# RIVISTA

DI

# DIRITTO ECCLESIASTICO

---

**Anno XII — 1902 — Vol. XII**

---

# RIVISTA

DI

# DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

**Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI**

**Anno XII — 1902 — Vol. XII**

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
*Via della Frezza 59-61*

1903.

# I SUPPLEMENTI DI CONGRUA PARROCCHIALE
## e la irretroattività della legge 4 giugno 1899, n. 191

SOMMARIO. — 1. Richiamo ai precedenti nostri studi. — Liquidazione dei supplementi di congrua in base alla legge 30 giugno 1892, n. 317 - Deducibilità delle spese di culto - Sentenza della Cassazione di Roma 19 dicembre 1898 nella causa del parroco di Briano. — 2. Giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Roma - Spese per l'economo o coadiutore - Spesa per la manutenzione del fabbricato della Chiesa - Spesa per provvista di cera, olio, ostie, ecc.; sagrestano, organista e tiramantici. — 3. La legge del 4 giugno 1899, n. 191 - Pretesa retroattività di essa - Deduzioni del Fondo pel culto. — 4. Risposta - Valore degli attestati della Curia vescovile. — 5. Sentenza della Corte di appello di Roma 22-27 luglio 1899: essa dà efficacia retroattiva alla legge 4 giugno 1899 - Considerazioni in diritto della sentenza. — 6. Ricorso in Cassazione contro di essa - Considerazioni a svolgimento del ricorso. — 7. Conclusioni del Procuratore Generale. — 8. Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 marzo-3 aprile 1092: essa fissa il principio della irretroattività della legge 4 giugno 1899 - Conclusione.

**1.** I nostri lettori già conoscono, dai precedenti nostri studi (1), le questioni sorte per la liquidazione dei supplementi di congrua ai parroci in base alla legge del 30 giugno 1892, n. 317; e conoscono altresì l'esito, fino alla sentenza della Corte di Cassazione, della causa da noi promossa pel sacerdote Giuseppe Franzone, parroco in Briano di Caserta. Occorre ora metterli al corrente di quanto si è verificato posteriormente.

Eliminate in corso di giudizio le questioni circa la competenza dell'autorità giudiziaria, circa la determinazione dell'attivo beneficiario, circa la decorrenza dei supplementi di congrua, la Corte suprema di Roma ebbe ad occuparsi specialmente della deducibilità delle spese di culto strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura di anime; e colla magistrale sua decisione del 29 novembre - 19 dicembre 1898 (Pres. GHIGLIERI - Est. BANDINI - P. M. CRISCUOLO, concl. conformi) (2) emise le massime seguenti:

" Per la legge del 30 giugno 1892, i parroci hanno un vero e proprio diritto ad ottenere *fino dal 1° luglio 1892* il supplemento necessario ad elevare la loro congrua alle lire 800 annue;

(1) CASELLI G., *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto* (vol. VIII, p. 1, 193, 449 e seg.) — *Le congrue parrocchiali ed il progetto di legge adottato dalla Commissione della Camera* (vol. IX, p. 22) — *Le congrue parrocchiali ed il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati* (vol. IX, p. 137). — Veggasi pure: BRANDILEONE F., *Le spese di culto e la congrua parrocchiale* (vol. IX, p. 1 e seg.).

(2) Vol. IX, p. 40, 50.

" Nella liquidazione dei supplementi di congrua, giusta la detta legge, debbono essere detratte dall'attivo della dote beneficiaria, o prebenda parrocchiale, anche le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura di anime, quando essendo il beneficio di libera collazione, e non esistendo presso di esso alcuna di quelle istituzioni (fabbricerie, opere parrocchiali, maramme e simili) che provvedono a tali spese, queste sono sostenute dal parroco col patrimonio parrocchiale da lui amministrato. In detta ipotesi le spese medesime costituiscono di loro natura un *peso patrimoniale*, a sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge ".

La sentenza della Corte d'appello di Napoli 5 gennaio 1898, contro cui produsse ricorso per Cassazione il Fondo pel culto, riconobbe anch'essa la deducibilità delle spese di culto nel caso di una parrocchia, come quella di Briano di Caserta, sprovvista di fabbriceria o di altra simile istituzione avente per iscopo di provvedere alle spese medesime; ed ammise le partite di queste spese presentate dal parroco Franzone, rimandando per stabilire l'ammontare di ogni singola partita dinanzi all'autorità amministrativa (Ricevitore del registro). Su questo punto la Corte di Cassazione trovò che la sentenza di appello era caduta in contraddizione ed in difetto di motivazione: annullò quindi la sentenza stessa in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Il Supremo Collegio considerava:

" Attesochè con tutta ragione la parte ricorrente rimprovera alla denunziata sentenza di essersi posta in contraddizione e di essere incorsa inoltre in un patente difetto di motivazione.

" Infatti, la parte razionale della sentenza è in contraddizione col dispositivo della medesima sotto due aspettti distinti. Primieramente, perchè riconosce che mediante l'art. 3 della legge 30 giugno 1892 fu conferito un vero e proprio diritto ai parroci di aver liquidato un supplemento che faccia ascendere la loro congrua alle annue lire 800, e quindi si dichiara incompetente a definire la estensione di quel diritto, dicendo che l'ammontare delle varie partite di spesa non può essere determinato dall'autorità giudiziaria. In secondo luogo, dopo avere riconosciuto nella parte razionale che la questione si riferiva alle sole spese strettamente necessarie, nella sua parte dispositiva ha dimenticato affatto questa caratteristica, parlando in genere delle spese di culto inerenti al beneficio.

" Inoltre è incorsa nel difetto di motivazione, perchè ha ammesso come deducibili ben sette partite di spese senza punto farsi ad esaminare se siano davvero inerenti all'esercizio delle

funzioni parrocchiali ed abbiano realmente il carattere di strettamente necessarie per quell'esercizio.

" Di conseguenza, in accoglimento di questo secondo mezzo, l'impugnata sentenza deve essere totalmente annullata.

" Per questi motivi, veduti gli art. 542 del Cod. di procedura civile;

" In accoglimento del secondo mezzo, respinto il primo;

" Cassa la denunziata sentenza ecc., e rinvia la causa per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma ".

∴

**2.** Bisognò quindi andare dinanzi alla Corte di rinvio. Le partite di spese presentate dal parroco Franzone erano le seguenti: *a)* provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio; *b)* spesa pel sagrestano; *c)* spesa per l'organista e tiramantici; *d)* spesa pel Santo Sepolcro, per le Quarantore e per la festa del Santo Titolare; *e)* spese per manutenzione di arredi sacri; *f)* spesa per bucato e stiratura di biancheria; *g)* manutenzione di fabbricati (ossia della chiesa). Questa spesa venne esclusa dalla Corte di Napoli; *h)* indennità al coadiutore del parroco. Quest'ultima partita fu ammessa dalla stessa Corte di appello, qualora dai titoli antichi (cioè dell'epoca in cui era in vigore il Concordato del 1818) fosse risultato che il parroco avesse sempre avuto un coadiutore.

Era ben semplice, come si vede, il còmpito del magistrato di rinvio: esso doveva esaminare, ad una ad una, le varie partite presentate dal parroco, e decidere quali di esse dovevano intendersi strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni parrocchiali, e l'ammontare di ciascuna di quelle che riteneva di ammettere in deduzione. Poichè il magistrato di rinvio potesse bene adempiere l'ufficio suo, ci proponemmo nella difesa del parroco di prendere ad esame singolarmente, per giustificarle, le varie partite in contestazione. E premesse alcune osservazioni sulla importanza della parrocchia, di cui si trattava, sulla sua popolazione, sulla sua estensione e sulle gravi difficoltà in rapporto a strade e luoghi (il tutto risultante da attestazioni dell'autorità ecclesiastica e da quella municipale), incominciavamo la nostra dimostrazione dall'economo o coadiutore, così esprimendoci:

" I. — *Economo* o *coadiutore.* — Il Concilio di Trento in diverse occasioni, ad esempio per la ignoranza, imperizia e tarda età dei rettori (sess. XXI, cap. VI, *de reform.*) stabilisce che debba il parroco assumere coadiutori o cooperatori per il rego-

lare e conveniente esercizio della cura di anime (1). Il caso più comune è quello che si riferisce alla estesa popolazione, e quindi al bisogno di supplire alla insufficienza di un unico rettore per l'amministrazione dei sacramenti e pel disimpegno degli altri uffici spirituali. Questo caso è regolato dal cap. IV della predetta sessione. Come osserva il BOUIX (*Tractatus de parocho*, 3ª ediz. pag. 438), i sacerdoti, che sono assunti in aiuto del parroco per effetto della numerosa popolazione, sono impropriamente detti coadiutori, e la loro nomina spetta al parroco. Il Vescovo si limita ad approvare.

" Commentando quest'ultimo Decreto conciliare, i canonisti non si limitano a ritenere la necessità dell'aiuto al parroco nel solo caso della numerosa popolazione; ma la estendono in generale a tutti i casi in cui si verifichi che *solus parochus non sufficiat ad sacramenta administranda*, ed in ispecie al caso di località nelle quali gli abitanti, tuttochè scarsi di numero, trovansi disgregati tra loro in guisa da rendere difficile ad un solo l'esercizio del ministero parrocchiale. (VAN ESPEN, loc. cit., cap. II, num. 24).

" Nel citato lavoro del BOUIX (par. IV, cap. II), si trova largamente trattato e all'evidenza dimostrato, col richiamo dei canonisti e decisioni di Concilii, ecc., quanto concerne il diritto del parroco alla nomina del suo o dei suoi cooperatori.

" Avvertiamo innanzi tutto che il Concilio di Trento dispone che i Vescovi debbono costringere i rettori *ad quos pertinet*. E' chiaro quindi che l'obbligo esiste nei rettori medesimi; e, data la inadempienza, ma solo allora, interviene l'autorità dell'Ordinario diocesano. Di diritto è il parroco che deve assumere il cooperatore; e, come nota il BOUIX (pag. 442), se in genere il Vescovo dovesse nominar lui, si sarebbe usata dal Concilio la formula: " *parochis vicarios adjungant* „ e non già l'altra: " *cogant parochos sibi adjungere vicarios* „. Per le costituzioni " *Apostolici muneris* „ e " *In supremo* „ di INNOCENZO III e BENEDETTO XIII, è detto che quando il bisogno vi è, spetta al parroco *assumere et nominare vicarios;* se il parroco non lo fa, il Vescovo deve prefiggergli un termine per addivenire alla detta assunzione e nomina; e, solo decorso il termine, può provvedere il Vescovo di sua autorità. E fatta in ogni caso la nomina da parte del par-

(1) Anche la infermità può essere motivo di assumere un cooperatore. Ved. il Lib. III delle *Decretali*, *de Rectoribus*, III, tit. 6. Parlando ivi *de parochis lepra laborantibus*, si aggiunge: « *eis dandus est coadiutor*, *qui curam habeat animarum*, *et de facultatibus ecclesiae ad sustentationem suam congruam recipiat portionem* ».

roco, il Vescovo può solo riprovarla, qualora il vicario non fosse idoneo, ma in tal caso deve prefiggere un altro termine al parroco per sceglierne uno idoneo, ecc.

" Si cita poi dal BOUIX questo caso. In seguito ad istanza dei parrocchiani, il Vescovo aveva senz'altro deputato un coadiutore al parroco; ma la Sacra Congregazione non ritenne valida tale deputazione (Ivi, pag. 444-445), dovendo provvedere direttamente il parroco.

" In tali sensi si esprime pure il FERRARIS (voce: *Vicarius parochialis*), dichiarando che per la nomina del vicario non occorre alcuna *collatio aut institutio*.

" Insomma, ciò che il diritto canonico tiene presente è unicamente che la cura delle anime sia regolarmente e convenientemente esercitata. Allorchè per una ragione qualsiasi il parroco o rettore non basti da solo a ciò, devono essere assunti uno o più economi o vice-parrochi, ecc. Ed il parroco può e deve anzi assumerli di *propria iniziativa*.

" Non è perciò il caso di esigere rescritti o titoli antichi.

" Questi principii non mancammo di richiamare fin dal primo momento nel presente giudizio; e ad essi avrebbe dovuto ispirarsi la Corte d'appello di Napoli.

" La sua sentenza è stata annullata, come abbiamo veduto, nella parte che riflette l'ammissibilità delle partite in oggetto e la loro determinazione; e noi potremmo senz'altro fermarci al richiamo dei principii suddetti, e chiederne l'applicazione.

" Ad ogni modo, abbondiamo, e supponiamo di doverci attenere a quanto si afferma in quella sentenza di appello.

" In essa si dice nel dispositivo potersi ammettere la deduzione della spesa del coadiutore purchè essa risulti da titoli antichi; e già si era detto nella motivazione in diritto che la spesa stessa " debba risultare da titoli antichi, cioè dell'epoca in cui era in vigore il Concordato, per vedere se sempre la chiesa ebbe un coadiutore ".

" Nelle Provincie dell'ex Regno di Napoli (1), in tutti i provvedimenti riguardanti i parroci, si trovano disposizioni riflettenti l'economo o coadiutore. Così nei Dispacci relativi all'abolizione delle decime sacramentali; così nel Decreto (di GIOACCHINO NAPOLEONE) del 2 dicembre 1813; così nel Concordato 16 febbraio 1818 (articolo 7°).

" Quest'ultimo, come è noto, rimase in vigore fino al 1861,

---

(1) Veggasi PELLECCHIA nel *Digesto Italiano*, voce *Congrua;* e in questa RIVISTA lo studio: « *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo per il culto* », vol. VIII, p. 203 e seg.

nel quale anno fu abolito col Decreto luogotenenziale del 17 febbraio.

" In questa sede produciamo, oltre una dichiarazione di sacerdoti che hanno tenuto l'ufficio di economo o coadiutore, una copia di atto notorio, dal quale risulta, fra l'altro, che, dall'anno 1847 fino al 1861, nella Parrocchia vi furono successivamente tre economi, come vi sono stati in seguito.

" Noi ci siamo limitati a far risultare: 1° che l'economo esisteva alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866; 2° che esisteva già prima del 1861, quando cioè era in vigore il Concordato. Così rispondiamo a quanto richiede la sentenza d'appello.

" Produciamo pure un certificato della Curia vescovile di Caserta che, con altre dichiarazioni concordanti con quelle già fatte in altri certificati precedenti, ripete quanto affermasi nel suddetto atto notorio.

" La Curia si è *limitata* a certificare, senza risalire ad epoca anteriore al 1847. Per attenerci, infatti, a quanto richiedeva la Corte d'appello di Napoli, noi dovevamo far constatare che la spesa del codiutore esisteva all'epoca in cui era in vigore il Concordato del 1818, ossia prima dell'anno 1861.

" La Curia vescovile certifica in base alle notizie sue per le attribuzioni di sorveglianza e vigilanza della Parrocchia che a lei è sottoposta, e dall'esame dei registri parrocchiali, che, come è noto, hanno pieno valore e fanno fede, come affermò la Cassazione di Torino nella sentenza 1° settembre 1881 (Questa Rivista, II, pag. 734 in nota).

" Dunque non altro occorre certamente per dimostrare come in ogni opportuno senso, ad ogni effetto in linea di diritto e in linea di fatto, la spesa per un coadiutore o economo debba essere nel caso riconosciuta ed ammessa.

" Quanto all'entità della spesa stessa, il precedente certificato della Curia vescovile, attesta che essa è di annue L. 150.

" E' necessario considerare: 1° che anche da questo punto di vista, le attestazioni della Curia vescovile meritano piena fede (1); 2° che non sarebbe possibile, trattandosi in ispecie di una Parrocchia, che per le sue condizioni di popolazione e di ubicazione è importante, sostenere una spesa minore.

" Le L. 150 annue importano una spesa di L. 12.50 mensili. E non si potrebbe, in via più strettamente economica, prov-

---

(1) Cass. di Torino 25 settembre 1889 (*Giurisp. ital.* 1890, I, 69). Ritorneremo su questa sentenza.

vedere per uno o più sacerdoti, dell'opera dei quali un parroco sia costretto ad avvalersi.

" Nelle stesse disposizioni legislative napoletane, quando si è stabilita una cifra per la rimunerazione degli economi, troviamo stabilite somme maggiori. Ad es., nel Decreto 2 dicembre 1813 (art. 2) è detto che " la congrua dei coadiutori sarà di annue l. 264 ".

" II. *Spesa per le Quarantore.* — Un altro certificato della Curia vescovile di Caserta attesta che la Parrocchia in oggetto (come altre parrocchie di Caserta) abbia l'obbligo " di esporre annualmente il SS. Sacramento per le quarant'ore " in base ad Ordinanza, emanata con circolare 10 dicembre 1853, dal Vescovo del tempo.

" Non si può pertanto discutere circa l'ammissibilità della spesa.

" Quanto al suo ammontare, facciamo rilevare che essa è segnata colla tenuissima cifra di annue L. 30. Non si potrebbe davvero presumere una spesa minore e ci riferiamo a quanto si osserva in seguito per le altre partite e loro documentazione.

" III. *Spesa per manutenzione di fabbricati.* — La Corte d'appello di Napoli non credette di ammettere la deduzione di questa spesa, osservando che essa " per la legge comunale e provinciale (art. 271), è a peso del Comune ".

" Ora è ben noto che per l'art. 271 suaccennato (1) (ora 299 del testo unico 4 maggio 1898, n. 164) s'intende che gravi sui Comuni la spesa pei restauri o riparazioni, obbligo che si è ritenuto esteso anche alla ricostruzione o riedificazione degli edifici servienti al culto.

" La giurisprudenza amministrativa e giudiziaria infatti, e gli scrittori, dimostrano che, trattandosi dell'art. 271, s'intende porlo in relazione alle disposizioni del diritto canonico che concernono appunto le riparazioni o la riedificazione della Chiesa o di altri edifizi di culto (Decretali di Gregorio IX, *De ecclesiis aedificandis vel reparandis*, Lib. III, tit. 48; Concilio Tridentino, sess. XXI, cap. VII, *de reform.*), e colla precedente legislazione emanata negli antichi Stati italiani. Ciò è notorio; e ci limitiamo a richiamare all'uopo: Saredo, *La nuova legge comunale e provinciale*, sull'art. 271, § 2; Consiglio di Stato, 27 ottobre 1888

(1) Che suona così: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ».

(*Legge*, 1889, I, 497); Cass. di Roma, 28 ottobre 1892 (questa Rivista, III, 542).

" La spesa, di cui facciamo questione, riguarda qualche piccola manutenzione ordinaria.

" A questa spesa senza dubbio deve provvedere l'investito, e sarebbe strano per lo meno rivolgersi al Comune.

" Circa l'entità della spesa, essa è tale da non poter dar luogo a contestazione: si tratta di poco più di L. 3 mensili. Ci riferiamo a quanto diciamo a proposito delle altre partite.

" IV. *Spese per provvista di cera, olio, ostie, vino*, ecc.; *sagrestano, organista tiramantici; Santo Sepolcro, festa del Santo Titolare; arredi sacri*, ecc. — " Sono deducibili tutte queste spese? In un giudizio recente, nel quale si è presentata lo medesima questione, una sentenza del Tribunale di Perugia 26 febbraio-10 marzo 1899, confermata dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione (1), a proposito delle stesse spese, così si esprime: " Attesochè per " consuetudine tutte le partite di spese sopra accennate siano " necessarie per l'ufficiatura della Chiesa parrocchiale, e perciò " devono ammettersi ".

" Nessuno può davvero ignorare che non esiste al mondo Chiesa parrocchiale, dove non si eroghino quelle spese. La Rota romana avverte che le spese da farsi *in exercitio curae*, possono, *respectu maioris vel minoris animarum numeri minui vel augeri* (decis. 392, n. 8, parte XIII) (2). A volte ne enumera alcune, e fa richiamo delle altre necessarie, rimettendosi quindi a ciò che è notorio. Così nella decisione 138 (n. 9, p. 18, tom. I, in *Recent.*) (3) si legge: " *Probant aliis testes examinati, quod fructus certi non* " *ascendunt ad ducatos 132, ex quibus, deductis omnibus in impensa* " *quae fieri debent pro vino, hostiis, oleo pro lampadibus, salario* " *clericorum, et aliis necessariis pro manutentione et servitio Ec-* " *clesiae*, etc.

" Ma noi lasciamo il diritto canonico e la Rota romana; e facciamo richiamo di alcune disposizioni di diritto civile ecclesiastico, di disposizioni emanate dallo stesso potere civile, e che non abbiamo mancato (teniamo a dichiararlo) di aver ben presenti, nel trattare questo giudizio.

" Guardiamo le disposizioni emanate ed in vigore nel Lombardo-Veneto sulle fabbricerie.

---

(1) Causa Andreoli, Parroco di S. Agostino in Gubbio c. Fondo pel culto; veggasi questa Rivista, vol. IX, p. 540.

(2-3) Studio e luoghi citati; questa Rivista, VIII, p. 209.

" Nella legge italica 15 settembre 1807 " sopra l'istituzione e la direzione delle Fabbricerie „ (1) si parla: " delle funzioni ordinarie e straordinarie, secondo i diritti portati dalle consuetudini (art. 6) „; di provvedere a " tutti gli oggetti ed articoli di necessità, di decadenza, di convenienza pel servizio del culto, a misura dei redditi e delle facoltà delle Chiese „ (art. 9); " dei sagrestani ed altri inservienti delle chiese, che sono nominati dai fabbriceri (art. 14), ecc. „.

" Il Decreto Imperiale 30 dicembre 1809 riguardante le Fabbricerie, o le Opere parrocchiali, e che è attualmente in vigore negli ex Stati di Parma e Piacenza (2) dopo avere stabilito all'art. 27 che " i fabbriceri (o santesi) somministreranno l'olio, le " ostie, il vino, l'incenso, la cera e generalmente tutti gli oggetti " di consumazione necessari all'esercizio del culto; e provvede- " ranno egualmente alle riparazioni e compere di paramenti, " mobili ed utensili di chiesa e sagrestia „ dispone all'art. 37:

" I carichi della fabbrica sono: 1° Di provvedere alle spese " necessarie del culto, cioè a dire: paramenti, vasi sacri, bian- " cheria, lumi, ostie, vino, incenso, pagamento dei vicari, dei " sagrestani, cantori, organisti, campanari, svizzeri, bidelli ed " altri impiegati nei servizi della Chiesa secondo la convenienza " ed i bisogni dei luoghi. 2° Di pagare l'onorario ai predicatori " dell'avvento, della quaresima ed altre solennità. 3° Di prov- " vedere alla decorazione ed alle spese relative all'abbellimento " della Chiesa. 4° Di vegliare alla manutenzione delle Chiese, " canoniche, ecc. „.

" Richiamiamo anche le Istruzioni 15 marzo 1803 e la Circolare 18 aprile 1810, per le quali, fra le altre, erano dichiarate deducibili (per stabilire la congrua parrocchiale netta), le " spese per la festa patronale, e per quella del *Corpus Domini*, oltre le spese che per altri obbietti (tra cui anche per pranzi di feste) fossero da sostenersi dai parroci per fondazione, per patto, o per equivalente atto di superiore autorità, o per inveterata immemorabile consuetudine, ecc. (3).

" Vediamo le " Istruzioni ai Subeconomi diocesani delle provincie napoletane per l'esercizio delle facoltà loro concedute col Regolamento del dì 8 dicembre 1861 „ (4).

" Nella Sezione V, ove si tratta degli *Aggiusti di rata*, leg-

---

(1) Saredo, *Codice del Diritto pubblico ecclesiastico*, II, p, 620 e seguenti.
(2) Ivi, *ivi*, p. 629 e seg. — Giovannelli e Calvauna, p. 281.
(3) Saredo, *ivi*, vol. IV, p. 80, 81.
(4) Napoli, 1863, Tip. di Luigi Gargiulo nell'Istituto artistico fuori di Porta Nolana.

gesi quanto segue: " Sulle basi di sopra espresse i subeconomi formeranno un esatto conteggio dimostrativo, nel quale sieno specificate le seguenti indicazioni: (dalla lettera *A* alla lettera *E* le attività); *F)* La enumerazione dei pesi che gravano annualmente sul beneficio, per le seguenti cause, cioè: 1° fondiaria; 2° tassa di manomorta; 3° quota di annuo concorso; 4° elemosine; 5° spese di culto; 6° censi passivi; 7° celebrazione di messe; 8° manutenzione di fondi; 9° nonchè tutte le altre spese fatte nel corso dell'anno a riguardo dei benefici medesimi; 10° il premio di esazione dovuto al subeconomo ".

" E nella Sezione IX, relativa alle spese di culto, così dispone l'articolo 74: " Le spese di culto sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie gli stipendi ai vicari capitolari, agli economi curati delle parrocchie, ai sagrestani, ed organisti; la celebrazione delle feste religiose, delle messe d'obbligo, le spese per acquisto di cera per le sacre funzioni, di olio per le lampade, di lavatura e stiratura di biancheria, di vino per le messe, ostie, e tutte quelle altre che ordinariamente si verificano in ogni anno, ecc. ".

" Un certificato poi del Subeconomo dei benefici vacanti di Caserta, che trovasi in atti, è lì ad attestare " essere a carico della Parrocchia di S. Vincenzo Martire in Briano il mantenimento della Chiesa e tutte le spese di culto, cioè: sagrestano, organista, cera, ostie, vino, olio, ecc. ".

" Da tutte queste disposizioni di carattere (ripetesi) civile, risulta che non una delle spese richieste non è compresa nelle disposizioni stesse, le quali ne enumerano anche altre diverse. Dunque non si può discutere sulla piena deducibilità di tutte le spese da noi enunciate.

" La Curia vescovile di Caserta nel certificato, che è in atti, le dichiarò tutte *strettamente necessarie* all'esercizio della cura parrocchiale. Ed a noi sembra che altro non sia il caso di aggiungere.

" Circa il quantitativo, non abbiamo che a ripetere ciò che sopra abbiamo osservato per le precedenti partite. E qualora si consideri la importanza della Parrocchia, si vedrà che non si potrebbe veramente dar luogo a spesa minore: le cifre indicate sono oltremodo tenui.

" Abbiamo documentato fin dall'inizio del giudizio, tutte queste spese con certificati della Curia vescovile, nè avremmo potuto fornire altro o migliore mezzo di prova.

" In altri casi, vediamo essersi così senz'altro provveduto. Citiamo all'uopo una sentenza del Tribunale di Castrovillari

10-15 aprile 1897, in una causa fra quel parroco sac. De Leo e quel Comune, ove leggesi: " Il parroco esibì un certificato della " Curia vescovile di Cassano, dal quale risulta che le spese annuali " della Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, sia pel mantenimento del divin culto, sia per canoni al Fondo culto, ammontano a L. 1075,05 (1). Non si può ritenere che siano minori, " quando si vede che l'organista ha il magro stipendio annuo di " L. 51, e che per la pulitura della Chiesa non si spendono che " lire 40 all'anno, ecc. „.

" Il magistrato, dunque, provvede attenendosi al concetto della piena attendibilità, verosimiglianza e fondatezza delle cifre esposte, e ispirandosi alla considerazione che non sia possibile presumere una spesa minore. E si attiene, in sostanza, a quanto attesta la Curia vescovile, ossia l'autorità ecclesiastica.

" Da una parte è da osservarsi che altro sistema di prova non sarebbe concepibile dinanzi al magistrato, non essendo certo possibile venire a documentare il dettaglio del quantitativo delle spese. Dall'altra la Curia vescovile ha vera e propria competenza ad attestare.

" La Cassazione di Torino in una sua sentenza 25 settembre 1889 (in causa Visconti Aimi c. Arisi e altri) (2) ben dichiarava che " un certificato della Curia vescovile attinente a cose di culto, fa prova in giudizio sino a che non sia dimostrato il contrario „. Osservava al riguardo la Corte trattarsi " di un " atto emesso da un'autorità pubblica ecclesiastica in oggetto di " suo particolare istituto e di obbligatoria vigilanza; e però esso " ha, fino a prova contraria, piena attendibilità, perchè non sussiste che nell'autorità stessa si verifichi un materiale interesse, " quasi *auctor in rem propriam*, nell'oggetto a cui riguarda l'attestazione ecc. „.

" Non si può certo seriamente disconoscere che altri che non sia l'autorità ecclesiastica possa far constare di quello che occorre per esercitare funzioni e riti parrocchiali, e quello che all'uopo si può spendere, cosa che al certo essa autorità è chiamata a conoscere.

" Nel giudizio in esame, l'autorità giudiziaria deve dichiarare quali e quante spese siano necessarie per esercitare le funzioni parrocchiali nella Chiesa in controversia. Dopo quanto abbiamo esposto, che altro resta a fare se non prender atto di quanto nella sua competenza attesta la Curia vescovile?

---

(1) Cifra, come si vede, ben superiore a quella di cui ci occupiamo noi.
(2) Bettini, 1890, I, 69.

" La Corte di appello di Napoli rinviò dinanzi al Ricevitore del Registro, ossia al rappresentante dell'Amministrazione debitrice del supplemento della congrua, per la determinazione delle spese in quistione; e ciò fu una enormità.

" Ma sarebbe egualmente strano pretendere di venire dinanzi al magistrato a chiedere che vegga e decida assolutamente esso quello che occorre e quanto occorre per fare le funzioni parrocchiali.

" Al magistrato, che deve giudicare su quanto di diritto spetta al parroco, deve offrirsi la prova di quello che deve dedursi per spese di chiesa. Ma mentre, come abbiamo visto, la qualità delle spese enunciate trova riscontro anche nelle disposizioni di carattere civile riferite, sulla qualità stessa e sulla quantità hanno fornito la prova le attestazioni dell'autorità vescovile. Il magistrato deve pertanto vedere se la prova fornita sia attendibile.

" Fanno fede i certificati della Curia? Ciò non sembra dubbio. E non si dovrà omettere di considerare che il prender atto di quanto nella sua competenza, nell'esplicazione del suo ufficio, attesta l'autorità vescovile, sia anche una conseguenza dei principii fondamentali che regolano l'attuale nostro diritto pubblico ecclesiastico per ciò che riguarda l'esercizio delle attribuzioni della potestà ecclesiastica.

" Così la prova sarà bene ritenuta. E si vedrà come fin dall'inizio del giudizio, il Parroco produsse, colle sue richieste di deduzioni di cui è parola, l'opportuna documentazione di cui non si volle tener conto nè dalla parte avversaria, nè convenientemente dai precedenti magistrati; e di cui ci attendiamo che si prenda atto ora, senz'altro „.

∴

**3.** Ma sopraggiunse, in pendenza del giudizio di rinvio, la legge del 4 giugno 1899, n. 191, la quale elevò i supplementi di congrua a lire 900, disponendo nei seguenti termini:

" Art. 1° **Dal 1° luglio 1899** l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, **come è detto nell'art. 2.**

" Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

" Art. 2° La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta di ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

" L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè

dei pesi patrimoniali e degli **oneri legittimamente costituiti** sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, **sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intiero ammontare della congrua** „.

Parve al Fondo pel culto di potere invocare a suo vantaggio quest'ultima disposizione della legge del 1899; disse che a favore del parroco di Briano erasi costituito il giudicato sul diritto in genere alla deducibilità delle spese di culto, ma non già sul quantitativo di esse; che perciò non era vietato alla Corte di seguire il criterio della legge del 1899, e di accordare così al parroco Franzone un aumento di assegno limitato al 15 per cento a titolo di spese di culto. Ecco come si esprimeva l'Amministrazione avversaria dinanzi alla Corte di rinvio:

" Non si disconosce che la legge 4 giugno 1899 regola i rapporti fra il Fondo pel culto ed i parroci, quanto alle spese di culto, soltanto pel tempo posteriore al 30 giugno dello stesso anno 1899 e non pel tempo anteriore decorso dal 1° luglio 1892. Nè possiamo disconoscere che v'ha il giudicato sul diritto *in genere* del parroco di Briano alla deducibilità delle spese strettamente necessarie di culto dal 1° luglio 1892 al giorno fissato dalla nuova legge per la decorrenza degli aumenti dei supplementi delle congrue parrocchiali, cioè al 1° luglio 1899. Ma non vediamo ragione per cui il criterio che fu accolto dal legislatore nella legge del 1899, e che deve essere seguìto verso il Franzone, come verso tutti gli altri parroci che trovinsi nelle condizioni previste dall'art. 2, cioè il criterio di assegnare per le spese di culto l'aumento del 15 per cento sull'intèro ammontare delle congrue nelle liquidazioni destinate ad avere effetto dal 1° luglio 1899, non dovrebbe essere seguìto per determinare (senza bisogno di esaminare le giustificazioni delle singole spese che dal Franzone voglionsi dedotte; senza bisogno di decidere quali fra le spese medesime possano ritenersi strettamente necessarie per l'estrinsecamento del culto nella Chiesa parrocchiale, e quali abbiano i caratteri di spese attinenti all'esercizio delle vere funzioni parrocchiali) l'aumento dell'assegno di congrua che per le anzidette spese spetta al Franzone dal luglio 1892 al luglio 1899.

" Sulla *misura* o *quantità* delle somme detraibili dall'attivo del beneficio parrocchiale di Briano per le spese di culto, e, conseguentemente, sulla misura e quantità dell'aumento di assegno da corrispondersi al Franzone dal luglio 1892 al luglio 1899, *non vi è giudicato.* Nulla, dunque, vieta di adottare il suindicato

criterio legislativo per commisurare l'aumento dell'assegno al Franzone, anche relativamente a detto periodo 1892-99, disponendo che per le spese di culto vengano aumentate del 15 per cento le annualità della congrua di lire 800 spettanti ad esso Franzone ai termini dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892. Evidentemente i principali fra i motivi di alta convenienza amministrativa o di opportunità che indussero il legislatore a statuire, con la legge del giugno 1899, un limite agli aumenti dipendenti dalle spese di culto nelle parrocchie, concorrono per dimostrare, nel caso attuale, che lo stesso limite non può essere ecceduto a profitto del Franzone quantunque trattisi di assegni di congrua anteriori al 1° luglio 1899. „

E prevedendo la ipotesi che il magistrato di rinvio non accogliesse le esposte deduzioni, e non scendesse perciò allo esame delle singole partite, il Fondo pel culto così ragionava in merito alle partite medesime:

“ È risaputo che le vere funzioni parrocchiali, cioè le funzioni nelle quali si concreta e si esplica il servizio della cura delle anime, sono soltanto (tutti i canonisti lo avvertono): “*Missam pro populo celebrare diebus festis in propria ecclesia, divinum verbum in propria ecclesia enunciare, sacramenta parochianis administrare, pueros rudesque homines christianae religionis rudimenta edocere, facere in propria ecclesia officium supra corpus defuncti* (1).

“ E se tali e non altre sono le vere funzioni dei parroci e se nei limiti dello stretto necessario devono dedursi, nella commisurazione dell'assegno di congrua, le sole spese di culto attinenti all'esercizio di quelle funzioni, non può non essere rigettata ogni pretesa del Franzone per la deduzione dall'attivo del suo beneficio delle *spese per l'organista e tiramantici, per le Quarantore, pel Santo Sepolcro e per la festa del Titolare*, le quali possono servire soltanto ad accrescere il lustro e decoro della Chiesa parrocchiale, rendendo più solenni i sacri riti che vi sono celebrati, ma che certamente non sono spese di culto relative all'esplicamento delle funzioni parrocchiali, e, tanto meno, spese necessarie per le funzioni medesime.

“ Ci risulta che dalla difesa avversaria sarà prodotta la copia di un rescritto del Vescovo di Caserta disponente che nella parrocchia di Briano, ed in altre parocchie della Diocesi, fosse celebrata la festa delle Quarantore. E' subito detto che ciò non

---

(1) DEVOTI, *Istit. canonic.*, lib. I, p. 58; FERRARIS, *Prompta Bibl. can.*, v. *Parochus*, n. 1, 54; BOUIX, *De parocho*, p. 170 e seg.; App. di Roma, 23 maggio 1891, Parroco di S. Croce in Torre del Greco c. Fondo pel culto.

significa che codesta festa rientri fra le funzioni proprie dei parroci. Una festa religiosa qualsiasi non assume i caratteri della parrocchialità solo perchè ordinata, o consigliata, dagli Ordinari diocesani ai parroci sottoposti alla loro giurisdizione: d'altra parte gli Ordinari diocesani non hanno facoltà di accrescere gli oneri imposti al Fondo pel culto verso i parroci dalle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

" Nè può essere ammessa la deduzione della spesa, designata dal Franzone, pel *coadiutore*, stando in fatto, per quanto ci consta, che il Franzone non si uniformerà al giudicato della Corte di appello di Napoli 5 gennaio 1898 riguardo alle prove occorrenti perchè la spesa stessa sia dedotta. Per quel giudicato (rimasto fermo nella parte concernente la spesa pel coadiutore, perchè non impugnato dal Franzone), spetta ad esso Franzone dimostrare con la produzione dei *titoli antichi* che i parroci di Briano ebbero sempre i coadiutori al tempo in cui era in vigore il Concordato del 16 febbraio 1818, fra la Santa Sede ed il Re delle Due Sicilie, e che in realtà i coadiutori furono sempre retribuiti con la somma di annue lire 150. La Corte di Napoli considerava: " quella (la " spesa) del coadiutore deve risultare da *titoli antichi*, cioè del- " l'epoca in cui era in vigore il Concordato, per vedere se *sempre* " la chiesa parrocchiale di San Vincenzo martire in Briano ebbe " un coadiutore „. E disponeva che la spesa per indennità al coadiutore del parroco: " sarà ammessa qualora dai *titoli an-* " *tichi* risulti che *sempre* il parroco suddetto abbia avuto un " coadiutore „.

" Invece vengono prodotte dal Franzone le attestazioni di un'autorità, che non ha facoltà di rilasciare certificati scritti i quali possano far fede in giudizio, nel senso che i parroci di Briano ebbero i coadiutori in tempi molto posteriori all'attuazione del Concordato del 1818; e tali attestazioni non configurano *l'antica prova documentale* richiesta dalla reiudicata; non valgono a porre in essere la dimostrazione che *sempre,* durante il tempo in cui il Concordato ebbe vigore, i parroci di Briano ebbero i coadiutori retribuiti con lire 150 annue, e che li ebbero per ragioni di *stretta necessità* piuttostochè per ragioni di mera loro comodità.

" Il giudicato 5 gennaio 1898, divenuto irretrattabile, osta anche alla domanda avversaria di deducibilità della spesa per *manutenzione di fabbricati.* La Corte di Napoli decise: " *fra le par-* " *tite segnate nella liquidazione presentata dal parroco va esclusa* " *quella del mantenimento* della fabbrica della chiesa, che per la " legge comunale e provinciale, art. 271, è a peso del Comune „.

“ Quanto alle spese pel *sagrestano, per la provvista di cera, ostie, vino, incenso, olio, carbone e petrolio, per manutenzione e ricostituzione degli arredi sacri, e per bucato e stiratura di biancheria,* l'avversario ha l'obbligo imprescindibile di giustificare, non solo che effettivamente le sopportò nella misura da esso dedotta, ma anche che le erogazioni delle somme dedotte sono *strettamente necessarie* per ciascuna delle spese medesime.

“ Il Franzone giustifichi, con la produzione di regolari quietanze, e non colle semplici asserzioni desunte dall'entità delle suddette somme, che veramente spese le somme stesse pel sagrestano, gli arredi sacri, il bucato, la stiratura di biancheria, cera, incenso, ecc., in ogni anno, durante il tempo decorso dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899; giustifichi inoltre, con attendibili prove documentali, che nell'identica misura ed agli identici scopi quelle somme furono costantemente spese, *in tempi non sospetti,* dai suoi predecessori nella parrocchia di Briano. Qualora siffatte giustificazioni mancassero, il dispositivo dell'appellata sentenza sarebbe da confermare anche in relazione alle dette spese „.

E così, come si vede, si conchiudeva perchè nulla venisse attribuito al parroco di Briano!

⁂

**4.** Era ben facile rispondere a simili deduzioni. Riferiamo in parte la nostra risposta:

“ L'Amministrazione avversaria comincia coll'invocare l'applicazione alla legge 4 giugno 1899, n. 191, la quale, come è detto nel suo testo medesimo, deve aver vigore... *dal 1° luglio 1899,* e solo, quindi, da quell'epoca regola la liquidazione dei nuovi supplementi di congrua dovuti ai parroci del Regno.

“ Uno dei principî fondamentali di diritto più noti a chiunque è che la legge non dispone che per l'avvenire.

“ Ed il principio è consacrato nell'articolo 2 delle disposizioni preliminari per l'applicazione del Codice civile: “ La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo „.

“ Non ci fermeremo su ciò. La stessa Amministrazione avversaria è d'accordo su questo punto, non ammettendo la retroattività.

“ Quando essa dice che la legge non dispone che dal 1° luglio 1899 in poi e che vi è il giudicato sul diritto del Parroco alla deducibilità delle spese strettamente necessarie, dal 1° luglio 1892 in avanti, non si comprende come possa poi chiedere al magistrato di rinvio che “ il criterio che fu accolto dal legis-
“ latore nella legge del 1899, cioè il criterio di assegnare per

" le spese di culto l'aumento del 15 per cento nelle liquidazioni
" destinate ad avere effetto dal 1° luglio 1899, sia seguìto per
" determinare l'aumento dell'assegno di congrua che per le anzi-
" dette spese spetta al Franzone dal 1° luglio 1892 al luglio 1899 „.

" Gl' intendimenti della legge del 1899 non sono, oh no davvero! quelli che aveva il Governo (leggasi il Fondo pel culto) quando fu presentato il progetto; e non solo perciò che riguarda le spese di culto, ma per altro ancora.

" La Camera dei deputati, colle modificazioni ed emendamenti votati, migliorò radicalmente il progetto di legge sottoposto al suo esame, tanto da formarne, in effetti, uno nuovo (1), rimasto poi senz'altro adottato dal Senato.

" Gli oratori che presero la parola alla Camera, compreso il ministro guardasigilli del tempo, dichiararono unanimemente che la congrua parrocchiale, come aveva ritenuto l'autorità giudiziaria, ossia la Corte di Cassazione di Roma nella sua sentenza 29 novembre - 19 dicembre 1898, pronunziata nel presente giudizio, doveva liquidarsi netta dalle spese per l'esercizio del culto di cui nella sentenza stessa. E lo stesso on. Bonacci, che era stato appunto il ministro proponente il progetto di legge, parlando alla Camera come deputato, venne a sostenere la cosa medesima, in controsenso con quanto leggesi nella Relazione ministeriale che *figurava* presentata da lui! (2).

Si vegga infatti il suo discorso (egli fu uno di coloro che più si cooperarono durante la discussione per far migliorare il progetto) pronunziato nella tornata 15 marzo 1899 (3).

Siccome la Commissione della Camera dei deputati, com'è noto, aveva nel suo progetto voluto aggiungere la esclusione della deduzione " delle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa „, e siccome tutti si erano ribellati a quella mostruosità giuridica, la Commissione aveva rinunziato a quell'aggiunta. Ed il Bonacci osservava: " La Commissione venne
" nella determinazione di porre a carico del parroco le spese del
" servizio religioso nella Chiesa parrocchiale, assottigliando in con-
" seguenza l'assegno alimentare del parroco. Ma è ormai inutile

(1) Veggasi la discussione; e si faccia un confronto (questa Rivista, IX, p. 240) tra il disegno di legge presentato dalla Commissione della Camera, e quello approvato dalla Camera stessa, e che ora è legge.

(2) Diciamo « figurava », perchè il Progetto di legge e la Relazione ministeriale erano stati elaborati dalla stessa Direzione Generale del Fondo pel culto (questa Rivista, IX, p. 22) e presentati a nome di un Ministro, il quale, rimasto pochissimo al Governo, non sapeva neppure di che cosa si trattasse! — Nessuno si faccia meraviglia di ciò: è così che si fanno le leggi in Italia.

(3) Questa Rivista, IX, p. 172 e seg.

" discutere di codesto, perchè tutti gli oratori che mi hanno pre-
" ceduto, hanno combattuto vivamente la proposta della Commis-
" sione, e la Commissione stessa si è ricreduta, ecc... Se la congrua
" è un assegno alimentare, non può essere gravato da pesi che lo
" renderebbero inadeguato ai bisogni che è ordinato a soddi-
" sfare, ecc. "

" La legge 4 giugno 1899 non ha fatto altro che rendere omaggio al principio, insito nel concetto stesso della congrua, proclamato dall'autorità giudiziaria nel giudizio di cui ci occupiamo, e dal potere legislativo nella discussione della legge stessa: che la congrua dev'esser netta, fra l'altro, dalle spese in questione. Dal 1° luglio 1899 in poi, il principio, per ragioni finanziarie, soffre una limitazione quantitativa, essendosi ridotta al 15 per cento la cifra deducibile. Ciò, come rilevava al Senato anche il senatore Fusco, è deplorevole perchè antigiuridico, ma lascia impregiudicata la quistione della deducibilità integrale di quanto importino le spese stesse, in relazione alla legge 30 giugno 1892. E su ciò non vi può essere questione.

" Dunque la nuova legge, la quale, del resto, aumenta anche di 100 lire annue la congrua, ed ha risoluto anche altre questioni a favore dei parroci (ad es. quelle della esenzione dei supplementi di congrua dalle tasse di manomorta, di passaggio di usufrutto, ecc., quella di doversi fare con maggiori garenzie di pubblicità e di contraddittorio la liquidazione della congrua e del supplemento che finora si è fatta a modo suo dalla Direzione generale del Fondo pel culto), la nuova legge, dicevamo, non ha niente che vedere coi diritti acquisiti dai parroci in base alla legge 30 giugno 1892, per avere, tra l'altro, nella liquidazione del supplemento la deduzione integrale delle spese per l'esercizio del culto nello stretto necessario, delle spese cioè senza delle quali non potrebbe adempiersi l'ufficio parrocchiale, e che, quando per la condizione giuridica in cui si trova la parrocchia gravano sul *beneficium*, debbono essere dedotte per liquidare la congrua.

" Meno che mai può parlarsi di applicare alla causa presente il criterio della legge del 1899, pretendendosi poi perfino di comprendere, nella misura del 15 per 100, anche la spesa per l'economo o coadiutore! " — E ciò perchè erasi costituito il giudicato, come dimostravamo, in modo che altro non rimaneva che di vedere: 1° se le partite controverse fossero effettivamente tutte quante deducibili; 2° se fosse giustificato debitamente il loro ammontare nelle somme da noi richieste.

Stabiliti così i termini della contestazione, tornavamo a parlare della deduzione della spesa per l'economo o coadiutore; e

dimostravamo come in base alla legge, ed ai documenti prodotti, essa era ben dovuta. Circa le altre deduzioni, osservavamo quanto segue:

" Secondo il Fondo per il culto dev'essere rigettata ogni richiesta del parroco per la deduzione delle spese " per l'organista e tiramantici, per le Quarant'ore, pel Santo Sepolcro e " per la festa del Titolare..., perchè non sono spese di culto relative all'esplicamento delle funzioni parrocchiali, e, tanto meno, " spese necessarie per le funzioni medesime „. E cita in suo appoggio il Devoti, il Ferraris (perfino il Ferraris!), il Bouix e la Corte d'appello di Roma.

" Ma bisogna riflettere che citando gli autori, bisogna saperli citare; ossia non fermarsi al primo brano che possa far comodo, ma andare oltre, esaminare i richiami, essere pazienti nelle ricerche, ecc. ecc.

" Ci fermiamo ad es. al Ferraris. E' citato il voc. *Parochus* nn. 1 e 54 (*sic*). Questa citazione non dice perfettamente nulla in sè stessa: quell'autore ha dedicato alla voce *Parochus* quattro articoli. Parrebbe che la parte avversaria si fosse fermata all'articolo III, ai numeri 1 e 54. Però guardi tutti i quattro articoli, e li ponga in confronto con altre voci ed in ispecie con quella *Festa, festivitates;* e poi... potrà vedere a che possa servirle la sua citazione.

" Del resto, noi facciamo di meglio. Lasciamo da parte gli scrittori (che potremmo citare tutti, trattandosi di cose così elementari... che nessuno aveva pensato finora a porre in questione), e prendiamo il Concilio di Trento, ossia la legge ecclesiastica moderna. Nella sessione XXIII, cap. I, *de reform.*, troviamo ad es. stabiliti altri uffici ed attribuzioni obbligatorie pei parroci, come quelli dell'assistenza degli infermi della Parrocchia, dell'assistenza e beneficenza ai poveri. Prendiamo altre disposizioni canoniche, in ispecie dei Concilii, che il Ferraris richiama alla detta voce *Festa, festivitates.* Prendiamo altre disposizioni anche nelle leggi civili per conchiudere quanto sia inesatto che, oltre a quelle rilevate dal brano del Devoti, i parroci non possano avere altre funzioni o attribuzioni (1).

" Ritornando alle cinque partite suespresse, sono da ritenersi non obbligatorie pei parroci nel senso che non siano ine-

---

(1) Queste funzioni o attribuzioni possono essere state a volte, nelle varie legislazioni, abolite o diminuite o limitate, come ad es. quelle sullo stato civile; possono ancora rimanere, come quella indicata all'art. 780 del Codice civile, quelle contenute nei regolamenti carcerari, ecc.

renti all'ufficio parrocchiale ed esercizio della cura d'anime quelle del Santo patrono, e del Santo Sepolcro (Settimana Santa)?

" Osserviamo innanzi tutto (1) che pel R. Decreto 17 ottobre 1869, convertito in legge colla legge 23 giugno 1874 (n. 1968) relativa ai giorni festivi (2), quelle due feste sono pienamente riconosciute anche agli effetti civili (per le udienze, per gli uffici, per gli atti legali, pei giorni di riposo), come le altre enumerate nella tabella annessa a quel decreto (3). Ai parroci ne è imposta la celebrazione (4). E quando pertanto non si può provare che altri (il Comune ad es., il patrono, un altro ente, ecc.) ne abbiano assunto l'obbligo, esso è tenuto a provvedervi coi redditi beneficiari, come è appunto nel caso nostro.

" Sono cose, del resto, tanto notorie ed indiscutibili che nelle disposizioni di diritto civile ecclesiastico emanate nel Lombardo-Veneto, e oggi dall'Economato dei benefici vacanti, sono riconosciute quelle (come le altre feste e solennità obbligatorie) quale un peso della Fabbriceria o del beneficio nella vacanza di esso. E non ci occorre aggiungere, dopo ciò, altro. Solamente, vogliamo richiamare una sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 15 maggio 1876, citata anche dal Magni (5), e dove leggesi: " Non " si può dubitare che a mente delle *costituzioni ecclesiastiche* deb- " bono annoverarsi fra gli atti più importanti della cura d'anime " l'insegnamento della dottrina cristiana e l'amministrazione del " sacramento della penitenza, e siano anche *uffici di parrocchialità* " *le funzioni religiose che nei giorni festivi devono, secondo il rito cat-* " *tolico, celebrarsi in ciascuna parrocchia* „.

" Quanto alle partite per l'organista e tiramantici, nulla abbiamo da aggiungere a ciò che abbiamo già detto. Se nella chiesa parrocchiale si deve celebrare qualche solennità o festa (come quelle indicate), obbligatorie pel parroco, bisogna bene

---

(1) Veggasi nella *Legge*, 1883, II, 161, la nota ad una sentenza della Cassazione di Torino, 26 aprile 1883.

(2) Saredo, *Codice costituzionale*, pag. 198, 199.

(3) Eccone l'elenco completo: Tutti e singoli i giorni di domenica; il giorno di Natale; della Epifania; dell'Ascensione di N. S. G. C.; della Concezione e della Natività della B. V.; dell'Assunzione; del SS. Corpo di Cristo; dei Beati Apostoli Pietro e Paolo; di Ognissanti; del celeste Patrono di ciascuna diocesi, città e terra. Circa le feste religiose e l'intervento dell'autorità politica, perchè esse abbiano valore anche nei rapporti della vita civile, si consulti il Walter, *Manuale*, ecc. § 292.

(4) Il Ferraris, V. *Festa*, *festivitates*, n. 78, riferisce che, per decreto della S. Congregazione dei riti 13 settembre 1642, quella del patrono è festa di precetto.

(5) *Del Diritto pubblico ecclesiastico del Regno*, v. Parrocchia e parroco, num. 15.

che il Fondo pel culto si adatti a consentire che se quelle spese si son fatte sempre, se si fanno da per tutto, e se non se ne può fare a meno, le faccia anche il parroco di Briano di Caserta.

“ Più specialmente l'avversario prende di mira la spesa per le Quarant'ore. Noi, dopo aver richiamato quanto precede, ed aver soggiunto che l'obbligo della celebrazione è stato imposto con disposizione della competente autorità ecclesiastica, dobbiamo rilevare il solito e stranissimo argomento del Fondo pel culto, che cioè gli Ordinari diocesani non hanno facoltà di accrescere gli oneri (*sic*) “ ad esso imposti dalle leggi odierne sulle congrue „.

“ Ora, prescindendo pel momento dall'esaminare quali facoltà abbiano gli Ordinari diocesani, è da notare che il rescritto del Vescovo di Caserta non è dell'epoca attuale, ma del 1853, quando (per fortuna di quel tempo) non esisteva il Fondo pel culto, e nessuno poteva pensare ad accrescere gli oneri suoi „.

Dopo queste osservazioni, passavamo a rispondere a quanto dal Fondo pel culto si opponeva circa l'ammessibilità delle rimanenti partite; e così proseguivamo:

“ Ed eccoci, in fine, alle spese per la provvista di cera, olio, ostie, ecc., pel sagrestano, per manutenzione e ricostituzione degli arredi sacri, per bucato e stiratura di biancheria.

“ Pensare che, secondo la Amministrazione avversaria, il nostro cliente: 1° deve dimostrare che non solo effettivamente sopportò le spese in parola nella misura da esso dedotta, ma che le erogazioni delle somme indicate sieno strettamente necessarie; 2° deve giustificare con la produzione di regolari quietanze, e non colle semplici asserzioni, ecc., che veramente spese le somme stesse pel sagrestano, gli arredi sacri, il bucato, la stiratura di biancheria, ecc., in ogni anno, dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899; 3° deve altresì giustificare con attendibili prove documentali che nella identica misura ed agli identici scopi quelle somme furono costantemente spese *in tempi non sospetti* dai suoi predecessori nella parrocchia di Briano!

“ Ma dunque: noi dovevamo produrre le regolari quietanze delle lavandaie, stiratrici, dei negozianti di olio, cera, ostie, vino, ecc.! La trattazione della causa sarebbe stata certamente allegra, non ci è che dire. Eppoi queste stesse quietanze, o altre attendibili prove documentali dei *tempi non sospetti*, raccolte e conservate dai predecessori del Franzone, dovevano egualmente esser prodotte!

" Noi ci siamo in tutto il giudizio rimessi, per la dimostrazione del quantitativo delle spese, ai certificati della Curia vescovile ed ai principii di cui appresso.

" Riteniamo di avere, così facendo, provveduto nel miglior modo per la nostra prova, e ciò per le seguenti molto semplici ragioni:

" 1° Che la Curia vescovile non possa rilasciare certificati, è cosa che apprendiamo ora per la prima volta dalla difesa.

" I principii fondamentali del nostro diritto pubblico ecclesiastico c'insegnano che " le istituzioni politiche del Regno alla " religione cattolica. ai suoi ordinamenti ed organi, alla giurisdi- " zione della potestà ecclesiastica, apprestano riconoscimento e " tutela „ (1).

" Senza abusare della pazienza della Corte, intrattenendoci su questi che sono argomenti non suscettibili di discussione, ci limiteremo, trattandosi di un giudizio in confronto col Fondo pel culto, a rilevare come le leggi sull'Asse ecclesiastico riconoscono l'ordinamento della Chiesa cattolica in modo da dar luogo a tutte quelle disposizioni, specialmente di Regolamenti, che sono ben cognite all'Amministrazione suddetta (Es. Regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1866, art. 13 e seg.; id., per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, art. 2 e seg.; id., per l'esecuzione della legge 19 giugno 1873, art. 12 e seg,; 51 e seg., ecc. ecc.).

" Il Vescovo, l'Ordinario diocesano esercita tutte le sue funzioni ed attribuzioni, che si possono vedere enumerate negli scrittori di diritto ecclesiastico (2).

" Niuno dubita, al certo, ciò posto, che quando ci troviamo nel campo della giurisdizione ecclesiastica e delle sue attribuzioni l'Ordinario diocesano provvede o certifica, e le sue dichiarazioni, attestazioni o certificazioni, emesse nelle materie di sua competenza, hanno pieno valore giuridico.

" Così quando ad ogni effetto, anche civile, si dovrà far constare, ad es., dell'ordinazione *in sacris* o della costituzione di

---

(1) Cassazione di Roma 19 marzo 1890 (questa Rivista, I, 50); 28 gennaio 1881 (*Legge*, 1881, I, 218). Non occorrono altre citazioni; ma non vogliamo mancare di richiamare la Circolare del ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1865 circa le circoscrizioni diocesane (Saredo, *Codice*, II, pag. 737), nella quale, dopo essersi detto che « le Diocesi vescovili di un regno possono essere considerate sotto l'aspetto della loro personalità civile, e sotto l'aspetto della giurisdizione meramente ecclesiastica », si aggiunge: « Nei rapporti della giurisdizione ecclesiastica la legge civile non può esercitare alcuna inframmettenza, ecc. »

(2) Ci limitiamo a citare il Nardi, *Elementi di diritto ecclesiastico*, tomo I (capo VIII), pag 285 e seg.

un sacro patrimonio, l'Ordinario, e non altri che lui, ne potrà certificare; e quando ad es., la stessa Amministrazione del Fondo pel culto richiede la dimostrazione degli adempimenti degli oneri per mantenere gli assegni agli investiti ai sensi dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, o la dimostrazione dell'essersi un sacerdote allontanato dalla sua residenza con regolare permesso dell'autorità ecclesiastica, non richiede i certificati dell'Ordinario? E non li richiede pel pagamento delle pensioni monastiche, come delle stesse congrue parrocchiali? (1)

" Dunque? E' così che la Corte di Cassazione di Torino ebbe a pronunziare la sentenza 25 settembre 1889, da noi richiamata; è così che fino a quando si tratterà di far constare che in una Chiesa parrocchiale si esercitano le funzioni, e che queste siano obbligatorie pel parroco, l'Ordinario sarà competente, ed egli solo, a provvedere.

" E l'autorità giudiziaria non potrà occuparsi che di vedere se trattasi di atto *legittimo* di un'autorità ecclesiastica, di un atto cioè emesso dall'autorità stessa nel campo delle sue attribuzioni e della sua giurisdizione.

" Sono queste massime fondamentali, specialmente di fronte al principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, di cui si fa sempre richiamo.

" 2° Che le dichiarazioni della Curia vescovile facciano piena fede nel caso nostro, non può dubitarsi.

" Ma, ad ogni modo, teniamo a dichiarare che se noi, fin dall'inizio della causa abbiamo esibiti i certificati della Curia, lo abbiamo fatto semplicemente perchè quella, secondo noi, era la via migliore, dovendosi far constare della ammissibilità e necessità delle spese, e del loro ammontare,

" In rapporto a questo ammontare, e diciamo ciò per tutte quante le spese per le quali è contesa, noi non avevamo menomamente a produrre quietanze o altro.

" Invochiamo, senza più (art. 3, comma 2°, delle disposizioni preliminari al Codice civile), l'art. 324 del Codice di procedura civile, che dispone così: " Si possono ammettere come giustifi-
" cate le partite per le quali non si può o non si suole ripor-
" tare ricevuta, quando siano verosimili e ragionevoli, obbligando
" chi rende il conto, se si crede necessario, ad asseverare la verità
" con giuramento ".

---

(1) Per queste, come per l'adempimento degli oneri religiosi e pel pagamento degli assegni e pensioni, ecc., è prescritto il certificato della Curia (Vescovile, Arcivescovile, ecc.) nel modulo n. 92 che si consegna agli aventi diritto per riscuotere gli assegni o pensioni, ecc.

" Le nostre partite sono tutte tali da riferirsi o a pagamento di mercedi, o salari ad inservienti, o a spese per le quali nessuno, e neanche un parroco, si è fatto mai e si fa rilasciare quietanza.

" E se in diritto comune ciò si ammette per chiunque in tema di rendiconto, si vorrà ben concedere che sia ammesso per un parroco.

" Il magistrato vedrà se trattisi di partite verosimili e ragionevoli. Noi abbiamo già fatto parola di due sentenze dei Tribunali di Perugia e di Castrovillari (pag. 8, 10-11), che hanno appunto pronunziato ispirandosi ai criteri comuni, consacrati nel suddetto articolo.

" Il Tribunale di Perugia, nella citata sentenza del 26 febbraio-10 marzo 1899, causa Andreoli, così osservava: " Attesochè le partite di spesa indicate con apposita nota dal parroco Andreoli sono le seguenti: 1° per l'organista, L. 25; 2° per il tiramantici, L. 8; 3° per il campanaro, L. 45; 4° olio per la lampada, L. 60; 5° cera per le funzioni parrocchiali, L. 100; 6° vino, ostie ed incenso, L. 20; 7° lavandaia e stiratura della biancheria di chiesa, L. 50; 8° sagrestano, L. 120; 9° per la festa del titolare, per le quarantore e pel Santo Sepolcro, L. 150. Totale L. 578. — Attesochè per consuetudine tutte le partite di spese sopra cennate siano necessarie per l'ufficiatura della chiesa parrocchiale, e perciò devono ammettersi ".

" Altrettanto riteneva la Corte di appello colla sentenza 17 marzo 1900, dichiarando " di adottare la stessa discretiva tenuta dal Tribunale intorno alla indicazione delle partite ed alla somma relativa ".

" E il Supremo Collegio (decis. 17 luglio 1901), approvava, confermando, il pronunciato dei giudici di merito (1).

∴

**5.** Ma la Corte di appello di Roma non fece diritto alle domande del Franzone. Seguendo la difesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, statuì, con la sentenza del 22-27 luglio 1899, che erasi costituito il giudicato soltanto sulla deducibilità *in genere* delle spese di culto; che la legge del 4 giugno 1899 aveva efficacia retroattiva; che perciò la misura del 15 per cento per le spese di culto doveva applicarsi anche ai supplementi di congrua fino a lire 800 dovuti per la legge del 30 giugno 1892.

Ecco le considerazioni di diritto contenute nella sentenza:

---

(1) Questa Rivista, IX, p. 540.

" Attesochè l'Amministrazione del Fondo pel culto invoca innanzi tutto l'applicabilità della legge 4 giugno 1899, n. 191, la la quale, provvedendo all'aumento della congrua parrocchiale, cogli articoli 1 e 2, così dispone: " *Dal 1° luglio 1899* l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato fino a portarne la congrua a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso come è detto nell'art. 2. La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo pel culto. L'assegno sarà liquidato al netto da ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e *degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.* Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della Chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua. „

" Come si scorge di leggieri, siffatte disposizioni legislative, mentre da un canto hanno migliorata la condizione economica dei parroci, elevando la loro congrua da lire 800 a lire 900 annue, dall'altro hanno voluto dirimere tutte le questioni e contestazioni che in precedenza si sollevavano dai parroci in ordine alle spese di culto e per il servizio della Chiesa, stabilendo come criterio fisso ed invariabile che ove tali spese siano sopportate dai parroci, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

" E tutto ciò si rileva a chiare note dai lavori parlamentari per il progetto di legge relativo alle congrue parrocchiali approvato dalla Camera dei deputati. Il Ministro proponente osservava: " Non sono state ammesse in deduzione le tasse e im-
" poste sui redditi personali del parroco, tra i quali i proventi
" casuali di stola ed il supplemento di congrua, come non si po-
" tevano ammettere certe spese consuetudinarie in occasione di
" feste e di solennità ed in genere le spese per l'esercizio del culto
" e per il servizio della Chiesa „.

" E la Commissione parlamentare, dopo aver rilevato che opportunamente il Governo aveva fatto nell'art. 1 del progetto l'enumerazione di tutte le deduzioni da ammettersi a favore dei parroci, osservava: " Intendimento del Governo, nel fare questa
" precisa indicazione, fu certamente quello di eliminare tutte le
" questioni intorno alla deducibilità dei pesi; ma a noi pare che
" lo scopo non possa dirsi completamente raggiunto se non si ri-
" solve anche la questione intorno alla deducibilità delle spese di
" culto. Imperocchè vi furono dei parroci che pretesero portare in

" deduzione, o in altri termini, mettere a carico del Fondo pel
" culto anche le spese per la provvista di olio, cera, ostie, vino,
" incenso, carbone e petrolio, per il bucato e la stiratura della
" biancheria, per la manutenzione ed il rifornimento dei sacri ar-
" redi, per il sagrestano, l'organista e il tiramantici, per il Santo
" Sepolcro, le Quarant'ore, e la festa del Titolare con messa can-
" tata, vespri solenni, processioni. Ma giova avvertire che a tutte
" le cennate spese provvedono, come vi hanno sempre provveduto,
" le fabbricerie, le opere parrocchiali, le maramme e le altre isti-
" tuzioni congeneri, là dove esistono; e altrove i Comuni, le con-
" fraternite o altri enti, mediante assegnamenti speciali, nonchè i
" privati cittadini con offerte spontanee; onde nella stessa guisa
" le Chiese parrocchiali dovranno e potranno anche in avvenire
" provvedere ai bisogni propri. D'altronde, il vero e proprio scopo
" della legge è quello di migliorare le condizioni economiche dei
" parroci, non già di sussidiare e di dotare le Chiese (1); e come
" al Fondo pel culto non è consentito di concedere direttamente
" o indirettamente alle Parrocchie degli assegni speciali per spese
" di culto (2), così non si può neppure ammettere che la conces-
" sione del supplemento di congrua sia tolto a pretesto (!) per creare
" nuovi bisogni e per accrescere (!) le spese del culto delle quali la
" pietà dei fedeli fu ed è unica sorgente.... Perciò, ad eliminare
" ogni dubbio ed a prevenire possibili contestazioni, ci è sembrato
" opportuno, d'accordo col Governo, aggiungere all'art. 1 un inciso
" per affermare che, oltre alle sensibili deduzioni ammesse, non
" sarebbe possibile pretenderne altre, e che tassativamente vanno

(1) Di queste altre stranezze ed errori che si leggono in questa Relazione, fece completa giustizia prima la Corte di cassazione di Roma nella sentenza 29 novembre-19 dicembre 1898 (che fu pronunziata dopo la presentazione di quella Relazione); e indi la Camera dei deputati ed il Senato che, nelle discussioni ivi avvenute, riformarono il progetto di legge presentato dal Governo (ossia dallo stesso Fondo pel culto!); e, ristabilendo lo impero del diritto e dei principii giuridici ammisero, non esservi questione sulla deducibilità delle spese di culto quando gravassero sul *beneficium*; e solo per necessità e ragioni finanziarie (come vedremo) stabilirono la deduzione di esse nella misura del 15 per cento sull'ammontare della congrua.

(2) Affermazione bene strana: il Fondo pel culto, quando vi è obbligato da speciali disposizioni od obbligazioni, corrisponde le spese di culto ed ufficiatura delle Chiese, ad esempio nel caso di Chiese già unite a Collegiate, o Ricettizie, o Monasteri, come la Corte di cassazione di Roma ha riconosciuto nelle recenti sentenze 20 dicembre 1900, 25 giugno 1901, ecc. (questa Rivista, XI, p. 32 e 540).

E così, se il legislatore imponeva al Fondo pel culto di garentire la congrua parrocchiale entro un limite determinato da esso, dovevasi tener conto anche delle spese di culto, quando queste, gravando (in mancanza di enti o privati a ciò obbligati) sulle rendite beneficiarie, dovevano, agli effetti dell'assicurazione della congrua, essere necessariamente dedotte.

" escluse le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della
" Chiesa „ (1).

" Alla Camera dei deputati, apertasi la discussione sul progetto di legge modificato dalla Commissione parlamentare, fu proposto, quanto alle spese di culto, l'emendamento, accettato dal Governo e dalla Commissione (2), che figura nell'art. 2 della legge nel senso appunto che laddove non vi fossero corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto e per il servizio della chiesa, e che a ciò si sopperisca dal parroco, si assegnasse l'aumento del 15 per 0[0 sull'intero ammontare della congrua.

" Ora, tale disposizione è di ordine pubblico, dettata nello interesse generale, ed esige che essa sia immediatamente applicata, essendo *presumibile* che il legislatore abbia voluto retroagire. Quando l'interesse generale sia in conflitto coll'interesse particolare, senza che gli individui abbiano un diritto da opporre allo Stato, allora è evidentissimo che l'interesse generale deve dominare.

" In questo senso si pone *come norma* che la legge regola il passato, allorquando essa ha per obbietto un interesse generale, e che non trova di fronte a sè che interessi individuali. Questa massima è fondata sull'essenza della società civile. Gli uomini, pel fatto stesso che entrano in società, debbono fare il sacrificio dei loro interessi privati in prò dell'interesse generale; altrimenti non vi sarebbe società possibile. La società non è altra cosa che il predominio degli interessi generali sugli interessi individuali.

" Aggiungasi che tale disposizione, anche per la sua indole dichiarativa, non può non avere forza retroattiva. Con essa si è voluto manifestamente por termine alle frequenti questioni agitate nel fôro, di cui è esempio la causa presente, in rapporto al punto di sapere quali fossero le spese strettamente necessarie all'esercizio del culto, e quale il preciso ammontare delle somme per esse dovute. Accordandosi al parroco il 15 per 0[0 sull'ammontare della sua congrua, il legislatore ha voluto ovviare a siffatte

---

(1) La Camera dei deputati, nelle discussioni ivi avvenute, ripudiò queste eresie giuridiche, come è agevole vedere dalla semplice lettura degli atti parlamentari (questa RIVISTA, IX, p. 150 e seg.). Non si comprende dunque come la sentenza denunziata abbia potuto soffermarsi sopra una Relazione e relativi concetti e proposte che furono ripudiati dal legislatore! ; e prendere a base per la interpretazione della legge proprio quegli elementi che, appunto per essere stati riprovati, non potevano onninamente essere tenuti presenti dallo interpetre!

(2) Che in tal modo vennero a riconoscere e fare ammenda dei loro errori.

questioni, per le quali mancava al magistrato una norma certa e direttiva per definire le relative controversie.

" Ora nella specie vi è il giudicato che dichiara il diritto *in genere* del parroco Franzone ad ottenere la deducibilità delle spese strettamente necessarie di culto dal 1° luglio 1892 al giorno stabilito dalla nuova legge per la decorrenza degli aumenti per supplemento delle congrue parrocchiali, cioè al 1° luglio 1899, ma non vi è alcun giudicato sulla misura o quantità delle somme detraibili dall'attivo del beneficio parrocchiale di Briano per le spese di culto; chè anzi l'attuale giudizio verte appunto nello stabilire quali e quante fossero le dette spese.

" Se così è, appare manifesto che applicando al caso in esame, come la Corte crede di applicare, il disposto dell'art. 2 della citata legge 4 giugno 1899, il diritto del parroco Franzone non viene distrutto, ma rispettato, e soltanto si determina che l'aumento dell'assegno di congrua che per le anzidette spese spetta al Franzone dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899 è del 15 per 0[0 sullo intero ammontare della congrua di lire 800.

" Ma oltre a ciò, non è vietato certamente al magistrato di prendere norma dai fatti affini; e siccome il caso di che trattasi ha perfetta affinità con quello previsto dall'art. 2 della citata legge 4 giugno 1899, così si reputa opportuno di adottare e seguire il criterio giusto ed equo (1) insieme tracciato dal legislatore colla precitata legge, cioè l'aumento del 15 per 0[0 sull'intero ammontare della congrua, rendendosi così superflua ed inutile ogni ulteriore indagine per vedere se il Franzone abbia giustificato le singole spese che pretende siano dedotte; quali fra le spese medesime possano ritenersi strettamente necessarie per l'estrinsecamento del culto nella Chiesa parrocchiale, e quali abbiano i caratteri di spese attinenti all'esercizio di vère funzioni parrocchiali.

" Che ben fece il Tribunale di compensare metà delle spese del giudizio condannando l'Amministrazione nell'altra metà, perchè le sue deduzioni furono respinte in massima parte, nonchè l'appello incidentale per questo capo non regge.

" Che l'Amministrazione è rimasta soccombente nelle mag-

---

(1) Vedremo, più oltre, che lo stesso legislatore non ha potuto avere questo concetto di giustizia ed equità, ma ha dichiarato doversi, per ragioni di bilancio, applicare in via provvisoria questa misura restrittiva e affatto inadeguata ai bisogni delle parrocchie.

La Corte non ha compreso che, nel caso, il 15 per cento sulla congrua di L. 800 rappresenta *L. 120 all'anno*, colle quali non si mantiene davvero il culto parrocchiale in una qualunque più meschina Chiesa.

gior parte delle sue pretese nei vari gradi di giurisdizione, e quindi si crede giusto mettere a suo carico metà delle spese dei giudizi avanti la Corte di appello di Napoli, della Corte di cassazione e di questa Corte di rinvio, compensando l'altra metà.

" *Per questi motivi:* Reietta ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciando in grado di rinvio dalla Cassazione, tanto sull'appello principale parziale del sac. don Giuseppe Franzone, nella qualità di parroco di S. Vincenzo martire di Briano, quanto sull'appello incidente dell'Amministrazione del Fondo per il culto avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 17 luglio 1896, questa, riformando nella sola parte che rigettò gli altri capi della domanda del Franzone relativi alle spese di culto, e invece dei primi giudici provvede come appresso:

" Dichiara che al sacerdote Franzone, nella surriferita qualità, spetta soltanto dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, per le spese di culto nella Parrocchia, l'aumento del 15 per cento sull'assegno di congrua di annue lire ottocento, corrispostogli a norma della legge 30 giugno 1892, n. 317; dichiara inoltre che dal 1° luglio 1899 spetta al Franzone per il suddetto titolo l'aumento del 15 per cento sull'assegno di annue lire novecento, da liquidarsi a suo favore ai sensi della legge 4 giugno 1899.

" Con siffatta modifica conferma in tutto il resto l'appellata sentenza ed ordina che abbia la sua esecuzione.

" Condanna l'Amministrazione del Fondo pel culto nella metà delle spese ecc. „

∴

**6.** Bisognò quindi tornare dinanzi alla Corte di Cassazione di Roma. Si presentarono due motivi di ricorso, l'uno per avere la Corte di rinvio ritenuta la retroattività della legge 4 giugno 1899 ed adottato nella specie il criterio dell'aumento del 15 per cento sull'ammontare della congrua a titolo di spese di culto; il secondo, perchè, anche volendosi ammettere questo criterio, bisognava che la Corte avesse dichiarato e stabilito quali spese potevano comprendersi in quel 15 per cento; e certamente ne andavano escluse quella per la manutenzione del fabbricato della chiesa, quella per le quarantore imposta da rescritto vescovile, quella per l'economo o coadiutore.

Ecco le considerazioni da noi esposte a sostegno dei due motivi di ricorso:

" *Sul primo motivo.* La legge 30 giugno 1892, n. 317, all'articolo 3, così dispone:

" A datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua

" che si concede ai parroci del Regno sarà elevato alla cifra di " lire 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i " mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a lire 900, " e quindi al massimo definitivo di lire mille al netto ".

" Come si vede, lo Stato si era solennemente impegnato con questa legge di assicurare *dal 1° luglio 1892* la congrua ai parroci del Regno fino al limite di L. 800.

" Nella interpretazione della legge stessa l'autorità giudiziaria solennemente col pronunziato di cotesta Corte regolatrice 29 novembre-19 dicembre 1898, ha riconosciuto e proclamato che la congrua parrocchiale dev'essere sempre, per la sua essenza e ragion di essere, assicurata al netto, fra l'altro, dalle spese di culto ed attinenti al servizio della Parrocchia e della Chiesa; e che quando si verifica la ipotesi di un beneficio parrocchiale di libera collazione, provveduto di un unico patrimonio beneficiario amministrato dal parroco, e nella inesistenza delle speciali istituzioni che sotto il nome di fabbricerie, maramme, opere parrocchiali, amministrano in tutto o in parte il patrimonio parrocchiale e provvedono direttamente alle spese per le funzioni parrocchiali e l'esercizio della cura delle anime, queste spese inerenti al *beneficium* sono pienamente deducibili come tutte le altre che *afficiunt patrimonium*, perchè in questo caso le spese in questione sono da ritenersi come *pesi patrimoniali* ai sensi ed effetti della suddetta legge.

" Ponendo dunque la questione nei veri suoi termini, facendo cioè la ipotesi che nella parrocchia non esista che il solo reddito beneficiario, e non esistono altre persone o altri enti contro i quali possa sperimentarsi azione per le spese medesime, la congrua per la legge 1892 non può essere legittimamente assicurata, se non previa detrazione delle ripetute spese dalla prebenda parrocchiale.

" Queste spese nella configurata ipotesi costituiscono un *onus adiectum* del *beneficio*, come già altre volte ha dichiarato, oltre che nei casi accennati nella decisione del 1898, riguardanti la tassa di manomorta e la quota di concorso, la Corte di Cassazione di Roma, nella sua giurisprudenza, ad es., relativa all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, ossia alla intelligenza del concetto del beneficio parrocchiale per l'esenzione dalla conversione dei beni immobili.

" E' chiaro, senza bisogno di ricorrere al diritto canonico, " così si espresse la Corte suprema nella sentenza 26 settembre

“ 1876 (1), come una parrocchia, per sussistere, deve avere una “ rendita tanto pel mantenimento del fabbricato e per le spese “ di culto, quanto pel sostentamento del parroco. E' chiaro altresì “ che, secondo le varie costumanze dei luoghi e le diverse fonda- “ zioni, si possono dare e si danno di fatto tre casi: può, cioè, “ l'intera rendita o esser tutta quanta intestata e percepita dal “ parroco col peso di provvedere esso alle spese parrocchiali; o “ tutta, come nel caso, essere riscossa da una fabbriceria o ammi- “ nistrazione qualunque, la quale debba pensare anche al mante- “ nimento del parroco; o finalmente (che è il caso più comune) “ siano separati i beni destinati al mantenimento della parrocchia “ e amministrati da una o più opere qualunque da quelli lasciati “ in godimento al parroco per proprio uso. E secondo questa “ distinzione le leggi di che si parla vanno interpretate.

“ La legge 7 luglio 1866, n. 3036, quanto agli enti ecclesiastici, disponeva così nell'art. 11: “ I beni immobili di qualsiasi “ altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai “ benefici parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure con- “ vertiti per opera dello Stato in una rendita accertata e sotto- “ posta come sopra al pagamento della tassa di manomorta „. Invece i benefici parrocchiali, esenti dalla conversione e dalla tassa, straordinaria, furono con l'art. 31 della stessa legge dichiarati soggetti alla sola quota di concorso, che per le parrocchie è la minore di tutte.

“ Sin qui, dei tre casi sovra esposti, se la parrocchia non “ possedesse altro che il beneficio parrochiale, il quale avesse *l'onus* “ *adiectum* di sopperire alle spese di culto, quest'onere non mute- “ rebbe la natura del beneficio, che sarebbe stato esente per intiero “ e dalla conversione e dalla tassa straordinaria. Ma se i beni si “ trovassero divisi tra il parroco e la fabbriceria, è pur chiaro “ che il beneficio parrocchiale è da essa distinto, perchè la parola “ beneficio suppone un beneficiato e la fabbriceria non è un bene- “ ficio. Se il patrimonio della parrocchia si gode tutto dal parroco “ coll'onere delle spese (2), potrà dirsi beneficio parrocchiale, e “ così essere immune dalla conversione, ecc.

“ E in altra (3) si legge: “ Come è ben noto, anche per

(1) Causa Demanio c. Parrocchia della SS. Trinità del Piano di Sorrento; *Corte Suprema*, 1876, pag. 481.

(2) Come si vede, la Corte Suprema parla sempre di patrimonio della parrocchia coll'*onere delle spese*, le quali perciò costituiscono un onere del patrimonio stesso, cioè un onere *patrimoniale*.

(3) 29 gennaio 1877, Finanze c. Chiesa dei Genovesi in Napoli (*Legge*, 1877, II, 119).

" la giurisprudenza dei canoni, l'idea del beneficio accenna al con-
" cetto esclusivo di una temporalità, o di un diritto di godimento
" su beni determinati, che si rilascia in potere di chi ne viene
" investito per ragioni di un ufficio spirituale o ecclesiastico che
" vi è annesso. Il beneficio parrocchiale, adunque, mena per diretto
" ad una nozione giuridica, che è quella di una dote o di un bene
" assegnato al parroco come correspettivo dell'ufficio per cui si
" adempie; dote la quale, come può essere più o meno estesa,
" così niente ripugna alla sua essenza che possa più o meno essere
" gravata ben anco di pesi. In proposito, secondo è stato pure
" altra volta avvertito da questa Corte Suprema, tre sono le ipo-
" tesi possibili: O la dote che gode e possiede il parroco non deve
" servire che al proprio sostentamento e si riscontra, qui il bene-
" ficio parrocchiale; come parimenti lo si riscontra ed è una
" seconda ipotesi, quando la temporalità del parroco deve soppe-
" rire non solo ai suoi bisogni personali, ma anche a quelli della
" chiesa parrocchiale o parrocchia comunque la si denomini, con-
" sistenti in opere di restauri, manutenzione, culto, beneficenza ed
" altre necessarie erogazioni. O, per contro, di tutti i beni della
" parrocchia, ed è l'ultima ipotesi, nulla si è separato per un
" assegno speciale ed esclusivo del parroco, rimanendo essi beni
" sotto una complessiva e distinta amministrazione, la quale prov-
" vede tanto ai bisogni del parroco, che alle necessità varie della
" parrocchia, ecc. „

" Così sempre si è pronunziata dalla Corte di Cassazione in altre circostanze (1).

" L'adempimento dell'ufficio ecclesiastico è il fine principale cui debbono essere erogate le rendite degli enti ecclesiastici. *Beneficium datur propter officium* (2). E anche prescindendo dal beneficio ecclesiastico, qualunque patrimonio di qualunque altro

---

(1) Sentenza 24 maggio 1877, Intendenza di Finanze di Catania c. Monsignore Giacomo Strazzuso (*Legge*, 1877, II, 315). « Le parrocchie, ivi è detto, sono di certo enti morali ecclesiastici conservati; e quindi gli immobili tutti alle stesse appartenenti, e non espressamente eccettuati, o che non costituiscono la dotazione da cui si deriva la congrua parrocchiale, debbono essere alla conversione sottoposti. Sarebbe possibile un'eccezione nel solo caso di un beneficio parrocchiale o patrimoniale indiviso di fatto e di diritto, e giusta la cui fondazione fosse ingiunto al parroco di provvedere colle rendite pure indivise del suo beneficio anche ai bisogni della Chiesa parrocchiale e del culto; *perchè in questo caso il dispendio si risolverebbe in un onere del beneficio parrocchiale*, ecc.

Sentenza 29 aprile 1879 e 15 dicembre 1882, Finanze c. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista; id. c. Chiesa parrocchiale di S. Pietro in Modica (*Corte Suprema*, 1879, pag. 581, e 1882, pag. 984).

(2) WALTER, *Manuale di dir. eccles.*, § 257.

ente ecclesiastico è affetto essenzialmente al relativo ufficio e e servizio religioso.

“ E ricorderemo ancora la giurisprudenza della stessa Cassazione di Roma circa le Parrocchie ex conventuali, a proposito della quale le recentissime decisioni 20 dicembre 1900 e 17 luglio 1901 (1) hanno dichiarato che le spese pel mantenimento delle Chiese parrocchiali unite già a conventi soppressi costituivano un onere conventuale, un onere del patrimonio della Casa religiosa, onere che si è trasmesso nel Demanio, Cassa ecclesiastica, Fondo pel culto.

“ Per la legge dunque del 30 giugno 1892, giusta la interpretazione del magistrato regolatore, veniva sanzionato a favore dei parroci del regno dal 1° luglio 1892 *un vero e proprio diritto,* ad ottenere il supplemento necessario ad elevare la loro congrua alla cifra di lire 800; e nelle parrocchie, nelle quali le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per il servizio della Chiesa sono sostenute dal parroco col patrimonio parrocchiale, mancando istituzioni sussidiarie o altri enti o privati obbligati, esse, come pesi patrimoniali, sono pienamente deducibili dall'attivo della dote beneficiaria per assicurare la riconosciuta congrua.

“ La Corte regolatrice pose a base della sua interpretazione cinque argomenti: 1° la lettera della legge 30 giugno 1892:. 2° il concetto giuridico della congrua parrocchiale; 3° i precedenti storici; 4° lo spirito che informa la suindicata legge; 5° lo stato di disuguaglianza che sarebbe venuto a costituirsi fra i parroci poveri del Regno d'Italia.

“ Ciò posto, il parroco Franzone e tutti gli altri parroci, che si trovavano alla pubblicazione della legge 30 giugno 1892 nelle identiche condizioni, avevano *acquisito il diritto* ad ottenere fino alla concorrenza di lire 800 la congrua netta con la deduzione delle spese di culto. Una sola questione era da esaminare, ossia il quantitativo delle spese suddette: quistione puramente di fatto.

“ Sopravvenne nelle more dell'attuale giudizio, tra la emanazione cioè della sentenza 29 novembre-19 dicembre 1898 della Corte Suprema e il giudizio di rinvio, da esperirsi innanzi la Corte d'appello di Roma, la legge 4 giugno 1899, che la Corte di rinvio ha creduto senz'altro di applicare colla limitazione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2.

“ Diremo brevissime parole su questa legge, rimettendoci

---

(1) Questa Rivista, XI, 32, 540.

agli atti, documenti e discussioni parlamentari (1) ed attenendoci a ciò che possa riguardare la deducibilità delle spese di culto di cui è argomento.

" Durante l'anno 1898 furono presentati i Progetti ministeriali Zanardelli-Bonacci. In essi non esisteva alcuna espressa disposizione circa le suddette spese.

" Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli in questo giudizio, parve alla Commissione della Camera dei deputati, relatore Filì-Astolfone, di potere in un suo contro progetto proporre una disposizione secondo la quale, a partire dal 1° luglio 1899, si statuiva l'aumento delle congrue alle lire 900 con deduzione delle imposte, dei pesi patrimoniali, degli oneri, escluse però le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della Chiesa.

" Ma contro questa disposizione aggiuntiva ebbe luogo (come nella stampa giuridica ed anche politica) una insurrezione generale dinanzi al potere legislativo.

" Tutti gli oratori che presero la parola alla Camera, nessuno eccettuato e compreso il Ministro guardasigilli del tempo, dichiararono unanimemente che la congrua parrocchiale, come aveva ritenuto l'autorità giudiziaria, ossia la Corte di Cassazione di Roma nella sentenza pronunziata nell'attuale giudizio, doveva essere liquidata al netto dalle spese di culto; e la stessa Commissione della Camera si vide costretta a ritirare la sua proposta e rendere omaggio ai principii di diritto ed alla pronunzia dell'autorità giudiziaria.

" Si diede però luogo a quella disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 2, così concepita: " Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sullo intero ammontare della congrua „. Gli atti parlamentari ci pongono in grado di spiegare e comprendere quella disposizione. Tutti furono d'accordo alla Camera come al Senato, che le spese di culto non solo erano deducibili, ma lo erano nella loro integrità (ciò che era una pretta conseguenza del principio). Però per ragioni finanziarie si volle dar luogo ad una disposizione restrittiva, eccezionale e provvisoria.

Non si potrebbe meglio comprendere la natura vera di quella disposizione e della sua ragion di essere che dalla lettura e dall'esame della Relazione dell'Ufficio centrale del Senato, e della

(1) Questa Rivista, vol. IX, p. 150, 461, 472, 478.

discussione avvenuta quivi, dove, pur riconoscendosi che la questione delle spese di culto non veniva risoluta debitamente, si accettò la legge come era stata votata dalla Camera dei deputati considerandola come un espediente di carattere transitorio, e salvo a provvedere poi convenientemente per l'avvenire, dopo che si fosse dato luogo agli opportuni accertamenti sul numero delle parrocchie per le quali doveva provvedersi, e sull'entità della spesa, ecc.

" La disposizione di legge in argomento fu definita " una transazione fra la necessità di rendere omaggio ai principii di diritto e le considerazioni di carattere finanziario „.

" Veggasi la Relazione dell'Ufficio centrale del Senato (1).

" Dopo aver osservato che " con l'attuale progetto di legge " si è tentato di risolvere la tanto dibattuta questione della de- " ducibilità delle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa quando " il parroco, in mancanza di fabbricerie, di opere parrocchiali, di " maramme e di istituzioni congeneri, debba sostenerle coi redditi " e coi provènti della parrocchia „; e dopo aver richiamata la ri- " petuta sentenza 29 settembre-18 dicembre 1898 della Suprema " Corte, la Relazione osserva:

" Il vostro Ufficio centrale ha pur dovuto riconoscere che " la soluzione data con questo disegno di legge alla questione " della deducibilità delle spese di culto, non è tale da eliminare " tutti gli inconvenienti e tutte le possibili contestazioni.

" Tre vie si possono seguire per risolvere siffatta importante " questione:

" 1° Accertare, parrocchia per parrocchia, con criteri uni- " formi, l'ammontare delle spese effettive di culto e assegnare " ai rispettivi parroci una corrispondente annua rendita;

" 2° Distinguere le parrocchie in classi, fissando un *mi-* " *nimum* per le spese di culto, e aumentandolo in proporzione " della popolazione delle diverse parrocchie;

" 3° Stabilire una somma uguale per tutte le parrocchie " le quali, in mancanza di fabbricerie o di altre simili istitu- " zioni, debbono con le loro rendite provvedere alle spese di " culto.

" Senza dubbio, seguendo la prima via, *si giungerebbe a* " *risolvere completamente e secondo giustizia e verità* la questione " delle spese di culto.

(1) L'Ufficio centrale era così composto: Inghilleri, *pres.*, Pagano-Guarnaschelli, Astengo, Canonico, Serena, *segretario e relatore*. (*Atti parlamentari*, *Senato*, XX Legislatura, 2ª Sessione, 1898-99, N. 60-*a*; questa Rivista, IX, p. 472).

" Gli altri due modi di risoluzione della questione delle
" spese di culto presentano presso a poco *gli stessi inconvenienti,*
" perchè tanto il minimo fissato dal Decreto napoletano del 2
" dicembre 1813, quanto il 15 per cento per tutti i parroci,
" rappresentano cifre approssimative *e non mai corrispondenti*
" *al vero ammontare* delle spese occorrenti all'esercizio del culto
" nelle chiese parrocchiali „.

∴

" Discutendosi poi la legge (1), il senatore Fusco, che con un mirabile discorso faceva rilevare gli inconvenienti cui la nuova legge dava luogo, proponeva un emendamento all'art. 2 § 3, nel senso che le spese di culto e per il servizio della chiesa, quando erano a carico del parroco, dovevano essere totalmente " comprese tra gli oneri da dedurre per la formazione della congrua „.

" E' naturale (così osservava l'on. Fusco) che se non vi sono
" altri mezzi per sopperire alle spese di culto, le quali sono so-
" stenute dal parroco, si debbono considerare come altrettanti
" oneri intrinseci del beneficio, e detrarli per vedere quale sia
" il supplemento effettivamente dovuto nel fine che la congrua,
" la quale serve al sostentamento della persona del parroco, non
" sia mai inferiore alle lire 800, ora garantite dalla legge.

" Questo è lo stato presente delle cose, sanzionato da una
" autorevole decisione della Corte di Cassazione di Roma.

" Che cosa promettete voi col progetto che ora presentate?

" Promettete il miglioramento di lire 100 all'anno, ma in
" cambio risolvete la questione della detrazione delle spese di
" culto in maniera contraria a quella che è stata adottata dalla
" giurisprudenza della Corte di Cassazione. Senonchè, parendovi
" troppo grande l'ingiustizia, avete accordato a quei parroci, che
" debbono direttamente sopportare le spese di culto, un assegno
" a cottimo del 15 per cento; e così aumentando di 135 lire
" all'anno la congrua, la portate a lire 1035 lorde, quali che
" siano le spese di culto che il parroco debba sopportare, perchè
" non ammettete la possibilità che se ne faccia deduzione per
" l'accertamento della congrua.

" Se l'aritmetica non è un'opinione, i conti tornano così:
" 900 lire a titolo di congrua, 135 le date per spese di culto,

---

(1) Tornata del 31 maggio 1899, *Atti parlamentari*, Senato, XX legislatura, 2ª sess. 1898-99, discussioni, p. 1041 e seg.; questa RIVISTA, IX, p. 478 e seg.

" ciò che suona un totale di lire 1035. Le spese in media po-
" tranno essere ad un dipresso 400 lire all'anno. Togliete da
" 1035 lire 400 lire, la congrua resterà di 635 per effetto della
" vostra nuova disposizione, colla quale avete regolata *ex novo*
" la materia delle spese di culto. Onde rimane accertato che,
" mentre colla legge vigente e con la congrua minima di 800 lire,
" ogni parroco poteva aver facoltà di dedurre le spese di culto
" e poteva godere di tutte le 800 lire, col nuovo sistema venite
" a dare 635 lire, mentre da una parte dite di avere aumentata
" la congrua a 900 lire, dall'altra la diminuite di fatto a lire 635;
" ed io non suppongo altro che una spesa minima di 400 lire
" per le spese di culto: chè se queste dovessero aumentare, la
" congrua netta scemerebbe ancora!

" Questo è lo stato di cose che s'inaugura con la nuova
" legge.

" .... Oltre l'inconveniente ora notato, che si vede a prima
" vista e frustra da una parte gl'intendimenti del legislatore, e
" dall'altra le promesse fatte con la parola reale, un altro in-
" conveniente vi ha ed è che con esso si viene a stabilire ine-
" guaglianze dolorosissime, perchè sapete che di migliaia di par-
" roci quasi una metà hanno il Cireneo che li aiuta a portare
" la croce delle spese di culto, e questo Cireneo ora si chiama
" municipio, ora fabbriceria, ora maramma, tutte istituzioni che
" si addossano l'onere delle spese di culto.

" Un'altra metà dei parroci non ha questo beneficio; sicchè
" da oggi innanzi resta stabilito, quando questa legge sarà pas-
" sata, che una metà dei parroci del Regno d'Italia avrà il be-
" neficio delle 900 lire nette, e un'altra metà, pur avendo
" 1035 lire, dovrà da queste dedurre tutte le spese di culto che
" variano sempre dalle 400 alle 500 lire, e quindi per essi la
" congrua sarà assottigliata a lire 600 o giù di lì. Ora vi pare
" equo e giusto sanzionare questa disuguaglianza? „

Il relatore Serena ripeteva, in risposta al senatore Fusco, che non eravi alcun dubbio circa la deduzione delle spese di culto; che essa era conforme al carattere giuridico della congrua; che l'aumento del 15 per cento era una misura provvisoria, a modo di transazione, intesa a salvare il principio, che non si poteva applicare completamente nella nuova legge.

" ..... Io, lo ripeto (così dichiarava il Relatore) sono persuaso,
" come lo è il senatore Fusco, che le spese di culto vanno de-
" dotte dalla congrua, la quale dev'essere esclusivamente riser-
" vata al sufficiente mantenimento dei parroci. E' questo il ca-
" rattere giuridico e canonico della congrua che nessuno può

" disconoscere... Nella discussione fatta nell'altro ramo del Par-
" lamento si venne ad una transazione. Mentre si riconobbe che
" le spese di culto si debbono dedurre dalla congrua, si stabilì
" di dare per ora, a titolo di rimborso di spese di culto, il 15
" per cento sull'intero ammontare della congrua. Si salvò così
" il principio, ma non lo si poté applicare interamente „.

" Così si espresse in sostanza il Ministro di grazia e giustizia; con questi criteri e su queste basi il Senato approvò la legge, la quale indubbiamente rappresenta, lo ripetiamo, un espediente momentaneo inteso da una parte a respingere il tentativo (contenuto nella proposta di negare la deduzione delle spese di culto) di manomettere i principii indiscutibili di diritto, e dall'altra di limitare, per ragioni di finanza e pel momento, l'entità dell'aggravio del bilancio del Fondo pel culto, ma sempre beninteso, in rapporto alle liquidazioni cui dava luogo la nuova legge, e cioè *dal 1° luglio 1899*, e mentre la congrua *si aumentava* a L. 900.

" La legge del 1892 conservava tutto il suo impero.

" Rimanevano integri e salvi i diritti dei parroci in rapporto a tale legge, rimanevano i loro diritti quesiti; rimaneva la interpretazione che a tale legge aveva data la Suprema Corte regolatrice (1).

" Ed un'altra prova che rimanevano fermi i diritti sanzionati dalla legge del 1892 si ha dal fatto che coll'art. 3, comma 3°, del progetto della Commissione della Camera si voleva stabilire il *diniego degli arretrati* competenti in relazione alla legge stessa; ma questa proposta fu eliminata dal testo della nuova legge, appunto (come fu dichiarato) perchè s'intendeva conservare integri ed impregiudicati i *diritti quesiti*.

" Ciò premesso, non abbiamo che a riferirci a quanto su questo primo mezzo si deduce nel ricorso.

" La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo „.

" Questo precetto, espresso nell'articolo 2 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, è tassativo ed assoluto.

" Che le leggi non debbano retroagire, come osserva il
" Gabba (2), è un aforismo antico come la civiltà. Da Giustiniano

---

(1) Lo stesso Ministro guardasigilli dichiarava al Senato nella detta tornata del 31 maggio 1899, che si aveva una disposizione « che non offende, ed anzi *rispetta i diritti esistenti* ».

(2) *Teoria della retroattività delle leggi*, vol. I. (3ª ediz.) pag. 42.

“ in poi questo principio è rimasto dettame inconcusso non
“ meno nella pubblica opinione dei popoli civili, che nelle loro
“ legislazioni „.

“ Non *si presume* quindi mai l'arbitraria retroattività della legge (1).

“ L'effetto retroattivo dev'essere espressamente accordato dal legislatore. Il principio che le leggi eccezionali si interpretano restrittivamente vorrà essere particolarmente ricordato nel risolvere tali questioni (2).

“ E' veramente deplorevole il vedere con quanta facilità e, diremo, disinvoltura, la sentenza denunciata formuli delle teorie in opposizione a questi fondamentali principii.

“ Ricorre stranamente al concetto dello interesse generale, e crede di riferirsi al solito luogo comune della legge di ordine pubblico.

“ Più di uno scrittore. così il Gabba (3), e più di una volta
“ i Tribunali hanno creduto di poter sciogliere quistioni transi-
“ torie coll'investigare se una data legge si attenesse o no all'or-
“ dine pubblico. Parve loro che, una volta dimostrata questa
“ attinenza, la retroattività della legge si dovesse ammettere, e
“ che nel caso contrario la si dovesse negare... E' facile dimo-
“ strare la vanità di questa dottrina... Chi crede giustificata la
“ retroattività dall'attenere una legge all'ordine pubblico, dimen-
“ tica essere un forte interesse pubblico *anche il rispetto dei diritti*
“ *acquisiti;* che se di ciò egli è persuaso, deve necessariamente
“ dare per oggetto alla ricerca dei limiti dell'effetto retroattivo
“ l'esservi o no in presenza della medesima diritti acquisiti che
“ si debbono rispettare, e all'abbandonare così il punto di vista
“ adottato da principio. Finalmente noi osserviamo che se anche
“ il principio di cui ragioniamo fosse giusto in teoria, risulte-
“ rebbe ciò nondimeno poco utile e pericoloso nella pratica, es-
“ sendo *di sua natura molto elastico il concetto dell'utilità e dell'or-*
“ *dine pubblico,* come tutti sanno. Chi può invero tracciare un
“ confine fra l'ordine privato e l'ordine pubblico, fra il bene pri-
“ vato e l'interesse della società? Chi non sa che le leggi pri-
“ vate presentano ad ogni tratto limiti, modalità e condizioni
“ suggerite da ragioni di pubblico interesse?... *Al solo legislatore,*
“ osserva giustamente il Weber (pag. 189, nota 102) *spetta l'ordi-*
“ *nare* la retroattività per tale motivo, ecc. „

---

(1) Corte d'appello di Casale, 1 maggio 1868 (*Giur. Ital.*, XX, 2, 354).
(2) Gabba, ivi p. 33, 34.
(3) *Ivi*, pag. 150 e seg.

" Del resto, dato pure che la legge del 1899 potesse poi considerarsi quale una legge di ordine pubblico, come cotesta Corte Ecc.ma insegna, " anche di fronte alle leggi di ordine " pubblico *vige il principio della non retroattività* sancita dall'arti- " colo 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile; e ciò spe- " cialmente in materia di diritti patrimoniali irrevocabilmente " *acquisiti* „ (1).

" Tutto quello poi che abbiamo rilevato circa la natura e lo scopo della legge in parola, vale a meglio distruggere ogni preteso concetto di retroattività della medesima, ed in ispecie nel caso in controversia.

" Si consideri sopratutto che trattasi di diritti quesiti; si guardi la stessa lettera della legge 1899. Essa dice espressamente che *dal 1° luglio 1899* dovevano aver luogo le liquidazioni della congrua, *giusta quanto dice l'articolo 2.* La misura del 15 per cento dunque non può riguardare che le liquidazioni eseguite in base e per gli effetti della legge 1899, ossia nello elevarsi la congrua a lire 900, e dal 1° luglio 1899.

" La legge 1892 invece riguarda la congrua fino alle lire 800, e la decorrenza degli assegni di supplemento *dal 1° luglio 1892.*

" Il legislatore del 1899 ha determinato e circoscritto il campo della nuova legge, i rapporti giuridici da regolare ed il tempo in cui dovevano avere la loro esplicazione: ciò rende inutile ed oziosa ogni disputa sulla retroattività di detta legge.

" Da ciò, e da quanto precede, risulta egualmente che non può parlarsi di legge interpretativa della precedente.

" Anche qui, ossia nella legge interpretativa, è lo stesso legislatore che espressamente attribuisce un tale carattere; e la vera legge interpretativa non esprime un concetto nuovo, ma non fa che esplicare un concetto che era implicito nella legge vecchia.

" Ora, nella legge 1892 nessuno potrebbe mai scorgere un concetto di riduzione della deducibilità delle spese di culto in quella misura del 15 per cento, di cui parla la legge 1899.

" Eppoi la legge interpretativa non può essere limitatrice di diritti. Le leggi di questo carattere non si possono estendere oltre i casi ed i tempi in esse espressi (art. 4, disposizioni preliminari).

---

(1) Sentenza 14 maggio 1895, Sagrestia della Cattedrale di Fabriano c. Economato generale di Bologna (questa RIVISTA, VI, p. 265).

" Ed è assurdo infine parlare di applicazione della nuova legge alla precedente, invocando l'art. 3 delle disposizioni preliminari. Non siamo menomamente nella ipotesi del comma 2° di queste disposizioni. Qui abbiamo la legge, ossia quella del 1892: essa ammette la deduzione di tutti i pesi patrimoniali, e tra essi delle spese di culto, quando, come nel caso, sono e debbono riconoscersi quali *pesi patrimoniali* ai sensi ed effetti di quella legge.

" La legge 1899 disciplina all'art. 2, comma 3°, un *ius singulare*, pel quale è assurdo ammettere il concetto cui è ispirato l'art. 3 delle Disposizioni preliminari del nostro Codice civile (1).

" E tutti conosciamo il seguente articolo 4 delle dette Disposizioni preliminari, pel quale " le leggi... che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in essi espressi ".

" *Jus singulare*, diceva il giureconsulto Paolo, *est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem, auctoritate constituentium introductum est* (2).

" Ma si affrettava ad aggiungere che: *quod contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias!* (3).

" Se si discute circa il *quid* di spesa che occorre per ufficiare e tenere aperta al culto una Chiesa parrocchiale, su di un onere che riguarda quello che occorre, che *effettivamente* e *veramente* occorre, è assurdo voler invocare ed applicare una disposizione di legge eccezionale, che, secondo le dichiarazioni degli autori della legge stessa, *non elimina le difficoltà ed inconvenienti; non risolve completamente e secondo giustizia e verità la questione* che è destinata a regolare; determina una misura *non corrispondente al vero ammontare delle spese occorrenti*, ecc., ecc.

---

(1) La stessa legge al capo II (*anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate)*, occupandosi delle spese di culto ed ufficiatura delle Chiese parrocchiali annesse alle Ricettizie, così dispone:

« Art. 7. Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire nel seguente ordine di preferenza, e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

« 1° La dotazione necessaria, così per la manutenzione della Chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel Regolamento, tenendo conto dello stato e della importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente necessarie richieste dai bisogni del servizio parrocchiale ».

(2-3) L. 14, 16, D., *de legibus*, I, 3.

" *Sul secondo mezzo.* Poco ci occorre dire su questo secondo motivo del ricorso.

" Ammesso in ipotesi stranissima che potesse dichiararsi applicabile la legge 4 giugno 1899 circa la misura del 15 per cento a titolo di spese di culto, la sentenza non può sfuggire ugualmente all'annullamento.

" Essa non ha menomamente esaminato quali delle controverse spese potevano essere comprese nella suddetta misura del 15 per cento.

" A ciò era invece chiamata:

" 1° Dallo svolgimento stesso della contestazione giudiziaria che nel caso si presentava. — Il Parroco aveva fatto una specifica di partite diverse sulle quali tutte si era pronunziata la Corte d'appello di Napoli, escludendo per le ragioni in essa espresse quella per la manutenzione della fabbrica della Chiesa, ammettendo, sotto le condizioni che in essa sentenza si leggono, quella pel coadiutore, ammettendo in genere tutte le altre, salva la liquidazione del loro ammontare avanti il Ricevitore del registro. — La Corte di Cassazione dispose che in un nuovo giudizio di rinvio doveva procedersi all'esame di tutte queste partite, per vedere quali e per quale ammontare dovevano essere ammesse in deduzione. — Nel giudizio di rinvio le stesse parti dimostrarono di non considerare alla stessa stregua le partite medesime. Il Parroco fece una trattazione separata: *a)* della spesa per l'economo o coadiutore; *b)* della spesa per le Quarant'ore, da sostenere per effetto di speciale provvedimento dell'Ordinario diocesano; *c)* della spesa per la manutenzione dei fabbricati; *d)* della spesa per provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio, pel sagrestano, per l'organista e tiramantici, pel Santo Sepolcro e la festa del Titolare, pei sacri arredi, per bucato e stiratura di biancheria. Risultava evidente, che solo a queste ultime erogazioni di spese poteva riferirsi la legge del 1899 quando parla dell'ammontare di esse nella misura del 15 per cento. E ciò era anche da dedursi dall'enunciazione fattane nella stessa Relazione della Commissione della Camera, che la denunziata sentenza riferisce testualmente.

" Ma in special modo, ripetesi, era la contestazione giu diziaria, lo svolgimento delle deduzioni e difese delle parti che imponeva di riguardare le partite come aventi diverso carattere, e come suscettibili di diverso trattamento di fronte alla legge del 1899.

" La Corte d'appello era espressamente chiamata dalle parti ad esaminare la questione; ma non se ne curò menomamente.

" 2° Dalla natura stessa delle partite in controversia.

" Per le ragioni già accennate, la spesa delle Quarant'ore, imposta da un rescritto vescovile del 1853, era da considerarsi come *onere legittimamente costituito sulle rendite beneficiarie*, di cui parla il comma 2° dell'articolo 2 della legge del 1899, mentre il comma seguente parla *delle spese del culto o per il servizio della Chiesa*, e a queste riferisce l'assegno del 15 per cento.

" La spesa per la manutenzione dei fabbricati era certo una *spesa patrimoniale* contemplata *nel comma 2°* suddetto.

" Era poi evidente che la spesa pel coadiutore non poteva essere compresa nelle suddette *spese del culto e per il servizio della Chiesa*, di cui all'accennato comma 3°.

" Tutti i precedenti storici provano che la spesa pel coadiutore non va confusa con le comuni spese di culto e servizio della Chiesa.

" Si guardino, ad es., le vecchie leggi napoletane. Così si trova disposto nei dispacci di abolizione delle decime sacramentali; così nel decreto 2 dicembre 1813, dove è stabilito il minimo della congrua ai parroci, *della congrua ai coadiutori*, e *delle spese di culto;* così nel Concordato del 16 febbraio 1818, dove all'articolo 7, dopo essersi provveduto per le congrue ai parroci, si dispone nel 2° comma che doveva essere a carico dei Comuni *il mantenimento della Chiesa* e *del sottoparroco*.

" Ma sopratutto si guardi lo stesso Regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, approvato col R. ' ecreto 25 agosto detto anno. L'articolo 12 si occupa dell'assegno od onorario al coadiutore o vice-parroco, considerandolo *come onere legittimamente costituito sulle rendite beneficiarie* (comma 2° dell'articolo 2° della legge).

" L'articolo 15 poi tratta " *delle spese per l'esercizio del culto e servizio della Chiesa* „ e dell'assegno relativo del 15 per cento sull'ammontare della congrua (comma 3° idem).

" Nessun migliore argomento e prova per dimostrare che trattasi di due diversi obbietti, come riconosce lo stesso Regolamento emanato per l'esecuzione della legge „.

***

**7.** All'udienza del 4 marzo ultimo ebbe luogo la discussione del ricorso; ed il Pubblico Ministero, rappresentato dal chiarissimo comm. G. Orlandi, conchiuse per l'accoglimento del primo e principale motivo. Ecco il tenore delle sue Conclusioni:

" Con la magistrale sentenza del 19 decembre 1898 il Supremo Collegio, interpretando l'art. 2° della legge 30 giugno 1892,

stabiliva la massima che quando in una Chiesa parrocchiale non esiste fabbriceria, nè alcuna altra di quelle istituzioni dirette a provvedere alle spese di culto per modo che il parroco debba esclusivamente farvi fronte coi redditi beneficiali, le spese stesse, *semprechè siano riconosciute necessarie*, vanno considerate come veri *oneri patrimoniali*, e quindi sono deducibili allo scopo di liquidare il supplemento di congrua.

" Confermava quindi in questo punto la sentenza della Corte di appello di Napoli, rigettando il ricorso dell'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale sosteneva la tesi che le spese di culto non sono deducibili ; ma cassava la sentenza in quanto non avea fatto distinzione fra spese necessarie e non necessarie, ammettendo in blocco tutte quelle che il parroco aveva specificate.

" Evidentemente adunque era compito della Corte di rinvio di procedere alla disamina che la Corte di Napoli aveva trascurato, e, dedotte dal reddito beneficiale le spese riconosciute necessarie, aumentare della corrispondente somma la congrua liquidata.

" Se non che, nell'intervallo di tempo corso fra la sentenza della Cassazione ed il giudizio di rinvio, fu pubblicata la legge del 4 giugno 1899. È noto come nella discussione di questa legge due opposte opinioni si trovarono di fronte. Avrebbero alcuni voluto che dagli oneri patrimoniali deducibili si fossero esplicitamente escluse le spese di culto, consacrandosi così un principio in manifesta contraddizione con quello sancito dalla Corte Suprema.

" Poniamo che tale opinione fosse prevalsa e fosse stata tradotta in una disposizione di legge. Avrebbe potuto il Fondo pel culto invocare cotesta nuova disposizione contro il parroco di Briano nel senso di negargli la deducibilità di ogni spesa di culto? No certamente. E fuori di proposito s'invocherebbero i principii sulla retroattività delle leggi, ricordati nella denunciata sentenza. Avesse pure la legge di cui si tratta il carattere di legge d'ordine pubblico, non per questo potrebbe ammettersi la sua retroattività di fronte ai diritti quesiti. E diritto quesito, perchè sanzionato da un giudicato, era quello del parroco di Briano alla deduzione delle spese necessarie per l'esercizio del culto.

" Però il concetto di sopra accennato incontrò grave opposizione nel paese e nel Parlamento, sembrando sconveniente che in una legge, diretta a migliorare le condizioni dei parroci, s'introducesse una disposizione altamente lesiva dei loro interessi e che avrebbe per giunta creata fra parroci e parroci una ingiusta disparità di trattamento. Prevalse quindi il concetto cui è infor-

mata la ricordata decisione del Supremo Collegio, quello cioè di accettare in massima la deducibilità delle spese di culto.

" Ma per una specie di concessione ai fautori dell'opposta opinione si convenne che, invece di farsi la detrazione volta per volta delle singole spese, si assegnasse l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua, allo scopo, si disse, di agevolare la liquidazione ed eliminare la disputa tanto nell'interesse dell'Amministrazione, come nell'interesse dei parroci.

" La Corte di rinvio, invocando i principî della retroattività delle leggi, credette di applicare cotesta disposizione al caso del parroco di Briano. Essa però non pose mente che, pel mandato avuto dalla Cassazione, non era chiamata ad aggiungere alla congrua liquidata un *quid* per le spese di culto, ma bensì quel tanto che corrispondesse alle spese necessarie da detrarsi dal reddito beneficiario in conformità dell'art. 2 della legge del 1892, sotto il cui impero si era effettuata la liquidazione. Non pose mente che il *diritto quesito* del parroco in forza del giudicato non si limitava alla deducibilità in genere delle spese di culto, ma alla deduzione in forma specifica delle spese necessarie per l'esercizio del culto, per modo che non si poteva, senza offesa di quel diritto, adottare il criterio di liquidazione stabilito dalla nuova legge.

" E' per queste considerazioni che, senza discendere all'esame del secondo mezzo, chiedo l'annullamento della denunziata sentenza ".

.˙.

8. La Corte suprema di Roma ha dato piena ragione anche questa volta al parroco di Briano, ed ha accolto completamente il primo mezzo del suo ricorso. La sentenza del 4 marzo-3 aprile 1902 (pres. Pagano, estensore quell'illustre magistrato che è il consigliere Antonio Pugliese), fissò, con mirabile precisione di concetti e di forma, il principio della retroattività della legge del 4 giugno 1899, e rilevò il grave errore giuridico in cui era incorsa la Corte di rinvio che aveva ritenuto il contrario.

La sentenza, così dotta e magistrale come quella del 1898, merita tutta l'attenzione dei giuristi per la sapiente applicazione delle norme che reggono la interpretazione e l'applicazione delle leggi, per l'esatta, precisa intelligenza della legge del 1899. La riproduciamo integralmente:

" La Cassazione ha ritenuto, in fatto, che D. Giuseppe Franzone, parroco della chiesa di S. Vincenzo Martire in Briano, in vista dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, abbia fatta

domanda all'Amministrazione del Fondo per il culto per ottenere il supplemento della congrua, che per la detta legge era portata alla cifra di L. 800. L'Amministrazione, in base ai suoi determinati criteri, ritenne di dover liquidare questo supplemento nella cifra di annue lire centoventitre e cent. sessantaquattro, a far tempo dal 1° luglio 1893.

" Non pago il Parroco di cosiffatte proporzioni di liquidazione, con atto di aprile del 1896 intentava giudizio convenendo la suddetta Amministrazione dinanti al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, e, sostenendo che in esecuzione della legge in parola dovessero venire dedotte dallo attivo della prebenda parrocchiale tutte le passività e tutte le spese le quali aver potessero attinenza tanto con l'amministrazione delle rendite beneficiarie, quanto con lo esercizio della cura di anime e del culto parrocchiale, chiedeva fosse riconosciuto in lui il diritto ad ottenere dal 1° luglio 1892 un ulteriore supplemento di congrua in L. 747.35 o in quella maggiore o minor somma che potesse venire giustificata, e gli interessi legali dal dì della domanda. Non omise di enunciare le partite che si sarebbero dovute tener presenti nella determinazione e liquidazione del supplemento in parola.

" La convenuta si difese eccependo la incompetenza della autorità giudiziaria, e, sostenendo nel merito la regolarità della liquidazione da lei fatta, stante che dovessero dedursi dallo attivo i pesi patrimoniali, ed affermando che il supplemento dovesse decorrere dal giorno delle istanze presentate dal parroco Franzone in via amministrativa.

" Lo adìto Tribunale, in data 28 luglio 1890, respinta la eccezione di incompetenza, e ritenuto doversi soltanto dedurre dall'attivo pel chiesto supplemento la somma di lire 196 a titolo di legati di culto, e doversi ridurre a lire 9,45 un'altra somma a titolo di censi, prestazioni, interessi di capitali, ecc., ecc., dispose che il supplemento decorresse dal 1° luglio 1892. Rigettati gli altri capi della domanda, ordinò al Fondo pel culto di procedere a nuova liquidazione in conformità di quanto era stato di sopra deciso.

" Di tale sentenza si gravò il Franzone, in via principale, lamentando che non si fosse ammessa la detrazione di ogni onere, spesa e passività che fosse a carico del beneficio. Ed in via incidentale appellò pure l'Amministrazione, lamentando che si fosse fatto decorrere il supplemento di congrua dal primo luglio 1892.

" La Corte di appello di Napoli, con decisione di gennaio 1898, ritenne che la congrua parrocchiale dovesse esser netta anche dalle spese di culto inerenti al beneficio, e in conseguenza di tale principio ordinò la detrazione dallo attivo di varie spese, indicandole nominativamente, e rinviò le parti davanti al Ricevitore del registro locale per la determinazione dello ammontare delle singole partite.

" Confermò l'appellata sentenza in tutto il resto e condannò l'Amministrazione nelle spese.

" La decisione della Corte di Appello venne impugnata con ricorso per cassazione dall'Amministrazione del Fondo pel culto; e questo Supremo Collegio, con sentenza 27 nov. 1898 (dopo aver dichiarato che la chiesa parrocchiale di S. Vincenzo martire in Brisno fosse da ritenere benefizio curato di libera collazione, provveduto di modesto patrimonio amministrato per l'intero dal parroco, non esistendo presso il detto beneficio alcuna di quelle speciali istituzioni che, sotto il nome di fabbriceria, opera parrocchiale; maramma e simili, amministrano in tutto o in parte il beneficio e provvedono direttamente alle spese su ricordate) respingeva un primo motivo del ricorso, che era relativo al principio ritenuto dal giudice di merito del doversi cioè corrispondere la congrua parrocchiale netta anche delle spese di culto inerenti al beneficio, ed accogliendo, invece, il secondo motivo, che si riferiva a vizio di contraddizione fra parte razionale e parte dispositiva della pronunzia denunciata, equivalente a difetto di motivazione, cassò la pronunzia medesima e rinviò la causa alla Corte di appello di Roma.

" Questo magistrato, in grado di rinvio, con sua sentenza del 22-27 luglio 1899, fondandosi esenzialmente su l'applicabilità di una nuova legge sopravvenuta, *inter moras iudicii*, quella cioè del 4 giugno 1899, n. 191, la cui applicazione era domandata, per la prima volta innanzi alla Corte di appello, dall'Amministrazione del Fondo pel culto, e dando a tale legge la forza di retroattività come legge di ordine pubblico, rejetta ogni contraria istanza ed eccezione, decise spettare al sacerdote Franzone soltanto dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, per le spese di culto nella parrocchia, l'aumento del 15 per cento su lo assegno di congrua di annue lire 800, corrispostogli a norma della legge 30 giugno 1892, n. 317, e dichiarò spettare, altresì, al detto parroco dal 1° luglio 1899 in poi l'aumento del 15 per 0[0 su l'assegno di L. 900 da liquidarsi ai sensi della legge 4 giugno 1899. E confermando in tutto il resto la sentenza appellata ne ordinò

la esecuzione, e non senza provvedere, come di ragione, su le spese.

" Il Rev. Don Giuseppe Franzone domanda la cassazione di tale pronunziato ed adduce a sostegno del suo ricorso i seguenti due motivi:

" 1° Violazione e falsa applicazione dello Statuto del Regno " 4 marzo 1848, art. 73; degli art. 2, 3, 4 e 5 delle disposi- " zioni su la pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle " leggi in generale; delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, art. 3, " e del 4 giugno 1899, n. 191, articoli 1 e 2;

" 2° Violazione degli art. 517, n. 2 e 6, e 360, n. 6 e 361, " n. 2, proc. civ., con nuova violazione dell'art. 3 legge 30 " giugno 1892, e 2 legge 4 giugno 1899 ".

" Resiste al ricorso, e ne chiede la reiezione, il Fondo per il culto.

" La Cassazione ha ritenuto in diritto, che col sovraenunciato primo motivo di ricorso venga, in sostanza, rimproverato alla denunciata decisione di aver data forza retroattiva agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 1899, nel senso cioè che, per effetto di siffatta retroattività, siasi fatta consistere la deducibilità delle spese per lo esercizio del culto parrocchiale nella cifra corrispondente al 15 per 0|0 della somma di L. 800, rappresentativa della congrua attribuita al ricorrente parroco. E questo rimprovero viene esteso ai criteri, dai quali appare guidata la Corte di appello giudicatrice nello ammettere la censurata retroattività di legge: criteri che si dicono affatto erronei ed inammessibili.

" La sentenza, difatti, in tanto ha creduto di dover proclamare, in sede di rinvio, ed in accoglienza delle istanze presentate dal Fondo pel culto, l'applicabilità della legge nuova ad una contestazione litigiosa, nata e decisa in primo e secondo grado di giurisdizione ed in Cassazione sotto lo impero, e secondo i precetti della legge preesistente (quella del 30 giugno 1892), in quanto si è lasciata manodurre dal concetto che, trattandosi di una disposizione di ordine pubblico, quella, cioè, contenuta nell'art. 2 della legge del 1899, la quale è dettata nello interesse generale, fosse necessità di applicarla immediatamente, essendo che (sono parole testuali) era da presumere che il legislatore abbia voluto retroagire. Ed a fondamento di questo concetto, pose l'affermazione che, in caso di conflitto fra interesse generale ed interesse particolare, senza che gli individui abbiano alcun diritto da opporre allo Stato, sia evidentissimo che l'interesse generale debba dominare, e che di conseguenza sia nor-

male che la legge, avendo per obbietto un interesse generale, debba regolare anche il passato, val quanto dire anche il tempo anteriore alla sua creazione e promulgazione.

" Non vi ha chi non veda la inesattezza del principio giuridico proclamato dalla sentenza e la erroneità del criterio sul quale cotesto principio è stato adagiato, o meglio, della fonte dalla quale si è fatto scaturire.

" Pur prescindendo per un momento da qualsiasi indagine sul carattere, su la natura della legge in questione, egli è fuori dubbio che, in esecuzione del precetto racchiuso nell'art. 2 delle disposizioni relative alla interpretazione ed applicazione delle leggi, che si contengono nel Codice civile, non sia lecito dare alla legge un impero che esca dai limiti del tempo futuro, del tempo avvenire, di quello cioè, che segue e non precede la promulgazione della legge stessa. La sola volontà del Principe esplicitamente manifestata nella dizione o implicitamente rivelata dallo spirito informatore di questa ultima, ha il diritto di derogare alla regola generale della non retroattività sancita dal citato art. 2. Egli solo può decretare che la legge nuova, oltre al disporre per l'avvenire, abbia in tutto o in parte esplicazione pel passato. L'acquisizione del diritto che ha potuto avverarsi all'ombra della legge vecchia, e che dalle disposizioni di questa legge è disciplinata non deve soggiacere al pericolo di manomissione, o di minorazione per libito di applicazione della legge nuova, quando cotesta manomissione o diminuzione non appaiono dalla legge posteriore volute, prevedute e autorizzate.

" Nè può il supposto conflitto fra lo interesse generale e lo interesse particolare essere legittimo e valido sostrato alla gravissima presunzione dello intendimento nel legislatore di volere retroagire. Non si può mai supporre, non si può mai presumere, in chi detta la legge, lo intendimento recondito di attentare agli effetti creati e garantiti dalla legge precedente. *Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari* (L. 7, Cod. de legib.). Quando per alte ragioni di Stato, per finalità di ordine supremo il legislatore, in materia di determinati diritti, i quali possono derivare non dalla volontà espressa o presunta dell'uomo, ma dalla sola disposizione della legge antica credesse di arrecare innovazione o modifica, non mancherebbe di prescriverlo espressamente o di fare intendere in modo implicito la sua volontà.

" La mente del legislatore è fatta palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e solo è lecito, nei rapporti sempre di relazione con tale significato di locuzione,

chiamare in ausilio la intenzione, la mente del legislatore. La presunzione non può trovar luogo *ex se; ubi voluit dixit.* Nessun disposto di legge vi ha che autorizzi la presunzione della intenzione del legislatore, quando dalla parola e dallo spirito la presunzione non viene sorretta.

" Nè queste norme d'interpretazione della legge, che in sostanza rispondono ai precetti preliminari del Codice civile, vengono meno e cedono il luogo a supposizione di presunzione anche là ove si tratti di legge di interesse generale.

" A prescindere dall'osservare quì come e quanto sarebbe contestabile se questa caratteristica di legge di generale interesse, di ordine pubblico, nel vero senso giuridico della parola, possa, con completa esattezza, venirsi attagliando od essere dallo interprete attribuita ad una legge che tutt'al più riguarda un determinato ceto di persone e una limitata materia *sui generis*, la quale non ha altro rapporto se non col ceto medesimo e non crea interesse se non restrittivamente per quest'ultimo, egli è naturale e certo che, anche nella legge vera e propria d'interesse generale, occorra la parola esplicita del legislatore o la rivelazione implicita della mente, desunta dalla parola, perchè abbia luogo l'effetto retroattivo. Anche le leggi di ordine pubblico, quelle che sono dettate nello interesse di tutti i consociati, creano e governano diritti e doveri.

" Non si può presumere, perciò, che cotesti diritti e doveri, sia pure di ordine universale, d'interesse generale, nati e perfezionati sotto la precedente legge di ordine pubblico, abbiansi a reputare modificati dalla legge nuova per effetto soltanto di supposta presunzione di retroattività. Se un conflitto sorgesse fra interesse generale e particolare, ben si potrebbe dirimere con la legge precedente o con la successiva a seconda della modalità del tempo in cui sorge ed al quale si riferisce. E a conforto del pensiero della Corte Suprema, fin qui fugacemente espresso, soccorre un duplice argomento, che è opportunamente addotto dal ricorso.

" La legge del 1899, in sostanza, non è che legge restrittiva di diritti e nella quale il legislatore ha avuto cura di designare *sub verbo signanter* il giorno dal quale vuole che essa venga applicata nei rapporti con la materia contemplata, nei rapporti, cioè, con la liquidazione della congrua. — Come potrebbe, in tali peculiari condizioni, trovar legalmente luogo una intelligenza lata, per mera supposizione di presunta retroattività, una intelligenza la quale potesse riguardare un tempo diverso da quello espressamente designato ed estendere le restrizioni a

liquidazioni di congrua che fossero state eseguite prima dello apparire della legge? Mancherebbe lo ausilio di questa, e mancherebbe pure quello della equità che è supplemento, è sussidio della legge medesima.

" Ha considerato che la impugnata sentenza, a rafforzare il concetto della presunta intenzione legislativa di retroagire, della quale si è dinanzi parlato, abbia creduto di poter aggiungere che la disposizione del 1899 sia d'indole dichiarativa, nel senso cioè, che con essa il legislatore abbia voluto dare al magistrato norme e direzioni che prima mancavano per ovviare (ciò dico la sentenza) alle questioni agitate nel foro in rapporto al punto di sapere quali fossero le spese strettamente necessarie alle esercizio del culto e quale il preciso ammontare delle spese per esso dovute. Ed abbia pur tenuto utile di ricordare non essere certamente vietato al magistrato di prendere norma dai fatti affini, e che perciò, avendo il caso, di che trattasi, perfetta affinità con quello preveduto dallo art. 2 della citata legge 4 giugno 1899, fosse opportuno di adottare il criterio giusto ed equo insieme, tracciato dal legislatore con la nuova legge, quello cioè dello aumento del 15 per cento su lo intero ammontare della congrua etc. etc.

" Anche coteste due ragioni addotte dalla Corte di appello giudicatrice non suffragano lo assunto per lo quale sono state apprestate, anche a voler prescindere dalla poca plausibilità dello assunto medesimo in sè stesso considerato. Non è esatto che la legge del 1899 possa aver carattere dichiarativo, od esplicativo che dir si voglia, nei rapporti con quella del 1892. Nessuna disposizione tassativa della legge del 1899 autorizza questo concetto, nè dall'armonia delle diverse disposizioni, in essa contenute, traluce lo intendimento di aver voluto dichiarare, esplicare con essa, in tutto o in parte, quanto nella legge precedente si conteneva.

" Le due leggi sussistono da loro, e indipendentemente l'una dall'altra, avvegnachè la nuova non illustra, non rende più chiara la preesistente: l'una parla di ammontare della congrua fino a lire ottocento, e della deducibilità degli oneri in modo e misura differenti dallo ammontare del 15 per cento. L'altra, invece, parla di ammontare a lire novecento, e di modo singolare, nuovo *ab imis*, onde debbano andar compensati questi oneri. Sarebbe stato meno inesatto se si fosse affermato che per la esatta intelligenza della legge novella si potesse ricorrere, *si et in quantum*, alle leggi preesistenti, qualora queste da quella non fossero state derogate. *Posteriores leges ad priores pertinendae sunt nisi contrariae*

*sint.* Ma non può venir fatto plauso al concetto opposto, quello cioè che la legge nuova, nel silenzio assoluto del legislatore, sia da reputare estensibile al tempo governato dalla legge vecchia perchè dichiarativa ed esplicativa di questa ultima. Vi ha la diversità di trattamento nella materia contemplata dall'una e dall'altra.

" Il carattere dichiarativo, esplicativo della legge nuova non si presume: deve essere stato attribuito dal legislatore nella legge nuova, sostituita alla legge antica, in tutto o in parte.

" Ed è per queste medesime ragioni che, nella specie, non può consentirsi ricorra il caso di decidere con le norme dei fatti affini. Questa ben ristretta facoltà, consentita al giudice, riposa sul presupposto della mancanza di una precisa disposizione di legge, la quale decida la controversia. E' facoltà equitativa, la quale trova la sua giustificazione nella impossibilità di decidere, creata al giudice, dall'assoluta assenza di un categorico precetto legislativo, ed è solo in questo caso che la stessa sapienza romana consentiva al giudice di ricorrere alla identità di ragione fra la ipotesi non contemplata e quelle prevedute (*ubi est eadem ratio eadem est legis dispositio,* ed in questo caso d' identità *is qui jurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita jus dicere debet*) tassativamente dal legislatore.

" Nel caso concreto le precise categoriche disposizioni di legge esistono, l'una riferibile al periodo dal 1892 in avanti, e l'altra espressamente relativa al periodo dal 1° luglio 1899. L'affinità quindi, la somiglianza dei casi non può trovar sede conveniente.

" La Corte d'appello di Roma ha certamente obliato, forse senza volerlo, di tener presenti la ristrettezza dei confini entro i quali le era consentito (giudizio di mero rinvio) di svolgere la propria giurisdizione, e la iattura che arrecava alle parti con la introduzione e trattazione di una quistione nuova non agitata, e molto meno decisa, dal Tribunale civile, dalla Corte d'appello di Napoli e da questa stessa Corte suprema.

" Ha considerato che le brevi riflessioni dinanzi premesse, attenendosi strettamente ad una disamina esegetica di disposizioni di legge, dispensino la Cassazione dalla necessità di indagare, attraverso le discussioni parlamentari, la natura delle leggi alle quali si è tante volte accennato. Queste discussioni, d'altronde, sono state ampiamente riferite da ambo le parti contendenti e dalla stessa decisione impugnata. Con queste brevi riflessioni il Supremo Collegio ha creduto di doversi prefiggere la valutazione delle lagnanze accampate dal primo motivo del ricorso *uti iacet*, e dal quale può dirsi assorbito, in caso di ac-

coglimento, il secondo. Se da questo sistema avesse creduto di poter decampare non avrebbe potuto fare a meno di soffermarsi, per venire alla stessa conseguenza, alla quale viene, allo annullamento, cioè, della denunciata sentenza, sul fatto della sussistenza del diritto del parroco Franzone ad aver pagata la congrua di lire ottocento netta da ogni peso inerente allo esercizio del culto parrocchiale in vista del solenne giudicato (che è costituito dal precedente arresto di questa Cassazione, la quale ebbe a respingere il primo motivo del ricorso prodotto dall'Amministrazione, oggi resistente), dal quale viene garantito il diritto non solo alla percezione della somma, ma alla *nettezza* di essa da ogni peso, sulla cui entità e deducibilità si era disputato. *Nettezza* (esenzione) che era stata proclamata espressamente dalla prima Corte di appello, la cui sentenza, nella parte relativa a tale modalità sostanziale, meritò di venire confermata in questa estrema sede di giudizio.

" Per questi motivi, la Cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso prodotto dal Rev. parroco Don Giuseppe Franzone, e senza bisogno di discendere allo esame del secondo, che è assorbito da quello accolto, cassa la sentenza 22 luglio 1899 emessa dalla Corte di appello di Roma, e rinvia la causa per novello esame alla Corte di appello di Bologna, la quale stabilirà, come di ragione, anche sulle spese del presente giudizio, ecc. ".

Con questa importante decisione della Corte suprema di Roma, complemento di quella precedente del 1898, rimangono ben fissati i diritti del parroco Franzone e degli altri parroci che si trovano nelle stesse sue condizioni. E noi siamo assai lieti del buon risultato che, dopo esserci presentati per ben cinque volte dinanzi ai magistrati, hanno potuto ottenere le nostre fatiche.

# Le Confraternite di mero culto e la legge 17 luglio 1890

La tesi che intendiamo sostenere è la seguente: che trattandosi di confraternita di mero culto, non è applicabile la tutela e la vigilanza di che nella legge 17 luglio 1890, capo V.

Volendo fissare anzitutto la distinzione tra le confraternite di culto e le altre, diremo brevemente, che siccome il fine delle confraternite è sempre il culto, la distinzione deve farsi tra confraternite di natura mista e di semplice culto, secondochè la beneficenza sia o meno il fine prevalente. La giurisprudenza tenne presente la prevalenza dello scopo principale sull'accessorio; e così il Consiglio di Stato, Sezione IV, 23 marzo 1893 (questa Rivista, III, 700), decise che le istituzioni che hanno scopo di culto prevalente, e che hanno solo eventualmente scopo di beneficenza, non sono di beneficenza. — Ma non anticipiamo. Quanto di meglio può dirsi per sostenere l'assoggettamento alla legge delle opere pie, per tutte le confraternite anche di culto, trovasi nei pareri delle Sezioni unite, interni e grazia e giustizia, del Consiglio di Stato del 1893 e del 1898; pareri che vennero pubblicati in questa Rivista, vol. VIII, p. 611, 615 (1), e che furono riferiti per intero in una Circolare del Ministero degli interni ai Procuratori delle Corti d'appello ed ai Prefetti, in data 17 luglio 1898, inserita pure in questa Rivista, vol. VIII, p. 639. Come osserva però, molto correttamente, lo Schiappoli, in un suo Studio: *Sulle Confraternite ecclesiastiche*, pubblicato nella *Giurisprudenza italiana*, vol. LII, parte IV: " La questione doveva risol-
" versi legislativamente, e non con semplici circolari ministeriali,
" per quanto esse sieno state emanate dietro elaborati pareri del
" supremo Consesso amministrativo del Regno. La questione resta
" insoluta — continua lo Schiappoli — ossia, per meglio dire, le
" disposizioni legislative vigenti non suffragano, perchè e secondo
" la lettera e secondo lo spirito della nostra legislazione si possa
" giustificare tale giurisprudenza amministrativa, tanto più che,
" per quanto ispirata a teorie radicali, potrebbe avere per effetto
" di portare un completo rivolgimento nel campo del nostro di-
" ritto pubblico, potendo far considerare il culto come funzione

(1) Veggasi anche Parere a Sezioni unite del 29 novembre 1900 (questa Rivista, XI, p. 298).

“ sociale su cui lo Stato abbia gli stessi diritti che sulla pubblica “ beneficenza „.

Vediamo quali siano i motivi adottati dal Consiglio di Stato nei suoi elaborati pareri; essi possono riassumersi così: 1° la dottrina dei canonisti e gli statuti di quasi tutte le confraternite che fanno di esse enti di natura mista, salvo rare eccezioni, delle quali non è a tener conto; 2° il diritto anteriore che le considerava come enti caritativi laicali; 3° l'art. 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890, che senza dubbio si riferisce a tutte le confraternite esistenti nel Regno, poichè in esso, nel successivo art. 92 ed in altre leggi, non si fa distinzione alcuna fra le confraternite, mentre d'altra parte l'art. 91, n. 3, equipara alle istituzioni pubbliche di beneficenza le opere pie di culto, i lasciti e i legati di culto; 4° in ispecial modo l'art. 2 del regolamento 27 novembre 1862, che classificava le confraternite fra le opere pie e l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, che ha rimesso alle leggi speciali l'ordinamento della vigilanza e tutela e la determinazione dell'autorità cui ne compete l'esercizio; 5° l'art. 81 della legge 23 dicembre 1888 sulla pubblica sicurezza, che, come gli articoli 91 e 92 della legge 17 luglio 1890, non fa alcuna distinzione di confraternite; 6° infine gravi ragioni di alta convenienza amministrativa e di pubblica utilità, perchè nello stato presente della legislazione il Ministero di grazia e giustizia non avendo per esercitare la tutela e la vigilanza gli organi e gli uffici corrispondenti a quelli che sono costituiti sotto il Ministero dell'interno, non ha modo di sorvegliare efficacemente e solo quando aveva notizie di abusi e irregolarità interveniva, ordinando inchieste, sciogliendo rappresentanze e nominando regi commissarii; mentre ora l'assoggettamento al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa provvede al regolare andamento, assicura la buona gestione del patrimonio, e, dopo tutto, porta un vantaggio alle confraternite, perchè le cuopre di tutte le guarentigie e dà loro diritto a tutti i rimedi che la legge accorda alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tali motivi però non sono sufficienti; ed eccone la dimostrazione: In mancanza di una legge speciale, i principii e le disposizioni di legge richiamate, non soccorrono. Nel diritto pubblico è principio fondamentale, che l'autonomia degli enti morali è la regola, come la libertà nella persona fisica, ed una legge è necessaria, e *speciale ed espressa*, per restringere sì l'una che l'altra.

Di fronte a tale principio, si manifesta tutta la debolezza degli argomenti sopra riassunti. Se le confraternite vennero dal Vescovo di Anagni, G. B. Bassi, nel suo trattato *de sodalitis seu*

*confraternitatibus ecclesiasticis* definite: " *Adunantiae piarum personarum in ordine ad divinum servitium et opera pietatis, ad hoc ut confratres in misericordiae et charitatibus operibus se exerceant* ", il fine della beneficenza può però essere secondario ed affatto accessorio; ed inoltre la beneficenza, nel senso della legge sulle opere pie, sia pubblica per l'origine e per l'erogazione, sia invece privata per l'origine e pubblica per l'erogazione, ha sempre per oggetto un pubblico, la classe povera; ma evidentemente non entra in tale concetto quella beneficenza affatto privata, per la origine e per la erogazione, che nelle confraternite ha per soggetto esclusivo le persone dei soci. La legge 17 luglio 1890 contempla le istituzioni aventi per scopo la pubblica beneficenza, e non si riferisce a quelle che hanno per oggetto il culto e la beneficenza come scopo meramente secondario e di carattere privato. (Corte d'appello di Genova, 7 maggio 1892, questa RIVISTA, vol. IV, I, 72, ed App. di Trani, 26 giugno 1896, ibidem, VII, 2).

Dire che le confraternite sono state sempre considerate come enti laicali, non importa che siano ancora istituzioni pubbliche di beneficenza; e poi i canonisti le ritenevano enti laicali, sia perchè composte di laici, sia per il difetto di *erectio in titulum;* mentre oggi che per giudicare dell'ecclesiasticità o meno di un ente occorre guardare allo scopo, è dottrina e giurisprudenza costante che le confraternite sono enti ecclesiastici, perchè hanno fini religiosi e di culto. Non comprendeva le confraternite di culto la legge del 1862, la quale dichiarava opera pia " qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate "; sicchè comprendeva le confraternite di natura mista, come risulta dall'art. 2 della legge in special modo, dove si parlava " d'istituti di carità e beneficenza che avessero, oltre a ciò, uno scopo ecclesiastico ".

L'art. 1 del regolamento 27 novembre 1862 diceva: " sono compresi fra le opere pie nei sensi ed agli effetti della legge 3 agosto 1862... le confraternite ecc. ", senza distinzione apparente; senonchè riteneva opere pie le confraternite " nel senso della legge ", e cioè se abbiano in tutto o in parte il fine di beneficenza. La legge del 1867 sull'asse ecclesiastico, art. 1, n. 6, mentre non soppresse le confraternite, dispose che " salvo quanto sarebbesi con altra legge apposita ordinato, non era intanto differito il richiamo delle confraternite alla sorveglianza dell'autorità civile ".

La parola *richiamare* vuol dire che il legislatore supponeva che sotto tale sorveglianza fossero già state, e che abusivamente

se ne fossero sottratte; ora la sorveglianza sulle confraternite miste che, per l'art. 1 della legge del 1862, si considerano come opere pie, era quella esercitata su queste ultime; quelle aventi scopi di culto erano invece, come enti ecclesiastici, sottoposte all'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, esercitata per mezzo degli Economati, cioè alla solita vigilanza cui sono sottoposti gli enti ecclesiastici non beneficiari.

La espressione *sorveglianza dell'autorità civile* non autorizza a dire che l'organo per tale sorveglianza sia quello che la esercita sulle opere pie, una volta che la legge del 1862 non comprende tra le opere pie se non le confraternite miste. E l'art. 1, n. 6, della legge del 1867 rimandò, per quanto riguarda le confraternite, ad una *apposita* legge. Ora non può dirsi che la legge *apposita*, promessa nel 1867, per le confraternite, sia quella del 1890 sulle opere pie.

L'art. 91, n. 2, di questa legge sulle opere pie sta a conferma dell'assunto nostro, anzichè dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato nei citati pareri; quando la legge ha voluto estendere alle confraternite tutte un istituto proprio degli enti di beneficenza, la trasformazione, l'ha fatto con un testo esplicito di legge. E questo, pure a voler abbondare, perchè è noto, come per la imprecisione del testo di legge e per la difficoltà di applicare l'art. 70, che è condizione *sine qua non* della trasformazione, alle confraternite di culto, siasi dubitato molto gravemente se la stessa trasformazione potesse aver luogo per queste stesse confraternite (1). Ma a parte tale riflesso, certo è che la disposizione dell'art. 91, anche se applicabile alle confraternite di culto, è disposizione espressa e speciale per cui le confraternite sono equiparate alle istituzioni di beneficenza, con cui dunque non sono la stessa cosa, mentre d'altronde, per l'art. 1 della legge, sono istituzioni pubbliche di beneficenza quegli enti morali che hanno in tutto o in parte per fine la beneficenza, e non dunque le confraternite di mero culto. Tutt'al più la legge ha equiparato le confraternite ecclesiastiche alle istituzioni pubbliche di beneficenza, non a tutti gli effetti, ma a quello della trasformazione, concorrendo le condizioni di cui all'art. 70. Non basta: possiamo citare disposizioni di leggi e di regolamenti che direttamente suffragano la nostra tesi. E così ad esempio il regio decreto 19 ottobre 1893, n. 566 (relativo alle istanze di autorizzazione governativa per

---

(1) La Corte di appello di Genova con sentenza del 7 maggio 1882 (questa RIVISTA, III, p. 172) dichiarò infatti, che la nuova legge sulle opere pie, all'articolo 91, non si riferisce punto alle confraternite di mero culto.

atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti ad istituti ecclesiastici del Regno), la menzione anche delle confraternite " che non abbiano carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890 „ (questa Rivista, IV, p. 59). Non solo, ma la distinzione è posta, se non nella legge di pubblica sicurezza all'art. 81 (la quale non considera affatto le confraternite di puro culto quali opere di beneficenza), nel regolamento 19 novembre 1889, n. 6535, sulla mendicità, che agli art. 19 e 20 parla delle confraternite di mero culto e all'art. 22 delle " confraternite che siano state riconosciute come opere pie „. Similmente nel regio decreto 12 gennaio 1890, per cui a cura dei prefetti sarebbesi compilato l'elenco delle confraternite chiamate a concorrere al mantenimento degli inabili al lavoro, l'art. 7 parla " di confraternite non soggette alla legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle opere pie e contemplate dall'art. 81 della legge di pubblica sicurezza „. E consultisi pure la Circolare 14 marzo 1890, del Ministero dell'interno sul mantenimento degli inabili al lavoro, in cui ancora si parla " di confraternite che non siano riconosciute come opere pie „. (Questa Rivista, vol. I, p. 72-73, nota).

Non basta ancora. Nel disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno, Giolitti, alla Camera dei deputati nella tornata del 23 novembre 1893, per modificazioni alla citata legge del 17 luglio 1890 (questa Rivista, IV, 118), si voleva risolvere la questione nel senso che qui sosteniamo. " Le confraternite, osserva la Relazione ministeriale, ed altri simili istituti che hanno invece scopo esclusivo di culto, non possono nè debbono considerarsi come opere pie. Sarebbe imporre loro restrizioni non giustificate, ed è creare un inutile e non indifferente lavoro alle autorità provinciali e centrali. Esse sono invece pareggiate alle istituzioni pubbliche di beneficenza per una speciale disposizione della legge (art. 91) ed agli effetti della trasformazione. Questo e non altro „. E il ministro Giolitti proponeva in questi sensi una modificazione alla legge, perchè riuscisse più chiara; e notisi che il Ministro, proponendo quanto sopra, intendeva di risolvere le questioni " secondo i criteri generali che dal complesso delle disposizioni legislative emergono „. Non resta che rilevare quanto sia inesatto dire che non si hanno gli organi per esercitare efficace tutela e sorveglianza sulle confraternite se non le si assoggettino alla legge del 1890. Lo stesso inconveniente si dovrebbe allora verificare per tutti gli altri enti ecclesiastici non beneficiari, come fabbricerie, seminari, ecc., che a nessuno è venuto mai in mente di paragonare alle istituzioni di beneficenza.

Risulta, dopo ciò, ben dimostrato che nessuna disposizione di legge autorizza a restringere l'autonomia delle confraternite di culto per sottoporle alle leggi sulle opere pie. I due pareri del Consiglio di Stato, e la relativa Circolare che fece loro seguito, rimasero lettera morta in Toscana. Ora vorrebbesi farne applicazione. A torto si vogliono ricordare le Compagnie della Misericordia. Esse sempre sono state vere e proprie istituzioni di beneficenza, e fin dalle origini essendo sorte, come è noto, proprio col fine di raccogliere i poveri malati e le persone colpite da infortuni. (Vedi INGHIRAMI, *Storia della Toscana*, vol. IX, pag. 317). Come si legge nella Relazione fatta dalla Commissione parlamentare alla Camera sul progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza: " La legge sulle opere pie fu ad esse applicata perchè non avevano, come altre confraternite di quelle provincie, quello scopo prevalente di culto, mercè del quale si sottrassero alla legge sulla beneficenza pubblica, senza incorrere nell'applicazione delle leggi eversive ". Neppure sarebbe da richiamare nel caso nostro, quanto ebbe a ritenersi per l'Università fiorentina dei Battilani; essa fu ritenuta opera pia (veggasi Cassazione di Firenze, 3 aprile 1873, *Annali*, VII, 1, 150), in quanto era una vera e propria corporazione di mutuo soccorso a tipo medioevale tra i cardatori, che provvedeva perfino a doti per le figlie degli ascritti, a sussidi durante il puerperio alle mogli dei soci, ecc. (Vedasi LUCHINI O., *Le istituzioni pubbliche di beneficenza* § 1306, nota e pag. 1074-75)

Non si può quindi dall'applicabilità della legge 17 luglio 1890 a queste istituzioni, le quali sono vere opere pie, trarre argomento per applicare la legge stessa alle confraternite di mero culto. Queste non sono opere pie, e non possono quindi soggiacere alla vigilanza e tutela per le opere pie stabilite: non si può senza una espressa e speciale disposizione legislativa restringere la loro autonomia; autonomia che per gli enti morali è ciò che è la libertà per i privati cittadini. Nè si può fare del culto una funzione sociale, sottoposta alla ingerenza diretta dello Stato, contrariamente allo spirito di tutta la nostra legislazione.

AVV. GUIDO FERI.

# GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

## Cassazione di Roma.

3 aprile 1902

*Pres.* PAGANO P. P. — *Est.* PUGLIESE

*Franzone, parroco di Briano c. Fondo pel culto.*

**Congrue parrocchiali — Supplemento da corrispondersi dal Fondo pel culto — Legge 4 giugno 1899 — Irretroattività — Spese per il culto e servizio della Chiesa — Detrazione dall'attivo beneficiario.**

*La retroattività o il carattere dichiarativo della legge non possono essere mai presunti; ed il principio della non retroattività si applica anche alle leggi di ordine pubblico* (1).

*La legge del 4 giugno 1899, n. 191, relativa alla liquidazione dei supplementi di congrua ai parroci, non ha effetto retroattivo; nè è dichiarativa od interpretativa della precedente legge 30 giugno 1892, n. 317, la quale conserva tutto il suo impero per la determinazione dei supplementi di congrua riguardanti il periodo anteriore al 1° luglio 1899* (2).

*Perciò, quando, nella determinazione dei supplementi di congrua relativi a questo periodo di tempo, occorre tener conto, nella mancanza di fabbriceria o di altra simile istituzione, delle spese necessarie al culto ed al servizio della chiesa, che stanno a carico del parroco, non può adottarsi il criterio dell'aumento del 15 per cento, di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899, ma devesi invece stabilire quali siano nella loro integrità tali spese ed intieramente dedurle dall'attivo del beneficio* (3).

---

## Cassazione di Roma.

20 febbraio 1902.

*Pres.* PAGANO P. P. — *Est.* PUGLIESE.

*Finanze c. Siciliano.*

**Tassa di svincolo — Prescrizione — Durata decennale.**

*Il termine per la prescrizione della tassa di svincolo è di dieci anni a norma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1887, anche se essa sia incominciata a decorrere sotto l'impero dell'articolo 123 della legge 13 settembre 1874, che la dichiarava compiuta col decorso di cinque anni* (4).

La Corte ha considerato che fondata sia da ritenersi la censura che viene mossa dal ricorso alla denunciata sentenza, per essere stato da questa proclamato il principio che la prescrizione (cominciata nel gennaio 1887, quando ebbe luogo la liquidazione della tassa di svincolo, la cui restituzione era reclamata dal Siciliano) dovesse essere di soli cinque anni, a norma dell'articolo 123, n. 4, del testo unico 13 settembre 1874, e non di anni dieci, siccome viene dettato dall'art. 6 della legge del 14 luglio 1877; principio, che la Corte d'appello ha creduto di sorreggere con l'unica ragione dell'essere sorto ed attuato il diritto della Finanza ad esigere la tassa in parola sotto l'impero della suddetta legge anteriore, e non sotto la

---

(1-3) Veggasi in principio della dispensa lo studio: *I supplementi di congrua parrocchiale e la irretroattività della legge 4 giugno 1899, n. 191*, nel quale è riportato (pag. 45 e seg.) il testo di questa importante decisione.

(4) Sul principio generale, accolto dalla presente sentenza, che cioè l'art. 47 delle Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, escludente l'applicazione della nuova legge in tema di prescrizione, si riferisce alle sole prescrizioni contemplate nel Codice civile, veggasi GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, I, p. 356 e gli autori da lui citati.

Che la prescrizione della tassa di svincolo incominci a decorrere dal giorno in cui questa fu effettivamente liquidata, è massima più volte adottata dalla Corte di Cassazione di Roma, decis. 29 marzo 1899, Demanio c. Bronzi (vol. X, p. 37) e richiami ivi. Veggasi però la decisione del 18 novembre 1901, riferita a pag. 65.

legge novella, che ebbe ad essere pubblicata nel luglio 1887, vale a dire in epoca posteriore a quella nella quale era cominciato il periodo prescrittivo, e la quale legge non può avere efficacia di retroagire; principio cotesto, la cui erroneità molto di leggieri si appalesa, solo che si voglia porre mente alla dizione usata dal legislatore nel citato art. 6 della legge del 14 luglio 1887.

In questo articolo, infatti, si leggono le seguenti parole: « Il termine della prescrizione, di cui all'art. 123, n. 4, della vigente legge di registro, è *portato* da cinque a dieci anni ».

Con tale linguaggio il legislatore ha evidentemente mostrato il concetto di volere prorogare, prolungare il termine precedentemente segnato come utile a prescrivere nella legge del 1874. Proroga, prolungamento, che non può e non deve non venire applicato anche alle prescrizioni in corso.

Secondo la mente del legislatore la mèta da raggiungere veniva resa più distante; il cammino, cominciato a percorrere, era reso più lungo. E se questo e non altro deve ritenersi essere stato il pensiero del legislatore, la vera *mens legis*, non è il caso di parlare di forza retroattiva che voglia darsi alla legge nuova, ma sibbene d'immutazione arrecata dalla legge medesima a quella preesistente: immutazione che colpisce le cose nello stato attuale di fatto, nel quale si trovavano. La legge novella, sostituendosi *hic et nunc* alla vecchia, si impossessa del tempo in corso e lo regola a modo suo con le sue sanzioni. Nè può sul serio parlarsi di possibile lesione di alcun diritto quesito; in materia di prescrizione, la acquisizione del diritto non può nascere lungo l' itinere del termine necessario a prescrivere: essa può *jure* dipendere dal solo fatto materiale del compimento del termine medesimo; fino a quando questo limite non è raggiunto, questo compimento non siasi avverato, può esistere la speranza di raggiungerlo, o l'aspettativa di vederlo avverato, ma dalla semplice speranza non nasce il diritto.

E se ciò è vero in tesi affatto generica, non può non essere verissimo in materia di leggi tributarie, le quali, inspirandosi a criterî meramente economici, e rispecchiando questi le mutabili condizioni del bisogno dello Stato, vanno soggette a frequenti mutazioni, in conformità delle migliorate o deteriorate condizioni di questo pubblico bisogno, che è *suprema lex*.

Nè può venire in sussidio del principio proclamato dalla impugnata pronunzia il disposto dell'art. 47 disposiz. transitorie per l'attuazione del Codice civile, imperocchè quelle disposizioni sono da intendere restrittivamente relative alle prescrizioni prevedute e governate dal Codice medesimo, e non vanno estese a quelle che sono prevedute e governate da leggi speciali.

Che se ad argomento di analogia potesse esser lecito il ricorrere nella materia di *jus singulare* in parola, che è disciplinata da tassative disposizioni, potrebbe utilmente invocarsi, fino ad un certo punto, l'art. 162 della legge 20 marzo 1897, testo unico, sulle tasse di registro, dal quale emana il principio che le prescrizioni fissate dalla legge medesima si possono applicare in determinate ipotesi alle tasse prevedute da leggi anteriori all'attivazione nelle diverse provincie del decreto 14 luglio 1866. Ma, è utile ripeterlo, non è il caso di analogia, quando si ha la parola abbastanza chiara della legge, che non consente ambiguità, e vi è lo spirito della legge che ritrae la sua ragione di essere dallo scopo essenziale per il quale la legge stessa ebbe ad essere creata, scopo che le consente anche di allontanarsi dalle norme del diritto comune.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

12 dicembre 1901.

*Pres.* Canonico, P. — *Est.* Lucchini.

Ric. *P. M.* c. *Balducci.*

**Parroco — Sospensione *a divinis* — Celebrazione di messe — Usurpazione di pubbliche funzioni.**

*Non commette il reato di cui all'art. 185 del Cod. pen. (usurpazione di pubbliche funzioni) il parroco che, dopo la partecipazione del provvedimento di sospensione* a divinis, *abbia continuato a celebrare la messa.*

Premesso, in fatto, che contro Serafino Giulio Balducci, sacerdote, era stato iniziato procedimento penale a termini dell'art. 185, 1° capoverso, cod. pen., per avere, qual parroco della chiesa di Spina, in Comune di Manciano, provincia di Perugia, continuato a celebrare messa anche dopo aver ricevuto regolare partecipazione del provvedimento reso dalla superiore autorità ecclesiastica, col quale era stato sospeso a *divinis;*

Che però il giudice istruttore di Perugia, con un'ordinanza 20 agosto 1901, contrariamente alle requisitorie del Procuratore del Re, che chiedeva il rinvio del Balducci al giudizio del Tribunale, dichiarava non farsi luogo a procedere per non costituire reato il fatto che gli veniva ascritto; e avverso tale ordinanza faceva opposizione lo stesso Procuratore del Re, la quale veniva respinta dalla Sezione d'accusa con la impugnata sentenza, che confermava in ogni sua parte la prima pronunzia.

Sull'*unico mezzo*, dedotto dal Procuratore generale ricorrente, che denunzia la violazione dell'art. 185, 1° capoverso, Cod. penale, in relazione con l'art. 207 stesso codice, sostenendo: che le funzioni ecclesiastiche, in quanto sono soggette, per l'art. 16 legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice, all'*exequatur* o *placet* regio, rivestono carattere di vere e proprie funzioni pubbliche civili: che l'asse ecclesiastico facendo parte del patrimonio dello Stato, il quale lo amministra mercè il Fondo per il culto, gli Economati dei benefizii vacanti e i titolari dei benefizi medesimi, siano a reputarsi pubblici ufficiali codesti titolari, nella stessa guisa degli economi; e che, infine, la stessa legge riconosce espressamente tale carattere nei parroci, abilitandoli, in diritto transitorio, a rilasciar copie autentiche degli atti dello stato civile anteriori all'attuazione del Codice civile, e chiamandoli, giusta l'articolo 46 del regolamento generale carcerario, a far parte di diritto delle Commissioni visitatrici delle carceri.

Attesochè il mezzo e gli assunti del P. M. ricorrente risultino manifestamente infondati e contrari ai cardini del nostro diritto pubblico, nonchè allo spirito e alla lettera delle invocate disposizioni del Codice penale;

Che, infatti, se non è esatto il dire, come troppo irriflessivamente e volgarmente si afferma, che in Italia imperi il regime di una assoluta separazione della Chiesa dallo Stato, e che l'art. 1° dello Statuto sia stato ormai virtualmente abrogato, gli è pur tuttavia certo che il principio della libertà di coscienza, nel trionfante cammino percorso durante il passato secolo, è andato sempre più consolidando quella scambievole indipendenza di funzioni, che viemeglio ne assicura l'autorità e il prestigio rispettivi, per guisa che la Chiesa sia lasciata libera nella disciplina e nello svolgimento delle pratiche di religione e di culto interno, mentre lo Stato, dal canto suo, ritenendosi incompetente rispetto agli atti puramente ecclesiastici, rivendica a sè l'esclusiva sovranità di ogni rapporto civile in tutte le manifestazioni che interessano il diritto pubblico, considerando, sotto questo riguardo, a una stessa stregua tutti i culti professati nel paese;

Che però, in questa, che non vuol chiamarsi indifferenza, ma imparzialità dello Stato verso i vari culti, lo Stato italiano, riconoscendo quello cattolico come proprio della grande maggioranza dei cittadini, ad esso concede particolare

protezione, di esso si serve quando vuole accompagnare qualche suo atto con cerimonie religiose, e tien fermo il diritto della regalìa sulle vacanze del patrimonio ecclesiastico e quello del regio assenso alle nomine beneficiarie;

Che anche per quanto concerne tuttavia l'esercizio dell'*exequatur* e del *placet* regio, conservati solo precariamente per il conferimento dei benefizî, finchè non sia altrimenti provveduto alle sorti delle proprietà ecclesiastiche del regno (art. 16 e 18 legge 13 maggio 1871), non si tratta che di una tutela assunta dallo Stato rispetto soltanto al godimento delle temporalità, in quanto i benefizi sono considerati quali enti giuridici che non possono aver vita e riconoscimento se non per opera del pubblico e civile potere, e per salvaguardia degli eventuali diritti dei terzi;

Che quindi il regio assenso non abbia altro effetto fuori che quello di attribuire all'investito dell'ufficio la rappresentanza legale del corrispondente beneficio, in modo che esso lo possegga e goda, e ne difenda giudizialmente le ragioni con piena efficacia giuridica, senza che mai ciò possa pregiudicare l'esercizio dell'ufficio spirituale, che rimane assolutamente libero e indipendente da ogni civile approvazione e ingerenza, in omaggio ai suaccennati principii e alle stesse invocate disposizioni della legge sulle guarentigie, che espressamente aboliva ogni forma di assenso regio e governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica (cit. art. 16);

Che, di fronte a ciò, non abbia alcun peso in contrario l'abilitazione, conferita ai parroci, a rilasciar copia autentica degli atti dello stato civile anteriori all'attuazione del codice civile, relativamente cioè al tempo in cui, nella confusione delle due podestà, era loro affidata la tenuta dei registri corrispondenti; nè l'abbia l'esser dessi chiamati a far parte, tra l'altro, delle Commissioni visitatrici delle carceri, dato appunto che la grande maggioranza dei cittadini professa il culto cattolico, e che fuori di ogni dubbio richiedesi il riconoscimento da parte dello Stato della loro esistenza giuridica, subordinato però sempre a quei concetti distintivi, se non separativi, onde è reso scambievolmente omaggio alle rispettive podestà e attribuzioni;

Che se, pertanto, ad aversi l'ipotesi preveduta nel primo capoverso dell'art. 185 cod. penale, debbasi trattare di un pubblico ufficiale il quale continui ad esercitare pubbliche funzioni, dopo che gli è stato ufficialmente partecipato il provvedimento che ne ordinò la cessazione o la sospensione, non possa ravvisarsi nel ministro di un culto, sia pure il culto cattolico, la qualità di pubblico ufficiale nè quella di pubblica funzione nella celebrazione della messa in generale, giusta il senso che loro è proprio e particolarmente giusta la nozione datane nell'art. 207 cod. penale, che circoscrive il concetto delle pubbliche funzioni a quelle che si prestano in servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o d'un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un Comune, caso che non ricorre, come si è veduto, riguardo alle funzioni meramente religiose dei ministri del culto, soggetti soltanto alla podestà ecclesiastica;

Che, ad esuberanza di argomentazioni, se ne abbia una riprova nelle disposizioni dell'art. 20, in cui, noverandosi i diritti, impieghi, uffici, gradi e onorificenze di cui l'interdizione dai pubblici uffici, produce la privazione o la incapacità di acquistare, vi è pure compreso il beneficio ecclesiastico del quale il condannato fosse investito, in quanto appunto, come si è veduto, l'investitura si opera in concorso dello Stato, e non lo è, siccome non lo poteva essere, l'ufficio ecclesiastico; mentre il ministro guardasigilli, spiegando nella relazione al Re perchè non avesse accolta la proposta della Commissione, che avrebbe voluto circoscrivere la sanzione alle temporalità annesse al beneficio, notava come « l'interdizione dai pubblici uffici non dovesse produrre la privazione di ciò che è conferito dall'autorità ecclesiastica, *ove essa non voglia toglierlo al*

*condannato*, ma deve produrre la privazione di ciò che dipende dall'accordato riconoscimento civile », fra cui, oltre le temporalità vere e proprie, ogni altro atto giudiziale « che possa produrre, all'infuori degli effetti spirituali, effetti giuridici esterni ».

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

10 dicembre 1901.

*Pres. ed Est.* PETRELLA, ff. di P.

*Veneranda Arca di S. Antonio di Padova* c. *Finanze.*

**Ricchezza mobile — Elemosine fatte dai fedeli alle chiese — Tassabilità.**

*Le oblazioni o elemosine fatte dai fedeli nelle chiese, anche se raccolte in apposite cassette e non vincolate ad un particolare ufficio di culto, costituiscono un cespite soggetto all'imposta di ricchezza mobile* (1).

Considerato che ormai gli argomenti a favore e contro la tassabilità delle offerte fatte nelle cassette in chiesa sono state più volte esposti e ripetuti nei vari pronunciati giudiziari, senza che più resti ad aggiungere qualche altra cosa; e questo Collegio più volte altresì ha deciso per la tassabilità delle offerte di che si tratta, e, in mancanza di argomenti nuovi presentati in contrario, non trova motivo per mutare avviso; a conferma del quale ora questa Corte, senza ripetere tutto ciò che fu detto, brevemente osserva che il legislatore, in omaggio del principio che tutta la ricchezza del paese deve contribuire al mantenimento ed allo svolgimento dello Stato, volle sottoporre ad imposta i redditi di ricchezza mobile, come già vi erano quelli di natura fondiaria. Dunque, concetto generale della legge fu quello di colpire tutta la rendita mobiliare, salvo rarissime eccezioni. Ma poichè non mai, o almeno rarissime volte, le leggi sono formulate in modo da non dar luogo a dubbiezze od a ripieghi, così avvenne che per la legge di ricchezza mobile del 1864 si dubitò se i proventi della natura di quelli delle offerte in chiesa (si parlò allora segnatamente delle elemosine per messe) costituissero materia tassabile secondo la legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, e ad eliminare le dubbiezze, ed in omaggio di quel principio di uguaglianza che tutti i cittadini debbono sopportare i pesi dello Stato, fu deciso per l'affermativa, e la relativa disposizione, dettata prima nell'art. 17 della legge 23 giugno 1877 (ed illustrata dalla discussione che ebbe luogo al Senato nella tornata del 20 di detto mese), fu poscia riprodotta nell'art. 3 del testo unico 24 agosto dello stesso anno 1877. Fin qui dunque si può con sicurezza affermare che il legislatore volle sottoporre all'imposta di ricchezza mobile le offerte delle quali si tratta.

Ma poichè, siano pure manifeste le intenzioni di coloro che concorsero alla formazione della legge, se questa poi veramente quelle intenzioni non riproduce, ma dispone cosa diversa, bisogna stare alla legge, così occorre esaminare se il testo della legge corrisponde al volere di coloro che la dettarono. E all'uopo si osserva essere scritto nell'articolo 3 del testo unico così: « *e*) i proventi, anche se avventizi, derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero; *f*) e in genere ogni specie di reddito non fondiario che si produce nello Stato, ecc. ».

---

(1) È la quarta volta con questa che la Corte di Cassazione di Roma si pronuncia nel senso della tassabilità delle elemosine dei fedeli alle chiese; decis. 22 ottobre 1901 (pag. 69) e 18 dicembre 1900 e 4 febbraio 1901, (vol. XI, p. 29, 50). Può quindi dirsi che la giurisprudenza sia ormai assodata in tale senso, tanto più che le Corti di rinvio vengono tutte ad uniformarsi alla massima sancita dalla Corte di Cassazione. App. di Brescia, 28 agosto 1901, (vol. XI, p. 567): App. di Bologna, 8 novembre 1901, riferita in questa dispensa.

**Ora, sarebbe spingere lo scetticismo al grado più elevato del pirronismo se si credesse che il legislatore, con le due trascritte parti dell' articolo 3, non abbia voluto indicare ogni qualsiasi prodotto o vantaggio nel più amplo significato della parola; non soltanto di *reddito* parlò, ed è noto quale larga significazione in tema di sottoposizione a tassa abbia la parola reddito, ma adoperò la parola *proventi*, che è anche di più comprensiva significazione; e che in questa più comprensiva significazione il legislatore abbia voluto adoperare la parola *proventi*, risulta da che, se questo non fosse, non sarebbe stato necessario scriverla, bastando la parola *reddito*, che era stata usata in tutte le altre parti dell'art. 3.**

**Ma si obbietta che per comprendere nella ipotesi della lettera *e*) dell' art. 3 le offerte dei fedeli depositate nelle cassette in chiesa, bisognerebbe che fossero fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero; corrispettivo che, si dice, mancherebbe. Ma questa asserzione non è esatta; imperocchè il corrispettivo di ciò che si dà, può essere un fatto o una cosa che valga più o meno ad appagare un bisogno materiale, od a produrre una soddisfazione morale, sia di ordine religioso, sia di ordine intellettuale; ora chi depone il suo obolo nella cassetta della chiesa sa benissimo che ivi non resta l'obolo dato, e sa che, con esso, coloro che l'obolo raccoglieranno, attenderanno ad opere di pietà e di culto, le quali producono il contentamento del sentimento religioso dell'offerente. Nel tempo istesso, e d'altra banda, le offerte dànno modo ed agevolezza alle fabbricerie, od al parroco, o ad altri che per avventura nell' interesse della chiesa raccoglie le offerte, di provvedere, in misura più larga di quello che avrebbero potuto fare senza le offerte, alle opere di culto. Laonde le offerte fatte nelle cassette della chiesa rientrano senza fallo nella ipotesi dell'articolo 3, lettera *e*), della legge, attagliandosi ad esse non meno lo spirito che la lettera della mentovata disposizione.**

**Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.**

---

## Cassazione di Roma.

**18 novembre 1901.**

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Baudana.

*Demanio c. Ciriello e Tusone.*

**Cassazione — Ricorso — Notifica — Atto non scritto interamente dall'usciere — Ammessibilità.**

**Tassa di svincolo — Prescrizione triennale — Decorrenza — Denunzia o domanda di svincolo.**

***Non è inammessibile il ricorso, quando l'atto di notificazione, sebbene non interamente scritto dall'usciere notificante, sia stato da esso sottoscritto, e contenga di suo pugno le indicazioni delle persone a cui fu consegnato il ricorso, e le cause per cui non fu consegnato personalmente al notificando* (1).**

***La prescrizione della tassa di svincolo si verifica col decorso di tre anni a mente dell'art. 123, n. 3, della legge 13 settembre 1874, n. 2776, dal giorno della denunzia o domanda di svincolo* (2).**

---

(1) Confor. stessa Cass. di Roma 2 maggio 1901, Turri c. Banca d'Italia (*Legge*, 1901, II, 257), che ritenne sufficiente, per la validità dell'atto di notifica del ricorso in Cassazione, la sola *sottoscrizione* di mano dell'usciere; Cass. di Torino 22 novembre 1899, Garavaglia c. Rocca (*Giurisp.* 1899, 1553); Cass. Napoli 16 novembre 1897, Zerbi c. Trapani (*Foro napol.*, 1898, 9); Cass. Palermo 29 ottobre 1896, Ricevitore di Monreale c. Sordi (*Foro sic.*, IV, 708).

(2) Questa decisione contraddice alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, la quale ha sempre ritenuto che la tassa di svincolo è soggetta alla prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 123, n. 4, della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e che tale prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui ebbe luogo lo svincolo e la liquidazione della relativa tassa: decis. 4 febbraio 1891, Finanze c. Marinda (vol. I, 590) e nota ivi; 23 novembre 1894 (vol. V, p. 543); 10 agosto 1896, Demanio c. Flo-

*In diritto:* Invano si deduce da Giuseppe Tusone la inammissibilità del ricorso per non essersi l'atto di notificazione scritto e sottoscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia. E' vero che pel disposto degli art. 525 e 528 del Codice di procedura civile l'atto di notificazione deve essere scritto e sottoscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia, e che il ricorso è dichiarato non ammessibile, se non sia stato notificato nelle forme stabilite; però, a prescindere da ogni altra considerazione e a prescindere altresì dalla copia che non ha prodotta, é un fatto che l'atto originale di notificazione, se non fu per intero scritto dall'usciere, fu però non solo da lui sottoscritto, ma eziandio scritto nelle ultime tre righe esprimenti le importanti indicazioni della persona a cui fu consegnato il ricorso, e la causa per la quale non fu personalmente consegnato al Tusone. E questo basta per non doversi pronunciare la richiesta inammessibilità.

*In merito:* Con l'articolo 2 della legge 3 luglio 1870, n. 5723 sui provvedimenti relativi ai benefici ed alle cappellanie laicali soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867, s'impose una tassa di svincolo eguale al 30 per cento del valore dei beni costituenti la dotazione dei beneficii, ed eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Con la successiva legge 13 settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro, si determinarono norme generali e speciali per l'applicazione e liquidazione della tassa di successione (articoli 1, 29, 49 e 64), e con l'art. 123, relativo alle prescrizioni, con identità di parola si contemplarono le dotazioni dei beneficii e delle cappellanie. Del resto, è naturale che l'obbligo di pagare la tassa di successione, anche nel caso di svincolo, venga regolato, per quanto possa essere applicabile, dalla legge sulle tasse di registro, ma pur sempre protetto dalle relative prescrizioni. Onde il Supremo Collegio in diverse occasioni affermò, che, tacendo a questo riguardo le leggi del 1867 e del 1870, non si possa alla tassa dovuta per lo vincolo altra prescrizione applicare che quella fissata dall'articolo 123 della legge sulle tasse di registro, appunto per quella stretta analogia che esiste fra i trasferimenti da questa contemplati per causa di morte e di quelli che si verificano per effetto dello svincolo suddetto (sentenza 16 aprile 1888, n. 215, Zangarella e Finanze).

Ora in forza dei numeri 3 e 4 del citato articolo 123;

Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

3. *Dopo tre anni* dalla presentazione della prima o seconda denunzia, per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie;

4. *Dopo cinque anni* dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie, per l'esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate ».

La legge è chiara. Il n. 3 si riferisce in genere alla riscossione delle tasse sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie; il n. 4 si riferisce al caso in cui vi sia stata presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie. Nella specie non vi fu presa di possesso della cappellania, di cui si tratta, e perciò devesi applicare il n. 3, e non il n. 4 dell'articolo 123.

Ancor più chiara è la legge riguardo

---

renzi c Babetti; 18 febbraio 1897, Demanio c. Giambra; 15 marzo 1897, Finanze c. Ferranti; 28 giugno 1897, Demanio c. Scoccia (vol. VII, 284, 446, 447, 572); 29 marzo 1898, Demanio c. Luciani (vol. VIII, p. 353); 16 agosto 1898, Demanio c. Savini (vol. IX, p. 419); 29 marzo 1900, Demanio c. Bronzi (vol. X, p. 37).

Colla decis. del 29 febbraio 1902, riferita a pag. 60, la Corte Suprema ritenne lo stesso principio che la prescrizione della tassa di svincolo decorre dal giorno dell'effettuata liquidazione; ritenne pure che la prescrizione stessa da cinque anni è stata portata a dieci per effetto dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1887, e che questo maggior termine è applicabile alle prescrizioni già in corso al momento della pubblicazione di tale legge.

alla decorrenza. Secondo il n. 3, vi ha prescrizione dopo 3 anni, *dal giorno della presentata denunzia.* E se pur si volesse applicare il n. 4, il termine di cinque anni decorre pur esso dalla denunzia; imperocchè la relativa disposizione si riferisce alle dotazioni (di benefizi o cappellanie) *non denunziate.* Dunque sempre dalla presentata denunzia o dalla domanda comincia a decorrere la prescrizione di tre o di cinque anni.

Nè meno perspicua è la ragione della legge. Con la domanda o denunzia scritta per lo svincolo dei beni costituenti la dotazione della cappellania laicale istituita da Paolo e Vittorio Del Giudice, l'erede di questi espresse la volontà di esercitare il diritto che le competeva e adempì al suo dovere, sia rendendone avvertita la competente Intendenza di Finanza, sia offrendosi di pagare la relativa tassa, qualora fosse dovuta. Con siffatta domanda o denunzia fu in pari tempo avvertita l'Intendenza in modo da non potere più allegare ignoranza, nè della esistenza della cappellania, nè della volontà di svincolarne i beni; e per fatto e diligenza dell'istante fu la Intendenza messa in grado di esercitare la sua azione e riscuotere la tassa; ma da quel giorno, per ragione di correspettività, nasceva pure nell'Intendenza il dovere di liquidare la tassa e di procedere allo svincolo nei modi e termini dalla legge stabiliti. Essa invece non osservò i termini stabiliti dalla legge, nonostante la domanda o denuncia a lei presentata il dì 3 luglio 1871; stette inerte fino al 4 luglio 1877, quando con atto interno d'ufficio senza alcuna partecipazione della interessata, come fu notato dalla sentenza impugnata, procedé alla liquidazione della tassa, e quando al 6 dicembre del 1879 invitò la denunciante a presentarsi per devenire al richiesto svincolo. Troppo tardi; allora erano già decorsi tanto i tre, quanto i cinque anni di cui ai ricordati n. 3 e 4 dell'articolo 123.

Indarno si è fatto appello alla giurisprudenza di questa Suprema Corte; imperocchè ormai più non si contrasta, che anche in materia di svincolo delle cappellanie, mediante il pagamento di una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei, siano applicabili le prescrizioni stabilite dall'art. 123 della legge sulle tasse di registro. E' vero che in qualche caso speciale è stato deciso, che la prescrizione comincia a decorrere dal dì della liquidazione della tassa in qualunque modo fatta, o dal momento in cui si pagò la prima rata della tassa; ma questa teoria non si può estendere al caso in cui si sia fatta domanda o denuncia per lo svincolo, se pur non si voglia far manifesta violenza alla parola e allo spirito della legge.

E però, nel fare il calcolo della prescrizione stabilita dalla legge 13 settembre 1874, non si omise di distinguere il caso in cui vi fosse la *domanda dello svincolo ovvero la liquidazione d'ufficio* della tassa (sentenza 24 aprile 1888, n. 299, Dini-Finanze). E, trattandosi di successione *denunciata* nei beni di una cappellania, fu giudicato che appunto per questo la tassa di svincolo era prescrittibile nel corso di cinque anni a mente del n. 4 dell'art. 123 della legge di registro (citata sentenza del 16 aprile 1888, n. 245).

Ond'è che la Corte dichiara ammessibile il ricorso dell'Amministrazione del Demanio dello Stato (Intendenza di Finanza di Caserta) contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, IV Sezione, in data 15-22 marzo 1901; nel merito rigetta il ricorso stesso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

16 novembre 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Rocco Lauria

*Marini c. Vescovo di Senigallia*

**Competenza — Provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare — Sospensione di sacerdote dalla messa e dalla confessione — Incensurabilità — Violazione di patto contrattuale —**

**Risarcimento di danni — Incompetenza giudiziaria.**
**Competenza — Corte di Cassazione — Giudizio di diritto e di fatto.**

*L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere dei provvedimenti emessi dall'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare (sospensione di un sacerdote dalla messa e dalla confessione), anche quando s'impugnino come contrari a patti contrattuali, ed allo scopo del risarcimento dei danni* (1).

*In tema di incompetenza il Supremo Collegio è giudice di diritto e di fatto.*

Considerando che la materia spirituale e disciplinare della Chiesa appartiene esclusivamente all'autorità ecclesiastica in omaggio alla separazione della Chiesa dallo Stato. E' di qui che gli atti ecclesiastici attinenti alla materia spirituale e disciplinare possono solo esaminarsi dinanzi a cotesta autorità, se cioè sieno fuori arbitrio emanati, se contrari a' canoni, a promesse o patti relativi. Un tale principio viene ad evidenza proclamato nell'art. 17 della legge sulle prerogative pontificie e della Santa Sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa. Di vero vi si dispone che in materia spirituale e disciplinare non si ammette richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, davanti, s'intende, alle autorità civili, e quando gli atti rimangono nell'orbita spirituale e disciplinare per procedimento e finalità. Può talvolta avvenire che gli atti ecclesiastici tocchino l'ordine civile, ed in allora l'ordine degli effetti giuridici, che simili atti producono o sono intesi a produrre, è devoluta dallo stesso menzionato art. 17 alla giurisdizione civile.

Nella specie occorre discutere se giustamente il Vescovo sospese e quindi rimosse il sacerdote Marini dalla celebrazione di messe e dalla confessione nel surriferito Santuario. Si appalesa chiaro che la celebrazione di messe e la confessione costituiscono materia spirituale per eccellenza. Onde indagare e decidere se a ragione o a torto ne sia stato sospeso o rimosso il sacerdote Marini appartiene solo all'autorità ecclesiastica, ed interamente, pur posto che un patto non permettesse la sospensione o che l'ufficio di celebrar messe e di confessare nel Santuario fossero stabili e non precarî. In materia spirituale e disciplinare l'autorità ecclesiastica, giovi rifermarlo, esamina tutto ciò che vi si deduce per combatterne o difenderne gli atti. La sua giurisdizione in simili casi è piena e non vi accade quanto si presenta nelle dispute fra i poteri civili. Il patto, le convenzioni si esaminano dall'autorità ecclesiastica allorchè sono connessi intimamente, come nel caso controverso, agli atti ecclesiastici emanati nell'orbita spirituale e disciplinare. E però non si offre punto censurabile il Tribunale per la ritenuta incompetenza.

Non vale obbiettare che il sacerdote Marini col chiedere il risarcimento dei danni patiti per la sospensione o rimozione proponga azione di competenza dell'autorità civile. La disamina se si sieno cagionati tali danni per colposa volontà del Vescovo o per contravvenzione a patto è sostanzialmente connessa a quella di essere stata giusta o ingiusta la sospensione o rimozione da funzioni spirituali. Non è già che il Marini abbia un diritto indipendente dall'atto ecclesiastico e che questo abbia leso quel diritto che egli richiede risarcirsi. Anzi *rebus sic stantibus*, non vi è danno, tostochè esiste un atto dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare, insindacabile dall'autorità civile. Importa infine appena notare che il Tribunale discusse quanto era d'uopo discutere in rapporto all'incompetenza, supplendosi in tutt'altro dal Supremo Collegio, il quale in tema d'incompetenza è giudice di diritto e di fatto.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

(1) Sulla incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere degli atti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare, veggansi Cass. di Roma, 8 aprile 1891, Fondo pel culto c. Marcantonio (vol. II, p. 99-100); App. di Torino 7 agosto 1895, Strona c. Economato generale (vol. VI, p. 707) e nota ivi.

## Cassazione di Roma.

22 ottobre 1901.

*Pres.* PAGANO, P. P, — *Est.* MAZZELLA.

*Finanze c. Fabbriceria parrocchiale di Monselice.*

**Ricchezza mobile — Elemosine dei fedeli alle chiese — Tassabilità.**

*Le elemosine dei fedeli alle chiese e fabbricerie, siano esse libere o vincolate, costituiscono reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile* (1).

*Fatto.* — Il ricevitore di Monselice applicò l'imposta di R. M. sul provento delle elemosine fatte dai fedeli alle Fabbricerie delle chiese parrocchiali di Santa Giustina, di San Paolo e di San Martino, di San Pietro Viminario e di Santa Maria Assunta di Solesino e di Pozzonovo. Respinto il reclamo amministrativo dalla Commissione centrale le dette Fabbricerie, con distinte citazioni, trassero l'Amministrazione delle Finanze innanzi al Tribunale di Este, chiedendo la condanna alla restituzione della tassa percetta, per la ragione che le elemosine non costituivano reddito tassabile per la legge 24 agosto 1877. L'adìto Tribunale distinse tra le elemosine libere ed elemosine vincolate, dichiarando le prime soltanto esenti da tasse. Appellò in linea principale l'Amministrazione delle Finanze sostenendo che tutte le elemosine erano soggette alla imposta di ricchezza mobile: appellarono per incidente le Fabbricerie deducendo che detta tassa non fosse dovuta neppure per le elemosine vincolate. La Corte di Venezia con sentenza del 30 ottobre 1900, accolse l'appello incidentale e rigettò quello principale e, dichiarato che tutte le elemosine non erano soggette all'imposta ricchezza mobile, condannò la Finanza alla restituzione di tutte le tasse percette ed alle spese. Tale sentenza venne denunziata alla censura di questo Supremo Collegio dall'Amministrazione delle Finanze, la quale sostiene che la tassa sia dovuta per gli articoli 1, 2, 3, lett. *f*, 4 e 8 legge 24 agosto 1877, 45 del relativo regolamento stessa data, e e del nuovo regolamento 3 nov. 1894.

*Diritto.* — La questione che si solleva col ricorso, venne più volte decisa da questo Supremo Collegio, il quale, interpretando la parola e lo spirito dell'art. 3 della legge 24 agosto 1877, non può che riportarsi alle considerazioni svolte per affermare che le elemosine, delle quali trattasi, son soggette all'imposta di ricchezza mobile. Non si esclude che le elemosine entrino nel patrimonio delle Fabbricerie, le quali ne dispongono liberamente, bene inteso nei limiti dello scopo che come Fabbricerie debbono raggiungere. E se così è, è strano del tutto escludere che la lett. *e* dell'art. 3 della legge 24 agosto 1877 sia applicabile, giacchè le elemosine sono fatte in corrispettivo di ufficio o ministero, allo scopo cioè che le Fabbricerie, alle quali le elemosine sono fatte, attendano a tutte le opere di culto che sono lo scopo della loro esistenza.

Non si nega che le Fabbricerie possano avere ed abbiano un patrimonio proprio per attendere alle spese di culto: però ciò non toglie che chi fa la elemosina altro scopo non si proponga se non quello che le opere di culto siano aumentate ed il corrispettivo si trova in tale aumento, ed anche nel fatto che le opere stesse, quando maggiori sono le somme da potersi erogare, si compiono con maggiore decoro e solennità. D'altra banda, sol che si legga senza preconcetti il detto art. 3 della legge 24 agosto 1877, si fa chiaro, che il legislatore, o per meglio precisare il concetto della legge precedente o per modificarlo, volle, con chiara locuzione assoggettare all'imposta di ricchezza mobile ogni reddito che non sia fondiario, essendo indifferente che sia perpetuo o temporaneo, a tempo determinato o senza determina-

(1) Veggasi l'altra decisione della Cassazione di Roma 10 dicembre 1901, riferita a pag. 64 colla nota ivi.

zione di tempo, soggetto ad eventi o variazioni od inalterabile ed invariabile.

Tale concetto, che domina tutto l'articolo 3, si estrinseca maggiormente nella lett. *f* dell'articolo stesso per la parola ampia e generale che ogni reddito non fondiario abbraccia, salvo le poche eccezioni, che la legge tassativamente indica e che per niente si riferiscono alle elemosine. E se per sano principio di ermeneutica legale non è lecito circoscrivere e limitare un precetto generale legislativo più di quanto il legislatore ha voluto, è necessità conchiudere che la sentenza denunziata, per aver violata la disposizione di legge più volte ricordata, debba cassarsi con le conseguenze di legge.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia ecc.

---

## Cassazione di Roma.

11 settembre 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Pugliese.

*Parisi c. Fondo per il culto.*

**Pensioni monastiche — Provincie napoletane — Età della professione di voti solenni — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica 4 luglio 1788.**

*Il Concordato del 17 febbraio 1818, tra la Santa Sede e l'ex-Regno di Napoli, abrogò tutte le leggi preesistenti in materia ecclesiastica, richiamandosi alle discipline canoniche: e perciò, abolita la Prammatica del del 4 luglio 1788, che prescriveva la età di anni ventuno per la professione di voti solenni, ritornarono in osservanza le disposizioni del Concilio di Trento circa la età in cui doveva aver luogo la emissione dei voti stessi* (1).

*Perciò l'ex-monaco di Casa religiosa esistente nelle Provincie napoletane, il quale, durante l'epoca in cui fu in vigore il Concordato del 1818, emise la professione di voti solenni in età inferiore agli anni ventuno, ha diritto alla pensione stabilita dalla legge* (2).

La Cassazione ha considerato, *in diritto*, che tanto la sentenza di primo grado, quanto quella in sede di appello possono dirsi concordi nel riferire la storia legislativa della polizia ecclesiastica vigente nelle provincie di Sicilia innanzi la pubblicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, emanate dal 1861 in poi, per quanto attiensi al punto controverso, cioè alla età necessaria per la celebrazione dei voti solenni da parte del monaco. Ambo, infatti, queste pronunzie prendono le mosse dal Concilio di Trento, che, secondo il Tribunale, quella celebrazione consente dai sedici anni compiuti; ricordano le prammatiche promulgate dal Re Ferdinando IV nel 1788, 1789, e nel 1796, nonchè il Concordato fra la Santa Sede e il Re Ferdinando di Borbone del 16 febbraio 1818, approvato dalla legge 21 marzo dello stesso anno; e discendono poscia alla legislazione, la quale venne mano mano pubblicandosi dopo l'ingresso delle provincie napoletane e siciliane nella costituzione del Regno d'Italia.

Che unico sia il punto di divergenza fra le due magistrature, quello, cioè, se dopo la promulgazione del Concordato,

---

(1-2) La Corte di Cassazione di Roma conferma la massima da essa già sancita con decisione del 2 dicembre 1880, Contuzzi c. Fondo pel culto (*Legge*, 1881, I, 368); massima a cui si uniformò la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, nella causa medesima; sent. 28 aprile 1881 (*Legge*, 1881, I, 770). — Anche noi riteniamo preferibile questa massima. Tuttavia la Corte Suprema decise il contrario con altra sentenza del 15 aprile 1886, Albano, Capuano ed altri c. Fondo pel culto (*Legge*, 1886, II, 39).

Il Concilio di Trento (sess. XXV, cap. 15) prescrive che non possa aver luogo, sia pei maschi, come per le femmine, valida professione di voti solenni prima del 16° anno compiuto, e se non vi sia stato almeno un anno di noviziato. « *In quacunque religione tam virorum, quam mulierum, professio non fiat ante decimum sextum annum expletum; nec qui minore tempore, quam per annum, post susceptum habitum in probatione steterit, ad professionem admittatur. Professio autem antea facta, sit nulla nullamque inducat obligationem ad alicujus Regula, vel religionis, vel Ordinis observationem aut ad alios quoscumque effectus* ».

testé ricordato, potessero reputarsi *jure* rimaste in vita intorno allo stato monastico (e precisamente per ciò che concerne la età della celebrazione dei voti) le norme dettate dalle sovracitate prammatiche, ovvero, essendo state queste abolite, siano rivissute, per effetto del Concordato medesimo, le discipline del Concilio Tridentino. Il Tribunale civile opinò, che il Concordato avesse abrogato gli atti legislativi anteriori, concernenti il diritto pubblico ecclesiastico, fra cui le prammatiche, e che esso non sia stato altrimenti abolito ed abbia avuto la sua efficacia sino al 17 febbraio 1861, per ciò che concerne le provincie napoletane soltanto, non essendo stato abolito il Concordato per la Sicilia con verun atto formale del potere costituito. La Corte di appello, invece, ritenendo che lo scopo del Concordato non si riferisse punto alle materie di pura credenza, ma soltanto a quelle leggi ed ordinazioni in materia di religione, fra le quali non può venire annoverata la elezione dello stato monastico, disse inesatto il concetto della sentenza appellata, dello essere, cioè, stati derogati dal Concordato gli ordinamenti del 1789 e 1796, ecc.

Che, tolte a diligente esame le varie proposizioni, onde è composta la parte razionale di ciascuno dei due pronunziati (prescindendo pure per uno istante dal formulare lo apprezzamento proprio) e nei rapporti con la opinione, rispettivamente accolta, in ordine al punto di controversia, non può il Supremo Collegio esitare nel riconoscere che più convincente, perchè più coordinato e coerente in sè stesso, e meglio rispondente con le leggi invocate, si appalesi il pensiero del giudice di prima sede. E ciò precipuamente perchè il magistrato di appello ha creduto d'introdurre nella enunciazione dei fini del Concordato (allo scopo di ritenerlo non derogativo delle leggi preesistenti) una distinzione, alla quale assolutamente manca l'ausilio della parola e dello spirito del Concordato medesimo, oltre al non avere evidente ragione di essere, considerata in sè medesima. Non sa, di vero, praticamente intendersi cosa sia, in che risponda e consista la differenza fra materia religiosa e materia di pura credenza, e molto meno appare chiaro, come e perchè tutto ciò che concerne la vita monastica o - per essere più categorici - quello che riflette il punto della disputa, cioè l'epoca fissata per la professione dei voti, possa correttamente venir considerato come faciente parte della materia di pura credenza, e non di quella che la Corte di appello chiama materia religiosa. Imperocchè materia di religione, nel concetto canonistico, esprime la idea di tutto ciò, che può riferirsi al culto interno ed al culto esteriore: ai misteri e alle regole della Chiesa, come alla credenza e alla coscienza. Ed è quasi la stessa Corte di appello che da sè mostra la poca giustificabilità della distinzione introdotta, quando soggiunge, che una regola di capacità personale per la elezione di uno stato, comunque l'ultimo termine sia la professione religiosa di voti, ricade per sua natura principalmente sotto l'impero e la competenza della autorità civile, anzichè sotto lo esclusivo dominio delle sanzioni canoniche, ecc. Ora questo pensiero della denunziata sentenza, qui testualmente riprodotto nella sua espressione, non solo non risponde per nulla al concetto della distinzione fra materia religiosa e di pura credenza, ma rivela la fallacia, l'assenza di fondamento della divisione delle due materie nei riguardi con la parola e lo spirito del Concordato, che di tale divisione non ha fatto cenno nè ha mostrato la intenzione di crearla. O religiosa o di pura credenza che sia, la professione dei voti, la ingerenza, il dominio dell'autorità civile, che la denunciata decisione ha chiamato in aiuto, non è proprio argomento per caratterizzare questa celebrazione di voto. E poichè è da questo argomento fallace, che la Corte di appello si è lasciata guidare nel ritenere non abrogate dal Concordato le prammaticali discipline, torna evidente la fallacia della opinione emessa: non ha base nella ragione e nella legge.

Che, senza venire ripetendo qui le fasi storiche della legislazione napoletana in

ordine alla polizia ecclesiastica, le quali, come già si è detto, ebbero ad essere enunciate dalle due sentenze pronunziate nella causa in esame, e che trovansi con ordine cronologico anche esposte in altre decisioni di questa Corte di cassazione (e specialmente in quella 2 ottobre 1880, causa Contuzzi) sia sufficiente tener d'occhio la lettera di varii articoli del Concordato del 1818 per rimaner sicuri, che nei riguardi della materia religiosa (e tale, e non altra, deve considerarsi quella relativa allo abbracciamento dello stato monastico) lo accordo fra il Sommo Pontefice ed il Sovrano, *restituito col divino favore in una parte dei suoi reali dominii*, abbia esplicitamente derogato alle precedenti discipline e sanzioni legislative. Tutte le cose ecclesiastiche (è il preambolo della legge che lo dice) venivano riordinate, ed a cotesto riordinamento delle materie ecclesiastiche il provvedere costituiva eguale desiderio di ambo le alte parti contraenti. E nel primo articolo, dopo confermato il principio, che la religione cattolica apostolica romana debba essere la sola religione del Regno delle Due Sicilie, s'invocano la ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche come inspiratrici della conservazione dei diritti e delle prerogative competenti alla religione medesima.

Si provvede (art. 14) ai locali religiosi non alienati durante il governo militare e si provvede allo aumento dei conventi di taluni Ordini religiosi e alla libertà della vestizione dei novizi tanto per gli Ordini possidenti quanto per gli Ordini mendicanti e alla dipendenza degli uni e degli altri dai rispettivi loro superiori generali. E le facoltà attribuite dal Concilio Tridentino sono richiamate in vita in occasione di soppressione od unione di fondazioni chiesastiche.

E viene provveduto alla ricognizione del foro ecclesiastico vescovile per le cause ecclesiastiche, giusta determinati canoni del Concilio Tridentino (art. 20) e si dà facoltà agli Arcivescovi ed ai Vescovi di promuovere al sacerdozio (art. 21) i chierici secondo la necessità od utilità delle diocesi in conformità di un decreto del 1° luglio 1623 di Gregorio XV e del Concordato Benedettino, ecc. Da tutte queste particolari prescrizioni, qui di volo ricordate, è lecito desumere come e quanto il Concordato siasi occupato anche di vera e propria materia religiosa o di materia di pura credenza che dir si voglia; e come erroneo sia il concetto di chi ritener volesse che quella convenzione abbia solo avuto in mira la materiale sistemazione di interessi finanziari e di patrimonialità della Chiesa.

Ma dove il concetto di abrogazione delle leggi preesistenti e di richiamo in vita delle discipline canoniche vien fatto esplicitamente palese, si è proprio nell'art. 30, nel quale sta sanzionato che « quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei precedenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa »; e nello art. 31 col quale si stabilisce che « il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel Regno delle Due Sicilie sopra materie di religione ». Disposizione questa ultima che, in modo anche più accentuato, è riprodotta nell'art. 2 della legge 24 marzo 1818, nel quale articolo si legge: « Nella pienezza del Nostro Sovrano Potere dichiariamo che il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, ecc. ».

Dai quali due articoli (30 e 31) anche soltanto letteralmente intesi, una duplice conseguenza deve dedursi: quella, cioè, che per le materie non contemplate, per gli oggetti ecclesiastici non menzionati dal Concordato, non era conceduto alle leggi laiche, alle leggi del Re delle Due Sicilie, il provvedere; sibbene, e soltanto, alle veglianti discipline della Chiesa era riservato, in tal caso, il privilegio di essere invocate ed applicate. E l'altra, assai più radicale ed esplicita, quella, cioè, che il Concordato si dovesse intendere sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti del Regno delle Due Sicilie. La potestà civile si sottometteva, sia pure sotto forma larvata, alla

suprema potestà del Pontificato. E da questa duplice conseguenza un pratico dilemma scaturisce e s'impone allo interprete. O la materia della celebrazione dei voti, che non può riguardarsi se non come materia religiosa, come oggetto ecclesiastico, si ritiene non contemplata dal Concordato, ed allora non può essere regolata che dalle discipline della Chiesa. Le prammatiche del 1788, 1789 e 1796, le quali furono emanate dalla potestà regia, non sono leggi della Chiesa: questa è governata dal *jus canonicum*, dai Concilii, dalle Decretali, dalle Bolle, ecc.

O la materia in parola si ritiene, siccome lo è di fatto, implicitamente contemplata dal Concordato, ed allora questo, essendo stato sostituito alle leggi, alle ordinazioni ed ai decreti del Regno delle Due Sicilie, ha derogato le prammatiche che erano precisamente leggi preesistenti del potere sovrano.

Nell'un caso e nell'altro la professione dei voti solenni è da reputare, adunque, governata nel 1841, quando venne celebrata dal Parisi, dalle sanzioni canoniche, le quali *ab origine* stabilivano che la così detta *età legittima* per la professione dei voti solenni potesse aver luogo a *quattordici* anni per i maschi ed a dodici per le femmine, e nei casi di maggiore ristrettezza della regola monastica a diciotto per gli uni e per le altre, comminando di nullità quella che si fosse perfezionata avanti i sedici anni. Il tutto in conformità dei principii che regolavano canonicamente anche la celebrazione del matrimonio.

Ha considerato che, dopo queste fugaci riflessioni, riferentisi al vero merito intrinseco, alla vera indagine giuridica della quistione, il Supremo Collegio non creda argomento importante quello addotto dalla decisione impugnata e relativo a taluni casi, nei quali, dopo il Concordato, si afferma essere stata negata dal Sovrano delle Due Sicilie la facoltà di professare prima dei ventuno anni. La sentenza del Tribunale civile di Messina e questa stessa Corte di cassazione (vedi decisione del 2 ottobre 1880 in causa Contuzzi) hanno dato sufficiente confutazione a tale argomento. E si può aggiungere utilmente oggi che manca negli atti la prova autentica di quei fatti, e di quei fatti nella loro integrità.

Manca il testo delle domande e del relativo rescritto, perchè si possa desumere, *causa cognita*, quali ebbero ad essere le circostanze, per le quali, e nelle quali si chiedevano le affermate dispense e quali le considerazioni dalle quali potè essere determinata la reiezione delle asserte speciali istanze da parte dell'autorità sovrana.

Argomenti piuttosto convergenti alla dimostrazione dello assunto ricavato dalla Cassazione dalla intelligenza data al Concordato, ove ne occorressero, si potrebbero opportunamente attingere da un fatto e da una legge. Dal fatto notorio a tutti, che dopo il Concordato, fino al 1860, furono innumerevoli i casi di professione di voti solenni, nel Napoletano ed in Sicilia, di persone minori di ventuno anno e nessuno pensò mai di domandarne la nullità nel privato interesse famigliare, o nello interesse pubblico, come nessuno sognò mai di promuovere contro questi professi l'applicazione delle gravi pene comminate dalla prammatica del 1796.

Da una legge e precisamente dal decreto 19 marzo 1834, relativo al metodo per eseguirsi la leva per lo reale esercito del Re delle Due Sicilie. In quel decreto vi è l'articolo 27 (relativo alle esenzioni per eccezioni e per esclusioni) il quale consta di 22 numeri, ed alla lettera *A* del numero 9 prescrive quanto appresso: « I giovani, che sono ordinati in *minoribus*, purchè abbiano ecc.: i seminaristi e quei che sono nel noviziato o nell'alunnato di qualunque Ordine monastico, sono tutti esenti sino alla età di anni ventuno ed un giorno, ma debbono sempre entrare nel bussolo. Oltrepassata tale età, se non sieno stati ordinati al suddiaconato quei chierici e quei seminaristi, o *non abbiano fatto la professione monastica quei novizi* o *alunni*, saranno obbligati a marciare

per la ultima leva anteriore *all'anno venturo,* quando vi siano chiamati dal sorteggio ». Il novizio, adunque, aveva diritto di professare i voti sino al 21° anno per essere esente dalla coscrizione militare e poteva, anche prima di questa età, professando, acquistare diritto al beneficio della esenzione. Decreto che è anche illustrato, o meglio confermato, da speciali rescritti, co' quali il Sovrano del tempo esplicitamente concede dilazioni a novizi, alunni e studenti di determinate Congregazioni religiose ed il godimento della esenzione nei rapporti con la professione dei voti solenni.

Alla Corte di appello giudicatrice non è sfuggita la importanza dell'argomento desunto dal citato decreto sulla leva; essa, però, ha tentato di affievolirne la forza col citare altre lettere del suddetto numero 9, art. 27, le quali, ben disaminate ed intese, confermano e non distruggono il principio della lettera *A* del citato numero 9. Essa, in ultimo, finisce col dire che in Sicilia non vi fu mai coscrizione militare prima del 1860 o 1861: ciò sarà vero, ma è vero del pari che il detto Regio Decreto (art. 8) parla di *popolazione dei due reali dominii di qua e di là del Faro*, e che una legge d'ordine pubblico non ha potuto essere creata per avere due interpretazioni diverse, quando nessuna riserva o restrizione ha creduto di ammettere a tale riguardo nel suo testo e nessuna ne ha ammessa.

Che, trattandosi d'interpretare una disposizione di legge, dalla cui intelligenza può dipendere un beneficio, sia equo anche nel dubbio (e qui dubbio non esiste) preferire la interpretazione che al conseguimento del beneficio conduca.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

27 luglio 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Cefalo.

*Ospizio dei catecumeni in Pinerolo c. Congregazione di carità di S. Ginesio.*

**Opere pie — Istituto di catecumeni — Trasformazione — Competenza giudiziaria. Competenza — Ente morale — Personalità giuridica — Esistenza — Natura intrinseca — Competenza giudiziaria.**

*È di competenza dell'autorità giudiziaria il vedere se un istituto dei catecumeni abbia mutata la originaria sua destinazione, e perciò sia esente da trasformazione, quando si deduce che la mutazione sia avvenuta, non per evoluzione nei costumi e per circostanze di fatto, ma per virtù di leggi e disposizioni dell'autorità sovrana, in modo che si renda necessario di esaminare se esista un ente autonomo, e quale sia la sua natura giuridica* (1).

*È esclusivamente demandata all'autorità giudiziaria la potestà di esaminare e definire se una persona giuridica esista, quale sia la sua natura intrinseca e se possa essere soggetta a leggi di soppressione o trasformazione* (2).

Con Decreto 30 marzo 1894 il ministro dell'interno dichiarò applicabile all'Ospizio dei catecumeni di Pinerolo, l'art. 70 della legge 17 luglio 1890, affidando alla Congregazione di carità la temporanea gestione del suo patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, finchè non si fosse provveduto alla loro destinazione. Ma su questa furono discordi i pareri delle rappresentanze,

---

(1) Confr. stessa Cass. di Roma, 26 marzo 1896, Ministero dell'interno c. Istituto dei catecumeni di Roma (vol. VI, p. 253). Veggansi pure: Consiglio di Stato (IV Sezione), 5 aprile 1895, stesse parti (vol. V, p. 308), il quale ritenne esenti da trasformazione gli istituti dei catecumeni i quali abbiano, anche in parte, mutata la originaria loro destinazione; Orlandi G., *Gli istituti dei catecumeni e la legge del 17 luglio 1890* (vol. V, p. 385).

(2) Principio costantemente affermato dalla Corte Suprema di Roma; decis. 6 luglio 1899, Comune di Monreale c. Collegio di Maria di Monreale (vol. X, p. 32) e nota ivi, 27 aprile 1900, Società dei Santi Apostoli c. Finanze (vol. X, p. 158).

dacchè alcune opinarono per la trasformazione dell'Ospizio a beneficio del Ricovero di mendicità, mentre la Giunta provinciale amministrativa avvisò doversi mantenere qual'ente autonomo; però con decreto 25 maggio 1899 fu disposta la trasformazione a favore del Ricovero di mendicità.

Contro tale provvedimento, il Vescovo di Pinerolo, come presidente dell'istituto trasformato, ricorse alla IV Sezione del Consiglio di Stato, e dopo aver fatta la storia dello istituto fondato nel 1740 da Re Carlo Emanuele III, soppresso dalla dominazione francese, ristabilito nel 1830 com'ente separato da ogni altra opera pia, a quale condizione erano stati vincolati i legati disposti a favore dello istituto nel 1827 e 1830 dal conte Perucca della Torre, comprovando quell'autonomia colle disposizioni del 27 gennaio 1858 e 12 marzo 1859, e riuscendo inutili tutti i tentativi fatti per distruggerla, chiese annullarsi o revocarsi il decreto suddetto per tre motivi:

1° perchè l'istituto d'indole laicale, avea scopo di educazione e d'istruzione, a vantaggio de' cittadini in genere senza distinzione di condizione e di classi, e non era nè opera pia, nè vero ospizio de' catecumeni; ed i beni legatigli dal Perucca non poteano essere affatto distratti dal fine voluto dal testatore, e poichè il decidere di tali questioni sarebbe spettato all'autorità giudiziaria, preliminarmente anche della dichiarazione dell'applicabilità dell'art. 70, e l'autorità amministrativa invece le avea risolute non ostante la eccepita incompetenza, denunziava perciò *un eccesso di potere*;

2° perchè in realtà l'ospizio non avea conservata la originaria sua destinazione e non contraddiceva la libertà di coscienza con i suoi fini d'istruzione e di educazione a prò dei professanti la religione cattolica, e non potea opporsi l'avvenuta dichiarazione di applicabilità dell'art. 70, che non avea carattere di provvedimento definitivo;

3° perchè si era soppresso e non trasformato lo istituto, mentre volendosi adempire al precetto di soddisfare un interesse attuale della pubblica beneficenza, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore, si sarebbe potuto mantenere l'autonomia dell'ente, destinandosi le rendite al Seminario pel mantenimento gratuito di chierici poveri.

E chiedeva *in via pregiudiziale*, pronunciarsi la *incompetenza* dell'autorità amministrativa a decidere così sulla contestata natura dello istituto, come sulla pertinenza e proprietà dei beni lasciati dal Parucca col testamento 27 giugno 1827 e codicillo del 31 marzo 1830, che esso Vescovo reclamava che dovessero restare a sua disposizione ond'essere impiegati in adempimento della volontà del testatore.

E d'altra parte il Ricovero di mendicità col suo contro-ricorso dedusse: che non era più proponibile la quistione sollevata col *1° mezzo* del ricorso per ostacolo di cosa giudicata, cioè del Decreto ministeriale *30 marzo 1894*, che come provvedimento definitivo, non impugnato in termine, faceva stato sul *punto della trasformabilità*, non restando a discutere se non il *punto della destinazione* dei beni e della erogazione delle rendite; che spettava all'autorità amministrativa risolvere la quistione della sussistenza e del carattere dell'opera pia, salvo al Vescovo di agire in via giudiziaria, ove l'atto amministrativo avesse importata lesione del suo diritto; che il Decreto nulla avea deciso sulla pertinenza dei beni del lascito Perucca, epperò mancava ogni ragione per rinviare la vertenza alla Cassazione.

E la IV Sezione, sulla considerazione che pure ritenendo che l'eccezione d'incompetenza sollevata dal Vescovo, precedentemente alla emanazione del regio decreto, non avesse potuto ostare al provvedimento d'ordine amministrativo che il Governo avea creduto emettere nel pubblico interesse, sempre la eccezione della competenza giudiziale sarebbe ugualmente risorta nello esame delle domande di merito, cioè nella determinazione del carattere dello istituto, e della pertinenza dei beni del lascito Perucca, in

applicazione dell'art. 41 della legge organica sul Consiglio di Stato, sospesa ogni ulteriore decisione sul ricorso, rimise gli atti a questa Corte di cassazione per la decisione sulla competenza, con decisione 22 giugno 1900.

Si osserva che per l'art. 70 della legge 17 luglio 1890 furono dichiarate soggette a trasformazione tutte le istituzioni alle quali fosse venuto a mancare il fine, o che pel fine loro più non corrispondessero ad un interesse della pubblica beneficenza, o che fossero divenute superflue per essersi in altro modo pienamente e stabilmente provveduto al fine stesso, e col successivo art. 90 furono dichiarati tassativamente soggetti a trasformazione gli ospizi dei catecumeni, *in quanto*, però, *abbiano conservata l'originaria destinazione*. Così che la trasformazione di tali ospizii fu prescritta sotto condizione; onde il relatore Luchini alla Camera dei deputati diceva, che restavano esenti dalla riforma e trasformazione quegli istituti, che pur serbando il nome di catecumeni, avessero già conseguito sotto lo impero della precedente legislazione una conveniente riforma, nel senso d'inversione dei redditi in altre forme di beneficenza. Ma il riconoscere se un ospizio abbia o meno conservata l'originaria destinazione, non è sempre un mero apprezzamento di fatto; dacchè l'antico carattere e la primitiva destinazione si è potuto perdere e la trasformazione ha potuto compiersi *per costumi* o *per leggi*, come diceva al Senato il relatore Costa. Ora quando si deduca che le istituzioni si sono venute nel progresso del tempo a modificare in tutto o in parte per evoluzione nei costumi e nelle circostanze tutte di luogo, di persone e di usi, e si metta in essere una modificazione come avvenuta di fatto, dovendosi esaminare una mera condizione di fatto, col vedere se lo istituto abbia in realtà conservata o meno la indole e lo scopo originario, tale indagine è devoluta all' autorità amministrativa, che sola potrà esaminare e valutare se le funzioni dello istituto si venissero oggi esplicando realmente secondo l'antico scopo e l'originaria destinazione.

Ma quando si pretenda invece che la trasformazione sia avvenuta non per evoluzione, nè costumi, ma per leggi e disposizioni dell'autorità sovrana e si affermi che per virtù di esse l'Ospizio non conservasse che solo la denominazione primitiva, non corrispondente più al suo vero essere, per cui sia necessità vedere se esista un ente autonomo e quale sia la sua natura giuridica; in tal caso con lo esame della natura, del modo di essere e dello stato giuridico dello istituto, si propone una vera quistione di diritto, che esorbita dal campo della giurisdizione amministrativa, dovendosi esaminare e risolvere non già con criterii amministrativi, ma con la interpretazione delle leggi e disposizioni dell'autorità sovrana ed in base ai principii di diritto civile. E non può esser dubbio che alla sola autorità giudiziaria sia data dalla legge la potestà di esaminare e definire se una persona giuridica esista, quale sia la sua natura intrinseca, e se esistendo come persona privata possa o meno essere spogliata di quei diritti il cui godimento le viene garentito dal codice civile, nè certo la legge del 1890 ha inteso punto di menomare tale giurisdizione del potere giudiziario. Ora in fatto il Vescovo deduceva, che l'Ospizio sorto per provvidenza sovrana, restò sempre soggetto alla ingerenza governativa, e che l'autorità sovrana ne stabilì le norme organiche regolamentari con la forma di amministrazione, emettendo nel corso del tempo svariati provvedimenti pei quali fu prescritto, che l'Ospizio dovesse restare secolare e laico, che vi si dovessero insegnare arti e mestieri, e dovesse essere separato da ogni altra amministrazione di opera pia ecc., per quali provvedimenti l'Ospizio si riduceva ad essere una scuola per lo insegnamento de' precetti della fede cattolica, avente a scopo non solo la istruzione religiosa, ma la civile educazione e lo insegnamento di arti e mestieri a chi ne abbisognava, onde avea natura e scopo altamente ci-

vile, sociale ed umanitario. E poichè si richiamava a varie sovrane disposizioni, e specialmente a quelle di Re Carlo Emanuele III del 1745, alle R. Patenti 21 marzo 1752 che avevano approvato il relativo regolamento, ed ai regi decreti 13 novembre 1857 e 28 maggio 1858 ed allo statuto-regolamento 12 marzo 1859, era necessità vedere quale fosse la natura intrinseca di tale istituto alla base delle invocate disposizioni; e tale esame non é dato certo di fare all'autorità amministrativa, essendo devoluto esclusivamente all'autorità giudiziaria il determinare la natura ed il carattere dello istituto, come pure lo esame della quistione subordinata dalla natura del lascito disposto del conte Perucca della Torre e della pertinenza dei relativi beni.

Per questi motivi, la Corte, a Sezioni unite, dichiara la competenza giudiziaria ecc.

---

## Cassazione di Roma.

20 aprile 1901.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Tivavoni.

*Finanze* c. *Merizzi* e *Collegio Borromeo.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Dotazione — Rendita assicurata con garanzia ipotecaria — Obbligo imposto dal fondatore — Inadempimento degli eredi.**

*Perchè esista l'ente autonomo ad oggetto di culto, cui si riferisce l'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, occorre che la rendita del capitale destinata agli scopi della fondazione sia assicurata con ipoteca su determinati fondi* (1).

*Non basta che il fondatore abbia imposto l'obbligo della garanzia ipotecaria quando gli eredi non si curarono di adempire l'obbligo stesso* (2).

*Fatto.* — Con atto 18 novembre 1697 il sac. Rho Francesco vendeva a Francesco Pulino una casa in Pavia per lire 3000, ed avendone assunto il pagamento Francesco Porro, quest'ultimo, giusta una convenzione 25 agosto 1698, veniva liberato dal pagamento delle L. 3000, ma tenuto a pagare ogni anno al Rho L. 130 imperiali all'anno, e dopo la costui morte, a pagare L. 4 imperiali all'anno al rettore *pro tempore* del Collegio Borromeo per la celebrazione di quattro messe per l'anima del Rho e congiunti, ed a fare celebrare altre 80 messe, dandosi facoltà in difetto, al detto rettore di fare celebrare lui le 80 messe. Per cauzione, assicurazione e manutenzione della detta perpetua celebrazione di messe, il Porro si obbligava ad ipotecare in ispecie, oltre la generale ipoteca sulla casa, il diretto dominio e civile possesso ed ogni ragione che egli aveva da esigere come fitto perpetuo di lire 102 da Pietro, Antonio e consorti Cremaschi, per i beni che tenevano in affitto perpetuo dal medesimo Porro. Successore del defunto Porro nelle obbligazioni di cui sopra è l'ing. Lino Merizzi (*omissis*).

*Diritto.* — Giusta una massima di diritto, più volte proclamata da questo Supremo Collegio, poiché esista l'ente autonomo ad oggetto di culto, cui si riferisce l'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, non è necessario che vi sia il materiale distacco di beni immobili a favore del legato pio; ma basta che la rendita del capitale destinato agli scopi della fondazione sia assicurata con ipoteca su determinati fondi.

Non è invece sufficiente all'uopo un vincolo al quale corrisponde bensì un diritto di azione ma di natura meramente personale, occorrendo di necessità per l'esistenza di un ente autonomo un patrimonio proprio dell'ente che con le sue rendite possa compiere la volontà del fondatore. Senza di ciò mancherebbe anche il carattere di perpetuità pur richiesto dal citato art. 1 della legge 15 agosto 1867. Imperocchè la semplice

---

(1-2) Questa è la giurisprudenza adottata ultimamente dalla Corte Suprema di Roma; veggansi le decisioni 27 dicembre 1899, Demanio c. Bellucci e Mencarelli; 29 gennaio 1900, Demanio c. Interdonato; 22 gennaio 1900, Finanze c. Morona (vol. X, p. 23, 25, 290).

azione personale non avrebbe l'efficacia di mantenere quella perpetuità, potendo l'obbligato alienare tutti i suoi beni e rendere così vana l'azione giuridica che potrebbe essere contro di lui personalmente esperita.

Applicate tali massime alla specie, ne deriva che di fronte al contratto 25 agosto 1698 dovrebbesi dichiarare soggetto a soppressione il legato pio Rho, essendosi ivi obbligato il Porro per cauzione, assicurazione e manutenzione dello stesso di assoggettare ad ipoteca il diretto dominio e civile possesso ed ogni ragione che egli aveva da esigere di fitto perpetuo dai Cremaschi.

Senonchè devesi andare in contraria sentenza, di fronte alla condizione di cose giuridicamente costituite in ordine a detto pio legato dopo la sua fondazione, e risultante dalle insindacabili affermazioni della denunziata sentenza, che, cioè, le parti mai curarono l'attuazione della pattuita garanzia reale, e che perciò l'onere del Porro di celebrazione delle messe fu convertito senza altro in una corresponsione annua di una somma di danaro.

Donde consegue che l'obbligo oggi incombente all'ing. Merizzi quale successore a Porro, essendo strettamente personale, manca nell'istituzione, di cui trattasi, ogni carattere di sussistenza propria e quindi di autonomia.

Erroneamente si oppone che la denunciata sentenza non avrebbe dovuto ammettere che l'inadempimento della volontà del fondatore potesse importare estinzione od alterazione dell'istituzione in discorso, la quale ripete la sua vita, la sua personalità giuridica, la ragione del suo essere dal titolo di fondazione.

Si concede infatti che l'adempimento della volontà del Rho, da parte dei Porro, non poteva importare di per sè estinzione od alterazione della istituzione risultante dal titolo di fondazione. Senonchè dalle incensurabili affermazioni dei giudici di merito risulta che non vi fu da parte dei Porro inadempimento della volontà del Rho, ma che vi fu invece tacita rinuncia del medesimo e suoi aventi causa alla pattuita garanzia ipotecaria del pio legato.

E poichè codesta rinuncia fu indiscubilmente valida, la obbligazione dei Porro divenne strettamente personale per mutuo consenso delle parti, e non già per la volontà unilaterale degli obbligati, ed esulò così dal legato il carattere della autonomia.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Firenze

8 febbraio 1902.

*Pres.* Cesarini, P. P. — *Est.* Dragonetti.

*Salvadori e Veltroni* c. *Ficai ed altri.*

**Prescrizione — Censo — Pagamento fatto da un terzo senza mandato — Non interrompe la prescrizione.**

*Il pagamento di un censo fatto dal terzo senza mandato del debitore, non importando riconoscimento da parte dell'obbligato, non basta ad interrompere la prescrizione* (1).

Ha rilevato, in fatto, che il sig. Veltroni Bernardo, nella qualità di rettore e di legittimo rappresentante dell'Ospedale della Pace di Monte S. Savino, con atto del 19 agosto 1898, citava avanti il Pretore di quel mandamento i coniugi Tosi ed il sig. Francini Innocenzo, possessori dello stabile in Corso S. Gallo n. 12, gravato da ipoteca a favore di quell'istituto per garanzia di un censo del capitale di lire 715.56, onde fossero condannati a pagare al detto Ospedale la somma di lire 107.31 per tre annate arretrate dal 1895 al 1897 ed alla rinnovazione della ipoteca stessa, od all'af-

---

(1) In senso contrario veggasi Cassazione di Roma, Sezioni unite, 26 febbraio 1901, (vol. XI, p. 183), la quale ritenne che il debitore di un'annua rendita ad un soppresso monastero non può esimersi dal continuarne il pagamento al Fondo pel culto se risulti che altri, a sua insaputa, abbia entro il trentennio pagato per lui.

francazione del censo ed accessori. La signora Tosi eccepì: che le annualità richieste erano dovute dal sig. Innocenzo Francini, che le vendè la casa; e questi a sua volta dedusse ch'egli per istrumento del 31 luglio 1855, subentrò nelle ragioni dei coniugi Eleonora e Zeffirino Bacconi, ora defunti; ma l'obbligo vantato dall'ente faceva carico ai primi venditori Nicolò e Bernardo Salvadori dei quali chiedeva la chiamata in causa.

Costoro però, intervenuti spontaneamente, deducevano: che il fondo che si affermava gravato di censo fu da loro venduto come libero, e che essi mai si erano curati di far cancellare la ipoteca costituita a garanzia di quel peso, perchè mai richiestine e perchè in realtà le prestazioni dovute non erano state mai corrisposte dai primitivi e successivi acquirenti fin oggi, bensì da quasi un secolo dalla famiglia Lucatelli; e qualora di ciò non vi fosse titolo nè ragioni equivalenti a titolo scritto, essi erano tenuti a sottostare alle conseguenze del contratto di alienazione per la garanzia stipulata per la libertà del fondo; chiedevano quindi la chiamata in causa dei Lucatelli, anche all'effetto di conoscere il nome degli eredi degli stessi.

Il Pretore, con sentenza 19 gennaio 1899, condannava solidalmente Tosi Egiziaca e Francini Innocenzo al pagamento delle annualità richieste ed agli accessori, ed ordinava altresì che fosse rinnovata sul fondo urbano indicato nella citazione la ipoteca a garanzia del censo costituito, ponendone le spese solidalmente a carico della Tosi e del Francini e concedendo alla Tosi la rivalsa contro il Francini ed in solido contro Bernardo e Nicolò Salvatori, e pure in *solidum* contro questi la rivalsa a favore del Francini.

Da questa sentenza appellarono i signori Salvatori nel 21 febbraio di quell'anno ed intervenivano nel giudizio la signora Tosi ed il sig. Francini.

Gli appellanti, fra gli altri motivi, chiedevano la riforma della sentenza, perchè si era verificata la prescrizione trentennale sancita dagli art. 2135, 2136 Cod. civ.

Per la morte di Nicolò Salvatori, la istanza fu riassunta dai suoi eredi.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza 12 marzo 1901, rigettò l'appello interposto dai fratelli Salvatori condannandoli nelle spese,

Costoro ricorrono a questo Supremo Collegio e chiedono la cassazione della sentenza del Tribunale di Arezzo per i seguenti mezzi:

1° Violazione e falsa applicazione degli art. 2111 e 2129 Cod. civ., nonchè degli art. 1312, 1737, 1738 Cod. civ.; del principio di *gius* comune *nemo praesumitur renunciare jure sibi competenti*, e dell'altro *quod nostrum est non potest sine facto nostri transferri;* difetto di motivazione, vizi previsti nell'art. 517 n. 2 e 3 Cod. di proc. civ., perchè la sentenza denunciata ritenne che i pagamenti fatti da un terzo senza mandato del debitore sono atti interruttivi della prescrizione.

2° Violazione degli art. 1312, 1313, 1316, 1321, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1339, 1341 e seg. 1354 Cod. civ., 229 e seg. Cod. proc. civ., nuova falsa applicazione dell'art. 1219 Cod. civ. e nuovo difetto di motivazione, vizi previsti nell'art. 517 n. 2 e 3 Cod. proc. civ., perchè dall'Amministrazione ospitaliera, che non è un'Amministrazione dello Stato, non era stata offerta, nè accettata dal Tribunale, una prova legale degli asseriti pagamenti del censo controverso, ma invece supposte risultanze dei suoi registri, che non possono sublimarsi a piena prova legale, ancor perchè non erano certificate da un pubblico ufficiale, ma da un'impiegato dell'amministrazione, che le enunciò soltanto: presunzioni di fatto queste che non avrebbero potuto valutarsi neanche come principio di prova orale, la quale era sempre disdetta nella specie, perchè la controversia riguardava un valore superiore alle lire 500.

Considerato che il ricorrente deduce, che l'Ospedale non ammise il pagamento

del canone degli anni decorsi, fatto dai signori Lucatelli quali accollatari del censo controverso, non affermò che gli fosse stato fatto dai signori Salvatori, o dai successivi possessori del fondo censito, non determinò e molto meno provò che gli fosse stato fatto dai primitivi debitori o loro eredi, o legittimi mandatari; ma si limitò ad asserire, con un attestato generico dei propri impiegati, che fino al 1895 i canoni *gli furono pagati*, senza dire *da chi*, *come e perchè*. E su questa semplice base di fatto il Tribunale, giudicando in merito alla eccepita prescrizione trentennale, osservò che « di fronte all'Amministrazione ospitaliera, per interrompere la prescrizione, bastava che il censo venisse pagato (articolo 2129); per essa esibitore era il mandatario dell'obbligato ».

« Sospeso il pagamento delle annualità, l'Amministrazione, senza ricorrere all'azione personale diretta, ha esperito l'*actio in rem scripta* contro il possessore del fondo inscritto ».

E con questa semplicissima osservazione troncò il dibattito, e respinse la prescrizione allegata dai Salvatori.

Che tale motivazione è evidentemente deficiente e contiene diversi errori giuridici, indotti da sbagliata interpretazione dell'art. 2129 Cod. civ.; perchè esso fu sempre applicato al fatto del pagamento, considerato come uno dei modi di *riconoscimento* che *interrompono* civilmente la prescrizione, ritenendosi però, *d'ordinario*, che il pagamento provenir dovesse dal debitore, o dal suo incaricato, od avente causa; mentre solo qualche volta si ammise ancora *che bastasse il pagamento fatto da un terzo;* come si riscontra in una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli ed in una sola della Cassazione romana, che forse adottò questa seconda opinione, *indottavi, non tanto da assolute considerazioni di diritto, quanto da particolari circostanze, che offriva la specie di fatto.*

Considerato che la proposta censura trova legittimo fondamento nei principî del diritto e nelle invocate disposizioni di legge; imperocchè, se non può dubitarsi che in tema di prescrizione estintiva, l'*interruptio civilis* da parte del creditore costituisce un provvedimento conservatorio in virtù della manifestazione appunto del suo atto volitivo, e della notificazione datane al debitore, non è men certo però che, nella ipotesi della *interruptio fictitia*, torna imprescindibile il riconoscimento del debito *da parte dell'obbligato*, per derivarne la efficacia giuridica della invocata interruzione. Basta leggere l'art. 2129 Cod. civile messo a base della sentenza investita, per convincersi della sua applicazione indeclinabile ancora nel fatto del pagamento, considerato appunto come uno dei modi di *riconoscimento* che interrompono *civilmente la prescrizione*, non potendosi concepire in tale ipotesi la liberazione dell'obbligazione in virtù del pagamento, scopo finale dei contraenti, *praestatio eius quod est in obligatione*, senza il concorso della condizione richiesta agli effetti non pure dell'adempimento dell'obbligazione, ma eziandio della ricognizione interruttiva del relativo diritto creditorio fatta dal debitore. Se si ammettesse che il pagamento fatto da un terzo, senza mandato, potesse ritenersi come ricognizione interruttiva del debito principale ai sensi dell'articolo citato, che esige espressamente la ricognizione del *debitore* o del *possessore*, vanamente si ricorrerebbe, per giustificarne l'implicito concorso, alla gestione di negozio, circoscritta a regolare i rapporti tra il gestore e il suo rappresentato, salvo la ratifica dello interessato dei rapporti costituiti coi terzi nel suo interesse; ed ancor più erroneamente si invocherebbero le teoriche sul pagamento; perchè tale facoltà esercitata dal terzo non potrebbe mai interrompere la prescrizione a vantaggio del creditore, senza l'evidente riconoscimento richiesto dallo articolo controverso. E quando si pone mente che la ricognizione dell'obbligazione debba risultare in modo non dubbio, pur senza la corrispondente accettazione, si resterà convinti che l'articolo invocato, parlando generalmente degli atti di riconoscimento,

e sanzionando che la interruzione civile della prescrizione si verifica solo quando il debitore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata, non può a meno d'interpretarsi secondo la dottrina e la prevalente giurisprudenza, se non nel senso che il pagamento, considerato come atto di riconoscimento, e perciò solo efficace alla interruzione della prescrizione, non possa mai ammettersi quando è fatto da un terzo, che non abbia la legittima rappresentanza del debitore.

Che se per la estinzione del debito, il pagamento può farsi da chiunque, pur non avendovi interesse, ed il creditore è obbligato a riceverlo, non per questo il pagamento fatto dal terzo ha virtù interruttiva della cominciata prescrizione, non dovendosi confondere l'effetto immediato del pagamento, per cui impera il capoverso dell'art. 1238, con l'effetto indiretto, *riconoscimento del debito*, che non può sfuggire alla ragione informatrice dell'art. 2129, ed alla sua sanzione per raggiungere lo scopo dell'interruzione prescrittiva.

Che per le surriferite considerazioni, essendo evidente che la denunciata sentenza incorse in vari errori, e sovratutto nel difetto di motivazione circa lo effetto o meno degli allegati pagamenti agli effetti dell'interruzione della eccepita prescrizione, non occorre fermarsi allo esame del secondo mezzo del ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

---

## Cassazione di Napoli

9 novembre 1901.

*Pres.* Santamaria, P. P. — *Est.* Toraldo.

*Pantaleo* c. *Cramarossa.*

**Congrue parrocchiali — Assegni alimentari — Impignorabilità.**

*Le congrue parrocchiali rivestono la caratteristica di assegni alimentari impignorabili a sensi dell'art. 592 del Cod. proc. civile* (1).

Considerato che la natura alimentaria delle congrue parrocchiali rimase giustificata dalla loro origine e dallo scopo cui mirano.

Valga il vero, nei remotissimi tempi della chiesa, pel principio che i ministri dell'altare dovevano dalle loro funzioni trarre i mezzi di sostentamento, furono stabilite diverse contribuzioni a favore della chiesa e dei suoi sacerdoti, tra le quali, principalmente quella delle decime sacramentali a pro' dei parroci, lasciando dapprima alla coscienza dei fedeli la facoltà di pagarle, e imponendo in seguito quest'obbligo mercè apposite disposizioni legislative.

Lo estendersi però di siffatte contribuzioni, che si erano rese esorbitanti, e la incertezza della loro esazione fece nascere il desiderio di surrogare ad esse una rendita congrua, ossia proporzionata ai bisogni del parroco. Questo voto nell'ex reame di Napoli venne compiuto con reale dispaccio del 25 luglio 1772, il quale stabilì che i parroci avessero la congrua di annui ducati 100, oltre una somma pel mantenimento della chiesa, da non eccedere gli annui ducati 30, rimanendo così abolite le decime sacramentali.

Col Concordato del 1818 il carico della somministrazione della congrua e del

(1) Massima indiscutibile. Nello stesso senso: Cass. di Roma 27 agosto 1900, Collegio della Sapienza Nuova in Perugia c. Baldoni (vol. X, p. 532); 7 marzo 1882, Guarini c. Finanze (*Legge*, 1882, I, 802); Cass. Napoli 10 gennaio 1898, Satriani c. Petrarca (vol. IX, p. 248); Cass. Palermo 7 settembre 1878, Paci c. Giglio (*Legge*, 1879, I, 131); Mattirolo, *Tratt. di dir. giudiz.*, IV ediz., V, n. 690, p. 526. — Veggasi anche: Cass. di Roma 19 dicembre 1898, Fondo pel culto c. Franzone (vol. IX, p. 50, 40), e lo studio *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto* (vol. VIII, p. 193 e seg., 482-484, n. 17-20).

supplemento della medesima, fu imposto ai Comuni, nei quali non vi fossero state rendite addette allo scopo pel mantenimento del parroco, la qual cosa fa rilevare che non ostante il dispaccio del 1772, in taluni comuni la Chiesa continuò ad esigere le decime per alimentare i suoi pastori.

Fu per questo che con rescritto del 22 settembre 1841, venne espressamente ordinato, che la detta esazione doveva cessare appena i parroci avessero ottenuta la loro congrua, sia dai Comuni, a carico dei quali le decime gravitavano, sia dai patroni e fondatori delle parrocchie.

Ciò non pertanto in taluni luoghi continuò, sempre a titoli di alimenti, la esazione delle decime sacramentali, finchè col decreto dittatoriale del 17 febbraio 1861, abolite le decime e il Concordato, rivissero le disposizioni del dispaccio del 1762, insieme a tutte le altre relative alla polizia ecclesiastica dell'ex reame.

Come è facile scorgere da questi precedenti storici, la congrua fu stabilita per supplire le decime sacramentali, che avevano per iscopo il sostentamento dei parroci, secondo il loro stato e la loro importanza ecclesiastica, ed è evidente perciò che riveste la caratteristica di un assegno alimentare impignorabile ai sensi dell'art. 592 del cod. proc. civ., eccetto che per credito alimentare.

Che questa sia la natura della congrua, e che essa costituisca un assegno per alimenti, se oltre le cose dette di altra prova si avesse bisogno, la si potrebbe ricavare dalle diverse disposizioni legislative che, costituito il regno d'Italia, si intese il bisogno di esaminare a fine di elevare la congrua medesima e di renderla atta a rispondere ai bisogni del parroco, avuto riguardo alle cangiate condizioni economiche del paese, ed alla spesa maggiore occorrente pel mantenimento giornaliero. Queste disposizioni legislative non avrebbero avuto ragione di essere, ove la congrua non avesse il carattere di assegno per alimenti.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

## Appello di Milano.

20 marzo 1902.

*Adamoli c. Salazar.*

**Testamento — Persona interposta — Istituto religioso soppresso — Prova — Art. 829 Cod. civ. — Incapacità *relativa* — Giuramento — Inammissibilità.**

*Non è ammissibile la prova a dimostrare che un testatore volle, nominando erede una persona che è membro d'un istituto religioso, beneficare invece l'istituto quando questo non esiste giuridicamente* (1).

*Caso nel quale un istituto non venne riconosciuto avente i caratteri di ecclesiasticità.*

*L'art. 829 del Cod. civ., parlando di persone incapaci, intende parlare di incapacità* relativa, *non già di incapacità assoluta* (2).

*Presentasi quindi inutile perfino il giuramento deferito o chiesto per provare che in una disposizione testamentaria si volle beneficare e istituire erede per interposta persona un istituto monacale* (3).

Attesochè in prima istanza l'attore Alfonso Salazar ha dedotto a prova per interrogatorio e per testimoni sedici capitoli: e di essi respinse i primi quattro il Tribunale di Busto Arsizio nell'appellata sentenza perchè tendenti a porre in essere la religiosità dell'Istituto Canossiane di Legnanello, asserendo che si presentevano inutili, perchè tale qualità promana luminosamente dai documenti versati in causa, ammise invece gli altri dodici onde meglio assodare che la signora Gaetana Adamoli è interposta persona per fargli venire la successione.

---

(1-3) Confor. App. di Casale, 8 agosto 1899, Maino c. Capurro (vol. IX, p. 723) e nota ivi. — SIMONCELLI V., *I testamenti a favore di persone ecclesiastiche e l'applicabilità dell'art. 829 del Codice civile* (vol. XI, p. 1 e seg.) — Vegga nsi però: Cass. di Torino, 19 luglio 1900, Vescovo di Pavia c. Bellisomi (vol. XI, p. 54) e la sentenza riformata da quella, che qui appresso pubblichiamo, del Tribunale di Busto Arsizio 29 novembre 1901.

Il compito della Corte, stante l'interposto appello, consiste nel vedere se in quel modo decidendo ha bene o male giudicato.

Ma pria di entrare in tale indagine, crede opportuno anzitutto di rispondere ad una delle varie eccezioni che vennero sollevate in causa.

Si è detto dalla difesa dell'Antonio Salazar che la fu Donna Barbara Melzi, colla istituzione di erede nella persona dell'Adamoli Gaetana, ha col fatto proprio elusa la legge in ordine alle successioni legittime, poichè avendo costei quali eredi i Salazar, ed essendosi in essa conglobata la eredità Melzi e quella Salazar, di essa doveva disporne a favore dei Salazar, fra i quali ve ne sarebbero dei bisognosi.

E' facile la risposta. Nulla avvi di strano e di contrario alla legge in tale istituzione d'erede. Si comprende che trattandosi di una eredità che in atti accennasi di qualche milione, vivo possa essere il desiderio dell'Alfonso Salazar di partecipare a questa successione, come pure quello degli altri successibili che figurano in causa, ma a parte che l'attore che solleva l'eccezione, Alfonso Salazar (come non fu contestato) è soltanto cugino della Barbara Melzi, niun ostacolo nella legge incontra la nomina di erede universale dell'Adamoli che essa nel suo olografo qualifica amica, perchè convivevano insieme. La Barbara Melzi infatti era nubile, non aveva nè discendenti, nè ascendenti, ai quali la legge riserva la quota legittima, quindi ben poteva liberamente disporre del di lei asse ereditario, a favore di chi meglio credeva.

Ignora la Corte per quali motivi non abbia la Barbara Melzi disposto se non altro di qualche legato almeno a favore e del Salazar Alfonso e degli altri successibili, ma se non l'ha fatto non può muoversele rimprovero. Se ha preferito l'amica Adamoli, non per questo ha violato la legge.

Donna benefica, la fu Barbara Melzi ha certamente avuto le sue ragioni, è giocoforza ritenerlo, altrimenti non potrebbe conciliarsi con quel nobile sentimento che ebbe in vita sempre di beneficare che a luce meridiana sorge dall'esame di tutti gli atti di causa; nè alcuna delle parti ha potuto metterlo in dubbio Se ha disposto liberamente della sua eredità, non ha fatto che valersi della facoltà che le era consentita dall'art. 809 Cod. civ. il quale recita: che il testatore che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare. Dunque l'eccezione non regge.

Il testamento olografo poi della fu Barbara Melzi basta esaminarlo per vedere che è perfettamente valido nel suo estrinseco, poichè in esso si contengono tutte le formalità volute dall'art 775 del Cod. civ. Ma si eccepisce inoltre dall'Alfonso Salazar e dai litisconsorti, e con essi dal Tribunale di Busto Arsizio: — « L'Istituto delle Figlie della carità di Legnanello entra nella categoria degli enti, non più riconosciuti dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico 1866, 1867: dunque esso è incapace di ricevere. — E la chiamata dell'erede dell'Adamoli fatta per interposta persona importa nullità della disposizione.

« E siccome la signora Adamoli è interposta persona, per mezzo della quale la testatrice Donna Barbara Melzi ha voluto chiamare erede l'Istituto delle Figlie della carità di Legnanello, la sua nomina ad erede deve dichiararsi nulla ». Ora l'errore che ha commesso il Tribunale nell'affermare che l'Istituto delle Canossiane è un ente compreso nella soppressione di cui alle ricordate leggi del 1866, 1867, si fa manifesto, e dipende dacchè non ha adeguatamente vagliati i documenti che ciò escludono, documenti che la supposta erede fiduciaria Adamoli Gaetana ha in giudizio prodotti.

Invero che quell'Istituto non possa essere compreso fra quelli soppressi e non più riconosciuti, e non sia un vero corpo morale, ma sibbene una istituzione affatto privata o indipendente da qualsiasi autorità ecclesiastica e civile, si ha un valido argomento nel fatto che

l'Amministrazione del Fondo per il culto, sotto la data 10 ottobre 1867 emise una deliberazione *ad hoc*, ed il Ministero dell'Interno comunicava una nota in data 3 dicembre 1867 alla fu Donna Barbara Melzi, colla quale partecipavale che l'Istituto da lei diretto non era compreso fra gli enti morali soppressi. Ma se ciò non bastasse a dimostrarlo, concorre altra nota successiva in data 28 maggio 1868 dello stesso Ministro, colla quale viene a riconfermare che il carattere di detto Istituto è prettamente privato, e ha fatto offerta alla Barbara Melzi di erigerlo in opera pia per fine d'istruzione (ciò che non volle fare, per mantenersi indipendente) qualora avesse prestata adesione facendone apposita domanda.

Si argomenta altresì dal fatto che appena deceduta la Barbara Melzi i ricevitori del registro di Varese e Busto Arsizio credettero essi pure che fosse stato soppresso colle leggi 1866 e 1867, e tanto l'uno quanto l'altro cercarono riscuotere la tassa di successione e di avere la consegna dei beni che subito ritenevano passati al Demanio appunto in virtù di quelle leggi eversive. Ma la Curia Arcivescovile di Milano su domanda del ricevitore del registro di Busto Arsizio dichiarava che la contessa Barbara Melzi fino al giorno in cui cessò di vivere tenne la carica di superiora di quell'Istituto delle Figlie della carità Canossiane con sede in Legnanello, dove per conseguenza consumava la maggior parte dei giorni di ogni anno.

Scatta poi dalla dichiarazione della Curia Arcivescovile di Milano in data 1° ottobre 1901 prodotta, la prova che esclude che quell'Istituto abbia avuto l'erezione in istituto monastico quale si richiede per riconoscervi il vero carattere ecclesiastico. In fatti evincesi da tale dichiarazione che quelle signore si erano associate in una casa della fu Barbara Melzi in Legnanello di Legnano, allo scopo di promuovere a titolo di carità l'istruzione e l'educazione delle giovani del popolo, ma non mai costituirono nè un corpo o istituto religioso nè una famiglia religiosa, nè mai chiesero, nè ebbero la regolare approvazione ecclesiastica necessaria per l'erezione di un istituto monastico.

Però, per infirmare la fede dovuta a tali dichiarazioni della Curia di Milano, si è obbiettato in causa che *ad opportunitatem* venne rilasciata o prodotta quando cioè già era stata iniziata questa lite, e quasi si è voluto dubitare della competenza della Curia Arcivescovile di rilasciarla. Se non che a nulla approda tale poco seria obbiezione.

Invero: quanto alla competenza non si saprebbe comprendere a quale altra autorità invero più competente avrebbe dovuto ricorrere la Adamoli per accertare che l'Istituto non ha il preteso carattere d'istituto monacale che alla Curia Arcivescovile di Milano. — In quanto poi all'essere stata rilasciata quando era iniziata la lite è facile rispondere, che siccome la Adamoli non poteva certo prevedere questa causa, è ben naturale che se la sia procurata come arma di difesa appunto quando si rese necessaria in giudizio per escludere l'avversaria affermazione. Nè la dichiarazione 1° ottobre 1901 accennata contraddice quella della stessa Curia Arcivescovile state rilasciate li 16 e 18 ottobre 1900 surricordate, prodotte dall'Alfonso Salazar al ricevitore del registro di Busto Arsizio, perchè con esso concordano, tanto che persuaso il Demanio, diffatti non prese possesso dei beni dell'Istituto.

Ma altre dichiarazioni che certo non potranno essere sospettate, concorrono ad escludere il carattere di istituto monacale, o corpo morale, nell'istituto delle Figlie della carità, dette Canossiane, e si rilevano dalla lettera che fino dal 13 maggio 1867 il Sindaco di Legnano ha diretto al sotto-Prefetto di Gallarate, ed era allora appunto il momento di conoscere se quell'Istituto era fra quelli non più riconosciuti e soppressi colla legge 7 luglio 1866. Ed il Sindaco dichiarava:

1° Che nell'Istituto si attendeva alla educazione gratuita di ragazze povere;

2° Che l'Istituto non aveva alcun istrumento di fondazione e non era stato riconosciuto dal Governo;

3° Che ne era assoluta proprietaria la nobile signora Barbara Melzi, la quale era stata l'istitutrice senza fare alcuna donazione;

4° Che le aspiranti all'Istituto parte sono accettate dalla nobile istitutrice gratuitamente, e parte sono accompagnate da un annuo assegno delle rispettive famiglie, onde velare l'ospitalità caritatevole dell'istitutrice e sostenere il decoro e la dignità delle aspiranti stesse;

5° Che è in facoltà delle iscritte di ritirarsi a loro piacimento portando seco il proprio assegno;

6° Che la nobile istitutrice non è vincolata da alcun voto religioso, e potrebbe quando voglia sciogliere la Comunità, senza alcun diritto nelle iscritte, se non quello sovra esposto di riportare con loro l'assegno o l'intiera scherpa.

Ora così stando le cose, se le iscritte non fanno voti perpetui, se nello stesso modo che entrano in quell'Istituto, portando la loro dote, sono libere di uscirne, se la Barbara Melzi, fondatrice, era libera di sciogliere a piacimento quell'Istituto, non può parlarsi di monastero o ritiro qualsiasi, monacale. Sono queste facoltà non certamente consentite nei monasteri che hanno vero carattere ecclesiastico con regole obbligatorie.

Come in allora può dirsi quell'Istituto compreso nella soppressione delle corporazioni religiose? Quell'Istituto adunque può essere considerato un istituto privato, una libera associazione di più signore a scopo di far del bene, indipendente dalle autorità ecclesiastica e civile, non contemplata dalle leggi del 1866 1867. Perciò se le leggi vigenti per quanto non le riconoscono, non proibiscono le libere associazioni o società private a scopo di ricreazione letteraria o scientifica, od altro qualsiasi, purchè non abbiano nulla di contrario all'ordine pubblico, alla morale ed alla legge, si dovrà dire che non può esistere, come contrario alla legge l'istituto privato delle Figlie della Carità, dette Canossiane, solo perchè indossano a loro piacimento l'abito monacale? Ciò certamente no: e l'affermarlo vorrebbe dire disconoscere il principio della libertà di coscienza riconosciuto dalla vigente legislazione italiana.

Ma a dimostrare che l'Istituto delle Figlie della carità, conosciuto sotto il titolo delle Canossiane, è corpo morale soppresso, l'Alfonso Salazar fa ricorso all'atto 10 ottobre 1850, rogato Chiodi, dal quale rileverebbesi che il fu don Francesco Melzi, padre di Donna Barbara Melzi, fece donazione alla figlia « di una casa opportuna alla comoda, salubre ed appartata abitazione del prediletto religioso suo istituto e della tenuta denominata Malghera posta in Legnanello ».

Però senza l'approvazione dell'autorità ecclesiastica è indubitato che non poteva essere eretto in corpo morale, nè poteva costituirlo tale, la privata volontà delle parti.

Ora se questa approvazione ecclesiastica, necessaria in fatto, allora non intervenne, e fu provato che non è mai in seguito intervenuta, non valgono certo ad accertarla le affermazioni, sulle quali il Tribunale fece assegnamento, che in quell'atto ha potuto fare il padre di essa Don Francesco Melzi che tale donazione fu fatta alla figlia coll'approvazione delle competenti autorità politiche ed ecclesiastiche, quando quelle affermazioni in concreto sono smentite categoricamente dalla surricordata dichiara 1° ottobre 1901 della Curia Arcivescovile di Milano. V'ha di più: non se ne può da quell'atto desumere la obbligatoria destinazione di quei beni e non altrimenti che per quell'istituto, invece se ne deduce che è lasciata libera di farne quell'uso meglio visto. Difatti nell'atto si legge: *ove ella creda di servirsene* (per l'istituto) *e in quanto e sino a che alla stessa piacerà di conservarlo.*

Dunque errò il Tribunale affermando che se il fu Don Francesco Melzi accennò che lo ha fatto colla approvazione delle suindicate autorità, volesse dire che l'approvazione ad erezione di ente morale ha esistito.

Ma ad altri argomenti dell'Alfonso Salazar si fa ricorso sempre per sostenere che l'Istituto è un vero corpo morale soppresso, e lo si afferma argomentandolo da una nota o privata dichiarazione stata rinvenuta fra le carte della fu Donna Barbara Melzi, da essa firmata in questi termini concepita: « Tutte le cose che sono Melzi intendo « che siano destinate per Melzi e non « per Canossiane, 22 settembre 1895 » segue la firma Barbara Melzi. — E si osserva dal detto Alfonso Salazar, che con essa riconobbe l'esistenza che si contesta come corpo morale delle Canossiane avendole indicate, in quella dichiara.

A tale dichiarazione però la Corte ritiene debba darsi la sua vera, naturale e propria interpretazione che è questa: che appunto perchè dichiarò tutte le cose che sono Melzi intendo che siano per Melzi e non per Canossiane, ha voluto escludere la pretesa dell'Alfonso Salazar e *litis* consorti, che debbano pervenire alle Canossiane, col mezzo dell'Adamoli, quale interposta persona. Si noti che quella dichiarazione suindicata è stata fatta dodici anni dopo il di lei olografo che è in data 16 agosto 1883, sicchè viene a conferma dell'assunto della Adamoli.

Ora la ragione di tale dichiarazione che ciò che è Melzi intendeva destinato per Melzi e non per Canossiane apparisce manifesta. Siccome nell'istituto delle Figlie della carità erano vissute liberamente associate signore, le quali aveano recati beni destinati a quegli stessi scopi di educazione e di carità verso povere fanciulle che le Canossiane si propongono, così non volendo tale destinazione, ha lasciata la surricordata dichiarazione 22 settembre 1895.

Ed è appunto in vista della dichiarazione 22 settembre 1895 della Barbara Melzi che la Gaetana Adamoli, per imitarla nel lodevole fine di continuare la beneficenza della testatrice, ha offerto la somma di 12,000 lire per l'erezione di un ospedale a Legnano, fatto non contestato.

Come potrebbe spiegarsi tale elargizione spontanea di una somma non indifferente al suindicato scopo, da parte della Adamoli, donna religiosa, se le fosse stato imposto l'obbligo come pretendesi dall'Alfonso Salazar di destinare l'eredità della Barbara Melzi all'istituto da essa fondato delle Canossiane? Bisognerebbe dire che destinandole ad altri scopi l'Adamoli tradisse la volontà della testatrice. Ma alla Corte non è lecito supporlo in mancanza di prove.

Nè avea ragione il Tribunale come ha fatto di desumere la prova dell'ecclesiasticità di quell'Istituto come corpo morale esistente e soppresso, dalla partecipazione di morte della Barbara Melzi delli 14 dicembre 1899 inviata ai parenti e conoscenti, dal bollettino epitaffico dov'è qualificata Madre canossiana venerata, della quale lo spirito era andato all'amplesso eterno dello sposo supremo, dai certificati di censimento della popolazione di Legnanello, perchè in essi appare indicata come la superiora dell'Istituto. Invero: quelle espressioni a nulla approdano ove si consideri che avendosi che fare con signore che indossano l'abito monacale, cattoliche e credenti, non deve fare meraviglia se si espressero in quel modo. Chi non ha letto nei testamenti antichi e moderni anche di persone pie e religiose sebbene senza abito monacale, od in altri loro scritti, invocazioni alla Divinità, alla Trinità santissima; accenni che lo spirito della persona defunta è salita al cielo, in paradiso e simili. E' questione di fede cattolica e non c'è altro per le persone credenti. Ma si capisce poi di leggieri e si spiega se fu detta superiora perchè lo era e così sempre da tutti chiamata.

In qualsiasi associazione di persone per qualsivoglia scopo vi è sempre, com'è naturale, un superiore, o un presidente o un capo che le dirige; è questione di nome, perchè altrimenti senza direzione non sarebbe l'associazione bene ordinata.

Ma, proseguendo oltre, non comprende la Corte perchè il Tribunale abbia ammesse le prove dedotte per stabilire che la Adamoli è interposta persona, perchè

l'articolo invocato dal Tribunale e dall'Alfonso Salazar non trova applicazione nella fattispecie. Infatti il legislatore nella prima parte dell'art. 829 cod. civ., per evitare una serie di liti, vieta in modo assoluto la prova, che le disposizioni fatte in favore di una persona siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere.

Tale è la regola; solo in via d'eccezione nel capoverso dispone: « Ciò non si applica al caso che l'istituzione od il legato vengono impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci ». Errò il Tribunale, assecondando l'assunto del Salazar Anfonso nel ritenere che non esistendo più perchè soppresso l'Istituto delle Figlie della carità ,debba dirsi il medesimo compreso fra gli incapaci che non possono ricevere, di cui è parola nel succitato capoverso dell'art. 829 cod. civ.

E' facile la dimostrazione. La incapacità è un attributo, non può esistere se non esiste la persona incapace di ricevere. Di vero, l'art. 829 cod. civ. è nel paragrafo I, titolo II, delle successioni. Vi si legge: Delle persone, delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria. Ora a quali incapacità ha inteso il legislatore riferirsi colla disposizione dell'art. 829 capoverso succitato del cod. civ.? Evidentemente alle incapacità relative. Nell'art. 764 infatti del codice è detto: sono incapaci di ricevere pel testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge. E gli incapaci a succedere sono indicati negli art. 724, 725 cod. civ. Il cod. civ. poi negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 enumera quelle persone alle quali limita o toglie la capacità di succedere. E nell'articolo 773 cod. civ. la legge si mostra tanto rigorosa che dichiara persino nulla la disposizione testamentaria a vantaggio delle persone che considera incapaci ancorchè sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatto sotto nome di interposta persona.

E nel capoverso dell'art. 773 spiega quali sono le persone interposte e statuisce: sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace. Queste stesse persone però, le quali la legge ha voluto che non possono succedere che solo in parte all'ascendente, al binubo, all'amministrato, possono tuttavia contrattare fra di esse e succedere senza alcuna limitazione a qualsiasi altra persona che in loro favore disponga.

La ragione della proibizione suindicata è evidente: ha voluto il legislatore impedire che eludendosi la legge per mezzo di una di quelle persone interposte vengano indirettamente gli incapaci nominati a ricevere quello che direttamente non consente che ricevano.

Ma se ci vuole persona che riceve, è pur sempre necessario che esista questa persona come condizine *sine qua non*, come persona fisica e come persona giuridica destinata a ricevere. Ciò si evince da tutte le disposizioni del Codice civile.

Invero all'art. 1 cod. civ. è detto: Ogni cittadino (s'intende come persona fisica) gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale. E l'art. 2 stesso codice recita: I comuni e tutti gli altri corpi morali in genere, legalmente riconosciuti, godono dei diritti civili (come persone giuridiche si capisce) secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Dunque se per essere capace di diritti civili (e fra questi havvi quello di poter ricevere per testamento) è indispensabile che la persona destinata a ricevere esista, non può affermarsi che la fu Melzi Barbara ha avuto intenzione di disporre a favore dell'Istituto delle Figlie della carità, del quale essa era superiora, e per ciò fare si è valsa di interposta persona, cioè della Gaetana Adamoli; se non poteva ignorare (perchè la legge deve conoscersi) che non essendo quella sua privata istituzione riconosciuta dal Governo, era impossibilitata come persona giuridica di legalmente ricevere.

A quale scopo in allora ammettere le prove che ha ammesso il Tribunale per stabilire che la Adamoli è un'interposta persona coll'incarico di far pervenire a

quell'istituto i beni della fu Barbara Melzi?

A quale scopo la Corte dovrebbe in oggi ammettere in aggiunta, allo stesso intento ancora quelle ulteriori prove state in appello dedotte dall'Alfonso Salazar? L'inutilità di tali prove appare manifesta e devono perciò respingersi; *frustra probatur quod probatum non relevat.* Ciò che viene a dimostrare l'infondatezza anche dell'appello incidente interposto dallo stesso Alfonso Salazar, il quale pretende nientemeno che il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere neppure le prove da lui dedotte, ma pronunciare senz'altro la nullità di quella disposizione testamentaria e dichiarare aperta la successione legittima a favore dei parenti successibili della testatrice, perchè, a suo dire, gli atti somministrano prove sufficienti che col mezzo dell'Adamoli, interposta persona, si è voluto nominare erede l'Istituto delle Canossiane ente soppresso. Mal sarebbesi eccepito dall'Alfonso Salazar e dal Tribunale che vi fece eco, che l'art. 829, cap., Cod. civ., parlando d'incapacità senza distinzione, comprenda tanto la incapacità relativa quanto la incapacità assoluta.

E siccome le leggi 1866-1867 non riconoscono più i corpi morali soppressi, in base a tali leggi l'Istituto delle Figlie Canossiane avendo perduta la capacità di succedere, sarebbe ammissibile la prova per assodare che l'istituzione fu fatta per interposta persona a favore di quell'ente incapace a succedere perchè non più riconosciuto. E si citarono sentenze a sostegno di quella tesi. Ma la Corte osserva: che se vi sono sentenze nel senso propugnato dall'Alfonso Salazar e degli associati in causa, la più recente giurisprudenza si è pronunciata nel senso che la disposizione del capoverso dell'art. 829 cod. civ. non sia estensibile alle associazioni religiose, che solo esistono di fatto.

Ma la Corte, a norma dell'art. 3 delle disposizioni sulla interpretazione delle leggi, per decidere la questione, ritiene necessario indagare la vera *ratio legis* che ha indotto il legislatore a promulgare le leggi eversive del 1866-1867.

Il legislatore, come è risaputo, ha voluto sopprimere e soppresse le corporazioni religiose che prima di quelle leggi esistevano legalmente e per sopprimere le mani morte e perchè riconosciute inutili e dannose allo Stato. Ora voler estendere il capoverso dell'art. 829 cod. civ. all'Istituto delle Figlie della Carità di cui la fu Barbara Melzi era superiora, che come persona giuridica non fu mai riconosciuto, sarebbe impossibile. Non potevano le leggi eversive del 1866, 1867 sopprimere quell'Istituto che ha mai esistito legalmente, ma solo di fatto con natura e carattere privato di libera associazione, consistente nell'agglomeramento lecito di signore, ognuna delle quali può liberamente acquistare, godere, trasmettere beni, ma non già come persona giuridica! La legge civile, allorchè parla di capaci od incapaci di ricevere per testamento o per donazione (art. 1053 e 1055), contempla sempre necessariamente le persone fisiche e morali, quelle cioè che sono tali per natura o per finzione legale, non potendosi concepire capacità od incapacità, ossia attributi qualità in oggetti che non hanno neppure un primordio d'esistenza. E persone non sono le fisiche o naturali, finchè non concepite, salvo la limitazione di cui all'art. 764 cod. civ. Non lo sono quelle morali finchè non siano riconosciute dall'autorità sovrana (art. 2 stesso codice). Le libere associazioni come si è dimostrato essere l'Istituto delle Figlie della carità per uno scopo determinato (e lo scopo di quell'Istituto è quello si è detto di istruire ed educare le figlie povere) non sono persone giuridiche; dunque a quell'Istituto non possono estendersi le disposizioni relative agli incapaci di ricevere per testamento o per donazione.

Nè vale l'eccepire che se non esiste di diritto esiste però di fatto l'Istituto delle Canossiane, e quindi può raccogliere l'eredità della fu Barbara Melzi in onta al divieto delle leggi del 1866, 1867, poichè è agevole rispondere che

sarebbe assurdo che associazioni fuori della legge o aggregazioni illecite, avessero una capacità di ricevere negata in tutto od in parte agli enti giuridici legalmente riconosciuti prima.

D'altronde non si può comprendere la esistenza giuridica di un ente di fatto il quale non può che riposare che sopra un insieme ideale distinto affatto dalle persone fisiche che lo formano, idealità che sorge soltanto pel riconoscimento del Governo. Assurdo sarebbe che potessero acquistare associazioni (come l'attuale) non riconosciute dalla legge, una tale capacità non esistendo a loro riguardo, l'assurdo sta nel supposto contrario. Perciò che queste libere associazioni sono incapaci di acquistare, non si può supporre da parte di esse, acquisti in frode alla legge. Acquistano gli associati *uti singuli*, ma non mai *uti universi*, le associazioni non riconosciute, sicchè la legge non può essere violata.

Se le leggi eversive del 1866, 1867 hanno tolta la capacità giuridica agli enti morali prima della pubblicazione di quelle leggi riconosciuti, non hanno certo inteso di togliere, nè lo avrebbero potuto fare, ai membri di quelle corporazioni religiose soppresse, i diritti che loro spettano come individui *uti singuli*, e *uti singuli* perciò possono benissimo contrarre, disporre, succedere al pari di qualsiasi altra persona fisica capace di diritti civili, purchè non siano decaduti per condanne penali. Nè le leggi invocate del 1866, 1867, se si tratta di corporazioni soppresse, ai membri delle corporazioni stesse, ai quali fu restituito il pieno esercizio di diritti tutti civili e politici proibiscono di riunirsi a fare vita comune regolata con quelle norme che ad essi piaccia di stabilire. Nè vale eccepire eziandio che le leggi eversive del 1866, 1867 avendo soppresse per ragioni d'ordine pubblico e politiche le corporazioni religiose, ammettendo che possano continuare a sussistere di fatto, si vengono a rendere illusorie le leggi stesse abolitive, perchè si verificano, e può quanto meno temersi che si verifichino, quei pericoli sociali che determinarono il legislatore a non più riconoscerle. E' noto il ditterio: *Adducere inconveniens non est solvere argumentum*. In *jure condendo*, potrà discutersi se sia o no opportuno che intervenga una legge in Italia che provveda ad evitare i temuti pericoli per la loro continuata esistenza di fatto, ma *jure condito* la continuazione di vita in comunione di fatto delle preesistenti corporazioni religiose soppresse non più riconosciute quali persone giuridiche dalle leggi del 1866, 1867, che si invocano, non può dirsi vietata, ben s'intende, purchè non abbia fini contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Anzi lo Statuto, che è la legge fondamentale del Regno, riconosce il diritto negli individui di adunarsi pacificamente senz'armi e uniformandosi alle leggi che possano regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Lasciando al legislatore di provvedere, se lo crederà, ma con legge apposita, alla Corte non rimane che applicare le leggi vigenti.

Nè si eccepisca in ultimo che alle corporazioni religiose prive di personalità civile come sono le riunioni di individui che abbiano appartenuto a corporazioni soppresse e che vivendo insieme contrattino *uti singuli* con sostituzione reciproca, torni applicabile la disposizione dell'orticolo 28 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, (che estese nella provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico) così concepita: saranno nulle le disposizioni od atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d' interposta persona.

Imperocchè l'inapplicabilità alla fattispecie è manifesta. Di vero: Ivi si allude agli enti ecclesiastici conservati, ma non già a quelli che furono ed ora non sono più enti. E la riprova si ha nell'art. 27 della stessa legge. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi, di cui nell'art. 1° (che sono appunto le leggi

del 1866, 1867) non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio. E' quindi intuitivo che l'art. 28 non è altro che il complemento del precedente art. 27.

Dopo quanto si è detto crede inutile la Corte di ammettere l'Adamoli a confermare col proprio giuramento che essa non è interposta persona, ma vera erede come ne fa domanda.

Conseguentemente fondato presentasi l'appello della signora Gaetana Adamoli contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, mentre invece niun fondamento si può riconoscere nell'appello incidente dell'Alfonso Salazar. Ed allora come corollario logico e giuridico il primo dev'essere accolto, respinto il secondo invece e riformata la appellata sentenza.

Per questi motivi, la Corte in riforma della appellata sentenza, ecc.

---

## Appello di Genova.

12 dicembre 1901.

*Pres.* FERRARI, P. P. — *Est.* MAGENTA.

*Zerega c. Demanio.*

**Tassa del 30 per cento — Prescrizione trentennale.**

***L'azione della Finanza pel pagamento della tassa del 30 per cento, di cui all' articolo 18 della legge 15 agosto 1867, è estinta col decorso del trentennio dal giorno della pubblicazione di essa legge; e ciò anche quando trattasi di ente soppresso*** (1).

Con sentenza 27-31 dicembre 1900 il Tribunale civile di Chiavari condannò Zerega Giovanni fu Carlo, quale rappresentante, al momento della presa di possesso (20 gennaio 1898) della cappellania del fu Angelo Maria Zerega, al pagamento, a favore dell'Amministrazione del Demanio, della somma di L. 432.05 dal 4 settembre 1867 fino al giorno della presa di possesso, per arretrati 30 0|0, dovuti a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 cogli interessi dalla giudiziale domanda e le spese.

Ne appellò in tempo lo Zerega, e all'udienza del 2 corrente le parti hanno conchiuso rispettivamente come in epigrafe.

L'appellante sostiene che egli non è mai stato amministratore o comunque interessato nella cappellania di cui si tratta, e che, in ogni ipotesi, l' azione della Finanza sarebbe paralizzata dall'eccezione di prescrizione trentennaria.

Ora la Corte avvisa che tanto l'una quanto l'altra delle ragioni fatte valere dallo Zerega sia pienamente fondata.

Dal rogito Stanchi invero, prodotto in causa, risulta in modo non dubbio che il patrono e amministratore della cappellania in discorso era il fu Francesco Zerega, dal quale hanno causa i suoi figli ed eredi Angelo, Giovanni (non l'attuale appellante che è figlio del fu Carlo) e Giuseppe, i quali affrancarono, nel 2 novembre 1879, la prestazione relativa alla cappellania medesima.

Dunque non si comprende, e avrebbe dovuto in ogni modo provarsi dalla Finanza, come la qualità di amministratore, se non quella di patrono, fosse passata nel Giovanni Zerega fu Carlo.

Nè vale opporre che, all' atto della presa di possesso del 20 gennaio 1898, lo Zerega Giovanni fu Carlo firmò come patrono e si limitò a una riserva dei suoi diritti, poiché non bastano quella sottoscrizione apposta da un semi-analfabeta, quale apparisce lo Zerega, e quella dichiarazione ad attribuirgli una qualità che realmente non aveva; e, del resto, quel verbale proverebbe troppo, cioè che il Giovanni Zerega fu Carlo era patrono, il che nemmeno si sostiene dalle Finanze che lo dicono amministratore.

---

(1) Confor. Cass. di Roma 23 novembre 1894 (vol. V, p. 343-344); Cass. Roma 13 maggio 1901, Finanze c. Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in Vercelli (vol. XI, p. 275); App. Torino 31 agosto 1900, stesse parti (vol. X, p. 548) e nota ivi.

Dunque, non essendo giustificato che il Giovanni Zerega fu Carlo amministrasse mai il patrimonio dell'ente soppresso, non può per tale titolo essere debitore del Demanio.

La tassa straordinaria del 30 0|0 sul patrimonio ecclesiastico non era una imposta ordinaria o che, per legge, si dovesse pagare in tante rate esigibili a determinate scadenze, ma era un unico prelevamento straordinario di una data quota di patrimonio a vantaggio dello Stato che, per agevolazione soltanto, si poteva pagare in quattro rate; quindi non prescrizione quinquennale, bensì la trentennale con decorrenza dal giorno in cui, pubblicata la legge del 15 agosto 1867, il Demanio era in diritto di accertare il patrimonio e liquidare la relativa tassa. Nè la Finanza era nell'impossibilità di agire perchè si fosse omessa la prescritta denuncia; il fatto stesso che, dopo trascorsi i trent' anni e senza alcuna denuncia, il ricevitore del registro scoperse l' *atto pubblico* Stanchi del 22 febbraio 1819 e accertò l'esistenza della cappellania, dimostra che nessuna impossibilità nè materiale, nè morale si opponeva a che gli atti, tardivamente eseguiti, si facessero prima.

Nemmeno può essere di ostacolo a che il Giovanni Zerega fu Carlo opponga la prescrizione, il fatto che gli eredi del fu Francesco Zerega abbiano affrancato, e quindi, per parte loro, rinunciato ad opporla.

Si tratta di atti distinti e indipendenti, e come la Finanza ha agito solo contro il Giovanni Zerega fu Carlo per la riscossione del 30 per cento e ha consentito l'affrancazione nei rapporti dei soli eredi del Francesco Zerega, così il fatto di costoro non può avere influenza nei rapporti di chi non partecipò all' affrancazione e reciprocamente.

Ma il Demanio introduce una distinzione fra enti conservati ed enti soppressi, non dissentendo che, nel primo caso, possa verificarsi la prescrizione trentennaria a favore dell'ente che ha tuttora giuridica esistenza, mentre, quando trattasi di ente soppresso, mancherebbe un subbietto di diritto a cui pro' si avveri la prescrizione acquisitiva.

Senonchè il Demanio ora esperisce un'azione contro lo Zerega ch'esso qualifica amministratore dei beni dell' ente soppresso. Supposto pure che lo Zerega tale sia stato, l'inazione del Demanio per trent' anni a chiedergli la detta tassa o meglio prelevamento del 30 per cento, lo ha liberato dalla sua obbligazione (articolo 2105 Cod. civ.).

Conseguentemente la sentenza dei primi giudici deve riformarsi, colla condanna della Amministrazione nelle spese dei due gradi.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

---

### Appello di Bologna.

(Sede di rinvio).

8 novembre 1901.

*Pres.* Petrillo P. P. — *Est.* Marconi.

*Fabbriceria della Chiesa cattedrale di Padova c. Finanze.*

**Ricchezza mobile — Oblazioni dei fedeli alle fabbricerie — Tassabilità.**

*Le oblazioni dei fedeli alle fabbricerie delle chiese costituiscono redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile* (1).

La risoluzione del quesito, tema del giudizio – se le oblazioni, le offerte dei fedeli alle fabbricerie delle chiese, costituiscano redditi di ricchezza mobile – dipende dalla interpretazione dell'art. 3 lett. *e* della legge 24 agosto 1877 (testo unico), che dice: « Sono considerati *come* redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato... *e*) i proventi, anche se

(1) Veggasi a pag. 64 la decisione della Cassazione di Roma 10 dicembre 1901, e nota ivi.

avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero ».

La questione si presenta di qualche momento non per sua intrinseca difficoltà a risolverla, ma perchè dibattuta, in questi ultimi tempi principalmente, con calore e grande studio, sia in dottrina che in giurisprudenza; e per vero dire ragioni, apparentemente non lievi, furono addotte a sostegno dell'assunto delle appellanti fabbricerie, che le offerte della specie, nè alla stregua dei principii economici, nè dei criteri cui è informata la legge, nè per la dizione del succitato disposto della legge stessa, possono considerarsi redditi di ricchezza mobile.

Che simili offerte non potessero comprendersi tra i proventi soggetti all'imposta in discorso, sembrerebbe - a primo tratto - fornire un argomento fortissimo, quasi dirimente la questione, la risposta, che nella tornata 20 giugno 1877 del Senato faceva il ministro Depretis, ad analoghe osservazioni dell'on. Mauri; ed è la seguente: « Io rispetto i giudicati e la giurisprudenza, ma dico che la legge deve essere modificata per modo che questa specie di redditi (elemosine delle messe, proventi di stola) non possano sfuggire all'imposta ed è a questo fine che la Commissione della Camera, e il ministro hanno proposto l'art. 17. Come ministro delle finanze non posso lasciare sussistere una interpretazione ed una giurisprudenza che arrecherebbero danno grave all'erario ».

L'art. 17, su cui si discuteva, era precisamente quello scritto nella legge 23 giugno 1877, che venne sostituito (non occorre qui dire se con virtù innovativa od esplicativa) alle disposizioni degli art. 6, lett. *f*, ed 8 della legge 14 luglio 1864, e fu poi rifuso nell'art. 3 alla lett. *e*, del successivo testo unico 24 agosto 1877.

E qui cade in acconcio una prima osservazione, ed è, che sebbene alla retta interpretazione di una legge possano apportare molta luce le relazioni e le discussioni parlamentari, tuttavolta si deve precipuamente attendere alla sua lettera, al suo insieme organico, ed allo spirito sovratutto che la penetra, rivelato dalle finalità propostesi dal legislatore.

Osservasi ancora che la modificazione o sostituzione in esame, agli accennati articoli della legge del 1864, può bensì essere stata provocata dall'inconveniente della illegale immunità dalla tassa delle elemosine e proventi suddetti, il di cui carattere di redditi mobiliari è manifestissimo, ma che tale inconveniente, giacchè troppo urtante colla legge, e favorito dai giudicati, appare non essere stato che la causa prossima, occasionale, della avvisata modificazione, onde è a concludersi ch'essa ebbe uno scopo trascendente quello limitato, che le appellanti fabbricerie pretendono assegnarle deducendolo dalla discussione senatoria, come da altri argomenti che si imperniano tutti sul disconoscimento della natura dei redditi di ricchezza mobile alle offerte della specie.

In particolare le dichiarazioni sopra riferite del ministro Depretis, furono in relazione alla domanda rivoltagli dal senatore Mauri, cha accennava esclusivamente appunto alle elemosine per celebrazione di messe, e quindi sarebbe incivile prestare al ministro una intenzione esorbitante i limiti di quella domanda, per trarne la conseguenza che egli implicitamente od occasionalmente affermò l'esenzione dalla imposta delle offerte alle chiese parrocchiali, mentre sulle stesse tampoco l'attenzione del ministro era stata richiamata. D'altronde la riprova che la lettera dell'art. 17 della legge 28 giugno 1877 non suffraga la tesi delle appellanti fabbricerie, si ha nelle altre dichiarazioni soggiunte dal senatore Finali, relatore delle Commissione, e che furono queste: « All'onorevole Mauri ha risposto l'on. presidente del Consiglio. Nulla ostante la Commissione *ripete* quel che già disse nella relazione, cioè che pel concetto della legge del 1864 e pel proprio concetto, nessuna specie di reddito even-

tuale dovrebbe andar esente da tassa. Il Senato poi non può dimenticare che questa imposta ha un *carattere generale*, cioè non sono fatte eccezioni per natura di redditi o per qualità delle persone; tranne quelle che sono annoverate nell'art. 7 della legge del 1864 ».

E bisogna convenire che la parola della legge, sul punto in contesa, corrisponde anche al suo spirito, alla sua finalità.

Valga il vero: se mente del legislatore fosse proprio stata quella di sottoporre all'imposta esclusivamente le elemosine avventizie delle messe e i proventi di stola, bianca e nera, egli certo avrebbe usato espressioni ben diverse, e comprensive, di quelle che usò; non avrebbe omesso di nominare i ministri del culto. Non dicasi quindi che i redditi delle fabbricerie non possono considerarsi redditi di ricchezza mobile, esulando da essi il carattere della stabilità - relativa s'intende - della periodicità, e specialmente della corrispettività, non dipendendo dall'opera dell'uomo o del capitale - che infine non sono che donazioni normali che vanno ad accrescere il patrimonio delle chiese.

Anzitutto avventizi, derivanti da spontanee offerte, sono anche i redditi dei ministri del culto, consistenti nelle elemosine che versano loro i fedeli per messe, e nelle sportule che percepiscono in occasione di battesimi, matrimoni, funebri e simili. La legge riferendosi in modo assoluto, generico, ad offerte *fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero*, non permette che si distingua tra offerte vincolate e non vincolate, tra corrispettivo giuridicamente dovuto o solo moralmente, determinato o indeterminato; tra il conseguimento da parte dell'offerente di un fine materiale o religioso, individuale o collettivo. Ed è a porsi mente che nel concetto della legge non è reddito di ricchezza mobile esclusivamente quello che sarebbe tale secondo il rigoroso concetto scientifico, ma lo è tutto ciò che costituisce *quandocunque* l'annua rendita, anche approssimativa, d'ogni persona fisica e giuridica, eccettuata quella ritratta dai beni immobili, e salve le eccezioni dalla legge stessa annoverate, che sono tassative, e quindi riconfermano quel suo ampio concetto, il quale d'altronde emerge netto fino dalla relazione che l'on. Sella presintava nella tornata della Camera elettiva 11 novembre 1862, e dalle discussioni parlamentari sulla legge del 1864 con cui l'imposta veniva stabilita, e più principalmente dalle dichiarazioni degli on. Rastelli, Mancini e Scialoja. Che un tale concetto poi abbia presieduto anche alla formazione della legge 23 giugno 1877, e allora siasi anzi ribadito, lo disse apertamente il relatore della Commissione senatoria nella tornata del 20 giugno detto anno, come si vide più sopra.

Poichè adunque i fedeli facendo offerte alle chiese parrocchiali - come ad altri enti ecclesiastici conservati - vuoi con elemosine nelle cassette fisse o portate in giro per questua, vuoi con altre specie di oblazioni, intendono sicuramente ad un fine, quale il mantenimento od il maggiore decoro di sacre funzioni, delle cosidette scuole e congregazioni, la provvista di arredi sacri, ed anche la manutenzione o l'abbellimento del tempio o di un altare, e simili, e poichè un tale fine si traduce nel corrispettivo dovuto dalle chiese, e per esse da coloro che le rappresentano e ne amministrano le entrate, il cui ufficio in tutto il Veneto hanno le fabbricerie, è indiscutibile che anche i proventi derivanti dalle dette offerte sono compresi nel disposto del ripetuto art. 3, lett. *e*, della legge del 1877, testo unico. Se per avventura, volendo sottilizzare, rimanesse in proposito tutt'ora un dubbio, esso viene dileguato riflettendo che il detto articolo esordisce col dire: « Sono considerati *come* redditi di ricchezza mobile », e non già « sono redditi di ricchezza mobile », poichè quel *come* riconferma che di fronte alla legge, per le sue finalità, la nozione di reddito mobiliare è assai più comprensiva di quella aprioristica.

Dopo ciò sarebbe inutile indugiare nella dimostrazione che l'assunto delle fabbricerie cappellanti ontraddice allo spirito nonchè alla parola della legge.

Perciò solo ad esuberanza rilevasi quanto appresso.

La legge tributaria primitiva sulla ricchezza mobile, e tutte le altre che la esplicarono e completarono, non sono che lo svolgimento pratico del principio statutario che tutti contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato (25 dello Statoto). Indipendentemente da ciò, l'economia della legge, il suo insieme organico, dimostrano pure che in generale qualsiasi reddito di natura non fondiaria, è sottoposto alla tassa (art., 3 lett. *f* ed 8 legge del 1877, testo unico, ed art. 45 del regolamento, perfettamente costituzionale, 24 agosto 1887, cui corrisponde l'art. 50 del regolamento 3 novembre 1894) nel quale si contemplano espressamente anche « i redditi alla produzione dei quali non concorre attualmente rispetto al possessore, nè l'opera dell'uomo nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e *simili* »; vocabolo quest'ultimo che evidentemente comprende anche le offerte di cui si tratta,

La legge inoltre si preoccupa del beneficio valutabile pecuniariamente, che ritrae dal reddito quegli che lo riscuote, non del fine ultimo, che può essere affatto etico-religioso, di quello che lo corrisponde; considera cioè, nei riguardi tributari il fatto nella sua materialità, nella sua entità economica, per assoggettarlo all'imposta. E questa colpisce, com'è risaputo, il reddito mobiliare all'atto della sua produzione, onde non v'ha duplicazione dell'imposta, ove esso venga perseguito e tassato nei suoi trapassi da una ad altra persona, poichè la produzione d'un reddito nuovo si manifesta in ordine successivo. Ciò risponde all'obbligo che applicando la legge nel modo che la intende l'Amministrazione convenuta, ne deriverebbe, che per le offerte di cui si discute, e che le fabbricerie devolvono in elemosine per messe ed altri uffici religiosi ai sacerdoti, l'imposta di ricchezza mobile si pagherebbe duplicata, prima dalle fabbricerie, poi dai sacerdoti.

Inoltre, se pure fosse necessario, secondo la legge, alla esistenza dei redditi mobiliari, l'estremo d'un corrispettivo, questo neppure manca rispetto alle elargizioni alle chiese, e consiste precisamente in quelle opere di culto e nella prestazione di tutte quelle altre che costituiscono la funzione propria, l'ufficio delle fabbricerie, e, dove queste non sono, di chi rappresenta l'ente chiesa e ne amministra le temporalità.

Dippiù, nell'attività che spiegano, nell'opera che danno le fabbricerie agli scopi del loro istituto, si riscontra effettivamente la causa potenziale ed operativa dei redditi che loro derivano dalle offerte dei fedeli.

Infine è appena da avvertire che l'erogazione di dette offerte secondo le intenzioni dei devoti oblatori, lungi dal risolversi in una spesa improduttiva, in un onere cui alcun vantaggio non corrisponde, effettua i fini naturali delle chiese, quei fini per cui le stesse esistono.

Per tutte queste ragioni è dunque manifesto che dalle maglie della legge sulla ricchezza mobile non possono sfuggire i proventi in esame delle fabbricerie, onde la sentenza dei primi giudici merita piena conferma.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza del Tribunale di Padova ecc.

---

## Appello di Catania.

(I Sezione).

7 febbraio 1902.

*Pres.* Bruno P. P. — *Est.* Marmo.

*Corpaci* c. *Vescovo di Siracusa.*

**Ruoli esecutivi — Rinnovazione — Esibizione del ruolo precedente — Esecuzione — Natura della prestazione — Prova — Notifica del ruolo — Coazione.**

**Decime — Diploma del conte Ruggeri il Normanno al Vescovo di Siracusa — Decime tributarie — Decime sacramentali — Prova.**

*Chi agisce in base ad un ruolo esecutivo rinnovato, non ha l'obbligo di esibire i precedenti.*

*L'accollatario che assume l'obbligo di pagare un debito che l'accollante dichiara avere verso un terzo, non ha dritto d'indagare, di fronte al creditore, la natura di questo de-*

*bito; nè se sia o no realmente dovuto, per indi esimersi dal pagamento.*

*I ruoli esecutivi formati a norma del Regio Decreto del 30 gennaio 1817 e sussecutivi, conservano sotto l'impero dell'attuale Codice tutta la loro efficacia per agire in* executivis. *E chi voglia impugnare la natura della prestazione ha l'obbligo di fornirne la pruova.*

*Le decime donate dal Conte Ruggiero il Normanno al Vescovado di Siracusa, mercè il Diploma del 1093, non furono le sacramentali, ma le tributarie, che egli quale Principe aveva* (1).

*La parola* Parrochiam *usata nel Diploma suddetto, servì a denotare il distretto giurisdizionale vescovile, e non la cura di anime* (2).

*Ritenuto anche interpolato il Diploma suddetto, si è sempre acquistato il diritto per la più lunga prescrizione* (3).

*Per dirsi abolite le decime della legge 14 luglio 1887 devesi somministrare la pruova. che fossero sacramentali, non bastando la presunzione della Rota e Curia Romana.*

*Non occorre notificarsi il ruolo al possessore del fondo gravato, bastando la coazione spedita a norma dell'art. 67 Regio Decreto 30 gennaio 1817.*

Osserva in fatto che il Vescovo di Siracusa, mercè atto del 7 maggio 1883, fece precetto a Giuseppe Rizza Magrì per ottenere il pagamento della somma di lire 134,05, per l'annuo canone di lire 26,81 sul fondo Ximenes, scaduto in agosto per gli anni 1878 al 1882, nonchè di lire 608,36 per diverse annate di decime commutate in lire 152,09 all'anno, gravante anche sul fondo stesso; e ciò in forza del ruolo censuario del 23 aprile 1875, reso esecutivo mercè ordinanza del 9 giugno stesso anno.

Con posteriore atto del 3 agosto 1888 ripetè il precetto contro Concetta Corpaci, vedova Rizza-Magri, per ottenere il pagamento dei canoni e decima suddetti dall'agosto 1878 all'agosto 1888.

In tutti due questi precetti il Vescovo fa menzione del ruolo censuario del 1834, nonchè di quello delle decime convertite in denaro dal 1868.

Stavano così le cose quando l'avvocato Francesco Corpaci, mediante atto degli 11 gennaio 1889, da lui sottoscritto, qualificandosi compossessore titolato e legittimo di porzione del fondo Ximenes, acquistato mediante istrumento del 16 novembre 1876, dichiarò che *egli era debitore di due partite per decima così dette... nel complessivo* ammontare di lire 131,61, e di conseguenza *volendo avvalersi dell'affrancazione* ai sensi della legge 24 gennaio 1864 offriva lire 130 di rendita sul G. L. col godimento 1 gennaio 1889, *obbligandosi* inoltre a versare nella Cassa depositi e prestiti il capitale corrispondente alla residuale somma di lire 1,61, *il tutto*, aggiungevasi nell'atto, *con la previa avvertenza che non comunicandosi alcuna risposta nel termine fissato in seno all'art. 2, della citata legge* s'intendeva *accettata* l'offerta.

Il Vescovo però rispose mediante atto del 25 stesso mese di gennaio, dicendo che non poteva acconsentire alla proposta, e ciò sia perchè ignorava se esso Corpaci fosse realmente il possessore, e sia perchè lo vietavano le leggi ecclesiastiche. Aggiungeva per altro che, qualora esso Corpaci si avesse voluto avvalere del diritto che gli veniva dalla legge, l'ammontare delle prestazioni d'affrancarsi era di lire 168,90 e non 131,61, e che gli erano dovuti gli arretrati ed anche il *laudemio*.

Trascorsero così parecchi altri anni quando il Vescovo mercè atto del 19 agosto 1895 rinnovò il precetto contro la vedova Rizza-Magrì, e poscia mediante atto del 13 agosto 1898 fece precetto al su nominato avvocato Corpaci pel pagamento della complessiva somma di lire 1599,47, distinta come all'atto.

A tale precetto si oppose il Corpaci per vari motivi, ma il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 3-15 febbraio 1900, respinse le opposizioni e soltanto ridusse la somma a lire 1055,76, applicando la prescrizione quinquennale.

(1-3) Circa la natura delle decime di Sicilia, veggasi SCADUTO, *Decime regie* (vol. IV, p. 513) e la giurisprudenza e letteratura ivi indicate; veggasi pure da ultimo: SALVIOLI, *Le decime di Sicilia* (Palermo. 1901).

Contro tale sentenza fu proposto appello da esso Corpaci con atto del 17 luglio stesso anno, ed all'udienza i procuratori hanno concluso nel modo come sopra, proponendosi dal Vescovo appello per incidente.

Considera che se il raziocinio del Tribunale, per respingere la richiesta dell'esibizione dei ruoli del 1834 e 1868, non possa dirsi esatto, ciò per altro non induce che la conseguenza non sia giuridica. Difatti bisogna por mente che il Vescovo agisce in base al ruolo del 1875, e basta ciò per dire infondata la pretesa del Corpaci.

Se si fossero posti in esecuzione quei ruoli primitivi, in tal caso sarebbe stata ragionevole la richiesta del convenuto. Ma invece fondandosi l'azione su quel del 1875, che i due primi riunì, è su di questo soltanto che si può controvertire, non avendo gli altri alcuna forza giuridica; ed il cui richiamo ad altro non servì che ad indicare l'origine storica di quello in forza di cui si chiedeva il pagamento.

Oltre a ciò è a riflettere che il ruolo del 1875 è rinnovazione dei due precedenti, e perciò in esso sono riportati i primitivi. E quindi già si ha quello che si domanda.

Nè si obbietti che l'esibizione di quei primitivi ruoli serva allo scopo di dimostrare che si tratti di decime sacramentali, abolite dalla legge 14 luglio 1887, dappoichè esso Corpaci è carente di diritto a poter ciò fare.

Di vero non bisogna dimenticare la sua propria condizione giuridica, nè i fatti da lui compiuti.

E' fuori dubbio che egli è un acquirente di parte del fondo Ximenes, gravato delle prestazioni in controversia; ora nell'istrumento di acquisto del 16 novembre 1876 il venditore dichiarò l'esistenza di esse, che nell'enumerarle qualificò *decime*, e poi nel riepigolarle le dichiarò *canoni in proprietà*. Ed il Corpaci, compratore, ritenne il capitale corrispondente e si assunse espressamente l'obbligo di pagarle. Or bene dopo ciò può egli venir più eccependo la sacramentalità di quelle prestazioni e l'abolizione di esse? Queste eccezioni, ammesso che si potessero fare dopo essersi resi esecutivi i ruoli, potevano competere ai suoi danti causa, ma non a lui, che si ha ritenuto il capitale corrispondente, e ne ha assunto esplicitamente l'obbligo di pagare.

Egli, il Corpaci, è uno accollatario, e la Mensa si avvale di tale accollo, ed a lui ben si rivolge pel pagamento, senza che egli possa venire eccependo che quell'istrumento sia una *res inter alios* pel Vescovo, e che si tratti di decime abolite.

Non si mettano in non cale certi principii. L'originario debitore nel vendere la proprietà riconobbe il debito; ora non si saprebbe comprendere come una tale ricognizione possa valere ad interrompere la prescrizione nei rapporti del creditore, e non possa poi questi avvalersene per chiedere il pagamento a colui che, accettando tale ricognizione, si obbliga farne il pagamento.

La non presenza del creditore, e la non accettazione dello accollo da parte di costui porterebbe la conseguenza che tale accollo non sarebbe novativo; ma non già che il creditore non potesse agire per la ragione che quell'istrumento fosse una *res inter alios*.

E come tutto ciò non bastasse vi è l'esplicita ricognizione fatta dal Corpaci posteriormente all'atto di acquisto, mercè l'offerta degli 11 gennaio 1889, con cui chiese l'affranco, ed offrì il capitale corrispondente.

Siffatta ricognizione fu dal Vescovo accettata, dappoichè se da un lato disse che non poteva acconsentire allo affranco perchè lo vietavano le leggi ecclesiastiche, soggiunse dall'altro che se del resto avesse voluto il Corpaci avvalersi del diritto che gli veniva dalla legge, doveva però badare che la somma offerta non era corrispondente al capitale delle prestazioni dovute, e chiedeva pur anco il pagamento del laudemio.

Ora con tale richiesta riconosceva esplicitamente il passaggio della proprietà nell'offerente, e riconosceva altresì che egli era l'obbligato a pagare.

E dopo ciò se l'Arcivescovo agisce contro di lui a seguito della stessa sua dichiarazione, come mai può egli venire eccependo che l'istrumento di acquisto sia una *res inter alios?*

E poi qual conseguenza in suo favore vuol da ciò ricavare il Corpaci? il Vescovo si avvale della dichiarazione del debito e dell'offerta per ritenere lui obbligato, ed in base ad essa, in correlazione della ricognizione ed accettazione contenute nello istrumento, agisce, e nulla gli si può opporre.

E per conseguenza a nulla vale il dire che l'offerta non fu accettata, e perdè quindi ogni efficacia giuridica. Non fu accettata come mezzo di soddisfazione perchè l'affranco era vietato dalle leggi canoniche, ma ciò non toglie a quella offerta tutta la efficacia giuridica di riconoscimento del debito.

Nè si dica che quell'offerta venne fatta per *dovere di coscienza*, e sotto condizione, dappoichè nessuna condizione vi si legge, ed è una mera assertiva che fosse stata fatta per dovere di coscienza, giacchè da nessuna parola puossi, anche lontanamente, ricavare tale idea.

Forse il Corpaci con questa espressione intende ora significare che aveva il dovere di coscienza di pagare, perchè si aveva ritenuto il capitale; e non già che quelle prestazioni, pure essendo sacramentali, voleva per coscienza soddisfarle.

Ma si obbietta: ogni valore quell'offerta ha perduto una volta che vi è la citata legge del luglio 1887, che abolisce le decime sacramentali, anche quando si trovino convenzionalmente o giudiziariamente, riconosciute.

A siffatta obbiezione si è di già risposto, ed ora, a miglior convincimento, lo si ripete.

Il Corpaci, quale accollatario, e per giunta senza riserva alcuna, non può venir facendo questione di fronte al creditore sulla natura del debito che si accollò. Se il debitore originario dichiarò e volle che il suo debito, e fosse stato pure un debito di coscienza, e fosse stata pure una decima sacramentale, fosse da esso Corpaci pagato, e questi ne assunse l'obbligo, non può egli venire eccependo contro il creditore, che quel debito, per una ragione qualunque, non era dovuto. Accettò l'accollo, e basta ciò, ancorchè quel debito non fosse realmente esistito, ed il dichiarante si fosse qualificato debitore per puro *animus donandi*.

E nella controversia attuale vi è qualche cosa di più. Vi è che l'accollo è stato fatto mercè la ritenuta del capitale; e per conseguenza il Corpaci non ha neanche interesse ad eccepire la sacramentalità o meno delle prestazioni.

Se egli ritenne il capitale deve pagare le prestazioni, che al capitale corrispondono. Il dovere di coscienza, qualora fosse stato tale, dell'originario debitore, si tramutò in dovere giuridico per lui accollatario, che si obbligò, di pagare, ritenendo il capitale corrispondente. Egli del suo proprio nulla paga; e vorrebbe ora far valere il diritto del terzo. Per lui, che avrebbe dovuto pagare il prezzo del fondo, è indifferente che ne paghi porzione a colui che il venditore gli indicò; e non può entrare a vedere se il venditore era o pur debitore della Mensa, e se era o pur no obbligato a pagare.

Arrivati a siffatta conseguenza vede bene ognuno come sia un fuor d'opera venir rinvangando il Diploma di Ruggiero e sua interpolazione, e venir richiamando le autorità del Battaglia, Manfrini, Fulci, Rinaldi, ecc. per dimostrare che le prestazioni chieste dal Vescovo di Siracusa siano sacramentali, giacchè lo si ripete, anche un'altra volta, il Corpaci non ha ragione di sollevare siffatta questione, non avendo diritto a proporla, anche per mancanza d'interesse.

Pur non pertanto, a solo scopo di non lasciare senza una qualche risposta la difesa del Corpaci, la Corte prende in esame le argomentazioni che fa.

Giova innanzi tutto osservare che le decime in questione non sono al certo personali, dappoichè la Commissione istituita con decreto del 10 agosto 1862, e che poi, in virtù dell'altro decreto del

19 maggio 1864, tramutò in danaro tutte le prestazioni sotto qualsiasi nome, dovuto in Sicilia agli enti ecclesiastici, non avrebbe certamente eseguita la commutazione se personali fossero state, giacchè queste erano di già abolite dal Decreto prodittatoriale del 4 ottobre 1860.

Cade quindi, per proprio peso, l'insinuazione che vuol farsi di aver potuto la Curia siracusana far sparire la natura delle decime ora pretese.

Sarebbero adunque, secondo l'assunto del Corpaci, decime sacramentali. E dove la pruova di tale sacramentalità per indi ritenerle abolite ed avvalersi della legge del 14 luglio 1887?

E qui fa d'uopo avvértire che tal pruova sia a carico del Corpaci, giacchè se davvero non fallisce la regola da lui invocata *onus probandi incumbit ei qui dicit*, egli che eccepisce la sacramentalità deve provarla per avvalersi dell'abolizione.

Se il Vescovo avesse dovuto formarsi il titolo per giungere poi alla commutazione, e per conseguenza all'obbligatorietà del pagamento, si capisce benissimo che egli, il Vescovo, avrebbe dovuto dimostrare la concessione per poter sfuggire alla citata legge del 1887. Ma una volta che nel 1868 fu fatta la commutazione in base al ruolo del 1834, e tutti e due poi furono fusi in uno, in quello del 1875, si ha di già il titolo che ne stabilisce il possesso ad esigere.

E perciò il debitore che intende liberarsi dal pagamento deve egli dimostrare la sacramentalità delle prestazioni per avvalersi della citata legge.

E che sia così, cade in acconcio ricordare l'origine e lo scopo dei ruoli.

Dopo le non poche vicende cui andò soggetto il reame di Napoli, segnatamente per i rivolgimenti arrecati dalla rivoluzione francese, nessuna legge regolava l'amministrazioue dei beni dello Stato; ed il patrimonio nazionale non era distinto da quello regio, nè erano distinti i beni del Demanio, e quelli che gli erano pervenuti dai conventi soppressi; e non poche usurpazioni si erano verificate, di maniera che le rendite diventarono sempre più inesigibili per mancanza o dispersione di titoli.

Ad ovviare a tali inconvenienti, si pensò trar profitto dalla dottrina, e dalla consuetudine invalsa nel Napoletano per trovar modo di assicurare la riscossione delle rendite, che andavano disperdendosi; e due fatti dettero il destro al legislatore per raggiungere lo scopo.

Il primo si fu che per effetto del diritto canonico e delle leggi feudali la *fictio iuris* della *quasi possessio* era stata ammessa per tutti i diritti indistintamente, così immobiliari che mobiliari, ed estesa alle decime e fin anco ai diritti episcopali. E l'altro si fu la consuetudine invalsa nell'amministrazione dei corpi morali fin da Pietro e Giacomo II di Aragona di tenere i così detti cabrei e formarsi le così dette platee — una specie d'inventari in cui si descrivevano sommariamente tutti i beni col sunto anche dei titoli, e che erano non solo un documento della possidenza, ma valevano altresì a giustificare il possesso dei beni stessi.

E tali libri avevano per antica dottrina, accettata sempre dalla giurisprudenza, tutta la forza probatoria. E basti su di ciò citare il Richeri: *Libri acceptarum et expensarum reperti in archiviis Monasterii..., alterius Universitatis probant quoque favore Monasterii immo et contra tertios.*

Da questo stato di cose nacque l'idea di formare dei quadri, detti ruoli esecutivi, coi quali fu elevato il possesso alla prerogativa di titolo; e furono destinati a supplire i veri titoli originari distrutti o smarriti. E così furono emanati i decreti del 30 gennaio 1817, che è il fondamentale, e poi tutti gli altri, che non occorre venir richiamando (1).

Dal complesso delle disposizioni del ci-

(1) Con decreto del 2 maggio 1823, dato a Vienna, furono estesi i quadri esecutivi alle rendite antiche del patrimonio ecclesiastico; e poi con decreto del 19 aprile 1824 furono estesi ai Seminari, e con l'altro del 16 giugno stesso anno 1824 alle chiese ri-

tato decreto si ricava che la formazione dei ruoli rappresentava un vero giudizio collettivo contro i reddenti; e perciò il ruolo venne equiparato a sentenza passata in giudicato. In modo che il debitore iscritto non poteva liberarsi dal pagamento se non promovendo apposito giudizio petitoriale; e per conseguenza doveva egli dare la pruova dell'inesistenza del credito, giacchè il ruolo, come titolo possessorio, aveva tutta la sua efficacia, fino a quando il magistrato, con sentenza passata in giudicato, non avesse accolta l'azione del reddente.

E questo concetto venne ribadito dalla circolare 4 marzo 1848, con cui si comunicò il parere della Commissione di giustizia. Essa dice: « *il quadro o ruolo amministrativo di ogni corpo in generale ha il carattere di giudicato, dopo che l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza sull'opposizione al quadro; o certo, in difetto di opposizioni, non ha forza minore del giudicato istesso*(1).

E come ciò non bastasse, vi è l'articolo 4 del regolamento 8 febbraio 1856 emanato per la Sicilia, in cui si stabilisce che *in mancanza di titoli espressi varrà per titolo il possesso... Ed in mancanza di altri titoli di possesso si intenderà questo giustificato con due pagamenti, l'uno anteriore al trentennio, e l'altro infra il trentennio stesso, potendo servire di pruova i libri*

---

cettizie e poi con rescritto del 1838, 2 dicembre, esteso ai claustrali. Indi furono emanati i decreti per i domini al di là del Faro 27 ottobre 1825; 10 gennaio 1827; 30 marzo 1829. *Nota dell'Estensore.*

(1) Una ministeriale del 23 gennaio 1830 diceva così: « Quando nei fatali prescritti dal regio decreto del 2 maggio 1823 i debitori de' censi non fanno opposizioni che il ruolo divenga esecutivo, allora il possesso legale è formato a pro del beneficato, che si dice creditore, ed in altri termini la questione del possessorio trovasi a suo favore esaurita; ciò che importa, che la pruova del petitorio è tutta a carico del debitore, e che sino a tal punto non può farsi a meno dai giudici di dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo ».

E con altra Ministeriale del 20 febbraio dello stesso anno si disse: « Dalla maggior parte dei Tribunali vengono malamente intese le disposizioni del R. D. 2 maggio 1823, intorno al giudizio sulle opposizioni dei debitori. Mi veggo perciò nella necessità di pregare l'E. V. di voler dirigere a tutti i Procuratori presso i Tribunali una sua Circolare per la esatta intelligenza delle medesime, facendo loro osservare che quando ai quadri pubblicati, o non si fanno dai debitori opposizioni nei termini prescritti, o queste sono rigettate, o si lasciano perimere ed il ruolo diviene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale; che quindi se il debitore vuole impugnare in un giudizio di petitorio la sua prestazione, ha l'obbligo egli di provare direttamente il suo assunto; e che sino alla sentenza per lui favorevole, non può sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, che è titolo esecutivo ».

E come conseguenza di siffatti principii si stabilì, con rescritto del 5 agosto 1846, l'efficacia dei ruoli nei giudizi di graduazione.

Esso è del tenore seguente: « S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 24 luglio prossimo passato, si è degnata dichiarare che gli estratti dei quadri dei debitori delle Amministrazioni dello Stato e delle Mense, dei beneficî ecclesiastici e di ogni altro corpo morale, renduti esecutivi, giusta i decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 ed iscritti nei registri ipotecari, siano ammessi nei giudizi di graduazione a far pruova di dominio o di credito secondo le indicazioni che vi si contengono, e diano privilegio od ipoteca a pregiudizio dei terzi, senza che i corpi morali, che figurano creditori, siano obbligati ad esibire il titolo primordiale ».

Ed a questo rescritto seguì la circolare del 31 ottobre 1846, con cui si dettavano le norme per le iscrizioni dei ruoli esecutivi.

Ed indi a ciò venne la ministeriale del 23 giugno 1847, la quale stabilisce un principio ancor più rilevante. Essa dice: « A norma del r. rescritto 5 agosto 1846, essendo i quadri esecutivi iscritti nei registri ipotecari, ammessibili nei giudizi di graduazione per pruova dei diritti di dominio o di credito, secondo le indicazioni in essi contenute, e dando essi privilegio od ipoteca senza bisogno del titolo primordiale, così è chiaro che, per effetto del rescritto suddetto, il diritto creditorio semplicemente, ed anche dominicale, potesse essere sperimentato utilmente in virtù del ruolo esecutorio, tanto nella linea possessoriale, quanto nella petitoriale. » *Nota dell'Estensore.*

*dell'amministrazione*. E così pure dice l'art. 4 del regolamento 28 settembre 1859.

Senza dunque più dilungarsi e richiamare il rescritto del 5 agosto 1846 e la ministeriale del 23 giugno 1847 col ruolo del 1834, ed indi con quello del 1868, e poi con l'altro del 1875, che fuse i due primi per nulla opposti da Rizza-Magrì, è solennemente dichiarato il possesso ad esigere nella Mensa; e chi vuole impugnare la natura del credito in esso annotato deve somministrarne la pruova.

Ed ha fatto tale pruova il Corpaci, quella cioè della sacramentalità? Senza dubbio, no.

Non s'invochi la presunzione della Rota e Curia Romana, riportata dal De Luca « *in dubio praesumatur decima potius spiritualis*, *quam temporalis*, dappoichè se si tien conto del concetto del concetto informatore delle decime sacramentali, e dei tempi in cui siffatta presunzione nacque, si vedrà di leggieri come essa nulla provi nella controversia attuale.

Le decime sacramentali, al dire dei canonisti, considerate *materialiter et secundum substantiam*, come stipendio *necessarium ad honestam sostentationem ministrorum Ecclesiae*, erano dovute *iure naturali*, *divino et humano;* e considerate poi *formaliter et secundum certam ac determinatam partem*, *seu quotam fructuum*, erano dovute *ex iure divino positivo*, poggiandosi sul Vecchio Testamento e fra gli altri sui capi 22 Exodi, 14, 28 Genesi, 27 Levi, ecc. (Consultasi il FERRAR's, voce *Decime*).

Ora di fronte al concetto della divinità, la presunzione di cui sopra si spiega nel senso di aversi voluto riportare al titolo potiore; ma non già che debba sempre presumersi sacramentali quelle dovute agli ecclesiastici sol perchè tali. Si riteneva che la chiesa avesse quasi il *dominium directum* su tutto il territorio sottoposto alla sua giurisdizione (1).

La natura della decima deve essere considerata obbiettivamente, e non già in relazione alla persona che la percepisce; e deve dimostrarsi, per avvalersi della legge abolitiva, che sono come corrispettivo della cura delle anime e dell'amministrazione dei sacramenti.

Ora basta quella presunzione della Rota per dirsi raggiunta tale pruova? Lo dica chi voglia; la Corte al certo no.

Nè poi è giuridicamente esatto quello che si afferma che tale presunzione sia *iuris*, da dispensare dalla pruova chi l'eccepisce, dappoichè non si arriva a comprendere da dove siasi ricavato tale concetto, una volta che gli ecclesiastici hanno pure avuto decime dominicali.

Ed a prescindere dal detto, quella presunzione perde nella specie ogni qualsiasi efficacia di fronte al possesso.

Sono antiche le massime di Ulpiano e Pomponio: *Cum de lucro duorum quaeratur*, *melior est causa possidentis*: *in eo*, *quod vel is*, *qui petit*, *vel his*,

---

(1) Ratio est, quia prioribus assistit originarius spiritualis. Schmalzgerneber, *Ius ecclesiasticum*. tit. 30 § 1 n. 3.

Dal Decreto di Graziano e dalle Decretali si ricavano le seguenti massime: « Decimas a populo sacerdotibus et levitis esse reddendas, Divinae legis sanxit auctoritas Part. 11 causa 16 ». E nelle Decretali tit. 30 C. 14 « Cum decimae, non ab hominibus, sed ab ipso Domino sint istitutae, quasi debitum exigi possunt ». E nella stessa causa 16, ques. 7 leggesi: « Omnes decimae terrae, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, et illi santificantur boves, et oves et caprae, quae sub pastoris virga transeunt; quidquid decimum venerit santificabitur Domino ». E nelle Decretali, lib. 3, tit. 30, c. 22 sta scritto: « Non est in potestate hominum, cum plantant arbores, vel aliqua semina terrae mandant: revera sicut Sancti Patres in suis tradiderunt scripturis de vino, grano, fructibus arborum, pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia, de venatione, et de omnibus bonis decimae sunt ministris Ecclesiae tribuendae ».

E il Concilio di Trento elevò a canone di fede il precetto di pagare le decime. Consultasi *De reform*. sess. 25, cap. 12.

Consultansi le *Extravagan. de Decimis* *Nota dell'Estensore*.

*a quo petitur, lucri facturus est, durior causa est petitoris* — (L. 126, D. *de reg. iuris*).

Ora la Mensa Siracusana ha in suo favore il lunghissimo possesso, e la sua condizione perciò, di fronte al Corpaci che *de lucro* contende, *melior est.* E per contrario costui che chiede liberarsi dal pagamento ha *causa durior*, giacchè provar deve il fatto da cui tale liberazione vuole trarne; deve cioè provare la sacramentalità.

Lo si ripete: il titolo ad esigere pel Vescovo non è, per servirsi dell'enfatica espressione del Loisel, *il solo campanile* per ritenere ecclesiastiche quelle prestazioni, ma il ruolo, che ha consacrato e convalidato il lunghissime possesso. Ed a scalzarlo non giova punto la presunzione della Rota Romana. Occorrono pruove apodittiche perchè si potessero ritenere sacramentali.

Ma, all'infuori del detto, vi è ancora qualche altra cosa in dippiù per respingere l'idea del Corpaci.

Si lasci da parte la storia della decima in Sicilia, a principiare da Gerone re proprio di Siracusa, che pel primo la usò, e seguirla sotto i cartaginesi, romani ed indi sotto il dominio saraceno tramutata nel Karag, è certo che il Vescovado di Siracusa è di regio patronato, dappoichè dopo oltre tre secoli fu dal conte Ruggiero ripristinato, allorchè dopo la battaglia navale combattuta verso la fine di maggio 1086 alla foce dell'Alabo, conquistò quella città nell'ottobre dello stesso anno, e con diploma del 1093 lo dotò, assegnandogli fra le altre le *decime*, e nominando per primo Vescovo il Provenzale Ruggiero, decano della chiesa di Troina (1).

Che sia stato interpolato il diploma suddetto nulla mette in essere a favore dei Corpaci, dappoichè il difetto del primitivo titolo sarebbe stato sanato dal lunghissimo possesso che avrebbe di già prodotto la prescrizione altro che trentennale.

Nè si dica che trattasi di diritti mobiliari, e per essi non eccepibile l'usucapione, dappoichè a parte la controversia sulla natura delle decime se reale o personale, ecc. ecc.; è certo però che, tenendo presente la definizione che della prescrizione dà la legge, non potrà punto dubitarsi che con essa può usucapirsi ogni cosa, anche incorporale, purchè non fosse fuori commercio. E' questa l'unica condizione in conformità della dottrina Giustinianea.

Sarebbe proprio strano ritenere che possa per prescrizione perdersi il diritto ad una rendita, e non possa poi acquistarsi. Vi è sempre la stessa *ratio legis.*

Nè varrebbe l'obbiettare che il possesso sarebbe stato equivoco, perchè poggiato su documento falso, e stante

---

(1) Consultasi Pirro, *Ecclesia Siracusana.* Previtera V, 2, pag. 10. Fu l'ultima domenica di maggio 1086 che i Normanni vinsero la battaglia navale.

Sulla decima imposta da Gerone veggasi Palmari, *Somm. della storia siciliana*, cap. 12, nonchè per quanto riguarda i cartaginesi i cap. precedenti.

Scacciati i cartaginesi dalla Sicilia, i romani, dopo aver divise in diverse categorie le città che componevano la provincia, passavano ad imporre il contributo che pagar dovevano a Roma. Il punto di partenza, dice il Ciccotti nel Processo di Verre, pag. 27, nello stabilire il tributo, sia per la sua quantità che per il modo di pagamento, era... l'antico sistema d'imposizione... quello della *decima* e dello *stipendium.* La *Decuma* che per la forma di contribuzione della Sicilia... consisteva nel pagamento in natura di un decimo di ciascum prodotto del suolo.

A pag. 60 enumera le diverse città di Sicilia e la qualità di ciascuna. Erano 68, di cui 3 federate, 5 immune, 34 Decumane, e 26 censorie fra cui Siracusa. E poi a pag. 64 dice: Quanto alle città censorie il loro suolo era più propriamente comparabile all'*ager vectigalis.* Di questo suolo delle città censorie dice Cicerone (in Verre. A. S. 111 6, 13) che essendo divenuto suolo pubblico del popolo Romano, fu nondimeno loro restituito (illis est redditus) e soggiunge: questo territorio suole essere locato dai Censori... e la locazione, bisogna bene ammetterlo, aveva per oggetto il tributo (*vectigal*).

Per quanto riguarda i musulmani consultasi l'Amari, vol. 2, pag. 19 e seg., *Storia dei musulmani in Sicilia.* *Nota dell'Estensore.*

l'incertezza se la decima venisse dai reddenti pagata come sacramentale, o come dominicale. Avvegnachè, risponde un giovane giurista, Coviello Leonardo, *ogni equivocità sarebbe eliminata dal fatto stesso della falsificazione*; *ed il possesso viene qualificato appunto dalle dichiarazioni che vi si leggono, sia pure aggiuntevi dolosamente dal possessore.*

Nel caso *il possesso prende colore dal titolo; ove esiste un titolo, sia pure invalido o falso, il possesso trentennale fa acquistare la proprietà.* E tutto ciò è nei principii generali.

Or bene avendo la Mensa Siracusana possedute le decime come *proprietate Rogeris* (sarebbe questa la interpolazione di più valore) avrebbe già acquistato il diritto per prescrizione. Dappoichè soggiunge il citato autore « *non si può dubitare che il falsario abbia non solo l'animus sibi habendi, ma altresì di esercitare il diritto pubblicamente in conformità del titolo da lui foggiato. Nè rileva quale opinione i reddenti avessero quando pagavano le prestazioni, giacchè è in rapporto al titolare del diritto, non già rispetto all'obbligato che bisogna considerare l'animus possidendi* (Ancora sulle Decime ex feudali pag. 4-5).

Ma si mettano pur da banda il Diploma foggiato e le fatte considerazioni, e si pigli in esame il testo del genuino Diploma, rinvenuto dallo Starabba, e riportato nell'Archivio Storico Siciliano (anno 1893, pag. 55-56).

In essa sta detto... *Cui parrochiam assigno... ut inde vidilicet Episcopus Syracusanus Ecclesias* decimas, et (e non aut, come è scritto nella Memoria) *ecclesiasticas habeat consuetudines et episcopalia.*

Ora non si comprende come mai il conte Ruggiero avesse potuto divenir patrono di quel Vescovato se con la parola *decimas* avesse egli voluto donare le decime sacramentali, ammesso che a quell'epoca esistesse in Sicilia già l'obbligatorietà di pagare tali decime. E che cosa avrebbe egli allora dato del suo?

Se le decime sacramentali erano dovute *jure naturali, divino, humano et divino positivo*, avrebbe allora il Conte, ammesso sempre che a quell'epoca esistesse l'obbligatorietà di pagarle, donato alla Mensa quello che essa già aveva per un titolo potiore. Avrebbe donato alla Chiesa quello che essa sol perchè Chiesa aveva diritto di avere.

Ed oltre a ciò il diritto di percepire le decime sacramentali, sempre nell'ipotesi di cui sopra, non sarebbe stato compreso nelle parole *consuetudines ecclesiasticas?*

Adunque se non può dubitarsi di avere il conte Ruggiero sulla Chiesa Siracusana il diritto di patronato perchè *novissime* restaurò, come dice la Bolla di conferma di Urbano II data Anaginae Kal. Dicem. Ind. XV, anno 1093, e la dotò, è giuoco forza concludere con le parole del Rinaldi a cui sempre ricorre il Corpaci « *data l'esistenza indiscutibile del patronato, la conclusione è che Ruggiero non riconobbe i diritti decimali consentiti dalla legislazione ecclesiastica, non li tolse ai parroci* (ai quali erano dovute le decime sacramentali) *per darli al Vescovo, diede invece a costui cose proprie, e proprî del Sovrano, secondo i criterî politici del tempo, erano i tributi* (1).

E che fuvvi donazione lo dimostra ancora il verbo *assigno*. Esso implica un duplice concetto: quello del circoscrivere, delimitare, e l'altro del donare: *assigno alicui signando aliquid tribuo. Attribuo* dono, leggesi nel Forcellini. Circoscrisse Ruggiero la Diocesi di Siracusa per la giurisdizione ecclesiastica; e donò quei dritti che nei limiti assegnati egli si aveva quale Sovrano.

Furono adunque i tributi dovuti al

(1) Ed il Ciccotti nell'opera citata dimostra come la decima in Sicilia abbia la natura d'imposta insieme personale e fondiaria, pag. 63.

Sovrano, non quale concessionario di terre ai privati, ma quali beni propri, quelli che Ruggiero con la parola *decimas* donò, e non già decime sacramentali come si pretende dimostrare.

Nè la sacramentalita potrebbe ricavarsi, come fa lo Starabba, dalla parola *Parrocchiam* che si legge nel Diploma in esame, ed in quelli delle Chiese di Girgenti e Mazzara, dappoichè *non si saprebbe in verità intendere*, dice il citato Rinaldi, *dalle parole del Diploma questo trasferimento dalle Parrocchie al Vescovo Sembra più consentaneo al tenore complessivo dell'atto che si fosse stabilita la giurisdizione ecclesiastica su tutto il territorio.*

E la Cassazione Palermitana (30 dicembre 1892 Alvarez c. Finanze) ritenne pure che la parola *Parrocchiam* non indicava cura di anime, ma, secondo il significato del tempo, il distretto diocesano.

E che sia realmente così, lo dimostra all'evidenza il citato Diploma di Urbano II nonchè quello di Alessandro III dato a Benevento 14 Kal Maii 1168 nei quali non si usa mai la parola *Parrocchiam*, ma si parla sempre di *Ecclesiam Syracusam*.

Adunque *se donazione vi fu*, continua il Rinaldi, *non potè essere che delle decime tributarie.*

E che furono queste quelle donate lo si ricava ancora dal Diploma 1104 di Tancredi nipote di Ruggiero, che successe nella contea di Siracusa a Giordano, figlio dello stesso Ruggiero.

Il nuovo Conte nel confermare la donazione fatta dallo zio aggiunge concedo... *acquas pubblicas et introitus et exitus, et portus maris, et potestatem vendendi, et emendi et piscandi... omnes possessiones... et decimationes... totuis sui Episcopatus* (Pirri, *Ecclesia Syracusana*).

Ed infine, senza andar più per le lunghe e citare in conferma il Palmeri ed il grande storico siciliano, l'Amari; nonchè richiamare le verrine di Cicerone e riportare quello che dice il Ciccotti nel Processo di Verre — vi è il cronista di Ruggiero, il Malaterra, che più chiaramente non poteva affermarlo. Egli dice: *Comes videns propiciatione Dei omnem Siciliam suae ditioni subeundo cessisse, ne ingratus tanti beneficii sibi a Deo collati existeret coepit... decimationes omnium reddituum suorum Sacris Ecclesiis attribuere* (Lib. 4° cap. 7) (2).

E che furono tributarie e non sacramentali le decime che donò Ruggiero lo si ricava evidentemente da una semplicissima riflessione storica.

L'obbligo di pagare le decime sacramentali fu stabilito dal Concilio Luterano nel 1215 sotto Innocenzo III, comunque diversi Concilii Francesi avessero cercato introdurle verso l'undecimo secolo. Ora a quest'epoca i Musulmani erano ancora padroni di Siracusa giacchè ne furono cacciati verso la fine dell'undecimo secolo (1).

Se all'inizio della dominazione Normanna le decime sacramentali adunque non esistevano, come mai potrebbe so-

---

(2) E parlando della Chiesa di Girgenti dice *decimis et terris*. Consultasi Burmanni, *Thesaurus* ecc., V., 5.

(1) Sull'origine delle decime da pagarsi ai ministri del culto può dirsi che essa sia nata fin da che l'uomo ebbe a concepire il sentimento religioso. Se ne trovano tracce, a parte nella Storia del Popolo Ebreo, da cui più direttamente ereditò tal costume la Chiesa Cristiana, nella storia della Grecia, ove era il costume di offrire una decima alla Divinità, tanto che Solone rese obbligatoria tale costumanza. Era costume che prima di far guerra offrivano alla Divinità, e così pure dopo la vittoria. Del pari presso i Romani. Sono note le storie di Camillo e di Postumio i quali dopo le vittorie contro i Volsci ed i Latini portarono nei tempi parte del loro bottino.

Lo Stato però non si ebbe ad occupare tanto nello imporre un tale obbligo, e ne fa fede la leg. 39 § 1 Cod. *De Episcopis et Clericis*, lib. I, tit. 3. Neanche i Merovingi ed i Longobardi se ne presero briga: ma fu dopo restaurato il Sacro Romano Impero che la potestà civile ebbe ad ingerirsene. Carlomagno fu il primo col Capitolare di Aquisgrana, e fece obbligo anche al Regio Fisco di pagare le decime. Poi seguirono un Capitolare di

stenersi quello che pretende lo Starabba, che si fossero donate decime ecclesiastiche?

Dovrebbe ammettersi che sotto la dominazione Musulmana avessero impero in Sicilia i Concili Francesi e si pagassero le decime sacramentali, senza che vi fossero parroci, vescovi e chiese cristiane (1).

Si dovrebbe ritenere che prima della dominazione saracena si pagassero le decime sacramentali, e che il conte Ruggiero le avesse ripristinate, giacchè non è concepibile che si pagassero sotto i musulmani.

E da dove mai puossi ricavare siffatto concetto? Dalla storia al certo no.

Se adunque dal complesso dei termini usati nei Diploma, e dai diritti che si concedevano non sia a dubitare che le *decimas* donate furono quelle che come tributi esigeva il Sovrano, ed in ciò conviene il Corpaci, non si comprende addirittura come poi in prosieguo di tempo si sieno tramutate in decime sacramentali.

Se tributarie furono fin dall'origine, come mai si è operata la trasformazione in sacramentali?

Se esse si pagavano prima al Sovrano, e poi al Vescovo per concessione che quegli fece, consegue senza dubbio che non si pagavano in corrispettivo dei servizi religiosi. E se manca questa caratteristica, è un fuor d'opera venir parlando di sacramentali.

Non perchè furono tributarie puossi concludere che ora siano sacramentali. La conseguenza è contro logica non solo, ma manca addirittura il ponte per arrivarvi...

Non furono dominicali le decime concesse da Ruggiero, e sta bene; ma che le tributarie si fossero trasformate in sacramentali sol perchè date al Vescovo, questo è quello che addirittura non si intende. Esse furono tributarie, e tale natura hanno sempre conservate, non ostante che fossero state donate a Vescovi, abati, monasteri, ecc. ecc.

Che siano da abolirsi siffatte decime per francare la proprietà, e segnatamente in Sicilia, sarà opera saggia del legislatore, conservando solo quelle che derivano da concessione. Ma pretendere che siano abolite queste ora in controversia dalla legge 14 luglio 1887, è opera addirittura vana, giacchè la legge suddetta abolì esclusivamente quelle che avevano spiccato il carattere della sacramentalità, cioè quelle che vengono *corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali*. Son questi i termini precisi dell'art. 1 della citata legge.

Ora dove la pruova che quelle richieste dal Vescovo di Siracusa fossero corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali?

E trattandosi di legge abolitiva essa va applicata ristrettivamente. E senza dilungarci su questo principio giova riportare senz'altro quello che dice in proposito il Rinaldi: « *In conseguenza*, egli dice, l'*indirizzo* della giurisprudenza è, che dovendosi applicare le abolizioni con criteri ristrettivi, la sola decima sacramentale fu abolita con la legge del 1887; *tutte le altre, da qualunque causa procedano sono conservate, sia che si fossero spontaneamente offerte in origine dalle popolazioni, sia che fossero state donate dai Principi o dai privati o contrattualmente stabilita* ».

---

Ludovico il Pio, di Lotario I e diversi Concilii, come quello di Tolosa del 1056, e poi gli ordini dei Papi Alessandro III, Clemente III, Celestino III, e poi il Concilio Laterano.

Nelle Costituzioni Sicule poi vi è quella di Federigo II, lib. I, tit. 7 *Constit. Regni Siciliae*; ed infine senza citare altre disposizioni al riguardo, vi furono parecchi decreti borbonici, come quelli del 27 ottobre 1825 e 30 giugno 1830. *Nota dell'Estensore.*

(1) La dominazione Musulmana ebbe principio nel 827. Leggesi nella Cronaca Sicula ex Codice Arabico Cantabrigiensi riportata dal CARUSIO, p. 5, *Storia Saracenica-Sicula*: « Hoc anno verunt Moslemii in Siciliam medio mensis Julii ». Moslemii, giusta la stessa Cronaca significa « Fideles, sic se ipsos nominabant Saraceni Mahometanae superstitionis cultores ». *Nota dell'Estensore.*

Adunque si ritenga pure che le prestazioni chieste dal Vescovo di Siracusa non siano enfiteutiche, è certo però che non si è data la dimostrazione di essere puramente ecclesiastiche; e perciò, a ritenerle pur'anco tributarie, come difatti sono, esse sono conservate, e mal s'invoca la legge del luglio 1887 per ritenerle abolite.

Ma è nullo il precetto, dice il Corpaci, e ciò per duplice ordine d'idee. Primo perchè i ruoli non costituiscono titolo esecutivo, e ciò perchè in base alla nuova legislazione hanno perduto quella efficacia. In secondo luogo, perchè non fu il ruolo del 1875 a lui notificato.

Considera che prima di tutto sia da osservare come non a proposito si citi l'art. 71 dello Statuto, e che il raziocinio che su di esso si fa non riguarda punto la causa.

Se la Mensa avesse oggi voluto formarsi il ruolo, cioè sotto l'impero del Codice attuale, capisce ognuno che non l'avrebbe potuto, dappoichè la legge attuale non consente questa speciale formazione di titoli. Ma il titolo è già formato sotto le disposizioni delle vecchie leggi, e non ha perduta nessuna efficacia. Bastava citare l'art. 29 delle disposizioni transitorie per convincersene. *Le rendite, le prestazioni... costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime.*

Se sotto le antiche leggi i ruoli esecutoriali avevano la forza di cosa giudicata in quanto al possesso di esigere, non s'intende come ora abbiamo perduta questa efficacia una volta che da nessuna disposizione di legge può ciò ricavarsi.

Il dire perciò *che oggi non vi ha chi possa pretendere che gli attuali Prefetti possono avere la giurisdizione di esercitare quel potere meramente giudiziario*, è lo stesso che dire un bel nulla. Oggi, lo si ripete, non si vuol formare il ruolo, ma il Vescovo si avvale di quel ruolo già formato e che è giudicato. Come quindi parlare d'incompatibilità di fronte ad un giudicato? Bisognerebbe citare qualche nuovo disposto che abbia tolto ai ruoli l'efficacia del giudicato.

E poi l'abrogazione tacita per incompatibilità si avvera solamente quando tra le due leggi vi esista l'incompatibilità assoluta, e cioè quando esse siano in diametrale opposizione fra di loro. L'abrogazione tacita non si presume, nè può argomentarsi per congetture: essa deve risultare *da una contrarietà formale*, e nel dubbio, bisogna rigettarla ed interpretare la legge nuova in modo da metterla in armonia con la vecchia, seguendo il detto di ermeneutica scrittoci da Paolo: *posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint.* — (Leg. 28 *de legibus*).

Ora da dove mai risulta questa diametrale opposizione, questa *contrarietà?* Dal perchè il *Prefetto ora non tiene la giurisdizione di esercitare il potere giudiziario?* E chi mai sogna di volercela fare esercitare nella materia in esame? Egli la esercitò quando dalla legge ne aveva la facoltà; e gli effetti di quella giurisdizione esercitata, oggi hanno tutto il loro vigore, dappoichè la legge nuova non li ha posti nel nulla.

Oltre a ciò fa d'uopo tener presente che si è in tema di diritto speciale, e non si può quindi parlare di abrogazione tacita per incompatibilità, *quia lex specialis per generalem non abrogatur. In toto iure generi*, dice Ulpiano, *per speciem derogatur, et illud notissimum habetur, quod ad speciam directum est.* (Leg. 80, Dig. *de reg. iuris*).

Non si metta in oblio quello che al proposito detta il Pothier: « *Cum duae leges contrariae videntur, quarum altera specialiter de casu de quo iudicandum vel respondendum est disponit — altera generaliter dumtaxat disponit, prevalere debet illa quae specialiter disponit.* (De Leg. Sez. 1).

Non si parli adunque di tacita abrogazione per incompatibilità.

Nè si dica che per le norme statutarie non debba il Codice applicarsi in modo diverso nelle varie regioni d'Italia, dappoichè nessuno osa asserire ciò. La que-

stione ora sta nel vedere se la nuova legge abbia nelle provincie nostre tolto efficacia ai ruoli formati sotto la vecchia legislazione; e si è innanzi dimostrato che essi la conservano intera, non essendovi alcuna disposizione da cui possa ricavarsi il contrario.

Nessuno metterà il dubbio di essere rimaste nei vari Stati, nei quali era divisa l'Italia, ancora in vigore molte leggi speciali. E per le provincie del Mezzogiorno, oltre quelle che riguardano la esecuzione dei ruoli, non vi sono forse quelle riguardanti i provvedimenti in ordine ai demani comunali?

Per la qual cosa è un fuor d'opera riportarsi al n. 2 dell'art. 544 della procedura, dappoichè così facendo si dà per dimostrato ciò che avrebbe dovuto dimostrarsi, e cioè che la legge nuova abbia tolto l'efficacia esecutiva ai ruoli formati sotto le vecchie leggi.

Ed un argomento ancora per ritenere conservata tutta la legislazione che riguarda i ruoli, e la loro efficacia in *executivis*, lo si ricava dal fatto della loro rinnovazione seguendo le norme dettate da quelle leggi.

Sotto l'impero delle leggi del 1819 non si dubitò punto che la rinnovazione dei ruoli doveva farsi secondo prescriveva il decreto del 1817, e cioè *nel modo stesso praticato all'epoca della loro formazione*, giusta il deliberato della Consulta di giustizia comunicato con la su citata circolare del marzo 1848, nonchè in forza dei rescritti 23 agosto stesso anno, 21 maggio 1851 e 22 gennaio 1851, comunicati con circolari 9 maggio 1849 e 5 luglio 1851.

Ora sotto l'impero dell'attuale Codice fuvvi un momento in cui si dubitò se la rinnovazione dei ruoli poteva farsi secondo le antiche norme, ma poi l'unanime giurisprudenza ritenne l'affermativa. Or bene, se si permette la rinnovazione del titolo secondo le antiche leggi, a che questa rinnovazione se i ruoli stessi avessero perduto la loro efficacia? Si sarebbe data vita ad un morto.

Si sarebbe adunque ritenuto che le leggi passate per quanto riguardano la rinnovazione dei ruoli hanno tutt'ora vigore, ma però il ruolo a nulla più serve, perchè la nuova legge non lo riconosce quale titolo esecutivo. Ed allora; lo si ripete, a che rinnovarlo?

A questa contraddizione si arriva seguendo l'idea del Corpaci.

Ma è nullo il precetto perchè non preceduto dalla notifica del ruolo del 1876.

Considera che se si tengono presenti le disposizioni dei decreti del 1817, 1823, ecc., si ricava da essi il concetto chiaro che dopo reso esecutivo il ruolo non dovevasi, per procedere all'esazione, notificare agli iscritti. La pubblicazione e l'affissione prescritta tenevano appunto luogo della notifica ai singoli. Se così non fosse stato non avrebbe avuto ragione di essere quella specie di giudizio in collettiva che con la formazione dei ruoli si faceva.

E coerentemente a questo concetto si stabilì con l'art. 67 del decreto del 1817 che il primo atto per lo ricupero degli estagli sarebbe stato una coazione, in cui si sarebbe indicata la data e la natura del titolo. E così facendo il titolo si trova già racchiuso nella coazione, e perciò non necessaria la notificazione del ruolo.

Ora nel precetto fatto al Corpaci s'indicò il titolo, cioè il ruolo del 1875 e basta ciò.

La coazione è il primo atto esecutivo, e non già che debba questa essere preceduta dalla notifica del ruolo.

Nè poi s'invochi l'articolo 3 del Reg. 8 febbraio 1856, ed avrebbe potuto anche richiamarsi l'origine, cioè l'art. 56 del decreto del 1817, che detta precisamente lo stesso, dappoichè quando i titoli vi erano si aveva il dovere d'indicarli; ma in mancanza di essi vi è l'art. 57 del decreto del 1817, e l'art. 4 del Reg. del 1856 che stabiliscono, come innanzi si è

visto, che il possesso di esigere valeva per titolo (1).

Se appunto la formazione dei ruoli veniva ordinata per sopperire alla mancanza dei titoli, come mai si vuole indicato nel ruolo del 1875 questo titolo ed il notaro che l'avesse stipulato?

E si badi che bastava la pruova di tale pagamento fatto dopo l'anno 1806, come il citato articolo 56 venne corretto col decreto del 27 luglio 1818, n. 1250, cambiandosi la copulativa *e* nella disgiuntiva *o*.

Nè infine si dica che esso Corpaci non ha mai pagato, dappoichè vi sono i precetti, con i quali si manifesta l' intenzione di voler continuare nello stato possessivo *quo ante*, e basta ciò perchè il Vescovo avesse conservato il possesso ad esigere.

E' risaputo che il possesso *animo tantum* si conserva.

Considera che senza dubbio il precetto del 7 maggio 1883 salvò dalla prescrizione le annualità dovute dal 1898, e perciò va accolto l'appello incidente che tali annualità dichiarò prescritte, ed al Vescovo è dovuta tutta la somma domandata col precetto 13 agosto 1898.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello, ecc.

---

## Appello di Palermo.

31 agosto 1901.

*Pres.* Di Chiara, Pres. ff. ed Est.

*Vescovo di Cefalù* c. *Ortolani ed altri.*

**Rivendicazione e svincolo — Adempimento degli oneri di culto — Obbligo dei patroni svincolanti — Canonicati soppressi — Azione del Vescovo — Rendiconto.**

*Il Vescovo ha azione contro i patroni rivendicanti i beni di canonicati eretti nella Chiesa cattedrale e soppressi come eccedenti il numero di dodici; e ciò allo scopo di ottenere l'adempimento degli oneri di culto annessi ai canonicati medesimi.*

*Per l'art. 5 della legge 15 agosto 1867, i patroni svincolanti i beni di enti ecclesiastici soppressi sono obbligati all'adempimento degli oneri di culto, i quali danno luogo ad una obbligazione civile, e non possono considerarsi quali semplici oneri di coscienza* (1).

*Il patrono svincolante può essere costretto a prestare* cauzione *a sensi dell'art. 856 del Cod. civ. onde assicurare l'adempimento degli oneri di culto; ma non può essere condannato al* rendiconto (2).

Osserva preliminarmente che i termini dell'atto di fondazione del 1761 escludono qualsiasi dubbio, che lo attore, con la doppia qualità di Vescovo e parroco della città di Cefalù, abbia interesse a sostenere lo adempimento.

---

(1) Con la Ministeriale 3 aprile 1830 si prescrisse non doversi esibire i titoli pei crediti risultanti da ruoli esecutivi. Ecco come si esprime..... « Io debbo in proposito fare osservare, che nella esistenza dell'iscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutivo, potendosi da parte del debitore stesso esser luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli sta da attore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza della promossa azione, senza che possa in alcun caso obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi ». E poi conclude « l'efficacia (dei ruoli) non può cessare che in conseguenza di sentenza la quale abbia fatto passaggio di cosa giudicata ».

E prima di detta Ministeriale ve ne furono due altre, l'una del 18 ottobre e l'altra del 29 novembre 1828. Con la prima si dichiarò « che quando il ruolo dei debitori si è reso definitivo ed esecutorio, costituisce un titolo sufficiente; onde è che dopo i 28 anni dalla sua data, quante volte non venga impugnato il diritto di credito del debitore con un giudizio in petitorio, potrà questi essere astretto a fornire a sue spese un nuovo titolo ».

Con la seconda risolvevasi il dubbio sull'efficacia delle opposizioni, e si disse « Ella propone anche il dubbio se le opposizioni prodotte nel modo anzidetto siano devolutive o sospensive. Traendo argomento dal citato art. 70 del Dec. 30 gennaio 1817, può dirsi che essendo lo estratto del ruolo titolo autentico ed esecutivo, non possa arrestarsene la esecuzione sino all'accusa di falso, o sino a che il Tribunale non conceda una soprassessoria ». *Nota dell'Estensore.*

(1-2) Veggasi, su queste massime, la sentenza del Trib. di Roma 23 ottobre 1901, riferita a pag. 111, colla nota ivi.

Il Vescovo di Cefalù ha tutto il diritto a ripetere l'adempimento di ciò, che fu disposto dai fratelli canonico Valentino ed abate Giacinto Ortolani, non solo per le prescrizioni della legge eversiva 15 agosto 1867, ma anche per le obbligazioni espressamente assunte dai tre patroni laicali.

Per le prescrizioni della testè cennata legge, avvegnachè essa nell'art. 5 impera che: « I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al n. 5 dell'art. 1, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al n. 6, s'intenderanno svincolati, *salvo l'adempimento dei pesi si e come di diritto.* » I pesi, non occorre più discuterne, sono le provvisioni necessarie per tenere sempre vive le opere di culto, disposte dai pii fondatori, che a tale scopo lasciavano i beni o la pecunia, e se nei rivendicanti rimane sempre il dovere di sottostare alla legge delle loro tavole di fondazione ed a quella dei loro testamenti, poichè il legislatore odierno ha voluto solo distruggere la manomorta, non togliere di mezzo i suffragi e le pratiche di cristiana pietà, nessuno potrà mai dubitare della azione civile, che *de jure* compete al legatario ecclesiastico, o a chi per lui, cui il beneficio giova, per costringere chi della relativa spesa è gravato allo adempimento della sua obbligazione. Nella specie è mons. Vescovo, che pel servizio della sua chiesa cattedrale di Cefalù, poteva e può esigere dai suoi avversari appellanti la elezione dei canonici e di fornire la somma necessaria in soddisfazione dei loro diritti prebendatici.

Nè, per isfuggire a un tale obbligo, vale opporre l'art. 3 della legge medesima, la quale faceva salvo ai partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, loro vita durante, l'assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, dacchè altro è lo assegno, che la legge riservava agli investiti del beneficio, di cui all'art. 3, altro l'adempimento dei pesi, ai quali i patroni dovevano sottostare per l'articolo 5, non per la sola vita durante dei beneficiari, ma per l'adempimento dell'obbligo loro imposto.

Nè si dica altresì che i canonici istituiti furono i fratelli Ortolani, che non avevano speciali uffici di predicare, di celebrare messa e di attendere ad altre pratiche di culto, e per le quali poteva il Vescovo coattivamente obbligarli, perchè il loro titolo, essendo di canonici, ogni speciale onere di culto ad essi mancava, a prescindere che, per l'articolo 6 della sopra ricordata legge, i canonici delle chiese cattedrali eccedere non possono il numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale, imperciocchè onere di culto non è solo la predicazione, che istruisce i fedeli, la confessione, che ne rimette loro i peccati, la messa per gli immensi benefici dell'ostia di propiziazione, che ogni giorno si immola sull'altare, ma sì ancora la preghiera, che si umilia al Signore, le laudi, che gli si dànno in coro e tutte le altre sacre funzioni, alle quali, per le tavole di fondazione, oltre ad ogni altra sacerdotale, se sacerdoti, erano tenuti gli eligendi. I quali, perchè cinque, oltre i dodici, non urtavano alla disposizione dell'art. 6, che al numero di dodici ha ristretto i canonici; avvegnachè siffatta restrizione vale ai fini della provvista, non volendo la legge corrispondere più di dodici prebende, ma non perchè è vietato che altri ne nomini venti, e che tanti ve ne stessero tanti quanti ad un tal beneficio se ne vogliono chiamare, mercè la canonica funzione e la investitura della competente autorità ecclesiastica.

Per le obbligazioni espressamente assunte dai patroni laicali, perchè ita in soppressione la pia fondazione del 15 agosto 1761, furono essi, che, di libera loro elezione, nel 1890, ne richiamarono in esplicito modo l'osservanza, imperciochè, rivendicati i beni dotalizi, fu il Gabriello Ortolani, che nel dì 16 maggio del 1890, insieme alla moglie baronessa Francesca, presentavano al Vescovo di Cefalù, come canonici, i loro tre figli minorenni, Carlo, Vincenzo ed Alessandro, onde ottenere la bolla di investitura ed il formale canonico possesso, e furono la Giu-

seppina Rodanò, vedova del fu cavaliere Alessandro, e Bartolomeo Martino, tutore dei figli del fu Giuseppe Martino, che addì 20 e 25 dello stesso mese di maggio presentavano e facevano nominare canonici della cattedrale chiesa di Cefalù, l'una il sacerdote Salvatore Maria Martino, e l'altro il minorenne chierico Salvatore Maria Martino, e tutti in omaggio alle disposizioni dei pii fondatori. Imperocchè l'Ortolani supplicava di volere ciò fare e diceva: « in adempimento dei miei doveri, qual primogenito di mia famiglia, ed in virtù dei diritti, che in me risiedono, giusta la volontà suprema e testamento del reverendissimo canonico abate don Giacinto Ortolani »; e soggiungeva: « con siffatta elezione, che faccio nel più ampio modo, e con piena osservanza di tutte le clausole della fondazione, e senza pregiudizio di qualunque diritto mio, e detta fondazione, con siffatta libera e spontanea elezione accettata pei minorenni dalla signora baronessa loro madre e mia moglie, ecc. » E Giuseppina Rodanò da sua parte manifestava: « Poichè liberi ritornarono i detti beni, il defunto cavaliere Alessandro, nel suo testamento dell'11 aprile 1889... raccomandò alla sua erede universale (ed è la supplicante) di finalizzare le pratiche già iniziate riguardanti i canonicati in parola », ed ella « senza alcun obbligo, per libera volontà e per adempiere ad un pio desiderio del suo amato consorte », ne faceva la elezione, è manifesto come l'uno e l'altra, e con essi il Martino, agli obblighi loro imposti dai fondatori del beneficio si richiamavano, e col loro diritto e privilegio di patronato i canonici presentavano, anche, perchè defraudato non rimanesse il desiderio dei defunti, che per essi era legge. Se, per siffatte scritture legittima ed irrefragabile risulta la loro obbligazione, nessun dubbio ancora, per esse, che all'adempimento dell'obbligazione medesima civilmente ve li possa il Vescovo costringere non potendosi, per nessuna ragione, sostenere ed a lui opporre il voluto peso di coscienza e la libera volontà di osservarlo, o meno, quando, oltre ai precetti della legge, in faccia a lui contrattualmente si legarono e si imposero una legge, che onora la loro coscienza pel maggior culto, che vollero fosse renduto a Dio, e pel salutare suffragio alle anime dei fondatori.

Contraria soluzione non può avere pel Vescovo la seconda tesi, e ben il Tribunale si avvisò, traendo argomento dall'art. 856 del Cod. civ., di costringere i patroni a prestare cauzione per l'adempimento della pia istituzione.

Egli è vero, come si è dianzi tenuto proposito, che essi, dòpo di avere dalle mani del Demanio rivendicati i beni, volontariamente, per contratto, si erano obbligati di mantenerla; ma, poichè la imposta obbligazione non venisse, nel lungo correre di tempo, a subire difetto, od a venir meno per distrazione dei beni, giacchè i già dotalizi non possono restare nel loro patrimonio per l'abolizione della mano morta, la cauzione si rende necessaria, perchè essa deve servire a garentire in perpetuo il perpetuo adempimento degli oneri di culto.

Non è giusto sul proposito querendare il Tribunale, perchè, pur riconoscendo contrario alla legge il reimpiego, che si chiedeva delle L. 20 mila, ammetteva vincoli, che non si leggono nell'atto di fondazione, e che non vengono dal patto e dalla legge; dacchè il fatto di non avere accolta la domanda pel reimpiego delle L. 20 mila non lo metteva in contradizione con la disposizione della cauzione: furono ben altre pel reimpiego la ragioni, che lo determinarono a negarlo, non così per la cautela, che, senza di essa, non sarebbe stata la sua statuizione completa ed efficace.

A nulla approda, poi, il fare richiamo alle tavole di fondazione, che di nessuna cautela tenevano proposito; perchè la cautela stava, per esse, nei beni dotalizi, che non si potevano alienare, o distrarre, in pregiudizio degli investiti del beneficio, che si era creato a perpetuità; mentre, abolita oggi la mano morta, senza un vincolo reale, che costringa i patroni all'adempimento della loro obbli-

gazione, niente sarebbe sicuro nell' interesse della istituzione.

Altrimenti corre la bisogna in ordine al domandato rendiconto. Vorrebbe monsignor Vescovo, ed in siffatta sua implorazione il Tribunale lo secondò, che l'Ortolani, la Rodanò e il Martini dessero a lui infra un termine loro da costituirsi, che il Tribunale prefisse in quello di giorni sessanta, il conto delle somme da essi dovute e non pagate in retribuzione dei cinque canonici della sua cattedrale, a far tempo dalla rivendicazione dei beni, che avvenne nel 1869 e sino al 25 aprile 1890, adducendo come, per l'atto introduttivo, di avere egli, lungo il testè cennato tempo, dovuto provvedere alle spese, « per l'ufficiatura in coro » e « per l'assistenza a ben morire »; ma non si appone al vero; dacchè, avvenuta la soppressione della pia fondazione, e rivendicati dai patroni i beni dotalizi di essa, il Vescovo, finchè non venne la istanza e la obbligazione scritta dai patroni per la ripristinazione degli oneri di culto, non fu mai in bisogno di aversi i beneficiari, o in loro vece i supplenti, le cui sedi rimasero vacanti sino alle bolle di investitura del maggio 1890. Se la istituzione era stata soppressa e la rivendicazione dei beni era un fatto, che si era compiuto nel 1869 tra l'agente del Demanio e i patroni, che potevano non domandarla come poteva egli provvedere di sua pecunia alle prebende di cinque canonici, o supplenti, per le laudi in coro, che mai per gli altri canonici potevano mancare, e per l'assistenza ai moribondi, che qualunque prete prestar poteva e certo prestò? E qui torna opportuno l'osservare che egli, nel difetto di elezione dei titolari, non si aveva diritto di provvedere ai cappellani supplenti; imperciocchè, sebbene l'atto di fondazione soltanto dica che, ove i canonici eligendi non si avessero l'età e l'istruzione sufficiente per recitare le ore canoniche in coro, dovessero nominarsi dei sacerdoti, nati ed abitanti in Cefalù, e non reca chi ha facoltà di nominarli, pure è manifesto che questa è tutta propria di chi ha il diritto di presentare lo eligendo beneficiario, diritto che lo stesso mons. Vescovo oggi riconosce ai signori Ortolani; poichè, citandoli in giudizio, si faceva a chiedere al Tribunale che li avesse costretti a nominare il terzo cappellano supplente pel servizio del coro e per la assistenza a ben morire.

Monsignor Vescovo quindi non si ha diritto ad aversi alcuna indennizzazione di prebende pel tempo decorso dal 1869 al 1890.

E, d'altronde, la Corte non sa comprendere il perchè, meglio che domandare i diritti prebendatici dei cinque canonici, o supplenti, domanda i conti, per il periodo.... di loro inadempimento al soddisfo dei cènnati oneri, premettendo che: « Dal 1869 al 1894 i patroni svincolanti riscossero le rendite, che vennero da essi appropriate: di più, con atto del 28 luglio 1894... i signori Pasquale e Gesualdo Libertini, che pagavano L. 1000 all'anno di rendita, vollero reluire, ed i signori patroni svincolanti incassarono il capitale di L. 20 mila, senza impiegarlo ».

Se il suo pensiero, che con siffatte parole manifestato ha egli, si fu quello di volere conservata l'antica dotazione della fondazione Ortolani, anche perchè come nel relativo titolo si legge: « Quae exiguntur ex illis debeant reponi in arca Capitoli, ad effectum implicandi pro augmento redditum praedictorum quinque praebendarum canonicalium. Et reliquae unc. 20 infra expressandae praebendae canonicalis sint et remaneant pro computo illius minoris canonici, ut studiis vacet », è un fuor d'opera, avvegnachè non sarebbe più un volere, dopo la soppressione, mantenuti gli oneri di culto, ai quali, secondo l'art. 5 della legge 15 agosto 1867, sono i patroni obbligati, ma ripristinare la manomorta, che, pel nuovo diritto pubblico del Regno, è stata soppressa. E fa specie come il Tribunale, che, pur non più riconoscendola, non ammise il reimpiego delle 20 mila lire, la fa risorgere, senza premettere alcuna considerazione, nel rendiconto, sebbene lo avesse limitato alle « somme

da essi dovute e non pagate per retribuzione dei cinque canonici della cattedrale... e ciò a datare dallo svincolo dei beni ottenuto nel 1869 al 25 aprile 1890... »; mentre, per le anzicennate ragioni, neppure le prebende nel tempo di sede vacante competono.

La sentenza dei primi giudici deve, in questo solo, venire riformata, e, per siffatta parziale riformazione, è uopo che si dichiari compensata una terza parte delle spese, sì del primo che di questo secondo giudizio, restando nelle altre due terze parti tenuti gli appellanti in pro del loro avversario monsignor Vescovo di Cefalù, ecc.

---

## Tribunale di Roma.

(I Sezione).

23 ottobre 1901.

*Pres.* Tempestini, V. P. — *Est.* Marracino.

*Felli c. Principe Borghese.*

**Rivendicazione e svincolo — Cappellania soppressa — Patrono svincolante — Obbligo dell'adempimento dei pesi di culti — Prescrizione quinquennale.**

*Per* pesi, *di cui all'art. 5 della legge 15 agosto 1867, devonsi intendere gli uffici imposti dai fondatori degli enti ecclesiastici soppressi* (1).

*L'investito di una cappellania soppressa ha quindi diritto verso il patrono, che ne svincolò i beni, all'assegno stabilito per la celebrazione delle messe annesse a detta cappellania, ed ha pure diritto agli arretrati di tale assegno non colpiti dalla prescrizione quinquennale* (2).

*In fatto.* Rileva che il sig. principe don Paolo Borghese fu Marcantonio, patrono laico delle cappellanie nel Collegio Paolino in S. M. Maggiore, in conformità del Rescritto Pontificio del 13 giugno 1874 (esibito in copia reg. il 29 maggio 1901, reg. 193, serie 3ª, numero 22,228, Atti privati. Esatte lire l. 20) nominò mons. Felli, cappellano, in una delle suddette cappellanie, con l'assegno mensile di L. 100, giusta atto del 27 gennaio 1891.

Che il Felli prestò regolare servizio dal 1° febbraio 1891 al 1° marzo 1899, percependo l'assegno soltanto per 6 mesi, come risulta dai due certificati esibiti, l'uno del 20 aprile 1901 (reg. a Roma, li 2 maggio, reg. 192, serie 3, n. 20|20, Atti privati. Esatte L. 1.20), l'altro del 20 detto mese ed anno (reg. li 29 maggio, reg. 193, serie 3, n. 22,227, Atti privati, Esatte L. 1.20).

Che con atti del 15 giugno e 2 luglio ultimi scorsi, il rev. don Francesco Felli convenne innanzi al Tribunale il principe don Paolo Borghese, e chiese, che con sentenza provvisoriamente eseguibile, fosse il medesimo condannato a pagargli la somma di L. 9100, corrispondente ai mensili non soddisfatti, una alle spese e compenso di avvocato, e con altro atto del 2 ottobre 1901, ad evitare l'eccezione di prescrizione quinquennale, pria che la causa fosse passata in decisione, ridusse la domanda ai mensili non soddisfatti dal 17 giugno 1897 al 28 febbraio 1899.

Portata la causa all'udienza, le parti han preso le sopratrascritte conclusioni.

*In diritto.* Osserva che il giuspatronato, considerato dai moderni canonisti come un insieme di diritti e di doveri nati da un motivo indipendente dalla posizione che il soggetto giuridico possa avere nella gerarchia ecclesiastica, e ri-

---

(1-2) Massime ormai ammesse dalla giurisprudenza: veggasi App. di Milano 1 e 2 1898 (vol. X, p. 553, 556) e nota ivi. Tuttavia è la prima volta che, a quanto ci consta, se ne fa applicazione ad una cappellania soppressa nella città di Roma, colla legge del 19 giugno 1873. E la sentenza del Tribunale è notevole per una diligente e perspicace motivazione.

Ad assicurare l'adempimento degli oneri di culto da parte dei patroni, si ritiene che essi possono essere obbligati al rilascio di una parte dei beni rivendicati o svincolati, oppure a dare cauzione od altra sufficiente cautela ai sensi dell'art. 856 del Cod. civile; App. di Perugia, 22 giugno 1900 (vol. XI, p. 588); App. di Palermo, 31 agosto 1901, riferita sopra, pag. 107.

tenuto dalla Chiesa come un *ius temporale spirituali annexum*, è un istituto *sui generis*, che non ha alcun riscontro nelle categorie del diritto comune. Non è il caso di accennare neppure ai noti raffronti fra patronato e fidecommesso, fra patronato e servitù; ma è utile ricordare. che il patronato non è un diritto di proprietà ordinaria. Il legislatore ha soppresso alcuni enti ecclesiastici, ed ha poi concesso il diritto di rivendicazione o svincolo, non già come un riconoscimento di un preesistente diritto di proprietà, ma per altre considerazioni; secondo alcuni per raggiungere lo scopo economico di far tornare nel patrimonio comune la proprietà ecclesiastica scevra da ogni vincolo, secondo altri per compiere addirittura un atto di generosità verso i privati. E' dunque una mera concessione della legge quella che crea nel patrono il diritto della *rivendicazione*: onde in questa s'incarna un nuovo titolo di acquisto e si effettua il trapasso di una nuova proprietà, dal Demanio al patrono. Di fronte a questo largo diritto del patrono il legislatore ha posto l'adempimento di alcuni oneri non lievi. Così la legge del 15 agosto 1867, dando ai patroni laici la facoltà di rivendicare i beni indemaniati, impose loro una tassa a base del valore dei beni medesimi senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto (art. 5).

Che, stante la dizione generica del testo legislativo, è sorta grave disputa in ordine ai pesi di culto; ed anche in Parlamento fu oggetto di viva discussione il quesito, se dovesse prelevarsi il capitale occorrente a sostenere le spese di culto, e se in ogni caso esse dovessero stare a carico del patrono.

E' parso a qualche chiarissimo scrittore di diritto ecclesiastico, che il primo e l'ultimo comma del citato art. 5 abbiano confermati il diritto preesistente, e che i beni relativi all'onere di culto dovessero distaccarsi e devolversi al Demanio. Tuttavia nella giurisprudenza si trova accolto sovente come assioma il principio, che il rivendicante, o svincolante, conserva la quota dei beni destinati a soddisfare i pesi di culto, e perciò questo onere sta a carico del patrono. Certo, anche i pesi di messe sono da annoverarsi fra le spese di culto, e quindi devono continuare ad adempiersi, restando così ribadito il concetto, che la legge ha soppresso i legati pii, ma ha conservato la obbligatorietà degli oneri, in quanto vi sia un diritto di azione in terze persone (Cassazione di Roma, 20 marzo 1885, 25 marzo 1886, 12 agosto 1886. ecc.).

Ma, a costituire un *diritto azionabile*, a termini dell'art. 36 proc. civ., non basta la dichiarazione emessa in una scrittura qualsiasi, nella quale il sottoscrittore si riconosca debitore di una prestazione per celebrazione di messe e prometta di pagarla. Siffatta dichiarazione si riduce in fondo ad un *pactum constitutae pecuniae*, che presuppone un'obbligazione valida. Occorre quindi esaminare preliminarmente di che natura sia l'onere di pagare una somma per far celebrare delle messe, se trattisi, cioè di un obbligo di coscienza, o di un vero e proprio obbligo giuridico. In altri termini occorre vedere quali pesi il patrono è obbligato adempiere a norma dell'art. 5 della legge del 1867.

Se il legislatore avesse voluto porre a carico del rivendicante gli oneri reali (fu già avvertito dalla Cass. di Firenze fin dal 1872) non avrebbe avuto bisogno di dichiararlo espressamente: il vecchio principio *res transit cum onere* avrebbe troncata ogni disputa; onde per i pesi, di cui parla l'art. 5, sono da intendersi gli uffizi imposti dai fondatori dei benefizi soppressi. Siffatta interpetrazione è conforme ai principii di giustizia, giacchè coloro, che in virtù della nuova legge entrarono in possesso di beni ecclesiastici, è giusto che adempiano agli uffizi annessi a tali beni per volontà dei fondatori o donatori. La Cassazione di Torino con decisione del 16 luglio 1873 ribadì siffatti concetti, anzi, lasciando ogni affermazione generica, impose al patrono l'obbligazione civile di

soddisfare a quei pesi, al cui adempimento altri possa avere diritto a termine di legge. Or; istituita una cappellania laica, non sorge un vero e proprio patronato, ma si dà origine ad una serie più ampia di diritti, cui sono annessi corrispondenti doveri; e se alla cappellania è aggiunto l'obbligo della messa, colui che la istituisce, se ha il *jus praesentationis*, o addirittura di nomina, ha anche il dovere di pagare il cappellano, quando fu ciò espressamente convenuto. E questo principio viene anche chiarito da tutto il complesso delle leggi in *subjecta materia*. Difatti: la legge del 1855 voleva che il patrono rivendicante passasse alla Cassa ecclesiastica una somma eguale al terzo dei beni rivendicati, e le cedesse una porzione corrispondente ai pesi, che la Cassa medesima s'impegnava di adempiere (articolo 22). Una disposizione analoga contenevano i decreti, che estesero la legge 29 maggio 1855 all'Umbria, alle Marche ed alle Provincie Napoletane. La legge del 21 agosto 1862 convertì i beni della Cassa ecclesiastica, e soppresse la esecuzione dell'obbligo del patrono di pagare alla Cassa ecclesiastica il terzo del valore dei beni (art. 4), e la legge del 1867, togliendo ogni obbligo verso il Fondo pel culto, surrogato alla Cassa, impose al patrono gli oneri di culto od altri inerenti ai beni rivendicati, il che costituisce sempre un'obbligazione civile, quando altri vi sia che abbia diritto a pretendere l'adempimento.

Applicando tutti gli esposti principii al caso concreto, appare evidente, come a torto il principe Borghese tenti di sottrarsi al pagamento delle messe, che il cappellano, da lui nominato, ha recitato per parecchi anni. E' vano il sostenere che nella specie si tratti di un onere di coscienza. Il principe, come patrono della cappellania laica rivendicata, era obbligato alle spese di culto; e tale obbligo, da lui assunto al n. 3 della domanda rivolta al Santo Padre, è rifermato dal susseguente rescritto. Non si tratta quindi di una semplice sottoscrizione in un atto privato, non si tratta di un nudo *pactum constitutae pecuniae*, ma di una esplicita dichiarazione, cui è annessa una obbligazione civile, alla quale per molto tempo gli onerati dettero anche esecuzione. Il principe don Paolo Borghese, *successor in universum jus* del padre D. Marcantonio, continua ad essere il patrono laico delle cappellanie del Collegio Paolino, ed ha quindi gli stessi obblighi giuridici. L'attore mons. Felli, a sua volta, ha adempiuto all'obbligo della recitazione delle messe, ed il convenuto gli deve quindi corrispondere lo assegno. Tale obbligo, riconosciuto per iscritto, ha fondamento nell'art. 5 della legge 1867. Non si tratta dunque di un *onere di coscienza*, ma di un *onere di culto*, al cui adempimento è interessato il terzo mons. Felli, che ha un diritto giudiziariamente esperibile (art. 36 Procedura civ.). E tale diritto del reverendo D. Francesco Felli appare ancora più saldo, se da ultimo si consideri, che egli è un *cappellano romano*, ed il culto e la religione qui, in Roma, furono oggetto di speciale riguardo per parte del nostro legislatore, quando, dovendo portar la mano sull'ultimo e più saldo baluardo della manomorta, fu obbligato, per ragioni politiche, a temperamenti in favore dei ministri del culto, come risulta dall'art. 16 della legge 19 giugno 1873.

Osserva che, non potendosi dubitare dell'applicabilità al caso concreto dell'art. 2144 Cod. civ., pur condannando il convenuto alla prestazione dei mensili arretrati, occorre limitare la condanna agli ultimi cinque anni, come lo stesso attore ha accettato con l'atto del 2 ottobre.

Per questi motivi, il Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, accoglie la istanza spiegata da mons. Francesco Felli, ecc.

---

## Tribunale di Roma.

26 giugno 1901.

*Pres.* Corbo, P. — *Est.* Tempestini.

*Confr. S. Maria della Quercia*
c. *De Cardenas.*

**Censo bollare — Associazione al fondo censito — Diritto del creditore — Art. 29 Disposizioni transitorie.**

*Per l'art. 29 delle Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, il creditore di un censo, costituito secondo la Bolla di Pio V, ha diritto al rimedio dell'associazione al fondo censito, vale a dire ad essere immesso nel possesso del fondo stesso e a ritenerlo finchè coi frutti non sia soddisfatto delle prestazioni censuarie.*

Attesochè mantenuto alla restaurazione del Governo pontificio con la legge 13 maggio 1814 e 5 luglio 1815 il sistema ipotecario, introdotto dal codice francese, mediante il *motu proprio* Piano del 6 luglio 1816 (art. 99) fu abolito l'interdetto Salviano, il quale concesso dal diritto romano al solo locatore dei fondi rustici a garanzia del suo credito verso il conduttore (paragr. 3 *Inst. de interd.*, 4, 15 — Dig. *de salv. interd.*, 43, 3 cod. de *praecat et salv. interd.*, 8, 9) aveva avuto nella pratica sotto l'impero del diritto comune, una soverchia estensione, accordandosi per ogni rapporto di credito.

Surse allora il dubbio, se competesse tuttavia l'associazione al fondo censito, rimedio che introdotto nella pratica per argomento dalla l. 3 cod. *de pignoribus*, 8, 14, aveva gli stessi effetti del Salviano, dando al creditore del censo il diritto di essere immesso nel possesso del fondo censito, e ritenerlo finchè coi frutti del medesimo non si fosse soddisfatto delle prestazioni censuarie.

Ma si ritenne l'affermativa sulla considerazione che in fondo il censo, secondo la Bolla Piana, importava una alienazione della rendita del fondo, su cui era imposto, a favore del creditore, il quale però veniva in certo modo ad esercitare un suo diritto di proprietà apprendendo direttamente la rendita stessa, tanto più che non aveva la garanzia della risoluzione del contratto, essendo il capitale irrepetibile; che il diritto dell'associazione derivava dalla clausola del costituto e del precario, contenuta nel contratto di censo; fino a che, prima della legge Leonina, poi il *motu proprio* di Gregorio XVI, risolsero legislativamente la questione stabilendo espressamente (§ 194, 1445 e seg.), che il rimedio dell'associazione al fondo censito rimaneva conservato, e disciplinandone l'applicazione e la procedura.

Attesochè per l'art. 29 delle Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri provanti beni immobili a titolo di censo od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolati dalle leggi medesime; e quindi eccettuate la irredimibilità del censo, essendo espressamente accordato il riscatto al debitore anche per i censi costituiti sotto le leggi anteriori (art. 30), sono conservate tutte le conseguenze che dal contratto di censo derivano a norma della legge, che lo governava nel tempo in cui fu costituito, fra cui la garanzia del creditore, mediante il rimedio della associazione al fondo censito. Si potè dubitare dell'ammissibilità di questo rimedio di fronte all'opinione sostenuta da taluni scrittori, che ritennero applicabile anche ai censi bollari la disposizione dell' art. 1785 Cod. civ. (1912 Cod. francese) intorno alla risoluzione del contratto di rendita; ma a prescindere che si tratterebbe di una facoltà del creditore, una maggiore garanzia, che non escluderebbe l'altra dell' associazione al fondo, compatibile con la continuità del contratto, i termini generali delle disposizioni dell'art. 29, non consentono la retroattività di questo principio della legge nuova, ripugnante ad un elemento essenziale del censo bollare, quale l'assoluta irrepetibilità del capitale da parte del creditore, a cui naturalmente si sono riferiti i contraenti nel costituire il censo.

D'altronde, è norma generale di *gius*

transitorio, che gli effetti dei contratti, e in particolare anche le risoluzioni, si debbono regolare secondo la legge vigente nel giorno in cui i contratti vennero conchiusi.

Per questi motivi, ecc.

---

### Tribunale di Busto Arsizio.

29 novembre 1901.

*Pres.* TUNESI, P. — *Est.* DENINA.

*Salazar c. Adamoli.*

**Testamento — Persona interposta — Istituto religioso soppresso — Incapacità — Articolo 829 Cod. civile — Prova — Ammissibilità.**

*Un istituto religioso soppresso, ma esistente di fatto, è incapace di ricevere per testamento; e perciò è ammessa la prova per stabilire che il testatore volle, nominando erede una persona che è membro di detto istituto, beneficare l'istituto medesimo* (1).

Il punto di partenza per decidere su questa controversia è quello, come si è visto, della validità o meno del testamento della defunta Barbara Melzi, e su tale questione mentre l'attore Alfonso Salazar assume che esso sia affetto da nullità, radicale, assoluta, perchè dettato in ispreto alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, cioè delle corporazioni religiose, come quello che a mezzo di interposta persona — suora Adamoli — verrebbe a beneficare l'Istituto delle Suore della Carità retto colle regole delle Canossiane in Legnagnello, contrariamente al pensiero del legislatore che dette congregazioni aveva soppresso, d'altra parte si oppone che non vi può essere un ente beneficato a mezzo di interposta persona quando l'ente che si vorrebbe beneficare non esiste, perchè tra quelli che vennero soppressi dalle leggi 7 luglio 1866, art. 1, e legge 15 agosto 1867, pure art. 1. Si oppone quindi che la rev. suora Adamoli essendo, come non dubbio, capace a ricevere per testamento, sia priva di fondamento la tesi dell'attore, tanto nei riguardi della prima parte, art. 829 cod. civ., che preclude l'adito alla prova che ciò che il testatore dispose a favore di una data persona nel testamento sia solo una disposizione apparente e che riguardi invece « altra persona », quanto nei riguardi dell'alinea dell'art. 829, inquantochè, pur dato che si volesse, come si propone di fare l'attore, provare che il testamento venne confezionato a scopo di interposta persona (suora Adamoli), mentre invece si intendeva di beneficare l'Istituto soppresso, tale prova fosse superflua, inconcludente, perchè un ente quale quello che si vuol dire beneficato non può per legge — come inesistente — accettare per testamento eredità qualsiasi.

Fa anche richiamo suora Adamoli al concetto di diritto incontrovertibile, che è quello della libertà di testare.

Su questo principio per vero non può cadere dubbio perchè esso si riallaccia a quell'altro principio che il legislatore consacra all'art. 436 cod. civ., quello cioè che il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle sue cose nella maniera più assoluta, purchè non ne faccia un uso vietato dalla legge o dai regolamenti.

Orbene questo concetto appunto ritiene il Tribunale che sia fondamentale nella decisione della presente controversia, inquantochè non illimitato è il diritto nel proprietario di disporre delle cose sue, ma questo diritto soffre molteplici eccezioni, sia in quanto riguarda le successioni che pur limita nel caso di eredi necessari la facoltà di disporre per testamento, sia riguardo alla proprietà in genere che soffre altre numerose limitazioni, come verbigrazia nelle servitù legali, nell'espropriazione per pubblica utilità, nelle servitù militari, ecc. ecc.

E che il concetto della proprietà non sia illimitato, non è cosa nuova.

---

(1) Veggasi a pag. 82 la sentenza della Corte di appello di Milano, 20 marzo 1902, nella stessa causa, colla nota ivi.

Stabilito in tal modo che non solo per diritto vigente ma per insegnamento dei romani il diritto di proprietà non è sconfinato, ma può e deve avere i limiti in altre leggi « sia per chi la trasmette come per chi la riceve », ora è il caso di discendere all'esame della questione.

I romani definivano il testamento: *mentis nostrae iusta sententia in id solemniter facta ut post mortem valeat* (Ul. frag. XX. § 1), oppure *voluntatis nostrae iusta sententia de eo quod quis post mortem suam fieri vult* (Fr. 1 D. *qui test. fac. poss.* 28, 1).

Il nostro codice poi esattamente all'articolo 759 cod. civ. lo definisce: « un atto revocabile col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone pel tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte o di parte delle proprie sostanze in favore di una o più persone », specificando così il concetto che esso deve essere redatto secondo le regole di legge.

Secondo il nostro codice dunque, prescrizione essenziale in materia è quella che il testamento sia redatto secondo le « regole di legge ».

Deve quindi ora principalmente domandarsi il Tribunale se col testamento la Barbara Melzi vi si sia uniformata, o meno, ed in qual modo e per qual motivo.

Osservasi pertanto, in primo luogo, che il ragionamento di suora Adamoli si aggira in un circolo vizioso ed è una petizione di principio, giacchè essa dalla ragione che gli enti religiosi sono stati soppressi ne ricava la conseguenza che non si può parlare di enti nè capaci nè incapaci a succedere, perchè non si tratta nè di altra persona, di cui alla prima parte dell'art. 829 cod. civ., nè di persone incapaci di cui all'alinea stesso articolo, ma di enti immaginari, perchè inesistenti, motivo per cui sarebbe assurdo parlare di interposta persona che riceva a favore di persona che non esiste.

Nel caso concreto però si tratta di vedere invece ed appurare se la persona che la Barbara Melzi ha voluto beneficare non sia precisamente una persona che esiste di fatto, e non sia invece incapace perchè costituisca una corporazione religiosa, compresa nelle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

L'attore sostiene in sostanza che l'Istituto delle Suore di Carità di Legnanello, retto con le regole delle Canossiane, è un istituto religioso soppresso ed afferma che appunto perchè religioso e soppresso, ma esistente di fatto, non è capace di ricevere per interposta persona.

E le di lei osservazioni si compendiano in questo:

E' bensì vero che l'articolo 839 cod. civ. nella sua prima parte non ammette la prova che la disposizione testamentaria sia fatta a favore di altra persona da quella nel testamento contemplata, ma l'ammette però nel capoverso quando si tratti che la persona che si è voluto beneficare è incapace.

E le argomentazioni che egli deduce al riguardo per farne applicazione alla fattispecie le attinge dai documenti che versa in causa, da quelli stessi della convenuta e le sorregge infine colle proposte prove.

Su questo punto quindi che si deve vagliare, se cioè la Melzi abbia inteso di nominare nella Adamoli una interposta persona a favore di una persona incapace, preliminarmente si presenta necessaria la disamina nello spirito delle leggi eversive.

Anzitutto dunque da suora Adamoli si osserva che l'art. 829 cod. civ. non può essere applicabile alla legge sull'abolizione delle corporazioni religiose 7 luglio 1866, art. 1, perchè il codice civ. andò in vigore il 1° gennaio detto anno, cioè circa 6 mesi prima di detta legge, e che di conseguenza gli *incapaci*, di cui parla detto articolo, non possono essere che quelli richiamati dall'articolo 764 cod. civ.

Ma tale argomento non regge. Non si può per vero ammettere che quando il legislatore italiano dotava il nuovo regno di un codice e che si era giovato, come risulta dai lavori preparatori, dei precedenti legislativi già vigenti nei singoli Stati in cui era divisa l'Italia, ab-

bia dimenticato che il movimento eversivo delle istituzioni ecclesiastiche cominciò in Piemonte colla legge 25 agosto 1848, che abolisce nello Stato Sardo la Compagnia di Gesù e scioglie le corporazioni del Sacro Cuore, a cui tenne dietro la legge 29 maggio 1855. A questa legge fa seguito quella 11 dicembre 1860 di soppressione delle corporazioni religiose nell'Umbria, poi quella 3 gennaio 1861 che riguarda le Marche, poi quella 10 febbraio 1861 per la provincia di Napoli ed infine quella 7 luglio 1866.

Dette leggi si prefiggono tre scopi: uno politico, uno economico ed uno sociale. Quello politico lo designava il deputato Romano (Atti ufficiali tornata 14 giugno 1866, pag. 2101) come quello « di impedire che la Corte di Roma col mezzo dell'asse ecclesiastico, dei preti possidenti e questuanti rendesse ostile al potere civile quel clero secolare che dovrebbe propugnare la causa del nuovo Regno ».

Quello economico fu quello di sottrarre alla manomorta una grande quantità di beni stabili che producevano poco o non producevano affatto, ciò per ottenere quel benessere che deriva alla convivenza sociale dallo scambio del denaro e dei prodotti.

Sociale infine quello di restituire la libertà ed i diritti civili a coloro che se ne erano spogliati colla pronuncia dei tre voti: *povertà*, *castità*, ed *ubbidienza*. (Cass. di Roma 13 giugno 1881, Oratorio S. Maria in Vallicella c. Comm. liquidaz. asse ecclesiastico, *Legge* 1881, II, 40). E questi principî sono tutt'altro che nuovi nella storia della legislazione, la quale dimostra che fino dai tempi più remoti il legislatore si è sempre adoperato di conservare al potere civile, per quanto riguarda il governo delle cose civili, la supremazia sul potere religioso anche quando il culto della divinità era principalmente in onore.

Presso i romani infatti era la persona giuridica quell'essere astratto al quale la legge attribuisce la capacità di diritti, ed erano di due specie, perchè potevano risultare o dall'associazione di più persone fisiche riunite per conseguire uno scopo utile a tutti i consoci, ed allora erano corporazioni o comunità, ovvero dalla riunione diritti e di beni che costituiscono il mezzo per raggiungere uno scopo estraneo all'interesse delle singole persone.

Orbene è pur noto che nel diritto romano antico le persone giuridiche, le quali per appartenere la religione allo Stato avevano anche un carattere religioso (giacchè la religione era una delle funzioni politiche che riflettevasi su tutte le manifestazioni sociali), non avevano però la *testamenti factio passiva* (Ulp. Frag. XX, II, § 2, N. 5; Gaio § 2, 45) e che la facoltà di ricevere per testamento venne alle stesse accordata da Costantino, prima, che ne fece un *corpus necessarium* rendendole obbligatorie e sottoponendole al controllo dello Stato, concedendo che il patrimonio potesse ricevere per testamento e *ab intestato* dai soci, e da Giustiniano poi.

Non regge pertanto l'eccezione di suora Adamoli quando afferma che l'articolo 829 non può essere applicato ad una legge posteriore, perchè il legislatore già in precedenza in tutti i tempi se ne era occupato.

Quale poi sia il significato che il legislatore abbia attribuito alla parola *incapace* ritiene il Tribunale che, attesi i motivi che lo spinsero a legiferare colle leggi eversive proponendosi i tre scopi sovra ricordati, sia stato precisamente e necessariamente quello di togliere agli enti soppressi qualsiasi capacità a possedere ed acquistare per testamento. Diversamente per vero volendo ritenere, mancherebbe qualsiasi ragione delle leggi eversive ed il legislatore avrebbe pronunciato una sequela di leggi senza uno scopo pratico o risultato qualsiasi, giacchè, come vorrebbe suora Adamoli, per la sola ragione che un ente venne di diritto soppresso non si dovrebbe nè potrebbe concepire che egli fosse nè capace nè incapace ad acquistare per testamento anche quando in linea di semplice fatto sia esistente; mentre invece è intuitivo che malgrado la legge di-

sponga o proibisca in diritto in un dato modo, può avvenire benissimo in pratica che quella o quelle persone che abbiano interesse contrario a quanto dispone il legislatore, allo scopo di eludere la legge costituiscano uno stato di fatto contrario alla stessa ed allora il magistrato chiamato a giudicare deve colpire la frode e ristabilire il rispetto a quanto il legislatore dispone.

Ma, dice suora Adamoli, è tanto vero che solo è dall'esistenza giuridica delle società ecclesiastiche che il legislatore ha fatto dipendere la loro capacità a ricevere per testamento, che è soltanto colla legge del 19 giugno 1873, che estendeva alla provincia di Roma le leggi eversive mentre all'art. 2° conservava alcuni istituti religiosi (limitando la loro capacità a possedere), che sentì il bisogno di colpire le eventuali frodi che si potevano ordire per interposta persona coll'art. 28, mentre nelle leggi precedenti tale bisogno non aveva sentito perchè non era nemmeno supponibile che un essere insussistente, cioè qualche cosa di immaginario, non persona nè fisica nè giuridica, potesse esser capace di ricevere per interposta persona.

Perciò, conclude, manca di fondamonto quanto l'attore dice, avendo la legge del 1873 contemplato tale possibilità solo nel caso di enti esistenti perchè conservati.

Ritiene però il Tribunale che sia arbitraria tale interpretazione dell'art. 28 detta legge, giacchè la comminatoria di nullità degli atti fraudolenti ivi stabilita è generale per tutte, come ivi si legge, le incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici — quindi siccome la legge parla d'incapacità in genere stabilita, evidentemente non ha voluto limitarsi a quella legge soltanto, ma si estese alle leggi in genere eversive e quindi senza dubbio anche alle incapacità tutte derivanti dalle medesime. Quindi si deve conchiudere che l'art. 28 precitato suona precisamente il contrario di quello che suora Adamoli gli vorrebbe far dire in relazione agli art. 27, 22 stessa legge.

---

## Tribunale di Trapani
28 maggio 190'.

*Pres.* Galiani, P. — *Est.* Rizzo.

*Lombardo e Grasso* c. *Intendenza di finanza di Trapani.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Celebrazione di messe — Assegnazione di rendite — Sopravanzo a favore della beneficenza.**

**Soppressione di enti — Decisioni amministrative — Semplici pareri — Prescrizione — Buona fede.**

*Quando per la celebrazione di messe siano destinate da chi le ha istituite delle rendite, che vengono all'uopo amministrate da persona od ente, per assicurarne la perperpetuità, si ha una fondazione perpetua, autonoma ed a scopo di culto soppressa dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867* (1).

*Ad esimere una tale fondazione dalla soppressione non vale la circostanza che l'eventuale sopravanzo delle rendite debba essere destinato a scopo di beneficenza.*

*Le decisioni amministrative in materia di soppressione di enti devono riguardarsi come pareri e non costituiscono titolo di riconoscimento a favore dell'ente neanche agli effetti della prescrizione; ma fanno ritenere la buona fede dell'amministratore dell'ente* (2).

Osserva il Collegio che per la legge del 15 agosto 1867 sono soggette alla soppressione tutte le fondazioni autonome, perpetue ed a scopo di culto.

Ora egli è certo che la messa è la più alta funzione del culto cattolico, e quando per la celebrazione di essa, vengano destinate da chi le ha istituite delle rendite, che vengono all'uopo ammini-

---

(1) Sui requisiti dell'ente autonomo, e sulla dotazione necessaria per la sua esistenza, veggansi le decisioni della Cass. di Roma del 20 aprile 1901 (riferita a pag. 77); 27 decembre 1899, Demanio c. Bellucci e Mencarelli; 29 gennaio 1900, Demanio c. Interdonato; 22 gennaio 1900, Finanze c. Morona (vol. X, p. 23, 25, 290).

(2) Confor. Cass. di Roma, 4 febbraio 1891, Finanze c. Mariconda (vol. I, p. 590).

strate da persona od ente, per assicurarne la perpetuità, si ha una fondazione perpetua, autonoma ed a scopo di culto, ponendo a carico dell'erede od amministratore non un onere di coscienza, ma una obbligazione civile, che può garentirsi con iscrizione ipotecaria e con giudizio avanti il competente magistrato, anco da parte dei sacerdoti preposti alla celebrazione della messa.

Ed una così detta istituzione, che avesse un patrimonio all'uopo destinato, non potrebbe reputarsi come legato con onere a carico dell'erede, ma esclusivamente e direttamente autonomo, non essendo devoluto alla coscienza dello erede.

Premessi tali principii è facile rilevare come il lascito Doceri abbia appunto tutti i caratteri dell'autonomia, dell'obbiettività del culto e della perpetuità per essere riguardato come ente soggetto alla soppressione.

Infatti esso istituisce un beneficio per una messa quotidiana e perpetua, aprestando i fondi per l'elemosina e soltanto condizionatamente il *quod superest* lo destina alla beneficenza, cioè alla *Casa delle donne riparate.*

Tale istituzione ha duplice scopo, ma il culto primeggia, lasciando come accessorio, èventuale anzi, la beneficenza, ed in tal modo, che il patrimonio per la celebrazione della messa può separarsi, favorito come è oltre che dalle disposizioni testamentarie, dalla natura dei beni ereditari stessi (costituiti da canoni enfiteutici divisibili), restando così completamente autonomo, da per sè stante, il fondo destinato al culto e potendosi il rimanente della eredità indipendentemente amministrare a beneficio del *Reclusorio delle donne riparate.*

Da quanto si è considerato e dal tenore stesso delle disposizioni testamentarie, di leggieri scorgesi come non puossi parlare di onere dato all'erede per la celebrazione delle messe, avendo anche la stessa Doceri classificàto l'istituzione come beneficio e quando oltre alla costituzione del patrimonio, alla determinazione della somma, ebbe a destinare la cappella, ove celebrarsi la messa, ed indicò lo amministratore.

La sua volontà recisa aleggia in tutto il suo testamento; pensò ai conforti religiosi e celesti, lasciando in secondo luogo tutt'altro, che, pur essendo morale, apparteneva alla sfera mondana.

Niun dubbio quindi che ben a ragione il Demanio ebbe a ritenere sottoposto a soppressione il lascito Doceri in virtù della cennata legge del 1867, e la partecipazione avuta dall'istante colla lettera del 27 maggio 1857 dell'Ufficio del Demanio che la fondazione Doceri non era da sopprimersi, non può in verun modo stabilire un diritto quesito pel *Reclusorio Angelo Custode*, perchè, come costantemente è stato ritenuto dalla giurisprudenza, la decisione amministrativa, nella specie, deve riguardarsi come parere, e perciò riservato è il diritto del Demanio a far valere le sue ragioni in forza di una legge, per il conseguimento di ciò, che a lui compete.

E di conseguenza gli argomenti del Reclusorio in sostegno della asserta prescrizione trentennale cadono basandosi essi sulla lettera del Demanio, erroneamente ritenuta dallo attore, come riconoscimento del diritto a non essere soppressa la fondazione Doceri, e perciò estinta ogni azione a pretendere il pagamento del legato annuo o del rilascio dei beni.

Ma se la partecipazione del 27 maggio 1867 non può avere efficacia di sorta come riconoscimento del preteso diritto di ritenzione del lascito ed influenza sull'eccepita prescrizione trentennale, essa giustifica pienamente la buona fede del Reclusorio a continuare l'amministrazione del lascito ed eseguire la volontà del *de cuius* per tutto quanto riguarda il beneficio della messa quotidiana, molto più che nessun atto giuridico o comunicazione ufficiale si fece per distruggere il tenore della cennata lettera, di modo che gli amministratori, con giusta ragione, continuarono a far celebrare la messa nella chiesa destinata, ignorando forse i pagamenti che si facevano dal

Demanio al sac. Patti, che, come il Reclusorio sostiene, non ebbe ad adempiere la funzione sacra nella chiesa sacerdotale, giusta la volontà della testatrice.

Ed agendo in piena buona fede gli amministratori, può il Demanio far valere di rivalsa le sue ragioni contro il sac. Patti, non mai contro l'attore nel nome, e quindi devesi pei rapporti con costui limitare il diritto del Demanio a pretendere la fruttificazione dei beni ereditari dal giorno della presa di possesso.

Per questi motivi, ecc.

# GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

### Consiglio di Stato.

(Sezioni unite).

*Parere del 14 novembre 1901.*

Ric. *Congregazione di carità di Belluno.*

**Congregazione di carità — Dimissioni — Rielezione — Anno di interruzione — Computo Congregazione di carità — Presidente — Subeconomo dei benefici vacanti — Compatibilità.**

*L'anno di interruzione, di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1890 e 17 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, deve computarsi dalla data in cui le dimissioni vennero accettate, e non da quella in cui vennero presentate; e ciò anche in caso di scioglimento dell'amministrazione.*

*E' eleggibile a presidente della Congregazione di carità colui che eserciti nel mandamento l'ufficio di subeconomo dei benefici vacanti ed abbia la carica di tesoriere del locale asilo infantile.*

Il Consiglio ha considerato che giustamente il ricorrente impugna la eleggibilità del Denti a componente la Congregazione di carità per essere egli stato eletto due volte a tale ufficio.

Che non regge l'assunto del Ministero, secondo il quale si sarebbe a riguardo del Denti verificata l'interruzione voluta dall'art. 10 della legge 17 luglio 1890 pel fatto che dalla prima dimissione del Denti allo scioglimento della Congregazione egli non partecipò all'amministrazione, dovendosi l'anno di interruzione computare, per costante giurisprudenza, dalla data in cui le dimissioni vennero accettate e non da quella in cui vennero presentate, e non essendo perciò trascorso da quella data il periodo d'interruzione stabilito dalla legge.

Che contrasta alla lettera ed allo spirito della legge l'interpretazione sostenuta dal Prefetto col distinguere la rielezione dopo due nomine consecutive da quella verificatasi dopo lo scioglimento dell'ente, la quale si vorrebbe parificare ad una prima costituzione dell'amministrazione.

Che ammessa tale interpretazione lo scopo della legge d'impedire che le stesse persone si infeudino nelle amministrazioni delle opere pie, sarebbe del tutto frustrato, potendo a carica dello scioglimento restare in carica per maggior tempo di quello prefisso dalla legge gli amministratori che vengono colpiti dal decreto di scioglimento.

Che infondata è invece la pretesa ineleggibilità dello Adamoli alla carica di presidente della Congregazione di carità per l'ufficio di subeconomo dei beneficii vacanti da esso esercitato nel mandamento e per quello di tesoriere dell'asilo infantile.

Che l'art. 11, lett. *b*) della legge 17 luglio 1890 non può applicarsi ai subeconomi dei beneficii vacanti, non potendo essi riguardarsi quali funzionari addetti ad autorità od ufficii politici, nè potendosi per analogia, in materia di ineleggibilità, estendere da un caso contemplato a quello non contemplato la disposizione proibitiva della legge.

Che del pari infondato è l'altro motivo d'ineleggibilità dedotto dal ricorrente contro l'Adamoli per l'ufficio di

tesoriere dell'ancora erigendo asilo infantile di Bellano da esso sostenuto, perchè non solo il preteso motivo di ineleggibilità non è contemplato dall'art. 11 della legge, ma anche perchè la Congregazione di carità non ha per legge diretta ed immediata ingerenza sull'asilo infantile.

Per questi motivi, il Consiglio opina doversi accogliere il ricorso a riguardo del Denti e respingere invece quello relativo all'Adamoli.

---

### Consiglio di Stato.
(II Sezione)

*Parere del 20 dicembre 1901.*

**Fabbricerie — Rappresentanza — Provincie lombarde — Rinnovazione dell'amministrazione.**

*Quando una fabbriceria accentra nella complessa sua funzione le varie attribuzioni che hanno rapporto con la esistenza del tempio, deve ritenersi la sola rappresentante legale della entità giuridica del tempio stesso, specialmente se gli altri enti, per tradizione e per gli statuti e norme speciali che li regolano, fanno capo alla medesima fabbriceria* (1).

*Le fabbricerie in Lombardia sono regolate dall'ordinanza ministeriale 15 settembre 1807, per cui la rinnovazione delle amministrazioni rispettive deve farsi ogni quinquennio, ancorchè per trascuranza od altra causa l'amministrazione siasi per l'ultimo periodo di tempo venuta infeudando in determinate persone* (2).

---

### Consiglio di Stato
(IV Sezione).

*Decisione 21 settembre 1901.*

*Pres.* Pantaleone, ff. di P. — *Est.* Perla.

*Rosati c. Ministero di grazia, giustizia e dei culti.*

**Sequestro di temporalità — Comunicazione del relativo provvedimento — Ricorso alla IV Sezione — Decorrenza del termine per produrlo — Irricevibilità.**

*La comunicazione di un sequestro di temporalità fatta al parroco dal subeconomo dei benefici vacanti, mediante corrispondenza di ufficio, ha tutti gli effetti di una formale notificazione.*

*È irricevibile il ricorso prodotto davanti la IV Sezione del Consiglio di Stato dopo il decorrimento del termine di 60 giorni stabilito dall'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato, a partire dalla data di comunicazione, o, secondo i casi, della notificazione del provvedimento impugnato.*

---

### Consiglio di Stato
(Sezione interni).

*Parere del 12 settembre 1901.*

Ric. *Comune di Fossombrone.*

**Campane — Regolamento di polizia urbana.**

*Sebbene, pel disposto dell'art. 62 del vigente regolamento per l'esecuzione della*

---

(1-2) Trattavasi della fabbrica del Duomo di Milano cui furono fatti legati allo scopo potesse svolgere la sua azione, e ultimamente uno dal defunto De Togni per la riforma della facciata. Sorse in tale occasione questione sul diritto della rappresentanza cittadina a pronunciarsi in merito alla riforma della facciata, all'azione dell'amministrazione della fabbrica, ed anche ad ingerirsi nella nomina dell'amministrazione. Questa, che in precedenza era rinnovata a periodi fissi di tempo, dal 1870 in poi si era infeudata nelle stesse persone. Ora il Consiglio di Stato, premesso che la fabbrica del Duomo è da considerarsi come vera fabbriceria, osservava che gli istituti di Santa Tecla e della sagrestia meridionale erano sussidiari, avendo il primo lo scopo di provvedere più specialmente al culto tanto del Duomo che della chiesa di S. Raffaele, ed entrambi l'obbligo di rendere il conto all'Amministrazione della fabbrica, la quale insieme ai propri conti generali, lo sottopone alla sua volta all'approvazione della prefettura. Osservò in merito che per l'art. 4 dell'ordinanza ministeriale del 1807 anche per gli amministratori delle fabbriche delle cattedrali vale la durata quinquennale come per quelli delle parrocchie, il quale principio è, si può dire, la base fondamentale del nuovo ordinamento delle fabbricerie e trovasi perciò stesso osservato costantemente rispetto a tutte le cattedrali delle provincie lombarde.

E' poi da aggiungere che con circolare 1° novembre 1861, si determinò che per la nomina dei fabbriceri, demandata ai Prefetti, sia loro cura consultare anche le Giunte municipali sulla scelta dei fabbriceri ecc., per cui era necessario ricondurre le cose allo stato di legalità da cui si dipartirono da varii anni.

*legge comunale e provinciale, non possa revocarsi in dubbio la facoltà che compete ai Comuni di dettar norme nei regolamenti di polizia urbana per impedire l'abuso del suono delle campane, tuttavia non può dirsi che costituisca abuso il suono delle campane prima delle ore 5 per invitare i fedeli alle funzioni religiose mattutine, in un Comune di poca importanza, abitato in prevalenza da operai, i quali sono chiamati alle 4 al lavoro per mezzo di fischi numerosi e prolungati delle macchine a vapore degli opifici.*

---

## Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

*Decisione del 30 giugno 1900.*

*Pres.* Giorgi, P. — *Est.* Vanni.

*Borri* e *Nanni* c. *Ministero della pubblica istruzione* e *Comune di Granaglione.*

**Fondazione scolastica — Istruzione elementare — Riforma dello statuto — Volontà del fondatore — Funzioni religiose — Carattere facoltativo — Funzioni amministrative e didattiche.**

*Una fondazione scolastica avente per fine la istruzione elementare deve uniformarsi, nella riforma del suo statuto, agli attuali ordinamenti della scuola primaria.*

*Non può quindi ritenersi violata la volontà del fondatore, in quanto le funzioni religiose da lui prescritte come obbligatorie siano dichiarate semplicemente facoltative; ed in pari tempo si separino più razionalmente le funzioni amministrative da lui affidate al Comune da quelle d'indole didattica.*

Attesochè neppure nei subietti direttivi ed amministrativi, e neppure nelle disposizioni riguardanti la nomina del maestro, si ravvisi lo snaturamento dell'istruzione di cui viene, in sostanza, mosso lamento. Legittime le novità di programma scolastico, le modificazioni attinenti allo stato e qualità dei direttori, degli amministratori e del maestro, sono conseguenza delle prime o si risolvono in maggiori garanzie imposte dalla pessima prova degli originari congegni; tale la separazione del cômpito di direzioni e di vigilanza da quello dell'amministrazione propriamente detta. Notevole del pari, che l'elemento laico non rimaneva escluso dalla funzione didattica, neanche secondo il preciso testo della disposizione Taruffi; e notevole ancora che nella Commissione direttrice continua a primeggiare il parroco di San Nicola in Granaglione, direttamente e specialmente considerato nelle prime tavole organiche.

Infine le pubbliche cariche integrative di quel comitato vi sono chiamate non quali autorità, ma quali coefficienti di maggiore presumibile capacità e rettitudine; e l'onere dell'amministrazione trasferito nel Comune di Granaglione, con attribuzioni meramente esecutive, non esprime che la scelta del gestore più consona al complesso di tutte le garantie desiderabili, senza che, per gli accennati confini del mandato, possa sostenersi o temersi, almeno giuridicamente parlando, un assoggettamento della scuola, e tanto meno un'incorporamento di questa alla municipalità nella sua espressione autoritaria.

Attesochè il nuovo governo delle rendite punto non offende, ma per contro intende ad una più sicura ed efficace effettuazione dei fini dell'Istituto, e se ai corrispettivi dell'opera del maestro, divisati nei titoli di fondazione, rimarrà costituito uno stipendio fisso, ciò pure non tocca alla sostanza delle cose, ma rispecchia le nuove tendenze circa le qualità e condizioni delle controprestazioni per opere liberali.

Attesochè talune altre eccezioni mosse dal ricorrente non gli appartengono punto; tale quella che si risolve in lamentare l'eventuale aggravio delle finanze comunali in quanto chiamate a sopperire alla differenza fra i redditi erogabili per lo stipendio al maestro e l'importo dello stipendio stesso. Che poi dal nuovo statuto sia da paventare titolo di rivendica per parte dei terzi di tutto o porzione dell'asse dotalizio della scuola, in quanto lo statuto medesimo implicherebbe avveramento di espressa condizione risolutiva del lascito e di sostituzione di vocazione, basta avvertire che le particole testamentarie escludono

ben considerate, tale sospetto nè, al postutto, è questo tema su cui la IV Sezione del Consiglio di Stato possa e debba trattenersi, e ciò a cagione dei limiti prescritti alla sua giurisdizione.

Attesochè da ultimo il ragionamento si restringe sullo avvertire che una *pubblica* scuola non può dirsi sol perchè venne avvicinata al nuovo tipo d'insegnamento ufficiale; e che, non contrasta la potestà ministeriale d'ingerirsi nell'ordinamento della scuola medesima (lo che avrebbe dovuto farsi impugnando il regio decreto 25 ottobre 1889), non ricorrono nè eccesso di potere, nè, tanto meno, le lamentate violazioni di legge nel complesso di modifiche effettuatrici di tale avvicinamento, modifiche dettate da proposito di più larghi frutti e di remozione di abusi gravissimi, ferma del resto nello scopo suo la essenza della istituzione.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

---

### COMMISS. CENTR. PER LE IMPOSTE DIRETTE.

*Decisione del 10 dicembre 1889, n. 71112.*

**Ricchezza mobile — Decime — Prova della loro natura — Cessazione.**

*Presumendosi sacramentali tutte le prestazioni che da una parrocchia si percepiscono in fondi siti nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica della parrocchia stessa, spetta alla Finanza il provare che si tratta invece di decime dominicali.*

---

### COMMISS. CENTR. PER LE IMPOSTE DIRETTE.

*Decisione del 30 novembre 1900, n. 7724.*

*Agenzia di Castel San Giovanni*
c. *Don Brigidini.*

**Ricchezza mobile — Alloggio provvisorio al parroco — Mancanza temporanea della casa canonica — Intassabilità.**

*Non può dirsi che il parroco venga a godere di un reddito soggetto ad imposta quando, per l'inabitabilità della casa canonica, viene al parroco somministrato in via provvisoria l'alloggio in altra casa da un parrocchiano.*

Attesochè se per l'inabitabilità della canonica viene al parroco somministrato l'alloggio in altra casa da un parrocchiano, o da altra qualunque privata persona, in via provvisoria, finchè cioè non sia il parroco provvisto di una canonica abitabile e conveniente, non può dirsi che egli venga a godere un reddito soggetto a tassa di ricchezza mobile e che sia a suo carico applicabile l'articolo 19 della legge d'imposta. Da un lato si comprende facilmente che è un favore fatto a riguardo, non della persona del parroco, ma del suo ministero che non potrebbe nell'interesse dei suoi parrocchiani convenientemente esercitare senza essere provvisto di una abitazione. E dall'altro lato è da considerare che il parroco, dall'uso cedutogli d'una casa per sua abitazione, non ritrae un maggior reddito, perchè la casa ceduta non è che un surrogato temporaneo della canonica che tutti i parroci debbono avere.

Per questi motivi, la Commissione rigetta il ricorso dell'agente.

---

### PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

(Decreto del Prefetto 8 ottobre 1901).

*Ric. Comune di Tresilico.*

**Comune — Feste religiose — Ingerenza — Inammessibilità.**

*Nessuna legge autorizza le Amministrazioni comunali ad ingerirsi, sotto qualunque forma nelle feste religiose* (1).

Visto la deliberazione del 28 settembre ultimo, con la quale il Consiglio comunale di Tresilico, invocando le disposizioni dell'art. 127 della vigente legge comunuale e provinciale, dichiara istituzione municipale le feste popolari di Santa

---

(1) Confor. App. di Napoli 7 maggio 1897, Sabella c. Comune di Pescolamazza (vol. IX, p. 323); Cons. di Stato, Sez. int., 8 maggio 1900 (vol. X, p. 709).

Maria delle Grazie, che si suole celebrare in quel Comune nel giorno 2 luglio di ogni anno, e dispone che il bilancio ed il consuntivo delle entrate per offerte votive e volontarie oblazioni e de'le spese per tale festa siano ogni anno approvate da quel Consiglio comunale e trascritte in apposito allegato della categoria 4ª del bilancio del Comune col titolo « Provento e spese per la festa di Maria Santissima delle Grazie ».

Ritenuto essere evidente la inapplicabilità del citato articolo di legge al caso in esame;

Considerando che nessuna legge autorizza le amministrazioni comunali ad ingerirsi, sotto qualsiasi forma, nelle religiose;

Ritenuto, per le esposte ragioni, che il Sotto-Prefetto di Palmi erroneamente vistò la deliberazione di cui sopra è parola: Decreta ecc.

## CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**R. Decreto** *8 novembre 1901, che modifica quello del 19 ottobre 1893, n. 586, in quanto concerne le confraternite* (1).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il R. Decreto 19 ottobre 1893, n. 586;

Ritenuto che alle disposizioni della legge 7 luglio 1890, concernenti la vigilanza e tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sono soggette anche tutte indistintamente le confraternite esistenti nel Regno, comprese quelle di mero culto;

Che per la pubblicazione dell'anzidetta legge hanno cessato di aver vigore le RR. Patenti 19 maggio 1831, in quanto concerne l'autorizzazione da concedersi per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione alle confraternite delle provincie piemontesi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per affari di grazia, giustizia e dei culti, d'accordo col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono revocate le disposizioni del R. Decreto 19 ottobre 1893, n. 586,

(1) Veggasi questo decreto del 1893 a pag 59 del vol. IV. — L'abrogazione delle RR. Patenti del 18 maggio 1831 si fa dipendere esclusivamente dalla interpretazione data alla legge 17 luglio 1890, colla quale si ritengono abrogate le Patenti medesime. Quindi sono perfettamente inutili le disposizioni contenute in semplici Regi Decreti; così quelle del R. Decreto 19 ottobre 1893 (art. 8), che dichiara tuttora in osservanza le RR. Patenti; così quelle del R. Decreto 8 novembre 1901, che tende invece a togliere ad esse ogni efficacia. Tutto sta nel vedere se la interpretazione data alla legge del 17 luglio 1890 sia esatta. In caso affermativo, le RR. Patenti sono state abrogate per effetto della legge stessa; in caso contrario, esse sono rimaste in pieno vigore, e nessuna influenza possono avere le dichiarazioni espresse in semplici R. Decreti. Si veggano la Circolare del 30 settembre 1898, che segue, e lo studio pubblicato a pag. 54 e seg. di questa dispensa.

in quanto concernono le confraternite e si mantiene per queste l'osservanza delle RR. Patenti del 19 maggio 1831.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.
GIOLITTI.

---

**Circolare** *del Ministero di grazia e giustizia e dei culti del 30 settembre 1898 circa l'abrogazione delle RR. Patenti del 1831 relativamente all confraternite.*

A seguito della circolare 17 luglio 1898 circa la condizione giuridica delle confraternite (1), e l'applicazione alle stesse della legge 17 luglio 1890, trasmessa in vari esemplari alla S. V. Illma con nota 11 agosto prossimo passato, n. 78, 38229, il Proc. Generale presso la Corte d'appello di Torino ha mosso il dubbio: se per essersi con la circolare predetta chiamate alla dipendenza del Ministero dell'interno tutte le confraternite, occorra ora un R. Decreto che tolga per quella parte autorità al Decreto 19 ottobre 1893, n. 586, che invece sottoponeva all'ingerenza del Ministero di Grazia e Giustizia tutti gli enti ecclesiastici, comprese le confraternite, con la salvezza dell'art. 8 per coteste provincie, dove si mantenevano in vigore le RR. Patenti del 19 maggio 1831; e in difetto se almeno quest'ultima eccezione debba continuare.

Questo Ministero ha risposto nei seguenti termini:

« Quando si iniziarono gli studi pel passaggio delle confraternite alla dipendenza del Ministero dell'Interno, non si mancò di tener presente anche tale quesito; ma dopo maturo esame, e d'accordo col Ministero predetto, si ritiene superfluo un Decreto di revoca parziale per le seguenti considerazioni:

Basta infatti rilevare che il Consiglio di Stato fonda tutto il suo ragionamento sulla legge 17 luglio 1890, e ne desume dallo spirito e dalla lettera che essa aveva inteso disciplinare anche le confraternite, per dedurne che in applicazione appunto di quella legge dovessero quei sodalizi ricadere sotto la dipendenza del Ministero, che sopraintende a tutte le altre Opere pie.

E' principio indiscutibile di ermeneutica che l'interpretazione delle leggi, da chiunque ed in qualunque tempo fatta, nulla innova nell'ordinamento giuridico, poichè è sempre la legge che fin dal momento in cui fu promulgata aveva idealmente quella portata e quella efficacia, che l'interprete ha in ogni tempo il dovere d'indagare e riconoscere.

Da tale carattere semplicemente dichiarativo di ogni interpretazione si evince che l'ultima, più che abrogare le precedenti, le rivela difettose, e le addita contrarie alla legge; di guisa che se l'ultima interpretazione risponde effettivamente al pensiero della legge è questa stessa che, non potendo consentire interpretazioni contraddittorie, annulla le precedenti manifestatesi contrarie all'ultima, che è la vera.

---

(1) Vol. VII, p. 639, 752.

Ora se la legge 17 luglio 1890 va interpretata nel modo onde è stato ritenuto da quell'autorevole Consesso, e dai due Ministeri dell'interno e della giustizia, vuol dire che il R. Decreto 19 ottobre 1893 è per questa parte caduto come quello che si fondava sopra un'interpretazione inesatta, ed è caduto di per sè, *ope legis*, e non già per effetto della circolare.

Da ciò segue pure che fin dal momento della sua promulgazione la legge 17 luglio 1890 abrogò le disposizioni legislative e regoiamentari contrarie, le quali non potevano risorgere per opera di un'altra autorito diversa dalla legislativa, e quindi allo stesso modo del ripetuto Decreto del 1893 son cadute per questa parte, e cioè esclusivamente per quantà concerne le confraternite, le RR. Patenti del 19 maggio 1831, e gli altri usi in coteste Provincie seguiti come aventi forza legislativa.

Tanto si stima conveniente far conoscere anche alla S. V, Ill.ma per opportuna intelligenza.

---

**Circolare** *del Ministero dell'interno (Direz. gen. dell'Ammin. civile), div. 3ª sez. 1ª, n. 25273, in data 16 febbraio 1902, ai Prefetti, circa l'applicabilità della legge 17 luglio 1890 alle confraternite di mero culto.*

Con circolare 17 luglio 1898, n. 2605 (1), del Ministero dell'interno e di quello di grazia e giustizia si comunicavano ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello due pareri del Consiglio di Stato, uno del 23 dicembre 1893, emesso a Sezioni riunite dell'interno e di grazia e giustizia, e l'altro del 28 gennaio 1898, pronunciato in adunanza generale (2), coi quali si riteneva che si dovessero applicare a tutte indistintamente le confraternite del Regno, anche se di mero culto, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 concernenti la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Si invitavano perciò colla stessa circolare i signori Procuratori generali ed i signori Prefetti a curare che tutte indistintamente le confraternite fosse applicata la citata legge e che non venissero menomate le attribuzioni dell'autorità civile.

Nel dare applicazione a quella circolare sorsero però dei dubbi e delle difficoltà di fronte alle disposizioni del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586 (3), che comprese anche le confraternite nella specifica designazione degli enti ecclesiastici assoggettati alla ingerenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto riguarda gli atti modificativi del loro patrimonio, e che all'art. 8 dichiarò tuttora in vigore per le Provincie piemontesi le RR. Patenti del 19 maggio 1831.

In base a queste disposizioni la Corte d'appello di Torino continuò a ritenersi competente sulle istanze ad essa presentate dalle confraternite per autorizzazione ad alienare beni ed altri atti simili.

Per avere una guida sicura, il Ministero di grazia e guistizia, d'accordo col Ministero dell'interno, richiedeva di nuovo l'avviso del Con-

(1) Vol. VIII, p. 639.
(2) Vol. VIII, p. 611, 615.
(3) Vol. IV, p. 59.

siglio di Stato, che, con parere 29 novembre 1900, in adunanza generale (1) non solo confermava i precedenti suoi pronunziati, ma opinava che dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890 avevano cessato di aver vigore le RR. Patenti del 19 maggio 1831, e che conseguentemente si doveva modificare il Regio decreto 19 ottobre 1893.

Quindi allo scopo che anche l'autorità giudiziaria fosse chiamata esplicitamente a pronunciarsi, veniva denunziato alla Corte di cassazione di Roma, nell'interesse della legge, il decreto 28 ottobre 1893 della Corte d'appello di Torino, col quale si erano ritenute in vigore le RR. Patenti del 19 maggio 1831.

E la Corte di Cassazione con decisione 2-14 maggio prossimo passato (2), accogliendo la denunzia, annullava quel provvedimento nell'interesse della legge, perchè la intera materia della sorveglianza e della tutela delle Confraternite, anche se di mero culto, è ora regolata dalla legge 17 luglio 1890.

In seguito alle concordi decisioni dei Supremi Collegi amministrativi e giudiziari del Regno, sulla proposta del Ministro guardasigilli d'accordo col Ministro dell'interno, si provvide con Regio decreto 8 novembre 1901 alla revoca del R. decreto 19 ottobre 1893, n. 586, in quanto il medesimo concerne le confraternite e la osservanza delle RR. Patenti 19 maggio 1831.

Rimosso in tal modo ogni dubbio sull'applicabilità alle confraternite, anche di mero culto, della legge 17 luglio 1890, il Ministero deve nuovamente raccomandare alle SS. LL. di curare che i suddetti enti siano sottoposti alla vigilanza governativa ed alla tutela delle Giunte provinciali amministrative, come già si prescrisse con la circolare 24 agosto 1898, n. 25273 (3), colla quale si è anche ordinata la compilazione dell'elenco di tutte le confraternite.

Siccome con circolare del 19 dicembre 1901 si è ordinata la compilazione dell'elenco di tutte le istituzioni soggette a trasformazione, raggruppamento e concentramento, elenco che le Prefetture devono ormai avere compilato, così è a ritenere che nell'elenco stesso si saranno comprese eziandio le confraternite.

E' infatti necessario che le SS. LL. studino anche per questi sodalizi quali ne siano gli scopi e quale la condizione finanziaria in rapporto ai bisogni del culto delle popolazioni, per potere determinare se il loro patrimonio può essere totalmente o parzialmente trasformato a scopo di beneficenza a mente dell'art. 91, n. 2, della legge sopra citata. Si dovrà pure, per le confraternite che si ritengono soggette a trasformazione, indicare se sono in corso le proposte dei corpi locali o se fu presa la iniziativa d'ufficio. E' perciò necessario che questi sodalizi siano compresi nell'elenco di cui sopra è cenno, ed ove ciò non si fosse eseguito, si prega di volerli includere.

Si avverte poi fin d'ora che nel trasformare gli scopi delle confraternite, si deve specialmente avere di mira di destinare le rendite a favore degli inabili al lavoro, a mente degli articoli 81 ed 82 della legge

(1) Vol. XI, p. 208.
(2) Vol. XI, fasc. novembre-dicembre 1901.
(3) Vol. VIII, p. 752.

di pubblica sicurezza, comprendendo fra gli inabili anche l'infanzia abbandonata.

Si pregano le SS. LL. di accusare ricevuta della presente circolare e di assicurare dell'esecuzione.

*Il Ministro:* GIOLITTI.

## ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

SCHIAPPOLI prof. DOMENICO. - *Manuale di diritto ecclesiastico.* — Parte prima. — Torino, Unione tip.-editrice, 1902. - Un vol. di pag. 271, L. 5.

SCHIAPPOLI prof. DOMENICO. - *Condizione giuridica delle confraternite ecclesiastiche.* — Torino, Unione tip.-editrice, 1900. - Un vol. di pag. 207.

SALVIOLI prof. GIUSEPPE. - *Le decime di Sicilia e specialmente quelle di Girgenti.* Ricerche storico-giuridiche. — Palermo, Alberto Reber, 1901. - Un volume di pag. 109, L. 2,50.

PRINCIVALLE LUIGI. - *Manuale per l'applicazione della tassa sulla manomorta.* — Roma, Tip. Failli, 1900. - Un volume di pag. 272, L. 3,50.

BELOTTI avv. BORTOLO. - *Le campane.* — Studio di diritto ecclesiastico italiano. - Estratto dalla *Enciclopedia giuridica*, 1901.

## Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 23 febbraio 1902; è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Vincenti* sac. *Raffaele* ad un mansionariato nel capitolo cattedrale di Nola; *Savazzini* sac. *Ettore* al beneficio parrocchiale di San Sepolcro in Parma; *Olivoni* sac. *Damiano* al beneficio parrocchiale di San Pancrazio Martire in Sestino; *Lanari* sac. *Angelo* al beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Precicchie (Fabriano); *Masnata* sacerdote *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di S. Rocco in Terrile, comune di Uscio; *Bigiarini* sac. *Dionisio* coadiutore con diritto a futura successione del sac. Benedetto Bigiarini, parroco di S. Maria a Zenzano (Caprese).

Con regio decreto del 16 febbraio 1902, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Stanghellini* sac. *Alessandro* al canonicato prepositurale nel capitolo cattedrale di Forlì; *Castellani* sac. *Valentino* al canonicato primiceriale nel capitolo cattedrale di Udine; *Musetti* sac. *Francesco* al canonicato detto « del Corneto » nel capitolo cattedrale di Parma; *Solimene* sac. *Saverio* al primiceriato nel capitolo cattedrale di Calvi Risorta; *Berna* sac. *Nazareno* ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Città della Pieve; *Bulgarelli* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Trentino, comune di Fanano; *Patt* sac. *Alessandro* al beneficio parrocchiale di S. Biagio nella cattedrale di Belluno; *Rossi* sac. *Pietro* al beneficio parrocchiale di S. Croce in Bronzo, comune di Sassocorvaro; *Binda* sac. *Angelo* al beneficio parrocchiale di Copreno; *Combi* sac. *Angelo* al beneficio coadiutoriale della parrocchia di Agrate Brianza; *Scorza* sac. *Vincenzo* al beneficio parrocchiale di Santa Maria de Plateis in Catanzaro; *Riboldi* sac. *Agostino* ,al beneficio parrocchiale di S. Michele in Bosto (Varese); *Ricci* sac. *Ludovico* al beneficio parrocchiale di Santa Croce in Veroli; *Odoberto* sac. Costanzo al beneficio parrocchiale di San Giuliano in Roccabruna.

*Avv.* G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1902 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

# Cappellania, ente autonomo, legato " sub modo "

SOMMARIO: 1. Posizione della questione. — 2. Sentenza del Tribunale di Genova 15-19 luglio 1900. — 3. Sentenza della Corte di appello di Genova 23 gennaio - 1° settembre 1901. — 4-5. Ricorso contro questa sentenza - Condizioni necessarie per la esistenza dell'ente autonomo. — 6-8. Dotazione. — 9. Decisione della Corte di Cassazione di Roma 14-27 gennaio 1902. — 10-11. Confutazione.

**1.** Si hanno i requisiti della cappellania o della fondazione autonoma a scopo di culto, colpita dalla legge di soppressione, nella disposizione testamentaria, con cui si ordina all'erede universale di corrispondere un'annua somma (da prelevarsi dal reddito di alcune case, sottoposte a vincolo di inalienabilità) ad un sacerdote da nominarsi dal parroco *pro tempore* di una determinata chiesa per la celebrazione di una messa quotidiana in un designato altare; sacerdote rimovibile a volontà e beneplacito del parroco stesso?

Il Tribunale di Genova con sentenza 15-19 giugno 1900 escluse che con questa disposizione testamentaria si fosse voluto dar vita ad un ente di culto e non ravvisò in esso che gli elementi di un legato *cum onere*. A diverso concetto andò la Corte di Appello colla sentenza 23 gennaio - 1° febbraio 1901.

**2.** Il Tribunale, a fondamento della sua pronunzia, così considerava:

« Il pio lascito del quale si tratta non costituisce un ente morale, perchè non può concepirsi una persona giuridica se non si ha un subbietto di diritti patrimoniali, un ente cioè capace di obbligazioni attive e passive in proprio nome e capo, capace quindi di possedere, fornito della sua rappresentanza; che perciò un legato di messe non può costituire un ente morale nel senso della parola, se oltre ad un patrimonio non ha una rappresentanza giuridica che amministri cotesto patrimonio, ne sostenga i diritti e ne assuma la persona tanto in giudizio quanto fuori giudizio; imperocchè in mancanza di ciò si avrebbe una strana figura di diritti mancanti di soggetto, si avrebbe l'assurdo di una fondazione che mancherebbe del suo carattere essenziale, l'autonomia; e quindi un lascito di tal genere costituirebbe soltanto un legato *cum onere*.

« Che tale appunto è il carattere del lascito disposto dalla fu Casaleggio, in cui il carattere di un legato modale non potrebbe essere più nettamente scolpito; poichè non si ha cenno di persona alcuna che debba amministrarlo in modo separato e distinto dalla pia opera, che è istituita erede; nè vi è parola per attribuire a chicchessia la facoltà di agire in nome e per conto del legato stesso e rappresentarlo.

« Nè muta la cosa pel fatto di essersi ivi disposto che le lire 200

annue da corrispondersi al sacerdote ed incaricato di celebrare le messe siano prelevate dal reddito delle due case ivi descritte, poichè tale disposizione nulla aggiunge alla natura ed alla estensione del legato, come non toglie che le case dichiarate inalienabili restino sempre nella proprietà dell'Albergo dei Poveri ».

**3.** E la sentenza della Corte di appello era così concepita in diritto:

Attesochè per il disposto dell'articolo 1, numero 6, della legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico 15 agosto 1867 non siano più riconosciuti come enti morali le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico. Ed in conformità ad una tale disposizione di legge sia omai per unanime consentimento, e per costante responso della Suprema Corte Regolatrice, ammesso e riconosciuto che nel novero delle fondazioni o legati pii ad oggetto di culto non più riconosciuti dalla legge vanno indubbiamente comprese tutte quelle istituzioni che, col carattere di perpetuità, e coll'oggetto del culto, abbiano anche una dotazione costituita esclusivamente in favore ed intestata a nome della fondazione, che trova in questa il modo ed i mezzi per vivere di vita autonoma ed indipendente.

Attesochè non essendo nella specie contestati nè il carattere di perpetuità della istituzione fondata dalla Casaleggio-Bellando, nè l'oggetto di culto assegnato dalla medesima per la celebrazione di una messa quotidiana, in perpetuo, tutta la questione che in oggi divide le parti si riduce di necessità a vedere se tale istituzione riveste o meno anche il carattere di autonomia per cui vada compresa fra gli enti morali soppressi.

Ed al riguardo la Corte osserva che se a tutta prima, e considerate astrattamente nel loro complesso le tavole di fondazione o della istituzione per cui si disputa, possono offrire parvenza di un legato modale e di un semplice onere di culto imposto all'erede universale istituito, per altro più profondamente esaminate e più diligentemente vagliate le singole e distinte disposizioni che la riguardano, in raffronto anche alla intenzione espressa manifestamente dalla testatrice, egli è d'uopo inferire che la stessa volle con esse, ed ha in realtà instituita una fondazione perpetua a scopo di culto con dotazione propria, una cappell nia; epperò un ente morale autonomo ed indipendente.

Dispongono infatti le tavole testamentarie del 25 giugno 1613 nei seguenti termini:

Reliquorum vero omnium et singulorum bonorum mobilium et immobilium, jurium, rationum et actionum ad ipsam testatricem quovismodo spectantium et pertinentium et undecumque provenientium nunc et in futurum heredem suum universalem instituit tam quam ad proprietatem quam ad usufructum, cum conditionibus infrascriptis, nec aliter, nec alio modo ac ore proprio nominavit et nominat *Officium Pauperum* presentis Civitatis Genuae, cum hac conditione quod omni anno incipiendo ab obitu ipsius testatricis teneatur dare uni sacerdoti nominando per dictum R. Presbiterum Aurelium Bernabò modo rectorem sancti Marci et non aliter libras ducentas, et qui sacerdos nominandus possit amoveri toties quoties

voluerit dictus R.dus Presbiter Aurelius ipseque alium subrogare possit ad ejus libitum et beneplacitum absque consensu, auctoritate et voluntate alicuius judicis ecclesiastici seu secularis, et hoc durante vita dicti R. Presbiteri Aurelii et post ejus mortem electio ipsius sacerdotis ut supra fieri debeat per rectorem sancti Marci pro tempore existentem in omnibus ut supra dictum fuit, postea quam multum confidit circa praedicta in dictum R. Presbiterum Aurelium qui mentem et voluntatem ipsius testatricis optime scit et hoc pro celebratione missae unius quotidianae in saecula saeculorum celebrandae in dicta Ecclesiae Sancti Marci scilicet in cappella maiori durante tamen vita dicti Bastiani ejus mariti, et post mortem ipsius teneatur heres fabricari facere capellam Sanctissimi Crucifixi in dicta Ecclesia Sancti Marci et ibi celebrare dictas missas quae ante fabricationem dictae Capellae erant celebrandae in altari maiori ut supra dictum fuit, et quae missae scilicet duabus vicibus cuiuslibet hebdomadae erunt de defunctis, in qua quidem fabricatione dictae Capellae mandat ipsa testatrix expendi debere usque in summam librarum mille computatis in eis paramentis necessariis pro celebratione ipsius missae....

Quas quidem domos de quibus etc., ipsa testatrix noluit nec vult quod non possint ullo modo nec aliqua quavis ratione, occasione seu causa, alienari, vendi, permutari, nec alio quavis titulo in alium seu alios transferri, sed in perpetuum et in saecula saeculorum stare debeant in hereditate ipsius testitricis, adeo ut ex pensionibus earum respondeatur singulo anno dicto sacerdoti qui celebrabit missam in dicta Ecclesia Santi Marci ad Capellam Sanctissimi Crucifixi dictas libras ducentas.

Ora cotali disposizioni nel loro eloquente significato dimostrano a fior di evidenza che la testatrice Camilla Casaleggio Bellando, volendo provvedere per la celebrazione in perpetuo di una messa quotidiana nella Chiesa parrocchiale di S. Marco in questa città, all'altare del SS. Crocifisso, del quale ordinava al proprio erede la costruzione, ha fatto obbligo all'Ufficio dei Poveri di Genova, nominato suo erede universale, di corrispondere annualmente, a cominciare dal giorno del suo decesso, al sacerdote che verrebbe nominato dal rettore pro tempore della Chiesa anzidetta la somma di L. 200, per la celebrazione di una messa quotidiana in perpetuo nella Cappella del SS. Crocifisso, ed ha disposto che tale somma dovesse dall'erede istituito prelevarsi dal reddito di due case comprese nella sua successione, che dichiarava per questo inalienabili, sotto pena di decadenza dalla eredità a beneficio del locale Ufficio di Misericordia e con identici oneri, non senza aggiungere ad un tempo che il sacerdote da prima nominato dal Rev. Aurelio Bernabò, rettore in allora della Chiesa parrocchiale di S. Marco, e dopo di lui dal rettore pro tempore della Chiesa stessa, avrebbe potuto essere rimosso e surrogato con altri a volontà e beneplacito del rettore medesimo, senza il consenso e l'autorizzazione di alcun giudice ecclesiastico o secolare.

Per espressa volontà della testatrice aveva così indubbiamente vita un ente perpetuo a scopo di culto con specifica dotazione certa e determinata, e con rappresentanza propria, così in persona del rettore pro tempore della Chiesa parrocchiale di San Marco, a cui veniva conferito il diritto di nominare e di rimuovere a suo libito il sacerdote incaricato della celebrazione della messa quotidiana, come in persona di quest'ultimo, al quale pel tempo in cui continuava la sua nomina, e fino a che non ne fosse rimosso o surrogato da altri, competeva il diritto di ripetere dall'erede la disposta corrisponsione dell'opera sua.

Epperò anzichè un semplice *legato modale*, che sussiste unicamente tutta volta che il testatore affida l'adempimento dell'onere di culto, imposto alla coscienza dell'erede, come ritenne la denunziata sentenza, si ha nel caso una *vera e propria fondazione* con carattere di perpetuità, di cui veniva manifestamente conferito al rettore pro tempore della Chiesa parrocchiale di S. Marco il diritto di patronato, e con determinata e specifica designazione della somma devoluta a costituirne la dotazione con autonoma personificazione.

Attesochè non possa per questo obbiettarsi nè il difetto di una giuridica rappresentanza, nè tampoco la mancanza di una propria e specifica dotazione dell'ente instituito, essendochè sia troppo risaputo che a costituire l'autonomia dell'ente che si vuole istituire non è altrimenti necessaria una specifica designazione della persona che debba rappresentarlo, bastando all'uopo che siavi un diritto o un'azione in una persona fisica o morale per richiamare e costringere l'erede e il legatario all'esatto adempimento degli oneri imposti dal fondatore, così a costituire un vero e proprio patrimonio dell'ente non è strettamente imprescindibile la determinazione e la avulsione materiale di una porzione di beni da attribuirsi in proprietà od in possesso, ma basta una rendita od una ragione di credito esperibile con azione civile ed anche solo la designazione di una somma posta a carico dell'eredità quale una obbligazione giuridica da adempiersi verso l'ente, purchè sia certa e determinata nella sua quantità.

E nel caso si ha appunto tanto il vincolo di obbligatorietà imposto all'Ufficio dei Poveri istituito erede di prelevare una determinata e sempre uguale quantità di rendita per erogarla nella sua intierezza e senza un notevole vantaggio dell'erede nello adempimento dei disposti oneri di culto, quanto la indicazione della persona fisica, il sacerdote nominato dal rettore pro tempore della Chiesa parrocchiale di S. Marco investito all'uopo di un vero diritto di patronato sulla fondazione stessa, il quale, in virtù dell'obbligo anzidetto imposto all'erede, può costringere quest'ultimo al pieno adempimento della sua obbligazione.

Nè si riuscirebbe ad una diversa conclusione quando pure nella fondazione per cui si contende si volessero o si potessero ravvisare soltanto i caratteri di un semplice legato pio per oggetto di culto, avvegnachè nei modi e nei termini che disciplinano la sua istituzione non farebbe difetto la richiesta autonomia ed indipendenza, in quanto che avendo la testatrice Casaleggio-Bellando destinata al proposto fine una certa determinata quota di rendita da corrispondersi in perpetuo dal suo erede sui beni della sua eredità, specificatamente designati e dichiarati inalienabili, sussisterebbe pur sempre quella certa e specifica designazione di rendita che non è altrimenti assegnata all'erede con obbligo di far celebrare in perpetuo le messe ordinate dalla testatrice; e sia d'altronde perspicuo che l'autonomia del disposto legato risiede appunto nella certa e specifica determinazione della sua dotazione e nell'intiera erogazione di essa nella quantità determinata nell'oggetto di culto voluto dal fondatore.

Attesochè impertanto, sia che si consideri quale una cappellania *ad nutum*, sia che si consideri quale un semplice legato pio per legato di culto, la fondazione perpetua creata dalla Casaleggio Bellando non può non riguardarsi che come un vero e proprio ente autonomo: nell'un caso come nell'altro la fondatrice con deferire al rettore pro tempore della Chiesa parrocchiale di S. Marco la nomina del sacerdote per la

celebrazione in perpetuo della messa quotidiana all'altare del SS. Crocifisso avrebbe evidentemente disposto un vero diritto di patronato.

Questo diritto di nominare un sacerdote celebrante si risolverebbe nel primo caso in un vero obbligo imprescindibile e concorrente con l'altro obbligo di dover erogare tutta e per intiero la rendita di dotazione dell'ente nell'oggetto di culto voluto dalla disponente, e pel secondo caso il patronato attivo includerebbe ad un tempo il diritto e l'obbligo di curare la esecuzione della volontà della testatrice con la completa erogazione della dotazione all'uopo determinata.

Attesochè di conseguenza alle considerazioni che precedono, riconosciuto che nella fondazione in esame concorre con quello della perpetuità e con l'altro dell'oggetto di culto anche il carattere dell'autonomia derivante dalla specifica determinazione della sua dotazione e della sua rappresentanza giuridica in persona dei preposti alla sua esecuzione, e quindi venuto meno l'unico precipuo motivo per cui il Tribunale con la denunziata sentenza andò in contrario avviso, debbasi senz'altro dichiarare che la detta disposizione della Casaleggio Bellando costituisce altro degli enti morali colpiti dalla legge del 15 agosto 1867, ed assolvere perciò l'Amministrazione del Demanio da tutte le domande contro essa proposte colla vittoria delle spese del doppio giudizio.

Per questi motivi, la Corte, respinta ogni altra azione ed eccezione in contrario

In riforma della sentenza del Tribunale civile di questa Città del 15-19 giugno 1900, dichiara che la disposizione per la celebrazione di messe, di cui nel testamento della fu Camilla Casaleggio-Bellando del 25 giugno 1613, costituisce un ente autonomo ad oggetto di culto colpito dall'art. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, ecc.

Avverso questa sentenza fu dal Parroco prodotto ricorso alla Corte di Cassazione di Roma, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; degli articoli 28 della legge 7 luglio 1866 e 91 della legge 7 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; nonchè degli articoli 833 e 1075 Codice civile e 360 n. 6, 361, n. 2 del Cod. di procedura civile.

**4.** In appoggio di questo motivo di ricorso furono dalla difesa del parroco, rappresentata dagli avv. A. Minù e G. Caselli, esposte le seguenti considerazioni in diritto:

Come rilevasi dalla sentenza denunziata, la testatrice Casaleggio-Bellando istituiva erede universale l'Albergo dei Poveri di Genova, e faceva ad esso obbligo di corrispondere l'annua somma di L. 200 genovesi (L. 166,66 italiane), da prelevarsi dal reddito di due case, ad un sacerdote, nominato dal parroco *pro tempore* della Chiesa di S. Marco in Genova, per la celebrazione di una messa quotidiana all'altare del SSmo Crocifisso nella Chiesa medesima; aggiungeva che tale sacerdote fosse amovibile e potesse essere surrogato da altro a pieno libito e beneplacito

del parroco, senza consenso ed autorizzazione di alcun giudice ecclesiastico o secolare.

In questa disposizione testamentaria la Corte d'appello di Genova ha, contrariamente al Tribunale, ravvisata la istituzione di *un ente autonomo a scopo di culto,* colpito da soppressione dalla legge 15 agosto 1867.

Dice la Corte: " Per espressa volontà della testatrice aveva " indubbiamente vita un ente perpetuo a scopo di culto *con specifica dotazione certa e determinata,* e con *rappresentanza propria* " così in persona del rettore *pro tempore* della Chiesa parrocchiale " di S. Marco, a cui venne conferito il diritto di nominare e rimuovere a suo libito il sacerdote incaricato della celebrazione " della messa quotidiana, come in persona di quest'ultimo, al " quale pel tempo in cui continuava la sua nomina, e fino a che " non ne fosse rimosso o surrogato da altri, competeva il diritto " di ripetere dall'erede la disposta corrisponsione dell'opera sua.

" Epperò, anzichè un semplice *legato modale,* che *sussiste unicamente tutta volta che il testatore affida l'adempimento dell'onere* " *di culto imposto alla coscienza dell'erede,* si ha nel caso una *vera* " *e propria fondazione* con carattere di perpetuità, di cui veniva " manifestamente conferito al rettore pro tempore della Chiesa " parrocchiale di S. Marco *il diritto di patronato,* e con *determinata e specifica determinazione della somma* devoluta a costituirne " la dotazione con autonoma personificazione ".

Come si vede, il legato modale, secondo la sentenza denunziata, sussiste *unicamente* quando il testatore ha rimesso l'adempimento dell'onere di culto alla *coscienza dell'erede;* cosicchè quando il testatore non si è voluto affidare alla *coscienza dell'erede,* ed ha invece stabilito un *vincolo obbligatorio,* si ha di necessità una *vera e propria fondazione.*

Questo è l'errore grave, capitale, da cui è viziata tutta la sentenza.

" Tre sono le forme (insegna la Corte Suprema di Roma) (1) sotto le quali può manifestarsi il lascito di messe: o sotto la forma di un onere di coscienza rimesso all'erede, ovvero di un legato *sub modo* disposto a favore di terzi, o piuttosto di una fondazione autonoma e per sè stante ".

Quando il lascito di culto costituisce un semplice onere di coscienza rimesso all'erede o legatario, è chiaro che esso non importa alcuna *obbligazione giuridica,* dipendendo esclusivamente dalla volontà dell'erede o del legatario l'adempierlo o no. Ma

---

(1) Decis. 10 aprile 1880, Finanze c. Guadagni (*Legge,* 1880, II, 196).

quando assume la forma di un legato *sub modo*, dà luogo ad un *vincolo giuridico ed obbligatorio*, pienamente valido, ed i terzi, a cui favore è fatto, hanno diritto ed azione per vederlo rispettato. " I ricorrenti (sapientemente osserva il Supremo Collegio) (1) " pongono innanzi il concetto che non possa considerarsi come " un semplice onere di coscienza quello che costituisce *una vera* " *e propria obbligazione col diritto a terze persone d'invocare l'inter-* " *vento del giudice per costringere gli eredi a soddisfarla.* Essi dun- " que presuppongono che quando un testatore impone la cele- " brazione delle messe od altro ufficio di culto, non possa farsi " luogo che *o ad un semplice onere di coscienza*, che è in libertà " degli eredi di soddisfare oppur no, *o ad una istituzione auto-* " *noma.* Ma non è certamente vietato ai testatori di fare di un " uffizio di culto oggetto di una *obbligazione giuridica* nel vero senso dell'espressione, ed anche *di una modalità dell'istituzione di erede o del legato e di astringere l'erede od il legatario all'adempimento* ".

Solo quando il lascito di culto prende la terza forma, e dà vita ad una *fondazione autonoma*, ad un *vero ente morale*, cade sotto la sanzione della legge che li colpisce di soppressione.

Prescrive l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867: " Non sono più riconosciuti *come enti morali*..... 6° le *istituzioni* con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico ".

Si deve dunque trattare di *istituzioni*, di *enti morali*.

E mentre la legge dichiara, come si vede, di non voler più riconosciuti taluni *enti morali* ecclesiastici, e colpisce di nullità le disposizioni a favore di essi (art. 833, 1075 del Codice civile), vuole che siano rispettati e continuino ad adempiersi i *pesi*, gli *obblighi di culto* (art. 5 della legge 15 agosto 1867; art. 28, n. 1, legge 7 luglio 1866; art. 91, n. 3, legge 17 luglio 1890, n. 6972).

La Cassazione di Roma, confermando la sua precedente giurisprudenza, rettamente nella sua decisione del 17 gennaio 1891, osservava (2): " La legge 15 agosto 1867, dicendo nell'art. 1 che non sono più riconosciuti come *enti morali*.... n. 6 le istituzioni con carattere di perpetuità ecc., dichiara espressamente di non considerare che le *fondazioni vere e proprie*, le quali, come rivestite della personalità giuridica, abbiano, al pari di

---

(1) Decis. 21 settembre 1894, Finanze c. Giannizzi (Questa Rivista, IV, 603).
(2) Finanze e Fondo pel culto c. Giudici (Questa Rivista, II. p. 245).

tutte le altre istituzioni enunciate nei numeri precedenti, cotesta qualità di *enti morali* „.

E nella decisione 21 settembre 1894 (1) lo stesso Supremo Collegio avverte che " le leggi eversive non hanno avuto l'intendimento di distruggere i puri obblighi di coscienza, od anche gli obblighi giuridici costituenti modalità di una istituzione di erede o di un legato, ma soltanto per *taluni fini politici-economici* han colpito di soppressione le *istituzioni autonome dirette a scopo di culto e con carattere di perpetuità, vale a dire le istituzioni aventi una personalità giuridica propria ed indipendente* „.

**5**. Da quanto si è esposto riesce bene evidente che, per poter ritenere un lascito di culto soggetto alla soppressione, è condizione essenziale che esso costituisca un *ente morale*, sia una *fondazione* vera e propria. Deriva da ciò che esso ha bisogno di un patrimonio suo proprio, indipendente e distaccato da quello dell'erede; non può bastare un *obbligo personale*, una *azione di credito* verso il patrimonio ereditario. E deriva inoltre che sia necessaria una *rappresentanza giuridica*. È inconcepibile la esistenza di un ente morale senza un patrimonio suo proprio, e senza una propria rappresentanza (2). Occorre, come ben disse la Suprema Corte (3) che " sia costituita a favore dell'ente *una rappresentanza giuridica* che l'accompagni nella sua perpetua durata „.

Ora nel caso in esame manca tutto. Non v'ha alcuno degli elementi che possa costituire il lascito di culto in ente morale. Non v'ha il patrimonio proprio, separato da quello dell'erede: vi è soltanto l'*obbligo personale* dell'erede a corrispondere un'annua somma per celebrazione di messe; vi è una semplice *azione di credito* da parte di terzi (parroco, sacerdote celebrante).

Non v'ha *rappresentanza giuridica*. Malamente la Corte di appello trova questa rappresentanza nel parroco, e nel sacerdote chiamato a celebrare le messe, fino a che questo non venga rimosso. Il diritto di nomina, riserbato al parroco, non gli conferisce alcuna rappresentanza. Questo diritto di nominare non può nel caso paragonarsi al *patronato*, il quale suppone l'esistenza di un beneficio od altro ente ecclesiastico; e tale esistenza appunto manca nella specie. Se vi fosse stato l'ente ecclesiastico, oltre il parroco, qualificato per *patrono attivo*, si sarebbe dovuto trovare un vero investito rappresentante l'ente. " Rapporto agli enti morali ecclesiastici il legittimo rappresentante non è che

(1) Finanze c. Giannizzi (Ivi, IV, p. 603).

(2) GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche*, I, n. 46, 91. ORLANDI, *Gli oneri di beneficenza*, ecc. (Questa RIVISTA, V, p. 132).

(3) Decis. 21 sett. 1894, Finanze c. Giannini (Ivi, IV, p. 603).

l'investito; il quale di conseguenza vince o perde nei giudizi pel beneficio. Così il Fabro insegna: " Sententia contra praelatum ecclesiae lata nocet successori, ut adversus eum parem vim habent rei judicatae sive ad agendum sive ad excipiendum ". Ed il De Luca finge tra il beneficiato un connubio morale, per cui il beneficiato *tamquam Ecclesiae sponsus, jure mariti et quodammodo domini utilis possidere dicitur* " (1). Il patrono è escluso dall'amministrazione dei beni (2) ed ha solo un diritto di vigilanza. " La giurisprudenza ha ammesso il principio canonico, che egli non abbia facoltà d'ingerirsi nell'amministrazione e nella percezione dei frutti, e neppure nella custodia dell'edifizio, degli arredi sacri e simili; ma possa semplicemente sorvegliare " (3).

L'azione quindi, che ha sperimentato il parroco, non è quella di rappresentante di un ente, ma quella che gli compete per la esecuzione del legato, e che gli spetta per la conservazione delle funzioni di culto nella sua Chiesa; " interesse anche questo legittimo e protetto dalla legge ", come ebbe a dichiarare la Corte regolatrice (4).

Nè la *rappresentanza* può dirsi che risieda nel sacerdote incaricato della celebrazione delle messe. Questi non è un investito; non ha l'amministrazione dei beni del preteso ente, come appunto l'avrebbe un investito. É un puro e semplice sacerdote mercenario, incaricato di dire le messe finchè glielo permetta la volontà del parroco. Egli non rappresenta nulla: non ha diritti da far valere pel supposto ente. Ha una pura azione personale pel pagamento della elemosina delle messe da lui celebrate; una azione, come si vede, per la esecuzione del *modus* del legato, che non si deve confondere con quella che avrebbe l'ente, subbietto di diritti (Cassaz. di Roma, 26 maggio 1898; Questa Rivista VIII, 347).

Giustamente il Tribunale osservò: " Il pio lascito, del quale si tratta, non costituisce un ente morale, perchè non può concepirsi una persona giuridica se non si ha un subbietto di diritti patrimoniali, un ente cioè capace di obbligazioni attive e passive in proprio nome e capo, capace quindi di possedere, fornito della sua rappresentanza; che perciò un legato di messe

---

(1) App. di Roma 17 maggio 1884, Caucci-Molara c. Capitolo Liberiano (*Legge*, 1884, II, 521).

(2) Conc. Trid., sess. 24, *de refor.* cap. 3 — Ferraris, *Bibl. can.*, v.° *Juspatronatus*, IV, n. 112, 113.

(3) Scaduto, *Dir. eccl. vig.*, II, n. 391.

(4) Decis. 26 aprile 1899, Longo Assero c. Reclusorio di Santa Maria del Lume in Catania (Questa Rivista IX, p. 552). — Scaduto, loc. cit., n. 349.

*non può costituire un ente morale* nel senso della parola, *se, oltre un patrimonio, non ha una rappresentanza giuridica che amministri cotesto patrimonio, ne sostenga i diritti e ne assuma la persona tanto in giudizio quanto fuori giudizio;* imperocchè in mancanza di ciò si avrebbe una strana figura di diritti mancanti di soggetto, si avrebbe l'assurdo di una fondazione che mancherebbe del suo carattere essenziale, l'autonomia; e quindi un lascito di tal genere costituirebbe soltanto un legato *cum onere* „.

Da tutto ciò che precede, risulta di assoluta evidenza che la disposizione testamentaria, di cui si tratta, non fece altro che " imporre ad un istituto di beneficenza (Albergo dei Poveri di Genova) un onere per celebrazione di messe erogandovi *una parte* della somme legatagli; e tale onere costituisce un *legato modale, col quale non venne istituito o dotato un nuovo ente, essendo la proprietà della somma legata passata per intiero nel patrimonio dell'istituto legatario* „. (Cass. Roma 26 aprile 1899; Questa Rivista, IX, 552).

**6.** È ben vero che a costituire la dotazione dell'ente autonomo a scopo di culto, soppresso dall'art. 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867, si è talvolta ritenuto che bastasse l'obbligazione personale, una semplice azione di credito verso l'erede od il legatario.

E questa è la teoria seguìta dalla Corte di Appello di Genova nella sentenza di cui sopra, senza tenere neppure conto delle ultime concordi decisioni pronunciate dalla Suprema Corte regolatrice.

Ma anche con tale teoria, poichè si tratta sempre di colpire un *ente morale,* non si può assolutamente prescindere dall'elemento della *rappresentanza giuridica di esso.* La mancanza di questo elemento fa venir meno l'*ente morale;* e perciò si rende inapplicabile la soppressione.

La sentenza ha creduto il contrario: ha creduto affermare che " a costituire l'autonomia dell'ente non è altrimenti necessaria una specifica designazione della persona che debba rappresentarlo, bastando all'uopo che siavi un diritto o una azione in una persona fisica o morale per richiamare e costringere l'erede o il legatario all'esatto adempimento degli oneri imposti dal fondatore „.

Ma suonano in modo ben diverso le massime sancite dalla Corte Suprema di Roma. " La destinazione di una rendita (così si dichiara nella decisione 12 agosto 1886) (1) costituisce la do-

(1) Finanze e Fondo pel culto c. Argenziano (*Legge*, 1886, II, 675).

tazione dell'ente a scopo di culto, *semprechè esista una rappresentanza giuridica* avente azione civile per farsi pagare la rendita stessa da chi è tenuto a prestarla „. — “ Non basta a stabilire la fondazione autonoma di culto (è detto nell'altra decisione 26 maggio 1898) (1) una qualunque assegnazione di somme o di beni, fatta in perpetuo per un'opera di culto, e neppure è sufficiente che colui che adempia all'opera di culto ed eserciti l'ufficio tutto suo personale, *abbia poi il diritto di potersi rivolgere contro l'erede o legatario per ottenere quell'analogo correspettivo od elemosina fissata dal testatore.* „ — “ Alla costituzione dell'ente autonomo (conferma la decisione 21 settembre 1895) (2) occorre *una rappresentanza giuridica* che l'accompagni nella sua perpetua durata „.

Del resto, la teoria, secondo cui a formare la dotazione di un ente morale di culto è sufficiente anche una semplice obbligazione personale verso l'erede o legatario, è stata definitivamente ripudiata. Era troppo evidente l'errore su cui si fondava: essa confondeva l'*obbligatorietà*, insita in qualunque legato *sub modo*, con l'*autonomia* (3).

**7.** A costituire questa *autonomia* si deve perciò ritenere necessario un patrimonio tutto proprio dell'ente, avulso dalla eredità o dal legato. Non basta, a nostro avviso, la ipoteca imposta a garanzia dell'obbligazione personale (4). Se il testatore non ha dato vita ad una vera fondazione di culto, non vale ad infondergliela la costituzione di una ipoteca. La Corte di Cassazione di Firenze decise; “ L'ipoteca onde il testatore vuole assistita e garantita la disposizione da lui fatta a scopo di culto e in perpetuo, può essere preordinata così ad assicurare la vita di una istituzione autonoma, *come a garantire ed assicurare l'adempimento dell'obbligo personale che il testatore ha imposto all'erede e costituente un semplice legato pio* „.

E la Cassazione di Roma nella citata decisione del 21 settembre 1894 insegnò: “ Non è certamente vietato ai testatori di fare di un uffizio di culto oggetto di una obbligazione giuridica nel vero senso della espressione, ed anche di una modalità della istituzione di erede o del legato, e di astringere l'erede od il legatario all'adempimento per mezzo di garanzia di caducità, di sostituzione e di vincolo reale dell'intera sostanza immobiliare. *In questi casi, quando l'ipoteca non è prescritta a favore del legato*

---

(1) Demanio e Fondo pel culto c. Gambara ed altri, (Questa RIVISTA, VIII, p. 346).

(2) Finanze c. Giannizzi (Questa RIVISTA, IV, p. 603).

(3) SIMONCELLI, *Sui legati di culto*, § 4, 5 (Ivi, VIII, p. 29 e seg.).

(4) SIMONCELLI, loc. cit., § 8.

*pio considerato come ente autonomo*, e non viene costituita a favore di questo una rappresentanza giuridica che l'accompagni nella sua perpetua durata, *l'obbligazione diventa propria dell'erede, e non può ricevere applicazione la legge di soppressione, che colpisce i soli enti per sè stanti* „.

**8.** Ma la Corte Suprema di Roma ha dimostrato colle ultime decisioni di voler accogliere la massima che “ per la esistenza dell'ente autonomo di culto la dotazione deve essere fatta con fondi distaccati *od almeno sottoposti a vincolo ipotecario; non è sufficiente a costituirla la semplice obbligazione personale dell'erede* „.

Questa massima è stata affermata colle decisioni 27 dicembre 1899, Demanio c. Bellucci e Mencarelli (1); 29 gennaio 1900, Demanio c. Interdonato (2); 22 gennaio 1900, Finanze c. Morona (3). Ed è stata nuovamente confermata colla decisione del 20 aprile 1901, Finanze c. Merizzi e Collegio Borromeo (4).

In quest'ultima decisione si fanno le seguenti considerazioni: “ Giusta una massima di diritto, più volte proclamata da questo Supremo Collegio, poichè esista l'ente autonomo ad oggetto di culto, cui si riferisce l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, non è necessario che vi sia il materiale distacco di beni immobili a favore del legato pio; ma basta che la rendita del capitale destinato agli scopi della fondazione sia assicurata *con ipoteca su determinati fondi.*

“ Non è invece sufficiente all'uopo un vincolo al quale corrisponde bensì un diritto di azione, ma di *natura meramente personale*, occorrendo di necessità per la esistenza di un ente autonomo un patrimonio proprio dell'ente che colle sue rendite possa compiere la volontà del fondatore. Senza di ciò mancherebbe anche il carattere di perpetuità, pur richiesto dal citato art. 1 della legge 15 agosto 1867. Imperocchè *la semplice azione personale* non avrebbe l'efficacia di mantenere quella perpetuità, potendo l'obbligato alienare tutti i suoi beni e rendere così vana l'azione giuridica che potrebbe essere contro di lui esperita „.

Non mancammo di richiamare tutta l'attenzione del magistrato di appello su questa massima di diritto, affermata negli ultimi giudicati della Suprema Corte regolatrice, perchè ne venisse fatta la dovuta applicazione. L'ente autonomo a scopo di culto sfuggiva non solo per difetto di *rappresentanza giuridica*, come abbiamo dimostrato, necessaria all'esistenza di un ente morale;

---

(1) Questa Rivista, X, pag. 25.
(2) Ivi, pag. 23.
(3) Ivi, pag. 290.
(4) Volume in corso, pag. 77.

ma anche per mancanza di una dotazione assicurata *almeno con vincolo ipotecario* su determinati fondi.

Ma la sentenza non solo non ha fatto alcuna applicazione della massima professata dalla Corte Suprema, cadendo in una violazione di diritto; ma ha omesso qualsiasi ragionamento in proposito, incorrendo così anche in un difetto di motivazione.

Rilevammo che il *divieto dell'alienabilità* delle due case, da cui deve trarsi il reddito per la celebrazione delle messe, *anche se fosse valido per la vigente legislazione*, non potrebbe, come non può, assolutamente paragonarsi al *vincolo ipotecario*, che " tiene soggetta immediatamente la cosa al potere del creditore " (1), e non la lascia più sfuggire. Ed era tanto lontano dalla mente della testatrice la creazione di un ente di culto, che essa si limitava, nel caso di inosservanza di quel divieto, a sostituire all'Albergo dei Poveri, altro erede, senza conferire al preteso ente alcuna azione o diritto speciale. Ed i beni si trasferivano al Magistrato di Misericordia anche liberi da quel vincolo di inalienabilità.

Neppure su questo punto essenziale della causa il giudice di appello portò la sua attenzione, incorrendo così in un nuovo errore di diritto, ed in nuova mancanza di motivazione.

**9.** Ma la Corte di Cassazione di Roma rigettava il ricorso, motivando così la propria decisione del 14-27 gennaio 1902:

Considerato che Camilla Casaleggio con testamento de' 25 giugno 1618 istituiva erede universale l'Albergo dei Poveri di Genova coll'obbligo di corrispondere ad un sacerdote, che doveva essere nominato dal parroco *pro tempore* della chiesa di S. Marco, annue lire 200 genovesi per la celebrazione di una messa quotidiana perpetua nella Cappella del SS. Crocifisso, le quali lire duecento erano da prelevare dalla rendita di due case esistenti nell'eredità.

Che la testatrice, per assicurare l'adempimento del pio lascito, proibì l'alienazione di dette case sotto pena di dover l'erede istituito decadere dalla successione che sarèbbesi devoluta al Magistrato della Misericordia.

Che l'Amministrazione del Demanio, ritenendo che cotesto lascito costituisse uno degli enti soppressi, a' termini dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, incamerò la detta prestazione corrisposta fino allora dall'Albergo dei Poveri al parroco di S. Maria: onde monsignor Gambino, attuale parroco di questa chiesa, convenne l'Intendenza di finanza e la Congregazione di carità amministratrice dell'Albergo, chiedendo che si dichiarasse illegale e nulla l'avvenuta presa di possesso.

Che il Tribunale di Genova accolse l'istanza dichiarando di non costituire il lascito Casaleggio un ente morale colpito dalle leggi di soppressione; ma quella Corte di appello con sentenza de' 23 gennaio 1901, andando in contrario avviso, riconobbe nel pio legato i caratteri di una

(1) SIMONCELLI, *Sui legati di culto*, loc. cit., §. 8.

fondazione perpetua ed autonoma a scopo di culto e respinse la domanda del Gambino.

Che costui ha ricorso in Cassazione contro tale sentenza, dicendo violati gli articoli 1-5 della legge 15 agosto 1867, 28 della legge 7 luglio 1866, 91 della legge sulle opere di beneficenza 17 luglio 1890, 833 e 1065 del Codice civile.

Che sostiene il ricorrente di avere errato la Corte di appello nel ravvisare nel lascito Casaleggio una fondazione autonoma e per sè stante. mentre essa non costituiva se non un'obbligazione imposta all'erede di corrispondere un'annua somma per la celebrazione di una messa quotidiana, senza che con ciò si desse vita ad una istituzione provveduta di giuridica rappresentanza e dotata di proprio patrimonio.

Che date però le clausole del testamento quali sono riferite nella denunziata sentenza, a giustà ragione la Corte ebbe a ricavarne il concetto di essersi voluto con esse istituire una fondazione perpetua a scopo di culto, e propriamente una cappellania, dovendo l'annua corrisposta della designata rendita servire alla celebrazione di una messa quotidiana in un determinato altare, mediante un sacerdote che il parroco *pro tempore* della chiesa di S. Marco aveva a nominare e sostituire.

Che con siffatte condizioni non era possibile il vedere nella controversa disposizione un semplice obbligo giuridico costituente modalità dell'istituzione di erede o altrimenti un onere imposto all'erede in favore di terza persona, quando invece quel che volle la testatrice fu la istituzione di una messa quotidiana in perpetuo da celebrarsi in un altare designato, dando incarico al rettore della chiesa di nominare il sacerdote e addicendo al servizio della voluta opera di culto una determinata quantità di rendita da prelevarsi da specificati cespiti ereditari.

Che la rappresentanza giuridica dell'ente così costituito stava nel parroco che, avendo il diritto di nominare e sostituire il sacerdote, aveva anche quello di vigilare che la messa quotidiana fosse in effetti celebrata e che a tal fine fosse riscossa e pagata la rendita assegnata, acciocchè riuscisse indefettibile, secondo l'intenzione della pia testatrice, l'opera di culto da essa prescritta.

Che la rappresentanza medesima, come giustamente osservava la Corte, poteva sotto altro aspetto rinvenirsi anche nel sacerdote, il quale, finchè durava la sua nomina, non già come terzo a cui favore la rendita fosse stata legata, ma come investito dell'ufficio annesso all'istituzione aveva qualità legittima per richiedere in nome di essa tutto ciò che era stato assegnato come mezzo e condizione della sua esistenza.

Che mal poi si avvisa il ricorrente di non aversi nella specie un assegno di beni o di rendite capaci di costituire quella perpetua dotazione che, diventando esclusivamente propria dell'ente, ne assicuri la vita e ne caratterizzi l'autonomia.

Che la testatrice col disporre che una determinata parte della rendita di due suoi fondi urbani dovesse in perpetuo rimanere addetta allo scopo di culto da essa indicato; col vietare agli eredi di alienare i medesimi fondi; col comminare la decadenza dell'eredità, ove venisse trasgredito cotal suo divieto, trasferì la detta parte di rendita in beneficio della cappellania, in modo che l'erede non altrimenti venne a ricevere i due fondi se non col vincolo di doversene annualmente prelevare parte della rendita come cosa ad altro appartenente.

Che non trattavasi quindi di un diritto, da cui derivasse soltanto

un' azione personale contro l'erede per l'adempimento di un'obbligazione a lui imposta, ma di un diritto impresso con carattere reale sui medesimi fondi, i cui frutti entro una data misura erano in perpetuo alienati in favore della cappellania, sicchè l'erede non poteva percepirli se non per corrisponderli a chi quella rappresentava.

Che non giova qui opporre di non potere la proibizione di alienare le due case considerarsi come valevole garanzia della dotazione fatta nella detta guisa, dopo che, per la mutata legislazione, simili divieti non avrebbero avuto più efficacia.

Che coll'essersi resa possibile l'alienazione dei fondi non venne certo a cessare il diritto ad altri spettante sulle rendite di essi; nè può dirsi che, mancando quella garentia, fosse diventata precaria la dotazione e posta così in compromesso la vita autonoma dell'ente, se era sempre dato a chi questo rappresentava di ottenere dall'erede o dal nuovo possessore quelle legittime cautele che valessero ad assicurare la prestazione dell'annua rendita.

Che di codeste ulteriori garentie non faceva mestieri finchè le case rimanevano, come pare che siano sempre rimaste, nel possesso dell'erede, il quale, è bene avvertire, costituiva esso un ente morale e come tale, anche indipendentemente dal divieto della testatrice, non avrebbe potuto procedere all'alienazione dei cespiti senza legittima autorizzazione e senza il concorso di certe condizioni che costituivano altrettanti ostacoli all'allegata facilità di eludere il divieto imposto col testamento in danno delle ragioni dei terzi.

Che cadono in tal guisa le argomentazioni che il ricorrente vuole trarre dal difetto del vincolo ipotecario, il quale, se può reputarsi condizione necessaria per garantire la disposizione fatta a scopo di culto quando questo consiste nell'obbligo personale dell'erede di corrispondere una determinata prestazione, non è per fermo indispensabile nel diverso caso in cui, come accade nella specie, la rendita o parte della rendita di determinati beni trovisi assegnata come dotazione del lascito, e la medesima rinvenga in sè medesima, e nel complesso delle fatte disposizioni, la propria garantia.

Che torna quindi evidente di non potersi in alcun modo ravvisare nel lascito in questione quel che pare al ricorrente di vedervi, cioè, un mero obbligo imposto all'erede istituito di fare celebrare delle messe per così conchiudere che l'azione per avventura ad altri competente per costringere esso erede a tale adempimento non potrebbe per sè sola essere argomento dell'esistenza di un ente autonomo.

Che qui non ricorre soltanto l'obbligo dell'erede di corrispondere una determinata somma al sacerdote che dovesse celebrare la messa; ma a tale effetto venne dalla testatrice assegnata una rendita certa di designati fondi ereditari, e cotale rendita, dovendo in perpetuo servire al detto scopo, era come distratta in beneficio della voluta istituzione, e ne costituiva la dote certa ed indefettibile.

Che la istituzione medesima, come ente provveduto di propria personalità, era innegabile anche per la considerazione che la rendita non dovevasi versare al parroco per la celebrazione generica di una messa, ma perchè la messa venisse celebrata in perpetuo in un altare designato a cura del parroco, al quale era conferita la scelta del sacerdote con facoltà di revocarlo e di sostituirlo.

Che siffatte condizioni rendono manifesto il concetto della fondazione

o del legato pio ad oggetto di culto con carattere di perpetuità di cui parla l'art. 1 della legge 15 agosto 1867, giacchè quel che propriamente volle la pia testatrice fu la fondazione perpetua della messa, anzichè un vantaggio o una largizione arrecata sotto questa forma al parroco della chiesa ovvero al sacerdote incaricato di celebrare la messa.

Che riescono prive di fondamento le censure fatta alla denunziata sentenza sotto gli accennati aspetti; e non reggono neppure gli appunti di deficiente motivazione sul requisito dell'autonomia che l'istituzione doveva possedere per virtù di una propria dotazione.

Che la Corte anche intorno a ciò diede ampia ragione del suo giudizio, osservando che la Casaleggio aveva destinata al fine propostosi una determinata quantità di rendita da prelevarsi da taluni cespiti della successione specificatamente designati e dichiarati inalienabili, e che l'autonomia del disposto legato risiedeva appunto in questa specifica determinazione della sua dotazione e nell'intera erogazione della stabilita quantità di rendita nell'oggetto di culto voluto dalla fondatrice.

Che il carattere autonomo dell'istituzione venne altresì dimostrato dalla sentenza col rilevare che la nomina del sacerdote conferita al parroco induceva il concetto di una cappellania *ad nutum*, e che anche quando non volesse vedersi nella disposizione che un semplice legato pio per oggetto di culto, l'autonomia dell'ente risultava sempre da questo stesso diritto di nomina congiunto coll'obbligo corrispondente di erogare l'assegnata rendita per lo scopo prescritto.

Che per le ragioni esposte il ricorso vuole essere rigettato ecc.

**10.** Secondo la Corte suprema si hanno nella disposizione testamentaria in esame tutti gli estremi dell'ente autonomo, cappellania *ad nutum* (avendo la testatrice designato la chiesa e l'altare in cui doveva aver luogo la celebrazione della messa quotidiana) (1), o fondazione perpetua a scopo di culto prevista dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. Ma sebbene essa si sforzi a dimostrare la esistenza di questo ente autonomo, non crediamo che si possa essere dello stesso avviso.

Malamente il Supremo Collegio, per ritenere la esistenza dell'ente, ha rinvenuto la rappresentanza di esso nel parroco *pro tempore* incaricato di nominare il sacerdote che deve celebrare la messa quotidiana. Ma il parroco, in quanto ha questo incarico speciale, non è l'investito, il rappresentante dell'ente; e se a lui compete azione giuridica contro gli eredi, ciò non è già in virtù di una rappresentanza che non esiste, ma unicamente in forza di quell'incarico ed anche di quell'interesse, legittimo e tutelabile in giudizio, che egli ha alla conservazione delle funzioni di culto nella sua chiesa.

---

(1) La designazione della chiesa o dell'altare è necessaria alla esistenza della vera cappellania; la mancanza di tale designazione può far sorgere la fondazione a scopo di culto contemplata dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. Così la Corte di cassazione di Roma; decis. 4 aprile 1902 (questa Rivista, III, 250), e nota ivi.

E malamente la rappresentanza dell'ente si vuole riscontrare nel sacerdote incaricato della celebrazione delle messe, finchè non venga rimosso dal parroco. Per ritenere che questo sacerdote non sia un semplice mercenario, ma un vero investito e rappresentante dell'ente o della cappellania, occorre anzitutto assodare la esistenza dell'uno o dell'altra. Ed è appunto la esistenza della cappellania o di altra fondazione che manca pel difetto di una speciale dotazione che la costituisca in ente autonomo.

**11.** Noi riteniamo che a costituire la dotazione necessaria all'autonomia di un ente occorra l'avulsione di un fondo o di altro cespite dal patrimonio ereditario (1): non basta l'obbligazione di corrispondere un'annua rendita, garantita anche da iscrizione ipotecaria. La ipoteca non muta la natura dell'obbligazione dell'erede, che rimane sempre *personale*, e non garantisce la *perpetuità*, andando soggetta all'eventualità della prescrizione trentennale per la mancata rinnovazione, nonchè a tutti gli altri eventi e pericoli delle iscrizioni. Non si viene quindi colla ipoteca ad assicurare la *perpetuità*, elemento indispensabile alla esistenza delle fondazioni di culto, come ebbe a rilevare la Corte Suprema (2).

Ma, secondo la Corte stessa, la garanzia ipotecaria è valida a costituire la dotazione di un ente autonomo e perpetuo di culto; ciò è stato confermato dalle decisioni riportate in seguito (3), fra cui quella del 7 febbraio 1902. Anche nella specie di questa decisione l'erede universale era un ente morale (Ospedale maggiore di Cremona).

Ora, nella disposizione testamentaria in esame, non vi è vincolo *ipotecario;* vi è solo il vincolo della *inalienabilità,* da ritenersi non più consentito dalla vigente legislazione, il quale non importa quel diritto reale sui fondi che è costituito dall'ipoteca, e che permette di perseguirli presso qualunque possessore (articolo 1964 Cod. civ.). Il vincolo dell'*inalienabilità* è quindi di assai minore efficacia della garanzia ipotecaria: esso si riduce a nulla, perchè se, malgrado l'imposto divieto, l'erede vende, non rimane contro di lui che una semplice azione personale, assolutamente insufficiente all'autonomia e perpetuità della fondazione. " La semplice azione personale non potrebbe aver l'efficacia di mantenere quella perpetuità, che è elemento indispensabile alla esistenza di quelle fondazioni: potendo benissimo l'erede alienare

(1) Simoncelli, loc. cit.
(2) Decis. 29 gennaio 1900, Demanio c. Interdonato (questa Rivista, X, 23).
(3) Decis. 4 giugno 1901, 21 novembre 1901, 11 marzo 1902, 4 aprile 1902.

i beni ereditari e rendere vana l'azione giuridica, che personalmente contro di lui potrebbe essere esperita „ (1).

Nè si dica che nel caso presente si aveva l'assegnazione di un'annua rendita da prelevarsi da un determinato cespite ereditario (due case). Ma per quanto in questo caso le ultime sentenze della Cassazione di Roma (2) accennino a trovarvi la esistenza di un ente autonomo, non ci sembra che si possa ammettere una simile opinione, perchè la semplice designazione di un cespite ereditario, da cui debbono ricavarsi le rendite, non ne impedisce l'alienazione; e rimane così una pura obbligazione personale dell'erede, colle conseguenze sopra rilevate.

Nemmeno si osservi che eravi la istituzione in erede di un ente morale, perchè anche l'ente morale può alienare nelle forme legali, e può anche distrarre e dare diversa destinazione alle rendite. E basta ciò per escludere l'autonomia e perpetuità dell'ente, le quali non si hanno se non quando questo *abbia possibilità di funzionare con mezzi propri e senza il concorso della volontà dell'erede* (3). Questo è l'insegnamento della Corte Suprema.

---

# L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE
## SUI REDDITI AVVENTIZI AMMINISTRATI DALLE FABBRICERIE

Si quistiona tanto se i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie siano, o no, soggetti all'imposta di ricchezza mobile; e per risolvere questa quistione, emanano tante sentenze di tribunali, nebulose e contradditorie fra di loro, perchè si ignora la natura dei redditi in quistione. Quando questa si conoscesse, tutte le controversie cesserebbero. Abbiamo detto i *redditi avventizi* per distinguerli dai *redditi fissi*, quali sono quelli derivanti dai titoli del Debito Pubblico, da capitali dati a mutuo e simili; dei quali qui non parliamo, essendo fuori d'ogni dubbio che questi per legge sono soggetti all'imposta.

**1.** “ Quali siano i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie „ I redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie sono di due sorta: *a)* I *redditi contrattuali*, e sono gli assegni fissi che le fabbricerie ricevono dai fedeli, per l'uso delle panche e delle

---

(1) Decis. citata 29 gennaio 1900.
(2) Decis. 4 aprile, 11 marzo 1902, 21 novembre 1901, riferite oltre in questa dispensa.
(3) Decisione citata 11 marzo 1902 e 21 novembre 1901.

scranne; gli assegni fissi che ricevono dal parroco e dalle confraternite, per manutenzione di cera. di vino ed ostie per le messe, di arredi e paramenti; gli assegni eventuali di manutenzione del panno mortuario per i funerali e gli uffici, e di quanto le fabbricerie prestano per le messe in canto, le benedizioni, i battesimi, i matrimoni e le altre funzioni ordinate dai fedeli; *b) Le offerte spontanee*, quali sono quelle delle cassette delle chiese, delle taschette e delle bussole.

Delle offerte spontanee da computarsi fra i redditi delle fabbricerie debbonsi però escludere quelle della *Cassa morti*, e ciò in forza della Nota 26 ottobre 1827, n. 48925 della Ragioneria centrale del cessato Governo austriaco, tutt'ora vigente, la quale dichiara apertamente che i *proventi della Cassa morti non hanno a formar parte dei redditi della Chiesa.*

Erroneamente poi si supporrebbero redditi delle fabbricerie le offerte spontanee che i fedeli fanno, non nelle cassette delle chiese. ma in mano del parroco o del sacerdote suo incaricato, per messe lette od in canto, uffici, benedizioni e simili; perchè queste non passano neppure per le mani delle fabbricerie.

**2.** " Quali redditi la Cassazione di Roma colla sua sentenza 18 dicembre 1900 e le altre posteriori (1) ha giudicato tassabili e quali le agenzie delle imposte hanno effettivamente assoggettati all'imposta ".

La Cassazione di Roma, con sentenza 18 dicembre 1900, ha giudicato soggette all'imposta di ricchezza mobile, *le offerte spontanee fatte alle chiese.* Le agenzie delle imposte dirette, citando questa sentenza, nei loro avvisi di accertamenti di redditi, hanno assoggettato all'imposta tutti i redditi delle fabbricerie, senza eccezione; offerte spontanee e proventi contrattuali, e le stesse offerte della Cassa Morti, quali redditi delle fabbricerie.

**3.** " Abuso che le agenzie delle imposte hanno fatto delle sentenze della Cassazione ".

La citazione delle sentenze della Cassazione fatta dalle agenzie delle imposte, allo scopo di assoggettare all'imposta tutti i redditi delle fabbricerie senza eccezione, e le stesse offerte della Cassa Morti, quali redditi delle fabbricerie, è un grave abuso; sia riguardo ai redditi contrattuali, che non sono contemplati nelle sentenze; le quali non dichiarano soggette all'imposta, che *le offerte spontanee* fatte alle Chiese; sia riguardo alle offerte spontanee della Cassa Morti, che i regolamenti veglianti escludono dai redditi delle fabbricerie, e le escludono così as-

(1) Volume in corso, pag. 64.

solutamente, che alla fabbriceria non sarebbe permesso di prelevare da essa neppure l'importo dell'imposta di ricchezza mobile. Come mai le agenzie delle imposte possono pretendere di tassare a carico delle fabbricerie, redditi che il Governo dichiara non formar parte dei loro redditi? Con ogni ragione adunque le fabbricerie protestano contro questo grave abuso commesso dalle agenzie a loro danno, e domandano che dai redditi che le agenzie delle imposte hanno preteso tassabili a loro carico in forza delle citate sentenze della Cassazione, siano detratti: *a)* I redditi contrattuali; *b)* Le offerte della Cassa Morti.

**4.** " Le sentenze della Cassazione sono ingiuste ".

L'abuso commesso dalle agenzie delle imposte è tanto più grave, in quanto che le sentenze della Cassazione sono ingiuste. Infatti l'art. 3 lett. *e* della legge 1877 comprende, fra i redditi imponibili di ricchezza mobile, *i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio, o ministero.* Corrispettivo è quanto si dà in cambio di quel che si riceve. Secondo la legge adunque, prese le sue parole nel loro senso ovvio e letterale, le offerte in genere sono imponibili, quando siano corrispettivo di un uffizio, o ministero, cioè quando siano fatte per rimunerare un ufficio o ministero. Ora la Cassazione ha supposto che le offerte spontanee delle fabbricerie sieno fatte, appunto come si esprime la legge, in corrispettivo di un ufficio o ministero, cioè per rimunerare un ufficio o ministero: e questa è la ragione per la quale le ha giudicate soggette all'imposta.

Ma le sue sentenze sono appoggiate ad un falso supposto.

Le offerte spontanee amministrate dalle fabbricerie non sono corrispettivo d'ufficio, o di ministero, e ciò per due ragioni: 1. Perchè manca l'ufficio o ministero del quale siano corrispettivo. Se questo vi fosse, non potrebbe essere che l'ufficio delle fabbricerie od il ministero del sacerdote. Ma dette offerte non servono di rimunerazione nè all'uno, nè all'altro: non all'ufficio delle fabbricerie, perchè, come è noto, questo è affatto gratuito; non al ministero del sacerdote, perchè dette offerte non passano neppure per le mani del sacerdote; 2. Perchè sia nell'intenzione degli offerenti, sia in forza dei veglianti regolamenti civili, dette offerte devono servire per i bisogni della Chiesa.

**5.** " Indizi che ci offre la Cassazione medesima per rilevare la falsità del supposto sul quale sono appoggiate le sue sentenze ".

La Cassazione stessa, senza volerlo, ci offre indizi per rilevare la falsità del supposto sul quale ha appoggiata la sua giurisprudenza. Tali sono: *a)* Gli sforzi erculei che fa, ma invano,

per dimostrare che nelle offerte in questione è insito il corrispettivo d'ufficio o ministero; *b*) La premessa che pone, al medesimo intento, e cioè che la legge è oscura e che perciò ha bisogno di interpretazione: " La parola (dell'articolo 3 lett. *e*) non è espressione troppo felice del concetto: onde si impone la necessità di costruire il pensiero del legislatore, di indagare la *mens legis*, per rettamente interpretare la disposizione; „ (1) *c*) La conclusione a cui viene, dopo di essersi assunto di provare che le offerte amministrate dalle fabbricerie, sono fatte in corrispettivo d'ufficio o ministero; la Cassazione conchiude la prova, affermando che dette offerte sono fatte in corrispettivo *di opere di culto:* " Che se adunque in qualsiasi offerta spontanea fatta alla Chiesa, è sempre insito il corrispettivo della prestazione delle opere di culto, alle quali provvedono, devesi ecc. „ (2) Ma la Cassazione doveva provare che dette offerte sono fatte in correspettivo *d'ufficio o ministero*; non in correspettivo *d'opera,* che è ben altra cosa dal correspettivo d'ufficio, o ministero;

Dimostrata adunque la falsità del supposto sul quale è basata la giurisprudenza della Cassazione, è logica la conseguenza, che essa non può essere invocata neppure per aggravare dell'imposta le offerte spontanee amministrate dalle fabbricerie.

**6.** " I redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie non sono ricchezza mobile „.

Offerte spontanee, redditi contrattuali, ed altri redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie, se ve ne fossero, non sono soggetti all'imposta, perchè non sono ricchezza mobile. Infatti derivando la voce *ricchezza* dal verbo arricchire, i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie per essere ricchezza mobile, dovrebbero arricchire qualcuno. Anche nei redditi artistici, industriali, commerciali, professionali, non è ricchezza mobile, e non è assoggettato all'imposta di questo nome, che la parte *guadagno* depurata dall'importo delle spese, per la quale chi esercita l'arte, industria, commercio, o professione, arrichisce.

Ora chi arricchiscono i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie? Questi proventi aumentano, afferma la Cassazione, i mezzi patrimoniali delle fabbricerie; mettono la fabbriceria in grado di meglio assolvere il loro compito...; le Chiese trovano per essi aumentato il loro reddito. Ma in realtà i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie non arricchiscono nessuno, non le fabbricerie, che non possono prelevare da essi neppure un cente-

---

(1) Sent. 4 febbraio 1901 (vol. XI, pag. 29).
(2) Sent. 18 dicembre 1900 (vol. XI, pag. 50).

simo per sè medesime; non le parrocchie, a nome delle quali le fabbricerie li amministrano, perchè sono le parrocchie stesse che li formano e si spogliano del proprio per formarli.

Laonde affatto impropriamente la Cassazione li designa col nome di proventi, il quale esprime un utile, o guadagno, in denari.

Il loro vero nome è quello di introiti, od incassi, dal quale il concetto di guadagno è escluso.

Se poi la Cassazione vuol conoscere a quale ingente somma di ricchezza mobile detti redditi ammontano non ha da far altro che consultare i consuntivi che le fabbricerie presentano ogni anno all'autorità tutoria civile per la sua approvazione. Da questi risulta che con tanta ricchezza mobile di proventi, le Chiese, o non riescono, o riescono a stento a coprire le loro spese più necessarie.

I redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie adunque, non arricchendo alcuno, non sono ricchezza mobile; e non essendo ricchezza mobile, non sono soggetti all'imposta di questo nome.

**7.** " I redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie sono rimborso di capitale ".

A ben considerare la natura dei redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie, si è costretti a riconoscere che costituiscono rimborso di capitale. La fabbrica della Chiesa, le sue riparazioni, le campane, l'organo, le suppellettili, i salari al personale di servizio, e le somministrazioni varie per la celebrazione delle sacre funzioni, rappresentano l'impiego di un capitale che è soggetto a continua diminuzione, ed ha perciò bisogno di continuo rimborso; i fedeli con ciò che pagano a titolo di manutenzione degli oggetti di Chiesa e per mezzo di offerte spontanee, rifondono alla fabbriceria questo capitale che non è rifuso in altro modo, e che senza di tale rifusione, andrebbe ad estinguersi.

Ora l'art. 8 n. 5 della legge sull'imposta di ricchezza mobile, eccettua espressamente dall'imposta, *le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;* i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie sono adunque esenti dall'imposta di ricchezza mobile, anche per la loro incontestabile natura di rimborso di capitale.

**8.** " I redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie sono anche contribuzioni di una società che provvede ad un suo bisogno ".

In un senso verissimo, i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie, possono dirsi anche contribuzioni di una società che provvede ad un suo bisogno. La parrocchia, che è una società di fedeli, con ciò che i singoli parrocchiani pagano a titolo di

manutenziene e colle loro offerte spontanee, e per opera di una sua rappresentanza, che è la fabbriceria, composta di membri eletti nel suo seno, provvede al bisogno che ha della Chiesa e di ufficiarla: nè il fatto che le sue contribuzioni passano per le mani della fabbriceria, ne muta la natura di contribuzioni di una società che provvede ad un suo bisogno, in quella di ricchezza mobile. Essendo adunque i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie contribuzioni di una società che provvede ad un suo bisogno, sono perciò redditi eguali per natura ai redditi delle società di mutuo soccorso.

Ora la legge eccettua dall'imposta i redditi delle società di mutuo soccorso. Ne saranno eccettuati... i redditi delle società di mutuo soccorso (art. 8, n. 3).

In forza della legge adunque si devono considerare eccettuati dall'imposta anche i redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie.

In omaggio al principio di eguaglianza, si dice, tutti i cittadini debbono sopportare i pesi dello Stato. Sia pure, noi rispondiamo: ma la massima non fa al caso; noi non domandiamo privilegi; ma vi domandiamo di non imporci pesi ingiusti, che non siamo tenuti a sopportare.

I redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie sono tenui contribuzioni che i parrocchiani, nella loro quasi totalità poveri, fanno con grave loro sacrificio, per provvedere al loro bisogno della Chiesa: e voi pretendete rinvenire in queste il carattere di ricchezza mobile ed aggravarle dell'imposta di questo nome? É troppo manifesto che l'imposta su questo genere di redditi è ingiusta.

Tutte le fabbricerie dovrebbero domandare alle Commissioni mandamentali, provinciali e centrale l'esonero dell'imposta di ricchezza mobile, alla quale i redditi avventizi che esse amministrano sono stati assoggettati, sostenendo energicamente la tesi, che tali redditi non sono soggetti all'imposta.

Pavia, li 15 aprile 1902.

A. G. Pionni.

# GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

**Cassazione di Roma.**
(Sezione penale).
10 aprile 1902.

*Pres.* CAPALDO, ff. P. — *Est.* MANDUCA.

*Ric. Margara ed altri.*

**Libertà dei culti (delitti contro la libertà dei culti) — *Turbatio sacrorum* — Estremi — Art. 140 del Codice penale.**

*La* turbatio sacrorum, *ossia l'impedimento e la perturbazione dell'esercizio delle funzioni religiose, importa il concetto di due fattori: il fine di offendere uno dei culti ammessi nello Stato ed il fatto d'impedire o turbare una funzione religiosa.*

*Commette perciò il reato di cui all'articolo 140 del Codice penale chi, in seguito a scommessa, entra scamiciato in chiesa, al momento dell'elevazione, e la percorre a passo frettoloso, passando dinanzi all'altare, e recando così distrazione e turbamento nei fedeli raccolti ad ascoltare la messa.*

Che il Margara Francesco, Garzone Paolo e Boschetti Giovanni erano imputati, il primo del reato previsto dall'art. 140 Cod. pen., per avere nel 1° novembre 1901 turbato la cerimonia religiosa, che con la messa solenne celebravasi nella chiesa parrocchiale di Santhià, entrando in chiesa nel momento della elevazione e fatto il giro della chiesa stessa passando avanti l'altare maggiore, ove si celebrava la messa, senza giacca e gilet frettolosamente, disturbando per tal modo la funzione, e il Garzone e Boschetti del reato previsto dall'articolo 64 n. 1 Cod. pen., per avere eccitato la risoluzione del Margara a commettere il sopra menzionato reato mediante una scommessa e colla loro presenza in chiesa. Il Pretore condannava il Margara alla detenzione per un mese ed a L. 100 di multa, e il Garzone e il Boschetti a giorni 15 della stessa pena ed a L. 50 di multa, e tutti e tre al risarcimento in solido delle spese processuali.

Proposto appello, il Tribunale penale di Vercelli lo rigettava confermando la sentenza appellata.

Ricorrono in Cassazione e deducono dei motivi principali e dei motivi aggiunti.

Motivi principali:

Violazione degli articoli 140 e 64 codice pen., per avere erroneamente la sentenza ritenuto che lo scopo di commettere uno scherzo, e di vincere una scommessa costituisca il dolo specifico del reato di oltraggio alla religione, il quale deve essere caratterizzato dal dolo speciale di odio e disprezzo al culto che non si può presumere, tanto più nel caso presente in cui era pacifico l'opposto.

Motivi aggiunti:

Violazione dell'articolo 140 Cod. pen. perchè manca nella specie l'elemento intenzionale dell'offesa al culto, indispensabile ad integrare il reato, di cui all'articolo 140 Cod. pen. — Lo svolgono ripetendo quasi il mezzo principale.

*A*) Si osserva che i motivi principali ed aggiunti sono tutti inattendibili.

Il magistrato di merito prospetta la seguente configurazione di fatto:

Il ricorrente Garzone, nella sera del 31 ottobre 1901, trovandosi in compagnia dei ricorrenti Margara, Boschetti ed altri amici, fece la scommessa col Margara, che non era buono nella festa di Ognissanti, e cioè il giorno successivo 1° novembre, a traversare la chiesa parrocchiale in maniche di camicia nel momento solenne della elevazione del SS., che doveva aver luogo durante la celebrazione della messa grande, e quando la chiesa doveva esser piena di fedeli per assistere alla messa.

La scommessa fu di L. 3 che il Garzone diede in deposito al Boschetti. Difatti il 1° novembre, verso le ore 11 e mezzo, e precisamente nel momento della

elevazione della messa solenne, il Margara senza giacca e senza gilet attraversò la chiesa parrocchiale, facendone il giro con passo frettoloso e passando davanti l'altare maggiore, producendo distrazione a chi stava raccolto ascoltando la messa, dando luogo a bisbiglio e forte rumore che fu vera causa di turbamento dell'esercizio delle funzioni religiose del culto cattolico, offendendo non solo la libertà ed il sentimento religioso dei credenti riuniti nell'esercizio di funzioni religiose, ma ponendo pure in pericolo l'ordine pubblico.

Tale figura di fatto, incensurabile dal Supremo Collegio, integra nettamente il reato previsto e punito dall'articolo 140 Cod. penale.

La *turbatio sacrorum*, ossia l'impedimento e la perturbazione dell'esercizio delle funzioni religiose, importa il concorso di due fattori: il fine di offendere uno dei culti ammessi nello Stato, ed il fatto d'impedire o turbare una funzione religiosa: la finalità criminosa specifica, la obbiettività materiale della lesione giuridica e il soggetto attivo del delitto.

Il fine di offendere uno dei culti costituisce il dolo specifico del delitto, la finalità criminosa specifica che può essere aggravata e semplice, che importa: grida, schiamazzi, soverchierie e insomma un fatto tale che abbia prodotto il turbamento della cerimonia religiosa, l'obbiettività materiale, che si concretizza nell'impedimento o nel turbamento delle funzioni. Or entrare nella chiesa parrocchiale durante la funzione religiosa scamiciato, girare con passo frettoloso, passare quasi come un matto davanti l'altare maggiore, e proprio durante l'elevazione del SS., produrre una distrazione a chi stava raccolto ascoltando la messa, dar luogo a bisbiglio e forte rumore importa turbamento dell'esercizio di funzione religiosa del culto cattolico. Turbare significa filologicamente alterare, commuovere l'animo altrui facendo o dicendo cosa che dispiace. Il secondo motivo principale del ricorso, cioè la mancanza del concorso nel fatto delittuoso del dolo speciale è un assurdo esaminato di fronte alla configurazione di fatto. La scommessa accettata dal Margara, l'entrata in chiesa proprio come un matto implica disprezzo del sentimento religioso, offesa al culto ammesso nello Stato. Il dolo *specialis*, che si ha quando l'intenzione dall'agente è rivolta verso un determinato fatto delittuoso, sorge nettamente dimostrato dal fatto stesso che lo appalesava: *res ipsa in se dolum habet*, scriveva Ulpiano. Osservare da parte dei ricorrenti che il loro obbiettivo fu quello di uno scherzo, la loro determinazione quella economica del guadagno delle tre lire della scommessa sono delle osservazioni infelici, poichè cozzano col fatto e colla dottrina. La loro volontà fu quella di offendere il culto, nella specie cattolico, turbandone la funzione. La finalità dell'agente costituisce questione di apprezzamento.

Per questi motivi, la Corte Suprema rigetta, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

20 gennaio 1902.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Siotto.

*Fondo pel culto* c. *Bonardi, parroco di S. Pier Gattolino.*

**Fondo pel culto — Oneri religiosi — Interessi dei terzi — Adempimento in forma specifica — Messa festiva nell'interesse della popolazione.**

**Prova — Certificato della Curia vescovile — Convincimento del magistrato di merito — Eccezioni specifiche.**

*Il Fondo pel culto è obbligato all'adempimento in forma specifica degli oneri religiosi annessi alle fondazioni soppresse, quando siavi interesse di terzi* (1).

---

(1-2) Confor. stessa Corte 13 dicembre 1897 (vol. VIII, p. 64); 30 maggio 1901 (vol. in corso, p. 408). Questa è la sentenza, di cui facemmo menzione a pag. 728 (nota 2) del vol. XI. — Veggasi pure: Bazoli A., *Il Fondo pel culto e l'adempimento di oneri religiosi* (vol. XI, p. 385).

*E perciò il parroco ha azione giuridica per costringere il Fondo pel culto al mantenimento di una messa da celebrarsi, secondo le tavole di fondazione di una cappellania, nei giorni festivi, nella chiesa parrocchiale, e nell'interesse della popolazione* (2).

*Un certificato della Curia vescovile può servire di base al convincimento del magistrato di merito, quando non siano opposte al riguardo specifiche eccezioni.*

*In fatto:* Nella chiesa priora di San Pietro in Gattolino, in Firenze, esistevano canonicamente erette diverse cappellanie ed ufficiature di patronato laicale, e fra esse quelle di Sant'Alessandro vescovo di Fiesole, e San Nicolò di Bari, della Santissima Conversazione di Gesù, Maria e Giuseppe; de' SS. Pietro Apostolo e Vincenzo de' Paoli, soppresse per effetto della legge 15 agosto 1867. Finchè i rettori delle singole cappellanie vissero, il Fondo per il culto pagò l'assegno loro dovuto, ma dopo non furono più soddisfatti gli obblighi di culto a codesti istituti inerenti, onde il priore sacerdote Gioacchino Bonardi, come parroco di detta chiesa, con atto 14 agosto 1897, citava l'Amministrazione per obbligarla ad adempiere alla soddisfazione delle messe ordinate dai fondatori rispettivi, insieme agli arretrati.

Il Tribunale di Firenze con sentenza 21-25 agosto 1900, accogliendo la domanda, condannava il Fondo per il culto a prestare le rendite annue di lire 1764, 1470, 2297.20 annesse alle tre cappellanie di sopra specificate a partire dall'11 aprile 1891.

La Corte di Firenze, a cui si ricorse in appello con pronunzia 11-23 aprile 1901, confermava il primo giudicato, tranne che sulla misura delle rendite, e sulla decorrenza degli arretrati, per le considerazioni seguenti:

Non regge l'eccezione d'improponibilità della domanda diretta ad ottenere l'adempimento di oneri spirituali e religiosi, poichè una costante giurisprudenza ha ammesso che la celebrazione di messe festive nell'interesse della popolazione e nella chiesa parrocchiale costituisca un vero diritto civile esperibile dal parroco, a norma dell'articolo 36 Codice procedura civile.

E non può il Fondo per il culto giovarsi della facoltà generica riconosciutagli di adempiere per equipollenti agli oneri religiosi, anzichè nella forma voluta dai pii fondatori, risultando dagli atti di fondazione come si tratti di oneri da soddisfare in forma specifica a beneficio della popolazione della parrocchia di S. Piero in Gattolino in Firenze.

Nè vale l'asserzione che per la cappella sotto il titolo di Sant'Alessandro, vescovo di Fiesole e di S. Nicola di Bari, non si trovò il contratto di fondazione avendovi il parroco supplito a mezzo di un certificato della Curia arcivescovile che fa fede come le messe debbano celebrarsi in tutti i giorni festivi, ciò che basta a dimostrare che la fondazione era rivolta al comodo e vantaggio della popolazione.

Nè si presenta attendibile l'obbietto che il certificato della Curia non possa porsi a base d'un'azione giudiziaria, quando è giustificata l'esistenza della cappella, non furono prodotte eccezioni specifiche nel giudizio d'appello contro il documento, non furono contraddetti i rilievi giuridici della sentenza appellata, ed il parroco Bonardi non aveva altro modo di giustificare il proprio assunto.

E male il Fondo per il culto vorrebbe costringere la parte avversaria ad un nuovo giudizio per l'equivoco nell'atto introduttivo di aver indicato le ottantaquattro messe col titolo della cappella della Visitazione invece che della Santissima Conversazione di Gesù, Maria e Giuseppe. Equivoco corretto nella conclusionale dell'11 agosto 1900, e che non coartando in modo alcuno la difesa avversaria, essendosi in detta comparsa avanti i primi giudici specificato il documento prodotto, ossia l'atto di fondazione 28 maggio 1729, relativo appunto alla Cappella della Santissima Conversazione.

Non vi sarebbe poi ragione di negare al parroco gli arretrati, quando il Fondo per il culto alla data delle due leggi

eversive 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 entrava in possesso delle rendite degli enti soppressi, e particolarmente quando nella specie si tratta di rimborso, avendo il parroco già celebrato le messe per l'ufficiatura della chiesa parrocchiale a vantaggio e nell'interesse della popolazione.

In ordine al quantitativo dovuto, sia per la rendita sia per gli arretrati, deve rimettersene la liquidazione all'ufficio amministrativo competente, non essendo in grado la Corte, nella moltiplicità di conteggi errati, di determinare le detrazioni da farsi per tasse e spese. Basta all'uopo l'affermazione del diritto e della decorrenza dal 7 marzo 1892, giorno questo in cui il parroco ottenne il Regio *Placet*.

L'Amministrazione soccumbente produce quattro mezzi perchè si annulli il giudicato.

Col primo si duole della violazione degli articoli 11, 25, 26, 27, 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, 2, 22 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, 8 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

L'obbligatorietà degli oneri sta solo in quanto i medesimi costituiscono un vero *aes alienum*, con diritto dei terzi. Infatti la legge 7 luglio parla di oneri inerenti ai beni, quella del 15 agosto di oneri inerenti alla fondazione. L'Amministrazione è solo tenuta di provvedere al culto, se e fino a quando sianvi fondi disponibili, e può invertirne, senza rendere conto a chicchessia, le rendite dai fondatori assegnate per opera religiosa in altre opere di civile e morale progresso, conformi alle esigenze dei nuovi tempi.

Col secondo mezzo si lamenta nuova violazione delle già citate disposizioni di legge, non che degli articoli 1312, 1313, 1315, 1886, 1354 del Codice civile.

La Corte non poteva considerare il certificato della Curia arcivescovile quale prova attendibile della entità dei pesi inerenti alla Cappellania di S. Alessandro e di S. Nicolò, non essendovi disposizione di legge che abiliti a rilasciarli i rappresentanti. Sta bene la teoria dell'equipollenza, ma ciò non si verificava nella specie.

Col terzo mezzo si deduce la violazione degli art. 37, 38, 134, 135, 136, 145 del Codice di procedura civile.

Fu errore il ritenere che colla correzione nella comparsa conclusionale, esibita all'udienza davanti al Tribunale, siasi supplito alla mancanza di citazione in ordine alla Cappella della Conversazione di Gesù, Maria e Giuseppe.

Se non che fu variato l'oggetto materiale della domanda, ne fu variata la causa.

Coll'ultimo mezzo si denunzia il difetto di motivazione in quanto la Corte nulla disse intorno alla detrazione della tassa del 30 p. 0|0 dalla rendita domandata, ciò che formava obbietto di deduzione specifica.

Havvi controricorso a sostegno del ben giudicato.

*In diritto.* Osserva sul primo mezzo che la Corte di merito, interpretando gli atti di fondazione delle tre cappellanie, ha ritenuto, con giudizio insindacabile, che le messe dovevano celebrarsi nei giorni festivi, nella chiesa parrocchiale, e nell'interesse della popolazione.

Ciò premesso, è giuridica l'affermazione di essere sorto un vero diritto, esperibile civilmente, sia nel parroco chiamato a celebrarle, sia nei popolani a favore dei quali furono ordinate. Eccezione codesta ammessa dalla giurisprudenza al principio di potere il Fondo per il culto adempiere per equipollenti agli oneri religiosi, anzichè nella forma specifica voluta dai pii fondatori.

Il diritto dei terzi è sacro ed inviolabile, nè questo Supremo Collegio fa plauso all'assunto che gli oneri religiosi, i quali si risolvono in un rapporto dell'uomo colla Divinità, in verun caso possano formare oggetto di un diritto civile. Finchè non sia dimostrato l'indimostrabile, che le aspirazioni umane all'infinito sono semplici fenomeni morbosi della materia organica, illusa dalla tradizione, e fuorviata dagl'insegnamenti, resterà vero, che quelle aspirazioni co-

stituiscono un bisogno morale che dev'essere soddisfatto al pari degli altri bisogni della vita, esprimenti altrettanti diritti tutelati dalla legge.

Osserva sul secondo mezzo che la Corte di merito non trasse il suo convincimento dal solo certificato della Curia arcivescovile, ma eziandio dal fatto di non essersi opposte eccezioni specifiche nel giudizio d'appello contro quel documento e contro gli apprezzamenti contenuti al riguardo nella sentenza di primo grado. Onde la convinzione incensurabile, che lo stesso Fondo per il culto riconoscesse la verità, se non la legalità dell'attestato della Curia arcivescovile.

Osserva sul terzo mezzo, che prodotto nel primo giudizio l'atto 11 maggio 1729, col quale erasi istituita la Cappellania della Santissima Conversazione di Gesù, Maria e Giuseppe, l'aver spiegato per equivoco nell'atto introduttivo che le ottantaquattro messe si riferivano alla Cappella della Visitazione, non autorizza il Fondo per il culto a sostenere d'essersi usata una sorpresa a suo danno, di non esistere citazione per la Cappellania, non indicata col suo vero nome, malgrado la correzione fattane nella comparsa conclusionale. Gli articoli di legge che si dicono violati con questo mezzo, sono diretti appunto ad evitare le sorprese, e sorpresa non poteva verificarsi dopo la produzione dell'atto del 1729 che il Fondo per il culto, attesa la diligenza notoria, ha dovuto leggere.

Sul quarto ed ultimo mezzo giova il dire, che il timore figlio della credenza, ordinariamente giovevole, questa volta fu troppo spinto. Confrontando il dispositivo della sentenza impugnata con quella parte della motivazione dove si legge che la liquidazione per le rendite da prestarsi è riservata all'ufficio amministrativo competente, non è possibile il dubbio sulla detrazione della tassa straordinaria del 30 0[0 come la più importante, e per non avere la Corte di merito distinto la tassa ordinaria dalla straordinaria.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

4 dicembre 1901

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Mazzella.

*Congregazione di S. Filippo Neri di Parma c Finanze.*

**Cassazione — Sentenze emesse da giurisdizioni speciali — Ricorsi — Notificazione — Deposito per multa.**

*I ricorsi contro le sentenze emesse da giurisdizioni speciali, impugnate per incompetenza od eccesso di potere, sono soggetti alle condizioni richieste dall'art. 528 del codice proc civile quanto alla notificazione ed al deposito per la multa* (1).

Sono perfettamente fondati i primi due motivi d'inammissibilità del ricorso, non concorrendovi plausibili ragioni per ritenere che i ricorsi contro le sentenze emesse da giurisdizioni speciali, impugnate per incompetenza od eccesso di potere, non siano soggetti alle condizioni richieste dall'art. 528 Cod. procedura civile, quanto alla notificazione ed al deposito per la multa; il che dispensa dall'esaminare pure il terzo motivo.

La legge del 31 marzo 1877 ebbe infatti lo scopo di attribuire unicamente alla Corte di cassazione di Roma la giurisdizione per dirimere la questione sulla competenza dell'autorità giudiziaria, ogni qualvolta la pubblica Amministrazione si fosse avvisata di sollevarla mediante il mezzo straordinario messo dalla legge a sua disposizione per regolare la competenza fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, e per risolvere i conflitti positivi e negativi fra i Tri-

(1) Invece non lo sono i ricorsi alla Cassazione di Roma per la risoluzione in via preliminare della questione di competenza: decis. a Sezioni unite 19 ottobre 1889, Comuni di Riomaggiore e Vernazza (*Mon. Trib.* 1900, p. 551).

bunali ordinari e altre giurisdizioni speciali, al fine evidente di dare il giudice alla lite vertente, quando nasca dubbio sulla competenza. Comprese pure nelle attribuzioni esclusive della Corte i ricorsi per annullamento delle sentenze emesse da giurisdizioni speciali ed impugnate per incompetenza od eccesso di potere, perchè sembrò logico ed opportuno che lo stesso Magistrato Supremo, il quale deve indicare il giudice competente per una contestazione non per anco risoluta, giudicasse della competenza del giudice adìto dopo che questi ha definito la contestazione. Però quando la legge fu discussa si dubitò se i ricorsi per annullamento potessero confondersi colla materia del regolamento di competenza e dei conflitti di attribuzione, e ne fu messa a nudo la differenza e fu notato che, introducendovi quei ricorsi, si venivano a creare mezzi d'impugnare sentenze rese da un magistrato nell'esercizio delle sue normali attribuzioni.

Il dubbio fu combattuto, trionfò e diventò legge la istituzione di simili ricorsi con deferirli alla giurisdizione di quésta Corte, consacrando un principio che ebbe ulteriore applicazione nella legge del 1° maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa; ma la notata differenza rimase e non fu dalla legge cancellata, anzi fu mantenuta.

La differenza è obbiettiva, siccome riposta nella natura intima negli istituti, poichè la designazione del giudice, il quale dovrà decidere una controversia insorta e non risoluta, segna un momento iniziale e quando nulla è pregiudicato, mentre la dichiarazione d'incompetenza del giudice, che ha pronunziato, trova la controversia già definita. Stante sì sostanziale differenza, è ovvio che la legge non abbia regolato alla medesima stregua istituti diversi, e che il richiamo degli articoli 110 e 111 Cod. proc. civile, quanto al procedimento da seguirsi ed alle condizioni da osservarsi, riguardi il regolamento di competenza ed i conflitti, e non pure i ricorsi per annullamento. I primi suppongono un giudizio pendente e non definito, e per essi basta un procedimento economico, che si svolge a cura della parte più diligente, essendo uguale l'interesse delle parti per ottenere la designazione del giudice che deve conoscere della lite. Nei secondi si ha già una sentenza definitiva ed una parte soccombente, alla quale soltanto può giovare l'annullamento.

Qui non si tratta più di un incidente sorto nel corso del giudizio, ma di un vero gravame, che non può sottrarsi alle condizioni che gli son proprie per la sua ammissibilità.

La conferma di ciò si trova nell'articolo 6 della stessa legge, che trattasi di applicare, il quale per simili gravami assegna il termine ordinario di novanta giorni, e quindi le altre condizioni che occorrono per il ricorso in cassazione, tra cui il deposito della multa e la notificazione entro il termine. Nei casi di regolamento di competenza o di conflitto non occorrono termini, perchè vi supplisce l'interesse delle parti; ma quando vi è una sentenza, bisogna farla annullare, onde non diventi un giudicato irretrattabile; ed è inconcepibile che una sentenza possa restare per tempo indeterminato sotto la minaccia dell'annullamento.

Colla prefissione di un termine al ricorso per annullamento, non soltanto la legge ha questo tenuto distinto dagli altri mezzi destinati a provocare statuizioni sulla competenza, ma gli ha conservato tutti i caratteri di un rimedio straordinario, e come tale esso è sottoposto alle condizioni stabilite col Codice di rito giudiziario. Nè varrebbe osservare che l'incompetenza della Giunta provinciale si sarebbe potuta eccepire in sede di gravame innanzi il Consiglio di Stato, ed il giudizio della Corte di cassazione si sarebbe provocato per rimessione del giudice amministrativo, senza bisogno del ricorso, imperocchè la rimessione può avere luogo quando sia proseguita la contestazione innanzi i collegi amministrativi, ed allora non essendovi ricorso non possono applicarsi le norme che lo regolano; ma quando si è lasciato trascorrere il termine per recla-

mare al giudice gerarchicamente superiore a quello che ha pronunziato la sentenza, il giudizio delle giurisdizioni speciali è finito, e la rimessione non può più aver luogo.

Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

21 agosto 1901.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Siotto.

*Mons. Lagumina Vescovo di Girgenti c. Fondo pel culto.*

**Quota di annuo concorso — Natura personale della tassa — Godimento dell'investito — Pagamento di arretrati — Cessione di canoni.**

*La quota di annuo concorso è di natura personale e colpisce non l'ente nella sua sostanza, ma il titolare nel suo godimento* (1).

*Perciò se per il pagamento di arretrati di quota di annuo concorso, il titolare di una Mensa vescovile ha fatto cessione al Fondo pel culto di canoni enfiteutici, questa cessione deve intendersi limitata ai canoni maturati durante la sua investitura, e non può estendersi a quelli da maturarsi in tempo posteriore* (2).

Il duca Andrea e il marchese Antonino Montaperto come enfiteuti erano debitori di canoni verso la Mensa vescovile di Girgenti, e questa alla sua volta era debitore di arretrati per quota di concorso verso l'Amministrazione del Fondo per il culto. Avvenne che nel 1882, quando era vescovo monsignor don Domenico Furano si stipulasse l'atto del 21 aprile al rogito Decastro, col quale, accertato il debito rispettivo dell'Economato generale per il periodo di sede vacante, e del Vescovo a datare dall'investitura del benefizio; i due debitori cedevano al Fondo per il culto in pagamento degli arretrati per quota di concorso i canoni loro rispettivamente dovuti dai signori Montaperto, garantendo non solo la sussistenza del credito ma la solvenza di questi ultimi, ai quali intervenuti pure all'atto veniva concessa la dilazione di dieci anni per il pagamento dei canoni. Nel 1885, quando due delle rate eransi già pagate con altro rogito del 25 luglio, il Fondo per il culto consentiva ai Montaperto che la somma residua invece che in otto fosse ripartita in dodici rate, e pagata in altrettanti anni. Resisi però morosi gli stessi debitori, il Fondo per il culto pignorava a mani di molti subenfiteuti canoni non corrisposti agli enfiteuti Montaperto, e monsignor Maria Bartolomeo Lagumina succeduto nel vescovado a mons. Turano, interveniva nel giudizio assumendo che le somme pignorate dovevano preferibilmente attribuirsi alla Mensa, in qualità di direttaria, e che la cessione del 1882 non era di ostacolo per lui, poichè la quota di concorso era tassa di natura personale, e il Fondo per il culto non aveva azione contro il successore nel benefizio, ma contro gli eredi del mons. Turano cedente.

In prime e seconde cure si respingeva l'assunto del Vescovo, e la Corte d'appello di Palermo con la sentenza 14-23 marzo 1896 così ragionava: la quota di concorso a favore del Fondo per il culto grava sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, non che sui beni ed assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi. Difatti col rogito del 21 aprile 1882 furono liquidate tanto le quote di concorso dovute dalla Mensa, quanto le altre dovute dall'Economato

---

(1-2) La presente decisione parte da una erronea affermazione, che, cioè, una Mensa vescovile sia da annoverarsi tra gli enti soppressi. Ma anche senza questa erronea affermazione, la Corte suprema ha altre volte sancito la massima che la quota di annuo concorso è di natura personale, e che perciò non colpisce che l'investito nel suo godimento. Veggansi decis. 12 novembre 1899, Fondo pel culto c. Capitolo di Viterbo (vol. I, p. 205); 17 luglio 1877 e 10 luglio 1879, Fondo pel culto c. Arcivescovo di Trani (*Legge*, 1877, II, 331; 1880, II, 157). In senso contrario; stessa Cass. 26 maggio 1886, Fondo del culto c. Vescovo di Melfi (*Legge* 1886, II, 364).

sede vacante, e la cessione aveva per oggetto i canoni dovuti alla Mensa, e il Vescovo che la rappresentava non può disconoscere il fatto del predecessore, essendo il Fondo per il culto succeduto nelle ragioni della Mensa direttaria contro gli enfiteuti. Non si può dire che coll'atto 28 dicembre 1885 sia avvenuta innovazione nel senso che il Fondo per il culto, riconoscendo debitori suoi i signori Montaperto, abbia liberato il Vescovo di Girgenti, poichè con quell'atto fu concessa una semplice dilazione al pagamento, ma rimaneva immutato l'oggetto dell'obbligazione.

Mons. Lagumina impugna codesto giudicato per violazione dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. Secondo la pacifica giurisprudenza del Collegio Supremo, la quota di concorso colpisce non l'ente nella sua sostanza, ma il titolare nel suo godimento. La formazione di considerevoli arretrati, imputabile a negligenza dell'Amministrazione, non può snaturando l'indole della tassa, esser motivo di porre a carico dell'ultimo investito il debito personale dei predecessori, onde nè mons. Turano poteva cedere i canoni che potevano spettare ai successori, nè il Fondo per il culto acquistava diritto sui medesimi.

*In diritto*. Non fu posto in dubbio che la Mensa vescovile di Girgenti sia tra gli enti soppressi, ed anzi la Corte di Palermo ha assunto a base del suo ragionamento che il Fondo per il culto succedesse nelle sue ragioni di dominio diretto verso gli enfiteuti. Si ritenne pure che i canoni enfiteutici facessero parte dell'assegnamento dovuto a monsignor Lagumina, il quale li reclamava come odierno investito dell'ente soppresso. Da queste premesse di fatto la conseguenza logica e giuridica era che la cessione dei canoni fatta da monsignor Turano al Fondo per il culto in soddisfazione delle quote di concorso, di cui era il medesimo debitore, non poteva obbligare mons. Lagumina, succeduto nel vescovado, per la semplice ragione che come la quota di concorso è personale, personale è l'assegnamento del vescovo, il quale perciò può disporre dei soli canoni maturati durante la sua investitura. Al di là havvi il diritto sacro del successore a percepire integro l'assegnamento insieme al dovere correlativo di pagare le quote di concorso dal giorno della propria investitura.

L'art. 31 della legge 7 luglio 1866 disse espressamente essere imposta la quota di concorso sui beni, non dell'ente soppresso, ma degli odierni investiti dell'ente soppresso; ed il fatto che le quote di concorso maturate sede vacante sono a carico dell'Economato generale, doveva insegnare la natura personale per eccellenza della tassa dovuta, si ripete, dall'investito sui propri beni od assegnamenti. Guai che così non fosse, perchè la vita ed il decoro del Vescovo sarebbe in balìa dei predecessori o poco previdenti o molto corrivi. L'accumularsi delle quote di concorso esprime la duplice negligenza dell'Amministrazione nel riscuotere, dell'investito nel pagare; nè l'una nè l'altra può riguardare il successore nel benefizio.

Ciò il Supremo Collegio ebbe a sancire in ripetuti giudicati che la Corte di Palermo doveva conoscere, e l'Amministrazione del Fondo per il culto doveva rispettare.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

16 luglio 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Cefalo.

*Fabbriceria parrocchiale di Lazzerone c. Comune di Lazzerone.*

**Competenza — Rimborso di spese per riparazioni al campanile — Diritto del parroco — Condanna del Comune — Competenza giudiziaria — Stanziamento in bilancio — Autorità tutoria amministrativa.**

*È competente l'autorità giudiziaria a decidere sulla sussistenza del diritto del parroco ad ottenere dal Comune il rimborso di spese fatte per riparazioni al campanile, e*

***ad emettere la relativa condanna, salvo all'autorità tutoria amministrativa i provvedimenti circa lo stanziamento dei fondi sul bilancio comunale.***

Il Consiglio comunale di Lazzerone, con deliberazione 31 maggio 1896, riconosciuta la necessità di compiersi delle riparazioni al campanile della chiesa parrocchiale, e la mancanza di mezzi tanto nella confraternita di S. Agata, che nella fabbriceria parrocchiale, stanziava all'uopo la spesa di L. 650. La superiore autorità tutoria però non approvava tale deliberazione, per non essersi dimostrata la mancanza di mezzi negli enti, tenuti in linea principale a quelle riparazioni; e partecipava al Comune che per provvedere in merito sulla detta deliberazione consigliare, occorreva far constatare che la spesa fosse obbligatoria a senso di legge, e prodursi il progetto e la perizia delle opere occorrenti; ed il Prefetto chiudeva la lettera, ricordando, essere conveniente attendere i provvedimenti della competente autorità in sede di bilancio, pria di eseguire le opere. Ma ciò nonostante, le opere vennero compite con la spesa di L. 950, ed il parroco si rivolse al Comune pel pagamento, e l'Amministrazione pose in bilancio tale somma; ma la Giunta provinciale amministrativa l'ammise sotto le condizioni sopra indicate, e con la comminatoria della responsabilità personale in caso di pagamento senza l'osservanza di quelle condizioni. L'Amministrazione comunale allora con sua deliberazione mandò al parroco di produrre i bilanci, fissandogli un termine; il parroco invece, chiesta ed ottenuta l'ammissione al gratuito patrocinio, convenne il Comune in giudizio per farlo condannare al pagamento di detta spesa. E l'adito Pretore, ritenendo che la deliberazione comunale non fosse stata approvata dalla Giunta, solo perchè non si era affermata la obbligatorietà della spesa; e che tale obbligatorietà si fondava sullo stato di comunione in cui era il Comune di fronte alla Parrocchia come comproprietario del campanile riparato, condannava il Comune al pagamento della somma votata in L. 650.

Contro tale sentenza produsse appello principale il Comune ed incidentale il il parroco, ed avendo il Comune sollevata l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della controversia, il Tribunale di Alessandria accolse tale eccezione con sentenza del 3 aprile 1900.

Ed il parroco ricorre contro tale pronunziato per violazione specialmente degli articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo, deducendo in sostanza, ch'egli non reclamava contro alcun atto amministrativo, ma chiedeva solo al magistrato che avesse riconosciuto il suo diritto ed il correlativo obbligo del Comune, e quindi l'autorità giudiziaria era la sola competente a conoscere della sussistenza o meno del preteso diritto.

Da parte del Comune col controricorso si deduce la inammessibilità del ricorso per non constare che sia stato deliberato collegialmente dalla reggenza parrocchiale nè la promozione del giudizio di merito, nè il ricorso per cassazione.

Osserva su tale eccezione preliminarmente, che sarebbe improponibile per quanto si riferisce al giudizio di merito, sollevandosi per la prima volta in Cassazione una questione nuova, col disconoscersi nel parroco quella qualità di legittimo contradittore stata già riconosciuta; e poi, che manca di base in fatto anche per quanto si riferisce allo sperimento del rimedio straordinario di cassazione, essendo stata esibita tanto la deliberazione che autorizzava il giudizio di merito, quanto l'altra relativa alla produzione del ricorso.

Sul merito poi del ricorso osserva, che la sentenza denunziata ha dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, dacchè il parroco non voleva solo il riconoscimento di un diritto, ma una condanna effettiva contro il Comune, che il magistrato non poteva emettere, sia perchè si sarebbe sostituito alla Giunta provinciale amministrativa, sia perchè

questa non aveva contestato il diritto del parroco, ma solo prescritte delle modalità, ch'era nel suo diritto di esigere e verificare.

Ma con ciò il Tribunale ha mostrato di non avere una chiara idea delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ed amministrativa, ed ha disconosciuto i principii regolatori della competenza.

A definire la natura di un'azione ed a determinare la competenza, deve indagarsi ciò che si domanda, in rapporto alla causa del dimandare, per cui mentre si designa la vera natura dell'oggetto per cui si provoca la giurisdizione, si determina la materia per cui si contende e si ha un criterio legittimo a statuire sulla limitazione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ed amministrativa. Ora, se il parroco non muoveva alcun lamento nè contro l'atto del Prefetto, nè contro il deliberato della Giunta provinciale amministrativa, nè poteva mouverne perchè rimasto completamente estraneo a tali atti; se con la sua domanda non chiedeva nè l'annullamento nè la modifica di alcun atto amministrativo, ma chiedeva solo di essere rimborsato della spesa fatta per le riparazioni al campanile pericolante, e domandava che venisse riconosciuto il suo diritto che fondava su disposizioni di legge e che diceva riconosciuto dallo stesso Comune convenuto, e che fossero di conseguenza emessi relativi provvedimenti di condanna del convenuto, certo che l'autorità giudiziaria era la sola competente a conoscere della sussistenza o meno del preteso diritto, perchè a norma dell'art. 2 della legge del 1865, è la sola competente a conoscere di tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la detta Amministrazione ed ancorchè siano emanati provvedimenti dell'autorità amministrativa, essendo attributo esclusivo del potere giudiziario il decidere de' diritti.

E se il magistrato ordinario doveva per legge conoscere del diritto che si pretendeva dal parroco, ove lo avesse dichiarato sussistente, doveva di conseguenza emettere la relativa condanna contro il convenuto, che avesse riconosciuto corrispondentemente obbligato, altrimenti non avrebbe espletato il suo cômpito, come doveva; mentre la sentenza del magistrato non deve restare come una tesi dottrinale campata in aria ed astratta senz'alcuna conseguenza pratica legale, ma dev'essere tale da poter ricevere pratica esecuzione, e non restare ne' limiti d'una discussione accademica.

E se non si deve confondere l'obbligo di un pagamento a farsi da un Comune e la condanna ad eseguirlo verso un privato, col fatto dello stanziamento in bilancio de' fondi, deve riconoscersi che come l'autorità giudiziaria è la sola competente a riconoscere l'obbligo ed a pronunciare la condanna, così alla sola autorità tutoria amministrativa spetta approvare lo stanziamento fatto ne' bilanci, ed in caso di trascuranza o rifiuto, fare di ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

E se perciò il potere giudiziario avrebbe dovuto dichiararsi incompetente ove gli si fosse chiesto un provvedimento di stanziamento in bilancio, una fiata che gli si chiedeva solo il riconoscimento di un diritto col correlativo obbligo e la condanna dell'obbligato, doveva dichiararsi competente come lo è per legge. E si noti che il parroco fondava il suo diritto che pretendeva non solo su disposizioni della legge comunale e provinciale, ma pure del Codice civile e sul riconoscimento fattone dal Comune, onde l'obbligo del magistrato di esaminare se sussistessero le ragioni su cui fondavasi il diritto; e se lo riconosceva sussistente, doveva dichiararlo ed emettere le conseguenziali provvidenze che rientravano ne' limiti delle attribuzioni sue proprie.

Ed il Tribunale confuse le attribuzioni delle due potestà amministrativa e giudiziaria e disconobbe la competenza di quest'ultima in materia in cui si faceva questione di un diritto civile, violando così la disposizione dell'art. 2 della legge del 1865, per cui deve cassarsi la denunziata sentenza e rinviarsi la causa

allo stesso Tribunale onde pronunzi sul merito del contendere.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

14 maggio 1901

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Penserini.

*Pubblico Ministero* c. *Confraternita della gioventù e della Beata Vergine del Rosario in Romagnano Sesia.*

**Confraternite — Sorveglianza e tutela — Legge 17 luglio 1890 — RR. Patenti 28 maggio 1831 — Abrogazione.**

*La legge 17 luglio 1890 regola la intera materia della sorveglianza e tutela sulle confraternite, anche di mero culto, e sono incompatibili le nuove disposizioni con le antiche delle RR. Patenti 28 maggio 1831, che rimasero abrogate* (1).

Attesochè la Corte d'appello di Torino fondava la propria competenza sull'articolo 7 delle Regie Patenti 27 maggio 1831 così concepito: « Potranno altresì i Senati « nostri permettere, qualunque ne sia il « prezzo, la vendita senza formalità d'in- « canto, dei beni dotali, di quelli dei « pupilli minori, ed altri amministrati, « nonchè dei pubblici stabilimenti, opere « pie, corporazioni ed altri privilegiati, « eccettuati però i Comuni... » Disposizione quella che la Corte ritenne tuttora in vigore riguardo alle confraternite non aventi scopi di beneficenza, ma soltanto scopi di culto perchè per tali enti giammai abrogata, ed anzi esplicitamente richiamata dall'art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 596.

Attesochè l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 riservò ad altra legge apposita provvedere sulle confraternite, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.

Ed in quelle Provincie nelle quali mancavano antichi ordinamenti per esercitare speciale sorveglianza, questa fu assunta dal Ministero di grazia e giustizia, ma perfettamente limitata così alla tutela di detti enti in riguardo agli atti eccedenti la semplice amministrazione e ad ispezioni straordinarie, quando veniva il Ministero a cognizione di gravi disordini amministrativi, a reprimere i quali provvedeva sciogliendo le Amministrazioni inette od infedeli e nominando regi commissari, senza potere, per mancanza di organi a ciò appropriati, sorvegliare efficacemente lo svolgimento dell'amministrazione mediante controllo sulla gestione dei bilanci, e la revisione ed approvazione dei rendiconti consuntivi.

Intanto la legge di pubblica sicurezza, con gli articoli 81 e 82 chiamò a contribuire in proporzione dei loro averi, al mantenimento degli individui inabili al lavoro, con altri enti, anche tutte indistintamente le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio, e con le norme e secondo i casi da determinarsi con regio decreto da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge, norme e casi determinati dai decreti 19 ottobre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6595. L'insieme delle quali disposizioni per poterle convenientemente eseguire imponevano una più efficace sorveglianza e tutela governativa, anche sulle confraternite fossero pure unicamente rivolte a scopi di culto, oppure potessero ritenersi, dopo il precitato articolo 81, che tali continuassero ad essere, malgrado che agli scopi di culto venisse aggiunto quello di beneficenza, non con-

---

(1) In questo senso si è più volte pronunciato il Consiglio di Stato: veggasi da ultimo Parere a Sezioni unite del 29 novembre 1900 (vol. XI, p. 298). Veggansi pure: R. decreto 8 novembre 1901 e Circolare 30 settembre 1898 (vol. in corso, p. 124, 125).
In senso contrario: Féri G., *Le confraternite di mero culto e la legge 17 luglio 1890* vol. in corso, p. 54 e seg).

templato bensì dalle tavole di fondazione o dagli statuti, ma imposto dalla legge. E la più efficace sorveglianza e tutela era indispensabile ad impedire che le confraternite dissimulassero parte delle loro rendite ed a precisare i limiti delle spese strettamente necessarie al culto della chiesa e conoscere così la somma che rimaneva disponibile allo scopo di beneficenza aggiunto ed imposto dalla legge.

E vi provvide la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, con gli articoli 91 e 92, e l'art. 91 di questa legge richiama l'art. 81 dell'altra di pubblica sicurezza che sciolgono la riserva dell'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. Imperocchè l'art. 91 al n. 2 equipara alle istituzioni di beneficenza, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ad altri consimili istituti. E che la disposizione comprenda anche quelle che secondo le tavole di fondazione e gli istituti propri avevano scopi esclusivamente di culto, è fatto manifesto, non tanto dal non leggervisi distinzione alcuna, ma eziandio, e vieppiù, dallo spirito della legge che chiaramente è rivelato dalla inclusione al numero 3 fra gli enti da trasformarsi, delle opere pie e dei lasciti o legati di culto, esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, esclusione che, riguardo alle confraternite, viene espressamente ripetuta, mantenendo i loro fini religiosi in quanto esse provvedono al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di essere conservati.

Dunque il legislatore del 1890, coerente a sè stesso, impone la trasformazione di tutti gli enti non espressamente eccettuati, sieno essi di beneficenza, sieno misti, od esclusivamente di culto, ai quali (art. 70) sia venuto a mancare il fine, o che per il fine più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che sieno diventati superflui, e mantenuti per le confraternite, i fini di culto nei limiti sopraindicati, le loro rendite debbono erogarsi in uno od in altro degli scopi di beneficenza indicati nell'articolo 55, fermo stando il disposto dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza.

Basta poi leggere l'articolo 92 per andarne certi che la legge deferì all'autorità amministrativa, che mette capo al Ministero dell'interno, la cura della esecuzione delle suaccennate disposizioni.

E poichè non potrebbero convenientemente essere eseguite senza conferire a detta autorità pienamente la vigilanza e la tutela dei detti enti, ne deriva che darebbesi taccia di inconseguente al legislatore ritenendo il contrario.

In vero lo stato di fatto dell'esistenza di confraternite con soli scopi di culto secondo le tavole di fondazione ed i loro statuti, non trasformate, può non corrispondere allo stato di diritto, vuoi per tarda iniziativa, vuoi per insufficiente cognizione della verità delle cose, e può scoprirsi domani quello che fin'oggi venisse di fatto ignorato. Ancora le rendite ieri appena sufficienti a quegli scopi di culto che la legge vuole conservati, possono oggi per svariate contingenze essere divenute esuberanti, infine il bisogno delle popolazioni, o la necessità per opere di culto, possono variare, o venir meno, come può cessare di essere necessario al culto l'edificio. In tutte queste ed altre ipotesi che possono figurarsi consimili, non può essere preclusa e tolta alla competente autorità amministrativa la facoltà, che propriamente è un dovere, di curare la esecuzione della legge e se non può negarlesi il fine da conseguire, sarebbe contraddittorio negarle il mezzo, che consiste nella cognizione dei fatti, mediante la piena ed efficace sorveglianza e tutela di codesti enti, che il legislatore volle per regola rivolgere alla beneficenza, e soltanto in linea di eccezione ed in quanto soddisfano ad un pubblico interesse, consentì che continuino ad adempiere gli scopi di culto.

Che pertanto la legge 17 luglio 1890 regola la intera materia della sorveglianza e tutela sulle confraternite, e sono incompatibili le nuove disposizioni con le antiche delle Regie Patenti 28

maggio 1831 che vennero, riguardo a tutte le confraternite, ad essere abrogate (articolo 5 disposizioni preliminari al Codice civile). E se il regio decreto 19 ottobre 1893 abbiasi ad intendere nel senso in cui lo intese la Corte di appello di Torino, che cioè le regie Patenti debbano tuttora osservarsi anche per le confraternite, che, secondo le tavole di fondazione e gli statuti, non abbiano carattere d'istituzioni di beneficenza, ma siano rivolte a scopi esclusivamente di culto, è indubitato in diritto che non può prevalere alla legge, e non deve perciò in quella parte venire osservato.

Per questi motivi, la Corte annulla nell'interesse della legge il decreto, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

16 febbraio 1901.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Perilli.

*Fondo pel culto* c. *Congregazione di carità di Nocera Umbra.*

**Cappellania — Soppressione pel Decreto Pepoli — Diritto di riversibilità.**

*Trattandosi di cappellania soppressa col Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 non ha luogo l'esercizio del diritto di riversibilità, stabilito dal titolo di fondazione, nel termine di cui all'art. 23 della legge 7 luglio 1866, ma è invece esperibile l'azione di rivendicazione a sensi dell'art. 21 del Decreto predetto nel termine di cinque anni dalla presa di possesso reale e dalla eseguita compilazione dell'inventario.*

Considerato che la ricorrente Amministrazione del Fondo pel culto punto non impugna che la resistente Congregazione di carità di Nocera Umbra avesse diritto ai beni della soppressa cappellania Piervisani, giusta l' istromento di fondazione del 31 decembre 1826; anzi, espressamente tale diritto ha sempre riconosciuto, ma sostiene nonpertanto, che la Congregazione suddetta codesto diritto non abbia esercitato entro il termine fissato dalla legge di soppressione del 7 luglio 1866; donde la verificatasi decadenza, la quale forma ostacolo insormontabile a che un diritto, già perduto, si possa successivamente reclamare in via giudiziaria, come ha fatto la Congregazione resistente; e dentro codesti confini trovasi circoscritta la attuale controversia che indarno si è cercato di ampliare.

Che, ciò premesso, occorre innanzi tutto rilevare che la Corte di merito ritenne: in primo luogo, che la Cassa ecclesiastica, cui è succeduta l'Amministrazione del Fondo pel culto, nè prese possesso reale dei beni del lascito Piervisani, e nemmeno procedette alla compilazione del relativo inventario, prima del settembre 1894, avendovi desistito nel 1863, dietro le proteste fatte in nome dell'Orfanotrofio, a cui è succeduta la Congregazione di carità di Nocera Umbra, dal cappellano Angeli, che ne aveva allora il godimento; secondariamente, che la Cassa ecclesiastica, in occasione del giudizio di rivendicazione promosso nel 1864 dai sunnominati De Paoletti, riconobbe tale diritto nella Congregazione suddetta, perchè oltre di non essersi opposta alla chiamata in causa della stessa, dichiarò perfino di essere interessata a combattere la spiegata domanda di rivendicazione di taluni fondi del lascito Piervisani e chiese perciò di essere messa fuori causa, e rimborsata delle spese sostenute; in terzo luogo, che soltanto dopo la morte dell'investito della cappellania, segnatamente nel settembre 1893, l' Amministrazione del Fondo pel culto procedette alla compilazione dell' inventario senza il contraddittorio della Congregazione resistente, e prese possesso dei beni in base al suindicato decreto Pepoli; da ultimo, che la Congregazione di carità, entro il quinquennio dalla compilazione dell'inventario, spiegò la domanda che forma l'obbietto del presente giudizio.

Che, rappresentando l' esposta parte della sentenza impugnata niente altro che un puro e semplice giudizio di apprezzamento, evidentemente sfugge alla sindacabilità di questo Supremo Collegio chiamato per proprio istituto a conoscere soltanto delle violazioni e false applica-

zioni delle leggi ed insieme a rispettare il convincimento del magistrato di merito, onde, sotto questo aspetto, infondati debbonsi dichiarare entrambi i mezzi dedotti per ottenerne l'annullamento; imperciocchè le osservazioni in contrario fatte dal Fondo pel culto circa l'interpretazione delle due sentenze del Tribunale di Perugia, quell'interlocutoria della chiamata in causa della Congregazione di carità, e l'altra definitiva del rigetto della domanda di rivendicazione dei De Paoletti, ossia che il riconoscimento del diritto da parte della Cassa ecclesiastica nella Congregazione oggi resistente non fu esplicito e che la Congregazione stessa non assunse in quel giudizio una parte attiva, non riferendosi menomamente agli elementi costitutivi del giudicato, nella quale ipotesi soltanto avrebbero dato luogo ad una questione di diritto e rientrando invece fra quelli che attaccano il convincimento del magistrato di merito, sfuggono alla censura che ne potrebbe fare il Supremo Collegio.

Che, non revocandosi affatto in dubbio, e del resto sarebbe stato vano il farlo, che la soppressione della cappellania Piervisani, avvenne per effetto del decreto Pepoli del 1860, alla cappellania in parola certo non si potevano applicare le successive leggi del 1866 e 1867, perchè, quando queste sopravvennero per effetto della verificatasi condizione, contenuta nell'istrumento del 1826, la cappellania più non esisteva, e quindi ben si appose la Corte perugina, allorchè ritenne che la insorta controversia, relativa ai beni dotalizi della cappellania in discorso, si dovesse risolvere alla stregua delle disposizioni contenute nel decreto Pepoli, non già di quelle della legge del 1866 e molto meno delle altre della legge del 1867, come la stessa Amministrazione ricorrente espressamente riconosce, insistendo soltanto sull'applicazione della legge del 1861. Ora, se pel decreto Pepoli il termine utile per la rivendicazione dei beni delle cappellanie soppresse fu limitato a cinque anni, essendosi in tempo utile riconosciuto, giusta la premessa dimostrazione, nella Congregazione di carità siffatto diritto, non può più invocarsi la speciale prescrizione quinquennale e solo quella ordinaria di trenta anni, se si fosse verificata, avrebbe potuto produrre la scrizione dell'azione spiegata in questo giudizio dalla Congregazione suddetta.

Che, a parte tutto ciò, se non la legge del 1866, bensì il decreto è applicabile nella specie, essendosi con l'art. 21 del decreto stesso fissato il principio del decorrimento della prescrizione dal giorno della compilazione dell'inventario in contraddittorio con gl'interessati, siccome a tale atto si procedette nel 19 settembre 1894, per giunta senza intervento della Congregazione suddetta, e l'azione di rivendicazione dei benefici fu da questa spiegata nel 20 gennaio 1898, chiaro apparisce come nemmeno la prescrizione speciale di cinque anni può dirsi compiuta. Invano, d'altronde, si oppone che un inventario fu redatto nel 1863, posto mente che, se ciò forse vero, non ne sarebbe stato compilato un altro nel 1894; ma, prescindendo anche da tale osservazione, non essendosi mai discusso in contradditorio sull'inventario del 1863, non se ne può disputare la prima volta in Cassazione: di più la Corte di merito, non ostante il silenzio delle parti sul proposito, intravide una tale obbiezione e con sovrano convincimento pertanto giudicò che pochi fogli contenenti appunti potevano al più accennare a progetto d'inventario, ma che questo non era stato fatto, nè a quegli appunti di inventario era intervenuta la Congregazione.

Sicchè l'assunto contrario nemmeno sussiste, cioè che, ove pure fosse nella specie applicabile l'art. 21 del decreto Pepoli, la decadenza sempre sarebbesi verificata per la presa di possesso e per l'inventario del 1893, una volta dimostrato che nè l'una nè l'altra cosa ebbero mai luogo, come con incensurabile convincimento ritenne la Corte di merito.

Che il decreto Pepoli, oltre a comprendere la soppressione degli ordini e

congregazioni religiose dell' Umbria, si estendeva pure alle cappellanie, ai capitoli delle chiese collegiaie nonchè ad altri enti, mentre la legge del 1866 riguardava soltanto la soppressione degli ordini e corporazioni religiose di tutto il regno, tacendo affatto delle cappellanie e capitoli di chiese collegiate, i quali si ritennero perciò conservati fino a che non sopraggiunse la legge del 1867, che estese anche a tali enti la soppressione; onde, se è vero che una legge posteriore generale possa derogare ad una legge anteriore speciale, è vero pure quella del 1866, avendo mantenuti in vigore i decreti commissariali nelle disposizioni che alla stessa non erano contrarie, non poteva derogare al decreto Pepoli quanto al legato pio di messe, istituito dal Piervisani, che non era stato contemplato nella suindicata legge generale, nè questo rientrava fra quelli conservati, trovandosi stabilito con l'istromento di fondazione che, ove la cappellania venisse soppressa, il patrimonio del menzionato legato pio di messe dovesse passare all'Orfanotrofio di Nocera Umbra, cui è succeduta la locale Congregazione di carità. Questa perciò, ritenendo le condizioni richieste dal decreto Pepoli, non senza ragione si propose di rivendicare i beni della soppressa cappellania Piervisani; dritto che giustamente è stato riconosciuto con la sentenza impugnata e che non si può affatto confondere con quelli di devoluzione o riversibilità, i quali pormanano dalla legge del 1866, mentre questo discende per contrario dall'istromento del 31 dicembre 1826.

Che sotto ogni rapporto, adunque, infondato riscontrasi l' esaminato ricorso proposto dall'Amministrazione del Fondo per il culto; e devesi in conseguenza far luogo ai provvedimenti di cui all'articolo 541 del codice di procedura civile.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Torino.

8 marzo 1902.

*Pres.* MARANGONI ff. di P. — *Est.* GIORCELLI.

*Zappettini c. Comune di Varese e Fabbriceria di Scuotarò.*

**Parrocchie e parroco — Rivendicazione d'immobile del beneficio — Azione del parroco — Autorizzazione governativa.**

*Il parroco, che agisce in giudizio per la rivendicazione di un immobile del beneficio, ha bisogno dell'autorizzazione governativa* (1).

*La mancanza di autorizzazione governativa non rende nullo il giudizio, ma improcedibile la domanda finchè l'autorizzazione non si è ottenuta* (2).

Il mezzo unico si divide in due parti, imperocchè il reclamo, che il parroco don Zappettini avrebbe introdotto, viene spiegato sotto due aspetti, cioè con dire che il sostenere che egli non potesse agire senza l'autorizzazione governativa non abbia fondamento in legge, e che in ogni evento l'accolta eccezione fosse di carattere dilatorio e non perentorio, e quindi determinasse la regolarizzazione del giudizio, e non già l'annullamento del medesimo.

Sul primo punto devesi innanzi tutto avvertire che altro è la rappresentanza in giudizio, altro è l'autorizzazione a procedersi, poichè nessuno contesta al don Zappettini che egli potesse da solo rappresentare in giudizio il proprio benefizio parrocchiale, bensì si pretende che il medesimo l'autorizzazione governativa ad agire dovesse ottenere.

Inoltre devesi riflettere che nella specie trattasi di rivendicazione di uno stabile, poichè ciò risulta riconosciuto dalle parti medesime, nonchè dal giudice nella

---

(1-2) Confr. Cassazione di Roma 22 agosto 1899, Congregazione di carità di Ancona c. Parroco di Casteldilago (vol. X, p. 418). Veggasi lo studio: *L'autorizzazione alle parrocchie e ad altri enti ecclesiastici per stare in giudizio* (vol. X, p. 385).

prima e seconda sede, e poichè così sarebbe difatti, stantechè il don Zappettini, come investito del benefizio parrocchiale, intese di agire come avrebbe agito qualsiasi proprietario, il quale per l'art. 439 Cod. civ. potrebbe rivendicare la cosa da qualsiasi possessore o detentore della medesima.

Nè in contrario avrebbe importanza l'osservazione fattasi nell'interesse del don Zappettini nella sede presente, secondo cui il medesimo, immesso *ipso iure* nel possesso di un immobile appartenente al beneficio, più che altro, abbia lo scopo di ottenere il possesso di fatto dell'immobile stesso, ossia di far cessare una indebita detenzione; avvegnachè con ciò in sostanza si verrebbe a ritenere come già risoluta a favore del don Zapettini la questione sulla proprietà di quella casa, mentre sarebbe quanto gli si contende dal Comune e dalla Fabbriceria, sostenendosi dai primo che desso possegga per concessione della seconda, e questa affermando e la proprietà ed il possesso spettare ad essa e ritenersi da lei, sebbene per una parte col mezzo del Comune, e lo stesso don Zappettini avendo ammesso che il possesso del Comune sia tenuto da anni venticinque, per cui, nel mentre il don Zappettini domandava la condanna al rilascio di quella casa, gli altri conchiudevano per la loro assolutoria, ed in subordine la Fabbriceria domandava l'ammissione di un capitolo di prova testimoniale, stato dedotto, non per altro, che per stabilire il praticato fra le parti in rapporto all'istrumento del 1665 ed agli altri documenti conseguenziali stati rispettivamente prodotti, cioè per porre in essere quell'osservanza, che viene considerata la migliore delle interpretazioni.

E, se così è, non puossi a meno di saggiungere che realmente per l'art. 1 del regio decreto 15 ottobre 1893 il parroco don Zappettini non potesse pretendere quella rivendicazione senza esservi autorizzato, trattandosi di un atto che eccede la semplice amministrazione, pel quale appunto quella autorizzazione sarebbe prescritta.

Nè regge che in tale modo quel decreto non possa essere interpretato, stantechè riguardo al parroco che pure gode il beneficio, oltre ad amministrarlo, il concetto dell'atto d'amministrazione deva avvenire in senso piuttosto elevato ed esteso, e così pur comprendendo la custodia del patrimonio, che gli è affidato ed il ricupero dei cespiti relativi; poichè è ovvia la risposta che in quel regio decreto parlasi di qualsiasi istituto ecclesiastico, e così senza distinzione, e l'atto eccedente la semplice amministrazione apparisce in senso obbiettivo e così come viene inteso nella generalità dei casi nonchè in quelli particolari, appunto invocati dai controricorrenti, cioè previsti dagli articoli 359, 360, 361, 317, 318, 319 e 339 Codice civile, vale a dire nel senso portato dalla distinzione fra attinenza all'essere proprio del patrimonio ed attinenza alla gestione relativa onde corrisponda allo scopo che gli è dato. E tanto meno vale l'obbiettare che nel predetto regio decreto non possa trattarsi che di quegli atti che abbiano analogia e relazione coll'ipotesi principale che campeggia tanto nell'articolo 434 Cod. civ. quanto dell'art. 1 di quel regio decreto, cioè nel senso della alienazione, mentre nella specie trattarebbesi del ricupero di una sostanza e della reintegrazione del patrimonio, poichè, ad ogni modo, l'ultimo comma del mentovato art. 1 del regio decreto, in forma di spiegazione, menziona diversi atti e contratti i quali, oltre alle vendite ed alle permute, sono soggetti alla autorizzazione e termina coll'espressione « ed in generale ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione », la quale non potrebbe essere nè più estesa, nè più comprensiva nel proprio significato.

Ed appunto conforme sarebbe la ragione determinante la emanazione di quel regio decreto, il quale abrogava il precedente del 22 marzo 1866, il quale, limitandosi ad indicare degli atti e contratti pei quali l'autorizzazione sarebbe stata necessaria, induceva a questionare se altri atti e contratti si potessero dire

virtualmente compresi nel decreto medesimo, e questo si volle risolvere mediante l'aggiunta e la nuova dizione che venne stabilita. Nè potrebbesi dubitare che tanto il decreto ultimo, quanto il precedente, e così l'art. 434 Cod. civile si riferiscano pure ai benefizi parrocchiali, poichè in essi trattasi di qualsiasi istituto ecclesiastico, e certamente in prima linea trovasi quello del parroco, che nell'ordinamento ecclesiastico esercisce funzioni principali ed a cura dei fedeli in un ambito determinato.

Ed in proposito ben si può dire essere ora concorde la dottrina, sebbene sotto l'impero del regio decreto del 1866 ed anche in vista del regio decreto del 16 ottobre 1861, il quale, sostituendo l'autorità del prefetto ad ogni altra per autorizzazione quando occorresse, riferivasi solo alle provincie in cui per le antiche leggi l'autorizzazione sarebbe stata necessaria, molti fossero i dissidenti, riconoscendosi al presente che il nuovo regio decreto, con quell'ultima espressione, abbia tolto ogni dubbio.

Del resto, la cosa non sarebbe nuova per la ragione di cui si tratta, poichè già nell'impero napoleonico, a cui appartenne la Liguria dal 1805 alla caduta relativa, era intervenuto il decreto imperiale del 16 dicembre 1813, il quale, appunto nell'art. 14 aveva disposto che gli atti giudiziali per l'esazione dei redditi dei curati fossero totalmente a spese e rischio dei titolari, che però costoro non potessero litigare nè come attori nè come convenuti, e nemmeno rinunciare alla causa qualora si trattasse di diritti fondiari della cura, senza esserne prima autorizzati dal Consiglio di prefettura, a cui doveva essere trasmesso il parere del Consiglio della Fabbriceria, la quale, per l'art. 1 dello stesso decreto, aveva l'incarico di vigilare alla conservazione della cura medesima.

Vero è che quel decreto, che pur trovasi nell'analoga raccolta, potè sfuggire alla osservanza, e ciò massime per la reazione di quei tempi, e perchè già vi erano gli ordinamenti stessi ecclesiastici che importavano vigilanza; ma tuttavia il contenuto del medesimo può sempre, quanto meno, servire di criterio per interpretare quelle altre disposizioni, che abbiano regolato una eguale materia, talchè in Francia, dove quel decreto imperiale è tuttora in vigore, non è permesso di dubitare che nella specie l'autorizzazione governativa sarebbe necessaria, come si ricava dalle effemeridi giudiziarie di quello Stato.

Per altro si persiste nell'assunto dicendo che in sostanza l'art. 434 Codice civ., su cui si adagiarono i regi decreti del 1866 e 1883, non parlasse che dell'alienazione dei beni degli istituti ecclesiastici, e per conseguenza sia da credere che correlativi siano stati gli stessi regi decreti; e ciò tanto più perchè, diversamente, avrebbero determinato una esorbitanza nel potere esecutivo, che non è supponibile.

Ma ciò si risponde con dire che se quell'articolo del Codice civile accennò particolarmente all'alienazione, ciò fu per un riguardo per la medesima, come cosa principale e maggiormente meritevole di preoccupazione, eppertanto non in senso tassativo, avendo premesso che i beni degli istituti ecclesiastici fossero soggetti alle leggi civili, onde è rimasto devoluto al potere esecutivo l'impartire le discipline occorrenti per l'esecuzione, e quindi ben potè essere compreso quanto vi fosse di attinente e così anche il caso, di cui si tratta, per il quale ben vi era motivo, essendo certo che *in iudicio quasi contrahitur*, e sotto forma di litigio, come si potrebbe sminuire, così si potrebbe accrescere il patrimonio ecclesiastico, contrariamente alle leggi, che in ogni caso impongono l'autorizzazione, per cui non è esatto quanto l'attore avrebbe scritto negli atti che desso, per la sua parrocchia, potesse acquistare quanto gli piaceva, essendo questo contraddetto anche dalla legge del 5 giugno 1850 sull'acquito dei beni stabili da parte dei corpi morali, sia laicali che ecclesiastici.

Aggiungasi che una ragione di molta importanza vi sarebbe per comprendere lo stare in giudizio, per i beni stabili,

fra gli atti che eccedono la semplice amministrazione e quindi per richiedere la governativa autorizzazione, inquantochè, pur cessando le funzioni dell'investito del beneficio parrocchiale, permangono gli effetti della lite a carico del beneficio, onde è giusto che intervenga quella podestà, che sul beneficio medesimo avrebbe la sorveglianza, cioè coll'impartire la sua autorizzazione, essendo incontestabile che per il regio decreto del 16 gennaio 1861, riflettente gli economati dei benefizi vacanti, tale sorveglianza, anche di fronte all'investito, risulti costituita come affidata agli economi generali.

Ed infatti pure gli interpreti del diritto giudiziario riconoscono che, appunto per la massima *in iudicio quasi contrahitur*, qualsiasi ente od istituto sia civile che ecclesiastico, se deve essere rappresentato in giudizio dalla persona che compendia la rappresentanza, tuttavia per regola non possa stare in giudizio come attore o convenuto se non sia a ciò autorizzato dal Consiglio che vi sopraintende o dall'autorità che ne tiene la tutela.

Ed eguale cosa trovasi proclamata dai pubblicisti del diritto ecclesiastico, riferendola precisamente al parroco, quando si tratti di beni stabili ed invocando in proposito anche una sentenza della Corte di cassazione di Roma del 5 aprile 1882, intervenuta fra Sgariglia e l'Economato generale, secondo la quale l'autorizzazione sarebbe stata necessaria, perchè niuno potesse ammettere che dipenda dal solo arbitrio del rettore di un beneficio il compromettere con una lite anche improvvida l'interesse economico dell'ente, di cui trovasi egli investito.

Ed è certo che il prefato Supremo Collegio romano con recente sentenza, cioè del 24 giugno 1901, in causa Paolini ed il cardinale Oreglia, in rappresentanza della Mensa vescovile d'Ostia e Velletri, abbia giudicato che per la transazione in cui sia parte un ente ecclesiastico, occorra l'autorizzazione anche in base alla legge del 5 giugno 1850 ed all'art. 434 Cod. civ. Ed è pur certo che la facoltà di transigere sia eguale a quella dello stare in giudizio, perchè se coll'una si pone fine ad una lite o la si previene, coll'altra si promuove la lite o la si combatte, ed in ogni caso si determinano obbligazioni per l'una o per l'altra delle parti.

Nè varrebbe il dire, come ha detto il don Zappettini, che per tal modo l'investito verrebbe ad essere di meno di un usufruttuario, poichè pure il medesimo dovrebbe concordare con altri, cioè col titolare della proprietà, se di questa sia questione a carico di esso per l'articolo 510 Cod. civ.

Ad ogni modo la decisione non varia, quando pure i regi decreti del 1866 e 1893 contenessero delle vere aggiunte innovatrici, poichè la questione della costituzionalità degli stessi non venne sollevata, e per ogni evento è risaputo spettare tuttora alla monarchia quei poteri e quelle prerogative dette anche regalie, che *ab immemorabili* le competono in riguardo ai beni della Chiesa per la sorveglianza su di essi ed eventualmente per la loro amministrazione, quali poteri e prerogative costituirono precisamente il sostrato delle molteplici disposizioni emanate nel decorso degli anni ed anche dopo lo Statuto in riguardo al R. Economato e di cui appunto si parla nei proemi relativi, compreso quello del regio decreto 26 settembre 1860, che ha formato la base del successivo già menzionato del 16 gennaio 1861, e cui pure si riferirono gli articoli 18 dello stesso Statuto fondamentale del Regno e 16 della legge sulle guarentigie del Pontefice, l'uno attribuente al re l'esercizio dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria e l'altro mantenente soggetti alla potestà regia gli atti che riguardano in genere la destinazione dei beni ecclesiastici, e come vi potè alludere l'art. 2 Cod. civ. accennante, anche per gli istituti ecclesiastici, agli usi osservati come diritto pubblico, ond'è che pure il regio decreto 19 ottobre 1893 potè intervenire.

Quanto alla seconda parte del mezzo, il reclamo sarebbe invece pienamente fondato, avvegnachè, se per certi casi al

parroco, come per i Comuni e per le Opere pie, è permesso di iniziare da sè una lite, non deve potersi dire che un procedimento che sia stato promosso per una causa in cui l'autorizzazione venga riconosciuta necessaria, sia perciò senz'altro nullo, bastando invece che vada ad essere caduco, ed anche col carico delle spese in proprio pel parroco, ove la chiesta autorizzazione venisse ad essere rifiutata o la richiesta relativa venisse trascurata, eppertanto il Tribunale di Chiavari non doveva senz'altro considerare come non avvenuto quanto il don Zappettini aveva praticato, bensì doveva ordinare che le cose venissero regolarizzate, ed intanto trattenere la causa pel corso ulteriore.

Nè a così provvedere faceva ostacolo la circostanza che il pretore avesse pronunciato su quel punto di questione e che la sua decisione veniva riformata, poichè pure aveva pronunciato sul merito, ed anche riguardo a questo vertiva l'appello, epperciò il Tribunale, facendo quello che far doveva il pretore, avrebbe dovuto attendere l'esito della pronuncia propria incidentale, per procedere poi alla pronuncia definitiva, a seconda del caso, e non già costringere il parroco, dopo ottenuta l'autorizzazione, a ripresentarsi al pretore per avere una pronuncia sul merito, agendo *ex novo*, la quale dallo stesso pretore già si era emessa, e così con un vero *bis in idem*, pure vietato implicitamente dall'art. 492 Cod. proc. civ., non trattandosi di un atto d'istruzione che, come influente sul merito, possa di questo mutare la condizione.

Vero è che il Tribunale sarebbesi limitato a dichiarare la non procedibilità della domanda per quel difetto di autorizzazione, ma intanto ha poste tutte le spese, e non soltanto quelle dell'incidente, a carico del parroco, e per tal modo fece cosa significativa nel senso suddetto, o quanto meno fece una cosa oscura, onde pur sempre occorre un nuovo esame in riguardo a tale parte di controversia.

Ed egualmente, ad accogliere il mezzo nei limiti così stabiliti, non contrasterebbe il difetto di indicazione di un articolo di legge che risulti violato, poichè il reclamo avrebbe sempre per base gli articoli del Codice ed il decreto nel mezzo invocati, come nel più starebbe il meno.

Per questi motivi, la Corte, rigettata la prima parte del mezzo, accoglie la seconda, ecc.

---

## Cassazione di Napoli.

23 gennaio 1902.

SALVATI, *ff. di Pres. ed Est.*

*Montaldo* c. *Lepore.*

**Decime — Giudizio di commutazione — Questioni di rito — Sentenze inappellabili.**

*Sono inappellabili le sentenze che decidono questioni di rito in giudizio di commutazione e liquidazione di decime* (1).

Attesochè errò gran fatto la Corte nel ritenere che sieno appellabili le sentenze che decidono le quistioni di procedura nel giudizio di commutazione delle prestazioni, per la lettera e lo spirito della legge. Il giudice del merito troppo grettamente argomenta che, avendo lo articolo 29 della legge 8 giugno 1873 usata la locuzione di essere inappellabile le sentenze del Tribunale per tutte le quistioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni debbansi escludere le quistioni che riguardino il rito, altrimenti avrebbe dovuto dire tutte le sentenze pronunziate in giudizio per la liquidazione di decime sono inappellabili. Non regge questo ragionamento al crogiuolo di logica e di ermeneutica legale. Le leggi si interpretano per quello

(1) Confor. Cassazione di Roma 25 febbraio 1897, Doria Pamphily c. Galletti ed altri (vol. VII, p. 672) e nota ivi. La inappellabilità riguarda anche la parte di sentenza relativa alla condanna alle spese. (App. Milano 15 dicembre 1898, Rocca c. Garovaglio; vol. IX, p. 307).

che dicono razionalmente, non per quel che loro si vuole far dire, contrapponendo forme di dizione a forme di dizione.

Il giudizio di commutazione è un giudizio eccezionale, regolato da procedura eccezionale; quindi l'inappellabilità delle sentenze per l'art. 29 è la regola, le sentenze pronunziate per tutte le quistioni sono inappellabili, ed erroneamente perciò il giudice del merito ricorre al diritto comune in che la regola è l'appellabilità. Invece per lo art. 14 l'appellabilità forma l'eccezione quando cioè s'impugna il diritto della prestazione, allora deve sospendersi il giudizio di commutazione, e decidersi sul diritto con procedimento ordinario.

Ed è questa la *mens legis*, lo spirito di questa legge, non quella di che nella sentenza appellata, che dice aver voluto il legislatore sottrarre alla regola comune della appellabilità quelle sentenze soltanto che riguardino la liquidazione e la commutazione. La legge ha voluto invece sottrarre questo eccezionale procedimento a tutte le formalità dei procedimenti ordinari appunto per raggiungere la finalità di una sollecita commutazione: ha voluto che, comunque dal magistrato collegiale si seguisse un procedimento quasi amministrativo, con giurisdizione eccezionale al Collegio di giudicare con unica e sola istanza, eccettuandone solo le quistioni sul diritto della prestazione.

Che nei giudizi le quistioni possono insorgere o sul diritto che si mette in movimento con l'azione giudiziaria, o sulla forma con la quale si esplica questa azione che si snoda nelle quistioni di rito. Ebbene, se le questioni attinenti al diritto sfuggono alla competenza eccezionale del Tribunale giudice unico del giudizio di commutazione, e ciò per lo articolo 14 della legge; se le sentenze di questo Tribunale eccezionale sieno appellabili quando ricadono sulla procedura, sulle questioni di rito, come dice la Corte, non saprebbe comprendersi quali sieno o possono essere le sentenze per tutte le quistioni che insorgane nel giudizio di commutazione che sono dalla legge dichiarate tutte inappellabili.

Per siffatti motivi, la Corte annulla ecc.

---

**Cassazione di Napoli**

18 gennaio 1902.

*Pres.* Niccolini, P. P. — *Est.* Abatemarco.

*Martino c. Econ. gen. dei benefizi vacanti.*

**Economato dei benefizi vacanti — Vendita di beni — Legge generale sulla contabilità dello Stato — Unico incanto.**

*L'Economato generale dei benefizi vacanti può per le vendite dei beni, nel silenzio delle leggi speciali, supplire colle norme contenute nella legge generale sulla contabilità dello Stato; perciò è valido il patto, con cui si autorizza la subasta ad unico incanto.*

Osservá che tutto il ragionamento del Tribunale poggia sul fondamento dell'illegalità del patto che autorizzava la subasta ad unico incanto, sicche la successiva aggiudicazione in grado di ventesimo, anziché una violazione dei patti del bando, doveva riguardarsi come una integrazione della legge che invece era stata violata.

Che, posto ciò, sia innanzi tutto ad esaminare se codesta violazione della legge sussista.

Il ricorrente invoca per la validità del patto gli articoli 75 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3074, e 76 dell'altro regolamento 8 dicembre 1861, che son quegli stessi indicati nel bando come condizioni della vendita, ed invoca altresì l'art. 5° del R. Decreto 19 ottobre 1893.

I resistenti oppongono, che l'art. 76 regolamento 1861 riguardi gli affitti che l'Economato generale può fare, e non già le vendite; che l'articolo 75 del regolamento del 1885 sulle contabilità dello Stato non possa applicarsi al regolamento per gli Economati, che è un'amministrazione autonoma ed indipendente governata da leggi proprie; e che l'art. 5° del R. Decreto riflette i casi di dispensa

dalla subasta, e non già dall'autorizzazione a procedere con un incanto solo.

Che, per la diversità dell' interpretazione delle citate disposizioni, la quistione preliminare a risolvere è, se pur essendo l'Economato generale un ente autonomo nella Amministrazione dello Stato, ed abbia leggi proprie, si possa far ricorso alle leggi generali regolatrici della contabilità dello Stato, quando quelle speciali tacciono. Ora sembra che una risoluzione affermativa sia da seguirsi.

Ed in vero l'autonomia amministrativa di un ente non deve intendersi così assoluta nell'ordinamento dello Stato, cui partecipa, da sottrarlo alle norme generali che regolano, e tutelano con unico indirizzo il funzionamento governativo nell'orbita del suo svolgimento, ma deve ritenersi limitata a quelle disposizioni che son richieste dalla necessità speciale della propria organizzazione. Consegue da ciò che quando alla specialità di codesta organizzazione è stato con regolare legge, o regolamento provveduto, ogni altro caso non compreso prende norma dalle leggi generali.

L'Amministrazione dell'Economato generale, racchiudendone diverse dipendenti dal patrimonio ecclesiastico su cui esercitasi il diritto di regalia, occorreva fosse svolta con leggi proprie per le locazioni, per le vendite e per le rispettive autorizzazioni. Alle locazioni aveva provveduto il regolamento del 1861; alle alienazioni ha dato norma il R. Decreto del 19 ottobre 1893, abrogando le precedenti disposizioni.

Così per le locazioni, che per le alienazioni si procede con subastazione, salvo determinate limitazioni o dispense.

Infatti nel regolamento del 1861 si dà facoltà al Ministro di grazia, giustizia e de' culti di autorizzare, sopra proposta dell'Economo generale, affittamenti a trattativa privata; e dispone che l'aggiudicazione in modo definitivo segua al primo incanto, facendone espresso cenno nel manifesto d'asta.

Nel cennato R. D. del 1893, che provvede alle alienazioni, gli articoli 4° e 5° parlano di pubblici incanti e della dispensa di essi ne' casi e ne' modi indicati, ma nulla spiegano sulle modalità di codesti incanti, nè sulla loro eventuale limitazione.

Or, standovi la legge generale della contabilità dello Stato, e dovendosi supplire al silenzio della legge speciale con norme d'una legge generale, è evidente che debbasi far ricorso alla suddetta legge di contabilità, imperocchè; comunque i beni ecclesiastici non siano annoverati fra i patrimoniali dello Stato, pure, avendovi questo ingerenza, anche in considerazione del diritto di regalia, sia appunto per assimilazione da applicarsi quella stessa legge che specialmente regola e tutela il patrimonio dello Stato medesimo.

E se l'articolo 75 del regolamento del 1885 prescrive *che nell'avviso d'asta fra l'altro sia indicato che l'aggiudicazione sarà definitiva ad unici incanti*, deve ritenersi che codesta condizione, per legge permessa, possa apporsi dall'autorità competente, perchè entra nel suo potere discrezionale valutare le varie circostanze che possono concorrere nel determinare gl'incanti per ragioni di valore, di tempo, e di spesa.

Nè si potrebbe dire che la concessione dell'aggiudicazione ad unico incanto ecceda i poteri dei concedenti quando lo stesso articolo 5° del cennato R. Decreto dà la facoltà ad essi della dispensa dagl'incanti se il valore non superi le L. 500.

Adunque dovendosi applicare la legge sulla contabilità dello Stato, ed essendo in questo previsto il caso dell'unico incanto, come leggesi per le locazioni nel regolamento 1861, non furono a caso indicati e codesto regolamento e quello del 1885 nell'avviso d'asta per la vendita delle querce di cui si disputa, e quindi non fuvvi violazione, ma esecuzione della legge.

Per tali motivi, la Corte cassa ecc.

---

## Cassazione di Palermo.

9 gennaio 1902.

*Pres.* Maielli, P. P. — *Est.* Pitini.

*La Bua* c. *Orlando.*

**Enfiteusi — Leggi civili del 1819 — Vendita del fondo enfiteutico — Interpellazione posteriore alla vendita — Notifica dell'atto di alienazione.**

**Cassazione — *Nomen iuris* di un atto — Esame di diritto.**

*Per le leggi civili del 1819, la interpellazione al domino diretto nel caso di alienazione del fondo enfiteutico deve seguire, e non precedere, l'atto di alienazione; e l'enfiteuta è sempre in tempo di farla, sino a che il domino diretto non abbia quesito il diritto alla devoluzione.*

*La notifica dell'atto di alienazione colle parole* per averne scienza e per tutti gli effetti di legge *vale come atto d'interpellazione.*

*Il* nomen iuris *di un atto non è una estimazione di fatto, ma è un esame di diritto, non sottratto alla Corte di Cassazione.*

Che la concessione enfiteutica degli immobili in disputa è in data 29 febbraio 1856; quindi, per il decreto transitorio del 30 novembre 1865, va essa regolata dalle leggi civili delle Due Sicilie del 1819.

Ora, consultando queste leggi, risulta ben chiaro che l'interpellazione da farsi al domino diretto nel caso di alienazione del fondo enfiteutico, anziché precedere, deve seguire l'atto di alienazione.

L'articolo 1692 di dette leggi dispone:

« Sarà nulla qualunque vendita, e si darà luogo alla devoluzione, se il diretto padrone non sarà giuridicamente interpellato ».

« Sarà nulla la vendita »: dunque il legislatore parla di atto compiuto e perfetto, sottoposto bensì alla condizione risolutiva, nel caso che il domino diretto volesse preferirsi.

Segue l'articolo 1694, così concepito:

« L'atto d'interpellazione deve esprimere il prezzo convenuto, e tutti i patti e le condizioni che si sono stabiliti con altri ».

Cotesta disposizione senza dubbio presuppone una stipulazione già esistente, e non già un semplice progetto; conciossiaché non può darsi convenzione sul prezzo, non possono dirsi stabiliti i patti e le condizioni, se l'atto di vendita non fosse realmente stipulato, mentre occorre appena rilevare che, fino a quando le parti non siano strette dal vincolo contrattuale, possono a loro piacimento modificare e variare ciò che avevano concordato.

Ma qui non si arresta il legislatore:

L'art. 1696 stabiliva: « Se dichiara (il padrone diretto) voler essere preferito, dovrà accettare il prezzo e le condizioni offerte e stabilite con altri, ed offrire l'adempimento di ciò, che si contiene nella convenzione fatta col terzo, e sottoporsi alle stesse leggi e condizioni quivi spiegate ».

Ora è intuitivo che, se il domino diretto dovrà accettare il prezzo e le condizioni stabilite, e sottoporsi a tutto ciò che si racchiude nella convenzione, vuol dire che la vendita è stipulata, perchè prima della stipulazione nulla vi ha di stabilito.

Il capoverso poi del succennato articolo 1696 corrobora e riconferma sempre più il concetto, che la interpellazione debba seguire la vendita, tanto vero che accorda al domino diretto l'azione, onde smascherare la frode, o simulazione, intervenute nella vendita, locchè rivela che questa sia già perfetta anteriormente all'interpellazione.

Sicchè dalle leggi civili del 1819 resta assodato che la interpellanza deve farsi dopo la stipola del contratto di alienazione, e ciò non riesce punto di pregiudizio al domino diretto, il quale nei modi e termini di legge ha diritto, volendo, di preferirsi, e questo diritto non è ostacolato dalla vendita fatta, la quale è subordinata alla condizione, che egli non voglia esercitare la preferenza.

L'anzidetto basta per immorare su di una tesi, che sotto il regime del Codice abolito non era più seriamente controvertibile, e questa stessa Corte Suprema, più di una volta, ebbe siffattamente a

decidere, e di recente nella causa De Gaetani e Sciuto, con decisione 19 aprile 1894.

Ond'è che, avendo la signora La Bua fatto la interpellazione alla domina signora Orlando e al di lei marito dotatario Pasquale Mangione con atto 5 agosto 1899, adempì al precetto di legge, e la Corte violò e falsamente applicò tutti i sopraindicati articoli invocati nel primo mezzo del ricorso, confermando la pronunzia del Tribunale, che aveva accolta la posteriore domanda di devoluzione per alienazione *irrequisito domino*.

Ammesso che la interpellazione possa e debba farsi dopo stipulata la vendita, nulla mette in essere la circostanza rilevata dalla Corte di merito, che, nel caso concreto, essa ebbe luogo dopo due anni dalla vendita.

Il citato Codice del 1819 non stabilisce termine all'enfiteuta, entro il quale deve adempiere a tale obbligazione come invece lo prescrive con l'art. 1693, per dichiarare il padrone diretto se acconsente alla vendita, o se vuole preferirsi; epperò, nel manco di una disposizione, l'enfiteuta è sempre in tempo, sino a che il domino non abbia quesito il diritto alla devoluzione, diritto che non si acquista *ipso jure*, per la vendita, cioè senza interpellazione, ma si attua con lo esperimento in giudizio della relativa azione.

E' ovvio che non si dà luogo alla devoluzione, se l'enfiteuta paga le tre rate del canone pria che il domino agisca; se il successore dell'enfiteuta stipola l'atto di obbligo dopo i due mesi dalla richiesta, ma pria che il domino agisca; e così ugualmente, in fatto di vendita del dominio utile, non è luogo alla devoluzione, se prima di questa domanda viene fatta l'interpellanza.

Che neanco ha valore l'altro rilievo, che la notifica dell'atto di compra essendo stata fatta ai coniugi Orlando e Mangione per la semplice scienza, non può valere per il legale atto d'interpellazione dalla legge richiesto.

Già nel ricordato atto originale del 5 agosto 1899 si leggono le seguenti espressioni: « per averne legale scienza e per tutti gli effetti di legge, come atto d'interpellanza a norma dell'abolito Codice del 1819 ».

Ma se cotesta ultime parole non si riscontrano nelle due copie rilasciate ai menzionati coniugi, restano però le altre, per averne scienza e per tutti gli effetti di legge. E per fermo, tra gli effetti di legge, si comprende la interpellazione, avuto riguardo che si notifica un atto di compra di dominio utile.

E non è esatto ciò, che in proposito afferma il controricorso, cioè, che avendo la sentenza impugnata ritenuto come per legge interpellazione l'atto in discorso, è insindacabile in Corte di cassazione.

Il *nomen iuris* di un atto non è una estimazione di fatto; è bensì un esame di diritto, appunto perchè è esso il risultato di una disamina dei caratteri giuridici che vi si riscontrano; e però, quando la notifica di un atto è fatta per predurre un dato effetto giuridico, o altrimenti, perchè colui che abbia un diritto da esercitare, abbia scienza dell'atto medesimo, in esso si comprende la diffida ad esercitare quei diritti, che possono competere allo intimato.

Adunque il primo motivo del ricorso deve accogliersi; ed, annullandosi per esso la sentenza, non occorre passare all'esame dell'altro, avente sempre di mira il rigetto della istanza di devoluzione, per avere riconosciuto i domini diretti l'alienazione, di cui si tratta.

Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza, ecc.

---

## Appello di Roma.

17 marzo 1902.

*Pres.* CARDONA, P. P. — *Est.* COSENTINI.

*Serventi* c. *Doria*.

**Contratto — Natura giuridica — Intenzioni delle parti.**

**Enfiteusi — Costituzione — Smembramento di proprietà — Concessione dell'esazione di canoni e proventi dovuti da coloni.**

**Colonia parziaria perpetua — Passaggio del dominio utile nel colono — Colonia parziaria temporanea — Diritto personale Decime ed altre prestazioni — Commutazione — Condominio — Affitto perpetuo.**

*Per stabilire la natura di un contratto, più che alle parole, devesi aver riguardo alla intenzione delle parti risultante dalla sostanza della contrattazione.*

*Per la costituzione del contratto di enfiteusi si richiede essenzialmente l'attribuzione di diritti reali, cioè lo smembramento della proprietà già piena nel concedente, che in parte si trasmette nel concessionario mediante la cessione a suo favore del dominio utile.*

*La concessione in perpetuo di canoni, risposte e proventi dovuti da coloni, mediante un annuo canone, non importa costituzione del contratto di enfiteusi.*

*Nella colonia parziaria perpetua, a differenza della colonia parziaria temporanea, che attribuiva al colono un semplice diritto personale, succedeva uno smembramento del dominio, di cui l'utile passava nel colono ed il diretto rimaneva nel concedente.*

*La commutazione delle prestazioni fondiarie, disposta dalla legge 14 luglio 1887, compete a chi possiede sul fondo un diritto che importa condominio, e non già a chi sia semplice affittuario, anche perpetuo* (1).

*Merita conferma una sentenza che, per quanto deficiente di motivazione, sia giusta nella decisione.*

Osserva che il principale capo della controversia che si agita fra le parti è quello concernente la natura dei diritti che con l'istromento del 27 marzo 1804 la Camera Apostolica concesse, ed i fratelli Bonfili acquistarono; imperocchè, compiuta tale indagine, sarà agevole compito stabilire, se alla signora Serventi competa il diritto da essa preteso di devenire alla commutazione delle prestazioni dovute dai coloni di Caprarola, ai sensi della legge del 14 luglio 1887.

Osserva che a raggiungere lo scopo su mentovato è d'uopo senza dubbio esaminare l'istromento del 27 marzo 1804 per stabilire quale fu l'oggetto di esso, desumendolo sia dalle parole con le quali fu compilato, sia dalla natura dei patti con quell'atto formati. All'uopo ben si rileva dal principe Doria che il predetto istromento del 27 marzo 1804 fu la riproduzione del precedente stipulato fra la stessa Camera Apostolica ed il Giuseppe Bonfili nel 21 giugno 1786, imperocchè ciò venne espressamente detto in esso istromento del 1804, ove, nella narrativa dei fatti che precede la stipulazione, si fece menzione della istanza presentata al Pontefice dai fratelli Bonfili, esponendo che questi avevano domandata la rinnovazione dell'affitto in perpetuo già concesso al loro genitore Giuseppe Bonfili. E per tanto giova innanzi tutto indagare quale fu la natura della stipulazione fatta col primo dei predetti istromenti.

Ora dalla lettura del contratto del ripetuto 21 giugno 1786, rilevasi che espressamente fu pattuito tra la Camera Apostolica e Giuseppe Bonfili che la concessione a favore di costui degli stabili, effetti, canoni e risposte, posti nella terra di Caprarola e suo territorio, veniva fatta a titolo di affitto perpetuo, dichiarandosi che i terreni già trovavansi da gran tempo concessi in enfiteusi ai cittadini ed abitanti la detta terra, e ad altri, e che i canoni, le risposte, ed i proventi erano già ritenuti in affitto da Filippo Stampa, il quale li aveva subaffittati a Giuseppe-Traiano Sebastiani.

E la detta concessione fu conforme, come per necessità doveva essere, al chirografo pontificio che l'aveva autorizzata, parlandosi in questo, di affitto perpetuo da concedersi al Giuseppe Bonfili.

Tale prima stipulazione ebbe una completa conferma nell'altra del 27 marzo 1804, imperocchè in questa risulta espressamente il concetto della rinnovazione in sostanza del primo contratto, mediante un nuovo affitto perpetuo che si concedeva a Pietro ed Agostino Bonfili ed ai figli del defunto Casimiro Bonfili, facen-

(1) Confor. Cass. di Roma, 21 dicembre 1891, Ottani c. Comune di Sant'Oreste e Ponzano Romano (vol. II, pag. 669) e nota ivi.

dosi espressa menzione, che, tra i diritti ceduti ai Bonfili, eranvi canoni e risposte sui terreni spettanti alla Camera Apostolica, posti nel territorio di Caprarola già da gran tempo dati in enfiteusi ai cittadini ed abitanti della detta terra. Ed anche questa seconda concessione fu del pari conforme al chirografo pontificio che l'autorizzò a titolo di affitto perpetuo.

Invano si obietta che in detto secondo istromento leggesi che esso fu qualificato dagli stessi contraenti come contratto di enfiteusi, poichè ciò trovasi soltanto una volta detto nella narrazione dei fatti, ma all'indicazione che il contratto che stipulavasi fosse di enfiteusi, fu aggiunta la dichiarazione, *ossia di affitto perpetuo*, il che esplicitamente manifesta la volontà di correggere la prima inesatta definizione data al contratto, onde la detta circostanza più che ad accreditare discredita la tesi che si fosse voluto qualificare la convenzione che stipulavasi in contratto di enfiteusi.

Osserva che pertanto dalle espressioni adoperate dai contraenti è forza ritenere, che si volle dalla Camera Apostolica, e dai Bonfili, stipulare soltanto un contratto di affitto perpetuo dei beni immobili e delle rendite che la detta Camera Apostolica possedeva nel territorio di Caprarola.

Tali risultamenti chiuderebbero l'adito ad ogni impugnativa da parte della Serventi per attribuire ai diritti acquistati dai Bonfili, e ad essa pervenuti, una diversa figura giuridica.

Senonchè si deduce dalla stessa appellante, che per la natura dei patti formati con l'istromento del 27 marzo 1804, si venne realmente stipulando una concessione enfiteutica a favore del Bonfili. E senza dubbio ove ciò fosse, a buon diritto l'appellante sosterrebbe la tesi di doversi in essa riconoscere la qualità di enfiteuta più che quella di affittuaria perpetua, per la ovvia regola di diritto, che nella interpretazione dei contratti, più che alle parole, debbasi aver riguardo alla intenzione delle parti risultante dalla sostanza della contrattazione.

Però la tesi dell'appellante non risulta fondata.

Ed invero: desume la Serventi che la natura dei diritti acquisiti dai fratelli Bonfili con l'istromento del 27 marzo 1804 fu quella di diritti enfiteutici dalle seguenti circostanze le quali, al dire di essa signora Serventi, sono caratteristiche del contratto di enfiteusi, ed escludono l'esistenza di un semplice contratto di affitto:

1° La forma della concessione autorizzata e stipulata *pro ipsis et eorum heredibus sanguinis*, propria dell'enfiteusi *ex pacto ex providentia*;

2° La inalterabilità del canone pattuito non ostante qualunque causa d'improduttività e di fortuito.

3° La riserva esplicitamente fatta dalla Camera Apostolica nel dominio diretto;

4° La esplicita stipulazione nel caso della devoluzione, la quale trova il suo correlativo nell'altra parola del contratto, investitura;

5° L'onere imposto ai concessionari di pagare in perpetuo i tributi prediali;

6° La tenuità del canone fissato in annue lire 6,042.04, mentre il valore dei beni concessi dalla Camera Apostolica ai Bonfili può ritenersi di un reddito quasi triplo;

7° La perpetuità della concessione fatta ai Bonfili;

8° La natura del titolo di acquisto del principe Doria, in quanto che, con l'istromento del 21 ottobre 1821, di cui si è fatto cenno nella narrazione dei fatti, ebbe luogo una permuta tra la Camera Apostolica ed il conte Gaspare di Carpegna, di parte del canone pagato dai Bonfili, con altro equivalente canone dovuto dai marchesi Capranica, ed ambedue quei canoni si ritennero di natura enfiteutica;

9° La legge speciale, costituita dall'editto del cardinal Fabrizio Ruffo del 7 giugno 1791, col quale editto, provvedendosi alla buona coltura dei terreni camerali esistenti nel territorio di vari Comuni, tra cui quello di Caprarola, si

prescrissero norme da osservarsi anche dal Giuseppe Bonfili che si qualificava enfiteuta.

Ma tali argomentazioni dell'appellante non valgono a farle raggiungere lo scopo cui essa mira, imperocchè se per determinare la natura della concessione fatta ai Bonfili, più che alle parole adoperate nella stipulazione dell'istromento del 27 marzo 1804, si vuole risalire alla intenzione delle parti, è d'uopo non soffermarsi soltanto a talune determinate circostanze, ma sibbene desumere quella intenzione da tutto il complesso dell'atto, che nelle diverse sue parti si completa, e si perfeziona.

Ora, come dianzi si è già rilevato, dalla Camera Apostolica furono concessi ai Bonfili, oltre il godimento di alquanti beni ad essa Camera appartenenti, e che vennero esplicitamente indicati, i diritti costituiti dai canoni e dalle risposte dovute per le terre spettanti ad essa concedente Camera Apostolica, poste nel territorio di Caprarola, che si dissero da gran tempo *concesse e distribuite in particolari enfiteusi ai cittadini ed abitanti del luogo*. Se dunque tali terre erano state già concesse in enfiteusi ad altri, e ciò esplicitamente si dichiarava, non è possibile ritenere che quelle stesse terre si concedessero in enfiteusi ai Bonfili, e che da costoro a quel titolo si venissero acquistando. Onde per logica e necessaria conseguenza, tutt'al più, potrebbe sostenersi la esistenza della concessione enfiteutica per quei pochi beni che furono specificatamente indicati e che appartenevano alla Camera Apostolica in piena proprietà, ma non mai per le terre che già da lungo tempo si erano concesse agli abitanti del luogo, e sulle quali la Camera Apostolica dichiarava di aver soltanto i diritti a canoni, risposte, o proventi. Nè potrebbe dedursi in contrario che l'enfiteusi, riguardo ai mentovati diritti, sussistesse limitatamente alla riscossione di quei canoni, di quelle risposte, o di quei proventi; imperocchè simili diritti non poterono formare oggetto di concessione enfiteutica, richiedendosi essenzialmente per la costituzione di simile contratto l'attribuzione di diritti reali, cioè lo smembramento della proprietà già piena nel concedente, che in parte si trasmette nel concessionario mediante la cessione a suo favore del dominio utile. Ond'è che quanto alla concessione fatta dalla Camera Apostolica ai Bonfili, riguardante i canoni, le risposte, i proventi dovuti dai coloni di Caprarola, è d'uopo ritenere che il diritto trasmesso ai Bonfili fu limitato a quello di una semplice esazione dei pagamenti che venivano fatti dai coloni con la forma di un contratto perpetuo di affitto secondo che l'uso dei tempi consentiva.

Nè a mutare tale convincimento giovano le deduzioni fatte dalla Serventi circa la natura dei patti, imperocchè le circostanze all'uopo indicate, e delle quali dinanzi si è fatta partita indicazione, non valgono a formare prova della concessione enfiteutica fatta col contratto del 27 marzo 1804, smentita dalla sostanza di tale stipulazione nel modo che dianzi si è rilevato.

Ed infatti; la forma data alla concessione *pro ipsis et eorum heredibus sanguinis*, sebbene più si attenga all'enfiteusi che ai contratti di locazione perpetua, non è però contraria alla natura di queste ultime stipulazioni, imperocchè stava nella libertà dei contraenti, per le leggi del tempo in cui simili contratti erano leciti, di stabilire che la concessione venisse fatta ad un determinato ordine di persone.

Nè del pari a stabilire la natura enfiteutica della concessione fatta dalla Camera Apostolica ai fratelli Bonfili con l'istromento del 27 marzo 1804, giova all'appellante l'argomentare sulle circostanze: che dai Bonfili si assunse l'obbligo della inalterabilità del canone anche nei casi di fortuito, e l'onere di pagare imposte prediali; nonchè la espressa riserva fatta dalla Camera Apostolica del diretto dominio, l'espressioni adoperate in quell'istromento di devoluzione e d'investitura, la tenuità del canone stabilito, e la perpetuità della concessione; dappoichè tali circostanze non costitui-

scono i caratteri esclusivi del contratto di enfiteusi, tali cioè che non consentano la esistenza di contratto di diversa natura.

Difatti, gli obblighi concernenti il caso fortuito e l'onere del pagamento delle imposte prediali, se sono ordinari nell'enfiteusi, sono peraltro leciti anche nelle locazioni, perchè non vietati dalla legge del tempo in cui la stipulazione ebbe luogo, come non lo sono dalle leggi attualmente vigenti. La riserva del dominio diretto fu evidentemente l'affermazione della concedente Camera Apostolica del diritto che ad essa rimaneva sulle terre di Caprarola ritenute dai coloni, e con essa nulla si ammise e si dichiarò che esplicitamente valesse a smentire la natura del contratto che si stipulava nominandolo affitto perpetuo. La espressione di devoluzione, una sola volta adoperata, non include necessariamente l'altra di investitura, dagli stipulanti non usata, e non può dirsi riferibile esclusivamente ad un contratto di enfiteusi, ma equivale a quella di decadenza, e fu adoperata in previsione dell'inadempimento da parte dei Bonfili ai patti che essi venivano assumendo, e pertanto nulla dimostra che valga a sorreggere l'assunto dell'appellante. La tenuità del canone non può desumersi dal valore attuale dei fondi siccome vorrebbesi dalla signora Serventi, ma è d'uopo commisurarla secondo il valore, e l'importanza della rendita che si ricavava da quegli immobili nel tempo in cui ne ebbero la concessione i Bonfili, e su di ciò non vi ha alcuna prova in atti, onde non è possibile stabilire l'affermata tenuità del canone pattuito; e del resto, la tenuità del canone, pur sussistendo, potrebbe trovar giustificazione nell'alea che si assumevano i Bonfili per la riscossione delle corrisposte dovute dai coloni.

Ed infine, la perpetuità della concessione, come non è una condizione necessaria per la sussistenza del contratto di enfiteusi, è noto che, nel tempo in cui venne stipulato l'istromento in esame, non ripugnava al contratto di locazione. Non v'è adunque tra detti patti circostanza che valga ad indicare in modo esclusivo il contratto di enfiteusi. Ma quando pure si dovesse ritenere il contrario, ciò non varrebbe a dimostrare la reale esistenza di un contratto enfiteutico, siccome insegna il De Luca nel titolo *de emphyteusi*, I°, 12, nel quale leggesi che nei contratti di locazione perpetua si possono introdurre le clausole ordinarie di quelli di enfiteusi, senza che perciò sia mutata la natura del contratto.

Osserva che similmente non giovano a sorreggere la tesi dell'appellante le altre due deduzioni; l'una concernente la natura del titolo di acquisto del principe Doria; l'altra concernente l'editto del cardinal Ruffo del 1791; imperocchè ben si rileva dalla difesa dell'appellato, che le dichiarazioni fatte per incidenza nell'istromento di permuta del 18 ottobre 1821 stipulato fra la Camera Apostolica ed il conte Gaspare di Carpegna, circa la natura enfiteutica del canone dei Bonfili, non può determinare la sussistenza di un enfiteusi che realmente non risultava dall'istromento del 27 marzo 1804. E del pari l'editto del cardinal Ruffo, per quanto in esso si qualifichi la concessione fatta al Giuseppe Bonfili come la costituzione di un enfiteusi, non può valere ad improntare il ripetuto contratto dal 27 marzo 1801 di un carattere giuridico che esso non ha.

Osserva che non più fondata si ravvisa l'argomentazione della signora Serventi diretta a stabilire che nei coloni di Caprarola non possa ritenersi sussistente la qualità di enfiteuti, ma soltanto quella di investiti di colonia parziaria perpetua, non risultando rispetto ad essi le circostanze che costituiscono i requisiti essenziali per aversi il contratto di enfiteusi, cioè la esistenza di un contratto formale, mentre invece deriva il diritto di essi coloni da uno stato di fatto che si perde nei tempi; l'obbligo del pagamento di un canone fisso ed invariabile, mentre invece essi eran tenuti a corrisposte di quote di frutti proporzionati ai redditi dei fondi. Nè

l'onere del pagamento dei tributi fondiari che è proprio degli investiti di dominio utile.

In proposito è pregio rilevare, che per quanto occorre alla decisione della presente causa, non è necessario stabilire con precisione per quali delle due su mentovate forme di contratto abbiano i coloni di Caprarola diritto a ritenere i fondi di cui sono in possesso, massimamente perchè i detti coloni non fanno parte di questo giudizio, onde non è il caso di approfondire la indagine sulla natura precisa dei loro diritti, bastando soltanto accertare l'inesistenza di quel diritto in quanto è necessario per decidere sulla facoltà affermata dalla signora Serventi di procedere alla commutazione delle prestazioni dovute per le terre di Caprarola alle quali la controversia si riferisce.

Ora, sia pure che il diritto dei coloni di Caprarola costituisca una colonia parziaria perpetua, non migliora perciò la posizione della signora Serventi nella presente causa, imperocchè non è esatto quanto da essa si afferma, che la colonia parziaria perpetua in questa provincia riveste il colono soltanto di un diritto personale verso il proprietario del fondo, e ne costituisce quasi un socio d'industria operante sul capitale del padrone, poichè in tal modo si confonde il colono parziario a tempo determinato col colono parziario perpetuo.

La questione non è nuova, e già ebbe ad occuparsene la giurisprudenza, e fu decisa nel senso, che con la colonia parziaria perpetua succedeva uno smembramento del dominio, di cui l'utile passava nel colono, ed il diretto rimaneva nel concedente.

E tale avviso è anche quello di questo Collegio, perocchè non è dato dimenticare, che se la colonia parziaria temporanea in origine attribuì al colono un semplice diritto personale, con l'elemento della perpetuità aggiunto in seguito, si vennero modificando le norme del diritto classico intorno alla locazione, ed il rapporto semplicemente personale attribuito alla colonia si mutò in concessione di un diritto reale, costituendo la perpetuità una trasformazione sostanziale della natura di quel contratto. Nè è dato dimenticare come la colonia parziaria perpetua assunse nel periodo feudale la importanza di un contratto, assai frequente per lo scopo di essa, di trasformare le terre feudali divenute incolte in terre fruttifere mediante il lavoro dei coloni, ai quali se gravava l'onere di quella trasformazione, veniva peraltro concesso il diritto di ritenerle come condomini del concedente mediante il pagamento di un'annua prestazione.

A dimostrare la verità di tale assunto vi è il sussidio della dottrina. E difatti il De Luca sotto il titolo *de emphyteusi*, n. 1 e 2 insegna, che a differenza di quanto avviene nella vendita, nella donazione e nel legato, nei quali atti si trasmette la piena proprietà, nell'enfiteusi e nelle locazioni perpetue, come nei censi, *diminuta concessio fit, ut... bonorum pars concessionarii fiat, altera vero concedenti remaneat.*

Ed il Cencio, *De censibus, additiones ad art. IV quaestionis 1° tractatus de censibus:* « Emphyteusis et locatio perpetua dicitur alienatio, quia per huiusmodi locationem transfertur saltem dominium utile ».

Pertanto essendo i coloni di Caprarola anche per la colonia parziaria perpetua investiti nel dominio utile dei fondi da essi ritenuti, non era possibile che su quei medesimi fondi venisse con l'istromento del 27 marzo 1804 costituita un'enfiteusi a favore del Bonfili, perchè quantunque quei due contratti si distinguano per requisiti affatto diversi, tuttavia, l'oggetto di essi non poteva formar contemporaneamente materia dell'una e dell'altra di quelle contrattazioni, e trovandosi alienato per la colonia parziaria perpetua l'utile dominio dei detti fondi, non potevasi dalla Camera Apostolica disporsene per attribuirlo a titolo di enfiteusi ai Bonfili, e ciò difatti essa non fece, per quanto si è dinanzi esposto.

Ora se non può dubitarsi, per l'esplicito patto in proposito formato, che dalla

Camera Apostolica si ritenne il diritto del dominio diretto sulle terre di Caprarola: e se il dominio utile sulle terre stesse già apparteneva ai coloni, ne segue, per necessaria conseguenza, che ai Bonfili fu trasmesso un diritto di natura non reale, costituito dalla facoltà di esigere le prestazioni dovute dai su ripetuti coloni, e di farle proprie, obbligandosi a pagare alla concedente Camera Apostolica il pattuito censo in somma determinata a cui fu dato dai contraenti il *nomen juris* di affitto perpetuo, la quale facoltà di esigere, non potendo aver trasmesso ai concessionari Bonfili un *jus in re*, dovè necessariamente costituire a favore dei medesimi un diritto personale nei rapporti della concedente Camera Apostolica.

Osserva che per tali premesse, escluso l'acquisto da parte dei Bonfili di un diritto reale sulle terre di Caprarola ritenute a colonia parziaria perpetua dagli abitanti del luogo, non occorre soffermarsi a lungo per dimostrare che alla signora Serventi, la quale esercita i diritti dei fratelli Bonfili, non possa spettare l'esercizio del diritto concesso dalla legge del 14 luglio 1887, di commutare le prestazioni dovute dai coloni di Caprarola, imperocchè, come già fu ritenuto dalla giurisprudenza, tale facoltà presuppone come condizione indispensabile l'esistenza di un diritto reale, un *jus in re*, che importi in chi domanda la commutazione condominio sul fondo in cui la prestazione fondiaria grava, giacchè lo scopo delle predetta legge non fu nè poteva essere quello di far trapassare mediante la commutazione, in chi non vi aveva diritto, l'altrui proprietà, ma sibbene l'altro di conseguire la liberazione della proprietà preesistente dai pesi che ne impedivano la libera disponibilità e che ostacolano lo svolgimento economico della nazione.

Ora poichè nella Serventi non sussiste alcun diritto reale sui fondi ritenuti a colonia dai coloni di Caprarola, ne segue che ad essa non può spettare il diritto alla commutazione delle prestazioni da quei cittadini dovute.

Osserva che, per mera abbondanza di esame della causa, occorre rilevare l'inesistenza della cosa giudicata per la sentenza del Tribunale di Roma del 29 dicembre 1890, sia perchè quella sentenza non divenne definitiva, sia perchè essa fu emessa nei rapporti del Grandjacquet e quindi fra diverse parti.

Che, per le premesse fin qui fatte, è d'uopo riconoscere infondato l'appello proposto dalla signora Serventi, e confermare la sentenza appellata, la quale, se è del tutto deficiente di motivazione, è però giusta nella decisione.

Per questi motivi, la Corte conferma ecc.

---

## Appello di Torino.

11 marzo 1902.

*Pres.* Degiovanni, ff. di P. — *Est.* Mucchi.

*Parrocchia di Orta Novarese c. Guaita.*

**Ipoteche — Cancellazione — Conservatore delle ipoteche — Chiamata in giudizio.**

**Testamento — Celebrazione di anniversari — Obbligo imposto agli eredi — Validità — Azione della fabbriceria — Autorizzazione governativa.**

*Il conservatore delle ipoteche non può mai essere chiamato in giudizio contenzioso per la cancellazione d'ipoteche, nemmeno per assistere alla discussione che sulla sussistenza se prima del credito che si faccia tra gli interessati, non sia stato richiesto della cancellazione e non sia stato contro di lui esperito il procedimento in Camera di Consiglio.*

*E' valida la disposizione testamentaria colla quale è imposto all'erede l'obbligo della celebrazione in perpetuo di alcuni anniversari in una determinata chiesa; e la fabbriceria della chiesa stessa ha azione per ottenere l'adempimento di detto obbligo* (1).

*Per proporre questa azione in giudizio non è necessaria l'autorizzazione richiesta dalla legge 5 giugno 1850.*

---

(1) Veggansi da ultimo le sentenze riferite oltre sotto il titolo *Fondazioni autonome a scopo di culto*, e specialmente Corte d'appello di Milano 17 settembre 1901.

Dalle conclusioni prese dalle parti in questa sede appare che la sentenza del Tribunale è stata accettata quanto al capo che dichiara nulla e manda cancellare l'iscrizione ipotecaria. Ma sul resto v'è appello principale e incidentale.

Col primo i Gippini censurano la sentenza per aver posto fuori di causa il conservatore delle ipoteche col favore delle spese a loro carico.

Col secondo la Fabbriceria, senza insistere sulla domanda di una cauzione, censura la sentenza per non avere accolta la riconvenzionale circa all'obbligo dei Gippini di far celebrare nella chiesa di Orta gli anniversari in ogni anno, ed eziandio quelli non celebrati dal 1897, ed in subordine per non avere almeno concesso un termine per ottenere l'autorizzazione ad accettare la disposizione testamentaria. Ma l'appello principale non è fondato.

Le regole, che la legge stabilisce nei rapporti del conservatore delle ipoteche in materia di cancellazione, sono precise, e non potrebbero essere violate senza esporre quel funzionario a continui giudizi quando in ogni caso, e senza un suo ingiusto rifiuto, dovesse anche solo assistere alle non infrequenti liti che sorgono fra gli interessati alla cancellazione o al mantenimento di un'ipoteca.

Ad evitare questo sconcio, che si risolverebbe in una vera vessazione, venne disposto all'art. 2038 Cod. civ. che il conservatore deve eseguire la cancellazione sulla presentazione dell'atto che vi fa luogo, e coll'art. 2039 che, qualora egli si ricusi, la parte richiedente possa richiamarsene al Tribunale civile, il quale provvederà in Camera di consiglio, cioè colle forme di cui agli articoli 778 e segg. Cod. proc. civ,, sentito il P. M. e il conservatore nelle sue osservazioni scritte; e che nel caso di reclamo in appello o in cassazione sia osservata la stessa forma di procedimento, ossia si provveda in Camera di consiglio, sentiti pure il Pubblico Ministero e il conservatore nelle sue osservazioni scritte.

Per le accennate disposizioni è fatto palese che può farsi luogo in confronto del conservatore ad un giudizio contenzioso per indebito rifiuto a cancellare un'ipoteca solamente dopo che, richiesto siasi ricusato, e dopo espletato il procedimento in Camera di Consiglio se egli continuasse a ricusarsi, non ostante che il Tribunale o la Corte d'appello avesse ordinata la cancellazione.

L'ultima parte dell'art. 2039 dispone che il Tribunale può ordinare siano chiamate le persone che si presumono interessate, e in questo caso, come pure se la domanda fu proposta direttamente in contraddittorio degli interessati, che il procedimento sia sommario.

Ma tutto ciò non riguarda il conservatore se non in quanto alla forma del procedimento contenzioso, pel caso cioè che dopo il suo rifiuto, ed espletato il procedimento in Camera di Consiglio, persista nel rifiuto medesimo.

Tali disposizioni non escludono in nessun caso, che il conservatore debba prima di tutto essere richiesto della cancellazione, ed ove egli si ricusi si debba esaurire il procedimento in Camera di Consiglio, prima di agire contro di lui in via contenziosa.

Questa è l'interpretazione che deve darsi all'art. 2039 in relazione all'articolo 2038, secondo la lettera e lo spirito delle disposizioni ivi contenute.

Nella specie il conservatore non era stato richiesto e non si era sperimentato il procedimento in Camera di Consiglio; e perciò a torto i Gippini lo avevano chiamato ad assistere nel giudizio contenzioso fra essi e la Fabbriceria, quindi la sentenza non merita censura se lo pose fuori di causa. Non merita poi censura se condannò i Gippini e non la Fabbriceria a rifondere le spese sostenute dal conservatore medesimo, perchè i soli Gippini vi avevano data ingiusta causa, mentre la Fabbriceria fin da principio aveva dichiarato di non opporsi a che fosse dimesso.

L'appello incidentale invece deve essere accolto. Non è a porsi in dubbio la validità della disposizione testamentaria

della Gippini anche nella parte in cui volle che suoi eredi facessero celebrare in perpetuo nella chiesa d'Orta ed in ogni anno gli anniversari di cui si tratta.

Questa disposizione non costituisce un legato a favore della Fabbriceria, ma soltanto un'obbligazione della quale la testatrice ha voluto gravare i detti suoi eredi.

Non costituisce un legato perchè con essa la testatrice non ha disposto di una parte qualsiasi delle proprie sostanze a favore della chiesa (art. 759 Cod. civ.), non avendo all'uopo assegnato, nè distribuito cosa alcuna del suo patrimonio, la quale dovesse passare per effetto della disposizione in potere della Fabbriceria o del parroco o di altra persona.

Ma come non costituisce un legato a favore della chiesa ed un aumento del suo patrimonio, non è neppure una donazione per le stesse ragioni; e quindi la chiesa non è soggetta a chiedere la autorizzazione richiesta dalla legge 5 giugno 1850 per accettare quella disposizione prima di poter far valere le ragioni, che pure le competono, per l'adempimento della obbligazione derivante dalla disposizione medesima contro gli eredi Gippini.

Nè la disposizione potrebbe dirsi nulla per effetto dell'art. 831 Cod. civ., non essendo espressa genericamente per l'anima o a favore dell'anima, ma specificamente spiegata come un onere ed una obbligazione solidale degli eredi al fine dei suffragi spirituali dei defunti parenti in essa indicati.

Simili disposizioni non cadono sotto nessun espresso divieto della legge e non sono contrarie all'ordine pubblico, anzi sono conformi al sentimento religioso che la legge vuole rispettato.

Esse costituiscono perciò non soltanto un'obbligazione di coscienza sfornita di ogni sanzione civile, ma ben anche una vera e propria obbligazione sorretta dalla legge, il cui adempimento può essere richiesto da coloro cui interessa, e così come potrebbe essere richiesto da uno dei gravati contro gli altri pel caso del rilievo previsto dalla testatrice, nulla si oppone a che possa essere richiesto dalla chiesa d'Orta, la quale ha un interesse morale e civile ad un tempo di tutelare ed accrescere il decoro del culto con quelle pratiche di religione che siano disposte in pro dei defunti ed anche dei viventi, sia per atto tra vivi che per testamento, da celebrarsi nella chiesa stessa per espressa volontà di chi le abbia pattuite e volute (art. 1128 Codice civile).

In conseguenza, alla Fabbriceria compete indubbiamente l'azione da essa proposta.

Il Tribunale respinse tutte le eccezioni sollevate dai Gippini in ordine alla ricevibilità della riconvenzionale, e cioè tanto quella desunta dalla pretesa indipendenza dal titolo principale dedotto in causa, come l'altra d'incompetenza per ragioni di valore, e tali eccezioni non vengono più ripetere in questa sede. Esse erano, del resto, evidentemente infondate, perchè il titolo invocato dai Gippini era il medesimo di quello invocato dalla Fabbriceria, cioè l'obbligazione derivante dal testamento, e perchè il valore dell'obbligazione stessa in ordine alla riconvenzionale non era stato fissato dalla testatrice, che non costituì una rendita per l'adempimento, onde non poteva la competenza essere regolata secondo l'art. 76 Cod. proc. civile, ma bensì secondo l'art. 80 che qualora come nella specie, l'attore non abbia per un'obbligazione mobiliare determinato nella domanda il suo valore, dispone che questo si presume di competenza dell'autorità giudiziaria adìta.

Il Tribunale ritenne che la disposizione di cui si tratta fosse un legato e perciò necessaria alla Fabbriceria l'autorizzazione per accertarlo primo di chiederne l'adempimento; che l'autorizzazione però non poteva ancora essere chiesta e concessa; e che in conseguenza fosse intanto necessario di assolvere i Gippini dall'osservanza del giudizio.

Le considerazioni sovra svolte bastano a dimostrare l'errore in cui è caduto magistrato, e che ben a ragione la Fabbriceria ne chiese la riparazione coll'ac-

coglimento dell'instata declaratoria di diritto in confronto degli eredi Gippini, i quali ingiustamente vorrebbero sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione loro imposta legalmente dalla testatrice, e non contestano di averne in parte tralasciato già l'adempimento.

Per questi motivi, la Corte in parziale riparazione ecc.

---

## Appello di Bologna.

7 febbraio 1902.

*Pres.* Petrilli, P. P. — *Est.* Marconi.

*Turri c. Chierici e Guadagnini.*

**Decime ed altre prestazioni — Commutazione — Giudizio petitorio — Contumace — Cosa giudicata — Spese giudiziali — Iscrizione ipotecaria — Spese a carico del creditore e dei debitori.**

*Colla domanda di commutazione si provoca un vero e proprio giudizio petitorio, il quale poi o ha luogo e si consuma nella prima fase del procedimento che chiudesi colla sentenza di commutazione, o si agita in separata sede nel caso che insorgano contestazioni sul diritto alla prestazione* (1).

*La sentenza, con cui fu ordinata la commutazione, fa quindi stato di cosa giudicata in confronto ai convenuti che si limitarono a contraddire alla liquidazione fatta dall'attore o che si resero contumaci* (2).

*Il contumace, rimasto soccombente nel giudizio di commutazione, è tenuto alle spese della perizia giudiziale e delle altre cui ha dato causa colla sua contumacia.*

*Le spese per la iscrizione ipotecaria, in garanzia del diritto di prelazione per le decime commutate, vanno sopportate in comune dal creditore e dai debitori nelle proporzioni fissate dall'art. 22 della legge 29 giugno 1879, n. 4946.*

Considerato, nei riguardi della causa principale, che il Turri in primo grado alle domande del Chierici ebbe ad opporre la pregiudiziale eccezione, che la sentenza del Tribunale di Ferrara del 2-4 settembre 1894, che ordinò la commutazione delle decime, e la relazione giudiziale del perito ing. Borsetti, non costituiscono la prova che il corrispettivo delle prestazioni annue sia da esso Turri dovuto nelle somme liquidate dal perito medesimo e pretese dal Chierici. Ciò pel motivo che la relazione del perito giudiziale non è l'atto definitivo del giudizio di commutazione rispetto ai debitori non comparsi, finché non sia omologata dal Tribunale, nel termine e a norma dell'articolo 22 della legge del 1879, e la relazione del Borsetti non lo fu neppure mai. In ispecie osservò il Turri che il capo della suddetta sentenza del Tribunale ferrarese: « Dichiara, ora, per quando la perizia giudiziale sarà definitiva a termine di legge, la commutazione della decima in natura dovuta al sig. Chierici nei rispettivi canoni da determinarsi fondo per fondo dal suddetto perito, da pagarsi tali canoni al 15 agosto d'ogni anno » non poteva contenere e costituire quella omologazione che è richiesta dal succitato articolo della legge speciale per rendere definitiva la liquidazione della decima in danaro nella misura fissata dal perito, e che, opinandosi il contrario, si andrebbe a ritroso di tutto il pensiero e precetto letterale legislativo.

Aggiunse pure, che se agli arbitri è rimessa la pronuncia su tutte le questioni che potessero sorgere sul giudizio del perito, stava però che al Tribunale è riservato di esaminare se la perizia corrisponda a tutte quelle formalità che ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, le sono applicabili secondo il Codice di procedura civile, nonché alle altre sancite dalla legge suddetta, ad esempio quella di cui al suo articolo 12, n. 2, relativa al riparto proporzionale tra i debitori, formalità che non fu osservata dal perito Borsetti.

---

(1-2) Veggasi a pag. 567 (vol. IX) la sentenza della Cassazione di Napoli 15 dicembre 1898-21 gennaio 1899, richiamata nel testo di quella sopra riferita, la quale ammise che anche dopo la sentenza di commutazione della decima può sollevarsi la contestazione circa il diritto di esigere la prestazione.

Ma in questo grado il Turri mutò radicalmente i termini della sua difesa, la assise su altra base, impugnando la esistenza del diritto a decimare sui beni in questione già posseduti dai Guidetti, ed a lui stati deliberati, colle sentenze del Tribunale ferrarese l'una del 20 dicembre 1892, l'altra dell'8 febbraio 1893. Preliminarmente però il Turri intese a dimostrare, che contro tale eccezione non ostava, come cosa giudicata, la sentenza del 2 settembre 1894 che ordinò la commutazione della decima, perché diverso l'oggetto del giudizio di allora, e quello su cui versa la detta sua nuova eccezione: « Difatti allora si discuteva della misura e del modo del pagamento della prestazione in genere, ora se la decima esiste; nè vale dire che il modo di pagamento presupponga la esistenza del diritto a decimare, giacchè il giudizio di commutazione è giudizio possessorio, nel quale quindi la realtà del diritto non viene decisa neppure implicitamente », ciò decidendosi in petitorio. Nè si può in contrario richiamarsi all'articolo 14 della legge del 1873, seguita il Turri, poichè cotesto articolo provvide unicamente pel caso più ordinario, cioè che la questione sull'esistenza del diritto alla prestazione fosse sollevata nel giudizio di commutazione, per cui dall'essersi stabilito, che sorgendo nello stesso tale questione, lo si debba sospendere, non è lecito dedurre che solo in esso, non dopo, si possa discutere sulla esistenza del diritto suddetto.

L'appellante, a suffragare cotesti principî, invocò una sentenza 21 gennaio 1899 della Cassazione di Napoli.

Dopo ciò il Turri, all'appoggio di una serie di documenti, per quanto appare prodotti per la prima volta in questa sede, sostiene la efficacia della predetta sua eccezione di merito per due distinti ordini di ragione, e cioè: 1° perchè i fondi *Cantone*, *Trevise* e *Vignale* di provenienza Guidetti deliberatigli colla sentenza del dicembre 1892, non furono mai soggetti a decima in natura o altro simile gravame, essendo in origine di pieno e libero dominio della ex-prepositura Pomposiana, e tali anche essendo passati in dominio degli autori mediati ed immediati dei Guidetti, espropriatine colla detta sentenza, e quindi a lui, Turri; 2° perchè gli altri fondi della stessa provenienza *Chiarione*, *Torre*, *Tombe*, *Orto Strapontino*, deliberatigli colla sentenza del febbraio 1893, se pure fossero stati, in origine, soggetti a decima, essendo di essi divenuti proprietari pure gli autori dei Guidetti espropriati, e così essendo riunite nella stessa persona le qualità di creditore e debitore della prestazione, il diritto alla decima venne ad estinguersi per confusione, tanto più che col rogito Gnoli 1° settembre 1885 di cessione al Chierici, quel diritto non si fece rivivere, la *reviviscentia decimae* non essendosi in esso punto stipulata.

Soggiunse il Turri che se pure in negata ipotesi, non si ritenesse provato che i fondi prima indicati non fossero *obnoxi* a decima, anche per essi, e per la stessa causa di confusione che nei secondi, il diritto a decimare sarebbe estinto; che in più dannata ipotesi, quel diritto sarebbe spettato a favore di certo Baratelli.

Ma tornerà inutile occuparsi delle argomentazioni con cui il Turri impugna il diritto del Chierici alla decima, perchè ad occuparsene osta veramente, come il Chierici assume, la cosa giudicata colla ripetuta sentenza 2-4 settembre 1894 del Tribunale ferrarese. Qui però sta bene rilevare, a scanso di equivoci, che il Turri manifestamente abbandonò la ragione per cui egli negò, in prime cure, alla suddetta sentenza la forza di cosa giudicata, la ragione cioè che non vi fu sentenza omologatrice la perizia giudiziale di commutazione.

A parte che esso limitossi, allora, a contestare la correspettività del canone in denaro liquidato dal perito Borsetti alle decime, ch'egli abbia rinunziato a quella ragione risulta (oltre dal non averne ora più fatto motto, e dall'essersi astenuto dal censurare la sentenza appellata che non gliela menò buona) dal riconoscimento esplicito in questa sede,

del suo obbligo di pagare all'appellato il canone arretrato per l'anno 1896, nella misura fissata dalla perizia giudiziale, per la decima gravante i beni di provenienza Bigoni.

Ciò ritenuto, le nuove ragioni sostituite *funditus* dal Turri a quelle di prima istanza, con cui egli sostiene ora, che neppure all'attuale sua eccezione di merito fa ostacolo, come regiudicata, la sentenza che ordinò la commutazione della decima, sono ragioni che non reggono di fronte alla lettera delle leggi speciali in materia del 1873, 1879, e di quella del 14 luglio 1887, che richiamasi alle due prime, nè alle finalità ch'ebbe il legislatore nel sancirle.

Già la dottrina non solo, ma anche la giurisprudenza, tranne da ultimo, per quanto consta, la sola Cassazione di Napoli, colla sentenza 21 gennaio 1899, invocata dall'appellante, non ritennero mai che il giudizio, regolato dalle leggi suddette, non abbia per oggetto che il possesso di fatto delle decime e delle altre prestazioni in natura, e sia quindi un giudizio di sua natura esclusivamente possessorio, e che dippiù si possa, quando sia dopo emanata la sentenza che ordinò la commutazione, e con facoltà irrefrenata, instaurare il petitorio sul diritto ad esigere la prestazione. Difatti l'articolo 7, n. 5, della legge 8 giugno 1873, n. 1389, prescrive, sotto pena di nullità, che il creditore procedente indichi nella citazione anche « il titolo o il possesso che dà diritto ad esigere la prestazione » ed inoltre che questa indicazione accompagni « con offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti su cui fonda la domanda ».

Cotesta tassativa disposizione basterebbe già per sè sola a dimostrare che colla domanda di commutazione si provoca implicitamente e tosto un vero e proprio giudizio petitorio, il quale poi o ha luogo e si consuma nella prima fase del procedimento che chiudesi colla sentenza di commutazione in confronto ai consenzienti alla domanda, a quelli che limitansi a contraddire alla liquidazione fatta dall'attore, e come meglio si vedrà più innanzi, anche ai contumaci, o si agita in separata sede nel caso che insorgano contestazioni sul diritto alla prestazione, sospeso frattanto il giudizio di commutazione.

Che poi il possesso di cui nella disposizione del n. 5 del succitato articolo 7, non sia il semplice possesso di fatto, ma il legittimo trentennale, e che questo sia dalla legge equiparato, per tutti gli effetti della commutazione, al titolo, appare dal testo incavillabile della disposizione medesima: « il titolo o il possesso che dà diritto ad esigere la prestazione ».

Lo stesso articolo 7, al suo n. 7, prescrive inoltre che la citazione deve pur contenere « la interpellazione ad accettare od a contraddire tale liquidazione (quella proposta dall'attore) fra sessanta giorni ».

Da ciò l'appellante pretende dedurre altro argomento, che dunque il giudizio di commutazione non tocca minimamente, lascia impregiudicata la controversia eventuale sul diritto alla prestazione, in quanto dalla mancata risposta del citato all'interpellanza, altro risultato non può derivare che di ritenere accettata la liquidazione, il mutato modo di pagamento della decima in natura, per cui quel diritto si può impugnare anche dopo la sentenza di commutazione, intendi senza confine di termine, che non sia quello prescrizionale.

Ed appoggiandosi alla surricordata sentenza 21 gennaio 1889 della Cassazione napoletana, l'appellante non si arretra neppure dinanzi al disposto dell'articolo 14 della stessa legge del 1873, pel quale « qualora insorga contestazione sul diritto alla prestazione, il Tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la questione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il Tribunale medesimo, o presso la Pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite ».

Con cotesto articolo, dice il Turri, fu solo, in effetti, preveduto e regolato il caso più ordinario, che la questione sull'*an debeatur* si sollevasse nel giudizio di commutazione, e precisamente nello

scopo di evitare gli inconvenienti che potevano nascere dal silenzio della legge, avverandosi il caso suddetto.

A rinforzo della sua tesi che, per il concetto dominante nella mente del legislatore, il giudizio speciale in materia non è che un vero e proprio giudizio possessorio, l'appellante adduce, che fu tolta un'aggiunta proposta dalla Commissione al sopratrascritto art. 14, colla quale davasi facoltà al giudice di autorizzare il creditore, pendente il giudizio petitoriale, a continuare provvisoriamente l'esazione della prestazione, secondo il suo possesso. E' opportuno fin d'ora rilevare in proposito, a prescindere che l'ammissione di tale aggiunta non risolverebbe affatto la questione nel senso preteso dall'appellante, che dessa aggiunta fu fatta invece nel successivo articolo 21, secondo comma, nei seguenti precisi termini: « Nel caso preveduto dall'articolo 14 potrà il magistrato ordinare, per un tempo determinato, la continuazione della prestazione in natura secondo il possesso ».

Ora cotesta disposizione è una riprova che il giudizio di commutazione non è un giudizio possessorio, poichè esso lascia nel discreto arbitrio del magistrato un provvedimento interinale, cautelare, all'infuori di ogni istanza di parte, e di ogni indagine sui requisiti per la ammissibilità dell'azione in manutenzione, ma avuto riguardo al semplice fatto della insorta contestazione sull'*an debeatur*. E ciò è tanto più certo, dacchè accadde non di rado che coloro i quali vollero proteggere il loro possesso di prestazioni fondiarie, dovettero instituire appositi giudizi di manutenzione colle forme ordinarie, anche se in limine e perfino pendente il giudizio di commutazione; e perchè? Appunto perchè in base alla legge del 1873 e alle altre del 1879 e 1887, che quella rispettivamente modificarono e completarono, avrebbero invano potuto pretendere alla protezione del semplice possesso come loro dovuta.

Non è tampoco concepibile la possibilità di quei giudizi ordinari di manutenzione in possesso, pur nelle more di quello speciale contemplato nelle summantovate leggi, se desso fosse possessoriale, perchè sarebbevi sovrapposizione di giudizi pell'identico oggetto e scopo.

Ma, oltre questo argomento, contro la tesi del Turri ben altri ve ne sono, persuadenti appieno, come ordinata la commutazione, e in genere profferita la sentenza di cui all'articolo 12 della legge del 1873, sia precluso l'adito ai convenuti di più eccepire il *jus decimandi*.

Invero che il presupposto implicito necessario, o vuoi dire il fondamento di diritto della domanda, e quindi del giudizio di commutazione, sia l'affermazione e l'esercizio effettivo del diritto alla prestazione, onde chi intende impugnare la esistenza debba, sotto pena di decadenza necessariamente sottintesa, contraddirvi nella prima fase del procedimento, si ricava da quelle disposizioni della stessa legge suindicata, le quali fanno conoscere che la liquidazione della rendita fondiaria in danaro è la conseguenza del riconoscimento espresso, o tacito, questo per presunzione *juris et de jure*, del diritto a percepire la rendita; in altri termini che la commutazione non può aver luogo, se prima non sia decisa la questione insorta sul detto diritto.

Anzitutto, a che scopo l'obbligo tassativo fatto al creditore, che indichi nella citazione il titolo o il possesso che dà diritto ad esigere la prestazione, con l'offerta, per giunta, di comunicazione dei documenti sui quali fonda la sua domanda, se è risaputo che per le azioni di manutenzione in possesso, si prescinde dal titolo del *jus possidendi*, e tutt'al più il titolo, se è prodotto spontaneamente, non lo è che *ad colorandam possessionem*? Dunque il legislatore, non potendo fargli il torto di aver disconosciuto che nel petitorio, non nel possessurio, si richiede la prova precostituita o precostituenda del diritto, se fece quell'obbligo all'attore, intese certamente che colla domanda iniziatrice del giudizio di commutazione, i convenuti sono posti in mora a contraddire, nello stesso giu-

dizio anzi nel suo primo periodo, il diritto alla prestazione, sotto pena di non essere altrimenti più ascoltati.

Ed è ancora il secondo comma del succitato articolo 21 che, oltre per le ragioni suesposte, convince essere al giudizio di commutazione essenzialmente connesso il petitoriale, giacché se è nel caso previsto da esso comma ed in uno scopo transeunte di mera tutela, che si prescinde dal titolo o possesso legittimo, che vale titolo, della prestazione in natura, e si guarda al possesso di fatto della stessa, vuol dire che l'assunto primo dell'attore in commutazione, è, nè può non essere, per precetto della legge, l'esistenza del suo diritto reale alla prestazione in natura, onde se esso non è riconosciuto dai citati o non è prima canonizzato al confronto di chi lo contraddisse, non possa divenirsi alla liquidazione, la quale segna appunto la seconda fase del giudizio, il quale non ha luogo se non dopo risolta la questione sull'*an debeatur*, mentre esso si apre tosto rispetto ai citati che si restrinsero a non accettare la liquidazione fatta dall'attore.

Ciò risulta anche dall'intero contesto dell'art 12 pur della legge del 1873.

Anzitutto non si comprende come potrebbesi contrastare che i convenuti che accettarono, senza riserve, la liquidazione, fatta dall'attore, abbiano riconosciuto implicitamenle il titolo o il possesso indicati e documentati nella citazione a norma dell'art. 7, n. 5, della legge suddetta, e l'art. 12 al suo n. 1, dispone appunto che il Tribunale con sentenza dichiari, senz'altro, contro tali convenuti la commutazione come dall'attore proposta. Quindi lo stesso articolo 12 provvede evidentemente pel caso di contraddizione espressa o tacita, assumendo come tale la contumacia alla sola liquidazione di cui nella citazione, se dispone al n. 2 la nomina di un pèrito affinché proceda alla liquidazione e al n. 3 la nomina degli arbitri, acciò pronunzino su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito. Coteste disposizioni già per sè stesse, oltre che per seguire a quella del n. 1, ma tanto più collegate col precetto contenuto nel nel n. 5 dell'art. 7 e col disposto dell'articolo 21, secondo comma, spiegati come sopra, non permettono di dubitare che la sola contraddizione alla liquidazione fatta dall'attore importi per una *praesumptio juris et de jure* il riconoscimento del diritto a decimare, e che a tale limitata contraddizione abbia il legislatore equiparata la contumacia.

Da tutto il dedotto, appare quindi che gli articoli 7, n. 7, e 14 della legge del 1873, devono alla loro volta coordinarsi al n. 5 dello stesso articolo 7, come all'articolo 12 ed all'altro 21, che riflettono tersamente il pensiero legislativo *in subiecta materia* dominante, e che, per conseguenza, altrimenti sarebbevi aperta antinomia tra gli uni e gli altri articoli, il 14 non soffre la interpretazione restrittiva datavi dall'appellante, per quanto condivisa da una sentenza di Corte suprema; che fallace è l'argomento ch'egli trasse anche dal numero 7 dell'articolo 7, a fiancheggiare la sua tesi.

Se poi si assurge al pensiero informativo, quale ce lo rivelano netto le discussioni parlamentari, delle eccezionali leggi in esame, tanto più si va convinti che desse non solo intesero a liberare obbligatoriamente, nell'interesse dell'economia nazionale, le terre dai pesi fondiari, ma ebbero nel contempo lo scopo conciliativo e la cura di restituire o non turbare la pace delle famiglie, di assicurare nella trasformazione loro imposta i diritti acquisiti. Ciò non avrebbero esse conseguito, se avessero lasciata la possibilità, anche dopo anni ed anni dacchè consumato il giudizio di commutazione, dello insorgere di litigi, sempre gravi ed acri sul diritto ad esigere la decima. Lo stesso termine straordinario di sessanta giorni, nonostante la eccezionalità spicciativa del cumulativo procedimento accordato per contraddire alla domanda del decimante ai convenuti, è prova che il legislatore volle che essi facessero valere, sotto pena di decadenza, indistintamente ogni preteso loro diritto all'occa-

sione del giudizio di commutazione, che all'uopo rimane quindi sospeso nel caso previsto dall' articolo 14 della legge del 1873.

Aggiungasi che la sentenza 2-4 settembre 1894 del Tribunale ferrarese, in esame dei documenti offerti in comunicazione dal Chierici, motivò *in terminis:* « Che il diritto nell'attore alla prestazione, di cui si tratta, è comprovato dai documenti stessi, proseguendo senza tacere che il contegno dei convenuti (tutti contumaci) fa presumere che nulla hanno da opporre »; onde il dispositivo della sentenza medesima si appalesa in intimo nesso colla premessa contenuta nel motivo su trascritto, dessa essendo stata una delle ragioni determinanti la decisione resa di conformità agli art. 12 e seguenti della legge. Ma le sentenze del Tribunale su tutte le questioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni sono inappellabili (articolo 29 legge pure del 1873); dunque pur nella ipotesi che il Tribunale avesse errato od esorbitato nel riconoscere anco al confronto dei contumaci il diritto del Chierici ad esigere la decima, si ha che in ogni modo è, nella specie, per l'autorità della cosa giudicata che il Turri non poteva rimettere in questione l' identico oggetto, cioè quel diritto. Che se come in dottrina e giurisprudenza fu ritenuto, non però pacificamente, si avvisasse che l'articolo 29 succitato non va applicato che per le pure questioni di liquidazione e commutazione, egualmente il Turri avrebbe torto, perchè non appellò dalla sentenza in quanto appunto versò sul diritto a decimare e ne lo riconobbe esistente.

Sotto qualsiasi aspetto si consideri la controversia, e poichè il Turri si mantenne contumace sempre nel giudizio di commutazione, malgrado sia stato notificato ritualmente, a norma dell'articolo 9, legge 1° luglio 1879 (il che del resto neppure eccepì), della citazione, come della sentenza 2 settembre 1894 e di tutti gli altri atti che dovevano essergli portati a giudiziale conoscenza (notifica del decreto pel giuramento del perito, verbale del giuramento, verbale di deposito della perizia) sta che osta effettivamente la più volte menzionata sentenza alla sua eccezione di merito, che quindi non è da prendersi in esame.

Considerato, nei riguardi ancora della causa principale, cioè per quanto trae alle spese di perizia e successive, di cui la conclusione subordinata del Turri, ch'egli non impugna le cifre in cui quelle spese furono liquidate coll'ordinanza 21 novembre 1895 resa in Camera di consiglio dal Tribunale di Ferrara, sopra istanza del Chierici, ma impugna la distribuzione da questo fattane, ossia che debbano stare tutte a carico dei debitori contumaci, in proporzione, s' intende, del canone fissato dalla perizia in corrispettivo delle decime da ciascuno di loro dovute.

Egli precisamente sostiene che, in caso di contumacia, dette spese devono invece sempre per una metà stare a carico del creditore, e per l'altra metà ripartirsi tra i debiitori contumaci nella proporzione suindicata, e ciò pel disposto dell'articolo 18 della legge del 1873, in quanto esso non rimanda alle disposizioni del Codice di procedura civile che per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione, e chi è contumace non contraddice.

Ma ciò non è esatto, perchè la legge suddetta assimila alla contraddizione esplicita alla liquidazione fatta dall'attore, la contumacia, secondo si vide più sopra, nel suo precedente articolo 12, onde in relazione a questo deve intendersi il successivo articolo 18, che perciò non aveva più d'uopo di distinguere nominatamente, per unificarli poi negli effetti espressamente come nell'articolo 12, il caso di contraddizione e quello di contumacia. Del resto anche pel diritto nostro comune la contumacia non equivale acquiescenza alla domanda dell'attore, come è per qualche legislazione, per es. l'austriaca, e quindi se essa importò maggiori spese all'attore, costringendolo a procedere ad atti d'istruzione e l'esito di essi atti gli sia riuscito favorevole, tali spese, per la regola dell'art. 370

del Codice di procedura civ., sono a carico del contumace che vi diede causa, e rimase soccombente.

Da questi principî di giustizia, consacrati dal diritto positivo e che non possono essersi voluti disapplicare dalla legge speciale in materia e per la logica delle cose, si deriva pure che la contraddizione, sia dessa la espressa o la presunta della contumacia, è quella, pel ripetuto articolo 18, alla liquidazione non giudiziale ma fatta dall'attore, quanto è vero esser da questa che derivano spese maggiori, protraendosi il giudizio, il cui esito dipende dalla perizia ed eventualmente dal giudizio degli arbitri per ciascun opponente.

Ciò posto, il Turri non essendo comparso nel giudizio di commutazione rese necessaria la perizia giudiziale per la liquidazione delle decime anche da lui dovute, e poichè non è controverso che il perito mantenne la liquidazione fatta dal Chierici, anzi parrebbe ne avesse fatta una più vantaggiosa allo stesso, ne consegue che il Turri debba sostenere in proprio tutte le spese in controversia, perchè rimase soccombente nella sua, per effetto di legge, presunta contraddizione al *quantum* del correspettivo in danaro della decima proposto dal Chierici. Questi veramente alla domanda del Turri oppose pregiudizialmente, che non era tampoco ricevibile, perchè doveva esso fare opposizione alla ordinanza 21 dicembre 1895 del Tribunale di Ferrara, nei modi e nel termine dell'articolo 1:3 Codice proc. civ., ma tale eccezione non si presenta fondata, constando dagli atti, che al Turri detta ordinanza non fu mai notificata, a parte che non portava neppure ordine di pagamento.

Un altro punto della difesa del Turri, circa alla sua conclusione subordinata, rimane a discutersi, ed è quello che si riferisce in particolare alle spese per l'iscrizione dell'ipoteca che il Chierici accese a suo carico in garanzia del suo diritto di prelazione per le decime commutate, spese cui il Turri assevera comprese nell'importo di lire 480,90 chiestegli per la perizia e spese relative alla stessa e conglobate nella maggior somma di lire 3046,63 cui fu condannato a pagare colla impugnata sentenza. Egli sostiene, e giustamente in diritto, che le spese per l'iscrizione suddetta devono, in ogni evento, sopportarsi in comune dal creditore e dai debitori, nelle proporzioni fissate dal secondo alinea dell'articolo 22 della legge 1° luglio 1897, n. 4946. Di fatti detto articolo fu sostituito al corrispondente pari numero della legge 11 giugno 1873, che nulla disponendo in proposito, permetteva di credere fosse, ai termini dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile, applicabile l'articolo 2000 di esso Codice. Ed il Turri, nonchè in diritto, ha ragione in fatto, se malgrado il Chierici in citazione abbia detto che le lire 480,90 erano spese di perizia, tuttavia che comprendano per intero anche quelle dell'ipoteca in prelazione, risulta non tanto dai calcoli di Turri, ma dalla implicita ammissione del Chierici, dal momento che egli (nella sua difesa a stampa) per aver ragione, in argomento, dell'avversario, limitossi a contrapporgli l'articolo 2000 Codice civile, e così a sostenere una tesi contraria a quella che ha per sè la parola perspicua della legge speciale del 1879. Perciò, in ordine a cotesto solo punto in contesa, la sentenza impugnata deve riformarsi.

Per questi motivi, la Corte in parziale riforma, ecc.

---

## Appello di Napoli.

2 agosto 1901.

*Pres.* Rossi, ff. di P. — *Est.* Guerrasio.

*La Terza c. Opera pia dei Conservatorii riuniti dello Splendore e Soccorso.*

**Censi — Patto di franchigia da ogni peso ed imposizione — Validità — Bolla di Pio V — Provincie napoletane — Imposta di ricchezza mobile — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.**

*È valido il patto di franchigia da ogni peso, contribuzione o imposizione presente o*

*futura, stipulato a favore del creditore in antichi istrumenti per mutui o per costituzioni di rendite* (1).

*La Bolla* Cum onus *di Pio V, con la quale si vietavano ed annullavano i patti di franchigia, non venne mai pubblicata od accettata nelle Provincie napoletane* (2).

*In forza di tale patto, il debitore di una annua rendita derivante da capitale* quandocumque *è obbligato a corrispondere la rendita stessa netta anche dalla imposta di ricchezza mobile che deve cedere a carico suo* (3).

*Non è applicabile la prescrizione quinquennale al ricupero delle somme indebitamente ritenute dal debitore sui periodici pagamenti per soddisfare la imposta di ricchezza mobile* (4).

*Fatto.* Considerato che con istrumento dei 21 maggio 1790, preceduto dal Decreto di espedienza (*expedit*), Giovanni Del Gaiso acquistò per 1200 ducati, pari a 5100 lire, dalla rappresentanza del Monastero di S. Maria del Soccorso di Napoli, la rendita *quandocumque* di ducati 42, pari a L. 175,60.

Nel riscontro fu stipulato che Del Gaiso dovesse percepire netta la rendita annuale e che qualunque peso, contribuzione o imposizione imposta o da imporsi, per qualsivoglia causa, nessuna eccettuata, dovesse cedere a carico dell'altro debitore quando anche per legge fosse posta a carico del creditore.

Che per la disposizione contenuta nell'art. 5 della legge sulla imposta fondiaria 8 novembre 1806 nelle provincie napoletane, i debitori di annualità sotto qualsiasi denominazione furono autorizzati a ritenere la decima parte nonostante qualunque patto in contrario, e che cotesta ritenzione venne mantenuta coll'art. 5 della posteriore legge 10 giugno 1817 per l'imposta fondiaria suddetta.

Che pel disposto al paragrafo 1° dell'art. 9 della legge 11 agosto 1870, allegato H, vennero assoggettati all'imposta di ricchezza mobile anche i redditi di natura fondiaria reale od immobiliare; che con l'art. 1° della legge 14 giugno 1874, n. 1940, fu dichiarato che fra i detti redditi fossero pure compresi i frutti di capitali *quandocumque*, da tassarsi al netto dalla detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario e che poi, con la legge 27 maggio 1875, n. 2512, retroattiva al giorno in cui era andata in vigore la cennata precedente legge del 1874, furono abolite le suddette ritenute che si facevano in relazione al tributo fondiario.

Che, per atto di usciere in data 20 aprile 1877, Michele ed altri La Terza, quali aventi causa da Giovanni Del Gaiso, dichiararono ai governatori rappresentanti il Ritiro di S. Maria del Soccorso, succeduto al Monastero suddetto, come gli istanti formalmente sconoscessero la illegale ritenuta per tassa di ricchezza mobile, che intendevasi fare da parte di essa Opera pia sui pagamenti dell'annua rendita dovuta in base di strumenti 21 maggio 1790, poichè ai termini di quello stipulato la imposta dovesse cedere a carico dell'ente debitore. Dichiararono, inoltre, che, qualora si persistesse nel pretendere a fare la ritenuta essi istanti avrebbero agito in giudizio per rimborso.

Che il Michele La Terza, con citazione del 27 ottobre 1897, quale avente causa dell'originario creditore Del Gaiso per 4|5 della rendita di 3 1|2 per cento, rispondente a 4|5 del capitale in 4080 lire, convenne al giudizio del Tribunale di Napoli i rappresentanti il Ritiro di S. Maria del Soccorso, e domandò:

1° dichiararsi obbligata la pia Opera a pagare l'imposta di ricchezza mobile sul reddito suddetto e, quindi, integralmente la rendita;

2° condannarsi il pio Istituto a pagargli le somme indebitamente ritenute per la imposta di ricchezza mobile sui

(1-4) Veggansi, circa la validità del patto, Cass. di Roma, 12, 14, 18 marzo, 11 agosto 1901 (vol. XI, p. 532, 533, 536, 538). Ma la Corte Suprema ritiene applicabile la prescrizione quinquennale.

detti 4|5 dall'anno 1875 in poi da liquidarsi in separata sede.

Che l'adito Collegio accolse la domanda di La Terza con sentenza del 30 gennaio 1899. Che questo pronunziato venne revocato dalla I[a] Sezione della Corte di appello, che, con decisione del 21 luglio successivo rigettò la domanda di La Terza, e che dal ricorso di costui, la Corte di cassazione, con decisione del 22 maggio 1900 ritenne la validità ed efficacia del patto di franchigia contenuto nell'istrumento del maggio 1790, e quindi annullò la impugnata sentenza della Corte di merito, e rinviò la causa ad altra Sezione della stessa Corte per novello esame.

Che venuta la causa all'udienza di questa Corte, i procuratori dettero le rispettive conclusioni più sopra trascritte.

Considerato che, per le deduzioni delle parti, questo Collegio debba decidere le seguenti questioni:

1° Se, al riscontro del relativo Decreto di *expedit*, sia valido il patto di franchigia in esame.

2° Se sia ora efficace il patto medesimo.

3° Se sia fondata l'eccezione di prescrizione di cinque anni.

4° Come, in conseguenza, sia da provvedere sull'appello.

5° E come in ordine alle spese giudiziali.

*Diritto*. Considerato sulla prima questione:

Che il patto di franchigia, sulle stipulazioni di simili specie, era come di regola, dacchè lo si riscontra in quasi tutti gli antichi istrumenti per mutui o per costituzioni di rendita.

E se era divenuto come di stile per i notai di quei tempi e con l'*expedit* nulla fu messo in contrario, significa che si volle limitare soltanto l'annualità certa ed attuale al modesto tasso del 4 per cento.

A parte poi, che se quella limitazione fosse stata assoluta, così da colpire indirettamente anco il patto di franchigia, non ne sarebbe già derivata la nullità del patto stesso, ma se ne sarebbe doveva limitare l'efficacia ad un massimo di pagamento annuale, compreso la tassa, rispondente al 4 per cento.

Ed in base alla stessa legge per la imposta di ricchezza mobile, l'aliquota della relativa categoria, cumulata all'annualità del 3 1|2 per cento, menerebbe ad un totale su per giù del 4 per cento o poco oltre.

Che in queste provincie del Napoletano non ebbero mai vigore di legge le Bolle dei Papi quando non fosse concorso l'analogo *regio exequatur*.

Al riguardo, oltre un secolo fa, un canonista napoletano (il Cavallari) scriveva:

.... *Spectant Bullae istae* (*novissimi juris*) *vel ad fidem vel ad disciplinam, et quandoque etiam de rebus temporalibus disponunt. Sed istae novissimi juris Bullae tum demum obligant in christianis provinciis si ex civilis potestatis adsensu pubblicatae et receptae sint.*

Che nelle provincie napoletane vigeva al riguardo la Bolla di Papa Nicolò V, confermata con la R. prammatica 1° *de censibus* dell'anno 1451.

Che la Bolla *Cum onus*, più tardi emessa da Papa Pio V, con la quale si vietavano ed annullavano i patti di franchigia, non venne mai pubblicata od accettata nelle provincie napoletane, come ne attestano quasi tutti gli scrittori che si occuparono della patria legislazione. Nè potrebbesi sul serio dubitarne e tanto meno in quanto con R. Dispaccio del 28 marzo 1753 venne perfino statuito che si dovesse ritenere come non scritta la clausola «*servata forma Costitutionis Sancti Pii V*», qualora per avventura fosse stata inserta in qualche stipulazione.

E nessun'altra legge antica o moderna vietò mai in via di regola quel patto nei rapporti del diritto privato.

Che non occorra risalire all'origine storica del censo consegnativo o bollare, il quale si faceva consistere principalmente nelle compre di annue entrate con la condizione di retrovendendo *quandocumque*. Basti soltanto ricordare che con

codesta figura di contratto si voleva evitare il mutuo con interesse nella credenza che i cattolici non potessero stipulare prestiti con interesse senza contradire il divieto canonico e morale della usura.

Venne creato, pertanto, l'ibridismo di un tal qual credito immobiliare, in ordine al quale il creditore non potea pretendere che alla rendita, ed al riguardo avea pure l'*actio in rem*, ed il debitore invece, potea quando gli piacesse ricomprare la rendita, ossia restituire il capitale, e svincolare così il cespite immobiliare sul quale era sempre infisso quel censo.

Che per codesta finzione legale di un credito immobiliare e per l'ibridismo che ne derivava all'indole del diritto del possessore della rendita, e per il proposito che nell'anno 1806 si ebbe il legislatore di tassare la rendita fondiaria a carico di tutti coloro che anco indirettamente la godessero per una ragione di diritto reale, coll'art. 5 della legge 8 novembre di quell'anno, per l'imposta fondiaria nelle provincie napoletane, furono autorizzati, come si è detto più sopra, i debitori delle annualità a ritenerne una decima parte, in relazione all'imposta che essi dovevano per intero.

E cotesta ritenzione venne poi mantenuta pel disposto dell'art. 3 della successiva legge 4 giugno 1817, che pure riguardava la imposta fondiaria per le provincie napoletane.

Che pertanto con la riportata legge del novembre 1806, non vennesi già annullando i patti di franchigia, ma si venne solo limitandone la efficacia riguardo a quella speciale ritenuta del decimo sopra certe rendite.

Nè di fronte a questa legge fiscale potrebbesi parlare di acquiescenza, ovvero di riconoscimento della efficacia del patto da parte dei creditori, come si è venuto sostenendo per la appellante Opera pia.

Che le leggi del giugno 1874 e del maggio 1875, pure abolendo la ritenuta del decimo suddetto, lasciarono integra la quantità della imposta fondiaria sui fondi gravati. E non fecero che estendere a quelle rendite speciali la nuova tassa per la ricchezza mobile. Quelle leggi, dunque, non surrogarono veramente ad una quota di concorso alla imposta fondiaria, la tassa di ricchezza mobile; ma invece, oltre la vecchia imposta, che rimase interamente a carico dei possessori degl'immobili, un'altra ne imposero nuova e diversa a carico dei possessori di quelle rendite derivanti da capitale *quandocunque*, ed anco più grave della già ritenuta del decimo.

Ed era giuridicamente logico; dacchè la nuova legislazione aveva riconosciuto come quelle rendite si rannodassero a diritti meramente personali e mobiliari.

E se i creditori di quelle rendite furono assoggettati ad una tassa nuova diversa e più grave della ritenuta, dalla quale furono liberati, deve per la prima volta nei rapporti tra i contraenti avere attuazione, per la imposta di ricchezza mobile, quel patto di franchigia che altra volta, nell'anno 1806, solo per effetto di una espressa disposizione legislativa al riguardo, oggi non più in vigore, non potette avere la sua attuazione.

Niun dubbio, quindi, che debba oramai imperare la legge del contratto.

Nè poi è un patto molto oneroso quello che assicura al creditore una rendita netta del solo 3 1[2 per cento, e che, mettendo a carico dell'Istituto debitore l'imposta di ricchezza mobile, viene obbligandolo a pagare in tutto qualcosa come il 4 per cento o poco oltre.

E non è esatto che nel 1790 non esistendo, nè essendo conosciuta l'imposta di ricchezza mobile, non si dovesse ritenerla compresa nel patto di franchigia.

Se a quell'epoca la tassa di ricchezza mobile fosse esistita, le parti avrebbero certamente regolato in altra maniera il contratto: forse la rendita sarebbesi aumentata, ed in ogni caso, la causa oggi vertente non si sarebbe punto svolta.

Che poi, a quell'epoca non fossero co-

nosciute tasse più o meno simili alla nuova imposta di ricchezza mobile, non è vero, e risulta il contrario dalla stessa legge del novembre 1806.

In ogni modo fu stabilito con quel patto, nella forma più comprensiva del mondo, che qualsiasi imposta, la quale potesse colpire la rendita costituita con quell'istrumento, dovesse cedere a carico dell'ente debitore. E ciò basta.

Considerato sulla terza questione:

Che nella specie non sia applicabile il disposto dell'art. 2144 Codice civile, e però non abbia legale fondamento la eccezione di prescrizione di cinque anni pure dedotta dalla Opera pia appellante.

Non fu La Terza che tralasciò di riscuotere ciò che gli era periodicamente dovuto. Non concorre, quindi, la ragione del cumulo volontario di annualità, tanto esiziale al debitore, e molto meno la presunzione di condono, ovvero di abbandono delle annualità, e in generale del dovuto a termini periodici anco più brevi, la quale presunzione pone il fondamento giuridico precipuo della prescrizione di cinque anni.

Trattasi invece di una indebita ritenuta fattasi dall'Amministrazione dell'Opera pia sui periodici pagamenti, cui adempiva, e fatta per eseguire il pagamento della imposta di ricchezza mobile come per conto di La Terza, perchè gravante per legge sul reddito di lui.

Ed egli è direttamente tenuto a rispondere di quella imposta verso l'erario dello Stato, di fronte al quale non possono avere efficacia i patti di franchigia, che, invece, sono validi fra le parti contraenti.

Nè La Terza avrebbe potuto agire senz'altro alla base del titolo del suo credito, cioè in base soltanto dell'istrumento del 4 maggio 1790; ma occorreva che il magistrato dichiarasse il contestato suo diritto.

Egli, quindi, mise la contestazione con l'atto stragiudiziale del 20 aprile 1877 ed ha poi istituito l'analogo giudizio.

Sia perchè, adunque, trattasi della ripetizione di un indebito, sia perchè messa la contestazione, occorreva che la fosse portata davanti l'autorità giudiziaria per la dichiarazione del diritto, l'azione di La Terza non poteva essere colpita che dalla prescrizione di trenta anni.

Considerato sulla quarta questione:

Che, per le ragioni discusse, i motivi di appello non abbiano fondamento e che, pertanto, debbasi confermare l'impugnata sentenza.

Considerato sulla quinta questione:

Che l'Istituto appellante soccombe e però debba rilevare all'altra parte le spese di questi giudizî di primo e secondo grado, e con gli onorari di avvocheria, nonchè dell'altro di Cassazione.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

---

## Appello di Palermo.

**24 gennaio 1902.**

*Pres.* Masi, P. P. — *Est.* Riccobono.

*Lancia di Brolo e d'Emptynne* c. *Nicosia*.

**Donazione — Vizio del consenso — Violenza — Monaco — Minaccia di censura ecclesiastica.**

**Successione testamentaria — Disposizioni a favore d'incapaci — Interposta persona — Prova — Corporazioni religiose soppresse — Esistenza di fatto.**

*Non è nulla, per vizio di consenso estorto con violenza, la donazione fatta, sotto la minaccia di censura ecclesiastica, da un monaco al suo superiore di parte di beni da lui accettati in eredità, in trasgressione al voto di povertà dal medesimo professato.*

*L'art. 829 del Codice civile, in quanto fa eccezione al divieto di provare l'interposizione di persona, non riguarda soltanto le persone fisiche di cui è parola nell'art. 773; e perciò è ammessibile la prova che, per mezzo d'interposta persona, si sia voluto beneficare una corporazione religiosa soppressa giuridicamente, ma esistente di fatto* (1).

---

(1) In senso contrario: App. di Milano, 20 marzo 1902 (vol. in corso, p. 82); veggasi nota ivi.

*Fatto.* Moriva il 7 febbraio 1895 Vincenzo La Via nello stato d'interdizione, e la sua eredità si devolveva per legge allo zio paterno Benedetto La Via, monaco cassinese. Questi affidato il mandato di amministrare la raccolta eredità al sig. Giuseppe Nicosia, a di lui mezzo fece la dichiarazione di accettarla pressa la Cancelleria del IV mandamento di questa città e si difese dagli attacchi a lui mossi dai signori Musto, i quali lo denunziarono alla S. Sede per avere accettato l'eredità del nipote, trasgredendo ai voti professati, e gli molestarono il possesso dei beni ereditari.

Una sentenza di questo Tribunale, 30 aprile 1895, respingendo le pretese dei signori Musto, ordinava la rimozione dei sigilli fatta apporre da costoro ai mobili ereditari e il rilascio dei medesimi all'ex monaco La Via, dichiarando solo costui il legittimo erede del defunto.

Ma a brevissima distanza di tempo, in un solo e medesimo giorno, 26 giugno 1895, questi si spogliava del detto patrimonio con tre atti ricevuti dallo stesso notaro sig. Zummo Gallo in casa di mons. Lancia di Brolo.

Col primo donava al ripetuto Lancia di Brolo, arcivescovo di Monreale, e al rev. Ildebrando D'Hemptynne, abate di S. Angelino e Primate dell'Ordine di S. Benedetto, due latifondi denominati Randino e Calvino nei territori di Ciminna e Aidone, un immobile urbano in Palermo e alquanti censi in Grammichele del valore dichiarato per gli immobili in L. 189,697 e pei censi in lire 20,940. Nell'atto stesso accettavano la donazione mons. Lancia di Brolo, e per mons. D'Hemptynne il rev. Bonifacio Maria Krug, abate presidente cassinese, munito di speciale mandato.

Col secondo donava al nipote Domenico La Lumia Di Giovanni sei latifondi in diversi territori e alquanti canoni con l'obbligo di corrispondere alcune rendite vitalizie, fra le quali una di L. 350 all'avv. Giovanni Costantini.

Col terzo donava ai signori Musto alcuni canoni di proprietà, una rendita, ed altra sul Gran Libro nel complessivo ammontare di annue L. 4830.57, con la condizione che non avrebbero dovuto più oltre continuare a molestarlo, altrimenti la donazione si sarebbe ritenuta come non fatta; dichiarava di rinunziare a favore del ripetuto sig. Nicosia Giuseppe alla percezione dell'annua rendita di L. 1500, donava all'avv. Cesare Canzano un canone in frumento, e al signor Gabriele Alliata Bazan alcuni immobili urbani e una rendita fondiaria.

Nelle dette donazioni il La Via si riserbava l'usufrutto, ma gli rimaneva l'onere di pagare l'ingente tassa di successione e l'obbligo assunto di soddisfare, con suo denaro, il residuo prezzo del fondo Calvino.

Col suo testamento segreto del 28 gennaio 1896 poi istituiva lo stesso monsignor Lancia Di Brolo erede dei mobili, rendite al latore, rendita italiana intestata a don Gregorio Damiani cassinese, e quelle soggette all'usufrutto di Meschi e Pepoli, dichiarando di escludere dalla fatta istituzione ciò che gli era pervenuto dall'eredità del nipote Vincenzo La Via di cui aveva già disposto. Disponeva inoltre che gli arretrati dei beni già donati, se ve ne fossero, serebbero rimasti a vantaggio dei donatari che accettarono la donazione 26 giugno 1895. E in ultimo pregava l'erede di eseguire la sua volontà comunicatagli.

Alla morte del canonico Pietro Benedetto La Via i signori Nicosia e consorti, spiegando la qualità di eredi legittimi dello stesso, convennero in giudizio i due mons. Lancia di Brolo e D'Hemptynne, chiedendo di dichiararsi nulli, inefficaci e privi di qualunque effetto giuridico la donazione del 26 giugno 1895, a favore di entrambi, nonchè il testamento del 28 gennaio 1896 per la istituzione di erede in cose determinate, che ivi si legge a favore pel convenuto Lancia di Brolo e per il legato degli arretri dei beni donati, disposto a favore del medesimo e di mons. D'Hemptynne, e ciò per il vizio del consenso, essendo stata la volontà

del fu Pietro Benedetto La Via estorta con violenza morale e sotto il timore della censura ecclesiastica, e in ogni modo per il motivo che le liberalità contenute nella donazione e nel testamento, contro il divieto della legge, furono dirette a vantaggio dell'abolito Ordine di S. Benedetto per la interposta persona di essi convenuti; in conseguenza condannarsi i medesimi alla restituzione di tutto ciò che formava obbietto della donazione e del testamento, unitamente ai frutti percetti, e nelle more del giudizio ordinarsi il sequestro.

All'udienza del Tribunale gli attori insistettero nelle loro domande, ma in via subordinata, ove non si fosse ritenuta sufficiente la prova dei fatti allegati, deferivano l'interrogatorio ai convenuti Lancia di Brolo e D'Hemptynne.

Costoro dedussero l'inammissibilità della proposta azione, assumendo che il testamento del La Via contenga una disposizione a titolo universale a favore di mons. Lancia di Brolo, e quindi manchi nei signori Nicosia e consorti la pretesa rappresentanza ereditaria e con essa il diritto d'impugnare per qualsiasi causa la donazione del 26 giugno 1895.

Chiesero, in ogni caso, il rigetto delle spiegate domande per assoluto difetto di prova del duplice assunto degli attori stante la irrilevanza dei documenti esibiti e dei fatti dedotti col deferito interrogatorio, e, per ciò che riguarda la dedotta nullità delle disposizioni, siccome dirette ad ente soppresso, soggiunsero che nel caso in ispecie l'inesistenza dell'Ordine dei Benedettini renda impossibile una disposizione fiduciaria per interposta persona.

Intervennero volontariamente in causa i signori La Lumia e Canzana, aderendo a tutte le eccezioni e difese dei convenuti e il loro intervento giustificavano con l'interesse nella disputa sopra fatti ai quali avevano essi preso parte e nella quistione della validità del testamento e della portata della istituzione in favore di mons. Lancia di Brolo, inquantochè questi nella qualità di erede del La Via, aveva riconosciuto le loro donazioni.

Il Tribunale, con sentenza del 9 marzo 1900, ammise l'intervento dei signori La Lumia e Canzano. Riconobbe nei signori Nicosia e compagni l'interesse e l'azione, come i più vicini congiunti e successibili di diritto, ad impugnare le donazioni e il testamento del La Via, non potendo loro opporsi, come pretesi ostacoli d'inammissibilità, deduzioni che involvevano l'esame stesso del merito: ma prima di provvedere in definitivo ordinò l'interrogatorio dei convenuti Lancia di Brolo e D'Hemptynne sui fatti articolati.

Contro questa sentenza i due monsignori Lancia di Brolo e D'Hemptynne interposero appello principale, col quale riproducendo come mezzi di gravame tutte le loro deduzioni di prima istanza, si dolgono che il Tribunale non abbia respinto, senz'altro, le domande dei signori Nicosia e consorti.

Proposero appello incidente questi ultimi lamentando invece che il Tribunale non abbia definitivamente stabilito con l'accoglimento delle loro domande, senza il bisogno di ulteriore istruzione, richiesta da loro solamente in via subordinata.

*Diritto.* Si appalesa insussistente l'eccezione d'inammissibilità, riprodotta dagli appellanti principali, avverso l'impugnazione della donazione del 26 giugno 1895. Essa ha, come necessario presupposto, la verità dell'assunto che cioè nel testamento del 28 gennaio 1896, si abbia una valida ed efficace disposizione a favore di mons. Lancia di Brolo, la quale, comprendendo l'universalità dei beni, attribuisca a costui la qualità di erede universale, e perciò stesso tolga ai pretesi successibili di diritto fin l'interesse, e la qualità onde impugnare la donaziene. Ma tale presupposto manca del tutto, se si considera che l'azione posta in esperimento dai signori Nicosia colpisce al tempo stesso tanto la donazione quanto il testamento del monaco La Via e contro l'una e contro l'altro rivolge gli stessi attacchi, cioè la nullità per vizio di consenso perche in entrambi gli atti la volontà del dispo-

nente venne estorta con violenza morale, e inoltre l'inefficacia degli atti stessi perchè contenenti disposizioni a favore di ente soppresso fatte per interposte persone.

Non è pertanto dubbio che prima occorrerebbe riconoscere, in riguardo al testamento, l'insussistenza degli attacchi sopra riferiti, e solo allora, esaminando inoltre se la disposizione testamentaria a favore del Lancia di Brolo sia a titolo universale o contenga un lascito di cose determinate, si potrebbe conchiudere al fondamento o meno del diritto dei signori Nicosia ad impugnare la donazione. Ma siffatti esami involgono appunto quella necessaria discussione del fondamento stesso dell'azione proposta dai signori Nicosia che loro si contende dai signori Lancia di Brolo e D'Hemptynne.

In merito, sebbene per ragioni diametralmente contrarie convergono le due parti contendenti nella stessa censura fatta al pronunziato dei primi giudici per non avere essi definitivamente deciso sulla lite, di guisa che l'indagine a farsi dalla Corte consisté nel vedere se dall'insieme dei fatti non controversi perchè stabiliti dai documenti della causa, si raccolga la prova sicura della coazione della volontà del disponente, o se invece da essi e dalle altre circostanze che si vorrebbero ancora accertare, nulla si abbia di rilevante al fine della prova anzidetta; se dai fatti stessi offerti dai documenti della lite e dal contenuto medesimo degli atti impugnati si abbia tal cumulo di presunzioni gravi, precise e concordanti che convinca il magistrato della interposizione di persona e del larvato fine del disponente, nelle liberalità fatte ai due monsignori Lancia di Brolo e D'Hemptynne, di beneficare la soppressa congregazione religiosa alla quale egli appartenne.

Le circostanze di fatto assodate da documenti, e le altre che in prima istanza si volevano inoltre accertare a mezzo d'istruzione, non suffragono l'impugnazione della donazione e del testamento sotto il rapporto del preteso vizio del consenso del disponente.

Giunto al limitare della vita il vecchio monaco La Via, per effetto di legge raccoglie la ricca eredità del nipote Vincenzo La Via. Pertanto dà mandato al congiunto Giuseppe Nicosia di accettare e amministrare la detta eredità, e questi l'accetta e comincia gli atti di possesso. Ma altri congiunti, i signori Musto, i quali avrebbero conseguito la stessa eredità, se contro ogni aspettativa il nipote non fosse premorto allo zio, non si rassegnano. Molestano il possesso ereditario al La Via con apposizione di sigilli, d'onde il giudizio avanti il Tribunale. E d'altra parte Ignazio Musto corre a Roma, denunzia alla S. Sede il monaco che, violando i voti professati, raccoglie un ricco patrimonio. La Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari discute la condotta del monaco ed il procuratore generale dell'Ordine di S. Benedetto ingiunge per telegrafo l'ordine per la sospensione del detto giudizio e al Nicosia, che vuole accertarsi dell'autenticità di quest'ordine, risponde con riconfermarlo.

Indi l'opera dell'avv. Costantini, il quale scrive a padre Angelo Brunato e al Segarini perchè avessero interposto i loro uffici. Ma il Segarini risponde che la Sacra Congregazione disapprovava che padre La Via continuasse il giudizio dopo gli ordini a lui impartiti a mezzo del padre procuratore generale. E poco dopo declina esso Segarini la difesa del La Via, trovando la di costui condotta contraria ai voti professati per gli atti da lui eseguiti senza l'autorizzazione pontificia.

Intanto il giudizio per la remozione dei sigilli ha il suo corso e il Tribunale respinge le pretese dei signori Musto, e riconosce La Via erede legittimo del di lui nipote Vincenzo. E la difesa del La Via, diretta dall'avv. Costantini, contro l'operato dei signori Musto, vuol dimostrare che non si poteva rinunziare ad una eredità che già si era accettata, che il La Via non intendeva alcuna cosa ri-

tenere della detta eredità, ch'egli aveva in vista delle opere di beneficenza, che egli era attaccato all'Ordine a cui apparteneva ed era disposto anche a largirgli parte del patrimonio da lui raccolto. La bozza dell'avv. Costantini è in atti, e non è stata formalmente impugnata nella sua autenticita dalla difesa dei signori Lancia di Brolo e D'Hemptynne, la quale, limitandosi a vaghi dubbi su quello scritto, discute solo per rilevarne la inconcludenza. Era a Roma lo stesso Nicosia, ed in questa occasione si delinea la figura di un altro congiunto del La Via, il sig. Domenico La Lumia, il quale, associandosi all'opera del Nicosia, gli dà lettera di raccomandazione. Si adibisce l'opera dell'avv. Martini e si sollecitano i buoni uffici di senatori e porporati. E da Palermo l'avv. Cesare Canzano spedisce al padre Cristofori e al prefetto della Sacra Congregazione due copie legali della surriferita sentenza.

Niente altro si apprende dai documenti, meno il fatto che, ritornato da Roma il Nicosia, con atto d'usciere 24 aprile 1895, esprimendo la sua indignazione per le insinuazioni contro di lui elevatesi, per il contegno del La Via contro il medesimo, rinunziava all'amministrazione a lui conferita e da sua parte il La Via con atto del giorno stesso nominava il suo amministratore nella persona del ripetuto sig. Domenico La Lumia, il quale riceve i conti dal Nicosia e ne continua la gestione.

Non si ha alcun documento che partito da Roma sia qui venuto a render noto il risultato delle pratiche fatte. Giunge invece mons. Krug presidente cassinese, munito dal primate dell'Ordine di S. Benedetto, mons. Hemptynne, di procura speciale in data 20 giugno 1895, onde accettare la donazione del monaco La Via, e in data del giorno 26 dello stesso mese questi stipula i tre atti di donazione, di cui sopra si è tenuto parola, e nei quali, oltre ai due monsignori Lancia di Brolo e D'Hemptynne, fra i donatari s'incontrano le figure dei Musto, di Nicosia, di La Lumia e di Canzano. e più tardi alle dette donazioni segue il testamento del La Via del 28 gennaio 1896 con le disposizioni sopra riferite,

Sopra questi fatti non può elevarsi contrasto. Risultano dai documenti tutti della causa. Ma essi non conchiudono alla sicura prova delle condizioni dalla legge richieste, per aversi un consenso estorto con violenza. Questa violenza, secondo l'assunto dei signori Nicosia, nel caso in ispecie, sarebbe stata esercitata dalla minaccia della censura ecclesiastica che la Santa Sede fece balenare agli occhi del vecchio e fragile canonico La Via.

I documenti giungono sino alle notizie venute da Roma della disapprovazione della condotta del La Via da parte della Sacra Congregazione. Ma si ritenga pur quella come la sicura foriera di una cruda minaccia di censura, non perciò si avrebbe la prova dell'effetto seguìto e del consenso estorto. A giudicarne rettamente non potrebbe la Corte astrarre dalla natura dei rapporti che corrono tra chi la violenza esercita e chi la subisce, dalla natura del male minacciato, e dalle condizioni personali di colui al quale la minaccia è diretta. Tuttavia la Corte non stima necessaria, nel caso in ispecie, l'indagine di vedere se l'ipotesi di un consenso estorto per violenza si possa ravvisare nel fatto di chi, avendo tutti i lunghi anni della vita trascorso sotto l'osservanza della regola monastica, in un ultimo istante questa oblì, ma richiamato dall'alto con spirituale minaccia, torna all'antica osservanza, o invece in questo fatto debba vedersi l'atto cosciente di ragionevole ossequio. Ed omette inoltre d'investigare se in rapporto al monaco, il quale non si è creduto ancora disciolto dai voti professati, la minaccia di censura per il caso d'infrazione di essi, inflitta dalla superiore autorità ecclesiastica, possa rivestire i caratteri di una ingiusta minaccia di un ingiusto danno, o invece, data la specialità dei loro rapporti, essa non sia che l'esercizio di un'autorità fra i medesimi liberamente riconosciuta.

Da tutto ciò la Corte prescinde, poi-

chè nel caso in ispecie manca del tutto la prova dell'estremo indispensabile alla nullità per vizio di consenso, cioè che sola causa impulsiva e determinante alle disposizioni del La Via sia stata la minaccia della censura. Se dai documenti della causa risulta di avere egli lottato contro la pretesa dei signori Musto, i quali nella loro accettazione della eredità del fu Vincenzo La Via vedevano deluse le speranze lungamente nutrite, egli ne spiegava la ragione alla Sacra Congregazione, che, cioè, non voleva egli veder malversato quel ricco patrimonio. Aveva pertanto accettato la eredità, ma protestava di non aver egli avuto l'intendimento di rompere i voti professati. Egli nulla voleva ritenere per sè, dichiarando il suo animo disposto e pronto a largire anche parte dei beni alla sua comunità religiosa. E ciò posto, come si può affermare che le liberalità contenute nell'atto di donazione a favore dei monsignori Lancia di Brolo e D'Hemptynne non abbiano avuto altra causa determinante che la violenza morale esercitata sulla di lui volontà per la minaccia della censura? Ma egli alla distanza di 6 mesi dispone per il testamento. Il tempo avrebbe dovuto cancellare le impressioni dei telegrammi del padre Cristofari, del Segarini e della disapprovazione della Sacra Congregazione, se veramente al momento della donazione la sua volontà fosse stata con quei mezzi estorta. Ma egli nella sua solitudine, testando, non fa che riconfermare il donato; ciò che rivela, tanto prima che dopo, la libertà del suo volere e quindi l'insussistenza del primo mezzo d'impugnazione.

In rapporto all'altro capo delle impugnazioni, se ne contrasta invano dai monsignori Lancia di Brolo e D'Hemptynne sinanco l'indagine e la prova.

Il capoverso dell'art. 829, dopo di avere stabilito il divieto della prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che realmente riguardino altra persona, segna l'eccezione per il caso in cui l'istituzione ed il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci. Ora senza fondamento alcuno si assume che siffatta eccezione al divieto di provare l'interposizione di persone, riguardi solamente le persone fisiche di cui è parola nell'art. 773. Ciò varrebbe ritenere la disposizione del capoverso dell'art. 829 una inutile ripetizione dell'art. 773. Ma le due disposizioni hanno ciascuna un contenuto proprio ed indipendente. L'articolo 773 esclusivamente contempla il caso d'interposizione di persone fisiche relativamente incapaci, e viene designando quali persone si debbano intendere interposte in base a presunzioni legali desunte dai loro vincoli speciali cogli incapaci.

L'art. 829, senza alcun riferimento all'art. 773, contiene la regola generale della nullità delle liberalità a favore d'incapaci per interposta persona; contempla le incapacità assolute e quindi ad esso va attinta la facoltà di provare l'interposizione per fiducia a favore di un ente morale soppresso o vietato.

Nè si ravvisa fondata l'altra obbiezione, che, trattandosi, nel caso in ispecie, di una corporazione già soppressa, quella dei Benedettini, e quindi d'incapacità assoluta per inesistenza, non sia giuridicamente possibile una disposizione fiduciaria a favore di chi non esiste. Può la persona morale esistere di fatto, quantunque sia stata privata d'ogni legale riconoscimento. Può quindi il fiduciario dare alla volontà del disponente una esecuzione di fatto che ne raggiunga il fine per il presente e per l'avvenire, non mancando i mezzi di perpetuarlo segnatamente in rapporto alle soppresse corporazioni, bastando alle fiducie successive le religiose sanzioni e l'autorità della Chiesa. Comunque non più esistente nei rapporti civili, vive di fatto nella Congregazione che ha sua casa in Roma, come risulta dagli atti, che ha i suoi dignitari e gli alti capi D'Hemptynne e Krug.

Dalla casa di via Bocca di Leone la compagnia si è oggi trasferita nel nuovo convento di S. Anselmo, in cui riveste la qualità di monaco sinanco il portinaio

di turno, come risulta dagli atti di notificazione.

Così eliminate codeste preliminari obbiezioni degli appellanti in principale e venendo alla valutazione ed all'apprezzamento della prova, è anzitutto a considerare che in siffatto argomento, in cui la verità deve rintracciarsi in mezzo agli artifizi ed i segreti accordi, il giudice deve appagarsi della prova indutiva, se un concorso di presunzioni gravi, precise e concordanti lasci sicuro il suo animo e saldo il suo convincimento.

Nel caso in ispecie quello insieme di fatti e di circostanze, di cui testè si é discorso, se non valse all'altro fine della prova del viziato consenso, giova efficacemente a stabilire l'interposta persona nella donazione e nel testamento del monaco La Via.

Non si può infatti giudicare di questi atti, senza che sia evocata la serie dei fatti che poco prima si erano svolti tra Palermo e Roma.

Non si può guardare al monaco La Via, il quale, premettendo la solenne dichiarazione di fare uso delle disposizioni delle leggi civili, dispone per atto tra vivi di un vastissimo patrimonio, senza richiamare alla mente quell'altro monaco La Via che supplica e si discolpa avanti la Sacra Congregazione e presso il procuratore generale del suo Ordine.

Non si possono riguardare le figure del cassinese Lancia di Brolo arcivescovo di Monreale, e di mons. D'Hemptynne primate dello stesso Ordine, i quali leggermente accettano il ricco dono, senza che sorga la severa figura del loro procuratore generale padre Cristofari, che fulmina l'umile frate La Via per avere accettati quegli stessi beni dal nipote.

E nei fatti anteriori che va rintracciata la sincerità degli atti impugnati, questi essendone il più eloquente epilogo.

A mezzo del suo avv. Costantini, il La Via dichiarava alla Sacra Congregazione il suo attaccamento alla sua antica comunità monastica; la prontezza del suo animo a disporre a favore della stessa, protestando di non volere ritenere alcuna cosa per sé, e tutto si compone ed egli viene nel giorno 26 giugno 1895 liberamente a disporre di tutto il ricco patrimonio lasciatogli dal nipote. E nulla mantiene per sè nella sostanza delle cose, poichè l'usufrutto riserbato, che aveva principio alla sua età di 85 anni, non poteva bastare al pagamento dell'ingente tassa di trasferimento in L. 65,000 e del residuo prezzo del fondo Calvino in L. 90,000, come infatti avvenne, seguìta dopo meno di un anno la morte del La Via. Se tutto l'anzidetto è vero ed inconcusso perchè si raccoglie dai documenti della causa, ancor vero dev'essere ritenuto che le liberalità, le quali appariscono fatte a Lancia di Brolo e D'Hemptynne, siano state rivolte a vantaggio della comunita alla quale appartenevano il donante ed i donatari. Se il La Via poco prima aveva dovuto provvedere alla sua discolpa verso i suoi superiori gerarchici di non avere inteso infrangere i suoi voti, accettando per sè la eredità del nipote, non può supporsi che subito dopo avesse voluto provocare la stessa infrazione da parte del cassinese arcivescovo di Monreale e dello stesso primate dell'Ordine mons. D'Hemptynne. Già nessun intimo rapporto d'amicizia preesisteva tra il La Via ed i due monsignori, meno i rapporti spirituali di correligionari, e quindi senza la luce che viene dalle circostanze di fatto che precedettero la liberalità di cui si tratta, non si saprebbe trovare alla stessa una causa corrispondente, quando invece essa trova la sua naturale, legittima spiegazione, ove s'intenda diretta all'ente soppresso dei Benedettini, ma che di fatto sussiste nell'associazione legata dagli stessi vincoli religiosi, e con la vecchia gerarchia.

Se non si fosse trattato dell'interesse dell'ente, ma del vantaggio personale di D'Hemptynne, non sarebbe qui venuto da Roma il presidente cassinese monsignor Krug per accettare la donazione.

Il fatto stesso che il La Via dichiara di donare ai due monsignori personalmente e nel proprio interesse rispettivo, formola mai usata, rivela il mal celato

disegno di coprire la liberalità fatta all'ente soppresso.

Se i donatari non trascurano, accettando la donazione, di ripetere la stessa formola, intendono nascondere la fiducia per la quale essi avrebbero dovuto far pervenire i beni dell'ente gratificato.

La pia menzogna che nel foro della loro coscienza il donante ed i donatari intendono giustificata dal fine nascosto, al quale essi mirano, in contrasto con la contraria prova congetturale raccolta, non vale che ad apprestare a questa una luce maggiore e a ribadire l'assunta interposizione di persona nelle donazioni a Lancia di Brolo e D'Hemptynne.

Osserva, ai fini dell'anzidetta impugnazione, che il testamento del La Via si manifesta apertamente un tutto inscindibile con la donazione del medesimo. La disposizione per testamento rivela il fine indiretto della conferma della donazione, e però è informata allo stesso pensiero della interposizione di persona per gratificare l'ente soppresso. E' istituito erede l'uno dei due donatari nella intelligenza comune e nell'accordo segreto tra il testatore e l'erede al quale anche raccomanda la volontà comunicatagli. Nel caso in ispecie, non é luogo ad alcuna indagine su codesta fiducia, poichè essa non può essere che quella già indicata nelle persone interposte nell'atto di donazione, di far pervenire i beni all'Ordine cassinese. Si rende pertanto oziosa la quistione dell'indole della fatta istituzione. Si limiti a cose determinate, sia invece a titolo universale, l'una o l'altra soluzione non può spiegare influenza di sorta. Il diritto dei signori Nicosia non verrebbe in nulla modificato, dal momento che essi hanno involto nella stessa impugnazione donazione o testamento, ed emerge che, nei rapporti dei signori D'Hemptynne e Lancia di Brolo, la disposizione testamentaria non sia che il complemento della donazione e l'effetto di un solo disegno la fiducia occulta di far pervenire i beni all'Ordine cassinese.

Posto l'anzidetto, il pronunziato dei primi giudici deve riformarsi, e senza bisogno di altra istruzione la dedotta nullità della donazione e del testamento del La Via nei rapporti di mons. D'Hemptynne e Lancia di Brolo deve dichiararsi.

Per questi motivi, la Corte in riforma ecc.

---

## Appello di Messina.

1 maggio 1902.

*Pres.* Alagia, P. P. — *Est.* Faggella.

*Monsignor Natoli* c. *Fondo pel culto.*

**Prescrizione — Azione del Demanio per l'apprensione di beni di enti soppressi — Atto di presa di possesso — Interruzione della prescrizione.**

**Capitolo cattedrale — Ufficio di corista — Insopprimibilità.**

*È soggetta a prescrizione trentennale la azione del Demanio per l'apprensione dei beni degli enti soppressi* (1).

*Ma l'atto di presa di possesso vale ad interrompere il corso della prescrizione.*

*L'ufficio di corista in un Capitolo cattedrale non ha vita indipendente ed autonoma da quella dell'ente in cui funziona, e non costituisce un beneficio ecclesiastico soggetto a soppressione: e perciò il Demanio non ha diritto di prendere possesso dell'assegno annuo stabilito per il detto ufficio.*

La seconda eccezione riguarda la prescrizione trentennale, perchè, se sussistesse, ogni azione del Fondo pel culto sarebbe estinta, e sarebbe un fuor d'opera la trattazione delle altre quistioni, che si impegnano fra le parti. Che l'azione del Demanio sia soggetta alla pre-

---

(1) Contrariamente la Corte di Cassazione di Roma (5 dicembre 1897; vol. VIII, p. 248) ha ritenuto inammissibile la prescrizione, non potendosi prescrivere contro le leggi di ordine pubblico ed assoluto. A questa massima si è fin qui uniformata la giurisprudenza: App. Genova 27 novembre 1900, 19 aprile 1901; App. Venezia 5 febbraio 1901; App. Milano 21 marzo 1899 (vol. XI, p. 78, 319, 322, 736).

scrizione, non è possibile dubitare, pei principî generali della legislazione italiana, che su questo punto non subiscono alcuna deroga, in assenza di un'esplicata disposizione di legge che l'ammetta. Senonchè dal giorno in cui divenne esecutiva la legge 15 agosto 1867, cioè dal momento in cui nacque l'azione del Demanio alla apprensione dei beni degli enti soppressi, fino alla presa di possesso dell'assegno annuo dovuto al corista, la quale ebbe luogo, come si è notato, nel 13 settembre 1893, non trascorse il tempo utile per la prescrizione trentennaria. Nè sarebbe correttamente giuridico sostenere che quella presa di possesso, intrinsecamente più efficace di un semplice atto di messa in mora o di una domanda giudiziale o di un precetto, non valga ad interrompere il corso della prescrizione. La presa di possesso, che si opera secondo le norme degli art. 12 e seguenti della legge 7 luglio 1866, del regolamento 21 luglio dello stesso anno, dell'art. 1° del regolamento 22 agosto 1867 e degli articoli 10 e seguenti della legge 19 giugno 1873, costituisce il Demanio *ope legis* possessore legittimo dei beni ecclesiastici, tanto che ogni altro possesso presso altre persone degenera in possesso precario, e si è negato perfino a tutela di questo possesso precario, l'esercizio delle azioni possessorie. La presa di possesso, giuridicamente esaminata, rappresenta l'apprensione dei beni e dei diritti patrimoniali dell'ente ecclesiastico soppresso; essa completa la loro devoluzione giuridica allo Stato, coll'aggiunzione del possesso legittimo del patrimonio ecclesiastico colpito dalle leggi di conversione. La dottrina l'ha finanche considerata un atto di impero, dal quale il Demanio non possa prescindere; ma in ciò è inesatto, perchè la presa di possesso riveste sempre un carattere di patrimonialità, e pei fini del diritto civile non cessa mai di costituire uno di quegli atti, che la teoria dominante definisce *iure gestionis*.

Ora è inconcepibile ed assurdo, che il *ius possessionis* o la *iuris quasi possessio*, che si concreta nell'*adprehensio*, qual'è la presa di possesso dei beni dell'ente soppresso, non invanisca il corso della prescrizione, ammissibile soltanto dalla devoluzione del diritto, che si opera dal momento dell'applicabilità della legge del 15 agosto 1867, colla quale il Demanio, se non acquista *de iure* il possesso, per diritto successorio, dei beni ecclesiastici colpiti dalla conversione, come alcuni scrittori ritengono, certamente determina in lui un *ius possidendi*. Anzi, coll'*adprehensio* dei beni ecclesiastici il corso della prescrizione non può neppure ricominciare, se non dal giorno in cui il possesso legittimo dello Stato subisca una violazione, o dal giorno in cui i detentori precari dei beni convertibili, perchè tali sono divenuti dopo la presa di possesso da parte del Demanio, non abbiano mutato la causa e il titolo del loro possesso precario, cioè finchè non abbiano operata una *interversio possessionis*.

Il Fondo pel culto assume, che il posto di corista debba considerarsi un beneficio soppresso, come quello che eccedeva il numero consentito dall'art. 6 della legge 15 agosto 1867, e non perchè abbia costituito un ente a sè, autonomo, contemplato dal n. 6 dell'art 1° della stessa legge. Il Tribunale e il Capitolo sostengono invece che, per l'applicazione di questa legge, si debba essere in presenza di un ente autonomo, vivente *ex se*. Talchè le parti contendenti convengono sul concetto, che il posto di corista nella Cattedrale di Patti non sia un vero ente autonomo a sè, ma sono soltanto discordi sui criterî giuridici ai quali deve informarsi la risoluzione della contesa: l'uno propugna la tesi, che sieno soggetti alla legge di soppressione solamente gli enti autonomi, viventi a sè, e l'altro che debbansi considerare soppressi anche quei benefizi che, sebbene non aventi l'autonomia di enti *ex se*, eccedano il numero permesso dalla legge nella conservazione e nella limitazione di un ente collegiale, quale si presenta il Capitolo. In primo luogo è da notare, che l'accordo delle parti sulla definizione giuridica dell'uf-

ficio di corista non può avere nessuna influenza per la decisione della lite, perchè non varrebbe a farla adottare dal magistrato, se essa non fosse esatta.

E che l'ufficio di corista non sia un ente autonomo, è manifesto, non per le dommatiche affermazioni dei contendenti, ma per la considerazione, che la sua funzione non è concepibile in disparte dalla vita e dalla funzionalità del Capitolo: era ed è coordinato alle funzioni sacre dei canonici; e connesso alla sua esplicazione e al coordinamento di questa alle funzioni dei canonici in coro si ravvisa l'esiguo assegno annuo determinato dalla Bolla pontificia. Quindi l'ufficio di corista non può, pel fine al quale fu ordinato e pel compenso decretatogli, vivere una vita indipendente da quella dell'ente, in cui funziona. Senonchè entrambe le parti contendenti errano nei concetti fondamentali di diritto, e male pongono i termini stessi della questione. La legge 15 agosto 1867 colpì gli enti ecclesiastici quali si trovavano organizzati secondo il diritto positivo canonico che vigeva, e propriamente colpì gran parte di quelli che non si potevano considerare essenziali all'esistenza organica della Chiesa, e non più corrispondenti nè all'evoluzione moderna del diritto pubblico, nè agl'interessi morali ed economici dello Stato. Lo studio della struttura e della disciplina degli enti ecclesiastici appartiene al diritto canonico. Pei fini della presente causa, è necessario notare, che v'ha una categoria di enti collettivi, e una categoria di enti individuali, che le leggi di conversione hanno creduto di abolire. Nella struttura di ente collettivo possono funzionare diversi benefizi ecclesiastici, i quali, canonicamente intesi, costituiscono il diritto di percepire i frutti di un patrimonio ecclesiastico come compenso dell'esercizio di un ufficio spirituale approvato dalla competente autorità secondo il rito canonico, e permanentemente congiunto a quel patrimonio; talchè nel concetto del beneficio occorre distinguere due elementi, uno principale, l'ufficio spirituale ordinato a uno scopo di culto, e l'altro accessorio, ma perpetuamente congiunto; e questi due elementi devono trovarsi in intima e necessaria connessione fra loro, e sono essenziali alla vita del beneficio, in modo che, se uno mancasse, o non vi fosse più relazione fra entrambi, il beneficio cesserebbe di esistere. Uno degli enti collettivi riconosciuti dal diritto canonico è indubbiamente il Capitolo cattedrale, il quale ha una origine storica antichissima, che rimonta alla prima costituzione della Diocesi. Esso, poichè corrisponde in certo modo ai bisogni dell'amministratione ecclesiastica e del culto pubblico, non è stato interamente abolito, ma ridotto ad un numero di benefizi, che non può essere superato, cioè a 12 canonicati e a 6 cappellanie corali. E qui la dottrina, formatasi sulle conseguenze della legge 15 agosto 1867 in ordine alla personalità giuridica del Capitolo cattedrale, è divisa; v'ha chi sostiene, che il Capitolo come ente collegiale a sè stante sia scomparso nel diritto pubblico italiano, e che sia stato ricostrutto come un aggregato di tanti benefici autonomi, quanti se ne sono voluti conservare dal legislatore; e v'ha chi propugna la tesi dell'esistenza giuridica del Capitolo come ente morale unico e complessivo, quale preesisteva alle leggi conversione, è in questo senso si è svolta una larga giurisprudenza.

Ma si adotti l'una o l'altra dottrina, sussista l'ente collettivo o un numero determinato di benefici individuali, sorge sempre la questione, se l'ufficio di corista a tenore delle leggi canoniche, possa considerarsi come un beneficio eretto, perchè, se fosse tale, niun dubbio sulla sua sottoposizione alla legge del 1867: sarebbe soppresso, sia che si consideri il Capitolo come ente semplicemente limitato nel numero dei suoi benefici, che organicamente lo compongono, e sia che lo si riguardi come una riunione di più benefizi autonomi. La legge di soppressione, intesa nella sua lettera e nel suo spirito, ha voluto sopprimere quegli enti collettivi o individuali in essa indicati e incamerarne i beni corrispon-

denti agli uffici soppressi. Ora, di fronte ad un'abolizione totale dell'ente, la questione poteva anche non aver luogo, per l'incameramento di tutto il suo patrimonio ecclesiastico.

Scomparsa nel diritto pubblico interamente la personalità ecclesiastica, e come ente collettivo e come ente individuale, tutto il patrimonio rimane *ope legis* devoluto allo Stato, senza diminuzione di sorta, salvo, in generale, i diritti dei terzi. Ma se l'ente è conservato limitatamente, o quale aggregato di vari benefici autonomi, come avviene pel Capitolo cattedrale, nasce il dubbio sulle dotazioni e sui compensi corrispondenti agli altri uffici non tassativamente contemplati dalla legge e col loro preciso *nomen iuris*: in questa ipotesi è necessaria l'indagine, se questi debbansi intendere compresi nella generale dizione *altri benefizi* e quindi assoggettarsi all'incameramento le relative dotazioni. E la prima ricerca che giova fare è quella di constatare se quegli uffici abbiano o meno l'erezione canonica a benefizi; e se il risultato sia affermativo, non vi sarà luogo a dubbio sulla loro soppressione e sul conseguente incameramento dei beni, che sieno loro annessi. In un ente collettivo, come il Capitolo cattedrale, se non costituiscono benefizi nel senso del diritto canonico, possono rivestire il carattere o di riti o di adempimenti o di funzioni, accessori o inerenti all'esplicazione della vita e alla funzionalità religiosa o di culto dell'ente collettivo, sia limitato o sia trasformato in una riunione di enti autonomi conservati, a seconda dell'una o dell'altra dottrina che si segua; e non é escluso che possano essere accessori o inerenti a qualcuno dei benefizi componenti l'ente collettivo chiaramente soppressi. In questa seconda ipotesi, è chiaro che le dotazioni di quelli debbano seguire la sorte giuridica toccata a questi. Ma nella prima è del pari manifesto, che le dotazioni degli uffici accessori o inerenti all'attività e alla funzione dell'ente o degli enti autonomi conservati sieno da mantenersi integri *ratione servitii* a favore di coloro che li compiono, e prestano l'opera loro, perchè quegli uffici, colla conservazione dell'ente o degli enti ai quali servono e accedono, continuano la loro vita insieme con questi. La più corretta e razionale interpretazione della legge conduce alla affermazione di questo principio giuridico: che per la necessità logica e giuridica del rapporto di accessorietà, di connessione e di coordinamento fra gli uni e gli altri, il mantenimento dell'esistenza giuridica dei primi importa quello dell'esistenza giuridica dei secondi, quando, si intende, questi non costituiscano per sè stessi veri e propri benefizi soppressi o come enti autonomi o come benefizi eccedenti il numero prescritto dall'art. 6 della legge. Nella giurisprudenza italiana l'interpretazione di questo articolo, invocato ora dal Fondo pel culto a sostegno del suo assunto, ha una storia. In esso è detto che i canonicati, le cappellanie e gli altri benefici delle Chiese cattedrali non saranno provvisti, i primi, oltre il numero di dodici e gli altri, oltre quello di sei. Ora si dubitò se i canonicati, le cappellanie e gli altri benefici eccedenti il numero prefisso, dovessero ritenersi per soppressi o per vacanti; e la giurisprudenza in un primo periodo, sorretta da un parere del Consiglio di Stato, ritenne il concetto della vacanza; ma, con interpretazione autentica, il legislatore (legge 11 agosto 1870, all. *P*, art. 8), chiarì, che trattavasi di soppressione.

Alla luce di questi principii va fatta l'indagine sulla definizione giuridica dell'ufficio di corista nel Capitolo cattedrale. E' da ritenersi in diritto canonico, non innovato su questo punto dalla Bolla di Innocenzo X, che ricostituì il Capitolo cattedrale di Patti, che l'ufficio di corista non si elevi alla dignità di un vero e proprio beneficio, perchè gli manca il carattere fondamentale, quello cioè di essere un ufficio spirituale. Invero il *choristarum munus* consiste « in assiduos esse in choro, libros lectioni horarum et cantui praeparare, analogioque imponere, simul cum reliquis recitare et canere, brevia responsoria cantare et

reliqua quae eis imponuntur a chori praefecto vel magistro caerimoniarum diligenter perficere ». Trattasi, come chiaramente si scorge, di un ufficio non spirituale, ma di una prestazione di opera materiale, di un servigio accessorio all'esplicazione delle funzioni religiose dei canonici nel coro: non adempivano un vero e proprio *divinum officium*, ma erano destinati a servire nelle cerimonie sacre del Capitolo, come si espresse Innocenzo X « pro maiore eiusdem divini cultus decore deservire ». Manca adunque la spiritualità nel *munus choristarum*, che lo elevi a dignità di beneficio ecclesiastico: esso consiste in un servigio accessorio all'adempimento delle cerimonie religiose dei canonici nel coro. E qui non sembra inutile osservare che, se la legge ha potuto sopprimere il Capitolo come personalità morale collettiva, o ha potuto limitarne l'esistenza giuridica, non ha soppresso la sua funzionalità di culto, alla quale accede il *munus* dei coristi. Quindi è apertissimo, che questo *munus*, sia perchè manchevole del carattere di beneficio, e sia perchè accessorio alle funzioni religiose di un ente o di enti conservati, non entra fra le categorie dei benefizi soppressi, è rimasto integro quale preesisteva alle leggi eversive, e il compenso ad esso assegnato *ratione servitii* non può essere devoluto allo Stato.

Per questi motivi, la Corte rigetta lo appello, ecc.

---

### Appello di Messina.

4 aprile 1902.

*Pres.* ALAGGIA P. P. — *Est.* FAZZARI.

*Ricevitore del registro di Sant'Agata Militello c. Meli.*

**Tassa di passaggio d'usufrutto — Omessa denunzia — Prescrizione quinquennale — Legge 14 luglio 1887 — Prescrizione non compiuta — Inapplicabilità di detta legge.**

*È applicabile la prescrizione di cinque anni, stabilita dall'art. 123, n. 4, della legge sul registro 13 settembre 1874, e non quella di tre anni, di cui al n. 1 dello stesso articolo, per la esazione della tassa di passaggio di usufrutto in occasione della presa di possesso di benefizi e cappellanie, quando non vi sia stata denunzia.*

*Sopravvenuta la legge del 14 luglio 1887, quando non erano ancora compiuti i cinque anni, la prescrizione continua a regolarsi colla legge anteriore, e non si applica la detta legge del 1887, che estese la prescrizione ad anni dieci* (1).

*In fatto:* Il sig. Meli Mariano fu nominato arciprete di S. Marco di Alunzio, la nomina ebbe il regio *exequatur* il 3 aprile 1885, ed ei s'immise in possesso a 2 settembre 1886.

Il 7 maggio 1894 il ricevitore di Sant'Agata Militello gli notificò la coazione per pagare L. 715.40 per tassa di registro al passaggio di usufrutto sulla dotazione dell'arcipretura di S. Marco e delle chiese parrocchiali della madrice di S. Maria Aracœli e di S. Salvatore, e a 16 luglio procedè a pignoramento contro Meli, sia come arciprete, sia in nome proprio.

Il Meli si oppose alla coazione e al pignoramento con atto del 16 luglio 1894.

L'opponente dedusse la nullità per la forma, la prescrizione, l'eccesso della richiesta, il nessun obbligo in nome proprio.

Il Meli a 29 novembre 1894 pagò la tassa ad evitare il *solve et repete*.

Il Tribunale di Patti con sentenza 31 marzo 1896, registrata al n. 207, dichiarò non dovuta per prescrizione la tassa chiesta, annullò coazione e pignoramento, condannò alla restituzione, ai danni e alle spese.

Contro tale sentenza notificata dal Meli a 19 febbraio 1900 produsse il ricevitore, a 6 marzo dell'anno stesso, appello.

L'appellato produsse appello incidentale condizionato.

---

(1) La Corte di Cassazione di Roma (decis. 20 febbraio 1902, vol. in corso, p. 60) ha adottato il principio opposto, e cioè che l'art. 47 delle Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, escludente l'applicazione della legge nuova in materia di prescrizione, si applica alle sole prescrizioni contemplate nello stesso Codice civile.

*In diritto*. Indiscutibilmente la prescrizione applicabile non è mai quella di tre anni, ma la maggiore di 5 o di 10, secondo che si applichi la legge del 13 settembre 1874 o quella del 14 luglio 1887. La ragione dell'inapplicabilità della prescrizione di tre anni deriva dall'osservazione, che questa prescrizione minore si applica esclusivamente pei cespiti omessi nella già fatta denunzia, non già quando non fu fatta denunzia, nè tien luogo di questa ogni atto o fatto che non possa resistere con l'ignoranza del trasferimento avvenuto.

Non compiuti i 5 anni quando sopravvenne la legge 14 luglio 1887, ma sotto questa, la prescrizione applicabile è quella della legge anteriore. In fatto non si dubita che dall'immissione in possesso alla ingiunzione sono decorsi gli anni 5.

In diritto la legge applicabile è l'anteriore. Certo, se la legge avesse ordinato che la legge nuova regolasse le prescrizioni il cui termine cominciò a decorrere sotto l'impero della legge precedente, non si sarebbe violato il privilegio della non retroattività. Le speranze, le legittime aspirazioni non sono diritti quesiti, che una legge nuova non può togliere e si conviene che male il Bigot Preameneau giustificò l'articolo per la ragione che non si doveva dar forza retroattiva alla legge.

Se ancor la legge nuova non avesse stabilito regolarsi le prescrizioni cominciate sotto l'impero della legge anteriore, avrebbero dovuto regolarsi con la legge nuova.

Però il legislatore non ordinò l'applicazione della nuova legge, non tacque, ma ordinò l'applicazione della precedente come si rileva dall'art. 2281 Cod. francese. E la giurisprudenza e la scuola francese ritennero l'articolo stesso una disposizione di favore, e ne estesero la applicazione anche a materie contemplate in Codici diversi dal Codice civile, ov'è l'articolo detto, e l'applicarono al Codice di commercio ed al registro. Il legislatore delle due Sicilie riprodusse l'articolo detto nell'art. 2189 delle leggi civili, e uguale disposizione si trova nelle leggi degli altri Stati d'Italia. Quando poi si compilò il Cod. civ. italiano, si osservò ciò che gli scrittori avevano detto contro l'art. 2281, sia per la ragione del Bigot-Preameneau, sia per l'essenza non scientifica dell' articolo detto; e ciò non ostante han creduto conservarne il senso ed il tenore per ragione di prudenza, per non togliere speranze, benchè la speranza non sia diritto, e solo ritenendo giusta la critica che l'art. 2281 non doveva far parte del Codice, l'articolo fu collocato nelle disposizioni transitorie, codificandolo nel l'art. 47 disp. trans. pel Codice civile.

Posto adunque, che il legislatore più che alla scienza pura, alla storia del diritto, alla critica, aderendo alla prudenza, all'opportunità che gli scrittori dicono politica del diritto, ritenne il principio dell'articolo francese, non può disconoscersi l'applicazione alle materie di registro.

Per osservazione generica della scuola basta che il legislatore manifesti una misura da adottarsi in una materia per adottarsi in altre. Basta che il legislatore manifesti un avviso per dedurne i motivi che l'hanno determinato, e per farne generale applicazione. Altra cosa sarebbe stata, se il legislatore avesse stabilito altrove una regola generale, un principio, e poi avesse in qualche materia disposto diversamente.

In tal caso vi sarebbe una regola ed un'eccezione, e questa non si può estendere dall'interprete al caso dalla legge non previsto: art. 8 Cod. franc. L. 162 ff. *de reg. iuris.: art. 4 disp. prel. al* Cod. ital. E se l'art. 2281 si applicò dalla giurisprudenza francese alla materia di registro, maggiormente si deve applicare l'art. 47 disp. trans. perché nel Cod. franc. manca l'art. 3 delle disposizioni preliminari per tutte le leggi e con esso il legislatore italiano determina le norme da seguirsi: 1° le precise disposizioni di legge, 2° in mancanza di esse le disposizioni che regolano materie analoghe, 3° in mancanza delle prime e delle seconde, i principî

generali di diritto. La tesi della causa si riscontra con l'ipotesi del n. 2, e ben fece il Tribunale ad applicare l'art. 47 predetto.

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

---

## Appello di Messina.

9 dicembre 1901.

*Pres.*, Alaggia P. P. — *Est.* Capalbo.

*Ingeri e Scuderi* c. *Ricevitore del Registro.*

**Fondo pel culto — Canone enfiteutico corrisposto ad una Comunia soppressa — Mancanza del titolo — Cessazione della prestazione — Prova necessaria.**

*Se una Comunìa di Preti, al tempo della soppressione degli enti ecclesiastici, si trova nel godimento effettivo di un canone enfiteutico, non può pretendersi di cessarne il pagamento all'Amministrazione del Fondo pel culto pel motivo che questa non è in grado di esibire il titolo di trasmissione, cioè il testamento con cui venne legato il canone alla Comunìa.*

*Per esimersi dalla prestazione, occorre dimostrare che il lascito del canone, anzichè alla Comunìa dei Preti, fosse fatto ad altri, o che la relativa obbligazione sia rimasta estinta.*

Ritenuto in fatto che con atto pubblico del 27 dicembre 1831 l'Abate, signor Giuseppe Manera, concesse in enfiteusi perpetua per l'annuo canone di onze undici e tarì 15 di danaro, il suo fondo rustico sito in territorio di Francavilla, contrada S. Miceli, a Sante Ingeri e Michele Scuderi, i quali, con altro atto pubblico del 13 maggio 1832, se ne divisero la continenza in due quote disuguali e con designata confinazione, attribuendone la maggiore all'Ingeri con l'obbligo, in quanto all'annuo canone suindicato, di rispondere in ragione di onze 7, e la minore allo Scuderi, chiamato a rispondere della rimanente prestazione in onze 4 e tarì 15.

Che l'Ingeri Sante, con testamento pubblico del 23 dicembre 1855, in base a cui si è aperta la sua successione, istituì eredi universali di tutti i suoi beni, (salvo alcuni legati fra cui quello d'un canone annuo di onze sei dovutogli per enfiteusi del fondo rustico in contrada Olivarella, territorio dello stesso Comune di Francavilla da tal Luciano Silvestro, a favore della Comunia dei Preti di Francavilla) in quanto alla proprietà i figli nati e nascituri dei coniugi suoi nipoti Carmine Ingeri ed Antonia Scuderi, ed in quanto all'usufrutto sua moglie Vincenza Vaccaro.

Che avvenuta con leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 la soppressione degli enti ecclesiastici italiani, il ricevitore del registro di Francavilla, in data 20 luglio 1870, procedette alla presa di possesso e formazione d'inventario dei beni della menzionata Comunìa dei Preti di Francavilla in concorso all'arciprete signor Gioacchino Curreri, ed al n. 21 del relativo verbale si registrò un reddito censitico di L. 131,95, dovuto da Michele Scuderi e Vincenza Vaccaro con la seguente annotazione: « Il censo N. 21 gravita sopra fondo irriguo contrada S. Michele, territorio Francavilla, lasciato dal testatore per celebrazione del suo anniversario e di messe lette ».

Che avvenuta la morte di Michele Scuderi nel 1873, prima del mese di agosto, gli eredi di lui, in data 4 detto mese, ne denunciarono la successione al ricevitore del registro di Francavilla, segnando nell'attivo un pezzo di fondo irriguo in contrada S. Michele, gravato da un canone di L. 51,63 di diretto dominio, che prima pagavasi alla locale Comunia dei Preti, ed oggi al Demanio e riportando al passivo il capitale di detto canone, non senza richiamare infine la provenienza dell'intiero fondo del sac. Giuseppe Manera giusta l'atto del 17 dicembre 1831, la divisione di esso fra i due concessionari mercè atto 13 maggio 1832, e dichiarare inoltre che esso cannone era stato lasciato dal Manera alla Comunia dei Preti.

Che in data 22 dicembre 1879 si stipulò fra il ricevitore del registro di Francavilla da una parte, e parecchi

individui, fra cui Vincenza Vaccaro dall'altra, un atto pubblico col quale tutti i cennati individui si riconobbero enfiteuti coi nomi e titoli rispettivi di enunciati fondi, riconoscendone il dominio diretto nell'Amministrazione del Fondo pel culto ed obbligandosi ciascuno a pagare il canone corrispondente.

Che deceduta la Vaccaro, con atto pubblico del 3 agosto 1881, gli eredi testamentari del fu Sante Ingeri, cioè Giuseppa, Vincenza, Angelo e Concetto Ingeri fu Carmelo, i due ultimi rappresentati, perché minorenni, dalla madre Antonia Scuderi, intervenuta anco nel nome proprio, procedettero alla divisione dei beni ereditati, fra cui il predio S. Miceli, tenendo calcolo dei pesi su di essi incumbenti e quindi, ossia con atto pubblico del 4 settembre 1895, Vincenza Ingeri vendette la propria quota del predio su specificato, che dichiarò soggetto all'annuo canone di L. 26,77 in favore del Demanio, ai fratelli Gaetano e Giuseppe Damino.

Che avendo il ripetuto ricevitore del registro di Francavilla in data 28 gennaio 1898 intimato atto coattivo ad Angelo e Vincenza Ingeri ed alla madre Antonia Scuderi pel pagamento di L. 80,32 quale annualità scaduta a 31 agosto 1897 del canone enfiteutico sul loro fondo S. Miceli, proveniente da ricognitorio 1° dicembre 1872, rogato Ligari, i medesimi con atto di citazione del 2 febbraio successivo, produssero opposizione innanzi al Pretore di Francavilla, che si dichiarò incompetente e la riprodussero poi innanzi il Tribunale di Messina, e ciò con assumere, che il fondo S. Miceli da loro posseduto non era stato mai soggetto ad alcun canone e specialmente a quello preteso dall'Amministrazione del Fondo pel culto.

Che avendo il suddetto Tribunale respinta l'opposizione con sentenza del 2 e 12 giugno 1900, condannando gli opponenti alle spese tutte del giudizio, i medesimi con atto del 20 agosto successivo han prodotto appello pei motivi che saranno discussi, e la causa è venuta ora alla conoscenza della Corte in contraddizione e con le conclusioni che precedono.

Attesochè deve ritenersi tacitamente abbandonato il primo motivo del gravame, ossia di nullità della sentenza appellata per vizi di forma, i quali d'altronde non sussistono.

Attesochè in quanto al merito è a rilevare, che le doglianze degli appellanti si basano su di un preconcetto, quello cioè che tanto il rappresentante dell'Amministrazione del Fondo pel culto ed il rappresentante della Comunia dei Preti di Francavilla arciprete Gioacchino Curreri, nel momento della presa di possesso ed inventario dei beni della Comunia stessa, che gli eredi di Michele Scuderi e di Santo Ingeri negli atti rispettivi di cui si è fatto menzione, abbiano obbedito ad un errore di fatto, ossia alla confusione fra il canone gravante sul fondo S. Miceli ed il canone gravante sul fondo Olivarelli. Ora questo preconcetto va presto riconosciuto come arbitrario ed anzi come una supposizione lontana ad ogni principio di realtà, poichè a prescindere dal costante e dettagliato riferimento al canone gravante sul fondo San Miceli in tutta la serie di atti enunciati a contare dal verbale di presa di possesso ed inventario dei beni dell'ente ecclesiastico in parola, senza che una volta sola vi ricorresse il fondo Olivarelli, vi è una osservazione, che chiude l'adito ad ogni discussione, ed è che gli eredi testamentari di Santo Ingeri, i quali non possono onninamente essere presunti ignari del testamento di costui, non poteano ricorrere all'equivoco preteso, mentre il canone sul fondo Olivarelli era un'attività, anzichè una passività del loro dante causa, e molto meno potevano incorrere nello equivoco stesso gli eredi di Michele Scuderi, ch'erano al tutto estranei al canone sul fondo Olivarelli, dovuto al solo Sante Ingeri da tal Luciano Silvestro.

Attesochè chiarito così il preconcetto degli appellanti, apparisce da sè, che se la Comunia dei Preti di Francavilla, al tempo della soppressione degli enti ecclesiastici si trova nel godimento effet-

tivo del canone enfiteutico gravante sul fondo S. Miceli, godimento effettivo che s'induce non solo dalla registrazione di essa prestazione nel verbale di presa di possesso ed inventario dei beni dell'ente soppresso, con l'indicazione degli attuali redditi, cioè: Michele Scuderi (originario concessionario dell'abate Manera e Vincenza Vaccaro coniuge superstite dello altro concessionario Sante Ingeri), ma anche da tutti i fatti posteriori, i quali rilevano la sommissione dei succedentisi possessori del fondo S. Miceli verso la Amministrazione del Fondo pel culto, è mestieri presumere, che vi sia stato un fatto formale di trasmissione a favore della Comunia dei Preti di Francavilla da parte dell'abate Manera ed a titolo di legato pio, titolo enunciato dallo stesso verbale di presa di possesso ed inventario.

Ora gli appellanti vorrebbero giovarsi della condizione in cui versa l'Amministrazione del Fondo pel culto di non aver potuto rintracciare il detto titolo di trasmissione per esimersi dalla prestazione del canone, che deve ritenersi ininterrottamente soddisfatto fino al 1897, e ciò non può essere loro consentito. Non può invero bastar loro di negare l'esistenza del testamento di fronte alla suesposta presunzione confortata dal continuato godimento effettivo del canone da parte dell'Amministrazione, dai parecchi atti nei quali l'Amministrazione stessa è positivamente riconosciuta e proclamata come avente causa dal domino diretto originario abate Manera, e dalla posizione difficoltosa in cui la medesima si è trovata nel momento in cui ha raccolto *ope legis* la successione dei soppressi enti ecclesiastici e preso possesso d'una tanta massa di beni. — Invece essi per esimersi dalla prestazione avrebbero l'obbligo di dimostrare che l'abate Manera abbia fatto ad altri, anzichè alla Comunia dei Preti di Francavilla, il lascito del canone sul fondo S. Miceli, concesso in enfiteusi a Sante Ingeri e Michele Scuderi, o pure che la relativa obbligazione sia rimasta estinta.

Laonde, senza occuparsi del valore giuridico dell'atto ricognitorio, seguìto con istrumento del 22 dicembre 1879 per parte dell'usufruttaria Vincenza Vaccaro, è mestieri rigettare l'appello di che trattasi e confermare il pronunziato del Tribunale.

Attesochè le spese del giudizio seguir debbono la soccumbenza degli appellanti.

Per questi motivi, la Corte conferma ecc.

---

## Appello di Catania.

**21 maggio 1902.**

*Pres.* Parqueddu, ff. di P. — *Est.* Polizzi.

*La Marca* e *Cavallaro.*

**Enfiteusi — Mancanza del titolo originario — Prova — Prescrizione acquisitiva.**
**Ruoli esecutivi — Prova — Giudizio possessorio — Giudizio petitorio — Canoni enfiteutici — Prescrizione — Rinnovazione — Rescritto 10 febbraio 1838.**

*In mancanza del titolo originario, il contratto enfiteutico è legalmente giustificato col riconoscimento contenuto in un inventario ereditario ed in un atto di compravendita; con l'annotazione nel ruolo esecutivo; col possesso ad esigere* (1).

*I ruoli o quadri esecutivi hanno piena ed illimitata efficacia non solo nel rapporto dei giudizi possessori, ma anche al riguardo di quelli petitori, sempre quando risultino*

---

(1) La prova di un'antica enfiteusi, in caso di dispersione dell'istrumento costitutivo, può farsi per equipollenti. Cass. Roma 19 luglio 1897, Comune di Frosinone c. Fondo pel culto (vol. VIII, p. 66); App. Catania 22 aprile 1898, Cantarella c. Fondo pel culto (vol. IX, p. 256). Per le antiche enfiteusi non era di essenza la scrittura, potendosi acquistare il gius enfiteutico colla prescrizione trentennaria, cioè col lungo possesso di esigere il canone. Cass. Roma 5 dicembre 1891, Seminario di Teramo c. Falconi (vol. II, p. 407) e nota ivi; 8 marzo 1892, Colleone c. Boldoni (vol. III, p. 653).

*formati ed approvati conformemente alle leggi allora in vigore* (2).

*L'enfiteuta originario ed i suoi successori, possedendo precariamente, cioè in nome altrui, non possono invocare a loro favore la prescrizione acquisitiva* (3).

*I ruoli o quadri esecutivi, riguardando titoli per canoni enfiteutici, non sono soggetti a rinnovazione giusta il rescritto del 10 febbraio 1838, da ritenersi tuttora in vigore* (4).

Il Tribunale, per dichiarare nulli il precetto di pagamento notificato al sacerdote Brancatelli ed il pignoramento eseguito presso il terzo Cavallaro Nicolò, affermò che i ruoli pubblicati dall'Intendonza di finanza, non essendo opposti divengono esecutivi soltanto contro il debitore diretto non già contro i terzi, cioè contro i debitori del debitore e che non doveasi ritenere provata l'esistenza dell'enfiteusi e l'obbligo nel Cavallaro di pagare il canone pel quale dall'esattore comunale si procedea dai documenti prodotti.

E nella dimostrazione sostiene che l'inventario del 1833-1834, l'atto di divisione del 1850 ed i contratti di compra e vendita del 1856 e 1866 sono titoli inconcludenti sia che si vogliono considerare come contenenti confessione stragiudiziaria, in qual caso essa non può somministrare che un semplice indizio, od anche se ritenuti atti ricognitori essendo allora evidente la inefficacia giuridica di essi non riportando integralmente l'atto costitutivo dell'enfiteusi a mente dell'articolo 1270 del Codice del 1819. Sostiene altresì che i certificati del segretario comunale di Gagliano e degli amministratori dell'opera pia in quanto attestano i pagamenti del canone fatti dal primo enfiteuta e dagli eredi si risolvono in dichiarazioni rese da testimoni sulle quali non è da farsi assegnamento perchè non ricevute nelle forme di legge e dice pure che i registri di contabilità dell'ente, i progetti di stato discusso del 1836 e gli stati discussi del 1829 e 1852, nonchè il quadro per la vendita dei beni devono riguardarsi come carte domestiche, ai sensi dell'articolo 1330 del Cod. civ.

Or è evidente che il Tribunale, così ragionando, incorse in gravi errori giuridici, che la Corte è obbligata a riparare.

E' certo che l'inventario dei beni del defunto Filippo Majorana, nel quale si afferma essere stata rinvenuta fra le carte una scrittura privata con cui al Majorana era stata concessa in enfiteusi dai fidecommissari della pia opera Lombardo per il canone annuo di L. 104,55 la casa da lui posseduta, l'atto di divisione di essa casa fra gli eredi che dichiararono la esistenza del canone per lo ammontare risultante dalla scrittura inventariata e gli atti di vendita delle porzioni di detta casa ove si legge scritto l'obbligo nei compratori di pagare la rata del canone, avendo eglino trattenuto sul prezzo il capitale, non costituiscono titolo ricognitorio mancando dei requisiti prescritti dalla legge del tempo, ma è certo altresì che essi non devono essere considerati come contenenti soltanto una semplice confessione stragiudiziale e da valere indizio. L'inventario difatti è un atto il quale perchè compilato dal notaro, ufficiale pubblico, fa piena fede dei fatti in esso stabiliti; quindi se di una scrittura privata contenente l'enfiteusi della casa in questione si tenne conto, non è permesso dubitare della esistenza del contratto enfiteutico avendolo rinvenuto l'ufficiale pubblico che ne descrisse il contenuto nel verbale dallo stesso redatto e la di costui dichiarazione costituisce prova indiscutibile del fatto constatato. Ed in quanto all'atto di divisione fra gli eredi di Filippo Majorana ed a quelli di trasferimento del dominio utile della casa enfiteutica, non

(2-4) Confor. Cass. di Roma 7 maggio 1896, Rossi c. Fondo pel culto (vol. VII, p. 158) e note 3-5; Trib. di Avezzano 5 febbraio 1898, Corsetti c. Matacchione (vol. VIII, p. 726).

può ritenersi che contengano quella confessione stragiudiziaria di cui all'articolo 1358 del Cod. civ., la quale per legge non viene elevata neanche all'autorità di un principio di prova per iscritto, perchè in essi fu dagli eredi del Majorana riconosciuta esplicitamente la esistenza del canone dal loro autore dovuto, di cui ne fu indicata la natura, l'origine, il dominio eminente nonchè l'ammontare ed i condividendi, i compratori assunsero alla loro volta l'obbligo di pagare le rispettive rate del canone suddetto. E tutto questo è ben altro della confessione stragiudiziale ritenuta dai giudici che prima giudicarono, costituendo invece indiscutibilmente una prova scritta del diritto di dominio del concedente e dell'uso e godimento per parte dell'enfiteuta, in altri termini la prova del titolo enfiteutico.

La disposizione dell'art. 1118, in relazione con l'art. 1095 del Codice per le due Sicilie, e quella contenuta nell'articolo 1128 del Codice vigente perchè non bene studiate, e quindi perchè malamente interpretate, furono causa dell'errore del Tribunale. E' vero che le convenzioni non pregiudicano nè giovano ai terzi, ma è vero altresì che per la eccezione contenuta nel suddetto articolo 1118 Codice del 1819 e per quella dell'art. 1128 si permette la stipulazione a vantaggio di un terzo quando essa forma condizione di una stipulazione che si fa per sè stesso. Se si fosse badato a tale importantissima eccezione si sarebbe il primo Collegio convinto che l'enfiteuta, alienando il fondo enfiteutico, stipula certamente per sè, che l'accollo del canone per parte del compratore costituisce la condizione del trasferimento diminuendo il valore della cosa e rendendo di sommo interesse per l'enfiteuta l'esecuzione del contratto del quale conseguentemente il direttario può trarre vantaggio avendo l'enfiteuta suddetto stipulato a norma di legge anche per lui. Avrebbe riconosciuta allora nei contratti suddetti l'importanza probatoria sulla esistenza della enfiteusi relativa alla casa un tempo posseduta dal Filippo Majorana, e non avrebbe affermato stranamente contenere essi una semplice inutile confessione stragiudiziale.

E non è tutto, perchè il Tribunale non badando alla speciale legislazione della quale sono governati i ruoli o quadri esecutivi delle Amministrazioni pubbliche e delle Opere pie tolse ogni efficacia giuridica ai quadri del 1829 e 1852 riguardanti l' stituto Lombardo e confondendoli con tutti altri registri dell'Amministrazione li ritenne carte domestiche. Ma riesce davvero strano quanto si volle affermare. Si sa che le carte domestiche di cui nell'articolo 1330 del Codice vigente, 1285 Codice del 1819 sono quelle che provengono da una buona e volontaria abitudine del padre di famiglia diligente, contenendo ricordi, annotazioni, pagamenti ed incassi quotidiani, utili per lo andamento dell'amministrazione riguardante la famiglia, e non si dovrebbe disconoscere che i registri in generale delle pubbliche amministrazioni e delle opere pie, meritano certamente una fede particolare e sorpassano senza dubbio la portata delle carte domestiche alle quali il legislatore nelle ricordate disposizioni di legge volle, giustamente, dare importanza molto limitata, e ciò per la evidente ragione che essi sono improntate a pubblicità e compilati da amministratori e contabili i quali non hanno interesse di alterare in qualsiasi modo lo stato dell'amministrazione.

Che dire poi relativamente agli stati discussi, ruoli o quadri di una pia opera? Mai si è negata a tali ruoli quella piena ed illimitata efficacia che hanno non solo nel rapporto dei giudizi possessori ma anche al riguardo di quelli petitori in cui il *diritto* ad esigere equivale e costituisce un vero titolo di dominio, sempre quando risultano formati ed approvati conformemente alle leggi allora in vigore. Basta leggere il decreto 19 dicembre 1816 e il regolamento relativo, l'altro del 30 gennaio 1817, quello del 2 maggio 1823 e quelli del 27 ottobre 1825 e 11 ottobre 1833, oltre agli altri rescritti intermedi, per convincersene.

Or essendo i quadri o ruoli del pio istituto Lombardo del 1829 e 1852 regolarmente approvati dal Consiglio generale degli Ospizi e rese esecutivi dall'autorità allora competente, cioè dal ministro segretario di Stato Luogotenente Generale per la Sicilia, devono essere ritenuti titoli validi, perciò giuridicamente efficaci e non si comprende come anche ad essi siasi voluta attribuire la qualità di carte domestiche.

Data la giusta importanza a questi documenti divengono anche produttivi di giuridici effetti i certificati degli amministratori della pia opera e del segretario comunale di Gagliano nei quali si fa attestazione di quanto nei registri dell'opera pia è notato.

Rilevati così gli errori in cui incorsero i primi giudici, la causa deve avviarsi a quella risoluzione che risulti poggiata a criteri giuridici più esatti. Per la disposizione contenuta nell'art. 1679 del Cod. del 1819, che deve essere applicato in questa causa, l'enfiteusi si prova con scrittura pubblica o privata dalla quale risulti il titolo o il possesso, dunque a termini della legge il contratto d'enfiteusi può essere perfetto indipendentemente dalla scrittura e questa, pur non contenendo la convenzione, costituisce la prova dell'esistenza del titolo quando lo riproduce integralmente e non riproducendolo, dell'esercizio del diritto enfiteutico, cioè del possesso nel titolo che vale anche titolo per se stesso nel possessorio.

Or se si pone mente che l'esistenza del contratto enfiteutico risultante da scrittura privata è legalmente accertata a mezzo dell'inventario del patrimonio appartenente al Filippo Majorana compilato dal notaro nel 1834, che gli eredi del defunto Majorana, dividendo fra loro nel 1850 la casa posseduta ad enfiteusi dal loro autore Filippo, riconobbero l'esistenza del canone nella cifra stabilita nella scrittura inventariata, di cui ne conteggiarono il capitale, assumendo ognuno dei condividendi l'obbligo di pagare la rata annua rispettivamente dovuta, che l'istituto di beneficenza Lombardo a cui il canone suddetto è dovuto, lo aveva annotato nel quadro o ruolo del 1829, accennando alla esistenza della scrittura privata di enfiteusi, che fu poi rinvenuta dal notaro, che redasse l'inventario e riproducendo poi esattamente l'annotazione nell'altro ruolo esecutivo del 1859, che in tutti i registri di contabilità della Pia Opera risulta essersi presa nota del canone enfiteutico prima dovuto dal Majorana Fil ppo e poi dagli eredi, nonchè dei pagamenti fatti fino al 1868, ciò che anche attestarono il segretario comunale di Gagliano e gli amministratori stessi dell'opera con appositi certificati, che negli atti di vendita del 1858 e 1866 fu da' venditori conteggiato il capitale del canone gravante sulle porzioni di casa vendute ai compratori, i quali, trattenendo sul prezzo il capitale, si obbligarono espressamente di pagarlo all'istituto direttario e che finalmente per sentenza del pretore di Agira 29-31 dicembre 1896, reg. al n. 300, resa in giudizio di esecuzione immobiliare presso terzi fu riconosciuto l'obbligo di pagare il canone alla fidecommisseria di Stefano Lombardo sulla casa un tempo posseduta ad enfiteusi dal defunto Majorana in persona della di costui erede Maria Antonia, la quale fu anche acquirente di alcune porzioni facendo assegnazione alla suddetta fidecommisseria della somma di L. 313,65 dovuta per arretri, non puossi assolutamente dubitare che a base di tali documenti, alcuni dei quali di data oltre i 30 anni, risulta completa la prova del possesso nell'istituto Lombardo del canone enfiteutico, il quale deve essere pagato dall'attuale terzo pignorato Cavallaro possessore della case, avendo raccolto l'eredità del padre Federico acquirente di una terza parte della casa in quistione e della madre Maria Antonia Maiorana erede costei del padre Filippo e dell'acquirente Crimi Gaetano di lei primo marito.

Egli non ha provato in alcun modo la libertà della casa da lui posseduta e conseguentemente non può esimersi a pagare il canone all'istituto Lombardo

e per essa all'esattore delle imposte che lo esige nello interesse dei danneggiati borbonici in favore dei quali fu assegnato.

Invano il Cavallaro si fa a sostenere trattarsi non di canone enfiteutico, ma di censo bullale e ad eccepire in proprio vantaggio la prescrizione acquisitiva nonchè quella dei ruoli esecutivi dell'ente non rinnovati a termini della legge vigente, dappoichè risulta evidente da tutti i documenti prodotti che il primo contratto a mezzo di scrittura privata tra gli amministratori dell'istituto e Filippo Majorana fu d'enfiteusi e non altrimenti e che di canone enfiteutico si parlò sempre nei quadri esecutivi, negli atti di alienazione e nella sentenza del pretore di Agira, la quale sebbene risulti appellata, non è provato che l'appello si portò avanti e che sia stata revocata la sentenza. Dunque non è a parlarsi di prestazione qualsiasi che non sia di natura enfiteutica. Provato che la casa fu posseduta dal Majorana Filippo e si possiede ora dal Cavallaro, quale erede del primo enfiteuta a titolo di enfiteusi, non è il caso di potere discutere sulla eccepita prescrizione trentennale, che per altro risulterebbe sempre interrotta con la stipulazione degli atti sopra indicati, coi pagamenti del canone sino al 1868 e con gli atti esecutivi e sentenza 1896, dappoichè trattandosi di enfiteusi non è possibile la prescrizione acquisitiva, avendo l'enfiteuta originario e successori posseduto sempre la casa precariamente cioè in nome altrui e non avendo essi dimostrato alcun mutamento nel titolo del loro possesso. Ed in quanto poi alla ventilata prescrizione dei ruoli o quadri esecutivi, perchè non rinnovati, è facile rilevare come essi non sono soggetti a rinnovazione riguardando titoli per canoni enfiteutici giusta il rescritto del 10 febbraio 1838, che non deve ritenersi abrogato, risultando dalle disposizioni transitorie per l'attuazione del vigente Codice che i contratti d'enfiteusi consentiti in epoca anteriore vanno regolati con le leggi del tempo.

Segue da tutto quanto è stato detto, che l'esattore La Marca procedette legalmente a pignoramento presso il terzo Cavallaro, essendo esecutivi anche contro di lui i ruoli pubblicati dall'Intendenza di Finanza in cui furono riprodotti i quadri dell'istituto Lombardo, resi nei modi di legge esecutivi, e che di conseguenza la sentenza appellata deve riformarsi perchè il Tribunale non applicò esattamente la legge, ordinandosi invece l'assegnazione della somma dovuta dal Cavallaro in L. 522,75 per le ultime cinque annate di canone alla maturata 1889, oltre quelle che nel corso del giudizio sono scadute, in pagamento di quanto al pio Istituto egli deve e per esso all'esattore procedente nella rappresentanza dei danneggiati borbonici.

Per questi motivi, la Corte riforma ecc.

---

## Tribunale di Napoli.

(I Sezione).

26 maggio 1902.

*Pres.* Landolfi P. — *Est.* De Gregorio.

*Comune di Terranova* c. *Aragona-Pignatelli.*

**Congrua parrocchiale — Diritti funerari — Abolizione — Dispaccio 21 ottobre 1780 — Diritti di stola bianca e nera — Tariffa Innocenziana — Rescritto 22 ottobre 1823 — Patronato feudale — Reintegra - Supplementi di congrua — Obbligo dell'ex-barone — Obbligo del Comune — Chiese collegiate e ricettizie.**

*Per determinare l'ammontare della congrua parrocchiale si teneva conto anche dei diritti funerari, quando per statuti locali fossero diventati un reddito certo, specialmente se convertiti in una data annualità posta a carico del Comune.*

*L'abolizione dei diritti funerari, avvenuta in Sicilia col regio dispaccio 21 ottobre 1780 e la prammatica de* vetita mortuatorium exactione *che posero a carico dei Comuni il supplemento necessario a rendere sufficiente la congrua, non abbracciò anche i semplici diritti di stola bianca e nera secondo la tariffa di Innocenzo XI del 1 ottobre 1676. Ed i posteriori rescritti, come quello del 22 ottobre 1823, non ristabilirono gli antichi diritti funerari aboliti, ma regolarono soltanto la ripartizione dei*

*diritti di stola bianca e nera tra il parroco ed i membri delle chiese ricettizie, nelle quali la cura delle anime è nella massa comune, e quindi non esonerarono i Comuni dal supplemento di congrua posto a loro carico a causa della detta abolizione.*

*Tale supplemento, nonchè l'altro posto pure a carico dei Comuni, che avevano usato della facoltà di abolire le decime, furono mantenuti fermi dalla legge 12 dicembre 1816 e dal Concordato con la S. Sede del 1818.*

*Il patronato feudale sulle chiese e parrocchie nell'ambito del feudo si considera come una regalia od una usurpazione verso il Sovrano o la Chiesa, fino a che con autentiche scritture non si provi la fondazione o la dotazione; e per effetto dei decreti napoletani 20 luglio 1818 e 4 agosto 1825 s'intende reintegrato alla Corona fin dal momento dell'abolizione della feudalità, salvo che l'ex-barone non si fosse per tutto l'aprile 1826 munito di una sentenza riconoscente la fondazione o la dotazione dopo la concessione del feudo.*

*Non ostante tale reintegra l'ex-barone, a base dei decreti, fu obbligato a continuare il pagamento della congrua ed il Comune ad anticiparla al parroco salvo rivalsa, solo se si trattasse di congrua che si stesse già pagando.*

*Il supplemento di congrua imposto dal Concordato del 1818 non poteva cedere a carico dell'ex-barone, perchè la reintegra del patronato feudale s'intendeva avvenuta fin dal momento della pubblicazione della legge eversiva della feudalità, specie se trattavasi di collegiata curata o di ricettizia che hanno la congrua nella massa comune.*

Osserva il Tribunale che il Comune di Terranova, con citazioni 13 dicembre 1895 e 5 marzo 1896, istituì giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta contro i signori Duca Giuseppe e Principi Diego e Federico Aragona Pignatelli Cortes. All'uopo dedusse che D. Diego Pignatelli Cortes e Piccolomini, Duca di Terranova e Monteleone, autore dei convenuti, in virtù di bolle pontificie ed altri atti, dai quali risultava che egli aveva il diritto di patronato non feudale sulla chiesa madre parrocchiale di quel Comune, aveva, nel 10 gennaio 1818, nominato parroco arcidiacono ed altarista della medesima il canonico Luigi Mallia dei Marchesi di Torreforte, come aveva sempre fatto pel passato. Che, a seguito del regio decreto 20 luglio 1818, il quale aveva reintegrato alla Corona i patronati feudali sopra le chiese ed i benefici ecclesiastici, salvo la prova della non feudalità da farsi nel termine stabilito da appositi rescritti innanzi ai Tribunali civili, ed a seguito del regio decreto 4 agosto 1825 che aveva disposto la reintegra del patronato in mancanza della detta prova fino a tutto aprile 1826 e, ciò non ostante, la continuazione, da parte degli ex-baroni, della corrisponsione della congrua ai parroci, il Pignatelli aveva creduto di starsene in silenzio, nell'erronea credenza di esimersi dal pagamento della medesima. Aggiunse che intanto il Comune, in forza delle istruzioni ministeriali 3 agosto 1831, era stato obbligato a corrispondere provvisoriamente esso la congrua al parroco in annue lire 713,15, salvo a rimborsarsene dal Duca. Che, d'altra parte, per l'art. 7 del concordato 16 febbraio 1818 con la S. Sede, trattandosi di parrocchia soggetta a patronato, l'obbligo della congrua incombeva al patrono, ed il Comune avrebbe dovuto continuare a godere dell'esenzione della medesima. Che, invece, il Comune aveva pagato, ma con continue proteste e riserve nei vari bilanci contro l'ex-feudatario, onde la somma sborsata dal 1831 al 1895 aveva raggiunto l'importo di lire 46354,75. Chiese quindi che il Tribunale:

1° dichiarasse la Casa Monteleone, rappresentante l'ex-barone di Terranova, obbligata al pagamento della congrua parrocchiale in annue lire 713,15;

2° riconoscesse che il Comune, dal 1831 in poi, aveva, a solo titolo d'anticipazione, corrisposto al parroco la detta congrua e che perciò era creditore verso la detta Casa della cennata somma oltre ai relativi interessi legali;

3° condannasse perciò i convenuti a pagare al Comune le suddette L. 46,354,75 coi relativi interessi e con le spese di lite, dichiarandoli inoltre solidalmente obbligati al pagamento della congrua dal 1896 in poi.

Osserva che, avendo il Tribunale di

Caltanissetta, con sentenza 30 novembre-3 dicembre 1897, dichiarata la propria incompetenza per ragione di territorio, il Comune, con atti 29 aprile e 27 maggio 1901, convenne innanzi a questo Tribunale i suddetti signori Pignatelli, riproponendo la stessa dimanda, aumentando soltanto l'importo della congrua da rimborsaglisi nella complessiva somma di lire 49,920,50 per avervi comprese anche le annate successive fino a tutto il 1900. Nell'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti presero rispettivamente le conclusioni innanzi riportate.

*In diritto.* — Osserva il Tribunale che il Comune sostiene che, mentre la concessione del feudo di Terranova fu fatta da Carlo V a Giovanni d'Aragona con l'atto dei 9 giugno 1536, soltanto nel V delle calende di maggio del 1537 fu emanata la bolla di costituzione del diritto di patronato su quella chiesa parrocchiale in favore di D. Carlo d'Aragona *et suis successoribus Marchioribus Terraenovae, pro tempore existentibus* e con la dotazione di 35 ducati di oro. Tale patronato fu esercitato d'allora fino al 1818, onde, essendo la dotazione posteriore alla concessione feudale, in virtù dei regi decreti 20 luglio 1818 e 4 agosto 1825, non avendo l'ex-barone ciò dimostrato nel termine all'uopo stabilito, il patronato fu reintegrato alla Corona, ma restò a carico degli ex-baroni l'onere della congrua, la quale fu soltanto anticipata dal Comune, ma con diritto di rivalsa giusta l'art. 3 delle istruzioni 3 agosto 1831 confermate col rescritto 24 gennaio 1856. Sostiene pure che l'onere della congrua incomba ai convenuti anche per l'art. 7 del Concordato del 1818.

Obbiettano però costoro che il Comune, col pagamento delle suddette annue lire 713,15, adempie all'obbligo impostogli dalle leggi del tempo di corrispondere il supplemento di congrua in compenso dei diritti funerari parrocchiali una volta spettanti al parroco e stati aboliti nel secolo scorso, e non già che paga la congrua che sarebbe potuta spettare all'ex-barone per la dotazione della parrocchia posteriormente all'investitura feudale. Aggiungono che l'ex-barone di Terranova, quantunque avesse nominato il parroco fino al 1818, non ebbe mai un vero e proprio diritto di patronato per difetto di dotazione e per avere agito come procuratore del Sovrano, esercitando niente altro che una regalia, ed eccepirono che la bolla del 1557 è apocrifa. In ogni caso, pel lungo tempo d'allora trascorso senza che siasi provato alcun pagamento dei suddetti 35 ducati d'oro, bisogna ritenere che, o la dotazione sia avvenuta mediante assegno di capitali o di beni stabili producenti quel reddito, oppure che, per prescrizione immemorabile, sia venuto meno l'obbligo di tale corrisponsione. Il decreto 20 luglio 1818 ed il Concordato con la S. Sede non imposero ai patroni ex-feudatarii l'onere della congrua, se non in quanto essi fossero veri patroni e la stessero a quel tempo già pagando, onde, se essi non la stessero corrispondendo, come nel caso attuale, non vi erano tenuti.

Replica invece il Comune che la congrua da esso corrisposta anteriormente alle disposizioni da esso stesso invocate rappresentava i diritti funerari aboliti, ma dopo che questi furono ripristinati e dopo il decreto del 1818 ed il Concordato, ha rappresentato e rappresenta niente altro, che i 35 ducati dovuti dall'ex-barone pel diritto di patronato a lui una volta spettante in conformità della bolla di fondazione. La prescrizione è poi inammessibile, perchè trattasi di congrua, cioè di cosa sacra, di carattere alimentare e dovuta per virtù di legge di ordine pubblico; ed in ogni caso la prescrizione sarebbe rimasta interrotta pei pagamenti fatti da esso Comune al parroco e per le proteste e riserve inserite nei suoi bilanci.

Osserva che, a risolvere la controversia con esattezza e precisione di criterio, è necessità riandare brevemente i principi storico-legali sulla congrua parrocchiale, ed alla stregua di essi, esaminare i documenti della causa e le deduzioni delle parti, senza di che la confusione e l'errore diventano assai facili in

questa materia ora non a tutti molto familiare.

Osserva che, dovendo gli ecclesiastici esercitare le loro funzioni spirituali in vantaggio delle popolazioni e trarre pure da esse i mezzi di vita, fu istituito il beneficio ecclesiastico, definito per ciò come il *ius spirituale perpetuum percipiendi redditus ecclesiasticos, auctoritate ecclesiastica constitutum propter spirituale officium.* Era naturale che, affinchè il doppio scopo fosse conseguito, occorresse la *fundatio*, la quale *accipitur pro constructione simul ac dotatione ecclesiarum pro alendis ministris aliisque necessariis ad Dei cultum* (Gagliardi del benef. eccles.). Deriva da ciò che la dote doveva essere congrua, imperrocchè, secondo il Concilio Bracarense II, *non levis culpa est, si, sine luminariis, vel sine substantiali substentatione eorum qui ibidem servituri sunt, tamquam domus privata, consacratur ecclesia.* E Giustiniano, nella Novella 67 capo 2, affidò al Vescovo di decidere, *pro loci, temporis et personarum circumstantibus, si dos sufficienter habere videtur.*

Non altrimenti avvenne per le parrocchie, quando, non bastando più le oblazioni dei fedeli, cominciarono ad esservi annessi dei beni e delle prestazioni obbligatorie da parte dei medesimi e surse il beneficio parrocchiale, il quale non differisce dagli altri, se non perchè è curato, *quod adiunctam curam animarum habet*, cioè ha l'obbligo della somministrazione dei sacramenti.

Nel valutare la sufficienza della *portio congrua*, come ampiamente rilevasi dalla pregievolissima opera del Van-Espen dal titolo *de portione congrua parrocorum*, nella quale trovasi dedicato l'intero capitolo VI per determinare *quae in portionem congruam imputanda*, dovevasi tener conto, innanzi tutto, delle rendite dei beni del beneficio parrocchiale (*bona beneficiaria)* e di tutti i provventi certi, esclusi gl'incerti. Le decime sacramentali erano considerate come provventi certi, perchè, come diceva la Rota Romana, *habent aliquam certitudinem*, ed erano incerti *solum ratione summae et quantitatis.* Invece non erano da computarsi i così detti diritti di stola bianca e nera, *ut sunt redditus, seu fructus, consistentes in funeralibus, oblationibus nuptialibus, elemosynis altaris et similibus, qui redditus, cum sint de omnino incertis, non sunt imputanda in congruam.* La Rota però vi aggiungeva: *nisi de consuetudine loci aliter introductum doceatur*, perchè, in effetti, in alcuni luoghi quei diritti avevano preso carattere di certezza, e si erano convertiti, in qualche terra, perfino in un'annualità fissa.

E' a ricordarsi, in vero, che, quantunque *grave nimis visum est pro terra putredini concessa pretium querere et de alieno luctu quaestum facere, defunctorum oblationes ecclesia recipiebat.* Dopo il decimo secolo sorsero, qua e là, consuetudini di costringere gli eredi a tali oblazioni *propter sacramentorum administrationem et curam animarum*, come nota il Cavallario, non avendo spesso le parrocchie più alcun reddito, perchè *earum bona, etiam ipsae decimae, vel ad monachos, vel ad collegia canonicorum, vel ad laicos devoluta erant.* Innocenzo III nel Concilio Lateranense, pur vietando che dai parroci s'imponesse un corrispettivo pei sacramenti e per gli altri uffici religiosi, permise che si conservasse la pia consuetudine delle oblazioni, senza però che, con la pretesa di diritti, si differisse la sepoltura dei morti, *quod sapit barbariem ipsis ethnicis exosam.*

Gli ecclesiastici però incominciarono ad abusare di queste oblazioni, da spontanee convertendole in obbligatorie e stabilendo innumerevole diritti in loro favore e dando così luogo a liti e transazioni scandalose e reclami d'ogni sorta, onde Innocenzo XI, nel 1 ottobre 1676, in seguito ad accordi con le potestà civili, emise la bolla *de iure stolae*, con la quale stabilì una modica tariffa, nuovamente proibendo che si ricusassero i sacramenti e le funzioni religiose senza il previo pagamento degli analoghi diritti, salvo il diritto di ripeterli dagli eredi abbienti, e nulla pretendendo dai poveri,

pei quali dovevansi le pratiche religiose fare *gratis et pro Deo*.

Gli abusi però ed i reclami non cessarono, onde furono emanate varie disposizioni proibitive da parte dell'autorità laica nei singoli stati. I reali dispacci 15 marzo 1742, 22 giugno 1745, 11 novembre 1751, 15 dicembre 1753, 5 e 7 giugno 1755 e 10 giugno 1759 ed altri ancora emessi nell'ex-Reame proibirono gli abusi, ma, poichè questi ancora continuavano col pretesto della mancanza di redditi da parte dei parroci, per impedire che costoro, come diceva il Ferraris, in *opprobrium dignitatis mendicent, aut curam commissi sibi gregem deserant*, fu spedito nel 21 ottobre 1780 un reale dispaccio al vicerè di Sicilia, perchè pubblicasse una prammatica per la soppressione di quei diritti funerari come illegittimi ed abusivi. Si aggiunse però che « quando alcuno dei parroci non « abbia la bastante congrua voluta dai « canoni, debba supplirla l'Università ri- « spettiva con quelle provvidenze che dal « Tribunale del Real Patrimonio si daranno « opportunamente ». Ed in esecuzione di questo dispaccio fu nel 16 dicembre 1781 emanata la prammatica *de vetita mortuatorium exactione*.

Con queste disposizioni si proibirono soltanto tutti i diritti mortuarii abusivi ed incomportabili con la civiltà dei tempi, compreso in esso anche il diritto detto della *quarta funeraria seu canonica*, la quale consisteva in una porzione, prima del quarto in tutti i luoghi e poi in più bassa frazione varia a seconda degli usi dei vari luoghi, delle *oblationum et legatorum quae ecclesiae ubi sepelitur, occasione sepulturae defunctus reliquerit*, e che era dovuta alla parrocchia, *quae spiritualem curam defuncto, dum vixit, impendit, eique loco matris fuit* e che infine era stata mantenuta dal Concilio di Trento (Sessione XXV decreto di riforma capo XIII), se fosse stata solita a pagarsi da oltre 40 anni. Ma non si vietò affatto la esazione dei semplici diritti di stola bianca e nera stabiliti nella suddetta tariffa innocenziana e con le modalità determinata dalla medesima come chiaramente appare dall'altro dispaccio 28 dicembre 1792.

Nè vero poi, come ha asserito il Comune di Terranova, che, cioè, quegli esosi diritti mortuari furono ristabiliti col rescritto 22 ottobre 1823. Infatti in questo, come già nell'altro degli 11 marzo 1822, confermativo del dispaccio 28 dicembre 1792, e nell'altro posteriore dei 18 settembre 1824, si stabilirono soltanto le norme per la divisione dei diritti di stola bianca e nera, ripetibili in base alla tariffa innocenziana, tra il parroco ed i membri delle chiese ricettizie e delle collegiate curate nelle quali la cura delle anime non è esercitata soltanto dal parroco, ma simultaneamente da esso e dalla massa degli altri ecclesiastici ascritti alla chiesa, mentre tutte queste disposizioni hanno per base appunto la ripetuta tariffa, come cosa mai abolita e sempre in vigore.

Discende dal fin qui detto che, per aversi una congrua sufficiente, dal Concilio di Trento determinata, *deductis oneribus*, in annui ducati cento d'allora (1545-1563), se dovevasi tener conto delle rendite dei beni del beneficio parrocchiale delle decime sacramentali e di altri provventi sicuri, detratte le spese per far fronte ai pesi dei beni, all'amministrazione dei medesimi ed a quelle pel mantenimento della chiesa e pel culto, non dovevasi tener calcolo anche dei diritti funerari, se non fossero stati resi certi per consuetudini o statuti locali.

Verso la metà del secolo scorso poi lo Stato intravide la necessità che, da un canto, i parroci godessero realmente la *portio congrua* conciliare, stabilita cioè dai concilii, e che, dall'altro, le popolazioni avessero chi loro amministrasse i sacramenti e provvedesse agli altri loro bisogni spirituali, senza la molestia dell'obbligatoria corrisponsione delle decime sacramentali, essendo importante elemento di sicurezza e benessere sociale l'avere il basso clero non angustiato da strettezze economiche e devoto alle istituzioni e le popolazioni a loro contatto pacifiche e soddisfatte nel loro spirito e non soggette ad oneri incomportabili ed

ai conseguenti inevitabili abusi. Così, oltre alle suddette disposizioni riguardanti il supplemento di congrua a carico dei comuni in sostituzione dei diritti funerari aboliti, furono emanati in queste provincie i famosi dispacci 20 gennaio 1759, 25 luglio e 19 settembre 1772 e 4 agosto 1787, coi quali fu lasciato in facoltà dei Comuni, o di mantenere le antiche decime, o di abolirle, corrispondendo ai parroci, se necessario, un supplemento di congrua, per portare questa ad una somma non inferiore al limite stabilito dai concilii. E così alcuni Comuni abolirono le decime e si gravarono del peso del supplemento di congrua, mentre altri restarono nello stato precedente; e questa disparità di condizioni non cessò neppure nelle provincie napoletane dopo il decreto di Gioacchino Napoleone dei 2 dicembre 1813, col quale si stabilì una congrua varia a seconda della popolazione di ogni comune, abolendo le decime, perchè questa nuova disposizione rimase quasi totalmente ineseguita.

Sopravvenuta poi la legge sull'amministrazione civile dei 12 dicembre 1816, estesa poi alla Sicilia col regio decreto 7 maggio 1838, all'art. 214, prescrisse che dovessero continuare ad essere annoverate tra le spese comunali i supplementi di congrua che attualmente si trovassero ad essere assegnati ai parroci, consacrando così lo *statu quo* e mantenendo ferme le precedenti disposizioni soltanto in quanto avessero ricevuta attuazione.

Indi col Concordato con la S. Sede del 16 febbraio 1818, pubblicato con la legge 21 marzo 1818, abrogato soltanto col decreto del luogotenente di Napoli dei 17 febbraio 1861, ma rimasto ancora in vigore nella Sicilia, all'art. 7 si prescrisse che le parrocchie dovessero avere una determinata congrua in ragione della popolazione. E dove la propria dote non bastasse, dovesse corrispondersi un supplemento, il quale andava di regola a carico del comune, ma, in caso di giuspatronato regio, ecclesiastico o laicale, incombeva al rispettivo patrono, mentre non era dovuto alle chiese ricettizie, ai capitoli ed alle collegiate con cura d'anime, che avevano la loro congrua nella massa comune.

Da questo esame esegetico delle varie disposizioni successivamente pubblicate in ordine alle congrue parrocchiali appare manifesto che non s'intese mai di esonerare dai pesi coloro che, o per dotazione, o per contratto, fossero tenuti a corrisponsione di frutti o di rendite verso le parrocchie, nè di liberare i Comuni che fossero stati obbligati dalle passate leggi a pagare un supplemento di congrua in corrispettivo dell'abolizione dei diritti mortuari abusivi d'una volta, o delle decime sacramentali o di altre prestazioni dovute un tempo dai singoli, ma s'intese unicamente di determinare nuovamente la sufficienza della congrua, computando tutte le entrate certe che fino d'allora ne facessero parte ed imponendo rispettivamente ai Comuni od ai patroni l'eventuale supplemento per portare la congrua almeno al *minimum* legale.

Osserva che, d'altra parte, è noto che *patronum faciunt dos, aedificatio, fundus*, in guisa che, senza uno di tali elementi, la nomina e la presentazione del chierico all'investitura da parte del Vescovo, abbenchè esercitate per lungo tempo, si consideravano come abuso od usurpazione, onde il Concilio di Trento (Sessione XXV capo 9 de reform.) prescrisse che *in totum prorsus abrogata et irrita cum quasi possessione inde sequuta intelligantur, beneficiaque huiusmodi, tamquam libera a suis collatoribus, conferantur*. Solo si fece eccezione per le nomine esercitate dagl'Imperatori, Re e Sovrani in genere e dagli Studi Generali. Lo stesso Concilio poi, pur ammettendo che si potesse dare la prova del vero patronato, non solo *per titulum*, ma anche per prescrizione, mediante *multiplicatas praesentationes* con opportune norme, prescrisse che si richiedesse una prova più rigorosa per le università, pei baroni ed in generale per tutti coloro che avevano *perpetuam iurisdictionem temporalem in eo loco, ubi patronatus extat*, nei quali *praesumi*

*solet usurpatione patronatum fuisse quaesitum.* In questo caso *nec immemorabilis temporis probatio aliter suffragetur, quam si praeter reliqua ad eam necessaria, praesentationes etiam continuatae, non minori saltem quam quinquaginta annorum spatio quae omnes effectum sortitae sint, autenticis scripturis probentur,* giusta gl'insegnamenti del Gagliardi, del Cavallari e di tutti gli altri canonisti e le decisioni della Rota Romana.

Uniformemente a questi principii di diritto canonico, allorquando, con la legge 2 agosto 1806 nel Napoletano e con l'art. XI delle basi della costituzione del 1812 per la Sicilia sanzionata col regio diploma dei 25 marzo 1813, fu abolita la feudalità, si considerò che i patronati esercitati dai feudatari nella loro origine erano di due specie. Quelli compresi nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo e trasferiti con l'universalità dei beni del feudo, oppure costituenti usurpazioni di diritti di regalia e che si esercitavano dai baroni in nome del feudo ed in qualità di procuratori del principe; e quelli derivanti da fondazione e dotati con beni, anche feudali, ma dopo la concessione del feudo, senza che, dopo la costituzione del vero patronato, il feudo stesso siasi devoluto o sia stato riconceduto ad altri. E per la norma generale che ogni cosa posseduta dal barone *intra fines feudi* si riputava derivante dalla concessione o da usurpazione, fino a che non si provasse il contrario, si prescrisse col regio decreto 20 luglio 1818, preceduto da considerazioni appunto a questi principii informate, che tutti i patronati esercitati dagli ex-feudatari sulle chiese e sui beneficii ecclesiastici di qualunque natura erano *ipso iure* reintegrati alle supreme regalie, salvo a costoro di provare la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo loro fatta.

Senonchè successe che gli ex-baroni, allo scopo di sottrarsi al pagamento delle congrue che stavano corrispondendo alle parrocchie ed alle altre chiese nei loro ex-feudi, omisero di fornire la prova della dotazione dei beneficii posteriormente alla concessione feudale e di provocare, come fu spiegato con le posteriori disposizioni, le sentenze dei Tribunali che dichiarassero la non feudalità del patronato. Furono quindi all'uopo emanati i regi decreti 2 novembre 1819, 13 maggio 1820, 19 luglio 1824 e 4 agosto 1825, col quale ultimo specialmente fu stabilito che, se per tutto l'aprile del 1826 gli ex-baroni non avessero provocata la dichiarazione della non feudalità del patronato, questo sarebbe rimasto reintegrato alla Corona, ma, ciò non ostante, essi avrebbero proseguito a corrispondere le congrue ai parroci ed alle chiese. Si stabilì anche che per gli altri patronati reintegrati alla Corona in virtù di sentenze dei Tribunali si sarebbe poi ordinato, secondo le circostanze, se le congrue che si stavano pagando dagli ex-baroni dovessero continuare ad essere corrisposte dai medesimi. Cosicchè, come chiaramente appare da questi decreti, i patronati esercitati dagli ex-feudatari potevano essere mancanti di dotazione o forniti di dotazione anteriore all'infeudazione od almeno alla devoluzione ed alla riconcessione del feudo, ed in tal caso dovevano essere reintegrati senz'altro alla Corona. Potevano essere invece derivati da dotazione con beni feudali o burgensatici posteriormente alla concessione o riconcessione del feudo, e, provato ciò con dichiarazione giudiziale del Tribunale, restavano agli ex-baroni come veri giuspatronati laici. Potevano infine non essere feudali, ma venire ciò non per tanto, reintegrati alla Corona per la mancata dichiarazione di burgensalità. La loro reintegra *ipso iure* alla Corona non esonerava però gli ex-baroni dal pagamento delle congrue che stavano corrispondendo, non solo alle parrocchie, ma a qualunque altra chiesa, come naturalmente non li esimeva la giudiziale dichiarazione dell'allodialità del patronato. Il sovrano poi si riservò di stabilire, secondo i casi, se essi dovessero continuare a corrispondere le congrue, quando la reintegra del patronato fosse avvenuta per sentenza, cioè nel caso che

non si fosse provata la dotazione posteriore alla concessione, ma che, ciò non ostante, fosse risultato che l'ex-feudatario stesse corrispondendo una congrua all'investito del beneficio, non potendo mai con l'abolizione dei feudi ritornare i beni alla Corona, ma, dovendo questi rimanere sempre all'ex-barone, salvo il compenso degli usi civici mediante la separazione in massa con l'università. In modo che l'ex-feudatario non poteva, in forza dei cennati decreti eversivi dei patronati ex-feudali, essere mai tenuto alla corrisponsione di alcuna congrua, se non la stesse già pagando. Certo che, se la chiesa, quantunque non si trovasse nel possesso di esigere la congrua dall'ex-feudatario e vi avesse non per tanto diritto pel titolo di fondazione e di dotazione, ben poteva agire per l'analogo pagamento, come per la revindica dei suoi beni, dal patrono o da chiunque indebitamente posseduti, non altrimenti di come fu disposto con l'altro decreto pure del 20 luglio 1818 riguardante i patronati particolari che furono ristabiliti con l'esercizio di tutti i relativi diritti utili, onerosi ed onorifici secondo le regole del diritto canonico. Ma questo diritto alla congrua derivava alle chiese e parrocchie dall'atto di fondazione e dotazione, e non dai decreti 20 luglio 1818 e 4 agosto 1825 sui patronati ex-feudali, perchè questi riflettevano la loro reintegra alla Corona ed il mantenimento ciò non ostante, delle congrue che dagli ex-baroni si stavano corrispondendo allo scopo di non far venir meno, per effetto dell'abolizione della feudalità, alle chiese ed alle parrocchie, come ai sacerdoti investiti, i mezzi per la continuazione del culto. E sempre per lo stesso intendimento che non vi dovesse essere soluzione di continuità, con l'art. 3 delle istruzioni ministeriali 3 agosto 1831 e col regio rescritto 24 gennaio 1856 al Luogotenente del Re in Sicilia, fu disposto che, quando gli ex-baroni avessero ritardato il pagamento delle congrue ai parroci, laddove vi fossero chiamati dal decreto 4 agosto 1825, l'Intendente, per non far venire meno il culto divino, inteso il decurionato e previa l'autorizzazione del Governo, avrebbe dovuto farne eseguire l'anticipazione dal Comune, salvo rimborso contro l'ex-feudatario col beneficio della coazione amministrativa e salvo a costui di sperimentare innanzi al magistrato competente le eccezioni a lui spettanti. Il che meglio dimostra che, se si fosse trattato soltanto di una rendita spettante al parroco in virtù dei suoi titoli contro l'ex-feudatario, della quale mancasse il fatto attuale della continuazione dei pagamenti, non potendo in tal caso verificarsi il fatto nuovo, che cioè improvvisamente venisse meno la congrua e con essa la continuazione del culto, mancava l'interesse del provvedimento provvisionale di anticipazione da parte del comune e quindi l'applicabilità di tutte le suddette speciali disposizioni, e si faceva invece ritorno alle norme ordinarie, per le quali ogni creditore è tenuto a sperimentare le sue ragioni con regolare giudizio contro il proprio debitore, senza che un terzo possa frattanto essere obbligato ad anticipar lui il pagamento.

D'altra parte, non potendovi più essere, dopo l'eversione dei feudi, alcun patronato feudale, tanto che l'art. 7 del Concordato del 1818 distingue il patronato in tre sole specie, regio, ecclesiastico e laicale, senza più accennare al feudale, deriva che, avvenuta la reintegra del patronato alla Corona, l'ex-feudatario, se poteva essere tenuto alla corrisponsione della congrua in corso di pagamento per alcuna delle suddette ipotesi contemplate nei cennati decreti del 1818 e 1825, o per forza del titolo di fondazione o di dotazione, non poteva mai essere obbligato a corrispondere alla parrocchia il supplemento di congrua. Questo fu posto dal Concordato unicamente a carico del Comune, e quando esisteva il diritto di patronato, fu messo a peso del patrono, onde, non potendo più essere l'ex-barone patrono di alcun beneficio, per la reintegra delle regalie alla Corona, quando non avesse provato la sentenza dichiarativa dell'allodialità del patronato per avventura esistente,

non poteva essere tenuto al supplemento della congrua parrocchiale, e questo doveva essere corrisposto o dal Comune o dalla Corona. E' vero che il Concordato è di data anteriore ai decreti 20 luglio 1818 e 4 agosto 1825, ma è vero che questi decreti furono emessi per dichiarare che nell'abolizione del regime feudale e nella reintegra delle regalie alla Corona, andavano compresi anche i patronati feudali, i quali perciò si dovevano considerare come ritornati alla Corona fin dal momento della emanazione delle leggi di eversione dei feudi, onde quelle reali disposizioni hanno natura dichiarativa e non innovativa, ed i loro effetti giuridici si retrotraggono al giorno della pubblicazione delle cennate leggi.

Osserva che, esaminando ora, alla stregua delle norme fin qui esposte, i documenti della causa e le deduzioni delle parti, appare evidentemente insostenibile la dimanda dell'attore.

Risulta infatti che il razionale Impellizzeri del Tribunale del Regio Patrimonio, con relazione 21 agosto 1789 fatta al seguito di un ricorso dei cappellani coadiutoriali della Parrocchia di Terranova, perché il Comune fosse obbligato a pagare la congrua loro assegnata in luogo dei soppressi diritti funerari ed al seguito di ordine del Viceré, accertò che, essendo mancati all'arciprete ed ai quattro cappellani i diritti funerari dietro la soppressione fattane da S. M. e riconosciutosi dal piano rimesso dai giurati di Terranova che mancavano così al primo annue onze 55, tari 27 e grana 14 ed ai secondi onze 40: 11: 10, il Regio Tribunale patrimoniale aveva ordinato che si fossero rimpiazzate tali somme da quell'università. E poiché questa non aveva introiti sufficienti per pagare i suoi ingenti pesi, era stato stabilito che si riesaminassero le gabelle andate disperse e si reintegrassero le terre comunali usurpate dai fittaiuoli dei feudi, per poi censirle o gabellarle e ricavarne così un reddito. Non essendosi però tanto praticato, con varî dispacci del Regio Patrimonio, si erano dati altri provvedimenti, rimasti per altro inseguiti, affinché l'Università trovasse i fondi coi quali soddisfare la detta congrua posta a carico di essa Università come un peso dovuto dai singoli invece dei diritti funerari, dai quali erano stati esentati. Dietro di che il Viceré Caramanico, con dispaccio 1 ottobre 1789, ordinò all'Università di pagare al parroco ed ai cappellani la suddetta congrua di onze 95: 27: 14 e relativi arretrati pei mancati diritti funerari coi suoi sopravanzi ed in primo luogo, considerandola come un suo peso intrinseco.

Essendo poi state emanate dal Regio Patrimonio nuove disposizioni per la formazione dei nuovi piani di congrue comunali, che oggi si chiamano bilanci, i razionali delegati per Terranova formarono nel 1803 il piano, esecutoriato poi dal Regio Tribunale Patrimoniale nel 5 maggio di quell'anno, mantenendovi, tra le altre partite di esito riguardanti il culto divino, quella delle dette onze 95: 27: 14 in favore del parroco e dei quattro cappellani, giusta l'originaria disposizione dello stesso Regio Patrimonio.

Ma, non avendo l'Università eseguito il pagamento negli anni 1804-5 e 1805-6 il parroco Giuseppe Licata presentò analoga supplica a S. M., la quale, a mezzo di ordine del Regio Patrimonio dei 4 agosto 1806, dispose che fosse assegnato al parroco il dazio di tari uno per oncia dal giorno che sarebbero stati estinti i crediti dei cambisti, per soddisfare i quali tale dazio era stato imposto.

Ai 27 agosto 1815 il Consiglio Civico fu congregato, per ordine del Capitano giustiziere e con l'intervento anche del parroco, per la formazione del nuovo piano di congrua comunale, nel progetto della quale erano state mantenute, tra le spese ordinarie di culto, le ripetute onze 95: 27: 14 *al parroco per surrogato ai diritti antichi di mortuario (come si dice) comprese onze 40 pei quattro cappellani sacramentali suoi coadiutori*. E decretò l'assegnazione delle 40 onze ai cappellani, ma a condizione che la loro elezione fosse di privativa del parroco, e si riservò di deliberare sul-

l'assegnazione delle onze 55: 27: 14 a quest'ultimo. Nel 10 settembre successivo lo stesso Consiglio deliberò che si pagasse anche al parroco il suddetto assegno *pei diritti mortuari*, salvo restando al Comune i diritti che potessero all'uopo competergli.

Lo stesso Consiglio, con altra deliberazione 2 febbraio 1817, discutendo il progetto della nuova congrua formato dal comitato da esso eletto pel riesame della precedente, in seguito ai nuovi ordini di S. M. dati per la via della Regia Gran Corte Civile, nel quale progetto erano state mantenute le suddette onze 95: 27: 14, sempre *per surrogato ai diritti antichi di mortuario salvo i diritti del comune*, ammise egualmente quella spesa. Solo stabilì che i coadiutori dovessero essere da esso scelti tra otto sacerdoti presentati dal parroco e non approvò la mozione del consigliere Navarra che voleva che anche il parroco per percepire il suo assegno fosse scelto dal magistrato municipale *pro tempore* e non da altri.

E così il pagamento delle oncie 45: 27: 14, pari a ducati 167: 84, pari a lire 713: 15 di congrua al parroco è stato dal 1782 fino ad oggi sempre corrisposto dal comune, il quale dopo il 1825 sostituì soltanto alle antiche riserve da esso fatte circa la sussistenza del suo obbligo di corrisponderle in sostituzione degli aboliti diritti di funerario e circa la conseguente pretesa di nominare esso il parroco, quella di essere rivaluto della spesa dal suo ex-barone. Il Comune però non ha corrisposto e non sta corrispondendo, se non il supplemento di congrua messo a suo carico dalle disposizioni emanate sulla seconda metà del secolo scorso in sostituzione degli antichi diritti funerari aboliti come abusivi e che, come si è detto, non sono stati mai più ripristinati, fermi però restando, prima e dopo quell'abolizione, i lievi ed incerti diritti di stola bianca e nera in base alla tariffa innocenziana rimasta sempre in vigore. Quell'annualità consistente in un provvento parrochiale certo e computabile agli effetti di determinare la sufficienza o meno della congrua, lungi dall'essere stata abolita, fu mantenuta ferma dalla legge 12 dicembre 1816 e dal concordato 16 febbraio 1818, siano o non siano state abolite le decime sacramentali nel Comune di Terranova prima dell'ultima legge generale di abolizione del 14 luglio 1887 n. 4727, e nulla essa ha che fare con quanto per avventura potesse essere dovuto dal proprio patrono alla parrocchia a base del titolo di fondazione o dotazione. Onde il Comune, corrispondendo da un tempo ultratrentennale quella somma per congrua, ammesso pure che non ne fosse noto e dimostrato il titolo, mentre invece questo nella specie risulta provato e valido, dovrebbe sempre continuare il pagamento, giacchè con ragione è stato ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria che, in tema di spese di culto da parte di un Comune, l'antichità della corrisponsione fa presumerne il titolo e l'obbligatorietà, infinite e varie essendo state, e spesso anche speciali pei singoli luoghi, nei tempi passati le disposizioni e le convenzioni addossanti ai Comuni quegli oneri, il cui possesso di esigere a favore delle chiese deve perciò reputarsi legittimo e mantenersi *donec probetur contrarium*.

E se, anteriormente e posteriormente ai cennati decreti del 1818 e 1825 ed alle istruzioni del 1831 il Comune attore pagò, come sta tuttora pagando, quella congrua al suo parroco, è un'affermazione gratuita la sua, la quale invece è smentita da tutti i documenti esibiti, quella che, cioè, dopo le dette disposizioni, esso abbia cessato di corrispondere la congrua sostituita agli antichi diritti funerari ed invece abbia incominciato a corrispondere quella che era dovuta dal suo ex-barone in forza della cennata bolla del 1557. Imperocchè, oltre al fatto che i diritti mortuari rimasti così aboliti e surrogati, non sono stati mai più ripristinati e che tutte le annualità di congrua che si stavano corrispondendo dai comuni alle parrocchie furono mantenute dal legislatore, il Comune di Terranova, se ha potuto fare degli sforzi per provare che 35 ducati d'oro nel 1557 avevano un

valore di scambio assai maggiore di quello che potessero avere al principio del secolo XIX, non ha dimostrato, nè lo poteva, che il loro valore legale corrispondesse appunto a quello delle onze 45 : 27 : 14, ossia alle lire 713,15, mentre gli autori che si sono occupati del valore delle varie monete nelle diverse epoche in Sicilia non hanno mai assegnato al ducato aureo nell'epoca corsa dal 1500 al 1600 un valore che potesse far corrispondere 35 ducati d'allora, cioè a lire 713,15 di oggi.

Inoltre il Comune neanche ha provato che il suo ex-feudatario, alla pubblicazione dei cennati decreti stessi pagando una congrua qualunque al parroco, la quale quell'amministrazione fosse tenuta a corrispondere per non far sospendere il culto, anticipandola frattanto e rimborsandosene poi dall'ex-feudatario. E' vero che quest'ultimo stava allora pagando 18 once annuali al parroco e 40 once ai quattro cappellani, ma è vero puranche che questi assegni venivano corrisposti in virtù dell'istrumento 3 agosto 1815, col quale, al seguito di analoga bolla pontificia, aveva elevata quella chiesa parrocchiale madre in collegiata, conferendo al parroco il titolo di arcidiacono ed ai cappellani quello di canonici, mentre è pacifico tra le parti che questi assegni nulla hanno di comune con la congrua in discussione e si sono continuati a pagare ad essa Collegiata fino alla sua soppressione e poi al Demanio dello Stato ad essa succeduta in virtù delle leggi italiane eversive dell'asse ecclesiastico.

E' vero puranche che la Bolla del maggio 1557 parla del patronato che quel feudatario aveva dimandato di assumere sulla parrocchia con la dotazione di annui 35 ducati in oro, ma non specifica alcun titolo in virtù del quale quest'obbligo fosse stato assunto, anzi dicendo che egli *intendit de bonis sibi a Deo collatis annuis redditibus trigintaquinque ducatis aureis vel tot bona stabilia ex quibus ipsi trigintaquinque ducati aurei percipi possunt* lascia chiaramente intravedere che la dotazione dovesse ancora avvenire, onde per potere la parocchia pretendere l'assegno sarebbe stato necessario che avesse provato che la dotazione fosse stata poi realmente costituita con analogo rogito, sia mediante assegno di beni stabili, sia mediante la costituzione dell'analoga rendita mercè ipoteca od altra valida garanzia, non potendosi per diritto canonico costituire, senza un reale e sicuro distacco di beni o senza un'annualità seriamente assicuráta, la dote di un beneficio ecclesiastico ed acquistare su di esso, con una semplice promessa di un reddito, il diritto di patronato laicale.

E' egualmente vero che negli atti seguiti nel 1770, a proposito dell'investitura del parroco Paolo Gravina nominato dalla casa baronale di Terranova e specialmente nell'esame testimoniale raccolto in quella circostanza si trova fatto cenno di quella bolla del 1557, e che in tutti quegli atti, nell'istrumento 3 agosto 1815 per la fondazione della collegiata e nell'atto di presentazione del parroco arcidiacono Mattia fatto dal Duca in data 10 gennaio 1818 si fa menzione del diritto di patronato spettante alla casa Pignatelli, come è vero che tra le parti è pacifico essere stati quei parroci nominati in ogni tempo dalla medesima. Ma ciò non prova che la dotazione sia stata fatta in conformità dell'autorizzazione contenuta nella bolla e tanto meno che la rendita dotalizia in essa stabilita sia stata mai corrisposta e che si sia trattato di vero patronato derivante dai beni o da danaro investiti nella fondazione o dotazione del beneficio e non invece di mero esercizio di regalia implicitamente compresa nella concessione del feudo e di nomine fatte come procuratore del Principe, o di usurpazione di regalia in danno della Corona o in danno della facoltà della libera collazione da parte della chiesa. Invece è canone di diritto feudale che il feudatario si presume sempre usurpatore dei diritti e dei beni della Corona, della chiesa, delle università e dei cittadini suoi vassalli fino a prova contraria, poggiata non già sul semplice possesso, che si riteneva conquistato con le armi

alla mano, ma su autentiche scritture. Ed una splendida prova che la secolare presentazione dell'ecclesiastico all'investitura scompagnata dalla dotazione, a causa della presunzione di usurpazione in persona del feudatario, non dimostra l'acquisto del vero diritto di patronato, si ricava dal fatto che i giurati di Terranova, pretendendo di avere essi questo diritto a causa della suddetta congrua che stavano corrispondendo al parroco, nel 1799 nominarono a tale dignità il sacerdote Luigi Mattia. Ma S. M., col dispaccio 26 settembre di quell'anno, dichiarando di far le veci del Duca di quella terra, al quale ne apparteneva il patronato, annullò la nomina e vi sostituì invece Giuseppe Licata, che, dopo le pubblicazioni di rito, ricevette l'investitura dal Vescovo. Se non si fosse trattato di patronato improprio, cioè dell'esercizio di una regalia, legittimo od usurpato da parte del feudatario, e se il medesimo stesse pagando o fosse realmente tenuto a pagare i 35 ducati di congrua, non si potrebbero spiegare la prima nomina da parte del Comune e l'annullamento di questa come la seconda nomina da parte del Sovrano, il quale in caso di controversia su veri patronati non aveva alcun diritto o potere da esercitare, appartendone la cognizione, come per qualunque quistione di proprietà, ai tribunali ordinari.

Inoltre dall'esibito istrumento dei 16 dicembre 1657, col quale, in seguito a regia permissione, Ettore d'Aragona concesse in arrendamento l'intero stato e feudo di Terranova a Vincenzo La Grutta, risulta che i suddetti 35 ducati non si pagavano alla parrocchia, perchè non si trovano per nulla accennati tra tutti i varii pesi gravanti l'universalità dei beni e diritti costituenti quel feudo, comprese le varie annualità dovute per ragioni di culto a quelle chiese.

Si aggiunga infine che in tutti gli atti compiuti per la determinazione del supplemento della congrua parrocchiale a carico dell'università per l'abolizione dei diritti funerari, nei vari reclami d'allora da parte del parroco e dei suoi coadiutori pel mancato pagamento di questo supplemento, nelle varie deliberazioni su tale oggetto intervenute da parte dei congiurati civici e poi del consiglio comunale, non si fece mai parola della corrisponsione dei 35 ducati da parte dei signori di Terranova, nè come un'obbligazione esistita od esistente in diritto, nè tanto meno come un fatto attuale, anzi vi si legge che, privi di quel supplemento, il parroco ed i cappellani rimanevano senza mezzi per far fronte alle spese di culto per la somministrazione dei sacramenti e per sostentarsi. Lo stesso fatto poi che, nè l'Intendente dal 1831 in avanti, nè il Consiglio comunale fino al 1895, pure esaminando più volte la quistione se quell'ex-barone fosse esso tenuto a pagare la congrua che ogni anno continuava ad essere stanziata nel passivo del bilancio, se fecero al riguardo molte proteste e riserve, non gli fecero mai intimare alcuna coazione o citazione, dimostra ancora dippiù che si era convinti dell'insussistenza della pretesa contro l'ex-feudatario, il quale aveva lasciato reintegrare il diritto di patronato feudale che una volta esercitava sulla parrocchia senza fare, nel termine prescritto, dichiarare dal Tribunale l'esistenza della dotazione con beni burgensatici o feudali posteriormente alla concessione del feudo, nè aveva contro di sè la prova di alcun pagamento da lui fatto per congrua alla parrocchia.

Il Concordato del 1818 poi non offre alcuna base all'azione del Comune, perchè, come si è detto, al momento della sua stipulazione l'ex-barone non aveva più giuspatronato, essendo la facoltà di nomina e presentazione del parroco ritornata, come esercizio di regalia, *ipso iure* al sovrano fin dal giorno, in cui *ope legis* fu abbattuto il regime feudale, e perciò la casa ducale non poteva essere tenuta al supplemento di congrua di cui all'articolo 7 del Concordato stesso invocato dall'attore. D'altra, anche volendo ammettersi che il patronato feudale ancora esistesse giuridicamente alla pubblicazione della legge dichiarativa dell'obbligatorietà del Concordato, il supplemento di congrua

non poteva, giusta lo stesso art. 7, andare a carico nè del patrono, nè del Comune, perchè, trovandosi allora la parrocchia eretta in collegiata, in forza della stessa disposizione, le collegiate ed i capitoli curati, come le ricettizie, avevano la congrua nella massa comune, congrua che anche le ultime leggi eversive dell'asse ecclesiastico hanno sempre lasciata intatta, ordinandone lo stralcio dalla massa dei beni dell'ente collettivo soppresso.

Osserva che, in conseguenza di tutto ciò, appare evidente che il Comune di Terranova, corrispondendo dal 1831 finoggi alla sua chiesa parrocchiale matrice, l'annualità di congrua in lire 713,15, non ha fatto altro che soddisfare un'obbligazione propria, ad esso esclusivamente imposta dalle antiche disposizioni e dalle nuove mantenuta a suo carico; e non ha per nulla, come è venuto a sostenere in questo giudizio, anticipato un pagamento dovuto dal suo ex-feudatario, onde non può avere azione di rivalsa contro il medesimo. I convenuti, dato pure che siano tutti ed i soli successori *in feudalibus* di quest'ultimo, ciò che pure si contrasta, ed ammesso anche che potessero essere ancora tenuti, se pure lo fossero stati una volta, a corrispondere al parroco gli annui ducati 35 di oro, di cui alla menzionata bolla del 1557, ritenuta questa come autentica e come realmente munita di regio *exequatur*, quantunque certificato dalla stessa autorità ecclesiastica, a freno del potere della quale esso è richiesto, non potrebbero esservi obbligati e tratti in giudizio, se non dal parroco o da chi avesse in loro vece corrisposta quell'annualità, ma mai dal Comune che ha pagato e continua a pagare, *quod in sua obbligatione est*.

La carenza di azione nell'attore va quindi senz'altro dichiarata, senza che sia necessaria esaminare le altre quistioni agitate tra le parti, specialmente in ordine alla prescrizione estintiva dell'asserta obbligazione dei convenuti sia verso il parroco, sia verso il Comune per la mancanza del pagamento dei 35 ducati dal 1557 al 1831 verso il primo e dal 1831 ad oggi verso il secondo.

Osserva che l'attore, come soccombente, deve essere condannato alle spese del giudizio (art. 370 cod. proc. civ.).

Per questi motivi, il Tribunale ecc.

---

## Pretura di Roma.

(III Mandamento).

1 marzo 1902.

*Pretore*, L. Ordine.

*Istituto di S. Girolamo di Roma* c. *Savini*.

**Pagamento — Corpo morale creditore — Qualità di amministratore dell'ente — Possesso di tale qualità — Onere della prova — Malafede del convenuto — Convenzioni internazionali.**

**Competenza — Opera pia in favore di stranieri — Amministrazione — Convenzioni internazionali — Autorità giudiziaria.**

**Opera pia — Ex Stato pontificio — Associazione di stranieri in favore di stranieri — Fondazione pontificia — Nazionalità — Stato estero — Ingerenza nell'amministrazione dell'ente.**

**Opera pia — Legge 17 luglio 1890 — Regio decreto 1° dicembre 1870 — Abrogazione.**

*Il debitore (per pigione) di un ente morale ha diritto di esigere da chi lo richiede del pagamento la prova ch'egli sia investito della rappresentanza legale dell'ente creditore* (1).

*L'onere di provare la propria qualità incombe all'attore, nonostante che si trovi di fatto, in base ad accordi diplomatici col Governo italiano, nel possesso dell'amministrazione dell'ente, se manca la buona fede nel convenuto per essere a sua conoscenza la contestazione sulla qualità giuridica dell'attore* (2).

(1-8) Veggansi a pag. 472 del vol. XI la precedente sentenza della Pretura del III Mandamento di Roma 14 settembre 1901 e le Lettere Apostoliche relative all'Istituto di S. Girolamo degli Schiavoni, dalle quali è questione nella presente causa.

Confr. Consiglio di Stato, parere del 31 dicembre 1900 (*Foro Ital.*, 1900, III, 62), col quale fu ritenuto che una opera pia esistente nel Regno, sebbene sia fondata ed amministrata da stranieri, e diretta a loro vantaggio esclusivo, è sempre sottoposta alla vigilanza governativa.

*E' competente l'autorità giudiziaria a decidere se l'attore abbia la qualità di amministratore di un istituto pubblico di beneficenza in favore di stranieri in base agli statuti ed alle tavole di fondazione dell'ente, nonostante qualsiasi accordo diplomatico intervenuto fra il Governo italiano ed il Governo straniero* (3).

*L'investito dell'amministrazione di uno di tali enti da parte del Governo italiano* jure imperii *ha l'amministrazione per motivi di ordine pubblico, nonostante le proteste di chi assume aver diritto di amministrarlo; ma chi, venuti meno quei motivi, gli viene surrogato in base ad accordi diplomatici ed a nomina fatta da Governo straniero, non ha di fronte ai terzi qualità di amministratore legale* (4).

*Non implica accettazione di tale nomina il fatto che il Governo estero sia accreditato presso il Governo italiano, nè la consegna dell'amministrazione dell'ente fatta dall'investito della medesima per atto d'imperio del Governo italiano, se questo non è il patrono dell'ente, nè ha diritto di nominarne l'amministratore* (5).

*È inammissibile e illegale il preteso riconoscimento fatto dal Governo italiano di un atto d'imperio di un Governo straniero, quantunque accreditato, da eseguirsi nel territorio nazionale* (6).

*Ha nazionalità italiana un'associazione di beneficenza pubblica in favore di stranieri, composta in tutto o in parte di stranieri, fondata dai Pontefici ed esistente nella provincia di Roma, e come tale è soggetta alla legge italiana, salva allo Stato straniero la facoltà di far valere secondo queste leggi i suoi diritti nella gestione dell'ente o nella nomina degli amministratori del medesimo in conformità dello statuto dell'ente stesso o delle tavole di fondazione* (7).

*La legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ha abrogato il regio decreto 1° dicembre 1870, n. 6070, che, estendendo alla provincia di Roma la legge 3 agosto 1862, n. 653, sulle Opere pie, all'articolo 8 disponeva nulla essere innovato quanto agli istituti di carità e di beneficenza destinati a speciale vantaggio degli esteri* (8).

Il Pretore, ecc. — Osserva che la questione principale della causa è la pregiudiziale sollevata dal Savini, la quale si presenta grave, delicata e complessa, e per giungere ad una decisione occorre esaminare con accurata indagine tre questioni: 1ª Ha diritto il Savini d'impugnare e discutere la qualità assunta dall'attore per convenirlo in giudizio? 2ª Nell'affermativa, è innanzi all'autorità giudiziaria che tale discussione va fatta? 3ª Quali norme devono governare un istituto di pubblica beneficenza residente in Roma a beneficio di stranieri, e se e quale diritto d'intervento vi possa avere uno Stato estero.

*Sulla prima.* — Per proporre una dimanda in giudizio, o per contraddire alla medesima, è necessario avervi interesse; e le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti, devono essere rappresentate, assistite od autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità. Questa è una norma generale per il diritto d'azione, stabilita nell'art. 36 Cod. proc. civ., la quale dev'essere osservata per la legittima esperibilità del diritto. Al diritto, per essere azionabile, non basta che sia un diritto capace di azione, ma occorre che esista anche subiettivamente, cioè che esista un rapporto giuridico a favore di colui che pretende l'azione. Questa dura nella persona che le mette in esercizio sino a che le rimane appartenente per fatto proprio od altrui, ma quando pure l'azione non le appartenga e si agisca nell'interesse altrui, rappresentando cioè la persona cui il diritto si appartiene (come nell'ipotesi che agisca il genitore per il figlio minore, il tutore per il pupillo, il rappresentante dell'ente o del corpo morale per l'ente medesimo), si deve provare la qualità altrui e la capacità propria, perché si possano riconoscere nell'azione le condizioni generali e fondamentali per il suo esercizio.

A questo principio di rito va collegata la norma di diritto, che colui che contratta dev'essere a conoscenza della capacità di colui col quale contratta: *Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis eius* (L. 19 Dig. *de reg. iuris*, L. 17). Come nel contrattare, così nel pagare, chi paga deve bene assicurarsi della capacità o della facoltà del creditore o della per-

sona che si presenta nel nome di lui. Il pagamento è una specie di contratto liberatorio, e il debitore deve adempiere le condizioni volute dalla legge nell'interesse del creditore, per ritenersi validamente liberato, e non esporsi al pericolo e al danno di pagare due volte.

E torna indifferente a questo proposito il dire che trattasi, nella specie, di pagamento di pigione e di sfratto, che possono rientrare nei limiti di una semplice amministrazione. Quando la legge richiede speciali condizioni per l'esercizio dell'azione, e dà al debitore la facoltà d'indagare la qualità di chi si presenta ad esigere anche per un centesimo, in garanzia del suo diritto all'estinzione del debito col pagamento.

Nè può soddisfare ai bisogni del Savini il fatto che l'attore Coronini si trovi in possesso dell'amministrazione dell'Istituto di S. Girolamo, e quindi se bene o male egli fosse stato investito del possesso, il Savini non avrebbe diritto d'indagare, perchè bene pagherebbe nelle mani dell'amministratore. Questa affermazione del Coronini implicherebbe l'indagine di sapere se quel possesso è legittimo, cioè con tutti i requisiti dalla legge voluti, per dire al Savini che egli ben pagherebbe in mano di un creditore putativo, che si trovi nel possesso del credito, a norma dell'art. 1242 Cod. civ. Senza entrare, per ora, nella discussione di quel possesso, che il Coronini invoca, e che il Savini disconosce sulla base di fatti e di liti, che ne inficiano appunto la legittimità perchè toccano la continuità e il pacifico esercizio dell'amministrazione dell'Istituto, è certo che per aversi un pagamento valido fatto in mano del creditore o mandatario putativo occorre l'estremo della buona fede nel debitore che paga la sua obbligazione. Ora, quando il debitore Savini, prima di pagare, sa che è in contestazione la qualità giuridica dell'attore, e che è in contesa l'amministrazione dell'Istituto, tanto che occorrono accordi di Governi e comunicazioni diplomatiche per mandare a S. Girolamo un amministratore provvisorio (come si attinge dalle proteste dei dalmati e del Lorecchio consegnate al Coronini nella sua presa di possesso), egli pagherebbe con troppa semplicità, e quindi potrebbe essere tenuto all'indebito, se non gli venisse dimostrata la legittima capacità del rappresentante dell'ente ad esigere.

Se non che, si obbietta, una volta intervenuto l'accordo fra i due Governi, è cessata la contestazione, è finito il dubbio sulla legittimità del possesso, e rimane caducata la ragione di eccepire la mancanza di veste giuridica nell'attuale possessore. Ma questo appunto che il Coronini dà per dimostrato, si deve dimostrare, giacchè non è detto da alcuno che le convenzioni diplomatiche fra Governi siano fonti di diritto che stabiliscano rapporti giuridici *fra privati*, quando esistono nel Regno leggi che regolano quei rapporti, e che dànno nella loro retta applicazione diritti e garanzie ai cittadini.

*Sulla seconda.* — Questo concetto ci porta alla seconda proposizione da risolvere, quella cioè di accertare se dinanzi all'autorità giudiziaria possa farsi l'indagine su la qualità giuridica assunta dall'attore. E la risposta non può non essere affermativa.

Non cade alcun dubbio che l'Istituto di S. Girolamo sia un corpo morale, un istituto di beneficenza. Le parti non lo discutono, e se ogni altra prova mancasse, lo dimostrerebbero lo scopo per cui l'Istituto ha vita, e, *a posteriori*, l'intervento dei Governi.

Sono, ora, di fronte il rappresentante di quel corpo morale e il debitore di esso, ed occorre far capo alla legge sulle opere pie di pubblica beneficenza per dedurre gli elementi costitutivi della qualità giuridica del rappresentante dell'ente.

Tanto per la legge del 1862, quanto per quella del 1890, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalle congregazioni di carità, dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti rego-

larmente approvati (art. 4 della prima, e 4 e 9 della seconda).

La legge organica di tali opere pie sono gli statuti, e le disposizioni particolari di essi devono spiegare tutto il loro impero, sia per la nomina dell'amministratore, sia per la retta e legale amministrazione.

L'intervento dello Stato è stabilito per motivi di ordine pubblico, e deriva dalle ragioni di vigilanza che la legge attribuisce al Ministero dell'interno. La vigilanza è spiegata appunto sul retto andamento dell'amministrazione, sull'osservanza della legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti, e quando essi vengono violati, sorge la necessità dell' intervento, perchè non siano pregiudicati gl' interessi dell'ente o non sia turbato l'ordine pubblico (articolo 44 e 46 legge del 1890).

Sono, dunque, gli statuti e le tavole di fondazione quelli che stabiliscono le norme per la nomina degli amministratori, non è il governo italiano o austro-ungarico, che si voglia; e quindi, allorchè si vuole e si deve indagare se l'amministratore di S. Girolamo é o meno il Coronini, non si viene a discutere alcun atto di autorità o governo, ma la semplice disposizione di uno statuto, di una tavola di fondazione di un ente autonomo.

E se nell'esame che c'incombe di fare, avremo ad imbatterci nella discussione di note diplomatiche o di atti di governo, non implica ciò l' incompetenza dell'autorità giudiziaria, perchè la discussione non mira a stabilire i rapporti fra i due governi, austro-ungarico e italiano, e il valore delle loro pattuizioni; ma tende unicamente a valutarne gli effetti nei rapporti civili dei litiganti. La questione è d'indole esclusivamente civile, perchè investe l'esistenza o meno di un diritto, non di un interesse, in quanto che tanto per la legge del 1862, quanto per quella del 17 luglio 1890, nessuno potrebbe mai invocare il diritto di amministrare un'opera pia, se non invocando uno statuto che tale diritto giustifichi, ovvero le tavole di fondazione.

E noi troviamo già il conforto della patria giurisprudenza, che con solenni giudicati ha stabilito la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere di un trattato internazionale per determinare i rapporti giuridici degli Stati contraenti rispetto ai privati (App. Venezia 22 luglio 1892, Governo italiano c. Governo austriaco, *Foro it.*, 1892, I, 1196; Cass. Firenze 25 maggio 1896, Ministeri della guerra e del tesoro c. Marzari-Fisola, *id.*, 1896, I, 849); e che l'autorità giudiziaria può giudicare della legalità, non dell'opportunità o convenienza del provvedimento del potere esecutivo che riforma lo statuto, l'amministrazione e la direzione di un'opera pia (Cass. Torino 24 aprile 1894, Ospizio di S. Giovanni Battista c. Congregazione parrocchiale di Campiglia, *Foro it.*, 1894, I, 685).

Quindi, per l'intima natura della controversia la nostra competenza viene ad affermarsi, trattandosi di esaminare se il diritto di esigere nell'attore sia assistito dalla legge e protetto di azione. Ciò che importa vedere soltanto se il diritto deriva dalla fonte da cui doveva scaturire, e da cui doveva attingere le forze, perchè lungo il suo corso si trovasse sorretto dalla legge.

*Sulla terza.* — Posto ciò, rileviamo quale sia la natura del possesso che deriva al Coronini dalla nomina del governo austro-ungarico e dalla presa di possesso del 3 ottobre 1901, i soli titoli sui quali egli si fonda.

Nel verbale di quella data si legge che il notaio faceva la consegna di registri, carte e di quanto altro appartiene all' amministrazione dell'Istituto, su l'invito del Susca, al Coronini « ...in esecuzione del decreto di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti, in data di oggi, col quale viene posto termine all'amministrazione del commissario Susca della Congregazione di S. Girolamo

degli Illirici, e del conseguente incarico nella persona del nuovo amministratore Coronini Cromberg fu Francesco, dato dal ministro degli affari esteri, in data odierna, giusta la lettera che lo stesso ha reso ostensibile. » E nel verbale è consacrata altresì, specificatamente, la consegna che vien fatta al Coronini di un atto dell'usciere Francini, ad istanza di Anselmo Lorecchio, di protesta degli eventuali diritti che possono competere all'Albania sull'Istituto di S. Girolamo; nonchè l'inventario dei documenti esistenti nell'archivio della Congregazione consegnato al Susca dai dalmati.

Questo documento, da cui l'attore vuol derivare il suo diritto al possesso legittimo dell'amministrazione dell'Istituto, prova invece il vizio del suo possesso.

E' troppo noto che a rendere legittimo il possesso occorre ch'esso sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria.

Mancando uno di tali requisiti, il possesso è viziato e non acquista la forza giuridica della legittimità. Or, nella specie, il possesso al Susca era stato conferito *pro tempore* e *iure imperii* dal governo italiano, per il diritto d'ingerenza governativa nell'amministrazione degli istituti di beneficenza. Egli quindi possedeva, non con l'animo di possedere la cosa come propria, ma con quello diverso, di ottemperare cioè a motivi di ordine pubblico, che avevano determinato l'intervento governativo e la nomina di lui; dei quali motivi un indizio sono gli atti di protesta del Lorecchio e dei dalmati, che il Coronini ebbe consegnati, fra l'altro, dal Susca.

A questo mancava, perciò, l'*animus rem sibi habendi* non solo per quell'epoca, ma gli mancava anche per l'avvenire; giacchè egli conosceva che la missione era temporanea, limitatamente al tempo determinato dall'esistenza dei motivi di ordine pubblico.

Un possesso di tal genere, senza entrare in altre considerazioni, se era produttivo di effetti giuridici per l'epoca indicata, in virtù del *ius imperii*, non poteva avere la stessa efficacia quando i motivi determinati venivano a cessare e le persone venivano a mutarsi. Infatti, il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore, per invocarne e goderne gli effetti (art. 693 capov. Cod. civ.), come appunto vorrebbe fare l'attore; ma è proprio questa unione di possesso, che concorre a danneggiare le pretese di lui. Imperocchè, spogliata la figura dell'amministratore delle ragioni di ordine pubblico, e derivando la nomina del successore da un altro governo, che non è più il nostro, unico competente a intervenire nell'amministrazione dell'Istituto *jure imperii*, si ha che il nuovo amministratore non ha più una ragione eccezionale nella legge, per la quale è necessario proteggere il suo possesso, *sui generis*, per ragion politica; ma rientra nelle norme comuni, come un amministratore qualunque, e prende il possesso come lo trova presso il suo antecessore, cioè senza l'*animus rem sibi habendi*: « *nemo potest transferre ad alium ius quod non habet, nec plus juris quam ipse habet* ». La legge allora presume che il possesso continui come era incominciato, cioè in nome altrui (art. 687 capov. Cod. civ.). Il Coronini, però, non può invocare come titolo a suo favore il possesso del Susca, ma solo quello che gli deriva dal 3 ottobre 1901 in poi. E questo apparirà legittimo o viziato, a seconda che la nomina si giustifichi e si dimostri avvenuta secondo le norme della legge unica dell'Istituto, che sono lo statuto o le tavole di fondazione.

E a nulla vale fondarsi sul preteso riconoscimento che il governo italiano avrebbe dato alla nomina del Coronini, fatta dal governo austro-ungarico, perchè quel riconoscimento non è certo, e, se fosse dimostrato, non sarebbe legittimo.

Negli atti nulla si trova che riporti una esplicita dichiarazione del governo italiano di accettare il Coronini quale amministratore dell'Istituto di S. Girolamo. Il semplice fatto che un commissario nominato dal nostro governo faceva

consegna dell'amministrazione dell'Istituto a chi veniva nominato dal governo austro-ungarico, e la dichiarazione con la quale s'inizia il verbale del 3 ottobre 1901, di sopra trascritta, non dimostrano altro che l'amministrazione del commissario era finita, perchè cessati i motivi di ordine pubblico che la determinarono. Ma con ciò il governo italiano non faceva un atto di assenso tale da legalizzare la nomina del Coronini, perchè esso, non essendo il proprietario o il patrono dell'Istituto, o colui che le tavole di fondazione investono del diritto di nominare l'amministratore, non pregiudicava nè aggiungeva alcun diritto ad altri che s'immetteva nel possesso di quell'amministrazione. Per esso, finita la missione di provvedere all'ordine pubblico, tornava indifferente che chiunque altro vi prendesse possesso, con diritto o senza, sfuggendo questa indagine all'azione governativa.

E così possono spiegarsi gli *accordi presi fra i due governi*, risultanti da comunicazioni diplomatiche, di cui si fa cenno nella difesa, nel senso, cioè, che il governo italiano, esaurito il compito suo demandatogli per legge, ritirava il commissario da lui nominato, e lasciava a chi avesse pretese di diritti di prendere possesso e di farsi valere innanzi alle autorità competenti. Nè, d'altra parte, il riconoscimento potrebbe essere implicito nel fatto che il governo austriaco è accreditato presso il nostro Governo, per modo da desumere che, riconosciuta politicamente la esistenza della personalità dello Stato estero, si debba ritenere anche il riconoscimento della capacità giuridica per via di implicito consenso. Questa teorica potrebbe discutersi, se si trattasse di esaminare se concorra o meno la capacità giuridica dello Stato estero nella lite introdotta; ma sarebbe inopportuna ed ultronea ora che si tratta della capacità giuridica dell'amministratore di un ente autonomo.

Ed il preteso riconoscimento non sarebbe stato legittimo, perchè, o la nomina veniva fatta a norma dello statuto o delle tavole di fondazione dell'ente, e il riconoscimento era superfluo per l'amministratore che acquistava il suo diritto dal titolo; ovvero la nomina da parte del governo straniero veniva fatta in virtù di un *jus imperii*, come quello già esercitato dal governo italiano, ed in questo caso l'atto d'impero avrebbe infranto la legge.

Per vero, ogni Stato ha una personalità propria nel diritto internazionale, e non assume questa personalità, se non quando ha un governo autonomo, con mezzi sufficienti a tutelare l'ordine ed amministrare la giustizia, ed assumere la responsabilità dei propri atti nelle sue relazioni cogli altri Stati. Esso esplica il suo dominio e la sua giurisdizione nell'orbita del territorio che gli appartiene, e, fra i suoi diritti, principalissimi sono quelli di autonomia e d'indipendenza, i quali, fra l'altro, portano al diritto d'impedire che nel territorio soggetto alla propria giurisdizione un'altra sovranità faccia in nome proprio atti politici di qualsiasi natura, o atti di polizia, giudiziari e militari, salvo i casi previsti dal diritto internazionale o da speciali convenzioni.

E certo sarebbe stato ferito il diritto di autonomia ed indipendenza dello Stato italiano, se il suo governo avesse riconosciuto o permesso la nomina del governo straniero come un atto d'imperio, per motivi di ordine pubblico, la cui tutela solo a lui le leggi demandano. Nè saprebbe più legittimarsi l'intervento del governo italiano a mezzo del commissario Susca, quando il governo stesso fosse venuto a riconoscere un *jus imperii* nel Governo straniero. E' contraddizione che non consentono nè la logica nè il diritto delle genti.

Se non che, a questa questione s'incardina l'altra di sapere quali norme regolatrici lo Stato italiano riserva agli enti di pubblica beneficenza a favore degli stranieri, segnatamente nella provincia di Roma. L'indagine appare grave e difficile dinanzi alla mancanza di una parola esplicita nel corpo delle nostre leggi; ma il giudicante deriva sicuro il

proprio convincimento dalle logiche deduzioni che l'ermeneutica trae dai principî generali del diritto, e dalla struttura organica delle disposizioni che occorre esaminare in proposito.

Non v'ha alcun dubbio che l'Istituto di S. Girolamo ha carattere di un'opera pia a favore di stranieri. La sua storia, che rapidamente è accennata nel breve « *Slavorum gentem* » del 1° agosto 1901, dimostra che sin dall'origine l'Ospizio, fondato in Roma, era diretto a beneficio degli stranieri. Con la bolla del pontefice Nicolò V « *piis fidelibus urbis* » del 21 aprile 1453, veniva fondato l'Ospizio, che ebbe il nome di S. Girolamo degli Schiavoni, e poi degl'Illirici, allo scopo di ricevere ed alimentare i fedeli poveri di Dalmazia, Istria, Croazia, Slavonia, Bosnia ed Erzegovina, che venivano in Roma come pellegrini. Lo stesso fine a favore di stranieri fu mantenuto nelle successive trasformazioni, operate dai pontefici Sisto V e Pio VI, sino all'epoca attuale, quando nel 1° agosto 1901 col Breve « *Slavorum gentem* » Leone XIII trasformò l'Istituto in un collegio per i sacerdoti di stirpe croata.

Senza entrare in indagini sulla convenienza o meno dell'ultima manifestazione, e sulle condizioni di nazionalità o di contrada di origine di coloro che possono giovarsi dei benefizî dell'Istituto, è indiscusso fra le parti che tali benefizî sono diretti a stranieri. Ma questa speciale circostanza è tale da far ritenere che l'Istituto sia straniero, e che perciò venga sottratto alle disposizioni delle leggi italiane?

A cogliere il concetto preciso della nazionalità dell'Istituto occorre riflettere che la persona giuridica, composta dell'associazione di diversi individui, non acquista la sua giuridica esistenza, se non è riconosciuta nello Stato in cui la afferma e si svolge.

Questo riconoscimento, come le dà la forza di agire e di diventare soggetto di diritti, che all'ombra delle leggi nazionali hanno vita e difesa, così produce che la persona giuridica acquista la nazionalità dello Stato che l'ha riconosciuta, senza riguardo alla nazionalità delle persone che la compongono. Essa è una persona nuova, che sorge nello Stato estero, di creazione giuridica, ed acquista la nazionalità del luogo dove trae le origini come ente collettivo, e non come singoli, e riceve dal riconoscimento il suo stato civile. Il fatto che tale associazione sia composta, in tutto o in parte, di stranieri, o che lo scopo della sua fondazione sia quella di giovare a stranieri, non può imprimere alla corporazione o associazione in genere il carattere di straniera. Senza di che si potrebbe giungere all'assurdo, che una associazione, la quale venisse composta dell'aggregato di persone di diverse nazioni, avesse nello Stato tante nazionalità distinte quante esse sono, mentre unico è l'ente da esse formato, unica la persona giuridica che lo Stato viene a riconoscere.

Nè può seguirsi la teorica di qualche scrittore italiano, il quale afferma che quando una corporazione o fondazione si compone di stranieri o ha lo scopo di sovvenire a stranieri, bisogna presumere che essa ripeta la sua origine, e quindi il suo riconoscimento e la sua nazionalità, non dallo Stato in cui opera, ma dall'altro dal quale derivano i suoi componenti o a cui son diretti i suoi fini. Tale teorica, tendente ad ammettere una *presunzione di estraneità*, potrebbe trovare applicazione solo nei casi nei quali non fossero note le origini dell'ente, ovvero per il decorso del tempo non si conoscesse quale Stato l'avesse riconosciuto. Allora la presunzione starebbe bene a favore della nazionalità delle persone che lo compongono, o del fine cui mira l'ente medesimo, per la semplice ragione del maggiore interesse che si riscontra nello Stato che deve godere di quel fine.

Ma questa presunzione, inapplicabile senza fatti dubbî o titoli incerti, non può essere invocata nella specie, in cui l'Istituto in questione, sebbene fondato a favore di stranieri, ebbe come fondatore un Pontefice, e Pontefici furono quelli che successivamente lo regolarono e tra-

sformarono (secondo il Breve) sino all'attuale, che, col Breve citato, non solo trasformò il fine, ma dettò le leggi che dovevano regolare la nuova amministrazione. Infatti, in esso, fra le altre disposizioni, si riserva al Sommo Pontefice il diritto di eleggere il patrono e il rettore del Collegio senza riguardo a ragioni di origini o di patria:

« *Collegii unus e S. R. E. Cardinalibus Patronus esto, quem Pontifex Maximus destinabit.*

« *Rectorem eligendi Summi Pontificis jus esto, nulla originis vel patriae ratione habita* ». E dopo aver dato tutte le disposizioni per l'amministrazione, il Breve chiudesi con l'imporre forza di legge alle disposizioni date, dichiarando nulla e di nessun valore qualunque autorità, scientemente o ignorantemente attentasse in contrario: « *Volumus praesentes literas firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos spectat et in futurum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos judicari atque definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.* »

Una siffatta maniera di disporre non lascia dubbi sulla natura dell'Istituto di S. Girolamo. Nessun documento in contrario si è esibito, o si conosce, dal quale si possa rilevare essere avvenuto da parte di un Governo estero un precedente riconoscimento. Quindi, poichè il naturale e legittimo successore dell'autorità temporale del Papa è il Governo italiano, solo in questo deve affermarsi il diritto di riconoscere l'Istituto e di imprimergli la propria nazionalità.

A questo punto, però, sorge un'obbiezione, se cioè il nostro legislatore non avesse fatto eccezione al principio di diritto di sopra stabilito. E si presenta il dubbio dinanzi alla disposizione dell'articolo 8 del regio decreto 1° dicembre 1870 n. 6070, col quale venne estesa alla provincia di Roma la forza imperativa della legge 3 agosto 1862 n. 753 sulle opere pie, perchè ivi si legge: « Nulla è innovato quanto agli istituti di carità e di beneficenza destinati a speciale vantaggio degli esteri. »

Questa disposizione d'indole eccezionale induce al concetto, che mentre la legge del 1862 veniva estesa alla provincia di Roma per tutte le altre disposizioni, rimanevano fuori di essa le istituzioni di beneficenza fondate e riconosciute in Roma e destinate a giovamento degli stranieri; per modo che, mentre per le istituzioni consimili nelle altre parti d'Italia vigeva la legge italiana, limitatamente al territorio della provincia di Roma nulla veniva modificato; rimaneva lo *stato quo ante*.

La questione è di sapere se quell'articolo sia ancora in vigore dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, che regola la materia. E qui non ci conforta alcuna luce di giurisprudenza, nè ci rafforza autorità di dottrina o sicurezza d'interpretazione autentica della legge del 1890. Attingendo ai lavori preparatori per tale legge, non troviamo alcuna parola che diradi il dubbio; e lo stesso relatore chiama *meditata astensione* della Commissione della Camera il non aver parlato dell'art. 8 del decreto suddetto, e lascia il decidere sull'esistenza o meno di esso ai pronunziati della giurisprudenza.

E noi, cui incombe l'obbligo di sciogliere il nodo che vollero i legislatori lasciare insoluto, non ci fermeremo all'autorità di qualche scrittore che ritiene in vita l'articolo suddetto, perchè l'omaggio alla parola dei dotti non si risolverebbe in rispetto alla legge, quando, arditamente, ma con sicurezza, il nostro pensiero è contrario. E penetrando nella ragion logica del silenzio del legislatore intorno alla quistione che ci occupa, diremo che esso, appunto perchè meditato, fu logico e giusto.

Non basta che in omaggio all'antico principio dell'*ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*, si citino gli art. 90 e 91

della legge del 1890, per dedurne che quando questa legge volle estendere le sue disposizioni ad opere pie che non soggiacevano a quella del 1862, lo dichiarò espressamente. Appunto perchè quegli articoli vollero lasciati in vigore gli effetti di altre leggi, che possono aver rapporto con le opere pie di pubblica beneficenza, ma ne sono distinte, lo dissero apertamente; mentre nulla occorreva dire, senza cadere in superfluità, allora che trattavasi di togliere vigore alle disposizioni di un decreto, il quale, emanato per peculiari circostanze, non aveva più ragione di esistere nel tempo in cui una nuova legge veniva a disciplinare per tutto il Regno la materia delle opere pie. Questo concetto appare chiarissimo anche dalla nuda lettera degli articoli citati. Dice l'art. 90: « Sono soggetti a trasformazione, a norma dell'art. 70: 1° Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose, degli enti ecclesiastici soppressi, ecc. ».

E l'art. 91: « Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, ecc. ».

Del resto, un altro criterio, quello dell'inopportunità, fece tacere il legislatore sull'abrogazione di quel decreto. Poichè una nuova legge nuova veniva promulgata a regolare tutta la materia della pubblica beneficenza, e nell'art. 103 si stabiliva espressamente: « E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente », è evidente che il decreto del 1870 e la disposizione dell'art. 8 venivano abrogati, perchè era appunto una disposizione attinente alla stessa materia regolata per tutto il Regno dalla legge comune. Se si fosse espressa l'abrogazione dell'articolo 8, oltre che nella superfluità, sempre viziosa in una legge, si sarebbe caduti nella inopportunità, col suscitare rappresaglie e discussioni, quando invece il giudice trova nei principî generali di diritto, nella ragione storica del decreto, nonchè nello spirito e nella lettera della legge nuova il concetto sicuro e decisivo della voluta abrogazione. Anzi, se si fosse pensato il contrario, non poteva omettersi un'esplicita disposizione, che avesse fatto eccezione alla norma dettata nell'art. 103 della prefata legge.

Non devesi dimenticare che l'art. 8 del decreto del 1870 costituisce un'eccezione alla legge comune, una specie di *privilegium* della provincia romana, e va perciò interpretato restrittivamente. E quando pur si volesse considerare come una disposizione *per sè stante*, distinta e separata dal complesso organico della legge delle opere pie in Italia, essa potrebbe assumere e mantenere tale figura dinanzi alla legge del 1862, a cui succedeva, e per ragione di luogo di tempo e di opportunità formava l'eccezione alla norma comune di quell'epoca. Ma non può conservarla di contro alla legge del 1890, perchè, cessati i motivi di ordine politico e storico, la legge organica abbraccia tutta la famiglia italiana, e colpisce tutte le disposizioni anteriori sulla materia. La modificazione delle leggi è sempre fondata sui bisogni dei popoli, i quali possono essere, in un dato periodo, diversi da quelli del periodo successivo; e perciò le norme che convennero alla società in un tempo, possono essere inadatte o intollerabili in un altro. Di qui la necessità di rendere il diritto progressivo e mutabili le norme legislative, e allora che non esiste più l'ordine di cose pel quale una legge precedente era stata fatta, vengono a mancare i motivi per i quali la legge medesima era stata dettata: « *cessante omnino ratione legis, cessat lex* ».

E' noto che la necessità di quel decreto veniva dalla recente occupazione di Roma, per estendere a questa provincia la legge del 1862; è quindi naturale che il legislatore, in momenti politici di gravità eccezionale, avesse con l'art. 8 suddetto fatta un'eccezione per gl'istituti a

favore di stranieri, usando una locuzione, con la quale non disponeva che gl'istituti medesimi fossero messi sotto le leggi straniere, ma *che nulla era innovato* allo stato delle cose, per modo che per sapere le norme secondo le quali ogni istituto dovesse essere regolato, dovevasi esaminare caso per caso. Ora, se in un decreto si provvide a istituzioni speciali con una disposizione di eccezione, non era possibile che in una legge generale ed organica, quella del 1890, non si fosse fatta la stessa eccezione, se si fosse voluto mantenerla in vita, imperocchè, tanto la incompatibilità di essa con l'intero organismo della nuova legge, quanto la cessata ragione della sua esistenza, e la dichiarazione espressa di volere abrogata ogni disposizione contraria (articolo 103), facevano obbligo al legislatore di specificare quale parte delle antiche disposizioni voleva mantenute, come lo disse negli art. 90 e 91 per le disposizioni delle leggi eversive.

Nè può valere il principio « *legi speciali per generalem non abrogatur* », perchè questo va inteso sotto la riserva che dalla stessa legge nuova, per l'oggetto e per lo spirito di essa, non risulti chiaramente la volontà del legislatore di abrogare la legge speciale anteriore. Quando si riflette che il decreto del 1870 era emanato per pubblicare nella provincia di Roma la legge del 1862, il suo contenuto, per quanto speciale e distinto, non era altro che la stessa materia, lo stesso oggetto della legge suddetta, di cui veniva soltanto ad allargare la sfera di azione giuridica. Quella materia fu regolata con altre norme dalla legge del 1890, che pure espressamente stabilì la deroga ad ogni altra disposizione di legge contraria alla nuova, e non può esservi dubbio che anche la disposizione del decreto è abrogata.

Un'ultima osservazione si deriva dall'esame logico e letterale del detto articolo 103, dove la locuzione « è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente » fa intendere, per la sua generalità, che debbe parlarsi di qualunque legge in materia, e non soltanto di quella del 1862; e quindi anche del decreto su citato. E poichè nel primo comma dello stesso art. 103 il legislatore rivendica alle pubbliche autorità il diritto di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza pubblica la tutela e la vigilanza autorizzate od imposte dalla *presente legge*, malgrado i possibili divieti di disposizioni o convenzioni private, il senso logico che ne deriva è che, come la tutela e l'ingerenza governativa deve esercitarsi per tutte le istituzioni di pubblica beneficenza, niuna esclusa — art. 44 e 46 della legge e 86 del regolamento — (e l'invio del Commissario all'Istituto di S. Girolamo lo dimostra), così nessun'altra disposizione precedente veniva mantenuta in vigore come eccezione alla legge comune; giacchè, se una eccezione qualsiasi doveva farsi per gli istituti di beneficenza a favore degli stranieri, era questo il punto in cui il legislatore non avrebbe certo trascurato di dichiararlo, in modo da limitare la disposizione generale e comprensiva di tutte le pubbliche istituzioni di beneficenza, e di qualunque appartenenza.

Stabiliti questi principii, è spianato il cammino alla definizione della lite, ma non ancora la causa può decidersi in merito.

Escluso il diritto d'intervento nell'Istituto di S. Girolamo da parte del Governo austro-ungarico per *iure imperii*, esso potrebbe peraltro intervenire *iure privato*, perchè lo straniero, o come singolo, o come persona giuridica, per le nostre leggi è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini (articolo 3 cod. civ.).

Ed il semplice fatto che lo Stato estero uscendo dall'orbita dei poteri politici, procede ad atti di gestione ed amministrazione, anche del proprio patrimonio nazionale, assume per ciò stesso personalità privata, e va soggetto alle regole del *gius* comune, perchè i rapporti di diritto privato si staccano e distinguono da quelli del diritto pubblico. Il Governo austriaco, se ha dei diritti, non può farli valere se non a norma della legge vigente, la quale dispone, come già si è

osservato, che le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate, fra l'altro, secondo le norme speciali dettate dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati (art. 4); e che la nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione di pubblica beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti (articolo 9); « Gli statuti — è detto nella relazione della legge alla Camera dei deputati — sono la legge fondamentale dell'istituto concernente il suo scopo, la determinazione del suo modo di operare. Gli statuti sono atti della pubblica autorità che li approva o li crea, unrifomandosi, per quanto è possibile, alla volontà del fondatore, nel momento che dà l'essere giuridico all'istituzione... Gli statuti non possono essere mutati se non dalla stessa autorità competente, o per mutare il fine o per riformare l'amministrazione ».

Se le tavole di fondazione o lo statuto dell'Istituto di S. Girolamo danno al Governo austro-ungarico il diritto di nomina dell'amministratore dell'ente, ben può dimostrarlo e farlo valere nella causa presente, rendendo così valida *erga omnes* la nomina del Coronini e il suo diritto ad esigere ed amministrare. Allo stato degli atti da nessuna prova si può desumere questo diritto; anzi, dal fatto che il breve « *Slavorum gentem* » tace al riguardo, ed attribuisce al Pontefice ogni diritto di nomina, con divieto alle altre autorità di qualsiasi ingerenza, si dovrebbe derivare una presunzione contraria alla esistenza di esso. La lettera di nomina dell'ambasciatore d'Austria, che si è esibita, non è la prova dell'esistenza del diritto, è soltanto da dimostrazione del fatto compiuto; ma il diritto è ancora da dimostrarsi nei modi di legge. Questa dimostrazione, tendendo a riformare od escludere la capacità giuridica del Coronini a stare in giudizio, è preliminare ad ogni altra indagine sul merito.

Per questi motivi, ecc.

---

# FONDAZIONI AUTONOME A SCOPO DI CULTO

## Cassazione di Roma.

**29 aprile 1902.**

*Pres.* CASELLI, P. — *Est.* IANIGRO.

*Saladini e De Moreschi* c. *Fondo pel culto.*

**Sentenza — Sottoscrizione dei giudici — Originale.**

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Esecuzione dell'opera di culto — Facoltà del distacco di beni ereditari.**

**Sentenza — Motivazione.**

*Non vi ha nullità se la sottoscrizione di tutti i membri del Collegio si trova nell'originale della sentenza, sebbene non sia completa la ripetizione nella copia rilasciata dal Cancelliere alla parte.*

*Si ha il vero e proprio ente autonomo quando l'opera di culto con carattere di perpetuità non solo ha una relazione a sè, ma ha pure, per le tavole di fondazione, chi è chiamato a vegliarne la esecuzione, con facoltà, ove l'erede del fondatore la trascuri, di far distaccare dai beni gravati tanta parte quanta ne occorre per raggiungere il fine* (1)

*Qualora la sentenza trovi il suo legale fondamento su alcune delle ragioni da essa addotte, non è soggetta ad annullamento per erroneità di altre ragioni addotte* ad abundantiam.

Atteso che il primo mezzo non trova riscontro nel fatto. Vero è che secondo la copia notificata al ricorrente la sentenza denunziata apparirebbe non sottoscritta da uno dei giudici che concor-

(1) Veggasi la giurisprudenza riportata nel vol. XI, p. 725 e seg.; veggasi pure, in principio di questa dispensa, lo studio *Cappellania, ente autonomo, legato sub modo.*

sero a profferirla (il consigliere Paccinotti); ma cotesta omissione, giusta quanto attesta il cancelliere della Corte di appello nel suo certificato 16 luglio 1901, prodotto dalla parte resistente, non si avverò affatto nell'originale della sentenza stessa, giacchè essa venne sottoscritta anche dal consigliere Paccinotti. Trattasi adunque, come si vede, di una semplice omissione incorsa nella copia che nulla toglie alla validità formale della sentenza denunciata, la quale trova in sè tutti i requisiti prescritti nell'art. 360 del codice di procedura civile.

Atteso che anche infondato è il secondo mezzo. La sentenza denunciata, chiamata a giudicare se nella specie si versasse nel caso di un semplice legato pio rimesso alla coscienza dell'erede, o si trattasse invece di uno di quei legati pii autonomi soppressi dall'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, dopo di aver osservato in base ai titoli di fondazione che si era di fronte ad una disposizione avente scopo di culto, e con carattere di perpetuità, soggiunse che, per escludere la tesi del ricorrente, ed accogliere invece quella dell'Amministrazione resistente, concorreva anche il carattere dell'autonomia, in quanto che il legato aveva una dote propria e per la sua funzionabilità si era anche data facoltà al parroco, ed ai reggenti della comunità di Caraico di far separare dallo stabile all'uopo designato tanta parte quanto bastasse a dare il reddito di lire 490,13, cui il testatore aveva elevata la dote anzidetta. Or, così ragionando, la sentenza non solo adempì al debito della motivazione, ma fece anche la più esatta applicazione dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, quando disse che, dati i caratteri suesposti, non si potesse parlare di un semplice legato di messe lasciato alla coscienza dell'erede, ma si avesse una di quelle istituzioni con carattere di perpetuità generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto con detta legge soppressi. Ad escludere infatti il concetto vagheggiato dal ricorrente è perentorio l'osservare che quando l'opera di culto con carattere di perpetuità, non solo ha una relazione a sè, ma ha pure, per le tavole di fondazione, chi è chiamato a vegliarne la esecuzione, con facoltà, ove l'erede del fondatore la trascuri, di far distaccare dai beni gravati tanta parte quanta ne occorre per raggiungere il fine, si ha un vero e proprio ente autonomo che avendo vita in se e per sè, indipendentemente dalla volontà dello erede del fondatore, viene *ex necesse* a ricadere nella categoria di quelle istituzioni con carattere di perpetuità per oggetto di culto che il legislatore del 1867, per ragione di pubblico interesse, credè giusto di non più riconoscere come enti morali, devolvendone i beni al Demanio sotto la eccezione a rifare di cui all'art. 2 di detta legge.

Atteso che risultando bene affermata, in base alle fatte osservazioni, l'autonomia dell'ente, e la conseguente sua soppressione, fa opera vana il ricorso quando con i mezzi 3° e 4° cerca impugnare la sentenza per avere aggiunto che nella specie, ad escludere la tesi del ricorrente, concorreva anche la circostanza che le messe eran da celebrarsi in un oratorio aperto al pubblico, pubblicità che s' inducev a dal trovarsi i beni annotati in catasto come esenti dall'estimo, ed anche da una dichiarazione fatta dal Saladini in occasione di una transazione che si era tentata fra le parti. Lasciando stare che codeste altre ragioni non si prestano alle censure cui son fatte segno dal ricorso, risolvendosi in semplice apprezzamento di fatto che la Corte ebbe a trarre dagli atti e documenti della causa, basta l'osservare che esse furono dalla sentenza invocate *ad abundantiam* per più ampia dimostrazione della insussistenza dell'assunto del Saladini, già escluso per quel che aveva precedentemente osservato esaminando i titoli di fondazione, e conseguentemente anche quando fossero errate, la sentenza troverebbe sempre il suo legale fondamento nelle altre ragioni adottate dalla Corte.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

---

### Cassazione di Roma.

4 aprile 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Rocco-Lauria.

*Demanio dello Stato c. Conservatorio di S. Maria de' Sette Dolori in Napoli.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Cappellania laicale — Dotazione — Distacco di beni dal patrimonio del fondatore — Rendite con specifica e diretta destinazione alla cappellania — Capitali ipotecari — Obbligazione personale dell'erede — Legato modale.**

*A costituire la dotazione di una cappellania laicale occorrono o beni distaccati dal patrimonio del fondatore, in modo che essi passino alla cappella e vengano direttamente goduti dal cappellano; o rendite del patrimonio stesso con la specifica e diretta destinazione alla cappella; o rendite di capitale ipotecario iscritto. Non basta la semplice obbligazione personale degli eredi* (1).

*Non esiste che un semplice legato modale nella disposizione, con cui si lascia ad un Conservatorio un'annua rendita coll'obbligo della celebrazione di una messa quotidiana per suffragio dell'anima propria e di altri defunti, e con preferenza, per la celebrazione stessa, di sacerdote della linea mascolina del testatore.*

Ritenuto quanto segue:

Con testamento 18 settembre 1817 Ferdinando Levragna istituì eredi il fratello Giacinto e la nipote Margherita Levragna, dispose un legato di annui ducati ottanta al Conservatorio di Santa Maria de' Sette Dolori, da corrispondersi in ogni anno dagli eredi con obbligo di celebrare una messa giornaliera perpetua nella chiesa di detto Conservatorio in suffragio di esso testatore e de' fratelli, da impiegarsi ducati sei al mese per la messa giornaliera, ed il resto da servire per diritto di sagrestia, da preferirsi per la celebrazione delle messe un sacerdote qualora si trovasse nella linea mascolina di Antonio Levragna. Aggiunge: faccio il legato al Conservatorio perchè, giusta i reali ordini del giorno 13 marzo 1805, fu permesso al medesimo ricevere legati per celebrazione di messe.

Il ricevitore dell'ufficio demaniale di Napoli, con ingiunzione 13 febbraio 1900, domandò la tassa di svincolo di lire 1479. 60.

Il Conservatorio pagò la tassa e gl'interessi. E con atto 17 agosto 1900 convenne dinanzi al Tribunale civile di Napoli il ricevitore demaniale, chiedendo la restituzione delle somme, che affermava indebitamente pagate.

Il Tribunale, ritenendo esistervi un legato col peso di messe, anzichè una cappellania laicale, accolse la domanda.

Il Demanio dello Stato interpose appello.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza proferita al 6 settembre 1901, confermava la sentenza appellata.

Il Demanio ricorre a questo Supremo Collegio.

Assume che erroneamente la Corte di appello giudicò non trattarsi di cappellania laicale od almeno di legato pio per oggetto di culto, autonomo.

Considerando che la cappellania ed i legati pii hanno a causa determinante ed a scopo ultimo un'opera pia, la quale può essere diversa. Qualora l'opera pia sia identica nelle une e negli altri, possono avere di comune la cappella e l'esistenza del cappellano. Accade a questa guisa che nei legati pii si possano rinvenire gli scopi del bene per l'anima propria o di determinate persone, la cappella sotto il titolo di un santo ed un cappellano; requisiti che se possibilmente s'incontrino nei legati pii, debbono sempre incontrarsi nelle cappellanie laicali.

L'estremo in cui le cappellanie laicali ed i legati pii debbono differire, deriva dalla qualità della dote, imperocchè nelle cappellanie laicali i beni dotalizi, cessando di far parte del patrimonio del fondatore o degli eredi, passano alla

(1) Confr. stessa Cass. 20 aprile 1901 (vol. in corso, p. 77). Veggansi anche le sentenze 11 marzo e 7 febbraio 1902, 21 novembre e 4 giugno 1901, riferite in seguito.

cappella e quindi vengono direttamente goduti dal cappellano.

Fu sempre tale l'opinione de' canonisti, i quali assimilavano le cappellanie laicali ai beneficii semplici, salvo l'erezione in titolo e la conseguente spiritualizzazione della dote beneficiaria. E, così assimilandosi, stimavano che nelle cappellanie dovessero esistere *beni dati* alla *cappella* come nel beneficio in cui il beneficiato aveva il diritto di percepire *fructus ex bonis ecclesiae clerico datis propter officium*. Con più larga applicazione però si venne più tardi giudicando ed insegnando che oltre a' fondi patrimoniali del fondatore, fossero sufficienti a costituire la dote delle cappellanie laicali le rendite del patrimonio del fondatore con la specifica e diretta destinazione alla cappella, ovvero rendite di capitale ipotecario iscritto. In tutti questi casi, giovi rilevarlo, trovasi la dote siccome reale, non mai quale obbligazione personale degli eredi.

Nella prima maniera la dote della cappellania è sempre diminuzione del patrimonio del fondatore, la quale passa direttamente alla cappella, malgrado il modo del possesso materiale.

Nella seconda guisa il patrimonio intero si trasmette agli eredi e nessuna parte dello stesso passa in potere della cappella. Gli eredi vi sono tenuti per una semplice obbligazione personale, su cui, per insegnamenti e pratica canonica, informata ai principii regolatori del beneficio semplice, e per la stabilità dell'ente, non si concede elevare una cappellania laicale. Nella specie il testatore Lavorgna non destinò fondi, rendite del suo patrimonio o capitale ipotecario iscritto, per la celebrazione delle messe. Impose invece per tale scopo agli eredi l'obbligazione tutta personale di pagare una somma; il che escludeva potesse esistervi una cappellania laicale, che è autonoma di sua natura. Non solo; il testatore Lavorgna legò la somma al Conservatorio e volle che questo facesse celebrare una messa giornaliera, la quale avesse il legatario la facoltà di pagare giorno per giorno. La Corte di merito, con apprezzamenti insindacabili, si convinse che la somma fu legata al Conservatorio e che questo fo se obbligato a far celebrare la messa giornaliera ed in ciascun giorno a dare l'onorario; circostanza quest'ultima che escludeva la possibilità di poter essere cappellano ogni celebrante ed eziandio i sacerdoti preferiti dal testatore. Nel divisato aspetto non è lecito neanche lontanamente ritenere che si trattasse di cappellania laicale.

La qualità di un semplice *minister* del testatore nel Conservatorio fu negata dalla Corte di merito con l'interpretazione incensurabile della volontà del Lavorgna. E però per duplice ragione la pretesa cappellania laicale non ha potuto aver luogo. Ebbe per contro luogo un semplice legato di messe, niente autonomo, e non per lo scopo di culto propropriamente detto, sibbene per suffragio di anime specificamente designate, sua, cioè, e di determinati eredi. Così essendo, non rimane che far plauso ai giudici di merito.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

11 marzo 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Capotorti.

*Parroco di S. Bartolomeo di Bologna c. Finanze.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Dotazione — Designazione di un cespite speciale — Assegnazione generica di una rendita — Ipoteca.**

**Prescrizione — Demanio — Beni di enti soppressi.**

*Per l'autonomia di un legato a scopo di culto non è necessaria una dotazione immobiliare, potendo costituirla la designazione fatta dal testatore di un cespite ereditario, la cui rendita sia l'erede obbligato ad impiegare nell'adempimento del legato medesimo* (1).

---

(1-2) Confr. la precedente decisione del 4 aprile 1902, e le seguenti del 7 febbraio 1902, 21 novembre e 4 giugno 1901.

*Anche l'assegnazione generica di una rendita può formare la dotazione di un legato autonomo di culto, quando essa possa dar luogo ad un'azione giudiziaria contro la persona gravata, e sia inoltre garantita mediante una iscrizione ipotecaria* (2).

*Non si può eccepire la prescrizione trentennale contro il Demanio che ritardò oltre i trent'anni nell'apprendere i beni formanti la dotazione di enti soppressi* (3).

Ritenuto che con testamento del 18 settembre 1657 Bernardino Locatelli di Bologna ordinò il legato di una messa quotidiana perpetua in suffragio dell'anima sua nella chiesa parrocchiale di S. M. in Betlemme, destinandovi la rendita di una bottega, e facendo obbligo all'erede di supplire con altre rendite del patrimonio ereditario qualora quella fosse insufficiente. In seguito la rendita fu dagli eredi determinata in L. 446.70, e per l'avvenuta unione della parrocchia di S. Maria in Betlemme con quella di San Bartolomeo, l'amministrazione ne fu intestata a quest'ultima parrocchia, presso la quale si trovava.

Con verbale del 24 gennaio 1899, nell'interesse del Demanio dello Stato, e per effetto della legge 15 agosto 1867, fu proceduto alla presa di possessò. Il parroco di S. Bartolomeo, ritenendo che nel legato Locatelli non si potesse ravvisare l'istituzione di un ente autonomo soggetto a soppressione, convenne il Demanio innanzi il Tribunale di Bologna per far annullare la presa di possesso, ed ottenere la restituzione delle somme per avventura percette. Il Tribunale rigettò la domanda, e la Corte d'appello confermò la sentenza del Tribunale, respingendo l'assunto principale del parroco, col quale si escludeva l'autonomia del legato e respingendo anche l'eccezione di prescrizione fondata sul fatto che la presa di possesso era avvenuta dopo decorsi 30 anni dalla pubblicazione della legge di soppressione del 15 agosto 1867. D'onde il ricorso del parroco, distinto in due mezzi, coi quali si denunzia: 1° La violazione degli articoli 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, 5 della legge stessa, 28, n. 1 della legge 7 luglio 1866, 831, 833, 901, 1075 del cod. civ., nonchè dei principii generali di diritto, ed in ispecie della legge 38, Dig. tit. 2, libro 33, e 11 Dig. 50, tit. 16. 2° La violazione dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, ed art. 2105, 2114 e 2135 del Cod. civ.

Osserva che, per scongiurare la soppressione del legato pio Locatelli, il ricorrente si fa a sostenere trattarsi nella specie di un onere di culto, un onere personale, che quantunque obbligasse l'erede a prestare la rendita assegnata non importava distacco di sostanze patrimoniali; e, seguendo questo concetto sulla distinzione fra il legato di rendita e il legato di usufrutto, ed attraverso le leggi eversive degli enti ecclesiastici, le quali avrebbero rispettati simili oneri di culto, anzi avrebbero provveduto al loro adempimento, si trova condotto a a conchiudere che in sostanza il legato era fatto alla parrocchia, a cui vantaggio ridonda in definitiva la celebrazione delle messe, e come appartenente ad un ente ecclesiastico conservato deve continuare a sussistere. Senonchè a prescindere dalla difficoltà di conciliare termini opposti, quali l'obbligo dell'erede ad apprestare la rendita, e l'esistenza di un legato *sub modo* alla parrocchia, e dalla osservazione ancora che di un legato fatto in favore della parrocchia non fu mai discusso innanzi ai giudici di merito, contro l'ipotesi di un legato siffatto protesta il fatto ritenuto nella sentenza impugnata, che cioè il legato fu posto a carico dell'erede, e la parrocchia non fu nominata nel testamento altro che per designare la chiesa, in cui le messe avrebbero dovuto celebrarsi, dalla quale designazione ebbe anzi la sentenza a trarre argomento per raffor-

---

(3) Confor. Cass. di Roma 5 dicembre 1897 (vol. VIII, p. 248); App. di Genova, 27 novembre 1900, 18 aprile 1901; App. Venezia, 5 febbraio 1901; App. Milano, 21 marzo 1889 (vol. XI, p. 78, 319, 322, 736). Veggasi, nel senso dell'ammessibilità della prescrizione. App. di Messina, 1° maggio 1902 (questa dispensa, pag. 200).

zare il concetto dell'autonomia dell'ente, su di che realmente era concentrata la disputa. Gravato si ritenne l'erede e non la parrocchia, e la quistione non poteva consistere se non nel vedere se il legato costituisse un semplice onere di coscienza, o formasse una istituzione, che oltre alla perpetuità ed allo scopo di culto, di che non si disputava, avesse pure il carattere dell'autonomia. E non può dubitarsi che la Corte di Bologna, pronunziandosi per l'autonomia, abbia rettamente giudicato, dovendosi ritenere oramai fuori controversia il principio che per l'autonomia di un legato a scopo di culto non sia necessaria una dotazione immobiliare, potendosi avere il medesimo effetto mediante la designazione fatta dal testatore di un cespite ereditario, la cui rendita sia l'erede obbligato ad impiegare nell'adempimento del legato medesimo. Il distacco di sostanza patrimoniale è virtuale nell'assegnazione della rendita di determinati beni a scopi con carattere di perpetuità, essendo per tal modo non solo prelevata la rendita, ma sottratta alla disponibilità dell'erede la sostanza stessa dei cespiti che la producono, nè occorrendo dippiù per ritenere che ciò che è sottratto all'erede appartenga all'ente, di cui forma perciò la dotazione. Ed è sopratutto a notare che non è la maniera più o meno immediata e diretta, colla quale la rendita viene percepita dall'ente, che decide dell'autonomia di questo, ma la pertinenza dei mezzi destinati ad assicurarne la vita, e sono mezzi propri quelli che l'ente ripete dalla sua legge di fondazione, indipendentemente dalla volontà delle persone gravate.

L'autonomia consiste nella possibilità per l'ente di funzionare e di raggiungere i suoi fini con mezzi propri, sia che questi ritragga direttamente da beni assegnatigli, sia che gli debbano essere apprestati su cespiti particolari amministrati dall'erede. Anche l'assegnazione generica di una rendita può formare la dotazione di un legato autonomo di culto, quando essa possa dar luogo ad un'azione giudiziaria contro la persona gravata, e sia inoltre garentita mediante una iscrizione ipotecaria. E nella specie neanche sotto quest'ultimo aspetto poteva essere messo in seria discussione il carattere di autonomia, risultando dalla sentenza denunziata che, al tempo della soppressione, la dotazione del legato pio Locatelli era formato di una rendita costituita, per sè stante, ed amministrata separatamente per conto dell'ente; tanto che se ne potè pure operare l'affrancazione, come non è contrastato.

Osserva inoltre essere malamente ispirato il ricorrente quando crede potersi opporre all'azione del Demanio, atteso il decorso di oltre un trentennio dall'attuazione della legge di soppressione alla presa di possesso della rendita del legato pio. Il ritardo, per quanto protratto del Demanio nell'apprendere i beni, che formavano la dotazione degli enti soppressi, non può prolungare a questi quella vita che più non hanno, sia perchè le disposizioni di ordine generale non vanno soggette alla prescrizione, i cui principii si applicano esclusivamente ai rapporti di diritto privato, sia perchè colla soppressione, cessando quegli enti di esistere come soggetti di diritto, nulla può essere intrapreso in loro favore, e la ricostituzione di enti non più riconosciuti troverebbe in ogni caso insormontabile ostacolo nelle disposizioni proibitive del diritto comune. Nè può giovare al ricorrente riferirsi colla sua eccezione alle temporalità appartenute all'ente soppresso, perchè si verserebbe in tema di prescrizione acquisitiva, e non potrebbe evitarsi l'indagine circa i caratteri del possesso, la quale indagine, fatta dalla Corte di merito, tornò tanto esiziale all'assunto del ricorrente medesimo. Questi infatti non possedette la rendita del legato pio con animo di averla per sè o per la parrocchia, ma in rappresentanza dell'ente, con intendimento di continuarne la vita, e coll'azione promossa non mirò che a questo scopo. Solo in subordine eccepì la prescrizione, senza badare che la difesa principale, conservando al possesso della rendita il carattere che aveva sem-

pre avuto di possesso in nome altrui, distruggeva il fondamento dell'eccezione, quand'anche questa si fosse riferita esclusivamente allo acquisto della rendita medesima.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

18 febbraio 1902.

*Pres.* PAGANO, P. P. — *Est.* TIVARONI.

*Finanze* c. *Ospedale maggiore di Cremona.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Atto di fondazioni — Modifiche avvenute per convenzione degli interessati — Distacco di beni immobili — Annue rendite garantite da ipoteca — Ipoteca costituita per disposizioni legislative del tempo — Garanzia per la esecuzione del legato.**

*Per decidere intorno alla esistenza di un ente autonomo a scopo di culto, devesi aver riguardo non solo all'atto di fondazione, ma anche alle posteriori modifiche avvenute per convenzioni degli interessati* (1).

*Affinchè esista l'ente autonomo a scopo di culto non è necessario il materiale distacco di beni immobili a favore del legato pio, ma basta che la rendita del capitale destinato agli scopi della fondazione sia assicurata con ipoteca su determinati fondi* (2).

*Ma perchè la ipoteca possa trasformare un semplice legato per celebrazione di messe in un ente autonomo di culto, è necessario che la costituzione della ipoteca avvenga per libera, spontanea volontà del costituente ed allo scopo di operare quella trasformazione, non già coattivamente per le disposizioni delle leggi del tempo ed allo scopo di assicurare l'esecuzione del legato stesso.*

Ritenuto *in fatto* che con testamento 31 maggio 1833 Andrea Antonioli istituiva erede universale l'Ospedale maggiore di Cremona con l'obbligo di far celebrare nella chiesa di S. Agata di detta città ogni anno ed in perpetuo un ufficio corale con quindici messe.

Con atto 20 ottobre 1836, a rogito Mercori, stipulato fra l'Ospedale e la Fabbriceria della chiesa fu stabilito che, per l'adempimento del legato suindicato, l'Ospedale avrebbe pagato in perpetuo alla Fabbriceria l'annualità di L. 82,47 e per garantire il relativo pagamento sottopose a speciale ipoteca a favore della Fabbriceria stessa il campo Piane Lunghe.

L'iscrizione ipotecaria fu accesa e mantenuta in vigore con successive rinnovazioni.

Promulgate le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, l'Amministrazione del Demanio, ravvisando nel predetto legato perpetuo di culto un'istituzione contemplata dall'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, addivenne alla presa di possesso del legato medesimo.

Senonchè, essendosi opposto l'Ospedale al chiestogli pagamento delle annualità dall'8 ottobre 1896 al 7 ottobre 1899, il Demanio lo convenne pel pagamento stesso dinanzi al pretore del primo mandamento di Cremona, il quale accolse la domanda.

Appellò l'Ospedale, ed il Tribunale di Cremona con sentenza 20-23 maggio 1901 dichiarò non essere il legato di culto in questione una fondazione sopprimibile ai termini dell'art. 1 n. 6 legge 15 agosto 1867; essere quindi illegale la relativa presa di possesso e doversi conseguentemente assolvere l'Ospedale dalla domanda di pagamento proposta dall'attore.

Avverso tale sentenza ricorre l'Amministrazione del Demanio pel seguente

---

(1) Confr. stessa Cass. 15 febbraio 1894 (*Corte supr.* 1894, p. 321); App. di Venezia, 5 febbraio 1901 (vol. XI, p. 322). Veggasi però, in senso contrario: stessa Cassazione 28 luglio 1896 (vol. VII, p. 286); 22 dicembre 1898 (vol. IX, p. 48); App. Casale 12 settembre 1901; App. Genova, 10 aprile 1899, App. Milano, 21 marzo 1899 (vol. XI, p. 727, 735, 736).

(2) Confor. stessa Cass., 20 aprile 1901 (vol. in corso, p. 77). Veggansi inoltre le precedenti sentenze del 4 aprile e 11 marzo 1902 e le seguenti del 21 novembre e 4 giugno 1901.

mezzo: « Violazione dell'articolo 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

« Il Tribunale giudicò unicamente in base al testamento 31 maggio 1833, non volendo tener conto del rogito Mercori 20 ottobre 1836, e dei fatti sopravvenuti, che avevano essenzialmente modificato e trasformato la condizione giuridica del legato prima della legge di soppressione.

« Evidente é però l'erroneità del criterio e del giudizio del Tribunale, perchè, quando all'epoca dell'attivazione della legge 15 agosto 1867 esisteva una istituzione con tutti i caratteri della fondazione autonoma per oggetto di culto, non poteva disapplicarsi la legge di soppressione col pretesto che nella mente dell'autore della disposizione non fuvvi il disegno di erigere un legato provvisto di autonomia ».

Considerato *in diritto* non potersi dubitare che il testamento Antonioli abbia posto in essere un semplice legato per celebrazione di messe e non un legato autonomo di culto.

Nè può dubitarsi del pari che, qualora in virtù del rogito 20 ottobre 1836, o di altri fatti sopravvenuti, la detta disposizione testamentaria si fosse convertita in una fondazione o legato autonomo di culto, tale ente sarebbe stato colpito dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, essendo risaputo che agli effetti di queste leggi l'indole ed i caratteri delle istituzioni ad oggetto di culto devono essere desunti dal loro modo di essere, quale risulta all'epoca dell'attuazione delle leggi medesime, e non altrimenti.

Laonde il Tribunale cadde in errore affermando che simili controversie sono da esaminarsi e decidersi alla stregua dell'atto di fondazione, e non delle posteriori convenzioni degli interessati, non potendo esse mai dar vita con effetto retroattivo ad una fondazione autonoma sopprimibile, se questa non risulti dall'atto originario di sua costituzione.

Codesto errore però, se dev'essere censurato dal Supremo Collegio, non può condurre all'annullamento della denunziata sentenza, una volta che la stessa, ad onta di detta affermazione inesatta in diritto, si fece tuttavia ad esaminare il significato e la portata del rogito 20 ottobre 1836 nonchè della relativa iscrizione ipotecaria, ed una volta che, in esito alle relative indagini, rettamente giudicò che tali fatti sopravvenuti non erano idonei a trasformare il legato per celebrazione di messe disposto dall'Antonioli in un ente morale autonomo.

Nè poteva il Tribunale occuparsi allo effetto di altri fatti sopravvenuti gratuitamente invocati dal ricorso in modo del tutto vago e generico.

Imperocchè, sia negli atti della causa, sia nella denunziata sentenza, non v'ha traccia alcuna di fatti sopraggiunti all'infuori del rogito Mercori e della conseguente iscrizione ipotecaria.

E che il Tribunale abbia rettamente escluso nel legato Antonioli il carattere di fondazione autonoma soggetta alle leggi di soppressione anco di fronte a quel rogito ed a quella ipoteca, riesce facile il dimostrarlo, ove si consideri essere bensì al vero conforme, che affinchè esista l'ente autonomo ad oggetto di culto, cui si riferisce l'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, non è necessario il materiale distacco di beni immobili a favore del legato pio, ma basta che la rendita del capitale destinato agli scopi della fondazione sia assicurata con ipoteca su determinati fondi.

Senonchè è del pari indiscutibile che, onde tale ipoteca possa trasformare un semplice legato per celebrazione di messe, in un legato autonomo di culto, è necessario che la costituzione della ipoteca avvenga per libera, spontanea volontà del costituente ed allo scopo di operare quella trasformazione. Ora siffatte condizioni mancano nella specie, essendo addivenuti i legali rappresentanti dell'Ospedale di Cremona alla stipulazione del rogito più volte menzionato ed all'iscrizione dell'ipoteca, non già volontariamente, nè coll'intenzione, ed allo scopo di operare la conversione dell'originario semplice legato per celebrazione di messe in un ente autonomo di culto,

bensì coattivamente agli effetti soltanto delle leggi del tempo, in virtù delle quali con ordinanza 2 aprile 1836 dell'I. R. Delegazione provinciale di Cremona, fu imposto al detto Ospedale che per assicurare il legato dovesse sottoporre ad ipoteca il campo Piane Lunghe.

Nè le disposizioni di quelle leggi erano dirette al fine di convertire i semplici legati per celebrazione di messe in fondazioni autonome di culto, ma invece al fine, essenzialmente diverso, di provvedere con idonea garanzia all'esecuzione della volontà dei disponenti.

E poichè dal sin qui detto risulta, che l'Antonioli volle istituire, ed istituì col suo testamento un semplice legato per celebrazione di messe, e poichè gli atti posteriori alla sua morte, altro non rappresentano all'infuori delle modalità imposte dalle cennate leggi per l'esecuzione pura e semplice della di lui volontà, ne deriva per ultima conseguenza non potersi considerare convertito l'originario legato in una fondazione autonoma di culto soggetta alle leggi di soppressione.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

27 gennaio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Niutta.

*Gambino c. Finanze.*

**Fondazione autonoma a scopo di cult — Cappellania — Celebrazione di messe in determinata chiesa ed altare — Assegnazione di annua somma da prelevarsi dal reddito di due case — Vincolo di inalienabilità — Sacerdote celebrante da nominarsi e da rimuoversi dal parroco.**

*Si hanno i requisiti della cappellania o della fondazione autonoma a scopo di culto, colpita dalla legge di soppressione, nella disposizione testamentaria, con cui si ordina all'erede universale di corrispondere un'annua somma (da prelevarsi dal reddito di alcune case, sottoposte a vincolo di inalienabilità) ad un sacerdote da nominarsi dal parroco* pro tempore *di una determinata chiesa per la celebrazione di una messa quotidiana in un designato altare; sacerdote rimovibile a volontà e beneplacito del parroco stesso* (1).

---

### Cassazione di Roma.

21 novembre 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Capotondi.

*Occhipinti c. Finanze*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Assegnazione di annua somma in celebrazione di messe — Autonomia — Obbligazione dell'erede — Designazione di cespite speciale — Prescrizione — Obbligazione divisibile — Ingiunzione.**

*L'assegnazione di una somma annua. da erogarsi nella celebrazione di un determinato numero di messe, non basta a costituire l'ente autonomo, dovendo l'autonomia consistere nella possibilità per l'ente di funzionare e di raggiungere il suo fine con mezzi propri e senza estraneo concorso* (1).

*La semplice obbligazione personale dell'erede non è sufficiente a dare esistenza al legato autonomo, qualora manchi ogni rapporto col patrimonio ereditario, almeno colla designazione di un cespite speciale vincolato o destinato all'adempimento dei fini del legato medesimo, il quale per la sua specificazione possa essere oggetto e scopo di una azione giudiziaria* (2).

*Può l'erede liberarsi colla prescrizione dall'obbligazione personale di corrispondere una somma annua per celebrazione di messe.*

*Trattandosi di obbligazione divisibile, la ingiunzione notificata ad uno dei coobligati non interrompe la prescrizione verso gli altri.*

Ritenuto che con testamento pubblico del 28 agosto 1843 Salvatore Achema, dopo aver confermata e meglio determinata una precedente donazione della metà dei suoi beni in favore del suo nepote Gaspare Occhipinti, fece una serie di legati, primo fra i quali quello di annue

---

(1) Veggasi a pag. 141 il testo di questa sentenza.
(1-2) Vegganai le precedenti decisioni e la seguente del 4 giugno 1901.

onze due e tarì 20, pari a L. 34, per celebrazione di 40 messe in suffragio dell'anima sua, da aver effetto dopo la morte dell' usufruttuaria universale, le le quali messe dovevano celebrarsi dall'altro suo nipote can. d. Francesco Occhipinti, e dopo la sua morte, ad un altro parente che potesse trovarsi sacerdote, ed in mancanza, metà dai padri cappuccini e metà dai carmelitani di Bisacquino, percependone la corrispondente elemosina. Quindi istituì erede universale nella proprietà lo stesso nepote canonico Occhipinti, il quale ebbe poi per suo erede il fratello Gaspare Occhipinti di sopra nominato. Nel giugno 1870, il ricevitore del registro ingiunse ai sigg. Giuseppe e Salvatore Occhipinti, figli del fu Gaspare, il pagamento di L. 170 per arretrati fino al 1866 sulla metà del legato, dovuta ai cappuccini sul testamento del 1843 e per le annualità del 1867 e del 1868, e nel 1891 notificò altre ingiunzioni a Camilla ed a Rosina Occhipinti, altre figlie del fu Gaspare, esigendo da ciascuna di esse il pagamento della quarta parte delle somme attinenti al legato Achema e scadute dal 1885 al 1889. Si opposero alle ingiunzioni le sorelle Occhipinti avanti il Pretore di Bisacquino, deducendo che esse erano state eredi del padre nella sola legittima, e non dovevano sottostare ai pesi dell'eredità e che qualunque azione contro di loro era caduta in prescrizione.

Il Pretore rigettò l'opposizione, e le sorelle Occhipinti produssero appello innanzi il Tribunale di Palermo, dove aggiunsero alle prime difese l'altra, colla quale sostennero che il legato costituiva un onere di famiglia abbandonato alla coscienza degli eredi, e che l'ingiunzione del 1870 non avesse alcun valore interruttivo della prescrizione, anchè perchè loro non notificato. Ma il Tribunale rigettò l'appello, giudicando che il legato rivestisse tutti i caratteri di una istituzione autonoma e perpetua a scopo di culto, che i legittimari non sono meno eredi degli altri, e che, stante l'esistenza di un legato di culto autonomo non potesse parlarsi di prescrizione da parte degli eredi gravati, che ne sono gli amministratori.

Contro il pronunziato del Tribunale ricorrono le sorelle Occhipinti e ne domandano l'annullamento per due mezzi.

*Col primo mezzo* domandano la falsa applicazione e la violazione dell'art. 1° della legge 15 agosto 1867, nonchè degli art. 830, 831, 1317, 1320 del Cod. civ. e 517, n. 2, di proc. civ. e sostengono che la celebrazione delle messe doveva eseguirsi dallo stesso erede, ciocchè caratterizza il legato come un peso abbandonato alla coscienza degli eredi, ed esclude il carattere di autonomia; che le istituzioni colpite da soppressione debbano costituire enti morali con amministrazione propria, qualunque sia la loro forma, e tale non era il legato Achema, che nel semplice incarico conferito a terzi di celebrare le messe non dava azione giuridica contro l'erede.

*Col secondo mezzo* denunziano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2119, 2125, 2128, 2129, 2130 e 2131 del Cod. civ., 317, n. 2 e 7, e 360 e 361 del Cod. di proc. civ. perchè non risultava che il legato fosse stato mai eseguito, il Demanio non aveva mai preso possesso del legato o esatta alcuna somma, e l'ingiunzione del 1870, caduta in perenzione, fu notificata al solo Giuseppe Occhipinti. L'art. 2119 del Cod. civ. non trovava nella specie applicazione, e neanche potevasi intendere interrotta la prescrizione coll'intimazione ad uno degli obbligati quando si versava in tema di obbligazione divisibile. Nè l'esistenza e l'esecuzione di un'obbligazione qualsiasi poteva risultare dall'atto del 1873, col quale don Antonio Liguori si costituiva in sacro patrimonio, fra l'altro, il legato di messe Achema, perchè l'atto è *res inter alios acta*, non essendovi intervenuto alcuno degli Occhipinti.

Osserva che la sentenza denunziata trova il carattere di autonomia del legato di messe nella determinazione ed assegnazione della elemosina da pagarsi dall'erede sul patrimonio del testatore.

Ma questa maniera d'intendere l'autonomia del legato perpetuo a scopo di culto è erronea, ed è soggetta a censura, imperocchè essa non è l'effetto della interpretazione del testamento, sibbene il prodotto di una concezione giuridica intorno alle condizioni di autonomia. L'assegnazione di una somma annua, da erogarsi nella celebrazione di un determinato numero di messe, non basta a costituire l'ente autonomo, dovendo l'autonomia consistere nella possibilità per l'ente di funzionare e di raggiungere il suo fine con mezzi propri e senza estraneo concorso, mentre ciò non si avvera quando l'ente non abbia una dotazione propria, consista pure in una semplice rendita, non confusa col patrimonio dell'erede, e quando il continuo concorso della volontà di costui deve contribuire al suo funzionamento, massime se manca chi possa costringerlo ad apprestare questo suo concorso. E neanche la semplice obbligazione personale dell'erede è sufficiente a dare esistenza al legato autonomo, qualora manchi ogni rapporto col patrimonio ereditario, almeno colla designazione di un cespite speciale vincolato o destinato all'adempimento dei fini del legato medesimo, il quale per la sua specificazione possa essere oggetto e scopo di un'azione giudiziaria.

Il difetto di un cespite proprio, distinto dal patrimonio dell'erede, non esclude soltanto la condizione prima della vita indipendente dell'ente, ma toglie la possibilità di una rappresentanza qualsiasi che possa obbligare l'erede, od impedire che questi alieni tutti i cespiti ereditari, costituendosi in istato d' insolvenza; ed in tal modo anche il carattere di perpetuità è distrutto.

Che queste brevi considerazioni sono sufficienti a dimostrare quanto sieno fondate le censure racchiuse nel primo mezzo del ricorso, e a condurre all'annullamento della sentenza denunziata. Ma anche il secondo mezzo è basato su valide ragioni, avendo il Tribunale fraintese e falsamente applicate le norme riguardanti la prescrizione.

A prescindere, invero, dall' osservazione fatta dalle ricorrenti, che non risultasse in alcun modo essere stato il legato mai adempinto, la mancanza di una dotazione propria dell'ente, la mancanza di un cespite distinto dal patrimonio dell' erede importa l' esclusione della condizione prima di quel concetto di amministrazione presso l'erede, nel quale il Tribunale trovò il principale ostacolo alla prescrizione. Se l'erogazione di una somma annua per la celebrazione delle messe non poteva avvenire per virtù propria dell' ente su di un cespite che gli appartenesse, essa non costituiva che un'obbligazione personale dell'erede, il quale poteva trovare nella prescrizione un modo legale di liberarsene. D'altronde, lo stesso Tribunale distrugge il principio da esso posto, quando giudica che la prescrizione fu interrotta dalla ingiunzione notificata a Giuseppe Occhipinti nel 1870 dal ricevitore del registro e dall'atto del 2 novembre 1873, col quale un tal Francesco Liguori si costituì in sacro patrimonio, fra gli altri cespiti, il legato di messe in questione. Se non che anche qui il Tribunale cade in errore, imperocchè in quest'ultimo atto non intervenne alcuno degli eredi, ed esso non basta a provare che il legato sussistesse e fosse riconosciuto, potendosi ammettere che questo vi fosse stato nominalmente compreso per portare l'entità del patrimonio sacro alla cifra voluta, mentre l' ingiunzione del 1870, indipendentemente dalla questione sulla sua forza interruttiva, che non occorre esaminare, non poteva avere alcuna influenza sulla condizione giuridica delle due ricorrenti Rosa e Camilla Occhipinti, imperocchè si sarebbe trattato di un' obbligazione divisibile, come lo stesso ricevitore del registro aveva riconosciuto col dividerla pro rata, e l'ingiunzione notificata ad uno dei coobbligati non poteva interrompere la prescrizione verso gli altri. Ed è poi un fatto ritenuto nella sentenza che prima del 1891 alle ricorrenti niuna ingiunzione era stata intimata.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

### Cassazione di Roma.

4 giugno 1901.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Baudana Vaccolini.

*Finanze c. Bollazzi e Locatelli per la parrocchia di Stradella.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Dotazione — Celebrazione di anniversari in chiesa parrocchiale — Ipoteca — Rendita del Debito pubblico — Iscrizione posteriore alla legge 15 agosto 1867 — Messe a suffragio di trapassati — Scopo di culto.**

*Esiste la dotazione necessaria all'esistenza dell'ente autonomo a scopo di culto, quando l'annua rendita assegnata per la celebrazione di anniversari in una chiesa parrocchiale sia garantita con ipoteca o con iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico, vincolata a fine di dare esecuzione alla volontà dell'istitutore* (1).

*Poco importa che solo dopo la legge del 15 agosto 1867 siasi proceduto alla iscrizione ipotecaria ed alla costituzione di rendita sul Debito pubblico.*

*Costituisce scopo di culto anche la celebrazione di messe a suffragio dei trapassati* (2).

In virtù della disposizione testamentaria di Ermenegildo Moraschi, il legato perpetuo di messe per anniversari, da celebrarsi nella chiesa parrocchiale di Stradella, doveva essere garantito con ipoteca sopra i suoi beni, e fu di fatto per tal modo garantito. In seguito alla ipoteca fu sostituita una equivalente rendita del Debito pubblico, vincolata per la esecuzione del legato a favore della parrocchia suddetta.

Ecco la rendita distinta e separata dal patrimonio dell'erede, ossia la dotazione, donde la relativa azione giudiziaria competente al rappresentante della parrocchia per l'adempimento del legato.

La Corte di merito esclude l'ente autonomo e perpetuo per mancanza di dotazione, ritenne invece l'esistenza di un cespite entrato a far parte dei beni patrimoniali della chiesa. Ma è questo un errore di diritto più volte censurato da questa Suprema Corte; imperocchè a mantener viva la istituzione in perpetuo, per quanto umanamente è possibile, basta che la relativa rendita sia garantita con ipoteca o con iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico, vincolata a fine di dare esecuzione alla volontà dell'istitutore.

E si noti che con la scrittura privata di transazione del 31 marzo 1895, autenticata da notaio e registrata, si dichiarò espressamente, come fu ammesso dalla stessa Corte di appello, che il parroco riceveva « la somma di L. 7500 per l'acquisto di L. 250 di rendita del Debito pubblico da investirsi in un certificato intestato alla chiesa parrocchiale di Stradella, e colla annotazione che la rendita stessa è vincolata per l'esecuzione del legato di tre uffici funebri, di cui nel testamento di Ermenegildo Moraschi in data 15 marzo 1822 ».

Poco importa che solo dopo la legge del 15 agosto 1867, e cioè nel 1879, siasi proceduto alla iscrizione ipotecaria, e nel 1895 alla costituzione di rendita sul Debito pubblico; imperocchè sta sempre il fatto che la volontà del testatore, riguardante la iscrizione del legato perpetuo di funebri anniversari, fu pienamente osservata con assicurare una rendita sufficiente all'adempimento del legato, assicurazione la quale si poteva domandare ed imporre tanto prima che dopo la pubblicazione della legge suddetta.

La Corte d'appello, inoltre, escluse lo scopo di culto per trattarsi di messe a suffragio di trapassati, senza riflettere che, per giurisprudenza di questo Supremo Collegio, « dalla celebrazione del divino sacrifizio della messa non può mai scompagnarsi l'idea del culto; anzi l'indicato sacrifizio dell'altare forma il principale, l'eminente atto della religione cattolica, atto per essenza propria uno ed inscindibile, onde si avrebbe contraddizione nel guardarlo talvolta come atto

(1) Veggansi le precedenti decisioni.
(2) Confor. decis. 30 maggio 1901, che segue, colla nota ivi.

di culto e tal'altra no. Nelle pie disposizioni di messe in suffragio delle anime, il mezzo si compenetra col fine, onde si ha una istituzione di culto ».

Dovendosi, per le suesposte considerazioni, accogliere il *primo motivo* del ricorso, non è il caso di scendere all'esame del *secondo;* e perciò accoglie il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze contro la sentenza della Corte di appello di Casale in data 30 marzo-11 aprile 1900; cassa la sentenza stessa, e rinvia la causa per nuovo esame ed anche per le spese alla Corte d'appello di Torino.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

30 maggio 1901.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Pandolfini.

*Demanio dello Stato e Fondo per il culto c. Garione, per la parrocchia di Confienza.*

**Fondazioni autonome a scopo di culto — Celebrazione di messe a suffragio di defunti — Oggetto di culto — Art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867.**

*Ha* oggetto di culto *la celebrazione di messe a suffragio dei defunti; e quando sia disposta con i caratteri dell'autonomia e della perpetuità, dà vita ad una di quelle istituzioni colpite dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867* (1).

Osserva la Suprema Corte che la sentenza denunziata debba scindersi nella sua logica struttura in due parti distinte e fra loro indipendenti; giacchè la stessa Corte di merito ebbe a manifestare come non era già la prima che la determinasse a revocare la sentenza di primo grado, bensì la seconda, sicchè in quest'ultima, e non nella precedente, dovesse cercarsi l'effettivo criterio, ispiratore della decisione in esame.

E, scendendo al concreto, credette essa in primo luogo che la evoluzione, subita dal legato Cappelli e dal legato Passaggio, dal dì dell'aperta successione, sino a quello in cui il Demanio li ebbe a trattare come enti soppressi, fosse stata di tale virtù, da far perdere loro il carattere di autonomia, convertendoli col tempo in due semplici rendite perpetue a favore della parrocchia, col peso di far celebrare messe ed anniversari, sempre però in suffragio delle anime dei testatori.

Senonchè questo primo aspetto, sotto cui la causa era esaminata, riscoteva da per sè stessa la poca fiducia del detto magistrato; il quale, sebbene avesse voluto ingegnarsi a salvare l'esistenza dei lasciti in disputa, coll'inclinare verso la tesi di una trasformazione di fatto da essi incontrata, pure ad un tratto si arrestò su quella via e, lasciando da banda quel tentativo, venne espressamente a dichiarare che la *Corte voleva considerarli quali erano in origine, trovando essere codesto il metodo più corretto e giuridico.*

Seguendosi pertanto il suo ragionamento in relazione a quest'altro profilo della causa, pel quale oggi può essere solo istituito un sindacato, apparisce apertissimo anzitutto avere ammesso la sentenza denunziata che « *nei legati, di cui trattasi, non può negarsi il carattere di perpetuità, e potrà anche, senza troppo sottilizzare, riconoscersi quello dell'autonomia* ».

Questi due estremi devono quindi porsi fuori di questione in questa sede, perchè sorretti dagli atti, e nessuna delle parti viene al presente a metterli in forse.

Soggiunge però la sentenza stessa che, ciò nonostante, « *non sarà mai possibile*

---

(1) È costante la giurisprudenza della Corte Suprema in questo senso; veggasi, da ultimo, la precedente decisione del 4 giugno 1901. — Veggasi pure: Appello di Genova 19 aprile 1901, Casareto c. Demanio dello Stato (vol. XI, p. 319-320) e nota 1-2 ivi.
Tuttavia, nell'ultima decisione del 4 aprile 1902 (pag. 236), la Corte di Cassazione accenna a distinguere i legati per oggetto di culto e i legati per semplice suffragio.

*riconoscersi lo scopo di culto, quale oggetto immediato e diretto della istituzione, dal momento che in essa al contrario riscontrasi evidentemente quello del suffragio delle anime dei fondatori* ».

La Corte Casalese poi, come si raccoglie dai considerandi che precedono, e che seguono la enunciazione di tale avviso, vorrebbe giustificarlo a questo modo, cioè ricorrendo in primo luogo alla parola della legge che colpisce le istituzioni create « *per oggetto di culto*, locchè significa che abbiano *per oggetto immediato e diretto l'esercizio del culto esterno*, ossia che richiamino *i fedeli all'esercizio delle pratiche religiose fornendone loro il mezzo*, e non già quelle altre istituzioni, *il cui fine immediato e diretto sia il suffragio delle anime* ».

Ed in secondo luogo osserva avere la medesima Corte anche altra volta deciso che, quando si venga a sostenere che il suffragio ai defunti non altrimenti si arreca che *colendo Deum*, si commette lo errore di scambiare il mezzo col fine.

Attesochè la Corte di merito, facendo nella specie questa distinzione, così recisa ed assoluta, tra mezzo e fine, è venuta a violare l'art. 1 n. 6 della legge del 15 agosto 1867, e si è messa in urto colla giurisprudenza oramai pacifica sull'argomento.

Concesso in fatto che la frase « *per oggetto di culto* » suoni, nel comune linguaggio, quanto le altre « *a fine, ovvero a scopo di culto* »; e concesso parimenti come non fosse lecito di scambiare l'oggetto di culto con una semplice opera *pietatis causa disposita*, doveva però, nello interpretarsene il senso, farsi necessariamente tesoro degl'intenti, cui il legislatore mirava colla emanazione di quella legge abolitiva.

Ora, se a tutti è noto che non si volle contrariare l'adempimento dei semplici oneri di coscienza, nè togliere efficacia giuridica a quelle disposizioni, che rappresentino modalità determinate in quanto annesse ad una istituzione di erede o di legato, ma si volle solo privare di esistenza, per alte considerazioni politiche ed economiche, quegli enti autonomi destinati a personificare perpetuamente una fondazione di culto, il sistema della Corte Casalese proclamerebbe l'insuccesso della legge medesima. Imperocchè in base ad esso la sorte di siffatti énti, dato ogni altro estremo legale, non dipenderebbe più dalla loro intrinseca destinazione al culto, ma dalla eventuale manifestazione o meno del fine ultimo fatta dal testatore; e quindi, per ricercare esempî, cadrebbe soppresso, quando nessuna speciale finalità siasi aggiunta per chiarirne materialmente l'oggetto, un legato di messa solenne, perchè farebbe presumere lo scopo di culto, mentre per converso sarebbe esso risparmiato sol perchè qualificato espiatorio in pro dell'anima, ovvero anche inteso a rendere più pingui le distribuzioni corali per una data classe di sacerdoti.

Attesochè, a prescindere da siffatto sconcio, mal si ebbe nella specie ad invocare la differenza che corre in genere fra il rapporto logico di mezzo e quello di fine. Ed invero, se la messa, nel concetto ecclesiastico, adombra il sacrificio, oggidì incruento, del corpo e del sangue di Gesù, poichè rispecchiasi in esso il mistero della redenzione, di cui ricorda l'avvenimento, è impossibile negare che la disposizione di una messa venga fatta per oggetto di culto. Si dirà che il *fine ultimo* sia suffragio dell'anima, al quale si attende mercè quest'opera di culto, e che di conseguenza la messa stia all'espiazione delle colpe come il mezzo sta al fine, ma tutto ciò per il legislatore è indifferente, giacchè il fine si identifica in questo caso col mezzo; entrambi dànno vita ad atti di culto, e, tenendosi solamente a calcolo ciò che la legge in esame ha voluto conseguire, non si guarda che all'applicazione immediata delle rendite in servizio dell'istituzione creata.

Attesochè infine la giurisprudenza di questa Corte Suprema è ferma da tempo nell'assunto che, qualunque fosse il fine ultimo della messa fondata mercè i caratteri dell'autonomia e della perpetuità,

debba sempre considerarsi come istituita per oggetto di culto, sicchè la sentenza denunziata non può sottrarsi all'annullamento.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

---

## Cassazione di Palermo.

1 febbraio 1902.

*Pres.* MAIELLI, P. P. — *Est.* ABRIGNANI.

*Fardella c. Sferrazza.*

**Fondazioni autonome a scopo di culto — Ordinario diocesano — R. Decreto 27 maggio 1857 — Alta sorveglianza per l'adempimento di pii legati — Rappresentanza in giudizio — Obbligazione di coscienza — Trasformazione in obbligazione civile.**

*In virtù del R. Decreto 27 maggio 1857, l'Ordinario diocesano non ha la rappresentanza in giudizio per l'adempimento dei legati pii, potendo solo, per l'alta sorveglianza che gli compete, eccitare colui, cui spetta, a promuovere i relativi giudizii* (1).

*Il parroco può riunire nella di lui persona anche la qualità di rettore delle chiese dipendenti e succursali.*

*È semplice obbligazione morale quella della celebrazione di messe imposta in un atto di assegnazione di rendite, quando non sia designata la chiesa, nella quale le messe dovrebbero essere celebrate, e non sia nominato il sacerdote per celebrarle in modo che nessuno possa costringere il debitore a quella designazione ed a quella nomina.*

*Una obbligazione, che nacque d'indole morale e di coscienza, non può trasformarsi in una obbligazione giuridica, solo perchè venne eseguita; la trasformazione è solo possibile per parte del debitore di fronte ad un suo creditore.*

Attesochè dal regio decreto del 27 maggio 1857 non sorge il concetto propugnato dal ricorso, cioè, che, per l'adempimento dei legati pii di messe, sia l'Ordinario diocesano, e soltanto lui, quegli che deve istituire giudizi contro i debitori renitenti al pagamento delle somme, o delle quantità dovute.

L'art. 2 dello stesso Decreto eccita bensì gli Ordinari diocesani ad usare verso i debitori i mezzi bonarii e pastorali, per indurli all'adempimento; ma, se essi non adempiono, non dice già che il Vescovo istituisce i giudici per costringerli al pagamento, dice invece che i Vescovi, pei dominii al di là del Faro, Sicilia, per mezzo dei Vicari generali, faranno istituire giudizio contro i debitori presso le competenti autorità civili, il che significa che i Vescovi, nella materia dei legati pii di messe, devono esercitare quell'alta sorveglianza, ch'è propria della loro qualità, in tutta la tutta la loro diocesi, al fine di ottenere lo scopo dello adempimento dei pii legati disposti dai pii testatori, e ciò devono essi adempire, secondo le disposizioni del detto decreto, eccitando colui, cui spetta, a promuovere i relativi giudizii, ed invigilando eziandio a che il riscosso venga senza ritardo erogato nello adempimento dei legati, non mai istituendo essi medesimi i giudizii e nel di loro nome.

E ciò con maggiore ragione nel caso della causa, nel quale è il parroco arciprete che promosse in via giudiziaria l'azione contro i debitori renitenti anche con la qualità di rettore delle chiese dipendenti e succursali della madre chiesa, e nel quale lo stesso Vescovo gli riconobbe tale qualità con un suo attestato, del quale tenne conto il giudice del merito nelle sue considerazioni; ed appena occorre così di volo accennare che il medesimo giudice, quando disse che il Vescovo era l'unico competente ad attestare ciò, rispose evidentemente alla eccezione della ricorrente intorno alla inattendibilità di tale attestato, e quindi non gli si può rimproverare, come in contrario sostiene il ricorso, alcun difetto di motivazione su tale argomento. Nè le leggi canoniche si oppongono a che il parroco riunisca nella di lui persona anche la qualità di rettore

---

(1) Confr. Appello di Catania, 17 marzo 1899, Bartolucci c. Demanio, e App. di Palermo, 17 settembre 1898, Finanze c. Messona, e nota ivi (vol. XI, p. 752, 748).

delle chiese dipendenti e succursali: la pronta somministrazione dei sacramenti, la necessità di rendere maggiormente possibile ai parrocchiani di assistere agli atti di religione e di esercizii spirituali al fine del culto divino, possono consigliare l'autorità ecclesiastica ad assegnare alla chiesa madre altre chiese succursali, non aventi giurisdizione propria, ma delegata. In tal caso è l'autorità ecclesiastica la sola competente a giudicare dell'opportunità, ed allora le chiese destinate ad essere succursali non conservano più la propria autonomia, perchè divengono parte della chiesa madre e dipendenti dall'autorità del medesimo parroco, che le rappresenta. Donde segue che qui, nel caso della causa, non sono applicabili le regole, alle quali fa ricorso la ricorrente, relative all'unione dei benefizi.

Ma se, intorno alla rappresentanza del parroco, il giudice del merito non è censurabile, lo è certamente in quanto ritenne trattarsi nella specie di una obbligazione giuridica, e non di un dovere morale e di coscienza: data l'assegnazione del 1830 delle rendite, che destinate erano per celebrazione di messe, in persona di colui, alla cui fiducia era stata commessa la detta celebrazione per disposizione dei di lui autori, e ciò al fine di versarle in elemosine di messe in quelle chiese designate e da designarsi, e da quei sacerdoti da nominarsi in ogni anno dal medesimo assegnatario, la detta assegnazione non implica nello assegnatario una obbligazione civile, ma un dovere morale e di coscienza. E cotesto esame non è un esame di fatto, siccome in contrario sostiene il controricorso, è invece un esame puro di diritto, perchè esso mira ad attribuire il *nomen iuris* alla obbligazione, che il debitore assunse, e che gli venne imposta con la suaccennata assegnazione del 1830.

Il giudice del merito fece male a ricavarvi il concetto di un'obbligazione giuridica, solo perchè quella assegnazione ebbe luogo con la contraddizione dei creditori, e fece ancor peggio nel non aver dato alcun peso legale al fatto, da lui medesimo affermato, che l'assegnazione delle rendite venne allora fatta nella persona del debitore medesimo, costituendolo così debitore e creditore ad un tempo, e ciò, perchè egli medesimo aveva il diritto di nominare i celebrari e di designare gli altari ai fini della celebrazione delle messe: qualora si tratta di definire la indole giuridica di una obbligazione, l'esame deve versare principalmente sulla formula, in cui essa è concepita.

Così essendo, ed è indiscutibile in punto di diritto, dalla formola della obbligazione assunta dal debitore, che gli fu imposta con la ricordata assegnazione del 1830, sorge questa figura giuridica, cioè, nella specie, se vi è un obbligato ad adempiere, non vi è un creditore, che possa costringerlo allo adempimento; e se così è, il debitore, in tal caso, quando adempie la sua morale obbligazione, l'adempie, perchè egli vuole adempierla, dipendendo tale adempimento esclusivamente dalla sua libera volontà, la quale, se vi si determina, lo è appunto, perchè egli ne sente lo impulso in sè medesimo per un sentimento di dovere morale di non venire meno al suo impegno. E difatti, se il debitore, nel caso della causa, non designa le chiese, nelle quali le messe dovrebbero essere celebrate e non nomina i sacerdoti per celebrarle, nessuno ha diritto a costringerlo a quella designazione e a quella nomina, perchè verso nessuno egli a ciò fare si è obbligato, e quindi per lui non esiste alcun vincolo di diritto con chicchessia, che possa costringerlo a tale adempimento.

Sta nei principii del diritto, che la sola obbligazione giuridica produce l'azione civile in favore del creditore, onde costringere il debitore all'adempimento della sua obbligazione, e ciò perchè carattere essenziale della obbligazione giuridica è quello di produrre l'adempimento forzoso della obbligazione in via giudiziaria.

Il dovere morale però non produce alcun'azione civile; chi l'assume non può essere costretto allo adempimento in via giudiziaria, perchè carattere es-

senziale del dovere morale è quello, il cui adempimento dipende soltanto ed esclusivamente dalla libera volontà di colui che lo ha assunto, e ciò per la evidente ragione che nel dovere morale non si crea quel vincolo di diritto che si costituisce in un'obbligazione giuridica, nella quale quel vincolo impone la necessità di dare, o di fare una cosa, obbietto della obbligazione medesima.

Per le leggi antiche di Roma, ricordate anche dall'imperatore Giustiniano col § 2° della sua costituzione, *si quis moriens piam fecerit dispositionem*, *l. 1, 3*, gli eredi potranno essere costretti dal presidente della Provincia allo adempimento di ciò che venne disposto dal defunto, e ne spiega la ragione:

*Namque et veteribus definitum est legibus, necessitatem imponi implendi deficientium voluntates eis, quibus permittitur habere quae illi reliquerunt.*

Era per lo imperatore Giustiniano una imperiosa necessità doversi adempire la volontà dei defunti, dai quali si erano ricevuti i beni. Però il Codice civile non si occupa specialmente del dovere morale; si occupa bensì delle obbligazioni naturali, per le quali esso non accorda l'azione civile per lo adempimento, accorda soltanto al creditore, art. 1232, la eccezione per respingere l'azione contraria di restituzione di ciò che fu dal debitore volontariamente soddisfatto; e non se ne occupa, perchè la spinta ad adempiere i doveri morali deve venire dal foro interno di colui che vi è obbligato, sul quale non impera la legge civile, ma la legge morale, la quale insegna che *non omne, quod licet, honestum est*, secondo la sentenza del giureconsulto Paolo, e che *grave est fidem fallere*, secondo il severo responso del giureconsulto Ulpiano.

Ed allora la lunga osservanza, dalla quale il giudice del merito ricavò il concetto di una obbligazione giuridica, non ha altro significato che quello di un adempimento morale e di coscienza, conformemente ai principii del diritto superiormente discussi, e conformemente alla dichiarazione contenuta nella lettera dello amministratore delle rendite destinate alla celebrazione delle messe, pur ricordata dal medesimo giudice nelle sue considerazioni, con la quale dichiarazione egli disse: che nessuno più di lui sentiva lo scrupolo di eseguire la volontà di coloro che istituirono il beneficio.

Una obbligazione, che nacque d'indole morale e di coscienza, non può trasformarsi in una obbligazione giuridica, solo perchè venne eseguita; tale trasformazione può per legge essere possibile, ma deve venire per parte del debitore medesimo di fronte ad un suo creditore; se nel caso in esame il debitore nel 1890 chiese l'assegnazione in persona sua, perchè non vi era un creditore al quale potersi assegnare le rendite, e se l'assegnazione medesima non fece che aderire alla domanda del debitore, la di lui obbligazione di versare le rendite per la celebrazione delle messe disposte dai di lui autori, rimase col carattere di un dovere morale e di coscienza, che non ammette, ed in modo assoluto, mezzi coercitivi al fine dello adempimento.

Per la qual cosa il secondo assunto del ricorso è bene augurato e deve accogliersi.

Per tali motivi, la Corte annulla il ricorso, ecc.

---

## Appello di Milano.

17 settembre 1901.

*Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vincenzo in Prato c. Santagostino e Portaluppi.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Legato ad un ente conservato — Celebrazione di suffragi — Art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 — Art. 833 Cod. civile — Inapplicabilità.**

*È valido — nè urta l'articolo 833 Codice civile, nè l'art. 1, n. 6, legge 15 agosto 1867 — il legato mercè il quale il testatore lascia a una Chiesa, ente conservato e capace di acquistare, delle cartelle di rendita del Debito Pubblico italiano allo scopo che vengano celebrate nella Chiesa legataria e in perpetuo dei suffragi funebri annui* pro anima *del testatore o dei parenti.*

***In tal caso si ha la figura giuridica di un legato*** sub modo.

Attesochè nella disposizione *de quo* per annullare il legato il Tribunale ebbe a dire: Nessun dubbio che il legato ordinato dal defunto Santagostino ponga in essere una vera e propria fondazione per oggetto di culto con carattere di perpetuità. E' questo concetto giuridico espresso dal Tribunale che la Corte ritiene errato in diritto, perchè ad avviso della Corte il legato *de quo* non può essere colpito di nullità nè per la legge 15 agosto 1867 nè per l'articolo 833 Codice civile.

« Anzitutto colle leggi soppressive di ogni fondazione avente oggetto di culto con carattere di perpetuità, come è risaputo, il legislatore ha voluto, partendo da ragioni di pubblica e privata utilità, abolire la così detta *manomorta*, svincolando i beni da quei vincoli perpetui che ne inceppano la libera commercialità.

« Se tale è la *ratio legis* non sa comprendere la Corte come possa affermarsi che il legato del quale si tratta, è una vera fondazione a scopo di culto abolita nel senso n. 6 della legge 15 agosto 1867 e dell'art. 833 Codice civile, non essendo un ente autonomo per sè stante, nè una fondazione perpetua a scopo di culto, ma più propriamente si appalesa il concetto giuridico di un legato *sub modo*. E di vero insegna la giurisprudenza che è legato *sub modo* quello col quale venne imposto al legatario l'obbligo di impiegare in tutto od in parte la cosa legata, od il suo equivalente in danaro, ad uno scopo prestabilito dal testatore sia per il vantaggio di un terzo, sia per interesse pubblico, ad esempio la istituzione di una scuola, l'erezione di un monumento, la celebrazione di messe in suffragio dell'anima del disponente.

« Si distingue dal legato condizionale perchè il *modus*, come la condizione sospensiva, non sospende l'esecuzione del legato.

« Ora nella specie col legato in parola, il testatore lega alla Chiesa di San Vincenzo in Prato L. 300 di rendita, ne prefigge, determina lo impiego per la celebrazione dei funerali a suffragio dell'anima del padre, della madre e per l'anima propria ».

Si può dire giuridicamente parlando che con tale disposizione ha creato un ente autonomo con una esistenza per sè stante? Evidentemente no, perchè il legatario esiste ed è la Chiesa di S. Vincenzo in Prato, rappresentata dalla Fabbriceria. E' un legatario capace di ricevere quel legato e a tale effetto ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione col regio Decreto prodotto. Esiste ed esisteva come corpo morale riconosciuto (art. 2 del Codice civile). Non è quindi giuridico confondere questo legato *sub modo* cogli enti autonomi, e colle fondazioni a scopo perpetuo di culto abolite dalla legge 25 agosto 1867 e dall'art. 833 Codice civile.

E' risaputo che soltanto le disposizioni per l'anima espresse genericamente, come recita l'art. 831 Codice civ., sono nulle, e ciò per la ragione che una disposizione generica a favore dell'anima condurrebbe a questo: che l'anima sarebbe a considerarsi quale erede o legataria, ed avrebbe il possesso dei beni relativi. La legge però, lo insegna la dottrina e la giurisprudenza, riconosce valide quelle istituzioni a favore dell'anima che sono in forma concreta e specifica.

Dunque perchè non ritenere valida la disposizione *de quo* fatta in forma concreta e specifica dacchè le funzioni funebri colla celebrazione di messe sono specificate, concretate dal testatore per suffragare l'anima, si ripete, del padre, della madre, nonché quella dello stesso disponente?

Sono concretate le disposizioni appunto (come nel caso) quando si indicano le persone al cui suffragio le messe si debbono celebrare; ciò decise anche la nostra Corte di Cassazione di Torino con sua sentenza 14 giugno 1881 in causa Rovere contro Berlingeri riferita nella *Legge* anno 1881, II, 803. E già erano in vi-

gore tanto la legge 15 agosto 1867, quanto l'art. 833 Codice civ.

Della natura delle fondazioni proibite sarebbe, ad esempio, quella colla quale fosse istituito erede il parroco di un beneficio semplice per la celebrazione di messe, perchè allora si impingerebbe nella invocata legge 15 agosto 1867, n. 6, e nell'art. 833 Codice civ.

Ma colui come nella specie che lega una somma per anniversari a farsi ad una chiesa corpo morale, riconosciuto ed esistente, non crea certo un ente autonomo con personalità giuridica per sè stante, ma come si è detto, non fa altro che un legato *sub modo* riconosciuto dalle vigenti leggi.

Nè la opinione della Corte che nella specie si tratti di vero legato *sub modo* è isolata; essa trova anche il suo valido appoggio nella giurisprudenza delle varie Corti, che si è spiegata malgrado in vigore la legge 15 agosto 1867, nonchè l'art. 833 Codice civ.

Infatti decise la Corte d'appello di Venezia con sentenza 13 dicembre 1887 in causa De Faveri contro Fabbriceria di Pastrone Inferiore (nella *Temi Veneta* pag. 132 anno 1888) e ha ribadito la massima la Cassazione di Napoli con sentenza 1° aprile 1896 in causa Giacchetta contro Capezzato (rif. *Gazzetta Procuratori*, XXI-115) che non crea un ente morale autonomo, ma fa un legato *sub modo*, chi lascia dei fondi (e nel caso è rendita, che è lo stesso) ad una fabbriceria – e qui è la Chiesa di S. Vincenzo in Prato – coll'obbligo della celebrazione di alcune messe, e nel caso coll'obbligo di funzioni funebri con celebrazione appunto di messe, che ne assorbano tutta la rendita, e nel caso appunto non solo non è provato ma neanco asserto che le L. 300 di rendita assorbano tutto il patrimonio del testatore.

Ora, è risaputo che le disposioni *sub modo* non sono colpite da nullità, se non quando l'onere imposto sia contrario alle leggi, ma niuna legge proibisce nè le messe, nè le funzioni funebri e vieta di farne scopo di legati e di oncre agli eredi o legatari.

E la Cassazione di Napoli, sempre in coerenza di quanto sopra si è detto, decise con altra sentenza 5 giugno 1885 in causa Vino contro Barsina (*Giurisprudenza Italiana*, anno 1888 – I, I, 521) una fattispecie che si attaglia al caso in esame. E affermando magistralmente che la legge non proscrive la celebrazione di messe, nè vieta di farne scopo di legati a carico di legatari, ritiene pure che il legato è valido quando sia stata nominata legataria una parrocchia (e nel caso è legataria la Chiesa di S. Vincenzo in Prato) giacchè, prosegue a dire la Cassazione, ciò non importa la creazione di un nuovo ente morale, ma un lascito a favore di un corpo morale già esistente e capace di riceverlo a norma dell'art. 1° del Codice civ.

Se dunque è legato, come fu dimostrato, *sub modo* quello in questione e non si tratta di creazione di un ente autonomo per sè stante, perchè se la persona legataria è la Chiesa di S. Vincenzo in Prato, che è un ente morale esistente, riconosciuto dalle leggi imperanti capace di ricevere quel legato (e difatti l'accettazione venne appunto autorizzata dal reale Decreto prodotto), e se la rappresentanza dell'ente morale – Chiesa – sta indubbiamente nella fabbriceria di quella Chiesa, e se le fabbricerie sono appunto escluse dalla soppressione contemplata nella disposizione del n. 6 della legge 15 agosto 1867 che lo stesso Tribunale ha invocato, non può giuridicamente contestarsi la validità del legato alla fabbriceria della Chiesa di S. Vincenzo in Prato, ed il diritto al conseguimento della rendita delle L. 300 per poterle impiegare all'adempimento dell'obbligo che alla Chiesa legataria il testatore col suo legato *sub modo* ha imposto; in ossequio alla sacra volontà del defunto, la quale dev'essere sempre rigorosamente osservata quando nulla contiene che sia contraria alle vigenti leggi, che, giusta norme indicate dall'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile vigente, per trattarsi di leggi restrittive dell'esercizio dei diritti, debbono essere sempre restrittivamente interpretate.

I suesposti ragionamenti addimostrano che furono male interpretate e male applicate di conseguenza dal Tribunale civile di Milano le disposizioni del n. 6 della legge 15 agosto 1867 e dell'articolo 833 Codice civile col dichiarare la nullità del legato.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

# GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

### Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

*Parere del 24 gennaio 1902.*

**Confraternite nazionali residenti in Roma — — Proposte di riforma — Legge 17 luglio 1890.**

**Opere pie — Istituzioni concernenti più Comuni della Provincia — Proposte di riforma — Parere dei Comuni interessati.**

*Pei provvedimenti che, a termini della legge 17 luglio 1890, abbiano a prendersi rispetto alle confraternite nazionali, esistenti in Roma, non può deflettersi dalle norme tracciate per tutti gli altri enti degli art. 48, 62, 63, 66 e 69 della legge stessa.*

*Trattandosi di istituzioni concernenti un numero di Comuni inferiore al terzo di quelli componenti la Provincia, devesi nella proposta di riforma seguire il procedimento di cui all'art. 62, lett. b), della legge 17 luglio 1890, e perciò chiedere il parere dei soli Comuni interessati.*

Visto il quesito al Consiglio sulla procedura da seguire per l'applicazione dei provvedimenti di cui nel capo IV della legge 17 luglio 1890 alle Confraternite nazionali in Roma;

Premesso che il Ministero dopo aver rammentato i diversi pareri di questo Consiglio nei quali fu ritenuto che le confraternite, anche di mero culto, son da equipararsi alle istituzioni di beneficenza, e che quindi su di esse ugualmente impera la legge del 17 luglio 1890, dopo aver in ispecie rammentato quello in adunanza generale del 29 novembre 1901 che per le confraternite del Piemonte dovesse ritenersi aver perduto ogni vigore le Regie Patenti del 19 maggio 1831, e doversi quindi modificare il R. Decreto 19 ottobre 1893, n. 586, nel senso che da esso dovesse scomparire ogni accenno a confraternite, dopo avere avvertito come in conformità di tale parere, e dietro una decisione della Corte di Cassazione di Roma dell'8 maggio 1901 (1), con la quale venne annullato un decreto della Corte d'appello di Torino relativo alla congregazione della gioventù o confraternita della B. Vergine del Rosario in Romagnano Sesia, emesso in base alle dette Regie Patenti, sia in effetto stato modificato il R. Decreto del 19 ottobre 1893 con altro R. Decreto delli 8 novembre 1901 (2); che tolto quindi ogni ostacolo all'applicazione della legge del 17 luglio del 1890, è suo intendimento di provvedere non solo ad una efficace vigilanza e tutela delle autorità civili, ma allo scioglimento altresì e alla trasformazione di tali istituzioni in quanto tali provvedimenti possano per condizioni di fatto dalla legge previste essere adottati a vantaggio della pubblica beneficenza, si arresta innanzi alle difficoltà che, rispetto alle confraternite nazionali esistenti in Roma, possono i divisati provvedimenti incontrare sul procedimento dettato dalle disposizioni degli articoli 48, 62, commi *b*, *c*, e 69 della legge; il primo dei quali dispone che lo scioglimento di una istituzione che interessa più Provincie non può essere promosso se non siano prima udite tutte le Giunte provinciali

(1) Pag. 162.
(2) Pag. 124.

amministrative; il secondo e il terzo, che per l'articolo 71 sono pure applicabili al caso della trasformazione, vogliono che le proposte di provvedimenti di ufficio rispetto a siffatte istituzioni debbono essere comunicate ai Sindaci dei Comuni interessati, ai presidenti delle Deputazioni provinciali e alle Giunte provinciali amministrative. Cita ad esempio la confraternita di S. Ambrogio e Carlo dei Lombardi, alla quale sono interessate oltre le diocesi della Lombardia e della provincia di Novara, anche la diocesi di Mondovì, in provincia di Cuneo, della quale diocesi, osserva, dovrebbe sentirsi tutti i Consigli comunali, perchè i Comuni di cui si compone costituiscono il terzo dei Comuni della Provincia. Avverte inoltre che alcune diocesi della Lombardia si estendono anche nella Svizzera, e che non è sempre facile determinarne la circoscrizione. E' quindi domanda: se perciò che per essere ascritti a tali istituzioni e goderne i vantaggi è condizione necessaria la residenza in Roma, non possa bastare che sia semplicemente sentita la Giunta provinciale amministrativa e i corpi locali di Roma;

Considerato che l'ultimo capoverso dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890 esplicitamente dispone che « quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a Provincie o a Comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte ed i pareri spettano ai corpi e alle autorità delle Provincie e dei Comuni che vi abbiano interesse ». Che ciò è consono al fine che col procedimento dettato nello stesso articolo e negli altri, che a riforma degli enti di beneficenza in senso più o meno lato si riferiscono, si è la legge proposto, quello di dare a coloro che, per una ragione qualsiasi, possono avere interesse alla conservazione dell'ente nella forma esistente il modo di far valere le proprie ragioni; onde il provvedimento sia preso *causa penitus cognita*, e si eviti quando è possibile il caso dell'annullamento, e delle conseguenti contestazioni, quando per avventura l'annullamento non giovasse a rimettere intieramente le cose in *pristinum*;

Considerato che pertanto tale provvedimento è disposto tanto a difesa delle ragioni di coloro a cui vantaggio l'istituzione fu creata, quanto nell'interesse della pubblica amministrazione; onde spiccatamente rifulge in esso il carattere di ordinamento di ordine pubblico;

Considerato che l'avere gli enti, cui il quesito riguarda, la sede in Roma, e l'essere fatta condizione al godimento dei benefici della istituzione la residenza in Roma non bastano a trasportare nella provincia di Roma lo interesse annesso a cotali istituzioni; onde è manifesto che i corpi locali della Provincia romana sarebbero chiamati a pronunciarsi sopra interessi non propri;

Considerato che le difficoltà che per contingenze di fatto può incontrare un provvedimento non dan ragione di deviare salvo nei casi e nei modi che dalla legge siano previsti e regolati; e nel caso intorno a cui si versa si ha invece esplicita disposizione, che fu in principio riferita, che riconferma la necessità dell'osservanza di ciò che in materia può considerarsi quale diritto comune;

Considerato che poi in parte le difficoltà per le quali è mosso dal Ministero il quesito si attenuano, quando si osservi che non è punto dalla legge richiesto, siccome mostra il Ministero di ritenere, che quando una istituzione di beneficenza interessi più Comuni che non raggiungano però il terzo dei Comuni della Provincia, debbano tutti i Comuni della Provincia essere sentiti; ciò non può trarsi dalla disposizione dell'articolo 62, lettera *c*, che solo dispone doversi la proposta di riforma fare dal Consiglio provinciale se l'istituzione concerne l'intera Provincia, o più del terzo dei Comuni componenti la Provincia; mentre quando l'istituzione riguarda un minor numero di Comuni, la norma del procedimento sta nella lettera *b* dello stesso articolo, pel quale i Comuni che debbono essere intesi sono

quelli soltanto che all'istituzione di beneficenza sono interessati.

(*Omissis*).

La Sezione, spiegato come sopra il procedimento da osservare per riforme di enti che interessino diversi Comuni minori del terzo del numero dei Comuni della Provincia, opina che pei provvedimenti qualsiasi che, a termini della legge 17 luglio 1890, abbiano a prendersi rispetto alle confraternite nazionali esistenti in Roma, non possa deflettersi dalle norme tracciate per tutti gli altri enti dagli art. 48, 62, 63, 66 e 69 della legge stessa.

---

### Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

*Parere del 13 luglio 1897.*

Ric. *Comune di Brentino.*

**Opere pie — Amministrazione affidata al parroco — Concentramento — Ricorso della Fabbriceria — Inammessibilità.**

*La fabbriceria parrocchiale non ha veste per ricorrere contro il decreto di concentramento di un'Opera pia di cui, per gli antichi statuti, sia amministratore il solo parroco.*

---

### Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

*Decisione del 26 luglio 1901.*

*Pres.* Giorgi, P. — *Est.* Alpi.

*Javarone c. Comune di Cervinara.*

**Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Nuove deduzioni all'udienza — Inammessibilità.**

*La IV Sezione del Consiglio di Stato non può tener conto delle nuove deduzioni fatte all'udienza, che mutino il fondamento del chiedere, massime quando la parte avversaria non sia comparsa.*

Considerato che, giusta la giurisprudenza di questa Sezione, non si può tener conto delle nuove deduzioni fatte verbalmente all'udienza, per le quali sarebbe mutato il fondamento del chiedere, massimamente quando, nel caso, le parti interessate, alle quali fu notificato il ricorso, non si costituiscano, potendo le medesime aver ritenuto inutile la loro presenza in giudizio, a causa della infondatezza dei motivi dedotti nel ricorso stesso.

Per questi motivi, la Sezione dichiara inammissibili, ecc.

---

### Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

*Parere del 29 dicembre 1898.*

Ric. *Comune di Gallio.*

**Consigli comunali — Ricorsi contro provvedimenti tutorii — Votazione segreta.**

**Spese di culto — Aumento di stipendio al cappellano — Rifiuto della Giunta provinciale amministrativa.**

*I ricorsi dei Consigli comunali contro i provvedimenti tutorii non sono da deliberarsi a votazione segreta.*

*Il rifiuto della Giunta provinciale amministrativa di approvare l'aumento dello stipendio al cappellano, deliberato dal Consiglio comunale in seconda lettura, è giustificato sulla facoltà discretiva della Giunta provinciale amministrativa stessa, trattandosi di Comune che ha altri sacerdoti (con soli 2000 abitanti di cui molti emigrati all'estero), per cui già spende L. 1910.80, e tenuto presente che a nessuna rimunerazione è tenuto verso il cappellano per l'insegnamento religioso nelle scuole, e che sebbene la sovrimposta non ecceda il limite legale lo ha raggiunto e che il Comune è gravato di debiti.*

---

### COMMISS. CENTR. PER LE IMPOSTE DIRETTE.

*Decisione del 15 marzo 1902, n. 86106.*

**Ricchezza mobile — Legge 4 giugno 1899 — Censi di pertinenza dei benefici parrocchiali — Tassabilità in cat. A.**

*La legge del 4 giugno 1899 non ha innovato sulle tassazioni dei cespiti spettanti ai benefici parrocchiali; e perciò non è esente da imposta di ricchezza mobile ed è invece tassabile in cat. A il reddito perpetuo derivante da censi di pertinenza della parrocchia.*

Ritenuto in fatto: che l'Agente nel 18 maggio 1901 accertò, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, a Volini Michele, quale titolare del beneficio parrocchiale della chiesa di S. Maria dell'Olmo, il reddito netto di L. 412,45 in cat. *A*, per annui censi, come da atti di commutazione.

Che reclamò il Violini, deducendo che, per la legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali, il reddito era divenuto intassabile; onde la tassabilità si sarebbe potuta fare solo per il periodo dal 1° gennaio al 4 giugno 1899. Inoltre, aggiunse il reclamante, la tassazione si sarebbe dovuta misurare non su tutte le L. 412,45 perchè questa somma non rappresenta il reddito netto; difatti sulle ripetute L. 412,45 gravavano la tassa di manomorta in L. 52,80 ed un censo di L. 2,12.

Che la Commissione di primo grado annullò l'accertamento perchè le lire 412,45 rappresentavano un supplemento di congrua per il reclamante, il quale aveva diritto a percepire al netto di passività la congrua agli effetti della legge 4 giugno 1899: onde, trattandosi di assegno avente carattere personale, il reddito accertato per l'art. 4 della citata legge, doveva essere qualificato in cat. *C*, ed intestato alla Amministrazione del Fondo per il culto, quale reddito passivo.

Che appellò l'Agente, deducendo che la suindicata legge del 1899 soppresse la tassazione per ruoli di soli assegni di cat. *C*, e non pure per i redditi perpetui di cat. *A*.

Chè la Commissione provinciale in riforma della decisione appellata, stabilì che il reddito delle L. 412,45 fosse tassato in cat. *C*, perchè a senso dell'art. 4 della legge del 1899 così le congrue che i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, debbono essere classificati indistintamente in quella categoria a decorrere dal 1° gennaio 1899.

Che ricorre l'Agente deducendo che la legge del 1899 non modificò in alcun modo le disposizioni della legge 24 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile circa la tassabilità in cat. *A* dei redditi perpetui.

Considerando che la legge 4 giugno 1899 non ha che vedere al caso: essa riguarda le congrue o i supplementi di congrua pagati sul bilancio del Fondo per il culto. Qui si tratta di censi pertinenti al beneficio parrocchiale che entrano a far parte della congrua, ma vi entrano nella loro qualità e con le tassazioni rispettive. E del resto la detta legge non ha punto innovato sulle tassazioni dei cespiti spettanti ai benefici parrocchiali.

Che non può tassarsi in cat. *C* l'attuale reddito, perchè non è un reddito personale, ma reddito perpetuo della parrocchia.

Per questi motivi, la Commissione accoglie il ricorso e dichiara tassabile in cat. *A* il reddito di cui si tratta.

## ANNUNZI BIBLIOGRAFICI.

GIOVANELLI ENRICO, Segretario capo nel R. Econ. gener. dei Benefici vacanti. - *Manuale pei parroci e beneneficiati.* — Nozioni pratiche di amministrazione, massime di giurisprudenza, leggi, decreti, regolamenti in materia ecclesiastica. - Milano, Tip. Agnelli. Un vol. di pag. 360 — L. 2,50.

ARCANGIOLI C., Vice-Segretario nell'Economato generale di Venezia. — *Regolamento per gli Economati dei Benefici vacanti* approvato con R. Decreto 2 marzo 1899, n. 66, con Note, Commenti, e Modelli, ad uso dei funzionari economali, subeconomi, ecc. - Pistoia, Tip. Nicolai.

*Avv.* G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1902 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

# Le azioni possessorie ed il diritto di banco in chiesa

SOMMARIO: 1. Importanza della trattazione — 2. Azione di reintegrazione ed azione di manutenzione — 3. Azione di reintegrazione: estremi - 4. I. Estremo: l'azione di reintegrazione ed il Decreto Imperiale 30 dicembre 1809; sentenza del Tribunale di Piacenza 5. II Estremo: Violenza e clandestinità — 6. III e IV Estremo — 7. Azione di manutenzione: estremi — 8. I. Estremo: Se il diritto di banco sia manutenibile come *diritto reale* o come *immobile per destinazione* — 9. Requisiti del possesso legittimo. Caso in cui può dirsi *interrotto* il diritto di banco. Corte di Cassazione di Milano — 10. II e III Estremo: A costituire la molestia si richiede l'elemento intenzionale. Fatti costituenti molestia nei riguardi del diritto di banco. Corte d'appello di Torino — 11. IV Estremo — 12. L'azione di manutenzione ed il Decreto imperiale 30 dicembre 1809. Non è ammessa nei casi dell'art. 68; è ammessa invece in quelli dell' art. 72. Giurisprudenza – 13. Dottrina e giurisprudenza canonica. Antonelli. Postio; Rota Romana 14. Dottrina e giurisprudenza civile. Baratono. Garbasso. Corte di Cassazione di Firenze — 15. Comunione del diritto di banco: ammessibilità dell'azione possessoria dell'un comunista contro l'altro. Giurisprudenza — 16. Casi in cui non sono ammesse le azioni possessorie a tutela del diritto di banco: 1°) ordine dell'autorità civile; 2°) ordine dell'autorità ecclesiastica — 17. Primo caso. Corte di Cassazione di Roma — 18. Secondo caso. Due distinte indagini: 1° quale sia l'autorità ecclesiastica *competente* ad emanare l'ordine; 2°) se di fronte a detto ordine l' autorità giudiziaria possa dichiarare irricevibili le azioni possessorie — 19. Prima indagine. Se sia competente il *rettore* della chiesa od il *vescovo*. Pignatelli, Van-Espen. Consiglio di Stato — 20. Seconda indagine: Ruffini; Opinione nostra in materia di questioni ecclesiastico-civili — 21. Se l' autorità giudiziaria possa *apprezzare* l'ordine emanato dall' autorità civile o dall' autorità ecclesiastica per ritenerlo piuttosto un atto di gestione che d'impero, ed in conseguenza dichiarare ricevibile l'azione possessoria. Esame dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, allegato *E*.

**1.** Fissato il principio che il diritto di banco in chiesa costituisca un diritto reale di servitù, trasmissibile, perpetuo e prescrittibile (1), vediamo come se ne tuteli il *possesso* di fronte ai terzi.

Nè l'indagine sembri oziosa, poichè anche qui, e per la natura speciale del diritto di banco e per la materia complicata delle azioni possessorie, incontransi difficoltà non poche da superare e dubbi da risolvere.

**2.** La legge a tutela del possesso ordina due mezzi distinti affatto per indole, carattere ed effetto: l'*azione di reintegrazione* cioè e quella di *manutenzione*.

E per vero basta porre a raffronto l'art. 695 coll'art. 694 del Cod. civ., per tosto cogliere le differenze essenziali che corrono tra l'una azione e l'altra.

L'art. 695 testualmente dispone:

" Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del

(1) Vedi, in questa RIVISTA, nostro studio precedente: *Carattere giuridico del diritto di banco*. Vol. XI, pag. 657 e seg.

possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, può entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso di venir reintegrato nel possesso medesimo „.

E l'art. 694:

“ Chi trovandosi da oltre un anno nel possesso legittimo di un immobile, o di un diritto reale, o di una universalità di mobili, viene in tale possesso molestato, può entro l'anno dalla molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo „.

Cosicchè si può affermare che, all'infuori dell' identico termine per la proponibilità, le due azioni nulla hanno di comune.

**3.** Esaminiamo ora partitamente le azioni possessorie nei riguardi del diritto di banco, cominciando da quella di reintegrazione.

Per l'esercizio di quest'azione occorre:

1° che al momento dello spoglio esista un possesso, *qualunqne esso sia*, di cosa mobile od immobile;

2° che lo spoglio sia *violento* od *occulto;*

3° che l'azione venga promossa *entro l' anno* dal sofferto spoglio;

4° che l'azione sia proposta *contro l' autore* dello spoglio.

**4** Di fronte al primo degli enunciati estremi — *un possesso qualunque esso sia* — niun dubbio che il diritto di banco, da qualunque causa proceda, legittima quindi o non, trovi una prima tutela nell' azione di reintegrazione nel caso di uno spoglio violento od occulto.

Scopo precipuo della legge si è quello di ripristinare uno stato di fatto violentemente ed occultamente cambiato, in base al noto principio: *spoliatus ante omnia restituendus.* Come negare perciò il rimedio della reintegrazione al diritto di banco in chiesa?

Eppure fu agitata la questione se di fronte agli articoli 36, 68, 69, 70 e 71 del Decreto imperiale del 30 dicembre 1809, tuttora in vigore nella Liguria e nelle provincie di Parma e Piacenza, potesse essere esperita l'azione di reintegrazione da chi tiene un diritto di banco soltanto “ *pro tempore* „ quale locatario.

La questione venne dottamente risolta in senso affermativo dal Tribunale di Piacenza con sentenza 2 luglio 1881, estensore Garbasso, autore d'una diligente monografia sul “ *Diritto di tenere banchi in chiesa* „ (1).

---

(1) Garbasso, ***Del diritto di tenere banchi in Chiesa***, **Casale-Monferrato, Tip. Cassone, 1889.**

Il Tribunale, dopo avere indagato quale sia la natura e lo scopo dell'azione di reintegrazione ed avere stabilito, concordemente alla Corte di Cassazione di Torino (1), ch'essa " riveste più presto la natura di un provvedimento di sicurezza pubblica che di una vera e propria sentenza giudiziale che riconosca e dichiari i diritti dei cittadini „ e che la medesima " mira essenzialmente a reprimere l'uso della violenza privata, mantenendo fermo il primo fondamento d'ogni Stato civile ed ordinato, che è l'impero della legge e delle potestà pubbliche „, così continua:

" Attesochè nelle disposizioni, di cui agli articoli 36, 68, 69, 70 e 71 del Decreto imperiale del 30 dicembre 1809, si sanzionino... regole speciali e puramente relative alla amministrazione delle cosidette fabbricerie; regole di cui alcune riguardano pure la concessione, locazione ed appalto delle *sedie* o *banchi da tenersi in chiesa*, e dalle quali è dato di rilevare che gli amministratori possono, mediante l'osservanza di determinate formalità, conferire ai privati *per tempo* il diritto di tenere banchi o sedie entro la stessa per proprio uso, ma che non possono però mai consentire a concessioni perpetue;

" Attesochè posto pure, ciò che non è, che dalle dette disposizioni potesse in qualche modo risultare la *non ricevibilità dell'azione di reintegrazione*, si osservi nondimeno che nel conflitto di due disposizioni di legge, l'una delle quali si fonda su di un principio di ordine pubblico e generale, quale è quello sanzionato dagli articoli 695 e 696 del Codice civile italiano, e l'altra abbia la sua base in ragioni d'ordine privato e singolari, quali trovansi svolte nelle summenzionate disposizioni del Decreto imperiale, non vi possa essere dubbio alcuno, come in omaggio alle massime più sane di ermeneutica legale, la legge civile debba avere nel caso, attesa la natura e lo scopo dell'azione di reintegrazione, non solo la precedenza, ma eziandio la sua piena e più ampia esecuzione di fronte alle disposizioni del citato Decreto, indipendentemente dall' idea se i banchi che si tengono in chiesa possano o non formare oggetto dell' azione di manutenzione;

" Attesochè sia universalmente accettato e per autorità di scrittori e per giurisprudenza, come persino le cose incapaci di possesso manutenibile debbano essere restituite ove fossero state tolte in modo violento od occulto, non essendo ammesso l'usur-

(1) Cass. Torino 11 giugno 1878.

patore a discutere nè sulla qualità delle cose, nè sulla causa del possesso dello spogliato: e come taluni sieno persino giunti a ritenere che fosse facoltà talora di far ricorso a tale azione anche a colui che si potesse qualificare per ladro, purchè non in flagrante respinto.

" Attesochè si potrebbe eziandio soggiungere come la giurisprudenza siasi pure da quell'epoca ai giorni nostri mutata, poichè, per esempio, a differenza di prima è ora ritenuto che le servitù di qualunque specie, e così anche quelle contemplate nell'art. 630 del Cod. civ. ital., possono servire di base alle azioni possessorie, e perchè fu eziandio deciso in caso analogo che doveva accogliersi l'azione di spoglio contro l'Amministrazione del Demanio che aveva fatto occupare un sito suo dai suo agenti accompagnati dai soldati. Dimodochè se è concessa l'azione di reintegrazione in simili casi, ed in ispecie nell'ultimo dei citati, altrettanto devesi, per parità di ragione, dire nella presente controversia, perchè le cose della chiesa in faccia alla legge civile, trattandosi di questa azione, vengono considerate in quella stessa guisa che i beni demaniali... „ (1).

Insomma l'azione di reintegrazione è una misura d'ordine pubblico, diretta ad impedire che nessuno si faccia giustizia da sè, *ne cives ad arma veniant;* quindi essa protegge anche il possessore illegittimo contro il possessore legittimo, fosse pure il proprietario (2).

*Un possesso qualunque esso sia —:* ecco l'indice che segna l'immensa potenza tutelare dell'azione di reintegrazione.

Del resto, in caso analogo a quello deciso dal Tribunale di Piacenza, la Corte di Cassazione di Roma stabilì che l'azione di reintegrazione protegge pure il colono, il quale non può però esperire l'azione di manutenzione (3).

**5.** Circa l'estremo della *violenza* o della *clandestinità*, osserveremo col Baratono (4), che la legge non definisce nè l'una, nè l'altra, lasciando al criterio del magistrato libero il campo di

---

(1) Trib. Civ. di Piacenza, 2 luglio 1881, in *Giurisprud. Torin.*, XVIII, pag. 635.

(2) Cass. Torino, 30 ottobre 1883 Molinelli c. Garbarino, *Annali della Giurisprudenza ital.*, 1884, I, 1.45; Cassaz. Torino, 20 maggio 1882, Migliorini c. Rigolli, *Legge*, 1882, II, 630; Cass. Firenze, 2 agosto 1886, Dall'Oglio c. Manfrin, *Legge*, 1886, II, 655; Cass. Torino, 24 gennaio 1889, Ratto c. Ratto, *Legge*, 1889, I, 515.

(3) Cass. Roma, 9 maggio 1884, Mignini c. Pinna, *Legge*, 1884, II, 289, Cass. Roma, 22 febbraio 1884, Faga c. Fiorelli, *Legge*, 1884, II, 653.

(4) Baratono, *Delle azioni possessorie*, seconda ediz. Ivrea, 1876, pag. 301 e segg.

dichiararne o negarne l'esistenza a seconda delle fattispecie che gli vengono sottoposte. Ed è bene, poichè definendo la violenza e la clandestinità la legge avrebbe corso il pericolo o di pretendere troppo o di pretendere troppo poco; violenza e clandestinità, non sono un qualcosa di assoluto, ma di relativo; variabile quindi di intensità a seconda delle circostanze, delle persone e dei modi.

Possono su quest'argomento gettare molta luce i principii generali insegnati dalla dottrina e sanciti dalla giurisprudenza, cui perciò rimandiamo il lettore.

Qui ci limiteremo ad osservare come a costituire lo spoglio basti la violenza morale, la quale si verifica semprechè, trascurandosi il magistrato, si agisca contro la volontà del possessore (1); ne è richiesta una violenza tale che costituisca reato (2), nè è necessario ch'essa sia esercitata sulle persone, bastando l'occupazione delle cose contro la volontà espressa o presunta di chi le possiede (3), per quell'*immedesimazione* della cosa nella persona del detentore, di cui parla il Pescatore nel suo libro *Filosofia e dottrine giuridiche* (4).

Se lo spoglio però avviene in presenza dello spogliato senza che questi opponga nè resistenza, nè protesta alcuna, col suo silenzio acconsente tacitamente a quanto si opera; e però in tal caso manca la violenza (5).

La giurisprudenza poi stabilì che a costituire la *clandestinità* basta operare ad insaputa del possessore (6).

**6.** Sul terzo estremo non può sorgere difficoltà alcuna. Sul quarto osserviamo che l'azione di reintegrazione si dà tanto contro colui che materialmente commise lo spoglio, quanto contro coloro che lo ordinarono o lo ratificarono o che per rapporti di dipendenza debbono rispondere del fatto dell'autore. E per vero la riparazione dello spoglio, interessando l'ordine pubblico, de-

---

(1) Cass. Torino, 11 marzo 1887, Russo c. Casalis, *Legge*, 1887, II, 47.

(2) Cass. Palermo, 9 luglio 1887, Iannelli c. Maimone, *Legge*, 1888, I, 484.

(3) Cass. Firenze, 12 aprile, 1886, Tessari c. Tessari, *Legge*, 1886, II, 193; Id. id., 13 dicembre 1886, Levis c. Comune di S. Nicolò, *Legge*, 1887, I, 151; Cass. Napoli, 4 novembre 1884, Scorza c. Furlo, *Legge*, 1885, I, 449; Id. id., 12 febbraio 1885, Vazzano c. Porcino, *Giurisprudenza italiana*, 1885, I, 1, 251; Cass. Torino, 17 dicembre 1880, Barbieri c. Ageno, *Giuris. ital.*, 1881, I, 1, 196; Id. id., 11 febbraio 1889, Masè c. Poratti, *Legge*, 1889, II, 195.

(4) Pescatore, op. cit, pag. 391.

(5) Cass. Torino, 5 dicembre 1888, Bassotto c. Civea, *Legge*, 1889, I, 294.

(6) Cass. Firenze, 13 dicembre 1883, Salvagnini c. Giustiniani, *Legge*, 1884, I, 115; Cass. Napoli, 16 aprile 1886, Massa c. Mello, *Legge*, 1886, II, 733; Id. id. 29 aprile 1887, Confrat. Addolorata di Corigliano c. Comune di Corigliano, *Legge*, 1888, I, 195.

v'essere tollerata anche dal proprietario se quello fu, anche senza sua partecipazione, commesso dai suoi dipendenti: " si autem dominus non iusserit... dominus nihil amplius quam patientiam praestare cogendus erit (*Dig.* L. 13, p. 7. Quod vi aut clam) „ (1).

Così, ad esempio, dato il caso che un inserviente della chiesa abbia rimosso il banco, l'azione di reintegrazione può essere proposta tanto contro l'inserviente, come contro il rettore della chiesa, e, date certe circostanze, anche contro i componenti la Fabbriceria.

**7**. Già dal semplice raffronto dell'art. 696 coll'art. 694 del Cod. civ., dicemmo potersi cogliere le differenze essenziali tra l'azione di reintegrazione e quella di manutenzione. Ma le differenze appariranno ancor più marcate dall'esame di quest'ultima.

Per l'esercizio dell'azione di manutenzione occorre:

1°) un possesso legittimo di un immobile, o di un diritto reale, o di una universalità di mobili;

2°) che detto possesso sia *oltre annale;*

3°) che vi sia una molestia a tale possesso;

4°) che si chieda la manutenzione del possesso entro l'anno dalla molestia.

**8**. Cominciamo dal primo estremo: *un possesso legittimo di un immobile. o di un diritto reale o di una universalità di mobili.*

L'art. 686 del Cod. civ. dice che " il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equívoco e con animo di tener la cosa come propria „. Il diritto di banco in chiesa rientra nei casi contemplati dal primo estremo? Non ne dubitiamo, dal momento che è manutenibile il possesso legittimo di *un diritto reale,* ed il diritto di banco in chiesa costituisce *essenzialmente* un diritto reale, come altrove abbiamo dimostrato (2).

Non vorremmo però che nella soggetta materia si cadesse nell'equivoco di far rientrare la manutenibilità del diritto di banco nel primo dei casi previsti dall'art. 696: *un possesso legittimo di un immobile,* imperocchè qui non è tanto il banco nella sua materialità che si tende a manutenere quanto il diritto di

---

(1) Cassaz. di Torino, 17 dicembre 1880, Barbieri c. Ageno, *Giurisprudenza ital.*, 1881, I, 1, 196; Cass. Roma, 21 marzo 1885, Perugini c. Floridi, *Legge*, 1885, II, 220; Cassaz. Firenze, 19 gennaio 1889, Gaspari-Frigo c. Guerrieri, *Legge*, 1889, I, 551.

(2) Vedi nota 1ª.

tenere il banco in un sito determinato — *certo loco* — della chiesa, ad esclusione di ogni altra persona (1).

Nè vale obbiettare che il banco costituisce un immobile per destinazione, imperocchè *l'oggetto* del diritto in questione non è già il banco, ma quel *sito determinato* della chiesa su cui il banco poggia; il banco non rappresenta che il *mezzo* di esercizio del diritto.

Far rientrare nel primo caso contemplato dall'art. 696 la manutenibilità del diritto di banco, val quanto scambiare il *mezzo* col *fine*.

Ciò per l'esattezza giuridica.

Certo poi che il banco — *trait d'union* tra il titolare e l'oggetto del diritto — si confonde col diritto stesso sino a formare un sol tutto. Ma appunto per questo una molestia arrecata al banco la si deve intendere arrecata al diritto per quell'intima potentissima forza che immedesima quasi il *mezzo* nel *fine*.

Del resto trova qui applicazione il disposto dell'art. 639 del Cod. civ.: " il diritto di servitù *comprende* tutto ciò che è necessario per usarne "; dal che chiaramente si deduce che la legge parifica la molestia arrecata al *mezzo* di esercizio del diritto, a quella che si arreca al diritto stesso.

Così nella servitù di attingere acqua alla fonte altrui, importante il diritto del passaggio nel fondo ove la fonte si trova, tanto torna esperibile l'azione possessoria se la molestia è arrecata al diritto di attingere acqua, come se viene arrecata al diritto di passaggio nel fondo ove la fonte si trova.

E la cosa è perfettamente logica: chi ha diritto al *fine*, ha diritto ai *mezzi*.

Ma, per ritornare al punto d'onde siamo partiti, sarebbe assurdo, in un simile giudizio possessorio, affermare che si intende manutenere il diritto di passaggio nel fondo altrui, piuttosto che il diritto di attingere acqua; qui lo scopo vero e proprio dell'azione è quello di manutenere il diritto di attingere acqua, al cui servizio assolutamente necessita un diritto di passaggio.

E la cosa appare ancor più vera quando si riflétta che tale

---

(1) Vigna ed Aliberti, *Dizionario di Diritto amministrativo*, vol. 1, voc. *Banchi in Chiesa*, pag. 355 e segg.

Regis Giuseppe Maria, *Dizionario legale*, voc. *Banco in chiesa*.

Corte d'Appello di Torino, Candona c. Santa Rosa ed altri, 20 luglio 1895, *Giurisprud. Torin.*, XXXII, pag. 644.

Senato di Piemonte, Carbone c. Testa, dicembre 1828, Mantelli, *Giurisprudenza del Codice civile Albertino*, vol. 11, pag. 424 e segg.

Corte d'Appello di Casale, 11 dicembre 1863, *Giurisp. Torin.*, VII, p. 249.

diritto di passaggio, senza quello di attingere acqua, non avrebbe ragione alcuna d'esistere.

Così dicasi del diritto di banco in chiesa: non è il banco, immobile per destinazione, che si intende manutenere, ma bensì invece il *diritto di banco*, diritto essenzialmente reale, al cui esercizio assolutamente necessita una qualcosa di materiale che si denomina banco.

**9.** La legge determina tassativamente i requisiti necessari al possesso, perchè possa ritenersi *legittimo*, e quindi, come tale, manutenibile. All'uopo la legge richiede che il possesso sia: *a)* continuo; *b)* non interrotto; *c)* pacifico; *d)* pubblico; *e)* non equivoco; *f)* con animo di tenere la cosa come propria. (Articolo 686 Cod. civ.).

Illustreremo brevemente alcuni di questi requisiti in relazione al diritto di banco.

Quand'è che il possesso potrà dirsi giuridicamente *interrotto*, quindi non più legittimo, nè manutenibile?

Crediamo che ciò si possa stabilire per esclusione tenendo presente quanto dispone l'art. 688 del Cod. civ., e cioè: " gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso ".

Ora, capovolgendo la disposizione, avremo che gli atti nè facoltativi, nè di semplice tolleranza esercitati sul possesso altrui come servono all'acquisto di un *nuovo* legittimo possesso, così hanno virtù di efficacemente interrompere l'antico.

La Corte di Cassazione di Milano, implicitamente adottando tale principio, emanò in materia di diritto di banco la seguente massima:

" Il possesso di un banco in chiesa non è interrotto, nè dall'essersene servito il pubblico quando non ne usava il padrone, nè dall'essersi traslocato, per disposizione generale di chi regge la chiesa, in date occasioni ".

E così motivava la massima:

" Che acquistato una volta in forza del titolo e dell'uso materiale il possesso di un banco, non può dirsi interrotto, salvo intervenga un fatto capace ad interrompere il possesso stesso;

" *Che un simile fatto, quale sarebbe l'occupazione esclusiva di un terzo a titolo di possesso, non si riscontra al certo in quel semplice uso naturale e generale del banco praticato da tutti gli intervenuti in chiesa, quando non lo veggono occupato dal padrone;*

" Che parimente non si opera interruzione alla traslocazione del banco seguita *pel buon ordine nella chiesa*, siccome ne incombe

l'ufficio ai rettori; e così insegna la giurisprudenza. Ora nella specie i giudici del merito riconobbero che la traslocazione era appunto stata eseguita in forza di una disposizione generale pel buon ordine in occasione delle missioni „ (1).

Per gli altri requisiti ricorderemo ancora che il possesso non perde il carattere di *pacifico* quando una pretensione lesiva dello stesso è respinta per la via giudiziaria (2) e che mentre la buona fede è richiesta nel possesso ad *usucapionem* (art. 2137), non lo è nel possesso *ad interdicta*, nel quale, sotto il rapporto soggettivo, basta l'*animus rem sibi habendi* (3).

**10.** Sul secondo estremo che " il possesso sia oltre annale „ non sorgono difficoltà di sorta. A proposito piuttosto del terzo estremo " che vi sia una molestia al possesso „, ricorderemo che a costituire la molestia occorre l'*elemento intenzionale*, che sta nella volontà persistente di difendere e mantenere lo stato di fatto creato dall'atto turbativo del possesso; cosa questa che rivela nel molestatore l'*animus* di iniziare a proprio vantaggio un possesso nuovo, il quale, perdurando oltre un anno coi requisiti voluti dall'art. 686, può esso stesso essere protetto dall'azione in manutenzione (4).

Da ciò consegue che, mancando tale elemento intenzionale, non può darsi vera azione possessoria, ma un giudizio di danno dato od altro consimile (5).

Cosicchè, in ordine al diritto di banco, non può affermarsi che costituisca vera e propria molestia l'uso che il pubblico faccia del banco quando n'è assente il padrone, o il trasloco, fatto dal rettore della chiesa, a causa delle funzioni: esula di fatti nel pubblico e nel rettore l'*elemento intenzionale*, la volontà cioè di arrecare una molestia al possesso altrui.

E di più notisi che, tolto il caso in cui alcuno abbia un titolo che gli conceda l'uso esclusivo del banco, il pubblico, per la natura speciale del diritto in questione, tiene un vero e proprio diritto all'occupazione del banco in assenza del proprietario.

---

(1) Cass. Milano 13 giugno 1860, Chiesa di Borgomarino c. Pastore, in *Bettini* 1860, parte I[a], pag. 239.

(2) Cass. Napoli, 24 febbraio 1884, Sabini c. Spaziante, in *Giurispr. Ital.* 1883, I, 1, 255.

(3) Cass. Napoli, 24 febbraio 1882, Finanza c. Fosanella, in *Legge* 1882, II, pag. 661.

(4) Cass. Torino, 12 dicembre 1887, Dario c. Città di Tortona, in *Legge* 1888, I, 444.

(5) Cass. Roma, 25 febbraio 1890, De Matteis c. Franci, in *Legge* 1890, I, pag. 799.

E per vero importando il diritto di banco, oltrechè al suolo puro e semplice della chiesa, una limitazione ancora al diritto che tutti i fedeli hanno di occupare il suolo della chiesa per assistere ai servizi divini, questa *limitazione*, in difetto d'un titolo in contrario, dovrà intendersi nel senso meno gravoso per i fedeli stessi.

Così la Corte d'Appello di Torino dopo avere proclamato che " un banco in chiesa costituisce un *jus servitutis* „ tosto soggiunse però " che posseduto un banco aperto non lo si può chiudere con chiave od altro „ anche sul riflesso " che la chiusura priva la chiesa dell'uso del sito occupato dal banco, ed *impedisce e restringe l'accesso del pubblico alle sacre funzioni* anche quando li proprietari dei banchi non si curano di intervenirvi „; ed a meglio ribadire questo concetto aggiunge: " inoltre egli è pur da avvertirsi che la comunità è la legittima rappresentante dell'interesse generale dei parrocchiani anche per l'uso della chiesa parrocchiale, e *così ha pure quello di vegliare che si incagli e si restringa il meno possibile il sito libero di questa* „ (1).

Del resto, anche per il diritto di banco tornano applicabili gli articoli 646 e 647 del Cod. civ.

Noi ciò abbiamo voluto ricordare perchè, in tema di molestie al diritto di banco, non si ritenessero costituire molestia tutti quei fatti i quali non sono, in certa maniera, che le *condizioni* ed il *modo* con cui il diritto in questione debb'essere esercitato.

**11.** Il quarto estremo dispone " che si deve chiedere la manutenzione entro l'anno dalla molestia „.

Osserveremo solo che dalla più reputata dottrina e giurisprudenza si è oramai stabilito che se la molestia è costituita dalla successione di più atti, l'anno si computa dall'ultimo atto; mentre al contrario se ciascun atto costituisce di per sè una propria e vera molestia, l'anno deve computarsi da ogni singolo atto (2).

**12.** Già abbiamo veduto come di fronte alle disposizioni del Decreto Imperiale del 30 dicembre 1809 torni ammessibile l'azione di reintegrazione. Potrà affermarsi altrettanto di quella di manutenzione?

---

(1) Corte App. di Torino, 30 aprile 1866, Oleggio c. Balsari, in *Giurispr. Torin.* III, pag. 155.

(2) Vedi pro e contro: Cass. Torino, 23 settembre 1886, Comune di Pianezza c. Giani, *Legge* 1887, I, 23; *id. id.*, 28 dicembre 1882, Istituti Ospitalieri di Milano c. Castelli, *Legge* 1883, I, 268; Cass. Firenze, 4 agosto 1881, Vallenzasca c. De Polo, *Giurispr. Ital.*, 1881, I, 1, 573. — Vedi pure Mattirolo, *Trattato di diritto giudiziario*, laddove parla della competenza speciale dei pretori in materia di azioni possessorie.

A ben risolvere la questione conviene tener presenti gli articoli 68 e 72 del citato Decreto.

L'art. 68 dispone:

" Non potrà farsi alcuna concessione di banchi nella Chiesa, sia in affitto per una prestazione annuale, sia per prezzo d'un capitale o d'un immobile, a più lungo tempo della vita di quelli che l'avranno ottenuta, *salvo le seguenti eccezioni*. "

Le eccezioni sono prevedute dall'art. 72, il quale a sua volta dispone:

" Chi avesse interamente fabbricata una chiesa potrà ritenere *la proprietà d'un banco* o d'una cappella per lui e per la sua famiglia finchè esisterà.

" Ogni donatore o benefattore d'una chiesa potrà ottenere la *stessa* concessione sul parere del Consiglio di fabbrica approvato dal Vescovo e dal Ministro dei culti ".

Ora nei casi previsti dall'art. 68 affermiamo senz'altro che non può darsi l'azione di manutenzione. E per vero non si riscontra qui, nè potrebbe riscontrarsi, uno dei requisiti richiesti dall'art. 686 del Cod. civ., per il possesso legittimo, e cioè " l'animo di tenere la cosa come propria ". L'art. 68 del citato Decreto rifiette un vero e proprio contratto di locazione; — può il locatario affermare che ha l'animo di tenere come propria la cosa caduta nel contratto di locazione? Oltrechè il buon senso, sta contro una simile tesi l'art. 2115 del Cod. civ., il quale dice chiaramente che il conduttore, il depositario e l'usufruttuario sono *possessori in nome altrui*. Mancando quindi uno dei requisiti del possesso legittimo, ed essendo solo manutenibile quello chè è tale, ci sembra poter concludere che non torna ammissibile l'azione di manutenzione nei casi previsti dall'art. 68 del citato Decreto, sia cioè la locazione del banco fatta a tempo o per tutta la vita del concessionario.

Nè rileverebbe osservare in contrario che concessa l'azione di manutenzione all'usufruttuario, anch'esso possessore in nome altrui (art. 2115 Cod. civ.), deve pure essere concessa al locatario. Infatti mentre l'usufruttuario tiene un *jus in re*, costituendo l'usufrutto uno smembramento della proprietà, il locatario non tiene alcun *jus in re*, ma semplicemente diritti d'indole personale ristretta ai rapporti convenzionali tra esso ed il proprietario. (Cod. civ. art. 1891-1897).

Se quindi un locatario di banco in chiesa viene molestato nel suo possesso, per far cessare la molestia non ha altra via che rivolgersi al locatore, il quale, in osservanza all'art. 1575 del Cod. civ., deve:

*a)* mantenere il banco in istato di servire all'uso per cui venne locato;

*b)* garantire il pacifico godimento del banco stesso per tutto il tempo della locazione.

Ma la cosa corre ben diversamente nei riguardi del citato art. 72.

Qui non si versa più nel caso di un contratto di locazione; siamo in presenza invece, dato il concorso di certe circostanze, della concessione di un banco *in diritto di proprietà.*

Come sostenere che tale diritto non è manutenibile? Se ricorrono i requisiti della proprietà perchè, *a fortiori*, non ricorreranno quelli del possesso legittimo?

Si obietterà: 1° tale diritto non è perpetuo, ma limitato all'esistenza del titolare e della sua famiglia; 2° di più non può essere ceduto.

Ciò non rileva affatto: queste restrizioni non costituiscono che il modo di essere dello speciale diritto in questione.

Del resto anche i diritti di uso e di abitazione, pure non potendosi nè *affittare*, nè *cedere* ad altri, sono manutenibili (1).

Negando l'azione di manutenzione al diritto di banco concesso dall'art. 72, si giungerebbe all'enorme assurdo giuridico di avere un proprietario, il quale mentre può esperire le azioni che tutelano la proprietà, non può esperire quelle che tutelano il possesso, il quale costituisce un grado di dominio meno forte della proprietà.

Di più, data una tesi contraria, il proprietario di un diritto di banco, turbato nel suo possesso, verrebbe ad assumere una posizione inferiore a quella del semplice locatario; imperocchè questi, turbato nel possesso della cosa locata, può bene, valendosi dell'art. 1575 Cod. civ., rivolgersi al locatore perchè faccia cessare la turbativa, mentre quello non può rivolgersi nè alla Fabbriceria, nè al Vescovo, nè al Ministro dei culti, i quali d'altronde, una volta concessogli in proprietà il diritto di banco, non hanno più veste per stare in giudizio contro il molestatore per completa carenza di interesse giuridico.

Deve dunque ammettersi nella duplice ipotesi contemplata dall'art. 72 del Decreto imperiale del 30 dicembre 1809 l'azione di manutenzione.

La giurisprudenza non ebbe mai, per quanto ci consta, a decidere la questione in ordine all'art. 72, ma sempre in ordine

---

(1) Baratono, op. cit., pag. 106 e segg.

all'articolo 68, negando l'ammissibilità dell' azione di manutenzione (1).

**13.** La dottrina e la giurisprudenza canonica sono concordi nel concedere al diritto di banco la tutela delle azioni possessorie. " Contra amoventes sedilia — scrive l'Antonelli — agi potest *actione iniuriarum*, etiamsi amovens esset administrator ecclesiae „ (2).

Ugual concetto esprime il Postio nel suo *Tract. de mandati manutendo* (obs. 73 n. 62, e observ. 18, n. 25).

La Rota Romana poi ebbe ad emanare le seguenti decisioni:

" *Pro manutentione sedis veteris* cum sua antiqua praeminentia competit *possidenti interdictum. Uti possidetis* nec potest nova sedes ante veterem, etiamsi sedes vetus non amoveatur a suo antiquo situ, sed ea intacta, assignetur locus alteri ante illam; et ratio est clara, quia cum tota vis in sola praeminentia consistat, nihil refert ad solvendum praeiudicium primi, quod eius sedes non fuerit amota, quia paria sunt, vel quod fuerit mutata, vel posita infra aliam, vel quod ea firma manente, alia fuerit collocata supra ipsam iuxta communem hominum aestimationem, quia secundus sedendo inter personas eiusdem ordinis, inferior primo in eodem ordine semper reputatur.

" ... ius... sedendi in certo loco ecclesiae alicui quaesitum eidem per supervenientem oblationem alterius tolli non potest, (dec. rec. p. 18, t. 2, dec. 781, n. 10, 19, 20, 21, 22, dec. 33, p. 19, t. 2, 4 „ (1).

Dal che si ricava come gli interdetti possessori fossero concessi pure nel caso in cui alcuno avendo un diritto di banco con preminenza, questa gli venisse implicitamente sconosciuta coll'anteporgli un altro banco; fatto questo che veniva considerato siccome una molestia arrecata al possesso.

E ancora:

" Conclusum habes laico praelato toleranete posse aquirere ius sedendi in loco particulari ecclesiae, *eique competere remedium possessorium*; comprobatur decisio per S. Felicem in dec. 331, tom. 3., Paris in cons. 149, n. 2, t. 4, Franc. Marc. in dec. 275,

---

(1) Cass. Torino, 21 aprile 1888, Malazina c. Amministrazione della chiesa di Corbesassi ed altri; e 10 settembre 1888, Trabucco c. Negrone; in *Bettini* 1888, 1. col. 331, ed in *Giurispr. Torin.* 1888, pag. 739.

(2) Antonelli: *De loco legali.* L. I. c. 3, n. 6.

Benchè l'*actio iniuriarum* non rifletta di proposito la tutela del possesso appare tuttavia evidente che nel suo ampio concetto essa abbraccia anche le azioni possessorie, come quella ch'è data contro ogni fatto lesivo d'un diritto, dicendosi appunto che ciò *iniuria fit*.

Vedi a questo proposito, Garbasso, op. cit. pag. 22 e segg.

p. 2, Sylv. in verba sepultura; Manfrelli in obs. ad dec. 181 ed il Lagunes, De fructibus p. I, c. 30 p. 1 (2).

" Si ab initio episcopus vel rector ecclesiae concessit vel toleravit laicum habere sedile in ecclesia, hoc casu, si servitium ecclesiae incommodum non patiatur, *non est privandus sed manutenendum in sua quasi possessione,* ita ut rector ecclesiae nequeat huiusmodi sedile amovere S. Giovagnoli. Con. 149, n. 12; Graziano, discept. 110, n. 13; Panimolle, dec. 1, adnot. 15, nn. 1-12 (4).

E la giurisprudenza canonica va tanto oltre nella protezione del diritto di banco che ha stabilitò: " Si antiqua forma ecclesiae immutetur in aliam structuram, *sedilia seu scamna laicorum* in illa existentia *reponi debent* eodem ordine, quo reperiebantur ante immutatione fabricae, vel in loco aeque digno ". (Rota in Pampilonensi dec. 117, e dec. rec. 378, pag. 2) (3).

**14.** Nella dottrina e nella giurisprudenza civile niun dubbio che a tutela del diritto di banco possano esperirsi le azioni possessorie.

Il Baratono nell'opera sua *Delle azioni possessorie* dopo aver ricordato come la giurisprudenza dell'antico R. Senato di Torino riguardasse " la concessione di tenere banchi, come una conseguenza o modificazione del diritto, spettante a qualcuno dei parrocchiani di assistere in chiesa alle funzioni del culto " e che " perciò stabilito una volta un siffatto diritto, mediante il possesso esclusivo di determinate persone, assumeva, rispetto agli altri coutenti ed intervenienti nella chiesa, i caratteri *d'un suo diritto reale, trasmessibile, perpetuo ed alienabile* ", scrive: " Secondo il diritto moderno la privativa di un banco in chiesa è pure considerata come un temperamento all'uso della chiesa, che compete alla popolazione, in ordine cioè al luogo ed al modo di assistere alle funzioni religiose. E nel possesso del banco o sedile in chiesa non s'intende tanto la proprietà materiale del mobile, *quanto il diritto di tenere il medesimo nel sito determinato.* — La vendita o concessione di questo diritto può essere fatta dalla ammi-

---

(1-2-3) Canestri: *Giurisprudenza canonica e civile dei Parrochi del Piemonte*, ecc.; pag. 205, 206, 203 e 207.

(4) Vedi anche Ferrari: Prompta Biblioteca. Tom. III, pag. 41 e segg. articulos V.: « quando lis est inter privatos super competentia loci, qui sunt in possessione, sunt *manutenendi* in tali possessione absque novitate... *pro manutentione sedis veteris* cum sua antiqua praeminentia competit *possidenti interdictum. Uti possidetis...* atque etiam *alia remedia magis executiva et violenta...* »

Nella dottrina, legislazione e giurisprudenza francese, in coerenza a quanto già si osservava nello studio « Carattere giuridico del diritto di banco in chiesa » (Vedi nota 1ª) non sono annesse le azioni possessorie a tutela del diritto di banco (C. f. Garnier: Traité des Actions Possessoires, Bruxelles, 1842, pag. 169).

nistrazione della chiesa e dalla rappresentanza civile della popolazione, di accordo col patrono se patronata; epperciò il *relativo possesso vuolsi rispettare come l'espressione di un presunto diritto.* Se la popolazione, o chi la rappresenta, o chi ha una potestà tutelare sulla chiesa non contraddice al fatto palese, dimostra di assentirvi e ne ammette col silenzio la ragione. Perciò, questo possesso durato pel tempo voluto dalla legge, ne afferma il diritto in via di prescrizione; *ed esercitato da oltre un anno può autorizzare l'azione di manutenzione in caso di turbamento; ed anche dare ragione alla reintegrazione nel caso di spoglio* „ (1).

Il Garbasso (2) ammette pure le azioni possessorie a tutela del diritto di banco, dice anzi che possono eziandio utilmente esperimentarsi pel diritto in questione le *azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto.*

La giurisprudenza civile non fa che confermare i dettami della dottrina, se pure non è meglio dire che in gran parte li ha precorsi.

Ci limiteremo qui a riportare i considerandi di una sentenza 9 dicembre 1881 della Cassazione di Firenze, in causa Bertoni c. Bertoni (3), sembrandoci i medesimi come la conferma di quanto più sopra siamo venuti svolgendo circa i caratteri costitutivi della violenza, della clandestinità e della molestia nelle azioni di spoglio e di manutenzione.

Premettiamo in fatto, che Bertoni Luigi e Rosa, fratello e sorella, possedevano in comune nella chiesa parrocchiale di Oppeano un banco colla leggenda da anni incisa nel mezzo di esso " Luigi e Rosa Bertoni „ formato di sei posti, quattro dei quali appartenevano al primo e due alla seconda. Sul principio del 1885 il fratello Luigi, pretendendo, in onta all'opposizione della sorella Rosa, di limitare agli ultimi due posti verso la parete il diritto di costei, ne fece togliere da un falegname, *alla*

---

(1) Baratono: op. cit. pag. 253

(2) Garbasso: Opera cit., pag. 91 e segg.

(3) Cassaz. Firenze, 9 dicembre 1881, Bertoni c. Bertoni, in *Giurisprudenza Italiana*, 1882, I, 1, col. 165.

« E' una *specie di servitù* senza dubbio quella di far facoltà a taluno di riporre in chiesa un *banco* od una sedia, *che non possono più senza ragionevole motivo rimuoversi*, in guisa che il possessore acquista e *può esercitare i rimedi possessorii* ove in tal possesso venga successivamente turbato, tolto soltanto il caso in cui pel decoro della chiesa debba darsi nuova destinazione ai banchi o sedie ». Conclusioni 4 settembre 1844, sott. Bussolino, e Decreto 25 novembre 1844 del Senato di Torino, sul ricorso del Parroco della Chiesa di Castagnole Lanze c. Obut, Piano ed altri, in Mantelli *Giurispr. del Codice civ. Albertino*, vol. II, pagg. 424, 431 e 440.

*di lei insaputa*, il nome, lasciandovi il proprio, per modo che abbracciasse i quattro posti da esso voluti esclusivamente suoi. Ma la Bertoni Rosa evocò avanti il Pretore d'Isola della Scala il fratello Luigi per sentir giudicare: avere egli turbato il legittimo possesso di fatto dell'attrice, e doversi questa mantenere nel possesso *di tenere il proprio nome su quel banco*, coll'obbligo al convenuto di rimettere in pristino il banco suddetto.

Il Pretore accolse l'azione di manutenzione; il Bertoni però appellò al Tribunale civile di Verona. E questi, mentre non misconosceva che trattavasi di un *diritto reale*, e quindi manutenibile, tuttavia respingeva nel caso l'azione di manutenzione *ritenendo che mancasse il fatto della turbativa del possesso*, in quanto l'uso del banco non era mai stato impedito all'attrice, e non si riscontrassero d'altronde nell'operato dell'appellante gli estremi della spogliazione del possesso, la violenza cioè o l'occultazione.

Contro la pronuncia del Tribunale interpose ricorso la Bertoni Rosa, denunciando la violazione degli articoli 694 e 695 del Codice civ.; e la Corte di Cassazione di Firenze accolse il ricorso così motivando: " Attesochè la violazione dell'art. 694 apparisce manifesta. Riconosciuto nella denunciata sentenza che il possesso dell'appellata fosse legittimo e manutenibile, errò evidentemente il Tribunale quando non ammetteva che il fatto dello appellante costituisse una molestia, mentre la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel sostenere che *molestia di possesso si verifichi ogni qualvolta intervenga un atto, il quale riesce materialmente ad alterare la condizione di fatto in cui il possesso si trovava*, facendosi per tale guisa palese in colui che lo dispone la intenzione di negare sia interamente, sia anche parzialmente, il possesso e il diritto, o il modo di possedere, per affermarlo in sè e surrogarvisi. Nè attendibile è l'osservazione del Tribunale che nella specie l'azione dell'appellata non reggeva perchè l'uso del banco non sarebbe mai stato a lei impedito. Ciò dicendo, esso non alludeva altrimenti che all'uso dei due posti lasciati dal fratello alla sorella, laddove fra le parti contestavasi non sull'uso dei due posti, ma di due posti indeterminati dei sei onde il banco componesi.

" Attesochè manifesta non meno apparisce la violazione dell'art. 695. *È riconosciuto in diritto che lo spoglio violento anch'esso si compia contro la espressa o presunta volontà del possessore, e con vie di fatto, le quali non pur cadendo sulla persona dello spogliato, cadono soltanto sulla cosa che forma oggetto dello spoglio. La violenza* (e qui non si intende la *vis atrox* del diritto romano) *sta appunto*

*nell'agire contro la volontà di colui, contro il quale si agisce,* con disprezzo della legge e dell'autorità pubblica.

" E il dire, come fa la denunciata sentenza, onde inferire la mancanza degli estremi della spogliazione del possesso, che l'atto in questione fu commesso di pieno giorno, e quando la chiesa era aperta, senza che alcuno vi facesse opposizione, a nulla rileva nella specie, se dalla sentenza stessa non è posto minimamente in dubbio che l'operato dal fratello Luigi fu di suo arbitrio, ed all'insaputa della sorella Rosa, che era quella che avrebbe avuto interesse di opporsi ".

**15**. Il diritto di banco può essere posseduto in comune tra due o più individui. La comunione però non osta all'esercizio delle azioni possessorie contro il comunista che spogli o turbi il possesso comune.

Nè si capisce come nella giurisprudenza abbia anche soltanto potuto sorgere un dubbio al proposito, dubbio che, almeno di fronte all'art. 695, il quale parla di " possesso qualunque esso sia ", non avrebbe dovuto mai essere possibile. Gli è naturale che finchè dura la comunione di possesso, gli atti di uno dei compossessori debbano presumersi fatti nell'interesse comune; quando però questi atti assumono decisamente il carattere di molestia per il possesso degli altri comunisti, o quello di violenza o clandestinità, la presunzione cade, e non si scorge il perchè la legge dovrebbe negare la tutela delle azioni possessorie agli altri comunisti (1).

Il diritto romano (2) ammetteva tale tutela, e la giurisprudenza nostra, dopo breve e non generale oscillazione, finì essa pure per ammetterla.

**16**. Ma non sempre a chi tiene un diritto di banco è concesso l'esperimento delle azioni possessorie, anche ricorrendone tutti gli estremi. E per vero ciò accade quando lo spoglio o la turbativa, invece che dal privato, procede:

1°) o per ordine dell'autorità civile, *iure imperii;*

2°) o per ordine dell'autorità ecclesiastica, *competente* ad emanare l'ordine stesso nella presenza di certe circostanze.

**17**. Sul primo caso abbiamo una sentenza del 13 febbraio 1892 della Corte di Cassazione di Roma proprio riflettente il diritto in questione.

---

(1) Baratono: op. cit. pag. 309.

(2) Cass. Roma, 2 maggio 1876, Relleva c. Relleva, in *Giurispr. Torinese*, XIII, pag. 619 con riferimenti al diritto romano.

La Corte — premesso che sono provvedimenti presi dai Comuni *iure imperii* non soltanto lè disposizioni emanate dal Sindaco quale uffiziale del Governo, ma eziandio quelle date dai Consigli Comunali con incarico al Sindaco di farle eseguire — stabilì la massima che " è provvedimento preso *iure imperii* e non *iure gestionis*, quello con cui il Consiglio Comunale, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, ordina la *rimozione* dalla chiesa parrocchiale *di tutti i banchi* appartenenti ai privati " (1). E la massima ci pare giustissima: di fronte ad un ordine emanato dall'autorità civile per fini di indole pubblica e generale, trascendenti quindi gli interessi del privato, non debb'essere dato al privato stesso l'esperimento di un'azione, la quale, colla celerità che le è propria, rimetterebbe tosto in pristino quello stato di fatto che l'autorità civile coll'ordine suo aveva mutato (2).

**18.** Nel caso che lo spoglio o la turbativa sia proceduta per ordine dell'autorità ecclesiastica convien fare, secondo noi, due distinte indagini:

1°) accertare quale sia l'autorità ecclesiastica *competente* ad emanare l'ordine di cui si tratta:

2°) vedere poscia se l'autorità giudiziaria, di fronte ad un *ordine* di simil natura emanato dall'autorità ecclesiastica competente, possa dichiarare irricevibili le azioni possessorie che contro la medesima, in conseguenza dell'esecuzione dell'ordine stesso, si promovessero.

**19.** Per la prima indagine ci troviamo di fronte a due autorità ecclesiastiche: *a)* il rettore della chiesa; *b)* il Vescovo. Quale delle due sarà competente ad emanare l'ordine di cui si tratta?

Opiniamo per la competenza dell'una e dell'altra.

Non v'ha dubbio infatti che il rettore, specialmente se riveste la qualità di parroco, tenga una vera e propria giurisdizione per tutto ciò che concerne il buon andamento della chiesa. Egli solo sa quali siano i bisogni e le esigenze del culto, com'egli solo sa che cosa richieda il decoro della chiesa che amministra.

---

(1) Cass. Roma (Sezioni unite) 13 febbraio 1892, Bellono c. Comune di Romano Canovese, (questa Rivista, II, 669. — Vedi ancora Cass. Roma (Sezioni unite) 10 agosto 1888, Comune di Polesella c. Quaranta in *Legge* 1888, II, 648, id. id. 10 marzo 1888 Mistrorigo c. Comune di Gauchellaro, in *Legge* 1888, II, 225; id id. (Sezioni unite) 28 giugno 1888, Vocina c. Sindaco di San Nicandro in *Legge* 1888, II, 147, e molte altre che si possono trovare nelle successive annate del giornale *La Legge*.

(2) Cass. Roma, (Sezioni unite) Fazzari c. Comune di Pozzavo in *Rivista Amministrativa* 1892, pag. 235 con altri importanti riferimenti.

Può di più il rettore trovarsi nel caso di dover eseguire una funzione straordinaria, quale un officio funebre ad esempio, e non avere il tempo di riferire al Vescovo perchè ordini la necessaria, per quanto temporanea, rimozione dei banchi: dovrà rimandare l'officio funebre?

Non ci pare ammessibile.

Se stiamo alla dottrina di quei canonisti i quali non ammettono l'esistenza di un diritto di banco, ma un " tantum usus facti ", il rettore ha piena facoltà di rimuovere i banchi; e per vero il PIGNATELLI scrive:

" Nullum jus acquiritur a laicis tenendo sedilia in Ecclesia; *unde possunt ad eiusdem Ecclesiae Rectoris libitum amoveri.....*; sed ex permissione Rectoris Ecclesiae acquiritur tantum usus facti, qui de sui natura est *revocabilis*, ac proinde *ad Rectoris libitum potest revocari*, ut in terminis huiusmodi sedilium tradunt UGOLINUS... FUSCUS... MORONUS... DIANA..., ac declaravit Sacra Congregatio super Episcopos in Ianuensi 28 iunii 1583 " (1).

Non disconosciamo però che la consuetudine canonica, in questa materia, *pare* aver dato ogni autorità e competenza al Vescovo.

" *Sedes, scamna* et *loca* in Ecclesia saeculari moderari debent arbitrio Episcopi " (2).

" Episcopus est absolutus arbiter *illa* moderandi et removendi, praesertim quando sunt causa rumoris et impediunt functiones ecclesiasticas ut saepe saepius resolvit Sac. Cong. Episcop., apud Nicol. Terrae Cathii 8 Maji 1593, in Fundana 5 Oct. 1697, in Verulana 7 Sept. 1698 apud Monacellum, part. tect. " (3).

Abbiamo detto *pare* aver dato ogni autorità e competenza al Vescovo, imperocchè la dottrina canonica non ha mai negato recisamente tale autorità e competenza al parroco, ma solo gli ha *consigliato* di astenersi dal prendere provvedimenti in simili materie per sua maggiore quiete (4).

" Raro convenit parochis — dice il WAN-ESPEN —, ut ipsi super his iuribus sua private auctoritate se committant, seu potius quaestionem Episcopo, aut aliis superioribus exponant, et eorum iudicio subiiciant " (5).

Il Consiglio di Stato, con suo parere del 19 febbraio 1859,

---

(1) PIGNATELLI GIACOMO, *Constitutiones canonicae*, tom. 9, consult. 147, n. 12. Ediz. Balleoni di Venezia, 1694, p. 428-29.

(2-3) SPENNATI, *Istituzioni di diritto canonico universale*, p. 551, in nota (3).

(4) CANESTRI, Op. cit., pag. 205.

(5) WAN-SPEN, *Ius. Eccl.*, p. 2 t. 25, c. 7, n. 42.

riconobbe al Vescovo il diritto di emanare provvedimenti nei casi in cui i banchi impediscono le sacre funzioni (1); ciò però non esclude, per le considerazioni più sopra svolte, che il medesimo diritto non competa anche al rettore della chiesa.

**20.** Rimane ad esaurirsi la seconda indagine, e cioè se l'autorità giudiziaria di fronte ad un ordine emanato dall'autorità ecclesiastica competente possa dichiarare irricevibili le azioni possessorie che contro la medesima, in conseguenza dell'ordine stesso, si promovessero.

Opiniamo, col Ruffini, per l'affermativa (2).

Le autorità ecclesiastiche di fatti essendo le sole competenti a decidere per quanto concerne il culto in un luogo di carattere pubblico, quale sono le chiese, rivestono in ciò carattere di pubblica autorità, ed i loro provvedimenti in proposito costituiscono veri e propri atti d'impero.

Che avverrebbe nelle chiese se non si ammettesse un'autorità moderatrice, atta co' suoi decreti a far cessare subitamente un disordine, a reprimere tosto un abuso, tutelando così la dignità del culto? E quale autorità più competente dell'ecclesiastica?

Del resto sino a che lo Stato non sia diventato separatista nel più lato senso della parola — il che sarà difficile —, gli è impossibile che le questioni, miste di ecclesiastico e di civile, vengano risolute solo tenendo in conto quest'ultimo elemento.

Sono troppi ancora i punti di contatto tra lo Stato e la Chiesa, perchè il primo, a mezzo de' suoi organi, possa disinteressarsi dell'elemento ecclesiastico.

Ne abbiamo un eloquente esempio nel diritto in esame, ove il Consiglio di Stato — pure non ignorando, com'è presumibile non ignorasse, tutta la giurisprudenza civile affermante essere il diritto di banco un diritto reale di servitù, trasmessibile, perpetuo e prescrittibile, sottratto quindi alla competenza ecclesiastica — riconobbe tuttavia al *Vescovo* la facoltà di provvedere coi *suoi decreti* alla rimozione dei banchi, mentre tale facoltà in modo assoluto negava ai municipi.

**21.** Alle precedenti questioni qui se ne connetterebbe un'altra, e cioè *se l'autorità giudiziaria possa apprezzare l'ordine emanato dall'autorità civile o dall'autorità ecclesiastica per ritenerlo piuttosto un atto di gestione che d'impero, ed in conseguenza dichiarare ricevibile l'azione possessoria.*

---

(1) *Rivista Amministrativa*, anno 1859.

(2) Friedberg e Ruffini. *Trattato di diritto ecclesiastico*, pag. 755 e segg. in nota.

Non è nostra intenzione approfondire per ora la questione. Solo osserveremo che mentre niuna disposizione di legge vieta tale apprezzamento, la giurisprudenza, e a torto, secondo noi, è oscillante al riguardo (1).

L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, parla di " atto amministrativo " e cioè *jure imperii*, il quale non può essere dall'autorità giudiziaria rivocato o modificato quante volte la contestazione cada sopra un diritto che il privato pretenda leso dall'atto stesso. La legge, in altre parole, pone una *condizione* all'atto, onde esso non sia passibile di revoca o di modifica, e la condizione è che il medesimo rivesta la qualità di " amministrativo ".

Ora non risulta egli evidente che, mancando tale *condizione*, l'atto non è più amministrativo o *jure imperii* che dir si voglia, e quindi diventa passibile di revoca o di modifica?

Ma allora come accertarsi se ricorra o meno tale *condizione*, senza scendere al cuore dell'atto per *apprezzarne* il movente e, quello che più conta, lo scopo?

Nè ci si dica che il magistrato deve arrestarsi alla corteccia dell'atto, constatare solo cioè se il medesimo sia *formalmente* o *legalmente* corretto; poichè allora tanto varrebbe tirare un frego sulla distinzione profonda che corre tra atti d'impero ed atti di gestione.

E per verità data una simile tesi, il magistrato dovrebbe dichiarare atti d'imperio tutti quelli emanati colle *forme* dalla legge volute.

Ora chi non vede che in questo caso la formalità va a tutto scapito della *sostanza*, e che, rimanendo nel campo della più scrupolosa *legalità*, si possono violare impunemente i più sacrosanti diritti dei cittadini?

La legge stessa, ponendo la condizione che l'atto sia " amministrativo ", implicitamente accorda al magistrato il diritto di apprezzare l'atto perchè dichiari se tale è o meno, sentenziandone di conseguenza la stabilità, a norma del citato art. 4, o la revoca o la modifica.

Va poi da sè che, data la tesi dell'*apprezzamento* del magistrato, il cittadino debba essere ammesso in giudizio a provare, con tutti i mezzi dalla legge concessi, che l'atto anzichè *amministrativo* è di pura e semplice *gestione*.

---

(1) Cass. Roma 10 agosto 1889; Cass. Torino 28 luglio 1890; Cass. Roma 9 febbraio 1891, Sezioni unite; *Rivista amministrativa*, con nota, anno 1889, pag. 649 e 912, anno 1892, pag. 235.

Per una ragione analogica, l'atto emanato dall'autorità ecclesiastica in materia di banchi deve pure assoggettarsi all'apprezzamento del magistrato, il quale ne sentenzierà la stabilità o meno, a seconda della *finalità* cui l'autorità si sarà inspirata nell'emanazione dell'atto stesso.

Concludendo il presente ed ultimo paragrafo — capace di uno sviluppo ben più ampio — diremo: la teoria che ammette l'apprezzamento del magistrato per l'atto amministrativo scende da un canone altissimo di diritto, quello stesso per cui negli Stati, retti, come il nostro, a sistema costituzionale, *il potere limita il potere.*

AVV. ATTILIO FONTANA.

# GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

**Cassazione di Roma.**

**21 luglio 1902.**

*Pres.* CASELLI, P. — *Est.* MAZZELLA.

*Chiesa di S. Frediano in Castello di Firenze c. Finanze.*

**Rivendicazione e svincolo — Adempimento degli oneri religiosi — Obbligo dei patroni svincolanti — Azione del parroco.**

*Il parroco ha diritto legittimo ed attuale di pretendere in giudizio che i patroni rivendicanti eseguiscano gli obblighi religiosi annessi ad una cappellania eretta nella chiesa parrocchiale* (1).

Considerato che la Corte di merito cominciò dal fissare principii di diritto esatti per la decisione della controversia, affermando ciò che per dottrina e giurisprudenza è certo, che cioè la legge 15 agosto 1867, nel volere che i beni tornassero alla libera circolazione, non intese nè abolire nè regolare gli uffici del culto cattolico, i quali rimasero quali erano, e che gli obblighi di culto, se costituivano una vera obbligazione prima della legge suddetta, obbligavano i patroni rivendicanti ad eseguirli; che infine non un interesse qualunque, ma un diritto legittimo ed attuale occorre per avere azione in giudizio. Però nell'applicare tali principî evidentemente errò, ed il vizio che travaglia la sentenza denunziata consiste nel ritenere, che il vantaggio della chiesa e dei fedeli debba letteralmente leggersi nella istituzione di una cappellania, quasi, come è ovvio, non potesse risultare dall'assieme della istituzione e dal modo col quale la stessa

(1) Massima costantissima che i patroni rivendicanti o svincolanti siano tenuti allo adempimento degli oneri di culto annessi alle fondazioni soppresse; si ritiene anche che possano essere obbligati a dare cauzione od altra cautela ai sensi dell'art. 856 del Codice civile: App. Perugia 22 giugno 1900 (vol. XI, p. 588); App. di Palermo 31 agosto 1901 e Tribunale di Roma 23 ottobre 1901 (vol. in corso p. 107, 111).

Il parroco ha azione giuridica contro il patrono od il Fondo pel culto per ottenere la celebrazione di messe imposta come onere della cappellania istituita nella chiesa parrocchiale: Cass. Roma 30 maggio 1901 (vol. XI, p. 408); App. Bologna 11 dicembre 1898 (vol. X, p. 78); App. Milano 26 luglio 1899 (vol. IX, p. 728); App. Torino 9 luglio 1894) vol. V, pagg. 81-82).

debba necessariamente esplicarsi. Il ricorrente non pensò mai di dire che Paolo Simone disse espressamente che istituiva la cappellania pel vantaggio della chiesa, ma che nel pensiero del Simone tale vantaggio era certo ed indiscutibile.

E non si apponeva male, una volta che per espressa volontà del testatore, ammessa in fatto dalla sentenza denunziata, le messe e le altre funzioni religiose dovevano di necessità ed esclusivamente aver luogo nella chiesa parrocchiale di S. Frediano. Ammesso tale fatto, escludere il vantaggio della chiesa e dei fedeli è cosa del tutto strana, giacchè è vantaggio avere assicurate per il culto cattolico alcune messe ed altre funzioni religiose, per le quali il culto cattolico è, se non in tutto, in parte almeno, assicurato alla parrocchia, che è ente conservato.

E se è indiscutibile nel parroco l'obbligo di tenere aperta al culto la parrocchia e di provvedere a che nella stessa vi sieno le necessarie funzioni religiose, non è possibile escludere in lui il diritto legittimo ed attuale a pretendere in giudizio, che i patroni revindicanti eseguiscano gli obblighi imposti da chi la cappellania volle istituire. Parlare poi di obblighi di coscienza per dedurne che la esecuzione dei medesimi non sia assicurata dalla legge, importa dimenticare quello che risulta dall'istrumento 29 giugno 1697, e che mai venne impugnato, che cioè s'istituì una vera cappellania che doveva avere, come ebbe, un patrimonio a sè per provvedere agli obblighi tutti che dalla cappellania derivavano.

E' per queste ragioni che la sentenza denunziata deve cassarsi colle conseguenze di legge.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezione unite).

10 luglio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Niutta.

*Garroni c. Gran Magistero dell'Ordine dei S. Maurizio e Lazzaro.*

**Competenza — Concordati fra la Santa Sede e gli ex-Stati d'Italia — Interpretazione dei patti — Competenza giudiziaria.**

*È incompetente l'autorità giudiziaria ad interpretare i patti di un Concordato tra la Santa Sede e uno degli ex-Stati italiani, e per conseguenza a conoscere di ogni controversia che nella esecuzione dei medesimi possa nascere.*

Che col Concordato tra il re di Sardegna ed il papa Benedetto XIII del 5 gennaio 1741 fu riservata al Pontefice la facoltà d'imporre pensioni anche in favore di stranieri sui benefizi di libera collazione; ma a tale facoltà fu rinunziato coll'altro Concordato dei 24 giugno 1750, e come corrispettivo di siffatta rinunzia il Re pose a disposizione del Pontefice una pensione fissa e perpetua di scudi romani 3000 su due abazie di regia nomina da darsi e distribuirsi ad una o più persone anche non suddite del Re.

Che le due abazie furono quelle di Casanova e di Staffarda, la quale ultima venne nel medesimo anno 1750 tramutata in commenda dell'Ordine mauriziano.

Che l'anzidetta facoltà d'imporre pensioni a tenore dell'ultimo Concordato venne esercitata dai successivi pontefici, salvo l'interruzione causata dalle vicende politiche del primo periodo del trascorso secolo, e la precaria sospensione del diritto che venne acconsentita nel 1816 da papa Pio VII per potersi provvedere sull'istanza del re di Sardegna, colle rendite destinate alle pensioni sull'abazia di Casanova e sulla commenda di Staffarda, al dovario della regina Maria Teresa.

Che nell'ultimo tempo con breve dell'attuale pontefice Leone XIII, furono concessi 1200 scudi della pensione gravante sulla commenda di Staffarda al cardinale De Ruggiero, il quale, mediante il suo man-

datario monsignor Ignazio Garroni, trasse in giudizio innanzi al tribunale di Roma, l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, perchè fosse condannato a pagargli le rate di pensione già scadute.

Che morto frattanto il cardinale De Ruggiero, gli eredi di lui cedettero allo stesso monsignor Garroni le pensioni spettanti al proprio autore; sicchè l'istanza fu proseguita dal detto cessionario.

Che nel giudizio fece intervento volontario il cardinale Cretoni come nuovo assegnatario, per virtù di altro breve del Pontefice, delle medesime pensioni, domandando che fossero a lui attribuite le rate scadute dopo la morte del De Ruggiero e quelle successive.

Che il tribunale accolse la doppia domanda; ma la Corte d'appello con sentenza dei 14 luglio 1900 pur ritenendo ben fondato il diritto fatto valere dagli attori in base del Concordato del 1750, e che fossero da respingere le impugnative dell'Ordine Mauriziano contro i documenti che i medesimi attori avevano prodotto, a sostegno della loro domanda, in copie estratte dagli archivi vaticani, dichiarò tuttavia di non potersi, allo stato degli atti, pronunziare la chiesta condanna di pagamento perchè l'atto di concessione della pensione al De Ruggiero era sfornito di regio *exequatur* e perchè il cardinale Cretoni non aveva neppure prodotto il breve di concessione, ma un semplice avviso della Curia d'essere stata a lui assegnata detta pensione.

Che contro cotesta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Ordine Mauriziano, deducendo col terzo mezzo che siccome gli attori avevano posto come fondamento della loro domanda una clausola del Concordato tra il re di Sardegna e il Sommo Pontefice, una tale domanda non potesse formare oggetto di contestazione innanzi ai tribunali ordinari, ai quali non è dato di rendersi giudici dei patti stipulati fra due sovranità, per farne derivare ragioni di diritto privato, mentre il Concordato come atto politico non può generare che rapporti di ordine pubblico.

Che coteste deduzioni, involgendo una questione sulla competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della detta controversia, debbono essere esaminate dalle Sezioni unite della Corte.

Che la proposta eccezione apparisce manifestamente infondata, imperocchè nella presente causa non veniva in questione se non quella clausola del Concordato del 1705, colla quale fu concesso al Pontefice di disporre di una certa parte delle rendite di due abazie di regia nomina per farne assegnamenti a titolo di pensione in favore di una o più persone, ancorchè non fossero suddite del Re.

Che cotesto esame non ad altro effetto doveva essere istituito se non per istabilire il giuridico fondamento della domanda degli attori, i quali, facendosi a reclamare dall'Ordine Mauriziano il pagamento delle pensioni loro concesse dal Pontefice a norma del Concordato, adducevano il surriferito patto come titolo da cui sorgeva nel medesimo Pontefice il diritto di fare in loro favore la detta disposizione.

Che il Concordato nella clausola in discorso provvide a regolare rapporti di natura patrimoniale, i quali erano stabiliti appunto nell'interesse di terze persone, consistendo l'accordo nell'attribuire al Pontefice la facoltà d'imporre pensioni su due benefizi di regia nomina anche in favore di stranieri, e ciò in cambio della rinunzia fatta dalla Santa Sede al più ampio di diritto che le spettava in conformità dei canoni e che le era stato riconosciuto col precedente Concordato dell'anno 1741.

Che non poteva quindi essere vietato ai terzi, cui la pensione venne ultimamente concessa, di far valere il proprio diritto in giudizio contro la persona alla quale sarebbe stato accollato l'obbligo di pagare una delle dette pensioni, cioè contro l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro che ricevette in commenda i beni dell'abazia di Staffarda, quando questa cessò di esistere come beneficio.

Che come ostacolo all'esperimento di siffatta azione tanto meno vale allegare il carattere politico del Concordato, chè cotesto carattere è assai malagevole poter

attribuire a quelle convenzioni che sotto nome di Concordati solevano intervenire tra i diversi Stati cattolici e la Santa Sede, la quale, anche quando era provveduta di sovranità temporale, non mirava con quegli accordi a regolare rapporti di natura politica con gli altri Governi, ma bensì a definire le questioni che potessero sorgere tra la potestà civile e la potestà ecclesiastica esistente nel medesimo Stato, e a determinare in qual modo avesse ad esplicarsi il potere del Pontefice come capo della Chiesa nel conferimento dei benefizi e nelle altre materie, in cui fosse riconosciuta la sua autorità.

Che, del resto, anche le vere e proprie convenzioni diplomatiche tra due Governi possono servire di titolo e di fondamento ad azioni giudiziarie, quando esse abbiano avuto per obbietto di regolare rapporti d'indole patrimoniale nell'interesse di privati cittadini; dovendo i diritti in tal modo riconosciuti avere pure la loro sanzione e non potendosi questa ottenere se non mediante l'esperimento delle azioni correlative presso gli ordinari magistrati.

Che anche il vedere se l'accennata clausola del Concordato possa essere divenuta inefficace, siccome assume il ricorrente, per incompatibilità col nuovo diritto pubblico ecclesiastico del regno e colle leggi ora vigenti su tale argomento, spetta all'autorità giudiziaria, alla quale per fermo compete d'interpretare ed applicare le dette leggi al fine di stabilire se esse facciano ostacolo dall'esperimento di un diritto civile, qualunque sia il titolo su cui cotal diritto venga fondato.

Che dovendosi rigettare codesto motivo del ricorso spetterà alla Sezione civile il decidere sugli altri mezzi del ricorso dell'Ordine Mauriziano, al quale va congiunto l'esame anche del contrario ricorso di monsignor Garroni contro la medesima sentenza.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

## Cassazione di Roma.

10 luglio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Niutta.

*Garroni c. Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.*

**Concordato — Concessione di pensioni sui beni di antica Abbazia — Atti del Pontefice - *Regio Exequatur* non necessario — Concordato sardo del 1750 — Non abrogazione — Facoltà lasciata al Pontefice d'imporre pensioni su Abbazie di regia nomina — Concessione irrevocabile e non precaria.**

**Prova — Atti esistenti nell'Archivio Vaticano, negli uffici del Vicariato e della Dataria apostolica — Copie autenticate da funzionarii pontifici — Iscrizione in falso.**

*Gli atti del Pontefice di concessione di una pensione annua sui beni di un'antica Abbazia, convertita in commenda dell'Ordine Mauriziano, non vanno soggetti alla formalità del* Regio Exequatur (1).

*Le copie dei documenti esistenti nell'Archivio Vaticano e negli uffici del Vicariato e della Dataria apostolica, autenticate dai funzionarii pontifici a ciò deputati secondo i regolamenti della Curia, fanno fede in giudizio fino alla iscrizione in falso* (2).

*Il Concordato sardo del 1750 non è stato abolito; e perciò devono tuttora essere osservati gli accordi in esso stipulati all'effetto di regolare l'esercizio del diritto della Santa Sede sulle temporalità dei benefizi* (3).

*La facoltà lasciata al Pontefice in quel Concordato di disporre di pensioni sui beni di certe Abbazie di regia nomina, non è una concessione graziosa da parte del Re di Sardegna, e perciò precaria e rivocabile, essendo invece il corrispettivo della rinunzia del diritto già spettante al Pontefice stesso d'imporre pensioni sui benefizi di libera collazione* (4).

Osserva che col primo dei mezzi si censura la sentenza per aver dato ingresso all'azione di monsignor Garroni e del cardinale Cretoni, discutendo e riconoscendo il fondamento giuridico del preteso loro diritto, e respingendo le

(1-4) Veggasi a p. 431 del vol. X la sentenza della Corte d'appello di Roma nella presente causa, annullata in accoglimento del primo motivo del ricorso di mons. Garroni, relativo alla non necessità del *Regio Exequatur*, agli atti pontifici di concessione della pensione.

eccezioni proposte dall'Ordine, mentre ad essi mancava, e ciò riconosceva la stessa Corte, un titolo legittimo per far valere le proprie dimande; giacchè il breve pontificio in favore del De Ruggero era sfornito di *exequatur*, ed il Cretoni, oltre al mancargli l'*exequatur*, non aveva neppur prodotto un breve di concessione, ma una lettera di partecipazione dell'assegnamento fatto dal Papa in favore di lui.

Che per tal guisa il convenuto Ordine Mauriziano sarebbe stato costretto di sostenere il contraddittorio con persone non aventi qualità per istituire il giudizio, perchè mancanti di valido titolo, che presentasse nella sua forma estrinseca le condizioni necessarie per rendere legittima l'azione.

Che cotesta censura del ricorso è fondata nel presupposto, che l'*exequatur* fosse una formalità indispensabile, di cui dovessero andar forniti gli atti pontifici di concessione della controversa pensione per potersi in base ad essi proporre la domanda correlativa; ma poichè col primo mezzo del ricorso del Garroni si sostiene in contrario, che di *exequatur* non facesse mestieri, e che errasse la Corte a non pronunziare per tale mancanza, la chiesta condanna, occorre innanzi tutto vedere, se abbia fondamento cotesto mezzo del contrario ricorso.

Che in proposito egli é da avvertire, che la Corte d'appello, dopo d'aver dimostrato che la pensione in discorso non possa altrimenti considerarsi che come un bene ecclesiastico non appartenente al Pontefice quale vescovo di Roma, ma bensì al patrimonio della Chiesa universale, è venuta ad affermare che siffatto bene non esiste materialmente nella città di Roma o in alcuna delle sedi suburbicarie, ma in Piemonte nella diocesi di Saluzzo, dove sono siti i beni dell'antica abazia di Staffarda, sui quali ricadeva la pensione prima che fosse tramutata in commenda dell'Ordine Mauriziano.

Che siccome coll'art. 16 della legge del 13 maggio 1871 sulle guarentigie del Sommo Pontefice furono mantenuti l'*exequatur* ed il *placet* regio per gli atti della autorità ecclesiastica che riguardano destinazione di beni ecclesiastici e provvista di benefizi maggiori e minori, eccettuati quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie, conseguiva da ciò, a giudizio della Corte, che l'*exequatur* era necessaria condizione anche per la destinazione fatta dal Pontefice dell'anzidetta pensione, che era un bene ecclesiastico posto al di fuori delle sedi eccettuate.

Che in coteste proposizioni dell'impugnata sentenza egli è agevole scorgere l'errore, che è derivato dall'avere attribuito alla pensione in discorso il carattere di un diritto reale avente per naturale suo obbietto determinati beni immobili situati in un dato luogo.

Che per converso, se l'accennato diritto vogliasi riferire al Pontefice, al quale come capo supremo della Chiesa venne col Concordato riservata la facoltà di imporre pensioni sulle due abazie di Staffarda e di Casanova, esso non rappresenta che l'esercizio di una prerogativa dello stesso Pontefice nella detta qualità, la quale prerogativa, mentre dapprima estendevasi indistintamente ai benefizi di libera collazione esistenti nello Stato sardo, fu poi per virtù del Concordato del 1750 ristretta a due abazie di regia nomina appositamente indicate.

Che dal lato di coloro, a cui la pensione viene conferita, il diritto correlativo non può altrimenti essere riguardato che come una ragione meramente personale di riscuotere da una determinata persona, che al presente è l'Ordine Mauriziano, una prestazione annua in danaro attribuita al Papa a titolo di pensione.

Che non accade qui ricercare di qual natura fosse a ritenere il diritto dei pensionati secondo il concetto canonico di siffatte pensioni, quando, essendo tuttora in vita l'abazia di Staffarda, potevasi quel diritto considerare come prelevamento sui frutti di quel beneficio.

Che avvenuta la conversione dell'abazia in commenda dell'Ordine Mauriziano, i beni entrarono a far parte del patrimonio di questo Ordine, al quale fu im-

posto dal sovrano di pagare la detta pensione secondo le disposizioni del Pontefice, a tenore del Concordato.

Che siffatto onere però non ebbe il carattere di una affezione reale impressa sui beni dell'antica abazia, e cessò di essere una compartecipazione ad altri attribuita sulle rendite di un beneficio per effetto di un parziale assegnamento delle rendite stesse in favore dei pensionati, ma diventò un'obbligazione personale dell'Ordine Mauriziano, il quale, ricevendo quei beni fu costituito debitore della pensione, che venne per tal guisa a raffigurare un onere dell'acquisto ed una obbligazione personale dell'acquirente, e non già una gravezza che come ragione dominicale ad altri spettante sulla medesima cosa, o come qualsiasi altro diritto reale accompagnasse il traferimento dei beni del nuovo proprietario.

Che conferma cotesto concetto la considerazione di non potersi intendere come gl'investiti del diritto alla pensione potessero farlo valere con azione reale indirizzata sui beni dell'antica abazia, che oramai sono confusi nel patrimonio dell'Ordine e non formano più come prima la dote di un determinato beneficio, di cui l'investito potesse essere costretto a rilasciare ad altri la parte di rendita corrispondente all'ammontare della pensione imposta dal Pontefice.

Che, escluso quindi da questa il carattere di un diritto reale, cade l'argomentazione onde la Corte è stata indotta a ritenere, che essa costituisca un bene ecclesiastico esistente nella diocesi di Saluzzo, dove sono siti beni della soppressa abazia di Staffarda.

Che se la pensione rappresenta pure un beneficio ecclesiastico, perchè ne dispone il Pontefice in vantaggio di persone ecclesiastiche, e per riguardo a tale loro qualità, essa tuttavia non in altro consiste per coloro, a cui viene attribuita, se non in una ragione di credito, la quale non può risiedere che nel subbietto a cui appartiene e non può esplicarsi se non mediante un'azione diretta contro l'altro subbietto a cui incombe l'obbligazione correlativa.

Che da ciò consegue di non potersi vedere nell'atto del Pontefice, che conferisce la pensione, la destinazione di un bene ecclesiastico, il quale abbia forma materiale estrinseca, e giaccia in un designato punto dello spazio; ma la destinazione stessa si risolve nella indicazione delle persone a cui la somma annua debba esser corrisposta, senza che gl'investiti di cotal diritto abbiano a conseguire il possesso di un qualche immobile o il quasi possesso di un qualche diritto relativo a beni esistenti in un determinato sito, ovvero abbiano ad essere riconosciuti assegnatari di rendite e di frutti di cespiti situati in uno più che in altro luogo.

Che l'art. 16 della legge sulle guarentigie, conservando l'obbligo di chiedere l'*exequatur* per la destinazione dei beni o per la provvista di benefizi, tranne per quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie, non potè avere considerato se non quei beni di cui fosse possibile constatare la materia esistente ne' luoghi eccettuati o in tutte le altre parti del regno.

Che, trattandosi invece di atti del Pontefice, i quali non producono in favore delle persone in essi contemplate se non una ragione di credito ed un'azione personale, come torna impossibile assegnare al diritto correlativo una sede materiale che sia al di fuori della persona del creditore, così vien meno anche la possibilità di considerare il bene, in cui il diritto stesso si concreta, come qualche cosa materialmente esistente fuori del luogo dove il Pontefice risiede.

Che sarebbe a giudicare diversamente, ove si trattasse di trattasse di pensioni cadenti sopra propri benefizi, che non avessero perduta l'originaria loro natura; imperocchè non potendosi concepire un benefizio senza una dotazione consistente in determinati beni, la pensione su di essi imposta non sarebbe in effetti che un prelevamento o una compartecipazione alle rendite del me-

desimo benefizio ad altri accordata; oltrechè il benefizio dovendo avere una propria sua sede, troverebbe sempre applicazione, anche per l'assegnamento delle pensioni, la distinzione dell'art. 16, secondo che trattasi di beni e benefizi della città di Roma e delle sedi suburbicarie o di altri luoghi.

Che in quella vece la presente pensione, se potè nella sua origine essere costituita come porzione delle rendité di un determinato benefizio da assegnarsi ad altri che non fosse l'investito del beneficio medesimo; poichè in progresso di tempo venne questa a sparire ed un ente di natura affatto diversa diventò proprietario dei beni e la pensione incominciò ad essere una obbligazione personale di quest'ultimo; ad una siffatta personale obbligazione deve rimanere del tutto estranea la considerazione del luogo dove erano situati i beni, che furono occasione al nascimento di essa, ma che rimasero liberi presso il nuovo possessore di ogni afficienza reale in favore degli eventuali assegnatari della pensione.

Che, d'altra parte, il citato articolo della legge sulle guarentigie é stato informato all'intendimento di lasciare anche più libera e piena l'azione dell'autorità pontificia là dove essa si spiega in maniera più diretta ed immediata; onde a maggior ragione debbesi intendere lasciata cotesta libertà a quegli atti che nell'ordine delle temporalità non importano apprensione di beni o attribuzione di diritti reali o esercizio di giurisdizione in designati luoghi, ma semplice acquisto di una ragione creditoria.

Che cotesta ragione creditoria nella specie ha potuto dar luogo ad un'azione sperimentata in Roma, dove l'Ordine Mauriziano ha la sua rappresentanza; sicchè anche sotto quest'aspetto l'efficacia giuridica del diritto nascente dall'atto pontificio è venuta ad esplicarsi ed esaurirsi nella città dove risiede il Pontefice, e dove al postutto debbesi ritenere che esista anche il bene, al cui conseguimento é diretta l'azione, se ivi si è dovuta questa sperimentare.

Che, dovendosi per tali ragioni accogliere il primo mezzo del ricorso di monsignor Garroni, viene di conseguenza a cadere il fondamento sul quale poggiava il primo mezzo del ricorso dell'Ordine.

Che col secondo mezzo di questo medesimo ricorso si addebita alla sentenza di aver violato gli articoli 1333 e seguenti del Cod. civile sulle copie degli atti pubblici e privati, attribuendo forza probante fino all'iscrizione in falso alle copie prodotte dagli attori di documenti estratti dall'archivio vaticano e dalla Dataria apostolica ed autenticate dagli ufficiali e funzionari pontifici.

Che in questa parte la sentenza sfugge a qualsiasi censura, avendo la Corte giustamente osservato di non potersi negare agli ufficiali deputati dal Pontefice alla custodia degli archivi vaticani ed alla conservazione degli atti in essi esistenti la qualità di pubblici ufficiali autorizzati a dar fede alle copie estratte dagli originali e che siano da loro autenticate.

Che le diverse disposizioni della legge sulle guarentigie convergono nel concetto di essersi dallo Stato riconosciuto la costituzione e l'intero organismo della Curia pontificia in quanto è diretta al governo della Chiesa ed all'esplicamento del potere spirituale del Capo di essa; e poichè a dar vita e moto a cotesto organismo è indispensabile l'opera di funzionari ed ufficiali molteplici, gli atti che da questi provengono debbono ritenersi compiuti da persone rivestite all'uopo di legittime facoltà, e non è dato disconoscere l'efficacia di tali atti anche nei rapporti di ordine civile, ove occorra di far capo ad essi per comprovare ragioni e pretese, per cui sia ammissibile l'azione in giudizio.

Che segnatamente per quel che riguarda i documenti conservati nell'archivio vaticano e gli atti esistenti presso la Dataria apostolica, non si vede in qual altro modo se ne potessero ottenere copie autentiche e capaci di far fede, se non ad opera di quei funzionari pontifici che sono deputati a tali incombenze

e che vi adempiono secondo i regolamenti della Curia.

Che opportunatamente ebbe la Corte ad osservare che, essendo vietato dall'art. 7 della citata legge sulle guarentigie ad ogni ufficiale della pubblica autorità di introdursi nei palazzi ed edifici dipendenti dal Sommo Pontefice senza l'autorizzazione di lui, debbono reputarsi compresi in tal divieto anche i notai; sicchè non potrebbe essere il caso di ricorrere al ministero di questi per far visite negli archivi e negli altri uffici ed eseguire constatazioni sugli originali ed estrarne copie.

Che la sentenza ha rilevato in punto di fatto, come i diversi documenti prodotti dagli attori consistessero in copie estratte e dichiarate conformi, secondo la qualità degli atti, sia dall'abbreviatore apostolico, sia dal sottoarchivista, sia dal segretario del vicariato con firme autenticate dall'autorità gerarchica superiore e con sigilli e timbri propri dei diversi uffici della Curia.

Che la medesima osservazione ha fatto la Corte sui documenti provenienti dalla Dataria apostolica e rilasciati dal sottodatario, rilevando in ispecie che il Breve di concessione della pensione in favore del cardinale De Ruggiero era prodotto in copia dichiarata conforme all'originale con firme e timbro del cardinale prodatario, del notaio apostolico e dell'ufficiale deputato.

Che non giova qui opporre, come fa il ricorrente, che la nomina dei diversi funzionari pontifici e la qualità delle diverse loro funzioni dovessero risultare da pubblici atti dell'autorità competente e che le firme ed i sigilli non potessero valere senza essere prima fatti noti.

Che ben disse la Corte di non potersi intendere come le nomine e le attribuzioni dei diversi ufficiali del Vaticano avessero a rendersi pubbliche per vie e con mezzi diversi da quelli adoperati dalla medesima Curia; e se era poi cosa notoria l'esistenza degli uffici della Dataria e del Vicariato e degli archivi vaticani, non era lecito impugnare gli atti da tali uffici provenienti e rivestiti delle formalità che fanno segno dell'autenticità loro, col semplice diniego di conoscere la qualità assunta dalle persone che tali atti rilasciarono con dichiarazione di essere conformi all'originale e munendola di timbri e suggelli del proprio ufficio.

Che dall'Ordine non fu poi fatta alcuna specifica e concreta deduzione contro il contenuto e la forma di taluno dei prodotti documenti, per cui sorgesse il bisogno per il magistrato di merito di ricorrere, se mai fosse luogo, ad un'ulteriore collazione coll'originale, ovvero di vedere se occorresse ancora una più ampia dimostrazione circa la perfetta legalità degli atti impugnati.

Che non è infine fuor di luogo osservare, che la quistione intorno al valore dei controversi documenti aveva un'importanza pratica assai limitata, visto che i principali di essi erano il Concordato e gli atti di nomina in favore degli attori.

Che l'esistenza del Concordato e il tenore della clausola allegata come fondamento della domanda era fuori controversia, mentre per quel che riguarda il Breve di concessione in favore del De Ruggiero non si vede in qual altro modo se ne dovesse constatare la legittimità se non producendone la copia fornita di tutti quei requisiti che la Corte stessa aveva determinati, avendo fatto ragione alle deduzioni dell'Ordine per riguardo al documento prodotto dal cardinale Cretoni.

Che tutti gli altri documenti avevano un valore del tutto secondario nella decisione della lite, essendo stati prodotti per dimostrare l'esecuzione data a quel patto del Concordato nel tempo anteriore alle disposizioni via via avvenute intorno alla pensione; cosa che la sentenza ebbe a desumere non solo dalle prove fornite dagli attori, ma anche da altri documenti e da parziali ammissioni dello stesso Ordine Mauriziano.

Che col quarto mezzo assume il ricorrente di non potersi ammettere sotto l'impero del diritto pubblico vigente l'efficacia giuridica del Concordato in esame

di essere oramai profondamente mutato da quel che era nel 1741 e nel 1750 lo stato di fatto e di diritto nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato; di avere l'ordinamento civile ed economico della proprietà ecclesiastica ricevuto radicali riforme che più non consentono la potestà illimitata della Chiesa in materia di temporalità; di essere stata la facoltà data ai Pontefice di disporre delle anzidette pensioni una graziosa concessione del sovrano sardo.

Che coteste deduzioni riescano prive di valore riguardo alla quistione agitata nella presente causa; imperocchè, se i Concordati del 1741 e del 1750 hanno potuto perdere la loro efficacia in quelle parti che per avventura fossero venute in contrasto col nuovo diritto pubblico ecclesiastico e colle positive disposizioni delle leggi ora vigenti, ciò non può dirsi che sia accaduto rispetto alla clausola in discorso, la quale non fu che una convenzione avente per iscopo di limitare e di fissare in forma ben precisata l'uso del diritto competente al Pontefice d'imporre pensioni su benefizi largamente provvisti.

Che il Concordato sardo non venne abolito: onde gli accordi in esso stipulati all'effetto di regolare l'esercizio del diritto della Santa Sede sulle temporalità di benefizi non incontrano alcuno ostacolo, perchè non debbano anche di presente venir osservati, trattandosi di ragioni patrimoniali rimesse alla disposizione del Pontefice e che non sono state annullate, ristrette o modificate colle leggi che finora hanno provveduto intorno alle proprietà di altri enti ecclesiastici.

Che quanto poi all'assunto, che la facoltà lasciata al Papa di disporre di dette pensioni non fosse che una graziosa concessione da parte del re di Sardegna, basterà l'osservare di non potersi parlare di concessione precaria e rivocabile là dove si riconosce in altri l'esistenza di un diritto e si pattuisce un corrispettivo per la rinunzia di esso.

Che l'anzidetta facoltà costituisce un diritto quesito, che non può dirsi neppure venuto meno per esser cessata la causa che lo produsse; non essendo stato tolto al Pontefice il diritto di imporre pensioni su benefizi ancora esistenti ed avendo le medesime parti contraenti acconsentito, allorchè fu tramutata in commenda l'abbazia di Staffarda, che la pensione dapprima gravante su quest'ultima, che era di regia nomina, diventasse onere dell'Ordine, a cui i beni furono trasmessi.

Che infine non è dato all'Ordine, a cui fu imposta da chi ne aveva il diritto la detta obbligazione di sottrarsi all'adempimento della medesima, allegando la pretesa revocabilità della concessione, che nel fatto non è stata mai revocata, anzi fu eseguita, come ebbe a rilevare la Corte, fino all'ultimo tempo coll'assentimento del sovrano; al quale soltanto sarebbe potuta spettare la facoltà di revocarla, se per poco potesse accogliersi l'assunto che di concessione gravosa si trattasse.

Che con siffatte considerazioni debbesi ritenere esaurita tutta la disputa nascente dai due ricorsi, giacchè col secondo mezzo di annullamento proposto dal Garroni non si fa che aggiungere nuovi fondamenti alle censure contenute nel primo, addebitandosi alla Corte di essere caduta in varie contraddizioni nell'esaminare la questione relativa all'*exequatur*.

Che dovendosi accogliere il detto primo mezzo per le ragioni di sopra esposte, va pronunziato nell'interesse del Garroni l'annullamento della impugnata sentenza.

Per questi motivi, la Corte accoglie il detto primo mezzo, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

**10 giugno 1902.**

*Pres.* CASELLI P. — *Est.* SIOTTO.

*Guarnieri* c. *Picciola*.

**Soppressione — Cappellanie ecclesiastiche — Cappellanie laicali — Personalità giuridica — Giuspatronato.**

*In ordine alla soppressione non havvi differenza fra cappellanie ecclesiastiche e cappellanie laicali, alle quali non può negarsi la personalità giuridica.*

*È ammessibile il giuspatronato nelle cappellanie laicali.*

Osserva che la Corte d'appello di Macerata, dopo aver ritenuto che Pasquale Guarnieri fondava una cappellania assegnandole determinati beni allo scopo di celebrare in perpetuo tante messe per suffragare l'anima propria e quella dei suoi genitori, non si peritava di negare alla fondazione la personalità giuridica. Si può ripetere alla Corte di Macerata: *tu solus peregrinus in Urbe*, poichè dopo più di trenta anni trascorsi dall'attuazione delle leggi eversive, dopo un'infinità di sentenze rese nella materia da questo Supremo Collegio, fa meraviglia che ancora non si sappia che l'ente autonomo risulta all'effetto della soppressione dall'insieme di tre coefficienti, ossia da una dote destinata perpetuamente a scopo di culto.

In ordine alla soppressione non havvi differenza fra cappellanie laicali e cappellanie ecclesiastiche, appunto perchè le une e le altre incarnavano l'ente al quale apparteneva il dominio dei beni lasciati dal fondatore. La differenza si trovava nel giure canonico relativamente alla erezione, che, mancando nelle prime, lascia ad esse il carattere originario della laicità, e concorrendo nelle seconde, fa sì che gli stessi beni dotalizi abbiano a considerarsi come spiritualizzati. E la diversa locuzione usata dal legislatore, di svincolo in un caso e di revindica nell'altro, non significa che i beni siano rimasti nella famiglia del fondatore, ovvero ne siano usciti, ma si riferisce alla cessazione d'un semplice vincolo nelle cappellanie laicali, del titolo d'erezione canonica nelle ecclesiastiche, titolo di spiritualità, tolto il quale i beni tornavano a naturalizzarsi, e per conseguenza ad essere rivendicabili. Precipitando di errore in errore, la Corte d'appello di Macerata disse inammessibile il giuspatronato nelle cappellanie laicali, e disse ciò ritenendo che il fondatore avesse nominato primo rettore della cappellania il figlio Emidio, coll'obbligo di cedere il possesso dei beni a colui della discendenza maschile agnatizia che si fosse ordinato *in sacris*, obbligo che l'Emidio aveva osservato fin dal 18 maggio 1860 a favore del figlio Ubaldo. Come e perchè il giuspatronato debba esulare dalle cappellanie laicali non si capisce, e la ragione che se ne adduce, d'essere l'Emidio proprietario, egli che riconobbe di dover cedere il possesso dei beni al figlio appena conseguiti gli ordini sacri, se non fosse conseguenza della falsa premessa che i beni erano rimasti in famiglia, non varrebbe certo ad inficiare nella specie il giuspatronato.

*Error prior priore* fu l'affermare che il patronato veniva assorbito dal dominio. Questi eredi, che prendono il nome di patroni in quanto hanno diritto di nominare il cappellano, questo cappellano che possiede come usufruttuario in nome degli eredi, e che possedendo a questo titolo alla pubblicazione del decreto Valerio e della legge 15 agosto 1867 non ha un diritto proprio da far valere sui beni della cappellania, esprimono altrettanti concetti ripugnanti ad ogni criterio giuridico, in contraddizione alla parola ed allo spirito del decreto Valerio e della legge 15 agosto 1867.

Senza passare all'esame d'altri errori capitali rilevati dal ricorso, se ne ha d'avanzo per annullare il giudicato di cui giustamente si dolse don Ubaldo Guarnieri.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

30 maggio 1902.

*Pres.* PRIMAVERA ff. di P. — *Est.* NATALI.

Ric. *Metti.*

**Contravvenzioni — Rappresentazioni in luogo pubblico — Simulazione della cerimonia del trasporto del Viatico.**

*Incorrono nella contravvenzione, di cui all'art. 39 della legge di pubblica sicurezza,*

*coloro che compiono in luogo pubblico una rappresentazione simulante la cerimonia del trasporto ed accompagno del viatico.*

Nella mattina del 27 febbraio, corrente anno, Carlo Garbini, Luciano Paolini, Luigi Paolini, Alpinolo Catalani, Leone Marroni e Nello Pagnotta, riuniti previo concerto fra loro, e seguiti da altri, percorsero alcune vie interne di Città della Pieve, indossando il primo di essi un manto, e gli altri rispettivamente portando un ombrello aperto, candele accese ed una scopetta ad uso aspersorio, suonando un campanello, senza immagini e arredi sacri, ma in modo da simulare nell'insieme il trasporto e l'accompagno del viatico agli infermi secondo il rito cattolico. Ciò allo scopo di portare il simulato viatico ad un loro compagno, nella casa del quale poi entrarono, come che già côlto da ubbriachezza, cessata poche ore prima, durante la veglia di carnevale. Denunciati per questo fatto, il pretore locale con sentenza 20 marzo successivo vi ravvisò i caratteri della contravvenzione prevista e repressa dagli articoli 39 della legge di pubblica sicurezza, e 448 del Cod. pen., e li condannò all'ammenda in misura diversa, essendo alcuni di essi di età minore.

Ricorre il solo Garbini Carlo per un mezzo di annullamento, con cui deduce la violazione del ridetto art. 448, non essendo da questo contemplata una passeggiata fra compagni, anche se vi sieno segni esteriori umoristici, che non può dirsi un pubblico spettacolo tale da richiedere una preventiva licenza dell'autorità politica.

Osserva che infondato è il ricorso:

Per l'art. 39 della legge di pubblica sicurezza non possono darsi in luogo pubblico o aperto rappresentazioni, nè qualsiasi altro spettacolo senza la licenza dell'autorità politica, e la trasgressione è punita colle pene sancite dall'art. 448 del Cod. pen. Ora il pretore con incensurabile apprezzamento ha ravvisató nel fatto imputato al Garbini e coimputati una rappresentazione in luogo pubblico della cerimonia ecclesiastica del trasporto ed accompagno del viatico, riflettente il rito della religione cattolica, dominante nello Stato, simulata in maniera che taluni nel loro passaggio tratti in errore si resero genuflessi, e, riconosciuta quindi la simulazione, il pubblico ne rimase indignato. La si consideri questa una rappresentazione, o un pubblico spettacolo, era sempre vietato senza l'autorizzazione preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legge assoggetta appunto le rappresentazioni e i pubblici spettacoli all'esame preventivo dell'autorità locale, che può vietarli per ragioni di morale, di decenza e di ordine pubblico, ed incivile si appalesava la simulazione di una delle principali cerimonie del culto cattolico, capace di per sè di turbare la coscienza dei fedeli. La libertà individuale è garantita, ma trova un limite nelle leggi dello Stato.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

---

**Cassazione di Roma.**

(Sezione penale).

30 maggio 1902.

*Pres.* PRIMAVERA, ff. di P. — *Est.* NATALI.

Ric. *Garbini.*

**Contravvenzioni — Affissione di avvisi sacri — Licenza dell'autorità politica — Buona fede.**

*L'affissione di avvisi sacri, senza licenza dell'autorità politica, costituisce contravvenzione all'art. 65 della legge di pubblica sicurezza* (1).

*Ad escludere la contravvenzione non vale addurre la buona fede desunta dall'uso invalso di affiggere tali avvisi senza il preventivo permesso dell'autorità.*

(1) Confor. stessa Cass. 30 gennaio 1900, ric. Franco; 15 febbraio 1900, ric. Pezzoli (vol. X, p. 301, 302). Veggasi lo studio di CORRAZZINI G., *Gli avvisi sacri e la legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889* (vol. X, p. 1, e seg.).

Vincenzo Metti e Sante Vicari, con sentenza 12 marzo corrente anno del pretore di Piacenza, sono stati condannati a cinque lire di ammenda per ciascuno, come colpevoli di contravvenzione agli art. 65 e 66 delle legge di pubblica sicurezza, per avere in Piacenza nel 30 gennaio precedente, il primo fatto affiggere, ed il secondo affisso nei muri di quella città dieci copie di avvisi sacri relativi all'oratorio di S. Paolo.

Ricorre il Metti per violazione del preindicato art. 65, sostenendo che in Piacenza era invalso l'uso di affiggere gli avvisi sacri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, come riflettenti il libero esercizio del culto cattolico, ed allegando perciò la inesistenza di reato per la sua buona fede.

Osserva che per gli art. 65 della legge di pubblica sicurezza, e 445 del Codice penale l'affissione degli stampati, o manoscritti è vietata e prevista coll'ammenda sino a lire cinquanta. Ne sono soli eccettuati quelli delle autorità e pubbliche amministrazioni, e gli altri relativi a materie elettorali, ad affari commerciali, od a vendite e locazioni, non che tutti gli atti del ministero spirituale del Sommo Pontefice, che si affiggono nelle porte delle basiliche e chiese di Roma in forza dell'art. 9 della legge sulle guarentigie 13 maggio 1871. Gli avvisi sacri perciò dell'oratorio di S. Paolo, indipendentemente dal fine cui miravano, rientrano nella regola, e non nella eccezione, e non poteano essere affissi nei muri di Piacenza senza il permesso dell'autorità politica. Nè utilmente viene dal Metti allegata la buona fede, non avendo egli dimostrato di non avere voluto coll'ordinare la detta affissione commettere un fatto contrario alla legge ai termini dell'art. 45 del Cod. pen. Nelle contravvenzioni basta che il fatto imputato sia volontario, e tale non cessa di essere, come esattamente ha ritenuto il pretore, colla sentenza impugnata, per essere stati anteriormente affissi per più anni gli avvisi sacri senza licenza. La trasgressione della legge, per quanto prolungata, non ne giustifica la inosservanza, e molto meno induce la pretesa abrogazione per dissuetudine. Sono canoni fondamentali di diritto cotesti, che per la loro evidenza non hanno bisogno di dimostrazione.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

**21 maggio 1902.**

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Cefalo.

*Demanio dello Stato*

c. *Congregazione di carità di Castignano.*

**Riversibilità (diritto di) — Art. 4 della legge 15 agosto 1867 — Decadenza — Devoluzione del patrimonio ad un ente morale.**

*Non ha luogo l'esercizio del diritto di riversione, e quindi la decadenza di cui all'art. 4 della legge 15 agosto 1867, nel caso in cui, disposte per testamento alcune opere di culto, si dichiari che, dovendosi derogare alla volontà del testatore per fatto di Principe o di legge, venga sostituito erede un ente morale e sia ad esso devoluto l'intero patrimonio.*

Il sacerdote Filippo Petrocchi di Castignano (morto nel 26 dicembre 1860) con testamento 28 marzo 1852, ordinava la inalienabilità di tutto il suo patrimonio e prescrivendo le modalità dell'amministrazione di esso, statuiva che le rendite fossero in perpetuo erogate per una metà a vantaggio de' poveri e per l'altra metà in sacrifici espiatorii di sante messe. E poi aggiungeva testualmente così: « Prego le autorità supreme a non dare ascolto a qualunque supplica o memoriale, che cercasse derogare questo mio volere per qualsivoglia pretesto o sotto qualsivoglia titolo o colore, perchè ferma voglio che resti sempre la mia disposizione, portando grave peso le parole, *secondo la mia intenzione*, mentre in caso di derogazione di questa mia volontà e religiosa disposizione (che il Cielo non permetta mai) sia devoluto il tutto a questo pubblico Ospedale di questa

mia patria, sempre però colli pesi medesimi a foggia del da me sopra disposto ».

In seguito alla pubblicazione della legge sulle opere pie 3 agosto 1862, la Congregazione di carità di Castignano assunse il possesso dello intero patrimonio ereditario del Petrocchi, disponendo delle rendite sotto il controllo delle autorità tutorie, e tale possesso mantenne fino al 1892, quando insorse il Demanio. Questo, ritenendo che la fondazione Petrocchi per la parte riguardante le opere di culto, fosse rimasta soppressa per la legge 15 agosto 1867, sul rifiuto della Congregazione di dismettere i beni, ne prese possesso, e con foglio di variazione e liquidazione di conguaglio del giugno 1898, assegnò e dismise a favore della Congregazione la metà de' beni e delle rendite spettanti alla detta Opera pia. Ma la Congregazione con atto 14 giugno 1899 convenne l'Amministrazione del Demanio avanti al tribunale di Ascoli Piceno per sentir dichiarare di spettanza di essa attrice l'intero patrimonio della fondazione Petrocchi e sentir prefiggere alla convenuta un termine per la restituzione della parte appresa. E tali domande vennero integralmente accolte dal tribunale ed avendone il Demanio proposto appello, la Corte di Macerata con sentenza 3 novembre 1900 respinse il gravame, onde l'attuale ricorso.

Con questo il Demanio sostiene, che la Corte, respingendo l'eccezione di decadenza da esso proposta in base all'art. 4 della legge 15 agosto 1867 pel decorso del quinquennio dalla pubblicazione di detta legge al giorno in cui fu promosso il giudizio, abbia violato detto articolo perchè la devoluzione de' beni al Demanio avviene dal dì della pubblicazione della legge, e dal giorno stesso comincia la decorrenza del termine per lo sperimento de' diritti riservati; ed il fatto del possesso non preso dal Demanio e rimasto presso quelli che doveano sperimentare sì fatti dritti, non potea mantenere in sospeso il detto termine.

Osserva che il Demanio, tra le altre deduzioni nel giudizio di merito, faceva quella, che il testatore nello imporre la devoluzione all'Ospedale, gl'imponeva gli stessi pesi, così che non facea che sostituirlo nell'amministrazione del patrimonio; e la Corte ritenne che non era esatta questa interpretazione che si volea dare al testamento Ed interpetrando essa la volontà del testatore e le clausole del testamento, ritenne che il Petrocchi volle subordinare la sostituzione dello erede ad una condizione, dicendo, che nel caso si dovesse derogare alla sua volontà per fatto di principe o di legge, fosse alla sua eredità sostituito l'Ospedale. Ed essendosi verificato l'evento, l'Ospedale per volontà del testatore era divenuto unico erede di tutto il patrimonio di lui; epperò la Congregazione di carità bene a ragione in rappresentanza dell'Ospedale se n'era immessa in possesso, e questo avea conservato con tutti i caratteri di legittimità e coll'animo di tenere la cosa come propria.

Ora, se tanto la Corte ritenne con sovrano apprezzamento; se contro questa parte della sentenza non si è reclamato, nè potea reclamarsi col ricorso, non si può parlare della decadenza contemplata dall'articolo 4 della legge 1867, specialmente quando non era decorso il quinquennio, con acquiescenza della Congregazione, dall'azione della presa di possesso da parte del Demanio, come osservò la Corte.

A prescindere dall'applicazione della regola *quae temporalia ad agendum sunt perpetua ad excipiendum;* e della ineccepibilità di un termine all'esercizio di un'azione diretta ad acquistare un possesso che già si ha; nella specie non si tratterebbe di vera e propria riversione, perchè i beni non doveano ritornare in un patrimonio, in cui già esistevano, essendosi cambiato l'erede per la verificata condizione; e la legge 1867 trovò l'erede sostituito, l'Ospedale, nel possesso della eredità; per cui nè il Demanio potea togliere un diritto ed un possesso fondati sul testamento, nè l'Ospedale, che si trovava nel possesso legittimo de' beni a seconda del testamento,

avea certo interesse a far valere un diritto che nessuno gli contrastava. Ritenuto che tutto il patrimonio ereditario nella sua integrità fu per la verificata condizione devoluto senz'alcun obbligo al detto Ospedale; questo alla pubblicazione della legge eversiva non doveva esercitare dritto di riversione, perchè la legge eversiva stessa avea purificata quella condizione, che a norma del testamento teneva in sospeso il diritto eventuale; e perchè la condizione verificata, che dava luogo alla devoluzione, avea fatto venir meno le statuizioni in rapporto all'impiego delle rendite, ed i fondi erano passati nel pieno dominio dell'Ospedale. Ed è perciò che non è a parlarsi dell'attuazione dell'articolo 4 della legge del 1867, perchè in virtù del testamento erano venute meno le opere di culto e la prescritta erogazione di una parte del reddito colla verificata devoluzione all'Ospedale, che, entrato in possesso dello intero patrimonio, potea erogarne come credeva le somme, senza bisogno di azione riversiva; ed il volere parlare di decadenza in tal caso, sarebbe violazione aperta di un diritto quesito.

Ond'è che deve rigettarsi il ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

---

### Cassazione di Roma.

25 marzo 1902.

*Pres.* CASELLI, P. — *Est.* CEFALO.

*Pasini* c. *Fondo pel culto.*

**Fondazioni autonome a scopo di culto — Legato *cum onere* alla parrocchia — Giudizio di fatto.**

**Fondo pel culto — Oneri religiosi a carico di di enti soppressi — Adempimento in modo specifico.**

*È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, quando non sia determinato da erronei criteri di diritto, quello emesso dal magistrato di merito, che, interpretando il testamento, ritenga la costituzione di un ente autonomo, anzichè di un sempre legato* cum onere *a prò della Chiesa parrocchiale* (1).

*Il Fondo pel culto non è tenuto all'adempimento in modo specifico degli oneri religiosi posti a carico degli enti soppressi, adempiendovi solo nella misura dei fondi disponibili, se, come e quando lo possa* (2).

Osserva, che tutta la questione versava nel vedere se si fosse col testamento costituito un legato *cum onere* a pro della chiesa parrocchiale, ovvero un ente autonomo di natura mista; ed il Tribunale, interpretando il testamento, escluse che si fosse costituito un legato, e ritenne invece la costituzione di un ente autonomo; e la prima censura si riduce ad accusare la sentenza di aver travisato il concetto del testatore chiaramente espresso, interpretando falsamente le espressioni adoperate nel testamento.

Ora al ricorso, che pretende fare ritenere erronea ed arbitraria la interpretazione data dal giudice di merito al testamento, osta appunto il sovrano convincimento del magistrato contenuto in un giudizio di fatto, emesso in seguito di analogo lavorio espletato per indagare la volontà del testatore per cui il magistrato non ha scisse le varie clausole del testamento, ma le ha invece poste in relazione tra loro e ne ha valutato le espressioni, l'indole ed il significato, per dedurne poi quale fosse stato il pensiero del disponente e certo nelle indagini di volontà si ha una quistione di estimazione e di merito, in cui nulla ha da vedere la Cassazione per la nota regola « *quaestio facti et voluntatis in extimatione judicis est* ». E, se è vero che l'apprezzamento del giudice di merito può anche cadere sotto la censura della Cassazione, quando alteri il concetto giuridico delle dichiarazioni contenute negli atti, o si fondi sopra ipotesi

---

(1) Confor. Cass. di Roma 28 luglio 1896, Savoja c. Finanze (vol. VII, p. 286) e nota ivi: 26 maggio 1898, Fondo pel culto c. Gambara (vol. VIII, p. 347-353).

(2) Il Fondo pel culto è però tenuto all'adempimento in forma specifica, quando siavi interesse di terzi, Cass. Roma 30 maggio 1901, Fondo pel culto c. Fabbriceria parrocchiale di Oleggio (vol. XI, p. 408); 17 gennaio 1902 (vol. in corso, p. 153).

contraddette dalla letterale espressione, dalla legge o dalla ragione, nella specie il giudizio emesso dal Tribunale, mentre non è in opposizione alla espressione letterale, è consentaneo alla legge ed alla logica.

Nè poi può dirsi che tale giudizio sia stato determinato da erronei criteri di diritto; dacchè il Tribunale non ha errato nei principî enunciati e relativi ai caratteri dei legati *sub modo* e degli enti automoni; e solo dopo averli esattamente riconosciuti si è fatto ad esaminare la volontà del testatore; e dopo minuta analisi si è convinto, che tale volontà non fosse stata quella di beneficare i legatari, ma invece di creare un ente autonomo, con precisa determinazione del modo di erogazione delle rendite, ritenendo che scopo precipuo del fondatore fosse stato quello solo di avvantaggiare l'anima propria e non i legatari.

Come pure non può sostenersi che il Tribunale si fosse contraddetto nel senso di avere assegnato tali motivi dei quali l'uno avrebbe distrutto l'altro, dacchè il Tribunale, dopo avere enunciata la ragione per cui avrebbe potuto ammettersi il concetto del legato modale, che era l'ipotesi, dimostrò poi la tesi che accoglieva, che cioè volontà del testatore fosse stata solo quella di dar vita ad un ente autonomo di natura mista.

Nè può infine farsi nè anche buon viso alla quistione subalterna, accennata nella discussione, dell'obbligo del Fondo pel culto ad eseguire l'onere pel principio *res transit cum onere suo*, dacchè è stato già ritenuto, con costante giurisprudenza, che il Fondo pel culto non è tenuto all'adempimento in modo specifico degli oneri religiosi posti a carico degli enti soppressi, adempiendovi solo nella misura dei fondi disponibili, se, come e quando lo possa; non potendo essere astretto, come ogni altro mandatario *ex lege*, ad impiegare negli usi e scopi designati sostanze che possono eccedere i beni messi a disposizione del mandatario.

Che per ciò, non reggendo alcuno dei mezzi dedotti a sostegno del ricorso, dee lo stesso rigettarsi coi provvedimenti di conseguenza.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

21 febbraio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Pugliese.

*Congregazione di carità di Alanno*
c. *De Cesare.*

**Prestazione di culto a favore delle parrocchie — Carattere di obbligatorietà — Possesso immemorabile — Giudizio di fatto.**

*È apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione, il giudizio, per cui il magistrato di merito, basandosi su documenti esibiti, ritiene il carattere obbligatorio di una prestazione di culto corrisposta da tempo immemorabile a favore della parrocchia, prelevandola dalle rendite di alcune cappellanie laicali* (1).

*In fatto:* Con citazione 30 marzo 1898 don Vincenzo De Cesare, quale parroco ed arciprete della chiesa parrocchiale

---

(1) Sul primo motivo del ricorso della Congregazione di carità, e riflettente la dedotta incompetenza dell'autorità giudiziaria, la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con decisione della stessa data, osservava:

« Non era già che di revoca o modifica del Decreto Sovrano del 17 dicembre 1885, che ordinava l'inversione delle rendite delle cappellanie a favore della beneficenza, la Corte d'appello siasi potuto o si potesse occupare; era ed è invece delle conseguenze possibili derivate da tale decreto nei riguardi con i diritti di proprietà della parrocchia su determinate rendite, del pregiudizio arrecato a tale diritto dalla inversione delle rendite medesime decretata dall'atto sovrano, che ha dovuto e deve discutersi, e della illegalità di tale atto nei riguardi con la illegittimità della decretata inversione. Materia cotesta, la quale non può venire sottratta alla competenza del potere ordinario, vuoi in esecuzione della stessa legge sul contenzioso amministrativo, vuoi in esecuzione della legge sulla giustizia amministrativa, e vuoi in conformità della giurisprudenza oramai

già ricettizia, di Alanno conveniva davanti al Tribunale civile di Teramo il presidente della Congregazione di carità del detto Comune (Alanno) per sentir dichiarare di spettanza della suddetta chiesa parrocchiale le rendite di talune opere pie laicali, sotto il nome di cappelle del Rosario, del Sacramento, di S. Donato, S. Sebastiano e di S. Maria delle Grazie, stante che tali rendite da tempo immemorabile eran servite e servivano di dotazione degli altari della chiesa stessa e dell'oratorio rurale denominato di S. Maria delle Grazie, che ne dipendeva, rendite le quali erano state impiegate sempre per provvedere ai servizi e alle spese del culto (celebrazione di messe, vesperi solenni ed altre funzioni, compra di cera, incenso, arredi sacri, ecc.) tanto che dalla Commissione di beneficenza prima e dalla Congregazione di carità poi era stata all'uopo fin dal 1816 pagata una somma annuale al parroco di ducati 707, che abusivamente discese nel 1871 a lire 460, a mano a mano che la chiesa si era provveduta di arredi sacri, oltre la somma di lire 59,50 pagata al parroco pel suddetto oratorio rurale e finalmente fu ridotta a lire 198,60 sino a tutto il 1889. Chiedeva quindi si fosse dichiarata tenuta la Congregazione di carità al pagamento verso del parroco di lire annue 520,15 per spese di culto e si fosse dichiarato illegittimo l'atto amministrativo, in forza del quale le rendite in parola nel 1890 erano state invertite nella istituzione e dotazione di un asilo infantile, in forza di un regio decreto del 17 dicembre 1885, ad onta delle ripetute proteste di esso attore parroco e delle costui insistenze per avere integralmente le rendite destinate alle spese di culto. E soggiungeva di avere inutilmente fatto ricorsi e pratiche all'autorità amministrativa contro tale inversione di rendite e contro il sovrano provvedimento che l'aveva autorizzato. Domandava, infine, la condanna della convenuta Congregazione al pagamento immediato delle ultime cinque annualità maturate al finire del 1897 ed ammontanti alla cifra totale di lire 2600,75 in ragione dell'anzidetta minima somma di lire 520,15 per ciascun anno, oltre l'annualità in corso e le posteriori ed alle spese del giudizio.

La Congregazione di carità si difese deducendo la incompetenza dell'autorità giudiziaria relativamente alla revoca ed annullamento degli atti amministrativi, e, sostenendo mancasse nel De Cesare un vero e proprio diritto civile, diceva improponibili le domande spiegate col libello.

In merito poi addusse la mancanza di tavole di fondazione per le cappellanie, delle quali aveva parlato l'attore, e che le rendite di esse, in conformità degli stati discussi, erano state adibite a spese di culto, a feste popolari e ad opere di beneficenza, impiegandole a titolo di elemosine per i sacerdoti, per funzioni religiose, e ciò non per dovere nè per somma costantemente determinata, tanto che non furono mai versate nelle mani del parroco, sibbene vennero pagate ai sacerdoti.

Lo adito Tribunale, con sentenza di giugno 1899, senza attendere alle contrarie istanze e deduzioni e neanco alla eccezione d'incompetenza, rigettava la domanda del De Cesare e condannava costui nelle spese. Il De Cesare produsse appello per le ragioni addotte e non attese in prima sede e per altre che si riservava.

L'appellata Congregazione, riferendosi ai motivi spiegati in prima e seconda sede, i quali avrebbero dovuto valere, occorrendo, come motivi di appello incidentale, concluse per il rigetto del gravame.

---

concorde di queste Sezioni unite, le quali non hanno mai negato, in tesi generale, all'autorità giudiziaria la giurisdizione di conoscere del concorso, o meno, dei requisiti di legittimità nell'atto sovrano, quando questo ha per caso distrutto o sminuito il diritto patrimoniale del privato, diritto che viene garentito al cittadino dalla legge comune e dalle leggi speciali ».

La Corte d'appello d'Aquila, con pronunziato 11-22 dicembre 1900, così decise:

« Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'appello prodotto dall'arciprete De Cesare, nella qualità di parroco e rappresentante della chiesa parrocchiale di Alanno con atto del dì ecc., contro la sentenza del Tribunale civile di Teramo del dì ecc. e, la medesima riformando, dichiara obbligata la Congregazione di carità di Alanno a pagare ogni anno per prestazione di culto la somma di lire 198 su le rendite delle anzidette cappellanie del Rosario, di S. Donato e S. Sebastiano e del Sacramento in favore della chiesa parrocchiale, già ricettizia, di Alanno e per essa ora al suo parroco signor Vincenzo De Cesare. Condanna la Congregazione a pagare gli arretrati della prestazione di culto dal 1893 a tutto l'anno 1899 nella somma di lire 1486, oltre l'annata in corso e le posteriori sino alla soddisfazione, e la condanna altresì ad un terzo delle spese di prima e seconda sede ecc. »

Di tale decisione hanno domandato la cassazione ambo le parti contendenti.

La Congregazione adduce a sostegno della sua domanda i seguenti quattro motivi:

1. Violazione degli articoli 4 legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, 5 della legge 31 marzo 1877 su i conflitti di attribuzione e 517 n. 3 e 4 della procedura civile.

2. Violazione degli articoli 1 e 2 legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, 1 del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, n. 2, 3 e 6 procedura civile.

3. Violazione degli articoli 686, 710, 2105, 2106 Codice civile, 360, n. 6, 361, n. 2, 517, n. 2, 3 e 6 procedura civile e 47 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, anche in relazione con gli art. 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, 70, 71 e 91 della legge 17 luglio 1890 su le opere pie e falsa applicazione della legge 6 Dig. *de usuris* e degli articoli 3 disposizioni preliminari, 2262 Codice Napoleonico, 2168 delle leggi civili napoletane e 2135 del vigente Codice civile italiano.

4. Violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2 e 517, n. 3 procedura civile.

Il parroco De Cesare adduce, alla sua volta. i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 36, 360, n. 6, 361, n. 2, 517, n. 2 e 3 procedura civile, 3 disposizioni preliminari, 1312, 1330, 1349, 1350, 1353, 2119, 1120 Codice civile, 15 e 27 del Concordato 16 febbraio 1818, del Real decreto 10 dicembre 1859, delle leggi 1, 6 Dig. XXII, 1, 25 Dig. XX, 113, 19 Cod. III, 32, 1, Cod. IV, 21, e del principio *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

2. Violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni citate nel primo motivo, anche con evidente difetto di motivazione.

3. Difetto di pronunzia e conseguente violazione degli art. 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, n. 2, 6 ed 8 procedura civile.

La Corte ha considerato *in diritto:* (*Omissis*).

Nemmeno ha fondamento l'accusa sotto vari riflessi formolata col terzo motivo del ricorso in esame.

La Congregazione ricorrente rimprovera in sostanza alla Corte d'appello di Aquila di aver ritenuto la obbligatorietà della prestazione a favore del parroco, mentre ella stessa (la Corte) aveva premesso e conceduto che non esisteva alcun titolo, dal quale emergesse tale obbligatorietà; la prestazione nel suo ammontare non era stata sempre la stessa ed immutabile; e le rendite erano state invertite, senza opposizione di alcuno, nella istituzione di un asilo infantile; e lo stesso reclamo di De Cesare, in linea amministrativa, era stato respinto ecc.

La denunciata sentenza ha ammesso la obbligatorietà, muovendo precipuamente da un concetto di fatto, quello cioè, che da tempo antichissimo, giusta quanto le risultava dai documenti esibiti, e che essa ha avuto cura di disaminare diligentemente e di enunciare uno per uno, dalle rendite delle quattro cappellanie era stata sempre prelevata

una parte e destinata come prestazione di culto alla chiesa parrocchiale di Alanno. E questo concetto di fatto è precipuamente sorretto non solo dai documenti del parroco, ma dagli stati discussi della stessa Congregazione. E dal complesso di queste prove documentali, la sentenza rafforza il suo concetto, ammettendo anche una presunzione, che dice ragionevole, e che tale realmente è, quella, cioè, che risultando dimostrato il pagamento di anno in anno dai documenti esaminati, era lecito supporre che la prestazione fosse stata soddisfatta anche negli anni intermedi, per i quali non era stato possibile avere la singola prova. E pur concedendo che l'ammontare della prestazione fosse stato minore in qualche anno, ritiene che ciò non potesse sublimarsi ad argomento della facoltatività della prestazione, ma fosse solo a considerare come conseguenza del fatto che in qualche anno una parte delle rendite si fosse impiegata in altre feste popolari ecc.

E toglie ogni importanza subito alla pretesa acquiescenza del parroco verso il fatto della diminuzione, soppressione, inversione delle rendite col dire, che questo parroco fu in massima buona fede, stante che era stato soddisfatto del suo avere con le rendite della cappella maggiore ecc. E non omette ricordare, a tale proposito, che quando il parroco non si vede soddisfatto con altri cespiti fu sollecito a reclamare contro lo arbitrio non giustificato.

Se, adunque, da un concetto di fatto, adagiato sovra documenti e presunzioni, si è mosso il giudice di merito per ritenere la obbligatorietà della prestazione a prò del parroco, non è proprio il caso di rimproverargli violazioni di legge. E nemmeno ciò si può fare per avere la sentenza parlato di *data anteriore immemorabile, costituente il titolo migliore del mondo in favore della chiesa ecc.* Si cadrebbe evidentemente nello equivoco e per convincersene basterebbe leggere, nel suo complesso e non a brani, la parte razionale della sentenza. Questa, invero, dopo aver formato il proprio convincimento su la obbligatorietà della prestazione desumendola dalla continuità, e non interruzione, del pagamento di essa a favore del parroco fino dal 1816, e dopo avere tolto ogni efficacia all'argomento della voluta acquiescenza del parroco, che questo concetto di continuità non interrotta avrebbe potuto turbare, discese allo esame della sentenza di prima sede e rimproverando a questa il disconoscimento della storia dei fatti, e delle conseguenze giuridiche, che da questa storia derivavano, si fa a ricordare un certificato dal quale, secondo lei, emergeva la immemorabilità della data anteriore, e questa data anteriore immemorabile qualifica come titolo prezioso per la parrocchia. E così fatta qualifica attribuisce non già nello intendimento di titolo utile, o meno, a prescrizione più o meno lunga, ma esclusivamente come punto di partenza materiale, come fondamento di quel concetto di continuità, che aveva in precedenza ammesso ed enunciato. Ma se anche, dipartendosi dalla letterale intelligenza, così naturale, della sentenza, volesse concedersi (siccome sostiene la ricorrente) che di vera e propria prescrizione immemorabile abbia inteso parlare la Corte di appello giudicatrice, non per questo sarebbe da plaudire alla censura mossa dal ricorso in esame.

Trattandosi di diritto personale ed ammettendosi che la prescrizione immemorabile altra finalità non potesse raggiungere oltre quella di far presumere la esistenza di un titolo, questa presunzione è stata più che completamente dimostrata, come concorrente nella specie presente, dal dettagliato ragionamento della Corte di appello. Alle fonti documentali, dalle quali questa ebbe ad attingere la convinzione circa il concorso delle presunzioni, nessuno obbietto fu mosso, nessuna presunzione in contrario venne eccepita. E il carattere, tante volte ripetuto di continuità nel pagamento della prestazione, il quale non venne in alcuna guisa oppugnato (e non potrebbe esserlo oggi, perchè è materia di puro fatto) serve non solo a cementare la presunta esistenza del titolo e a dimostrare,

secondo il criterio del giudice di merito, anche il concorso dell'altro estremo per la prescrizione acquisitiva, il possesso legittimo del diritto di esigere, lo stato inalterato, attuale, di fatto nella esplicazione di questo diritto.

Ha considerato che del ricorso De Cesare possano reputarsi assorbiti dal ricorso della Congregazione (siccome costei opportunamente fa rilevare) il secondo ed il torzo motivo.

Col primo di questi due motivi il ricorrente si duole dell'essere stato determinato con prudenziale criterio l'ammontare della rendita annua, alla quale aveva diritto il parroco. Eguale doglianza è racchiusa nel ricorso della Congregazione, la quale aggiunge che cosiffatto criterio prudenziale della Corte d'appello, oltre ad essere arbitrario, è anche erroneo, avvegnachè ha disconosciuto il principio *onus probandi incumbit ei qui dicit* e quello del *tantum praescriptum quantum possessum*.

Ora è necessario far notare come la Corte di appello in tanto siasi indotta a stabilire equamente *ex arbitratu boni viri* la cifra annuale da corrispondere al parroco, in quanto non si avevano dati certi per fissarla e le proporzioni pretese dallo appellante non potevano essere accolte, stante le fasi subite dalla cifra originaria, le oscillazioni ad essa toccate da determinata epoca in poi. Non è interdetto al giudice di fare uso del suo criterio, in difetto di elementi precisi, ed ispirarsi a ragioni di equità nel determinare (sempre desumendo le basi principali *juxta alligata atque probata*) lo ammontare di un debito, di una prestaziene ecc.

Col secondo (terzo in ordine numerico progressivo) si lamenta il non essersi spesa dalla impugnata sentenza alcuna considerazione in ordine alla domanda di interessi dovuti su l'ammontare complessivo delle somme attribuite per le ultime cinque annualità arretrate, su quella corrente, e su le posteriori. La Congregazione, a sua volta, si duole del fatto di non essersi dalla sentenza spesa alcuna parola circa la sua eccezione che, cioè, le annualità non potessero essere dovute, mancando qualsiasi giustificazione dello adempimento alle relative opere di culto da parte del parroco.

Questa duplice lagnanza non ha ragione di esistere dal momento che la Corte d'appello, discostandosi completamente dalle domande attrici, che chiedevano lire 520 all'anno e un totale di lire 2600 per arretrati, ha creduto di giudicare come arbitro e, respingendo le opposizioni al pagamento di qualunque somma, alla ricognizione di qualunque diritto di esigere, presentate dalla Congregazione, ha creduto di propria autorità stabilire la somma. Non era il caso, quindi, di interessi per lo arretrato, trattandosi di somma per la prima volta stabilita *ex auctoritate judicis*, e molto meno per l'annualità in corso e per le posteriori.

Su la una e su le altre potranno tutto al più gl'interessi decorrere, qualora la parte debitrice, che è stata ritenuta oggi obbligata a pagare, si renda inadempiente dopo il giudicato.

Ha considerato che le accuse contenute nel primo motivo del ricorso di De Cesare non abbiano base.

E di vero, tutto quanto è stato ritenuto dalla denunciata decisione in ordine alla cappella maggiore, ossia *della Madonna delle Grazie*, non ha per oggetto alcuna indagine giuridica, alcun vero e proprio punto di diritto.

Esso non è che il risultato di uno esclusivo esame di documenti, dal quale nacque il convincimento « che le rendite della cappellania in parola non potessero per nessun verso ritenersi, nemmeno per menoma parte, come patrimonio della chiesa parrocchiale ». Convinzione cotesta che è segnatamente rafforzata, siccome dice la decisione medesima, dai documenti esibiti dallo stesso parroco. Nè può creare materia giuridica, e quindi di ricorso in Cassazione, il ricordo del sovrano rescritto 10 dicembre 1859, avvegnachè questo ricordo fu fatto per dimostrare come fino da allora le rendite della cappella in parola erano state, per volontà

del Principe, destinate ad uno scopo di beneficenza, diverso da quello al quale servivano per lo innanzi, e come per circa quarant'anni nessuno degli amministratori *pro tempore* della parrocchia aveva osato, nei modi di legge, protestare od agire contro quel regio provvedimento. Ma più che la enunciazione di questo ultimo, più che il ricordo del silenzio e della inazione dei rappresentanti, la Corte fa dipendere la dimostrazione della mancanza di titolo primordiale nel parroco e della impossibilità, per costui, d'invocare qualsiasi prescrizione, sia pure immemorabile, dall'esame dei documenti. E' da questa disamina che la Corte di appello viene alla conseguenza che nessun diritto avesse il parroco su le rendite della cappella maggiore e giunge fino a supporre, *juxta alligata atque probata*, che egli stesso, il parroco, fosse stato, e fosse convinto di questa verità. Se, adunque, la ragione del decidere è tratta non solo dalla considerazione che col sovrano rescritto del 1859 le rendite erano state invertite ad altro scopo di beneficenza e contro tale inversione per oltre un trentennio nessuno reclamò, nessuna opposizione ebbe luogo, ma più precipuamente dalla valutazione di atti e documenti (i quali non sono pochi e tutti importanti) dai quali secondo la sentenza dimostravasi il nessun diritto legittimo del parroco *pro tempore* a riscuotere quelle determinate rendite ed il fatto del non averle riscosse, ognuno vede come il motivo in esame s'infranga contro un serio ostacolo, la convinzione sovrana del giudice fermata in fatto e la cui affermazione non è inficiata da errore di diritto. Non è, perciò, il caso di discutere di quello, che il motivo adduce per censurare le conseguenze tratte dal giudice di merito da questo convincimento insindacabile: l'una cosa è parte dell'altra.

Per questi motivi la Corte rigetta i due ricorsi, del cui esame si tratta, e condanna i ricorrenti nella perdita del rispettivo deposito, facendo vicendevolmente salva a ciascuno di loro l'azione per il risarcimento dei danni, ecc.

---

**Cassazione di Roma.**

27 gennaio 1902.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Capotorti.

*Parroco di Marciano* c. *Comune di Rovo.*

**Spese di culto — Comuni delle Provincie meridionali — Obbligo risultante da disposizioni speciali tuttora in vigore — Predicatore quaresimalista — Festa del Santo Patrono — R. Decreto 16 ottobre 1809 — Legge 12 dicembre 1816.**

*I Comuni delle Provincie meridionali sono tuttora obbligati a quelle spese di culto messe a loro carico da speciali disposizioni, e così sono obbligati alle spese per la festa del Santo protettore e per il predicatore quaresimalista imposte dal R. Decreto 16 ottobre 1809 e dalla legge 12 dicembre 1816* (1).

Ritenuto che il parroco della Chiesa dei SS. Nicandro di Marciano convenne in giudizio il Comune di Rovo, e premettendo che per una lunga serie di anni, come facevano fede i bilanci dal 1741 fino al 1875, erano state pagate annualmente dal Comune alla parrocchia due partite di spesa, quella di lire 45 per il predicatore quaresimale, e quella di lire 85 per la festa dei protettori, e

---

(1) Veggasi a pag. 301-302 la sentenza annullata della Corte di rinvio. La precedente decisione della Corte di Cassazione di Roma del 7 luglio 1900 e riferita nel vol. X, pag. 404. In senso conforme: Cassazione di Napoli 22 aprile 1901 (vol. XI, p. 432).

La permanenza dell'obbligo dei Comuni per le spese di culto risulta anche dall'articolo 28 n. 5 della legge 7 luglio 1866, il quale pone a carico del Fondo pel culto, quando avrà i fondi disponibili « i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni *per spese di culto*, quando non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali, o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, di un corpo o enti morali o da privati ».

che dal 1876 in quà ogni pagamento era stato sospeso, domandò la condanna del Comune a corrispondere in avvenire alla parrocchia quelle spese di culto, ripristinandone il collocamento nel bilancio. Il Tribunale e la Corte di appello di Aquila respingevano la domanda del parroco, giudicando che i bilanci comunali, quantunque approvati e resi obbligatori dall'autorità superiore, non costituivano titolo; che le prestazioni, di cui il parroco chiedeva la ripristinazione, erano atti spontanei e di mera liberalità, i quali, per quanto continuati, non potevano servire di base a prescrizione di sorta, e che le leggi sulla pubblica amministrazione, essendo leggi politiche, non facevano acquistare titoli; onde se per lo innanzi erano state dichiarate obbligatorie le spese di culto, le leggi posteriori questa obbligatorietà avevano tolta.

Questa Corte, esaminando il ricorso del parroco, respinse i primi due mezzi riguardanti il titolo, e il diritto derivante dal lungo possesso ad esigere; ma accolse il terzo mezzo, annullando la sentenza della Corte d'appello di Aquila, per aver questa trascurato di esaminare la quistione se la nuova legge comunale abbia abrogato le leggi anteriori circa gli obblighi che ai Comuni gravassero per le spese di culto. Questa perciò fu l'unica quistione trattata in grado di rinvio dinanzi la Corte d'appello di Roma, la quale, avendo deciso che le leggi anteriori, anche per quanto riguarda l'obbligatorietà delle spese di culto, sono state abrogate dalle leggi posteriori, ha dato luogo a un nuovo ricorso del parroco, con cui si denunzia la violazione dei R. Dispacci 20 gennaio 1759, 25 luglio e 19 settembre 1772, degli art. 11, 12 e 15 della legge 16 ottobre 1809 sull'amministrazione dei Comuni dell'ex regno delle Due Sicilie, degli art. 211, 224, 225 della legge organica amministrativa 12 dicembre 1816 dello stesso Reame, dell'art. 111, n. 9, della legge 23 ottobre 1859, pubblicata nelle provincie Napoletane con Decreto luogotenenziale del 2 gennaio 1861, degli art. 116 e 237 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, dell'art. 28 n. 5 della legge 7 luglio 1866, degli art. 145 e 271 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 e 175, e 299 del testo unico 14 maggio 1898, dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del Cod. civ., nonchè degli art. 517 n. 2 della procedura civile, per non essere state attese le deduzioni del ricorrente.

Considerato che non senza ragione ebbe questa Corte a rilevare nella sua precedente sentenza come fosse stato trascurato l'esame principale della causa, il quale stava essenzialmente nel ricercare se fossero tuttavia in osservanza nelle provincie meridionali del Regno quelle disposizioni di legge che ponevano a carico dei Comuni le spese di culto, ben sapendo che quell' esame avrebbe dimostrata la difficoltà di considerare tali disposizioni come abrogate dalla nuova legge comunale e provinciale. Questa difficoltà non ha punto superata la Corte di rinvio, la quale, fondandosi in sostanza sul concetto di una abrogazione tacita, ha frainteso lo spirito e la portata delle nuove leggi, quali la dottrina e la giurisprudenza erano venute determinando.

Infatti la legge organica amministrativa del 12 dicembre 1816, confermando usi più antichi o stabilitisi in seguito all'abolizione delle decime, senza toccare i Dispacci del 25 luglio e del 19 settembre 1772, riguardanti la congrua del parroco e il mantenimento della chiesa parrocchiale, pose a carico dei Comuni la spesa pel predicatore quaresimale e quella per la festa del protettore, come ve le avea poste il R. Decreto del 16 ottobre 1809. Ed essendo queste le leggi e le discipline che imperavano quando col Decreto luogotenenziale del 2 gennaio 1861 fu pubblicata nelle provincie meridionali la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, esse furono mantenute in osservanza per espresse disposizione dell'art. 111 di questa legge che dichiarava obbligatorie pei Comuni le spese di culto secondo le leggi e le

disciplini vigenti; ed è assurdo voler riferire questo articolo alle leggi e discipline vigenti nelle antiche provincie del Regno, mentre il legislatore non ignorava come le spese di culto fossero variamente regolate nelle diverse provincie, e discipline speciali vigessero anche nelle provincie nuovamente aggregate. Onde l'abrogazione delle leggi anteriori, che si legge nell'art. 14 del Decreto, in quanto esse fossero contrarie alla nuova legge, non potette colpire le disposizioni relative alle spese di culto, le quali, per non essere contrarie alla detta legge, ed essere state anzi da essa espressamente mantenute, conservarono il loro vigore come leggi speciali regionali. E come tali non furono abrogate neanche colla legge comunale e provinciale del 1865, la quale, se non parla più espressamente delle delle spese di culto, da una parte coll'art. 116 mantenne a carico dei Comuni tutte quelle spese che derivavano da speciali disposizioni legislative, dall'altra coll'art. 237 dispose che fino a quando non fosse stata approvata una legge regolatrice delle spese di culto, avrebbero dovuto gravare sui Comuni quelle per la conservazione degli edifici inservienti al culto pubblico. Su di che giova osservare che la legge del 1865 fece parte di un complesso di leggi, il quale si proponeva l'unificazione amministrativa del Regno, ed il legislatore, statuendo in quel modo circa le spese di culto, mostrò chiaramente di rinunziare pel momento ad unificare la legislazione in ordine alle stesse, lasciando impregiudicato lo stato anteriore, qual'era costituito dalla legge del 1859, e limitandosi a provvedere in modo generale ed uniforme sopra l'argomento, che appariva più urgente, della conservazione degli edifizi destinati al culto pubblico. Ed è del resto illogico supporre che senza una espressa disposizione abbia vo'uto il legislatore sollevare i Comuni dagli obblighi per spese di culto, che loro venivano da leggi particolari, nell'atto stesso che si riserbava di regolare la materia con ulteriori provvedimenti di carattere generale. Nè la legge comunale del 1° febbraio 1889 portò immutazioni per questo punto, avendo sostanzialmente riprodotti i suddetti art. 116 e 237 di quella del 1865, per cui è forza conchiudere che allo stato della legislazione debbano considerarsi obbligatorie pei Comuni quelle spese di culto che erano messe a loro carico da speciali disposizioni anteriori.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

11 giugno 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Cefalo.

*Ministero del Tesoro* c. *Confraternita del Purgatorio di Girgenti.*

**Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Rimborso delle spese anticipate dallo Stato — Incompetenza giudiziaria — Riparto delle spese oltre l'anno.**

*È incompetente l'autorità giudiziaria in tema di questioni relative al rimborso delle spese anticipate dallo Stato per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro* (1).

*La competenza dell'autorità giudiziaria non può sorgere pel solo fatto che l'Intendente abbia ritardato oltre l'anno il riparto della spesa* (2).

---

(1-2) Veggasi a pag. 301 la decisione del 27 maggio 1901. Nel medesimo senso: stessa Cass., 10 maggio 1901, Congregazione di carità di Recanati c. Finanze; 11 maggio 1901, Provincia di Forlì c. Provincia di Bologna; 22 novembre 1901, Comune di Sermide c. Ospedale civile di Padova (*Legge*, 1901, II, 40, 292; 1902, I, p. 2). Contrariamente decise la Corte suprema con la sentenza 13 settembre 1899, Congregazione di carità di Cremona c. Finanze (questa Rivista, vol. X, p. 161).

*(Omissis).*

Osserva che in verità la incompetenza dell'autorità giudiziaria in tema di quistioni relative al rimborso delle spese anticipate dallo Stato per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro, risulta, oltre che dalla espressione letterale dell'articolo 26 del Decreto 19 novembre 1889, dai principii, ai quali è informata tale disposizione e dalla natura stessa della materia che cade in controversia.

Per l'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 fu prescritto che al mantenimento degli individui inabili al lavoro dovessero concorrere, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità, le opere pie, nonchè le confraternite, per quanto le rendite degli enti stessi non fossero destinate a scopo speciale di beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto e che mancando o essendo insufficiente il concorso di tali enti, la spesa sarebbe stata a carico del Comune di origine, ed questo non avesse potuto provvedervi, a carico dello Stato.

Con tale legge quindi furono sanciti i principii direttivi per il mantenimento degli inabili al lavoro, e stabilito a carico di chi dovesse andare la relativa spesa, e fu delegato al potere esecutivo di stabilire le norme ed i casi del concorso alla spesa con Decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge; onde seguì il Decreto 19 novembre 1889, poi presentato al Parlamento che ha virtù di legge per delegazione del potere esecutivo. E con questo decreto furono date le norme per la esecuzione del disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza e si prescrisse come si dovesse constatare la inabilità al lavoro, come provvedersi all'invio del mendico ad un ricovero di mendicità o istituto equivalente, l'obbligo di tale istituto a stabilire nel bilancio preventivo di ogni anno le spese di mantenimento di ogni mendico, l'obbligo degli enti indicati nella legge a provvedere al mantenimento dei mendici in proporzione dei loro averi, il modo per la determinazione dell'onere cui sono soggette le confraternite, il diritto dei ricoveri a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale dallo Stato, salvo a questo la rivalsa contro gli enti indicati, il modo di esecuzione del rimborso, ecc. E poi coll'articolo 25 si preserisse, che alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza avrebbe determinato l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato avesse anticipato ai ricoveri, dichiarando con motivata deliberazione quali fossero gli enti cui fa carico il rimborso e la quota gravante ciascuno di essi.

E dopo tutto ciò si statuì coll'art. 26 che gli enti, a carico dei quali il rimborso è stato stabilito, avessero diritto al reclamo, che dev' essere presentato entro 20 giorni alla Giunta provinciale amministrativa, e che dalla decisione di questa, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa. Ond'è che, per questa chiara dizione dell'art. 26, la competenza a conoscere di tali reclami appartiene esclusivamente all' autorità amministrativa.

E tale competenza è rispondente ai principii, dacchè si tratta di materia interamente ed esclusivamente disciplinata da regole di pubblico interesse, e non da rapporti di diritto civile, per cui l'autorità amministrativa è sola in grado di conoscere e vagliare i bisogni e governarne l' andamento. Se non si tratta di materia che si svolge nell'ordine amministrativo, di rapporti di ordine amministrativo imposti dalla legge a determinati enti, con disposizioni speciali dirette a tutela dell'ordine pubblico misto a beneficenza, non può disconoscersi la competenza amministrativa a conoscere dei reclami degli enti gravati.

Ed invero il ricercare e definire, se nei bilanci consuntivi degli istituti vi sieno o meno degli avanzi, come questi debbano erogarsi, in quali proporzioni i vari istituti debbano concorrere alle spese, il verificare cioè lo stato economico degli enti soggetti a sopportare la spesa ed il proporzionarne il concorso,

il vedere se l'Intendente abbia o meno giustificata la spesa di cui domanda il rimborso, tutto ciò importa una indagine ed un giudizio che si svolgono nel campo amministrativo, coi criteri di estimazione e di ordine prettamente amministrativo, e sfugge quindi alla cognizione dell'autorità giudiziaria trattandosi di questioni, di atti e di indagini, che non si possono risolvere, valutare e compiere se non con criterii amministrativi, e dall'autorità amministrativa.

Nè la competenza giudiziaria potrebbe sorgere pel solo fatto del ritardo da parte dell'Intendente che abbia liquidata la spesa dopo la fine dell'anno, perchè (com'è stato altre volte affermato da questo Supremo Collegio) il termine dell'anno, entro cui si fa obbligo all'Intendente di determinare la spesa anticipata dallo Stato ai ricoveri o istituti equivalenti, non è che una prescrizione di ordine amministrativo, e non già una condizione, che mancata, faccia venir meno una competenza stabilita *ratione materiae*, si tratta di una modalità, che non può di per sè aver tale importanza da far variare la competenza espressamente determinata dalla legge senz'alcuna restrizione.

Che perciò errò il Tribunale tanto nello ammettere il criterio antigiuridico della possibilità della esplicazione di una duplice competenza giudiziaria e amministrativa, quanto nel ritenersi competente a provvedere in materia devoluta per legge esclusivamente alla cognizione dell'autorità amministrativa; e deve quindi la sentenza cassarsi senza rinvio.

Per questi motivi, la Corte, a Sezioni unite, cassa senza rinvio, ecc.

---

## Cassazione di Roma

(Sezioni unite).

27 maggio 190 .

*Pres* Pagano, P. P. — *Est.* Baudana-Vaccolini

*Confraternita delle SS. Stimmate di S. Francesco di Macerata* c. *Ministero delle Finanze e del Tesoro.*

**Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Rimborso delle spese anticipate dallo Stato — Incompetenza giudiziaria — Riparto delle spese oltre l'anno.**

*È incompetente l'autorità giudiziaria in tema di questioni relative al rimborso delle spese autorizzate dallo Stato per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro* (1).

*La competenza dell'autorità giudiziaria non può sorgere pel solo fatto che l'Intendente che abbia ritardato oltre l'anno il riparto della spesa* (2).

L'Intendente di Finanza di Macerata intimò, nel settembre o ottobre del 1898 a quella Confraternita delle SS. Stimmate di S. Francesco, sette deliberazioni pel rimborso di L. 3681.12, spese a cagione del ricovero di inabili al lavoro dal 1890 al 1898 inclusivamente.

La Confraternita reclamò alla Giunta provinciale amministsativa, la quale gli fu contraria; si rivolse alla IV Sezione del Consiglio di Stato, avanti la quale sostenne, fra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, per essersi dopo otto anni domandato il rimborso di spese annue, mentre il citato art. 25 fa obbligo all'Amministrazione finanziaria di comunicare ogni anno, sotto pena di decadenza, agli interessati la quota di rimborso da essi dovuta; altrimenti, accumulandosi parecchie annualità, si corre il rischio di farle gravare sul capitale, anzichè sulla rendita con grave perturbazione degli enti interessati.

L'Intendenza di finanza rispose che la IV Sezione aveva ripetutamente deciso che il termine dell'anno indicato

(1) Veggasi a pag. 299 la decisione 11 giugno 1901, colla nota ivi.

dall'art. 25 non era perentorio e che perciò non poteva derivare perenzione al diritto dell'erario di richiedere il dovuto rimborso.

La Confraternita, a sostegno del proprio assunto, invocò una sentenza di queste Sezioni unite del 1899.

La IV Sezione del Consiglio di Stato considerò:

« Che il dedotto motivo sarebbe nella presente contestazione di capitale e pregiudiziale importanza, dappoichè la richiesta di rimborso essendo stata fatta dall'Intendenza alla Confraternita parecchi anni dopo che erano chiusi gli esercizi, ai quali il domandato rimborso si riferiva, ne verrebbe di conseguenza la decadenza dell'azione di rimborso se il termine dell'anno, a cui si richiama l'art. 25, sia perentorio.

« Che la Corte di cassazione di Roma, con recente sua decisione, a Sezioni unite, è venuta nell'ordine d'idee a cui si appoggia la ricorrente Confraternita, ritenendo che sia competenza dell'autorità giudiziaria ed a lei spetti il giudizio nel merito se il ritardo dell'Intendenza importò decadenza del diritto di rimborso, ovvero se e quali altre conseguenze ne derivano ».

Per questi motivi, la IV Sezione sollevò d'ufficio la questione di competenza e, sospesa ogni decisione in merito, inviò gli atti a questo Supremo Collegio perchè decida sulla competenza.

Nell'interesse della Confraternita si sostiene la competenza dell'autorità giudiziaria.

L' articolo 82 della legge di pubblica sicurezza delegò al potere esecutivo di stabilire le norme e i casi secondo i quali gli enti nel precedente articolo indicati debbono concorrere o sostituirsi nell'obbligo di concorrere nella spesa pel mantenimento degli inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti. E con regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, che ha virtù di legge, per la delegazione del potere legislativo, quantunque non sia stato ancora convertito in legge, fu stabilito che:

« Alla fine di ogni anno l'Intendenza di finanza della provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.

« Con deliberazione motivata, dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso e la quota che grava ciascuno degli enti. La deliberazione sarà comunicata a tutti gli interessati (art. 25 proc.).

« Dalle deliberazioni dell' Intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito. Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa. Dalla decisione di questa è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa » (art. 26).

Da queste disposizioni di legge appare manifesta la giurisdizione speciale ed esclusiva *ratione materiae* dell'autorità amministrativa, che si esercita dall'Intendente di finanza, dalla Giunta provinciale amministrativa e in ultimo grado dal Consiglio di Stato.

La deliberazione dell'Intendente deve essere motivata, e si deve comunicare a tutti gli interessati all' evidente scopo che questi possano efficacemente difendersi con reclamo avanti alla Giunta provinciale *contro le deliberazioni dell'Intendente.*

Con questa generale locuzione non limitata alle deliberazioni *emesse in conformità dell'art. 25*, la legge ha deferito alla Giunta provinciale la decisione di qualsivoglia controversia, benchè riguardante diritti puramente civili, o lo stato delle persone, cui possono dar luogo le deliberazioni dell' Intendente; e nel caso concreto la giurisdizione non muta per mutar di questioni che si promuovono o sostengono fra le parti.

Neppure il reclamo della Giunta provinciale è stato dalla legge limitato; esso può quindi estendersi a qualsiasi motivo, e perciò anche alla interpreta-

zione della prima parte dell'articolo 25 riguardo al dovere dell' Intendente di determinare *alla fine di ogni anno* lo ammontare della spesa di mantenimento dei mendici e, nel caso di inosservanza, riguardo alle relative conseguenze.

La questione è stata in vario senso giudicata da questa Corte suprema, ma attualmente prevale la giurisprudenza che ha riconosciuto la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Ond' è che dichiara la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

13 marzo 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Pugliese.

*Rasetti c. Mensa vescovile di Penne ed altri.*

**Prova — Ammessibilità — Legge nuova — Inapplicabilità.**

**Censo — Provincie meridionali — Leggi antiche — Prova testimoniale — Ammessibilità — Divieto dell'art. 1341 del Codice civile vigente — Interruzione della prescrizione — Pagamenti.**

*L'ammissibilità di una prova, a differenza della procedura per eseguirla, costituisce un diritto quesito secondo la legge del tempo nel quale ebbe vita la convenzione che si vuole provare; nè si può applicare la legge posteriore che vietò tale prova.*

*Trattandosi di censo costituito nelle provincie meridionali prima del 1° gennaio 1809, giorno in cui entrò in vigore il Codice civile napoleonico, la prova testimoniale è ammessibile anche se il capitale ecceda la somma di lire 500, non ostandovi il divieto fatto dal detto Codice, e mantenuto dalle leggi civili del 1819 e dall'art. 1341 del Codice civile vigente.*

*La prova testimoniale del pagamento del censo, per gli effetti della interruzione della prescrizione, è ammessibile anche quando il pagamento sia avvenuto sotto l'impero del vigente Codice civile.*

La Corte osserva che, ammesso in fatto, come ritiene la sentenza impugnata, essere la prestazione ora chiesta quella stessa creata con la imposizione del censo consegnativo del 23 gennaio 1808, diviene accademica la controversia, variamente risoluta in dottrina ed in giurisprudenza, se per ragione di somma del capitale eccedente le L. 500 osti l'art. 1341 del codice civile all'ammissione della prova testimoniale invocata dal creditore, non a stabilire la convenzione che diè vita al censo consegnativo e molto meno la liberazione della medesima, ma il fatto del pagamento dell'annua prestazione per parte del debitore quale atto ricognitivo del debito, epperò interruttivo della prescrizione; imperocché non vi ha dubbio che l'ammissibilità di una prova, a differenza della procedura per eseguirla, costituisce un diritto quesito secondo le leggi del tempo nel quale ebbe vita la convenzione che si vuole provare, né può essere applicata la legge posteriore che vieti una prova ammissibile secondo la anteriore che regola la convenzione stessa; la quale, in quello che le parti contraenti non abbiano espresso, è integrata dalla legge allora vigente, cui tacitamente e necessariamente le parti stesse ebbero a riportarsi.

Ed in materia di prestazioni per enfiteusi, censi e simili, l'art. 29 delle disposizioni transitorie espressamente sancisce che sono regolate dalle leggi anteriori sotto le quali furono costituite. E, poiché nelle provincie meridionali il codice civile Napoleone ebbe vigore col 1° gennaio 1809, e le leggi vigenti anteriormente, e così anche nel 1808, non facevano il divieto della prova testimoniale per ragione di somma; divieto fatto poi dall'articolo 1341 detto codice e mantenuto dalle leggi civili del 1819 e dall'articolo 1341 del codice civile vigente, così è chiaro che non osta la somma in capitale eccedente le L. 500 alla ammissibilità della prova testimoniale.

Certo, neppure secondo le leggi anteriori, il censo bollare consegnativo sarebbesi potuto costituire senza atto pubblico; e così fu costituito quello in controversia; ma non è meno certo che secondo dette leggi era ammessa la prova testimoniale senza limitazione di somma

di qualsiasi fatto ricognitivo della prestazione legalmente costituita; per modo che, se quelle leggi tuttavia imperassero, niun dubbio potrebbesi sul serio elevare sulla ammissibilità della prova ammessa dalla sentenza impugnata, del fatto del pagamento, interruttivo della eccepita prescrizione. Ebbene dette leggi tuttora imperano per il diritto quesito alla prova secondo le medesime vigenti al tempo dell'imposizione del censo nel 1808. E ciò è a ritenersi in diritto, quantunque il fatto del pagamento sia avvenuto sotto l'impero del codice civile, poichè anche l'opinione dominante dell'estensione del divieto dell'art. 1341 a detto fatto, considerato giuridico per i suoi effetti sulla prescrizione, non ammette la prova testimoniale, se il capitale ecceda le Lire 500; ond'è manifesto che è conseguenza del limite di somma pel quale ebbesi il divieto originario di provare fatti tendenti a conservare efficacia alla convenzione; ed, eliminato questo limite e con esso l'originario divieto, persiste il diritto quesito secondo la legge del tempo, a stregua della quale, e non di quella sopravvenuta, deve giudicarsi sulla ammissibilità della prova testimoniale; nè possono gli effetti e l'efficacia di una convenzione scindersi in riguardo al diritto probatorio per applicarvi leggi diverse secondo la data dei fatti, invece dell'unica legge secondo la data della convenzione.

Che pertanto, supplendo in diritto alla denunziata sentenza, deve respingersi il ricorso in quanto riguarda la ammissibilità della prova testimoniale, rinviando alla Sezione civile la cognizione degli altri mezzi di annullamento e lo statuire sul deposito e sulle spese.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

25 aprile 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Penserini.

*Borio, parroco della chiesa di S. Secondo in Asti* c. *Caracciolo in Botto* e *Finanze*.

**Canonicato — Coadiutorietà — Onere accessorio — Esenzione da soppressione.**

*Ritenuto che in un canonicato l'obbligazione principale del beneficiato, secondo la volontà del fondatore, doveva consistere nell'adempimento dei doveri annessi al canonicato, e che l'onere di coadiuvare il parroco negli atti e nelle funzioni che al parroco incombono era soltanto accessorio, basta ciò ad escludere la esenzione ai sensi del n. 4 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867.*

*Esente da soppressione è il beneficio al quale sia annessa l'obbligazione principale di coadiuvare il parroco nell'adempimento di alcuni fra gli oneri proprî di questo.*

---

## Cassazione di Roma.

23 febbraio 1901.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Tivaroni.

*Finanze* c. *Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Como.*

**Legato a chiesa parrocchiale — Celebrazione di ufficio anniversario — Interesse della parrocchia — Rendita eccedente l'adempimento dell'onere.**

*Il legato di un'annua rendita ad una Chiesa parrocchiale, perchè sia erogata nella celebrazione di un ufficio anniversario nel giorno commemorativo della morte del testatore, non esclude l'interesse della parrocchia, la quale deve per ciò considerarsi come padrona effettiva e non semplicemente nominale del legato, tanto più quando una parte sola della rendita basta per l'adempimento dell'onere di culto.*

---

## Cassazione di Torino.

14 luglio 1902.

*Fabbriceria di S. Vincenzo in Prato* c. *Sant'Agostino.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Lascito ad una chiesa — Obbligo della celebrazione di anniversari — Legato *sub modo*.**

*È valido il lascito fatto a una Chiesa di una rendita di Stato coll'obbligo di celebrare coi frutti degli anniversari, non trattandosi di ente autonomo, ma di lascito* sub modo (1).

E così pure là dove l'impugnata sentenza dopo d'avere nettamente posto il principio che non vi è costituzione di un ente autonomo quando si lascia un patrimonio ad una determinata Chiesa con obbligo di funzioni funebri che non ne assorbino tutta la rendita, soggiunge: « E nel caso non solo non è provato, ma « neanche asserito che le L. 300 di « rendita siano assorbite dalle funzioni « volute dal testatore ».

Attesochè di fronte a tale motivazione tutta di fatto è inutile l'indugiarsi ad esaminare se nel caso concreto si tratti di una questione di diritto perchè non si farebbe altro che dell'accademia, tanto più che la Corte milanese la trattò anche sotto tale aspetto, ed a parere di questa Corte Suprema la risolse rettamente col dichiarare di non sapere comprendere « come possa affermarsi che il « legato del quale si tratta, è una vera « fondazione a scopo di culto abolita nel « senso del n. 6 della legge 15 agosto « 1867, e dell'art. 833 Cod. civ., *non « essendo un ente autonomo per sè « stante, nè una fondazione perpetua « a scopo di culto*, ma più propriamente « si appalesa il concetto giuridico di un « legato *sub modo* ».

Attesochè non vale quanto i ricorrenti sostengono, che cioè la Chiesa di S. Vincenzo in Prato, alla quale il legato venne lasciato, sia un ente incapace.

Dappoichè, come giustamente la Corte milanese ha ritenuto in fatto e come del resto è intuitivo, sotto la denominazione di Chiesa di S. Vincenzo in Prato si comprende la Fabbriceria di detta Chiesa che la rappresenta, la quale è indubbiamente un ente capace di acquistare per successione quando sia a ciò debitamente autorizzato; come nel caso concreto è avvenuto, inquantochè nella fattispecie il testatore non destinò mica il lascito a dote di una fondazione, con separata ed indipendente amministrazione, ma la destinò invece alla Chiesa di S. Vincenzo in Prato, e per questa alla sua Fabbriceria che la rappresenta, e glielo lasciò *sub modo*, ossia col peso della celebrazione dei tre uffici funebri annuali.

Laonde non trattasi di fondazione perpetua ed autonoma di culto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Torino.

14 maggio 1902.

*Pres.* Pinelli, P. P. — *Est.* Taglietti.

*Fabbriceria della Chiesa di S. Andrea di Foggia c. Noziglia.*

**Appello — Fabbriceria — Autorizzazione — Prefissione di un termine — Note dopo la discussione.**

*L'appello introdotto dalle fabbricerie parrocchiali senza le prescritte autorizzazioni (nella specie: da una fabbriceria ligure senza l'autorizzazione del Consiglio di Prefettura richiesta dall'art. 77 del decreto imperiale 30 novembre 1809) non deve essere dichiarato nullo senz'altro e rigettato; ma deve, sull'istanza della fabbriceria appellante, prefiggersi alla stessa un termine per la giustificazione dell'autorizzazione.*

*Basta che tale istanza sia stata proposta dalla fabbriceria in note d'udienza presentate dopo la discussione.*

Considerato che col primo mezzo la Fabbriceria ricorrente assume, che sebbene essa mancasse dell'autorizzazione a promuovere il giudizio d'appello davanti al tribunale di Chiavari richiesta dall'art. 77 del decreto imperiale 30 novembre 1809, governante tuttora le Fabbricerie nelle provincie liguri, tuttavia non potesse detto tribunale dichiarare senz'altro nulla quell'appellazione, ma dovesse invece accordare anzitutto un

(1) Confr. la precedente decisione della Cassazione di Roma 23 febbraio 1901. — Veggasi inoltre la giurisprudenza riferita a pag. 234 e seg.

termine entro cui essa potesse farsi autorizzare dall'autorità prefettizia.

Codesto assunto si presenta pienamente fondato nei principii di diritto, in dottrina e nella giurisprudenza. Invero la fabbriceria convenuta scese in giudizio per difendersi dall'attrice domanda legittimamente rappresentata come corpo morale, e la sua capacità a a stare in giudizio non aveva d'uopo di essere integrata dall'autorizzazione superiore, poichè quest'autorizzazione, essendo stata introdotta a beneficio delle fabbricerie come un provvedimento diretto a tutelarle dall'imprudenza dei loro amministratori, ond'esse non fossero travolte in rovinosi litigi, non può essere convertita in loro pregiudizio, come avverrebbe ove in difetto dell'autorizzazione stessa esse si ritenessero incapaci a difendersi giudizialmente e si dichiarassero nulli senz'altro gli atti giudiziali compiuti nel loro interesse.

L'autorizzazione governativa è senza dubbio necessaria per le fabbricerie delle provincie liguri onde possano sostenere una lite; e la mancanza di essa potrà quindi essere eccepita da chi è loro avversario in qualunque stato e grado della causa, ma siccome non vi ha alcun disposto di legge che sancisca come conseguenza di questa mancanza l'incapacità di dette fabbricerie a stare in giudizio e la nullità degli atti giudiziali da loro compiuti, così sarebbe illegale la pronuncia del magistrato che dichiarasse senz'altro la nullità del giudizio nei riguardi di esse, ove prima del giudizio medesimo non si fossero munite dell'autorizzazione richiesta.

In questa condizione di cose, essendo lasciato al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria il prefiggere termini, questa dovrà appunto stabilire un termine entro cui la fabbriceria non ancora autorizzata faccia constare dell'ottenuta autorizzazione, il quale termine fisso è necessario onde non rimanga in arbitrio di una parte il protrarre indefinitamente la decisione della controversia. E la mancanza d'autorizzazione potrà solo rendere responsabili i fabbriceri in proprio del danno cagionato dalla loro imprudenza e trascuranza.

I premessi principii di diritto, conformi alla prevalente dottrina e giurisprudenza, furono disconosciuti dalla sentenza denunciata con violazione degli articoli di legge indicati nel mezzo in esame, essendosi in essa ritenuto che la fabbriceria appellante non era regolarmente rappresentata in giudizio, e che non le avrebbe giovato un rinvio per procacciarsi l'autorizzazione necessaria, non potendo questa regolarizzare la sua situazione giuridica per non essersi fatta precedere all'atto di appello con cui il giudizio era stato promosso, di guisa che fosse nulla l'appellazione introdotta. E non è esatto, come nel controricorso si afferma, che l'appellante fabbriceria non instato per avere un termine onde provvedersi dell'autorizzazione richiesta, imperocchè se ciò non fece nelle conclusioni preparate per l'udienza, essa però, dopo avere appresa nell'udienza stessa l'eccezione avversaria d'irrecivibilità dell'appello per difetto dell'autorizzazione del Consiglio di Prefettura, ebbe tosto cura nelle note presentate dopo la discussione, onde difendersi dalle eccezioni pregiudiziali mossegli dall'appellato, di far presente al tribunale che questo avrebbe dovuto in ogni caso mandare a lei di richiedere quell'autorizzazione governativa, la cui mancanza l'attore solo all'ultimo momento le aveva opposto.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

---

## Cassazione di Napoli.

13 giugno 1902.

*Pres.* Santamaria-Niccolini. — *Est.* Lomonaco.

*L'Abbate c. Arciconf. della Mercede.*

**Prova testimoniale — Lite riguardante una confraternita — Capacità dei confratelli a testimoniare — Superiore.**

*Bene possono essere uditi come testimoni in una causa che riguarda una confraternita, i membri della confraternita stessa, tranne il superiore che rappresenta l'ente.*

Attesochè l'ingegnere Francesco L'Abbate convenne davanti il Tribunale civile

di Napoli l'Arciconfraternita di S. Maria della Mercede, per pagamento di diritti ed onorarî professionali; fu autorizzata la prova testimoniale per dimostrare che il signor L'Abbate avesse rinunziato a qualsiasi diritto e compenso per l'opera prestata a favore del pio luogo.

Attesochè, nel procedersi allo esame, il procuratore di L'Abbate si oppose alla udizione di diversi testimoni presentati dall'Arciconfraternita, deducendo che gli stessi erano interessati nel giudizio quali confratelli, amministratori ed anche superiori nel tempo in cui i lavori furono eseguiti, ed alcuni poi anche votanti la resistenza al giudizio. Il Tribunale escluse sedici testimoni dalla lista della Confraternita, la quale produsse gravame. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dei 28 ottobre-8 novembre 1001, accolse il suddetto gravame, e rivocando il pronunziato del Tribunale, ordinò che ad eccezione del Superiore Giovanni d'Agostino e del signor Francesco Maison, fossero intesi tutti gli altri testimoni.

Attesochè il signor L'Abbate ha interposto ricorso per tre motivi, sostenendo:

1° Che se con l'impugnata sentenza si è dichiarato incompatibile come testimone il Superiore, non poteansi ammettere a deporre gli altri individui dati in lista perchè costituiscono e rappresentano l'ente;

2° Che dal regolamento della Confraternita risulta che priore, assistente, consultore, fiscale, tesoriere ed altri sono a considerarsi parti nel giudizio;

3° Che quelli che votarono la deliberazione per sostenere la lite contro l'ingegnere hanno interesse immediato e personale di veder trionfare la loro difesa.

Attesochè i tre motivi del ricorso mettono capo ad unica tesi; ad esaminare, cioè, quale sia il contenuto giuridico dell'articolo 236 del Codice di procedura civile, e se possono sentirsi come testimoni coloro i quali non siano tassativamente esclusi e non abbiano alcun interesse patrimoniale che possa venir compromesso per effetto della lite.

Attesochè per la legge vigente sul rito si distinguono i casi nei quali alcuno non può essere inteso come testimone, cioè quando sia parte in giudizio, ossia coniuge ovvero legato con strettissimi vincoli di parentela od affinità con uno dei contendenti, dagli altri casi nei quali potrebbe soltanto sorgere per avventura alcun dubbio sulla veridicità della deposizione, ed allora il giudice sente il testimone e col senso critico ne valuta la loro dichiarazione.

Attesochè non potrebbe darsi al suddetto articolo un'interpretazione estensiva, perchè le disposizioni le quali stabiliscono alcuna incapacità, debbono essere mantenute nei limiti stabiliti dalla legge; perchè trattasi di eccezione al diritto comune; e perchè la parte, con l'allegazione a sospetto, può provvedere alla tutela dei suoi interessi richiamando sopra alcuna qualità del testimone, o sopra qualche peculiare circostanza di fatto l'attenzione del magistrato; il quale, d'altronde, anche senza questo rilievo, discutendo la prova nel suo prudente ed illuminato criterio, ricava i concetti necessarî per la definizione della lite.

Attesochè a questi principî si uniformò esattamente la denunziata sentenza, allorchè considerò che la rappresentanza della Confraternita si concentrava nella persona del suo Superiore, e che quindi questi soltanto potea ritenersi parte in causa e perciò incapace a deporre, e che dal regolamento del sodalizio risultava chiaramente che nessuna responsabilità potea pesare sui confratelli che avessero autorizzata la resistenza alla lite, ovvero su quelli che avessero avuta una qualsiasi carica al momento in cui si eseguirono i lavori, pei quali si chiede il compenso. Da queste constatazioni la Corte trasse esattamente l'illazione che i suddetti confratelli poteano avere interesse *uti universi non uti singuli* a far risparmiare una spesa alla Congrega, ma questo può significare un'allegazione a sospetto, di cui il magistrato terrà quel conto che crede, ma non mai essere base di un'incapacità a deporre in giudizio.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

---

## Cassazione di Napoli.

26 novembre 1901.

*Pres.* Santamaria, P. P. — *Est.* Mascolo.

*Favia c. Comune di Grumo Appula.*

**Decime ed altre prestazioni — Leggi di commutazione ed affrancazione del 1873 e 1879 — Prestazioni commutate anteriormente — Diritto di prelazione — Iscrizione ipotecaria.**

*Le leggi di commutazione ed affrancazione del 1873 e 1879 hanno forza retroattiva, riguardano le prestazioni di qualunqne specie, ed anche quelle commutate antecedentemente alle riferite leggi.*

*E perciò anche per tali prestazioni è necessaria, allo scopo di conservare il diritto di prelazione in confronto di altri creditori del debitore, la iscrizione della ipoteca di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1873.*

Osserva che la sentenza impugnata può convenevolmente dividersi in due parti: nella prima la Corte di Trani largamente si occupa a dimostrare che, dopo i decreti del 1806, 1808 e 1810, e dei rescritti del 1838 e 1841, furono considerati i censi riservativi, o diritti reali, *ius percipiendi annuum reditum quem sibi aliquis reservavit ex re*, e come si desume di leggieri dallo stesso art. 3 del decreto del 1810.

Questo concetto della Corte é corretto, e si riferisce alla antica natura di quelle prestazioni, non venuta meno sotto le diverse legislazioni, che imperarono in queste provincie meridionali.

Che nella seconda parte la Corte si sforza di sostenere, che dopo le leggi di commutazione ed affrancazione dell'8 giugno 1873 e 29 giugno 1879, le prestazioni commutate anteriormente non sieno da esse leggi colpite, è codesto un concetto radicalmente erroneo, perchè si oppone al testo ed allo spirito delle riferite leggi. E prima di scendere a tale dimostrazione non é disutile notare, che fin dal 24 luglio 1846 si vide il bisogno della pubblicità di siffatti diritti, poichè con sovrana risoluzione ed in coerenza dei decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, si venne affermando che gli estratti dei quadri iscritti nei registri ipotecari, erano ammessi per prova dei diritti di dominio, di privilegio e di ipoteca, senza che gli enti morali creditori fossero obbligati ad esibire i titoli primordiali.

Che se la legge del 1873 avesse inteso escludere le prestazioni commutate prima della legge istessa non avrebbe nell'art. 22 parlato genericamente di creditori, nè li avrebbe tutti assoggettati all'obbligo dell'iscrizione, nel periodo di tre anni dalla promulgazione, per conservare il privilegio, nè avrebbe con l'art. 30 abrogato indistintamente ogni legge contraria: sicchè da ogni parte il semplice testo di quelle leggi, rileva che il precetto legislativo volle involgere e comprendere le prestazioni in qualunque tempo commutate.

Ed è così anche pei lavori preparatori fatti nella formazione della legge di giugno 1873: poichè nell'atto che si eliminò la formalità della trascrizione, per non distruggere i diritti già acquisiti dal cessionario, derivanti dalla piena ed assoluta proprietà, si riconobbe poi l'imprescindibile bisogno di concedere al creditore della rendita una iscrizione legale, per assicurare il privilegio contro i creditori iscritti sugli immobili una volta soggetti alla prestazione. E così e non diversamente deve intendersi la locuzione che quei censi riservativi siano diritti reali mobiliari nella vigente legislazione.

Che le leggi di commutazione e di affrancazione del 1873 e 1879 sono di ordine eminentemente pubblico, e dirette al doppio scopo di compiere e perfezionare il sistema delle leggi eversive della feudalità, relativamente ai pesi infissi un tempo sulle terre demaniali, e di coordinare il sistema stesso col Codice civile italiano. Epperò hanno forza retroattiva, riguardano le prestazioni di qualunque specie, ed abbracciano anche quelle commutate antecedentemente alle riferite leggi.

Che laddove il contrario sistema potesse menar trionfo, innumerevoli sconci ed assurdi si verificherebbero. In effetti

si farebbero a brani quelle leggi dicendole retroattive per l'affrancazione, e non retroattive poi per la commutazione. Si ammetterebbero privilegi occulti, sotto l'impero di un Codice, che si ripromette a più larga e sicura pubblicità dei diritti reali. Infine si farebbe sorgere un cozzante dualismo nello stesso istituto giuridico regolatore dei censi riservativi; poichè le prestazioni commutate dopo la legge 8 giugno 1873 sarebbero poco più che crediti, e quelle commutate precedentemente alla surriferita legge poco meno che canoni enfiteutici.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

## Appello di Roma.

24 marzo 1912.

*Pres.* Spaziani, P. — *Est* Pomarici.

*Banca d'Italia c. Mensa vescovile di Sabina.*

**Decime — Abolizione — Presunzione di sacramentalità — Inesistenza — Prova della dominicalità — Estratti di sacre visite — Atti incompatibili colla natura sacramentale della decima — Indizi di dominicalità — Decime costituenti la dote di un beneficio.**

*Perchè la decima vada soggetta ad abolizione non basta che appartenga a certe persone od istituti, ma si richiede che appartenga ad essi come diritto corrispettivo o rimunerazione del ministero ecclesiastico.*

*Non può presumersi la sacramentalità della decima dalla sola circostanza di essere la prestazione dovuta ad un ente o persona ecclesiastica* (1).

*La origine dominicale delle decime può essere dimostrata dagli antichi estratti di sacre visite, nei quali si richiami la natura enfiteutica della decima, e da altri atti contrattuali stipulati in vari periodi di tempo che sarebbero stati incompatibili, qualora si fosse trattato di una vera e propria decima sacramentale, per sua natura non commerciabile*

*Sono indizi di dominicalità della decima questi fatti: che sia dovuta in quota fissa; che sia dovuta dal solo proprietario e non altresì dal colono; che non sia estesa sopra tutto un territorio e giurisdizione spirituale; che sia dovuta non ad una parrocchia, ma ad un beneficio semplice* (2).

*Quando la decima costituisca* ab immemorabili *la dote di un beneficio, deve ritenersi che abbia carattere patrimoniale, e perciò non soggetta ad abolizione* (3).

Attesochè debbasi respingere il proposto gravame, risultando dal complesso dei documenti presentati da ambe le parti, che le prestazioni, gravanti la tenuta di Monte Maggiore, non rivestono, come l'appellante sostiene, il carattere di decime spirituali o sacramentali.

Il Tribunale, in base a minuta analisi e diligente interpretazione dei documenti acquisiti al giudizio, ed applicando i principî di dottrina e della prevalente giurisprudenza, ha rettamente ritenuto il carattere dominicale nella decima in disputa, e la Corte non può andare in opposta sentenza anche in base degli altri documenti prodotti in appello della Banca.

Invero il concetto predominante dell'accurata difesa dell'appellante Banca fondasi sulla presunzione di sacramentalità della decima, perchè è appartenuta sempre ad ente ecclesiastico. Ma, a prescindere che la presunzione fondata sopra tale circostanza ammette la prova del contrario, che, come si dirà,

---

(1) Confor. Cass. Torino 8 aprile 1899, Antona-Traversi c. Ferrari (vol. IX, p. 709-710) e nota 1 ivi; App. Milano 23 febbraio 1897, Andreoli c. Tagliabò (vol. VII, p. 353-354) e nota.

(2) Veggansi, circa gli elementi da cui può desumersi la dominicalità, Cass. Torino 31 dicembre 1894, Magni c. Zerboni; Cass. Roma 15 febbraio 1895, Rascioni c. Pretelli (vol. V, p. 65, 464); App. Venezia 14 luglio 1899, Appollonia c. Del Monego (vol. X, p. 679-680).

(3) Confor. App. Milano 23 febbraio 1897, Andreoli c. Tagliabò (vol. VII, p. 353-354). — Veggasi pure: Cass. Roma 31 dicembre 1896, Mensa Arcivescovile di Bologna c. Comune di Cento (vol. VII, p. 79) e nota 7 ivi; Cass. Torino 15 luglio 1899, Antona-Traversi c. Bianchi (vol. XI, p. 697).

è stata fornita dalla Mensa, ormai prevale il principio che quando la decima faccia parte *antiquitus* della dotazione di un beneficio semplice, senza cura di anime, essa riveste carattere patrimoniale, purchè non vi abbia prova in contrario.

Prima di scendere però alla dimostrazione della premessa proposizione, ed alla disamina dei documenti, e senza ripetere la storia della origine delle decime in genere (quale storia con autorità e profonda dottrina è stata compendiata particolarmente nella sentenza 31 dicembre 1896 dalla Corte Suprema di Roma a sezioni unite) giova ricordare, che le decime spirituali o sacramentali, dette pure levitiche, mere oblazioni spontanee dapprima, finirono con assumere indole di tributo alla chiesa per gli uffici religiosi da essa prestati, ed in progresso di tempo accanto a tali decime incominciarono fin dai primi secoli dell'èra cristiana a stabilirsi decime di ogni natura, e queste sotto varia denominazione e per titoli diversi vennero in possesso della chiesa.

E' noto pure che il diritto canonico aveva trasformato in onere reale le decime percepite sui frutti della terra e sulle rendite dei fabbricati, le quali erano diventate prestazioni fondiarie.

Imperatori e re gareggiavano, e specialmente nel secolo VIII e seguenti, a cedere proprietà ed altri diritti terririali al clero, fra cui anche diritti di decima fondiaria. « La chiesa (dice il Lampertico) venne a conseguire, mediante donazioni di re e di altri, molte decime già preesistenti laiche, le quali derivano, quando da antico canone colonico, quando da altro titolo: poi essa medesima cedè i possessi suoi, riservandosi le decime a foggia dell'antico colonato. »

E nella sopra indicata sentenza del Collegio supremo si legge: « Non può quindi negarsi che l'art. 3 della legge 14 luglio 1887 contempli anche le decime spirituali non abolite dall'art. 1 fra le prestazioni fondiarie da essere commutate.

« Senonchè, rispetto agli enti contemplati nell'art. 1, devesi pure determinare quali prestazioni non furono abolite, ma assoggettate a commutazione.

« Quindi, quella determinazione che non è nel testo della legge, conviene che sia fatta dall'ermeneutica. Concetto fondamentale per distinguerle dalle decime spirituali è che siano corrispettivo di concessioni espresse o tacite delle terre, e che si dissero con diversi nomi dominicali o indominicate, temporali, territoriali, saliche (*omissis*). Si ebbero adunque coi feudi varie prestazioni fondiarie consuetudinarie, sia per tributi o regalia, sia per concessioni di terre. Ricca la chiesa di ogni maniera di proprietà fu anche ricca di servi e di fondi, e mantenne i suoi diritti collo stesso rigore degli altri padroni. Senonchè più facilmente ridusse i servi rustici a prestazioni regolari, ed imitò pure le concessioni di terre, per lo stesso bisogno di braccia necessarie alla coltura di tali fondi deserti ed incolti.

« E per tali modi con una lunga elaborazione storica ebbero origine molteplici prestazioni fondiarie, le quali spesso consistendo nella decima parte dei prodotti, si dissero decime, come le gemelle decime spirituali. »

D'altra parte è anche certo che le decime derivate da oblazioni dei credenti non furono d'ordinario istrumentate, e che andarono dispersi i documenti rispetto a quelle decime derivanti da concessioni e da altro titolo.

Ora è avvenuto, dopo la legge abolitiva del 1887, che la vetustà delle corrisponsioni e la mancanza di atti costitutivi, o almeno le gravi difficoltà di rintracciare quelli che dettero origine alle prestazioni patrimoniali, hanno fatto sorgere la questione sui criteri in base ai quali si dovesse praticamente procedere alla determinazione dell'indole delle prestazioni.

Il ministro guardasigilli, rispondendo alla interpellanza fatta dal senatore Manfrin, nella tornata 27 febbraio 1884 disse:

« La giurisprudenza delle Corti fu va-

cillante, incerta, quando manchi il titolo originario da contrapporre alla eccezione di sacramentalità. Campeggerà in tal caso la presunzione della natura dominicale della decima per quella ragione storica, che i proprietari di grandi latifondi, ottenuti per concessioni di Principi conquistatori (e di concessioni cosiffatte ne ebbe a dovizia la chiesa), li subconcederono, mediante partecipazione al prodotto della terra, in ricognizione del loro alto dominio? O campeggerà invece l'altra presunzione che pone capo alla tradizione mosaica, la quale ai leviti attribuiva le primizie dei frutti del suolo a causa del loro ministero sacerdotale?

Lo stesso ministro disse pure «... Il concetto della legge del 1887 si fu quello di abolire ogni prestazione fondiaria, sotto qualunque nome data agli enti ecclesiastici non in ricognizione di un diritto di dominio sul fondo soggetto alla prestazione, ma per ragione di culto, e come a complesso dell'opera che i ministri della chiesa prestano ai cittadini con la somministrazione di sacramenti, onde venne la denominazione di decime sacramentali.»

Lumeggia sempre meglio il concetto, di essersi voluto abolire le sole prestazioni strettamente sacramentali, dal fatto di essersi ordinata pure la commutazione di tutte le altre decime conservate.

La legge del 1887 fu legge di perequazione fra i cittadini d'Italia, legge di liberazione della proprietà fondiaria dai vincoli che la inceppavano, ma anche legge di conservazione del diritto di dominio.

Ed è assai difficile rintracciare l'origine vera di cosifatte prestazioni che si ascondeva nella notte dei tempi.

In vista delle discrepanti opinioni manifestatesi nelle decisioni giudiziarie in ordine alla presunzione che doveva prevalere in mancanza di qualsiasi altro positivo elemento atto a determinare l'indole delle prestazioni, ed alla estensione dei mezzi probatori, che si potessero opporre alla detta presunzione, s'intese la necessità di presentare alla Camera dei deputati il 17 febbraio 1893 ed il 23 aprile 1898 due disegni di legge, spiegandosi, nelle relazioni che li accompagnavano, le ragioni e le difficoltà di determinare la presunzione giuridica circa l'indole delle decime.

Col primo volevasi stabilire la presunzione di sacramentalità quando risulti accertato, che la decima sia stata riscossa generalmente sulla totalità o sulla maggior parte di un territorio, da ministri di culto aventi cura d'anime, o da comunioni di enti morali ecclesiastici, facendosi eccezione per le decime o quartesi riscossi dai parroci, le quali volevansi presumere sacramentali indipendentemente dalla generalità dell'onere.

Però varie obiezioni furono sollevate con la relazione ministeriale del 1898, ritenendosi pericoloso per gli enti ecclesiastici limitare i mezzi di prova e pericoloso pure pei cittadini escludere la presunzione di sacramentalità, dove gli enti che percepiscono la prestazione non abbiano fatta la prova che loro incombe.

E perciò, mentre si proponeva la presunzione di sacramentalità per le decime ed altre prestazioni corrisposte a vescovi, agli altri ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali aventi per scopo un servizio religioso, quando gravino sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche odierne ed originarie si proponeva d'altra parte di riserbare in ogni caso il diritto di provare il carattere patrimoniale delle prestazioni stesse.

Ora, in presenza di tanto contrasto di opinioni, la giurisprudenza inclina a ritenere, come questa Corte ritiene, che non sussistono segni caratteristici *a priori* di distinzione fra le dominicali e le sacramentali, e non possa presumersi la sacramentalità dalla sola circostanza di essere la prestazione dovuta ad un ente o persona ecclesiastica, qualora non sia corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti.

Simile presunzione che, nel dubbio,

secondo i canonisti, favoriva l'investito della decima, non deve ritorcersi in danno della chiesa oggi che la decima sacramentale è abolita, come hanno bene osservato i giudici di primo grado. Ma tutta l'efficacia della presunzione (relazione ministeriale sul disegno di legge 23 aprile 1898) in favore dei reddenti non può risolversi che nel beneficio di trasferire l'onere della prova a carico delle parti che sostengono la patrimonialità delle prestazioni, potendo queste, in mancanza di altri elementi di prova, opporre alla presunzione di spiritualità altre presunzioni valutabili dal magistrato, quando sorgono da indizi gravi, precisi e concordanti. « Simplex et nuda praesumptio, indubitatum est quod ea cedere debeat contrariae probationi, non solum expressae sed etiam praesumptae, seu adminiculativae, quae ex contrariis fortioribus praesumptionibus vel argumentis resultet... facti potius quam iuris quaestio est, ex facti qualitate ac singularum casum circumstantiis decidendi, certam non recipiunt regulam generalem. » (De Luca).

Ora non è superfluo ricordare di avere la Corte Suprema di Roma fermata la massima, che la legge abolitiva delle decime, prescinde dalla qualità delle persone e degli enti morali che attualmente le percepiscono, ed il motivo precipuo di quella legge è oggettivo, quello cioè che la decima abbia avuto e conservato lo scopo e la causa insieme di un servizio religioso.

La Cassazione di Firenze, dopo aver rammentato che il guardasigilli più volte, a spiegazione della legge, dichiarò nella discussione della stessa innanzi alla Camera dei deputati ed al Senato, che s'intendeva rispettare le decime sacramentali, anche se dovute alla chiesa ed ai ministri del culto, disse: « che per la lettera e per lo spirito della legge non può ritenersi abolitiva una decima per questo solo, perchè sia percepita da un ministro del culto o da un ente ecclesiastico non soppresso. »

La Cassazione di Torino ha ritenuto: « che la legge abolitiva si applica soltanto alle decime ecclesiastiche ed alle prestazioni aventi l'unico fondamento nel *jus decimandi*, esercitato in ragione ed in dipendenza dei servizi religiosi d'indole generale inerenti all' ufficio proprio del ministro dell'altare, a cui il medesimo non può sottrarsi, quello cioè dell'amministrazione dei sacramenti e dell'esercizio del culto, ma non intese di colpire i diritti legittimamente acquistati, quelle prestazioni, cioè, che quantunque implicanti onere di servizi spirituali a scopo di culto, si devolvono all'ente ecclesiastico *jure dominii* per contratto di donazione o di legato.

Inoltre: « che si presume sacramentale la decima dovuta ad un ente ecclesiastico, ma tale presunzione ammette la prova del contrario, la quale può risultare tanto da titoli, quanto da altre presunzioni valevoli ad escludere che la decima sia costituita in considerazione di un servizio religioso. »

Adunque, perchè la decima vada soggetta ad abolizione non basta che appartenga a certe persone o istituti, ma si richiede che appartenga ad essi come diretto corrispettivo, o rimunerazione del ministero ecclesiastico. Gli enunciati principî si compendiano nelle concise proposizioni del procuratore generale Manfredi.

1° Non avere la legge 14 luglio 1887 abolita la decima ecclesiastica in lato senso, ma l'ecclesiastica *stricte*, ossia la sacramentale;

2° Niuna *praesumptio juris*;

3° La decima doversi considerare oggettivamente.

Attesochè tanto premesso, la Corte riconoscendo l'esattezza degli enunciati principî, deve confermare la sentenza appellata.

Innanzi tutto è fermo pure in dottrina e giurisprudenza, che si possa supplire al difetto di titoli, giusta il principio, *in antiquis enunciativae plene probant*, e costituire col mezzo di tali atti la piena prova di quanto vi si afferma, anche contro i terzi, giusta l'insegnamento di Fabbro « *verba enunciativa probant in antiquis, non inter*

*easdem, sed etiam inter alias partes* ». E giusta la decisione della Sacra Rota romana « enunciativae antiquae excedentes tempus 100 annorum, vel quarum memoria hominum in contrarium non extat, plene probant « habent vim famae et famam probant » qual fortius procedit, concurrentibus adminiculis « vel ubi sint plures diversis temporibus, et a diversis personis emissae » ; probant etiam contra tertium, si sint numero plures verisimiles et in diversiis personis informantis emissae, vel sint emissae a personis in dignitate constitutis, et in actibus seriis, et proportionalis enunciativas licet antiquissimas facere vehementem praesumptionem. »

Ora l'appellante Banca non contrasta la forza probante degli estratti delle Sacre Visite presentati dalla parte contraria, le quali trovano riscontro negli altri documenti presentati dalla Banca medesima, e specialmente negli istrumenti 5 ottobre 1740 e 9 aprile 1822.

Ciò posto, basta rilevare che nella sacra visita Ferretti del 1854, è riportata una lettera apostolica del 16 dicembre 1841, con la quale il Pontefice Gregorio nell'assegnare alla Mensa vescovile sabina i redditi anche delle abazie di S. Antonio ed Antimo, spiegò con piena autorità sovrana che derivavano dai beni dati in *enfiteusi* alla prenobile famiglia Sciarra. Così pure nelle risoluzioni capitolari del 1836-1851, descrivendosi lo stato attivo della Mensa vescovile medesima si disse che il reddito dell'abazia di S. Antimo derivava dai beni dati in enfiteusi ai principi Sciarra.

Questi documenti, che soli sarebbero sufficienti a far ritenere il carattere dominicale delle decime di cui si tratta, trovano conferma in altri atti contrattuali stipulati nel corso del tempo, che sarebbero incompatibili con la decima sacramentale vera e propria, sulla quale ha sempre dominato il concetto di *res sacra* non commerciabile secondo il diritto canonico. Viene per primo l'istromento di concordia del 9 aprile 1822, col quale fu stipulata la detrazione della *rata commodi* dell'annua somma di scudi 840, che essi principi pagavano all'abate commendatario dell'abadia dei Santi Antonino ed Antimo per la tenuta di Monte Maggiore.

Nè si può dubitare della somma importanza di questo documento, che contiene transaziono sulla questione pendente in grado di appello, se era o no dovuta la *rata commodi*, la quale, come riconosce l'appellante, gravava sopra gli oneri reali di natura patrimoniali, mentre le decime spirituali ne erano esenti.

Con quella transazione il cardinale Zondadari rinunziava implicitamente agli effetti della sentenza di primo grado, pronunziata dal Tribunale dell'A. C. nel 18 agosto 1821, che aveva accolta la sua tesi di non farsi luogo a ritenuta di *rata commodi* sulle decime gravanti la tenuta di Monte Maggiore, e dalla quale sentenza avevano appellato i principi Sciarra, che sostenevano invece di aver diritto alla ritenuta. E sebbene questa fu limitata in linea di transazione a somma minore, per fare cosa grata all'abate, nondimeno ne deriva che fu posto fine alla controversia, riconoscendosi (a non poterne più dubitare) che la prestazione o decima gravante la tenuta di Monte Maggiore era a titolo di canone o di censo riservativo, o meglio a titolo di diritto reale fondiario.

La Banca quindi non può invocare la sentenza suindicata, la quale non fu accettata dai principi Sciarra (da cui essa ha causa) e rimase revocata con la transazione.

Concorrono ancora a dimostrare che trattisi nella specie di decima dominicale, e quindi non abolita dall'art. 1 della legge del 1887, le enunciative, contenute negli estratti delle sacre visite, enunciative emesse in diversi tempi e da diverse persone, costituite in dignità, ed emesse in atti seri e proporzionati. Invano la Banca osserva di essere tutte la copia della prima, mentre essa stessa presenta:

1° Un *Summarium* del 29 agosto 1631, in cui pure si accenna a diversi

benefici semplici posseduti dall'abate Lama, al quale si dava per concordia annue rubbia 150 di grano, 25 di avena, e 3 di orzo, ed esso l'aveva affittato al signor duca per scudi 1000 l'anno.

2° Un sommario di appunti per la vendita fatta nel 1644 da Orsini a Barbarini, ed in questo documento si legge: « Il signor duca Gio. Antonio si concordò con l'abate Lama sopra la pretensione delle decime, e gli promise rubbia 150 di grano e rubbia 50 di avena e 5 di orzo, come per istromento 1° luglio 1620 confermato con un breve di Paolo V ed il perito deduce questo peso così stabilito, come si legge, nella sua relazione ».

Questi documenti presentati dalla Banca non fanno che confermare quanto è detto nelle sacre visite, con le quali si fa la storia dei quattro benefici semplici *sine cura* esistenti una volta nella tenuta di Monte Maggiore, riuniti poi in un solo sotto il nome di abadia di S. Antimo, e si dice che il reddito di tale abadia di scudi 1000, si pagava dal barone Orsini *in vim locationis ipsorum bonorum*. Si aggiunge poi nella sacra visita del 1703, che la rendita della detta abazia proveniva dalla cessione dell'antico patrimonio delle quattro chiese ai proprietari del fondo, cioè ai principi Orsini, i quali si obbligarono da parte loro di corrispondere annualmente 150 rubbia di frumento, 50 di biada e 5 di orzo, dicendosi in fine: « Cui oneri obnoxii sunt successores in feudo prout modo solvit ecc. Dominus princeps prenestinorum Urbanus Barberinus ». Risulta quindi chiaramente in fatto dimostrato, che esistevano quattro benefici semplici, che il reddito si ritraeva prima *in vim locationis ipsorum bonorum*, cioè dalla locazione della tenuta di S. Antimo, e non dalla intera tenuta di Monte Maggiore, e poscia si ritraeva per effetto di cessione dei beni medesimi mediante prestazione fissa in genere, la quale trasformata nell'annua somma di scudi 840 per l'istromento di concordia 5 ottobre 1740, fu poi ridotta nel 1822 a scudi 812 per la detrazione della *rata commodi*, la quale, come è risaputo, era una rata di imposta fondiaria corrispondente al beneficio derivante da un *jus in re*. In conseguenza si ha la prova per documenti dell'indole dominicale della prestazione che si pagava prima in forza della locazione dei beni appartenenti ai quattro benefici semplici *sine cura*, e poi per concessione dei beni medesimi ai principi Orsini.

In altri termini, la serie dei documenti dà la prova di tale uno stato di fatto e di diritto costituito fra i patrimonii della Mensa e degli Sciarra, che la legge abolitiva delle decime giustamente ha voluto rispettare come diritto patrimoniale privato.

Nè vale opporre che fin dall'anno 1411 la tenuta di Monte Maggiore, compresa la tenuta di S. Antimo, era stata venduta dalla contessa di Sanseverino a Francesco Orsini, e quindi non poteva aver luogo nel 1636 la locazione, come è detto nella sacra visita di quell'anno.

Sulle semplici annotazioni in un libro portante per titolo: « Indice delle posizioni, pergamene e scritture esistenti nell'archivio dellla serenissima casa Orsini », non si può con certezza ritenere che con la tenuta di Monte Maggiore fu venduta il 28 marzo 1411 pure la villa di S. Antimo, imperocchè risulta dalle stesse annotazioni che il 26 gennaio 1431 un Antonio Lancillotti fece donazione al cardinale Giordano Orsini, Battista, Francesco, ed eredi sopra il castello di Villa Sant'Antimo, che il 9 luglio 1433 Francesco Orsini, conte di Gravina e Conversano, faceva procura a Lorenzo Carbone per rinunziare ad alcuni diritti sopra le specificate terre, a condizione di ottenere in corrispettivo la cessione di diritti sopra altre, tra cui villa S. Antimo, ed all'11 luglio 1433 il cardinale Giordano Orsini ed altri rinunziarono ai loro diritti a favore di Francesco Orsini, sulle terre di S. Antimo e sul castello e territorio di villa S. Antimo.

Quindi per chiarire quelle annotazioni sarebbe stato opportuno presentare le copie di tutti i relativi documenti.

Però ammesso che fin dal 28 marzo

1411, oltre Monte Maggiore, anche villa S. Antimo era stata venduta a Francesco Orsini, dalla contessa S. Severino, ciò non esclude che la proprietà della ripetuta villa S. Antimo poteva essere pretesa dallo investito dei quattro benefici, riuniti in uno, e poteva dal medesimo investito essere locata. Infatti due secoli circa dopo, cioè nell'anno 1609, per togliere diverse liti pendenti in Sacra Rota tra il duca Giovanni Antonio Orsini e gli abati Lama provvisti e possessori dei benefici esistenti nella tenuta di Monte Maggiore, sopra le decime dei frutti, che annualmente si raccoglievano alla tenuta giurisdizionale, fu fatta la transazione, confermata con la concordia del 1740.

Giova inoltre rilevare nel *Summarium* 29 agosto 1631 (n. 8) la tenuta di Monte Maggiore fu indicata per l'estensione di rubbia 800 in circa, e nell'assegno del 1872 (n. 2) fu indicata per l'estensione di rubbia 1189 e quarte 2.

Questo aumento potrebbe essere pure indizio, che erasi avverata la cessione dei beni patrimoniali dell'abazia di S. Antimo. In ogni modo non spiega l'appellante la ragione per la quale coloro che procedettero nelle sacre visite alla constatazione dei beni dell'abazia di S. Antimo, avrebbero potuto erroneamente dire prima, che gli scudi 1000 si pagavano *in vim locationis ipsorum bonorum*, e poi mutare locuzione nei seguenti termini: « Redditus, dictae abbatiae ab antiquo patrimonio dictarum quatuor ecclesiarum, quo cesso dominis temporibus status » (principi Orsini), i quali si obbligarono di pagare annualmente rubbia 150 di grano, 50 di avena e 5 di orzo.

Nè vale l'osservazione della inverosimiglianza dell'affitto con la corrisponsione di 1000 scudi, per la tenuta di Monte Maggiore che il duca dava in affitto per scudi 12 mila, imperocchè una parte soltanto di detta tenuta, cioè villa S. Antimo, era la dotazione dei quattro benefici riuniti nell'abazia di S. Antimo, e perciò la locazione rifletteva soltanto la tenuta di S. Antimo, non l'intera tenuta di Monte Maggiore.

Ciò si desume dal documento n. 7 presentato dalla Banca, nel quale è detto, che il quarto di Pantano faceva parte della tenuta di Monte Maggiore, e l'abazia di Farfa pretendeva di decimare sul detto quarto, ed il comune di Farfa pretendeva la proprietà del quarto stesso mentre l'abate Lama decimava il residuo della detta tenuta di Monte Maggiore, ed aveva concordato la decima col duca in scudi 1100 annui

La Corte non può accettare la versione dell'appellante che la locuzione *ipsorum bonorum* si debba riferire alla decima, e non alla tenuta detta di S. Antimo, imperocchè le rubbie 150 di grano, 50 di avena e 5 di orzo dovevano essere pagate dal solo duca Orsini, e perciò è inconcepibile la locazione delle decime per scudi 1000 allo stesso debitore. Infatti nella concordia 1740 non fu detto che si affittavano le decime per scudi 840, ma in questa somma di danaro furono commutate le quote fisse in genere.

Non occorrerebbe aggiungere altra osservazione, dacchè la Corte fonda essenzialmente il suo giudizio sui documenti dai quali, come si è detto, risulta la prova piena e positiva della dominicalità della decima; ma soltanto per esuberanza di ragionamento vuolsi pure considerare, che concorrono presunzioni gravi, precise e concordanti, le quali stanno anche a dimostrare lo stesso carattere di dominicalità. Invero, bene ha osservato il tribunale che non possa dubitarsi del detto carattere dominicale perché le decime sono rappresentate da una quantità fissa; sono dovute dal proprietario e non dal colono; non si estendono a tutto un territorio a cui si estende una giurisdizione spirituale; perché sono pagate ad un beneficio semplice.

La Corte aggiunge: altro argomento della dominicalità si trae dal fatto che nella stima dei terreni la decima fu considerata come tassa fondiaria, e come tale fu dedotta e capitalizzata a diminuzione del valore venale del fondo (do-

cumento n. 9 esibito della Banca, nel quale è detto che il perito dedusse questo peso, così stabilito).

« Decimae spirituales solvuntur ratione « bonorum patrimonialium, et pro fru- « ctibus, non tam consistunt in certa « quantitate sed in quota, et variantur, « variato semine, temporales solvuntur « in certa quantitate: laicales vero non « sunt vere decimae, sed proprie vo- « cantur decimationes, vel annuae prae- « stationes (Rota romana) ».

Quindi le decime sacramentali essendo un *jus ad rem* e non *jus in re*, e variando naturalmente secondo la natura e secondo la maggiore o minore quantità del prodotto, non potevano essere determinate in una misura e quantità fissa ed invariabile, e perciò non potevano essere dedotte nel caso di vendita del fondo; come si pratica pel tributo fondiario, essendo il nuovo proprietario tenuto a pagare la decima sacramentale sui frutti come l'antico.

Invero l'appellante Banca vorrebbe desumere la variabilità della decima da quanto è detto nel *Summarium* 29 agosto 1631 (doc. n. 8) in relazione con gli altri documenti. Innanzi tutto non è dimostrato che fu indicata esattamente la quantità di 25 rubbia di avena e 3 di orzo, mentre nella transazione del 1609 riportata in quella del 1740 (doc. n. 10) e nell' istromento del 1° luglio 1620, del quale è menzione nel documento n. 9, era stata indicata la quantità in rubbia 50 di biada e 5 di orzo. Oltre a ciò bene osservare *ex adverso* la Mensa vescovile, che la variabilità è quella annualmente causata dal *variato semine*, o anche dalla mancata coltivazione del fondo, nel qual caso la decima non era dovuta.

Dall' istromento di concordia del 1740 risulta che la decima era pagata dal padrone e non dai coloni, dacchè dicendosi che il pagamento della quantita di cereali concordata doveva liberare tanto il duca e suoi successori, quanto li di lui lavoratori, e la detta tenuta di Monte Maggiore, non si induce che prima la decima era pagata pure dai coloni, e poi per effetto della concordia del 1609 l'obbligo era stato assunto dal padrone.

Un altro argomento di présunzione del carattere dominicale della decima si desume dallo stesso istrumento, dall'obbligo cioè assunto dagli abati Lama della *garanzia* dalle molestie di altri pretendenti, imperocchè tale garanzia indica che l'onere era reale, e che altri pretendevano lo stesso diritto reale, altrimenti sarebbe stato assurdo assumere garanzia, la quale non potevasi estendere a quanto i terzi *jure proprio* e per diritto personale avessero potuto pretendere. In altri termini, come ha ben detto il tribunale, quella garanzia non sarebbe conciliabile nella ipotesi della sacramentalità della decima.

Non è poi senza valore l'osservazione della Mensa vescovile, che la decima sacramentale non poteva formare obbietto di transazione, nè essere diminuita, e che la Concordia del 1740 si stipulava proprio quando non esistevano più le chiese e gli abitanti, e non vi era la residenza dell'investito dei benefici, che percepiva il reddito *sine cura et absque ullo onere.*

Non è dubbio poi che l'abazia di S. Antimo decimava una parte della tenuta di Monte Maggiore, e non sulla intera tenuta giurisdizionale, risultando ciò dal documento n. 7, in cui è detto che l'abazia di Farfa decimava il quarto di Pantano e l'abazia di S. Antimo decimava il residuo della tenuta di Monte Maggiore.

L'appellante non presenta i giudicati rotali coi quali il *jus decimandi* in tutta la tenuta di Monte Maggiore era stato aggiudicato ai benefici di S. Antimo e di S. Maria della Castellaccia. Quindi se erano sorte controversie tra i vari benefici in ordine alla spettanza delle decime, non è esatto il dire che ciò si accorda colla natura spirituale delle decime, e sia in aperta contraddizione col carattere di dominicalità, imperocchè non può essere affatto escluso che gli altri benefici pretendevano pure decime per

diritto patrimoniale, e per gli stessi per i quali si riconobbero spettanti all'abazia di S. Antimo.

Finalmente la Corte non può non confermare che sia presunzione di dominicalità l'essere le decime dovute ad un beneficio semplice, imperocchè questa circostanza in concorso di tutte le altre già esaminate, vale a determinare sempre più che la decima non avesse fin dall'origine avuto titolo a causa di un ufficio spirituale e religioso. All'obbietto giova ricordare, che secondo l'insegnamento canonico, beneficio nel senso più generico è il diritto di usufruire perpetuamente dei frutti della cosa chiesastica per ragione di un ufficio spirituale, diritto di usufruire, che per autorità chiesastica instituito venga conferito a persona chiesastica dalla ecclesiastica potestà: « Ius perpetuum atque legiti« mum, percipiendi fructus ex bonis ec« clesiae, clerico datum propter officium « aliquod spirituale, ecclesiastica aucto« ritate constitutum ».

Quindi gli elementi necessari per aversi il beneficio ecclesiastico sono *erectio canonica*, *perpetuitas*, *officium spirituale*, *congrua sustentatio ex bonis ecclesiae*.

Ora è manifesto che oblazioni affatto spontanee, gratuite ed incerte non possono far parte della dotazione del beneficio, che vuol essere determinata nella sua entità, ed in conseguenza dal possesso di una decima longevo, fisso, continuato, deriva che debbasi ritenere la decima stessa di natura patrimoniale, cioè patrimonio del beneficio. Convengono in questa conclusione la dottrina e la giurisprudenza, essendo i beneficii istituti eminentemente patrimoniali (Lampertico, *Le Decime*, n. 85, 149, 150; Minella, *Le Decime*, pag. 104; Gastaldis, *Le Decime costituenti la dote del benefizio ecclesiastico*, *Riv. di diritto eccl.*, vol. 1° pag. 713; Giorgi, *Delle persone giuridiche*, vol. VI, pagine 30; Cassazione di Roma 2 giugno 1891, causa Ferriazzi-Fondo pel culto e Marcucci; e Corti di appello di Macerata, di Milano e di Venezia).

Lampertico così scrive: « Certo è che nel beneficio vengono a compenetrarsi i due elementi, l'uno cioè dei determinati proventi, che lo costituiscono, l'altro dell'ufficio sacro e spirituale per cui sono assegnati. Ma quando si parla di proventi, qualunque siano, di origine pur ecclesiastica o laica, i quali vengono a formare la dote di un beneficio, ci troviamo con ciò davanti a un istituto giuridico, che segue sue proprie leggi ».

E monsignor Minella dice: « Ogni qual volta un investito del suo beneficio ecclesiastico abbia diritto di riscuotere le decime, e le abbia in fatto riscosse senza alcun riguardo alla sua condizione economica, e possa esercitare, anzi talvolta abbia esercitata l'azione civile contro i riluttanti, contro i morosi è questo un indizio che la decima non è sacramentale nel vero senso, non è un obbligo personale, ma sibbene un onere patrimoniale, nel senso, che gravita il patrimonio di chi deve pagarla, ed è cespite di rendita del patrimonio beneficiario del partecipante ».

Non può negarsi d'altronde, che anche le decime costitutive la dote di un beneficio non siano dissimili per natura ed origine dai beni che concorsero a formarle, abbiano origine laica se derivano da liberalità di Principi o di fedeli, o per altro modo legittimo di acquisizione, ed abbiano altrimenti origine ecclesiastico e spirituale. Ma quando la decima costituisca *ab immemorabili* la dote di un beneficio, di questo istituto giuridico che sta da sè, e che fra le condizioni di sua esistenza ha d'uopo di un patrimonio, di una dote, non resta dubbio che i beni, siano pure decime, le quali lo costituiscano, come destinate al perenne sostentamento dell'investito, rivestano il carattere patrimoniale quando non vi sia prova in contrario.

Attesochè per confutare gli argomenti dell'appellante in ordine alla vendita dal 1644 dello Stato di Monte Libretti fatta da Orsini a Barbarini, basta solo osservare, che ove pure non si fosse detto nell'istromento che il fondo passava all'acquirente, *cum oneribus responsionibus*, ma doveva passare libero ed esente

da ogni vincolo di qualsiasi genere, come era stato disposto da papa Urbano VIII i diritti dei terzi non potevano rimanere pregiudicati. La Corte adunque, giova ripetere, principalmente per le risultanze dei documenti, e secondariamente anche pel concorso di gravi, precise e concordanti presunzioni ha piena convinzione che trattasi di prestazione dominicale.

Ed in base delle svolte considerazioni può bene concludere, che se non vale come confessione in pregiudizio della Banca, la dichiarazione dal suo difensore fatta nel 1892, nella causa vertente fra essa Banca d'Italia, ed il Comune di Monte Libretti si deve però riconoscere che affermava circostanza esatta, dicendo che la tenuta di S. Antimo, pervenuta alla famiglia Orsini più tardi, cioè dopo acquistato il vasto tenimento di Monte Maggiore era di provenienza ecclesiastica, perchè passatale dalla Mensa vescovile o chiesa di S. Antimo, a cui in origine apparteneva.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

---

## Appello di Genova.

27 gennaio 1901.

*Pres.* Risso, ff. di P. — *Est.* De Paoli.

*Demanio* c. *Razzetti, Ortalli ed altri.*

**Capitolo cattedrale — Canonicati erroneamente soppressi — Patroni rivendicanti — Ripristinazione dei canonicati — Restituzione dei beni rivendicati — Prescrizione.**

*Il Demanio, che erroneamente ha consentito ai patroni la rivendicazione di canonicati di un Capitolo cattedrale, non può, in esecuzione del giudicato che ritenne conservati i canonicati stessi, chiedere la restituzione dei beni ai patroni rivendicanti od ai terzi possessori, adducendo l'errore da esso incorso nel consentire la rivendicazione.*

*In ogni caso tale azione sarebbe prescritta dopo i cinque anni dalla scoperta dell'errore.*

Il R. Demanio ha convenuto come nell'acconsentire alle rivendicazioni di che trattasi fosse guidato da un errore di diritto, in quanto credeva falsamente che i canonicati di patronato laicale fossero tutti quanti soppressi per la legge 15 agosto 1867; mentre, pel combinato disposto degli art. 1 e 6 di essa, nella Cattedrale di Pontremoli avrebbero dovuto sopprimersi due soltanto dei canonicati allora esistenti in numero di 14, compreso, in quelli da mantenersi, il Primiceriale intitolato dalla SS. Concezione.

Ma, oltrechè al Demanio che dà opera ad eseguire la legge, e che non difetta certamente di fonti di giusta interpretazione, non è consentito un errore intorno alla portata delle sue disposizioni. Il fatto stesso delle singole rivendicazioni, avvenute a relativa distanza di tempo l'una dall'altra, sta a dimostrare come di errore di diritto non poteva trattarsi, nel senso di indurne la nullità degli atti.

Per questo fatto non può dirsi che siavi stato vizio di consenso relativamente a ciascun atto di rivendicazione e a ciascun patrono rivendicante, e per cause proprie e peculiari ad ogni singolo atto; ma il preteso errore ripetuto ad ogni consenso prestato dimostra un errore di indole generale, come il Tribunale ritenne, che non sarebbe stato la causa principale, il movente determinante di ogni atto, sicchè possa e debbasi ciascuno di essi annullare.

D'altronde, di fronte alla disposizione molto chiara dell'art. 6 della legge, che *i canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici*, sarebbe far ingiuria al Demanio volerlo assecondare nella tesi dell'errore di diritto; e poichè non può negarsi che un errore ci fu, è d'uòpo convenire che siasi trattato di errore di fatto, coll'aver cioè ritenuto che ad ogni singola rivendicazione rimanessero pur sempre tanti canonicati quanti ne esigeva la legge. Il quale errore, che evidentemente non ha rapporto colla sostanza degli atti, per l'art. 1110 Cod. civ non porta alla loro nullità. Nè il Demanio, a scopo di questa nullità, può far calcolo *sulla riserva* che leggesi nelle rivendicazioni, *sia dei diritti che possano spettare ai terzi, sia*

*di quelli del Demanio, quando venisse riconosciuto non esservi diritto a rivendicazione.* E' una riserva generica, e che come opportunamente rileva la difesa Razzetti, nella migliore ipotesi implicherebbe una condizione risolutiva a favore del Demanio; il quale di essa non potrebbe giovarsi nel presente giudizio, in cui costituirebbe una domanda nuova diversa dalla prima *causa petendi*, impugnandosi per effetto di essa condizione risolutiva quegli atti che in prima sede furono impugnati per vizio di consenso.

Nè all'assunto del Demanio giova ora il ripiego di sostenere che non si è trattato di errore lesivo di un diritto, ma che soltanto diede adito a che si operasse il fatto della rivendicazione contro il disposto della legge da parte dei patroni.

Ma i patroni intanto rivendicarono, in quanto ne avevano il consenso del Demanio, e poi, o siasi dato il consenso per ignoranza della legge, o per difetto di sua giusta interpretazione, come trapelerebbe dal nuovo argomento, la cosa non cambia, poichè si avrebbe sempre in campo il menomato consenso per errore di fatto, che, come si è detto, non è sostenibile.

Che se poi di errore di diritto potesse parlarsi, la tesi del Demanio non approderebbe mai a buon porto per l'ostacolo che incontrerebbe nella disposizione dell'art. 1300 del Cod. civ. Si dice che questa fu a torto applicata dal Tribunale, in quanto non avesse compreso quale fosse il tema della disputa, volendosi con ciò pur sempre sostenere che il Demanio non abbia implorato l'errore di diritto; ma se è vero, come non si può dubitare di fronte agli atti di causa, che il Demanio fin dall'inizio della lite sosteneva di aver versato in un errore di diritto, non si comprende come il Tribunale non dovesse esaminare se già da quell'inizio la relativa azione di nullità fosse prescritta. Veramente un tale esame era ed è anche ora superfluo, una volta dimostrato che di errore non si tratta: ma se si è fatto, e si fa, ciò, per la conseguenza a cui si addiviene, sarà una ragione di più per doversi respingere le istanze del Demanio.

Dicesi adunque che bene avvisò il Tribunale dichiarando che il Demanio scoprì il proprio errore ben più di cinque anni prima di proporre la domanda di nullità. Quando non si voglia ammettere che l'errore fu scoperto fin dal 1875, fervente il litigio coi marchesi Pavesi, è pur sempre un dato di fatto non eccepito dal Demanio che fin dal 1890, e così un anno prima che incominciasse la causa tra il Demanio ed il Capitolo, si erano fatte molte pratiche per addivenire ad una amichevole composizione; il che vuol dire che nel gennaio 1896, quando fu iniziata la causa attuale, erano scorsi più di cinque anni dalla scoperta dello errore, e l'azione per nullità era già prescritta.

Che se il Tribunale dopo ciò ha soggiunto che il Demanio potrà forse ripetere con altra azione quel tanto di cui altri vengono ad avvantaggiarsi a suo danno, quando avrà riparato alle conseguenze del suo consenso, non ha detto cosa fuor di proposito come al Demanio pare. Senza forse trattasi di azione sempre esperibile contro chi si è locupletato a danno altrui; e la sentenza 14 maggio 1891, che mandò assegnare la rendita alle prebende male soppresse, deve pur essere dal Demanio eseguita, senza necessità per questo di ricuperare a sè i beni stati rivendicati.

Ma a prescindere dalla considerazione che quel giudicato è *res inter alios* di fronte ai rivendicanti ed agli attuali possessori, non altrimenti che quello del 20 febbraio 1873 intervenuto in causa Pavesi, e a nulla tralasciare di ciò che fu discusso, devesi ancora aggiungere in via di abbondanza che la trascrizione 12 ottobre 1869 dell'atto di rivendica Ortalli Bergonzi dà adito per lui alla invocazione dell'art. 2137 Cod. civ., pel quale esso, acquisitore di buona fede, con titolo valido e trascritto, ha compiuto a suo favore la prescrizione col decorso dei dieci anni da quella data.

Rileva ancora il Demanio che erra-

rono i primi giudici col licenziare il Capitolo, mentre era necessaria la sua presenza in causa. In ordine al che non è a dimenticare che l'azione del Demanio mirava bensì al ricupero dei beni dei canonicati indebitamente soppressi; ma ciò allo scopo di poter dare, secondo esso, esecuzione alla sentenza del 1891, in quanto cioè doveva procedere alla liquidazione della rispetliva vendita; e dipendentemente da ciò institui il giudizio.

Sotto questo profilo pertanto non era il caso che il Capitolo rimanesse in causa, poichè (come già si è osservato) qualunque ne fosse stato l'esito, il Demanio non poteva esimersi dall'eseguire il giudicato del 14 maggio 1891. Il Capitolo non avrebbe potuto che associarsi alle istanze del Demanio, per la difesa delle quali egli solo bastava.

Per quanto precede la Corte non può occuparsi dell'azione di rivalsa proposta in subordine dalli Razzetti contro il loro autore Ortalli-Bergonzi.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

---

## Appello di Brescia.

30 luglio 1902.

*Pres.* Resti Ferrari, P. P. — *Est.* Tenchini

*Fabbriceria parrocchiale di S. Alessandro della Croce in Bergamo* c. *Finanze* e *Fondo culto.*

**Soppressione — Presa di possesso — Imprescrittibilità.**
**Tassa del 30 per cento — Riconoscimento della sopprimibilità.**
**Beneficî coadiutoriali — Autonomia — Azione del parroco e della fabbriceria — Carattere coadiutoriale — Tavole di fondazione — Permanenza dell'obbligo di coadiuvare il parroco.**

*Il diritto del Demanio alla presa di possesso di enti colpiti da soppressione è imprescrittibile* (1).

*L'applicazione della tassa 30 per 100 alle rendite di un ente, non implica riconoscimento irrevocabile della sua sopprimibilità.*

*Tanto il parroco quanto la Fabbriceria hanno veste ad agire per la insopprimibilità di un ente di culto.*

*I legati di culto, che hanno annesso l'obbligo di coadiuvazione al parroco son sempre enti autonomi, comunque costituiti.*

*Il carattere coadiutoriale, che sottrae un legato di culto alla soppressione, non occorre che sia impresso al legato dalla fondiaria: basta che gli sia stato impresso prima della pubblicazione delle leggi eversive* (2).

*Ad imprimere il detto carattere occorre l'obbligo* permanente *di coadiuvare il parroco; ma alla permanenza non si richiede la effettiva continuità della prestazione* (3).

*Diritto.* – Non occorre discutere se il diritto del Demanio alla presa di possesso fosse colpito da prescrizione, e se l'applicazione della tassa del 30 per 100 alle rendite della cappellania Carrara implicasse riconoscimento di insopprimibilità. Queste due tesi non furono in realtà sostenute nè dal parroco nè dalla fabbriceria. D'altronde sarebbero destituite di fondamento, dappoichè è risaputo, per concorde giurisprudenza, che il predetto diritto del Demanio è imprescrittibile, nè si può ritenere rinunciato col fatto della imposizione di quella tassa, massime se il Demanio non era in grado di appurare la natura dell'ente da sopprimere.

L'Amministrazione del Fondo culto oppose al parroco ed alla fabbriceria la eccezione di carenza di azione soltanto per ciò che riflette la loro domanda subordinata di adempimento degli oneri di culto.

Non si contesta, nè si può contestare che, pella principale, di insopprimibilità della fondazione, tanto il parroco quanto la fabbriceria hanno interesse e veste a stare in giudizio: al che la fabbriceria fu debitamente autorizzata dal decreto prefettizio.

---

(1) Confor. Cass. Roma 11 marzo 1902 (vol. in corso, p. 237-238) e nota 3 ivi.
(2) Confr. Cass. Roma 18 febbraio 1902 (vol. in corso, p. 240) e nota 1 ivi.
(3) Confor. Cass. Roma 12 giugno 1900, Congregazione di carità di Framura c. Demanio (vol. X, p. 278).

Nel merito, si disputa se alla istituzione Carrara sia applicabile l'art. 1 della legge 15 agosto 1867; di cui però ponno fare al caso soltanto le disposizioni dei n. 4, 5 o 6.

Per conseguenza, è a vedersi se essa costituisse un benefizio, al quale fosse o non fosse, per la fondazione, annessa la cura d'anime attuale, ovvero l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco; se costituisse una semplice cappellania, o se fosse, più genericamente, cura di quelle istituzioni, con carattere di perpetuità, le quali, sotto qualsivoglia denominazione o titolo, e quand'anche senza erezione ecclesiastica, sono qualificate come fondazioni o legati pii « per oggetto di culto ».

Dalle parole colle quali esordisce il detto articolo, *non sono più riconosciuti come enti morali*, ecc., si ritiene generalmente che il legislatore abbia voluto sopprimere soltanto le istituzioni e le fondazioni aventi carattere di entità giuridica per sè stanti.

Non sono ancora cessati i dissensi a riguardo dei criterî che devono servire a giudicare di siffatta autonomia: se cioè vi debba essere un distacco materiale ed effettivo della dotazione dal patrimonio del fondatore; se basti la costituzione ed assicurazione delle rendite, o che vi sia l'azione civile per costringere ad adempimento; se occorra che le rendite sieno direttamente ed interamente destinate all'ufficio ecclesiastico, o se l'iscrizione ipotecaria, come nella fattispecie, equivalga al distacco di dominio, e sia, per sè sola, sufficiente ad attribuire all'ente l'autonomia.

Avvertasi però che siffatte questioni non hanno ragione di essere se non quando si tratti di applicare il n. 6, perchè quelle fondazioni, che tengono posto dal n. 1 al n. 5, rivelano già per sè stesse il carattere dell'autonomia; e per conseguenza, se la così detta cappellania Carrara avesse la coadiuvazione nella cura delle anime, tornerebbe ozioso discorrere della concorrenza di questo requisito.

Vero è che l'articolo 1, n. 6, parla di *beneficii*, e questi sono eretti canonicamente; ma tutte le istituzioni che hanno l'ora accennato obbligo, e quindi anche le cappellanie, siano laicali, siano ecclesiastiche, benchè i loro beni non siano entrati nel dominio della Chiesa, e restino in certo modo aderenti al patrimonio dei fondatori o dei loro eredi, pel fatto della coadiuvazione nella cura delle anime, diventano beneficî improprii: *a beneficio solo nomine differunt;* e la distinzione delle varie specie di beneficî non è necessaria ad interpretare le leggi eversive. Tutte le indagini che attengono alla virtualità ecclesiastica, ed a quella che suolsi dire spiritualizzazione dei beni, a queste leggi estranee; e sarebbero anche pericolose, inquantochè si potrebbero quasi sempre trovare motivi di canoniche imperfezioni.

Quindi è che, nella presente controversia, nulla importerebbe che non si avesse un beneficio proprio e qualificato, costituito *ex bonis ecclesiasticis*. Ciò che interessa di sapere è questo: se la cappellania Carrara avesse, per fondazione, la cura d'anime, ossia l'obbligazione di coadiuvare in essa al parroco, nei sensi del surripetuto art. 1, n. 4. In questo caso anche il n. 5 diventerebbe inapplicabile.

La cura d'anime consiste nell'amministrazione dei sacramenti, nell'istruzione religiosa, nella predicazione, nell'assistenza agl'infermi, nell'associazione dei defunti; e si dovrà pertanto indagare se, quali e quanti di questi obblighi avesse il sacerdote che ne era investito, per effetto di quella clausola che dava al parroco la generica facoltà di imporgli oneri e doveri.

Posta la questione nel suo vero ed unico terreno ora accennato, si osserva che il Tribunale di Bergamo, nella reclamata sentenza giustamente disse come, per regola generale, tutti gl'istituti assumano natura e carattere dalla volontà del fondatore, che, nella fattispecie, fu il testatore Carrara.

Ma la Corte ritiene che anche a due altre cose si debba porre mente:

1° Il fine di propiziare la Divinità è

sempre insito in simili fondazioni; nei testatori è anzi il fine principale: e si può quindi facilmente ammettere che, quantunque non espressa nel testamento del 1837, come lo era in quello del 1836, l'intenzione del Carrara mirasse al suffragio dell'anima sua e dei predefunti suoi parenti. Ma quello che importa è di indagare se dalla di lui volontà siano effettivamente stati imposti all'investito del beneficio anche gli obblighi inerenti alla cura d'anime.

2° Per fondazione non si deve poi intendere esclusivamente quell'atto primitivo col quale si è istituito il beneficio; e devesi anche guardare se, nell'originaria sua attuazione, o per innovazioni avvenute col progresso del tempo, da beneficio semplice sia sorto, come per nuova fondazione, il beneficio curato; e come tale esistesse allora quando sopravvennero le leggi eversive. Quanto meno, è a ritenersi che la migliore interpretazione della volontà del fondatore sta nella estrinsecazione che, in fatto, essa ebbe a ricevere per opera di coloro che erano tenuti ad adempirla, e di coloro che dovevano curarne la esecuzione, o trarne il vantaggio. E molti infatti furono i giudicati che assodarono ormai la massima, che la cappellania con cura d'anime, anche se era in origine laicale, è esente dalla soppressione.

Alla stregua di questi principî, la Corte, nel mentre ritiene che si debba riservare alla futura decisione di merito qualsiasi apprezzamento sugli effetti della clausola espressa nel testamento Carrara, ed assoggettante il cappellano *ai pesi ed agli obblighi che il parroco avesse creduto di imporgli* (non senza però osservare sin d'ora come si potrà eventualmente tener conto anche del fatto che il Carrara disponeva per una retribuzione eccedente l'elemosina consueta delle semplici messe), non può disconoscere che, meglio assai che i certificati prodotti, che non hanno legale efficacia probatoria, la prova testimoniale proposta dalla fabbriceria e dal parroco (che sino *ab origine* il cappellano ebbe sempre la cura delle anime, supplendo anche il parroco se assente, e che la di lui coadiuvazione fu sempre un fatto di imprescindibile necessità), può avere una grande influenza nelle ragioni del decidere.

E poichè potrebbe per avventura risultare dai registri dei battesimi e dei matrimonî, che anche a questi uffici il cappellano effettivamente si sia sempre prestato, non sembra inopportuno avvertire che potrebbero essere prodotti anche analoghi documenti.

I primi giudici, argomentando da una parola del testamento Carrara, ritennero che il *massimo obbligo* del cappellano fosse quello di celebrare le messe; e ritennero che l'obbligo di coadiuvare al parroco non fosse in ogni modo permanente, perchè non imposto direttamente dal testatore, e dipendente da semplice facoltà, che ogni parroco *pro tempore* avrebbe potuto mutare.

Ma, salvo ripetesi approfondire ogni giudizio, dopo che la causa sarà meglio istruita nei sensi di cui sopra, perchè allora, più che sopra le supposizioni, il giudizio si potrà fondare su fatti concreti, la Corte osserva che la permanenza dell'obbligo non è da confondersi colla continuità effettiva della prestazione.

La Suprema Corte di Roma, con recente sentenza (12 giugno 1900, Congregazione di carità Framura c. Finanze) giudicò che l'obbligo può essere permanente, sebbene la prestazione dipenda dalla richiesta che il parroco ne faccia. Certamente non vi sarebbe la permanenza se il testatore avesse imposto al cappellano, anzichè prestazione quasi quotidiana, una coadiuvazione straordinaria, limitata a certe ricorrenze solenni, come la confessione in tempo pasquale (e questa è l'opinione degli scrittori della materia); ma, nella fattispecie, la cosa può essere ben diversa: e si vedrà dalla prova testimoniale quale interpretazione e quale attuazione abbia avuto la volontà del testatore.

Quanto alla *precipuità*, dipende dal numero e dalla specie delle funzioni cui il beneficiato fosse adibito; ma, quando

esso è tenuto eventualmente a sussidiare il parroco per tutti i bisogni di servizio spirituale della popolazione, sia pure senza giurisdizione propria, come sarebbe il vicario delle chiese succursali, il sacerdote, chiamisi pure cappellano (chè la parola è usata in molti significati), è un vero coadiutore.

Ricordansi fra le altre, le conformi decisioni della Corte d'Appello di Bologna (14 luglio 1895, Breda Andreucci c. Demanio) e della Corte di cassazione di Torino (29 marzo 1890, Pignone c. Tamagnone).

Per queste considerazioni, senza entrare nelle altre questioni che dovranno essere risolte dopo che si sarà deciso per la sopprimibilità o insopprimibilità della cappellania Carrara, poichè nel primo caso resterà a vedere se il Fondo culto non sia per avventura tenuto ad adempirne i pesi in modo specifico, e nel secondo caso, se e da quale epoca debbano essere restituiti i redditi; la Corte deve far luogo alla predetta prova, e crede opportuno riservare anche la decisione sulle spese.

Per questi motivi, la Corte ammette la prova, ecc.

---

## Appello di Modena.

23 marzo 1897.

*Pres.* Pizzarelli, P. — *Est.* Galli.

*Vandelli* c. *Demanio, Comune e Congregazione di carità di Modena.*

**Ricchezza mobile — Comune — Prestazione annua per le spese di ufficiatura delle chiese parrocchiali — Intassabilità.**

*L'annua prestazione, accollatasi dal Municipio, per le spese di mantenimento ed ufficiatura di una chiesa parrocchiale, non è soggetta all'imposta di ricchezza mobile.*

*Fatto.* — Risulta dal bilancio di previsione del Municipio di Modena dell'anno 1893, Parte II'. Uscita, la parte passiva così descritta. « *Prestazione alla parrocchia di S. Agostino per messe,* « *ostie, olio, cera, vino, combustibile ecc.* « *L. 4515* » l'agente delle imposte ne faceva, per gli effetti della tassa sulla ricchezza mobile, accertamento d'ufficio e in data del 21 maggio 1894, per mezzo di un messo comunale, ne dava avviso al Sindaco, spiegandogli che in virtù dell'art. 15 della legge sui redditi di R. M. testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877 quell'assegno costituente un reddito perpetuo, e quindi appartenente alla categoria *A*, era soggetto alla corrispondente imposta, e questa a decorrere dal 1892, doveva essere pagata dal Municipio, salva rivalsa sulla parrocchia assegnataria.

Contro tale accertamento ricorreva il Sindaco alla Commissione comunale deducendo, in sostanza, che sebbene la suddetta somma potesse avere la parvenza di una prestazione nel senso della citata legge, nel fatto essa non rappresentava che un pagamento di spese per l'ufficiatura della chiesa di S. Agostino, che dalla Congregazione di carità erano state accollate al Municipio in conto parziale di prezzo, allorchè questi aveva da lei acquistato l'*Albergo Arti* insieme con quel tempio annessovi, e che quindi quell'accertamento non poteva sussistere non essendovi persone od enti, che avessero il godimento diretto della sovra indicata somma, e fossero tenuti a rimborsare al Municipio la tassa che da questo ne venisse pagata. E la Commissione comunale, convinta da tali ragioni, con sua decisione del 24 ottobre 1894 deliberò annullarsi l'accertamento. Dalla quale avendo l' agente appellato alla Commissione provinciale, questa, con deliberazione del 13 febbraio 1895, respinse il suo appello confermando la decisione appellata.

Se non che l'agente ricorse allora alla Commissione centrale, e questa, trovando invece giusto il ricorso del medesimo nel sostenere con esso che trattavasi di cespite tassabile al nome del Comune quale ente debitore, salvo la rivalsa verso l'ente parrocchiale « *imperocchè* « (come disse) *non può revocarsi in* « *dubbio che pure ammettendo che una* « *parte della somma assegnata al par-*

« *roco sia da questo erogata, non per* « *questo si potrebbe ritenere di non co-* « *stituire una attività sulla quale si* « *debba fare luogo all'accertamento* del « reddito »; in data del 23 maggio 1895 così pronunziò. — « *Fa diritto al ri-* « *corso ed annullando la decisione im-* « *pugnata, tiene fermo il reddito ac-* « *certato* ». — Quest'ultima decisione 22 luglio successivo veniva dall'agente fatta notificare al Sindaco.

Ma il Municipio e per esso il Sindaco, avuta notizia della iscrizione dell'assegno nei ruoli, ne soddisfece la relativa tassa, ma valendosi della facoltà datagli dall'art. 53 della legge suddetta testo unico, fece ricorso all'autorità giudiziaria, e con atto del 22 novembre 1895 citò l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ed in sua rappresentanza l'Intendente delle finanze in Modena avanti questo Tribunale. E narrando che con rogito Lucchi 1 giugno 1883 il Municipio aveva acquistato dalla locale Congregazione di carità il fabbricato denominato *Albergo Arti*, coll'annessa chiesa di S. Agostino, per lo prezzo di lire 235000; che in deconto di questo prezzo la Congregazione avevagli accollato gli oneri che essa corrispondeva annualmente alla suaccennata chiesa, e consistenti:

| | | |
|---|---|---|
| *(a* nella elemosina per la celebrazione di cinque messe giornaliere . . . | L. | 2116,04 |
| *b)* per olio, vino, cera, combustibile ed altro , . . | » | 600,00 |
| *c)* onorarii al prevosto, canonici, chierici ed altri | » | 1052,64 |
| *d)* per compenso per la messa del mezzodì. . . . . | » | 360,00 |
| *e)* per funzioni d'anniversari | » | 288,23 |
| *f)* per vestiario ai chierici . | » | 60,00 |
| *g)* per legati alla parrocchia di S. Michele in tutto | » | 39,99 |
| | | ——— |
| E così in tutto per annue | L. | 4515,00 |

Che da tali oneri era costituita la partita dell'agenzia delle imposte accertata d'ufficio e da ultimo inscritto nei ruoli come soggetta alla imposta sui redditi di ricchezza mobile a carico del Municipio, sebbene con diritto di rivalsa; che per altro siffatta iscrizione era stata fatta ingiustamente perchè quegli oneri non erano di tale natura da potersi ritenere passibili di quella imposta e compresi nel disposto dell'art. 15 della relativa legge, testo unico, richiese che tutto ciò fosse dichiarato dal Tribunale; che l'eseguito accertamento fosse annullato, e le Regie Finanze fossero condannate a restituire al Municipio tutte le somme da esso già pagate per questo titolo o che avrebbero dovuto pagare durante le more del giudizio, coi relativi interessi legali, nonchè a rifondergli le spese del medesimo.

Al tempo stesso, per altro, il Municipio convenne davanti lo stesso Tribunale, con atto dell'11 gennaio 1896, la Congregazione di carità richiedendo, che nella ipotesi in cui fossero respinte le sue istanze in confronto della Regia Finanza, si dichiarasse che la corrisposta annua a favore della chiesa di S. Agostino accollata dalla detta Congregazione al Municipio stesso doveva essere diminuita di quanto quest'ultimo sarebbe stato tenuto pagare al Regio Demanio su quella a titolo d' imposta di ricchezza mobile dal giorno al quale era stato retrotratto l'accertamento, fatto obbligo alla stessa Congregazione di rifondergli tutte le spese sostenute e da sostenere per questo titolo.

La Congregazione di carità, alla sua volta, con atto del 7 marzo successivo, chiamò in causa il prevosto della chiesa di S. Agostino in rappresentanza, come disse, degli interessi di quella chiesa o parrocchia, domandando che qualora fosse dichiarata soggetta alla suddetta imposta la somma di L. 4515 pagata annualmente dal Municipio all'accennata chiesa parrocchiale, fosse dichiarato che quella corrisposta doveva essere diminuita di quanto il Municipio avrebbe pagato in soddisfacimento dell' imposta medesima, dovendo questo eventualmente essere subita da chi godeva il reddito relativo.

Il Tribunale con sentenza 15, 20 giugno 1896, ogni contraria e maggiore

istanza ed eccezione respinta, e specialmente quella di nullità dell'accertamento del reddito in conformità dell'articolo 15 del Regio decreto 24 agosto 1877; dichiarò che il reddito di L. 4515, di cui trattavasi, era soggetta all'imposta di R. M. e che il Comune era tenuto in conformità del citato art. 15, a soddisfare direttamente al R. Erario la detta imposta, con diritto però di rimborso, mediante trattenuta nel reddito medesimo, a carico della parte creditrice. Epperò assolvette il R. Erario dello Stato dalle domande contro esso spiegate dal Comune di Modena e dalli chiamati in causa. E condannò il Comune, la Congregazione di carità ed il prevosto nelle spese del giudizio a favore del R. Demanio, dichiarandole compensate nei loro rapporti.

Da questa sentenza notificata dal R. Demanio alle parti contrarie nei giorni 30 giugno e 3 luglio successivo, Don Giovanni Vandelli, quale prevosto della chiesa di S. Agostino, con atto 30 agosto ha interposto appellazione, citando davanti questa Corte il R. Demanio, e per esso l'Intendente di finanza, oltre il Comune di Modena e la Congregazione di carità.

*Diritto.* — Attesochè nella sentenza appellata abbia il Tribunale osservato, che l'art. 3 della legge, testo unico, sulla imposta di ricchezza mobile, dichiara a questo soggetto *ogni specie di reddito non fondiario*, che si produca nello Stato e sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato; e l'art. 15 successivo dispone che tutti gli enti morali e così anche i Comuni sono tenuti a dichiarare, oltre i redditi propri, anche gli stipendi, pensioni ed assegni che essi pagano, ed a pagarne direttamente la relativa imposta, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta, che non poteva dubitarsi che le annue L. 4515 accollate col rogito Lucchi 1° giugno 1883 dalla Congregazione di carità al Municipio di Modena a soddisfazione degli oneri, ond'era gravata verso la Chiesa di S. Agostino, non costituissero a favore di questa *un reddito non fondiario* compreso nell'art. 3, sì perchè pagate annualmente, sì perchè rappresentanti una entrata della Chiesa, sì perchè prodotto di un residuo prezzo alla ragione precisa del 5 per cento di esso; che quand'anche il prevosto non fosse di quella somma che un semplice amministratore, essa non per questo cambierebbe natura, ma tale il prevosto non era subitochè la Congregazione, fissando gli assegni delle L. 4515, aveagli al tempo stesso accordato la facoltà di dirigere l'ufficiatura feriale e festiva della Chiesa come meglio avesse creduto, senza alcun vincolo civile; che infatti tale sistema era perdurato dal 1880 in poi e non risultava che il Prevosto avesse mai reso alcun conto dell'erogazione della somma; che nulla importava l'indicazione delle partite, in cui essa si era decomposta, potendo ciò essersi fatto per giustificarne l'ammontare presso l'autorità tutoria, e che infine, se il Prevosto era già soggetto all'imposta di ricchezza mobile per i proventi suoi personali come ministro di culto, non poteva tale imposta confondersi con quella dovuta per un reddito spettante alla Chiesa.

Attesochè, come si scorge dal ragionamento, d'altronde abbastanza logico del Tribunale, tutta la ragione di decidere nella presente controversia, sia riposta nell'esattamente stabilire la natura dell'assegnazione in L. 4515 fatta dalla Congregazione e quindi mantenuto dal Municipio di Modena suo accollatario, alla Chiesa di S. Agostino, cioè se essa costituisca per lei, oppure no, uno dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della succitata legge. Ora, a tal effetto, giova risalire all'origine dell'assegnazione medesima.

Da un importante documento prodotto dalla R. Intendenza di Finanza e avente per titolo *Piano e stabilimento della Chiesa del Grande Albergo*, risulta che nel 1774 il Duca di Modena Francesco Terzo in occasione dell'apertura, in Modena, dell'Ospedale e del Grande Albergo dei poveri, fatta restaurare la Chiesa dei soppressi Agostiniani, la intitolò *Chiesa Ducale di S. Maria Pom-*

*posa*, e vi eresse un consorzio di otto sacerdoti con a capo un Prevosto, al quale avrebbe spettato la giurisdizione privativa, in ordine allo spirituale sovra i suddetti istituti, nonchè la direzione della ufficiatura della Chiesa.

E, quanto alla relativa spesa così dispose « il mantenimento della Chiesa, « della sagrestia e degli arredi sacri in« servienti al consorzio staranno a ca« rico delle Opere pie generali *e perciò* « *il prevosto dovrà dar conto delle* « *spese necessarie alla Deputazione del*« *l'Opera pia*, la quale, a quest'oggetto, « rimane sollevata dal carico che aveva « annualmente di pagare agli scolopi « L. 4700.10, che Sua Altezza Serenis« sima si è degnata d'ordinare che ri« maner debbano a prò della medesima « Opera pia generale ». Come poscia i rapporti nascenti dall'obbligo di questo mantenimento, posto a carico delle Opere pie, venissero regolati fra la Deputazione di queste ed il prevosto, non risultò, ma dalle riportate parole del documento si apprende abbastanza per inferirne, che dovendo il prevosto *dar conto* alla Deputazione *delle spese necessarie* a quello scopo, questo compito, nel pensiero del Duca, dovesse consistere nello indicarne le diverse partite, affinchè la Deputazione potesse, secondo i casi, e dopo riconosciutane *la necessità*, o rimborsarne, o anche anticiparne la spesa. E che tale sistema fosse in realtà adottato e seguito, si rileva da ciò, che dopo oltre un secolo si trova rigorosamente mantenuto come ne fanno fede altri due documenti, similmente riprodotti dalla R. Intendenza.

Sembra infatti, che nel 1879, fra la Congregazione di carità di Modena succeduta alle già Opere pie generali, e la Prevostura di S. Maria Pomposa, o di S. Agostino, sorgessero dispareri, *a causa di riduzioni apportate alle spese* relative all'ufficiatura di quella Chiesa; e ciò rilevasi dal verbale di una adunanza tenuta nel 29 novembre di quell'anno dal Consiglio della Congregazione. Ma, poichè il prevosto, pur facendo delle riserve, ebbe a proporre che fossero accordate alla Chiesa L. 2116 per cinque messe giornaliere; L. 600 per cera, vino, combustibile ed olio; L. 360 per concorso alla messa del mezzodì; lire 1052.64 per onorari al prevosto, ai canonici, all'organista, ai chierici, alla guardia e al campanaro; L. 288.33 per funzioni solenni ed anniversari; L. 60 per le vesti di chierici, e L. 115.15 per deperimento di arredi sacri, con che tali assegni (ammontanti in complesso ad annue L. 4592.12) fossero pagati in tanti dodicesimi posticipati, così il Consiglio, per ispirito di conciliazione, ma senza punto ammettere le riserve fatte dal prevosto, deliberò l'accettazione della proposta, ammettendo al tempo stesso nel prevosto *la facoltà di dirigere l'ufficiatura feriale e festiva di detta Chiesa come reputerà più opportuno;* e di tale deliberazione con nota dello stesso giorno, anch'essa prodotta, venne dato al prevosto la debita partecipazione.

Siffatto accordo venne eseguito, e, quando nel 1° giugno 1883 fu stipulato, fra la Congregazione di carità ed il Municipio di Modena, il rogito Lucchi, esso era in pieno vigore. Una lieve modificazione soltanto, nel frattempo, erasi apportata all'ammontare delle spese, in complessive Lire 4515, essendo stata abolita l'ultima partita di spesa di lire 115 *per deperimento di arredi sacri*, sostituendovisi quella di L. 37.99 pel pagamento di un legato. Ora col citato rogito, la Congregazione di carità vendendo al Municipio l'edificio del già Grande Albergo dei poveri coll'annessavi Chiesa di S. Agostino per L. 235 mila, gli accollava in isconto di una parte del prezzo, cioè di L. 90.30 *gli oneri* che essa corrispendeva alla Chiesa stessa e distintamente descrivendoli, consistenti appunto nelle diverse partite di spese per l'ufficiatura nelle quali la Congregazione ed il prevosto si erano *contemporaneamente* accordati, colla semplice variazione sovra accennata, e costituenti in complesso la detta somma di L. 4515.

Attesochè dagli esposti fatti risulti a fior di evidenza, come l'agente dell'imposta sia caduto in errore, allorchè tro-

vando impostata quella somma nella parte passiva del bilancio preventivo del Municipio quale *prestazione alla parrocchia di S. Agostino per messe, olio, cera* ecc. la qualificò per un reddito, categoria A, della parrocchia stessa, soggetto alla relativa imposta di ricchezza mobile. Imperocchè, come si è veduto, nessuna rendita alla Chiesa o alla Parrocchia venne mai costituita. Il Principe le volle soltanto assicurato il mantenimento, ossia l'ufficiatura, ponendone la spesa a carico delle Opere pie, alle quali è poi succeduta la Congregazione di carità.

Che se in progresso di tempo, si è fra questa e la parrocchia determinato in che l'ufficiatura dovesse consistere e se ne è fissata la spesa per non tornarvi sopra volta a volta, ma senza alcun vincolo obbligatorio, come rilevasi dalla variazione avvenuta nella spesa dopo il 1889, nonchè dalla previsione di eventuali ulteriori variazioni contenuta (come in appresso si vedrà) nel rogito Lucchi, ciò non si è fatto per innovare la sostanza della cosa, ma unicamente, come è facile comprendere, per dare tanto all'ufficiatura che alla spesa una certa stabilità, anche nell'interesse della contabilità dell'Istituto che doveva sostenere l'onere. Quindi la somma di L. 4515 impostata nel bilancio passivo del Municipio accollatario della Congregazione, come prestazione alla Parrocchia, lungi dal costituire un reddito imponibile di questa, e dall'aumentarne il patrimonio di una benchè minima attività libera e disponibile, non rappresenta in realtà che il complesso di una serie di determinate effettive spese che il prevosto con essa, divisa in dodicesimi, deve soddisfare per conto e per mandato già della Congregazione, ora del Municipio, e che questo o quella, volendo, avrebbe potuto pagare anche direttamente.

Né importa che nel novero delle spese si trovi pur quello degli onorari dovuti allo stesso prevosto nonchè ai canonici, ai chierici ed altri; giacchè non possono confondersi i redditi della parrocchia con i redditi personali di essi, e probabilmente già colpiti dalla relativa imposta.

Attesochè, dopo tutto ciò, gli argomenti dedotti dal Tribunale in appoggio della sua decisione risultano destituiti di ogni efficacia.

Non regge infatti l'argomento desunto dalla facoltà riconosciuta nel prevosto di dirigere l'ufficiatura a suo beneplacito. E' naturale che a lui come più competente si affidasse il compito di indicare le messe da celebrarsi, gli anniversari da festeggiarsi, gli onorari da distribuirsi e quanto allo scopo si richiedeva.

E infatti nel 1879 da lui partì la proposta di cui sopra si è parlato colla indicazione particolareggiata e precisa della spesa per ciascun titolo proposto, che poi dalla Congregazione venne accettato. Ma ciò non importa che egli possa allontanarsi, eccetto che in qualche modalità indifferente, dalle basi allora, sebbene *temporaneamente*, stabilite, ed erogare diversamente le somme che gli vengono versate appunto pel pagamento delle spese e non mai a titolo di rendita.

Nè più fondato è l'altro argomento che il Tribunale pretende derivare dal fatto che non risulta avere il prevosto reso il conto della erogazione di quelle somme; giacchè mentre non risulta neppure che la Congregazione o il Municipio abbiano rinunziato mai al diritto di esigerlo, il fatto di non essere stato reso e di non essere stato richiesto, se pure sussiste, facilmente si spiega, sia per la fiducia ispirata dalla persona che avrebbe dovuto renderlo, sia per la qualità della gestione che il conto avrebbe avuto per oggetto.

Trattandosi infatti dell'ufficiatura di una Chiesa, la pubblicità di essa è garante della sua fedele esecuzione, come dell'erogazione delle somme a tal uopo ricevute nelle spese necessarie alla medesima.

Senonchè un ulteriore argomento ha creduto il Tribunale di attingere dal rogito Lucchi, osservando che al postutto, la somma di L. 4515 accollata al Municipio col detto rogito, per quanto de-

stinata al pagamento delle spese di ufficiatura della Chiesa, non è nei rapporti del Municipio o della Congregazione di carità, se non il frutto di un residuo prezzo, al cui ammontare in ragione del 5 per cento perfettamente corrisponde. Anche questo argomento peraltro, se più specioso, non è più consistente degli altri.

Innanzi tutto potrebbe rispondersi che comunque possano essere i rapporti giuridici nati fra la Congregazione ed il Municipio di Modena in conseguenza della accollazione da quella fatta a quest'ultimo, in isconto parziale del prezzo dell'edifizio e della Chiesa vendutigli, essi non possono cambiare il titolo pel quale si paga al prevosto la somma delle L. 4515, il titolo cioè di semplice pagamento o rimborso di spese; ed il titolo per cui si paga questa somma che l'agente delle imposte, ritenendolo erroneamente titolo di rendita della parrocchia, ha inteso di accertare come imponibile.

Ma, indipendemente da tale osservazione, non sussiste che gli oneri accollatisi dal Municipio possano nella fattispecie riguardarsi come il frutto di un residuo prezzo. Il prezzo fu dal Municipio interamente pagato, parte in effettivo, parte mediante l'accollazione stessa, e quindi più non esiste residuo prezzo.

Infatti esso, nel rogito Lucchi; ne riportò dalla Congregazione l'assoluzione e la liberazione nella più ampia forma. Con che le parti contraenti dimostrarono di intendere che, pur trattandosi di accollazione con delegazione imperfetta, questa avesse fra loro la forza di un contratto bilaterale perfetto e irrevocabile, dal cui inadempimento per parte dell' accollatario niun altro diritto può derivare all'accollante che quello di essere da lui risarcito dei danni (art. 1218 Codice civile).

Nè la riserva fatta dalla Congregazione pel caso di eventuale cessazione totale o parziale degli oneri accollati, di riversibilità a lei dei benefici che da ciò sarebbero derivati, vale a rendere, in atto, meno efficace il detto contratto, finchè almeno quell'evento non si verifichi, se pure può attribuirglisi un significato risolutivo.

Attesochè, dimostrato come L. 4515 che si sono trovate dall'agente delle imposte registrate nel bilancio passivo del Municipio di Modena a favore della Parrocchia di S. Agostino, non costituiscono un reddito di questa, ma un cumulo di spese da farsi o rimborsarsi, sia evidente che non possono essere passive della tassa di ricchezza mobile e debba conseguentemente riformarsi in tutto la sentenza appellata che giudicò in senso contrario.

Attesochè, soccombendo le R. Finanze, debbono essere poste a loro carico le spese tanto del primo che del presente giudizio di appello, e ciò in confronto di tutte parti in causa, senza eccezione, come aventi tutti interesse ad assistervi.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

---

## Appello di Firenze.

26 aprile 1902.

*Pres.* Bandini, P. P. — *Est.* Bettoni.

*Talanti* c. *Anforti.*

**Rivendicazione e svincolo — Patroni — Adempimento dei pesi religiosi — Nomina di un successore all'ultimo investito — Parroco — Azione del parroco — Inesistenza — Prescrizione.**

*Il patrono, che svincolò i beni di una soppressa cappellania laicale, non è tenuto ad adempiere i pesi alla medesima relativi, quando, per adempierli, esso debba, mancando l'ultimo investito, nominare a questo un successore* (1).

(1-2) Questa sentenza contraddice a tutta la giurisprudenza, secondo la quale il patrono rivendicante o svincolante è obbligato all'adempimento degli oneri religiosi annessi alla fondazione. Quest'obbligo scaturisce dall'art. 5 della legge 15 agosto 1867, ed appunto sorge quando viene a mancare l'ultimo investito del beneficio o della cappellania,

*Sebbene possa ammettersi l'interesse del parroco della chiesa nella quale la cappellania fu eretta all'adempimento degli oneri annessi alla cappellania stessa, tuttavia non può riconoscerglisi il diritto di esigere il pagamento dell'annua somma corrispondente al reddito della fondazione* (2),

*La prescrizione dell'obbligo del patrono di soddisfare i pesi dell'ente svincolato non decorre dal giorno dello svincolo, ma dalla data della pubblicazione della legge predetta se da quel giorno cessò l'adempimento* (3).

*Diritto.* Agli investiti degli enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico del 15 agosto 1867, venne conservato il diritto di percepire vita durante (o dai patroni, nei casi di benefizi o cappellanie di patronato laicale o dal Fondo pel culto negli altri casi) un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuassero ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti e coll'art. 5 della stessa legge fu disposto che i beni delle cappellanie predette s'intendessero svincolati mediante il pagamento delle tasse prescritte e salvo l'adempimento dei pesi « sì e come di diritto », dalle quali disposizioni indubbiamente promana come non possa ammettersi l'adempimento di cotesti pesi, trattandosi di cappellania di patronato laicale, quando per adempierli debba il patrono, mancando l'ultimo investito, nominare al medesimo un successore, perchè ciò sarebbe in contraddizione colla disposizione letterale della legge ed importerebbe riconoscimento e la conservazione dell'ente soppresso.

Non potendosi ritenere il parroco *pro tempore* della chiesa di S. Michele Visdomini come investito della cappellania ivi trasferita dalla demolita chiesa di S. Piero Maggiore sotto il titolo dei Santi Andrea e Domenico, perchè volle il fondatore che alla medesima fosse preposto un rettore e che questo fosse nominato dal patrono, resta dunque a vedersi come ed in qual modo l'attuale parroco don Enrico Talanti possa altrimenti pretendere che l'erede del patrono rivendicante adempia in perpetuo agli oneri relativi.

A questo fine sostiene l'attore ora appellante d'essere egli interessato, come parroco, all'officiatura della cappella per il maggior decoro e l'utilità che ne viene alla chiesa, oltre che per soddisfazione spirituale dei fedeli ch'egli rappresenta e per verità, sebbene il fondatore abbia ordinato la celebrazione di quelle sacre funzioni « per salute dell'anima sua e di quelli che sono e saranno in mente sua », avendo però imposto che si celebrassero nel tempio ed all'altare da lui designati in quello stesso tempio nel quale era la sepoltura dei suoi antenati e dove volle egli pure essere tumulato prescrivendovi inoltre, a cura del rettore della cappella, speciali e perpetue solennità funerarie, non può negarsi che alla intenzione sua di onorare in modo particolare quella chiesa e quell'altare, sia pure a scopo di semplici suffragi, ma con pubbliche funzioni alle quali ognuno aveva libero accesso, corrispondesse perciò il vantaggio ad un tempo e della chiesa stessa e dei fedeli, i quali, di più, concorrevano anche alle annue elargizioni di scudi 100, e non può negarsi in conseguenza che il parroco avesse legittimo interesse di curare l'esecuzione di queste disposizioni anzi nemmeno può ora affermare l'erede del patrono rivendicante di adempiere

---

perchè finchè esiste tale investito, il patrono laicale ha un altro obbligo impostogli dall'art. 3, e cioè di corrispondere all'investito stesso un assegnamento annuo corrispondente alla rendita della dotazione ordinaria, a condizione che continui ad adempiere i pesi annessi all'ente soppresso. Confor. da ultimo (pag. 278) Cass. di Roma, 21 luglio 1902 e nota ivi.

(3) Non crediamo che possa accettarsi questa massima. L'obbligo del patrono sorge dallo svincolo; ed è solo dal giorno dello svincolo che si può avere azione per costringerlo all'adempimento, ed è quindi solo da quel giorno che, a nostro avviso, può incominciare a decorrere la prescrizione.

gli obblighi imposti dal fondatore se dichiari però di volere adempierli nel modo che egli reputi più conveniente, trattandosi di un « puro dovere di coscienza » perchè il fondatore non impose solamente la celebrazione in genere di funzioni religiose, ma volle che fossero celebrate in quella chiesa e non altrimenti; laonde, fino al giorno in cui fu pubblicata la legge di soppressione, quell'obbligo del patrono non era affatto « un puro dovere di coscienza », ed anche oggi, se non ostasse la stessa legge, il parroco avrebbe ancora, come indubbiamente aveva prima, interesse legittimo ed azione per chiamarlo giudicialmente alla fedele osservanza del testamento.

Perciò senza ragione si disputa dell'interesse che abbia il parroco a pretendere « sì è come di diritto » l'adempimento dei pesi annessi alla fondazione, della quale si tratta, se l'interesse stesso, sebbene inoppugnabile, è però colpito dalla legge di soppressione in modo che non potrebbe per sè solo rivivere ed avere effetto giuridico fuori dell'ente che non è più riconosciuto; infatti, pure riconoscendosi al parroco cotesto suo interesse perciò gli si riconoscerebbe il diritto di esigere il pagamento dell'annua somma corrispondente al reddito della fondazione come ora chiede l'attore don Enrico Talanti, ma unicamente gli si riconoscerebbe il diritto di pretendere che, giusta le tavole di fondazione, cui infatti richiamasi per giustificare la sua domanda, continuasse nell'erede la qualità di patrono e che questi dovesse sempre nominare un successore all'ultimo investito, a favore del quale fossero erogate le rendite della dotazione e non a favore del parroco che non potrebbe certo sostituirsi *ipso iure* e contro la volontà del fondatore, nella investitura del beneficio; ma poichè tutto ciò condurrebbe necessariamente al riconoscimento ed alla conservazione dell'ente, è manifesto che l'interesse del parroco si confonde con quello del corpo morale non più riconosciuto e che quindi non può essere produttivo di giuridico effetto.

Seppure potesse ammettersi il diritto da lui reclamato, egli però non avrebbe più azione per farlo valere, essendo questa prescritta col decorso di più che trent'anni dalla pubblicazione della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico all'atto introduttivo del giudizio che è del 1 settembre 1899, poichè erroneamente egli pretende di far decorrere questo termine soltanto dal 3 settembre 1869, nel qual giorno fu dato atto al signor Eugenio Bonsi-Bucetti della dichiarazione di svincolo dei beni da lui rivendicati; infatti non da quel giorno, ma fino dalla pubblicazione della legge predetta, il patrono rivendicante cessò di adempiere gli obblighi che già facevano carico alla cappella soppressa e dai quali perciò, a' sensi dell'art. 2105 c. c., egli era già liberato quando il parroco don Enrico Talanti iniziò il presente giudizio; nè vale obbiettare che il convenuto signor Francesco Anforti presentò nel luglio 1901 domanda di affrancazione dagli oneri che ancora fossero a suo carico, perchè anzitutto è da osservare che allora la prescrizione era già compiuta ed essendosi da lui opposta, non può dal fatto posteriore argomentarsi invece una tacita sua rinunzia, ma poi nemmeno si è prodotta quella sua istanza di affrancazione colla quale unicamente potrebbe spiegarsi quale fosse il vero suo intendimento, ed è a ritenersi piuttosto, avendo egli al tempo stesso contrastato in giudizio alle domande dell'attore, che non intendesse affatto di riconoscere egli stesso gli oneri dei quali reclamavasi l'adempimento, ma si dicesse pronto ad affrancarli sempre quando dall'esito del giudizio si fossero effettivamente accertati a suo carico.

Per questi motivi, la Corte respinge, ecc.

---

## Appello di Ancona.

23 dicembre 1901.

*Pres.* Ferro-Luzzi, P.P. — *Est.* Reggiani.

*Comune di Pesaro* c. *Parroco di S. Lucia.*

**Chiesa parrocchiale — Restauri — Azione del parroco — Autorizzazione governativa**

**non necessaria — Comune — Escussione di altri obbligati.**

*Trattandosi di provvedere alla conservazione del tempio parrocchiale, non è necessario che il parroco, per agire in giudizio, richieda l'autorizzazione governativa.*

*Il parroco non ha diritto di costringere il Comune ad eseguire i restauri nella chiesa parrocchiale in virtù dell'art. 299 della legge comunale e provinciale, se non dimostri di avere inutilmente escussi gli altri obbligati prima di lui secondo le leggi canoniche tuttora vigenti* (1).

Osserva che il Comune, basandosi sull'art. 1° del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 856, oppose in linea pregiudiziale come il parroco non poteva promuovere l'attuale giudizio senza l'autorizzazione governativa.

Però nella fattispecie neppure per analogia ricorre alcuno dei casi di alienazione diretta o indiretta contemplati nel citato articolo, trattandosi invece di un mero atto conservativo che rientra nelle facoltà di ogni amministratore, essendo dovere di ogni parroco il provvedere alla conservazione del tempio parrocchiale. Nè vale l'invocare l'art. 504 Cod. civ. che denomina straordinarie le riparazioni delle vôlte, in quanto che il legislatore, colla distinzione di riparazioni ordinarie e straordinarie, volle determinare gli obblighi dell'usufruttuario di fronte al proprietario e non dichiarare incapace l'usufruttario a provvedere alle riparazioni straordinarie senza l'autorizzazione del proprietario; anzi l'art. 502 afferma il contrario.

Osserva in merito che il parroco di S. Lucia vanamente afferma che l'appellante Comune di Pesaro sia obbligato puramente e semplicemente, a senso dell'art. 299 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, ad eseguire i restauri della detta chiesa, riconosciuti necessari dall'ufficio tecnico dello stesso Comune. Il predetto articolo, ripetendo la disposizione dell'art. 137 della precedente legge comunale del 1889, è così concepito: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese pel culto, sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi ».

Per il chiaro disposto di detta legge non può dubitarsi che l'obbligo pei Comuni di sostenere le spese per la conservazione dei templi non è assoluto, ma posto sotto la condizione: « se manchino altri mezzi »; è perciò sussidiario quando cioè gli obbligati, secondo le leggi canoniche tuttora vigenti al riguardo, non possano in parte o in tutto fornire i mezzi all'uopo necessari. E' noto infatti che, secondo la decretale di Gregorio III *de eccles. aedif. et reparand.* e il Tridentino deve provvedere ai restauri delle chiese (quando non esisteva la fabbriceria):

1° lo stesso beneficiato coi proventi della chiesa medesima;

2° i patroni se la chiesa sia di *gius* patronato;

3° i parrocchiani, o coloro che vi siano tenuti per antica e certa consuetudine, fra i quali sono compresi non solo le persone private, ma anche i corpi morali, come i municipi.

Quindi appare evidente che il parroco non ha diritto di costringere il Comune ad eseguire i restauri nella chiesa predetta in virtù del citato art. 299 della legge comunale se non dimostri di avere inutilmente escussi gli altri obbligati prima dell'appellante, poichè in questo caso soltanto può sorgere l'obbligo sussidiario a carico del Comune.

Osserva che erroneamente la sentenza appellata ritenne ché incombe al Comune di provare l'esistenza di altri mezzi per provvedere alle necessarie riparazioni. Imperocchè il Comune, di regola, non è

(1) In senso contrario: Cass. Roma 1° dicembre 1899, Comune di Castrovillari c. De Leo (vol. XI, p. 670). Veggasi pure lo studio *Rappresentanza delle parrocchie vacanti e restauri delle chiese ex-ricettizie* (Ivi, p. 641 e seg.), n. 5.

obbligato alle spese di restauro di una chiesa cattolica, talchè l'art. 175 della legge comunale vigente, il quale enumera tutte le spese obbligatorie a carico della generalità dei comunisti, non annovera, tra le medesime, quelle necessarie alla conservazione dei templi.

In via eccezionale, unicamente vi è obbligato in virtù del suaccennato articolo 299, e nel caso contemplato dal medesimo.

Il perchè l'appellante non eccepisce punto la sufficienza di altri mezzi assumendo la prova della supposta eccezione; ma soltanto esige giustamente che l'attore provi il concorso della condizione speciale dalla legge richiesta per riversare sul Comune l'onere della spesa. Se, invero, l'obbligazione del Comune è subordinata alla condizione dell'insufficienza di altri mezzi, è manifesto che al parroco spetta di provare la realtà di tale dato di fatto, onde nasce l'obbligazione del convenuto, e il correlativo diritto del parroco di agire contro il medesimo.

Osserva che non potrebbe trarre in diverso avviso la circostanza che si tratti di lavori urgenti, quasi che codesta circostanza obblighi il Comune ad anticipare le spese, salvo di rivalersi contro chi di ragione. Dacchè l'urgenza potrà per avventura giustificare provvedimenti eccezionali in via amministrativa, ma non può far sorgere un diritto a carico di chi non ha per legge l'obbligo corrispondente.

Ed, in via amministrativa, il Comune non fu tardo a provvedere all'urgenza, ponendo a disposizione della parrocchia altra chiesa ben adatta allo scopo.

Osserva che il parroco, col verbale di presa di possesso, ha documentato di avere una rendita in censi di annue lire 15,80. Ma ben si comprende che ciò non prova che egli si trovi nell'impossibilità di sostenere la spesa di retauri, dovendosi tener conto di tutti i proventi della parrocchia. In ogni modo l'appellante non ha punto stabilito che i parrocchiani siano insolvibili. Asserisce di essersi rivolto al prefetto, e di non avere ottenuto provvedimento, ma non produce nessun atto che spieghi o dimostri tale sua asserzione.

Per questi motivi, la Corte ecc.

---

## Appello di Napoli.

14 maggio 1902.

*Pres.* Tommasi, P. P. — *Est.* Capozzi.

*Calabrese* c. *Fondo pel culto.*

**Citazione — Incertezza assoluta sulla persona dell'attore — Nullità.**

**Pensioni monastiche — Assegno provvisorio della legge 29 luglio 1868 — Rinunzia alla pensione vitalizia — Inesistenza.**

**Pensioni monastiche — Provincie meridionali — Età della professione di voti solenni — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica 4 luglio 1788.**

*Non è nulla la citazione quando non esista incertezza assoluta sulla persona dell'attore.*

*La riscossione dell'assegno alimentare provvisorio concesso agli ex-religiosi dalla legge 29 luglio 1868, n. 4493, non importa rinunzia alla pensione vitalizia disposta dalla legge 7 luglio 1866.*

*Avendo il Concordato del 1818 abrogato la prammatica del 4 luglio 1788, è regolare la professione solenne di voti fatta dall'ex-monaco di Casa religiosa esistente nelle Provincie Napoletane prima degli anni ventuno; e perciò egli ha diritto alla pensione vitalizia di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1866* (1).

Il signor Silverio Anacleto Calabrese con atto 14 maggio 1901, affermando che egli come sacerdote religioso professo nell'ordine dei cappuccini trovavasi nelle condizioni richieste dalla legge 7 luglio 1866, e quindi aveva diritto alla pensione vitalizia, citò l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale d'Isernia per il pagamento

---

(1) Questa sentenza si uniforma all'ultima giurisprudenza della Corte Suprema di Roma; veggasi decis. 11 settembre 1901, (vol. in corso pag. 70) colla nota ivi.

delle annualità arretrate dall' effettuazione di detta legge in poi, con la deduzione di quelle riscosse a titolo di alimenti per 8 anni, in virtù dell'altra legge del 1868. L'Amministrazione convenuta oppose in rito la nullità della citazione per difetto dell'indicazione del domicilio dell'attore a norma dell'articolo 134 del Codice di procedura civile, ed in merito concluse pel rigetto della istanza. Il Tribunale, con sentenza dei 12-23 ottobre 1901, respinse la eccezione ed accolse la domanda del Calabrese. Da questo pronunziato l'Amministrazione ha proposto appello ed in udienza si è conchiuso nel modo sopra trascritto.

Attesochè non regge la dedotta nullità della citazione. L' art. 134 della procedura civile, invocato dall' appellante col n. 1°, prescrive che l' atto di citazione deve, fra l'altro, contenere il nome e cognome dell'attore e col n. 3° la dichiarazione della residenza o del domicilio dello stesso attore. L'art. 145 poi del Codice medesimo dichiara la nullità della citazione laddove per la inosservanza delle cennate norme vi sia incertezza assoluta sulle persone.

Or bene, osservarono i primi giudici che nella citazione fatta notificare dal Calabrese nel 14 maggio 1901 non si riscontra in alcun modo l' assoluta incertezza della persona di lui, essendo indicati il nome e cognome e paternità, la sua qualità di cappuccino ed il suo domicilio in Venafro nel già convento di S. Nicandro.

Atteso che del pari insussistenti sono le eccezioni che il Fondo pel culto produce in appello, cioè della prescrizione estintiva per la decorrenza di oltre un trentennio dalla legge del 7 luglio 1866, in base alla quale il Calabrese domanda la pensione e dell'acquiescenza dal medesimo prestata con la riscossione delle otto annualità di assegno provvisorio. Secondo il sistema del Codice vigente, ogni atto di mora, ancorchè stragiudiziale, col quale il creditore notifica al debitore la sua volontà di conservare il suo diritto e farsi pagare, è idoneo ad interrompere la prescrizione (articolo 2125 del Codice civile).

Or nella causa in esame havvi un atto formale di diffida e di costituzione in mora fatto notificare dal Calabrese a mezzo di usciere il 6 luglio 1896 alla Amministrazione del Fondo pel culto con espressa dichiarazione d'interrompere, se d'uopo, la prescrizione, e vi è una nota dell'Intendenza di finanza di Campobasso del 13 gennaio 1890, numero 573-52, sezione Fondo pel culto, con la quale s' incaricò il Sindaco di Venafro di partecipare all'ex-cappuccino Catabrese che la sua istanza per ottenere la pensione vitalizia non poteva essere accolta.

E cotesti atti e documenti non solo valsero ad interrompere la prescrizione, ma rendono insostenibile la pretesa acquiescenza, conciossiachè la riscossione fatta dal Calabrese dell' assegno alimentare provvisorio non rappresenta un atto incompatibile con la volontà di lui di ottenere l'assegno vitalizio, tostochè egli protestava per la pensione vitalizia. È notorio che chi riceve il meno con riserva di volere il di più che gli spetta non s' intende di aver rinunziato all'esperimento di questo suo diritto; male a proposito s'invocherebbe l' aforisma *protestatio contra factum non valet.*

Atteso che nel merito si sostiene dall'appellante che il Calabrese, nato il 13 luglio 1827, professò i voti religiosi il 10 maggio 1846, cioè prima di compiere il 21° anno di età, onde per lui si rende applicabile la disposizione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1868 e non l' articolo 3 della legge 7 luglio 1866.

E' utile ricordare siffatte disposizioni. Art. 3 della legge 7 luglio 1866: « Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui e che alla pubblicazione di questa legge appartengono a case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento 1°.....

2°.... 3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti L. 250 ».

Legge 29 luglio 1868. Art. 3: « A tutti quei religiosi o religiose che per aver fatta la loro professione nell' età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, non avevano diritto alla pensione che l'art. 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è concesso l'annuo assegno a titolo di alimento di L. 250 se sacerdoti, diaconi, subdiaconi e coriste, e di L. 144 a tutti gli altri professi ».

Art. 4: « L'assegnamento di cui sopra sarà vitalizio per quelli che al momento della promulgazione della presente legge abbiano 50 anni e sarà di un quinquennio per gli altri. Esso non si concederà ovvero cesserà ogni qualvolta risulti avere il religioso dal privato patrimonio o altrimenti un reddito netto e stabile eguale all'assegnamento ».

Dunque per ia legge del 1866 fu conceduta la pensione vitalizia ai religiosi che prima del 16 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato la regolare professione dei voti, e per regolare professione la seguente legge del 1868 intese quella fatta non prima dell' età voluta dalle leggi civili. Nella specie il Calabrese pronunciò i suoi voti solenni e perpetui nelle provincie soggette al già Regno delle Due Sicilie nel 1846, quando nelle provincie medesime era in pieno vigore il Concordato conchiuso con la Santa Sede nel 16 febbraio 1818 e reso obbligatorio nel Regno con legge del 21 marzo dello stesso anno. E senza venir qui facendo la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e della polizia ecclesiastica nel Napoletano, e senza venire esaminando le molteplici decisioni emesse in diverso senso dalle Corti regolatrici sulla questione che ne occupa, basterà ricordare che nell'anzidetto Concordato si ebbe di mira di regolare le cose attinenti alla religione, e pei fini della presente contesa è opportuno notare che con l'articolo 14 si disse che fissate le rendite e le località già enunciate era libera la vestizione dei novizi degli ordini regolari possidenti e delle monache in proporzione dei mezzi di sussistenza come allo stesso modo era libera la vestizione dei novizi pei religiosi mendicanti.

Con l'art. 30 fu stabilito che « quanto agli altri oggetti ecclesiastici dei quali non erasi fatta menzione nei precedenti articoli, le cose dovevano essere regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa »; e con l'articolo 51 si sanzionò che quel Concordato era sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati fino allora nel Regno delle Due Sicilie sopra materia di religione, la quale sanzione fu ripetuta nell' articolo 2 della legge 21 marzo dell' anno medesimo. Se tale era la legislazione nell'ex Reame di Napoli, se tutto ciò che riguardava la materia attinente alla religione doveva essere regolato dalla vigente disciplina della Chiesa, la quale venne sostituita a tutte le leggi e provvedimenti sovrani emanati fino a quel tempo, se le leggi canoniche prendevano il posto delle leggi laiche, stabilivano in conformità dei principii che regolavano la celebrazione dei matrimoni, che l'età legittima per la professione monastica poteva essere inferiore a 21 anno, se il Calabrese fu, su l'uniforme parere del Consiglio di Stato, autorizzato a professare i voti prima degli anni 21 con sovrano provvedimento del 27 aprile 1844, emanato in Governo assoluto, in cui *quod Principi placuit legis habet vigorem*, ne segue che il Calabrese professò regolarmente a norma della legislazione allora imperante e nell'età dalla stessa voluta, ed è perciò che giustamente reclama la pensione vitalizia ai sensi del su riferito art. 3 della legge del 1866.

Come in simiglianti cause, così in questa, il Fondo pel culto, a dimostrare che le prammatiche del 1788 e 1789, con le quali era ordinato che niuno potesse fare professione monastica prima degli anni 21 compiuti, non furono abrogate, ma continuarono ad aver vigore anche dopo il Concordato, afferma che

in vari casi le istanze di professione prima dei 21 anni furono respinte dal Re ed esibisce una decisione sovrana del 20 ottobre 1857, con cui fu partecipato al nunzio che la professione solenne non si poteva ammettere prima degli anni 21 compiuti. Ma a codeste obbiezioni fu trionfalmente risposto dal Supremo Collegio di Roma con due sentenze, l'una del 2 decembre 1880 nella causa Contuzzi, e l'altra degli 11 luglio 1901 nella causa Parisi.

Disse la Cassazione che da siffatti esempi potrebbe al più dedursi una non esatta o almeno non costante osservanza per parte del Governo delle disposizioni contenute nel Concordato, non mai una interpretazione autentica del medesimo in opposizione con la sua lettera e col suo spirito; che invece, argomenti convergenti alla dimostrazione dell'intelligenza data al Concordato, potrebbero opportunamente attingersi da un fatto e da una legge.

Dal fatto noto a tutti, che dopo il Concordato fino al 1866 furono innumerevoli i casi di professione di voti solenni nel Napolétano ed in Sicilia, di persone minori di 21 anno, e nessuno pensò mai di domandarne la nullità nel privato interesse familiare e nello interesse pubblico, come nessuno sognò mai di promuovere contro questi professi la applicazione delle gravi pene comminate con la prammatica del 1786. Da una legge, precisamente dal decreto del 19 marzo 1875, da cui si desume che il novizio aveva facoltà di professare i voti fino al 21° anno per esimersi dalla coscrizione militare, e poteva, anche prima di detta età, professando, acquistare diritto al beneficio dell'esenzione.

Invero, il Calabrese, come risulta dagli atti ed attestati delle autorità locali, fece parte della leva del 1846 e fu esentato dal servizio militare, perchè trovavasi come novizio nel convento dei cappuccini in Morcone fino dal 10 maggio 1845.

Infine di nessuna importanza giuridica si addimostra l'argomento dell'appellante che avendo il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 abolito il Concordato Borbonico del 1818 e richiamata in vigore l'antica legislazione costituente l'anteriore diritto pubblico pubblico ecclesiastico, anche le su cennate prammatiche, se pure annullate dal Concordato, sarebbero tornate in vita al tempo in cui la legge del 1866, alla quale il Calabrese si appiglia, fu emanata. Dappoichè a cosiffatta argomentazione è facile rispondere che la regolare professione richiesta dalla detta legge per aversi diritto alla pensione vitalizia riferivasi al tempo in cui la professione erasi fatta prima del 1864.

Attesochè in quanto alla prescrizione quinquennale opposta in questa sede dal Fondo pel culto, essa non può colpire che le annualità decorse anteriormente ai 5 anni dall'atto di messa in mora del 6 luglio 1896, di cui sopra si è parlato, giusta il disposto degli art. 2125 e 2144 del Cod. civ.

Se il Calabrese fu neghittoso nell'interrompere la prescrizione delle annate precedenti, imputi a sua colpa se non le può pretendere.

Affatto infondata è poi la domanda del Fondo pel culto di compensare le annualità non prescritte con le otto annualità riscosse dal Calabrese per assegno alimentario dal 1° agosto 1868 a tutto luglio del 1866, conciossiachè non potrebbe essere tenuto a restituire quel che pure gli fu pagato.

Attesochè tenuto conto che per la prescrizione quinquennale dedotta la prima volta in appello si riduce il numero delle annualità, è giusto farsi luogo alla compensazione di un quinto delle spese del presente giudizio, mettendo le altre a carico dell'appellante.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

---

## Appello di Napoli.

15 gennaio 1902.

*Pres.* Alaggia, P. P. — *Est.* Fazzari.

*Balzano c. De Renzis e Orsini.*

**Esecuzione forzata — Fabbricati di soppressi conventi — Cessione a corpo morale — Ospizi o pii ricoveri — Chiese dei conventi soppressi.**

*Non può essere oggetto di espropriazione forzata il fabbricato di un soppresso convento, ceduto dal Comune ad un corpo morale (ritiro) per uso di scuola, ricovero od altre opere di beneficenza.*

*Neppure può essere espropriato il fabbricato destinato ad ospizio o ricovero di giovani povere e traviate.*

*Le chiese dei conventi soppressi, conservate al culto, giusta l'art. 18 della legge 7 luglio 1866 sono cose inalienabili, e fuori commercio* (1).

*Fatto:* Che avendo Salvatore Sarto per generi alimentari accredenzati al convitto annesso al ritiro dell'Ecce Homo di questa città e non pagati, ottenuta analoga sentenza dal Tribunale, spinse poi precetto contro l'amministrazione dei collegi riuniti, rappresentanti l'anzidetto ritiro, minacciando la subastazione del locale, cioè convento e chiesa annessa, proveniente dall'abolito monastero di S. Severo al Pendino, al quale precetto la detta amministrazione, rappresentata dal sopraintendente il pio luogo, Alfredo de Renzis, si oppose, sostenendo non potersi espropriare la chiesa essendo fuori commercio, egualmente non potersi espropriare gli immobili pertinenti al ritiro, non essendone questo proprietari, ma avendoli avuti in concessione dal Municipio nei limiti e per gli effetti dell'articolo 18 legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose e in ultimo non potersi procedere esecutivamente sopra i beni del ritiro, perchè pertinenti ad opera pia. Ma il Tribunale, sull'opposizione avanzata dal sopraintendente il ritiro dell'Ecce Homo ed in confronto del Salvatore Sarto e di Luca Orsini, altro creditore dell'Amministrazione, che spiegò intervento in causa, rigettò simile opposizione, ritenendo che per effetto dello istromento di cessione fatto nel 1875 dal Municipio al ritiro dell'Ecce Homo dell'attuale locale, un tempo pertinente al convento di S. Severo al Pendino, in luogo di altro locale di S. Margherita a Porto ceduto nello stromento dal ritiro al Municipio per ragione di pubblica utilità, l'Amministrazione del pio luogo ne aveva acquistato il pieno dominio, che la chiesa annessa al ritiro non faceva parte di quegli edifici sacri destinati ad uso pubblico e che i beni delle Opere pie, comechè tendenti a scopo soltanto di utilità e di beneficenza, non potevano equipararsi ai beni formanti il demanio dello Stato, provinciale e comunale, che sono di pubblica necessità e che conseguentemente, sia la chiesa che il locale dell'Ecce Homo, fossero alienabili. Avverso simile sentenza ha prodotto appello il De Renzis nella qualità di rappresentante il ritiro dell'Ecce Homo e di presidente dell'Amministrazione dei Collegi riuniti delle figlie del popolo pei seguenti motivi:

Malamente il Tribunale ha ritenuto che la *consacratio* e la *benedictio* non bastano, perchè le sanzioni canoniche per tanto possono essere rispettate per quanto riconosciute dalle leggi imperanti, mentre il diritto canonico non è stato abolito.

2° Avendo il Tribunale ritenuto che la incommerciabilità delle chiese era fondata sulla destinazione di esse ad uso pubblico, doveva egualmente ritenere che non solo le basiliche, le cattedrali e le parrocchie fossero incommerciabili, ma eziandio tutte le altre chiese, siccome quella dell'Ecce Homo, che ha tutti i caratteri richiesti dal diritto canonico di chiesa aperta al pubblico, e non già di semplice oratorio privato.

---

(1) Confr. Cass. di Roma 14 settembre 1900, Florio c. Comune di Paternò Calabro (vol. XI, pag. 48); Cass. Napoli 27 maggio 1900, Nunziante c. Arciconfraternita di S. M. a Cappella (vol. X, pag. 425) e nota ivi.

3° Il fabbricato, annesso alla chiesa per l'art. 18 legge 7 luglio 1866 sulla soppressione degli ordini religiosi, è fuori commercio, sia perchè il ritiro lo ha ricevuto semplicemente in uso e sia perchè lo scopo pel quale fu concesso al ritiro è di pubblica beneficenza. E con comparse ampliando e svolgendo viemaggiormente gli anzidetti motivi di appello, si è chiesto che fosse dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di riassunzione d'istanza fatta da Concetta Balzano, siccome madre e tutrice del figlio minore procreato in costanza di matrimonio col Salvatore Sarto, morto nelle more del giudizio d'appello, perchè non giustificato nei modi di legge il numero degli eredi.

Osserva *in diritto:*

Che bene e ritualmente giustificato si appalesa l'intervento nel giudizio di appello di Concetta Balzano, sia in nome proprio che quale tutrice e amministratrice del figlio minore, procreato in costanza di matrimonio coll'attore in prima istanza, Salvatore Sarto, per essere l'instanza stata riassunta con comparsa, giusta l'art. 336 Codice civile e per essere stato debitamente giustificato con legale atto notorio il numero e le persone degli eredi figli del defunto Sarto.

*Sulla 1ª*: Osserva che la questione principale nella presente controversia si appalesa quella di determinare la portata e il valore della cessione fatta dal Municipio all'istituto dell'Ecce Homo con istromento 24 giugno 1875; dappoichè, ove per avventura simile cessione del fabbricato costituente un convento o chiesa annessa, sia seguita per uso determinato e condizionatamente all'uso medesimo, ne derivi che il ritiro dell'Ecce Homo non possa ritenersi di avere acquistato il pieno dominio degli immobili e conseguentemente non potere i terzi porlo in vendita, siccome ha ritenuto l'appellata sentenza.

Che, ciò posto, se egli è vero che la proprietà, giusta l'art. 436 Cod. civile, è il diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta, la cessione, fatta nel 25 giugno 1875 con istromento per notar Martarez dal municipio di Napoli al ritiro dell'Opera pia dell'Ecce Homo e dell'arciconfraternita dei SS. Rosario e Margherita, dell'ex-convento e della chiesa di S. Severo al Pendino, in luogo del fabbricato al Vico S. Margheritella a Porto, ceduto dal ritiro al Municipio, quando simile cessione ugualmente che la prima, cioè quella del convento di Santa Margheritella a Porto, non ad altro scopo fu fatta che quello proveniente dall'art. 20 legge 7 luglio 1866 sulla soppressione degli ordini e corporazioni religiose, cioè per adibirli ad uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali e di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto del Comune e della Provincia; non si trasmise nell'acquirente il diritto di disporre degli immobili ceduti, ma soltanto di usarne per scopo determinato.

Che non varrebbe opporre in contrario che nella permuta fatta nel 1875 dei due fabbricati, l'uno da parte dell'istituto dell'Ecce Homo al Municipio, l'altro da parte del Municipio al detto istituto, siasi determinato il prezzo, allo scopo di calcolare il valore della cessione, dappoichè la determinazione del prezzo si è uno dei requisiti essenziali della vendita, non esclude che abbiasi potuto concedere non il pieno dominio degli stabili, ma solo l'uso dei medesimi per scopo determinato.

Che infine il Comune non potesse vendere la piena proprietà degli immobili all'istituto dell'Ecce Homo, si ricava dal testo della legge 7 luglio 1866 che nell'art. 20 dice che i fabbricati dei conventi soppressi saranno conceduti ai Comuni alle condizioni in esso articolo indicati, la quale locuzione esprime chiaramente il concetto della cessione gratuita ai detti Comuni e non sarebbe ammessibile che i Comuni vendessero o cedessero la piena proprietà di quei fabbricati che loro sono stati dati semplicemente in concessione gratuita.

Che la cessione all'opera pia dell'Ecce Homo pria dell'ex-convento di S. Margheritella a Porto, e poi di San

Severo al Pendino, essendo seguìta appunto per scopo di beneficenza siccome ricovero di giovani traviate, e di altre opere di carità e sempre nei limiti e condizioni medesime, alle quali detti locali pervennero per parte del Fondo pel culto al Municipio cessionario, a sua volta cedente, ne deriva che l'opera pia, alla quale venga ceduto un ex convento dal Comune per adibirlo ad opera di beneficenza, non possa disporre di detto locale che relativamente all'uso pel quale è avvenuta la concessione, ma non mai trasferirne il dominio ed alienarlo. Che se un pio istituto sottoposto per legge all'autorità amministrativa non possa cedere nemmeno una parte dei fabbricati concessegli sia pure per pagare i proprî creditori, ne deriva eziandio che il locale non possa essere messo in vendita dai terzi, essendo evidente che i creditori non potrebbero sottoporre ad esecuzione forzata un immobile che il debitore non ha facoltà di rilasciare e di vendere per non averne la libera disponbilità.

Sulla seconda osserva che a prescindere dal già detto, per quanto si attiene al principio che la concessione fatta dal Municipio agli istituti pii dei fabbricati derivanti dalla soppressione di corporazioni religiose si ispirasse allo stesso concetto che, giusta le disposizioni degli art. 18 e 20 della legge 7 luglio 1866, informava la facoltà lasciata al Fondo pel culto di cedere simili fabbricati ai Comuni per gli scopi in esso art. 20 mentovato e non come ha ritenuto erroneamente il Tribunale che perfetto il contratto tra il Municipio e il ritiro non può questo reputarsi in possesso per lo stesso scopo propostosi dalla legge summentovata, certa cosa è che il Ritiro dell'Ecce Homo è una opera pia che sebbene non direttamente amministrata dal Comune, pure come tale dev'essere riconosciuta e sottoposta all'autorità tutoria amministrativa, e così essendo più che l'interesse particolare dei singoli individui debba ritenersi riflettere la comunione dei medesimi, e però sia inalienabile giusta l'art. 432 Codice civile. Che la distinzione fatta dal Tribunale di istituti di pubblica necessità e di istituti di pubblica utilità, riservando ai primi soltanto il privilegio dell'inalienabilità, non può meritare il suffragio della Corte, dovendosi riscontrare la ragione di essa nell'interesse collettivo della civile comunanza. Nè varrebbe opporre che se è lodevole la beneficenza non è lodevole che si faccia coi danari degli altri; dappoichè, a parte in simili casi il richiamo alle autorità tutorie, il pregiudizio dei singoli non potrebbe giustificare quello della massa generale nel cui interesse sono istituiti i luoghi pii; e nello stesso modo che non sarebbe ammessibile che per mancato pagamento di generi e medicine si espropriassero gli ospedali, gittando sul lastrico i poveri e gl'infermi, così egualmente non è ammessibile la chiusura degli ospizi e dei ricoveri destinati ad accogliere giovani povere e traviate.

Sulla terza osserva, per quanto si riferisce all'inalienabilità o meno della chiesa di San Severo al Pendino annessa al convento ceduto all' istituto dell'Ecce Homo, che sebbene simile quistione, ritenuto il principio dell' inalienabilità da parte dei privati dei beni pervenuti all'opera pia dell'Ecce Homo, per effetto della legge di soppressione delle corporazioni religiose 7 luglio 1866, possa ritenersi assorbita pei fini della presente causa, pure non può essere trascurata stante il diverso ordine d'idee che, indipendentemente dalla quistione già risoluta, offra per sè solo l'inalienabilità o meno degli edifici destinati ad uso di culto. Che a prescindere dall'inalienabilità degli edifici destinati al culto, stabilita dal diritto canonico pel principio che le cose consacrate a Dio sieno fuori commercio, e dal diritto romano pel principio di essere la chiesa un luogo sacro e codificata dalle antiche legislazioni dei vari Stati italiani e avvalorata dalle dottrine nella specie, simile concetto si stacca direttamente dalla legge, cioè dall'art. 18 della legge 7 luglio 1866, che eccettua dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione gli

edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione. Che, ciò posto, proveniente la chiesa di S. Severo al Pendino, annessa all'istituto dell'Ecce Homo, da una corporazione religiosa soppressa, sia fuori questione che non possa essere soggetta ad alienazione da parte dei terzi; non potendosi non mettere per la contraddizione che nol consente che il legislatore, nel mentre escludeva dalla devoluzione e dalla conversione le chiese conservate ad uso di culto, intendesse poi abbandonarle a tutte le fasi di cosa commerciabile per parte dei terzi. Che non vale opporre l' istrumento di cessione della chiesa di S. Severo, interceduto fra il Fondo del culto ed il Municipio nel 1870; detta chiesa veniva ceduta con facoltà al concessionario di darvi quella destinazione che meglio credeva, dappoichè essendo pacifico che simile chiesa sia stata conservata sempre ad uso di culto e che l' incommerciabilità e l'inalienabilità delle chiese deriva non dalla costruzione di un edificio ad uso di chiesa, ma da una chiesa attualmente consacrata al culto, il fatto che la chiesa di S. Severo siasi sempre mantenuta ad uso di culto, nonostante la facoltà di destinarla ad uso diverso, integra il concetto del legislatore espresso in tutto l'art. 20 della legge succitata, che ha stabilito per la destinazione ad uso di culto degli edifici provenienti dalla soppressione di corporazioni religiose, comechè di comune interesse si verifichi la condizione per la loro inalienabilità o incommerciabilità.

Che da ciò deriva ancora che, stante la locuzione lata e comprensiva della parola *ad uso di culto*, sia un fuor d'opera seguire gli appellanti nelle distinzioni di chiese aperte al pubblico e di chiese destinate a pubblico uso.

Che, ciò non ostante, giova osservare che a parte non potrebbesi ritenere, come ha ritenuto l'appellata sentenza, che solo le parrocchie, le basiliche, le coadiutorie formino parte dell'ordinamento territoriale ecclesiastico riconosciuto dallo Stato, dappoichè oltre che coll'amministrazione dei sacramenti il culto si pratica cogli altri uffici divini, ed in ispecie coll'audizione delle messe, le chiese annesse ai conventi soppressi sono per la loro natura ed istituzione destinate a pubblico uso da non potere essere confuse con gli oratorî interni e le cappelle fabbricate per servizio di privati o delle stesse comunità religiose, ed in vista appunto di simile destinazione a pubblico uso e vantaggio che la legge 1866 le ha escluse dalla devoluzione.

Che come corollario delle fatte osservazioni, risultando la chiesa di S. Severo al Pendino eccettuata dalla devoluzione al Demanio, e continuando perciò in essa la ragione della sua conservazione, debba ritenersi inalienabile e incommerciabile, siccome faciente parte del Demanio dello Stato e del Comune, giusta gli art. 430 e 1116 Codice civile.

Che conseguentemente alle quistioni proposte e risolte debbesi annullare il precetto di subastazione del fabbricato e della chiesa pertinenti all'istituto dell'Opera pia dell'Ecce Homo.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

---

## Appello di Cagliari.

7 aprile 1902

*Pres.* ed *Est.* Penserini P. P.

*Martini* c. *Chiesa parr. di S. Donato.*

**Censo — Mancanza dell'atto di ricognizione — Pagamento — Prova testimoniale — Interruzione della prescrizione.**

*Il creditore di un'annua rendita che non abbia, nei termini dell'art. 2136 del Codice civile, richiesto al debitore l'atto di ricognizione del suo debito, può, agli effetti d'impedire la prescrizione trentennale del titolo, provare con testimoni il pagamento delle annualità eseguito dal debitore durante il trentennio* (1).

(1) Vedansi in senso conforme: Cass. di Napoli 16 novembre 1880 (*Foro Ital.* 1881, I, 254); Ricci, V, 196; Pacifici-Mazzoni, *Istit.* VI, 268; Lomonaco, VII, p. 511, 512; — *Contra:* Cass. Roma 25 febbraio 1898 (*Corte Sup.* 1898, II, 494); Cass. Napoli 20 agosto 1898 (*Diritto e giur.* XIV, 113); Pugliese, *Tratt. delle prescriz. estint.*, n. 110.

Non resta dunque che la eccezione di illegalità della prova testimoniale a' sensi dell'articolo 1341 codice civile.

Su di che devesi riconoscere che è prevalente in dottrina e giurisprudenza l'opinione favorevole alla detta eccezione.

La Corte però crede doversi seguire l'opinione contraria. Perocchè non è la convenzione che si vuole provare: essa è provata dall'atto pubblico di imposizione del censo; neppure trattasi di provare la liberazione che interessa il debitore, ed è assurdo che voglia provarla il creditore; il quale invece vuol provare un fatto, del quale moralmente, pel costume generale invalso, non ha potuto procurarsi prova scritta; essendochè è il creditore, che delle annualità pagategli, rilascia quitanza al debitore, che nessun documento ne rilascia, nè ha obbligo di rilasciarne al creditore il quale, nel caso, non poteva creare a sè stesso una prova scritta con l'annotare i pagamenti nei suoi registri; dappoichè, pur supposta la diligenza di annotarli, tratterebbesi di registri, non certamente commerciali, che non fanno fede a favore di colui che li ha scritti (articolo 1330 codice civile).

Indi è che se esso creditore non si valga della facoltà concessagli dall'articolo 2136 del codice civile, ed il debitore di mala fede neghi, dopo trent'anni, di avere pagato, la prova per testimoni del pagamento non entra nel divieto dell'articolo 1341; e, quando vi entrasse, cadrebbe nella eccezione dell'articolo 1348, come imperiosamente consiglia pure l'equità, perchè *malitiis non est indulgendum*.

E tanto maggiormente nella specie: nella quale la mala fede dell'appellante è manifesta nel tentare ogni via per sottrarsi al pagamento richiestole; e trattasi, non solo di provare il pagamento, ma eziandio il fatto unilaterale di lei interruttivo della prescrizione a' sensi dell'art. 2129 cod. civ. col riconoscimento del suo debito.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

---

## Appello di Palermo.

6 giugno 1902.

*Pres.* Fois, P — *Est.* Maio.

*Chiesa di S. Ippolito Martire di Palermo c. Raineri.*

**Legato di messe — Parrocchia — Azione del parroco per l'adempimento del legato — Divieto dell'art. 833 del Codice civile — Quando si abbia.**

*È valido il legato di messe da celebrarsi in perpetuo nella parrocchia da un sacerdote eligendo dall'erede, col pagamento della somma stabilita, e compete al parroco di richiedere l'adempimento del legato e curare la celebrazione delle messe.*

*Il divieto dell'art. 833 del Codice civile, relativo alle fondazioni di benefizi semplici, cappellanie e altre simili istituzioni, si riferisce al solo caso in cui siano destinati beni determinati allo scopo, ma non al caso in cui si dà all'erede l'obbligo di corrispondere una somma annua.*

La Corte osserva: sull'appello principale del parroco, che il fu Salvatore Negri così dispose, quanto alla celebrazione della messa, di cui si contende: « Impongo l'obbligo tanto alla mia erede usufruttuaria (signora Raineri) per la durata della sua vita, che al mio erede universale nella proprietà (Gaetano Negri), di far celebrare una messa quotidiana in perpetuo nella parrocchia di S. Ippolito, con la elemosina di lire 306 annue, pari a onze 24 annue, la quale messa con la detta elemosina di onze 24 annue fu prescritta nel testamento del fu mio padre. « La elezione del celebratario sarà fatta da mia figlia usufruttuaria per la durata della sua sua vita, ed indi dall'erede universale nella proprietà, con facoltà di potersi rinnovare tanto dall'usufruttuaria nel tempo della sua vita, che dall'erede universale proprietario alla morte di lei, a piacere e senza addurne i motivi, ed eligersi a piacere un altro celebratario di messe ».

Così essendo concepita la riportata disposizione, ripugna che l'adempimento di essa avesse voluto rimettersi alla coscienza dell'erede; e senza dubbio

riesce superflua ogni indagine interpretativ al riguardo, che invece farebbe mestieri, se meno esplicita e categorica fosse l'espressione della determinazione del testatore relativa alle parole: *impongo l'obbligo.* Il desiderio, la raccomandazione, non si impongono, nè sono suscettivi di ingenerare l'obbligo, che importa il dovere di adempiere; quindi devesi escludere il concetto, che termini non siffattamente imperativi potrebbero sorreggere.

Nè può ammettersi ciò, che il Tribunale ritenne, che l'obbligo si dovesse considerare puramente morale e di coscienza, perchè la Chiesa, non essendo indicata come legataria, non poteva avere diritto al conseguimento della somma disposta, e perchè il testatore non ordinò che le lire 306 fossero consegnale al parroco, al celebratario, o ad altra persona. Ciò é evidentemente erroneo, perchè il testatore, avendo designato la Chiesa, in cui si dovesse celebrare la messa, egli volle espressamente che quest' opera di culto avesse luogo nella medesima, ed a suo vantaggio; e però il parroco, come rappresentante della chiesa, ha interesse che quest' opera di culto si attuasse a mente del testamento, donde il diritto di costringervi gli eredi. Non trattasi pertanto di obbligo puramente morale e di coscienza, ma perfettamente giuridico, quando, a parte il fine propostosi dal testatore, e neppure nella specie espresso di procurarsi di suffragi spirituali, egli volle aumentare il culto della Chiesa. In questo caso, infatti, non è serio discutersi se competa azione a richiederne l' adempimento in via giudiziaria nello interesse della chiesa parrocchiale, dal titolare, che ne ha la legale rappresentanza.

Ma la Raineri, onde esimersi dallo adempimento, vorrebbe trar pro dallo articolo 833 Cod. civ. a norma del quale sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire, o dotare benefizi semplici, cappellanie locali, od altre simili fondazioni.

Evidentemente, però, esso non è applicabile alla specie, non trattandosi dell' istituzione di benefizi semplici, o di cappellanie, non concorrendo l'ipotesi della dotazione di beni appositamente destinati a costituirne il patrimonio, senza di che non può concepirsi la fondazione di un ente autonomo, di cui il Codice ha vietato la fondazione, come leggi speciali hanno provveduto alla soppressione di quelle esistenti, non in odio al fine di culto, ma a svincolare i beni di manomorta, restituendoli alla libera circolazione nell'interesse generale economico.

Nè, all' infuori di siffatto interesse, avrebbe ragione la proibizione delle pratiche di culto, escludendo il nostro diritto pubblico ogni indebita ingerenza nelle credenze dei cittadini, nè vietandone, o limitandone la libera manifestazione, ove non trascendino in atti non permessi, o puniti dalle leggi, ed anzi riconoscendo espressamente lo Statuto la cattolica come religione dello Stato.

La Raineri, quindi, che, stante la rinunzia del Gaetano Negri, rappresenta interamente il fu di lei padre, deve, giusta il di costui testamento, essere condannata a fare celebrare la messa nella chiesa designata, e, per il caso di inadempimento, al pagamento delle lire 306 di elemosina al parroco, onde questi faccia celebrare la ripetuta messa, con obbligo di ritirare le corrispondenti carte dai celebratari.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello, ecc.

---

## Appello di Palermo.

**28 settembre 1901.**

*Pres.* Fois, P. — *Est.* Gioia.

*Finanze c. Chiesa di Piazza Armerina.*

**Donazione a favore della parrocchia — Celebrazione di messe — Accrescimento del patrimonio parrocchiale — Inesistenza di ente soppresso.**

*Donato un immobile ad una parrocchia, destinandone i frutti alla celebrazione di*

*una messa, ed in accrescimento del patrimonio parrocchiale, in quanto il sopravanzo, pagati i pesi tutti, doveva rimanere in vantaggio della parrocchia, non si ha un ente soppresso dalle leggi eversive* (1).

La Corte osserva: Il primo motivo di appello, riguardante la clausola di provvisoria esecuzione della sentenza, non ha importanza giuridica, appena che la sentenza non si è portata ad esecuzione e le parti vengono a difendersi in merito sul tema della lite. Donde l'unico esame è quello, del se la fondazione del Franchina, come ritenne il Tribunale, racchiude il concetto di una donazione fidecommissaria a favore della Parrocchia con l'obbligo di conservare lo stabile, accrescerne le rendite, e destinarle per far celebrare le messe dal cappellano nominato.

Lo appellante signor Intendente assume che ciò non è esatto, ove si guardi al titolo di fondazione del 1860.

La Corte, anzitutto, osserva che niuna legge, o decreto, sulla soppressione degli enti e corporazioni religiose, o sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, abbia mai pronunziato la soppressione e conversione dei beni e diritti costituenti il beneficio parrocchiale. Che anzi ogni decreto e legge sulla soppressione degli enti e corporazioni religiose, e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, conservando l'istituto della parrocchia nell'integrità dei suoi diritti civili e politici per alto scopo di moralità, ne abbia rispettato il patrimonio dotalizio.

Osserva che il Tribunale ritenne che la disposizione del Franchina racchiude il concetto di una donazione fidecommissaria a favore della parrocchia, con l'obbligo di conservare lo stabile, accrescere le rendite coi tagli di pioppi, e destinare le medesime per far celebrare le messe dal cappellano nominato, o da nominarsi, secondo la volontà del pio fondatore, col diritto della chiesa al custodiato e all'esubero delle rendite, quando la messa si fosse resa quotidiana, il quale concetto si desume da tutto un complesso di circostanze emergenti dal contenuto dell'atto controverso, e specialmente dall'atto dei rappresentanti della chiesa, dall'obbligo assunto dal fondatore di versare ad essi, vita sua durante, l'assegno stabilito, col diritto, in caso di inadempimento, a soddisfarsene dalla gabella del fondo, dal carico dei pesi accollati alla chiesa stessa, dalla esplicita dichiarazione, che la proprietà si tramandava alla chiesa dal giorno dell'atto, differendosi soltanto il materiale possesso alla morte di esso Franchina, che riservavasi, vita durante, il godimento dello stabile, dal diritto di amministrare la terra assegnata e i futuri acquisti, e di ritenere per la chiesa l'esubero della rendita, dall'avere limitato il diritto del cappellano, nella costituzione del sacro patrimonio, alla sola elemosina, e, in fine, dalla espressa dichiarazione del Franchina di rispondere verso la chiesa di tutti i danni, interessi e spese, qualora fosse per venir meno in tutto, o in parte, agli obblighi assunti.

L'appellante, di contro, censura il concetto espresso dal Tribunale, ed invece sostiene che il Franchina non dice mai di donare alla parrocchia, o al parroco rappresentante il fondo Orto, del cui fruttato deve costituirsi l'elemosina delle messe, nel quale caso non sarebbe dubbia l'attendibilità delle domande attrici, ma bensì esplicitamente fondava una messa perpetua, ecc., e destinava per l'elemosina l'immobile Orto non solo, ma stabiliva inoltre il patronato passivo in pro dei figli e discendenti di alcuni chiamati, mentre non dava altro ai cappellani della chiesa parrocchiale, che l'obbligo di amministrare ed il diritto di celebrare messe, nella lontana ipotesi della mancanza di vocati.

Osserva, non è dubbio, che il Franchina istituì nella parrocchiale chiesa di Santa Veneranda nel Comune di Piazza Armerina una messa perpetua in tutti i

(1) Veggasi, da ultimo, la giurisprudenza riferita nella precedente dispensa, pag. 23 e segg.

giorni festivi e di doppio precetto, da essere celebrata all'ora del mezzogiorno; all'uopo destinò per elemosina di dette messe onze sette e tarì diciotto annuali, dalla quale somma dovrà prelevarsi onza una annua per custodiato, da cedere a vantaggio della suddetta chiesa; e trasferì la proprietà dell'orto San Bartolo alla medesima chiesa parrocchiale di S. Veneranda, alla quale restavano accollati i pesi, a contare dalla scadenza immediata alla morte del fondatore, stante la proprietà si tramandò da quel giorno stesso. Lo immobile doveva amministrarsi dalla chiesa, e poiché nelle terre esisteva uno spezzone addetto a pioppeto, prescriveva il fondatore che, dopo la di lui morte, ogni qualvolta i pioppi giungevano alla maturità, cioè, saranno da taglio, vendersi, impiegarsi il prezzo in rendita annua, in aumento alla fondata messa quotidiana, e dopo andrà a beneficio della menzionata chiesa parrocchiale.

In guisa, le tavole di fondazione vengono a sussidiare il beneficio della parrocchia, conservando lo stabile, ed impiegarsi per l'onere delle messe, da rendersi quotidiane, ed in accrescimento del patrimonio parrocchiale, in quanto il sopravanzo, pagati i pesi tutti, doveva rimanere in vantaggio della parrocchia, ciò che produce una vera e propria compenetrazione nella parrocchia.

Ora, se i detti beni non costituiscono patrimonio di ente soppresso, ben si avvisarono i primi giudici di ritenere che il Demanio non avea diritto d'incamerarli.

La Corte Suprema di Roma, con sentenza del 6 luglio 1877, ebbe a stabilire la massima: ammessa la parrocchialità di una chiesa, tutti i beni alla medesima spettanti, di cui il Demanio prese possesso, si devono restituire.

Ed è notevole che la legge 7 luglio 1866, n. 3036, quanto agli enti ecclesiastici conservati, disponeva così nell'articolo 2: « I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai *benefizi parrocchiali e alle chiese recettizie*, saranno pure convertiti per opera dello Stato, ecc. ». Questo principio fu mantenuto dall'altra legge del 15 agosto 1867, che escluse le parrocchie dalla tassa del 30 per 0[0.

Ne la legge 11 agosto 1870, n. 5784, nel cennare le amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, esclude la incolumità conservata dalle leggi di soppressione ai beni e diritti delle parrocchie.

Sicché se, nella specie, il Demanio, fuori i casi dalla legge richiesti, prese possesso dei beni, di che trattasi, gli altri motivi di appello non offrono giuridica consistenza, appena che la presa di possesso dei beni non viene validata.

Per tali motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

---

## Appello di Messina.

1 settembre 1902.

*Pres.* ed *Est.* Alaggia, P. P.

*Arciprete Scolaro e C. c. Intendente di finanza di Messina.*

**Errore di diritto — Nullità del contratto — Errore sulla definizione della natura giuridica di un ente — Transazione.**

**Soppressione — Prescrizione — Inammessibilità.**

**Fondazioni autonome a scopo di culto — Legati pii — Condizioni per l'autonomia — Legato di coscienza — Titolo di fondazione — Stato di diritto e di fatto dell'ente — Prova incombente al Demanio — Nomina di speciale Commissione di preti — Ingerenza del Governo.**

*Vi ha* errore di diritto *quando, pur ritenuti come veri i fatti accertati dalla convenzione, si deducono da essi erronee conseguenze giuridiche; e se tale errore fu causa unica e principale del contratto, ne produce la nullità.*

*L'errore sulla definizione della natura giuridica di un ente ecclesiastico è di puro diritto e non di fatto; e può essere invocato dalla pubblica Amministrazione nonostante l'esistenza di una transazione.*

*Non può invocarsi la prescrizione tren-*

*tennale circa l'applicabilità della legge eversiva degli enti ecclesiastici 15 agosto 1867* (1).

*Non tutti i legati pii a scopo di culto. e con carattere di perpetuità, vanno soggetti a soppressione, ma soltanto quelli che costituiscono vere e proprie istituzioni autonome* (2).

*L'autonomia di un ente si ha tutte le volte che si verifichino le due principali condizioni: che vi sia un patrimonio determinato, o anche soltanto determinabile, che deve essere adibito all'adempimento del legato pio; che vi sia persona fisica o morale, che abbia azione giuridica per chiedere la esecuzione del legato* (3).

*Si ha il legato di coscienza sempre quando manchi l'esistenza di un' azione giuridica diretta ad assicurare il perpetuo adempimento del legato stesso mediante una garanzia reale sulla cosa legata o sul patrimonio del legatario* (4)

*Per stabilire se un legato pio sia o no soggetto a soppressione bisogna principalmente riferirsi al titolo di fondazione, e quando questo sia dubbio, tener presenti anche altri elementi specifici, ed indagare il modo come venne eseguito, e lo stato di diritto e di fatto in cui esso trovasi* (5).

*Il Demanio, che chiede la soppressione di alcuni legati pii, deve fornire per ciascun legato la prova del suo assunto.*

*L'essersi creata, mediante provvedimento governativo, una speciale Commissione di preti per l'amministrazione di legati pii, e l'essersi disposta la ingerenza del Governo non sono elementi sufficienti per indurre che tali legati furono ritenuti come autonomi, e con speciale e distinta dotazione.*

*Per l'antica polizia ecclesiastica, ed anche per quella vigente, lo Stato ha sempre il diritto d'intervenire nel caso in cui si sperperano dagli investiti i beni che costituiscono il patrimonio degli enti ecclesiastici riconosciuti.*

Che il paese denominato S. Angelo di Brolo, facente parte della provincia di Messina. era in origine costituito da quattro di stinti casali, ognuno dei quali aveva la sua chiesa madre.

Riuniti in seguito in unico Comune, le quattro chiese furono conservate, e poiché ciascuna di esse si disputava la preminenza e la parrocchialità, così fu stabilito, che lo fossero per turno, un anno ognuna, sotto la direzione però di un unico parroco.

Quanto ai beni, ciascuna di dette chiese amministrava, indipendentemente dall'altra, un certo numero di legati pii e di messe. Però, essendosi verificati seri inconvenienti nelle separate amministrazioni, il Governo del tempo volle provvedervi, e con nota dell'11 maggio 1854 il Luogotenente generale del Re in Palermo decise d'istituire un'unica amministrazione di detti legati, affidandola ad una Commissione composta di tre sacerdoti, presieduta dall'arciprete. Sopravvenute le leggi eversive degli ordini e corporazioni religiose, 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, si sollevò dalla Direzione demaniale in Messina il dubbio, se l'ente rappresentante i detti legati fosse o non rimasto soppresso, e dopo lunga corrispondenza tra la precennata Direzione ed il Ministero delle finanze, questo con note del 27 luglio 1869 e 23 febbraio 1875 ritenne, che i beni di quell'ente dovessero considerarsi come patrimonio di fabbriceria e che però quel cumulo di legati fosse esente da soppressione. In conseguenza si dichiarò dovuta su quel patrimonio la sola tassa del 30 per cento, che fu pagata a rate.

Così stavano le cose, quando il ricevitore del registro di S. Angelo di Brolo credette di ravvisare nell'ente rappresentante i detti legati una comunia di preti o altra corporazione religiosa soppressa dalla legge del 1867, e nei legati pii di messe altrettante istituzioni autonome e perpetue a scopo di culto. Intimò quindi nel 17 maggio 1893 al presidente della nominata Commissione di intervenire al verbale di presa di possesso del patrimonio dalla medesima amministrato. In effetti, nonostante le ri-

(1) Veggasi a p. 320 la sentenza della Corte di appello di Brescia 30 luglio 1902 e nota ivi.
(2-5) Confr. la giurisprudenza riferita a pag. 234 e seg. di questo volume. Veggasi pure la sentenza del Tribunale di Patti 12 marzo 1901, nella presente causa (vol. XI, pag. 605).

mostranze e le pretese dei componenti la detta Commissione, fu in seguito proceduto alla surriferita presa di possesso. Allora i succennati componenti la Commissione convennero in giudizio il suddetto ricevitore, per sentir dichiarare di niun effetto l'avvenuta presa di possesso, ed ordinare, che fossero loro restituiti i beni, insieme alla rendita percetta. Ad ottenere ciò essi si fondavano sul disposto dell'art. 16 della legge 7 luglio 1866 che non consente la presa di possesso di beni, che si reputassero soggetti a soppressione, quando, sulla contestazione sorta, sia intervenuto un provvedimento governativo, che definendo la natura dell'ente lo abbia già qualificato come esente dalla soppressione stessa.

Tale tesi venne accolta, così dal Tribunale di Patti, come da questa Corte, e quindi fu messa nel nulla la presa di possesso, ordinandosi la restituzione dei beni. Senonchè tanto il Tribunale, quanto la Corte, ebbero a riconoscere, che restava sempre aperta la via allo stesso Governo, di adire l'autorità giudiziaria, per dimostrare l'errore incorso in quella deliberazione amministrativa, ed ottenere invece, che l'ente fosse dichiarato soppresso.

Interposto ricorso contro la decisione di questo Collegio, la Corte di cassazione di Roma ebbe a respingerlo.

Dopo ciò, la Direzione generale del Fondo pel culto con atto del 28 luglio 1900 istituì l'attuale giudizio, convenendo d'innanzi il Tribunale di Patti i componenti l'Amministrazione, di cui sopra è cenno, e chiedendo dichiararsi: che i cespiti addetti alla esecuzione dei legati di messe in S. Angelo di Brolo, amministrati da essi convenuti, e descritti nel verbale di presa di possesso del 20 maggio 1896, costituiscono beni dell'ente Comunia dei preti: ed in ogni caso, ritenere e dichiarare, che le rendite stesse costituiscono tante fondazioni o legati Pii, soppressi dalla legge eversiva 15 agosto 1867.

Contro tale domanda si opposero i componenti la detta Amministrazione, deducendo varie eccezioni in ordine all'ammissibilità dell'azione ed al merito della controversia.

Ma il Tribunale adito, con sentenza resa addì 12 marzo 1901, nel respingere le eccezioni dei convenuti, dichiarò l'errore incorso dall' Amministrazione istante intorno al riconoscimento dell'ente fabbriceria, e dichiarò inoltre, che i legati di messe controvertiti erano veri e propri legati pii, i cui beni sono di dotazione, e perciò soppressi e devoluti al Demanio dello Stato. Ne ordinò in conseguenza la restituzione nel termine di mesi tre, una al rendiconto delle rendite indebitamente percette dal dì della presa di possesso nel maggio 1896 sino all'effettivo rilascio, imputandosi sullo ammontare dei frutti dovuti dai convenuti le somme pagate per tasse dall'ente fabbriceria non soppresso. Condannò infine gli stessi convenuti ad una parte delle spese del giudizio, compensando le altre.

Avverso questa sentenza ha interposto appello la succennata Commissione amministrativa per i seguenti motivi:

1° Perchè il Tribunale erroneamente applicò il disposto dell'art. 1109 Codice civile, sia perchè non trattavasi nella specie di un errore di diritto, sia perchè questo non era più invocabile, giusta l'art. 1772, essendovi stata al riguardo una transazione tra le parti;

2° perchè non fu ammessa l'invocata prescrizione, mentre non poteva valere come atto interruttivo di essa la precedente presa di possesso dei cespiti, dichiarata nulla, nè le relative domande giudiziali che furono respinte;

3° perchè il Tribunale erroneamente ritenne, che le rendite di cui trattasi costituivano veri e propri legati pii per per oggetto di culto espressamente colpiti dalle leggi eversive, e che i beni relativi fossero devoluti al Demanio dello Stato;

4° perchè il Tribunale, dopo avere enumerato i caratteri costitutivi delle fondazioni o istituzioni soppresse, erroneamente ritenne, che tali caratteri concorressero nel caso speciale, dispensan-

dosi dall'obbligo di ogni dimostrazione, mentre questa era a carico dell'Amministrazione del Demanio, e dovea da questo essere fornita per ogni singola pretesa fondazione;

5° perchè fu contro legge conseguentemente ordinata la restituzione dei beni controversi, e furono essi appellanti erroneamente condannati alle spese del giudizio.

Che alla sua volta l'Amministrazione del Demanio propone un appello subornato e condizionato al caso, che si accolga l'appello principale nella parte relativa alla natura giuridica dei pii legati di messe; nel qual caso chiede, ritenersi e dichiararsi: che le rendite amministrate dagli appellanti in principale, quali componenti l'Amministrazione creata dalla Ministeriale 11 maggio 1854, costituivano beni dell'ente Comunia dei preti, e quindi di un ente soppresso dal n. 1 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867. Chiede inoltre, come conseguenza di tale soppressione di mantenere per questi motivi la parte del dispositivo della sentenza appellata relativa al rilascio dei beni ed al rendiconto delle rendite percette.

Osserva in diritto;

Che vanno esaminati in precedenza i due motivi dell'appello principale, che riflettono eccezioni d'inammissibilità, sotto duplice riguardo, contro la domanda giudiziale dell'Amministrazione attrice, poichè l'accoglimento di esse assorbirebbe il merito della controversia.

Ma il primo dei detti motivi non regge, poichè non è esatto il dire, che l'attrice abbia confuso l'errore di diritto con quello di fatto, quale causa sostanziale di nullità della precedente convenzione. L'errore di fatto vi sarebbe, quando si volesse dimostrare la falsità di una circostanza specifica, relativa alla sostanza della cosa, che formò l'oggetto del contratto. Ma quando invece, pur ritenendo come veri i fatti accertati nella convenzione, si asserisce, che le parti contraenti dedussero da essi erronee conseguenze giuridiche, vi ha in tal caso soltanto un errore di diritto, che se fu causa unica o principale del contratto, ne produce la nullità. Ora l'Amministrazione del Demanio si fa a sostenere in questo giudizio, che il precedente provvedimento amministrativo, col quale ebbe a qualificarsi quale fabbriceria, e quindi quale ente ecclesiastico non soggetto a soppressione la convenuta Commissione di preti, fu effetto di un vero errore di diritto, poichè dal titolo di fondazione dell'ente medesimo, e dalla natura stessa dei beni da esso amministrati, dovea ritenersi invece quale una Comunia di preti colpita dalla legge di soppressione del 15 agosto 1867. E' evidente dunque, che l'errore, cadendo sulla contestata definizione della natura giuridica di un ente, sia un errore di puro diritto e non di fatto.

Che se l'errore di diritto può essere causa della nullità di un contratto, *a fortiori* può invocarsi in rapporto ad un atto puramente amministrativo, che vien reso sempre *rebus sic stantibus*, sugli elementi che la parte fornisce e che alla Amministrazione sia riuscito di accertare, e sul presupposto, che l'atto stesso, intanto sia regolare, in quanto risponda alla osservanza della legge.

Nè si dica, che l'errore di diritto non può invocarsi nella specie, poichè essendovi stata transazione tra le parti, vi osta il disposto dell'art. 1772 Codice civile. Imperocchè l'Amministrazione, che era chiamata alla esecuzione di una legge di ordine pubblico, non poteva addivenire a transazione cogl'interessati circa la vera ed esatta natura giuridica di un ente ecclesiastico. In fatto poi non vi addivenne, poichè solo dopo di essersi convinta, che trattavasi di un ente ecclesiastico conservato, sorse il dubbio circa la natura ed i limiti della tassa da applicarsi, e si finì per stabilire un accordo mediante il quale, mentre da una parte si ritenne, che la tassa dovuta era quella del 30 per cento, d'altra parte si concesse agl'interessati stessi di poterla soddisfare a respiro.

Che neppure l'altro motivo del gravame meriti accoglimento. Imperocchè ormai la giurisprudenza della Corte Su-

prima si è pronunziata nel senso, che non possa invocarsi la prescrizione trentennale circa l'applicabilità della legge eversiva degli enti ecclesiastici 15 agosto 1867. Trattandosi di una legge di ordine pubblico, relativa al riconoscimento di enti morali, l'esecuzione di essa permane sempre, e non può essere ristretta entro un trentennio. Essa quindi va applicata anche contro quegli enti ecclesiastici, che s.eno riusciti finora a nascondere la loro vera natura giuridica per sottrarsi alla regola della soppressione. Potrebbe tutto al più decorrere il periodo della prescrizione dalla data del provvedimento amministrativo, col quale si ritenne, che l'ente di cui trattasi non era soggetto a soppressione, ma dalle note ministeriali 28 luglio 1869 e 23 febbraio 1875, con le quali si riconobbe l'esistenza della fabbriceria, il termine dei 30 anni non è ancora passato. Del resto, anche quando il termine dovesse partire dalla pubblicazione di detta legge, esso sarebbe stato interrotto dall'atto 19 maggio 1896, mediante il quale l'Amministrazione attrice mise in mora i convenuti, nella loro rappresentanza, per l'esecuzione della legge di soppressione, prendendo in seguito anche possesso dei beni costituenti il patrimonio dell'ente. E se è vero, che tale presa di possesso fu poi messa nel nulla dal precedente giudicato, per irregolarità di procedura, rimase però sempre fermo l'atto di messa in mora, che si fondava sulla istanza della soppressione dell'ente, e fu perciò fatta riserva di far valere tale istanza nel giudizio di merito. Ma se pure volesse considerarsi come sospesa la prescrizione durante il precedente giudizio, che ebbe termine con la sentenza della Corte di cassazione di Roma, notificata a 26 novembre 1899, il trentennio neppure sarebbe decorso, essendo stata l'attuale lite istituita con l'atto 28 luglio 1900.

Che gli altri motivi dell'appello principale si riferiscono al merito della controversia, e cioè a quella parte della sentenza appellata, con la quale fu ritenuto che i legati pii, di cui si disputa, costituiscono istituzioni autonome a scopo di culto, e col carattere della perpetuità, e quindi soggette a soppressione, a termini dell'art. 1, n. 6 della citata legge 15 agosto 1867.

E tale questione va esaminata, ritenendo in ipotesi, che la Congregazione dei preti, convenuta nell'attuale giudizio, costituisca un ente riconosciuto dalle attuali leggi, siccome ebbe a qualificarlo il Tribunale, poichè il gravame avverso questa parte della sentenza, che forma il tema dello appello del Demanio, proposto soltanto in via subordinata e condizionale, non può essere esaminato, se non nel caso in cui la Corte debba accogliere l'appello principale.

Ciò premesso, la soluzione della controversia si risolve in una mera indagine di fatto, e di apprezzamento dei titoli, poichè sui principî di diritto, che vanno applicati alla soggetta materia, non sembra che vi sia discordia nella difesa delle parti. Daltronde tali priucipî sono oramai, e dopo un così lungo termine decorso dalla esecuzione delle leggi eversive, pacificamente e costantemente definiti e ritenuti dalla comune dottrina e giurisprudenza.

Difatti non si è mai dubitato, che non tutti i legati pii, a scopo di culto, ed anche con carattere di perpetuità, vadano soggetti a soppressione, ma occorre, perchè siano compresi nel disposto dello articolo 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, che essi costituiscano vere e proprie istituzioni autonome. E l'autonomia dell'ente si ha tutte le volte che si verificano le due principali condizioni: che vi sia un patrimonio determinato, o anche soltanto determinabile, che deve essere adibito allo adempimento del legato pio: e che vi sia persona fisica o morale, che abbia azione giuridica per chiedere l'esecuzione del legato. In questo caso il patrimonio, avulso materialmente o idealmente da quello dello erede o legatario, viene a costituire la dotazione perpetua dell'ente, e si crea in conseguenza quella immobilizzazione dei beni, che la legge eversiva ecclesiastica ha inteso d'impedire mediante la soppressione di questi enti.

Ma se, per contrario, si tratta semplicemente di un obbligo personale imposto dal disponente al legatario in ordine alla esecuzione del legato pio: se dal titolo di fondazione non possa sorgere un diritto a chiedere l'adempimento del legato: se i beni legati formano parte integrante del patrimonio dello erede o legatario, per modo che questi possa liberamente disporne, indipendentemente dalla esecuzione del legato; in tal caso la disposizione si risolve in un legato modale, il cui onere è rimesso alla volontà e coscienza del legatario, e quindi in un legato di culto, che la legge non vieta di potere imporre e soddisfare, ma che proibisce solo quando esso costituisca un ente giuridico per sè stante. In altri termini, si avrà il legato pio di coscienza, sempre quando manchi l'esistenza di una azione giuridica diretta ad assicurare il perpetuo adempimento del legato stesso, mediante una garanzia reale sulla cosa legata o sul patrimonio del legatario.

Da ciò segue, che per stabilire se un legato pio sia o no soggetto a soppressione, bisogna principalmente riferirsi al titolo di fondazione, e quando questo sia dubbio, tener presente anche altri elementi specifici, ed indagare il modo come venne eseguito, e lo stato di diritto e di fatto in cui esso trovasi.

E soltanto dallo insieme di tali elementi si potranno desumere i caratteri distintivi dei legati pii vietati da quelli che la legge consente. Ora l'Amministrazione attrice, che un tempo riconobbe come validi i legati pii, di cui trattasi, e che ora sostiene essere colpiti dall'art. 1 n. 6 della surriferita legge 15 agosto 1867, avrebbe dovuto per ciascun legato, di cui chiede la soppressione, fornire la prova del suo assunto. Senonchè essa attrice, limitandosi semplicemente ad esibire un sommario degli atti di fondazione, che neppure comprendono tutti i legati pii, di cui si contesta, atti che si accertano conformi agli originali esistenti nei pubblici archivî da persona che s'ignora se abbia qualità ufficiale per tale attestazione, crede di potersi dispensare da qualsiasi dimostrazione, ritenendo che i legati stessi debbono in blocco ritenersi soppressi. E ciò per la ragione che coll'essersi creata, mediante il provvedimento del Governo luogotenenziale in Palermo del 1854, una speciale Commissione di preti per l'amministrazione dei legati medesimi, questo fa indurre che essi furono ritenuti come autonomi, e con speciale e distinta dotazione; e perchè, se i beni fossero stati dei privati, o anche delle chiese e parrocchie, il Governo non avrebbe potuto esercitare sugli stessi ingerenza di sorta.

Ma cotesti argomenti non reggono, poichè il Governo del tempo non volle mutare l'indole e natura dei legati solo perchè li riunì in unica amministrazione, ma li lasciò tali quali erano: solo volle ovviare allo sperpero della rendita di essi, ed impedire la inadempienza in genere di molte opere pie e di culto. Nè è esatto il dire, che lo Stato non avrebbe potuto ingerirsi di beni di pertinenza delle chiese o parrocchie, poichè è noto che per l'antica polizia ecclesiastica, ed anche per quella vigente, lo Stato ha sempre il diritto d'intervenire nel caso in cui si sperperano dagl'investiti i beni, che costituiscono il patrimonio degli enti ecclesiastici riconosciuti.

Ciò premesso, la Corte non può allo stato degli atti deliberare sul merito della controversia, essendo giusto che si dia all'Amministrazione attrice modo e tempo di procedere alla specifica giustificazione della sopprimibilità dei singoli legati, col meglio chiarire e regolarizzare gli atti prodotti, e con lo esibire gli altri elementi, che potrà ravvisare necessarî ed opportuni.

Che, sebbene le parti sieno d'accordo nel non mettere in esecuzione la sentenza appellata, munita di provvisoria esecuzione, pure è necessario, nell'interesse stesso delle parti, e di fronte ai terzi reddenti e debitori delle rendite dei legati di cui trattasi, di revocare intanto quel capo della sentenza relativa alla devoluzione dei beni e delle rendite al Demanio dello Stato, e ciò per impedire il danno irreparabile che ne deriverebbe

dalla mancata e protratta esazione di quei cespiti.

Che le spese vanno riservate ai provvedimenti definitivi nel merito.

---

## Appello di Catania.

9 aprile 1902.

*Pres.* Bruno, P. P. — Perretti, *Est.*

*Sortino, De Leva, ed altri.*

**Patronato — Trasferimento del patronato gentilizio — Prescrizione — Diritto canonico — Art. 48 Disposizioni transitorie — Mancanza dell'atto di fondazione — Indole del patronato — Prescrizione — Legge 15 agosto 1867 — Rivendicazione e svincolo — Pii patroni — Prescrizione estintiva — Decorrenza — Minore età — Sospensione della prescrizione — Restituzione dei frutti.**

*Il diritto di patronato gentilizio (agnatizio o cognatizio) si trasferisce* ope legis *causa* mortis *soltanto, essendo intrasmessibile per atto tra vivi, ed in caso di più compartecipanti si acquista congiuntamente.*

*L'istituto del patronato, anche per quanto riguarda la prescrizione, estintiva ed acquisitiva, va regolato dal diritto canonico, non potendo in proposito applicarsi la deroga sancita nell'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del cod. civile.*

*In mancanza dell'atto di fondazione l'indole del patronato si desume dallo stato di possesso; ed in difetto, la presunzione è quella del patronato familiare agnatizio e cognatizio, come più vantaggiosa ad un maggior numero di concorrenti.*

*La legge del 15 agosto 1867, nel sanzionare la rivendicazione e lo svincolo, ammise una successione anomala e* sui generis *in favore di coloro che, all'epoca della sua promulgazione, erano nei vari rami i parenti più prossimi del fondatore e che in siffatta qualità godevano il potenziale diritto di patronato riguardo a ciascuno degli enti soppressi.*

*Lo svincolo o la rivendica, esercitata da un solo dei compratori ridonda a comune vantaggio.*

*In materia di patronato non può parlarsi di prescrizione estintiva fra compatroni, se non quando dall'uno siasi fatta opposizione all'esercizio del diritto dell'altro.*

*In quanto al diritto di compartecipazione, la prescrizione non può cominciare a decorrere se non dal giorno della concessione dello svincolo o della rivendicazione.*

*Lo stato di minore età è causa di sospensione della prescrizione.*

*Colui che procedette allo svincolo od alla rivendicazione, in caso di compartecipazione, è tenuto anche alla restituzione della quota parte dei frutti se non può allegare la buona fede sullo esclusivo diritto di patronato.*

Nel settembre 1869 De Leva Giovanni Ettore ed il decano sac. Ventura Ferdinando ottenevano lo svincolo dei beni dotalizi delle cappellanie laicali Annunziata vecchia e S. Leonardo di Modica, mercè il rateale pagamento della doppia tassa di successione fra estranei, a norma dell'ultimo cap. dell'art. 5, della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ècclesiastico; svincolo a cui, giusta la legge medesima, avevano essi diritto siccome attuali titolari del compatronato attivo inerente alle suddette cappellanie, delle quali, allorchè sopravvenne la mentovata legge eversiva, trovavasi investito lo stesso sac. Ventura-Leva.

Dopo lo svincolo in parola, costui ed il De Leva Giov. Ettore, quasi fossero i soli ed esclusivi comproprietari dei beni dotalizi di cui sopra, consistenti in un latifondo denominato Caitina ed in un annuo reddito di onze 30, ossia L. 382,50, per pubblico istrumento 24 maggio 1871, devenivano fra loro ad un definitivo partaggio di cotali cespiti; ed il Ventura, mercè altro istrumento 21 marzo 1890, vendeva poi al signor Giardina Emanuele la parte a lui toccata del fondo Caitina; e per olografo testamento in data 3 maggio stesso anno, istituiva suo erede universale il nipote Ventura-Linguanti Francesco.

Al De Leva Giov. Ettore succedevano invece i figli, Salvatore Primo e Salvatore Secondo, procreati in costanza di matrimonio con la signora Ruta Rosaria.

Contro tutti costoro nel 1899, prima che spirasse il trentennio dallo svincolo su riferito, spiegarono azione di compartecipazione allo svincolo medesimo i fratelli Pietro e Giuseppe Vernuccio da un canto, e dall'altro il signor Moranda-Frasca Melchiorre, alla cui do-

manda fecero adesione per spontaneo intervento in udienza del 26 agosto detto anno, i di lui germani Pietro e Pietra, nonchè la loro sorella uterina Anna Palermo-Leva; e consimilmente la fece propria mercè comparsa d'intervento volontario in data 5 maggio 1900, la signora Giuseppina Terranova, erede di una sua figlia di Moranda-Frasca-Maria, altra germana predefunta di esso Melchiorre.

La quale signora Terranova, oggi defunta anch'essa, è rappresentata dal suo coniuge superstite ed erede beneficiato Sortino Giuseppe.

Sulle mutue domande e rispettive implorazioni ed eccezioni delle parti in lite, l'adito Tribunale civile di Modica, per sentenza 26-30, maggio 1900, pronunziò nei seguenti termini:

« Dà atto ai coniugi Terranova Giuseppina e Sortino Giuseppina, a Palermo-Leva Annetta, e Moranda Frasca Pietro e Pietra, del loro intervento; e dichiarando prescritto il rispettivo diritto alla compartecipazione alle cappellanie, rigetta la loro domanda.

« Dichiara Moranda Frasca Melchiorre e i fratelli Vernuccio Giuseppe e Pietro, nelle rispettive rappresentanze, aventi diritto al patronato delle cappellanie di S. Leonardo e S. Maria Annunziata vecchia, e dà loro atto delle rispettive domande di rivendica dei beni dotalizi, nella quota a ciascuno spettante e da determinarsi appresso, e della prontezza al pagamento della rata di tassa e spese di svincolo da loro rispettivamente dovuta.

« Condanna i convenuti Ventura, Ruta, Leva e Giardina, coi rispettivi nomi e qualità, a rendere i frutti percetti, dalla data dello svincolo i primi, e dalla data delle rispettive citazioni il signor Giardina; e tutti fino all'effettivo rilascio della quota dei beni dotalizi.

« Dichiara i convenuti Ruta e Leva, nei rispettivi nomi, in diritto di ripetere il rimborso delle migliorie esistenti sui fondi da dividersi, e fa loro salva l'azione per ripeterle, quando, come e contro di legge.

« Ordina la divisione dei beni delle due cappellanie in tante quote quanti sono i partecipanti al patronato, giusta le rispettive rappresentanze, per essere attribuita agli attori quella quota che a ciascuno di essi competerà.

« Rinvia le parti, per la determinazione e formazione delle quote, pei rimborsi e conguagli del caso, e per la resa dei conti dei frutti rispettivamente percetti e pel sorteggio delle quote, davanti il notaro signor Guerrieri Giorgio da Modica, con facoltà nello stesso di nominare il perito per la formazione delle quote, se queste per difetto di accordo fra le parti non possano altrimenti formarsi.

« Mette le spese del giudizio sulla massa da dividersi ».

Contro siffatta sentenza è ora appello e da parte dei germani Leva (il secondo dei quali perchè minorenne viene rappresentato dalla madre Rosaria Ruta) e da parte di Sortino Giuseppe, quale erede beneficiato della anzidetta sua moglie Giuseppina Terranova, e da parte di Anna Palermo-Leva, e di Pietro e Pietra Moranda Frasca, al cui gravame essa Palermo ha fatto adesione a norma dei combinati art. 470 e 488 proc. civ.

*In diritto*. — La Corte osserva essere principii direttivi e costituenti *ius receptum* in materia di patronato laicale, i qui appresso enunciati:

Va esso distinto dapprima in ereditario e gentilizio: ereditario quello che si trasmette *iure haereditatis*, non *iure sanguinis;* gentilizio quello che trasmettesi non già *iure haereditatis* ma invece *iure sanguinis*, e viene così ad essere un diritto della *gens* del fondatore. Il gentilizio suddistinguesi poi in agnatizio e cognatizio, secondo che trasmissibile ai soli parenti per parte di maschio, ed aventi perciò il medesimo cognome del fondatore, ovvero indistintamente ed in genere a tutti i di costui parenti, così per parte di femmina come per parte di maschio. La trasmissione in parola ha luogo *ope legis*, a *causa mortis* soltanto, imperocchè trattasi di diritto meramente onorifico, dalla Chiesa

accordato quale ricompensa delle fondazioni o dotazioni di istituti o enti chiesastici; e costituisce una indiretta partecipazione alla giurisdizionale potestà della Chiesa medesima, essendo ad esso inerente, come precipuo fattore e più giustificativa sua estrinsecazione, l'*ius praesentationis* che implica la facoltà di eligere e proporre la persona idonea ad essere investita, e delimita perciò stesso, nella Chiesa, la giurisdizionale libera facoltà delle investiture.

Ed appunto perchè diritto onorifico affatto personale, e diritto di semigiurisdizione avente scopo spirituale, da cui resta assorbita la patrimoniale origine di esso; appunto perchè diritto d'indole pubblica più che privata, il patronato di cui sopra è, di sua natura, intrasferibile per atto tra vivi, e non suscettibile di scambio, attesa la sua extracommercialità relativa. E' desso un diritto essenzialmente individuo ed indivisibile; sicchè allorquando la sua trasmissione *causa mortis* ha luogo in favore di più compartecipi, costoro lo acquistano congiuntamente e debbono, per indissolubile comunione, tutti insieme esercitarlo.

Nella imperante legislazione civile nulla riscontrasi di simile nè al patronato vero e proprio, riflettente i benefizi ecclesiastici, nè al patronato improprio relativo alle cappellanie, ecclesiastiche o laicali che fossero; d'onde la conseguenza che tale giuridico istituto vada ancora regolato come sempre, assolutamente ed esclusivamente dal diritto canonico, e che non possa in proposito applicarsi la deroga sancita nell'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del vigente Codice civile. Ed a norma del solo diritto canonico deve andar regolata altresì la correlativa prescrizione, vuoi estintiva, vuoi acquisitiva.

Quando manca, come nella specie, l'atto di fondazione, dal quale si potrebbe desumere la peculiare natura del patronato, arguir la si deve dalla lunga e reiterata osservanza praticatasi di poi, nei vari rincontri di elezioni di investibili; ben potendo la ultrasecolare *quasi possessio* tener le veci del titolo primordiale. Altronde in difetto di esso le presunzioni militar debbono in favore della ipotesi che riesca vantaggiosa ad un maggior numero di concorrenti, e tale ipotesi è quella del patronato familiare agnatizio e cognatizio.

Al diritto di patronato proprio, la legge eversiva 15 agosto 1867 sostituì il diritto di rivendicazione quanto ai beni dotalizi dei benefici soppressi, ed il diritto di svincolo quanto a quelli delle cappellanie.

Per virtù di essa aprivasi quasi una successione anomala e *sui generis* in pro di coloro che all'epoca della sua promulgazione erano, nei vari rami, i parenti più prossimi del fondatore, e che in siffatta qualità godevano il potenziale diritto di patronato riguardo a ciascuno degli entis oppressi: ed il rapporto successorio, ovvero semplicemente familiare, che legava i patroni attuali al patrono originario, porgeva ai primi il legale sostrato per l'esercizio della rivendicazione o dello svincolo, mercè l'adempimento di designati obblighi (art. 5 detta legge 15 agosto 1867).

E da ultimo non sarà superfluo notare (quantunque non se ne sia fatta questione fra le parti in lite) che appunto quali atti propri del patronato (diritto individuo) tanto lo svincolo quanto la rivendica ridondino sempre in comune vantaggio di tutti i compatroni, sebbene esperiti da un solo di essi; avvegnacchè il fatto dell'uno va considerato come atto di utile gestione a vantaggio di tutti gli altri aventi diritto di compartecipazione al patrono medesimo. Soltanto dopo la rivendica o lo svincolo si inizia un periodo di nuovi rapporti giuridici fra il rivendicante o svincolante i beni costituenti la dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso, e tutti gli altri compatroni; e soltanto a cotesti nuovi rapporti sono applicabili le ordinarie norme del diritto civile che governano l'istituto della prescrizione.

Alla stregua dei principii innanzi esposti, non bene augurate nè ben suffragate si presentano le varie preliminari ecce-

cezioni, nelle quali persistesi, anche in questa sede, da parte degli originari convenuti con De Leva.

E per vero; in ordine alla pretesa indole ereditaria del patronato del quale si tratta, ed alla pretesa preminenza di correlativo titolo per essi, De Leva, oltre la presunzione di cui già si è fatto cenno, si ha in senso contrario altresì un aggregato di documenti, che riguardano le elezioni dei cappellani, successori l'uno dell'altro, avvenute nelle meno remote epoche di esistenza delle due cappellanie cui riferiscesi il patronato in parola: documenti che ad evidenza mettono in essere la natura famigliare, agnatizia e cognatizia, di cotesto patronato, mentre ne dimostrano il quasi possesso ultra secolare nei rispettivi antenati del Vernuccio, e dei Moranda Frasca e loro consorti di lite, appartenuti tutti alla cognazione della famiglia del fondatore Leonfanti, dalla quale cognazione altronde furono eziandio gli antenati degli stessi signori De Leva, siccome ora ne sono membri essi medesimi.

E nell'ugual guisa che per siffatta ragione non possono vantare prevalenza *iure sanguinis*, rispetto ad alcuna delle controparti, in riguardo al patronato di cui sopra; così parimenti essi signori De Leva invocano indarno la donazione 24 marzo 1608, che l'ultimo dei Leonfanti fece al proprio nipote *ex sorore*, e loro antenato, De Leva Andrea; e ciò vuoi per la intrinseca intrasferibilità di consimili diritti mercè atti tra vivi, e pel posteriore quasi-possesso ultra secolare, in senso opposto a quel titolo (o almeno diverso dall'assoluta ed esclusiva importanza che vi si vorrebbe annettere) ed anche perchè un pubblico testamento, 17 agosto 1611, prodotto dai Vernuccio, fa fede che nel 1608 trovavasi peranco in vita una Leonfanti Tofania, consanguinea e molto probabilmente sorella del prefato donante, ed ava materna di Dorotea Ferraro-Celeste, moglie di un Melchiorre Lorefice capostipite dei Vernuccio per linea materna: – ed invero, trattandosi di patronato familiare, la esistenza della Tofania anzidetta importava che desso non appartenevasi esclusivamente al donante su ripetuto, ma anche a costei quale discendente dai fondatori del 1381.

Altra di lui sorella era Leonfanti Giovanna, madre del donatario Andrea De Leva, e dalla quale ritraggono, per molteplici e svariate generazioni succedutesi negli ultimi decorsi tre secoli, il rispettivo loro dritto al patronato in parola, come gli svincolanti De Leva e Ventura, così del pari i loro avversari Moranda Frasca, Palermo e Sortino per Terranova.

Niuna prevalenza sussiste adunque in favore degli odierni appellanti De Leva, nè *iure successionis aut sanguinis*, nè *iure donationis*, nè *iure quasi-possessionis.* E su quest'ultimo particolare sono d'ineluttabile eloquenza gli atti delle elezioni avvenute nel 1722 e nel 1800; ed un giudicato, 18 febbraio 1862, del Tribunale civile di Siracusa, che dà i ragguagli dell'ultima, avvenuta nel 1861 a favore del sac. e decano Ferdinando Ventura: elezioni tutte alle quali partecipano ugualmente, come gli antecessori dei De Leva, così pure quelli dei Vernuccio, e dei Moranda Frasca e consorti.

E così stando le cose, manca affatto il sostrato giuridico (consistente nell'assoluto ed esclusivo quasi-possesso) alla eccezione di prescrizione estintiva del patronato anzidetto, opposta dagli appellanti De Leva ai loro competitori; essendo risaputo, per concorde insegnamento dei canonisti, che non possa darsi prescrizione del patronato, a favore di un compatrono contro un altro, se non per presentazioni iteratamente ed esclusivamente fatte dal primo, sciente e paziente il secondo: vale a dire che in materia di patronato non possa parlarsi di prescrizione estintiva, fra compatroni, se non quando dall'uno siasi fatta opposizione all'esercizio del diritto dell'altro; e dopo tale opposizione siasi verificato esclusivo esercizio da parte di quegli, e non esercizio da parte di questi.

Nè migliore fondamento ha, nella specie, la eccezione di prescrizione dei

diritto di compartecipazione allo svincolo, una volta che questo non si ottenne prima del settembre 1869, nè prima di tale epoca quel diritto potè, conseguentemente, cominciare ad essere esperibile.

Ed aggiungasi che per essere possibile la prescrizione, occorre il fatto di chi possiede, in opposizione al diritto di chi dovrebbe rivendicare; e negli svincolanti De Leva e Ventura il possesso ebbe principio soltanto nel settembre 1869. — Or da codesta epoca fino al giugno, luglio ed agosto 1890, che sono quelle degli atti introduttivi del giudizio da parte del Vernuccio e di Melchiorre Moranda Frasca, e dello spontaneo intervento fattovi dai di costui germani Pietro e Pietra e dalla comune loro sorella uterina Anna Palermo Leva, non si ha il decorso di un intero trentennio, e pertanto la prescrizione di cui sopra non può mica dirsi compiuta.

I primi giudici non attesero all'intervento anzidetto, nè attesero allo stato di minorità nel quale, per la morte della loro madre ed autrice, Gaetana Leva, avvenuta fin dal 1864, si trovavano all'epoca dello svincolo i germani Moranda Frasca, Pietra e Pietro: la prima dei quali raggiunse la maggiorità nel luglio 1870, ed il secondo nell'aprile 1870.

E fu così che il Tribunale incorse nell'errore di dichiarare prescritta a danno di essi Moranda Frasca e Palermo Leva l'azione di compartecipazione dai medesimi spiegata come sopra.

Ed altrettanto va detto in riguardo alla fu Terranova Giuseppina, ora rappresentata dal Sortino.

Costei in fatti, per titolo di successione *ab intestato*, ebbe causa dalla propria sorella consanguinea Terranova Gaetana figlia di Maria Moranda Frasca, altra sorella di Melchiorre, e perciò figlia anche essa della prenominata Gaetana Leva. Or la Maria nel febbraio 1865 diede alla luce la Terranova Gaetana, e nel settembre dello stesso anno morì, lasciandola in età tenerissima. Ed essa Gaetana Terranova, a sua volta, decedè poco più che settenne, nel dicembre 1872. Da ciò la conseguenza che, in suo pregiudizio, la prescrizione dell'azione per lei nata nel settembre 1869, di partecipazione allo svincolo, non potè aver corso per il periodo di più che tre anni, stante la sua età minore; e ciò fu bastevole perchè la di lei erede Terranova Giuseppina avesse utilmente esperita l'azione suddetta nel maggio del 1900.

Nella parte che concerne ai Moranda Frasca Pietro e Pietra, alla Palermo ed alla Terranova, la sentenza, dalla quale è appello, deve adunque essere riformata. Nè contro costoro e contro il Moranda Frasca Melchiorre puossi con vantaggio dai De Leva invocare la cessione di diritti ereditari, fatta nell'ottobre 1862, dalla prementovata Gaetana Leva a favore di Pietro Leva suo fratello, appunto perchè tale cessione non potè comprendere il diritto di patronato, non trasferibile per atti tra vivi, come già si è detto.

Dichiarato, in genere, il sussistente diritto alla compartecipazione, il Tribunale non ebbe gli elementi tutti che occorrevano, onde prestabilire la rispettiva misura e portata della compartecipazione medesima, per ognuno dei molteplici concorrenti, e nemmanco per ognuna delle svariate stirpi cui essi rispettivamente appartengono, compresi i tanti dei quali sono cessionari i signori De Leva.

A potersi ciò stabilire molto havvi ancora bisogno di elementi genealogici, non soltanto speciali e singoli, ma eziandio complessi e comparati; ed all'uopo fu molto opportuno disporre il previo rinvio avanti notaro, presso cui le parti potranno con maggior loro comodità ed accuratezza arricchire il processo dei sopra enunciati elementi, in base ai quali poi, o stabiliranno, tutte di accordo, la portata delle rispettive loro rappresentanze, e quant'altro sarà del caso, perchè si giunga alla meta di una legale e giusta assegnazione reciproca; ovvero, suscitatasi in proposito disputa qualsifosse, il notaro rinvierà, come di regola, esse parti innanzi al Tribunale, per le analoghe statuizioni concretamente direttive.

Laonde è prematura, nell'attuale stato di cose, ogni discussione circa i limiti e la importanza della compartecipazione spettante a ciascuno degli interessati, o a ciascuna stirpe cui essi rispettivamente appartengono.

Prematura è del pari qualsiasi discettazione concernente alle migliorie ed al correlativo *ius raetentionis*, dappoichè i primi giudici nulla statuirono di peculiare in ordine a tali obbietti, e limitaronsi a dire che competesse ai signori De Leva, genericamente, il diritto di pretendere rimborsi per le migliorie; ed a far loro salva la relativa azione giudiziale, da esperirsi *quando*, *come e contro chi di legge*.

Allorchè dunque andrà cotesta azione regolarmente istituita, allora soltanto sarà il caso di discettare riguardo all'uno ed all'altro dei precennati obbietti.

Altronde è ben lontano peranco il giorno in che i signori De Leva rilasciar dovessero ai compartecipi le quote che saranno per liquidarsi dovute ai medesimi

In ordine alla restituzione dei frutti, pretendono essi De Leva asilarsi sotto l'egida della buona fede, ma questa è assolutamente esclusa nella specie, avvegnacchè lo svincolante Ettore De Leva, loro padre, non poteva ignorare che il patronato, del quale si tratta, erasi fino al 1861 esercito da estesissimo numero di famiglie, e che perciò stesso competeva a tutte le medesime, anzichè esclusivamente alla propria ed a quella dell'altro svincolante Ferdinando Ventura.

Salvo dunque l'accoglimento dei gravami Sortino, Moranda Frasca e Palermo, devesi quanto al resto confermare la sentenza impugnata; ed in ordine alle spese di questo secondo giudizio è il caso di adottare l'identico sistema tenutosi in prima istanza.

---

## Appello di Catania.

31 marzo 1902.

*Pres.* Bruno, P. P. — *Est.* Marmo.

*Passanisi* e *Passanisi*.

**Testamento — Condizione di abbracciare uno stato — Sacerdozio — Nullità.**
**Prescrizione — Legato di annua somma — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.**

*È nulla la condizione apposta in un testamento di abbracciare uno stato (sacerdozio)* (1).

*Non è applicabile ai legati di annua somma la prescrizione quinquennale* (2).

Osserva in fatto che il fu decano Cesare Passanisi Borgia da Vizzini, morto nel 1889, con suo testamento olografo degli 8 agosto 1887 nominò erede il proprio fratello Giuseppe, con obbligo di soddisfare, fra gli altri, il seguente legato: « a mio nipote Salvatore Passanisi Verga del fu Franco (se abbraccierà lo stato ecclesiastico) ed appena ordinato sacerdote un vitalizio di lire 300 annuali », e poi al n. 5 disse: « tutti i miei libri li lascio a mio nipote Salvatore, figlio del fu mio fratello Franco, se abbraccia lo stato ecclesiastico, e ne piglierà possesso appena si avrà l'ordine sacro del subdiaconato. In caso diverso i detti libri andranno allo Archivio parrocchiale se sarà impiantato, verificata la mia morte », ecc.

Intanto il legatario non ascese al sacerdozio, e ciò non pertanto convenne in giudizio l'erede ed il parroco di Vizzini per sentirsi dichiarare nulla la condizione apposta ai due legati, ed emettersi quindi la relativa condanna.

Il Tribunale di Caltagirone, in contumacia del parroco, mediante sentenza del 23–28 febbraio 1901 fece diritto alla domanda, ed emise le opportune provvidenze.

(1) In senso contrario: App. di Brescia 19 ottobre 1894 (vol. V, p. 361); Cass. Torino 26 settembre 1893, Donetti c. Donetti (vol. IV, p. 153); Cass. Napoli 4 ott. 1893. Ricci c. Ricci, (vol. IV, p. 36); veggasi la nota a questa ultima sentenza, ove è riferito lo stato della dottrina e della giurisprudenza sulla questione.

(2) Sulla applicabilità della prescrizione quinquennale, veggansi Appello di Venezia 14 maggio 1895, Fabbriceria di Santo Stefano c. Monte di pietà di Venezia (vol. V, pagina 620) colla nota ivi; Cass. Torino 30 novembre 1897, Guala c. Conservatorio delle figlie di S. Bernardo in Genova (vol. VIII, pag. 70).

Contro tale sentenza si appellò Giuseppe Passanisi giusta gli atti del 1-6, 8 luglio e 20 novembre detto anno, ed all'udienza i procuratori delle parti comparse hanno concluso nel modo come sopra, restando contumace il parroco.

Considera che prima di tutto giovi por mente ad una circostanza di fatto, di non lieve momento, ed è quella cioè che il legatario durante la vita del testatore, e parecchi mesi prima della morte di lui, svestì l'abito talare, che indossava allorchè il testamento fu confezionato. Da ciò una conseguenza che se il testatore s'indusse forse a fare quel legato al nipote credendo che si sarebbe fatto sacerdote, e ne volle rafforzare la volontà, pur non pertanto non può mettersi in dubbio che egli non mutò il testamento allorchè vide che il nipote chiaramente manifestò l'idea di non volere ascendere più al sacerdozio, giacchè uscì dal seminario e smise l'abito. Si ricava da questo fatto chiara la intenzione del testatore di aver voluto conservare il legato, non ostante che il nipote più non facevasi prete. E consegue altresì che il movente a beneficare il nipote non fu esclusivamente di dovere costui elevarsi a sacerdote.

Se questa fosse stata la causa impulsiva del dono, se il testatore avesse realmente voluto che il legato si sarebbe conseguito nella sola ed esclusiva ipotesi della scesa al sacerdozio, ma egli avrebbe al certo mutato il testamento, quando fu certo che il nipote tale stato più non prendeva, giacchè aveva rivolta la sua attività ad altri studi, ed aveva di già smesso l'abito.

Or bene, se non ostante tutto ciò egli, il testatore, mantenne fermo il legato, ciò costituisce per la Corte la miglior conferma di aver voluto che il nipote acquistasse il legato pur mancando la condizione.

Arrivati a questa conseguenza vede bene ognuno che sia del tutto vano l'esame della questione, in tema di puro dritto, se la condizione di farsi prete sia o pur no lecita.

Ma ciò non pertanto la Corte fa brevissime osservazioni in ordine al quesito proposto, lasciando da parte il passare in rassegna le diverse opinioni di eminenti giuristi che sostengono le opposte idee, a principiare dal Furgole e Ricard, giacchè sul proposito vi è una ricchissima bibliografia.

Considera che innanzi tutto occorra, per l'esatta intelligenza dell'art. 849, fare una distinzione, e ciò vedere se si tratti di condizione che la legge assolutamente prescrive, ovvero di quelle che per se stesse, considerate in astratto, non sono vietate ma esaminate in concreto possono, in determinate contingenze, assumere il carattere d'immorale, e quindi vietate.

E perciò assumere come principio assoluto per lo esame di una disposizione condizionale il responso di Ulpiano, *in conditionibus primum locum obtinet defuncti voluntas, eaque regit conditiones* (Leg. 19, *De condit. et demons.*), significa subordinare la natura della condizione alla volontà del testatore. In tal modo, si verrebbe, con argomenti, desunti da circostanze di fatto, a dichiarare lecita, morale una condizione che per se stessa la legge vieta nello interesse dell'ordine pubblico, della moralità.

Per la qual cosa fa d'uopo considerare prima di tutto la condizione nella sua intrinseca natura, e vedere se, per sè stessa, sia o pur no proibita.

Stabilito che intrinsicamente è vietata, ma non vi sarà intenzione che tenga che possa farla dichiarare lécita. E, per contrario, deciso che per se stessa non è proibita, ed allora sì che bisogna indagare l'intenzione del testatore.

Nessuno mai al certo dirà lecita la condizione di non far téstamento o di lasciare i beni a Tizio, di rinunziare alla patria potestà od a quella maritale ecc. Tutte simili condizioni, perchè lesive del dritto patrimoniale, o contro le leggi che regolano i rapporti di famiglia, le quali sono d'ordine pubblico, sono per se stesse illecite, e non vi ha intenzione qualsiasi del testatore che potrebbe farle diventare lecite.

Si è perciò che allora soltanto può farsi ricorso all'intenzione del testatore quando si tratti di quelle condizioni che riguardano le leggi permessive, quelle cioè che regolano i rapporti privati, ai quali il cittadino può derogarvi.

E parimenti deve dirsi errata l'opinione che sostiene doversi desumere la legalità o meno della condizione dall'effetto che produce nella volontà del beneficiato. Dappoichè la libertà umana non si misura, nè si pesa. Per uno avaro il legato di cento lire è tale una cosa che gli potrebbe sconvolgere il cervello, e fargli financo rinnegare la fede; ed al contrario è un nonnulla per una persona che vive secondo la comune degli uomini.

Come quindi decidere della legalità di una condizione dallo effetto che produce nella volontà del beneficiato? Da banda adunque siffatti criteri subiettivi, che potrebbero menare, nella maggioranza dei casi, a conseguenze erronee, e si esamini la condizione nella sua intrinseca natura, in se stessa e negli effetti che per se sola produce per vedere se essa sia obbiettivamente contro legge, o contro il buon costume; avvegnachè per condizione contraria alla legge non debba intendersi sol quella che per se stessa è dalla lègge vietata o che sia contro il buon costume, ma pur anche quelle che per essere aggiunte ad un negozio giuridico producono effetti contrari alla legge ed al buon costume; presa questa espressione anche nel senso di buoni costumi civili, che non si possono pubblicamente contradire senza incorrere l'animavversione generale, come dice il Pescatore.

Tenuti adunque presenti siffatti principii direttivi, è dessa lecita la condizione di farsi prete?

Sì, dicono molti, perchè essa non contiene nulla d'immorale. — E' illecita, rispondono molti altri, e con essi la Corte, dappoichè limita la libertà di scelta del proprio stato; ed impedisce lo spontaneo e libero svolgimento della propria attività.

La condizione di prendere uno stato determinato, checchè se ne dica, mette sempre il beneficato nel bivio o di perdere il vantaggio economico, o di rinunziare alla propria libertà in una delle forme la più possibile, la più eminente, quale si è la scelta del proprio stato.

E tutto ciò non è forse contrario ai principii che informano e costituiscono il cardine fondamentale della società moderna, la libertà cioè delle proprie azioni?

Dopo la dichiarazione dei diritti dell'uomo fu conseguenza necessaria sancire di essere vietata qualsiasi condizione, che inceppasse la libertà di abbracciare il tale stato, impiego o professione. — E questo principio di libertà è quello che regola la società moderna, e va man mano sviluppandosi nelle diverse manifestazioni dell'attività umana.

E con la condizione di abbracciare un tale stato, non significa voler rimuovere una forza individua dalla sua naturale sfera d'azione?

Ma si dice: si è liberi di accettare o pur no, e quindi per nulla resta menomata la libertà.

No, si risponde, dappoichè con la condizione si viene a limitare questa libertà; ed una tale limitazione per lo appunto è quella che costituisce illegale la condizione. Essa ha potenzialmente l'effetto di allettare a prendere quello stato, che il testatore ha imposto contro la naturale vocazione del beneficato. E non costituisce tutto ciò un attentato alla libertà?

Nè si obbietti che ogni condizione importa restrizione di libertà, avvegnachè una tale restrizione non deve mai imporsi ai diritti congeniti dell'uomo. E tale si è il diritto a scegliere il proprio stato.

E la scelta del proprio stato è stimolo potentissimo all'attività umana. Ora imporre per una tal scelta una condizione significa voler contraddire non solamente ad un diritto ingenito, ma voler rendere neghittosa una forza, che, lasciata libera, avrebbe meglio raggiunta la sua finalità, la sua perfezione.

La condizione di prendere uno stato determinato ha in potenza l'effetto di

allontanare l'individuo dalla propria inclinazione. E questo possibile effetto è quello che contraddice alla libertà dell'individuo; e perciò è vietato.

Non si facciano illusioni; il calcolo dell'interesse è un impulso potente sulle deliberazioni umane.

E perciò mettere la libertà dell'uomo nel bivio, nell'alternativa di perdere un lucro, e sia anche minimo, o di abbracciare uno stato a cui non sentivasi chiamato, e che forse non avrebbe preso se liberamente avesse potuto determinarsi significa far cosa contro legge, perchè costituisce un serio attentato al libero volere.

Ma venendo più da vicino alla condizione di farsi prete, essa, oltre all'essere una condizione di prendere uno stato determinato, implica ancora il precetto di professare una determinata religione. E con ciò si viene a contraddire al principio informatore delle legislazioni moderne della libertà di coscienza, la quale è la più preziosa fra le libertà dell'individuo, a cui non è lecito recare offesa. Sarebbe questa la più empia profanazione del sentimento religioso, che, al dire del Pescatore, costituisce il *venerabile e sacro distintivo dell'umanità, che la solleva dagli ordini del finito sino all'infinito incomprensibile.*

Ed oltre a ciò si tenga presente la speciale condizione del sacerdote cattolico. A lui è vietato il matrimonio, e perciò volere che uno si faccia prete significa imporgli il celibato. E non è questa una condizione contraria alla legge, che *sub verbo signanter* la vieta? (art. 850).

Nè si dica che il legatario asceso al sacerdozio poteva benissimo ammogliarsi non essendo dalle nostre leggi vietato il matrimonio ai preti. Dappoichè, a parte l'intenzione del testatore che voleva un prete cattolico come egli era, bisogna tener presente che la condizione di farsi ministro di una determinata religione, importi assumere tutto il complesso degli obblighi che sono inerenti al carattere sacerdotale di quella data religione. Ora se il prete cattolico si ammogliasse non sarebbe più tale, sarebbe apostata il suo voto non sarebbe più perpetuo, e quindi verrebbe a mancare la condizione.

Se vuolsi ritenere lecita la condizione di farsi prete, la conseguenza deve essere quella di mantenere il voto di castità. Ma poichè questo voto implica il divieto del matrimonio, consegue che essendo tal divieto contrario alla legge, la condizione è illecita.

Nè si obbietti che l'art. 850 colpisca ogni divieto espresso, diretto e formale, e non già quello indiretto ed implicito, dappoichè non si comprende come mai voglia farsi una tale distinzione. L'articolo suddetto dichiara illecita la condizione del non *nubendi*, sia essa diretta od indiretta, esplicita od implicita, senza distinzione alcuna. E perciò, una tale distinzione è del tutto arbitraria, ammenochè non voglia darsi all'interprete la facoltà di distinguere, aggiungendo così alla legge.

Nè si ricorra poi alla seconda parte del citato art. 850, dappoichè essa è inapplicabile alla specie, giacchè il testatore non dispose che la rendita sarebbe stata goduta durante il celibato. E come quindi può entrare nella causa questo concetto? Il decano Passanisi impose la condizione di farsi prete, e non già disse che la pensione sarebbe stata goduta durante il celibato. Eliminata adunque la condizione, e discendendo alle altre subordinate, esse vanno ancora respinte per semplicissimi riflessi.

Se la condizione di farsi prete è da ritenersi, si ha come non apposta, consegue evidentemente che il legato sia puro e semplice. E perciò a mente di legge (art. 866 e 867) la rendita o prestazione è dovuta dal giorno della morte del testatore, e non già da quello in cui si sarebbe potuto verificare la condizione, cioè a 24 anni.

E per quanto riguarda la prescrizione quinquennale bisogna tener presente quello che scuola e giurisprudenza hanno stabilito e fermato. Vuol dire che il legato annuo contiene tante prestazioni quante sono le annualità, e costituiscono altrettanti legati e sono troppo noti i

responsi di Ulpiano: *Quum in annos singulos legatur, non unum legatum esse; sed plura constat*, e quindi: *nec semel in diem eius cedere, sed per singolos annos*, e per conseguenza importano un capitale per se stante, e non soggetto quindi alla prescrizione quinquennale.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

---

## Tribunale di Roma.

23 luglio 1902.

*Pres.* Morghese, ff. di P. — *Est.* Bonuzzi.

*Cucchi* c. *Del Drago*

**Decima — Abolizione — Decima percepita dal parroco per la fabbrica della Chiesa — Indizi di sacramentalità — Catasto Piano — Denunzia del *ius decimandi*.**

*Una decima deve ritenersi di natura sacramentale e non dominicale, quando sia percepita dal parroco o dalla fabbriceria di una chiesa per essere impiegata nella fabbrica della chiesa stessa; sia dovuta dalla generalità degli abitanti di una giurisdizione parrocchiale, i quali si siano sottoposti a tale contributo* quali buoni sudditi e figliuoli spirituali; *sia dovuta in modo uniforme sopra tutto il territorio parrocchiale ad eccezione della collina, ed allorquando finalmente risulta che sia stata concessa dal signore del luogo per il servizio del culto divino ed amministrazione de' sacramenti* (1).

*La natura dominicale della decima non è dimostrata dal fatto che il* ius decimandi *venne denunziato nell'occasione della formazione del Catasto Piano, incominciato nelle Provincie pontificie nel 1798, qualora la denunzia non abbia avuto per effetto di assoggettare il detto* ius decimandi *ad una quota di tributo fondiario* pro rata, *come sarebbe avvenuto se la decima fosse stata di natura dominicale.*

Attesochè la sentenza della Corte d'appello è sorretta e giustificata dai seguenti motivi: l'attore fonda sostanzialmente la sua domanda sull'istromento di transazione e concordia del 23 agosto 1598, che si riassume in questi termini: « Era sorta lite e controversia fra il rev. Domino Gabinio in allora arciprete del castello o villaggio di Filacciano da una parte, i massari, la comunità e gli uomini di detto castello dall'altra, « *super iura decimandi et percipiendi duodecimam partem non solum de frumento, ordeo, avena, milio et aliis bladis, sed etiam de leguminibus, lino et canapa, qui percipiuntur et colliguntur ex terrenis positis in planicie dicti castri, circumscripta a radice collium dicti castri ab uno latere et ab alio flumine, quantum tenet et extenditur territorium dicti castri versus dictam planiciem; et propterea, introducta causa et lite contestata, volentes nunc dictae partes litibus finem imponere et pacifice et quiete vivere, prout decet bonum pastorem et bonos subditos et spirituales filios...* », concordarono per sè e successori la seguente convenzione da confermarsi dalle superiori autorità ecclesiastiche « ... *dicti massarii, comunitas et homines dant licentiam exigendi dictas decimas, modo et forma in infrascriptis capitulis expressis...* ».

« In prima, che il suddetto rev. messer Gabinio e suoi successori sia padrone, come sempre è stato, della decima delle dodici del grano, orzo, avena, miglio ed altre biade che si raccolgono nel piano di Filacciano dalla radice dei monti fino al fiume intorno in quanto dura il territorio di detto castello, e queste cose predette se le possa riscuotere per sè stesso o per altri, come meglio gli piacerà, come sempre ha fatto ed è stato sempre solito.

« Item, che la duodecima di tutti i legumi et lino si debba riscuotere per li *santesi* della chiesa, coll'intervento dell'arciprete, et quella impiegare alla fabbrica della chiesa con saputa et volontà dell'arciprete.

« Item, che la canepa non decimi in modo veruno, eccetto non si facessero

---

(1) Veggasi la sentenza della Corte di appello di Roma 26 luglio 1901 (vol. XI, p. 439) e fra le stesse parti. Confr. App. di Roma 24 marzo 1902 (pag. 309).

canapinari, talchè se perdesse la duodecima del grano o altre biade, ed allora si riscota dalli *santesi* in beneficio della chiesa come di sopra.

Interpretò la Corte d'appello che la suaccennata transazione attribuisce all'arciprete *pro tempore* di Filacciano la duodecima soltanto sui cereali nella stessa indicati e generalmente sulle biade, e che per tutti gli altri prodotti, comunque dovesse intervenire l'arciprete, come rappresentante e naturale tutore della chiesa arcipretale di Filacciano, erano i *santesi*, ai quali era demandato di riscuotere in vantaggio della chiesa medesima e specialmente per la sua fabbrica.

Disse la Corte fondata la difesa del principe Drago nell'invocare l'applicazione della legge 14 luglio 1887 al seguente effetto.

L'art. 1 di detta legge dispone che: « le decime ed altre prestazioni stabilite per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie ed altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, sono abolite. Però i vescovi e ministri del culto, aventi cura d'anime, investiti dei benefizi, che si trovavano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, *limitatamente alla quota*, che secondo le legge e le consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto. »

Che conseguentemente le decime sacramentali essendo abolite anche nei rapporti degli investiti attuali, meno che per la quota devoluta *a loro esclusivo profitto*, come provento della prebenda, e per le cose dianzi premesse, se la decima fosse sacramentale, l'azione istituita dal rev. don Cucchi non avrebbe titolo e fondamento. Non avrebbe cioè fondamento nei suoi rapporti personali perchè abolita e perchè non a lui personalmente attribuita la decima del prodotto che reclamava, avendo la Corte ritenuto, come fatto non controverso fra le parti, che alla coltivazione del lino e dei legumi fosse sostituita quella del granturco, e che in luogo di quello il principe del Drago introducesse la cultura della barbabietola, che non è nè biada nè cereale. Che l'azione quindi proposta dal rev. don Cucchi solo allora potrebbe esser fondata, quando egli, agendo nel nome e nell'interesse della chiesa arcipretale, dimostrasse avere la decima di Filacciano essenza e natura dominicale.

Che questi fatti e questi criteri, i quali costituiscono il precedente logico e giuridico della sentenza pronunciata dalla Corte, come da un canto sono inscindibili fra loro, dall'altro sono insindacabili ed irriformabili davanti al magistrato di prima istanza. Onde è che il Collegio in questa fase del giudizio non può versare sopra nessun'altra disamina e nessun'altra prova come quelle proposte subalternamente dall'attore, che tendono a scuotere, modificare o riformare i fatti ed i criteri sopra enunciati. Altro punto fisso, dal quale non è lecito allontanarsi, senza eccedere i termini della contestazione della lite, si è questo: se o meno competa all'arciprete don Cucchi la reclamata decima sul prodotto delle barbabietole per il quale ha instaurato il presente giudizio.

A parte quindi ed impregiudicata la decima sui cereali o biade, per quanto ha tratto alla decima delle barbabietole, come prodotto surrogato, attraverso i mutamenti dell'industria agricola, al lino ed ai legumi, gli indizi della sua essenza e carattere sacramentale ecclesiastico, anzitutto, li contiene seco nelle sue viscere e nel suo spirito l'atto di concordia del 1598. Il carattere di prestazione temporale è escluso precipuamente dal suo carattere religioso, quale è rilevato dalla sua destinazione, in quanto si doveva riscuotere per i *santesi della chiesa ed impiegare alla fabbrica della chiesa stessa*.

Ma per altre tracce scaturisce dalla transazione il carattere spirituale, oblatorio e generale di questa decima.

Essa infatti apparisce più come una

*concessione* di consuetudine di esigerla, che come un obbligo che abbia la sua genesi in *iure dominii*, in un diritto feudale od enfiteutico, o comunque in un diritto privato o patrimoniale. La concessione è accordata da una generalità, quali i massari, la comunità e gli uomini del Castello (nella giurisdizione della parrocchia arcipretale di Filacciano), che al tributo concordarono sottoporsi *quali buoni sudditi e figliuoli spirituali verso il buon pastore*, sotto il patrocinio e conferma delle autorità ecclesiastiche superiori. Si concordava in misura uniforme — la duodecima parte — e sui prodotti — *ius ad rem, non in re* — che si raccoglievano *in planicie dicti castri circumscripta a radice collium ab uno latere et alio flumine, quantum tenet et extenditur territorium dicti castri*, su tutto un territorio, cioè, meno la collina, di una giurisdizione spirituale. Poichè ben a ragione la parte convenuta rammenta la regola, nella interpretazione di antichi documenti, di riportarsi ai tempi cui si riferiscono, per poterli apprezzare secondo le presumibili condizioni dell'epoca in cui la coltura dei campi doveva essere assai più limitata.

Tutti questi indizî che, secondo il diritto canonico, la dottrina, la giurisprudenza, sono perspicui nello stabilire la natura sacramentale ed ecclesiastica di una decima, o quanto meno escludono la essenza dominicale o patrimoniale delle decime contemplate dal documento sopra analizzato, specie in quella parte su cui cade la controversia, e l'assoggettano in pari tempo all'abolizione sanzionata con la legge suindicata.

Nè vale all'attore appoggiare la dominicalità della decima al «*jus decimandi*» e conoscimento di «*padrone*» a favore dell'arciprete di Filacciano enunciati nell'atto di transazione, poichè gli studi e le investigazioni che hanno condotto appunto all'abolizione delle decime sacramentali insegnano che anche la decima ecclesiastica, nella molteplicità sopravvenuta nelle sue distinzioni, si considerava come un onere reale o prediale in quanto colpiva in misura uniforme e costante i prodotti del fondo, ma non il fondo (cioè un *ius ad rem* e non *ius in re*) e perciò si denotava pure col *ius decimandi*. Insegnano altresì che le decime ecclesiastiche e spirituali, denaturando dalle primitive e spontanee oblazioni per i servizi spirituali, nel progresso dei tempi, per riconoscimento espresso o tacito dell'autorità civile e dello Stato, vennero a costituire contribuzioni obbligatorie tutelate dall'azione civile. Ciò che vale a togliere ogni valore ad un certificato redatto dal Vescovo diocesano attestante che nei territori di Filacciano e di Torrita non esistono decime sacramentali (come in tutta la diocesi di Nepi e di Sutri), ma come reddito fondiario di dette due parrocchie il *ius decimandi* unicamente sui terreni in pianura lungo il Tevere, e che a quest'onere vanno soggetti anche i terreni dei corpi morali, confraternite e pii istituti.

Che anche da una semplice delibazione della documentazione prodotta si arguiscono preponderanti presunzioni per la natura spirituale della decima in contrasto.

Dal libro le: «*Antiche usanze di Filacciano pertinenti alla decima*» si può piuttosto ricavare che i dominii della chiesa nel piano di Filacciano corrispondevano, oltrechè la decima, il *terratico delle sei* alla chiesa stessa, e nei monti il solo *terratico*. Risulta altresì che il signor Francesco conte di Pitigliano et signore de Filacciano rimproverò nel 1534 (in occasione di uno dei soliti conflitti) i suoi massari e comunità di non aver voluto pagare all'arciprete la decima del miglio seminato nei terreni soliti seminarsi a grano e decimarsi, osservando che le decime: *quali sono state concesse dalli nostri predecessori allo arciprete de detto loco per lo servizio del culto divino et amministrazione delli sacramenti ecclesiastici.*

I certificati della Curia generale vescovile di Nepi e dell'agente delle im-

poste di Castelnuovo di Porto, che la chiesa parrocchiale e l'arciprete di Filacciano pagano una quota sul *ius decimandi* o sulla duodecima alla Mensa vescovile stessa, secondo il diritto canonico, sono pure indizio di sacramentalità, anzichè di dominicalità della duodecima stessa.

Sulle risultanze catastali e particolarmente sulle *assegne o note giurate* emesse all'epoca ed in occasione della formazione del catasto pontificio, tanto dottamente illustrate dalla parte convenuta, ed invocate dall'attore per dimostrare che anche la chiesa o l'arciprete di Filacciano, agli effetti del catasto stesso, denunciarono il controverso *ius decimandi*, si può sintetizzare questa unica osservazione e trarne questa unica conseguenza, in relazione anche con la tassa di mano-morta, alla quale pure ha fatto appello il rev. don Cucchi. E' vero che tra le rendite denunciate dall'arcipretura di Filacciano, agli effetti della tassa di mano-morta, figura anche la duodecima, ma questa tassa, come è chiaramente indicato dalla sua stessa natura, colpisce la rendita complessiva di fatto, che godono tutti i corpi morali di mano-morta. Le denuncie poi del *ius decimandi* agli effetti del catasto non si risolvettero punto (almeno non risulta) in qualsiasi quota di tributo fondiario o di imposta prediale, che possa dare carattere di temporalità alla decima in controversia.

Per questi motivi, il Tribunale respinge la domanda ecc.

---

## Tribunale di Napoli.

**16 giugno 1902.**

*Pres.* Landolfi, P. — *Est.* De Gregorio.

**Ente autonomo di natura mista — Scopo di culto e beneficenza — Compenso per l'amministrazione — Persona incaricata di costringere all'esecuzione del fine — Distinzione di patrimoni — Soppressione.**

**Tassa di svincolo — Interessi di mora — Interessi compensativi.**

*Quando con un testamento si lascia ad un corpo morale un patrimonio con obbligo di tenerlo distinto dal proprio per l'adempimento di uno scopo perpetuo di culto e per un altro di beneficenza, tutti e due* aeque et principaliter, *si viene a fondare un ente autonomo di natura mista; ed il corpo morale, sebbene chiamato erede dal testatore, si converte in realtà in un* nudus minister voluntatis *del fondatore* (1).

*La circostanza che una parte delle rendite debba andare a profitto dello stesso corpo morale in compenso dell'opera che deve prestare per l'amministrazione del detto patrimonio, lungi dal porre in essere una disposizione modale a suo favore, rafforza l'idea della costituzione dell'ente autonomo* (2).

*Allorchè si tratta di un patrimonio materialmente staccato per un fine e con una persona che l'amministri, non è necessario, per aversi l'ente autonomo, che sia nominata un'altra persona con incarico di costringere la prima alla esecuzione del fine; il che è invece necessario, quando trattasi di un patrimonio giuridicamente distaccato, cioè costituito soltanto dall'obbligazione dell'erede di corrispondere una prestazione per l'adempimento del fine, altrimenti si avrebbe un semplice peso di coscienza* (3).

*Per gli enti di natura mista la legge 3 agosto 1862 ordinò la distinzione dei patrimoni e delle rendite in rispondenza dei due fini, e la legge 15 agosto 1867 soppresse la parte riguardante il culto.*

*Sulla tassa di svincolo dei beni di un ente di culto di natura laica sono dovuti gli interessi di mora dal giorno della notifica dell'analoga liquidazione e non gli interessi compensativi dall'anno successivo alla legge 3 luglio 1870* (4).

*Fatto.* — Con testamento chiuso e sigillato nel 22 maggio 1892 ed esposto nel 22 agosto successivo, la signora E-

---

(1-3) Sui caratteri dell'ente autonomo, veggasi da ultimo la giurisprudenza riferita a pag. 234 di questo volume.

(4) Confr. Cass. Roma, 29 aprile 1888, Demanio c. Schiavoni (vol. VIII, p. 413); 17 novembre 1898, Finanze c. Massa (vol. IX, p. 276); App. Napoli, 24 novembre 1900, Taglialatela c. Finanze (vol. XI, p. 707); Leti G., *Gli interessi sulla tassa di svincolo* (vol. VIII, p. 398).

leonora Chiurlya, contessa di Lizanello, dichiarò che il principale oggetto della sua disposizione era di provvedere ai bisogni spirituali dell' anima sua ed allontanare qualunque occasione di contesa o di litigio. Quindi procedette alla specificazione dei vari beni e crediti componenti il suo asse ereditario, e dichiarò che, perchè il capo e principio di qualsivoglia testamento era la istituzione dell'erede, senza della quale *de iuris censura* dicevasi inullo istituiva erede universale in tutti i suoi beni, esclusi i legati e le particolari istituzioni, di cui parlava in seguito, il R. Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell'Opera di vestire i nudi vergognosi, il quale doveva tener conto distinto e separato di quanto gli perveniva per opera di quella disposizione ed intitolarlo: Confidenza Lizzanello. Ordinò che il R. Monte, col concorso degli esecutori testamentari all'uopo nominati, vendesse tutti i beni, e detratte le spese di ultima infermità, funerali ed altro ed i legati disposti col testamento, ne convertisse il ricavato in compra di beni immobili e di annue entrate siti in Napoli e suo distretto. E soggiunse:

« Dei frutti adunque e rendite degli enunciati miei beni voglio che, in preferenza di ogni altro mio obbligo, erigersi debba una cappellania quotidiana per l'anima mia, siccome esigo colla presente mia disposizione, colla limosina di annui ducati 72, li quali esser debbono precipui ed effettivi sopra tutti i beni di mia eredità, ed esser debbano franchi ed immuni dal peso della decima e da qualunque altro che fosse, si dovesse e si imponesse di nuovo anche per caso fortuito e fatto del Superiore, volendo espressamente che, ad onta di qualunque ordine in contrario, debba il cappellano ricevere la limosina intera di ducati sei al mese pagabili mensualmente o terziatamente a suo piacere, con che in ciascun pagamento assicurarsi debba della seguita celebrazione. Oltre a ciò voglio che la nomina del cappellano per la prima volta sia degli infrascritti esecutori testamentari, dovendo nel prosieguo nominarsi dai governatori di detto Monte ed Arciconfraternita mio erede.

« Dopo l'adempimento dell'ordinata cappellania voglio che il mio erede dai frutti di mia eredità erogarlo debba in vestire dieci ecclesiastici nudi vergognosi, rimettendomi in tutto alle leggi e condizioni ordinate nel suo testamento dal fu Card. D. Gioacchino Ruggiero intorno all'adempimento del legato di simile natura; ed avanzandovi altro, debba erogarsi in vestire altri poveri nudi vergognosi secolari.

« Dippiù voglio che, in ciascun anno, si paghi a favore della stessa Chiesa di S. Giuseppe dell'Opera suddetta la somma di ducati 50 in compenso dell'incomodo che soffrir deve per l'amministrazione di mia eredità, affinchè si eroghino nelle quarantore, sepolcro ed altre occasioni, dell'esposizione del Santissimo per serbare la maggiore decenza e culto del Venerabile.

« Allo stesso Monte ed Arciconfraternita, non volendo o non potendo in ogni futuro tempo succedere a norma della presente mia disposizione, o nel caso che per qualunque causa si dimettesse, sostituisco il S. Monte delle sette opere colle stesse leggi e condizioni che ho dichiarato ».

Che il Ricevitore dell'Ufficio del demanio, ritenendo che la suddetta pia disposizione per la celebrazione della messa quotidiana con l'elemosina di ducati 72 all'anno, pari a lire 306, costituisse una cappellania laicale, al seguito dell'analoga dimanda di svincolo proposta con riserva del detto R. Monte ed Arciconfraternita e soltanto per evitare eventualmente la decadenza di cui alla legge 19 dicembre 1895, n. 695, nel 17 marzo 1900 notificò al Monte la liquidazione della tassa di svincolo in lire 1468.80, oltre agli interessi del 3 0[0 dal 3 luglio 1871. Quindi nel 5 luglio successivo notificò l'analoga ingiunzione, ed essendosi opposto il Regio Monte con citazione del 9 dello stesso mese innanzi a questo Tribunale per vari motivi anche per nullità di forma

della ingiunzione, il Ricevitore, nel 6 agosto successivo, notificò, in rettifica della prima, altra ingiunzione, contro la quale il R. Monte, con atto 20 dello stesso agosto, ripetette l'opposizione.

Che, non avendo l'opponente curato di segnare a ruolo la sua dimanda, l'Intendenza di Finanza, con atto 15 maggio 1901, si rese parte diligente, portando essa a discussione le due opposizioni.

Allora il R. Monte, con atto 27 dello stesso maggio, intimò alla Finanza di decidere prima sul reclamo amministrativo, presentato nello stesso giorno, e di non insistere frattanto nella decisione della causa, e poi con verbale 4 gennaio 1902, per eliminare l'eccezione del *solve et repete*, fece offerta della somma chiestagli per tassa di svincolo e degli interessi dal giorno della notifica dell'analoga liquidazione e delle spese relative nella complessiva somma di lire 1613.82, e ritirò l'analoga bolletta di quietanza.

Spedita la causa, questo Tribunale, con sentenza 5 febbraio del corrente anno, in considerazione che non risultava essere stato il R. Monte regolarmente autorizzato a stare in giudizio, dichiarò non trovare allo stato luogo a deliberare.

L'opponente, con atto 12 dello stesso febbraio, ha riportato a discussione la causa, nel giorno della spedizione della quale i procuratori delle parti hanno prese le conclusioni innanzi riportate.

*In diritto:* Che, avendo l'attore provato di essere stato regolarmente autorizzato a stare nel presente giudizio mediante deliberazione del suo Governo in data 6 luglio 1900, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nel 25 settembre successivo, può passarsi alla decisione della causa.

Che, avendo il R. Monte, con l'ultima comparsa, dichiarato di rinunziare alle eccezioni di forma precedentemente da esso sollevate circa la dichiarazione di non luogo a deliberare per essersi dalla Finanza portata a discussione con un solo atto due opposizioni, circa l'inammessibilità di questa istanza della Finanza fino alla decisione in linea amministrativa del detto reclamo e circa la nullità delle ingiunzioni, ed avendo esso chiesto che la causa sia senz'altro decisa in merito, occorre dare atto di tale rinunzia e passare senz'altro all'esame del merito della vertenza.

Che per l'esatta decisione della causa occorre ricordare che, oltre ai beneficii ed enti ecclesiastici, tanto di libera collazione, quanto di patronato laico od ecclesiastico, di cui alcuni furono conservati, altri convertiti ed altri soppressi, furono anche soppressi tutti gli enti di culto di natura meramente laicale.

Si cominciò prima col dichiarare, mediante il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 pel Napoletano, che cessavano di esistere, come enti morali riconosciuti dalla legge civile, le cappellanie laicali (art. 3), e quindi con la legge 15 agosto 1867 per tutto il regno (art. 1 n. 1°, 5° e 6°) fu dichiarato che non erano riconosciuti come enti morali le cappellanie laicali (che nel Napoletano erano state già soppresse) e le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo erano generalmente qualifficate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto.

Per gli enti di natura mista, che avessero cioè uno scopo di culto ed uno scopo di beneficenza, non l'uno come accessorio dell'altro, nel quale caso la natura di esso viene desunta dal principale, ma tutti e due *aeque principaliter*, si cominciò prima col disporre con la legge sulle opere pie 3 agosto 1862, n. 753, art. 2, che si dovesse tenerne amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio. Poi con l'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 si dispose la conservazione dell'ente per la parte corrispondente al fine di beneficenza e la soppressione per la parte corrispondente al fine di culto sulla base della distinzione dei rispettivi redditi e patrimoni ordinata dalla legge del 1862.

Ed il legislatore, come abolì, con le cennate leggi, questi enti di culto già

esistenti, con gli art. 833 e 1075 del Cod. civ. impedì che altri ne sorgessero, fulminando di nullità le disposizioni e le donazioni ordinate al fine di crearne dei nuovi. Però ha parlato sempre di enti e di istituzioni di culto, cioè di persone giuridiche, non già di disposizioni e donazioni in genere che abbiano per oggetto il culto e non creino enti, perchè ha avuto soltanto l'intendimento di abolire la manorta di culto già esistente, tranne per la parte riguardante gli enti conservati e convertiti, e di impedire la creazione di nuovi, non già che abbia voluto abolire il culto e le disposizioni fatte per mantenerlo, perchè però non conservino o fondino enti di culto, ossia la manomorta. Anzi lo stesso legislatore ha voluto che fosse mantenuto il culto necessario alle popolazioni, fino a porre a carico della pubblica amministrazione (Fondo pel culto) l'onere di pagare ai parroci il supplemento che fosse necessario per portare la congrua almeno ad una data somma ritenuta indispensabile, e mantenendo le opere pie di culto, i lasciti ed i legati di culto fatti alle istituzioni di pubblica beneficenza, quando non costituiscano enti soppressi dalle suddette leggi eversive, con la sola distinzione che quelle opere, lasciti o legati rispondenti ad un bisogno della popolazione, si eseguono secondo la volontà di coloro che l'imposero, e che gli altri si assoggettano a sola trasformazione per l'adempimento di altre pene, giusta l'art. 91 n. 3 della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Rimangono quindi inalterate e ben possono validamente farsi anche oggi le donazioni e le disposizioni *sub modo* o *cum onere* di culto, le quali non mettano in essere un ente autonomo ossia una persona giuridica diversa dalla persona fisica o morale del donatario, o dell'erede o del legatario dell'onere di culto.

Ma quando si ha l'ente autonomo e quando si ha una donazione od un legato modale? Tre sono i requisiti sostanziali per aversi l'ente autonomo di culto: 1° un patrimonio, cioè un insieme di beni, distinto e separato da ogni altro, cioè un patrimonio proprio ed autonomo; 2° uno scopo di culto; 3° la perpetuità della sua funzione. Gli ultimi due elementi non offrono difficoltà e spesso si trovano entrambi anche nella donazione e nell'istituzione di erede o di legato modale, ma quello che offre argomento di maggiore discusssione e che segna il principale carattere distintivo è il primo.

Il patrimonio autonomo si sustanzia, come si è detto, in uno o più beni tenuti distinti da quelli di qualunque altra persona, col patrimonio della quale essi non si confondano, rimanendone sempre separati, onde con lo scopo impressovi da chi li ha a tal fine destinati, dànno vita ed esistenza alla fondazione. Questo patrimonio, materialmente distaccato da ogni altro, ha naturalmente bisogno, per assurgere ad ente morale, di una persona fisica che ne abbia la rappresentanza e ne renda possibile la vita ed il funzionamento.

Ma, oltre al distacco materiale, può aversi anche il distacco giuridico del patrimonio, quando, cioè, si abbia una vera e propria obbligazione giuridica di corrispondere o di spendere una cosa o somma determinata per l'adempimento dell'opera di culto disposta a carico della persona, alla quale sono trasmessi i beni che si confondono con gli altri di originaria spettanza della persona stessa, perchè anche un determinato credito può costituire un patrimonio e dare vita e funzionamento all'ente. Senonchè, in tal caso, non potendosi concepire un diritto di obbligazione senza il concorso di due persone, il creditore ed il debitore, poichè, se le due qualità si confondono in una sola persona, l'obbligazione si estingue per confusione, appare evidente che occorre che, oltre all'obbligato alla prestazione ed alla rendita, vi sia chi abbia azione per costringerlo all'adempimento della obbligazione stessa, senza di che questa si viene a tramutare in vero dovere morale o peso di coscienza. E' vero che per le costituzioni 28, 46 e 49 del Cod. I. 3 e per la Novella

131 c. 11 il Vescovo, avendo l'obbligo di curare l'esecuzione di tutte le sue disposizioni, poteva costringere la persona gravata del legato ad adempirlo, ma è vero puranche che molte disposizioni furono date nel Napoletano per togliere al Vescovo tale ingerenza.

Più tardi col R. Decreto 17 maggio 1857 fu nuovamente dato all'Ordinario diocesano di costringere giudiziariamente a mezzo delle Commissioni dicesane i gravati di legati pii ad adempirli, ma questo Decreto fu abolito con l'altro dittatoriale del 18 ottobre 1860.

Quando dunque, in tema di legati pii aventi per dote l'obbligazione personale del gravato, manchi per titolo di dotazione, od anche per legge, chi possa costringere l'obbligato all'esecuzione della pia disposizione (e sarebbe tale certamente il donante, il suo erede, come l'erede del testatore) la disposizione stessa si converte senz'altro in un mero onere di coscienza, epperò non può oggi parlarsi di soppressione.

Alcune più recenti sentenze vi hanno perciò aggiunto che, in tema di legati così fatti, per parlarsi di enti e quindi di soppressione, occorre che l'obbligazione sia garantita da ipoteca sui beni dell'obbligato, e ciò pel motivo che altrimenti costui, liberamente alienando i beni, farebbe venir meno il patrimonio dell'ente e ne comprometterebbe la vita perpetua.

In ogni modo quest'ipoteca e questa persona avente azione per costringere l'obbligato all'esecuzione del legato pio sono state richieste come elementi integranti dell'autonomia del patrimonio, quando il medesimo sia costituito da una ragione di credito, quando, cioè, si tratti di distacco giuridico od ideale di patrimonio, non quando si tratti di un patrimonio materialmente separato e distinto da ogni altro. In tale ultima ipotesi alla vita ed al funzionamento dell'ente basta la persona del suo rappresentante senza bisogno di altro, diversamente per ogni fondazione non basterebbero più il patrimonio, il fine impressovi dal fondatore e la persona del rappresentante, ma occorrerebbe sempre anche un'altra persona che costringesse il rappresentante ad eseguire la volontà del fondatore, il che a nessuno è venuto mai in mente. E ciò senza contare che l'erede del fondatore ben potrebbe agire per costringere il rappresentante dell'ente ad eseguire la volontà del suo autore e che per le istituzioni di carattere pubblico non manca la tutela da parte dell'autorità per l'osservanza delle tavole di fondazione delle medesime.

D'altra parte è noto che la vera indole di un contratto, più che dalle parole si desume dalla volontà dei contraenti. *In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verbo spectari placuit* (leg. 219 Dig. de verb. signif.). *In contractibus rei veritas potius quam scriptura perspici debet.* (Leg. 1 Cod. plus valet quod agitur). Questa norma riceve la maggiore applicazione in tema di atti di ultima volontà, nei quali il testatore assai spesso non si attiene alla proprietà del linguaggio giuridico. *In causa testamentorum non ad definitionem utique discendendum est, cum plerumque abusive loquantur, nec propriis nominibus ac vocabulis semper utantur* (leg. 69 Dig. de legatis. 3). Onde può darsi che nel testamento si parli di erede, ed invece la disposizione sustanzi un legato, e che viceversa si chiami legatario quegli che in realtà è un successore universale, come può accadere che si chiami erede o legatario una persona che invece non è nè l'una cosa nè l'altra, ma invece è il rappresentante di una fondazione che si crea col testamento. Cosicchè se si dica che tutti i beni vengono lasciati ad una persona come erede, ma in effetti si dispone che essi debbano essere tenuti distinti dal patrimonio della medesima e che le rendite debbano essere impiegate in una determinata finalità, è chiaro che la mente del testatore non è quella di beneficare la persona chiamata, ma di fondare un ente autonomo, chiamando la persona, in sostanza, soltanto come amministratore e rappresentante dell'ente, onde l'erede in apparenza si converte in

realtà in un *nudus minister voluntatis* del testatore.

Dicasi lo stesso, se l'apparente beneficato sia stato qualificato donatario o legatario, e tale in effetti non lo sia, onde é che in siffatte disposizioni e donazioni l'unico e vero criterio distintivo dell'erede, legatario o donatario dalla nomina del rappresentante dell'ente autonomo, messa da banda le denominazioni usate, consiste sempre nel vedere se siasi voluto mantenere il patrimonio distinto da quello della persona nominata e perpetuamente asservito all'adempimento del fine impressovi dal testatore o donatore. E' invece criterio fallace quello di vedere se alla persona nominata venga dalla disposizione o donazione alcuna utilità morale od economica, altra cosa essendo l'utilità che possa derivare ad una persona dell'esistenza e del funzionamento di un ente morale, vantaggio indiretto e fine accessorio e subordinato, ed altra l'utilità che deriva dall'accrescersi il suo patrimonio, quando al medesimo se ne aggiunga un secondo ed entrambi insieme si confondano e si unifichino. E se, come spesso avviene, pur mantenendosi distinti i patrimoni, si stabilisca che le rendite di quello formante oggetto della disposizione, siano per una parte impiegate in un determinato fine e per l'altra siano attribuite alla persona qualificata erede, legataria o donataria, come compenso per l'amministrazione che deve tenere dei beni e per l'opera che in genere deve prestare, il concetto della creazione dell'ente autonomo più spicca e si rafforza, perchè si vede chiaro che la persona è stata chiamata e rimunerata come semplice mezzo per raggiungere il fine, cioè per assicurare il concorso di uno degli elementi necessari per la creazione dell'ente che é nella volontà del fondatore, non altrimenti che se si dicesse che si volesse fondare l'ente e si nominasse come amministratore una persona, dando alla medesima una determinata prestazione per l'opera che dovrà prestare.

E' poi indifferente che la persona chiamata a tale funzione sia una persona fisica od una persona giuridica già esistente, perchè non é la diversa specie del rappresentante dell'ente che può influire o meno sulla nascita e vita del medesimo, mentre lo sono sempre ed unicamente l'autonomia del patrimonio, il fine impressovi, la perpetuità ed un rappresentante od amministratore. La differenza consisterebbe unicamente in ciò che, in caso di nomina d'una persona giuridica già esistente, i due enti, il vecchio ed il nuovo, separati giuridicamente ed obbiettivamente l'uno dall'altro nei patrimoni, e spesso anche negli scopi e nelle funzioni, avrebbero soltanto un vincolo personale nella stessa persona fisica chiamata a rappresentare e ad amministrare tutti e due, mentre nulla impedisce che una stessa persona fisica impedisca, governi ed amministri più enti morali.

Che, dopo questo largo richiamo dei principì di diritto sulla materia, riesce chiaro scorgere la vera natura della disposizione contenuta nel testamento della Chiurlya.

Costei disse che nominava come suo erede il R. Monte ed Arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi, ma in realtà volle che il patrimonio di essa testatrice fosse tutto venduto ed investito in acquisto di beni stabili e di annue entrate in questa città e suo distretto e restasse distinto nella proprietà e nelle rendite che esso R. Monte possedeva. Volle che col prodotto netto delle rendite si adempissero due scopi, egualmente per lei principali: 1° la celebrazione d'una messa quotidiana per l'anima sua a mezzo di un cappellano da nominarsi la prima volta dagli esecutori testamentarî ed in seguito dal detto Monte, sempre con l'elemosina di ducati 72 all'anno; 2° la vestizione di dieci ecclesiastici nudi vergognosi e, col denaro per avventura sopravvanzante, di altri poveri nudi vergognosi secolari. Il fatto che il patrimonio restava materialmente staccato da quello del R. Monte e che le rendite dovevano andare a beneficare non questo stesso, ma servire al perpetuo adempimento del doppio fine

di culto e di beneficenza insieme, entrambi *aeque et principaliter* contemplati, dimostrano che, in sostanza, si voleva creare un ente autonomo misto, contemplato dall'ultimo num. dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, e che il R. Monte, quantunque qualificato erede, era soltanto chiamato come rappresentante ed amministratore della fondazione che in effetto si creava. E ciò è tanto più vero, inquantochè la stessa testatrice ebbe cura di dire che il principale oggetto della sua disposizione era di provvedere ai bisogni spirituali dell'anima sua, che nominava il R. Monte come erede, perchè senza della istituzione di erede il testamento sarebbe stato nullo, e che col suo patrimonio intendeva costituire la « Confidenza Lizanello », tenendosi distinti i beni e le rendite. E per sempre più ribadire tale concetto, vi aggiunse che, non potendo o non volendo il R. Monte succedere ad essa testatrice, o nel caso che si dimettesse, intendeva sostituirgli il S. Monte delle Sette Opere con le stesse leggi e condizioni del testamento, il che fa chiaramente intendere che il suo fine non era di beneficare il R. Monte e di aumentargli il patrimonio, ma di provvedere al funzionamento della « Confidenza Lizzanello » che essa fondava, riuscendole quasi indifferente che l'amministrazione fosse tenuta dall'uno o dall'altro degli enti morali chiamati ad eseguire la sua volontà, mentre non si saprebbe altrimenti comprendere come l'erede, una volta accettata la disposizione potesse poi dimettersi, contrariamente alla regola *semel haeres, semper haeres.*

Nè, come si è detto, può fare andare ad un'interpretazione diversa il fatto che in vantaggio della chiesa del Monte dovevano andare 50 ducati all'anno, quando nel testamento è spiegato che quest'annualità gli era corrisposta per ricompensarlo dell'incomodo che doveva soffrire per l'amministrazione del patrimonio ereditario; il che prova che, se poteva rimunerarsi l'opera del Monte come un amministratore dell'ente « Confidenza Lizzanello », non poteva certo rimunerarsi l'opera che l'erede spendesse per l'amministrazione del suo patrimonio, la quale ultima cosa non sarebbe giuridicamente concepibile.

In fine non vale obbiettare che manchi nella specie la destinazione d'una persona che obbligasse il R. Monte a dare esecuzione alla pia disposizione della testatrice, perchè, trattandosi che tutto l'intero patrimonio ereditario, dedotti i legati, fu materialmente staccato e reso autonomo, e non versandosi nell'ipotesi di un distacco giuridico, cioè di un patrimonio dotalizio costituito da una semplice obbligazione di corrispondere l'annualità stabilita dal testatore, non avrebbe senso la destinazione d'una persona incaricata di obbligare il rappresentante dell'ente ad eseguire la tavola di fondazione.

Se dunque l'ente fondato era misto, avrebbesi dovuto distinguere il patrimonio e le rendite di esso, nella parte riguardante la cappellania, e nella parte riguardante l'opera di beneficenza della vestizione dei dieci ecclesiastici poveri ed eventualmente anche di altri secolari poveri, a tenore delle leggi del 1862 e 1867, per assoggettare a soppressione soltanto la prima parte, e dar luogo allo svincolo de' beni, previo il pagamento della relativa tassa a favore del Monte, che ha il diritto di elezione del cappellano, compreso anche nella locuzione di diritto di patronato largamente inteso, come é adoperato dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. Ma, trovandosi nello stesso titolo di fondazione determinata in ducati 72, pari a L. 306, l'annualità corrispondente alla dote della cappellania, ed avendo la Finanza calcolato su questa base la tassa di svincolo, senza che al riguardo il R. Monte abbia mosso alcuna doglianza, non resta che ritenere essere stata ben liquidata e pagata la tassa di svincolo nella somma di cui alla prodotta bolletta.

Che l'ultima quistione, che rimane a risolvere, è quella di vedere se sulla detta tassa possano spettare al Demanio gl'interessi a datare dal 3 luglio 1871, giorno in cui per la legge 3 luglio 1870

n. 5723 pur la si sarebbe dovuto cominciare a pagare, considerando gl'interessi come compensativi, cioè come dovuti in compenso dei frutti prodotti dalla quota di proprietà dei beni dotalizi spettante al Demanio e passati, col pagamento della tassa, in proprietà del R. Monte svincolante, oppure a datare dal 17 marzo 1900, considerando gl'interessi stessi come dovuti pel ritardo verificatosi sul pagamento e dal giorno della mora. Ora è risaputo che nei benefici ecclesiastici, mediante la bolla di erezione canonica dei beni dotalizi, questi si spiritualizzano e passano dal patrimonio del dotante in quello della chiesa, mentre nelle cappellanie laicali e negli altri enti di culto di natura egualmente laica, i beni restano in proprietà del fondatore o della persona alla quale viene trasmesso il diritto di patronato o di elezione dei sacerdoti chiamati all'adempimento dell'opera di culto, e solo si sottopongono al vincolo dell'inalienabilità per tale adempimento. Cosicchè quando il patrono si ripiglia i beni dell'ente ecclesiastico, al quale è succeduto il Demanio *jure devolutionis*, pagando in corrispettivo la tassa del 30 per cento viene ad acquistare una quota di proprietà, e quindi come qualunque compratore di cosa fruttifera deve *ipso jure* gl'interessi sul prezzo dal giorno dell'acquisto. Invece in tema di beni di enti laicali la proprietà è sempre rimasta nel patrono, onde egli sciogliendo lo svincolo e pagando la relativa tassa, non acquista nulla di nuovo e solo toglie ai beni il vincolo di inalienabilità che li avvinceva per assicurare l'adempimento dell'opera di culto.

Non pagando il patrono alcuna quota di proprietà, ma soltanto una somma dovuta per legge a causa del semplice ritorno di essi nella sua libera disposizione senza l'inceppamento di prima, non può essere tenuto ad interessi compensativi, ma soltanto ad interessi moratori.

E' vero che l'art. 23 del decreto 17 febbraio 1861 parlava di devoluzione dei beni ai patroni per effetto del pagamento di un capitale corrispondente ad una quota dei beni stessi senza distinzione se trattavasi di enti ecclesiastici o laicali, ma è vero che l'art. 5 della legge 15 agosto 1867 chiamò di rivendicazione la tassa che si paga dal patrono per ripigliarsi i beni degli enti ecclesiastici, stabilita sulla misura del 30 per cento, e chiamò di svincolo la tassa che si paga per togliere il vincolo dell'inalienabilità dai beni degli enti laicali di culto, e nella misura della doppia tassa di successione tra estranei, appunto per mantenere la distinzione ontologica dei due casi giuridici. La legge 3 luglio 1870, pur mantenendo la diversità della misura delle due tasse, sembrò nuovamente confonderle adoperando per tutte e due la parola svincolo, ma la legge 19 dicembre 1895, n. 695, ripetette chiaramente la distinzione, adoperando la doppia locuzione della legge del 1867; e la giurisprudenza ha sempre seguito tale distinzione, negando per conseguenza che sulla tassa di svincolo vera e propria, riguardante cioè i beni degli enti laicali di culto, si potesse mai parlare di interessi compentivi sull'analoga tassa e solo ammettendo gl'interessi moratori dal giorno della notificazione dell'analoga liquidazione.

In tali limiti perciò sono dovuti sulla specie gl'interessi al Demanio.

Che, risultando l'opponente in gran parte succumbente, tranne per la questione degl' interessi sulla quale riesce vincitore, è giusto che sia condannato ad una proporzionale quota delle spese del giudizio e che una parte ne sia comsata (art. 370 Cod. proc. civ.).

Per tali motivi, il Tribunale respinge l'opposizione, ecc.

---

# GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

## Consiglio di Stato.
(IV Sezione)

*Decisione del 23 maggio 1902.*

*Pres.* BONASI, P. — *Est.* SERENA.

*Arciconfraternità dello Spirito Santo in Torino* c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Torino.*

**Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Notifica del provvedimento impugnato — Nullità sanata.**

**Opere pie — Trasformazione — Decreto ministeriale — Provvedimento definitivo — Ricorso alla IV Sezione.**

**Opere pie — Trasformazione — Ospizi dei catecumeni.**

*La produzione del ricorso dinanzi alla IV Sezione e la comparsa della parte ricorrente sanano le irregolarità incorse nella notificazione del provvedimento impugnato.*

*Il decreto ministeriale di trasformabilità di una delle istituzioni contemplate nell'art. 90 della legge 17 luglio 1890 è provvedimento definitivo, e perciò suscettivo di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato* (1).

*Gli ospizi dei catecumeni sono, senza alcuna distinzione, soggetti a trasformazione, in quanto abbiano conservata la loro originaria destinazione* (2).

Attesochè evidentemente infondata è la prima eccezione d'indole pregiudiziale dedotta dalla ricorrente Arciconfraternità.

Risulta dagli atti che il decreto ministeriale, col quale venne dichiarato applicabile l'art. 70 della legge 17 luglio 1890 all'Ospizio dei catecumeni di Torino, fu notificato al rettore il 12 gennaio 1900, e il 20 febbraio dello stesso anno al presidente dell'Arciconfraternita. Ora, se pure si dovesse ritenere illegale e nulla la prima notificazione, perchè fatta al rettore e non al presidente, una sola conseguenza ne deriverebbe, quella, cioè, che il termine a ricorrere a questa Sezione sarebbe incominciato a decorrere, per il disposto dell'art. 30 della legge 2 giugno 1889, non dal 12 gennaio, ma dal 20 febbraio. L'aver però la stessa Arciconfraternita notificato il suo ricorso il 9 e l'11 febbraio dimostra chiaramente che essa ritenne regolare la notificazione fatta al rettore, che essa ebbe legale notizia del decreto ministeriale e si affrettò a produrre il suo reclamo, non col vano proposito di sentir dichiarata nulla la fatta notificazione, ma con quello veramente serio di veder annullato il provvedimento ministeriale che spogliava l'Ospizio da essa amministrato dalla gestione dai propri beni, e lo sottoponeva a trasformazione. E a nulla giova il dire che essa Arciconfraternita è comparsa nel presente giudizio principalmente per opporre l'eccezione di nullità della notificazione, perchè lo accoglimento di una tale eccezione non porterebbe certamente all'annullamento e neppure alla sospensione del provvedimento impugnato. La presenza adunque dell'Arciconfraternita in un giudizio da essa stessa promosso, elimina ogni incertezza sul fatto dell'avvenuta notificazione e ne sana ogni irregolarità, ai sensi dell'art. 190 del codice di procedura civile.

Attesochè, eliminata per le esposte ragioni la prima eccezione pregiudiziale, non occorre intrattenersi ad esaminare l'altra relativa alla natura del provvedimento impugnato, essendosene il Ministero dell'interno e la Congregazione di carità di Torino rimessi al giudizio di questa Sezione, ed avendo l'Arcicon-

(1) Confor. Cons. di Stato, IV Sezione, 11 marzo 1898, Capitolo della metropolitana fiorentina (vol. VIII, p. 559); 5 aprile 1895, Casa dei catecumeni di Roma (vol. V, p. 308).
(2) Confr. Cass. Roma, 27 luglio 1901 (vol. in corso, p. 74) e nota 1 ivi.

fraternita ricorrente ritenuto, in conformità della decisione 5 aprile 1895, numero 157, che il decreto ministeriale emanato in base all'art. 92 della legge 17 luglio 1890 « se non è un provvedimento definitivo, suscettivo di ricorso nel merito con effetto *ope legis* sospensivo, è per altro un provvedimento suscettivo di ricorso alla IV Sezione, nel senso dell'art. 24 della legge organica sul Consiglio di Stato ».

Attesochè, ciò posto, è chiaro che nello esame del ricorso del quale si tratta, la Sezione deve limitarsi soltanto a vedere se il decreto ministeriale del 28 dicembre 1899 sia viziato da incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere. L'Arciconfraternita ricorrente sostiene che gli articoli 90 e 70 della legge 17 luglio 1890 contemplano gli Ospizii dei catecumeni solo in quanto essi costituiscano enti di beneficenza ai sensi dell'art. 1; che l'Ospizio dei catecumeni di Torino non essendo un ente di beneficenza, ma avendo uno scopo esclusivamente sociale e religioso, non va soggetto alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e che il Ministero, avendo dichiarato applicabile ad esso Ospizio l'art. 70, ha violato, o male interpretato la legge. Ora, il legislatore, senza fare alcuna distinzione, ha parlato in genere di tutti gli Ospizi dei catecumeni, sottoponendo a trasformazione soltanto quelli che hanno conservata la loro originaria destinazione. Oltre a ciò, è innegabile che per lo art. 2 del regolamento 5 febbraio, 1891, n. 99 sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie già riconosciute tali al momento dell'attuazione della legge, salvo i ricorsi al Ministero dell'Interno, ecc. L'Ospizio dei catecumeni di Torino, per il disposto dell'art. 65 del regolamento organico dell'Arciconfraternita, approvato con R. Decreto 11 dicembre 1862, n. 91379, fu sottoposto alle leggi e ai regolamenti sulle opere pie e, nonostante il parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 1882, vi rimase fino al 1899, come risulta dal conto finanziario del 1898 e dal bilancio preventivo del 1899 trasmesso alla Prefettura di Torino. L'Arciconfraternita ricorrente adunque se avesse voluto far esentare l'Ospizio dei catecumeni dalla trasformazione, o avrebbe dovuto dimostrare che esso erasi, come quello di Roma, via via modificato in tutto o in parte, pur conservando la primitiva denominazione, o avrebbe dovuto ricorrere, a termini degli art. 2 e 3 del regolamento 5 febbraio 1891, per far determinare se l'Ospizio appartenesse ad alcuna di quelle istituzioni indicate dall'art. 2 della legge 17 luglio 1890. Non avendo fatto nè l'una cosa, ne l'altra, ma avendo anzi cercato di dimostrare ampiamente che l'Ospizio ha in tutto conservato la sua originaria destinazione, è manifesto che il Ministero dell'Interno non solo non ha violato, ma ha rettamente applicato l'art. 90, n. 3, della legge, il quale esplicitamente e chiaramente dice: « sono soggetti a trasformazione, a norma dell'art. 70, gli Ospizii dei catecumeni in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione ».

Attesochè, ad avvalorare la tesi della ricorrente, non giova neanche affermare, come essa fa, che l'Ospizio è parte integrante dell'arciconfraternita e non può da questa essere in alcun modo disgiunto. Se dal citato regolamento organico dell'11 dicembre 1862 e da tutti i documenti esistenti in atti, non risultasse che l'Ospizio è un ente a sè, con uno scopo speciale e con proprio e separato patrimonio, la questione sollevata dalla ricorrente, se esso sia o no un'opera pia, sarebbe del tutto inutile, o per lo meno sarebbe risoluta dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890. Infatti, se l'Arciconfraternita e l'Ospizio formassero una sola istituzione, essa dovrebbe essere, ai sensi del cit. art. 91, equiparata alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetta a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso ecc.

---

## Consiglio di Stato.
**(IV Sezione).**

*Decisione 2 maggio 1902.*

*Pres.* Bonasi P. — *Est.* Alpi.

*Comune di Petrella Salto c. Comune di Fiamignano.*

**Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Omesso o ritardato deposito — Decadenza — Diritto del controricorrente.**

*Quando la parte ricorrente abbia omesso o ritardato oltre il termine di trenta giorni il deposito del ricorso nella Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato, il contro-interessato, a cui il ricorso fu notificato, ha diritto di provocarne egli stesso la decisione per far dichiarare la decadenza del ricorso.*

Attesochè, disponendo l'art. 30 della legge organica sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889, che i termini ivi stabiliti per la notificazione e per il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza, non può dubitarsi che il Comune di Petrella, posto che notificò il ricorso fino dal 19 aprile 1901 senza mai più curarsi di farne il deposito, sia decaduto dal diritto di impugnare il reale decroto 20 gennaio 1901.

Attesocchè, se la disposizione dell'articolo 30 sopra citato è inosservata, tanto allora che il deposito del ricorso sia tardivo, stato fatto cioè dopo il termine, come quando il deposito sia mancato, non sia cioè mai stato fatto, non v'è chi non veda come in quest'ultimo caso è solamente sulla domanda del controricorrente, che la Sezione IV potrebbe venire a conoscere del ricorso e pronunciarne la decadenza.

E che il controricorrente abbia diritto di investire la Sezione dell'esame del ricorso, non stato depositato, col produrre la copia notificatagli, si deduce anche dell'articolo 31 della ricordata legge, il quale prescrive che, nel termine dei trenta giorni *successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso*, l'autorità e le parti, alle quali questo fosse stato notificato, possono presentarne nella segreteria del Consiglio di Stato memorie fare deduzioni ed istanze sull'ammissibilità e sul merito dello stesso e produrre que' documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto. E la deduzione è logica; perchè, se il legislatore non ha subordinato l'esercizio della suddetta facoltà al fatto dell'effettivo deposito del ricorso per parte di colui che lo notificò ed ha anzi stabilito un termine per tale esercizio, non può avere emessa una prescrizione *inutile*, come indubbiamente avrebbe fatto quando, per non avere il ricorrente depositato il ricorso nel termine, non si riconoscesse nella parte stata notificata dello stesso e resasi resistente il diritto di provocarne la decisione. Non sarebbe esorbitante e ingiusto, oltre che dannoso alle pubbliche amministrazioni e al funzionamento del pubblico servizio, massimamente per essere inapplicabile al procedimento contenzioso amministrativo l'istituto della perenzione, costringere la parte, cui fu intimato un ricorso, ad attendere che il ricorrente, che non ha ottemperato alla legge, lo depositi *a comodo suo*, per vedere posto termine alla controversia con il ricorso stessa proposta?

Non è inopportuno in fine osservare che, per lo stesso ordine di considerazioni, il legislatore ha dettate molte e provvide disposizioni a proteggere e a difendere chi è chiamato in giudizio contro il capriccio, la leggerezza e la negligenza di chi il giudizio stesso promosse, quali, per dire di sole due, sono quelle indicate negli articoli 381 e 489 del Cod. di proc. civ., per cui il *convenuto* può domandare l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell'attore, quando il costui procuratore non abbia fatto la sua costituzione, e può domandare il rigetto dell'appello senza esame, quando l'appellante non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine e in conformità dell'articolo 158 (*Omissis*).

Per questi motivi la Sezione, ecc.

---

## Consiglio di Stato.
(IV Sezione)

*Decisione del 25 aprile 1902*

*Pres.* Bonasi, P. — *Est.* Pinchierle.

*Schiavne c. Fondo pel culto.*

**Fondo pel culto — Ispettori — Applicazione ad una Intendenza di finanza per *tempo indeterminato* — Provvedimento ministeriale incensurabile.**

*È legale il provvedimento ministeriale, con cui un ispettore del Fondo pel culto venga, coll'indennità stabilita dal R. Decreto 24 gennaio 1895, applicato ad una Intendenza di Finanza per* tempo indeterminato*; e tale provvedimento non ha bisogno di alcuna specifica motivazione.*

Considerato che col primo capo di domanda il ricorrente non chiede (e, in effetti, non ne sarebbe più in tempo) che sia dichiarato illegale il provvedimento col quale, mentre egli era applicato alla Direzione generale del Fondo pel culto, fu destinato a prestar servizio alla ragioneria; ma che l'Amministrazione sia condannata a rifondergli la metà della maggiore indennità che egli aveva prima di essere chiamato a quella direzione, cioè dal 1° agosto al giorno in cui fu trasferito all'Intendenza di finanza di Catanzaro;

Che di fronte a una tale domanda e al dubbio sollevato dall'Avvocatura generale erariale, se il risolverla rientri nella competenza dell'autorità amministrativa, questa Sezione crede di dover rinviare gli atti alla Corte di Cassazione perchè su questo punto decida in ordine alla competenza.

Considerato, sul secondo capo di domanda, con cui il ricorrente chiede l'annullamento del decreto di sua applicazione all'Intendenza di finanza di Catanzaro, che l'articolo 4 del Regio Decreto 24 gennaio 1895, n. 75, accorda al Governo la facoltà di applicare gli ispettori del Fondo per il culto alle Intendenze di finanze, stabilendo soltanto la misura della indennità nel caso che tale applicazione dovesse durare oltre il mese;

Che, di fronte a codesta disposizione, non può tacciarsi di illegalità l'impugnato provvedimento che trasferì il ricorrente *per tempo indeterminato*, con l'indennità nel suddetto articolo indicato, avendo il Ministero usato di una facoltà che ad esso competeva, nè potendosi pretendere che fosse prestabilita una determinazione di tempo che non è nel decreto del 1895, e che non sarebbe molte volte possibile.

Che, di fronte al tenore del citato articolo 4, di nessuna specifica motivazione aveva bisogno quel decreto di applicazione, essendo l'apprezzamento dei motivi interamente rimesso al Ministro, e, d'altra parte, risulta dagli atti che essa ha avuto per causa un giudizio sulla capacità del funzionario che sfuggirebbe a qualsiasi sindacato di legittimità.

Per questi motivi, la Sezione respinge ricorso, ecc.

## Consiglio di Stato
(IV Sezione).

*Decisione 14 febbraio 1902.*

*Pres.* Bonasi, P. — *Est.* Di Fratta.

*Orfanotrofi e Conservatori di Ferrara c. Congregazione di carità di Ferrara.*

**Opere pie — Concentramento — Art. 56 della legge 17 luglio 1890 — Enti morali — Perpetuità ed invariabilità — Beneficenza dotale annessa a conservatorio — Inconcentrabilità.**

*Per far luogo al concentramento a norma dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890, deve trattarsi d'*istituzioni, *e non di* oneri, *e neppure di* fondi (1).

(1) Il concentramento riguarda gli enti autonomi, e non i semplici *oneri* di beneficenza; ed il vedere se trattasi di ente autonomo o di solo onere di beneficenza gravante la eredità, è questione che rientra nella competenza della autorità giudiziaria (Cass. di Roma 5 gennaio 1901 e nota ivi: vol. XI, p. 421). La IV Sezione del Consiglio di Stato può, anche d'ufficio, elevare la eccezione d'incompetenza amministrativa. Decis. 16 novembre 1901, ric. Pagnano; 24 agosto 1900, ric. Parroco Ravaglio (vol. X, p. 582, 587).

*La perpetuità e la invariabilità non sono sempre note essenziali e necessarie degli enti morali.*

*Quando, nell'erigere un conservatorio per le zitelle povere, sia destinata una parte di rendita del medesimo alla distribuzione di doti come un obbligo o meglio come una forma nella quale il detto conservatorio dovesse esercitare la sua beneficenza, non può farsi luogo al concentramento di tale rendita destinata alla beneficenza dotale.*

Attesochè non occorra esaminare il ricorso in rapporto all'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, dappoichè nel parere 14 luglio 1897 della Sezione I di questo Consiglio, che servì di base e di motivazione al decreto impugnato, era richiamato solo l'art. 56 della stessa legge, ai termini del quale è per conseguenza da ritenere che il concentramento sia stato disposto.

Attesochè non possa cader dubbio, che per far luogo al concentramento a norma dell'articolo 56 debba trattarsi di « istituzioni » e non di oneri e neppur di « fondi », e però nel caso concreto la questione si riduce a vedere, se le doti Baronio, pel modo nel quale dapprima sorsero e vennero poscia organizzate e regolate, sieno da considerarsi come un'istituzione, cioè, come un ente di per sè stante, o non costituiscano piuttosto un onere, o una prestazione accessoria, o una forma di beneficenza annessa ad un altro istituto già eretto in corpo morale.

Attesochè, in tale indagine, e per le conseguenze alle quali essa deve condurre, nessun elemento decisivo sia da ricavarsi dal testamento del fondatore Carlo Baronio. Questo testamento – fatto nel 1681 e pubblicato il 1720, anno nel quale il testatore morì – disponeva che l'eredità, detratti i debiti e i legati, fosse a cura dell'erede fiduciario, ed erede testamentario Carlo Bertelli, spesa a favore di zitelle in doti per matrimonio e monacazione.

Senonchè esso, e si vedrà in seguito, non ebbe per la parte riguardante codeste doti alcuna esecuzione, o almeno non l'ebbe come volle il Baronio, e quindi, se pur voglia prescindersi dall'errore in cui cadde il Governo, l'errore, cioè, di credere che il testatore in riguardo alle doti abbia disposto delle rendite della sua eredità, mentre in realtà egli dispose dell'asse ereditario nel suo valore capitale, è certo peraltro, che il testamento, se potè servire come punto di partenza e come criterio generale per la destinazione diversa che fu data all'eredità Baronio con provvedimenti del potere sovrano, non può ora essere assunto come atto fondamentale per la decisione della presente controversia.

Attesochè tale atto fondamentale sia costituito invece dal Breve 9 ottobre 1720 del Pontefice Clemente XI. Infatti in questo stesso anno 1720, nel quale il Baronio venne a morte, si trovò che il patrimonio da lui lasciato era divenuto otto volte maggiore di quello di cui egli credette poter disporre all'epoca in cui dettò il suo testamento: da cinquemila scudi romani era salito a quarantamila e più. E allora l'esecutore testamentario Carlo Bertelli, nella impossibilità quasi di spende e così notevole patrimonio e con unica distribuzione in altrettante doti di 25 scudi ciascuna, e nell'intento di rendere duratura e più proficua la beneficenza imposta dal testatore, convenne il 12 giugno 1720 col Vescovo di Ferrara, che a spese dell'eredità si comprassero alcune case con l'attigua chiesa di S. Giustina per aprirvi un conservatorio di zitelle povere, che al mantenimento di questo conservatorio venisse erogata una metà dei frutti del patrimonio ereditario, e che l'altra metà servisse per la celebrazione di una messa quotidiana, e il di più fosse distribuito in doti a favore di zitelle povere della città e diocesi. Questa convenzione che, per usare la espressione del tempo, commutò pressochè interamente la volontà del testatore, fu approvata dall'anzidetto Breve Clementino, il quale venne pertanto a sostituirsi per questa parte al testamento e a costituire l'atto fondamentale della istituzione.

Attesochè il Breve Clementino, dopo aver fatto menzione della domanda

presentata dall'esecutore testamentario Carlo Bertelli, formandone l'obbietto principale colle seguenti parole: « magis expediens existimatum fuit, maiorisque utilitatis istarum civitatis et dioecesis, erogandi eamdem hereditatem (del Baronio) in erectionem novi conservatorii pro pauperibus puellis », prosegue rivolto al cardinale Tommaso Ruffo, vescovo di Ferrara al quale è diretto: « committimus et mandamus ut... ad praenarratam huiusmodi conservatorii erectionem... pro tuo arbitrio et prudentia devenias... »

Attesochè da tali parole e più ancora dalla perfetta corrispondenza tra la proposta del Bertelli e la risposta del Pontefice, chiaro risulti, che la sola istituzione alla quale si dette vita é riconoscimento giuridico fu il conservatorio per le zitelle povere, che a cotesto conservatorio fu attribuita l'eredità Baronio, detratti, ben inteso, i debiti e i legati, e che la distribuzione delle doti fu considerata come un obbligo, o meglio ancora come una forma nella quale il conservatorio medesimo dovesse esercitare la sua beneficenza, per modo che divenga impossibile scorgere in questa beneficenza dotale qualcosa di per sè stante, che abbia una esistenza autonoma indipendente da quella del conservatorio ed un patrimonio suo proprio che nella specie non si saprebbe neanche indicare qual sia perchè tutta la eredità del Baronio fu data al conservatorio. La perpetuità e la invariabilità, che alla difesa della congregazione resistente paiono caratteristiche esclusive degli enti in contrapposto ai semplici oneri, e che nel caso concreto si vorrebbero assumere ad elementi bastevoli per far ritenere la natura d'istituzione nelle doti delle quali si discute, non hanno quel valore che ad esse si pretende di attribuire. La perpetuità e la invariabilità non sempre son note essenziali e necessarie degli enti morali e, ciò che più importa, non sono neppure lor note esclusive, dappoichè entrambe possono accompagnare i meri rapporti di obbligazione, ed anzi la storia del diritto intermedio ci offre numerosi esempi di prestazioni perpetue ed invariabili, le quali son sopravvissute e resistono anche oggidì, non ostante gli sforzi fatti per eliminarle dal legislatore italiano. Nè si dica, che avendo il Breve Clementino assegnato alla beneficenza dotale una parte determinata delle rendite, abbia operato come uno *stralcio* delle rendite medesime a servizio esclusivo e perpetuo delle doti, le quali possono e debbono in conseguenza essere considerate come una istituzione a sè stante. Cotesta interpretazione è contradetta dal Breve stesso, che volle creare, e creò di fatto, un solo istituto, il conservatorio, al quale assegnò tutta l'eredità Baronio, e se, in omaggio alla volontà del testatore, prescrisse altresì che una parte delle rendite fosse erogata in distribuzioni di doti, ciò non vuol dire, che ne sia restata scossa ed alterata l'unità e medesimezza del conservatorio, e che dal suo ceppo sia come rampollato un altro ente costituito appunto dalle doti, ma vuol dire soltanto che il conservatorio, come del resto è frequentissimo il caso nelle nostre opere pie, ha scopi molteplici, per ciascuno dei quali è destinata, con regole e guarentigie appropriate, una parte delle rendite.

Attesochè, dovendosi pertanto ritenere che le doti Baronio non costituiscono una istituzione nel senso voluto dall'articolo 56 della legge 17 luglio 1890, venga a mancare la condizione indispensabile per poterne ordinare il concentramento e si appalesi quindi come illegittimo il regio decreto 29 aprile 1899, che ciò non ostante lo dispose.

Per questi motivi, la Sezione annulla ecc.

---

## Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

*Decisione del 17 gennaio 1902.*

*Pres.* GIORGI, P. — *Est.* CAGNETTA.

Ric. *Maccarone* c. *Musumeci.*

**Opera pia — Nomina di amministratore — Parità di voti — Nomina d'ufficio.**

*Quando per la nomina di uno dei fidecommissari di una opera pia, non sia possibile raccogliere la maggioranza, rimanendo i fidecommissari in carica divisi a parità di voti, bene opera il Prefetto procedendo, previa diffida, alla nomina d'ufficio.*

Considerato che nelle sedute del 9 febbraio e del 31 marzo 1901 i fidecommissari dell'ospedale di S. Giovanni di Dio e S. Isidoro intervennero in quattro, quanti erano in carica; ma tanto nell'una, quanto nell'altra adunanza, i voti per la elezione del quinto amministratore, si divisero in due e due. Si ebbero così due votazioni, nelle quali nessuno dei candidati raggiunse la maggioranza per potere aver titolo legale alla nomina; quindi nessuno dei due poteva intendersi eletto e non poteva parlarsi di preferenza fra i medesimi per ragione dell'età.

Che non fa al caso l'argomento che s'intende trarre nel ricorso dall'art. 18 del regolamento amministrativo, approvato col regio decreto 5 febbraio 1901, n. 99; poichè questa disposizione è intesa a determinare i criteri per la esclusione fra più amministratori già in carica o fra più eletti contemporaneamente.

Che non può giovare alla tesi sostenuta dal ricorrente il richiamo per analogia delle disposizioni della legge comunale e provinciale, le quali ad ogni modo, nel regolare la ipotesi di una contemporanea elezione di più candidati ad un minor numero di posti, presuppongono che a parità di voti si tratti di scegliere fra due candidati ai quali però non sia mancata la maggioranza nella elezione; e allora s'intende eletto il maggiore d'età (art. 255 « fra eletti contemporaneamente » e art. 83 della legge comunale e provinciale, testo unico vigente).

Considerato che le speciali norme delle tavole di fondazione e degli statuti di un'opera pia, nemmeno quando fossero concepite in termini di esplicito divieto, potrebbero togliere alle pubbliche autorità il modo di esercitare la vigilanza e la ingerenza autorizzate ed imposte dalla legge.

Che nella specie il prefetto di Catania, dopo esplicito invito di intimazione, anzi dopo un'espressa riserva che equivaleva a diffida e preannuncio di provvedimenti d'ufficio, avendo constatata « l'impossibilità in cui trovavasi la fidecommissaria di procedere alla elezione di cui trattavasi.... e l'urgenza della nomina del quinto fidecommissario anche per porre fine ad uno stato di cose che poteva riuscire di grave danno all'ospedale, poichè, data la suddivisione, la fidecommissaria non poteva funzionare », addivenne con criterio tutt'altro che arbitrario alla nomina d'ufficio del quinto fidecommissario in persona del sacerdote Musumeci; nel che usò rettamente della facoltà conferitagli dall'art. 50 della citata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, secondo l'applicazione fattane dalla giurisprudenza amministrativa.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

---

**Consiglio di Stato.**

(IV Sezione).

*Decisione 15 novembre 1901.*

*Pres.* Giorgi, P. — *Est.* Sandrelli.

*Ministero del Tesoro c. Congregazione di carità di Cassano Magnago.*

**Confraternita ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Decisioni della Giunta provinciale amministrativa — Procedimento contenzioso.**

*Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sulle contestazioni relative al rimborso di spese pel mantenimento di inabili al lavoro devono essere prese in sede contenziosa e non di tutela* (1).

---

(1) Confor. Cons. di Stato, IV Sezione, 10 dicembre 1898, Ministro del Tesoro c. Opera pia Serratrice in Costigliole d'Asti (vol. X, p. 708-709) e nota ivi.

Considerato che la Giunta provinciale amministrativa, allorchè in esplicamento dell'attribuzione deferitale dell'art. 26 regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, pronunzia sulle contestazioni per rimborso di spese di mantenimento di indigenti inabili al lavoro, procede nello esercizio di una vera e propria funzione giurisdizionale, e da ciò consegue che siffatte controversie debbono essere trattate e decise sotto la osservanza delle norme che governano il procedimento giurisdizionale in sede contenziosa.

Che questo concetto, basato sullo spirito e sulla speciale essenza della legge 1° maggio 1890, n. 9837, trova conferma esplicita nel letterale disposto dell'articolo primo del regolamento 4 giugno 1891, n. 273; laonde non è a dubitarsi che le disposizioni dell'una e dell'altra, siccome quelle che disciplinano lo svolgimento organico della giustizia amministrativa, sono da applicarsi in tutti i casi in cui le Giunte provinciali amministrative siano investite di giurisdizione, ed in cui le leggi speciali, che tale giurisdizione alle Giunte si attribuiscono, non contengano speciali norme di procedimento; come appunto accade per la materia contemplata dal succitato articolo 26 del regolamento 19 novembre 1889, il quale, chiamando le Giunte provinciali a dirimere le dispute tra l'erario dello Stato e gli enti locali reclamanti contro l'imposto onere del rimborso della spesa, si limitò soltanto a fissare il termine utile per la presentazione dei reclami.

Che la massima surriferita è stata costantemente affermata da più decisioni di questo Collegio, tra le quali giova ricordare quella del 10 febbraio 1899, che in applicazione dell'anzidetto principio annullava una decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano, emessa in sede tutoria sopra reclamo della Congregazione di carità di Cassano Magnago.

Considerato che la medesima Giunta provinciale, chiamata a decidere altro consimile reclamo della stessa Congregazione, dopo avere fatto nella pronunzia ora impugnata espresso richiamo della suaccennata giurisprudenza di questa Sezione, ritenne tuttavia, malgrado la eccezione formalmente sollevata dalla Intendenza di finanza, la procedibilità del ricorso del pio ente, stato presentato senza l'adempimento delle forme procedurali contenziose, e volle in sede tutoria emettere la sua decisione.

Che sebbene il ricorrente Ministero del tesoro dichiari di prescindere da questa gravissima irregolarità e di domandare la revoca della decisione della Giunta per motivi di merito, basta il riferimento che nel ricorso si contiene in ordine alla illegalità denunciata, perchè da questa, senza attendere alcun'altra considerazione, debba la Sezione desumere la ragione dell'annullamento della pronunzia impugnata, essendo ostacolo giuridicamente insormontabile all'esame di qualsiasi questione di merito il constatato difetto di potestà nel Consesso, dal quale l'anzidetta pronunzia fu emessa.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

---

## Consiglio di Stato
(IV Sezione).

*Decisione del 25 ottobre 1901.*

*Pres.* Giorgi, P. P. — *Est.* Vanni.

*Confrat. di S. Giovanni Decollato, del Carmine, del SS. Sacramento, di Sant'Angelo e del Gonfalone in Collescipoli* c. *Ministero dell'interno.*

**Confraternite — Trasformazione e concentramento — Esercizio privato del culto — Irrilevanza.**

*L'esercizio in privato del culto non può bastare a sottrarre le confraternite dalla trasformazione e dal concentramento ordinati dalla legge 17 luglio 1890, imperocchè, nonostante tale modalità di esercizio, esse rimangono sempre vere e proprie confraternite genericamente soggette a trasformazione e concentramento, quando concorrano gli altri requisiti voluti dalla legge; e d'altra parte l'esercizio privato del culto dimostra che le funzioni relative non sono necessarie al po-*

*polo e non corrispondono ad un pubblico interesse, per cui cotesto fine debba essere mantenuto, come è prescritto dal n. 2 dell'art. 91 della precitata legge, per il caso in cui si tratti di confraternite che esercitano il culto pubblico, e che pure sono assoggettate alla trasformazione ed al concentramento* (1).

# ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

**Legge** *12 giugno 1902, n. 185, portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Art. 2. Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a fabbricerie, a confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo, di cui all'art. 23, sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo,

Art. 3. Il Ministero della pubblica istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli enti di cui all'articolo precedente, od a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

Art. 4. Gli oggetti d'arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'art. 23, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli enti, di cui all'art. 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al divieto di detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

---

(1) Confr. Cons. di Stato IV Sezione, 13 settembre 1901, ric. Confraternita di Fossombrone, (vol. XI. p. 607) e nota ivi.

Art. 5. Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'art. 23, è obbligato a denunciare subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il Ministro della pubblica istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione in catalogo.

L'effetto di tale notificazione è temporaneo, e duraturo fino all'inscrizione o meno nel catalogo stesso.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o d'arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

Art. 6. Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità, di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prolazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando, per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte, il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta dall'estero, sia di privati, sia di istituti, il prezzo sarà stabilito, deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 7. Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli enti indicati nell'art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

Art. 8. Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dell'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà il diritto di acquistare l'oggetto che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà essese fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 6.

Art. 9. La tassa d'esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte

e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

Art. 10. Nei monumenti e negli oggetti d'arte e d'antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposti alla pubblica vista.

Art. 11. È vietato demolire o alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

Art. 12. Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'art. 1144 del Codice civile

Art. 13. Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed innalzamenti di edifizi, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 14. Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio non però oltre un triennio, od anche sospenderli. quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà il diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15. L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denunzia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte e d'antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenuta negli scavi di qualunquo natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di cautela e di precauzione che riputeranno necessari o utili, per assicurarne la conservazione ed impedire il trafugamento e la dispersione.

Art. 16. Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto al compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del Ministro di pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà determinato con le norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2358, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equivalente in danaro un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

Art. 17. Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada d'accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione, nel modo indicato dall'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 18. Il Ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati d'oggetti d'antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni e a monumenti.

Art. 19. La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa con le norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

Art. 20. Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà inscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso. una somma corrispondente ai complessivo ammontare degli introiti che, nel l'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'art. 18, dall'applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e degli eventuali proventi di cui gli articoli 14, 16 e 19.

Art. 21. La somma, che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, viene annualmente inscritta nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà divisa in due parti, l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in unico fondo, sarà devoluta ad acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e a gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni. quando questi sieno mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei e alle gallerie del Regno.

Art. 22. Con le somme di cui gli articoli 20 e 21 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza l'obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme, che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

Art. 23. Il Ministero della pubblica istruzione, con le norme che saranno indicate nel regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata che sieno inscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'articolo 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di enti morali, presenteranno a' Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti di arte e di antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte o di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave pel patrimonio artistico e per la storia.

Art. 24. Il Ministero della pubblica istruzione, entro un mese dalla inscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 25. Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui gli articoli 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.

Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da lire 50 a lire 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'articolo 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 26. L'omissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 5, è punita con la multa da lire 500 a lire 10,000.

Art. 27. Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o, nel caso dell'articolo 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

Art. 28. Per l'esportazione clandestina di opere d'antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col R. decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato e la ripartizione delle multe

sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento in esecuzione della presente legge.

Art 29. Alle violazioni degli articoli 10 e 11 sono applicabili le multe indicate nell'articolo 26

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto di arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

Art. 30. Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa di lire 100 a lire 2000, e, in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 31. L'amministrazione dell'ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione, non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'articolo 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da lire 50 a lire 10.000.

Art. 32. Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabili, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'articolo 23.

Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'articolo 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'articolo 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

Art. 33. Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite dalla presente legge si applicheranno le disposizioni dell'art. 19 del Codice penale.

Art. 34. Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non sono applicabili alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte o d'antichità in essa contemplati.

Art. 35. Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2), e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3), e 7 febbraio 1892, n. 31.

Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 36. Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

Art. 37. Le tasse di esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella:

*Tabella per la tassa d'esportazione.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sulle prime . . . . . . . . | L. 5000 | il 5 | per cento |
| » seconde . . . . . . . . | » 5000 | il 7 | » |
| » terze . . . . . . . . . | » 5000 | il 9 | » |
| » quarte . . . . . . . . | » 5000 | l' 11 | » |

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore dell'oggetto.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

---

# CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Circolare** *12 maggio 1902 del Ministero degli interni (n. 15200, 14, div. 2ª, sez. I) ai Prefetti e Sindaci per richiesta di notizie sulle spese di culto a carico dei Comuni.*

Per compiere alcuni studi preliminari sulle spese di culto, imposte nelle varie regioni d'Italia ai Comuni sia dall'art. 299 della legge comunale e provinciale, sia dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia negli antichi Stati italiani, il Ministero ha bisogno di conoscere con precisione la natura, lo scopo e l'ammontare delle spese medesime e se ciascuna di esse deriva da obbligo di legge, o da diritto di patronato o da contratti bilaterali, o siano il corrispettivo di concessioni fatte dal Governo, da un ente morale o da privati, o infine siano di natura facoltativa perchè non dipendenti da alcun obbligo legislativo o contrattuale.

All'uopo le SS. LL. vorranno chiedere ai Municipi delle rispettive Provincie le notizie occorrenti, prescrivendo che siano fornite con appositi prospetti, nei quali dovranno essere indicati:

*a)* l'oggetto della spesa (manutenzione di edifici destinati al culto pubblico; congrua o supplemento di congrua; retribuzione al coadiutore del parroco o al cappellano, al quaresimalista, all'organista, al sagrestano, al campanaro, al manutentore degli orologi; messa mattutina; messa festiva; festa del Santo Patrono ed altre festività religiose; olio e cera; provvista di arredi sacri, ecc.);

*b)* l'ammontare di ciascuna delle spese;

*c)* da quanto tempo il Comune le sopporta;

*d)* se sia inscritta in bilancio, tra le obbligatorie o tra le facoltative:

*e)* se dipenda dalla legge, e quale; o da diritto di patronato, e di qual natura; o da contratto, indicandone la data e sommariamente l'oggetto; se sia il correspettivo di una concessione e quale, e quando e da chi fatta; se sia il risultato di una elargizione spontanea, non avente carattere obbligatorio.

*f)* Tutte le altre notizie atte a chiarire la vera posizione del Comune di fronte alla parrocchia o ad altra chiesa, specialmente l'indicazione dell'ammontare della congrua e delle altre rendite parrocchiali, se siasi verificata l'abolizione delle decime sacramentali, se esistano enti obbligati a concorrere nelle spese del culto, se il Comune abbia approfittato della disposizione della legge 4 giugno 1899, numero 191, circa la consegna anticipata delle rendite delle chiese ex-ricettizie e comunie curate ecc.

Il Ministero gradirà di ricevere con sollecitudine le risposte originali dei Municipii accompagnate da un prospetto riassuntivo per ciascuna provincia e dalle opportune informazioni sulle spese di culto che fossero dell'Amministrazione provinciale.

*Pel Ministro:* SCHANZER.

## Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 3 luglio 1902, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Maccanti* sac. *Gesualdo* al canonicato prepositurale nel capitolo cattedrale di S. Miniato; *Danese* sac. *Cesare* al canonicato di S. Egidio nel capitolo cattedrale di Genova; *Petracca* sac. *Raffaele* all'ottavo canonicato nel capitolo cattedrale di Marsiconuovo; *Branchi* sac. *Luigi* al beneficio canonicale curato di S. Cristoforo nella chiesa parrocchiale di S. Secondo Parmense; *Breglia* sac. *Matteo* al beneficio parrocchiale di S. Maria della Visitazione in Senise; *Tabanelli* sac. *Antonio* al beneficio parrocchiale di S. Michele in Tredozio; *Cappello* sac. *Ugo* al beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire in Trecenta; *Campofreda* sac. *Luigi* al beneficio parrocchiale dei ss. Pietro e Paolo in Portocannone; *Auletta* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Oliveto Lucano; *Cabitza* sac. *Salvatore* al beneficio parrocchiale di Gonnosfanadiga; *Campisi* sac. *Antonino* al beneficio parrocchiale di Sciacca.

Con regi decreti del 21 luglio 1902, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Grossi* sac. *Giuseppe* ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Nusco; *Zazzerini* sac. *Orazio* al beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Greppoleschieto, comune di Piegaro; *Labella* sac. *Mariano* al beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Morro Restino; *Grilli* sac. *Primo* al beneficio parrocchiale di S. Maria di Pietrafitta nel comune di S. Giovanni in Marignano; *Tilli* sac. *Alessandro* al beneficio parrocchiale dei SS. Maria ed Antonio in Lisciano, comune di Comunanza; *Brunetti* sac. *Paolo* al beneficio parrocchiale di S. Agata in Valentina comune di Comunanza; *Bonelli* sac. *Alfredo* al beneficio parrocchiale di S. Lucia in Gaeta; *Bolognese* sac. *Vincenzo* al beneficio parrocchiale di S. Margherita in Garofolo; *Renzi* sac. *Francesco* al beneficio parrocchiale di S. Andrea in Scotaneto, comune di Isola del Piano; *Monachetti* sac. *Giovanni-Antonio* al beneficio parrocchiale di S. Giovanni dei Greci in Venafro; *Malgeri* sac. *Giacomo* al beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo in Grotteria; *Gambarin* sac. *Cesare* al beneficio parrocchiale di S. Martino, vescovo in Campodarsego.

*Avv.* G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1902 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

# LE FONDAZIONI PER STUDI ECCLESIASTICI
## e l'azione giuridica del Vescovo

1. In una causa, terminata colle sentenze della Corte di Cassazione di Roma del 5 settembre 1900, (pag. 411, 413) si sollevarono le questioui: se il Vescovo della città e *nazione* del pio fondatore di un istituto per studi ecclesiastici (diritto canonico e teologia) avesse azione giuridica per costringere gli amministratori dell'ente, i quali lo avevano convertito in un istituto per *studi superiori*, all'esatta osservanza della volontà di esso fondatore e degli statuti e regolamenti; se trattandosi di collegio od istituto eretto nella città di Roma, e perciò dell'applicabilità dell'art. 13 della legge 14 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice, avesse luogo la competenza dell'autorità giudiziaria.

Si sosteneva la carenza di azione dal Vescovo " sia perchè la Diocesi non è ente riconosciuto come persona giuridica, sia perchè la detta fondazione di studi era diretta a vantaggio della città e nazione del testatore, e non della Diocesi, sia perchè anche la rappresentanza in giudizio degli interessi dei diocesani non spetta al Vescovo ".

Secondo la teoria avversaria, la diocesi non è ente morale, perchè " per le nostre leggi alla legale esistenza di un ente morale occorre l'espresso riconoscimento della personalità giuridica, riconoscimento che le diocesi non hanno, essendo state sempre considerate quali circoscrizioni ecclesiastiche ".

2. Ma è facile rispondere. Le diocesi, come le parrocchie, come le Provincie, i Comuni, lo Stato, possono riguardarsi quali circoscrizioni territoriali o quali istituzioni aventi diritti, interessi, doveri e scopi determinati da adempiere. Considerata sotto quest'ultimo aspetto, non può negarsi alla diocesi la personalità giuridica.

Nella Circolare del Ministero di grazia e giustizia 3 novembre 1865, n. 1901 (1), relativa ad un progetto di riduzione e circoscrizione delle diocesi, si avverte:

" Le diocesi vescovili di un Regno possono essere conside-

(1) Saredo, *Cod. del diritto publ. eccles.*, II, 737.

rate sotto l'aspetto *della loro personalità civile*, dell'assegnazione, del possesso e dell'amministrazione dei beni, e sotto l'aspetto della giurisdizione ecclesiastica.

" Nei rapporti della loro personalità civile, le Diocesi, *come qualsiasi altro ente morale*, vanno soggette alle legge e alla potestà civile; la legge quindi potrebbe riconoscerne alcune, e ad alcune altre negare la personalità, modificarne la circoscrizione e regolare il possesso dei loro beni ".

É certo che secondo il diritto canonico la diocesi, come qualunque altro istituto ecclesiastico, ebbe personalità giuridica; e se alcuni antichi autori, citati in contrario, hanno definito la diocesi considerandola sotto l'aspetto della giurisdizione ecclesiastica (perchè di questa si occupavano), non le hanno con ciò negato, nè lo potevano, la personalità stessa (1). Anche la parrocchia viene definita, quale un *territorio* o *distretto*; ma niuno ha mai preteso di sostenere che essa non sia un ente morale (2).

Ripartito il territorio ecclesiastico, ogni Chiesa, ogni istituto ebbe una esistenza propria, e venne a godere i diritti a questa inerenti. " La répartition du territoire ecclésiastique en une multitude de districts résultait des nécessités du culte. Chaque église, ayant à gouverner un certain nombre de fidèles et accomplissant une œuvre séparée, il était tout naturel que les biens consacrés à cette œuvre dépendissent uniquement de telle ou telle église et lui appartissent en propre. *Une existence individuelle attribuée aux diocèses et aux paroisses*, de même qu'aux monastères et aux hôpitaux, tel est donc le tableau que nous présentent les documents du droit canonique " (3).

Nell'antico diritto francese le diocesi erano corpi morali legalmente esistenti. Mai di ciò si è dubitato; solo molti anni dopo il Concordato si sollevò la questione se abolita dalla Rivoluzione la personalità civile degli enti ecclesiastici, questa fosse stata riacquistata dalle diocesi, in mancanza di un testo espresso.

---

(1) De Luca, *De jurisdictione*, disc. 1, n. 3. — Barbosa, *De officio et potestate Episcopi*, par. III, tit. 1, cap. VII, n. 8: « Dioecesis est civitas et territorium ubi Episcopus jurisdictionem habet in spiritualibus. *Clem. unic. de suppl. neglig. Praelat.* Dioecesis enim dicitur ubi est Episcopus et Episcopatus, e *cum pro utilitate 17, quaest. 1, gloss. verb. Presbyteri in Clem. 1. de privileg.*, dicta a verbo Graeco latine quasi administratio, vel secundum aliquos, divisio, quia fines Episcopatum dividuntur in *c. unico 10, q. 3 et in c. provincia et gloss. 99 dist.* ».

(2) *Parochia est certus territorii districtus per Papam vel Episcopum determinatus, habens unum rectorem stabilem cum potestatem populum ibidem existentem regendi et iudicandi, eique sacramenta, aliaque Divina administrandi* (Ferraris, Bibl. can., v. *Parochia*, n. 3).

(3) Vauthier, *Personnes morales* (Paris, 1887), vol. I, p. 95, 96.

allorchè furono ricostituite per effetto del Concordato medesimo (1). Il Consiglio di Stato non fece per moltissimi anni obbiezione alcuna, ed ammise sempre nelle diocesi la qualità di persone giuridiche. Nel 1841 incominciò esso a muovere i primi dubbi, ed inaugurò poi una giurisprudenza, secondo la quale le diocesi non costituivano che una circoscrizione territoriale. Ma questa giurisprudenza non accettata dal Governo venne, in seguito alla notevole *Lettera* di Jules Simon, ministro della pubblica istruzione, al presidente del Consiglio di Stato (2), ripudiata coi pareri del 6 marzo e 24 luglio 1873 e 13 maggio 1874, coi quali si riconobbe alle diocesi la personalità civile e la capacità di possedere. Questa è ora l'opinione dei più autorevoli uomini e scrittori francesi (3). E giustamente. Uno stabilimento pubblico secondo la dottrina (osserva Jules Simon) si riconosce alle condizioni seguenti: 1° un carattere di interesse generale e di perpetuità; 2° una sede determinata od una circoscrizione fissa; 3° una organizzazione propria; 4° un amministratore speciale nominato o riconosciuto dal Governo; 5° delle rendite proprie. La diocesi, come la parrocchia, come il Comune e la Provincia, riunisce incontestabilmente queste condizioni (4).

Niun dubbio quindi che la diocesi sia un ente morale, cioè uno degli *istituti pubblici ecclesiastici* (art. 2 Cod. civile) riconosciuto dalle nostre leggi.

---

(1) « Sans doute, dans l'ancien droit, les Diocèses étaient doués de la personnalité juridique. Mais personne n'ignore què la Révolution priva de leur titre privilégié tous les établissements religieux; à partir de 1790, aucun ne jouissait de la personnalité juridique. Par conséquent, ne parlons plus de ce qui se passait dans notre ancien droit. — Qu'a fait le Concordat? Il parle des diocèses, c'est vrai. Mais dans quel sens? Comme circonscription administrative, ou comme personne juridique? Je defie de citer un texte, un seul texte où la diocèse soit considerée comme une personne juridique » (Brissonnet, *Dons et legs aux établissements religieux*, Paris, 1881, p. 92). Ma questo argomento della mancanza di un testo espresso non ha alcun valore, perchè, come si osservava in contrario, neppure pei Comuni, per le parrocchie, i capitoli cattedrali, i seminari esisteva una disposizione di legge che conferisse loro esplicitamente e formalmente la esistenza civile.

(2) Jules Simon, *Lettre au Président du Conseil d'Etat* du 22 nov. 1872, riprodotta da Franqueville, *Personnalité civile des diocèses*, p. 31 e seg.

(3) Gaudry, *Traité de la législation des cultes*, II, n. 432; Franqueville, *Personnalité civile des diocèses*, Paris, 1881; Bequet, *De la personnalité civile des diocèses, fabriques et consistoires*, Paris, 1880, Vouriot, *Propr. et admin. des biens ecclesiast.*, 2ª ediz., p. 58; Jules Simon, *Lettera* sopracitata; Vauthier, loc. cit.; ecc. — Ruffini-Friedberg, *Tratt. del dir. eccles.*, p. 696, nota.

(4) « L'établissement public se reconnaît aux conditions suivantes: 1° un caractère d'intérêt général et de perpétuité; 2° un siège déterminé ou une circonscription territoriale fixe, établie ou reconnue par l'autorité civile; 3° une organisation propre; 4° un administrateur spécial nommé ou reconnu par le gouvernement; 5° des ressources propres. Le Diocèse réunit incontestablement ces cinq conditions ».

“ La diocesi, osserva un illustre scrittore (1), è istituzione legalmente riconosciuta dal nostro diritto pubblico; e poichè pe suo ordinamento essa ha una circoscrizione che esce dai confini del Comune, e ne abbraccia un numero più o meno considerevole, era naturale che il legislatore la rannodasse alla provincia, per le eventali relazioni che possono aver luogo ed hanno luogo in alcune provincie „.

La diocesi è compresa fra i corpi morali, a cui è applicabile la legge del 5 giugno 1850 circa l'autorizzazione a fare acquisti e ad accettare donazioni (2). Essa, come ritenne la giurisprudenza, ha capacità di possedere ed acquistare. “ A parlar proprio nè i vescovi nè i parroci sono proprietari delle chiese cattedrali e delle parrocchiali, le quali appartengono alle *diocesi* ed alle parrocchie, e questa proprietà di dette chiese promana da due fatti giuridici, il primo dei quali fu sopra accennato nel riconoscimento della personalità giuridica della *diocesi* e della parrocchia, e nella conseguente capacità giuridica di possedere e di acquistare per conseguire gli scopi di loro fondazione „ (3).

La *diocesi*, presa nel senso di ente giuridico, equivale a *vescovado*, espressione che si vede più volte usata nelle nostre leggi (ad es. legge 7 luglio 1866, art. 31; legge 15 agosto 1867, art. 6, 19) (4).

Come è noto, le parrocchie sorsero dallo smembramento delle diocesi, e nello stesso modo che quelle sono enti morali, lo sono anche queste ultime, essendo inconcepibile che la parte abbia natura e qualità diverse dal tutto da cui deriva. “ Le parrocchie, scrive il Ruffini (5), ripetono, nella maggior parte dei

---

(1) Saredo, *La nuova legge com. e prov. commentata*, II, n. 6918.

(2) Saredo, *Il governo del Re e gli acquisti dei corpi morali*, n. 27, Cons. di Stato franc., pareri 6 marzo, 24 luglio 1873 e 13 maggio 1874 sopra citati. — Nell'ordinanza 2 aprile 1817 è detto all'art. 3: « L'acceptation des legs ou dons sera faite: par les évêques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évêché » espressione questa che è sinonima di diocesi; vedi nota seguente — Dufour, *Traité de la police des cultes*, par. 2, p. 640, riferisce la media annuale delle donazioni e dei legati fatti alle diocesi o vescovadi, e di cui è autorizzata l'accettazione.

(3) App. Palermo 15 aprile 1898, Vescovo di Cefalù c. Deputazione provinciale di Palermo (*Riv. di dir. eccles.*, VIII, 428).

(4) Così il Ruffini (*La rappresent. giur. della parrocchia*, p. 209 scrive che « lo Stato riconosce ad annovera le *diocesi* o i *vescovadi* fra gli istituti pubblici ecclesiastici. » — Pareri del Cons. di Stato francese sopra citati. — « Nous conclurons de tous les textes cités: Que le mots *diocèse* et *évêché* sont employés indifféremment et comme synonymes par le legislateur: que l'être moral qu'il appelle tantôt *diocèse*, tantôt *évêché* a l'existence légale et la capacité d'acquérir, qu'il lui reconnait expressement sous le nom d'*évêché*. » (Jules Simon, *Lettre*, ecc.).

(5) *La rappresentanza giuridica della parrocchia*, § 4, pag. 21.

casi, la loro origine da uno smembramento così di territorio, come di facoltà (cura di anime), come ancora di sostanze (beni e diritti patrimoniali in genere) che prima competevano ad una circoscrizione, ad un ufficio, *ad un ente unico e comprensivo: la diocesi* „.

Certamente per la istituzione di nuove diocesi o parrocchie occorre, oltre l'atto di erezione dell'autorità ecclesiastica, l'espresso riconoscimento della potestà civile, come si rileva dall'art. 16 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie (Galante, *Il beneficio ecclesiastico*, p. 107). Ma per quelle di antica data, o costituite anteriormente al Codice civile italiano, si deve ritenere che esse siano state erette ed esistano in conformità delle leggi, senza bisogno di uno speciale atto o riconoscimento. La bolla di erezione canonica basta alla loro esistenza legale. " Non solo gli antichi Stati della Chiesa (osserva il Giorgi) (1), ma anche gli altri Principati italiani seguirono le prescrizioni del Concilio Tridentino, che equiparava la erezione canonica degli enti a quella legale; e le nuove leggi rispettarono queste prescrizioni con ragione: perchè quando un ente morale nacque e visse giuridicamente secondo il gius pubblico del tempo, non c'è bisogno d'infondergli nuova vita affinchè continui a sussistere; ma basta che la legge sopravvenuta non lo abolisca „. — " L'articolo 2 del Codice civile (scrive alla sua volta il Saredo) ha studiatamente evitato di richiamare da quale autorità debba essere riconosciuto o creato un ente morale per avere esistenza giuridica: ha usato la cauta locuzione *legalmente riconosciuti*. Il legislatore ha voluto così che di ogni corpo morale esistente, si dovesse considerare l'esistenza come conforme alle leggi, finchè non sia provato il contrario, senza domandar titoli o provvedimenti. Epperciò un corpo morale che esista da lungo tempo, anche se non possa produrre titoli di fondazione, non solo è riconosciuto, ma non gli è necessario alcun provvedimento sovrano per supplire alla mancanza dei titoli. Il Consiglio di Stato ha ripetutamente sancita la massima che non sia da accogliersi la istanza di un corpo morale regolarmente esistente per essere riconosciuto come tale, non potendosi ammettere che un corpo morale che ha una lunga esistenza di fatto, che ha agito, acquistato, contrattato per lungo tempo abbia mestieri di uno espresso riconoscimento „ (2).

---

(1) *La dottrina delle persone giuridiche*, V. n. 42.

(2) Saredo, *Acquisti dei corpi morali*, nel *Digesto italiano*, n. 66; Giorgi, loc. cit. I, n. 55, pag. 136; Lampertico, *Delle persone giuridiche in relazione*

Resta così dimostrato che la diocesi è un ente morale legalmente esistente e godente dei diritti civili in conformità dell'art. 2 del Cod. civile.

Il Vescovo, quale capo e rappresentante della Diocesi, ha azione per la tutela di tali diritti. Egli è inoltre il rappresentante degli interessi religiosi dei diocesani, e può farli valere in giudizio. È massima certissima di diritto che spetta al parroco la rappresentanza giuridica degli interessi spirituali dei parrocchiani (1). Per identità di ragione, non può negarsi al Vescovo la stessa rappresentanza degli interessi spirituali dei *diocesani*. A ciò non sono di ostacolo gli articoli 127, 295, 297 della legge com. e prov. (testo unico 4 maggio 1898. n. 164), in quanto sottopongono al Consiglio comunale o all'Amministrazione provinciale gli interessi dei *parrocchiani* e dei *diocesani*. Ed inoltre tali articoli non riguardano *tutti* gli interessi; essi si riferiscono solo al caso in cui i parrocchiani o diocesani sono obbligati a *sostenere qualche spesa a termini di legge* (2).

**3.** Ma è da avvertire che nel caso in esame il Vescovo non agisce in rappresentanza o difesa di diritti propri della Diocesi quale ente morale, od in rappresentanza di un interesse spirituale generico dei diocesani. La sua azione ha tutt'altro fondamento.

Poichè vi è una istituzione che ha per iscopo di completare

---

*allo stato anteriore*, ecc. (*Legge*, 1884, I, 101), Cass. di Roma, 5 febbraio 1895, Confraternita di S. Croce in Ozieri c. Comune di Ozieri (*Riv. di dir. eccl.*, V, 557); 11 giugno 1881, Opere pie di Ponte Rotto c. Muccioli (*Legge*, 1881, II, 507); Cass. Torino, 24 febbraio 1887 (Ivi, 1887, II, 815); Cass. Firenze, 18 marzo 1880, (*Foro ital.*, 1880, I, 979); 27 gennaio 1881 (*Temi Ven.*, 1881, pag. 101); Cons. di Stato, 24 settembre 1875 (*Legge*. 1876, II, 346); 25 giugno 1883 (Ivi, 1884, I, 496); 10 marzo 1893 (Ivi, 1893, I, 567); Appello Cagliari, 13 gennaio 1894, stesse parti (*Riv. di dir. eccl.*, IV, 628); App. Casale, 26 giugno 1898, Arciconfraternita del Sacramento c. Vescovo di Casale (Ivi, IX, 63).

(1) Ruffini, *La rappresentanza giuridica della parrocchia*, pag. 8, e le molte sentenze ivi citate. Vedi pure, da ultimo, Cassazione di Roma 13 dicembre 1897, Fondo pel culto c. Fabbriceria di Villanova Marchesana (*Riv. di dir. eccl.* VIII, p. 64) App. Venezia 22 dicembre 1896, stesse parti (*Ivi*, VIII, p. 86); Cass. Firenze 9 dicembre 1898, Cignoni c. Finanze (*Ivi*, IX p. 287); Cassazione di Firenze 21 novembre 1898, Comune di Orbetello c. Rinaldi (*Ivi*, IX, p. 118; Appello di Milano 26 luglio 1896, Radaelli c. Tosi (*Ivi*, IX, p. 728); Appello Bologna 11 dicembre 1898, Parroco di S. Giovanni Battista in Imola c. Zuppi (*Legge*, 1900, I 234).

(2) « E principio universalmente riconosciuto dalla più costante giurisprudenza che i vescovi ed i parroci, nei limiti della loro rispettiva giurisdizione, hanno interesse e diritto a promuovere azioni nell'interesse generale degli abitanti delle rispettive diocesi e parrocchie » (App. Torino 9 luglio 1894, Rosaz c. Comune di Exilles; *Riv. di dir. eccl.*, V, p. 81-82); Cass. Roma 17 febbraio 1891, Comune di Cremona c. Vescovo di Cremona (*Ivi*, II, p. 103); Ruffini, loc. cit. p. 207 e seg.

e perfezionare la coltura dei chierici della sua diocesi, non può ad esso contestarsi il diritto ed il dovere di tutelarla ed impedire che venga snaturata, facendola servire a scopi del tutto diversi. L'azione del Vescovo è diretta a richiamare gli amministratori alla esatta osservanza delle tavole di fondazione e dei regolamenti e statuti, ed a far sì che una istituzione, la quale deve essere rivolta a beneficio di giovani della diocesi, che intendono dedicarsi a studi ecclesiastici (corso di *Teologia*, ed, in certi casi, anche quello di *Diritto canonico*), possa convertirsi in una concessione di *posti di studî superiori* a chi voglia dedicarsi ad *una qualunque professione laica.*

Per proporre una domanda in giudizio (dispone l'art. 36 del Cod. di proc. civile) è necessario avervi interesse. Ed un interesse legittimo ed altamente morale, se non pecuniario, ed un dovere imprescindibile del proprio ministero ha il Vescovo della città e *nazione* del testatore nel vedere assicurato il retto funzionamento di un pio istituto destinato a vantaggio della educazione ed istruzione dei proprî chierici.

È certamente uno dei più importanti diritti che competono al Vescovo " quale legittimo e supremo maestro della Fede, quello di *dirigere l'educazione e l'istruzione dei chierici.* Non potendo egli conferire gli ordini e la sacra potestà fuorchè a persone che per costumi, dottrina, e principii offrono ferma speranza di usarne a pro della Chiesa. ne viene che ha pure il diritto, confermato dall'esempio di tutta l'antichità, di *educare i suoi chierici dirigerne e vegliarne la vita, gli studi e i principii religiosi e morali...* (1) ". Tale diritto si risolve in uno dei più gravi ed essenziali suoi doveri.

E come può negarsi al Vescovo l'azione giudiziaria per l'esercizio di questo suo diritto e per l'adempimento di questo suo dovere?

**4.** Per negargli tale azione si trae un ultimo argomento dalla legge sulle guarentigie, e si deduce la incompetenza dell'autorità giudiziaria:

Su di ciò ha già esaurientemente risposto la sentenza della Corte di appello di Roma (2) nei seguenti termini:

" Finalmente la pretesa carenza di azione del Vescovo, e perfino la incompetenza dell'autorità giudiziaria, si vorrebbe eziandio appoggiarla all'indole della legge 13 maggio 1871, che si afferma eminentemente politica.

---

(1) Nardi, *Elem. di dir. eccl.* I, § 170.
(2) Sent. 28 giugno 1898: vol. VIII, p. 605.

" Si osserva che non si saprebbe far dipendere dal giudizio di un tribunale la definizione di una controversia che interessa i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, e che il Vescovo non può certo rappresentare la Santa Sede.

" Ma si risponde che nel presente giudizio il magistrato non è affatto chiamato a decidere una controversia politica fra Chiesa e Stato, i quali non sono in causa, e in rapporto ai quali la presente è *res inter alios*. L'obbiettivo dell'azione è quello di far rientrare gli amministratori del pio lascito nell'orbita del loro limitato potere di semplici esecutori testamentari ed amministratori. Per dare fondamento all'azione del Vescovo bastano le tavole di fondazione, le costituzioni ed i regolamenti del pio istituto. Lo scopo della domanda è che si riconosca che i posti di studio siano conferibili soltanto ai giovani che intendono percorrere la carriera ecclesiastica, e intanto solo il Vescovo ha promosso l'attuale giudizio in quanto gli amministratori recentemente si sono da tale norma allontanati.

" La questione pertanto è puramente giuridica, di competenza dell'autorità giudiziaria, e le premesse osservazioni dimostrano che il Vescovo ha indubbiamente veste legittima per promuoverla nello interesse della diocesi da esso rappresentata ".

A torto quindi si vuole sostenere la incompetenza dell'autorità giudiziaria. Certamente la legge 13 maggio 1871 n. 214, è d'indole anche politica; ma ciò non toglie al magistrato ordinario il potere di portare il suo esame sulle singole disposizioni di essa. Nessuno ha mai di ciò dubitato, e continuamente tali disposizioni sono invocate ed applicate dall'autorità giudiziaria. Sono ben note le più importanti questioni a cui alcune di esse hanno dato luogo, risolute dai Tribunali (1). La competenza giudiziaria è espressamente richiamata nell'articolo 17.

La interpretazione ed applicazione delle leggi tutte, di diritto *privato* e di diritto *pubblico*, e così anche delle *leggi politiche*, spetta al potere giudiziario, quando non sia stabilita una spe-

---

(1) Cass, Roma, 23 luglio 1877, Leoni c. D'Annibale (*Legge* 1878, II, 35); Cass. Roma, 5 marzo 1885, Del Drago c. Finanze (*Legge* 1885, I, 397) relativa agli arretrati della dotazione pontificia; Cass. Roma 4 febbraio 1895. Cecchini c. Finanze (*Legge* 1895, I, 330) relativa all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli assegni o pensioni corrisposti dalla Santa Sede; Appello Roma 9 novembre 1882, Martinucci c. Teodoli (*Legge*, 1883, I, 54) e 30 agosto 1899, Esposito (Id., 1900, I, 166) relative al diritto di estraterritorialità; Trib. di Roma 9 settembre 1898, Monami c. Minelli; (Riv. di Dir. Eccl. IX, p. 59), colle quali, in base alla detta legge sulle guarentigie, si riconosce alla Santa Sede la qualità di corpo morale e la capacità di acquistare e di ricevere per testamento o donazione; ecc., ecc.

ciale giurisdizione. L'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario (6 dicembre 1865) conferisce al Pubblico Ministero " azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di *ordine pubblico* „. E l'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, all. E) dichiara che " sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni, e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o *politico*, comunque vi possa essere interessata la pubblica Amministrazione, ed ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa „.

Sono leggi d'indole eminentemente *politica* lo Statuto del Regno, la legge elettorale, le leggi sulla stampa, ecc.; ma nessuna di esse è sottratta al potere giudiziario.

La legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie è stata uguagliata allo Statuto, essendo considerata come *legge fondamentale*. " Considerato che se ad altra legge, oltre allo Statuto costituzionale, che dal suo magnanimo Datore fu detto *la legge fondamentale della monarchia*, può attribuirsi una tale qualificazione, non sembra dubbio che sia da attribuirsi alla legge di cui si tratta; pertanto la Commissione è di avviso che la legge del 13 maggio 1871, detta delle guarentigie, sia una legge di diritto pubblico interno delle più importanti, ed una legge organica e politica, e che possa essere qualificata come legge fondamentale dello Stato „ (1).

Ora siccome le disposizioni dello Statuto, legge fondamentale, vengono senza contrasto, malgrado la loro *natura politica*, apprezzate e valutate continuamente dall'autorità giudiziaria, così non possono non essere parimente apprezzate e valutate dall'autorità medesima quelle della legge sulle guarentigie, che è anch'essa legge fondamentale.

In Italia sono stati in vigore i *Concordati*, coi quali s'intendeva appunto di regolare le relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Nessuno ha mai pensato che la loro interpretazione ed applicazione potesse sfuggire al potere giudiziario, il quale, anche oggidì, esamina ed applica le disposizioni del Concordato del 1818 fra la Santa Sede ed il Governo borbonico, ritenuto tuttora in vigore per la Sicilia (2).

---

(1) Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni unite, 27 febbraio 1878 (SAREDO, *Cod. del dir. pubb. eccles.*, I, 24).

(2) Veggasi decis. 10 luglio 1902 (vol. in corso p. 279), con la quale venne ritenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ad interpretare i patti di un Concordato tra la Santa Sede ed uno degli ex-Stati italiani.

È chiaro che quando una determinata materia cessa di essere abbandonata all'arbitrio del Governo che poteva farne oggetto di provvedimento politico emanato *jure imperii* (legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato, art. 24) per entrare a far parte di un articolo di legge, si creano rapporti di diritto ed obblighi, che non possono, in caso di contestazione, rimanere senza giudice.

È affatto inammissibile che possa esistere una legge dello Stato (e così importante come quella delle guarentigie) che non abbia giudice per dirimere le contestazioni a cui possa dar luogo.

La legge del 13 maggio 1871, n. 214, non ha creato giudici nuovi o speciali; tutto si è rimesso alla giurisdizione ordinaria. Nella relazione della Camera dei deputati (Bonghi) si legge quanto segue:

" La Santa Sede per alta e sublime che sia la missione che è chiamata a compiere, è pure un governo di uomini fatto da uomini; ed in questo governo i gradi delle persone quanto a condizione sociale, a sviluppo intellettuale, a sentimento morale, ad uffici, sono e debbono essere necessariamente molti e vari, poichè vi si discende dal Papa al cursore. In così numeroso e diverso complesso di persone è impossibile pensare che non esista il bisogno di una legislazione civile che regoli lo stato di ciascuna di esse e le relazioni giuridiche tra loro o con gli estranei e con le cose che possiedono; è impossibile eziandio che quando vi si commetta un reato, una legislazione penale non intervenga e non assegni la pena al reo.

" E con questa necessità nasce quella dei Tribunali... Ora dove deve essere la fonte dell'autorita, da cui questa legislazione emani ed alla quale appartenga l'esercizio della giurisdizione rispettiva?... Poichè il governo del Pontefice, il quale si allarga con la competenza religiosa su tutto il mondo, manca di territorio proprio, nel quale gli si riconosca il diritto della sovranità politica, e quindi l'esercizio del potere legislativo, che ne è parte essenziale, è necessario trovare questa legislazione e giurisdizione fuori di esso, e con le norme e i criteri comuni del diritto civile e penale di ogni Stato e del diritto internazionale privato, che ciascuno di essi ammetta. Cosicchè è indispensabile, per dirla in genere, che le relazioni e le responsabilità giuridiche di tutte codeste persone siano regolate, se dipendono da statuti personali, dalla legge dello Stato in cui ciascuna di esse è nata; se da statuti reali, dalla legislazione dello Stato in cui vivono ".

In base a queste considerazioni, è stato perfino deciso che neppure il *Pontefice*, non avente sovranità temporale e civile,

potrebbe sottrarsi alla giurisdizione dei Tribunali ordinari del Regno (1); e qualora per ipotesi dimostrasse di accettare la legge sulle guarentigie, e nascesse contestazione su qualche diritto che da una disposizione di essa potesse essergli riconosciuto, dovrebbe per la soluzione di tale controversia, come di ogni altra, dipendere dai Tribunali medesimi.

Ma la questione, che si tratta di risolvere, non è *politica* ma puramente *giuridica*, come bene avvertì la citata sentenza della Corte d'Appello di Roma. Non si trovano in causa lo Stato e la Chiesa per una controversia riguardante le rispettive attribuzioni delle due podestà di competenza del Consiglio di Stato (art. 25, n. 2, legge 2 giugno 1889, n. 6167) o le relazioni fra l'una e l'altra; ma vi stanno unicamente il Vescovo di una diocesi e gli amministratori di un corpo morale pel rispetto dovuto alle regole che lo disciplinano. Il Vescovo ha voluto richiamare gli amministratori alla esatta osservanza della volontà del fondatore e dei regolamenti e statuti, da cui eransi in strana guisa allontanati negli ultimi concorsi; ma, per determinare se avesse o no diritto a promuovere azione, occorre innanzi tutto definire la *natura* e lo *scopo* dell'ente.

É massima costantissima della Corte Suprema di Roma che la definizione della *natura* e dello *scopo* di un ente morale è questione di *diritto civile*, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria; ciò è stato sapientemente insegnato colle decisioni a Sezioni unite, fra le altre, del 26 marzo 1395 (2), 11 dicembre 1895 (3), 11 gennaio 1896 (4), 16 marzo 1896 (5), 2 luglio 1897 (6), 11 luglio 1898 (7), 6 luglio 1899 (8), 22 aprile 1900 (9), 5 ottobre 1899 (10), e così è rimasto bene stabilito che il deci-

---

(1) App. di Roma 9 novembre 1882, Martinucci c. Theodoli. (*Legge* 1883, I, 54) — Confr. pure Cass. Roma 23 luglio 1877, Leoni c. D'Annibale (*Id.* 1878, II, 35).

(2) Vescovo e Capitolo cattedrale di Biella c. Ospizio di Oropa e Comune di Biella, est. Bandini (Riv. di Dir. Eccles., V, p. 275).

(3) Finanze c. Opera pia Zucchi, est. Cardona (Id., V, p. 342.

(4) Parroco di Guardamiglio c. Ministero dell'Interno, est. Bandini (Id. VI, p.95).

(5) Consorzio dei vivi e dei morti di Parma c. Ministero dell'Interno, est. Bandini (Id. VI, p. 459).

(6) Bonanno c. Congregazione di carità di Noto. est. Cardona (Id., VIII, 68).

(7) Parroco di Atessa c. Congregazione di carità di Atessa, est. Bandini, (Id.. IX, 415).

(8) Comune di Monreale c. Collegio di Maria di Monreale, est. Alaggia (Id., X, p. 32).

(9) Società dei SS. Apostoli c. Finanze, est. Cardona (Id., X, 158).

(10) Russi c. Congregazione di carità di Bisucchio, est. Petrella, (*Legge*, 1889, II, 649).

dere se un determinato istituto sia un *ente di natura ecclesiastica*, ovvero una *opera pia* (ciò che appunto trattavasi di vedere nella specie), appartiene unicamente ai Tribunali ordinari (1).

Ora se lo stabilire il carattere ed il fine di un corpo morale è questione di *diritto civile*, demandata esclusivamente alla cognizione del potere giudiziario, non può tale questione mutare natura, e divenire *politica* unicamente pel fatto accidentale che l'ente trovasi eretto nella città di Roma.

Assodato in fatto che l'ente in questione riveste i caratteri di un *Collegio od altro istituto fondato per la educazione e coltura degli ecclesiastici*, ne viene per logica e necessaria conseguenza, se esiste in Roma o nelle sei sedi suburbicarie, l'applicazione dell'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie. Per questa applicazione non occorre neppure una *espressa dichiarazione* od una *indagine speciale* del magistrato: essa deriva per necessità di cose.

E come pura e semplice conseguenza dell'affermata natura è stata chiesta dal Vescovo e dichiarata dalla sentenza della Corte di appello di Roma. Essa, infatti, dopo aver stabilito che il pio fondatore volle erigere ed eresse *un Collegio destinato a formare ecclesiastici, e non altri professionisti di sorta alcuna*, conchiude senz'altro dicendo: " Evidentemente *dunque* si tratta di uno di quegli istituti cattolici *fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici*, di cui parla l'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, e dei quali è disposto che continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, *senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno* ".

Del resto, l'art. 13 della legge 13 maggio 1871 non ha creato un *jus singulare* per Roma e le sei sedi suburbicarie: esso non è che la proclamazione di quanto è pure osservato pei Seminari e altri istituti ecclesiastici analoghi esistenti in tutto il regno, i quali dipendono esclusivamente dal Vescovo, senza ingerenza alcuna delle autorità scolastiche civili (2).

Ed inoltre, come la detta sentenza della Corte d'appello ha ritenuto, non occorre neppure ricorrere al detto art. 13 per dare fondamento all'azione del Vescovo: bastano a ciò le tavole di fondazione, e le disposizioni del regolamento-statuto. " Del resto (osserva giustamente la sentenza) la domanda del Vescovo è diretta a fare annullare i concorsi e mira a costringere i guar-

---

(1) Vedi specialmente le decisioni citate del 26 marzo 1895 e 11 luglio 1898.

(2) Veggasi lo studio: *I Seminari come istituti d'istruzione*, pubblicato in questa Rivista I, p. 441.

diani dell'Arciconfraternita a mettere d'ora innanzi i loro avvisi di concorso in armonia col prescritto delle tavole di fondazione, e del corrispondente regolamento-statuto. E tale domanda, e lo scopo pratico cui mira, si ravvisano legittimi e tali da meritare la sanzione del magistrato indipendentemente dall'invocato articolo 13; imperocchè non possa essere consentito a semplici amministratori ed esecutori testamentari di allontanarsi dalla volontà dell'istitutore, e anzi di violarla assolutamente col destinare le rendite del pio lascito a profitto di persone che vogliono prendere altro indirizzo da quello avuto in mira dal testatore, e in servizio di un fine diverso da quello proposto dal testatore medesimo „.

Nè ha alcun valore la invocazione degli art. 8, n. 4 del regolamento 21 dicembre 1850, n. 1122; 12 e 18 del regolamento 3 novembre 1877, n. 4153; 35 e 44 della legge del 17 luglio 1890 sulle opere pie.

Questi articoli richiamano la sorveglianza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, del Consiglio provinciale scolastico per le fondazioni e legati di studio, e del Ministero dell'interno e della Giunta provinciale amministrativa per le opere pie; mentre nel caso in esame trattasi di una istituzione che non è soggetta a tutela e sorveglianza veruna. D'altronde, la ingerenza e sorveglianza del Ministero o di altri corpi amministrativi non potrebbe mai impedire l'esercizio di azioni giudiziarie e la giurisdizione dei Tribunali ordinari. Lo ha solennemente dichiarato la Corte Suprema di Roma. “ *È una vera esagerazione* (così la decisione 16 marzo 1896 sopra citata) il sostenere che la ingerenza e la vigilanza governative affidate dalla legge 17 luglio 1890 al Ministero dell'interno si sono estese e si sono volute proprio estendere in un paese retto a sistema costituzionale, fino al punto di mettere da parte l'autorità giudiziaria e menomarne la giurisdizione, onde attribuire esclusivamente al detto Ministero la facoltà di conoscere e giudicare della natura intrinseca di qualunque istituzione; poichè tale assunto non è sussidiato nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge, ed è anzi esplicitamente escluso dalla legge medesima „.

Non v'ha quindi alcun dubbio circa il diritto di azione del Vescovo e la competenza dell'autorità giudiziaria.

# GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

### Cassazione di Roma.

6 agosto 1902.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Rocco-Lauria.

*Arciconfraternita di S. Maria della Pace c. Fondo pel culto.*

**Cappellania — Lascito di capitali e fondi ad una chiesa — Obbligo della celebrazione di messe — Legato pio.**

*Nella disposizione testamentaria, colla quale vengono legati capitali e fondi ad una chiesa coll'obbligo di investirne la rendita nella celebrazione di messe, non si ha che un semplice legato pio, sebbene il testatore abbia dichiarato di volere la fondazione di una cappellania quotidiana autonoma* (1).

Considerando che più volte questo Supremo Collegio ha ritenuto quanto segue e vi persiste.

L'estremo in cui le cappellanie laicali ed i legati pii debbono differire, deriva dalla qualità della dote, imperocchè nelle cappellanie laicali i beni dotalizî, cessando di far parte del patrimonio del fondatore o degli eredi, passano alla cappellania e vengono direttamente goduti dal cappellano. Fu sempre tale (si soggiunse) l'opinione dei canonisti, i quali assimilavano le cappellanie laicali ai benefizi semplici in cui si percepivano i frutti *ex bonis clerico datis*, salvo l'erezione in titolo e la conseguente spiritualizzazione della dote beneficiaria.

Col progresso del tempo si venne giudicando ed insegnando che oltre ai fondi patrimoniali del fondatore fossero sufficienti a costituire la dote delle cappellanie laicali le rendite del patrimonio di lui con la specifica e diretta destinazione alla cappella. In tali casi trovasi la dote siccome reale, non mai quale obbligazione personale degli eredi o di legatari; la dote della cappellania è sempre di diminuzione del patrimonio del fondatore, la quale passa in pieno dominio o in rendita direttamente alla cappella. Nel caso opposto, cioè del legato pio, il patrimonio intero si trasmette agli eredi e nessuna parte dello stesso in pieno dominio o rendita passa in potere della cappella. Gli eredi o legatari vi sono tenuti per semplice obbligazione personale, su cui, per insegnamenti e pratica canonica informata ai principî regolatori del beneficio semplice e per la stabilità dell'ente, non si concede elevare una cappellania laicale. Una cappellania che dipendesse dal fatto personale di un terzo per i frutti dotali, non sarebbe per ciò stesso autonoma, giacchè alla sua esistenza concorrerebbe l'opera personale dell'obbligato. Ora, così nella disposizione testamentaria Rossano, come in quella del Fiore, i testatori legavano i capitali ed i fondi rispettivamente alla chiesa S. Michele Arcangelo degli Orcomani; sicchè la proprietà delle cose legate passò alla chiesa. Solo si volle che le rendite delle somme e fondi legati alla chiesa medesima s'investissero nella *fondazione di una cappellania quotidiana.* La dote dunque delle due fondazioni era un' obbligazione personale della chiesa, cioè della legataria. Non si legò al cappellano l'usufrutto diretto dei fondi e capitali.

Le due fondazioni quindi non potevano sostanzialmente costituire se non legati pii, imposti alla propria legataria; e legati pii e con semplici oneri di messe, tostochè i testatori non destinarono cappellani e chiesa in cui celebrarsi le messe quotidiane.

A nulla conduce che i testatori vol-

(1) La Corte di Cassazione di Roma conferma, con identica motivazione, la massima sancita colla sentenza 4 aprile 1902, pubblicata a pag. 236.

lero doversi investire le intere rendite, meno poche lire per la sagrestia, nella celebrazione delle messe. Il debitore dell'intera rendita non immuta il diritto di proprietà, legato esclusivamente alla chiesa: l'obbligazione di corrispondere la rendita rimane sempre personale: proprietà e possesso delle doti appartengono alla chiesa.

Non gioverebbe in contrario che i testatori avessero disposto fondarsi cappellania *autonoma*, se lasciarono alla chiesa i loro beni cennati ed imposero corrispondere la rendita.

Essendosi dalla Corte adottati principî diversi da quelli accolti dal Supremo Collegio, è giusto cassare la sentenza denunziata, non devenendo alla disamina di altri motivi, che rimangono assorbiti.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

10 luglio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Niutta.

*Garroni c. Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.*

**Competenza — Concordati fra la Santa Sede e gli ex Stati d'Italia — Interpretazione dei patti — Competenza giudiziaria.**

*È competente l'autorità giudiziaria ad interpretare i patti di un Concordato tra la Santa Sede e uno degli ex Stati italiani, e per conseguenza a conoscere di ogni controversia che nella esecuzione dei medesimi possa nascere* (1).

---

### Cassazione di Roma.

5 aprile 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Cefalo.
*P. M.* Quarta (concl. conf.)

*Parroco di Pescasseroli c. Congregazione di carità di Pescasseroli.*

**Prescrizione quinquennale — Art. 2144 del Codice civile — Casi tassativi — Prestazioni aventi carattere di accessorio ad un capitale o fondo — Spese di culto.**

*Per farsi luogo alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Codice civile, bisogna che si tratti di rendita o prestazione per qualcuna delle cause indicate in detto articolo, il quale può soltanto riguardare le prestazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere, ed un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura determinata nell'articolo stesso* (2).

*Non è perciò applicabile la prescrizione quinquennale al caso di spese di culto relative ad alcune cappelle, spese che il parroco sostiene di aver fatte invece della Congregazione di carità amministratrice delle rendite di esse cappelle, e delle quali il parroco stesso chiede di essere rivaluto* (3).

Sta in fatto: che la Congregazione di carità di Pescasseroli amministrava sei cappelle laicali, erogando le relative

---

(1) Riproduciamo la massima di questa decisione che abbiamo già pubblicato a pag. 279; e ciò per correggere l'errore incorso nella stampa della massima stessa.

(2-3) Principii ripetutamente affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione di Roma con precedente sentenza del 28 gennaio 1887, Marcucci c. Manicomio di Roma (*Legge*, 1887, I, 473) negli stessi sensi considerava: « L'art. 2144 del « Codice civile, là dove assoggetta alla prescrizione quinquennale generalmente tutto ciò « che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, si riferisce ai *crediti di natura « somigliante* a quella delle annualità in modo dimostrativo da esso innanzi enunciate, a ciò *che « ha carattere di rendita*, e costituisce pel creditore un *prodotto* destinato ad essere con- « sumato per la soddisfazione dei suoi giornalieri bisogni. Non ha somiglianza veruna « colle annualità *specificamente* indicate nel citato art. 2144, il debito di supplemento di « retta, contratto verso il Manicomio dal parente del demente, il *rimborso della spesa* « incontrata dal Manicomio stesso per dare al ricoverato un trattamento migliore ».

In senso conforme: App. di Venezia 14 maggio 1895 (questa Rivista, V, p. 621); Cass. Napoli 11 agosto 1896, Manicomio di Aversa c. Migliaccio (*Legge*, 1896, II, 585)); Cass. Torino 30 novembre 1897, Gualco c. Conservatorio di S. Bernardo in Genova (questa Rivista, VIII, 79); App. Aquila 7 dicembre 1891 (Ivi, II, 741); App. Napoli 15 maggio 1878, Mariani c. Municipio di Pietrabbondante (*Legge*, 1878, II, 364); App. di Casale

spese di culto. Che in seguito alla legge 11 agosto 1870, con giudicato 4 aprile 1884, furono dichiarati soggetti a conversione gli immobili di quattro delle sei cappelle, perchè ritenute enti autonomi e perpetui aventi a scopo lo esercizio del culto; ed il Demanio, sottoposti a conversione i beni, iscriveva a favore della Congregazione la relativa rendita sul Gran Libro; ma la Congregazione non provvide più alle spese di culto; che il sac. Ricciardi, quale parroco di Pescasseroli, con atto 26 aprile 1896, assumendo che la Congregazione fino al 1870 avea pagato un assegno di lire 933,23 dovuto alle quattro cappelle sottoposte a conversione, e che tale assegno avesse carattere di obbligatorietà, conveniva la Congregazione avanti al Tribunale di Avezzano, per farla dichiarare tenuta a pagare annualmente tale assegno, e farla condannare a pagargli lire 13997,45 per 15 anni trascorsi dal 1881 in poi, epoca in cui gli era stato conferito l'ufficio di parroco.

Il Tribunale dichiarò ammessibile la istanza solo per le quattro cappelle soggette a conversione, e prima di provvedere in merito, dispose un mezzo istruttorio nel fine di accertare se ed in quale misura avesse il parroco adempito agli oneri di culto inerenti alle cappelle, ed a quanto ammontasse ed a favore di chi fosse iscritta la rendita sul Gran Libro.

La Congregazione si gravò di tale sentenza con appello principale, sostenendo che le spese di culto da essa pagate a titolo di liberalità non poteano essere dichiarate obbligatorie; eccepì la prescrizione quinquennale delle annualità, e la inammessibilità della domanda per incompetenza temporanea dell'autorità giudiziaria e per carenza di diritto e di azione nell'attore.

Ed il parroco appellò per incidente, onde veder escluso l'obbligo fattogli dal Tribunale di provare lo adempimento degli oneri di culto.

La Corte di appello di Aquila, con sentenza 24 marzo 1899, ritenuta la obbligatorietà delle spese di culto a carico della Congregazione, per la determinazione dello ammontare di esse, mandò le parti a provvedersi avanti l'autorità amministrativa, ammise la prescrizione quinquennale, rigettò lo appello incidentale del parroco.

E contro tale pronunziato il parroco ha prodotto ricorso per annullamento fondato su *due mezzi*, il 1° dei quali, riguardante la competenza, è stato esaminato dalle Sezioni unite di questa Cassazione; ed il 2° viene allo esame di questa Sezione civile, e con questo il parroco Ricciardi denunzia la sentenza per violazione dell'art. 2144 del Codice civ.

Osserva che la Corte ammise la prescrizione quinquennale degli assegni non soddisfatti per 15 anni, in base all'art. 2144 del Codice civile, che sanziona il principio che si prescrive col decorso di cinque anni tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, senza altra considerazione e senza esaminare se la natura dell'oggetto controverso e dell'azione intentata avesse consentita l'applicazione della detta disposizione legislativa.

Che, per farsi luogo alla prescrizione quinquennale bisogna che si tratti di rendita o prestazione per qualcuna delle cause indicate in detto articolo, che può riguardare le prestazioni che hanno carattere di *accessorio* ad un capitale o fondo, e può riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere, ed un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura determinata nell'articolo stesso.

Che per la stessa ragione per cui non potrebbe parlarsi di prescrizione quinquennale nei casi in cui chi ha esatto

---

5 dicembre 1899, Comune di Castelletto d'Erro (*Boll. delle Opere pie e dei Comuni*, 1900, p. 294). — Troplong, *Comment. sur la prescript.*, § 1011; Giorgi, *Teoria delle obblig.*, 4ª ediz., VIII, n. 325; Pugliese, *Prescrizione estintiva*, n. 181 e seg.: Laurent, XXXII, n. 431; Borsari, § 4443; Ricci, V, 250.

per conto altrui è convenuto per pagare quanto abbia esatto, e in cui chi ha pagato per altri tende ad ottenere il rimborso di quanto ha pagato, deve ritenersi non ammissibile nella specie la prescrizione quinquennale. Dacchè si tratta di spese che il parroco avrebbe fatte, mentre avrebbe dovuto sostenerle la Congregazione amministratrice delle rendite delle cappelle, e delle quali il parroco chiedeva di essere rivaluto; onde non potea accogliersi l'eccezione della prescrizione quinquennale, trattandosi, non già di prestazione di rendita periodica, ma di tanti crediti staccati per quanti, anno per anno, erano scaduti; per cui l'azione avea vera materia di rimborso al parroco attore delle somme da esso sborsate *de proprio* per le spese di culto, alle quali avrebbe dovuto provvedere la Congregazione di carità colle rendite che amministrava dei quattro enti di culto, e che non aveva pagate.

Che, oltre a ciò, non avrebbe potuto mai eccepirsi la prescrizione quinquennale da parte della Congregazione di carità, perchè indubbiamente e giuridicamente essa rivestiva la qualità di amministratrice degli enti di culto.

Che perciò deve accogliersi anche il secondo mezzo del ricorso, e cassarsi la denunziata sentenza, rinviandosi la causa intera ad altra Corte.

Per questi motivi, la Corte, in seguito alla sentenza pronunziata dalle Sezioni unite in pari data, in accoglimento del secondo mezzo del ricorso proposto dal parroco Ricciardi contro la sentenza della Corte d'appello di Aquila 24 marzo 1899, annulla la sentenza stessa anche per quanto riguarda l'ammessa prescrizione quinquennale, e rinvia la causa intera alla Corte d'appello di Roma, che pronunzierà anche sulle spese Ordina la restituzione del deposito.

## Cassazione di Roma.

1 aprile 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Capotorti.

**Decime ed altre prestazioni — Decime corrisposte ad ente ecclesiastico — Presunzione di sacramentalità — Giudizio di fatto — Cessione del diritto di decima fatto ad un privato dal Fondo pel culto.**

*Le decime corrisposte ad enti ecclesiastici si reputano sacramentali quando non consti che siano di natura dominicale* (1).

*L'apprezzamento sulle prove e presunzioni addotte a conferma del carattere sacramentale delle decime è un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione.*

*La cessione del diritto di decimare fatta ad un privato dall'Amministrazione del Fondo pel culto in rappresentanza di un ente ecclesiastico soppresso non sottrae le decime dall'abolizione, quando il debitore non abbia mai pagato al cessionario, nè altrimenti riconosciuti nello stesso diritti di sorta.*

*Fatto.* — Attesochè Saverio Maurizi acquistò nel 1886 dall'Amministrazione del Fondo pel culto per 500 lire quel diritto di decimare, che potesse competere alla detta Amministrazione in rappresentanza del soppresso beneficio di S. Maria in Montaspice di Montegranaro sui fondi posti nel territorio di quel Comune. Ma incontrò opposizione nella riscossione delle decime, e nel 1888 istituì giudizio contro i proprietari e contro i coloni dei fondi sui quali pretendeva le decime, domandando che fosse riconosciuto il suo diritto e fosse determinato l'ammontare delle decime dal 1861 contro i proprietari, e contro i coloni dal tempo dei rispettivi contratti di colonia. Dopo una sentenza che ammise la prova testimoniale sul fatto del pagamento delle decime fino al 1860, il Tribunale di Fermo, in contumacia dei convenuti, fece diritto alla domanda dichiarando sussistente il diritto di deci-

(1) La Corte di Cassazione di Roma mantiene la presunzione di sacramentalità delle decime corrisposte ad enti ecclesiastici: decis. 31 dicembre 1896 (Sezioni unite) Mensa Arcivescovile di Bologna c. Comune di Cento (vol. VII, p. 79) e nota ivi. — Contro questa presunzione di spiritualità, veggansi da ultimo: App. di Catania 7 febbraio 1902, e App. di Roma 24 marzo 1902 (vol. in corso, p. 95, 309).

nare e dando istruzioni per liquidare l'importo delle decime sul grano e sul mosto, ai quali prodotti il diritto si limitava. Ma sull'appello di Nicola Marozzi, uno dei coloni, la Corte d'appello di Macerata giudicò che le decime in controversia fossero decime sacramentali abolite colla legge 14 luglio 1887, e che esse non avevano mutato natura colla cessione fattane al Maurizi dall'Amministrazione del Fondo pel culto; e rigettò la domanda.

Onde ricorre il Maurizi, e con cinque mezzi denunzia: I. la violazione degli art. 1 e 3 della legge 14 luglio 1887, perchè la decisione è basata sulla considerazione che il diritto di decima fondato sulla consuetudine é non sopra un titolo di altro legittimo acquisto si riferisca a decime sacramentali, mentre la legge ha inteso di abolire le decime allorchè siano corrisposte a enti ecclesiastici che prestano o prestavano servizi spirituali, e la prestazione di simili servizi è esclusa dalla stessa sentenza denunziata; II. violazione dell'art. 360 del Cod. di proc. civ. per difetto di motivi e perplessità sul punto di sapere se possano dirsi sacramentali le decime che costituiscono la dotazione di un beneficio, il cui titolare non abbia obbligo di residenza, e che si esigono non sopra l'intero territorio, ma sopra fondi determinati, e su di alcuni prodotti soltanto; III. altra violazione degli art. 1 e 3 della legge 14 luglio 1887, nonchè del Decreto Valerio del 3 gennaio 1861 e degli art. 1123, 1447, 1448 e 1538 del Cod. civ., in quanto che le decime sacramentali perdono il loro carattere quando passano in possesso dei privati, e vi era un diritto quesito in favore del ricorrente, che aveva legittimamente acquistato dal Fondo pel culto prima della legge abolitiva delle decime; IV. nuova violazione dell'art. 360 del Cod. di proc. civ. per omessa motivazione su questo punto del diritto quesito dei privati, dalla legge espressamente riserbato; V. la violazione dell'art. 517 del Cod. di proc. civ. per avere la sentenza omesso di provvedere sulle decime scadute prima della legge abolitiva, rivocando senza dirne le ragioni la sentenza del Tribunale, che avea dichiarato il diritto a riscuoterle dal 1861 in poi.

Attesochè tutt'altro che censurabile sia la sentenza denunziata, essendo il suo concetto dominante basato sul principio, senza contrasto ammesso dalla giurisprudenza, che le decime corrisposte ad enti ecclesiastici si reputano sacramentali quando non consti che siano di natura diversa. Principio di ragione, perchè fondato sull'origine antichissima delle decime ecclesiastiche, che si riattacca al sistema delle decime levitiche, per cui esse sorsero ovunque per consuetudine, e furono sempre corrisposte *pro ministerio*, e si differenziarono da altre prestazioni, che pure in forma di decime, si vennero costituendo in processo di tempo, ma basati su titoli speciali e per altre cause che dovevano perciò potersi rintracciare, quali la donazione, il privilegio sovrano, la riserva di una parte di dominio, la convenzione, per modo che le decime spirituali vennero quasi a costituire la regola, e le altre l'eccezione; e fondata altresì sulla presunzione di libertà dei fondi, che non può essere annullata senza una chiara dimostrazione in contrario. Era quindi perfettamente logico che, abolite le decime sacramentali, fosse richiesta a chi volesse continuare ad esigere decime corrisposte ad enti ecclesiastici la prova che si versasse in un caso di eccezione, e si trattasse di decime dominicali. Ma la sentenza non si fermò alla presunzione; essa sottopose ad un minuto esame il titolo prodotto dall'attore, e ne riportò il convincimento che dallo stesso risultava la prova della sacramentalità delle decime in quistione, il qual convincimento non è denunziabile in Cassazione. Discusse la sentenza le obiezioni che si movevano contro la sacramentalità delle decime, e disse con ragione che la menzione di decime prediali, che vedesi fatta nei verbali di S. Visita, non potesse influire sulla disputa, imperocchè le decime ecclesiastiche potevano essere prediali o perso-

nali o miste, ma per la loro origine non potevano andar confuse colle decime non abolite, le quali sono dette dominicali perchè fondate sopra un titolo civile attinente alla proprietà dei fondi soggetti; come opportunamente rilevò pure non potersi trar partito dalla circostanza che le decime non si estendessero a tutto il territorio del Comune ed a tutti i prodotti dei fondi, perchè erano più le chiese e gli enti ecclesiastici che riscuotevano le decime, una partizione era avvenuta fra essi secondo la sfera d'influenza di ciascuno. E rispose ampiamente all'osservazione che non potessero considerarsi sacramentali le decime che non si pagavano in corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti, ma ad un beneficiato che non aveva obbligo di residenza, rilevando con esattezza, e citando autorità indiscusse, che le decime sacramentali si corrispondevano *pro altare*, pel mantenimento del culto, e non esclusivamente per la cura delle anime, e che i servizi divini erano adempiuti ugualmente anche nell'assenza dell'investito del benefic.o ecclesiastico. E nell'art. 1° della legge 14 luglio 1887 il legislatore ha il medesimo concetto delle decime sacramentali, avendo compreso nell'abolizione le decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti, e quelle per ogni altro servizio spirituale pagate a chiese od altri enti morali aventi per iscopo un servizio religioso. Onde non solo il primo mezzo del ricorso va respinto, ma anche il secondo con cui si denunzia il difetto e l'incertezza della motivazione.

Attesochè non possano avere sorte diversa il terzo ed il quarto mezzo, essendo data sufficiente ragione del perchè la cessione fattagli dall'Amministrazione del Fondo pel culto non avea potuto attribuire al ricorrente un diritto che la stessa Amministrazione più non avrebbe avuto dopo la legge abolitiva delle decime sacramentali, nè potendosi sconvenire sull'esattezza della decisione dalla Corte di merito adottata. Per quanto possa essere vero che l'abolizione dell'art. 1° della legge 14 luglio 1887 riguardi le decime corrisposte ad enti e dignità ecclesiastiche, al Demanio, e al Fondo pel culto, e non pure quelle che, sacramentali in origine, fossero passate in possesso dei privati, occorre però che col passaggio abbiano le prestazioni perduto il carattere primitivo, e nel campo del diritto il mutamento di una obbligazione non può avvenire che per novazione, la quale richiede il concorso del debitore. Nei lavori preparatori della legge di abolizione ricorrono costantemente le espressioni di *decime già venute in proprietà dei privati, passate per causa legittima nel dominio dei privati, spettanti, pagate, dovute ai privati*, e dalle discussioni, che ebbero luogo, sorge chiaro il concetto che si vollero esentate dall'abolizione quelle decime che, senza riguardo alla loro origine, fossero oramai diventate proprietà patrimoniale dei privati, si suppone dunque una innovazione già avvenuta, un possesso nei privati del diritto di esigere, un mutamento della causa debendi, e tutto questo non è possibile senza il consenso del debitore. Certo non occorre un consenso formale, potendovi supplire il riconoscimento tacito e l'acquiescenza del debitore, che trovano la miglior espressione nel fatto del pagamento eseguito verso i privati, nuovi creditori; imperocchè il pagamento non solo distrugge la presunzione della natura sacramentale delle decime, quanto in ogni caso riconosce la nuova causa *possidendi* del creditore. Ma quando tutto ciò manca, la semplice trasmissione al privato del diritto di decima non altera la condizione giuridica del debitore, e può egli opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ond'è che la cessione del diritto di decima fatta ad un privato dall' Amministrazione del Fondo pel culto, in rappresentanza di un ente ecclesiastico soppresso, non può evitare gli effetti dell'abolizione, quando il debitore non abbia mai pagato al cessionario, nè altrimenti riconosciuto in lui diritti di sorta. Quindi è vano per parte del ricorrente parlare di viola-

zione di diritti quesiti là dove egli non poteva avere ragioni diverse da quelle che sarebbero state competenti all'Amministrazione da cui ha causa.

Attesochè in un punto solo la sentenza denunziata si mostra manchevole, ed è sul riguardo delle prestazioni scadute anteriormente alla legge del 14 luglio 1887, imperocchè mentre il Tribunale avea riconosciuto nell'attore il diritto a riscuotere tutte le decime dovute dal 1861 in poi, ed in grado di appello si era persino discusso della prescrizione delle annualità anteriori all'ultimo quinquennio, la sentenza non prende affatto in esame la quistione, e riformando completamente il pronunziato del Tribunale, riesce in sostanza alla reiezione senza dirne i motivi, anche di quella parte della domanda che riguardava le decime dovute anteriormente alla loro abolizione.

Per questi motivi, la Corte, respinti i primi quattro motivi, accoglie il quinto ecc.

---

## Cassazione di Roma.

4 marzo 1902.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Scillamà.

*Del Drago* c. *Orteglia.*

**Vendita — Servitù non apparente — Evizione — Obbligo della garanzia — Dichiarazione della vendita sull'esistenza della servitù — Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma — Responsabilità — Articolo 87 del regolamento 22 agosto 1867.**

*Nella vendita di un fondo gravato da servitù non apparenti, a prosciogliere il venditore da ogni azione di indennità o di evizione basta la notizia da lui data al compratore dell'onere gravante il fondo, richiedendosi la stipulazione espressa della esclusione della garanzia solo per la evizione formale, di cui all'art. 1482 Cod. civile.*

*Soddisfa pienamente all'obbligo impostogli dall'art. 1494 del Codice civile il venditore che nel rivelare al compratore del fondo le servitù non apparenti che gravano sul medesimo, ne dichiari essere contestata l'esistenza; poichè il citato articolo mira ad ottenere una dichiarazione conforme a verità.*

*Per l'alta sorveglianza che esso esercita sul patrimonio ecclesiastico, lo Stato, avendo un interesse politico-sociale nella conversione dei beni ecclesiastici conservati, interviene nelle operazioni relative mediante gli organi ad esse preposti: tra questi è compresa la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, la quale perciò non ha la figura di un semplice mandatario dell'ente proprietario dei beni convertiti.*

*Pertanto essa legittimamente invoca in suo favore la limitazione di responsabilità, rispetto ai beni venduti o dati in enfiteusi, solo ai casi di evizione formale, come è concessa al Demanio dall'art. 87 del regolamento 22 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.*

Sulla tenuta spettante alla mensa abbaziale dei Ss. Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane, in territorio di Monterosi, pretendevano quei comunisti di aver diritto di seminare, di pascere, di legnare e di raccogliere ghiande e castagne; ed un tal diritto esercitavano già di fatto; mentre invece d'altra parte gli abbati commendatarî sostenevano di essere la tenuta libera (ad eccezione della servitù di pascolo estivo) da ogni vincolo; onde non volendo questi pregiudicare le proprie ragioni ed accontentare anche i monterosini, avevano adottato l'espediente di accordare loro, per favore, quanto per diritto essi pretendevano, mediante una serie di temporanee concessioni, a mezzo di pubblici editti.

Senonchè, procedendosi in seguito all'affitto di quel tenimento, fu necessità ricorrere ad un altro espediente; per cui gli abbati commendatarî, pur dichiarando nei contratti di locazione la libertà della tenuta da ogni servitù, meno quella del pascolo estivo, imponevano agli affittuari l'obbligo di dare a quei terrezzani i terreni da coltivare e pel pascolo aratorio e di lasciare che continuassero a far legna o raccogliere ghiande nella macchia. Tali condizioni e modalità furono difatti espressamente stipulate nell'atto 1872 tra l'abbate commendatario cardinal Milesi e gli affittuari fratelli Quattrocchi. In quell'atto dopo di essersi detto che la tenuta era libera, si determinavano tuttavia quali le concessioni (sempre però revocabili

*ad nutum* e *quandocumque)* rispetto alla semina, al pascolo, al legnatico ed altro, che esso abbate faceva ai comunisti e che gli affittuari si obbligavano di rispettare. Stavano in questo stato le cose, quando la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiatico, procedendo in esecuzione della legge 13 giugno 1873, alla conversione dei beni spettanti alla detta abbazia, quale ente conservato, deliberò di concedere in enfiteusi la tenuta ed a tale oggetto pubblicava l'avviso d'asta, in cui il fondo era così descritto: « Tutta la possidenza o tenuta di Monterosi nel modo che è posseduta dall'ente e goduta dagli affittuari »; aggiungendosi, che quella possidenza trovavasi soggetta, nella maggior parte, al pascolo estivo, a favore del Comune, e che il contratto di affitto Quattrocchi era ostensibile presso l'ufficio della Giunta. Stabilivasi infine che la deliberazione dell'enfiteusi avrebbe avuto luogo per pubblici incanti, com'è previsto nel regolamento 22 agosto 1867 per la esecuzione della legge 15 agosto 1865.

Fu allora che, ad istanza del Comune, venne notificato alla Giunta liquidatrice un atto di protesta, in cui dicevasi, che nell'enfiteusi della tenuta dovevano farsi salvi a favore di quei comunisti il diritto di seminare nei quarti della rompitura il diritto di pascolo per bovi aratori, il diritto di abbeverare in tutti i fontanili, il diritto di pascolo estivo ed invernale nelle macchie, il diritto di legnare e di raccogliere ghiande e castagne, ecc.

Nel giorno indetto per l'asta, il commissario, prima di aprire l'incanto, ordinò che dal notaro si desse lettura dell'atto di protesta affinché ne avessero cognizione, dichiarando, che non intendeva di fare sul medesimo alcun apprezzamento. L'enfiteusi rimase deliberata al principe Del Drago per l'annuo canone di L. 10,100, più l'obbligo di eseguire alcune migliorie.

Dopo due anni, il detto enfiteuta, nell'intento di fare stabilire: se i diritti di semina, di pascolo e di legnatico ed altri affermati ed esercitati di fatto dai comunisti, fossero o no esistenti, promosse nel 1879 due distinti giudizi, l'uno per far dichiarare infondato il diritto di seminare; l'altro perchè si dichiarassero pure inesistenti le servitù di legnare, pascere e raccogliere ghiande e castagne nella macchia e la servitù di pascere nei terreni. Convenne inoltre in ambo i giudizi l'abbate commendatario, cardinale Oreglia, non che la Giunta liquidatrice, proponendo contro loro una subalterna domanda nel senso, che ove alcune o tutte le menzionate servitù si riconoscessero esistenti, fosse dovuta al Principe una riduzione di canone, in via di parziale evizione.

Il Tribunale, con due sentenze 9 settembre 1880, accolse le domande principali del Principe, dichiarando inesistenti tutte le servitù, esercitate di fatto dai monterosini; respinse poi la domanda subalterna di evizione promossa contro il cardinale Oreglia e la Giunta, sul riflesso che il Principe, nell'offrire all'incanto aveva avuto piena conoscenza del vero stato delle cose essendo stata l'enfiteusi concessa con gli stessi oneri, con cui la tenuta era goduta dagli affittuari.

Appellarono tanto il Comune che il Principe; e la Corte, con una prima sentenza 25 giugno 1882, provvedendo sugli appelli del solo Comune, riconobbe l'esistenza del diritto di semina; revocando per questa parte la sentenza del Tribunale, la confermò invece riguardo alle altre pretese servitù, che disse inesistenti; riguardo infine alla servitù di pascere e di legnare, dispose mezzi istruttori. Gli appelli prodotti dal Principe furono riuniti e la Corte, con una seconda sentenza 30 marzo-12 aprile 1887, entrambi li rigettava.

Il principe Del Drago denunzia ora per annullamento a questo Supremo Collegio la mentovata sentenza. — *Omissis*.

Osserva il Supremo Collegio, comprensivamente sul primo e terzo mezzo, che a vicenda s'integrano e si completano, come la questione agitatasi in sede di merito versò unicamente intorno all'interpretazione dell'art. 1494 del Codice civile, circa l'azione spettante al compra-

tore (al quale va equiparato l'enfiteuta) sia per ottenere lo scioglimento del contratto, sia per ottenere un'indennità (che per l'enfiteuta risolvesi in una riduzione del canone), in confronto al venditore o concedente, ove questi abbia omesso di fare la prescritta dichiarazione delle servitù non apparenti, che potessero per avventura gravare sul fondo venduto od enfiteutico. Che se così si contestò e si svolse in ambo gli stadi del giudizio la controversia, è vano ora di cambiare in sede di Cassazione i termini della questione, col muovere rimprovero alla Corte di essersi soffermata al concetto delle servitù non apparenti, mentre avrebbe dovuto addentrarsi nella vera indole dei diritti, formanti obbietto della controversia, i quali, come che costituenti *usi civici*, implicavano una ragione d condominio. Egli è perciò, che dal momento che fu dalle parti concordemente ritenuta la qualificazione del *ius servendi* esercitato *ab antiquo* dai terrazzani di Monterosi sulla tenuta omonima, come una servitù non apparente non può più ora il ricorrente principe Del Drago venire sostanzialmente mutando tutto il suo sistema di difesa e l'obbietto istesso del contendere, sollevando una questione affatta nuova, che i giudici del merito non furono chiamati ad esaminare e a decidere. Per il che il compito del Supremo Collegio, di base a tale presupposto, trovasi ora delimitato a vedere se la Corte romana abbia fatto retto o mal governo della legge, nell'interpretazione ed applicazione del disposto dell'art. 1494 del Codice alla configurata specie.

Che impostata così, nei suoi veri termini, la questione, è agevole osservare, che secondo sorge dal suo testuale disposto una sola condizione la legge impone al venditore, nel caso di servitù non apparenti afficienti il fondo, e cioè che egli ne faccia la dichiarazione al compratore; cosicchè ove si riconoscesse, che cotesto precetto venne adempito, e che taluno, pienamente cosciente, si rese acquisitore, verrebbe a mancare la ragione dell'alternativa azione, per scioglimento di contratto o per reclamo di indennità, dalla legge con la stessa disposizione concessagli,

Nè si obbietti, che dovendo l'articolo 1494 mettersi in relazione e riconnettersi al precedente art. 1485, il solo estremo della scienza dell'onere gravante il fondo nel compratore non basta, e che occorra altresì la stipulazione della esclusione delle garanzie, non essendovi ragione per disapplicare una regola d'ordine generale dal legislatore per tutti i casi dettata a quello delle servitù non apparenti. E poichè questo secondo estremo esula onninamente nel rincontro, la semplice notizia, ove pure si fosse avuta dal Principe (il che anco si nega), non basterebbe a sottrarre l'abbate commendatario all'azione dall'enfiteuta spiegata, per una congrua riduzione di canone.

Senonchè, a prescindere dal rilevare, come neanco da cotesto punto di vista fosse stata prospettata ed agitata la questione in sede di merito, giova por mente che il disposto dell'art. 1485 riferiscesi al caso della evizione formale, sia totale che parziale, configurato dalla prima ipotesi dell'art. 1482, per cui il compratore rimanga materialmente privo di tutto o di parte delle cose vendutegli; mentrechè, all'incontro, il disposto dell'art. 1494 contempla il caso dell'affezione di una servitù non apparente, che permette al compratore di ritenere integra la cosa nella materiale sua obbiettività, per quanto possa rimanere onerato dall'esercizio di un altrui diritto. Se così non fosse il legislatore non avrebbe avuto bisogno di dettare una speciale disposizione per governare quest'ultima contingenza, con variate norme da quelle dell'art. 1485, intorno all'evizione formale. Essendo dunque diverse le due ipotesi, non può l'elemento della stipulazione della esclusione delle garanzie, dettata pel caso che il compratore subisca privazione totale o parziale del fondo, estendersi al caso in cui il medesimo risulti soltanto gravato da servitù, che intero, se non libero, gliene lasci il materiale possesso; avendo appunto per la diversità del caso, il legi-

slatore in quest'ultima ipotesi, particolarmente configurata, ritenuto bastare la conoscenza, che di tale onere abbia avuto il compratore, prima dell'acquisto, perchè il venditore rimanga prosciolto da ogni azione d'indennità o di scioglimento del contratto. Ond'è che, smaltite coteste obbiezioni, tutta la questione ritorna ad accentrarsi nella già prefissa disamina: se cioè la Corte col riconoscere di essersi dal venditore soddisfatto all'obbligo della dichiarazione, nel modo come fu fatta nella specie, abbia o no violato il disposto dell'articolo 1494 del Codice.

Ciò premesso, il Supremo Collegio osserva che l'azione del legislatore col citato articolo concessa al compratore, allorchè non ebbe dal venditore dichiarate le servitù non apparenti, gravanti sul fondo, per conseguire un'indennità o lo scioglimento del contratto, anzichè una misura equitativa, concreta senza dubbio la consacrazione di un principio di giustizia.

Invero, rappresentando il prezzo o la corrisposta del canone, secondochè trattasi di vendita o di enfiteusi, nella economia di cotesti contratti di natura sinallagmatico-commutativa, l'equivalente del valore del fondo, è manifesto, che ove l'acquirente o concessionario fosse stato tempestivamente edotto della servitù che lo affettava e che quindi ne diminuisce l'intrinseco valore, avrebbe offerto un prezzo o un canone minore, in relazione alla entità del peso da lui ignorato al momento del contratto. Ond'è di giustizia, che venendo dopo a conoscenza di un tale peso, ove non voglia lo scioglimento della convenzione, egli potrà esperimentare l'*actio quanti minoris* di fronte al venditore: « *Quoties de servitute agitur, victus praestare debet quanti minoris emisset emptor si scisset hanc servitutem impositam* » (l. 61, D. *de aedil. edicto*); e ciò anche quando l'alienato o concedente non avesse fatto la dichiarazione, perchè egli stesso a sua volta insciente della servitù, di cui il fondo era gravato, « *obnoxis... etiamsi venditorem ignoraverit... tamen teneri debere* » (l. 15, 2, *eod. tit.*).

Or, avendo la Corte di merito, con insindacabile convincimento, dal complesso delle circostanze desunto, ammesso e ritenuto in linea di fatto, che dalla Giunta liquidatrice, procedente alla concessione enfiteutica per l'abbazia delle Quattro Fontane fu emessa la dichiarazione delle servitù non apparenti, gravanti sulla tenuta di Monterosi, nel modo specifico, come solo doveva e poteva essere fatta, la condizione imposta dall'art. 1494, dovrebbe dirsi adempiuta e perciò precluso l'adito all'aggiudicatario ad ogni azione d'indennità, comechè essendo egli stato sciente delle modalità del fondo, liberamente e consapevolmente contrattò.

Senonchè, obbiettava, che ciò che la legge esige da parte del venditore o concedente, è una chiara, certa, assoluta ed esplicita dichiarazione di cotesta specie di servitù; mentre nel caso, una così solenne e formale dichiarazione manca, non potendo indursi, come ha fatto la Corte, dalla condizione apposta nell'avviso d'asta, per cui dicevasi, che la tenuta si concedeva all'istesso modo come era stata posseduta dagli affittuari, completata dalla protesta dei monterosini, fatta leggere dal presidente della Giunta al momento di aprirsi l'asta, perchè gli oblatori ne avessero conoscenza, con la quale si affermava l'inesistenza giuridica dei diritti, ch'essi di fatto avevano fino allora esercitato per concessione dell'abbate.

Cotesta forma di dichiarazione, si aggiunge, avrà tutt'al più potuto accennare ad uno stato di contestazione o di litigiosità di quelle servitù, ma non equivalere a quella positiva e non dubbia scienza, che si richiede nel compratore o aggiudicatario, affinchè il voto della legge sia regolarmente soddisfatto: « *Scientia in emptore* (al dire dei pratici) *debet probari praecise et specifice; alias ei non afficit quam agere possit* » (Vespignani, *De empt.*, cap. 14); altrimenti si ha: « *tamquam si venditor nihil dixerit* ». Onde, concludesi, ciò

che fu detto in occasione dell'asta, non può equivalere alla formale dichiarazione, prescritta dalla legge, e la Corte che diversamente ritenne violò il disposto dell'art. 1494.

Ma così argomentandosi, si presuppone che la servitù o uso civico di semina, intorno a cui si disputa, fosse in quel tempo obbiettivamente accertata, in modo sicuro incontestata, e che il concedente, allo scopo di circonvenire gli offerenti, abbia artifiziosamente adoperato un linguaggio capzioso e subdolo, per trarli in inganno intorno alla vera natura ed entità dell'onere afficiente il fondo; nel qual caso, ben si attaglierebbe l'osservazione di Cujacio: « *Generalis sermo captiosus venditorem non excuset* ».

Ben diversa però è la posizione di fatto, ritenuto, come rispondente a verità, dalla Corte di merito; e cioè che la servitù in discorso, all'atto in cui procedevasi all'enfiteusi, era effettivamente in contestazione, tra l'abbate che ne negava l'esistenza e i monterosini, che l'affermavano; e come servitù contestata fu dichiarata, al momento in cui il Principe rendevasi aggiudicatario della tenuta.

Ora intelligere la disposizione dell'articolo 1494 nel senso che sia obbligato il venditore o concedente di dichiarare come esistente in modo certo ed assoluto una servitù afficiente il fondo, sulla quale invece pende controversia, è dare a cotesta disposizione una interpretazione contraria allo spirito ed alla ragione della legge.

Per fermo, tra le due opposte ipotesi, che una servitù sussista o non sussista, una terza ne può sorgere, e cioè, che si tratti di una servitù contestata, su di cui la definitiva parola spetta al magistrato. Ora, data quest'ultima contingenza, com'è nella fattispecie, è assurdo supporre che di fronte all'alea della contestazione, e che potrebbe anche risolversi in favore del proprietario, questi determinandosi alla vendita, tutto a suo danno, dichiarasse come indubbiamente sussistente una servitù che è contestata, e che appunto per ciò, potrebbe rimanere in definitiva esclusa. Tutto ciò, che nella sua mente la legge può esigere, è una dichiarazione secondo verità e ragione; e perciò l'obbligo al venditore o concedente di rivelare lealmente all'acquirente o concessionario la reale posizione delle cose, nell'indicare la specie della servitù, come certa o come contestata, secondo che nell'uno o nell'altro caso si versi. Una contraria intelligenza, che vorrebbe darsi al precetto legislativo, sarebbe irrazionale ed illogica. Qual è, infatti, lo scopo che la legge si è proposto nel dettare la disposizione in esame? Quello unicamente di porre il compratore od enfiteuta a piena conoscenza dell'entità e delle modalità onerose del fondo, per accertarsi in quali condizioni rispetto ad esso trovasi il suo dante causa, cui egli dovrà succedere, affinchè, tutto valutato, possa con piena cognizione di causa determinarsi a proporre una maggiore o minore offerta, od anco ad astenersi addirittura dallo accedere all'incanto. Tale è senza dubbio la finalità della legge.

Or, se nell'ipotesi, in cui trattasi di una servitù contestata o litigiosa, così il dante causa lealmente la dichiarò e fece nota all'acquirente o concessionario, egli avrà, da sua parte. adempiuto all'obbligo impostogli dalla legge; rendere più gravoso cotesto obbligo, oltre quanto è la obbiettiva verità all'atto della contrattazione, non può giuridicamente ammettersi. Il compratore o aggiudicatario fu posto pienamente a luce della vera consistenza obbiettiva del fondo; nulla fu a lui occultato intorno alla contesa servitù, di cui da una parte affermavasi, dall'altra negavasi l'esistenza. Spettava a lui il premunirsi, nell'apprezzare con sagace preveggenza l'alea del futuro giudizio, per determinarsi, tutto valutato, se dovesse o no persistere nel progettato acquisto o nel limitare l'offerta del prezzo e del canone; ovvero considerare magari, nei suoi calcoli, con sistema cautelatorio e più sicuro, come se venisse di fatto ad avverarsi l'ipotesi più sfavorevole, considerando cioè come effettivamente esistente la servitù con-

testata e detrarre quanto di meno verrebbe a risultare per essa il valore del fondo dal prezzo o dal canone. Egli in tempo fu posto in avvertenza; se non fu preveggente *imputet sibi; vigilantibus jura subveniunt*.

E' ben vero che la letterale dizione dell'art. 1494, sembra accennare ad una dichiarazione da farsi delle servitù non apparenti, in termini assoluti ed espliciti, ma assorgendosi allo spirito è facile intendere, come il legislatore non altro abbia voluto se non che l'alienante faccia una dichiarazione conforme a verità della natura e della condizione delle servitù; perocchè con ciò egli avrà reso consapevole l'acquirente dell'indole aleatoria, dipendente dall'esito di un giudizio, della servitù medesima, che potrebbe in seguito rimanere definitivamente accertata od esclusa. E che la dichiarazione prescritta dall'art. 1494 non altro importi, che l'obbligo di una veridica indicazione della specie della servitù, non un'affermazione assoluta, recisa ed incondizionata della esistenza della servitù medesima, se ne trae luminosa conferma dalla logica correlazione che la citata disposizione ha con la seconda parte dell'art. 1482, ov'è dettata la regola generale che « il venditore è tenuto a garentire il compratore... altresì dei pesi che si pretendono gravare le cose, e che non furono dichiarati nel contratto ». Dal che sgorga spontaneo il concetto che la garanzia da prestarsi dal venditore attiene non già in quanto debba assolutamente affermare in ogni caso l'esistenza dei pesi inerenti al fondo, ma in quanto non abbia dichiarato i pesi, che si pretendono gravare la cosa, cioè in quanto non ne abbia indicato la specie. Il vero concetto adunque, che si desume dallo spirito e dalla ragione dell'art. 1494, è l'obbligo nel venditore di una dichiarazione conforme a verità, intorno alle servitù non apparenti che possono accamparsi nel fondo. Se non ne esistono, il suo silenzio ne è indice; se certe e pacifiche le si esercitano, dovrà come tali dichiararle al compratore, se non vuole andare incontro a postume responsabilità; che se si versa, riguardo ad esse, in istato di contestazione e d'incertezza, così e non altrimenti, egli è obbligato a denunziarle all'acquirente o aggiudicatario. Se la legge non vuole sotterfugi e subdoli nascondimenti a detrimento della buona fede, che deve animare le civili contrattazioni, ripugna d'altra parte, alla sua logica ed al buon senso, che abbia potuto spingersi a sì strana esorbitanza, da esigere dal venditore o concedente una dichiarazione, intorno alle servitù afficienti il fondo, disforme dal vero, indicando come certe e positive quelle che per avventura possano, allo stato, presentarsi come contestate e d' incerto esito in vista dell'alea del giudizio, da cui dovrà dipendere la loro definitiva constatazione od eliminazione.

E se ancor d'altro ci fosse bisogno, l'enunciato principio dimostrasi sempre più come il solo a legge ed a ragione conforme, appena lo si volga alla pratica applicazione nella concreta fattispecie.

Per fermo, se molteplici erano le servitù od *usi civici* che i monterosini pretendevano e di fatto già esercitavano sulla tenuta e dei quali formò obbietto la loro protesta intimata alla Giunta, sta però vero, che di contro a cotesta loro aprioristica, ampia affermazione, un solo dei diritti da essi vantati rimane definitivamente stabilito dal giudicato, mentre tutti gli altri vennero esclusi.

Or, come in mera ipotesi avrebbe dovuto esprimersi la Giunta procedente alla concessione enfiteutica? Se in quel tempo li avesse tutti dichiarati come indubbiamente esistenti, vulnerando la questione, avrebbe detta cosa non vera, poichè il giudicato la maggior parte ne negò; se li avesse detti tutti inesistenti, avrebbe del pari errato, perocchè il giudicato uno ne riconobbe fondato; fu dunque solo con indicarli, come in quel momento veramente esistevano, in istato cioè di contestazione, che la sua dichiarazione corrispose al risultato finale. D'onde la necessità, come ben disse il suo presidente, che la Giunta si astenesse da ogni

preventivo apprezzamento in una contesa di competenza dell'autorità giudiziaria, non potendo essa Giunta erigersi a giudice tra l'abbate ed il Comune.

Pertanto, ricongiungendo, come si disse, la condizione apposta all'avviso d'asta, per cui la tenuta concedevasi all'istesso modo ond'era tenuta dagli affittuari, cioè con le servitù esercitate di fatto dai comunisti, alle proteste da questi ultimi lanciate, e poi fatte leggere dal presidente all'aprirsi dell'asta, con cui affermavano il loro diritto alla spettanza di quegli *usi civici*, la Corte trasse il convincimento che agli oblatori fu resa nota la vera specie delle servitù pretese e lo stato di contestazione, in cui le medesime allora versavano; il che, come la Corte sovranamente ritiene, rispecchiava la esatta e genuina posizione delle cose, senza che nulla fosse omesso ed occultato, talchè la tenuta venne a passare in capo all'aggiudicatario, sempre, pel convincimento insindacabile del magistrato di merito, nelle precise identiche condizioni, ond'era goduta dagli affittuari del tempo. Onde per questo riflesso cade anche la censura formulata col n. VI del primo mezzo.

Conseguentemente il primo mezzo del ricorso, compenetrato col terzo, dai vari lati ond'è prospettato, si appalesa infondato.

Osserva, che più salda consistenza non presenta l'assunto del secondo mezzo A prescindere dal notare, come ove pur claudicante fosse la seconda parte della sentenza, reggendosi essa sempre sulle ragioni ed argomentazioni, esposte nella prima parte, che sono vere e giuridiche, non sarebbe perciò passibile di annullamento; ma rettamente anche qui si avvisò la Corte, nel ritenere che, a termini dell'art. 35 del regolamento 11 luglio per l'esecuzione della legge 11 giugno 1873, dovendo la Giunta liquidatrice procedere alla conversione secondo le norme generali della legge 15 agosto 1867 e relativo regolamento, poichè per le disposizioni di quest'ultimo, la responsabilità del Demanio era limitata ai soli casi di evizione formale, che privasse l'aggiudicatario in tutto o in parte del fondo venduto (art. 87), così del pari la responsabilità della Giunta doveva ritenersi esclusivamente limitata ai casi di vera e propria evizione, il che nella specie non avverandosi, non poteva parlarsi nè di garanzia, né d'indennità, nè di riduzione di canone.

Nè si obbietti che l'equiparazione del modo per la vendita dei beni spettanti agli enti conservati, da parte della Giunta liquidatrice nel 1873, a quello per la vendita dei beni degli enti soppressi, da parte del Demanio, nel 1867, riferiscasi soltanto alle esteriori formalità od alla procedura dell'asta; perocchè la legge non fa distinzione tra quistioni di forma e questioni di merito, ed invece usando una locuzione ampia e comprensiva, ha inteso evidentemente intendere la equiparazione, e quindi la limitazione della responsabilità a tutti i casi; essendo arbitrario e contro i principii dell'ermeneutica ammetterla per una parte ed escluderla per l'altra. Senonchè, s'insiste dal ricorso, rilevando come ragione differenziale per la non applicabilità alla specie della limitazione di responsabilità ai soli casi di evizione formale, che per la legge e regolamento del 1867 il Demanio agiva nel suo interesse e per proprio conto, inquantochè vendeva i beni che, per effetto della legge eversiva, erano stati ad esso devoluti; laddove, per la legge e regolamento del 1873, la Giunta non vendeva beni proprii, ma bensì degli enti conservati e solo agiva quale semplice mandataria dei medesimi. Ma anco ammesso, per poco, un tal concetto, la conseguenza logica che ne deriverebbe è pur sempre quella che tutto quanto è prescritto riguardo al Demanio dovrebbe estendersi ed applicarsi a beneficio dell'ente conservato; cosicchè come per tutti gli altri rapporti di assimilazione, anco per quello concernente la responsabilità dell'ente, la si dovrebbe sempre ritenere limitata, di fronte all'acquirente od enfiteuta, ai casi di formale evizione, sia totale che parziale, del fondo traslato. Mancherebbe una ragione decisiva, per cui su questo solo

punto, contro la parola generica della legge, che non fa eccezione, dovrebbe diversamente rispondersi. Non regge invero, giuridicamente, il concetto di un privilegio che starebbe a favore del Demanio e non già dell'ente conservato, perocchè la restrizione della responsabilità del venditore, anzichè costituire un privilegio introdotto dal regolamento del 1867, è una facoltà ammessa dal diritto romano, dacchè l'articolo 1483 del codice predica precisamente che « i contraenti possano con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto dell'obbligazione di garanzia di diritto e pattuire altresì che il venditore non sia soggetto ad alcuna garanzia ». Per la qual cosa, eliminato il concetto che la limitazione della responsabilità non possa dipendere e non dipende nella specie, che da un privilegio dello Stato, mentre invece mette capo ad una facoltà che può essere liberamente stipulata per diritto comune, l'obbiezione cade dalla sua base. Ma di vero egli è, che non può ritenersi del tutto esatto il concetto che il Governo, e per esso la Giunta liquidatrice non abbia interesse alcuno nelle operazioni della conversione dei beni degli enti ecclesiastici conservati, e che quest'ultimo agisca nient'altro che come semplice mandatario per conto dell'ente a cui i beni si appartengono. Deve invece affermarsi, che per l'alta sorveglianza che il Governo esercita sul patrimonio ecclesiastico, esso ha un interesse morale, se non direttamente economico, nella conversione di quei beni. Soddisfacendo poi la Giunta ad una finalità politico-sociale nel procedere alla trasformazione dei beni medesimi, male a proposito ad essa si attaglia la figura di un gestore di negozio o di un semplice mandatario dell'ente proprietario, tanto più se si considera che la Giunta agiva d'ufficio *ministerio legis*, contro la presunta volontà dell'ente conservato che non aveva voluto procedere direttamente alla conversione, secondo glie ne dava facoltà la legge. Onde come per la legge del 1873, così per quella del 1867, il Governo mediante le autorità alle relative operazioni preposte, esplica una funzione di Stato incompatibile colla veste di un privato procuratore, secondo le regole di diritto civile. E perciò la limitazione della responsabilità rispetto ai beni, posti in vendita od in enfiteusi dalla Giunta, mettendo capo a cotesta ragione di ordine superiore, rende vana anche di fronte all'ente conservato, ogni pretesa d'indennità o riduzione di canone all'infuori di evizione formale, totale o parziale, del fondo translato, precisamente come era disposto dall'art. 35 del regolamento 22 agosto 1867. Pei quali riflessi neanco il contenuto del secondo mezzo merita accoglimento.

Che pertanto non sussistendo le denunziate violazioni di legge infondate rilevansi le varie argomentazioni poste a sostegno del ricorso, e questo va respinto con le conseguenziali statuizioni, che sono di rito.

Per tali motivi, la Corte rigetta, ecc.

## Cassazione di Roma.

5 settembre 1900.

*Pres.* Cadorna, ff. di P. — *Est.* Siotto

*Monsignor Guindani, Vescovo di Bergamo,* c. *Guardiani dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi di Roma.*

**Cassazione — Bolle ed atti pontifici — Interpretazione Giudizio di fatto.**
**Sentenza — Motivazione.**
**Fondazioni per studi ecclesiastici — Dipendenza dalla Santa Sede — Legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie — Opera pia — Azione del Vescovo.**

*Le Bolle, i rescritti, i motu-propri pontifici, quando non riguardano una risoluzione generale e di massima, se sono atti sovrani, non sono leggi di cui possa denunziarsi la violazione per ottenere l'annullamento della sentenza. La loro interpretazione è sottratta al giudizio della Corte di Cassazione* (1).

(1) Confor. stessa Cassaz. 5 marzo 1880, Negri c. Fondo pel culto (*Legge*, 1880, II, 292); 25 maggio 1881, Mantegazza c. Finanze (*Legge*, 1882, I, 549); 13 giugno 1884, Celesia c. Finanze (*Id.*, 1884, II, 690); 18 giugno 1885, Asse ecclesiastico di Roma c. Ospedale di S. Giovanni Calabita (*Id.*, 1885, II, 145).

*Per adempiere all'obbligo della motivazione, i giudici del fatto non sono tenuti di seguire le parti in tutte le loro argomentazioni.*

*Affermato che un determinato istituto ha per unico scopo la educazione e coltura degli ecclesiastici, e che perciò è dipendente unicamente dalla Santa Sede a sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie, rimane con ciò escluso che trattasi di fondazione di studi col carattere di opera pia, e quindi soggetta alla vigilanza governativa.*

*Il Vescovo ha la rappresentanza giuridica degli interessi spirituali dei diocesani; e dovendo intendere al perfezionamento morale del clero a lui soggetto, ha diritto ed azione per richiamare gli amministratori di un istituto per studi ecclesiastici all'esatta osservanza delle tavole di fondazione e per impedire che i concorsi profittino anche a chi non intende abbracciare lo stato sacerdotale* (2).

Còmpito della Sezione civile è l'esame dei primi tre mezzi del ricorso contro la sentenza 17-19 giugno 1898 della Corte di appello di Roma, poichè il Supremo Collegio, a Sezioni unite, respingeva il quarto mezzo riguardante l'improponibilità dell'azione, intentata dal Vescovo di Bergamo contro i Guardiani dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi.

Sul primo osserva che la Bolla di Paolo V del 16 dicembre 1605, il chirografo di Clemente XIII del 1765, il rescritto di Gregorio XVI del 1834, se sono atti sovrani, non sono leggi di cui possa denunziarsi la violazione per ottenere l'annullamento della sentenza.

Infatti i sovrani del tempo con quelle disposizioni altro non facevano che porre in essere e disciplinare rispettivamente le due fondazioni del Cardinale Mattei e del canonico Cerasoli immedesimandoli con esse, di guisa che la censura sotto questo profilo si risolve in falso apprezzamento delle circostanze assunte dalla Corte di merito come base del proprio giudizio. Ora non appartiene a questa sede di rifare la storia dei due istituti od esaminare le fonti onde si è tratto il convincimento che ambi furono ordinati alla formazione di buoni e zelanti sacerdoti. Tanto meno appartiene a questa sede un tale esame, in quanto l'apprezzamento di merito è diretto al fine ultimo d'interpretare la volontà dei fondatori, interpretazione insindacabile dal Supremo Collegio.

Nè regge la mancanza di motivazione, per essersi sorvolato sull'argomento che si desumeva dal decreto della sacra visita apostolica del 30 marzo 1662, poichè i giudici del fatto non hanno l'obbligo di seguire le parti in tutti i loro ragionamenti.

Osserva sul secondo che il silenzio sull'obbietto che l'istituto Cerasoli fosse una fondazione di studio avente il carattere d'opera pia, è giustificato dalla dimostrazione che il medesimo aveva per unico scopo l'educazione e coltura degli ecclesiastici, e perciò dipendeva unicamente dalla Santa Sede.

Ricorre in questo caso l'*inclusio unius exclusio alterius*, perchè affermato un termine, viene logicamente ad eliminarsi l'altro attesa l'inconciliabilità dei fini e delle dipendenze assegnati agli istituti ecclesiastici ed alle fondazioni di studio col carattere d'opera pia.

Ne consegue che non potevano violarsi le disposizioni di legge accennate nel secondo mezzo, appunto per esserne esclusa l'applicabilità, anche avvertendo che il regolamento del 1858, posteriore di molti anni alla costituzione sugli studi di Leone XII, forniva la prova migliore sull'ecclesiasticità dell'ente.

Osserva sul terzo mezzo che conviene precisare il contenuto della sentenza impugnata, la quale, a dir vero, nè afferma, nè nega la personalità giuridica della Diocesi.

Sostanzialmente la rappresentanza del Vescovo non è riferibile alla diocesi qual ente morale riconosciuto dalla legge, sibbene alla vasta associazione, alla collettività con interessi spirituali, difendibili dal solo Vescovo. La qual cosa è

(2) Veggasi lo studio pubblicato in questa dispensa, pag. 385.

ben diversa, in quanto il Vescovo difende cotesti interessi *iure proprio*.

A prescindere dall'ingerenza che l'articolo XIX del regolamento 1858 attribuirebbe al Vescovo nell'istituto Cerasoli, non è contestabile in diritto canonico la sua missione di fare quanto ridonda ad utilità della Chiesa, ed in specie d'intendere con amorevole sollecitudine al perfezionamento morale del clero a lui soggetto; fine questo propostosi dal fondatore dello istituto. Non si dica che cotesta missione affatto spirituale non conferisce al Vescovo diritto esperibile davanti i Tribunali, poichè, o si consideri l'articolo 1 dello Statuto, o si tenga dietro al concetto di libera Chiesa in libero Stato, certa cosa è che i diritti inerenti alla qualità di Vescovo continuano ad esistere ed a potersi esercitare finchè non trovino ostacolo in un'espressa disposizione di legge.

Nè sarebbe ragionevole dubitare che il chiedere l'adempimento della volontà di un testatore costituisca materia di vero diritto civile, di cui la sola autorità giudiziaria è chiamata a decidere.

Ora, se dalla propria qualità, dal proprio ufficio derivava nel Vescovo il diritto di richiamare i Guardiani all'osservanza delle tavole di fondazione, egli così operando non rappresentava la Diocesi, ed esula la possibilità di violare l'articolo 2 del Codice civile in relazione alle leggi eversive, l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1859 colla relativa circoscrizione della provincia di Bergamo, gli articoli 106, 180, 182 della legge comunale e provinciale, l'articolo 36 del Codice di proc. civile.

Il Collegio Supremo con ciò non approva la compilazione della sentenza; anzi in qualche parte di essa riconosce inconcludenza di ragionamento, ed improprietà di linguaggio.

Ma sostanzialmente il giudicato regge, perchè non fu affermata la personalità giuridica della Diocesi, e se non fu con chiarezza espressa la ragione giuridica del buon diritto nel Vescovo per agire contro i Guardiani dell'Arciconfraternita, la medesima, secondo la costante giurisprudenza, può essere supplita in questa sede.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

5 settembre 1900.

*Pres.* Cadorna, ff. di P. — *Est.* Siotto.

*Mons. Guindani, Vescovo di Bergamo c. Guardiani dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi di Roma.*

**Competenza — Natura giuridica di un ente morale — Legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice — Collegi ed istituti dipendenti dalla Santa Sede — Competenza giudiziaria.**

*La sola autorità giudiziaria è competente a decidere intorno alla personalità di un ente morale, al suo modo d'essere, alle sue finalità* (1).

*Tale competenza non viene meno di fronte alla legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice; e perciò spetta al potere giudiziario il decidere se un determinato collegio od istituto sia nel novero di quelli contemplati nell'articolo 13 di detta legge e soggetti all'esclusiva dipendenza della Santa Sede* (2).

*In fatto*. Monsignor Gaetano Camillo Guindani, nella sua qualità di Vescovo di Bergamo, con citazione 7 dicembre 1896 chiamava davanti il Tribunale di Roma i signori guardiani dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi, perchè fosse dichiarata: 1° essere privata fondazione a scopo esclusivamente religioso, l'istituto fondato in Roma dal can. don Flaminio Cerasoli, con testamento 10 novembre 1640, e costituire il medesimo uno degli enti od istituti cattolici fondati per l'educazione e coltura degli ecclesiastici di cui è parola nell'art. 13

---

(1-2) Veggasi lo studio pubblicato in questa dispensa, pag. 385.

della legge 13 maggio 1871 (n. 214) sulle prerogative della Santa Sede e sulle relazioni della Chiesa collo Stato; 2° non potersi apportare nessuna deroga, ma devesi puramente e semplicemente rispettare le tavole di fondazione con quelle modifiche che abbia potuto ad essa recare la legittima autorità e doversi quindi applicare il regolamento e statuto approvato con decreto della S. Congregazione degli studi 26 giugno 1858 che non risulta abrogato; 3° che l'istituto deve unicamente dipendere dalla S. Sede ai sensi e per gli effetti della legge succitata; 4° nullo e privo di effetti legali l'ultimo concorso bandito il 15 luglio 1896, in quanto abbia conferito posti a giovani che non si dedicano alla carriera ecclesiastica, abbia violato il regolamento e disposizioni di legge di cui sopra e quelle di diritto comune; 5° essere personalmente responsabili in proprio i convenuti amministratori dei danni derivati agli aventi diritto, per effetto di quanto si è verificato nell'ultimo concorso del 1896; 6° riservato a chiunque l'esercizio di ogni azione per far dichiarare la stessa responsabilità in ordine ai precedenti concorsi; 7° doversi nominare un sequestratario giudiziario dei beni e delle rendite dell'istituto Cerasoli.

E siccome nell'ultimo concorso erano rimasti soccombenti i chierici Giuseppe Rebecchi, Lucchetti Antonio, Bianchi Andrea, i medesimi intervenivano volontariamente in causa associandosi alle istanze del Vescovo e chiedendo particolarmente che gli amministratori fossero tenuti ai danni loro derivati dall'aver bandito l'ultimo concorso oltre i termini stabiliti dal testatore don Flaminio Cerasoli. Avendo il Tribunale accolta la domanda del Vescovo ed ammesso l'intervento dei chierici, i guardiani dell'Arciconfraternita, fattisi appellanti, sostenevano in primo luogo la mancanza nel Vescovo di veste giuridica, sia perchè la Diocesi non è un ente morale con personalità giuridica, ma un luogo in cui il Vescovo esercita la sua giurisdizione spirituale, sia perchè il testatore, nel determinare i requisiti necessari per l'ammissione al Collegio, non si è rivolto alla massa o collettività, ma ai singoli giovani della diocesi, onde sorge un diritto individuale non rappresentabile dal Vescovo; e dato pure che il diritto fosse inerente alla qualità di diocesano dovrebbe farlo valere il Consiglio provinciale come quello che provvede su tutti gl'interessi della collettività dei Comuni che formano la Provincia, sia perchè ritenuto che la fondazione Cerasoli sia l'ente ecclesiastico dipendente dalla S. Sede a norma delle leggi sulle guarentigie, sfuggirebbe alla competenza giudiziaria il dichiararlo, e il Vescovo che non può pretendere di rappresentare la S. Sede potrebbe nell'ipotesi più favorevole chiedere volta per volta la riparazione del danno recato ai suoi diocesani, senza potersi mai ingerire nell'ordinamento di un istituto che sta al di fuori della sua diocesi e pel quale non può egli esercitare alcuna autorità. Sostenevano in secondo luogo non essere la fondazione Cerasoli un ente ecclesiastico, in base alle tavole di fondazione, alle costituzioni del collegio Mattei, preso a modello dal fondatore, alla natura degli studi, agli atti e fatti che seguirono lo svolgimento della fondazione, ed ai provvedimenti adottati fino a tutto il 1858. Assumeva in terzo luogo essere l'istituto Cerasoli anche nella legislazione pontificia un legato pio rivolto all'istruzione e mantenimento dei giovani poveri bergamaschi, perchè avente per scopo unico il conseguimento di lauree dottorali, e quindi fondazione di studio secondo la bolla di Leone XII *Quod divina sapientia*, e giammai seminario. Sotto la legislazione italiana potrebbe per un tal riguardo considerarsi la fondazione sottoposta alla sorveglianza del Ministero della Pubblica istruzione, ma prevalendo il carattere di beneficenza, in quanto è preordinata al fine di avviare giovani poveri ad una professione, deve ascriversi alle opere pie.

La Corte di appello di Roma però con sentenza 17-19 giugno 1898 respingeva lo appello per le considerazioni seguenti. Non si può vedere se il Vescovo abbia agito nella specie con veste

legittima, senza prima esaminare la vera indole della istituzione Cerasoli. Premesso che il testatore volle che il Collegio del suo nome avesse in tutto ad uniformarsi alle ordinazioni, statuti e regole dettate dal cardinale Girolamo Mattei per quello dal medesimo fondato con testamento del 1600, la Corte osservava che, a prescindere dalla bolla colla quale il Pontefice Paolo V erigeva in ente morale il Collegio Mattei, le costituzioni emanate per lo stesso Collegio, e ripubblicate nel 1735 per applicarle al Collegio Cerasoli, ed in particolar modo il decreto 22 settembre 1629 di Asdrubale Mattei, fratello del Cardinale fondatore, preposto all'amministrazione del Collegio Mattei, dimostrano in modo evidente che unico scopo propostosi dal Cerasoli fu quello di formare dotti e valenti ecclesiastici i quali, tornando da Roma nella diocesi bergamasca, si dedicassero all'esercizio del sacro ministero.

I regolamenti poi degli anni 1845-1858, approvati dalla Sacra Congregazione per gli studi per sovrana autorizzazione del Sommo Pontefice, furono intesi ad assicurare il pieno adempimento della volontà del Cerasoli in ciò che aveva di essenziale ed immutabile e le varianti introdotte riguardano le condizioni d'ammissione al Collegio, lasciandone il fine inalterato. E riguardo alle persone chiamate a fruire del lascito, il regolamento del 1858, uniformandosi alla volontà del fondatore, stabiliva che debbono essere figli di padre e madre di nazione bergamasca, sotto qual nome dovrà intendersi il territorio che all'epoca del testamento era considerato come appartenente alla nazioné bergamasca, soggiungendo che, in sola mancanza di giovani concorrenti di Bergamo, possa applicarsi il rescritto sette ottobre 1834 del Pontefice Gregorio XVI, e quindi ammettersi figli di nazionali bergamaschi dimoranti in Roma. Tuttociò che fu detto per dimostrare che l'istituzione Cerasoli fosse un'opera pia e non un ente ecclesiastico non vale a distruggere ciò che d'altronde risulta evidente che il Cerasoli volle fondare e fondò un Collegio destinato a formare degli ecclesiastici, e non altri professionisti di alcuna specie. Si ha pertanto uno di quegli istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici, di cui è parola nell'articolo 13 della legge sulle guarentigie, che dipendono esclusivamente dalla Santa Sede senza possibile ingerenza delle autorità scolastiche del regno, e senza facoltà nei Guardiani preposti all'amministrazione dell'ente d'allontanarsi dagli statuti nel bandire i concorsi per l'ammissione al Collegio. Ora non potendo dubitarsi che il Vescovo sia il rappresentante, il tutore, il vindice degl'interessi religiosi e spirituali della sua diocesi, non può neppure dubitarsi della sua veste sia per far dichiarare l'istituto Cerasoli tra quelli previsti dalla legge sulle guarentigie, sia per far annullare il concorso bandito contro ed oltre i termini dello statuto. Non reggono le obbiezioni in contrario. Sia pure che la diocesi non sia ente morale riconosciuto dalla legge, ma nel suo territorio esiste una vasta associazione di credenti con ideali che il solo Vescovo può incarnare e che stanno al di fuori dell'articolo 182 della legge comunale e provinciale. L'interesse, di cui parla l'art. 36 del Codice di procedura civile, abbraccia pure l'interesse di ordine morale. Non regge l'altro obbietto che non tutti i Comuni del bergamasco rientrino nella circoscrizione della diocesi di Bergamo, in quanto basterebbe l'interesse morale della sola città di Bergamo patria del fondatore per dar ragione al Vescovo di farlo valere. Non regge infine la supposta incompetenza dell'autorità giudiziaria tratta dai rapporti d'indole politica tra Stato e Chiesa stabiliti con la legge delle guarentigie, poiché nella specie il magistrato non deve risolvere una controversia politica tra Chiesa e Stato i quali non sono in causa e riguardo ai quali la sentenza è *res inter alios*, bensì è chiamata a far rientrare i guardiani nell'orbita del loro limitato potere di semplici esecutori testamentari od amministratori del lascito

Cerasoli ed in pari tempo ad affermare che i soli giovani bergamaschi, i quali intendano percorrere la carriera ecclesiastica, possono venire ammessi al Collegio e per conseguenza al concorso.

I guardiani dell'arciconfraternita chiedono l'annullamento del giudicato: 1° per falsa interpretazione ed applicazione del regolamento 26 giugno 1858 con violazione della bolla di Paolo V che eresse il Collegio Mattei, del decreto n. 2 della Visita apostolica emanato il 30 marzo 1662 per il Collegio Mattei, del chirografo di Clemente VIII 5 febbraio 1765, del rescritto di Gregorio XVI 4 ottobre 1834, dei combinati articoli 2, 209, 291, 292, 293, 301 della costituzione di Leone XII sugli studi, dell'articolo 5° delle disposizioni generali del Codice civile con violazione anche degli articoli 360 n. 6, 361 n. 2, 517, n. 2 Codice di procedura civile.

Nessuno dei detti atti sovrani ebbe mai a riconoscere, nè implicitamente, nè esplicitamente la fondazione Cerasoli come seminario e la Corte di merito riconoscendola tale violò di conseguenza quelle disposizioni aventi carattere legislativo.

Cadde poi nel difetto di motivazione tralasciando di parlare del decreto della sacra visita apostolica 30 marzo 1662, del Chirografo di Clemente XIII, della costituzione sugli studi di Leone XII, benchè la difesa dei guardiani avesse richiamato specificamente per tali atti l'attenzione della Corte: 2° violazione sotto altro aspetto del combinato disposto degli articoli 2, 209, 291, 292, 293, 301 della costituzione di Leone XII sugli studi, degli articoli 1, 59 lett. D della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, dell'articolo 106 lett. C e del relativo regolamento 21 dicembre 1890 n. 1122 sulle attribuzioni delle amministrazioni centrali dello Stato, degli articoli 13, 18 del regolamento 3 novembre 1877, numero 4152, sul Consiglio provinciale scolastico, con nuovo difetto di motivazione. Mentre la difesa dei guardiani, non solo escludeva che la fondazione Cerasoli fosse un ente ecclesiastico, ma dimostrava che sotto la legislazione pontificia era una semplice fondazione di studi, e che sotto la legislazione italiana incarnava una vera opera pia, dato pure l'obbligo negli alunni di seguire gli studi di teologia e di diritto canonico, la Corte di merito sorvolò sopra tutte queste eccezioni; 3° falsa applicazione dell'articolo 36 codice di procedura civile e violazione dell'articolo 2 del codice civile in relazione alle leggi eversive 7 luglio 1866 (articoli 1, 18, 31), 15 agosto 1867 art. 1, ed art. 106, 180, 182 legge comunale e provinciale, 1 legge 23 ottobre 1859, n. 3702, colla relativa circoscrizione della provincia di Bergamo. La difesa dei guardiani sosteneva la carenza d'azione nel Vescovo, in quanto la diocesi non ha personalità giuridica a norma delle nostre leggi, in quanto essendo la fondazione Cerasoli istituita a vantaggio della città e provincia di Bergamo, non della diocesi, il Vescovo non poteva attribuirsene la rappresentanza, ed in quanto, dato pure che si trattasse d'interesse dei diocesani il Vescovo mancava egualmente di veste legittima. La Corte di merito rispose che le diocesi hanno personalità come l'hanno le parrocchie, che sebbene tutto il territorio bergamasco non fosse compreso nella diocesi, il Vescovo poteva rappresentare gl'interessi religiosi collettivi della parte compresa, e che l'interesse necessario per agire in giudizio a norma dell'articolo 36 della procedura può essere anche un'interesse spirituale. Le tre affermazioni si risolvono in altrettanti errori perchè dalla personalità riconosciuta alle parrocchie non può desumersi quella delle diocesi, perchè non era lecito sostituire, con una circoscrizione ecclesiastica, la civile ben definita dalla legge 23 ottobre 1859; 4° falsa applicazione dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice, della legge 63 ff. de regiudicata (XIII. I) e legge 1 Cod. (XII. 60) *inter alios acta et iudicata aliis non nocere*, in relazione all'articolo 8 n. 4 regolamento 3 novembre 1877 e agli articoli 35, 44 della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie con nuovo difetto di motiva-

zione. La difesa dei guardiani, alla pretesa del Vescovo che la fondazione Cerasoli dovesse ritenersi quale uno degli istituti dipendenti esclusivamente dalla Santa Sede, a norma della legge sulle guarentigie contrapponeva: 1° che il Vescovo di Bergamo non rappresentava la Santa Sede e la Corte nulla disse al riguardo; 2° che la domanda era improponibile, essendo d'indole eminentemente politica e la Corte rispose che la qualifica data alla fondazione Cerasoli se teneva nei rapporti tra guardiani e Vescovo, era senza effetto di fronte allo Stato che non era in causa; 3° che essendosi lo Stato già ingerito come autorità politica nella disciplina dell'ente, non era lecito trasformare una questione di diritto pubblico in altra di diritto privato, e la Corte rispose nel modo già accennato, che non essendo lo Stato parte in giudizio, la sentenza non poteva riguardarlo, e s'intendeva limitata l'azione a far rientrare i guardiani nell'orbita delle proprie attribuzioni. Evidentemente la risposta data dalla Corte conduce al dualismo e mette i guardiani nella posizione più equivoca e contradditoria.

*In diritto.* Del quarto mezzo del ricorso, riguardante l'improponibilità dell'azione giudiziaria, deve il Collegio Supremo occuparsi a sezioni unite. Giova premettere che la Corte ritenne in fatto che i guardiani dell'Arciconfraternita fino a tempi recentissimi, nei loro avvisi di concorso, nel fissarne le condizione si attennero esattamente al fine imposto dal pio fondatore, invitando ad aspirare ai posti disponibili i giovani bergamaschi che intendessero percorrere la carriera ecclesiastica. Fu soltanto nell'avviso pubblicato nel 1891 che cominciò a parlarsi di concorsi aperti a studi superiori in Roma a beneficio dei giovani poveri bergamaschi, talchè vi si invitavano anche coloro che intendevano dedicarsi ad altra professione, quantunque, a parità di merito, fosse ritenuta la preferenza a quelli che intendessero abbracciare il sacerdozio. Però anche cotale preferenza venne tolta nell'ultimo concorso bandito nel 1896. E in questo nuovo ordine d'idee i guardiani formularono un nuovo progetto di regolamento statuto che, rassegnato al Ministero della pubblica istruzione, venne da questo trasmesso al Consiglio di Stato per l'analogo parere, che fu emesso nell'11 luglio 1891.

Il Consiglio di Stato, ritenuto in base alle tavole di fondazione o le regole disciplinari fin dall'origine imposte alla istituzione Cerasoli, che questa fosse essenzialmente ordinata a porre giovani bergamaschi in grado di compiere gli studi atti a formare buoni e valenti sacerdoti in beneficio della patria del testatore e che da tale fine non potesse essere distratta, diede parere contrario alle novità che si volevano introdurre. In questo parere è notevole che il Supremo Consesso amministrativo ebbe ad accennare alla natura ecclesiastica della istituzione là dove osserva che l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica negli studi ecclesiastici della città di Roma e nelle sue sedi suburbicarie non solo è mantenuta intatta dalla legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, ma è dichiarata affatto indipendente dalle autorità scolastiche del regno. Eguali concetti espresse la Deputazione provinciale di Bergamo nella seduta 6 ottobre 1891, deliberando di comunicare le sue osservazioni al Ministero di grazia e giustizia, nonchè ai signori guardiani, e lusigandosi che costoro ne riconoscessero la giustizia ed in conformità modificassero l'avviso di concorso 22 settembre 1891, non ravvisandosi conforme alle tavole di fondazione la semplice preferenza per gli aspiranti al sacerdozio, ivi stabilita. Non sta dunque in fatto l'allegata ingerenza dell'autorità amministrativa, ma all'opposto che i guardiani dell'arciconfraternita, fedeli esecutori per oltre due secoli della volontà del fondatore, nel 1891 vi si ribellarono sotto il pretesto della mutata ragione dei tempi e che per giustificare in qualche modo il proprio fatto provocarono, senza poterlo ottenere, l'intervento del Governo. Onde appaiono gratuite le due affermazioni

che i guardiani fino al 1891 si ritenessero indipendenti dall'autorità della Santa Sede e che lo Stato abbia finora esercitato giurisdizione politico-amministrativa sullo istituto Cerasoli.

Rimane a vedersi se la censura regga sotto il profilo dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1871.

Non si può dubitare (nè del dubbio si trova cenno nel ricorso) che la sola autorità giudiziaria sia competente a decidere intorno alla personalità di un ente morale, al suo modo di essere, alle sue finalità. – Epperò si assume esser venuta meno nel caso concreto la stessa competenza in quanto si doveva decidere e si decise nei rapporti di un ente che dipendeva unicamente dalla Santa Sede, senza ingerenza alcuna delle autorità scolastiche del Regno, essendo ordinato alla educazione e coltura degli ecclesiastici. Ridotta la questione in tali termini, ciascuno vede la necessità di un testo di legge, il quale, attesa la specialità degli enti, restringa la competenza incontestata ed incontestabile dell'autorità giudiziaria. Ma nè la lettera nè lo spirito del citato articolo 13 valgono all'uopo: la lettera, perchè volendo sottrarli alla competenza ordinaria, si sarebbero specificati gl'istituti cattolici che al momento della pubblicazione della legge dipendevano dalla Santa Sede; nel silenzio non può riferirsi la esenzione al fatto materiale della dipendenza, astraendo dalla finalità che costituisce la ragione della stessa dipendenza; lo spirito, perchè la guarentigia di potersi preparare un clero, secondo le proprie idee, fu concessa al Pontefice, in quanto egli non potrebbe altrimenti insegnare e definire il vero, nelle materie riguardanti la credenza cattolica. Ora che tale preparazione abbia luogo, in un numero di seminari o collegi, anzichè in un'altro, è pura accidentalità in relazione al fine che si è inteso di garantire.

In tema poi di concessioni spontaneamente fatte e finora non accettate, è affermazione senza significato pratico che il Sommo Pontefice, d'accordo collo Stato, dovrebbero vedere caso per caso l'indole della fondazione agli effetti della dipendenza dalla Santa Sede.

Nè ha maggior importanza l'altro assunto che il solo Pontefice, prima d'accettare le guarentigie, possa delle medesime giovarsi, esclusa l'azione dei Vescovi per difetto di rappresentanza. La qual cosa, dato che la Santa Sede significasse il Papa e non la Chiesa, si risolverebbe nell'imporre il riconoscimento, l'accettazione della legge del 1871, o nel rendere illusorie le guarentigie con quella legge concessa. Esclusa pertanto ogni apparenza di controversia politica tra Chiesa e Stato, se la Corte di merito non trattò l'argomento in tutta la sua larghezza, limitando l'obbietto della domanda del Vescovo a richiamare i guardiani all'osservanza delle tavole di fondazione, resta sempre vero che la questione politica non c'era. Esclusa la questione stessa resta anche vero che la Chiesa e lo Stato non erano in causa, ma unicamente il Vescovo di Bergamo e l'Arciconfraternita dei Bergamaschi.

Per questi motivi, la Corte, rigetta ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

17 aprile 1902.

*Pres.* Canonico, P. — *Est.* Triani.

Ric. *Cameli* e *Verdecchia*.

**Processioni — Passeggiata dei componenti un circolo cattolico — Parroco promotore — Mancanza di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza — Contravvenzione insussistente.**

*Non costituisce* processione, *a sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge di pubblica sicurezza, la passeggiata dei componenti un circolo cattolico per una refezione in cam-*

---

(1) Confr. stessa Cass., 16 gennaio 1900, ric. Rossi (vol. X, p. 667) e nota ivi.

*pagna, sebbene procedano ordinati in corteo ed a suono di fanfari.*

*E perciò non incorre in contravvenzione il parroco che, senza il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, promuova una simile riunione.*

Ritenuto che il pretore di Ripatransone, con sentenza del 28 settembre 1901, condannava Cameli don Giuseppe e Verdecchia don Alessandro all'ammenda di L. 5 ciascuno, per avere il 1° di settembre 1901, in Cupramarittima, promosso e diretto una processione per le pubbliche vie senza darne anticipato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, in contravvenzione all'articolo 7 della legge, testo unico, del 30 giugno 1889, n. 6144.

Contro tale sentenza ricorrono i condannati, denunciando la violazione del citato articolo di legge, perchè il fatto loro ascritto non aveva alcun carattere di processione religiosa o civile.

Attesochè la legge di pubblica sicurezza, disponendo negli articoli 7 ed 8 che i promotori o direttori di processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie debbon darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale può vietarle per ragioni di ordine o di sanità pubblica, avvisandone i promotori almeno ventiquattro ore prima, fa chiaramente vedere che intende parlare di processioni vere e proprie, nelle quali le persone con insegne od emblemi vanno in fila ordinate per uno scopo religioso o civile, e perciò non comprende il caso concreto in cui i componenti del circolo cattolico di Cupramarittima, in numero di circa 35, andarono colla fanfara in campagna, ivi si trattennero a refezione, e al suono della fanfara ritornarono in paese, sciogliendosi alla sede sociale. Vero è che il pretore disse nella sentenza che i componenti del circolo si erano ordinati in corteo e in corteo ritornavano processionalmente; ma siffatte espressioni non valgono per snaturare l'indole del fatto, al quale mancavano i requisiti essenziali di una processione. E però, trattandosi semplicemente di una comitiva, che faceva una passeggiata, i ricorrenti non avevan l'obbligo di fare la denuncia prescritta dall'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza.

Per questi motivi, la Corte cassa senza rinvio, ecc.

---

### Cassazione di Torino.

7 luglio 1902.

*Pres.* Pinelli, P. — *Est.* Taglietti.

*Cattedrale di Parma c. Copelli.*

**Fabbricerie — Chiesa cattedrale — Art. 9, 20, 79 del Decreto napoleonico 30 dicembre 1809 — Presidente — Voto preponderante — Tesoriere — Rappresentanza in giudizio — Consuetudine — Applicabilità di Bolle e Brevi pontifici.**

*Gli art. 9 e 20 del Decreto Napoleonico 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie, in quanto danno voce preponderante al presidente in caso di uguaglianza di voti, e l'art. 79, in quanto attribuisce al tesoriere la rappresentanza in giudizio, riguardano le sole fabbricerie parrocchiali, e non possono estendersi alle fabbricerie cattedrali.*

*L'antica consuetudine in tema di rappresentanza in giudizio di fabbricerie è fonte di diritto, in assenza di espresse disposizioni legislative in materia; e possono in sede di Cassazione dedursene le violazioni.*

*Per l'art. 104 del Decreto Napoleonico predetto le fabbricerie delle chiese cattedrali continuano ad essere composte ed amministrate a norma delle antiche disposizioni, e quindi a norma delle Bolle e Brevi pontifici emanati in ordine alla composizione organica della fabbrica.*

Considerato che nel primo mezzo si denuncia anzitutto la violazione degli art. 86 e 136 Codice proc. civ., perchè, mentre la Corte di merito avrebbe riconosciuto nei canonici Tonarelli e Scauri le qualità di presidente, o capo della fabbrica della cattedrale di Parma nel primo, e di tesoriere nel secondo, non potesse invece riconoscere nei due membri laici della fabbrica stessa, i quali di nessuna carica speciale sono rivestiti,

veste, qualità ed interesse a contraddire l'assunto dei due membri canonici, affermanti la loro rappresentanza dell'ente e a rendersi appellanti dalla sentenza del tribunale favorevole a tale assunto.

Ma codesta pretesa violazione non ha fondamento: imperocchè, oltre al non essere esatto che la Corte di merito abbia riconosciuto nel canonico Tonarelli l'accennata qualità di presidente, la quale ebbe invece ad escludere apprezzando i documenti prodotti e le risultanze della causa, è poi evidente, che membri della fabbriceria suddetta essendo due fabbriceri canonici e due fabbriceri laici, anche questi ultimi, come i primi due, possono avere interesse a scendere in giudizio ove si tratti di questione che alla fabbriceria stessa si riferisca, facendo di questa egualmente parte come i due membri canonici ed avendo quindi diritto di insorgere contro la pretesa di tali membri ecclesiastici di essere i soli ed esclusivi rappresentanti di quell'ente.

Del resto, non solo i fabbriceri laici, ma anche il Ministero dell'interno, gli ospizi civili e la congregazione municipale di carità di Parma ebbero ad eccepire la illegalità della rappresentanza della fabbriceria nei due membri canonici e la mancanza di autorizzazione a stare in giudizio e sarebbe così in ogni caso bastato l'interesse che avevano questi collitiganti a far valere la detta eccezione onde assicurarsi di avere di fronte nel litigio chi legalmente potesse essere loro contradditore, per far ritenere il giudizio come regolarmente promosso.

Nè vale opporre al riguardo che il Ministero dell'interno non potesse più contestare la legalità della rappresentanza della fabbrica dopo di avere citato in giudizio appunto la *Fabbrica del Duomo;* poichè questa citazione si rese necessaria per trattarsi di una parte che già si era trovata coll'assunta rappresentanza nelle precedenti fasi della vertenza davanti alla quarta sezione del Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassione di Roma, ma la citazione stessa si fece colla espressa riserva di opporre alla Fabbrica tutte le possibili eccezioni di forma e di merito e senza ammettere in lei la qualità di legittima contraddittrice.

Nel primo mezzo si accenna ancora alla violazione dell'articolo 79 del Decreto Napoleonico del 30 novembre 1809, secondo cui spetterebbe al tesoriere sostenere le liti; ma per potere far valere codesta violazione occorreva prima dimostrare che detto articolo, che trovasi posto tra le disposizioni riguardanti le fabbricerie parrocchiali, si possa estendere anche alle fabbricerie cattedrali, mentre queste ultime sono regolate da norme particolari in quel decreto.

Considerato che col mezzo secondo si muove principalmente censura alla denunciata sentenza di avere violato le norme generali sulla consuetudine come fonte di diritto.

La censura merita ascolto. E' vero, infatti, come nel ricorso si afferma, che la denunciata sentenza, dopo avere notato che la qualità assunta da monsignor Tonarelli e dai precedenti canonici anziani non trovava verun fondamento di diritto nella bolla 4 gennaio 1447 di Papa Nicolò V e nel breve 28 ottobre 1548 di Papa Paolo III, ebbe a ritenere che la qualità di presidente della fabbrica della cattedrale nella persona del canonico anziano della medesima non aveva miglior appoggio nella addotta antica consuetudine, per cui il presidente sarebbe stato il canonico anziano, perchè nulla disponendo nè la bolla, nè il breve suaccennati in ordine alla persona del presidente della fabbrica, il canonico anziano che nei tempi trascorsi assunse tale ufficio, lo fece certamente senza verun diritto e di sola sua iniziativa, come lo comprova anche il non essersi mai fatto neppur cenno di elezione qualsiasi, la quale, in mancanza di espressa disposizione di legge, avrebbe dovuto aver luogo, di guisa che si tratterebbe di consuetudine prove-

niente da semplice tolleranza od anche da usurpazione, due fatti questi che non creano diritti.

Ora, gli errori giuridici che viziano questo ragionamento della Corte di merito sono evidenti. Se, invero le leggi, ossia la bolla ed il breve surriferiti, avessero stabilito quale fosse la persona che dovesse rivestire la qualità di presidento della fabbrica, sarebbe stato inutile far ricorso alla consuetudine, la quale viene ad acquistare forza di legge quando appunto la legge non contiene disposizione alcuna in ordine alla materia in questione.

Non è, d'altronde, giuridicamente esatta l'affermazione della Corte parmense che la consuetudine non possa essere fonte di diritto ove sia basata, come nel caso concreto, sulla tolleranza o sulla usurpazione che viziano il possesso, poichè la consuetudite *ultra secolare*, che nel caso in esame risultava dai prodotti documenti, ben può cancellare tutti i vizi del possesso. Nè di usurpazione si poteva nella specie trattare, mentre secondo il decreto Napoleonico e le disposizioni vescovili si doveva osservare l'antico praticato ed era intervenuta l'autorità ecclesiastica a sanzionare il praticato o l'antica consuetudine, secondo cui il più anziano dei canonici aveva sempre assunto la presidenza della fabbrica conformemente al prevalente criterio dell'anzianità ed allo scopo che aveva l'ente di amministrare i beni della Chiesa cattedrale, ciò che portava ad una preponderanza dell'elemento sacerdotale sul laico.

Ed a far luogo all'invocata consuetudine non poteva ostare la mancanza di elezione qualsiasi, a cui pure accenna la Corte di merito, non potendosi più opporre quella mancanza allorquando è un fatto accettato per oltre due secoli dai fabbriceri che il canonico anziano fosse il presidente della fabbrica e, d'altronde, se vi fosse stata elezione, non sarebbesi più fatto ricorso alla consuetudine.

Nè ha valore l'osservazione dei controricorrenti che, in ordine alla consuetudine di cui si tratta, i giudici del merito abbiano emessi apprezzamento di fatto insindacabiti in cassazione; poichè essi ebbero a ritenere viziata in diritto la consuetudine stessa per la principale ragione che nulla disponevano nè la bolla di Nicolò V, nè il breve di Paolo III riguardo alla persona del presidente della fabbrica.

Per le ragioni ora dette dovendosi pertanto cassare la denunciata sentenza per violazione delle norme generali sulla consuetudine, come fonte di diritto, in ordine alla qualità assunta da monsignor Tonarelli di presidente della fabbrica della cattedrale di Parma, riesce superfluo il versare ancora sul travisamento delle risultanze dei documenti prodotti dalla fabbrica e sulla relativa mancanza di motivazione che formano oggetto della seconda parte del mezzo secondo finora esaminato, perchè contengono censure le quali riguardano la stessa non ritenuta qualità di presidente nel canonico più anziano.

Il terzo mezzo non è accoglibile, imperocchè il breve di Paolo III succitato, di cui si pretende la violazione e falsa applicazione, decreta soltanto che la fabbrica della cattedrale avrà un tesoriere con incarico limitato alla custodia dei frutti e dei beni; tesoriere, o più precisamente depositario, che sarà eletto dagli amministratori e che dovrà essere un sacerdote. Dal che consegue che tesoriere può essere anche un membro estraneo alla fabbriceria, che esso non ha la mansione di provvedere alle liti e che quindi la carica di cui si tratta non può essere quella stabilita dal decreto imperiale 30 dicembre 1809; del quale pertanto non poterono essere violate le disposizioni indicate nel mezzo in esame e tanto meno quella dell'articolo 70 del decreto stesso, poichè nel caso concreto trattavasi anzitutto di vedere se tesoriere fosse il canonico Scauri prima di poter ritenere se esso quale tesoriere potesse sostenere le liti.

E se è vero che la denunciata sentenza non fu esatta nel dire che secondo

il breve surriferito il tesoriere dovesse essere nominato fuori del seno dei componenti la fabbrica; mentre la scelta di esso avrebbe potuto anche cadere sopra uno dei canonici fabbriceri, la ragione principale però per cui essa negò tale qualità nello Scauri si fu perché nessuna valida deliberazione era stata presa che lo nominasse a quella carica, e specialmente perché non valeva per tale nomina la deliberazione del 14 ottobre 1890, colla quale, essendosi statuito che d'allora in poi tesoriere sarebbe il meno anziano dei canonici fabbricieri, si era per tal modo dai fabbriceri, non investiti di verun potere legislativo, derogato alla prescrizione di legge fondamentale contenuta nel breve di Paolo III, secondo cui si voleva libera nei fabbriceri la scelta del tesoriere, per cui essendo nulla tale statuizione, non era quindi atta a giustificare nel canonico Scauri l'assunta qualità di tesoriere.

Ora, questo ragionamento racchiudendo un apprezzamento di fatto guidato da esatto criterio giuridico, sfugge ad ogni censura in questa sede.

Col quarto mezzo si denuncia la violazione degli art. 105, 9 e 20 del Decreto napoleonico 30 dicembre 1809 e falsa applicazione dell'art. 104 del decreto stesso e la mancanza di motivazione sull'affermata inapplicabilità degli art. 9 e 20 ora accennati.

Ad escludere anzitutto questa mancanza di motivazione basta richiamare il ragionamento della denunciata sentenza, col quale si ritenne che le disposizioni dei detti art. 9 e 20, riguardanti la prevalenza del voto del presidente delle fabbriche parrocchiali, non sono applicabili alle fabbriche cattedrali, per ostarvi espressamente l'art. 104 del Decreto napoleonico, secondo cui le fabbriche delle chiese cattedrali continuarono ad essere composte ed amministrate come pel passato, e che non potevasi invocare l'art. 105 successivo per applicare quelle due disposizioni anche a queste ultime fabbriche per affari che non rientrano fra quelli d'interna amministrazione, cui esso articolo 105 si riferisce.

E la sentenza stessa avendo ancora richiamato al riguardo quanto già aveva premesso, che la fabbriceria della cattedrale di Parma era specialmente governata dalle prescrizioni della bolla di Papa Nicolò V e del breve di Paolo III, mantenute in vigore dall'art. 104 del decreto suddetto, ebbe con tale richiamo anche a maggiormente dimostrare l'inapplicabilità dei succitati art. 9 e 20.

Non si presentano poi fondate le denunciate violazioni e falsa applicazione degli articoli indicati nel mezzo in esame; imperocché la Corte di merito per ritenere inapplicabili alla fabbrica di cui si tratta gli art. 9 e 20 del decreto napoleonico, si è basata essenzialmente sulle giuste ragioni che la fabbrica cattedrale di Parma trovasi ancora governata dalle prescrizioni della bolla e del breve, di cui sopra è cenno, mantenute in vigore dall'art. 104 del detto decreto nella Provincia parmense e che queste prescrizioni si limitarono a ricostruire quella fabbrica, componendola di quattro fabbriceri, due deputati del Comune e due eletti dal capitolo della cattedrale, senza stabilire a chi dei quattro fabbriceri spettasse la presidenza e quindi tanto meno la prevalenza del voto del presidente.

Se pertanto la bolla ed il breve suaccennati, che indubbiamente, come non è contestato, formano legge riguardo alla composizione organica della fabbrica della cattedrale di Parma, non stabiliscono alcuna preponderanza fra i componenti la fabbrica stessa non si potrebbe nemmeno per conseguenza logica attribuire al voto di uno di essi una prevalenza qualsiasi in difetto di speciale disposizione che la sancisca.

Nè venne falsamente applicato l'articolo 104 del decreto napoleonico, poiché questo, come già si notò, avendo disposto che le fabbriche delle chiese cattedrali continueranno ad essere composte ed amministrate come per il passato, ebbe così a mantenere in vigore, in or-

dine alla composizione organica della fabbrica della cattedrale di Parma, la bolla e il breve surriferiti. E non si violò infine l'art. 105 dello stesso decreto in relazione ai precedenti art. 9 e 20, riguardando questi due ultimi la composizione organica delle fabbriche parrocchiali, mentre secondo l'art. 105 alle fabbriche cattedrali sono soltanto applicabili le disposizioni delle parrocchiali in quanto *all'interno* della loro amministrazione.

La censura mossa col quinto mezzo di violazione sotto altro aspetto della bolla di Nicolò V e del breve di Paolo III e del decreto napoleonico, desunta dall'avere la Corte di merito malamente richiamato la dottrina e la giurisprudenza francese, non può formare oggetto di cassazione, perchè si tratterebbe solo di argomenti di abbondanza addotti a conferma di quanto già erasi nella denunciata sentenza rettamente premesso e ritenuto in base alle leggi governanti l'organica composizione della fabbrica della cattedrale di cui si tratta.

Del resto la Corte modenese escludendo che la fabbrica della cattedrale di Parma abbia un presidente, non ha violato alcuna legge, perchè i due atti pontifici summenzionati riguardo alla composizione di quella fabbrica non fanno cenno alcuno di un presidente.

Non è poi il caso di occuparsi dell'autonomia dell'ente di cui si tratta, che si vorrebbe disconosciuta dai giudici del merito, poichè al riguardo mai si fece questione in questo giudizio.

A togliere di mezzo il rimprovero, che col sesto mezzo si muove violazioni degli art. 9 e 20 del decreto napoleonico dicendosi essersi in isfregio di tali articoli negata dalla Corte modenese la preponderanza del voto di monsignor Tonarelli, anche quale solo presidente di fatto riguardo alla approvazione dell'intervento della fabbrica in giudizio in ordine alla devoluzione a suo favore dei beni del Consorzio dei vivi e dei morti, basta osservare, che dal momento che detta Corte già aveva ritenuto non essere i due articoli ora citati applicabili alle fabbriche cattedrali e tanto meno a quella di Parma governata da speciali disposizioni pontificie, rimaneva così già esclusa la preponderanza del voto del presidente stabilita da quegli articoli; dei quali per tanto al riguardo la Corte non doveva più occuparsi, per modo che essa non ebbe nemmeno ad incorrere nella mancanza di motivazione, di cui in proposito le vien pure fatto al debito nel mezzo in esame.

Non regge infine la censura che la Corte di merito abbia disconosciuto i principî che regolano le votazioni nei corpi amministrativi, poichè escluso il voto preponderante di uno dei membri della fabbrica della cattedrale di Parma dovevasi logicamente giungere alla conseguenza che la fabbrica stessa non era autorizzata a stare in giudizio, non avendo la deliberazione sulla relativa proposta riportata la maggioranza dei voti, per cui dovevasi ritenere non approvata in omaggio appunto ai principî regolanti le votazioni, nei corpi amministrativi.

Per questi motivi, la Corte cassa per il mezzo secondo, ecc.

---

## Cassazione di Torino.

8 novembre 1900.

*Pres.* Marangoni, ff. di P. — *Est.* Capotorti.

*Comune di Retorbido c. Berri.*

**Chiese — Destinazione al culto pubblico — Inalienabilità.**

*Le chiese, come altre cose inservienti al culto pubblico, finchè dura la loro destinazione, sono fuori commercio ed insuscettive di dominio privato* (1).

---

(1) Confor. Cassaz. Firenze 6 maggio 1901, Savelli c. Dainelli (vol. XI, pag. 429) e nota 2-3 ivi.

Osserva sul primo mezzo, ecc.

Osserva che col secondo mezzo è investita la sentenza non già in ciò che fu la ragione di decidere, ma in alcune proposizioni errate, secondo il ricorrente, le quali poi si riducono a quella di aver riconosciuto alle chiese il carattere di cose fuori commercio. Si sarebbe così ad esse attribuita una personalità giuridica propria, un carattere demaniale, senza tener conto delle ragioni per le quali si dimostrava inapplicabile il diritto canonico ed applicabile invece il diritto comune.

E' però da notare che in niun luogo della sentenza è detto, od è lasciato sottintendere, che le chiese siano enti giuridici autonomi o facciano parte di un demanio speciale, e neppure è a pretendere che la Corte di merito dovesse discendere, per adempiere al precetto della motivazione, a discussioni che l'avrebbero condotta lontano dalla specie sottoposta al suo esame.

Essa mantenne la questione nel campo pratico della destinazione delle cose, e non errò affermando che le chiese, come le altre cose inservienti al culto, finchè dura tale destinazione, sono fuori commercio ed insuscettive di dominio privato.

Non è la prima volta che la giurisprudenza si è pronunciata in questo senso, chè anzi fu ciò sempre ritenuto dalle Corti Supreme; imperocchè fra le cose inservienti al culto sono le chiese quelle che per importanza e necessità hanno più spiccato il carattere della particolare destinazione.

Le chiese e le cose sacre sono indispensabili all'esercizio del culto che si pratica dai credenti, e riconoscendo ad esse la condizione giuridica di cose fuori commercio non si crea un demanio ecclesiastico, ma si serve ad interessi religiosi, di cui lo Stato deve tener conto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Napoli.

13 settembre 1902.

*Pres.* Santamaria-Niccolini, P. - *Est.* Cosenza.

*Gemmato c. Gemmato.*

**Prescrizione — Legato — Celebrazione di messe — Prescrizione trentennale.**

*È soggetta alla prescrizione di trent'anni, e non è quindi imprescrittibile, l'azione per la celebrazione di messe imposta dal testatore in un legato.*

Nel merito del ricorso è evidente la violazione dell'art. 2135 Cod. civ. Esso dice che tutte le azioni tanto reali che personali si prescrivono col decorso di trent'anni senza che possa opporsi il difetto di titolo e di buona fede.

Nulla dunque può sottrarsi alla falce della prescrizione trentennaria; diritti nascenti da convenzioni, da atti di ultima volontà, da delitti, quasi delitti, tutto si estingue per la inazione protratta per un trentennio.

La ignoranza non iscusa in questa materia. Chi ha un diritto ha da sapere che deve esercitarlo nel trentennio a pena di decadenza. Anzi la nuova legge è stata più rigorosa dell'antica che prolungava a venti anni la prescrizione di dieci anni a favore degli assenti.

Or se Pietronicola non spinse la sua azione nei 30 anni dall'inadempimento di Domenico al modo annesso al legato essa fu colpita dalla prescrizione.

Il Tribunale per non applicare questo precetto di legge tanto chiaro e preciso dice cose assai strane, perchè ritiene che, gravando il peso l'immobile legato, non ne abbia potuto acquistar la proprietà. Ma l'immobile in forza del testamento passò in piena proprietà del legatario e rientrò nella sua libera disposizione, tanto che egli avrebbe potuto pure alienarlo. Il modo annesso al legato fu un obbligo personale del legatario.

Non bisogna dunque confondere una cosa con l'altra. Il legatario, non avendo adempiuto alla sua obbligazione per 30 anni, ne resta liberato e quel funerale da adempiere rimase a peso della sua coscienza. L'azione civile è estinta *ope legis*.

Il Tribunale dice in secondo luogo che si trattava di una facoltà, e quindi non era l'azione prescrittibile. E qui enuncia un altro principio erroneo, perchè nella specie non si trattava di un diritto facoltativo, ma di una vera azione da spiegare. Imperocchè bisogna distinguere le facoltà convenzionali dà quelle che nascono dalla natura e dalla legge.

Le prime sono puri diritti che generano azioni il cui esercizio deve essere sperimentato nel trentennio, le altre si manifestano coi fatti che si praticano sulle cose proprie, e quindi per esercitarle non vi è bisogno di un'azione e vanno sottratte allo impero della prescrizione.

Per questi motivi, la Corte annulla, ecc.

---

## Appello di Roma.

31 maggio 1901.

*Pres.* Cadorna, P. P. — *Est.* Andreucci.

*Castellani* c. *Bernardini.*

**Corporazioni religiose soppresse — Ordine monastico dei carmelitani — Citazione del priore generale — Giudizio nullo.**

*L'Ordine monastico dei carmelitani calzati, avendo perduta la personalità giuridica con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, non può essere convenuto in giudizio; ed è perciò nulla la citazione ad esso fatta in persona del suo priore generale.*

Considerato che per poter stare in giudizio, come attore o come convenuto, occorre imprescindibilmente averne la capacità giuridica, ossia essere capace di dritti e di obbligazioni, essendo appunto finalità del giudizio la dichiarazione di un diritto violato o controverso (art. 35 e 36 proc. civ., legge 3, § 11 Dig. *de peculio*, XV, 1: *nam sicut in stipulatione contrahitur, ita iudicio contrahi*). In ispecie, il Castellani convenne in giudizio l'ordine dei frati carmelitani calzati, nella persona del suo priore generale Padre Benardini, e domandò la condanna dell'Ordine per colpa contrattuale, o per colpa aquiliana, lamentandosi di essere stato ingiustamente dimesso da frate da esso Bernardini, ovvero di essere stato colposamente ammesso come frate dal precedente priore Padre Galli. Or tutto ciò è assolutamente illegale, e costituisce un semplice anacronismo. L'Ordine monastico dei carmelitani, al pari di tanti altri Ordini religiosi, fu soppresso anche nella provincia di Roma, colla legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed avendo così perduta la personalità giuridica, non può stare in giudizio, e fu nullamente citato. Il libello del Castellani presupponeva come tuttora esistente l'Ordine, le sue regole, il chiostro, i frati; ma questa supposizione, per quanto possa avere un sostrato nel fatto, e per quanto anche al Bernardini piaccia di ritenerla seria, è assolutamente repugnante alla legge. Nè la istanza si proponeva contro individui costituiti di fatto in associazione non contraria alla legge, ma espressamente contro l'Ordine carmelitano calzato come supposto ente morale rappresentato dal priore generale. Ed esclusivamente per l'Ordine, ed in rappresentanza di esso, il convenuto priore Bernardini formulava la sua comparsa conclusionale in prima sede ed anche la sentenza è intestata a lui in tale qualità. Considerato che pertanto doveva il tribunale dichiarare improcedibile ed inammessibile l'istanza, e non già ordinare la produzione delle regole dell'Ordine dei carmelitani calzati, come se queste potessero sanzionare l'ammissione nell'Ordine dell'agosto 1899, la vestizione a frate del Castellani, avvenuta nel marzo 1900 col nome di fra Ludovico, o la di lui svestizione nel giugno dello stesso anno. E fu tratto in equivoco il tribunale quando ritenne che la lite si fosse contestata non più con l'Ordine, ma col Bernardini in nome proprio e come coerede del padre Luigi Galli, argomentando ciò dal mandato prodotto in giudizio pel Bernardini, e dalla seconda comparsa del Castellani in data 14 dicembre 1900. Questi, colla detta comparsa, tentò riparare l'errore commesso colla citazione, convertendo la istanza personalmente contro il Bernardini; ma costui non vi prestò nessuna

annuenza, anzi colla sua comparsa conclusionale parlò esclusivamente in nome dell'Ordine convenuto, e colle note aggiunte dopo la spedizione della causa si ribellò al tentativo dell'avversario. Non bastava la sola volontà dell'attore ad immutare radicalmente i termini della lite; e quindi senza fondamento di ragione il tribunale affermava di dover decidere la controversia in confronto di un convenuto diverso dal priore designato nella citazione, ed il quale soltanto per l'Ordine citato spiegava difese e conclusioni. Il mandato prodotto pel Bernardini non denotava in costui nessuna volontà diversa da quella manifestata colla sua comparsa conclusionale in perfetta rispondenza col libello; quel mandato serviva per la rappresentanza in giudizio del convenuto, e pei fini della lite, quale venne promossa, e quale colle conclusioni di lui veniva accettata, e non contraddiceva punto nè al libello nè alle dette conclusioni, imperocchè se il Bernardini aveva rilasciato il mandato come persona privata e come coerede di Galli, pure nella lite presentavasi e concludeva nella sola qualità che alla sua persona attribuì l'attore. Non esisteva perciò quel quasi-contratto giudiziale, che il Castellani immagina, perchè giammai il Bernardini accettò di contendere in nome proprio e quale coerede del Galli, ma soltanto nella qualità attribuitagli colla citazione, di rappresentante dell'Ordine convenuto. Potrà più correttamente il Castellani spiegare la sua azione, ma quella ora in esame è affatto illegale.

Considerato che non è quindi lecito discendere al merito, nè alle altre conclusioni delle parti intorno alle prove offerte.

Per tali motivi, la Corte riforma ecc.

---

## Appello di Torino.

17 settembre 1902.

*Fabbriceria parrocchiale di Oleggio c. Fondo pel culto.*

**Intervento in causa — Appello — Parroco — Azione della Fabbriceria per adempimento di oneri religiosi.**

**Fondo pel culto — Adempimento di oneri religiosi — Forma specifica — Fabbriceria di chiesa parrocchiale — Azione in giudizio — Cappellanie istituite in chiese campestri od oratori — Messa festiva — Prescrizione — Inammessibilità — Corrisponsione in danaro — Restituzione dei frutti.**

*Non è ammesso in appello l'intervento del parroco allo scopo di rafforzare la difesa della fabbriceria nella causa da questa promossa contro il Fondo pel culto per l'adempimento di oneri religiosi annessi a cappellanie soppresse.*

*La fabbriceria parrocchiale ha veste ed azione per domandare al Fondo pel culto l'adempimento degli oneri stabiliti dal fondatore a carico di cappellanie istituite non solo nella chiesa parrocchiale, ma anche in altre chiese od oratori esistenti nel territorio soggetto alla giurisdizione della parrocchia stessa* (1).

*Il Fondo pel culto è obbligato in forma specifica all'adempimento degli oneri religiosi annessi a pie fondazioni soppresse consistenti nella celebrazione di messe in chiese campestri, e specialmente della messa festiva, a maggior comodo e vantaggio della popolazione* (2).

*Il Fondo pel culto, per esimersi dall'adempimento degli oneri religiosi in forma specifica, non può invocare la prescrizione, essendo questa inammessibile.*

*Per soddisfare alla sua obbligazione il Fondo pel culto deve corrispondere alla fabbriceria i redditi in danaro onde questa provveda, sotto la direzione del parroco, alla celebrazione delle messe.*

*La prestazione dei redditi deve solo cominciare dal giorno della domanda giudiziale* (3).

*Il fatto dell'Amministrazione appellante*

---

(1) Confr. Cass. di Roma 13 dicembre 1897, Fondo pel culto c. Fabbriceria di Villanova Marchesana (vol. VIII, p. 64); Gastaldis A., *Dell'obbligo del Fondo pel culto di adempiere un legato di messe a comodo della popolazione* (vol. VII, p. 660).

(2) Confor. Cass. di Roma 20 gennaio 1902 (vol. in corso, pag. 153-154) e nota ivi.

(3) Questa massima contraddice a tutta la giurisprudenza in materia di restituzione di frutti. Veggasi App. di Genova 9 dicembre 1901, Fondo pel culto c. Fabbriceria di Sant'Antonio di Salto (vol. XI, p. 702) colla relativa nota 2.

***della reiterazione dell'atto di appello non può dar luogo a lagni o proteste per parte della fabbriceria.***

*In fatto.* — Fra le varie disposizioni dettate dal sacerdote Michelangelo Finati nel testamento ricevuto dal notaio Martorelli il 5 dicembre 1726, si comprende l'istituzione di due cappellanie, l'una nella chiesa od oratorio campestre di S. Lorenzo alle Fornaci in Oleggio, l' altra nella chiesa allora di nuovo eretta alla Cascina di Bannio, pure in territorio di Oleggio, sotto l'invocazione della B. V. del Carmine.

Istituendo il primo di questi enti morali perpetui, il testatore, dopo aver dichiarato di essersi deciso alla pia disposizione per assecondare il desiderio del suo fratello Carlo Giuseppe, che fu parroco del luogo, dopo aver fatta la specificazione dei redditi costituenti la dotazione e regolato l' esercizio per il patronato con il conferimento del diritto di pura nomina dell'investito, che attribuiva successivamente ai membri d'una determinata famiglia ed in loro mancanza all'arciprete *pro tempore* della parrocchia di Oleggio, dopo di aver stabilito che il sacerdote da lui primo chiamato al beneficio avrebbe potuto celebrare a suo beneplacito le messe in qualsiasi chiesa, oratorio ed altare, ordinava che dopo la morte di costui « si debbano celebrare o far celebrare in caduna settimana nella chiesa ossia oratorio di S. Lorenzo alle Fornaci, messe cinque..., o quel numero secondo sarà l'annuo reddito o cavata, dividendo però dette messe *ad ratam* per ciascuna settimana dell'anno con questa condizione però inviolabilmente da osservarsi: che sia obbligato il cappellano che si eleggerà *pro tempore* celebrare in detto oratorio tutti li giorni festivi, e che l'onere di celebrare dette messe ogni settimana sia sempre per sè *vel per alium* come sopra applicato al detto oratorio di S. Lorenzo. Con che però sia obbligato detto oratorio o chiesa di S. Lorenzo dare e somministrare al detto cappellano cera e paramenti decenti per celebrare dette messe, altrimenti che sia facoltativo al medesimo celebrarle dovunque vuole ed in qualsivoglia chiesa od oratorio.

Nello istituire il secondo, dopo aver indicati i beni sui cui redditi doveva venir raccolto l'assegno pel cappellano, e fatto parimenti obbligo alla chiesa od oratorio del Carmine di provvedere la cera ed i paramenti necessari per la celebrazione delle messe, ordinava che il « cappellano che si eleggerà *pro tempore*... debba celebrare o far celebrare ogni anno in detta chiesa della B. V. del Carmine messe 120 sempre et in perpetuo, o quel numero secondo sarà la cavata della dote assegnata, volendo che dette messe siano celebrate in tutte e ciascune feste dell'anno, et le restanti in giorni feriali ».

Disponeva poi che l'esercizio del patronato colla concessione dell'*ius* di pura nomina che attribuiva, dopo la morte o rinuncia del primo cappellano investito, alla sacrestia maggiore della parrocchia.

Dopo la promulgazione delle leggi eversive, la Cassa ecclesiastica provvedeva alla conversione dei beni ed i redditi di donazione venivano per la cappellania di S. Lorenzo goduti fino al 4 febbraio 1879 dal sacerdote Giulio Fortina, ultimo investito, e per la cappellania del Carmine dal sacerdote Pietro Ranza fino al 7 marzo 1876, giorno in cui questi rinunciava al beneficio.

Da allora non avendo più il Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica nella amministrazione dei beni, provvisto per l'adempimento degli oneri annessi alle due cappellanie soppresse, il 18 giugno 1901 la fabbriceria parrocchiale di Oleggio, dichiarandosi disposta di adempiere alle obbligazioni state affidate alle due chiese suburbane della provvista della cera e degli abiti paramentari del celebrante, costituiva l'odierno giudizio, domandando che si facesse luogo all'Amministrazione stessa di attendervi.

Avendo il Tribunale di Novara respinto le eccezioni sollevate dal Fondo pel culto quando contestava alla fabbriceria veste ed azione per sostenere la lite, disconosceva la regolarità della com-

parizione, negava alla fabbriceria il diritto di rappresentare le chiese suburbane, sosteneva che non si poteva ad ogni modo pretendere l'adempimento degli oneri in forma specifica ed infine invocava la prescrizione per coonestare la proposta modalità di esecuzione dell'obbligazione per equipollenti, accolte in massima le istanze attrici venne prodotta l'odierna appellazione.

Qui interviene il parroco di Oleggio, e la fabbriceria propone appello incidente, lagnandosi che i primi giudici le abbiano chiusa la via per domandare la rappresentazione delle annualità scadute dei redditi di dotazione.

L'appellante si oppone all'intervento del parroco.

*In diritto.* — 1. Il parroco di Oleggio non ha diritto di intervenire per la prima volta in questo giudizio di appello.

Il Codice che regola il processo civile, allo scopo di evitare nel giudizio di appello l'introduzione di un elemento nuovo, di una complicazione che pregiudicherebbe alla normale speditezza della causa, ha proclamato in termini assoluti ed improrogabili che non deve ammettersi ivi intervento di terzi, succeda esso per determinazione volontaria, succeda invece per coazione.

Due sole eccezioni vengono fatte a questa norma proibitiva, suggerita l'una dalle esigenze della giustizia l'altra dalle necessità della difesa che non vuolsi mai ostacolare.

La prima eccezione riflette il caso di quell'intervento che ben si può qualificare per ufficiale, ordinato dal giudice nella sua prudente veduta e che si produce spoglio e puro di ogni artificio difensivo, la seconda riguarda lo spiegamento dell'azione di colui che avrebbe diritto di fare opposizione di terzo alla sentenza appellata.

Riordinato il liberale ed utile istituto dell'opposizione del terzo era prudenziale e logico lo ammettere pure in favore di chi può fruirne il rimedio dell'intervento in appello, per cui si concede al terzo il maggior vantaggio di influire colle sue difese sull'esito della decisione principale: prevenendo un'ulteriore faticosa procedura, si favoriscono le parti colla sollecita definizione del sorto contrasto in rapporto a tutti gli interessati.

Ma la disposizione dell'art. 491 del Codice di rito vuole essere posta in necessaria correlazione con quella compresa al successivo art. 510, che, regolando l'istituto della opposizione del terzo, espressamente ne limita l'uso a chi veda pregiudicati i suoi diritti da una sentenza pronunciata fra altre persone.

Trattandosi di disposizioni che derogano a norme generali di diritto, ove è bandito il sistema della interpretazione razionale, non può ammettersi l'estensione del beneficio a colui che teme soltanto l'avverarsi futuro di una sentenza pregiudicativa al suo diritto, permettendosi l'innesto alla vera procedura di appello di un giudizio preventivo, che non è consentito dai vigenti sistemi procedurali.

Ed è evidente che l'ammissione dell'intervento volontario in sede di appello per parte di colui che non vede pregiudicate le sue ragioni dalle sentenze denunciate al solo fine di rafforzare le difese della parte appellata, dappoichè mai potrebbe l'intervento stesso servire per rendere legittimo un contraddittorio che tale non essendo stato in prima sede avrebbe provocato una decisione priva di effetto giuridico, epperciò inseguibile e produrrebbe la violazione manifesta della massima sancita dall'art. 491, laddove non esisterebbe più ritegno ad eluderne il fine.

Dunque il parroco di Oleggio che solo si presenta in questa sede per dare appoggio agli intenti della fabbriceria, di cui è presidente e rappresentante, non può essere ammesso.

II. – « La fabbriceria istituita presso la chiesa parrocchiale di Oleggio ha veste ed azione per domandare al Fondo per il culto l'adempimento degli oneri stabiliti dal fondatore a carico di colui che si sarebbe dovuto investire del beneficio che andò colpito da soppressione

e la sua rappresentanza in causa è legittima e regolare ».

Appena la chiesa cristiana, per benigna disposizione dell'imperatore Costantino, fu ammessa a godere dei privilegi che sino allora solo erano concessi a pochi templi pagani per cui potè acquistare dei beni anche per atto di ultima volontà « *habeat unusquique licentiam, sanctissimo catholicae venerabilique Concilio decedens bonorum quod optavit relinquere; non sint cassa iudicia.* (l. 1, Cod. *de sacr. eccles.* 1, 2), tosto il suo patrimonio, colla scorta di prerogative largamente concesse dalla potestà civile, prese proporzioni vastissime, onde per il buon governo suo, l'amministrazione che in origine spettava al solo Vescovo per tutta la diocesi venne, ripartita fra diversi organi, e data la disposizione delle rendite che talvolta pure erano rivolte alla pubblica beneficenza in alcuni luoghi, come nel Piemonte, si costituirono dei collegi per la conservazione dei beni delle parrocchie, esclusi quelli costituenti il beneficio del parroco, ai quali consessi prese parte anche la comunità mediante i *provvisores iurati* o *magistri fabricae.* Di tale natura sono le fabbricerie.

Sotto la dominazione francese, per effetto delle leggi del 15 settembre 1807 e del 30 dicembre 1809, questi collegi, considerati come istituti laicali, furono, per quanto ha tratto alla loro azione amministrativa, retti in modo assai particolareggiato; ma mentre quelle discipline hanno conservato il loro vigore nelle provincie lombardo-venete e nelle ligure-parmensi, vennero appieno abbandonate in Piemonte per effetto del R. Editto del maggio 1814, che cancellava ogni reminiscenza legislativa della dominazione napoleonica.

Così in queste regioni essi tornarono ad essere rétti da statuti e consuetudini particolari in forma assai varia, per la formazione dei loro atti deliberativi non furono mai dalle leggi prescritte forme sacramentali, nè l'attribuzione di autenticità ai verbali di congrega ed alle loro deliberazioni non fu stabilita condizione o formalità qualsiasi.

Benchè con circolare ministeriale dell'11 marzo 1860 siasi cercato di portare una uniformità di criterio per regolare la potestà ed il funzionamento delle fabbricerie, cercando di rendere generali le norme sancite dal diritto francese, nulla finora si fece di concreto nè si sanzionò in forma obbligatoria.

Ma i collegi dei fabbriceri parrocchiali furono considerati come enti immuni da soppressione tanto negli Stati Sardi, per effetto della legge del 5 maggio 1855, quanto nell' Italia tutta, in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, concedendosi loro talvolta perfino il diritto di rivendicare e svincolare i beni degli enti ecclesiastici soppressi che si riconoscessero di loro patronato.

La fabbriceria parrocchiale ebbe fra gli altri lo speciale incarico di reggere ed amministrare, e quindi di difendere gli interessi materiali e religiosi non soltanto della Chiesa parrocchiale, ma altresì delle succursali, delle chiese e degli oratori che esistono nel territorio soggetto alla giurisdizione della parrocchia stessa, quando queste non hanno una rappresentanza, e simili facoltà ognor gli vennero nella pratica giudiziaria riconosciute.

Questi semplici richiami storici, che tratteggiano la vera figura giuridica dell'ente fabbriceria, che denotano l'indole di sua costituzione interna, persuadono come rimanendo, siccome verrà dimostrato, salvo il diritto della chiesa parrocchiale e delle chiese od oratori suburbani al cui favore vennero istituite le cappellanie Finati, che ancora oggi siano adempiuti gli oneri imposti all'investito dal fondatore, non possa diniegarsi alla fabbriceria parrocchiale il diritto di sostenere la lite odierna, come il metodo usato nel decidere lo spiegamento dell'azione ed il titolo presentato per stabilire la legittimità della rappresentanza assunta dal parroco quale suo presidente siano da considerarsi siccome pienamente regolari e capaci di effetto giuridico.

E così perdono ogni valore le eccezioni d'indole preliminare avanzate dal Fondo pel culto in prime cure ed in questa sede parzialmente riprodotte intorno alla legittimità dei contradditori.

La fabbriceria ha per suo istituto veste ed azione a discutere la lite, essa rimanendo ai suoi ordinamenti consuetudinari ha regolarmente deciso l'inizio della lite ed il suo presidente, il parroco, colla esibizione del verbale originale della deliberazione stessa, in calce alla quale figura la sottoscrizione dei fabbriceri, la cui autenticità non venne pur anco disconosciuta, ha secondo le esigenze delle norme procedurali appieno giustificate la legittimità dell' assunta rappresentanza.

Non venne in modo alcuno dimostrato che le chiese campestri di S. Lorenzo e del Carmine abbiano una speciale fabbriceria o collegio amministrativo o patronale che possa assumere la difesa delle loro ragioni per cui rimanendo alla pratica costante sempre stata consacrata dai responsi del giudice, la fabbriceria parrocchiale ne assume essa la rappresentanza in lite.

III. – « La fabbriceria parrocchiale ha diritto di pretendere che il Fondo pel culto adempia in forma specifica ai pesi che, imposti dal fondatore all'investito, formarono lo scopo unico della istituzione ».

Risulta dall'esame delle tavole di fondazione, e su questo punto non sorse controversia, che le due cappellanie Finati riassumono il carattere della perpetuità e della destinazione a scopo di culto, hanno dotazione propria e così costituiscono ciascuna uno di quegli enti autonomi che furono colpiti da soppressione, per cui avendo il testatore istituito in suo erede universale, come a quei tempi lontani era ammesso, l'anima propria, non essendo avvenuta la nomina di un patrono cui spettasse diritto di dominio sui beni costituenti la dotazione, ma soltanto la designazione di persona a cui venne attribuito il nudo diritto di nomina del cappellano, legittimamente il Fondo pel culto ha assunto il possesso di tali beni, ne fece la conversione in rendita e questa tuttora presso di sè detiene. Occorre solo vedere se la fabbriceria ed il parroco abbiano ragione di pretendere che ancora oggi sieno adempiuti i pesi della fondazione in forma specifica.

Non può esservi titubanza nello affermare che tale ragione loro appartiene.

Nell'atto di fondazione il sacerdote Michelangelo Finati ha in forma imperativa ordinato che, usufruendo del reddito dei beni da lui legati in dotazione della cappellania istituita nella chiesa di S. Lorenzo alle Fornaci, l'investito dovesse celebrare o far celebrare nella chiesa stessa tante messe settimanali quante permettesse il reddito (colla condizione da osservarsi inviolabilmente) di celebrare o far celebrare in tutti i giorni festivi una messa nell'oratorio, e parimenti che il cappellano destinato alla chiesa dedicata alla B. V. del Carmine dovesse celebrare quel numero settimanale di messe che permettesse il reddito dei beni legati, dichiarando essere sua volontà fossero celebrate in tutte e ciascune feste dell'anno e le restanti in giorni feriali.

Dinanzi a tali disposizioni sorge incontestabile nella collettività dei parrocchiani di Oleggio, che viene oggi rappresentata dalla fabbriceria parrocchiale la quale ne assume giuridicamente la rappresentanza in giudizio, un diritto perfetto civilmente esperibile contro i terzi per pretendere l'adempimento di tali pesi.

Le leggi eversive che si succedettero nel nostro regno, come appare dall' indole delle varie proclamazioni da esse fatte, e come meglio si evince ancora ricordando le discussioni parlamentari che ne precedettero l'approvazione, se andarono rivolte per fini di economia sociale e specialmente per ritornare colla disgregazione della manomorta gli stabili e il commercio cittadino e sopprimere gli enti di culto non strettamente necessari, ebbero però cura solerte di rispettare scrupolosamente la volontà dei

ondatori, specialmente quando è diretta a provvedere ai bisogni delle popolazioni.

Il legislatore, in sostanza, volle che soppressa l'istituzione come ente giuridico autonomo, si provvedesse altrimenti dal possessore dei beni costituenti la dotazione alla continuazione dell'opera di culto quando questa avesse costituito diritto nei terzi: la soppressione quindi non deve avere effetto fuori del campo patrimoniale.

Questo detto venne compendiato nelle disposizioni versate nelle leggi eversive, che riservano sempre a carico del patrono rivendicante o di chi lo rappresenta, l'obbligo di attendere all'adempimento dei pesi.

Nè dicasi che trattandosi di una istituzione per la semplice celebrazione di messe, e senza recare un beneficio materiale alle popolazioni, si limita a favorire fra loro la pratica di opere ascetiche e non si concreti l'essere di un diritto civile praticamente speribile, perchè, come ci insegnò il Supremo Collegio romano; colle espressioni generali di *oneri* o *pesi*, usate dalle leggi eversive, non si comprendono solo i debiti civili e gli interessi materiali e pecuniari, ma si comprendono ancora le obbligazioni morali e religiose capaci della protezione della legge medesima.

Basta adunque il maggiore lustro e decoro del tempo in cui devono essere celebrate le funzioni, il maggior concorso di fedeli che vengono chiamati ad esercitare le pratiche religiose, basta il maggiore incremento di culto e di meditazione ascetica per far sorgere l'esperibilità dell'azione per parte di quell'organo collettivo o di quella persona individua, quali la fabbriceria od il parroco, a cui spetta la legittima rappresentanza della chiesa.

E che tutte queste favorevoli conseguenze intravedute dai fabbriceri debbano avverarsi in dipendenza allo adempimento degli oneri stabiliti dal pio fondatore non può esservi dubbio.

La lettura delle messe per cui si riaprono al culto chiese campestri, e specialmente la celebrazione di quella festiva ordinata dalle tavole di fondazione, che reca ai terrieri, che risiedono lontano dal centro abitato ove sorge la Parrocchia, un non pregievole comodo per poter adempiere ai doveri che impone la chiesa, sono vantaggi morali tali che generano il diritto perfetto, e giuridicamente esperibile.

Nè varrebbe a dimostrare la impossibilità di adempiere agli oneri della fondazione destinata all'oratorio della B. V. del Carmine il fatto attestato dal Sindaco di Oleggio, che quella sia una chiesa forse di proprietà privata e che ora non si apra al pubblico che nel giorno della festa cantonale.

Se quell'oratorio campestre rimase chiuso negli ultimi anni, ciò avvenne per fatto del Fondo per il culto, il quale, dopo la rinuncia del sacerdote Pietro Ranza ultimo investito, più non si diede pensiero di curare l'adempimento dei pesi, destinando i redditi della dotazione alla celebrazione delle messe, e nessun ostacolo potrà esservi alla periodica apertura della chiesa per l'ufficiatura, siccome pacificamente successe sino al 1876.

E' solo espresso in forma dubitativa che l'oratorio sia di proprietà privata, ma ad ogni modo risulta per quanto si praticò nei tempi trascorsi, che esso sarebbe destinato all'uso pubblico, onde nessun ostacolo risulta debba poter sorgere all'esercizio delle funzioni.

Dappoichè si è affermato che oggi la fabbriceria parrocchiale di Oleggio difende un diritto perpetuo delle chiese da lei rappresentate, ne proviene che lo adempimento dei pesi delle due fondazioni Finati debba avvenire in forma specifica, e manchi al Fondo pel culto la ragione di pretendere di darvi esecuzione per equipollenti, destinando cioè i redditi delle rispettive dotazioni ad altri scopi di beneficenza come talora concede facoltà la legge.

Colui che in base ad un titolo legalmente valido ha diritto di pretendere da altri la esecuzione di un'obbligazione, ha facoltà pure di esigere che l'obbligazione stessa venga prestata in quelle moda-

lità e condizioni che sono stabilite dal titolo originario, derivi esso da accordo contrattuale ovvero promani da un atto dell'altrui beneficenza, epperciò non può essere mai abbandonato alla discrezione ed all'arbitrio dell'obbligato la scelta del mezzo di esecuzione che più gli accomodi o meglio gli talenti, e tanto meno quando questa scelta potrebbe addurre alla privazione del vantaggio in confronto del creditore per riversare il vantaggio stesso a profitto di terzi, spogli di ogni diritto per conseguirlo.

Conviene distinguere fra le varie specie di fondazioni ecclesiastiche state colpite da soppressione.

Esistevano legati pii e fondazioni con scopo di culto, che per effetto della formola di costituzione non rendevano nei successori del fondatore che un semplice vincolo morale o di coscienza per la loro attuazione e per l'adempimento dei pesi: in tali categorie vanno annoverate le messe ed altri uffici religiosi di suffragio od in qualsivoglia modo destinati unicamente a vantaggio spirituale di colui che li ebbe ad ordinare.

Tali istituzioni, per cui non é prescritto il luogo nè il modo di adempimento, non possono generare nei terzi alcun diritto per pretendere l'esecuzione della volontà del costituente.

Come non potrebbe essere l'erede stato astretto a compiere un dovere di pura coscienza non protetto dalla sanzione legislativa, così il Fondo per il culto che non avesse per avventura raccolto i beni di dotazione potrebbe, secondo la sua prudenziale determinazione, provvedere allo adempimento dei pesi per equipollenti, destinando cioè i redditi dei beni in quelle opere di beneficenza che sono espressamente suggeriti nella legge del 1866.

Ma ciò non si può ammettere mai quando, come avviene nel caso attuale, trattasi pure anche per avventura di lasciti di messe per suffragio dell'anima propria o di parenti, la istituzione indica in modo specifico la chiesa ove le funzioni religiose devono essere compiute, quando chiaramente è palesato ordinandosi anche la celebrazione di messe festive, che la cappellania che venne eretta per comodo e vantaggio delle popolazioni agresti, che spesso con grave disagio, specialmente nei mesi in cui ferve il lavoro dei campi, o quando per il mal tempo le strade sono impraticabili, si possono recare al tempio parrocchiale.

IV. « La prescrizione della obbligazione di adempiere in forma specifica agli oneri delle cappellanie Finati non si é compiuta nè si sarebbe potuta legalmente compiere ».

Le risultanze delle stesse produzioni fatte dal Fondo per il culto, ed a cui non può egli disattendere, accertano come dal giorno in cui venne sospesa la celebrazione delle messe nelle chiese di S. Lorenzo alle Fornaci e della Vergine del Carmine per parte degli ultimi sacerdoti investiti delle cappellanie Finati all'epoca in cui venne dalla fabbriceria parrocchiale dato moto all'odierno giudizio non sarebbe decorso il trentennio, onde per ragione di semplice fatto l'eccezione di prescrizione andrebbe esclusa.

Risulta dalle annotazioni che si leggono nelle copie letterali dei documenti n. 8, 21, 81 e 500 rilasciate dall'ufficio del registro di Novara alle date 6 e 7 marzo 1900 ed 11 novembre 1901 come la cappellania eretta dal sacerdote Finati nella chiesa del Carmine si rese vacante per rinuncia dell'ultimo investito sacerdote Pietro Ranza il 7 marzo 1876, e quella eretta nell'oratorio di S. Lorenzo, per la morte dell'ultimo fruente il beneficio sacerdote Giulio Fortina, il 4 febbraio 1879.

Dinanzi alla fede indubbia di tali documenti presentati dal Fondo per il culto riesce inammessibile, siccome superfluo, il capo di interrogatorio rivolto alla fabbriceria, che tenderebbe a stabilire l'essere di circostanze di fatto, la cui sussistenza va già perentoriamente esclusa.

Ma se pur dovesse la questione essere esaminata in tesi di diritto, non miglior fortuna potrebbe incontrare l'eccezione di prescrizione.

Il Fondo per il culto, invocando la

diuturnità di un fatto da esso compiuto senza contrasti, per cui potè per il tempo determinato dalla legge per il compimento della prescrizione di lungo tempo dare esecuzione al dovere che per legge gli incombe di adempiere ai pesi delle cappellanie in una modalità che esso ritiene più consentanea alle esigenze dei tempi moderni, tende in sostanza a liberare i beni che costituivano la dotazione degli enti soppressi dal peso specifico sanzionato dalla volontà palese e recisa del testatore e dalla autorità delle leggi eversive che a lui fecero passare il possesso e l'amministrazione dei beni stessi.

La pretesa è infondata non verificandosi tali circostanze giuridiche che abbiano permesso l'inizio della prescrizione e che ne abbiano potuto indi concedere l'acquisizione.

La prescrizione per vero, siccome istituto giuridico, non è a considerarsi come la conseguente esclusiva dell'opera dissolvente del tempo, ma ha il suo fondamento filosofico sul fatto legittimo e costante di colui che viene liberato, e nella presunzione di rinuncia per parte di colui che trascura il governo delle cose sue.

Ora, non può conquistare il diritto di dominio, nè liberare il fondo da un vincolo o peso reale a mezzo della prescrizione colui che possedendo solò, in nome altrui ed a titolo precario, non esercita di fatto un possesso legittimo, caratteristica primaria del quale deve essere l'animo di possedere il bene come cosa propria.

Il fatto del possesso che forma il primo tronco della prescrizione deve essere di tale natura da ergersi alla sfera di un fatto giuridico.

Ora, il Fondo per il culto, che apprese in successione dalla Cassa ecclesiastica il possesso dei beni di dotazione degli enti ecclesiastici soppressi, non è che un mandatario per virtù di legge, al quale è affidato il compito di raccogliere, convertire ed amministrare i beni stessi coll'obbligo di destinare i redditi a quelle prestazioni e finalità che la legge ebbe cura di determinare con sistema di successività.

Tra questi modi di destinazione il primo è sempre quello di adempiere ai pesi della fondazione in modo specifico, rispettando così la volontà suprema del costituente l'ente soppresso, alla quale volontà il legislatore di ogni tempo, in omaggio ai principî sul rispetto al diritto privato, che formano la base della società civile, sempre volle mantenuto rispetto, quando circostanze di ordine pubblico sociale non consiglino di derogarvi.

Il Fondo per il culto sempre mandatario *ex lege* per la amministrazione e conservazione dei beni e per il legittimo impiego dei redditi depurati dalle varie tasse, secondo la traccia datagli dalla legge, non ha mai potuto cominciare a prescrivere neanco sulla modalità dell'uso dei redditi stessi.

Senonchè un'ultima considerazione esclude perentoriamente la possibilità del compimento di qualsiasi prescrizione, ostacolando altresì ogni possibile interversione del titolo del possesso, la considerazione che si tratta dello adempimento di obblighi fatti strettamente dalla legge. Ora contro la legge non si può prescrivere.

Trattasi di leggi, le quali, come già venne avvertito, ebbero per iscopo non l'incameramento dei beni che appartennero agli enti autonomi soppressi allo scopo di arricchire il Demanio pubblico, ma soltanto di avviare allo sfacelo della manomorta, mantenendo quindi il dovere di soddisfare anzitutto, quando riescisse possibile, allo adempimento dei pesi di fondazione, leggi alla cui finalità di carattere economico e morale non è concesso ad alcuno di disattendere.

Non riesce quindi contro tali leggi possibile qualsiasi prescrizione che miri ad alternarne gli effetti anche solo parziali, vuoi in modo diretto che in modo indiretto.

Il Fondo per il culto, rimanendo fedele esecutore dello incombente datogli dalla legge, deve quindi anzitutto usare dei redditi delle fondazioni Finati per la ce-

lebrazione delle messe ordinate, e solo quando ciò fosse riuscito impossibile di fare, allora avrebbe potuto destinare i redditi a quegli altri scopi di beneficenza che la legge addita con metodo successivo e che riesce perciò di mero sottordine.

« V. - Per soddisfare alla sua obbligazione il Fondo per il culto deve corrispondere alla fabbriceria i redditi in danaro onde questa provveda sotto la direzione del parroco alla celebrazione delle messe. »

La legge vuole che il Fondo per il culto od il patrono che abbia svincolato i beni degli enti morali soppressi adempiano agli oneri delle fondazioni.

Trattandosi di celebrazione di funzioni di culto, a tale obbligo si soddisfa corrispondendo a colui, che ha il governo della chiesa ed oratorio ove le funzioni si devono adempiere, il reddito che vi va destinato.

L'adempimento dell'onere per parte dei possessori dei beni di dotazione consiste nella corresponsione dei frutti; e non esistendo più un cappellano investito del beneficio, l'impiego e riparto di questi frutti nel costo delle diverse funzioni è atto d'amministrazione interna ecclesiastica, che è riservato alla fabbriceria ed al parroco, e che non può essere compiuto dal patrono, al quale se è concesso il diritto di vegliare a che i redditi non vengano illegittimamente stornati, non è data ingerenza nel governo della chiesa

E tanto più ciò riesce necessario avvenga nel caso attuale ove i redditi già esigui per le mutate esigenze economiche dei tempi ed assottigliati poi dalle varie tasse che li colpiscono, non possono certo servire all'adempimento completo degli oneri sanciti dal fondatore colla celebrazione di tutte le messe da lui ordinate, ma sarà necessario con saggio e prudente criterio stabilire quali convenga mantenere, quali trascurare, cosa questa che deve essere lasciata al giudizio della fabbriceria e del parroco suo presidente, i quali soltanto possono conoscere e decidere sulla necessità delle popolazioni fedeli, ed hanno per vera giurisdizione ed autorità a provvedere, non scostandosi dalle pie intenzioni del fondatore.

Del resto, quando non è eseguita l'obbligazione di fare, siccome non può avvenire mai la coercizione materiale del debitore *nemo ad factum compelli potest*, essa si tramuta per autorità di legge e per proclamazione del giudice in obbligazione di dare, in quanto il creditore può farsi autorizzare a farla adempiere egli stesso per conto del debitore, che pagherà la spesa occorsa.

Ora dappoichè il Fondo per il culto si dimostrò per vari anni così restio ad adempiere alla obbligazione difesa dalla fabbriceria di Oleggio e cercò ogni pretesto per esimersene, è riconosciuto inadempiente e deve essere astretto a versare le somme che rappresentano i redditi delle due cappellanie onde trovar modo di impedirgli di procrastinare, oltre il soddisfacimento della obbligazione, onde porre la fabbriceria nella posizione legale unica che gli dia mezzo per poter praticamente ottenere l'esecuzione della sentenza che ha sollecitato.

VI. - « La prestazione dei redditi deve solo cominciare dal giorno della domanda giudiziale ».

Il Fondo per il culto non move speciale censura alla sentenza dei primi giudici che ha proclamato eguale principio, ma se ne duole la fabbriceria, producendo appello incidente, sostenendo che sopra questo punto non essendosi dalle parti proposta domanda specifica la decisione dei primi giudici peccherebbe per vizio di ultra petita.

Ma ciò non è.

Benchè non siasi dalla parte attrice fatta una istanza esplicita per ottenere la assegnazione delle annualità arretrate, dessa però andava virtualmente compresa nella formola generica usata di affermazione dell'obbligo della prestazione ad ogni anno in perpetuo.

Ed era quindi dovere del giudice, che non può lasciare sospesa ed insoluta qualsiasi questione che riguardi il regolamento della condizione giuridica delle

parti contendenti in rapporto all'oggetto del litigio, di provvedervi.

Ed in modo legalmente corretto vi provvidero i primi giudici.

La giurisprudenza ha spesso proclamato che il patrono obbligato all'adempimento di pesi, il quale tiene il dominio dei beni di dotazione e dispone a suo beneplacito dei loro frutti, non può essere dispensato dall'obbligo di prestare tutte le annualità arretrate e che in questo tema non si può ammettere prescrizione estintiva. Ma i principî che suggeriscono tali pronuncie non sono applicabili in confronto del Fondo per il culto, il quale riceve dalla legge il dovere di conservare i beni degli enti soppressi e di provvedere al collocamento dei loro frutti.

Il Fondo per il culto deve, a norma della disposizione dell'art. 28 della legge del 1866, provvedere alle rendite che amministra a speciali opere di culto e di beneficenza; e deve dell'opera sua rendere conto al Governo, onde non può mai essere considerato nell'esercizio, tale mansione siccome un possessore di mala fede, il quale possa essere perseguito colla azione dell'indebito arricchimento.

D'onde l'obbligazione di prestare i frutti dei beni di dotazione deve solo far capo al giorno della costituzione in mora, la quale, nel caso odierno, non potendosi tenere in conto di atti di valida diffida le insistenze che il parroco fece nel 1877 presso l'Amministrazione del Demanio o per essere ammesso ad operare lo svincolo, e così per scopi ben diversi, avvenne appunto per effetto della domanda giudiziale che apriva il giudizio in prime cure.

Avendo il Fondo per il culto l'obbligo di destinare ad ogni esercizio a determinati scopi le rendite dei beni che amministra, e non risultando per altro canto che la fabbriceria abbia per l'addietro atteso alla celebrazione delle messe ordinate dal fondatore delle due cappellanie, mentre non avrebbe fondamento l'azione di danno verso il convenuto, essa si convertirebbe a procurare invece alla fabbriceria stessa la consegna indebita di un capitale che non si potè in suo favore accumulare.

VII. - « Il fatto dell'Amministrazione appellante della reiterazione dell'atto di appello non può dar luogo a lagni o proteste per parte della fabbriceria ».

La ordinata duplicazione della notificazione dell'appello al domicilio di elezione ed a quello reale della parte avversa se pur non potesse riguardarsi siccome un atto prudenziale per opera dell'appellante che mirava a prevenire l'effetto di qualsiasi eccezione di procedura, non ha potuto recar nessun pregiudizio alla fabbriceria, eccettuato quello di trovarsi forse onerata di spese superflue; ma siccome, accogliendosi in massima la sua istanza per la conferma della sentenza denunciata, benchè avvenga una parziale compensazione per la soccombenza della fabbriceria nella produzione dell'appello incedente, ogni spesa relativa alle citazioni viene posta a carico del Fondo per il culto, colei non ha più interesse per insistere, non essendosi avanzata nullità veruna.

VIII. - « In ordine all'ammontare delle rendite nette dei beni di dotazione che devono essere corrisposte, non esiste più questione ».

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

---

### Appello di Torino.

31 gennaio 1902.

*Pres.* Giusto, P. P. — *Est.* Bacchialoni.

*Compagnia del SS. Sacramento ed altri.*

**Confraternite — Piemonte — Atti eccedenti la semplice amministrazione — Incompetenza della Corte di Appello — RR. Patenti 19 maggio 1831 — R. Decreto 8 novembre 1901.**

*In virtù del R. Decreto 8 novembre 1901 le Corti di appello sono incompetenti a pronunciarsi sopra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deliberati dalle Confraternite esistenti in Piemonte, anche se di mero culto* (1).

Sulla relazione del consigliere delegato, letto il sopra esteso ricorso delle quattro venerande compagnie del SS. Sa-

(1) Veggasi a pag. 124 il R. Decreto 8 novembre 1901 colla relativa nota.

cramento, Suffragio, S. Giuseppe e Rosario erette nella chiesa parrocchiale di Murello, e gli annessi documenti,

Lette le conclusioni del Procuratore generale.

In applicazione del regio decreto 8 novembre 1901 (inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti come, da annunzio in data 11 gennaio 1902 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*), con cui ritenuto che per le disposizioni della legge 17 luglio 1890 concernenti la vigilanza e tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono soggette anche tutte indistintamente le confraternite esistenti nel Regno comprese quelle di mero culto, e che per la pubblicazione dell'anzidetta legge hanno cessato di aver vigore le regie patenti 19 maggio 1831, in quanto concerne l'autorizzazione da concedersi per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione alle confraternite delle provincie piemontesi, ha revocato le disposizioni del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, in quanto concerne le confraternite e mantiene per queste l'osservanza delle regie patenti del 19 maggio 1831.

Dichiara la propria incompetenza a provvedere sul ricorso medesimo.

---

## Appello di Parma.

15 marzo 1902.

*Finanze* c. *Mezzadri*.

**Congrua parrocchiale — Liquidazione dei supplementi fatti dal Fondo pel culto. — Tassa di manomorta.**

*Dovendosi tener conto nelle liquidazioni dei supplementi di congrua fatte dal Fondo pel culto della tassa di manomorta gravante sui redditi patrimoniali del beneficio, non può il parroco esimersi dal corrispondere al Demanio la tassa predetta* (1).

*Fatto*. — Il canonico don Paolo Mezzadri, titolare del beneficio parrocchiale di S. Vincenzo, con citazione 18 maggio 1901 chiamava innanzi al Tribunale di questa città la R. Intendenza di finanza, esponendo che mediante la legge 4 giugno 1899, n. 191, l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, fu elevato fino a portarne la congrua, compresi i diritti casuali, a L. 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, delle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta; che il ricevitore del registro avvisò i singoli parroci che dal 1° gennaio 1899 non avrebbero dovuto corrispondere sugli assegni la tassa manomorta, ma poi con somma sorpresa furono invitati a pagare le quote di tassa di manomorta a far tempo dal 1° gennaio 1897 a tutto il 1900; che contro tale ingiunzione esso Mezzadri ricorse al Ministero delle finanze, il quale respinse il reclamo; che in ossequio al *solve et repete* ottemperò all'ingiunzione per domandare la restituzione dell'addebito; che non vi può esser dubbio sul suo buon diritto.

La R. Finanza impugnò e contrastò la domanda del don Mezzadri; ma il Tribunale, con sua sentenza 3-7 agosto 1901, considerò che in primo luogo non aveva fondamento alcuno la carenza d'azione eccepita dal Demanio, basata sull'art. 8 della legge 13 settembre 1874, n. 2078; che chiaro scaturisce il pensiero del legislatore, dalla legge 4 giugno 1899, di venire in soccorso ed aiuto alla miserrima condizione del clero parrocchiale, e di esonerare la congrua dalla tassa di manomorta, come si evince altresì dai lavori preparatori della legge; che il rimborso della tassa deve aver principio dal 1° luglio 1899 a tutto il 1900; che il don Mezzadri però non può avere diritto al rimborso di L. 1.70 per tardivo pagamento, e dichiarava compensate le spese nella misura di 1/5, ponendo a carico del Demanio gli altri 4/5.

(1) Risulta da questa causa che l'Amministrazione finanziaria non intende più seguire le istruzioni precedentemente date colle Normali dell'ottobre 1900, n. 107 e 18 dicembre 1900 (vol. X, p. 512; vol. XI, p. 511). La presente sentenza modifica quella del Tribunale di Modena 7 agosto 1901, pubblicata a pag. 469 del vol. XI.

Da tale sentenza interponeva appello il R. Demanio dello Stato con atto 21 settembre, affermando che il Tribunale male interpretò la legge 4 giugno suddetto, col ritenere che siansi voluti esonerare i parroci dal pagamento della tassa manomorta, a datare dall'1 luglio 1899. Per l'articolo 8 della legge del 1874 detta tassa non può essere variata che al termine del triennio; quindi *l'esonero della tassa in base alla legge 4 giugno 1899, non può riferirsi che agli assegni supplementari fino al termine del triennio.*

Il don Mezzadri alla sua volta appellava incidentalmente con atto 22 ottobre, chiedendo che la sentenza del Tribunale sia riformata nel capo in cui non riconobbe dovuta la restituzione della tassa dal 1° gennaio al 1° luglio 1899, e conseguentemente per quanto riflette le spese tanto di primo che di secondo grado devono porsi a carico del R. Demanio.

Il don Mezzadri produceva decreto di ammissione alla gratuita clientela della Commissione di questa R. Corte.

Il R. Demanio produceva pure gli atti di primo grado, nonchè una nota in data 10 ottobre 1901 della Direzione generale del Fondo per il culto, ed una della Direzione del tesoro in data 12 gennaio corrente anno; e la causa veniva discussa nell'udienza del 18 febbraio, nella quale i procuratori delle parti presero le su trascritte conclusioni.

*In diritto.* — Osserva che è indubitato per gli articoli 1 e 2 della legge che la congrua parrocchiale fu portata L. 900 annue al netto; però è da riflettere che in quest'ultimo articolo il legislatore fa precetto all'Amministrazione del Fondo per il culto di liquidare l'assegno al netto di ogni imposta e tassa oltrechè dai pesi patrimoniali e dagli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie; ora, se nella liquidazione deve essere tolta la tassa di manomorta, ne consegue che l'assegno supplementare risulta in più di quanto importa la tassa stessa, e per ciò questa viene rimborsata al parroco sotto forma di supplemento di congrua. Infatti se non fosse dedotto il peso della tassa di manomorta nella liquidazione, ne verrebbe che l'assegno risulterebbe minore di quel tanto che corrisponde alla tassa di manomorta. E per bene comprendere la disposizione della legge è d'uopo ricorrere al caso pratico.

La liquidazione fatta dall'Amministrazione del Fondo culto, di conformità all'art. 2 della legge del 1899, è il seguente:

| | |
|---|---|
| Rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico . . . . | L. 765.— |
| Proventi di stola . . . | » 200.— |
| Totale attivo . | L. 965.— |

E poichè, come si è detto, deve togliersi ogni peso, così deve dedursi L. 153 per tassa di ricchezza mobile sulle cartelle, L. 18.60 sui proventi di stola, e L. 29.76 che è la tassa di manomorta, ne viene che la rendita netta si residua a L. 763.64; quindi per arrivare alle L. 900 il supplemento è di L. 136.36.

Qualora non si detrassero le L. 29.76, che rappresentano la tassa di manomorta, l'attivo in luogo di essere di L. 763.64 risalirebbe a L. 793.40, e quindi il supplemento di congrua sarebbe non di L. 136.36 ma soltanto di L. 106.60, e la differenza fra queste due cifre è appunto di L. 29.76, importo della tassa di manomorta. Questa tassa, dunque, viene abbonata al parroco col supplemento di congrua.

Non giova l'osservare che colla nuova liquidazione il don Mezzadri viene a percepire meno, nonostante che sia stato aumentato di L. 100 (cento) la congrua, poichè ciò proviene dai maggiori proventi di stola stabiliti in L. 200, mentre in precedenza erano di sole L. 40 (quaranta).

Nè ha ora alcuna importanza la questione se l'esonero della tassa dovesse aver principio dal 1° gennaio 1899 ovvero dal 1° luglio di detto anno, *dal momento che la tassa di manomorta resta ferma.*

Perciò l'appello del regio Demanio è fondato, ed è intuitivo che con ciò cade

l'appello incidente interposto dal don Mezzadri.

Osserva che colla produzione fatta in appello dal regio Demanio dei nuovi documenti si é chiarito il vero concetto degli articoli primo e secondo della ricordata legge del 1899,

Pertanto non si può sostenere che il don Mezzadri sia stato in mala fede, se la stessa difesa del regio Demanio, per sostenere le proprie ragioni invocò specialmente in primo grado disposizioni che non erano le vere per la soluzione della controversia.

Per queste considerazioni, la Corte, nel riformare la sentenza dei primi giudici, ritiene, quanto alle spese, di compensare sí quelle di primo che di secondo grado.

Per questi motivi, la Corte riforma ecc.

---

## Tribunale d'Isernia.

23 ottobre 1901.

*Pres. ed Est.* Mancini.

*Calabrese* c. *Amministrazione del Fondo pel culto.*

**Pensioni monastiche — Provincie napoletane — Età della professione dei voti solenni — Concordato del 1818 — Abrogazione della prammatica Tanucciana.**

*Il Concordato del 1818 abrogó la prammatica Tanucciana del 1788, che vietava la professione monastica prima del compimento degli anni 21; e percio è ben dovuta la pensione vitalizia all'ex-monaco di Casa religiosa esistente nel Napoletano, il quale avesse fatto, prima di quell'età, la professione di voti solenni* (1).

*Fatto.* Con atto del 14 maggio 1901 il sig. Silverio Calabrese fu Rocco, religioso professo dell'ordine dei cappuccini, domiciliato in Venafro, dichiarò al Direttore generale dell'Amministrazione del Fondo pel culto, che egli come religioso professo della casa di Guglionesi, soppressa in virtù della legge 7 luglio 1866, aveva diritto a conseguire la pensione vitalizia con detta legge stabilita. Che essa citata non volle mai riconoscerla nelle vie bonarie ed amministrative, e pagargli le annualità arretrate, quelle in corso e che decorreranno; in guisa da render necessario l'intervento del magistrato.

Citava quindi la detta Amministrazione innanzi al tribunale d'Isernia per sentir dichiarare dovuto all'istante l'annua pensione vitalizia, di che trattasi, per la sua qualità di religioso sacerdote dell'ordine mendicante, ai sensi dell'art. 3, n. 3, dell'invocata legge, e per l'effetto condannarsi essa intimata al pagamento delle annualità arretrate dall'attuazione della legge fino ad oggi e quelle decorrenti. Condannarsi infine l'Amministrazione alle spese del giudizio con compenso di avvocato, mercé sentenza da eseguirsi provvisoriamente.

In Tribunale l'attore spiegava che il Fondo pel culto gli aveva concesso solo un assegno alimentare per otto anni in lire 250 annue, perchè riteneva irregolare la professione monastica fatta dall'istante *prima dei 21 anni.* Però fin dal 16 aprile 1845 il Calabrese veniva facultato alla vestizione, mentre le leggi sulla leva non solo lo autorizzavano, ma l'obbligavano alla professione monastica prima di raggiungere il ventunesimo anno se goder voleva l'esenzione dal servizio militare. Nè poteva più invocarsi la prammatica Tanucciana del 1788, perchè questa fu abolita dal Concordato del 1818, col quale si richiamarono in vigore i canoni del Concilio di Trento fissanti ai 16 anni compiuti l'età minima per la professione monastica.

L'Amministrazione convenuta eccepiva anzitutto la nullità della citazione ai sensi dell'art. 134, n. 1, cod. di proc. civ. Eppoi, nel merito, che la professione, fatta dal Calabrese, fosse nulla per

---

(1) Confor. App. di Napoli 14 maggio 1902, stesse parti; Cass. di Roma 11 settembre 1901 con la relativa nota (vol. in corso, p. 332, 70).

gli effetti civili, nei sensi delle legge 7 luglio 1866, art. 3, n. 3, comechè in controsenso della prammatica Tanucci appunto che la riteneva valida non prima dei 21 anni. L'attore di replica impugnava l'attendibilità delle avversarie deduzioni, di rito e di merito.

Finalmente le parti han conchiuso nel modo come di sopra è trascritto, ed il presidente propone al Tribunale di decidere se abbia fondamento l'eccepita nullità della citazione; e, nel caso negativo, se la domanda del Calabrese possa dirsi sussidiata dalla legge o dalla stessa contrastata, per la eccepita irregolare professione monastica di cui è causa.

*Diritto.* Osserva, circa la ritualità della citazione, che il nome e cognome dell'attore vi è chiaramente indicato; nè è possibile incertezza alcuna sulla persona di lui. Questo, e non altro, esige l'articolo 134 proc. civ. dalla convenuta invocato, nello stesso tempo che essa si presenta e difende contro le domande del Calabrese. Del resto l'espressione *domiciliato in Venafro al convento di S. Nicandro* indica esaurientemente ciò che si dice mancante; giacchè per *convento* intender devesi l'edificio, il fabbricato dove una volta esisteva una corporazione religiosa.

Osserva che l'unico punto controverso della lite è quello che concerne la regolarità o meno della professione monastica dell'attore, per gli effetti della pensione accordata dalla legge 7 luglio 1866.

Ebbene, il Calabrese ha offerto del proprio assunto una dimostrazione completa ed esatta sussidiata da documenti d'indiscutibile valore. Per vero, al primo atto della carriera monastica, che dicesi vestizione, egli fu autorizzato dal sovrano decreto del 30 aprile 1864, e compì regolarmente il noviziato prescritto dalle leggi canoniche. Poscia, dopo l'intero anno di prova, all'età di circa venti anni, fece la sua solenne professione della regola di S. Francesco d'Assisi.

Allorchè poi giunse all'epoca del servizio militare, il Calabrese, in virtù dello art. 10, n. 9, del R. Decreto 14 marzo 1823, fu esentato, appunto perchè trovavasi come novizio nel convento dei padri cappuccini di Morcone, e non aveva ancora oltrepassato il limite di 21 anni, prima del quale egli ben poteva fare la professione di voti solenni che lo avrebbe definitivamente dispensato da quel servizio.

Ora, se la legge del tempo tutelava in simile guisa la carriera ecclesiastica da non volerne interrompere il corso (allorchè fosse intervenuta la professione dei voti solenni prima dei 21 anni) neppure di fronte ad un servizio di sommo interesse pubblico, come quello relativo al reclutamento militare, non si sa comprendere a quale altra legge civile dovesse ottemperare colui che volle seguire la vocazione che lo chiamava al sacerdozio, uniformandosi appunto alle leggi ed ai voleri sovrani di quell'epoca.

Ma la convenuta Amministrazione obbietta che la prammatica Tanucci vietava la professione monastica prima che il novizio compisse i 21 anni; però ragionevolmente il Calabrese risponde che il Concordato del 1818 abrogava quella limitazione. Ed anche qui occorre seguire l'attore nel ricordo che fa dell'art. 31 del Concordato stesso, in cui *senza limitazione* è detto che *a tutte le leggi, ordini e decreti in tema di religione veniva sostituito il Concordato.* E sancitosi col precedente articolo che quanto altro non venne menzionato dovea ormai regolarsi a tenore delle *discipline ecclesiastiche*, evidentemente si vollero invocare le disposizioni del Concilio di Trento, che autorizzava la professione solenne molto prima del ventunesimo anno.

E' regola generale di diritto che quando una legge nuova non mantiene espressamente un'antica disposizione, ma sotto una forma qualsiasi, detta altre norme in materia, quella disposizione senza dubbio deve intendersi abrogata. Che se dovesse ricorrersi ai responsi della giurisprudenza, si otterrebbe come non mancano decisioni nell'uno e nell'altro senso;

ed importantissima pare al Collegio l'ultima della Suprema Corte di Roma in data 11 settembre 1901, nella causa Parisi contro Finanze a relazione di uno dei più dotti ed illustri componenti quell'alto Consesso, il Pugliese. Perlochè è a ritenersi che ai religiosi degli ordini soppressi, come quello a cui l'attore apparteneva, i quali avessero fatta la professione solenne anche prima dei 21 anni, ma in ossequio delle discipline della Chiesa, compete la pensione prevista dall'art. 3, legge 7 luglio 1866, e siano di conseguenza inapplicabili le disposizioni della posteriore legge 29 luglio 1868, e devesi quindi far pieno diritto alla domanda del Calabrese.

Osserva che le spese sono a carico di chi soccombe, e l'esecuzione provvisoria non ha ragione di essere concessa.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie la domanda ecc.

---

## Tribunale di Modica.

10 giugno 1899.

*Pres.* Pescatori, P. — *Est.* Biondi.

*Legro* c. *Arezzo*

**Sostituzione fidecommissaria — Nomina del parroco *pro-tempore* ad amministratore ed esecutore testamentario — Art. 906 del Codice civile — Istituzione di assegno a favore dei chiamati al sacerdozio — Istituzione di erede — Legato di messe a favore della parrocchia.**

*La nomina del parroco e suoi successori nell'ufficio quali amministratori e coscienziosi esecutori della volontà del* de cuius, *quantunque in perpetuo, non importa nè una sostituzione fidecommissaria nè nomina di un esecutore testamentario, cui sia applicabile il disposto dell'art. 906 cod. civ.*

*L'istituzione di un assegno annuo temporaneo a favore dei vocati al sacerdozio, di nubili chiamate al matrimonio e di nubende votate al celibato, discendenti tutti da due stirpi designate, è istituzione a titolo particolare e non universale.*

*Essa è valida non ostante manchi la istituzione di erede e non può dirsi nulla per difetto di quella certezza che dall'art. 830 è imposta e che con minor rigore si richiede nelle istituzioni a titolo particolare.*

*L'istituzione di un legato di messe colla nomina del parroco, che deve farle celebrare, è valida non costituendo nè istituzione in favore dell'anima nè costituzione di cappellania laicale o di un beneficio semplice, trattandosi se mai di un beneficio curato in favore della parrocchia e per essa del parroco che ha cura di anime.*

Che qualunque sia il nome dal sacerdote Ferreri dato all'ultimo degli atti del 12 settembre 1891, esso contiene evidentemente delle disposizioni di ultima volontà, che annullano le precedenti in quanto siano contrarie od incompatibili (art. 920 Codice civ.), perchè *ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum* (Dig. lib. XXXIV, tit. IV, leg. IV).

Ciò premesso è evidente, che il parroco della chiesa di S. Giovanni e i suoi successori siano stati chiamati non più come eredi universali, nè quali esecutori testamentari, come gli attori pretendono per l'applicabilità dell'art. 906, ma come amministratori e coscenziosi esecutori della volontà del testatore, e svanisce quindi il dubbio, che siesi istituita una sostituzione fidecommissaria.

S'impugna dagli attori l' atto di ultima volontà del sacerdote Ferreri per l'incertezza dell'erede ed il Collegio osserva, che più che incertezza vi ha mancanza assoluta di erede. Legati sono chiamati dal testatore e legati sono in sostanza le disposizioni fatte in favore della domestica Battaglia Francesca e delle donne nubili e nubenti. I vocati al sacerdozio, che colle donne medesime sono stati in linea principale beneficati dal testatore, non sono chiamati col nome di eredi, e tale qualità, che non è necessario sia espressa, non sorge dall'indole della disposizione, anzi viene esclusa da diverse considerazioni. *Haeres in omne jus mortui, non tantum singularum rerum, dominium succedit* (Dig. lib. XXIX, tit. II, leg. XXXVII), ed *haeredum ejusdem potestatis jurisque esse, cujus fuit defunctus, constat* (Dig. lib. L, tit. XVII, leg. LIX).

L'erede adunque rappresenta la personalità giuridica del *de cujus*, gli suc-

cede in modo perenne, senza interruzione in tutti i diritti e doveri, e poichè l'eredità *tanquam sagitta volans* passa dall'istituente all'istituito, e nessuna discontinuità è possibile nella personalità giuridica, non è permessa la successione di persona non ancora concepita nel tempo della morte del testatore (articolo 764, 724 Codice civ.), salve le eccezioni di legge. Se qualche intervallo passa tra l'apertura della successione e l'accettazione di essa per finzione di legge s'intende come inesistente (articolo 933). *Omnis haereditas quamvis postea adeatur cum tempore mortis continuatur* (Dig. lib. I, tit. XVII, leg. CXXXVIII).

Nel caso in esame i vocati al sacerdozio beneficati non rappresentano il testatore in tutti i diritti e doveri, non hanno la libera disposizione dei beni ereditari e quindi non ne continuano e non ne rappresentano la personalità giuridica, ma hanno solamente diritto ad una determinata somma annua, diritto che non è duraturo, cessando coll'ascenzione al sacerdozio. E mancherebbe perfino la necessaria continuità nella rappresentanza della persona del testatore, tanto che questi ha provveduto pel caso, che nelle due linee discendentali beneficate fossero mancati gli aventi diritto al beneficio.

Dunque manca negli atti di ultima volontà del sacerdote Ferreri l'istituzione vera e propria di erede, senza che ciò valga ad inficiare gli atti medesimi, poichè per l'articolo 809 il testatore, che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare.

Ma sono valide le istituzioni fatte, e quindi tali da chiudere l'adito a qualunque pretesa dei chiamati alla successione legittima? Il diritto di testare scaturisce dalla natura razionale dell'uomo, che, sollevandosi col pensiero sul tempo e sullo spazio, legando passato e presente all'avvenire, sente il bisogno, che alla sua morte le cose sue siano destinate ad un uso conforme ai sentimenti di beneficenza, ai vincoli di affetto o di gratitudine, che ispirano l'animo suo, e che alla terra lo legano. Da questo bisogno nasce un diritto, che le leggi riconoscono, ed al quale non può imporsi ostacolo alcuno, che dalla legge espressamente non venga. E nessuno ne incontrano le disposizioni in esame fatte in favore di determinate persone aventi origine da due stirpi designate. Esse infatti non mancano di quella certezza, che è imposta dall'articolo 830, e che con minor rigore si richiede nelle disposizioni a titolo particolare, come si evince dal confronto delle due parti dell'articolo 834. Se è valido il legato in favore di persona da scegliersi da un terzo tra più persone appartenenti a determinate famiglie, con maggior ragione è valida quella in esame, che offre minore incertezza perchè manca l'arbitrio del terzo, e contiene la determinazione delle famiglie e i requisiti, che rendono e renderanno indubbiamente determinabili le persone beneficande. E neanche il legato di messe, fatto in sostituzione degli altri legati, trova resistenza nella legge, poichè il patrio legislatore, che tollera tutti i culti, e che riconosce la cristiana come religione dello Stato, non ha voluto proibire le disposizioni in favore dell'anima, purchè non genericamente espresse (articolo 831), nel qual caso sarebbero colpite da nullità, non per la loro natura, ma per la indeterminazione di esse, vizio da cui va esente la disposizione in esame.

Nè è ammissibile il dubbio, che si sia con tale legato istituito o dotato un benefizio semplice o una cappellania laicale non più riconosciuti come enti morali per l'articolo 1° della legge 15 agosto 1867. Il beneficio secondo i canonisti *est perpetuum jus percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis*, *officii sacri causa*, *ecclesiastica legitima auctoritate constitutum*.

E' curato o semplice secondo che vi sia o non annessa cura di anime, e nel caso in esame manca la perpetuità, perchè il successivo svolgersi e diramarsi delle due generazioni in linea principale be-

neficate può rendere intermittente o far cessare del tutto il legato di messe, e se mai si tratterebbe di un beneficio non semplice ma curato, perchè fatto in favore del parroco, che ha cura di anime. In questa ipotesi non si avrebbe nè una cappellania laicale per difetto di perpetuità di nomina di cappellano e di indicazione dell'altare, nel cui esclusivo favore il legato di messe sia stato costituito, ma una istituzione in favore non dei parroci, che a causa del loro ufficio sono chiamati, ma della parrocchia ente riconosciuto.

Per questi motivi, il Tribunale, ecc.

---

## Tribunale di Messina.

17 gennaio 1902.

*Pres.* Rotondo, P. — *Est.* Muscari.

*Registro* c. *Mastrojeni.*

**Fondazione autonoma a scopo di culto — Caratteri — Art. 1, n. 6, legge 15 agosto 1867 — Pratiche amministrative — Ostacolo di fatto proprio.**

*Per formare un ente ecclesiastico occorrono tre estremi: la perpetuità, l'autonomia e lo scopo di culto.*

*Non si può riconoscere l'ente autonomo senza una persona giuridica, la quale non abbia un'esistenza a sè, in modo da formare un soggetto di diritto.*

*Neppure può ravvisarsi lo scopo del culto nel fine propostosi dal testatore di avviamento alla professione ecclesiastica, se questo fine è puramente secondario e si risolve in un obbligo imposto al beneficato in vantaggio dell'anima del testatore.*

*Le pratiche amministrative, cui si addivenga per lo svincolo dei beni, che si vollero colpiti dalle leggi eversive, non costituiscono ostacolo del fatto proprio, e come non influiscono sulla definizione giuridica della disposizione di fondazione, nè sulla natura dei beni, così non vincolano il giudice ne' suoi apprezzamenti sì di fatto che di diritto.*

Por testamento 30 ottobre 1792, pubblicato a 5 marzo 1793, il sacerdote Giuseppe Mastrojeni, fra le altre disposizioni, ordinava all'erede universale, il nipote Giuseppe Mastrojeni, di assegnare 260 onze di beni stabili su proprietà ed usufrutto a quello dei suoi figli o discendenti che volesse ascendere al sacerdozio, con l'obbligo espresso al beneficato di celebrare ogni anno sei mesi di messe in suffragio dell'anima di esso testatore.

Con l'atto pubblico 24 aprile 1807, l'erede universale Giuseppe Mastrojeni assegnava al figlio Carmelo, al momento in cui giungeva al suddiaconato, alcuni immobili per la somma disposta dal testatore di onze 260, ricordando l'obbligo imposto della celebrazione delle messe.

Nell'8 maggio 1857, il detto arciprete Carmelo Mastrojeni, che intanto, in esecuzione del testamento del prozio Giuseppe (avendo incorporato nel patrimonio da costui istituito i beni assegnati temporaneamente ad Onofrio Buongiorno per celebrazione di messe) aveva restituito all'eredità del padre onze 60 degli immobili assegnatigli con l'atto del 24 aprile 1807, assegnava a titolo di sacro patrimonio al nipote Salvatore Mastrojeni gli stessi beni per tal titolo a lui pervenuti, con il ripetuto obbligo nel nuovo beneficato della celebrazione di sei mesi di messe ogni anno, accrescendo anche il sacro patrimonio con una donazione dell'usufrutto di alcuni suoi immobili.

Per testamento 20 settembre 1897, il sacerdote Salvatore Mastrojeni istituiva erede universale, anche nei beni pervenutigli per sacro patrimonio, il fratello Giovanni, ricordandogli l'obbligo imposto dal testatore originario Giuseppe Mastrojeni, modificato da Carmelo Mastrojeni dopo la legge abolitiva dei fidecommessi nel senso, che fermo rimanendo nei successori l'obbligo della celebrazione delle messe, i beni non si staccassero più dal patrimonio universale degli eredi.

Minacciata dal ricevitore del registro di S. Teresa di Riva la presa di possesso dei beni formanti, come sopra fu detto, patrimonio sacro ed oneri di messe, nel 26 aprile 1900, Giovanni Mastrojeni

notificò al ricevitore stesso un atto di protesta. Ciò nondimeno, con verbali 27 e 28 aprile 1900, il ricevitore prese possesso dei beni immobili provenienti a Giovanni Mastrojeni per il titolo ripetuto.

Dopo alcune pratiche stragiudiziali fatte col rappresentante delle Finanze dello Stato, Giovanni Mastrojeni convenne avanti al Tribunale, con atto 19 aprile 1901, il ricevitore del registro di S. Teresa di Riva, perchè, dichiarata nulla ed illegale la presa di possesso, statuisse che i beni in questione appartengono legittimamente ad esso istante, condannando il ricevitore al rilascio di essi beni.

Si osserva in diritto:

Dalla superiore esposizione di fatto sorge chiara l' unica indagine sulla quale il Tribunale è chiamato a fermarsi, se i beni di cui prese possesso il ricevitore demaniale fossero il patrimonio di un ente soppresso a norma della legge 15 agosto 1867. Ed in questa indagine è bene distinguere il lasciato come fu prima disposto dal testatore originario Giuseppe Mastrojeni, e come lo convertì dopo la legge abolitiva dei fidecommessi Carmelo Mastrojeni e lo trovò quindi il ricevitore che ne prese possesso.

E' ormai indubitato che, per formare un ente ecclesiastico, contemplato dalla legge soppressiva del 1867, è bisogno di tre requisiti: perpetuità, autonomia, scopo di culto. Non si discusse mai sul primo e terzo requisito, essendo dalla legge stessa espressamente posti, quando al n. 6 dell' art. 1 dice: « Non sono più riconosciuti come enti morali..... le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificati come fondazioni o legati pii per oggetto di culto..... » Si discusse invece sul secondo requisito, alcuni avendo mostrato il dubbio sulla sua necessità; ma basterebbe osservare che la persona giuridica, appunto perchè tale, deve avere pure una esistenza, affatto astratta, è vero, del tutto intangibile e fittizia, ma una esistenza a sè, in modo da formare un oggetto di diritti, primo dei quali quello della sua esistenza, con le conseguenti azioni a concretare tali diritti; e tale esistenza a sè, indipendente, non può esserci senza autonomia.

Si è ancora sostenuto che la legge non ha richiesto come elemento degli enti soppressi l'autonomia; infatti ha nominato al n. 2 le cappellanie, le quali non sono autonome. Se non che prima di tutto potrebbe ribattersi a tale argomentazione con osservare che, anche ammesso quanto in essa si sostiene, appunto perchè la legge intese la necessità di menzionare le cappellanie, vuol dire che gli altri enti non autonomi e non menzionati non furono soppressi; in secondo luogo poi sta tutto nell'intendersi sul significato della autonomia come carattere dell'esistenza e non dell'amministrazione, e intendendolo nel primo significato non può negarsi che anche le cappellanie sono enti autonomi con un patrimonio costituito dall' usufrutto d'un altro patrimonio, col diritto ad esigere tale usufrutto e quindi con una esistenza legale che le fa essere soggetti di diritto; il non avere la proprietà dei beni non vuol dire che non hanno autonomia, il loro patrimonio consiste in un usufrutto, il quale certamente è un bene patrimoniale. Nè vale l'altra argomentazione, che, quando avendo la legge al n. 6 detto: « ... quand'anche non erette in titolo ecclesiastico... », ha con ciò stesso inteso di dire — quand'anche non autonomi — giacchè la erezione a titolo ecclesiastico presuppone la autonomia; la presuppone ma non equivale, in modo che una espressione non può usarsi indifferentemente invece dell'altra, e non è buona regola d'interpretazione assumere come generale una espressione speciale; l'autonomia è certamente uno dei caratteri dell'erezione a titolo ecclesiastico, ma in questo ci sono altri elementi speciali, quindi se il legislatore ha adoperato una espressione non può nell' interpretare la sua mente sostituirsi una altra. Infine indurre l'inconveniente che,

con ritenere carattere dell'ente soppresso l'autonomia, si viene a mantenere o sopprimere un legato pio secondo che l'erede siasi o meno avvalso della facoltà concessa dalla legge all'art. 1788 del Cod. civ., e quindi abbia o meno capitalizzato la rendita assegnata all'ente, riproduce il falso carattere della autonomia, la quale non manca pel solo mancare della proprietà dei beni di cui è assegnata la rendita.

Può adunque confermarsi sempre più anche l'autonomia essere uno dei caratteri essenziali all'esistenza dell'ente, il quale per essere soppresso bisogna che abbia avuto vita, e questa mancherebbe senza l'autonomia.

Applicando tali principî, è oramai agevole svolgere l'unica indagine propostasi. Nel lascito originario di Giuseppe Mastrojeni esisteva un ente ecclesiastico? Non mancava il carattere di perpetuità, a costituire la quale anzi il testatore detta parecchi fogli del suo testamento, per regolare il modo di successione in qualunque ipotesi, prima nella linea maschile, poi nella femminile, ed estinte l'una e l'altra, dando facoltà all'arciprete di assegnare i beni a persona di sua scelta. Mancano però gli altri due caratteri, l'autonomia e lo scopo di culto. Se per autonomia dovesse intendersi un patrimonio costituito ad un determinato scopo, e allora nella specie non mancherebbe; 260 onze di beni immobili erano state a tal fine destinate, e tante ne furono distaccate dall'erede universale; ma questo patrimonio non costituiva l'ente, doveva andare a beneficio di persone determinate e a ben leggere nel testamento di Giuseppe Mastrojeni si scorge, come egli si preoccupa sopratutto delle persone alle quali quel patrimonio era destinato; non si ha dunque un ente giuridico ma una persona fisica come soggetto di diritti; e basta questa osservazione per rendere inapplicabile la legge soppressiva, che comincia col dire: « Non sono più riconosciuti come enti morali ». Potrebbe, come sostiene il ricevitore, dirsi costituito l'ente solo con l'obbligo nell'investito di celebrare sei mesi di messe ogni anno? Anche qui manca il soggetto del diritto, giacchè nessuno potrebbe esigere la recitazione delle messe; cioè nessuno ha l'azione; appunto perchè manca il titolare di questo diritto. Più chiara poi è la mancanza dell'altro elemento — scopo di culto; — il fine del testatore è detto in modo esplicito, nelle prime parole del lascito: « Considerato io suddetto testatore quanto utile riportano in questi paesi le famiglie degli ecclesiastici... »; dando così a divedere, che sua intenzione non era altra se non di invogliare i suoi eredi ad avviarsi al sacerdozio, costituendo il sacro patrimonio; l'altro fine, contenuto nelle parole: « quanto sia accetto a Dio il sacrifizio della S. Messa », era un fine secondario, un obbligo imposto al beneficato in vantaggio dell'anima di esso testatore. Ora il fine di educazione, di avviamento ad una professione, sia anche educazione e professione ecclesiastica, non è scopo di culto; questo implica l'esercizio esterno delle pratiche dettate dalla religione, e tale non è ancora il formare le persone che tali pratiche devono eseguire. Certo possono essere enti morali già creati, la cui rappresentanza si dà appunto a quelli che vogliono avviarsi alla carriera ecclesiastica, i quali nel godimento del patrimonio dell'ente trovano i mezzi necessarî, e in tal caso questo scopo non toglierebbe la soppressione; ma questo non si ha nella specie, in cui un altro ente non c'è, soggetto di diritto, che la persona beneficata; egli solo può esigere dall'erede la esecuzione della volontà del testatore e non altri; infatti, mancando questi, i beni tornano all'erede, finchè un altro si presenti, fornito delle prescrizioni prescritte dal testatore.

Una riprova poi che scopo principale del testatore non è quello del culto, con la celebrazione della messa, si ha nella clausola, che nella ipotesi in cui il patrimonio esca dalla linea degli eredi, per essere assegnato ad uno

estraneo, questi non è più obbligato a dire sei mesi di messe ogni anno, ma tante messe quanto gli rimane della rendita dei fondi dopo provveduto alla coltivazione ed al miglioramento di essi. Dunque, senza fermarsi più oltre, ente morale non aveva creato Giuseppe Mastrojeni col suo testamento, e molto meno esisteva un ente soggetto alla legge di soppressione.

Dopo le leggi abolitive del fidecommesso, Carmelo Mastrojeni trasforma quel mucchio di beni che aveva ricevuto come sacro patrimonio; salva la elemosina di messe, i beni non dovevano più separarsi dal patrimonio ereditario. E qui molto più venne a mancare il carattere dell' autonomia; non solo non si ebbe un ente morale, ma neanche una persona fisica, in testa alla quale andassero i beni, sia in proprietà, sia in usufrutto; e rimase un peso dell'eredità, di celebrazione di messe, senza indicazione di chiesa, nè di celebrante, senza la possibilità che alcuno, titolare di questo diritto, ne esigesse il godimento.

A compimento di tutto l'anzidetto, e a conferma della risoluzione adottata dal Tribunale, è bene osservare che il fatto stesso dell'assoggettamento del patrimonio in questione alle leggi abolitive del fidecommesso esclude in modo assoluto la esistenza di un ente morale (e quindi la possibilità della soppressione), mostrando, che carattere della disposizione non era quello di trasferire il dominio dei beni in una persona giuridica, ma sopra un ordine di successibili che di quei beni avessero il godimento, sia pure con pesi ed obblighi di culto.

Male fece dunque il ricevitore del registro a mettersi nel possesso dei beni, che una volta avevano costituito il patrimonio sacro degli eredi di Giuseppe Mastrojeni. Nè può legittimare il suo operato la circostanza che una porzione di tali beni provenissero dall' assegnazione che lo stesso Giuseppe Mastrojeni aveva fatto ad Onofrio Buongiorno per celebrazione di messe, assegnazione incorporata da Carmelo Mastrojeni nel lascito, del quale restituiva la metà all'erede universale; e per due ragioni: la prima, che l' assegnazione, mancando del carattere di perpetuità, non era un ente soggetto alla legge soppressiva; la seconda, che, incorporati quei beni nel lascito del patrimonio sacro, non potevano non seguire la destinazione di esso e la sua natura. Come non legittima l'operato la pretesa confessione stragiudiziale dell' attore mediante le pratiche amministrative per lo svincolo dei beni in questione; la confessione, quand' anche esistesse, non potrebbe mutare la natura dei beni, non dipendendo ciò dalle parti, le quali così non possono legare l' operato del giudice.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie la domanda, ecc.

---

## Tribunale di Chiavari.

**26 agosto 1902.**

PITTATORE *Pres.* ed *Est.*

*Comune di Lavagna c. Fabbriceria e Parroco di Santo Stefano di Lavagna.*

**Chiese — Servitù — Campanile — Orologio del Comune.**

**Campane — Cose sacre — Loro destinazione — Usi diversi — Autorità ecclesiastica.**

*Le chiese non possono essere assoggettate ad alcuna servitù, ed in ispecie a quella di passaggio.*

*Così il Comune che, per concessione e tolleranza del parroco e della fabbriceria, ha fatto costruire un orologio sul campanile della chiesa, non ha diritto di accesso al campanile medesimo senza il permesso del parroco e della fabbriceria.*

*Le campane, dopo benedette e collocate sul campanile della chiesa divengono cose sacre ed* extra commercium, *perpetuamente vincolate al servizio del culto, chiunque ne sia stato il primitivo proprietario e donatore* (1).

---

(1-2) Confr. lo studio *Le campane nel diritto italiano* (vol. I, p. 260 e seg.), n. 4, 6. App. di Venezia 4 giugno 1901, Arcipr. di Asiago c. Com. di Asiago (vol. XI, p. 446) e nota ivi.

*Le campane possono servire anche per scopi non religiosi; ma giudice assoluto dell'opportunità di un tale uso non può essere che l'autorità ecclesiastica* (2).

Il Tribunale ha considerato che, per rispondere adeguatamente alle domande attrici, deve portare il proprio esame sui seguenti motivi:

1° Ha provato il Comune di Lavagna la esclusiva proprietà dell' orologio?

2° Ha provato lo stesso Comune la esclusiva sua proprietà della campana in questione?

3° In difetto di una siffatta prova, ha quanto meno il Comune posto in essere tali fatti che facciano presumere essere egli il proprietario della campana?

4° In ogni caso, quali possono essere i diritti del Comune intorno all'uso e godimento della campana e intorno allo accesso al campanile?

5° Che cosa deve stabilirsi per le spese?

In ordine al primo quesito, e cioè se il Comune di Lavagna abbia dimostrato o provata la esclusiva sua proprietà dell'orologio, dopo le dichiarazioni che fin dall'inizio della causa ha fatto la fabbriceria non sembrerebbe più possibile alcuna discussione. La fabbriceria infatti dichiara che non intende farne questione e che è pronta a consegnare al Comune l'orologio, ogni qualvolta il Comune intenda di ritirarlo. Ma la questione purtroppo sussiste pel rifiuto che oppone il Comune, il quale pretende e sostiene che non solamente l'orologio è suo, ma che anche egli ha il diritto di accedere a suo piacimento al campanile pel servizio dell'orologio stesso e di tenervelo in avvenire, come ve lo tenne in passato.

Senonchè sembra al Tribunale che lo stesso Comune, forse anche non volendolo, abbia dimostrato la poca serietà della sua tesi.

Il Comune di Lavagna non poteva ignorare, e lo ha solennemente affermato in atti, che quel campanile è parte integrante della chiesa e che come tale non può essere oggetto di servitù.

E il Tribunale crede opportuno fin d'ora rilevare che questa affermazione di per sè stessa indiscutibile, si rafforzi maggiormente dal fatto non contestato, che non si può accedere al campanile se non entrando nella chiesa, essendo la porta di accesso al campanile nello interno della Chiesa.

Ma, dato questo fatto, è indubitato che non si potrebbe aver diritto ad accedere al campanile se non avendo il diritto di entrare a proprio talento in chiesa per accedere al campanile, e cioè se non si sottoponesse la chiesa ad una servitù di passo, che lo stesso Comune riconosce di non poter invocare.

Nè la condizione del Comune si migliora dal fatto, anch'esso non controverso, che il Comune abbia fatto rinchiudere quel ripiano del campanile nel quale si trova il meccanismo dell' orologio.

Dal momento che non si può accedere al campanile se non entrando in chiesa, e dal momento che sulla chiesa non si può costituire alcuna servitù e che nessun titolo al riguardo viene dal Comune invocato, è giuocoforza riconoscere che se quell'orologio fu posto sul campanile della chiesa, ciò avvenne per benigna concessione, per tolleranza della fabbriceria, tanto più spiegabile in quanto si trattava di cosa utile al paese e certo in quanto tra la fabbriceria ed il Comune passavano i migliori rapporti di buon accordo.

Ma quando si esce dalla linea delle benevoli concessioni e dei buoni rapporti per appellarsi allo stretto diritto, bisogna subirne le conseguenze, tanto più se si tratti di rapporti intercedenti tra un ente di natura civile, quale è il Municipio, ed un ente di natura ecclesiastica, quale è la fabbriceria, in un tempo in cui vige il principio della piena separazione dello Stato dalla Chiesa.

E che alla stregua di questi principî soltanto, e non diversamente, si debba risolvere la questione, si fa maggiormente palese quando si consideri che,

anche giusta gli insegnamenti della dottrina e i pronunciati della giurisprudenza, dalle sentenze dei Tribunali e delle Corti ai pareri del Consiglio di Stato, è costantemente ritenuto che anche l'odierno nostro diritto non riconosce altra autorità avente direzione nelle chiese e nei campanili che ne sono il complemento, tranne che l'autorità ecclesiastica, alla quale pertanto spetta di tenerne le chiavi e regolarne l'accesso.

Ma se questo è il diritto dell'autorità ecclesiastica, e nel caso concreto della fabbriceria e per essa del parroco di Lavagna, ne consegue che il diritto che si volesse riconoscere al Comune sarebbe sempre sottoposto al beneplacito del parroco, che sarebbe nel suo diritto di ostacolarlo a suo piacimento.

Nè si possono evitare queste considerazioni colla proposta fatta dal Comune, che avendo la chiesa di Lavagna due campanili simmetrici sulla facciata, e potendovisi praticare una porta per accedervi, senza bisogno di entrare in chiesa, si chiuda la porta che dall' interno della chiesa mette al campanile su cui sta l'orologio, si apra una porta esterna, se ne consegnino le chiavi al Municipio che ne conservi l' uso per sè esclusivo.

Il Municipio di Lavagna si mostra sorpreso del rifiuto del parroco e della fabbriceria ad accettare il proposto temperamento; ma il Tribunale crede lecito dubitare della sincerità di tale sorpresa, perchè a prescindere che se un diritto vi fosse, questo non può essere limitato ai casi di chiese con due campanili pei quali si può accedere mediante un passaggio da praticarsi allo esterno della chiesa, ed in molti casi queste fortunate combinazioni non si avrebbero; sussisterebbe sempre l'ostacolo nascente dalla menomazione dei propri diritti che nè il parroco, nè la fabbriceria possono consentire. Di conseguenza, o il Comune cerca riprendere i buoni rapporti di scambievoli accordi colla fabbriceria e questa potrà continuare, come in passato, a permettere l'uso di quel campanile per l'orologio, bene intesi in quei modi da stabilirsi di reciproco accordo che non costituiscano per la chiesa nè un aggravio, nè una menomanza dei suoi diritti; o il Comune non vuole appigliarsi a questa via e non potrà far altro di meglio che ritirarsi l'orologio, che la fabbriceria si dichiara pronta a consegnare, per collocarlo dove meglio crederà.

In quanto alla campana di cui si discute nella presente causa, il Tribunale osserva che occorre tener presenti le circostanze di fatto assodate in causa, le quali permettono di poter fin d'ora fare a meno di qualsiasi esperimento di nuove prove, che sarebbero affatto inutili; e cioè che anch'essa si trova sullo stesso campanile della chiesa su cui si trova l'orologio, ed al quale non si può accedere se non passando nell' interno della chiesa; e che, come si ammette dal Comune, i rintocchi di questa campana formano il concerto, anzi il suono più grave del concerto di campane della parrocchia, ed essa campana è suonata per le feste e funzioni religiose.

Dati per constanti, come effettivamente lo sono, questi fatti, è opportuno, prima di cercare la risposta a darsi ai quesiti che il Tribunale si è proposto in ordine alla campana, di richiamare i principî che indubbiamente devono regolare e regolano la materia nella nostra legislazione.

Come il campanile è l'accessorio necessario, il complemento della chiesa, così le campane sono il complemento necessario del campanile, per modo che come non si comprende l'idea di chiesa senza campanile, così non si comprende quella di campanile senza campane. Ma se le campane, pel fatto che sono collocate sul campanile, vanno per tal modo ad immedesimarsi colla chiesa da formarne un tutto unico, ne consegue necessariamente che esse, al pari delle chiese destinate al culto, sono cose sacre; epperciò, come anche il Comune di Lavagna riconosce, *extra commercium* e sottratte a qualsiasi possibilità di diventare oggetto di servitù.

Nè il Tribunale ha affermato cosa

meno esatta, qualificando le campane come cose sacre.

Non solamente lo scopo precipuo delle campane, la loro destinazione principale è quella di avvertire i fedeli per radunarsi alle funzioni religiose giusta l'antico ditterio: « *Vox mea, vox vitae, voco vos, ad sacra venite* », e giusta la definizione che ne dà la Chiesa: « *Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum. — Defunctos plango, vivos voco, fulmina frango* », dove sono espresse tante manifestazioni del suono delle campane sempre in relazione al concetto religioso; ma è precetto della Chiesa che le campane siano benedette, come vengono consacrate con sacre cerimonie le cose tutte, che hanno qualche rapporto al culto di Dio. Anzi la cerimonia della benedizione delle campane nuove, prima che siano collocate sul campanile, è delle più solenni, come si ricava dagli antichi Pontificali Romani, dove si legge: *Omnium rerum quae in ecclesia sunt, nulla solemnius beneditio quam campanae;* è ordinata in formola imperativa: *campana debet benedici antequam sonatur in campanili, et hoc de necessitate praecepti* in quanto sia cosa *ordinis Episcopalis utpote facienda cum sacris oleis.*

Da queste premesse ne discende per logica conseguenza, come insegnano i canonisti, e tra questi il RIVAROLO, che le campane dopo benedette e consacrate dal Vescovo e collocate sul campanile della chiesa diventano oggetti sacri ed *ex natura sua* destinate al culto cattolico e perpetuamente vincolate ad un siffatto uso, chiunque ne sia il proprietario e donatore, i quali potranno solamente esercitare i loro diritti di proprietà, quando sia cessata la destinazione delle campane al culto e più non abbia vigore la consacrazione.

E se questi sono gli insegnamenti dei canonisti, non discorde è la giurisprudenza delle Corti supreme dello Stato, dei cui dottissimi pronunciati in materia non sarebbe cosa difficile fare abbondante citazione, quando non bastasse ricordare che gli stessi principii furono anche recentemente ribaditi dalla Suprema Corte torinese colla sentenza del 5 dicembre 1899 in causa Basilica di S. Gaudenzio c. Città di Novara, (1) dove è detto (e gioverà fin d'ora ricordarlo, perchè utile alla soluzione della presente controversia) che le campane come sacre devono dipendere esclusivamente dalla autorità ecclesiastica, alla quale appartiene la loro cura ed amministrazione ed il diritto di regolarne l'uso per i servizi religiosi.

Ma, forse che la campana di cui si disputa, o quella primitiva che fu collocata sul campanile per la prima volta, rappresentata dalla odierna per effetto di successive rifondite, non è una campana destinata al culto e quindi cosa sacra, e per la quale debbano trovare applicazione gli enunciati principii?

A dire il vero la fabbriceria non ha fornito la prova che la campana attuale o quella originariamente posta sul campanile sia stata benedetta o consacrata; ma di fronte alla sviluppata contestazione della lite, colla quale si fa opposizione alle proteste del Municipio, appunto perchè si tratti di cosa sacra, toccava al Comune di Lavagna di dare la prova che la campana non era stata benedetta; ed il silenzio del Municipio al riguardo è troppo sintomatico, e vuol dire che non era in grado di affermare che questa campana, di cui si disputa, non fu consacrata.

Le circostanze poi che questa campana è la maggiore, che è collocata su uno dei campanili della chiesa parrocchiale di Lavagna, sopra un campanile cui non si accede se non passando dall'interno della chiesa e che è pur suonata nelle funzioni religiose, fanno sorgere la presunzione della natura di campana sacra, presunzione che diventa certezza quando si richiamino i precetti dei canoni testè ricordati, e cioè che *de necessitate praecepti campana debet benedici antequam ponatur in campanili;* e quando si tenga presente che queste popolazioni, così portate a festeggiare solennemente ogni piccolo evento della loro vita privata o cittadina, non si saranno certamente la-

(1) Vol. X, p. 60.

sciata sfuggire la propizia occasione di fare una festa in paese colla solenne benedizione della campana maggiore della loro chiesa.

Senonchè il Comune di Lavagna si è trincerato dietro la questione della proprietà ed ha tentato di dimostrare con la produzione di molteplici documenti che egli fu che provvide alla campana, che ne curò la rifondita in caso di rotture, che fece riparazioni e lavori intorno alla stessa, che perfino impose una tassa per coloro che volevano farla suonare in caso di funerali, e che se la Chiesa ne approfittò in caso di funzioni, ciò dipese unicamente da precaria concessione fatta dal Comune.

La fabbriceria alla sua volta contrappose documenti, dai quali emerge che ripetute volte si occupò della campana, e particolarmente in un caso di rifondita concorse con somma non indifferente all'aumento del metallo per ottenere la campana di maggiori dimensioni e con un tono di voce più robusto, che costituisse la nota fondamentale di tutto il concerto parrocchiale di campane; osservò che niun pregiudizio può a lei derivare dal fatto della tassa imposta dal Municipio per chi voleva far suonare la campana, perche tassa ingiusta, alla imposizione della quale essa fabbriceria non prese parte; che la campana era perciò di sua proprietà, e che si fu il Comune che ne ebbe solamente uso precario per concessione della fabbriceria, e che le spese fatte dal Comune a vantaggio della campana non erano fatte a titolo di proprietà, ma a titolo di liberalità verso la chiesa e verso la popolazione ed anche in adempimento delle leggi in vigore, che prescrivevano ai Comuni di sostenere le spese gravi occorrenti per le chiese parrocchiali, oltrechè quasi a compenso dell'uso che se ne concedeva al Comune per certi usi civili, come ad esempio dare i segni della scuola, convocare il Consiglio, ecc.

Sostiene poi che in ogni caso si sarebbe dovuto ritenere la campana di proprietà Comune.

Il Tribunale osserva che, a dir vero, fu il Comune a rilevare nelle sue conclusioni che interesserebbe molto sapere chi provvide la prima campana, mentre di ciò non è cenno alcuno nella causa; ma osserva ancora che data nella campana, per le ragioni suesposte, la natura di cosa sacra, diventa superfluo per le ragioni che verranno in seguito spiegate le indagini su questa proprietà.

Per accennarvi solo di passaggio, il Tribunale crede poter affermare che la prova di proprietà tentata dal Municipio non fu fin qui raggiunta, appunto perchè le spese da esso fatte per la campana possono benissimo essere fatte ad altro titolo che non sia quello di proprietario, ma precisamente nell'interesse dei comunisti di Lavagna che in tempi, quando ancora non vigeva il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, dovevano essere ben soddisfatti che la loro rappresentanza municipale si prestasse a favore della Chiesa, concorrendo nelle spese delle campane e campanile.

Nè può distruggere questo concetto il richiamo alle leggi d'allora, che cioè il Comune fosse autorizzato, anzi tenuto solo a sopperire alle spese della Chiesa, quando questa fosse povera, mentre invece la Chiesa di Lavagna non era.

Ma è ovvio rispondere che non si trattava di povertà assoluta, ma relativa; e se il Comune, interprete del desiderio della popolazione, credeva di concorrere colla sua cassa a qualche spesa più importante, piuttosto che obbligare i suoi amministrati a quotarsi ciascuno per una data tangente, era ben facile considerare la Chiesa come povera per quel dato lavoro, ed addossarne al Comune la spesa. Non bisogna dimenticare che si tratta di altri tempi, di un modo diverso di apprezzare i rapporti dei cittadini verso la Chiesa parrocchiale del paese natio, verso la quale in genere tutti erano favorevolmente disposti.

Ma già si è detto che l'indagine di proprietà è superflua una volta che il Comune non è riuscito a darne la completa prova e la fabbriceria non propone una precisa conclusione al riguardo, ma

solo domanda di essere assolta dalle istanze attrici.

Già si è ricordato che per virtù della consacrazione le campane diventando cose sacre, vengono sottratte al dominio laico, e passano nel dominio della chiesa senza che si possa far questione di proprietà fino a tanto che restano nell'uso destinato di servire al culto.

E conseguenza di ciò si è che, salvo convenzioni speciali, a nulla rileva che siano provviste e collocate sul campanile o donate o fuse e rifuse da Comuni o da altre individualità secolari e laiche, perchè in questi enti od in queste individualità possa sorgere qualche diritto sulle campane che si possa comecchesia contrapporre al diritto assoluto ed illimitato della Chiesa sopra di esse.

Non diversamente avviene quando si costituisce un beneficio, quando si concorre anche con somma vistosa alla costruzione di una chiesa; raggiunto lo scopo della erezione del beneficio, della chiesa costrutta, chi ha concorso a creare questi fatti non può certo intralciare l'opera della Chiesa.

Ed anche di questi principii sempre si fecero sostenitori i poteri giudiziari del Regno, ed è pregio dell'opera ricordare la massima sancita dal Consiglio di Stato nel suo parere 15 settembre 1896, ricorrente Vigna, dove lo stesso alto Consesso richiama altri suoi pareri 11 e 17 dicembre 1890, 13 novembre 1891, 24 novembre 1893, 7 marzo 1896: « Fosse anche incontestato che la campana, la torre che la sostiene e la chiesa parrocchiale sono state costrutte dal Comune, non perciò avrebbe questo il diritto di determinare a suo beneplacito il suono della campana, perchè essendo questa destinata come le altre all'uso della chiesa, l'uso stesso deve essere regolato non dall'autorità comunale, ma sibbene dall'autorità ecclesiastica ».

Applicando questi principii al caso concreto ne segue che, non riuscita la prova della proprietà tentata dal Comune, la sua domanda principale per la dichiara che tanto l'orologio quanto la campana sono di sua esclusiva proprietà, non può essere accolta, e che invece fino a tanto che dura la natura di cosa sacra nella campana stessa nessuno può disporre di essa all'infuori dell'autorità del parroco che è co ui che in sè incarna la fabbriceria, la chiesa parrocchiale e che ha nelle proprie mansioni quella di regolare l'uso delle campane della chiesa. Non è con ciò che non sia consentito al Comune di valersi della campana per usi civili, sempre quando questi non siano in contrasto con la destinazione della campana.

Allo stesso modo che si può adibire una chiesa per casi di pubblica utilità o necessità, a scopo di beneficenza, per ricovero di ammalati, per feste di distribuzione di premi, così si può destinare la campana ad un uso civile, come sarebbe convocare la scuola o il Consiglio comunale, od avvisare il popolo in caso di pubblica sciagura o pericolo, prima fra tutte quella dell'invasione di oste nemica.

E la nostra storia dei periodi più gloriosi ricorda la fiera risposta di Pier Capponi al sovrano straniero, che minacciava lo sterminio di Firenze al suono delle belliche trombe: « Suonate pure le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane », dove il plurale fa capire che non si alludeva ad una sola campana che per avventura vi potesse essere di proprietà comunale, ma alle campane dei diversi campanili che completavano le chiese della bella Firenze.

Ma se è lecito servirsi, senza infrangere le canoniche discipline dei sacri bronzi anche per scopi non esclusivamente religiosi, non si potrà mai prescindere dal riflettere che giudice assoluto della opportunità di un tale uso non può essere altri che l' autorità ecclesiastica.

Niun dubbio poi che fra tali usi eccezionali debbano prevalere quelli che, non contrastanti con la destinazione delle campane, si appoggino ad antichissime consuetudini, consuetudini che hanno radice nel consenso tacito od espresso dell'autorità ecclesiastica, ciò che porta alla conseguenza che tutto quello che

l'autorità civile, il Comune può fare intorno all'uso delle campane di chiesa, deve dipendere dall'accordo delle due autorità.

Anche questi principii già ebbero autorevole sanzione da giudicati di magistrati italiani, ed è in base a questi che il Tribunale di Sassari con sua sentenza del 19 luglio 1899 (1), riflettendo che non vi è legge speciale che regoli la controversa materia, non si peritava di affermare che nel caso di disaccordo deve prevalere la volontà dell'autorità ecclesiastica, di quell'autorità che quindi deve rimanere arbitra di esse, senza che intorno al loro uso possa ricevere ordini di nessuna specie dalla pubblica autorità.

Per queste considerazioni, crede il Tribunale sia abbastanza dimostrato come le istanze del Comune di Lavagna tendenti a far riconoscere la sua proprietà sulla campana di cui è caso, sia il suo diritto ad usare e godere della campana posta sul campanile della chiesa e a cui si accede unicamente dall'interno della chiesa, indipendentemente dalla volontà e da qualsiasi freno della fabbriceria, debbano essere respinte e debba quindi assolversi la fabbriceria dalle domande attrici.

Per questi motivi, il Tribunale respinge, ecc.

---

# GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

## Consiglio di Stato.
(IV Sezione)

*Decisione del 12 settembre 1902.*

*Pres.* ed *Est.* Serena, ff. di P.

*Arciconfraternita del SS. Sacramento di Ancona c. Giunta provinciale amministrativa di Ancona e Gentilucci-Mei.*

**Opere pie — Tesoriere — Impiegato — Ricorso contenzioso.**

**Confraternite — Ex-Stati pontifici — Modificazioni al loro statuto — Approvazione dell'autorità civile.**

*Il tesoriere di un'opera pia, ancorchè retribuito ad aggio, e non a stipendio, è un* impiegato *a cui compete il rimedio del ricorso contenzioso di cui all'art. 1, n. 12, della legge 1° maggio 1890.*

*Le confraternite, comprese quelle degli ex-Stati pontifici, essendo soggette all'autorità civile, non possono modificare la loro costituzione senza l'approvazione dell'autorità stessa* (2).

Attesochè manca di fondamento la eccezione d'inammessibilità, che la ricorrente Arciconfraternita oppone al ricorso presentato dal conte Mei-Gentilucci alla Giunta provinciale amministrativa di Ancona in sede contenziosa contro le deliberazioni 10 gennaio e 13 febbraio 1901. Se è vero che il conte Mei-Gentilucci, appena pubblicate quelle deliberazioni, si rivolse al Prefetto chiedendone l'annullamento, perchè prese in adunanze illegali per deficenza del numero legale dei presenti; se è vero altresì che il Prefetto avrebbe potuto annullarle in base al disposto dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890; non avendo però il Prefetto esercitata la facoltà che la legge gli concedeva, il conte Mei-Gentilucci, nella sua qualità di tesoriere dell'Arciconfraternita, era nel pieno diritto di valersi del rimedio giurisdizionale introdotto con la legge 1° maggio 1890, n. 6837, impugnando le due deliberazioni di licenzia-

---

(1) Vol. X, pag. 195.
(2) Confr. Cass. di Roma 14 maggio 1901 (vol. in corso, pag. 162) e nota ivi.

mento che la stessa Arciconfraternita gli aveva giudizialmente notificate.

Attesochè non ha miglior fondamento l'altra eccezione con la quale si deduce che il conte Mei-Gentilucci, avendo perduto la qualità d'impiegato dell'opera pia, in seguito al capitolato del 1898 che mutò il suo stipendio mensile in un aggio del due e mezzo per cento sulla somma totale in riscossione, non aveva legittima veste per impugnare le suddette deliberazioni innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa. Come ebbe già a dichiarare questa Sezione nella recente decisione del 2 maggio 1902, n. 211, la condizione giuridica del tesoriere nei suoi rapporti con l'Amministrazione non può distinguersi da quella degli altri stipendiati che prestano l'opera loro in altri rami di servizio, nè la mutazione dello stipendio in un aggio stabilmente determinato può influire a mutare siffatta condizione giuridica ed a privare il tesoriere di un'opera pia del rimedio di cui all'articolo 1, n. 12, della legge sulla giustizia amministrativa.

Attesochè non regge a maturo esame neanche il terzo motivo, con cui la ricorrente Arciconfraternita, basandosi sullo stato di fatto delle confraternite negli ex-Stati pontifici anche dopo la pubblicazione della legge del 3 agosto 1862 sulle opere pie, cerca di dimostrare che le modificazioni alle sue antiche costituzioni, deliberate nell'adunanza generale del 27 giugno 1885 e sanzionate dal Capitolo di S. Giovanni Laterano, non dovevano essere approvate dalla Deputazione provinciale.

Egli è vero che il fine di culto prevalente nelle confraternite e le disposizioni del diritto canonico furono spesso invocate per sostenere che esse fossero sottratte alla ingerenza del potere civile; ma non solo il regolamento del 27 novembre 1862, n. 1007, le dichiarò dipendenti dal Ministero dell'Interno come tutte le altre opere pie; non solo una tale dipendenza fu sempre concordemente riconosciuta da questo Consiglio; ma con la legge del 15 agosto 1867, n. 3848, provvedendosi alla liquidazione dell'asse ecclesiastico si esclusero le confraternite dal novero degli enti soppressi, si rimandò ad apposita legge il decidere sulle loro sorti, e nell'articolo 1°, n. 6, si aggiunsero queste parole: « non differito intanto il richiamo delle medesime all'autorità civile ». Dal 1867 adunque lo stato di diritto delle confraternite era questo e non altro, e però le modificazioni alle antiche costituzioni dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento in Ancona, per essere valide, avrebbero dovuto essere approvate dalla autorità civile.

Attesochè ad infirmare quanto sinora si è detto non giova il dire che il conte Mei-Gentilucci fu assunto quale tesoriere nel 1888 in un'adunanza generale nella quale intervennero solo *diciassette* confratelli, e quindi che anche la sua nomina dovrebb'essere annullata, perchè fatta in conformità delle modificazioni statutarie deliberate nel 1885 in una adunanza illegale per mancanza di numero legale.

Dato che ciò possa provarsi e che l'Arciconfraternita non preferisca di deliberare ancora una volta il licenziamento del tesoriere col numero dei confratelli prescritto dalle antiche costituzioni, la illegittimità della nomina del 1888 potrebbe formare oggetto di un ricorso straordinario al Re ai sensi dell'articolo 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato, o di una denunzia al Governo del Re per l'annullamento di ufficio, ma non mai di un tardivo gravame innanzi questa Sezione.

Attesochè per mancanza di resistenza al ricorso non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

---

## Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

*Decisione del 5 luglio 1902.*

*Pres.* Bonasi, P. — *Est.* Perla.

*Opera Pia Sepolcro Rossi-Sidoli in Compiano c. Ministero dell'interno.*

**Opere pie — Riforma degli statuti — Variazioni proposte dal Ministero dopo il parere**

**dei Consiglio di Stato — Comunicazione agli enti interessati.**

*In materia di riforma degli statuti di opere pie debbono essere comunicate agli enti interessati, per le loro osservazioni, anche le variazioni che il Ministero creda di proporre posteriormente al voto del Consiglio di Stato.*

Attesochè per disposizione dell'art. 69 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza le modificazioni che il Ministero dell'interno intenda di apportare alle proposte delle autorità locali in ordine alla revisione degli statuti delle pie fondazioni, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio di Stato, debbono essere sempre comunicate all'Amministrazione interessata, alla Giunta prov. amm., e nel caso stabilito dall'articolo 62 anche ai sindaci dei varî Comuni e al presidente della Deputazione provinciale, e tale comunicazione deve rendersi di pubblica ragione per le osservazioni che gli enti interessati entro un mese intendano produrre;

Attesochè nel caso concreto la maggioranza dei Consigli dei Comuni di Compiano Tornolo e Bedonia e delle rispettive Congregazioni di carità si trovò d'accordo nel proporre che la parte disponibile dei redditi (che, giusta il decreto del Duca di Parma del 25 agosto 1853, doveva assegnarsi ad un'opera di beneficenza da determinarsi in seguito) fosse destinata alla fondazione d'un ricovero di mendicità in Compiano pel mantenimento degli inabili dei tre Comuni interessati; e alla proposta aderirono il Consiglio prov. e la Giunta prov. amm. Ma in seguito al parere della prima Sezione di questo Consiglio, il Ministero, senza comunicare alle Amministrazioni locali la variazione che intendeva fare alla loro proposta, promosse l'impugnato decreto reale, con cui le rendite disponibili venivano bensì destinate a beneficio degli inabili dei tre Comuni, ma solo pel loro collocamento in ospizî già funzionanti nella provincia o con sussidî a domicilio nelle forme stabilite dai commi *a* ed *f* dell'art. 55 della legge sulla beneficenza pubblica.

Attesochè veramente l'ipotesi espressamente prevista dalla legge è quella di modificazioni formulate dal Ministero prima di sottoporre le proposte al voto del Consiglio di Stato. Ma è di tutta evidenza che se, invece, il Ministero solo posteriormente a tale voto si determini a portare una variazione alle proposte degli enti locali, la ragione della legge impone ugualmente di procedere alle cennate comunicazioni, perchè non si venga a disporre riforme ed a costituire ordinamenti diversi da quelli invocati dalle Amministrazioni locali, senza che queste ne siano informate od abbian modo di presentare le proprie osservazioni; onde il definitivo provvedimento, qualunque sia la risoluzione del Governo, risulti da un maturo e completo esame delle condizioni di fatto e dei motivi di convenienza e di giustizia che possono consigliare una piuttosto che un'altra soluzione, in seguito al pieno contraddittorio delle parti e delle Amministrazioni interessate.

Attesochè nella specie la modificazione suggerita dal Consiglio di Stato non consisteva in una semplice variazione di modalità, che lasciasse integra la sostanza della proposta, ma si risolveva nella reiezione di una parte principale della proposta medesima, qual'era appunto la costituzione di una propria casa di ricovero in Compiano; e per il Ministero, prima di provvedere nei sensi indicati dal Consiglio di Stato, avrebbe dovuto sentire su tale punto le Amministrazioni locali e provvedere alla dovuta pubblicazione.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

---

**Consiglio di Stato.**
(Sezione IV).

*Decisione del 14 febbraio 1902.*

*Pres.* Bonasi, P. — *Est.* Sandrelli.

Ric. *Arciconfraternita del Santo Monte di Pietà in Cagliari* c. *Finanze.*

**Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Paga-**

**mento di somme per spese di ricovero — Acquiescenza — Rendite delle confraternite — Assoggettabilità al contributo — Denunzia delle variazioni di rendita — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.**

*Il pagamento di somme dovute per spese di ricovero di inabili al lavoro, fatto in base a decisione esecutiva della Giunta provinciale amministrativa allo scopo di evitare ulteriori molestie, non importa acquiescenza.*

*Le confraternite sono tenute al rimborso delle spese per inabili al lavoro non con gli avanzi attivi dell'esercizio, ma con le loro rendite, d'ogni specie e provenienza, non destinate tassativamente agli scopi di amministrazione o di culto, contemplati dall'art. 20 del regio decreto 19 novembre 1889* (1).

*Le variazioni subìte dalle rendite delle confraternite debbono essere denunziate annualmente entro il 15 dicembre all'Intendenza di finanza; ove ciò non sia fatto tempestivamente, non possono le questioni di diminuzione di rendite esser proposte in sede di ricorso contenzioso contro le ordinanze di rimborso.*

*La IV Sezione, su ricorso contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in tema di rimborso di spese di ricovero, può supplire alla errata motivazione delle decisioni impugnate.*

Considerato che non merita accoglimento l'istanza formulata in linea pregiudiziale dalla difesa del Ministero, la quale vorrebbe che si dichiarasse cessata la materia del contendere, argomentando tale cessazione dal fatto che l'Arciconfraternita rimborsò all'erario la somma richiestale.

Invero quel pagamento operato dal pio ente in seguito degli inviti dell'Intendenza e per lo scopo di sfuggire ad ulteriori molestie, non può considerarsi come atto di libera acquiescenza al pronunciato della Giunta, tanto più che questo era di per sè esecutivo; nè è lecito in quel pagamento scorgere il significato e l'efficacia di una rinuncia al ricorso, nel quale anzi il pio istituto ha dimostrato di voler persistere.

Considerato che la Giunta provinciale amministrativa a torto volle desumere dal contestato avanzo del conto consuntivo del pio ente l'obbligo di questo al pagamento della somma posta a suo carico, mentre, trattandosi di una confraternita, la determinazione dell'obbligo e della quantità del concorso erano da stabilirsi non già alla stregua delle norme generali riflettenti il contributo delle Congregazioni di carità, degli altri istituti pii e dei Comuni, ma con l'osservanza delle norme speciali che nei riguardi delle confraternite sono prescritte dal regio decreto 12 gennaio 1890 n. 6594, in armonia all'art. 81 della legge 30 giugno 1889 sulla sicurezza pubblica ed agli articoli 19 e 20 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

Che ciò posto, e mentre è da riconoscersi esatto il richiamo che l'Arciconfraternita fa dei principî sanciti da questo Collegio intorno alla vera essenza e qualità degli avanzi assoggettabili al contributo, la teorica all'uopo invocata dalla ricorrente non trova possibilità di esplicamento nella disputa attuale, per la di cui risoluzione sono da applicarsi regole ben diverse da quelle che si riferiscono allo apprezzamento delle risultanze dei conti consuntivi.

La stessa Arciconfraternita riconobbe che l'unica questione proponibile era quella, non già dei criterî di valutabilità degli avanzi di amministrazione, ma della sufficienza o no delle rendite disponibili; ed infatti, sotto quest'ultimo profilo, l'Arciconfraternita propose il suo ricorso alla Giunta contro la deliberazione di reparto dell'Intendenza di finanza, sostanzialmente affermando di non essere in grado di sostenere l'onere del rimborso addossatole in lire 470 e domandando che la sua quota di concorso nella spesa di mantenimento degli inabili al lavoro fosse ridotta a lire 110, importo dell'annualità del pio legato Ca-

(1) Confor. decis. 14 aprile 1899, ric. Confraternita del SS. Sacramento di Macerata (vol. IX, pag. 351).

micie, unico erogabile nello scopo anzidetto, perchè gli altri suoi redditi sono vincolati a speciali destinazioni volute dai fondatori o dal suo statuto.

Considerato che siffatta deduzione non regge di fronte al chiaro disposto dell'art. 19 (alinea) del regio decreto 19 novembre 1889, secondo il quale le rendite delle confraternite, salva la detrazione delle spese enumerate nel successivo art. 20, sono interamente affette al fine di che nell'art. 81 della legge 30 giugno 1889. Non può quindi valere per esonerare alcuna parte delle rendite dall'assoggettabilità al contributo la specialità di altre destinazioni, che non siano quelle stabilite dall'art. 20. Oltre a ciò devesi tener presente il successivo regio decreto 12 gennaio 1890, il quale, a complemento delle norme regolatrici il contributo delle confraternite, dispose con gli articoli 3 e 4 che ad opera di un regio commissario dovesse essere formato per ogni singola confraternita, oltre all'inventario di tutti i beni dell'ente ed oltre allo stato della rendita reale o presunta, uno stato delle rendite disponibili a senso dell'art. 81 della citata legge, fatte le detrazioni di cui sopra è accenno; soggiungendosi nell'art. 5 dello stesso regio decreto che gli atti compilati dal regio commissario dovessero restare depositati presso l'Intendenza di finanza e che a questa si dovessero in appresso notificare anno per anno entro il giorno 15 dicembre le variazioni avvenute nell'asse patrimoniale e nelle rendite, affinchè di ciò si possa tener conto nelle successive determinazioni della quota proporzionale di concorso di cui al più volte ricordato art. 81 della legge.

Che nel caso attuale l'importo delle rendite dell'Arciconfraternita ricorrente, disponibili per lo scopo voluto dall'art. 81 della legge ed ai termini dell'art. 19 (alinea) del regio decreto 19 novembre 1889 risulta essere stato stabilito dal regio commissario fino dal 15 maggio 1890 nella cifra di lire 471,74. Nè ciò è stato impugnato dall'Arciconfraternita, la quale soltanto ha sostenuto che lo stato delle rendite e delle spese del suo patrimonio nel 1897 (epoca a cui si riferisce la spesa di cui l'erario chiede il rimborso), non era più quello accertato nel 1890, inquantochè taluni redditi erano o cessati o diminuiti, ed all'incontro era cresciuto l'ammontare delle imposte gravanti la sostanza patrimoniale del sodalizio. D'onde la conseguenza, secondo lo assunto dell'Arciconfraternita, che il suo contributo anzichè essere mantenuto nella somma fissata dal regio commissario, sia da restringersi in quella di lire 110, importo del legato Camicie.

Ovvio però è osservare che all'accoglibilità delle deduzioni dell'Arciconfraternita osta il fatto, da essa non contestato, che dopo l'accertamento eseguito dal regio commissario non fu denunciata nei modi e termini prefissi dall'art. 5 del regio decreto 12 gennaio 1890 alcuna variazione verificatasi nell'asse patrimoniale e nelle rendite della pia istituzione.

Questo inadempimento da parte dei rappresentanti dell'Arciconfraternita fu causa che l'autorità finanziaria, incaricata del ricupero del credito erariale, ripartendone l'onere fra i varî enti locali in proporzione dei loro averi suscettibili di essere colpiti, potè e dovè plausibilmente ritenere immutate le condizioni economiche del pio ente agli effetti della quota del suo concorso, e tale concetto servì anche di norma per la commisurazione delle quote poste a carico degli altri enti. Per la qual cosa, oltre che per le chiare disposizioni del regio decreto 17 gennaio 1890 è da inferirsi che alla mancata tempestiva documentata notificazione di avvenute variazioni nella consistenza patrimoniale e nei redditi, non è lecito supplire con postume dichiarazioni, esposte in sede di opposizione all'emessa ed intimata ordinanza di rimborso.

Che perciò, se da un canto errò la Giunta provinciale amministrativa inspirando la sua decisione alle risultanze contabili della gestione del pio ente e non alle norme peculiari sopra ricordate, la di cui retta applicazione avrebbe importato la stessa conclusione del rigetto

del ricorso, d'altra parte si ravvisa infondata la tesi dell'Arciconfraternita la quale, senza avere prima ottemperato al precetto del regio decreto surriferito, vorrebbe ora menomare e ridurre nei limiti angusti da essa segnati l'efficacia giuridica dell'accertamento effettuato dal regio commissario nel 15 maggio 1890, cioè dell'atto prescritto dalle vigenti norme ed in conformità di queste compiuto, sul quale l'erario basò la domanda di rimborso per l'anno 1897.

Considerato che l'erroneità della tesi sostenuta dall'Arciconfraternita col suo ricorso innanzi alla Giunta provinciale amministrativa si può e si deve rilevare da questa Sezione, ancorchè il ricorso attuale sia rivolto a combattere la decisione della Giunta poggiata sopra ragioni di apprezzamento d'indole assolutamente diversa: ed invero se la Giunta provinciale amministrativa per venire ad una conclusione che in relazione ai suesposti concetti si ravvisa giusta, credè di battere una via che non era quella dalla legge tassativamente indicata, non è impedito al magistrato superiore di rettificare il ragionamento del primo giudice, sostituendo ai motivi da questo adottati e riconosciuti meno esatti quei più adeguati motivi di diritto che giustificano nella sostanza il dispositivo della pronunzia impugnata. E questo intende fare la Sezione dichiarando che l'obbligo dell'Arciconfraternita del Santo Monte di Pietà di Cagliari a prestare il suo contributo nel reclamato importo di L. 470 emerge dalle surricordate ragioni di diritto, le quali s'impongono nella soluzione della insorta controversia, ai termini degli articoli 19 e 20 del regio decreto 19 novemnre 1889 e degli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto 12 gennaio 1890.

Per questi motivi, la Sezione rigetta, ecc.

---

## Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

*Parere del 17 maggio 1901.*

**Opere pie — Formazione e revisione degli Statuti — Amministratori — Incompatibilità.**

*In sede di formazione o di revisione di statuti di una opera pia possano escludersi dal far parte della sua amministrazione anche persone non contemplate negli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890, stabilendo altre incompatibilità, quando non siano contrarie a tassative ed assolute disposizioni positive, che mirino ad assicurare sempre più la regolare e proficua azione dell'ente.*

Sul quesito così formulato: se è permesso, in sede di formazione o di revisione dello statuto di un'Opera pia autonoma, stabilire che siano esclusi dal far parte dell'amministrazione di essa persone o categoria di persone, che si reputano non compatibili col funzionamento profittevole dell'ente, oltre i casi contemplati dagli art. 11 e 14 della legge sulla beneficenza pubblica.

La Sezione ha considerato che gli statuti, i quali regolano la funzione degli enti di beneficenza e ne costituiscono il *jus* singolare, oltre che variabili per adattarsi alla speciale natura dell'istituto cui riferisconsi, possono pure variare in rapporto all'istituto stesso, secondo i dettami dell'esperienza, affinché con opportuni emendamenti siano resi meglio adatti al più sicuro e profittevole raggiungimento dello scopo cui l'ente è diretto.

Che la proposta di simili varianti è giustamente lasciata all'apprezzamento degli amministratori, sia perchè più competenti d'ogni altro, sia pure perchè per finzione giuridica, nella legittima rappresentanza dello istituto, si vede perpetuata la volontà del benefico istitutore.

Egli è vero che tutte, indistintamente, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono governate dalla legge 17 luglio 1890, ma questa, all'infuori di talune disposizioni assolute di pubblico interesse, non

dà che norme generali; nè in tanta varietà di materia avrebbe potuto darne di speciali, che con savio divisamento in larga parte lascia ai singoli statuti, ai quali consente anche disposizioni non conformi a codeste norme, quando non urtino nelle sue massime assolute, nei principî generali del nostro diritto pubblico, dell'equità e della giustizia.

Da ciò consegue che la suprema autorità, la quale dà vita pubblica alla volontà privata, può, entro codesti limiti, legittimamente approvare nei singoli statuti prescrizioni eccezionali quando è persuasa che nei casi speciali esse sono esclusivamente proposte per la più proficua esplicazione della vita dell'ente, e siano veramente efficaci per raggiungere questo lodevole scopo.

E nulla vieta che la materia delle incompatibilità possa essere oggetto di varianti.

La predetta legge, agli art. 11 e 14, in ispecie alcune ne stabilisce in modo assoluto, siccome di ordine pubblico ed ineccepibili, perchè la partecipazione diretta od indiretta delle persone da essa colpite ha reputato pericolosa in sè stessa, e sempre alla incolumità degli enti sia di sua creazione che d'istituzione privata ed autonomi. Ma queste incompatibilità insormontabili costituiscono una specie di misura minima in materia, e siccome tendono ad evitare pericoli, nulla vieta che ragionevolmente si allarghino, sia per iscongiurare altri pericoli, sia per conseguire ulteriori vantaggi; il minimo è rapporto di quantità che altre maggiori ne consente: tutto consiste nella giustificazione della proposta.

Ora una ulteriore incompatibilità, desunta per esempio da distinzione di classe, di titolo, di grado, non potrebbe essere sanzionata perchè urterebbe nell'art. 24 dello Statuto fondamentale del Regno. Diversamente potrebbe avvenire, qualora l'esclusione cadesse anche, ad esempio, su coloro che, per non avere stabile dimora nel luogo, o perchè occupati in importanti uffici, fanno ragionatamente presumére che difficilmente potrebbero prestare opera proficua nell'amministrazione dell'istituto; poichè una simile ragione d'incompatibilità sostanzialmente si traduce in una conveniente condizione per la nomina ad amministratore, cioè essere in grado di adempiere l'incarico con la necessaria assiduità ed intensità, mentre non sempre giova a questo fine la sanzione di decadenza per chi non interviene ad un dato numero di sedute; non è la sola presenza che giova, ma l'efficacia della cooperazione.

Laonde è da conchiudere che non è vietato alla potestà sovrana sanzionare caso per caso, nei singoli statuti delle opere pie, sia in sede di formazione che di revisione, disposizioni eccezionali, quando non siano contrarie a tassative ed assolute disposizioni positive, e quando essa sia convinta che quelle mirano esclusivamente ad assicurare sempre più la regolare e proficua azione dell'ente, e siano riconosciute idonee a raggiungere l'effetto voluto.

Con queste limitazioni la Sezione opina che può darsi risposta affermativa al quesito in esame.

# ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

**Disposizioni sull'ordinamento della famiglia.** (*Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri* Zanardelli, *e dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti*, Cocco-Ortu, *alla Camera dei Deputati nella seduta del 26 novembre 1902*) (1).

*Signori!* — Nel sottoporre alle vostre deliberazioni il disegno di legge, che scioglie l'augusta promessa fatta in principio di questa questa sessione, abbiamo la coscienza di adempiere ad un supremo dovere, di cui sentiamo tutta la responsabilità.

Si tratta di provvedere in modo definitivo ad una parte deficiente nell'ordinamento della famiglia: nucleo principale degli ordini civili e politici.

Le questioni di tendenze, di dottrine e di opportunità restano subordinate a più alto principio, quello di necessità: un complesso di mali

(1) *Atti parlam.*, Cam. dei dep., leg. XXI, sess. 2ª, doc. n. 207. — Veggasi a pag. 450 del vol. III la proposta legge d'iniziativa dell'on. Villa.

Riproduciamo, togliendola dalla *Civiltà Cattolica* (quad. 1260, p. 669) l'Allocuzione del Sommo Pontefice Leone XIII pronunciata nel Concistoro del 16 dicembre 1901 contro il progetto del divorzio:

« *Venerabili Fratelli*, Ameremmo parlarvi di cose liete: ma siamo invece dalle circostanze spinti e quasi costretti a farvi parte di quelle stesse amarezze che tengono Noi assiduamente angustiati in questo ultimo scorcio di nostra vita. Le cagioni infatti che non lasciano in pace gl' interessi cattolici, non sono poche, nè lievi. Non intendiamo già di esporle tutte; ma ci sta di fronte un certo particolare pericolo minacciante fede e costume, e tutto interno e domestico, che non possiamo per verun conto lasciar giungere al colmo senza alzare la voce. Questo dunque al popolo italiano, dopo tanto indegno sovvertimento di cose, riserbavasi ancora, che non fosse neppure in salvo la santità del matrimonio, fin qui rispettata dalle stesse civili procelle? Se qualche autorità ha la vecchiaia, se qualche peso la voce apostolica, se nulla vale il paterno affetto verso la patria comune, Noi non solo ammoniamo, ma scongiuriamo, per quanto hanno di più caro e di più sacro, tutti coloro dalla cui deliberazione dipende il disegno di legge sul divorzio, che desistano dall'impresa. Avvertano e seriamente riflettano che è santo, indissolubile, perpetuo per diritto divino il coniugale vincolo de' cristiani, e che un tale diritto non può abrogarsi da veruna legge umana, nè vi si può derogare giammai. Il voler mettere le nozze cristiane tra quelle cose che per diritto civile si contraggono e si disciolgono, è un errore grave e pernicioso. Imperocchè il Redentore e Ristoratore dell'umana natura, Gesù Cristo Figlio di Dio, abolita l'usanza del ripudio, richiamò il matrimonio alla saldezza e all'indole sua antica, stabilita *ab initio* da Dio medesimo; e avendolo innalzato alla dignità e al carattere di sacramento, lo cavò dalla classe dei negozii comuni, e lo sottrasse al dominio della podestà civile, ed anche dell'ecclesiastica. Quanto agli effetti civili del matrimonio, ne disponga pure l'autorità dello Stato; ma il passar oltre le è vietato da Dio. Ogni legge dunque che ratifichi il divorzio, è legge iniqua, e fa aperta ingiuria a Dio creatore e sommo legislatore; e per conseguenza ben può dar luogo ad unioni adulterine, a matrimonio legittimo non mai. Ed aggrava la colpa il fatto che il contenere i divorzii entro termini stabiliti, torna difficile in pratica quanto l'arrestare a mezzo il loro corso le fiamme di passioni sopra modo violente.

individuali e sociali rende oramai indispensabile l'intervento dello Stato per regolare con legge, ed in casi determinati, una situazione, sia pur legale, ma antigiuridica, mediante la quale, separando anche a vita persone e cose, si vuole mantenere l'unità di un matrimonio nominale.

Su questo concetto semplice si fonda per noi la legittimità del divorzio: non scinde ciò che è legato, ma constata ciò ch'è scisso; non costituisce un metodo arbitrario di scioglimento, ma un rimedio imposto da circostanze ineluttabili, immutabili, che rendono impossibili la convivenza, la procreazione, il fine del matrimonio.

Limitato in questi termini l'istituto, è facile giustificare il sistema restrittivo da noi adottato, forse il più restrittivo di tutte le legislazioni vigenti; come è facile vincere tutte le obbiezioni di carattere religioso, scientifico o sociale, che in massima parte riflettono una forma di divorzio foggiata su vieti pregiudizî, ben diversa da quella oggi proposta.

Giova in brevi cenni esporre le ragioni, che illustrano il principio informatore del disegno di legge, attinte al diritto, alla logica, alla storia, e che si riassumono in queste premesse:

L'istituto del divorzio è una necessità giuridica, una misura di ordine sociale;

---

« Invano poi si cerca appoggio di esempi stranieri, in cosa incontrastabilmente rea. Scema forse o scusa i peccati di alcuno la moltitudine di coloro che similmente peccano? Tanto più che in niuna terra mai s'introdusse legalmente il divorzio, senza che la Chiesa, custode e vindice del diritto divino, resistesse vigorosamente, e vi facesse opposizione, ove poteva, con tutta l'autorità sua. Niuno ardisca lusingarsi che essa sia per divenire meno fedele al dovere suo oggi di quel che fu per lo addietro. Non si porgerà connivente in verun modo, non tacerà, non si acconcerà rimessamente alla ingiuria fatta a Dio e a sè stessa. La quale ingiuria apre una sorgente di mali funestissima; ed è per questo che anche tra quelli che accettano solo in parte le cattoliche istituzioni, o del tutto le avversano, pure si veggono di molti commuoversi per amore del bene pubblico e combattere dottamente ed animosamente a favore dell'indissolubilità dei maritaggi. Infatti, posto una volta che fosse lecito rescinderne il vincolo, per via di tal legge n'andrebbe distrutta la natura stabile e costante del matrimonio. E di qui, come per naturale conseguenza, nascono quei mali, che Noi stessi altre volte deplorammo, affievolirsi cioè da ambe le parti l'amore vicendevole, agevolarsi gli eccitamenti alla infedeltà, pericolare la tutela e la educazione de' figliuoli, fomentarsi semi di discordia tra le famiglie, sconvolgersi profondamente le case intere, e cadere in estremo avvilimento la condizione della donna. E poichè la prosperità della società domestica, e il benessere stesso degli Stati, pel buon costume vigoreggiano, e per lo scostume si dileguano, è facile ad intendere quanto al privato e al pubblico bene riescano perniciosi i divorzi, come quelli che dal traviamento del popolare costume partendo, conducono comunemente ad una sconfinata licenza.

« Sovrastando pericoli di questo genere, si può facilmente comprendere quale sia l'animo Nostro, specialmente perchè tanto meno meritano i nostri d'Italia una sì grande calamità, quanto più nella grandissima loro maggioranza sono rimasti fedeli, la Dio mercè, ai costumi ed alle istituzioni cattoliche, sull'esempio dei padri e degli avi. V'è speranza tuttavia che alla fine volgeranno a migliore consiglio coloro che devono sentenziare sulla proposta. Imperocchè sebbene siano occupati dalla passione di parti politiche, non sono però sordi ai richiami della religione avita; nè dimenticheranno del tutto quel senso del giusto e quella cotale prudenza pratica, che la natura ha inserito negl'Italiani.

« Congiunti d'animo con Noi, studiatevi, o venerabili fratelli, d'impetrare da Dio onnipotente, che anche in questo momento difficile si degni proteggere benignamente un popolo, arricchito da Lui di tanti beneficii e di tante grazie ».

È un temperamento, non una violazione del principio d'indissolubilità, inerente alla natura stessa del matrimonio come istituto civile;

Non offende la libertà religiosa; ma rivendica allo Stato il dominio nella sfera giuridica, rispettando il dogma in quella delle credenze;

Ripara il disordine persistente della famiglia ed evita i mali della permanente separazione;

Garantisce non meno l'interesse dei coniugi, che quello dei figli;

Oltre a tali ragioni intrinseche, lo giustificano l'esperienza di quasi tutti gli Stati e l'inadeguato mezzo della separazione in Italia.

## I.

Occorre dapprima sgombrare il terreno da una serie di pregiudizi, che hanno inviluppato più volte i tentativi di questa riforma in un involucro di argomenti sottili e di voci grosse, da impressionare il pubblico, spostando i termini della questione e creando convinzioni posticce.

Si oppongono anzitutto pregiudiziali fondate sul numero, sulle abitudini, sulla pubblica opinione. Manca, dicesi, ogni ragione d'essere ad una legge sul divorzio, perchè non sentita, non richiesta, non opportuna. Perchè turbare uno stato di cose accettato, o per lo meno tollerato? Perchè aprire la via a pericoli ed a disordini, dei quali sarebbe autore o complice il legislatore o il magistrato?

Potrebbe rispondersi opponendo fatti concreti a speciose parvenze, saldi convincimenti ad apocrife manifestazioni di sentimenti e d'idee, petizioni spontanee di liberi intelletti e di animi elevati a petizioni nelle quali la forza del numero è menomata dalla debolezza della coltura, del sesso o dell'età.

L'argomento, per provar troppo, riesce a provar nulla.

Lo studio dei problemi giuridici sfugge all'istinto delle moltitudini, non agita gli animi, non crea un movimento sicuro di pubblica opinione, come lo suscita un bisogno economico, una tendenza politica, un interesse d'individui o di gruppi sociali. Che anzi la forza delle abitudini, la tradizione impediscono le iniziative collettive in questa specie di riforme.

Il mutamento o la creazione d'istituti giuridici le più volte non è il risultato di una tendenza o di una corrente; ma è una savia preveggenza del legislatore, che, prevedendo, provvede a ciò che le masse non vedono.

Quale movimento di pubblica opinione precorse, per accennare solo qualche esempio di ardue riforme, l'abolizione del foro ecclesiastico, la soppressione delle corporazioni religiose, la conversione dei loro beni, l'istituto del matrimonio civile, l'abolizione del contenzioso amministrativo? E quale agitazione fu segnalata per innovare il Codice penale, quello di commercio, o per affrettare la riforma giudiziaria e quella del Codice di procedura penale?

Speciali circostanze di gelose riserve, di decoro, impediscono pubbliche manifestazioni rispetto ai mali o rimedii nell'ordinamento della famiglia. Preferisce chi soffre il silenzio alla protesta; rimane per gli altri l'indifferenza, quando non basta la curiosità o lo scandalo. Non apparirà mai o sarà assai monca, una statistica delle intime miserie, dei dolori occulti, dei dissidii domestici, sottratti per pudore o per calcolo alla cognizione del pubblico. Ma se, come per i problemi economici

e sociali, non sono per questo altrettanto frequenti reclami, discussioni o agitazioni nella stampa o nei *meetings*, il male esiste, ha profonde radici, è noto a tutti: ed ogni giorno un triste episodio, un processo, un dramma familiare, aprono spiragli su questo fondo oscuro di disordini coniugali, dissimulati dal fatale adattamento, che crea non meno l'abitudine, che il difetto di una legge.

In queste condizioni tanto più spetta al legislatore difendere da più gravi pericoli l'ordine delle famiglie, svellere le cause del male e fissare norme stabili che provvedano all'avvenire.

È un lavoro preventivo, una cura intesa ad impedire che il mal costume s'infiltri sempre più e corroda le basi stesse della società, mentre rimane solo alla superficie e non sempre resta l'orpello dell'ordine, anzi perfino della religione e della morale. Questo intervento, adunque, è reclamato, più che da riunioni pubbliche, dal dovere che ha lo Stato di stabilire con norme giuridiche freni ed argini contro le condizioni anormarli delle famiglie. Tale fu in ogni tempo la nostra nobile tradizione nella via delle riforme giuridiche, nelle quali alle iniziative dello Stato rispose sempre la pubblica opinione.

Non è alla stregua di maggioranza o minoranza che si studia la questione del divorzio. La legge può essere eguale per tutti, in quanto a tutti provvede, senza distinzione di credenze, di razze, di sesso e di condizione sociale. Non può lasciarsi margine esclusivo per classi o religioni: un solo limite è possibile. Il vincolo coercitivo, quando il diritto ha per base la cittadinanza; il metodo facoltativo, quando il diritto è connesso alla libertà, alla coscienza degl'individui: e però, in conformità di tali supremi principii, obbligatorio è il matrimonio civile, facoltativo il divorzio.

Questa distinzione basterebbe da sola a rassicurare anche gli animi perplessi e a convertire gli avversarii di buona fede.

Tuttavia, benchè le ragioni intrinseche bastino a giustificare l'urgenza della riforma, si può facilmente notare l'assiduo sviluppo che ha avuto presso noi la tendenza favorevole al divorzio nella dottrina, nella pubblica opinione, in Parlamento.

Lo dimostrano ad evidenza gli stadii che ha percorso e le forme varie che ha assunto, sempre più efficaci e concrete.

Dapprima si manifestò come iniziativa parlamentare del deputato Salvatore Morelli nella tornata del 25 maggio 1878 e in quella dell'8 marzo 1880.

Poi divenne progetto di legge col ministro Villa presentato il 1° febbraio 1881 e col ministro Zanardelli il 30 aprile 1883.

La Camera si dimostrò sempre favorevole nello stadio preliminare degli Uffici, e ne offrono documento la relazione Parenzo del 23 gennaio 1882 e la relazione Giuriati del 23 giugno 1883.

La chiusura della sessione impedì l'una e l'altra volta la discussiene; ma non attenuò la corrente favorevole che si espresse nel progetto d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Villa, presentato nella tornata del 17 marzo 1892 e svolto in quella del 4 aprile con nuovi argomenti, avvalorati dalla legge francese del 27 luglio 1884.

Nè la parentesi aperta di poi fino all'anno scorso deve parere ritagno o indifferenza: chè urgenti bisogni finanziarii ed economici attstassero l'opinione pubblica e le cure del Parlamento all'equilibrio delle

finanze, al graduale sgravio dei tributi e ai primi tentativi di legislazione sociale

La continuità di movimento nelle idee si rilevò con maggiore intensità nella iniziativa parlamentare, non più di un solo, ma di un gruppo di trentacinque deputati, appartenenti a varie gradazioni, con la proposta Berenini e Borciani, svolta e presa in considerazione nella tornata del 6 dicembre 1901, alla quale otto su nove uffici con gran maggioranza si mostrarono favorevoli.

La Camera così ha già espresso il voler suo con la relazione Berenini, presentata il 14 giugno 1902, nella quale si trasfusero, elaborati da lunghe discussioni, gl'intendimenti favorevoli dei vari uffici.

In questa condizione di cose il Governo ha creduto debito suo intervenire, non potendo sottrarsi al compito di attuare tutto intero il suo programma, e non dovendo lasciarsi precorrere nella proposta e nel conseguimento di una riforma giuridica che interessa l'ordine della famiglia e quindi della società; chè anzi, di fronte alle accennate iniziative, l'intervento del Governo non è di stimolo, ma di freno. Il che dà ben luogo a sperare che l'attuale disegno trovi valido appoggio anche in quelli che si preoccupano di una legge del divorzio per mancanza di limiti o timore di abusi.

Il raffronto tra le proposte che ebbero il suffragio di quasi intera l'autorevole Commissione da voi eletta e le nostre vale per sè solo a spiegare il proposito di limitarci, nell'istituto del divorzio, al criterio del minimo, coordinato alle tradizioni nostre legislative; così che tale istituto non si presenta come surrogato o concorrente all'istituto della separazione, ma come un complemento facoltativo di questa. Tale criterio distingue l'attuale disegno dai nostri precedenti e da tutte le legislazioni straniere.

## II.

Non giova ripetere la vieta, quanto abusata storia dell'istituto del divorzio, quale apparve presso gli antichi popoli, le sue diverse specie, o le vicende, alternate in Roma secondo i costumi rigidi o depressi, le dispute tra santi padri e concilii, le lotte asprissime, nelle quali divenne graziosa concessione di Papi, o nuova causa alle rivolte del pensiero e della coscienza in Inghilterra e Germania contro il dominio teocratico.

Questi ricordi eruditi sono ormai acquisiti alle polemiche dottrinarie, e, nonchè a chiarire, servono a sviare dal reale obbiettivo.

Il vero concetto del divorzio può sorgere soltanto da un'esatta e serena percezione dei bisogni della odierna famiglia di fronte alle profonde trasformazioni della presente società.

La legge dev'essere di questi bisogni sincera espressione ed al tempo stesso limite e freno.

In tali circostanze il difetto di forma giuridica costituisce un vero pericolo; perchè sotto la superficie levigata crescono, inavvertiti, o non curati, germi esiziali, che corrodono le basi della convivenza domestica e sociale.

La legge intende rivendicare il principio dell'indissolubilità alle sue vere origini, alla natura giuridica del matrimonio, che per sè stesso importa immanenza e stabilità di affetti, di cure, di vita domestica, di

educazione intima: elementi riconosciuti e sanzionati da ogni civile legislazione.

L'indissolubilità non è monopolio di una credenza, non ha carattere confessionale, ma è inerente al matrimonio come istituzione civile.

Gli oppositori resero facile bersaglio delle loro armi, temprate sull'etica, sulla storia e sulla statistica, un artificiale istituto di divorzio, risultato di un triplice errore: il matrimonio, quale espressione di un contratto; il suo scioglimento, quale effetto della volontà dei coniugi; il principio fondamentale del divorzio, quale antitesi al principio dell'indissolubilità.

Su questa vecchia trama, le cui fila si rannodano alla legge francese del 1792, furono tessute tutte le censure e le condanne contro il divorzio; e si formò una convenzionale opinione pubblica, che ebbe apostoli eloquenti nel pergamo, nella cattedra, nel foro. Ma tutte coteste armi si spuntano contro l'istituto del divorzio, quale esso è, e quale si svolge al di fuori delle suddette tre ipotesi, che cosrituiscono il luogo comune, la facile vittoria degli avversari.

Ben lontana da noi, come dallo spirito giuridico delle odierne legislazioni civili, è la vieta idea del matrimonio considerato come contratto: idea embrionale, che informò le dottrine e le leggi della rivoluzione francese. Risultano evidenti, perchè occorra insistervi oltre, i termini di differenza tra il matrimonio e qualsiasi contratto. Questo, infatti, ha come base un rapporto d'interesse reciproco delle parti, determinato esclusivamente dalla loro volontà: quello, invece, s'informa ad un fine più alto e ad un interesse più generale; perchè, oltre a quello degl'individui, comprende anche l'altro della famiglia. Comune può essere la forma estrinseca, la unione dei consensi: ben diversa è la causa, l'oggetto e il rapporto di continuità, che unisce i presenti ai futuri, e nella solidarietà dei coniugi assicura preventivamente il diritto della prole, il cui benessere richiede spesso il sacrifizio dei genitori.

Da questo speciale ordine di rapporti sorge evidente il carattere del matrimonio, nel quale il contratto rappresenta solo l'aspetto estrinseco, lasciando incolume l'essenza etico-sociale dell'istituto. Il nostro Codice, pure instituendo il matrimonio civile, ha mantenuta tale nota specifica e differenziale tra matrimonio e contratto.

Cadono del pari le obbiezioni contro il divorzio fondato sul mutuo consenso, quale fu stabilito in Francia sino al 1816, o quale, più o meno direttamento, appare in varie legislazioni favorevoli al divorzio. Escluso l'elemento consensuale, non ha ragion d'essere il più poderoso argomento, intorno a cui gli avversari raggrupparono tutti i mali attribuiti allo scioglimento del matrimonio, abbandonato al semplice volere dei contraenti, e quindi all'alea del capriccio, del calcolo, dell'interesse personale dei coniugi, con danno ed offesa del fine stesso del matrimonio, dei diritti della prole, dell'ordine sociale.

Il consenso, che vincola e scioglie i contratti, non può esercitare tale efficacia risolutiva sul matrimonio, perchè questo, come istituzione, ha la sua ragione d'essere non solo nella volontà individuale, ma in una necessità sociale. Può quindi sciogliersi, non per un atto estrinseco della libertà dei coniugi, ma per intrinseca deficienza dei suoi elementi costitutivi. Manca, inoltre, del consenso il sostrato giuridico, che risulta in ogni contratto dall'eguale diritto dei contraenti quando si accordano nello scopo di rescindere o modificare.

Il divorzio, invece, sorge e si esplica per atti e fatti attribuiti ad uno dei coniugi, così che il consenso non rappresenta il motivo efficiente da parte di lui, anche quando desideri o accetti lo scioglimento. Pertanto l'azione stessa di divorzio presuppone una disparità fra i due coniugi, che è in antitesi a qualsiasi forma consensuale.

Più comune è il preconcetto che considera il divorzio come negazione assoluta del principio d'indissolubilità; ed è su questa ipotesi che che si concentrarono le più gravi obbiezioni da vari punti di vista, religioso, storico, scientifico. E ne nacque un pregiudizio dotto e volgare, che il divorzio sconvolga il principio fondamentale del matrimonio, sostituendo al vincolo perpetuo un vincolo temporaneo.

Da tali premesse è agevole trarre le più tristi conseguenze contro una riforma che sarebbe prodromo di anarchia domestica e sociale.

Basta ristabilire nei veri termini la questione per allontanare ogni preoccupazione.

Noi si resta sul medesimo terreno: si mantiene saldo il carattere di stabilità come connesso intimamente alla finalità stessa del matrimonio, che richiede ai coniugi assistenza, fedeltà, comunione di anima e di corpo durante tutta la vita. Senza questa perenne idealità il connubio non sarebbe che una passeggiera soddisfazione d'istinti, una materiale unione, sottoposta alla fugace vitalità dei sensi e degl'interessi.

Pertanto l'indissolubilità presuppone la permanenza dello scopo, ne è l'elemento correlativo: non può sussistere che insieme a quello. Rimane, quindi, inalterata finchè siano vitali gli elementi che costituiscono la finalità del matrimonio, malgrado dissensi transitori, che rendono sempre possibile la società coniugale.

Sotto questo rapporto il matrimonio non può sciogliersi che con la morte.

Il legislatore deve garantire sino all'estremo limite questa idealità e stabilità, senza le quali il matrimonio cesserebbe di essere una istituzione.

Il principio di tale perpetuità fu affermato in massima nel nostro Codice del 1865, che non andò oltre alla separazione. La grande riforma del matrimonio civile impose una sosta. Oggi l'esperienza impone una deroga al principio assoluto, un'eccezione alla regola, in virtù ed in omaggio alla idealità stessa del matrimonio.

Quando da fatti accertati, da documenti irrefragabili, da giudicati, risulti impossibile la comunione, cessi del tutto la finalità della vita coniugale, e in luogo dei morti affetti, si facciano più vivi i sentimenti che rendono incompatibili gli animi, impossibile la convivenza; quando sia avvenuta la dissoluzione, è chiaro che l'indissolubilità rimane una formula astratta, un simbolo; il matrimonio non sussiste più, perchè manca di scopo; è nominale.

Una tale situazione dolorosa, ma fatale, creata, non dal consenso dei coniugi, ma da condizioni e fatti incompatibili con lo adempimento delle finalità coniugali, non può sottrarsi alle cure dello Stato, che ha il diritto d'intervenire per riparare a questo squilibrio. Tale intervento è richiesto dal dovere di tutelare la famiglia e insieme la società.

Il divorzio, nel caso di quest'anomalia, rappresenta non una negazione, ma un temperamento al principio assoluto dell'indissolubilità.

Il legislatore non deve adattarsi ad una acquiescenza che può dirsi

complicità perchè riuscirebbe a consolidare con la sua inerzia il disordine nella famiglia.

Il matrimonio, che risulta privo del suo scopo, che si proclama indissolubile mentre è sciolto, che esiste solo di nome, si riduce ad una finzione giuridica.

Il divorzio, quale si propone nell'attuale disegno, non quale fu artificialmente foggiato dalle dottrine, o quale, fuorviando dai retti criteri giuridici, fu ammesso in talune leggi, non è dunque un contrapposto al matrimonio, istituto etico sociale. Non nega la indissolubilità, ma la tempera; la riconosce sulla base dell'affetto, del dovere reciproco, della religione, della morale. Quando manca, questo legame di solidarietà, non in virtù di presunzioni, ma di fatti estranei all'arbitrio dei coniugi, esso provvede, o meglio, rende possibile che l'affetto, il dovere reciproco, la religione, la morale rifacciano quel nodo, che fu spezzato non per volontà contrattuale, ma per forza maggiore, per evento fatale, per sanzione penale.

Il divorzio, così inteso, lungi dal demolire, reintegra il principio stesso d'indissolubilità; bisogna istituirlo non come una espressione della libertà, esca al senso, all'amore errovago, ma come una misura di ordine, e talora come una riparazione, una riabilitazione. Epperò lo si definì un diritto singolare di polizia sociale; e si allogò in una zona intermedia tra il diritto privato e il pubblico.

Per altro l'espediente della separazione per sè stessa modifica, in via di fatto, il principio della indissolubilità; chè anzi, quando è protratto durante tutta la vita, produce effetti simili a quelli dello scioglimento del matrimonio.

La legge deve provvedere in due diversi modi a due diverse condizioni giuridiche. Quando, malgrado dissidii, gravi che siano, è ancora possibile attuare lo scopo della società coniugale, basta l'istituto della separazione come deroga transitoria. Quando tale possibilità è esclusa (e nel determinare i casi di tale esclusione sta il valore della legge) bisogna provvedere con un rimedio, che, per quanto grave, si rende necessario: è il divorzio.

Strano è davvero, quanto illogico, che si accetti, quando il male è riparabile, il rimedio della separazione, che in fatto può essere perpetua: ed invece si respinga, quando il male è irreparabile, il rimedio del divorzio.

Si vuole mantenere, senza contenuto, il simulacro della indissolubilità, e s'impedisce che sulle ceneri di un matrimonio già spento, sorga un matrimonio vivificato dalla solidarietà degli animi, che è la vera base dell'indissolubilità.

In fondo non si è alieni dall'ammettere una deroga definitiva, purchè si chiami separazione, non divorzio!

## III.

Un ordine speciale di pregiudizii si contrappone al divorzio in Italia; e deriva dalle credenze, dal temperamento, dalle condizioni della società italiana.

Donde un misto di seducenti confusioni e di vaghe sentimentalità, che hanno con ogni studio cercato di creare trepidazioni e paure nell'animo delle moltitudini. Così, a poco a poco, si è snaturato l'oggetto

stesso della riforma, mutando un problema puramente giuridico in un problema di ordine religioso e morale: il che non è avvenuto in altri paesi, anche dove la religione è più intensa, il costume più saldo, la società meglio organizzata.

Siamo sicuri che, sotto all'apparato di petizioni e di proteste, comunque raccolte, vi ha in Italia una coscienza viva, già matura, e che si è rivelata anche in pubbliche manifestazioni.

Non poco ha influito finora ad impedire il conseguimento della riforma il metodo degli avversari, che condannano a partito preso il divorzio, prima di esaminarlo quale esso è nel principio che lo informa, nelle norme e cautele che lo preservano dai pericoli presunti.

E' proprio questo, dicesi, il momento di scrollare l'ultimo baluardo superstite, la famiglia, aggiungendo nuovi colpi ai tanti che demoliscono le classi, la religione, la morale?

Per valutare danni o rimedi, che apporti il divorzio, bisogna tener conto insieme della legge e del costume. La legge per sè sola non crea, nè distrugge. Si esagera, quindi, dagli uni e dagli altri quando solo dalle norme legislative si teme o si chiede il disordine o la restaurazione della società. Possono spiegarsi le paure delle coscienze trepide, degli animi timidi, delle moltitudini ancora assopite o incolte, ovvero le preoccupazioni che svegliano in dati periodi alcune parole, come altre volte: suffragio universale, matrimonio civile, leghe di resistenza, libertà di lavoro. Ma non si spiegano gli attacchi violenti di quanti per sistematica opposizione ingrossano presso il volgo i timori eventuali di una legge sul divorzio e impediscono un esame spassionato e sereno.

Non è un problema religioso: siamo e restiamo nei termini del codice, che già ha sanzionato il matrimonio civile, pur lasciando libero il cittadino che, seguendo la sua fede, celebri il religioso.

Si travisa la questione con lo spauracchio di una lotta fra Chiesa e Stato: il pretesto ha trovato facile terreno in Italia per atavismo di dissidio fra tendenze laiche e clericali.

La grande maggioranza degl'italiani è cattolica. E che perciò? Fu questo un ostacolo allo sviluppo delle nostre istituzioni politiche e civili? Tanto vale, seguendo tale criterio, negare una base legittima allo Statuto, alla legge sulle guarentigie, alle altre che trasformarono le corporazioni, le opere pie, e tolsero ogni distinzione di diritti fondata sul culto. Tanto vale porre il Sillabo come limite della legge, in controsenso non solo alla nostra, ma a tutte le legislazioni civili.

Tale anacronismo non occorre combattere. Lo Stato rispetta il *dogma* nel dominio delle coscienze: non lo accetta come freno o misura nel dominio della legge. La Chiesa, da parte sua, impera sovrana su i rapporti etici dei cittadini con la sua intima organizzazione, con la sua gerarchia, col foro interno. La libertà, consentita alla maggioranza cattolica in Italia, nel campo delle credenze, è illimitata; nel campo del diritto, non può essere esclusiva. La religiosa non è che una delle forme della libertà, che spetta a tutti i cittadini. Ed è appunto in nome di questa che si giustifica il divorzio in tutti gli Stati, siano cattolici o protestanti.

Questo principio di eguaglianza è del resto connesso, anzi dipende da più largo principio, riconosciuto ormai da per tutto negli Stati liberi, cioè l'eguaglianza dei diritti civili e politici a tutti i cittadini. Ogni distinzione di culti è soppressa: tutti regola la stessa legge.

I cattolici in America, in Inghilterra, in Germania non sentono offesa la coscienza da una legge sul divorzio, nè la credono un sopruso della maggioranza, che è protestante; e non la sentono offesa nel Belgio e in Francia, malgrado la società in maggioranza sia cattolica. Tanto più calzante è l'esempio del Belgio, dove lo spirito di ribelllione, respingendo con la rivoluzione del 1831 il dominio della Francia, accettò il divorzio del Codice di Napoleone: e il partito clericale, pur restando al potere, lo mantenne inalterato. Nè giova all'argomento dei cattolici il sistema della legge austriaca, che può ritorcersi in offesa della religione, quando concede il divorzio ai cattolici solo che rinunzino alla loro fede. Il che vale lo stesso che riparare con una apostasia ad un difetto di legge

In altro modo, ma in conseguenza dello stesso divieto, cittadini italiani offesero la patria, rinnegando la cittadinanza per ottenere il divorzio.

La questione religiosa non è, dunque, fra noi che una questione vaticana: come tale rientra nell'ordine politico, e bastano ad eliminarla le nostre istituzioni. Qui siamo nell'ordine giuridico: e non tollera restrizione l'autorità della legge in difesa della famiglia e della società. Nell'adempimento di questo compito i doveri dello Stato non possono misurarsi alla stregua della maggioranza cattolica.

Ma abbondano gli argomenti intrinseci per sfrondare il pregiudizio poggiato sulla credenza. Nello stato attuale la coscienza cattolica, in ossequio al *dogma*, dovrebbe, a rigor di logica, considerare come concubinato il matrimonio civile. In tal caso, perchè si ribella contro il divorzio, il quale scioglie un matrimonio che non esiste? Dovrebbe, anche a rigor di logica, attenersi al solo matrimonio religioso, giustificando così ogni prole illegittima.

Per un verso o per un altro, traendo le rigide conseguenze dalle premesse, sarebbe così scalzato nella stessa base lo stato civile.

Malgrado i tempi mutati, lo Stato dovrebbe rifiutare ai cittadini, per motivo di culto, il divorzio, che agli israeliti, in epoca d'inquisizione, permise Roma Papale! Si dovrebbe oggi negare quella libertà, che persino il Concilio di Trento consentì nel suo canone V, permettendo che ciascuna Chiesa seguisse, quanto al divorzio, la propria disciplina, e limitando la scomunica a chi censurasse la dottrina ortodossa della Chiesa latina.

Ma vi ha di più: il diritto canonico per varie cause, non riconosciute dal diritto civile, ammette (benchè dissimulati sotto forma di nullità) molti casi di deroga formulati nei seguenti versi.

> Error; conditio; votum; cognatio, crimen;
> Cultus disparitas; vis; ordo; ligamen; honestas;
> Si sis affinis; si forte coire nequibis;
> Si Parochi, et duplicis desit presentia testis;
> Raptave sit mulier, nec parti reddita tutae
> Haec facienda vetant connubia; facta retractant.

Nè valga la teologica restrizione per garantire il principio d'indissolubilità, l'affermare, cioè, che per tali casi ammessi dalla Chiesa non si scioglie quello che non fu mai legato. Potrebbe, anche teoligizzando, contrapporsi che non può ritenersi legato ciò che una intrinseca forza spezzò. Sia comunque, sottoforma diversa, identico è il fondo: manca la

parola divorzio, ma sussiste lo scioglimento. La nullità è anch'essa una deroga. Si aggiunga che varie cause, riconosciute dalla Chiesa, si prestano a larga serie di abusi, come lo dimostra antica e recente esperienza, per difetto intrinseco non solo di criterio giuridico, ma di limiti precisi, che ne lascia i motivi ad arbitrarie interpretazioni, al mal volere dei coniugi, alla descrizione dei giudici

Dall'applicazione pura e semplice di tali casi verrebbe fuori nello stato civile delle famiglie ben altro disordine, ed alla società ben altri pericoli, di quelli che la rettorica e la sofistica attribuiscono in genere al divorzio; ma che in ispecie sono evitati da quello che da noi si propone come ultimo rimedio, e con una serie di garanzie e di restrizioni ignote al diritto canonico.

In ogni modo tale divergenza di criterii per regolare gli effetti del matrimonio mantiene perplesse anche le coscienze cattoliche e giustifica l'intervento dello Stato per ristabilire l'equilibrio e togliere le anomalie esistenti fra la legislazione ecclesiastica e la civile. Il voto dei credenti, che non cessano di essere cittadini, dovrebbe rivolgersi ad ottenere un istituto, che, informandosi al principio d'imparzialità e di giustizia, provveda in egual modo agli estremi casi, nei quali manca al matrimonio la base stessa dell'unità.

Nè può comporsi il dissidio fra il diritto canonico ed il civile, riproducendo in questo il sistema di nullità che quello ammette sì largamente. E ciò per intrinsiche ragioni giuridiche, sia perchè in materia di nullità occorre tenersi nei più stretti limiti, sia perchè, secondo i principii fondamentali del diritto e del Codice, esse riguardano, a dir proprio, la mancanza delle forme sostanziali, sia perchè la maggior parte delle nullità riconosciute dalla Chiesa si fondano esclusivamente su rapporti etici, o, come dicesi, di fôro interno. Oltre che il sistema di nullità, a prescindere dalle conseguenze assai più gravi del divorzio, mette capo con strana incoerenza a criteri di scioglimento contrattuale, che dovrebbe repugnare ai fautori dell'assoluta indissolubilità del matrimonio.

## IV.

Sgombrato il terreno dai pregiudizi scientifici, religiosi e popolari, riesce più semplice determinare l'istituto del divorzio nei suoi veri confini e nei rapporti con la vita domestica e civile.

L'ordinamento della famiglia non può avere come unica base il principio religioso e il sentimento etico, che restano nel dominio interno della coscienza. Il legislatore ne rispetta e garantisce la libertà; ma suo compito principale è la determinazione dei rapporti giuridici. Nell'istituire il divorzio mira pertanto non solo all'individuo, ma al miglioramento e alla difesa della società. Nè può scindersi l'uno elemento dall'altro, come vuolsi dagli oppositori, che, pur riconoscendo in taluni casi le sofferenze, i dissidi inestinguibili, sostengono il sacrificio dell'individuo come olocausto al bene sociale. Questa tesi, che è la più favorita, specialmente nella sfera dottrinale, non risponde alla verità, perchè la disorganizzazione delle famiglie si ripercuote in un parziale disgregamento della società; nè risponde al compito della legge, ch'è quello di evitare, non d'imporre olocausti e sacrificii di nessuna specie. Questi possono costituire titoli di merito nel campo etico; ma sono estranei nel campo giu-

ridico. La legge deve offrire un argine a tutti gli abusi, un rimedio per i diversi fatti individuali e sociali; non adattarsi a beneficio esclusivo di pochi o di molti. Questo è il vero punto fermo di tutte le questioni vaghe o fittizie, che vecchie consuetudini hanno accumulate specialmente in Italia. Volle farsi apparire come disordine il divorzio, che ri para a un disordine. Saremmo bene alieni dall'insistere su qualsiasi proposta se avessimo il menomo dubbio che possa aprir la via a nuovi mali, od offrir pretesto a matrimonii fatti e disfatti alla stregua d'istinti, di calcolo, od interesse.

Si è voluto attribuire al divorzio una serie di mali, preesistenti nella natura di molti matrimonii, nel complesso di talune condizioni sociali, nella decadenza del sentimento religioso e morale, nella origine e negli effetti di molte separazioni. E con strana logica si attribuisce al rimedio il danno che sussiste nel male, cui si vuol riparare.

Si è supposto, astraendo da ogni realtà da un lato, il matrimonio fondato su base d'idealità, di abnegazione, d'integramento intellettuale e morale di due esseri, dall'altro si è considerato il divorzio come strumento esiziale, che scrolla l'edificio della famiglia. La legge non può adag'arsi su questa falsa antitesi. Un'immanente causa di disordine esiste in gran parte nella incoscienza o leggerezza colla quale si stringono molti connubii, salvo differenze più o meno spiccate, secondo i gradi sociali, le regioni e gli ambienti. Prevale in alcuni luoghi, stimolata dal clima, dal temperamento, dal pregiudizio, la fretta a contrarre matrimonii su base esclusiva di simpatia, d'impressioni, spesso senza alcuna preoccupazione dell'avvenire, o per solo desiderio di un collocamento. In altri luoghi predomina la riflessione, ma sotto forma di calcolo: si pensa più al benessere, che alla solidarietà degli affetti.

Tali coefficienti non sono certo un contributo all'unione intima della famiglia: a misura che il tempo o la consuetudine smorza le passioni e sveglia l'egoismo, uno spirito dissolvente minaccia l'indissolubilità del matrimonio.

Nè può sfuggire un'altra differenza, determinata dallo stato delle varie classi. Nelle superiori e medie prevale il criterio dell'opportunità, della vanità, del censo, dei rapporti di clientela o d'influenza, così che si valuta il matrimonio alla stregua della convenienza o dell'utilità. Nelle classi inferiori predomina, invece, la parte materiale, l'elemento fisico per la propagazione della specie, salvo che in alcuni luoghi l'unione si limita alla soddisfazione di questo bisogno, mentre in altri rappresenta, connessa od esclusiva, l'unione di due salari o di due mercedi.

Le conseguenze di tali condizioni possono facilmente prevedersi: il vincolo coniugale si allenta; l'istinto saturo si spegne; l'affetto si smorza. Il dissidio comincia: dissimulato, si filtra in atti occulti, o insidiose opposizioni: manifestato, irrompe in atti gravi e non sempre incruenti. E cresce con la prole, cosa che pare strana, ma che si spiega per tale stato anormale nei coniugi, come risulta dal fatto che una grandissima parte dei divorzi presso i varii Stati e delle separazioni presso noi avviene nei matrimonii con figli.

Nè minore argomento alla prova di questo disordine latente nelle famiglie presta l'altro fatto che la maggior parte dei divorzi e delle separazioni si avvera nei matrimoni che durano da oltre dieci anni.

Pare, quindi, che il vincolo coniugale, l'indissolubile nodo tenda a

sciogliersi sempre più, a misura che si allontana dal giorno in cui le nozze furono celebrate.

Diverse, come le origini, sono le conseguenze di tale disordine coniugale secondo i luoghi, le classi, i costumi. Negli ordini elevati s'inclina più alla reciproca tolleranza dei torti, o si sostituisce all'obbligo dell'unione materiale o morale un'assoluta libertà, ovvero talvolta si comprime il dissidio per i così detti rispetti umani, tal'altra si rivela con sfoggio di documenti e scandali. Le separazioni sono per lo più consensuali: ma, sia comunque, aprono un'altra via, che è agli antipodi della legittimità, dello scopo dell'indissolubilità del matrimonio. Nelle altre classi, al contrario, e dove vi ha minore orpello di forme civili, prevalgono le separazioni di fatto, che sfuggono a qualsiasi statistica; ed i dissidi coniugali suscitano vendette, scene sanguinose o brutali. Questo complesso di fatti dissolventi, che scardinano le famiglie e perturbano la società, è del tutto estraneo alla questione del divorzio. Sussiste presso noi, come altrove, indipendentemente da tale istituto, ed è inerente al modo con cui gran parte dei matrimoni si contraggono. Senza sciogliersi di diritto, poco a poco si dissolvono in fatto.

La constatazione di questo disordine ha indotto anche i più scrupolosi sostenitori della indissolubilità ad ammettere come rimedio l'espediente della separazione.

Questo è per noi l'argomento più decisivo a favore del divorzio.

Non usciamo dalla stessa via: identiche sono le premesse, i dissidî della famiglia, identica deve essere la conseguenza, cioè la necessità di un rimedio che ripari transitoriamente o definitivamente a tali dissidî. Non si tratta di scegliere ad arbitrio, ma di adottare un mezzo od un altro in conformità alle due condizioni diverse.

Non giova addurre statistiche, che nell'artifizio delle cifre spesso riproducono l'antico pregiudizio, attribuendo alla separazione o al divorzio aumento di figli illegittimi, maggior corruzione, decadenza dei costumi. Ciò che decide è la prova di fatto, quale si raccoglie da una situazione anomala della famiglia.

I danni del divorzio sono temuti: il giudizio è sull'ipotesi. I mali della separazione sono constatati: il giudizio è sui fatti.

Quando un'istituto è inadeguato al suo scopo, un popolo civile non può rassegnarsi a subirlo inalterato; e il legislatore ha l'obbligo o di trasformarlo o di completarlo.

L'espediente della separazione può provvedere ad uno stato passeggiero di equivoci, di offese, accessibili al perdono e all'oblio. Può prestar mezzi a regolare l'amministrazione domestica, a garantire il patrimonio, a salvaguardare la dote e gl'interessi dei figli. In tali casi non esclude la pacificazione, specialmente nei primi anni, e allorchè la separazione avvenne per mutuo consenso. Ma, quando tra i due coniugi si frappone il disonore, l'abbandono fraudolento, l'attentato alla vita, la condanna a pena gravissima, quando la distima reciproca trova eco nel giudizio del pubblico, e cresce con gli anni per forza stessa di cose la repulsione o l'odio, non basta la separazione, anzi rappresenta una ipocrisia, una deformità logica e giuridica: o meglio, senza averne il nome, è un divorzio nel suo effetto negativo di dividere definitivamente, mentre non ne ha l'effetto positivo di sollevare l'innocente e punire il colpevole. Snatura la famiglia, dà privilegio e vita libera all'uomo, sconsacra la

donna, che rimane quasi una sotto-specie, nè libera, nè coniugata, nè vedova.

La separazione in tali casi estremi, ma non rari, non è una soluzione, ma un mezzo termine, comodo più che altro ai ricchi, ma adatto a tutte le classi, perchè si presta a sostituire all'idealità del matrimonio la materiale soddisfazione degl'istinti. Talora è una parentesi, che si apre con la colpa e finisce o con la perpetua disunione, ovvero con un indecoroso compromesso, che maschera il disonore o la prole illegittima, ed invece di ristabilire, abbassa e degrada l'istituto del matrimonio. Anche a prescindere dalla cifra, certo esagerata, del Bertillon, che notava quindici connubî irregolari sopra venti separazioni, o del Legouvé, che ne fissava la proporzione in quattro quinti, pur riconoscendo la correttezza del costume in molti coniugi separati, l'abnegazione, il sacrifizio di sè stessi a un'alto ideale, o all'avvenire dei figli, specialmente nella donna, deve ammettersi il fatto prevalente, o, per lo meno, la maggiore probabilità della colpa, stimolata dall'organismo, tollerata dal pubblico. Non si può imporre un celibato forzoso: e l'eroismo non può costituire una media di fronte alla legge, come non la costituisce nella vita e nella natura.

Altro disordine morale e legale deriva dal vedere spesso mutata la separazione in un comodo strumento di vita anomala ed antimatrimoniale.

D'altro canto, salvo l'eccezione del disconoscimento di prole, la coerenza logica potrebbe fare iscrivere nello stato civile come figli legittimi di due coniugi divisi quelli nati da colpevoli unioni. Chè, secondo la finzione, tanto gradita agli avversarî del divorzio, l'unità del matrimonio perdura, malgrado la perpetua separazione di persone e cose. Diciamo perpetua, perchè al sentimento umano ripugna ristabilire la stima e l'amore, che l'adulterio accertato e documentato, o crudeli sevizie, ingiuriosi dispregi, oppure il disonore di una condanna ha distrutto.

Negare il divorzio in tali casi vale sopprimere questo sentimento umano.

Lo Stato, che ha provveduto al disordine morale della famiglia con la separazione, deve provvedere al disordine morale, che crea la separazione, allorchè manca la possibilità di riannodare gli animi divisi.

Se una separazione, preceduta, come per legge, da tentativi di conciliazione, fu chiesta e proseguita con lungo giudizio, affrontando pubblicità e scandali, se un giudicato constatò ed ammise la causa determinante del dissidio, se la persistenza in tale stato di reciproca avversione precluse la speranza di un ripristino morale e materiale della convivenza, se, malgrado l'intervento del magistrato e del consiglio di famiglia, cessa la speranza di ristabilire il vincolo coniugale, come negare la necessità di porre fine a tale anomalia?

La legge non può mantenere un legame tirannico ed immorale, nè assistere indifferente alla dissoluzione di un matrimonio, precludendo la via a crearne un'altro. In fondo, gli avversarî ammettono una separazione definitiva, che disgrega una famiglia, e combattono il divorzio, che offre la possibilità di ristabilirla. Accettano un espediente empirico e negativo; respingono un rimedio logico e positivo.

Non pesi sul nostro paese l'accusa di tollerare più oltre tale condizione anormale, quasi avvezzo, per antica abitudine di adattamento, a

famiglie senza unità, come ad individui senza individualità, a sodalizî senza la solidarietà.

Siamo ben lungi dal trovare nel divorzio la soluzione compiuta dei gravi problemi che riguardano l'ordine delle famiglie. Nè ci dissimuliamo qualche inconveniente a cui può dar luogo, specialmente nelle prime prove, il difetto di esperienza, la fiacchezza del costume e il facile impulso della novità. Ma alla stregua di questi timori parrebbe pericolosa qualsiasi riforma o istituto, anche quello del matrimonio, che si presta ad illusioni e ad errori di tante anime inesperte.

Nè è serio il timore che la possibilità di scioglierli spinga a matrimonî inconsulti. Secondo il nostro concetto, il divorzio non può aver luogo che dopo fallito ogni tentativo di riaccordo fra coniugi separati, dopo chiusa ogni via a tutte le nobili reazioni del sentimento offeso contro la permanenza dell'odio e del rancore. Pessimo sarebbe un calcolo prestabilito di scioglimento, che richiede una procedura irta di spine e di spese, aperta alla pubblica curiosità. E' un altro dei tanti pregiudizî che qualifica il divorzio come uno dei metodi sovversivi, che minacciano l'odierna società. Non poco ha contribuito la letteratura della vicina Francia alle fosche previsioni del divorzio, sulle cui sorprese il pubblico grosso ha costruito i suoi giudizî. Perfino si è creduto fare una diagnosi della malattia nelle classi alte e medie, predicendone la più profonda degenerazione, estesa anche alle non abbienti, che per complesse ragioni offrono minore cifra alla separazione come al divorzio.

Si parte sempre dal falso presupposto che il divorzio sia null'altro che un'officina di matrimonî provvisorî, fatti e distrutti per mero arbitrio delle parti.

Nè valga l'esempio di qualche paese, nel quale ben altre ragioni di disorganizzazione si ripercossero nell'ordine delle famiglie. Non è una prova, quale pare agli avversarî, la progrediente cifra di divorzî in Francia. Bisogna leggere dentro quei numeri gli effetti della precedente anarchia morale e sociale, che aveva corroso il secondo Impero. La *débacle* militare e politica del 1870 compiva la *débacle* della vita intima e religiosa, dissimulata dalle parvenze del culto e delle forme ufficiali. Era naturale che, restaurato il regime del divorzio, scattassero fuori le compresse irregolarità della società coniugale.

Noi abbiamo, oltre ai freni che ora si propongono, ben altre garanzie nelle condizioni sociali, e sopratutto nel sentimento più vivo della vita domestica.

Qualche preoccupazione anche negli spiriti più temperati desta, in rapporto ai possibili abusi, la naturale disparità che per molte ragioni esiste fra i coniugi. Il divorzio potrebbe, dicesi, rappresentare un privilegio per l'uomo, un'ingiustizia per la donna. Non occorre dimostrare la inferiorità di questa per l'organismo e la minore possibilità di provvedere ai mezzi di sussistenza. Il femminismo può emancipare lo spirito, non mutare la necessità o le debolezze del sesso e della natura. A questo si aggiunge in alcuni luoghi, dove perfino il Codice consentiva sino al 1865 le nozze a dodici anni, un altro motivo d'inferiorità. Si corre al matrimonio precocemente, immaturamente: la fibra, le facili emozioni, il clima, le frequenti gestazioni cospirano ad abbreviare anzi tempo la gioventù della donna; questa sopravvive quando altrove comincia a vivere.

L'indissolubilità assoluta del matrimonio può sembrare l'unica ancora di salvezza: sia pure smorzato nell'uomo l'affetto, il sentimento di famiglia, stimolata la curiosità della colpa o l'abitudine della vita libera, in ogni modo il legame non è sciolto, resta sempre il marito, il padre, il nome della famiglia.

Che farà il divorzio di questa donna? Resta all'uomo la libertà, alla donna l'abbandono, il disagio, forse il disonore.

Secondo questa ipotesi, il divorzio sarebbe un'immoralità, anzi un'ingiustizia.

Ma contro tali pessimiste previsioni stanno tutte le cautele che il progetto prescrive per mantenere eguaglianza di diritto fra i due coniugi. Nè per altro ai presunti mali è estranea la separazione, quale oggi è stabilita. Il divorzio deve funzionare non come stimolo, ma come freno; e può divenire misura preventiva di educazione domestica e civile. Il timore dell'abbandono, la caducità dell'idillio coniugale, il bisogno di trovare, non fugaci istinti, ma caratteri saldi, come pegno d'indissolubilità, può educare la donna a dominare la impressione, la immaginazione, la sentimentalità; a scegliere bene e meglio, e, ritemprata moralmente e fisicamente, preferire alla ricerca o all'offerta di facili connubî salde unioni, che rappresentino una garanzia per l'avvenire.

Questo è il vero modo di applicare il principio della indissolubilità, stringendo il vincolo quando offre elementi di stabilità, di continuità, di solidarietà.

V'ha chi per ragioni biologiche combatte il divorzio come elemento di degenerazione, perchè si presta, con ulteriori connubii, a prole di razza inferiore.

L'argomento non regge alla logica, perchè le nuove nozze non sono il fine supremo ed esclusivo dell'istituto; non regge alla storia ed alla esperienza di quei popoli, che, ammettendo il divorzio, seppero e sanno mantenere salda e forte la famiglia insieme e lo Stato.

Secondo cotesto argomento, dovrebbe nel Portogallo e nella Spagna, estranei al divorzio, trovarsi il migliore esempio di energie morali e civili.

A chi oppugnò il divorzio come contrario alla monogamia dell'amore può rispondersi che rappresenta, invece, lo sforzo, il tentativo di trovare quell'unità di consuetudine che fallì nella prima prova.

E a chi teme gli abusati pericoli dell'ignoto per la presunta fiacchezza morale della nostra società può contrapporsi l'esempio che essa diede, e in ben altre prove, di forte e sicura tempra. Perchè condannarci in ipotesi, supponendo di non sapere affrontare il divorzio?

L'Italia ha dato esempi di senno e di misura dopo rivoluzioni, agitazioni, audaci riforme; anzi può dirsi che anche nei momenti di maggiore effervescenza in tempi recenti, perfino nelle classi umili, seppe limitare la sua libertà, lasciando margine largo all'ordine, all'autorità, alla legge.

## V.

La soluzione del problema, che riguarda l'interesse della prole, richiamò sempre l'attenzione dei giuristi e dei legislatori, perchè si collega intimamente agli effetti del divorzio. Nè può accettarsi il criterio di chi il compito della legge limita alla sanzione di un rapporto giuridico fondato sul diritto, senza preoccuparsi delle conseguenze. E' vero

che la questione della prole nel regime del divorzio è indipendente da quelle d'indissolubilità o di mutuo consenso, che riguardano direttamente i coniugi e il loro interesse; è vero che, a prescindere da ciò, resterebbe fuori discussione lo scioglimento del matrimonio senza prole. Ma è un dovere dello Stato provvedere al saldo ordinamento della famiglia, non solo rispetto alla società coniugale, ma agli individui che ne derivano, e che costituiscono l'anello di continuità tra una generazione e un'altra.

Il problema è quindi giuridico e sociale, e va risoluto in modo da conciliare il diritto dei genitori con gli obblighi verso la prole: obblighi di ordine morale, giuridico, economico.

Provvida non sarebbe una legge di divorzio che si occupasse soltanto della società coniugale.

L'avvenire dei figli non può lasciarsi in balìa degli eventi e richiede la suprema cura dello Stato. Anche qui, per combattere il nuovo istituto, si condanna nel divorzio ciò che si tollera nella separazione, quando è definitiva. Che anzi in questa riesce assai più penosa la condizione dei figli per l'inevitabile contrasto che il dissidio dei genitori apre nella loro esistenza. Se affidati alla madre, corrono l'alea di subire per lei i tristi effetti della maldicenza, del sospetto, o dello scandalo. La vita isolata può parere artifizio per nascondere illeciti amori: la vita socievole offre esca alle tentazioni, allo sperpero, alla cronaca quotidiana. L'affetto è una colpa per tutte le donne separate: la miseria è stimolo alla colpa per quelle che l'onore sacrificano al sostentamento dei figli. Donde spesso per tale fatalità di circostanze, specialmente in talune classi, la corruttela, la degradazione, i tristi amori, la prole illegittima a danno della legittima.

Più grave può riuscire la condizione morale ed economica se i figli convivono col padre. Il difetto di un domicilio coniugale permette la presenza di una concubina; il pubblico indulgente tollera un amante: la libera vita paterna passa inosservata e impunita. La prole è costretta ad essere talvolta di tale condotta spia, testimone o giudice. Questo lo stato attuale a cui la legge abbandona i figli in caso di separazione quando, con maggiore libertà dei coniugi, non li confida, nell'età minorenne, ad istituti che possono, anche se buoni, dare una scuola, non una famiglia.

Meno incresciosa dal punto di vista morale è la situazione che crea il divorzio Toglie ai figli l'occasione di assistere alla vita sregolata dei genitori, di subire umiliati la concorrenza di altri figli senza nome; toglie il pericolo di assorbire il lento veleno degli odi, dei vizi domestici, e di smorzare ogni idealità e sentimento di famiglia. Doloroso è certo il distacco da esseri che l'amore creò e che la colpa o la sventura divide; ma rimane il conforto, l'assistenza o la difesa da parte del coniuge innocente, che può ancora educare i figli alla scuola della virtù. Cessa per lo meno lo stato normale di un matrimonio, che, sotto l'unità del nome, cela la divisione degli animi e dei beni.

In ogni modo, la condizione che crea il divorzio non è diversa da quella che, per seconde nozze, crea la vedovanza, sia in rapporto al concorso della nuova prole, sia per gelosa concorrenza di affetti. Nè si spezzano i legami, che l'attuale disegno riconosce nella patria potestà, nell'obbligo di alimentare ed educare la prole: di fronte ai figli, riesce più logico e morale il distacco avvenuto per virtù di legge, anzichè un connubio mantenuto dall'ipocrisia e scalzato dalla realtà.

Del resto, la presenza dei figli di fronte alla possibilità del divorzio in molti casi può servire di freno alle passioni, può smorzare gli odi, riaccendere nell'animo dei genitori il fuoco semispento e impedire una perentoria scissura.

Nè maggior danno riceve la condizione economica dei figli quando, sciolto il primo vincolo, se ne riannoda un altro da un solo, o da ambedue i coniugi.

La legge ha modo sicuro di garantire alla prole quanto occorre per provvedere ai suoi bisogni fisici o morali, e all'eredità può essere provveduto con quelle stesse norme con cui il Codice civile l'assicura oggi in caso di morte, in concorso con i figli nati da seconde nozze.

E questo pare che basti, se non si voglia, per eccessivo zelo, fuorviare dai retti principî giuridici fino a concedere ai figli la trasmissione della proprietà, in conseguenza del pronunziato divorzio: il che equivale ad ammettere, contro ogni ragione giuridica, la successione ad uomo vivente.

Non a noi può farsi censura di poca sollecitudine per l'interesse dei figli: a noi che all'istituto del divorzio crediamo connettere l'altro sulla dichiarazione della paternità come indispensabile all'ordinamento della famiglia.

E' strano in apparenza, ma logico in fondo, che la maggior parte degli oppositori combattano le indagini sulla paternità. che noi colleghiamo al divorzio come altro elemento integrale all'ordinamento della famiglia, come pegno e garanzia di moralità.

Questa è una vera questione sociale e politica nell'alto senso della parola, che bisogna risolvere per impedire che nel sottosuolo della nostra società vivano ignote per nome, e non per numero, tribù di figli illegittimi. Ed è un pericolo: i figli senza padre sono cittadini senza patria.

## VI.

Accenniamo da ultimo all'esempio che a favore del divorzio viene da quasi tutti i popoli civili del mondo. Nè tale fatto sarebbe argomento decisivo per noi se non fosse confortato da ragioni intrinseche di logica e di diritto.

L'esempio altrui, come semplice esperimento, resta un puro elemento di storia e di statistica, se, come esperienza, non si connetta a principii saldi e permanenti Siamo appunto in questo caso: l'adozione del divorzio, malgrado differenze, e non lievi, nelle cause determinanti, nei rapporti con la separazione, nella procedura, poggia sopra un fondo comune di motivi, di bisogni e di norme, che l'hanno reso necessario in tutte le legislazioni civili. Nè valgono ragioni di differenze, che gli avversari oppongono fra l'Italia e gli altri Stati, o quelle che tentano trarre dalla religione, dalla razza e dal costume. Nessuna influenza presso i vari paesi cattolici esercitò la credenza o il rito: fra le razze latine, i popoli più progrediti hanno il divorzio: quanto a vigorìa e bontà di costumi, possono additarsi l'Inghilterra e la Germania, alle quali molti attribuiscono maggiori energie di virtù pubbliche e private. Nè possiamo, per rispetto alla verità ed a noi stessi, accettare quel grado d'inferiorità, a cui gli oppositori ci condannano, quali disadatti ad una riforma che richiede, come dicono, popoli savi e forti. Giudizio, che è bene ripeterlo, vale ingiuria al nostro paese, che seppe mostrare tanta virtù d'ini-

ziative e di resistenze nella conquista e nello sviluppo delle sue istituzioni civili e politiche.

Il breve cenno sulle legislazioni straniere serve soltanto a dimostrare come, pur traendo profitto dalla loro esperienza, l'attuale disegno, nel principio informatore, se ne discosti per riannodarsi alla nostra tradizione giuridica.

Non è facile classificare sotto unico punto di vista i vari sistemi seguiti nei diversi Stati, anche perchè difetta un elemento comune ed abbandano, invece, le varietà inerenti alla razza, al temperamento, alla costituzione politica.

La più radicale distinzione è quella che riflette l'ammissione del solo divorzio, o la sua coesistenza con l'istituto della separazione. La differenza non è poca, perchè il primo metodo affronta recisamente il problema della indissolubilità e contrappone lo scioglimento: l'altro metodo, invece, ne tempera il principio e lascia ai coniugi facoltà di scelta, in omaggio ad un criterio giuridico, ed in qualche paese ad un sentimento religioso.

Ammettono il solo divorzio: Svizzera, Svezia, Norvegia, Danimarca, Russia, Montenegro, Serbia.

Ammettono insieme il divorzio e la separazione personale: Inghilterra, Stati Uniti d'America, Belgio, Olanda, Francia, Impero germanico; ed inoltre Polonia russa ed Austria-Ungheria in conformità alla religione degli sposi.

Altra distinzione importante è quella che riflette l'ammissione del divorzio per cause determinate, ovvero per mutuo consenso.

Anche qui si tratta di due tendenze ben diverse, anzi quasi opposte. Nel primo caso lo scioglimento del matrimonio avviene per fatti gravissimi, accertati con l'intervento del magistrato; nel secondo si abbandona alla volontà delle parti con criterio analogo allo scioglimento di un contratto.

Storicamente il sistema del mutuo consenso rappresenta una forma rudimentale, antigiuridica, destinata a scomparire, perchè contrappone il divorzio non al matrimonio pervertito o nominale, ma al matrimonio per sè stesso.

Fondano il divorzio su cause determinate: Inghilterra, Stati Uniti d'America, Svizzera, Impero germanico, Svezia, Russia, Serbia, Montenegro.

Adottano il divorzio anche per mutuo consenso: Rumania, Norvegia, Danimarca.

Basta solo un accenno per i sottordini e modalità di parecchi Stati, cioè dove esiste il divorzio per cause determinate e la separazione per mutuo consenso (Olanda); dove i due istituti sono coordinati alla religione degli sposi (Polonia russa); ovvero dove la separazione per cause determinate, o per mutuo consenso, esiste solo per i cattolici e per gli altri il divorzio conformemente alla legge religiosa, o anche per la volontà di uno solo per incompatibilità di caratteri (Austria) o dove si adotta, inoltre, il ripudio (Turchia).

Va osservato il cammino percorso nell'ultimo secolo, consono a quello delle istituzioni politiche. Sorto per impeto di ribellione contro il dogma, l'istituto del divorzio ebbe dapprima impronta rivoluzionaria e come caposaldi la teoria del contratto e il sistema del mutuo consenso,

Abolito, come vari statuti, nel periodo di reazione di parecchi Stati,

ad esempio nella Francia nel 1816, ripristinato in altri, venne trasformandosi con un processo di evoluzione, passando dal metodo puramente consensuale a quello delle cause determinate come argine ai pericoli ed agli eccessi.

Così che oggi può dirsi che questo sia il criterio predominante presso le varie legislazioni vigenti.

Anche la procedura, lasciando ogni carattere eccezionale di organi speciali, si è affermata dappertutto con l'intervento esclusivo dell'autorità giudiziaria, affinchè le garanzie giuridiche siano sottratte ad ogni estranea influenza.

Così l'Inghilterra, fin dal 1857, col *divorce acte* trasferì dal Parlamento ad una Corte speciale la pronunzia sulle istanze per divorzio. Lo stesso avvenne in parecchi Stati dell'Unione americana, che alle assemblee legislative sostituirono la competenza dell'autorità giudiziaria. E negli ordinamenti federali, come la Svizzera, alle parziali leggi delle singole regioni si sostituì l'unica legge federale.

Un fatto comune risulta dall'esame delle legislazioni di tutti gli Stati attraverso ogni varietà di razza, di religione, di clima, di costume, di ordinamenti politici, di condizioni sociali: il progressivo numero delle famiglie che si sciolgono. Anche là dove non lo dimostra la statistica, lo scopre il sociologo, lo rivela la cronaca quotidiana Questo fatto complesso non può attribuirsi alle leggi: è la risultante del meccanismo dei bisogni, delle vicende nuove, delle agitazioni della vita moderna, di fronte alle quali si rallentano anche nella famiglia le forze di resistenza. Il facile disgregamento non è che l'effetto di mancata preparazione: il problema del divorzio richiama quello del matrimonio. Non è il primo che recide, è il secondo che si dissolve.

Nè per altro debbono trarsene conseguenze pessimiste, perchè l'esperienza tende per sè stessa, dopo alcune esuberanze inevitabili, a rimettere gradatamente nei giusti confini l'applicazione della legge, con temperamenti che vengono insieme dalle parti, dalla magistratura, dalla privata e pubblica educazione.

Il divorzio non è che un mezzo estrinseco, il quale, a somiglianza d'uno strumento chirurgico, scopre mali insiti all'organismo sociale.

Il progressivo aumento sopraccennato si rivela egualmente nel sistema del divorzio, come in quello della separazione: anzi si corrispondono con mirabili analogie i dati più importanti. Non v'ha prevalenza esclusiva di classi o condizioni sociali; quasi in tutte si riscontra una media poco discosta in rapporto ai matrimoni ed alla popolazione. La tentazione a vita più libera nelle classi abbienti viene temperata dalla preoccupazione dell'interesse: donde il numero dei divorzi o delle separazioni si avvicina a quello delle classi meno agiate, che per varie ragioni tendono meno a spostare la base della famiglia.

La maggior parte delle istanze avviene dopo un certo numero di anni: ciò che rivela immaturità o leggerezza nei matrimoni. Poca influenza esercita la prole: anzi pare strano che in alcuni paesi questa condizione aumenti le istanze, donde possono indursi dissidî che la presenza dei figli provoca o accresce per sospetto d'illegittimi amori o sperpero di patrimonio. Questo gruppo di fatti sociali, che si riproducono con alterna vicenda in quasi tutti i popoli civili, questo senso di irrequietezza, che spinge a mutare patria e condizione, ed è anche stimolo

a mutar tetto coniugale e famiglia, può render pensoso, ma non lasciare inerte il legislatore.

È puerile attribuire al divorzio quella serie di fenomeni morbosi, che esso trova, non crea; perchè hanno cause gravi e profonde nella crisi che attraversa l'odierna società. Solo può conchiudersi che il divorzio, come ogni legge che riguarda il costume e la famiglia, ha bisogno di altri coefficienti, che non può dare la legge, ma lo spirito pubblico, la morale, il carattere, le virtù domestiche e civili.

## VII.

Ben ristretta è la categoria degli Stati che adottano il sistema esclusivo della separazione: Spagna, Portogallo, Italia. Ma anche in tale rapporto è notevole una differenza: chè i due primi escludono il mutuo consenso e prescrivono il limite delle cause determinate, che costituisce un freno alle arbitrarie separazioni ed evita l'ipocrisia o il preaccordo. Anzi il Portogallo estende al diritto civile i casi di nullità ammessi dal diritto canonico.

Epperò anche in tale categoria resta indietro l'Italia Si aggiunga un'altra incoerenza; perchè, pur respingendo il divorzio, la legge abbandona al mutuo consenso la separazione, che, quando è permanente, rompe, come il divorzio, il vincolo matrimoniale, senza stabilire, come questo, un rimedio per il coniuge innocente, una pena per il colpevole.

Il raffronto con tutti gli Stati civili del mondo è dunque sfavorevole a noi. Nè può escludersi la importanza di tale argomento oggi che, attraverso la varietà degli ordinamenti politici e delle condizioni sociali, tutti gli Stati presentano analogia o identità negl'istituti civili.

Riesce opportuno un cenno sulle separazioni in Italia, desunto dagli ultimi risultati per l'anno 1901. Il numero complessivo delle istanze presentate nel corso dell'anno ascese a 1954 (escluse le pendenti in 1145). Crebbe sui precedenti anni il totale, che seguì sempre un moto ascendente e basta qualche parziale raffronto. La cifra di 1246 (media del triennio 1884 1886) progredì a 1425 (nel triennio 1890-92); poi a 1790 (nel triennio 1896-98).

Si mantenne quasi sempre approssimativa la proporzione fra le separazioni consensuali e le contenziose. Le prime, oscillando tra il terzo e il quarto delle domande complessive, mantennero quasi sempre la stessa cifra con un margine quasi minimo di conciliazione o abbandono.

Il che fa conchiudere che le cause più profonde ed insanabili di dissidio sussistono dissimulate o falsate nella separazione per mutuo consenso, che non scandalizza il pubblico, ma corrode la società coniugale.

Le contenziose, invece, oscillando fra due terzi e tre quarti del numero annuale delle istanze, nella maggior parte furono abbandonate, o si prestarono a conciliazione; e delle altre finite con sentenza non poche furono rigettate.

Questo fenomeno, che ogni anno si ripete, dimostra il freno che alle separazioni giudiziarie impone la pubblicità, il timore dello scandalo e l'obbligo della prova. E può bene indursi che tal freno si stringa anche di più nel regime del nuovo istituto, che richiede una doppia procedura per separazione e per divorzio, con intervento del Consiglio di famiglia e del magistrato, per passare da uno stadio all'altro.

L'esperienza ha dimostrato la persistenza di altri fatti che non debbono sfuggire al legislatore. Il maggior numero delle separazioni avviene tra il secondo e il terzo quinquennio e colpisce l'età delle mogli tra venti e trent'anni, quella dei mariti da trenta a quarant'anni. Donde possono trarsi conseguenze inerenti alla fragilità o artifizio di non pochi matrimonî. Cosicchè il male del dissidio, la causa dissolvente è nelle istesse radici. Ciò anche spiega come la presenza dei figli non valga a mantenere o ristabilire l'unione: e il fenomeno si ripete con triste continuità e con quasi uniformità. Nell'anno 1899 delle 798 separazioni concesse, 346 si riferivano a matrimonî senza prole, e 452 a matrimonî con prole. Nell'anno 1901 delle 814 istanze accolte, 447 riguardavano matrimonî con prole, e 367 matrimonî senza prole.

Non possono trarsi argomenti sicuri dalle condizioni sociali, sulle quali con facile sintesi si costruirono obbiezioni contro il divorzio, quale strumento utile ed esclusivo per le classi agiate. Come in altri paesi in rapporto al divorzio, così nel nostro in rapporto alla separazione, mancano elementi che dimostrino prevalenze o privilegi. In quasi tutte le classi sociali il dissidio provvisorio o definitivo serpeggia e si manifesta con eguale intensità, salvo qualche differenza che dipende da circostanze esteriori. La base del matrimonio riesce in genere più salda nelle campagne e nei piccoli centri, che nelle città, dove la febbre della vita sociale, i maggiori bisogni, lo squilibrio tra i mezzi ed i fini agita la fantasia, gl'istinti, gl'interessi e perturba l'ordine delle famiglie.

Degna di nota è la differenza che esiste tra le varie regioni d'Italia in ordine alle separazioni. Sia le consensuali che le contenziose, sia le richieste dalle parti che le accolte dal magistrato, furono più frequenti nell'alta Italia, superando, e non di poco, quelle della centrale e di molto le altre del mezzogiorno e delle isole.

Ma, al di fuori della statistica ufficiale, l'osservazione quotidiana tempera la differenza con un gran numero di separazioni di fatto, che prevalgono in quelle regioni dove il costume, il pregiudizio o il maggior timore della pubblicità spinge a salvare le forme, evitando atti legali e giudizî. In cotesti luoghi il fatto della emigrazione, stimolata più che altro dal disagio economico, influisce non poco sullo stato delle famiglie, senza che risulti, accertato in cifra, il parziale loro disgregamento.

Quanto al rapporto tra i varî motivi che indussero alla separazione, può notarsi presso a poco la stessa graduatoria, che tra i divorzî in Francia, con la quale sono comuni alcune cause. Appare prevalente sempre, come la più larga e opinabile, quella che si riferisce a *sevizie, eccessi e ingiurie gravi.*

Resta, come è naturale, dissimulata, sotto altre forme, quella di *adulterio*, alla quale tra noi si presta talvolta con pietoso velo la forma di mutuo consenso.

Il complesso di questi fatti e osservazioni non mira ad illustrare teoriche astratte, ma serve a suggerire cautele che a noi s'impongono anche di più, perchè si ha l'obbligo di trarre profitto dall'esperienza dei varî Stati. Chè anzi, resi esperti dagli eccessi, dai difetti, per l'esempio altrui, ci è parso il miglior consiglio riannodare la presente riforma ai nostri istituti civili, dei quali deve ritenersi conseguenza e sviluppo.

Il pensiero legislativo della vicina Francia, ripristinando nel 1884 la coesistenza della separazione e del divorzio, ne cercava il motivo in una specie di compromesso, in omaggio alle credenze. Lo Stato, si disse, di

fronte alla religione, ha un diritto ed un dovere: il diritto di accordare il divorzio a quei coniugi ai quali la coscienza permette in casi estremi di rinunziare al vincolo che avevano contratto; il dovere di rispettare la coscienza dei cittadini e di offrire loro un altro rimedio allorchè la loro fede reclama la indissolubilità del matrimonio. Secondo questo criterio, lo Stato dovrebbe ammettere la separazione per i cattolici, il divorzio per i cittadini di altri culti: criterio monco ed unilaterale, nè strettamente giuridico, perchè ad un principio etico subordina la norma di diritto.

Nè per altro tale distinzione risponde allo spirito della legge, che ammette, come azione diretta, il divorzio, riserbando la separazione alla libera scelta ed ai casi meno gravi. Ciò spiega il progressivo aumento dei divorzî sulle separazioni, che non può valere come documento rispetto al sistema da noi adottato, il quale richiede uno studio preparatorio per promuovere lo scioglimento.

In fatti, il pensiero legislativo italiano si discosta sostanzialmente dal francese. Fin da principio seguì sempre la diritta via: il primo progetto Villa del 1881 e poi l'altro dello Zanardelli del 1883 coordinavano l'istituto del divorzio alla separazione, che ne costituiva il preliminare, la prova, il titolo di ammessibilità.

Riassumendo: nel sistema francese i due istituti rappresentano due vie parallele; nel sistema italiano sono due tappe della medesima via, che mette capo e s'informa allo spirito stesso del Codice civile.

Una maggiore analisi ed esperienza ci ha indotto a dare una forma più recisa a questa nostra tendenza ed a fissare dei limiti che rendano impossibile nella pratica qualsiasi confusione di criterî. Cadono, pertanto, le obbiezioni che furono contrapposte ai suindicati progetti, nei quali si volle intravedere il pericolo che la separazione in genere, e perciò anche la consensuale, possa facilmente trasformarsi in divorzio. Il che davvero produrrebbe ben gravi conseguenze nell'ordine della famiglia e della società.

L'attuale disegno toglie ogni possibilità che, in modo indiretto, per mala fede dei coniugi, o per errore, o rilasciatezza dei magistrati, si riproduca il falso principio dello scioglimento per mutuo consenso.

Il divorzio può derivare non dalla separazione in genere, ma soltanto da quella in ispecie che risulti da un giudicato, e che abbia come contenuto la prova di fatti specifici e determinati.

Questo è il principio organico, che informa tutte le proposte disposizioni, e che si collegano a tre elementi sostanziali: l'indissolubilità come base virtuale del matrimonio, indispensabile al conseguimento del suo scopo individuale e sociale; la separazione personale come deroga transitoria, finchè sia possibile il ripristino dell'unione morale e materiale; il divorzio come deroga definitiva, che dichiara sciolto il vincolo coniugale quando più non sussista per fatti giudizialmente accertati e contrarî al conseguimento dei fini del matrimonio.

Questi tre termini non sono opposti, ma correlativi a tre diverse condizioni, che hanno il medesimo obbiettivo, cioè che il matrimonio consegua il suo scopo.

La legge deve conciliare il massimo rispetto alla libertà dei cittadini con la suprema tutela che per l'ordine della famiglia incombe allo Stato. La libertà consiste nel carattere facoltativo del divorzio: la tutela, nel fissarne con limiti precisi il diritto e la procedura.

## VIII.

Abbiamo creduto adottare nell'articolo 1 una formula nuova, che segna una linea di distinzione con i sistemi vigenti altrove, ed esprime il concetto fondamentale che informa il disegno di legge.

Il matrimonio, a dir proprio, non si scioglie che con la morte: ma il matrimonio nominale, quello che risulta deficiente per mancanza di mezzi o di fine, può essere dichiarato sciolto mediante il divorzio. Ai coniugi in costanza di matrimonio non è aperta, in caso di dissidio, che l'unica via della separazione: solo ai coniugi separati giudiziariamente, e dopo un procedimento speciale, è permessa un'azione per divorzio. Questo pertanto non è un contrapposto del matrimonio, bensì un corollario della separazione giudiziaria, anzi un equipollente della separazione definitiva. Questo sistema toglie qualsiasi carattere dissolvente all'istituto, perchè sorge quando la dissoluzione è già avvenuta e accertata; evita la possibilità di un accordo preventivo o fraudolento tra i coniugi, e quindi il facile accesso al divorzio; frappone tra la separazione e il divorzio un limite di diritto, cioè un giudicato, che costituisce titolo indispensabile all'ingresso dell'azione per divorzio; impedisce l'alternativa di scelta tra la separazione e il divorzio, che può produrre gravi inconvenienti e minacciare la stabilità dei matrimonî, con facile e diretto procedimento, che spiega la prevalenza dei divorzî sulle separazioni nei paesi dove è ammesso il sistema alternativo; esclude, come via allo scioglimento, le separazioni personali di fatto, quelle per mutuo consenso, ed anche le giudiziarie, se fondate sulla domanda per rifiuto di residenza stabile e conveniente da parte del marito (articolo 152 Codice civile), ovvero su condanna criminale dell'altro coniuge inferiore a venti anni (articolo 151); stabilisce una doppia procedura per i due istituti: l'una preliminare per la separazione, l'altra succedanea per il divorzio, nella quale sono prescritte garanzie speciali.

Il punto di partenza di questo organico complesso di disposizioni è pertanto costituito da una sentenza di separazione personale pronunziata ai termini del Codice civile. La dizione chiude la via alla possibilità che altri testi precedenti offrivano all'ammissione del divorzio per mutuo consenso. Infatti, la sentenza di separazione personale poteva comprendere anche l'omologazione, che importa pure, sebbene con altra forma, giudizio del magistrato (Codice civile articoli 236, 276, 292, 293, 299, 301, 319 Codice di procedura civile; articoli 816, 810 e 814, ecc).

In conformità il progetto del 1881 e quello del 1883 indicavano, tra le cause di divorzio, la sentenza che pronunciò od omologò la separázione. Oggi invece il testo dell'art. 1 esclude la sentenza che omologa la separazione consensuale (art 158 Cod. civ.), e racchiude tassativamente la sentenza di separazione pronunziata in contradditorio dal magistrato e passata in giudicato (art. 3). Questo concetto si completa con l'ultimo inciso dell'art. 1, *nei casi e nei modi determinati nella presente legge*, oltre che, per maggiore chiarezza, quando si parla di omologazione, non si appone la parola *sentenza*.

L'art. 2 enumera le cause che possono dar luogo al divorzio.

Può affermarsi che il criterio seguito sia dei più limitati in confronto a tutte le odierne legislazioni che ammettono il divorzio.

Giova, a valutar meglio il rigore da noi adottato, un breve riassunto. In massima le cause più comunemente stabilite nei varî Stati

sono: la condanna a pena infamante o perpetua, l'adulterio, l'ingiusto abbandono, l'attentato alla vita, le sevizie e le ingiurie gravi, salvo talune differenze inerenti al costume, alla coscienza giuridica. al maggiore o minore intervento del magistrato nell'apprezzamento dei fatti.

Ammettono, fra i casi di divorzio, l'adulterio, sia da parte del marito che della moglie: Francia, Svizzera, Germania. Paesi Bassi, Austria, Nuova Jork, Rumania, Bulgaria, San Salvador, Georgia. Limitano l'azione all'adulterio della moglie; Belgio, Inghilterra, Guatemala; ma sono prevedute condizioni speciali contro la condotta del marito.

Ammettono come causa la condanna a pena infamante o perpetua: Francia, Austria, Belgio, Svizzera, Bulgaria; l'attentato alla vita, le sevizie e le ingiurie gravi: Inghilterra, Germania, Francia, Svizzera, Austria, Belgio, Guatemala, Bulgaria, San Salvador; l'abbandono durante un determinato periodo di tempo: Inghilterra, Germania, Francia, Svizvera, Austria, Belgio, Guatemala, Bulgaria, San Salvador.

Parecchie legislazioni straniere hanno aggiunto altre cause, che offrono carattere più speciale, e il cui valore dipende in gran parte dalla tempra dei paesi e dal livello morale giuridico.

Non poco hanno influito ad estenderle le tendenze democratiche, positiviste e sociologiche.

Ma non è facile, per la loro natura e per l'incertezza dei limiti, disciplinarle con norme e sanzioni giuridiche.

Sono indicate come cause: l'ubbriachezza abituale in Bulgaria. Massachusset; l'alienazione mentale in Germania, Svizzera, Georgia, Bulgaria; la pressione di un coniuge sull'altro a cambiar culto in Sassonia, Bulgaria, San Salvador; la gravidanza della moglie, se ignota al marito e precedente al matrimonio, in Georgia e San Salvador; gli atti contro natura, anche su persone estranee, in Germania; la prostituzione della moglie per opera del marito in San Salvador; l'incompatibilità di caratteri nella Svizzera.

In alcuni Stati la casistica si spinse sino ad ammettere l'impotenza e il rifiuto al debito coniugale, in Prussia, Sassonia, Wurtemberg (prima del Codice civile per l'Impero tedesco, entrato in vigore nel 1900), Georgia, Guatemala.

Il mutuo consenso, già respinto in Francia nel 1884, vige ancora nel Belgio, nell'Austria, e, sotto un certo aspetto, anche nella Svizzera.

Da questo prospetto indicativo, non completo, risulta il graduale allargamento delle cause di divorzio indipendentemente dalla religione. dalla stirpe, dalla costituzione politica. Nè possono trarsi conclusioni rispetto alla bontà o alla decadenza del costume, nè alla stessa proporzione dei divorzi.

Non può dirsi più morale la Francia, che ammette due casi di divorzio in paragone alla Germania, la quale, nel recente Codice, novera ben undici casi, fra cui alcuni indeterminati, vaghi e pericolosi, perchè offrono margine all'arbitrio e all'abuso. Basta citare l'art. 1568, che concede l'azione di divorzio, « se il coniuge, con grave violazione dei doveri creati dal matrimonio, o con una condotta disonorevole o immorale, si sia reso colpevole di un così profondo dissolvimento della vita matrimoniale da impedirne la continuità. »

Di questa generale tendenza risentirono le proposte d'iniziativa parlamentare, che si concretarono nell'elaborato disegno di legge, gia sottoposto alla vostra approvazione. Questo aggiunse altre cause:

1° l'infermità incurabile e trasmessibile;

2° l'impotenza manifesta e perpetua posteriore al matrimonio.

Inoltre, adottando come preliminare al divorzio la separazione personale, ammetteva implicitamente le cause che possono dar luogo alla separazione consensuale a norma dell'art. 158, salvo, secondo le ultime modificazioni proposte, la modalità che in tal caso la domanda di divorzio solo possa essere accolta in seguito a nuovo consenso dei coniugi.

Pur riconoscendo il valore delle ragioni adottate dai proponenti, crediamo preferibile il sittema che non abbandona la stabilità del matrimonio al semplice concorso della volontà dei coningi. Si tratta d'introdurre un nuovo istituto, ed è opera savia, perchè non desti apprensioni, siano pure mal fondate, fissare norme rigide, che resistano alla prova dei fatti. Abbiamo quindi seguito altra via, non solo respingendo qualsiasi causa consensuale o indeterminata, ma limitando, come cause di divorzio, quelle che il Codice civile ammette per la separazione giudiziale

Questa non può dare ingresso all'azione di divorzio che solo quando induca certezza che il vincolo matrimoniale sia per disciogliersi. La separazione dev'essere adunque stata pronunziata per fatti gravi, che per sè stessi bastano a dividere gli animi, perchè tolgono l'idealità del connubio, o producono la disistima o il disprezzo di un coniuge verso l'altro, o impediscono la convivenza e la procreazione. Può la volontà del coniuge innocente, abbandonato o vilipeso. o impedito a continuare il legame per lunga o perpetua condanna dell'altro, passar sopra a tali fatti, sacrificarsi, rinunziare alla propria libertà; ma la legge non deve imporre e sanzionare sacrifizî personali.

La gravità di tali fatti, dissolventi l'ordine della famiglia, risulta dalla loro stessa natura, nè può misurarsi alla stregua delle statistiche, sia per le separazioni, che per i divorzî. Donde si spiega che il maggior numero per le une come per gli altri si riferisce alla causa più complessa dei mali trattamenti, e poi gradatamente alle altre cause: all'abbandono, all'adulterio, alla condanna lunghissima o perpetua.

Non è recente la disputa, che sotto l'aspetto filosofico, giuridico, sociale, agitò scrittori e legislatori per parificare l'adulterio del marito a quello della moglie. In Francia la proposta affermativa, che poi divenne legge nel 1884 (art. 230 Cod. civ.), passò in Senato per soli cinque voti. Nè mancano ragioni contrarie, avvalorate dalla legge inglese, che limita la causa di divorzio all'adulterio della moglie; mentre in Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Stati Scandinavi, Russia, Rumania, prevalse quasi sempre il criterio della parità. Il Codice Italiano scelse un sistema intermedio, perchè ammise l'eccezione « quando il marito mantenga la concubina in casa, o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie ». Sorsero talora discussioni sulla necessità di cambiar sistema e sottoporre alla stessa stregua l'infedeltà dei coniugi, dichiarando ingiustizia la disparità di trattamento, mentre eguali sono gli obblighi reciproci, il fine, gli effetti di fronte alla religione, alla morale, alla società. Ma si sostenne in contrario che non può, in tale materia, applicarsi il puro criterio dell'etica o della logica: non può prescindersi da circostanze che si fondano sul costume, sulla pubblica opinione, e da altre che aggravano la responsabilità della donna a misura del maggior

freno che le impone il pudore e delle maggiori conseguenze che la colpa riversa sul marito e sulla famiglia.

In questa condizione di cose sembrò meglio mantenere l'attuale sistema, che si coordina al criterio di massima già prescelto: di mutare il meno che si possa le disposizioni del Codice civile, tanto più che in questo speciale argomento l'innovazione dovrebbe estendersi anche alle disposizioni correlative del Codice penale. Ciò si può, senza sostanziale difformità, stabilire, avuto riguardo alla giurisprudenza, che del resto ha potuto e può attenuare la disparità, attribuendo larga efficacia al caso d'ingiurie gravi, tra le quali la più rilevante e dissolvente certo è l'adulterio. Nessun nocumento può venire dall'attuale disparità alla moglie. perchè essa ha diritto eguale al marito di promuovere azione di divorzio per il caso di eccessi, sevizie, minaccie ed ingiurie gravi, azione la quale è ammessa senza alcuna differenza dall'art. 150 del Codice civile.

Il caso di adulterio è quello che più corrode le basi della famiglia, e quindi non deve sfuggire alle sanzioni più rigorose. A questo compito intende la legge con un complesso di norme che valgano a frenare il costume con restrizioni morali, giuridiche ed economiche.

Lo stesso criterio di lasciare inalterata la dizione del Codice civile consiglia a mantenere la formula *volontario abbandono* tra le cause della separazione personale che possono dar luogo al divorzio. Il significato, già ammesso da costante giurisprudenza, non può riuscire diverso da quello che quasi tutte le legislazioni fissarono con speciale qualifica, dichiarando che l'abbandono debba essere malizioso (Codice dei Paesi Bassi, art. 264), ovvero specificandone il senso testuale « intenzionale, quando la residenza del coniuge che ha lasciato il domicilio coniugale è sconosciuta ed egli non è ricomparso nel termine di un anno, quantunque intimato con pubblica citazione » (Codice austriaco, art. 115, n. 2).

Anche più categorico è il recente Codice dell'Impero tedesco, il quale, nell'art. 1567, dichiara: « deliberato abbandono si ha soltanto: 1° se un coniuge, dopo essere stato, con sentenza passata in giudicato, condannato a stabilire la comunione domestica, deliberatamente non abbia, per la durata di un anno, contro la volontà dell'altro coniuge, ottemperato alla sentenza; 2° se un coniuge, durante un anno, contro la volontà dell'altro coniuge, si sia tenuto deliberatamente lontano dalla comunione domestica, e le condizioni per la citazione pubblica si siano da un anno contro di lui verificate. »

In Inghilterra e nella Svizzera, come in parecchi degli Stati Uniti di America, il termine richiesto per definire come doloso l'abbandono del coniuge è di due anni.

Da per tutto poi si è distinto l'ingiusto abbandono dall'assenza, che nel significato strettamente giuridico esprime la lontananza, senza che questa includa l'inadempimento deliberato del fine coniugale.

Le conseguenze che produce l'abbandono, come causa del divorzio, spiegano la scrupolosa cura di quasi tutte le leggi straniere nel precisarne il significato. Ma il Codice italiano lo ritenne compreso nelle parole « volontario abbandono ». Oggi più che mai deve attribuirsi a tale espressione il senso d'ingiusta, colpevole, fraudolenta diserzione dal domicilio coniugale, in quanto può divenire causa di divorzio. E questo officio che spetta all'autorità giudiziaria nel cooperare al savio sviluppo del nuovo istituto, applicando il testo secondo i principî che lo informano, e precisamente i limiti, sopratutto in vista degli effetti che la sentenza

di separazione può produrre rispetto al divorzio per quelle cause nelle quali prevale l'apprezzamento di fatto.

Questa considerazione deve pur riferirsi al caso più comune adottato dalla maggior parte delle legislazioni, e che riguarda i mali trattamenti come causa di separazione o di divorzio. Anzi la maggiore o minore gravità influisce a promuovere piuttosto l'una che l'altra azione in quegli Stati che ammettono ambo i sistemi. Tale causa è per sè stessa così comprensiva, da prestarsi alle più varie interpretazioni, e da poter comprendere, in difetto di norme espresse, una larga serie di fatti, che il mal costume o la degenerazione moltiplica anche nelle società più civili, dalle brutali violenze e dai lenti martirî all'odio distillato col veleno o intriso di sangue.

Nè poco preoccupa la scala ascendente di uxoricidî, che contristano specialmente alcune classi e presentano una cifra ben rilevante in Italia. Gli effetti del nuovo istituto dipendono, in questa parte, principalmente meno dal testo che dalla retta applicazione che l'autorità giudiziaria saprà fare dei principî fondamentali della legge, sopratutto per l'ampio valore che assumono le espressioni *eccessi*, *sevizie*, *minacce* e *ingiurie gravi* perchè possono dar luogo non pure alla separazione, ma al divorzio.

L'ultima causa indicata nell'art. 2 è la condanna di uno dei coniugi all'ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore ai vent'anni. tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole. I disegni di legge del 1881, 1883 e 1893 ammisero questa causa, informandosi sempre al principio che costituisca documento di fatto, contrario all'adempimento delle finalità del matrimonio. Quindi prescrissero la condizione che la condanna fosse a vita, o per lo meno a venti anni: termine che la Commissione parlamentare del 1881 ridusse a dieci.

Non mancarono oppositori all'ammissione di questa causa, specialmente pei paesi dove, abolita la pena infamante, si ritenne escluso pel coniuge libero il disonore e dovuta al coniuge condannato la pietà che si deve agl'infelici.

Molte legislazioni non ammettono tale causa (Inghilterra, Svezia, Nuova-York); altre la limitano nel numero degli anni, o la riguardano sotto l'aspetto non della pena, ma del reato. In Russia è considerata come causa la condanna che produce perdita di diritti civili e politici, in Danimarca e Norvegia la condanna a vita, in Austria (per gli acattolici s'intende) la reclusione da cinque anni in poi.

Il Codice dell'Impero tedesco si spinge più oltre fino a ritenere come causa di divorzio l'azione punitiva promossa per alcuni reati che offendono la natura e il decoro del sesso (art. 1565).

Noi crediamo seguire una via media, fissando un termine lungo, che accerti il mancato fine del matrimonio e giustifichi il distacco perpetuo tra il disonore della pena inflitta ad un coniuge e la libertà che si deve ai legittimi sentimenti dell'altro, allontanandoci da tutte le proposte che includono minor termine e da quella dell'ultima Commissione, che si riportava (art. 3) all'art. 151 del Codice civile, cioè alla pena criminale senza limite di tempo.

Per la maggior semplicità si è creduto, invece, di farne un caso distinto, come negli anteriori progetti, coordinare questo della condanna, salvo le speciali condizioni, agli altri dell'art. 2, in modo che siano com-

presi nell'unico titolo della separazione giudiziale, che la legge riconosce necessaria per l'esperimento dell'azione di divorzio.

Gli altri disegni di legge presentati al Parlamento escludevano, agli effatti dello scioglimento del matrimonio, i reati politici. Questo sistema non ha potuto essere accolto, perchè sarebbe stato in disarmonia coi principî ai quali si è ispirato il Codice penale nella repressione di questi reati. « In un ordinamento civile e libero, fu scritto nella relazione ministeriale con la quale il Codice penale venne sottoposto alla sanzione reale, il delitto politico, circoscritto nei giusti confini che ho indicato, ha una gravità che giustifica le più severe sanzioni, poichè con esso si attenta al supremo bene del cittadino, la Patria, alle supreme espressioni della volontà e sovranità nazionale e della tutela pubblica, i Poteri dello Stato. » Onde abbiamo creduto che il criterio della pena applicata dal giudice risponda meglio al concetto del legislatore, giacchè, a tacere della pena perpetua dell'ergastolo, quella della reclusione, nell'economia del Codice penale, a differenza dell'altra parallela della detenzione, è la pena normale per i delitti dolosi, derivanti da impulso intrinsecamente malvagio.

L'art. 3 prescrive due condizioni essenziali, che mirano a produrre la morale certezza che, dopo l'avvenuta separazione, manchi la possibilità di conseguire lo scopo della società coniugale: 1° la sentenza che pronunziò la separazione personale dev'essere divenuta irrevocabile 2° dev'essere trascorso, per promuovere l'azione del divorzio, il termine di un anno in mancanza di figli, e di tre se ve ne hanno, dal giorno in cui la sentenza passò in giudicato.

La prima condizione mette il suggello a tutte le garanzie giuridiche che offre il giudizio definitivo per accertare con prova irrefutabile la esistenza di quei fatti dissolventi dell'unione coniugale: fatti che riflettano e tolgano l'onore, la stima, l'affetto dei coniugi.

La seconda condizione serve ad offrire margine al perdono, all'oblio, a svegliare negli animi divisi lo spirito di conciliazione: unico scopo a cui dovrebbe tendere, e per cui può giustificarsi. l'istituto della separazione. La persistenza nel dissidio, la riluttanza all'unione costituiscono un nuovo elemento di fatto che, connesso a quello di diritto proveniente dal giudicato, giustifica anche moralmente l'azione per divorzio.

E' naturale la distinzione del termine secondo che i coniugi abbiano o no prole, affinchè, nel secondo caso, per la maggiore gravità dell'arduo passo, possano meglio e più ponderatamente riflettervi Ma la legge deve garantir con ogni cautela non l'interesse solo dei coniugi, ma anche quello dei figli. Non parve poi conveniente adottare un periodo di tempo maggiore in considerazione del sistema più restrittivo seguito per i casi di divorzio in confronto di anteriori disegni di legge, che, d'altronde, pur fissando un termine più largo, consentivano una facoltà di abbreviazione da noi non ammessa.

Inoltre, le molte formalità prescritte per lo speciale procedimento del divorzio, pel quale si è creduto istituire un titolo a parte, presentano le più salde garanzie di maturità.

Ragioni di alta moralità impongono il divieto prescritto dall'art. 4 al coniuge colpevole di promuovere l'azione di divorzio, sia per togliere a lui la possibilità di crearsi un titolo della propria colpa, sia per difendere il coniuge innocente dal pericolo di essere prevenuto, e lasciargli libera la scelta tra il sacrifizio di sè stesso e lo scioglimento del matri-

monio. Può uno spirito di abnegazione farlo rinunziare, per propria volontà, all'esperimento di una legittima azione: ma appunto per ciò non deve consentirsi a chi fu causa del dissidio di profittarne a suo vantaggio.

Tali considerazioni non valgono nel caso di colpa reciproca, come venne riconosciuto anche nei precedenti progetti, ai quali in questa parte pienamente ci siamo conformati.

L'articolo 5 completa il concetto fondamentale espresso negli articoli 1 e 2, che limitano le cause di ammessibilità al divorzio e ne escludono quella di mutuo consenso. Questo principio viene riaffermato dall'eccezione, in quanto presuppone trasformata la primitiva causa di separazione consensuale in due altre determinate, cioè l'adulterio e la condanna all'ergastolo od alla reclusione superiore ai vent'anni

E' criterio di giustizia consentire il diritto di promuovere lo scioglimento al coniuge che, oltre ai mali della divisione in cui vive, subisce l'onta ed il disonore per opera dell'altro.

Occorre in questo caso applicare il termine prescritto nell'articolo 3 dal giorno in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile come titolo di ammessibilità all'azione per divorzio.

## IX.

Se le norme della separazione giudiziale bastano a preparare e rendere ammessibile l'azione del divorzio, non altrettanto valgono a disciplinare il nuovo stato d'individui che, puro infranto il vincolo coniugale, pure, divenendo estranei l'uno all'altro, non possono in egual modo conseguire piena ed assoluta libertà.

Ragioni di ordine morale impongono trattamento diverso all'innocente e al colpevole: ragioni di ordine economico inducono a temperare il rigore della logica con criterî di equità.

Tuttavia abbiamo creduto attenerci alle disposizioni strettamente necessarie a determinare i rapporti che crea il nuovo istituto: bastando in tutto il resto quanto il Codice stabilisce.

Ciò giova a semplificare il testo: e può, senza incertezza o lacuna, regolare i varî casi, in quanto trova un sostrato nel giudizio di separazione, e nei provvedimenti in esso stabiliti rispetto ai coniugi.

Quindi le norme seguenti si riferiscono ai rapporti che non trovano analogia con quelli di separazione, e dipendono esclusivamente dallo scioglimento del matrimonio.

L'articolo 6 restituisce alla donna straniera divorziata la cittadinanza, che si considera connessa al vincolo coniugale ed al nome del marito. Ed infatti, se, giusta il Codice civile (art. 9), la cittadinanza si acquista col matrimonio, è logico che si perda quando questo si scioglie in vita. Si conserva, invece, per vedovanza come continuazione dello stato civile e politico del marito.

Il rispetto alla libertà fa preferire la regola (che lascia, come eccezione, facoltativo il mantenimento della cittadinanza) al sistema inverso, che la presume continuata, salvo rinuncia, nella donna straniera. In conformità alle normi comuni, la dichiarazione sarà fatta secondo il luogo dove essa trovasi, innanzi all'ufficiale di stato civile, o agli agenti diplomatici o consolari.

In conseguenza del principio che lo scioglimento rappresenta una necessità di fatto, non lo scopo esclusivo del divorzio, la legge consente

che si riannodi il vincolo disciolto. Quando la volontà dei coniugi converge a distruggere, con l'oblio o con l'affetto riacceso, l'ostacolo che impediva di conseguire lo scopo del matrimonio, resta in loro facoltà ristabilire l'unione, come se fossero transitoriamente divisi per mezzo della separazione. Salvo la differenza nell'obbligo di riaffermare il matrimonio con quella stessa solennità con cui lo disciolsero.

Il divieto dell'art. 8 riafferma il principio informatore della legge, che tende a garantire la fedeltà coniugale, ed a far pesare sul colpevole i danni morali e materiali del divorzio.

Parve in alcune legislazioni straniere, come l'inglese, sistema più logico non ammettere tale divieto, perchè toglie al complice l'obbligo di riabilitare la donna colpevole, dando a lei ed ai figli il proprio nome, ed invece di affermare una responsabilità e compiere una riparazione, consolida il disordine.

Presso altri Stati (Austria, Ungheria e Impero germanico) si tempera il divieto con qualche eccezione, che risente del metodo delle dispense. In altri (Belgio, Francia e Danimarca) assume carattere perentorio. Nè mancano proposte che lasciano al magistrato facoltà di deroga al divieto di legge.

Un alto concetto di moralità inspirò i due metodi opposti. Prevalse in quello della libertà il criterio di riparare una colpa; purificare una passione con la legalità; restituire integro il diritto ad un nuovo connubio quando non esistono più i doveri dell'altro già distrutto; seppellire nell'oblio i passati odî e rancori; togliere la certezza o la probabilità di perenne concubinato; aprire l'adito a una famiglia; togliere alla donna l'occasione di altre cadute, all'uomo il facile impulso al libertinaggio. Prevalse, invece, nel metodo del divieto il criterio di punire la colpa, che distrusse l'unione coniugale; applicare il principio di giustizia distributiva con un sollievo all'innocente, con una pena al fedigrafo, impedire che il divorzio sia la ratifica dell'adulterio; porre un freno alle passioni colpevoli, lasciandole fuori della legge, come della pubblica stima; far presentire la responsabilità di una prole senza nome e senza avvenire.

L'ultima Commissione parlamentare escluse il divieto, consentendo ad entrambi i coniugi le seconde nozze, e coordinando tale facoltà ad una speciale disposizione, che dichiarava cessati, dopo lo scioglimento, gl'impedimenti al riconoscimento ed alla legittimazione dei figli naturali, di cui agli art. 180, n. 1, e 195 del Codice civile.

Pare a noi meglio mantenere inalterata la norma seguita negli anteriori progetti, perchè più conforme al principio organico del nostro disegno ed alle varie sanzioni che colpiscono l'adulterio. Il divieto, oltre agli effetti che ne derivano rispetto allo scioglimento, può costituire una benefica misura preventiva per le gravi conseguenze che produce, limitando la libertà per ragione di pubblica morale, anche quando sia cessato il vincolo dei doveri morali e giuridici.

In coerenza a tali criterî, si è altresì mantenuta la sanzione di nullità del nuovo matrimonio contratto, la pena del coniuge trasgressore, e quanto dispone l'articolo 124 del Codice civile per l'ufficiale dello stato civile. Per la natura stessa della violazione giuridica, l'iniziativa rimane alla istanza del coniuge offeso, non potendo ammettersi un provvedimento di ufficio in materia di azione privata.

I rapporti di analogia o di differenza tra la separazione e lo scio-

glimento giustificano le varie disposizioni intese a regolare la posizione economica dei coniugi divorziati.

Se, per la connessione tra i due istituti, conviene mantenere i provvedimenti che in precedenza furono ammessi dal magistrato nel giudizio di separazione, non deve tale regola essere assoluta. La condizione più grave che deriva dallo scioglimento può in molti casi indurre la necessità di regolare in modo diverso i reciproci rapporti: e però bisogna lasciare facoltà discrezionale al magistrato, non potendo la legge determinare tali circostanze inerenti alla situazione morale ed economica dei coniugi (articolo 9).

L'ulteriore svolgimento della funzione, cui ora si destina la separazione come titolo preliminare di ammessibilità dello scioglimento potrà diminuire cotesti casi di mutamento, così che restino definitivi i provvedimenti già presi.

L'articolo 10 riproduce una disposizione contenuta in tutti i precedenti disegni di legge su questa materia, secondo la quale il Tribunale può, nel caso di bisogno di uno dei coniugi, stabilire a favore di lui ed a carico dell'altro coniuge, una pensione alimentare, che cesserà se questo passi a seconde nozze: pensione che continuerà a carico degli eredi. Tale assegno alimentare, in conformità dei disegni di legge preindicati, non può essere accordato al coniuge colpevole, dovendo egli subire le conseguenze della colpa, che fu causa dello scioglimento. Ed anche l'articolo 301 del Codice francese ammette l'assegno alimentare a favore del coniuge che ottenne il divorzio: il che significa che lo nega all'altro. Così del pari il recente Codice dell'Impero tedesco dichiara esplicitamente il diritto esclusivo del coniuge innocente agli alimenti in caso di accertata necessità.

E' ovvia l'applicazione di quanto dispone il Codice civile sul regime dei beni in seguito a scioglimento di matrimonio per causa di morte, al al quale è parificato quello per causa di divorzio.

Valgono pertanto le norme che regolano la restituzione della dote o lo scioglimento della comunione dei beni (articolo 11).

Con l'articolo 12 è conservato il beneficio delle pensioni vitalizie che erano state promesse dai terzi fino allo scioglimento del matrimonio, in quanto deve ritenersi che fosse presunta nella mente di chi assegnava l'ipotesi della morte, non del divorzio, salvo che anche quest'ultima risulti preveduta, perchè in tal caso deve prevalere la volontà del terzo secondo le regole generali.

Cadono in conseguenza della risoluzione del matrimonio tutti i patti stipulati già a reciproco vantaggio, ai quali manca il fine, cioè la causa che li produsse. Tuttavia un principio di giustizia impone il debito di una riparazione a carico del coniuge colpevole, a favore di chi ne fu vittima. Nè può limitarsi agli alimenti, che subiscono l'alea delle nuove nozze e provvedono per l'avvenire.

Tale riparazione rappresenta, invece, tutto un complesso di ragioni fondate sulla perdita del prestigio, del decoro, del benessere, della posizione sociale. Ma sono elementi che non possono fissarsi con norme prestabilite. Quindi, se la loro importanza richiede un assegno in capitale, la loro valutazione deve lasciarsi in facoltà del Tribunale.

Il danno subito dal coniuge innocente giustifica la deroga alla condizione di reciprocità, già stipulata nei patti nuziali.

La legge francese conserva *ipso jure* al coniuge che abbia ottenuto

il divorzio il godimento di tutti i vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio dall'altro coniuge, ancorchè essi siano stati stipulati reciprocamente e la reciprocità non abbia luogo. E nel caso che manchino tali vantaggi, o siano insufficienti, conferisce al Tribunale facoltà di accordare al coniuge innocente una pensione non oltre il terzo del reddito dell'altro. Ma l'ipotesi del nostro articolo è diversa: e si riferisce non all'assegno alimentare, ma ad una riparazione economica che compensi i danni subìti per colpa dell'altro coniuge (articolo 13).

Il richiamo e la restituzione dei doni nuziali ai donanti si connette al mancato scopo. Ma è logico che l'esperimento di tale diritto sia facoltativo e debba esercitarsi dentro un breve termine; ed è giusto che, in suo difetto, la trasmissione dei doni rimanga a favore dei figli e dei loro discendenti, che non debbono essere colpiti dalla responsabilità che grava su i genitori (articolo 14).

La disposizione dell'articolo 15, che chiude questo secondo capo, s'informa a un doppio criterio: riconosce piena libertà ai coniugi di regolare, secondo le proprie convenienze, i reciproci rapporti d'indole patrimoniale in prospettiva dello scioglimento per causa di divorzio: ma stabilisce come inderogabili i diritti riservati ai figli dalla presente legge. Si vuole con questa norma sottrarre all'arbitrio gl'interessi della prole.

Il testo non si occupa di altri effetti insiti allo scioglimento del matrimonio: epperò anche tace su quello che riguarda il nome stesso dei coniugi. Essendo connesso al vincolo matrimoniale, è chiaro che, sciolto questo, ciascuno riprende il proprio nome. Nè occorre disposizione speciale, che la Francia volle introdurre con legge del 6 febbraio 1893, dichiarandone il diritto assoluto in caso di divorzio, relativo e conferito dal magistrato in caso di separazione.

E' illogico che la donna porti nel nome l'onta del marito, o che questi debba lasciarlo vilipendere nel disonore che gl'infligge la moglie. Nè, per quanto semplice in astratto, sfugge nella pratica a gravi inconvenienti la facoltà che alcuni testi consentono alla moglie innocente di portare come un premio il nome del coniuge colpevole.

Secondo il Codice dell'impero tedesco (articolo 1677), la moglie, se innocente, ha facoltà, non obbligo di riassumere il proprio nome: se colpevole, può esservi costretta dal marito con una serie di atti pubblici e di contestazioni che dovrebbero evitarsi. Pare insieme più logico e giuridico il criterio che, senza distinzione, sia o no colpevole, restituisce alla donna il nome di famiglia: il che per altro si coordina alla modificazione che l'annotazione della sentenza di divorzio apporta nei registri dello stato civile, (articolo 51) e alla facoltà di nuove nozze, alle quali la donna divorziata porta il proprio nome, non quello del marito.

## X.

Ben diversi sono i rapporti che produce lo scioglimento del matrimonio riguardo ai figli. La loro condizione rimane immutata di fronte ai loro genitori, quale la riconobbe lo stato civile: il divorzio non può cancellare l'origine, il nome che portano. Quindi bisogna coordinare tutte le varie cautele in difesa della prole a questa situazione giuridica, che sopravvive alla morte della società coniugale.

Da ciò deriva il carattere assoluto e coercitivo delle disposizioni che

riguardano i figli, diverse da quelle che riflettono i coniugi, e nelle quali si consente loro, dentro certi limiti, facoltà di regolare i proprii interessi. Rispetto ai figli, si richiede più vigile e largo l'intervento del magistrato per integrare dove occorre l'opera di tutela che impone la legge.

L'articolo 16 esplica l'inizio, le forme, lo sviluppo di tale intervento, che può essere determinato da richiesta dei parenti, del Pubblico Ministero, o anche di ufficio.

Ben larga è la sfera delle sue attribuzioni: il tribunale può non solo modificare quanto era stato già stabilito precedentemente rispetto ai figli nel giudizio di separazione, ma può anche in avvenire, e successivamente, quando il caso lo richiede, variare i provvedimenti adottati dopo lo scioglimento. Il che rappresenta quella cura continua di aiuto e e di difesa che, in mancanza di genitori, o in concorso del coniuge designato dalla legge, presta il magistrato.

L'articolo 17 mantiene inalterata ad ambo i coniugi la patria podestà, che talune leggi straniere e l'ultimo disegno parlamentare, derogando al diritto comune, consentono esclusivamente al coniuge cui si è affidato il mantenimento e l'educazione dei figli, negando perfino all'altro l'usufrutto sulla quota che si attribuiva in proprietà ai figli. Non così la legge francese del 1884, nè i nostri progetti del 1881 e del 1883, i quali disposero che rimanevano inalterate le disposizioni concernenti i rapporti civili e patrimoniali dei figli coi genitori e loro parenti (articolo 20). Il testo attuale dichiara esplicitamente l'immanenza della patria potestà per la natura stessa dei rapporti che lo scioglimento del matrimonio non può distruggere.

Sono ben diversi gli effetti.

Non deve riguardo ai figli adottarsi quel criterio di disparità che si applica nei reciproci rapporti ai coniugi divorziati. Per questi vale il beneficio o il danno in proporzione dell'innocenza o della colpa, per i figli deve valere l'eguale misura di subordinazione, che si collega al fatto stesso dell'origine, ai vincoli di sangue, allo stato civile. Epperò a differenza di altri testi, che si limitano ad indicare l'obbligo di cura e di sorveglianza da parte dei genitori divorziati, dichiara esplicitamente l'eguale diritto di patria potestà, che, per altro, a norma delle circostanze, può essere temperata o esclusa dal magistrato.

Corrispettivo a tale diritto è l'obbligo dei coniugi divorziati di provvedere ai bisogni della prole, che riguardano tutto il complesso di mezzi economici, di cure e di assistenza, indispensabili allo sviluppo fisico e morale, conforme alla condizione o alle sostanze dei genitori.

Tale obbligo permane nella madre che passa ad altre nozze, e, per ovviare alla deficienza o alla noncuranza possibile per concorso di altra prole, si estende anche al marito, dichiarandolo responsabile solidalmente.

Così pure, nell'evento di nuove nozze, restano assicurati efficacemente l'educazione e il sostentamento della prole, ed attenuato il danno insito al mutamento della famiglia. Tali garanzie sono integrate con una serie di disposizioni desunte dal Codice civile, in quanto regola il caso analogo del coniuge che, per vedovanza, passa a seconde nozze, e con altre più speciali, mediante un Consiglio di famiglia, istituito ai fini della presente legge.

In coerenza al riconosciuto diritto di patria potestà ad entrambi i coniugi, l'articolo 19 dichiara come obbligo che il presidente del tribu-

nale debba sentire anche il coniuge divorziato, cui non furono affidati i figli, e come facoltà, che possa essere chiamato ad esporre le sue ragioni. Così, da un lato, si cerca l'accordo dei genitori almeno sui mezzi più idonei all'avvenire dei figli; dall'altro, si affida al magistrato la decisione sull'opportunità di ammettere al Consiglio di famiglia il coniuge che, per le stesse ragioni della non meritata fiducia, potrebbe creare ostacoli ed attriti.

L'articolo 20 riproduce, in ordine al diritto successorio dei figli legittimi e dei discendenti, rispetto ai genitori divorziati, le norme del Codice civile, parificando, inoltre, la loro condizione in concorso a prole nata da matrimonio in seguito a divorzio e quella che sorge in concorso di prole nata da matrimoni diversi.

Così, in armonia con le norme vigenti, vengono assicurate le ragioni dei figli, sia rispetto al sostentamento e all'educazione, sia rispetto all'eredità, con un metodo di cautele, che, pur riflettendo una speciale condizione, non si allontanano dal diritto comune.

Quindi non si è creduto adottare alcuna di quelle norme eccezionali che, per eccessiva preoccupazione dell'interesse dei figli, sconfinando dai retti principî che regolano la successione, ammisero alcune leggi straniere, non senza qualche ripercussione in proposte e dottrine nostre.

Attinsero, come origine, alla norma sancita in Francia nell'art. 305 del Codice Napoleone, oggi abrogata, che, in caso di divorzio per mutuo consenso, riconosceva nei figli legittimi l'acquisto *ipso jure* della proprietà di metà dei beni dei loro genitori, ai quali riserbava l'usufrutto fino alla maggiore età dei figli con l'onere di provvedere al loro mantenimento.

Se la reazione al sistema dello sbrigliato divorzio dell'epoca rivoluzionaria può spiegare storicamente l'ammissione di tale criterio, nessun motivo giuridico lo sorregge, dappoichè alle assai discutibili ragioni di convenienza addotte basta opporre il principio fondamentale che la successione non possa aprirsi che dopo la morte, a prescindere che la divisione del patrimonio a favore dei figli, in seguito allo scioglimento, si ripercuote in un danno al coniuge innocente ed allenta o può annullare quei vincoli tra i figli ed i genitori che la legge vuole rispettati, mantenendo la patria potestà.

Non occorre disposizione speciale per garentire con ipoteca le ragioni dei figli, che costituiscono un obbligo dei genitori; poichè questo è insito nei provvedimenti emessi dal tribunale con sentenza a norma dell'art. 16.

Tale sentenza, che dichiara ed attribuisce diritti ai figli e determina il loro adempimento, designando ed escludendo persone, è produttiva per sè stessa di garanzia reale, che potrà farsi valere da chi d diritto.

Bastano, quindi, le cautele che emanano ai sensi di legge dal pronunziato del Tribunale perchè sia assicurato l'interesse dei figli, senza bisogno di creare una speciale ipoteca. Per altro lo stesso Tribunale potrà, secondo le circostanze, ordinare garanzie sui beni dei coniugi per assicurare l'adempimento dei loro doveri verso i figli.

L'art. 21 mira a togliere l'indugio che può derivare dalle more del giudizio che riguarda l'assegnazione dei diritti patrimoniali. Epperò prescrive che tale giudizio abbia luogo in sede separata, affinchè non intralci o sospenda gli effetti del divorzio. Le dispute su gl'interessi, l'accerta-

mento dello stato patrimoniale, per fatti sopravvenuti, la complicanza d'incidenti, specialmente se trattasi di rapporti commerciali, possono dar luogo a lunghe ed ardue contestazioni, dalle quali non deve farsi dipendere la condizione morale e giuridica dei coniugi, ormai estranei l'uno all'altro.

## XI.

Si è stabilito, a differenza dei testi precedenti, un capo speciale che riguarda la procedura, la quale ha suprema importanza nello svolgimento del nuovo istituto, perchè racchiude una serie di cautele, destinata a dimostrare come il divorzio possa aver luogo soltanto quando siano esauriti tutti i mezzi possibili per mantenere il matrimonio. Non altrimenti riconobbe la Francia tale importanza, aggiungendo a quella del 1884 sul divorzio una legge speciale per la procedura del 18 aprile 1886.

La procedura da noi adottata ha due stadî, che mettono capo a due istituti, l'uno familiare, l'altro giudiziario, con funzioni analoghe, dirette a rendere più cauta e matura la decisione dei coniugi prima che si esperimenti l'azione di divorzio.

Parve opportuno fare intervenire il Consiglio di famiglia, composto dei parenti più prossimi, che per la conoscenza delle condizioni di famiglia, della vita e del carattare dei coniugi, dello stato patrimoniale, della gravità dei dissidi, debbono reputarsi i più adatti a dare avviso più savio e disinteressato.

Tale istituto rappresenta la funzione conciliativa, che. rispetto alla separazione, la legge conferisce al presidente del Tribunale. Qui, invece, si è voluto aggiungere quest'altro elemento, che ha interesse a tutelare il decoro delle rispettive famiglie ed a consigliare l'arduo passo decisivo solo quando diventi una dolorosa necessità.

In tal caso, fallito ogni esperimento di conciliazione, si passa al secondo stadio quando, persistendo la volontà delle parti, comincia l'opera esclusiva del magistrato, che dà ingresso all'istanza ed emette i provvedimenti transitori che ravvisa urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.

L'art. 22 s'informa ai principî generali di procedura e riflette le varie ipotesi per determinare la competenza del Tribunale dinanzi a cui deve presentarsi la domanda di scioglimento, che può essere quello del domicilio o della residenza del convenuto; in difetto, quello del domicilio, residenza o dimora dell'istante; ed infine, il Tribunale che pronunziò la sentenza di separazione personale.

Gli articoli 23 e 24 fissano le formalità sostanziali ed i documenti indispensabili all'ammissione della domanda di scioglimento.

La presentazione di questa in persona serve a dimostrare la maturità del proposito e ad evitare l'ingerenza infausta o pericolosa d'interposte persone.

Il processo verbale dinanzi al presidente accerta la persistente risoluzione anche di fronte al magistrato.

La copia della sentenza di separazione serve a provare l'incidenza dei casi contemplati nell'art. 2 e il termine decorso ai sensi dell'art. 3.

Lo stato di famiglia e gli altri documenti patrimoniali occorrono per i provvedimenti da adottarsi nell'interesse dei coniugi e dei figli.

Sono evidenti le disposizioni che riguardano l'ordinamento del Con-

siglio di famiglia; il modo di supplire al difetto degli stretti congiunti; la sua convocazione; le facoltà discrezionali del presidente (articoli 25, 26, 27, 28).

L'art. 29 indica il doppio ufficio che esercita ciascuno dei componenti il Consiglio di famiglia in ordine ai modi di provvedere al mantenimento e alla educazione dei figli, allo stato patrimoniale dei coniugi ed al regolamento dei loro interessi. Il voto motivato del parere, come delle informazioni, serve a garantire la serietà delle ragioni e la veridicità dei fatti. Nè oltre può spingersi la legge, trattandosi di un istituto familiare, il compito non deve mutarsi in una funzione di controllo o di censura.

Giova all'efficacia del Consiglio di famiglia la direzione che è confidata al presidente del Tribunale; ed il processo verbale, che fa menzione di tutto, depositato in cancelleria, diviene documento giudiziale e, rispetto ai beni, costituisce una specie d'inventario, atto ad offrire al magistrato gli elementi per stabilire o modificare le norme ed i provvedimenti necessari a regolare l'interesse dei coniugi e dei figli.

Dopo esaurite queste formalità preliminari, che sono requisiti indispensabili all'ingresso dell'azione di divorzio, questa comincia, sull'istanza di uno dei coniugi, con citazione ad udienza fissa destinata dal presidente.

Non si è creduto aggiungere alcuna delle disposizioni contenute in altri progetti in ordine al giudizio di divorzio, bastando all'uopo il diritto comune, salvo una deroga imposta dal carattere speciale e dagli effetti del divorzio, prescrivendo che il ricorso in cassazione sospende l'esecuzione della sentenza (art. 30).

E' ovvio che questa non possa produrre i suoi effetti che dal giorno in cui venga con forma solenne modificato lo stato civile dei coniugi divorziati. Ed a ciò si provvede iscrivendo nel termine di sei mesi dalla pubblicazione, ed in margine all'atto del matrimonio, il dispositivo della sentenza irrevocabile che pronunziò lo scioglimento (art. 31).

## XII.

Un principio di giustizia suggerì alcuni temperamenti che impedissero disuguaglianza fra i cittadini nell'applicazione della presente legge. Ed erano tanto più necessari in quanto apre l'ingresso all'azione di scioglimento non l'istituto della separazione personale in genere, ma quella in ispecie che corrisponde ai casi contemplati nell'art. 2. Cosicchè sarebbero rimaste escluse in massima tutte le altre separazioni omologate prima della presente legge, e il negato beneficio avrebbe lasciato nel disordine un gran numero di famiglie.

L'ultimo disegno di legge parlamentare dava efficacia retroattiva alla legge, ammettendo l'azione di scioglimento per tutte le separazioni anteriori, salvo la sola condizione del termine. Tale criterio, per quanto pericoloso, era logico; perchè si riannodava al mutuo consenso, che, attraverso la separazione, poteva metter capo all'azione di scioglimento. Nè, per giustificare tale norma transitoria, mancavano gravi ragioni: il prevalente numero delle separazioni consensuali avvenute secondo l'attuale sistema; la presunzione che sotto quella causa generica altre se ne celassero per motivo di pudore o di convenienza, por timore di scandalo, o per reciproca utilità.

L'assoluta esclusione da noi adottata in ordine alla separazione con-

sensuale ci ha distolto da così larga norma transitoria, non potendo ammettere altre eccezioni fuori di quelle che servono a confermare la regola.

Non ci è sfuggita la disparità che il nuovo istituto avrebbe creato; nè i motivi reconditi di molte separazioni; e l'art. 32 provvede appunto a conciliare le due diverse condizioni, applicando lo stesso principio fissato dall'art. 3. Epperò concede facoltà di esperimentare l'azione di scioglimento anche per i coniugi separati volontariamente a norma dell'articolo 158 del Codice civile, quando possa dimostrarsi dallo istante che il vero motivo della separazione era quello preveduto nei casi dell'articolo 2. Così che, malgrado tale mutamento di causa, si rientra nella regola generale. La separazione consensuale diviene giudiziaria, quindi accessibile al beneficio della legge. Infatti presuppone la colpa accertata e documentaia di uno dei coniugi; il che scopre il vero ostacolo permanente alla conciliazione, il vero germe del dissidio familiare. Il tempo trascorso non offre che una maggior prova; un decisivo argomento ad ammettere l'azione di divorzio. Oltre a tali requisiti intrinseci, l'articolo transitorio richiede come preliminare cautela all'esperimento del diritto l'autorizzazione del Tribunale, che ha facoltà di accordarla con decisione in Camera di consiglio, uditi i coniugi ed il Pubblico Ministero In tal modo questa forma di procedura abbreviata, perchè preesiste una separazione omologata, converge allo stesso pnnto della forma di procedura ordinaria prescritta dalla nuova legge per le separazioni giudiziarie. Costituisce cioè lo stadio introduttivo all'azione di divorzio.

## DISEGNO DI LEGGE.

### TITOLO I.

### Dello scioglimento del matrimonio.

#### Capo I. — *Condizioni per sciogliere il matrimonio.*

Art. 1. La sentenza di separazione personale può dar luogo allo scioglimento del matrimonio nei casi e nei modi determinati nella presente legge.

Art. 2. Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato quando la separazione è stata pronunziata:

*a*) per adulterio;

*b*) per volontario abbandono;

*c*) per eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie gravi;

*d*) per condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore ai vent'anni, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 3. La domanda di scioglimento del matrimonio non è ammessa che dopo un anno dal giorno in cui la sentenza di separazione è divenuta irrevocabile se non vi sono figli, e dopo tre anni se ne sono.

Art. 4. Tranne il caso che entrambi i coniugi siano colpevoli, quello per colpa del quale fu pronunziata la separazione personale, che dà titolo a domandare lo scioglimento del matrimonio, non ha diritto di chiederlo.

Art. 5. Se, durante la separazione consensuale, uno dei coniugi sia condannato per adulterio, ovvero all'ergastolo, o alla reclusione per un tempo superiore ai vent'anni, l'altro coniuge può promuovere l'istanza per lo scioglimento del matrimonio trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 3 dal giorne in cui la sentenza divenne irrevocabile.

Capo II. — *Effetto dello scioglimento del matrimonio rispetto ai coniugi.*

Art. 6. La donna straniera, che ha acquistata la cittadinanze italiana ai termini dell'articolo 9 del Codice civile, la perde con lo scioglimento del matrimonio per divorzio.

Nondimeno può conservarla, purchè ne faccia dichiarazione avanti l'ufficiale dello stato civile della sua residenza, o avanti i regi agenti diplomatici o consolari, qualora si trovi in paese estero.

Art. 7. I coniugi divorziati possono riunirsi tra loro in matrimonio con le formalità prescritte nella legge.

Art. 8. Ove la separazione personale dei coniugi ed il seguito divorzio abbiano avuto causa dall'adulterio di uno di essi, il coniuge colpevole non può contrarre matrimonio col suo complice.

Quando ciò avvenga, il matrimonio è annullato, il coniuge colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi, ferma, quanto all'ufficiale dello stato civile, la disposizione dell'articolo 124 del Codice civile.

L'annullamento del matrimonio e la condanna non avranno luogo che ad istanza del coniuge offeso, proposta non oltre il termine di sei mesi dal giorno in cui il coniuge stesso ebbe notizia del contratto matrimonio.

Art. 9. Quando nella sentenza che pronunzia lo scioglimento del matrimonio non è altrimenti disposto, restano fermi i provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione rispetto ai coniugi.

Art. 10. Il tribunale può, in caso di bisogno di uno dei coniugi, stabilire a favore di lui ed a carico dell'altro coniuge una pensione alimentare, che cesserà se questi passi ad altre nozze o venga a mancare il bisogno che l'aveva motivata. Essa non si estingue con la morte dell'obbligato a prestarla.

La pensione alimentare non può essere accordata a favore del coniuge colpevole.

Art. 11. La sentenza di divorzio produce, relativamente al regime dei beni, gli stessi effetti dello scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi.

Per la restituzione della dote e per lo scioglimento della comunione dei beni si applicano le disposizioni degli articoli 1409 e seguenti e 1434 e seguenti del Codice civile.

Art. 12. Le pensioni vitalizie promesse dai terzi sino allo scioglimento del matrimonio sono dovute al coniuge a profitto del quale erano state stipulate, nonostante lo scioglimento del matrimonio per divorzio.

Art. 13. La sentenza di divorzio estingue i diritti successorî spettanti all'uno e all'altro coniuge.

I patti stipulati nel contratto di matrimonio a vantaggio del coniuge verso l'altro in caso di sopravvivenza si estinguono in conseguenza del divorzio.

Il tribunale, tenuto conto dei patti stipulati nel contratto di matri-

monio, può, sulla domanda del coniuge non colpevole, attribuirgli un assegno in capitale proporzionato alla perdita dei diritti e vantaggi che sopporta per effetto dello scioglimento del matrimonio.

Tale domanda è ammissibile nonostante i patti nuziali siano stati stipulati sotto la condizione della reciprocità e questa non possa più aver luogo.

Art. 14. I doni fatti per causa di matrimonio da un coniuge all'altro, o ad uno di essi, dal padre, dalla madre e dai parenti dell'altro, possono essere reclamati e debbono essere restituiti nello stato in cui si trovano.

Il diritto di reclamare la restituzione dei doni spetta a ciascuno dei donanti e si estingue se non sia esercitato nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.

I doni non reclamati spettano ai figli o loro discendenti.

Art. 15. Nel contratto di matrimonio possono stabilirsi soltanto i patti circa il regolamento dei rispettivi diritti patrimoniali in caso divorzio, senza pregiudizio dei diritti riservati ai figli nella presente legge.

Capo III. — *Effetti dello scioglimento del matrimonio rispetto ai figli.*

Art. 16. Il tribunale, a richiesta dei parenti, o del Pubblico Ministero, o d'ufficio, può modificare quanto era stato stabilito nel giudizio di separazione circa il mantenimento e l'educazione dei figli e la persona cui debbono essere affidati.

Il tribunale può, a richiesta delle dette persone, modificare successivamente i provvedimenti decretati rispetto ai figli.

Art. 17. Qualunque sia la persona alla quale siano stati affidati i figli, rimangono salvi i diritti di patria potestà spettanti al padre e alla madre, che conservano rispettivamente il diritto di sorvegliare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei loro figli.

Art, 18. Rimane integro rispetto ai coniugi divorziati l'obbligo di provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione della prole in proporzione delle loro sostanze a norma dell'articolo 138 del Codice civile.

Nel caso che la madre celebri nuove nozze, il marito sarà tenuto in solido all'adempimento degli obblighi ad essa imposti negli articoli precedenti.

Art. 19. Il coniuge divorziato al quale è affidata la prole, se intenda passare ad altre nozze, deve chiedere al presidente del tribunale, che pronunziò lo scioglimento del matrimonio, la convocazione del Consiglio di famiglia per l'adempimento delle disposizioni degli articoli 237, 238 e 239 del Codice civile, che sono applicabili ad entrambi i coniugi.

Il presidente del tribunale convocherà il Consiglio di famiglia, sentirà l'altro coniuge, e potrà ammetterlo a sostenere le proprie conclusioni nelle adunanze del Consiglio di famiglia.

Art. 20. I figli legittimi o i loro discendenti succederanno al padre e alla madre divorziati, e, se l'uno o l'altra avessero celebrato il secondo matrimonio, succederanno in concorrenza dei figli legittimi e loro discendenti nati dal matrimonio celebrato dopo il divorzio con le stesse norme sancite negli articoli 736 e seguenti del Codice civile rispetto ai figli legittimi nati da matrimonî diversi.

Art. 21. La liquidazione dei diritti patrimoniali dichiarati ed attribuiti con la sentenza di scioglimento del matrimonio è fatta in giudizio separato e non sospende gli effetti del divorzio.

Capo IV. — *Norme di procedura.*

Art. 22. La domanda di scioglimento del matrimonio è proposta

avanti al tribunale del domicilio, e, in mancanza di domicilio, avanti a quello della residenza del coniuge convenuto.

In difetto di domicilio o di residenza nel regno, la domanda può essere proposta avanti al tribunale del luogo dove ha il domicilio, la residenza o la dimora il coniuge che la promuove, ovvero avanti al tribunale che pronunziò la sentenza di separazione personale.

Art. 23. La domanda è presentata personalmente al presidente del tribunale.

Art. 24. Il presidente deve accertare la presentazione della domanda mediante processo verbale, e sulla domanda medesima deve udire il Consiglio di famiglia, di cui negli articoli seguenti, determinando il giorno in cui esso dev'essere convocato per deliberare.

Alla domanda debbono unirsi:

*a*) la copia della sentenza di separazione personale ovvero della sentenza di condanna di cui nell'articolo 5;

*b*) lo stato di famiglia;

*c*) i documenti comprovanti il patrimonio dei coniugi.

Art. 25. Il Consiglio di famiglia è composto del presidente del Tribunale e di quattro consulenti.

Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente:

1° gli ascendenti dei due coniugi;

2° i fratelli germani;

3° gli zii.

In ciascun ordine sono preferiti i parenti maschi più prossimi, e, a parità di grado, i più anziani, però due di essi debbono appartenere alla famiglia del marito e due a quella della moglie.

Art. 26. In mancanza dei consulenti di diritto, ovvero quando essi non siano in numero sufficiente, il presidente nomina altre persone scelte tra i più prossimi parenti ed affini dei due coniugi e, in mancanza, tra gli amici.

Il presidente può, ove lo reputi utile, ammettere o chiamare i figli ad intervenire al Consiglio di famiglia: i figli minori sono rappresentati da un curatore nominato dal presidente, e sono pure chiamati i coniugi.

Art. 27. Il Consiglio di famiglia è convocato entro un mese dal giorno in cui fu presentata la domanda.

L'atto di convocazione è, a cura del cancelliere, notificato a ciascuno dei membri del Consiglio, ai due coniugi ed ai figli ove siasi ordinato il loro intervento.

Art. 28. Se nel giorno della convocazione uno o più dei membri del Consiglio di famiglia non intervenisse, o dichiarasse di non poter intervenire, il presidente lo sostituisce secondo le norme indicate negli articoli precedenti e fissa la nuova convocazione nel termine di giorni dieci.

Notificato il nuovo atto di convocazione, si procederà senza altro, ritenendo il Consiglio di famiglia costituito con quelli che siano effettivamente intervenuti.

Art. 29. Ciascuno dei componenti il Consiglio di famiglia esprime, con voto motivato, il suo parere sulla domanda e sul modo di provvedere al mantenimento e all'educazione della prole. Dà inoltre le opportune informazioni per accertare lo stato patrimoniale dei coniugi e pel regolamento dei loro interessi.

Di tutto si fa menzione nel processo verbale, che deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 30. — Chiuso il processo verbale, il presidente, ad istanza di

uno dei coniugi, fissa l'udienza in cui essi dovranno comparire avanti il tribunale per sentire pronunziare lo scioglimento del matrimonio.

Il ricorso in Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 31. Il dispositivo della sentenza che pronunzia lo scioglimento del matrimonio deve essere, nel termine di sei mesi, a richiesta di uno dei coniugi, inscritto in margine dell'atto di nascita e dell'atto del loro matrimonio.

La sentenza non produce i suoi effetti che dal giorno di tale annotazione.

CAPO V. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 32. La separazione consensuale, omologata anteriormente alla presente legge ai termini dell'articolo 158 del Codice civile, può dar luogo alla domanda di scioglimento del matrimonio, osservati i termini e le norme della presente legge.

Il coniuge che intenda proporre la domanda deve ottenerne autorizzazione dal tribunale, il quale ha facoltà di accordarla qualora dimostri che la separazione avrebbe potuto essere pronunziata per uno dei motivi indicati nell'articolo 2, e per colpa dell'altro coniuge.

L'autorizzazione deve essere unita alla domanda.

Il Tribunale provvede in Camera di consiglio, sentiti i coniugi e il Pubblico Ministero, il quale dà le conclusioni, assunte, ove occorra, sommarie informazioni.

Art. 33. Pronunziato lo scioglimento del matrimonio, i coniugi possono celebrare nuove nozze.

I patti convenuti nel verbale di separazione restano fermi sino a quando il coniuge in favore del quale furono omologati non celebri nuove nozze.

Per i figli si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.

---

**Regio Decreto** *5 ottobre 1902, n. 465, che approva il nuovo regolamento per le nomine e le promozioni del personale della Direzione generale del Fondo per il culto.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduta la legge 7 luglio 1866, n. 3036;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge in data 21 luglio 1866, n. 3070;

Veduto il reale decreto 14 dicembre 1866, n. 3384;

Veduti i regolamenti organici approvati coi reali decreti 18 marzo 1875, e 8 febbraio 1885, n. 3115;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di Grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato l'unito regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli per le nomine e le promozioni nel personale della Direzione generale del Fondo per il culto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi addì 5 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI. — F. COCCO-ORTU.

---

**Regolamento** *circa le nomine e le promozioni nel personale della Direzione generale del Fondo per il culto.*

### Capo I. — **Degli impieghi e dell'ammissione ai medesimi.**

Art. 1. — Il personale della Direzione generale del Fondo per il culto è distinto in tre categorie.

Appartengono alla prima i funzionari della carriera amministrativa compresi gli ispettori, ai quali è affidata la trattazione degli affari di concetto ed il servizio di ispezione; alla seconda i funzionari della carriera di ragioneria, ai quali sono affidate le operazioni di contabilità; alla terza i funzionari della carriera d'ordine, i quali sono incaricati di registrare, conservare, copiare e spedire gli atti.

I gradi nei quali si divide ciascuna categoria, le classi comprese nei singoli gradi, il numero dei funzionari di ciascun grado e di ciascuna classe e lo stipendio attribuito a ciascun grado e classe sono stabiliti nel ruolo organico approvato nelle forme di legge.

Art. 2. Per motivi di servizio possono essere nominati funzionari in numero maggiore di quello determinato per ciascun grado o classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei posti superiori.

Possono anche essere nominati reggenti con stipendio minore di quello assegnato normalmente al grado di cui viene affidata la reggenza.

I capi di sezione, i segretari, gli ispettori con stipendio corrispondente, e gli archivisti possono essere incaricati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, di dirigere rispettivamente una Divisione od una Sezione della stessa categoria cui appartengono, o gli Uffici d'ordine; nel qual caso continuano a percepire lo stipendio attribuito al posto del quale erano investiti, salva la facoltà di concedere ad essi un assegno temporaneo che non potrà essere maggiore di lire 600 annue per la direzione di una Divisione, di lire 300 annue per la direzione di una Sezione e di lire 250 annue per la direzione degli uffici d'ordine.

Art. 3. Salvo quanto è disposto dall'art. 17 del presente regolamento e dalle vigenti leggi sullo stato dei sotto ufficiali dell'esercito e della marina, per essere ammesso a far parte del personale della Direzione generale del Fondo per il culto, è necessario:

1° essere cittadino italiano;

2° avere non meno di 18 e non più di 30 anni;

3° non essere stato condannato e non essere sotto giudizio per delitto;

4° non essere in istato di fallimento e non riabilitato, e non essere nello stato d'interdizione e d'inabilitazione;

5° avere sana e robusta costituzione fisica;

6° avere conseguita la laurea di giurisprudenza per l'ammissione alla 1ª categoria, il diploma di ragioniere per la 2ª, e la licenza ginnasiale o tecnica per la 3ª.

7° avere vinto la prova di un concorso.

Art. 4. — Il concorso si apre con decreto ministeriale, che si pubblica mediante inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Nel decreto sono indicati il numero dei posti per cui è aperto il concorso, il termine entro il quale gli aspiranti debbono presentare la loro domanda ed i giorni nei quali l'esame deve aver luogo.

Art. 5. — Le domande debbono essere indirizzate al Direttore generale del Fondo per il culto ed essere corredate dai documenti i quali

comprovino che gli aspiranti hanno i requisiti prescritti dai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3.

Il Direttore generale del Fondo per il culto, accertata la buona condotta degli aspiranti, comunica un mese prima del giorno fissato per l'esame, le presentate istanze, con le sue osservazioni, al Ministro di grazia e giustizia e dei culti, che determina con giudizio incensurabile quali aspiranti possono essere ammessi all'esame.

Art. 6. — Il concorso ha luogo innanzi ad una Commissione composta:

*a*) di un consigliere di Stato o di Corte di cassazione, che ne sarà il presidente; dell'ispettore generale del Fondo per il culto; di un consigliere di Corte di appello; di un vice avvocato erariale; e di un capo di divisione della Direzione generale del Fondo per il culto che sarà incaricato anche delle funzioni di segretario (per gli impieghi di 1ª categoria);

*b*) di un consigliere della Corte dei conti, presidente; dell'ispettore generale del Fondo per il culto; di un ragioniere della Corte anzidetta; di un capo di divisione o ispettore della ragioneria dello Stato; e del capo della ragioneria dell'amministrazione, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario (per gli impieghi di 2ª categoria);

*c*) dell'ispettore generale del Fondo per il culto, presidente; di un capo di divisione della Direzione generale del Fondo per il culto, e del capo degli uffici d'ordine, il quale eserciterà pure l'ufficio di segretario (per gli impieghi di 3ª categoria).

Alla Commissione suddetta sono comunicati dal Direttore generale gli elenchi dei concorrenti ammessi agli esami insieme ai documenti da essi prodotti.

Art. 7. — L'esame è scritto ed orale, e versa:

Per gli impieghi di 1ª categoria sul diritto e sulla procedura civile, sul diritto amministrativo e costituzionale e sul diritto ecclesiastico;

Per gl'impieghi di 2ª categoria sugli elementi di diritto costituzionale, amministrativo e civile, sulla matematica e sulla computisteria.

Per gli impieghi di 3ª categoria su nozioni elementari di ordinamento amministrativo: di aritmetica e di tenuta di registri e rubriche di archivio. E per questi impieghi viene fatto speciale conto della calligrafia dei concorrenti.

Le materie suindicate per tutte tre le categorie devono essere svolte secondo i programmi alegati al presente regolamento.

Art. 8. — L'esame scritto è dato per gli impieghi di prima categoria in quattro giorni, per gli impieghi di seconda categoria in tre giorni; per quelli di terza in due. In ciascun giorno è concesso il tempo di otto ore per rispondere alle tesi.

L'esame orale non durerà che mezz'ora per ciascun candidato.

Art. 9. — Per l'esame scritto sono formulati dalla Commissione tre temi su ciascuna materia o parte di programma, i quali vengono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Nell'ora stabilita di ciascun giorno, il presidente, alla presenza di tutta la Commissione, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di questi fa estrarre a sorte una delle tre buste contenenti i temi che in quel giorno stesso devono essere svolti. Apertala senza rompere i suggelli, appone al tema sorteggiato la propria firma e vi fa apporre quella del segretario, dopo di che lo detta ai concorrenti.

Tanto la minuta del lavoro, quanto la copia se venga fatta, devono

essere scritte su fogli di carta muniti del bollo della Direzione Generale e controsegnati dal segretario.

Art. 10. Non è permesso ai candidati di consultare libri o scritti fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè conferire fra loro o con persone estranee.

Quegli che contravviene a queste disposizioni sarà escluso dal concorso e l'esame da lui fatto sarà nullo.

La Commissione invigilerà sull'osservanza delle predette disposizioni, ed a tal fine almeno uno dei suoi membri dovrà essere sempre presente nella sala degli esami.

Art. 11. Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che chiusa anche la seconda busta la rimette al commissario presente. Questi vi appone l'indicazione del mese, giorno e dell'ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione quando essa deve procedere allo esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 12. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati approvati in quella scritta.

Ciascun membro della Commissione dispone di dieci punti per l'esame orale e di altrettanti per ciascun tema dell'esame scritto.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato riporti sei decimi dei punti dei quali la Commissione dispone, tanto nella prova scritta quanto in quella orale.

Art. 13. Gli aspiranti dichiarati idonei sono classificati secondo l'ordine dei punti ottenuti; e a parità di merito è preferito quegli che sia provvisto di maggiori titoli scolastici o accademici, o si sia più distinto per maggiore purezza di dettato, o per conoscenza di lingue straniere o per migliore calligrafia.

Art. 14. Gli aspiranti dichiarati idonei sono, in ordine ai voti riportati nell'esame, nominati ai posti pei quali fu aperto il concorso. Quelli che eccedono il numero dei posti vacanti non acquistano alcun titolo alle vacanze future.

Art. 15. Gli aspiranti che non sono dichiarati idonei possono essere ammessi ad un secondo esame, trascorso almeno un anno dal primo. Fallito anche il secondo esperimento non possono essere ulteriormente ammessi a nuovi concorsi.

Art. 16. La Commissione esaminatrice deve fare relazione al direttore generale sulle operazioni compiute e sul risultato degli esami, unendo i processi verbali, gli originali dei temi formulati dalla Commissione, e gli scritti dei candidati insieme ad un prospetto di classificazione dei candidati medesimi.

Il direttore generale ne informa il Ministro, il quale, con apposito decreto da registrarsi alla Corte dei conti, dichiara quali siano i vincitori del concorso e quale l'ordine rispettivo di precedenza.

Art. 17. Possono essere nominati senza la prova di un concorso:

*a*) nell'ultima classe dei vice-segretari amministrativi coloro che,

provvisti di laurea in giurisprudenza, siano rivestiti dell'ufficio di aggiunto giudiziario o di vice-segretario amministrativo nelle intendenze di finanza e nell'ultima classe degli ispettori, i ricevitori del registro e del demanio, i volontari e i commessi demaniali provvisti di laurea in giurisprudenza;

*b*) nell'ultima classe dei vice-segretari di ragioneria coloro che già coprono l'ufficio di vice-segretario di ragioneria o altro equivalente nelle intendenze di finanza e nelle delegazioni del tesoro, e così pure coloro che, muniti di diploma di ragioniere, esercitano l'ufficio di ricevitore, di volontario e di commesso gerente nell'amministrazione demaniale.

*c*) nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine, gli scrivani straordinari che prestano servizio all'amministrazione da oltre 5 anni e ne siano riconosciuti meritevoli dai capi di servizio riuniti in Commissione, giusta l'articolo 26 del presente regolamento.

Quando il numero degli aspiranti di cui alle lettere *a* e *b* sia maggiore di quello dei posti vacanti, saranno preferiti coloro che negli esami per la carriera da cui provengono abbiano ottenuta una classificazione superiore, o in mancanza di tale elemento abbiano una maggiore anzianità di servizio.

Art. 18 Gl'impiegati che volessero fare passaggio da una ad altra categoria, debbono possedere i requisiti di studio all'uopo prescritti, e sostenere, a secondo dei casi, l'esame di ammissione o di promozione stabilito per la categoria cui aspirano.

### Capo II. — **Delle promozioni.**

Art. 19. Le promozioni ai gradi di segretario amministrativo o d'ispettore con stipendio corrispondente, di segretario di ragioneria e di archivista, si conferiscono mediante esame.

Le nomine a capo di sezione nella carriera amministrativa a capo di sezione nella carriera di ragioneria ed a capo degli uffici d'ordine hanno luogo per merito tra i funzionari della rispettiva carriera, udito il parere della Commissione di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Le nomine a direttore capo di divisione nella carriera amministrativa e a direttore capo di ragioneria hanno luogo a scelta tra i funzionari della rispettiva carriera.

Gli aumenti di stipendio in ciascun grado si danno ai funzionari delle rispettive categorie per anzianità accompagnata da idoneità e diligenza. Possono quindi esserne esclusi coloro che ne siano riconosciuti immeritevoli dai capi di servizio riuniti in Commissione.

Però il giudizio sul demerito del funzionario sarà dato con parere motivato e sentito l'interessato.

I posti di cassiere-economo e di controllore sono conferiti rispettivamente ai segretari e vice-segretari amministrativi o di ragioneria, che siano in grado di prestare la prescritta cauzione e abbiano a giudizio della Commissione dei capi di servizio la necessaria attitudine.

Art. 20 Agli esami di promozione sono ammessi rispettivamente i vice-segretari di prima classe, gli equivalenti ispettori e gli ufficiali d'ordine parimenti di prima classe.

Possono esservi ammessi anche gl'impiegati delle altre classi inferiori, quando abbiano compiuto 6 anni di servizio a datare dalla prima nomina nell'Amministrazione del Fondo per il culto o in quella da cui originariamente provengono.

Per coloro fra essi che siano provvisti di laurea universitaria o di diploma rilasciato da un istituto superiore di insegnamento sono sufficienti 3 anni di servizio.

Agli esami di promozione possono presentarsi anche impiegati di categoria diversa, purchè posseggano i necessari requisiti scolastici.

L'ammissione all'esame è subordinata per tutti indistintamente al giudizio che sulla diligenza e idoneità dei concorrenti deve emettere la Commissione dei capi di servizio ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

È negata l'ammissione in modo assoluto a coloro che nell'anno immediatamente anteriore abbiano dato motivo ad un provvedimento disciplinare.

Art. 21. Per gli impiegati appartenenti alla prima classe l'esame è d'idoneità, la quale si ottiene riportando una media di 6 °/₀ di punti. Essi, se riconosciuti idonei sono promossi secondo l'ordine di anzianità di carriera.

Per gli impiegati appartenenti alle classi inferiori alla prima o a diversa categoria, l'esame è di merito che si consegue con 8/10 di punti. Essi, se riconosciuti meritevoli, sono promossi secondo l'ordine del numero dei punti. A parità di punti di merito, è preferito il più elevato di classe o il più anziano della medesima classe. E a parità di punti, di classe e di anzianità, è data la preferenza a colui che ha titoli prevalenti di studio o maggiore età.

Art. 22. I posti vacanti vengono conferiti in ragione di una metà ai candidati riconosciuti idonei come nel primo comma dell'articolo precedente, e per l'altra metà ai candidati riconosciuti meritevoli come nel comma secondo dello stesso articolo.

Le promozioni però si fanno conferendo in modo alternativo, un posto per anzianità e un posto per merito. Il primo posto spetta all'anzianità.

Art. 23. In ciascun concorso ove non siano riconosciuti idonei tanti impiegati di prima classe quanti bastino a coprire i posti da conferirsi per anzianità, i posti disponibili si conferiscono per merito: e dove il numero dei riconosciuti meritevoli sia inferiore a quello dei posti da conferirsi per merito, i posti disponibili si conferiscono per anzianità, semprechè vi siano candidati riconosciuti idonei.

Per il maggior numero dei posti conferiti, in tali casi, per merito o per anzianità non ha luogo compensazione in avvenire.

I concorrenti approvati in eccedenza al numero dei posti disponibili sono nominati ai posti che si renderanno vacanti in seguito secondo l'ordine sovra indicato, e fino a che non siano tutti nominati non potranno essere indetti nuovi esami.

Art. 24. L'esame di promozione deve essere scritto ed orale.

L'esame scritto avrà forma pratica, con applicazione cioè del diritto e delle disposizioni legislative e regolamentari a casi determinati.

T nto l'esame scritto, quanto quello orale, verserà sulle seguenti materie, che saranno svolte secondo i programmi allegati al presente regolamento:

**Per la prima categoria.**

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura Erariale;

Applicazione del Codice e della procedura civile;

Applicazione delle leggi vigenti in materia ecclesiastica e specialmente di quelle riguardanti la soppressione degli enti ecclesiastici e delle leggi complementari;

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

**Per la seconda categoria.**

Nozioni sulla Corte dei conti, sul Fondo per il culto e sul Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

Contabilità generale dello Stato;

Esercizi di calcolo.

**Per la terza categoria.**

Ordinamento degli archivi di Stato e notarili;

Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle Amministrazioni centrali dello Stato;

Nozioni ed esercizi pratici sulla registrazione, classificazione e conservazione degli atti della direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 25. Sono applicabili anche agli esami di promozione le norme contenute negli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento.

Alle Commissioni esaminatrici sono comunicati dalla Direzione generale gli elenchi dei concorrenti ammessi agli esami con la indicazione della carriera cui appartengono e della rispettiva anzianità. I punti di merito a ciascuno assegnati dalla Commissione dei capi di servizio, giusta l'articolo 27 del presente regolamento, devono essere comunicati alla Commissione esaminatrice in buste chiuse e suggellate da aprirsi solo dopo che sia stata compiuta la votazione sì per l'esame scritto che per quello orale.

Nel calcolo del merito di esame la Commissione esaminatrice dovrà aggiungere ai voti propri quelli della Commissione dei capi di servizio. La somma degli uni e degli altri determinerà per ciascun candidato il risultato finale dell'esperimento che servirà di norma alla classificazione.

Art. 26. Una Commissione composta del Direttore generale, dell'Ispettore generale, dei Capi di divisione e del Capo ragioniere, designerà i funzionari che devono essere promossi per merito ai posti di Capo sezione e di Capo degli Uffici d'ordine.

Art. 27. La Commissione su indicata darà inoltre il suo avviso sulla capacità e diligenza di coloro che domandano di essere ammessi agli esami di promozione.

Ciascun membro della Commissione esprimerà il suo voto con un numero di punti da 1 a 10; e sarà considerato immeritevole quell'impiegato che nel complesso dei voti di tutti i membri della Commissione non raggiungerà la media di sei punti.

Art. 28. L'anzianità di ciascun funzionario è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione alla classe od al grado cui appartiene. A parità di questa data, l'anzianità è determinata dalla data del decreto della precedente nomina o promozione nella Direzione generale del Fondo per il Culto o nella Amministrazione da cui il funzionario proviene.

In caso di parità nelle date di tutti i decreti di promozione o di prima nomina precederà il più anziano di età.

Tuttavia nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

1° Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni qualora il decreto di sospensione non sia stato revocato;

2° Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, salvo che l'aspettativa a questo titolo sia stata concessa in causa di servizio militare.

CAPO III. — **Disposizioni transitorie.**

Art. 29. Agli esami di promozione per i posti di segretario, vacanti alla pubblicazione del presente regolamento, saranno ammessi soltanto

i vice-segretari e ispettori aventi diritto all'ammissione ai termini dell'articolo 24 del regolamento 8 febbraio 1885, n. 3115, ma la idoneità conseguita in tale esame darà il diritto ad una metà soltanto dei posti che si renderanno vacanti dopo la pubblicazione suddetta, e che saranno conferiti nel modo prescritto dall'articolo 22 del presente regolamento.

Gli esami saranno fatti colle norme del presente regolamento e coi programmi al medesimo allegati.

Non sarà indetto alcun esame di concorso ai posti di ufficiale d'ordine di ultima classe fino a che non sia esaurita la classe transitoria e non siano collocati in ruolo tutti gli impiegati straordinari esistenti alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 30. I volontari ed i commessi gerenti demaniali che alla pubblicazione del presente regolamento si trovino applicati alla Direzione generale possono essere nominati ispettori o vice segretari di ultima classe in ambedue le categorie amministrative o contabili, ai termini dell'articolo 17 di questo regolamento anche se non sono muniti degli speciali titoli di studio ivi indicati, vale a dire della laurea di giurisprudenza per la 1ª categoria e del diploma di ragioniere per la 2ª.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 31. Sono abrogate le precedenti disposizioni contrarie al presente regolamento.

## PROGRAMMA

### per gli esami di concorso ai posti di vice-segretario amministrativo.

PARTE I.

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale — Idea e fine dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri - Del potere esecutivo in ispecie — Ordinamento amministrativo dello Stato — Diritti e doveri dei funzionari pubblici — Loro responsabilità.

Statuto fondamentale del Regno.

PARTE II.

*Nozioni di diritto e procedura civile.*

Della pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale — Materie e partizione del Codice civile — Delle persone fisiche e delle cause che modificano o limitano l'esercizio dei loro diritti — Delle persone giuridiche — Dei beni — Diverse distinzioni che se ne fanno — Della proprietà — Modificazioni e limitazioni di essa — Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose — Disposizioni principali che regolano le successioni e le donazioni — Delle Obbligazioni e dei contratti in genere — Fonti — Distinzioni — Effetti — Prove — Modi di distinzione — Regole speciali relative ai contratti: di matrimonio, di vendita, di permuta, di enfiteusi, di locazione, di società, di mandato, di costituzione di rendita, di vitalizio, di comodato, di mutuo e di anticresi — Dei privilegi e delle ipoteche — Della prescrizione — Regole generali della competenza nei giudizi — Dei mezzi per impugnare le sentenze — Della esecuzione forzata in genere — Della esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili.

PARTE III.

*Diritto ecclesiastico.*

Carattere del diritto ecclesiastico — Efficacia civile delle leggi canoniche — Concordati — Relazioni attuali dello Stato con la Chiesa — Costituzione della Chiesa — Il Pontefice — Curia Pontificia — Dio-

cesi — Vescovi — Capitoli delle cattedrali — Parrocchie — Seminari — Confraternite — Fabbricerie - Benefici — Cappelle – Cappellanie — Legati pii — Patronato — Conventi, monasteri, ritiri e conservatorii — Enti ecclesiastici soppressi — Enti ecclesiastici conservati — Fondo per il culto e Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma — Economati dei benefici vacanti.

PARTE IV.

Traduzione dalle lingue latina e francese.

## PROGRAMMA
## per gli esami di promozione ai posti di segretario amministrativo.

Art. 1. — NOZIONI GENERALI.

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e delle avvocature erariali.

Art. 2. — NOZIONI PRATICHE.

1° Applicazioni delle disposizioni del Codice civile e di quello di procedura civile a casi concreti:

Stato e diritti delle persone fisiche e giuridiche;

Modi vari di acquisto, trasmissione, modificazione e limitazione della proprietà dei beni;

Varia specie di obbligazioni e contratti in genere;

Prove, estizioni, risoluzioni e rescissioni delle obbligazioni e dei contratti;

Privilegi e ipoteche;

Prescrizioni;

Competenza nei giudizi;

Modi vari e termini per impugnare le sentenze;

Esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili.

2° Applicazione delle leggi di soppressione degli enti ecclesiastici e delle leggi complementari mediante casi pratici:

Natura, condizioni di diritto e di fatto degli enti soppressi nelle varie regioni;

Prese di possesso;

Beni attribuiti al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma;

Differenze fra le due aziende;

Gestione patrimoniale — Vendite — Affitti — Riparazioni — Appuramento delle rendite d'incerta esazione — Privilegi per la riscossione – Affrancazioni — Commutazioni di decime e rendite in natura — Quota di annuo concorso — Garanzie ipotecarie e catastali;

Rapporti col Demanio dello Stato — Devoluzione e passaggio di beni immobili — Liquidazione della rendita relativa — Tassa straordinaria del 30 %;

Passività patrimoniali;

Applicazione delle leggi sulle Opere Pie nei riguardi del Fondo per il culto;

Tasse e imposte;

Pensioni monastiche — Assegni agli investiti;

Devoluzioni — Rivendicazione - Riversibilità;

Svincolo – Stralcio di quote curate;

Liquidazione e ripartizione del patrimonio nei rapporti con lo Stato e coi Comuni;

Adempimento del fine delle due aziende — Oneri di culto, d'istruzione e di beneficenza — Supplemento di congrua ai parroci — Assegni ai vescovi, agli economi spirituali, al clero sardo — Ufficiatura e chiusura di Chiese — Concentramento di religiose — Cessione di fabbricati monastici — Disgravio dei Comuni e delle Provincie per spese di culto.

Art. 3. — *Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.*

1. Contratti e servizi ad economia.
2. Entrate.
3. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano denaro — Responsabilità — Procedimenti.
4. Spese Modo di ordinarle e di eseguirle.
5. Atti aventi per iscopo d'impedire il pagamento di somme dovute dall'Amministrazione.

## PROGRAMMA

### per gli esami di concorso ai posti di vice-segretario di ragioneria.

PARTE I.

*Elementi di diritto costituzionale, amministrativo e civile.*

1. Statuto fondamentale.
2. Ordinamento e attribuzioni delle varie Amministrazioni dello Stato nella capitale e nelle provincie.
3. Attribuzioni e scopo, in particolare, delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.
4. Contratti e obbligazioni secondo il Codice civile.

MATEMATICA.

1. Aritmetica.
2. Algebra fino alle equazioni di 2° grado ed ai logaritmi.

PARTE III.

*Computisteria.*

1. Teoria dei conti — Conti giuridici — Conti specifici — Conti statistici.
2. Tenuta delle scritture — Metodi diversi — Esercizi pratici.

## PROGRAMMA

### Per gli esami di promozione ai posti di segretario di ragioneria.

PARTE I. — *Nozioni generali.*

1. Corte dei conti — Ordinamento, fine e modo di esplicazione delle sue attribuzioni nei rapporti con la Direzione generale del Fondo per il culto.
2. Fondo per il culto, e Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma — Donde proviene e come si amministra il rispettivo patrimonio — Quali oneri gravano sul patrimonio — A qual fine ed in qual modo vengono erogate le rendite disponibili.

PARTE II. — *Contabilità generale dello Stato applicata a casi specifici.*

1. Stati di previsione e legge di assestamento.
2. Attribuzioni della ragioneria generale dello Stato, della ragioneria della Direzione generale del Fondo per il culto, delle ragionerie delle Intendenze di Finanza e delle Delegazioni del Tesoro.
3. Responsabilità dei capi ragionieri.
4. Tenuta delle scriture riguardanti il movimento amministrativo.
5. Accertamento delle entrate.

6. Impegno, liquidazione e ordinazioni delle spese.
7. Mandati, loro diverse specie.
8. Ruoli.
9. Spese ad economia.
10. Norme e cautele nei pagamenti.
11. Impedimenti.
12. Rendimento dei conti amministrativi e giudiziali.
13. Chiusura delle contabilità — Conto consuntivo.

PARTE III. – *Esercizi pratici.*

1. Liquidazioni e calcoli con interessi composti o a conto scalare.
2. Liquidazione di rendite vitalizie con applicazione delle tavole sulla vita probabile.
3. Pagamento di debiti col metodo dell'ammortizzazione.

PROGRAMMA

**Per gli esami di concorso ai posti di ufficiale d ordine.**

1. Statuto fondamentale del Regno d'Italia — Ordinamento e circoscrizione amministrativa dello Stato.
2. Aritmetica elementare.
3. Tenuta di libri e registri in scrittura semplice.
4. Attribuzioni e scopo delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.

PROGRAMMA

**Per l'esame di promozione ai posti di archivista.**

1. Ordinamento degli Archivi di Stato e notarili.
2. Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle Amministrazioni centrali, approvato con Reale decreto 25 gennaio 1900, n. 35.
3. Registrazione, classificazione e conservazione degli atti della Direzione generale dei Fondo per il culto — Esercizi o nozioni pratiche relative.

Roma, addì 5 ottobre 1902.

Visto, *Il Guardasigilli*
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
F. COCCO-ORTU.

---

**Legge** *7 luglio 1902, n. 276, contenente disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. Salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.

Art. 2. Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi, alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equiva-

lenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni:

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato e salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento ed il sequestro, per il simultaneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata;

2° fino alla concorrenza di un terzo per cause di alimenti dovuti per legge.

Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità o sequestrabilità di cui ai numeri 1° e 2° del comma precedente, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati.

Art. 3. Gli impiegati civili, gli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, corrispondente ad una somma maggiore di lire 100 mensili, possono cedere una quota parte degli emolumenti in parola, da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario. È vietata la fideiussione in pro del cedente da parte di un altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fideiussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio od altro assegno fisso che ne tenga luogo.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata e la metà dello stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo.

Allorchè i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata all'Amministrazione dello Stato, nella forma prescritta dal seguente articolo 8, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo.

È ammesso sempre, nei limiti del quinto, il pignoramento ed il sequestro degli stipendi degli impiegati per le tasse dovute ai comuni.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al Corpo diplomatico e consolare.

Art. 4. I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.

Art. 5. Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre cinque anni dall'inizio della prima.

Art. 6. L'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta, in qualunque forma concepiti, sono inefficaci e come non avvenuti rispetto allo Stato.

In caso di successione del cessionario, gli eredi o legatarî di costui devono giustificare presso l'Amministrazione dello Stato il diritto a riscuotere la quota ceduta mediante esibizione di un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal Tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero dalla Corte di appello, nel cui distretto ha sede l'Ufficio che deve operare il pagamento, se la successione è aperta all'estero.

Ove gli eredi o legatarî siano creditori d'una somma non eccedente al lordo lire 100, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dall'articolo 336 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

In ogni caso gli eredi o legatarî del cessionario non possono riscuotere la quota ceduta, se non delegando un unico rappresentante.

Art. 7. Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione o indennità, ove non sia altrimenti stabilito dalle parti, la cessione d'una quota di stipendio o di altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota proporzionale della pensione concessa al debitore, fino all'estinzione del debito per cui la cessione fu stipulata, o sopra una quota non maggiore del quinto dell'indennità per una volta tanto spettante al debitore in luogo di pensione.

Art. 8. Le cessioni debbono farsi per atto scritto. Questo può anche consistere in una dichiarazione amministrativa fatta presso l'Intendenza di finanza innanzi al funzionario incaricato di ricevere i contratti che si stipulano nell'Intendenza medesima.

La dichiarazione amministrativa deve essere compilata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Quando le cessioni non risultino da dichiarazione amministrativa, debbono essere presentate all'Intendenza di finanza per essere allibrate nei suoi registri.

L'iscrizione dell'atto di cessione nei registri dell'Intendenza tiene luogo della intimazione prescritta dall'articolo 1539 del Codice civile.

Art. 9. Le cessioni hanno effetto rispetto all'Amministrazione sulla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la loro inscrizione nei registri dell'Intendenza.

Art. 10. Invece delle ordinarie tasse sugli affari, è stabilita per le dichiarazioni di cessione fatte in forma amministrativa innanzi alle Intendenze di finanza, una tassa fissa di una lira per ciascun atto di cessione, ed una tassa proporzionale:

di centesimi 50 se la somma totale per la quale si opera la cessione non eccede lire 50;

di lire 1 se eccede lire 50 e non lire 100;

di lire 2 se eccede lire 100 e non lire 200;

di lire 3 se eccede lire 200 e non lire 300;

e successivamente di una lira in più per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al di sopra delle lire 300.

Queste tasse, sottoposte all'aumento dei due decimi, sono riscosse mediante una corrispondente marca da bollo apposta ed annullata colle firme degli stipulanti.

Art. 11. Le prescrizioni degli articoli 1 a 7 e della prima parte dell'articolo 8 (fatta eccezione della condizione dello stipendio superiore a lire 100 mensili di cui al primo comma dell'articolo 3, alla quale condizione viene per questi impiegati derogato) hanno effetti anche per gl'im-

piegati, pensionati o salariati del Fondo per il culto, degli Economati generali, dei Comuni, delle Provincie e delle Opere pie, delle Camere di commercio, degl' Istituti di emissione, delle Casse di risparmio e delle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviarî e marittimi, ai quali Enti è rispettivamente trasferita la facoltà di cui al n. 1 dell'articolo 2, per i debiti verso gli Enti medesimi. Ferma l'applicabilità dell'articolo 3 esclusivamente agli stipendi, e non anche alle pensioni e salari.

Rimangono di conformità modificate le correlative disposizioni delle leggi 19 aprile 1885, n. 3099, 26 luglio 1888, n. 5579, 23 dicembre 1888, n. 5858, e 14 luglio 1898, n. 335.

Art. 12. Saranno deferiti al Consiglio di disciplina dell'Amministrazione cui appartengono, gl'impiegati i quali cedano una parte del loro stipendio senza estinguere gl'impegni precedentemente contratti.

Il giudizio disciplinare in via amministrativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi del reato.

Art. 13. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Art. 14. Con speciale regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge, e ciò entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima.

Art. 15. E' in facoltà delle Amministrazioni non governative, di cui all'articolo 11, di provvedere con speciali norme, secondo le proprie esigenze, all'esecuzione della presente legge, salvo l'approvazione delle rispettive Autorità tutorie, o del Ministero che su di esse esercita la vigilanza.

Art. 16. L'esercizio della facoltà di cedere una quota di stipendio od assegno, di cui al primo comma dell'articolo 3, è limitato al termine di un anno dalla data in cui avrà esecuzione la presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

## Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 6 settembre 1902, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati: *Casale* sac. *Carlo* al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Boiano; *Freda* sac. *Nicola* ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Acerno; *Cotugno* sac. *Domenico* al canonicato decimo nel capitolo cattedrale di Acerno; *Salerno* sac. *Nobile* ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Acerno; *Gennari* sac. *Vincenzo* al beneficio parrocchiale di Borsea; *Bignotti* sac. *Ignazio* al beneficio parrocchiale di San Valentino in Cossirano; *Piochi* sac. *Agostino* al beneficio parrocchiale di San Fortunato in Murlo; *Rocchetti* sac. *Mariano* al beneficio parrocchiale dei Santi Martino e Quirico in Fermo; *Bocchini* sac. *Luigi* al beneficio parrocchiale di Santa Maria del Colle in Iesi; *Panarelli* sac. *Vincenzo* al beneficio parrocchiale di Santa Maria del Monte in Marzanello, comune di Vairano Patenora; *Maurizio* sac. *Armando* al beneficio parrocchiale di San Michele in Cervasca.

*Avv.* G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1902 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

# Natura giuridica delle pensioni e delle commende ecclesiastiche

Sommario. — 1. Massime sancite dalla Corte di cassazione di Roma colle decisioni 10 luglio 1902 — Osservazioni critiche del prof. F. Brandileone. — 2. Cenni di fatto — Divergenza di apprezzamento fra la Corte di appello e la Corte di cassazione — Documenti da esaminare. — 3. Concordato fra la Santa Sede ed il Re di Sardegna 5 gennaio 1741 — Riserva circa la imposizione di pensioni. — 4. Concordato 24 giugno 1750 — Rinunzia a tale riserva — Corrispettivo — Opinione di G. N. Nuytz e di altri autori. — 5. Bolla 1° ottobre 1570 — Abazia convertita in commenda dell'Ordine Mauriziano — Diritti ed obblighi del commendatario. — 6. Breve di Pio VII del 17 giugno 1816. — 7. Conseguenze — Natura giuridica delle commende — Imprecisione delle sentenze della Corte di appello e della Cassazione di Roma — Dell'erronea opinione di un commentatore. — 8. Pensioni. Natura giuridica — Primi secoli della Chiesa — Lettera di San Gregorio Magno — Concilio di Calcedonia. — 9. Le pensioni al sorgere dei benefizi — Decretale di Innocenzo III. — 10. Pensione perpetua — Pensione limitata alla vita del beneficiario — La pensione è un onere reale inerente al beneficio. — 11. Riassunto delle osservazioni del prof. F. Brandileone. — 12. Nostra opinione.

**1.** La Corte di Cassazione di Roma, nelle decisioni del 10 luglio 1902 in causa Mons. Garroni e Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1) ha ritenuto le massime che “ il Concordato Sardo del 1750 non è stato abolito, e deve essere tuttora osservato circa gli accordi in esso stipulati all'effetto di regolare l'esercizio dei diritti della Santa Sede sulle temporalità dei benefizi „; che “ è competente l'autorità giudiziaria ad interpretare i patti di un Concordato tra la Santa Sede e uno degli ex-Stati italiani ed a conoscere di ogni controversia che nella esecuzione dei medesimi possa nascere „; che “ gli atti del Sommo Pontefice di concessione di una pensione annua sui beni di un'antica abbazia, convertita in commenda dell'Ordine Mauriziano, sono esenti dalla formalità del *regio exequatur*, non dando luogo il diritto alla pensione che ad una semplice azione *personale*, e non già ad una azione *reale* su beni posti fuori della città di Roma e delle sedi suburbicarie „.

Contro quest'ultima affermazione della Corte di Cassazione di Roma il prof. Francesco Brandileone, dell'Università di Parma, ha creduto opporre le seguenti importanti osservazioni:

Con breve pontificio del 1° giugno 1892 fu concessa al cardinale De Ruggiero una pensione di 1200 scudi sull'Abazia di Staffarda. Ma, essendosi rifiutato a pagarla l'Ordine Mauriziano, commendatario dell'Abazia, il pensionario, a mezzo del suo rap-

(1) Vol. in corso, p. 279, 281, 399.

presentante monsignor Garroni, citò davanti al Tribunale di Roma il primo segretario di detto Ordine, chiedendo che fosse condannato al pagamento. E la sua domanda fu accolta dal Tribunale; ma, appellatosene l'Ordine, essa fu respinta dalla Corte d'appello; la sentenza della quale però venne a sua volta annullata dalla Cassazione (cfr. la sentenza della Corte d'appello di Roma 14 luglio 1900, *Foro it.*, Rep. 1900, voce *Pontefice*, numeri 2-77) (1).

Parecchi sono stati i punti controversi fra le parti e decisi dalle tre successive sentenze; ma noi qui intendiamo di fermarci soltanto di uno solo, ch'è stato poi quello che ha sopra tutto influito sulla decisione della Corte Suprema, inducendola ad annullare la sentenza della Corte d'appello; ed esso si riferisce alla natura giuridica delle pensioni e delle commende ecclesiastiche.

La Corte d'appello non rigettò la domanda del pensionario perchè ritenesse in diritto non dovuta la chiesta pensione, ma la rigettò perchè il breve pontificio, che l'aveva concessa, non era stato debitamente munito del regio *exequatur*. E ragionò a questo modo. Col breve del 1° giugno 1892 il Pontefice, accordando al cardinal De Ruggiero una pensione sull'Abazia di Staffarda, provvedeva alla destinazione di beni ecclesiastici siti fuori di Roma e delle sedi suburbicarie, giacchè l'Abazia di Staffarda si trova nella diocesi di Saluzzo. Ora, siccome per l'art. 16 della legge sulle guarentigie del 13 maggio 1871 continuano ad essere soggetti al regio *exequatur* gli atti delle autorità ecclesiastiche relativi a destinazione dei beni ecclesiastici fuori di Roma e delle sedi suburbicarie, così, mancando al breve del 1° giugno 1892 l'*exequatur*, esso difetta di un requisito necessario per potersene domandare l'esecuzione in giudizio.

In questo ragionamento però la Cassazione scorse un errore " derivato dall'avere attribuito alla pensione in discorso il *carattere di un diritto reale*, avente per naturale suo obbietto *determinati beni immobili situati in un determinato luogo* ". Invece, secondo il parere della Suprema Corte, la pensione in esame soltanto nella sua origine potè essere costituita come porzione delle rendite dell'Abazia di Staffarda da assegnarsi ad altri che non fosse l'investito dell'Abazia medesima, ma in seguito — essendo sparita l'Abazia in forza della commenda e diventato proprietario dei beni di essa l'Ordine Mauriziano, ente affatto diverso — la *pensione stessa incominciò ad essere un'obbligazione personale dell'Ordine medesimo*. Avvenuta una tale trasformazione — così continua

(1) Vol. X, p. 431.

a ragionare la Corte — non si deve più avere alcun riguardo ai beni dell'Abazia, la quale più non esiste, ma si deve guardare semplicemente, da un lato, a colui che ha il diritto di conferire la pensione, cioè al Pontefice, e, d'altro lato, a colui che è tenuto a pagarla, ossia all'Ordine Mauriziano. E poichè così l'uno come l'altro si trovano in Roma — tanto vero, che davanti alle autorità giudiziarie romane si agita la controversia - ne segue che nella stessa città " *debbesi ritenere che esista anche il bene, al cui conseguimento è diretta l'azione* ", e perciò si deve applicare quella parte del citato art. 16 della legge delle guarentigie, che volle esenti dall'*exequatur* gli atti del Pontefice relativi a destinazione dei beni ecclesiastici in Roma e nelle sedi suburbicarie.

Adunque, mentre il magistrato d'appello aveva ritenuto che la pensione assegnata col breve del 1° giugno 1892 è un bene ecclesiastico esistente nella diocesi di Saluzzo, quello di Cassazione ha ritenuto invece che essa è una semplice obbligazione personale dell'Ordine Mauriziano, ed è tale per essere quest'Ordine diventato commendatario dell'Abazia sulla quale la pensione gravava.

Un così diverso, anzi opposto apprezzamento sembra derivato da due cause: prima di tutto, da un esame poco approfondito dei documenti, e in ispecie di quello che costituì l'Abazia di Staffarda in commenda mauriziana; e poi, da una nozione alquanto confusa dei due istituti ecclesiastici delle pensioni e delle commende.

Per quanto si riferisce ai documenti, si tratta fortunatamente di atti, che essendo intervenuti fra la Santa Sede e la Monarchia Sabauda, hanno pure un interesse storico e sono stati perciò pubblicati in libri accessibili a tutti. Essi sono:

1° i Concordati del 1741 e del 1750, stipulati fra Benedetto XIV ed il Re di Sardegna;

2° la Bolla pontificia del 1750 con la quale si eresse in commenda mauriziana l'Abazia di Staffarda;

3° il Breve pontificio del 1816, che permise al Re di servirsi delle rendite della commenda di Staffarda e dell'Abazia di Casanova per costituire il dovario alla Regina;

e qui è necessario esporli per quanto si riferiscono alla controversia presente.

**3.** 1° Nell'art. 5 del Concordato conchiuso il 5 gennaio 1741 fra S. M. il Re di Sardegna e S. S. Benedetto XIV, sulle questioni relative ai benefici ecclesiastici si stabiliva: " Riserverà la Dataria apostolica in tutti li paesi compresi nell'indulto di Benedetto XIII a favore degli esteri *le pensioni sopra li benefizi*

*semplici,* che secondo l'espressione dei frutti fatta sulle suppliche e Bolle eccederanno il frutto di cento scudi romani, e sopra *li benefizi residenziali* eccederanno la somma di scudi cento cinquanta romani, per quella somma però che eccederà la detta quantità di scudi cento, o cento cinquanta, rispettivamente, e purchè *la detta pensione a favore degli esteri* non ecceda la terza parte di tutti li frutti del benefizio espressi come sopra nelle suppliche e Bolle. Restano però eccettuate le parrocchie, sopra le quali non riserverà pensione, nè a favore degli esteri nè a favore dei sudditi, *se non nei casi di rassegna, permuta e concordia,* ne' quali casi naturalmente la riserva non può cadere che a favore dei sudditi; ed eccettuati ancora li padronati delle famiglie, sopra li quali Sua Santità non riserverà pensioni se non che a favore dei sudditi e di consenso dei Padroni quando è necessario. Con espressa dichiarazione qual dettaglio e quali regole s'intendino solo nel caso che Sua Santità riservi le pensioni a favore degli esteri, e non già quando vorrà riservarli a favore de' sudditi, *nel qual caso resterà in quella libertà, nella quale è stata sinora secondo il solito* „.

**4.** Nel successivo Concordato del 24 giugno 1750, relativo agli " spogli, vacanti e *riserva di pensione sui benefizi minori* „, circa quest'ultimo argomento si stabiliva all'art. 7: " Primo. *Rinuncia* Sua Santità, per Sè e gli altri Pontefici suoi successori, *alla facoltà,* che, nei modi e condizioni espressi nel suddetto *articolo quinto,* erasi riservata *d'imporre pensioni* a favore de' forestieri e non sudditi di Sua Maestà sopra li benefizi di libera collazione in tutti li paesi compresi nell'Indulto di Benedetto XIII; dichiarando pertanto ora espressamente Sua Santità che in avvenire le pensioni sopra tali benefizi dei paesi compresi nel suddetto indulto (eccettuate sempre le parrocchie, per le quali, come per li padronati delle famiglie, resterà fermo il disposto del menzionato art. 5 del predetto Concordato) non si potranno dalla Santa Sede, e per essa dalla Dateria, imporre giammai, che a comodo dei sudditi di Sua Maestà, o di altre persone grate ed accette alla Maestà Sua. — Secondo. *In corrispettività di tale rinuncia,* la Maestà accorda a libera disposizione della Santità Sua *una perpetua pensione fissa e stabile di scudi tremila moneta romana sopra due abazie di regia nomina,* da darsi e distribuirsi sempre ad una o più persone anche non suddite della Maestà Sua, di modo che ogni volta che ne vacherà per morte del pensionato, o pensionarî, tutta o parte di detta pensione di scudi 3000 annui, questa o queste *non ricadino a comodo dei titolari delle infrascritte abazie,* ma immantinente possa la Santa Sede provvederne altra, o altre persone forestieri. — Terzo. *Si assegnano da Sua Maestà*

*le due abazie di Staffarda e di Casanova di regia nomina, sopra le quali,* subito firmato e sottoscritto il Concordato, *sia permesso alla Sua Santità di riservare ed imporre una o più pensioni,* come sopra, *sino alla somma di scudi 3000,* cioè di *scudi 1500 moneta romana per ciascheduna.....* „ (Entrambi questi Concordati in *Traité publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères depuis la Paix de Chateau-Cambresis jusqu'à nos jours, publiés par ordre du Roi.* Turin, 1836, II, 529 e seg., e III, 86 e seg.).

Nè può essere inutile vedere come Giovanni Nepomoceno, Nuytz, professore di diritto canonico all'Università di Torino (*Iuris ecclesiasticis institutiones,* Taurini, 1844, p. 81 e seg.), riassumeva gli articoli di questi Concordati, nonchè quelli del precedente (1727) stipulato con Benedetto XIII, relativi alle pensioni: " Ratione pensionum a Pontificia Sede pro voluntate sua imponendarum conventum primum cum Benedicto XIII die 29 maii anno 1727, ut posset Pontifex imponere tam favore subditorum Sabaudiae domus, quam favore exterorum, *in beneficia Regiae nominationis* pensionem scutorum mille, electaque est ad id Abbatia Lucedii appellata... Deinde cum Benedicto XIV die 5 ianuarii anni 1741 conventum, ut pensio Abbatiae Lucediensi imposita... cessaret, tantummodo tamen quum moreretur is, qui tunc ea fruebatur. Denique die 24 iunii 1750 cum Benedicto XIV conventum, ut liceret Pontificiae Sedi *pensionem perpetuam et immutabilem scutorum 3000 romanorum imponere duabus Abbatiis ad regiam nominationem pertinentibus,* et de ea pro lubitu disponere, ita ut pensionario mortuo non devolveretur pensio ad beneficiarium, sed posset Pontifex illico eam alteri concedere. Haec tam ingens pensio subdivisa tunc fuit inter *Abbatiam Staffardae dictam* et Abbatiam Casaenovae, ita ut unaquaeque dimidium eius perferret... *De beneficiis illis, ad quae Sabauda domus non nominat,* conventum est die 5 ianuarii anni 1741 cum Benedicto XIV, ut beneficiis parochialibus non imponerentur a Pontificia Sede pensiones, nisi occasione *resignationis, permutationis, transactionis,* et quidem in utilitatem solummodo subditorum sabaudorum; ut beneficiis patronatus laicalis non imponerentur pensiones a Pontificia Sede, nisi cum Patronorum consensu, cum ex iuris communis principiis ille necessarius est, et solummodo subditorum favore; ut denique *aliis beneficiis simplicibus* sitis in regionibus comprehensis indulto Benedicti XIII possit Pontificia Sedes *pensiones imponere,* tam subditorum quam exterorum favore, ita tamen ut in pensionibus imponendis subditorum favore retineret Pontificia Sedes illam libertatem, qua usa semper fuerat; in pensionibus vero favore exterorum imponendis numquam excederet tertiam partem redi-

tuum beneficii, ac beneficiario gravato semper remanerent annua scuta 150 si beneficium residentiam exigeret, 100 vero si secus. — At postea die 24 iunii anni 1750 cum eodem Benedicto XIV pactum est, ut beneficiis parochialibus et iuris patronatus laicalis *pensiones non imponerentur*, nisi iuxta Concordatum praecedens diei 5 ianuarii anni 1741, *aliis vero beneficiis non imponerentur pensiones nisi favore subditorum*, aut, si favore exterorum id fieret, non aliter imponerentur, quam si Sabaudae domus Principes consensum accomodarent „.

Cfr. anche J. N. NUYTZ, *In ius ecclesiasticum universum tractationes* (Taurini, 1850), lib. VII, *De pensionibus*, p. 533 e seg. nota 3 e p. 565. — E, per quanto concerne le vicende storiche dell'Abazia di Staffarda, cfr. CASALIS, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Piemonte*, vol. XVI e XX vooi REVELLO e STAFFARDA. — Recentissimamente ed a cura del laborioso prof. GABOTTO e di altri è stato pubblicato il *Cartario dell'Abazia di Staffarda*, che a me però non è ancora riuscito di vedere.

**5.** 2° Erano scorsi appena pochi mesi dalla stipulazione del secondo Concordato, quando il re Carlo Emanuele, nell'intento di favorire l'Ordine Mauriziano, pregò il Pontefice di erigere in commenda di quest'Ordine la mensa abaziale di Staffarda. Acconsentì il Pontefice e con Bolla del 1° ottobre 1750 diede incarico al Nunzio della Santa Sede in Torino di fare quello che il Re aveva chiesto. Nella Bolla (la quale è pubblicata nella sua integrità nel *Bullarium, seu Literae romanorum Pontificum pertinentes ad sacram religionem et Ordinem militarem D. D. Mauritii et Lazari, necnon ad Aedem Thononiensem Deiparae Virgini Compassionis seu Septem Dolorum sacram eidem religioni adjectam, quae Domus sancta, vel Albergamentum scientiarum et artium nominatur. Augustae Taurinorum*, ex typographia regia, s. a., p. 114 e seg.), si distingue la consistenza patrimoniale e spirituale dell'Abazia di Staffarda in tre parti: la mensa abaziale ed i diritti dell'abate, la mensa conventuale ed i diritti dei monaci, e in fine i beneficî dipendenti dal monastero. Per quanto si riferiva alle due ultime parti (le quali, se non furono soppresse durante l'occupazione francese, lo sono state dalle ultime leggi di soppressione, e non hanno alcun rapporto con la presente questione), la erezione della commenda non doveva importare in esse nessun cambiamento, dicendosi espressamente: “ *Mensae* tamen *conventualis* dicti monasterii, quae ab illius *mensa abbatiali*... separata et distincta existit, necnon... *monachorum ac conventus* dicti monasterii *iuribus... salvis et illaesis remanentibus, et citra aliquam unionem beneficiorum a dicto mona-*

*sterio dependentium* „. (Sulla separazione della mensa abaziale dalla conventuale e sugli effetti di essa in caso di commenda della prima, cfr. Nuytz, *Tractationes*, loc. cit., p. 415 e seg. e 419).

La commenda dunque doveva riferirsi soltanto alla *mensa abbatialis* di Staffarda ed ai diritti dell'abate, fatta solo eccezione pei diritti spirituali; e per riguardo a ciò ecco quello che il Pontefice ordinava al suo nunzio:

“ Fraternitati tuae mandamus, quatenus monasterium praedictum..., quoad illius titulum, statum, naturam et essentiam collativos ac consuetudinem illud commendandi necnon eiusdem monasterii *mensam abbatialem tantum*, auctoritate nostra *perpetuo supprimas et extinguas;* — illisque sic suppressis et extinctis, *unam commendam* Militiae SS. Mauritii et Lazari.... (.... de qua, ratione iurispatronatus, . per eumdem Regem Magnum magistrum praedictae Militiae... provideri et disponi debeat), auctoritate nostra *perpetuo erigas et instituas*; — *illamque* sic erectam et institutam dictae Militiae eadem auctoritate nostra *pariter perpetuo aggreges et incorpores;* — *ipsique commendae*, per te erigendae et instituendae necnon aggregandae et incorporandae, *omnia et quaecumque dicti monasterii mensae abbatialis... bona*, tam mobilia quam immobilia et semoventia, omniaque sacra et praetiosa suppellectilia, necnon domos, vineas,... canones, census,... annuos redditus... undequaque provenientes... *perpetuo applices et appropries* „.

Fin qui dunque si ha: soppressione ed estinzione della mensa abaziale di Staffarda ed erezione di essa in una commenda perpetua dell'Ordine Mauriziano; della quale commenda, in forza del diritto di patronato già esercitato sull'Abazia, dovrà spettare la disposizione al Re, come Gran Maestro dell'Ordine. Inoltre, tale commenda sarà aggregata ed incorporata in perpetuo all'Ordine; e ad essa (si badi) non già all'Ordine, saranno attribuiti *in proprietà* (— *appropries* —) i beni tutti già appartenuti alla soppressa mensa abaziale. E le condizioni, sotto le quali i beni le vengono attribuiti, sono queste:

“ Liceat ipsius commendae... commendatario universorum bonorum praedictorum... ac iurium, *non tamen spiritualium*, et pertinentiarum quarumcumque veram, realem et actualem *possessionem...*, eius dictaeque commendae... nomine, *libere apprehendere et apprehensam perpetuo retinere, annuosque redditus huiusmodi percipere, exigere, levare, ac in suos dictaeque commendae... usus et utilitatem convertere* „.

Sicchè i diritti accordati al commendatario sui beni tutti della commenda si riducono a questi: prenderne effettivamente possesso e ritenerlo in perpetuo, esigerne le rendite di qualunque

specie, ed impiegarle in utilità propria e in vantaggio della commenda. Nè vi è niente nella Bolla che accenni a facoltà maggiori. Di più a questi diritti corrispondono i seguenti obblighi:

" Sub obligatione: 1° supportandi omnia et quaecumque onera, ad quae abbas commendatarius dicti monasterii antea quomodolibet tenebatur; 2° necnon *solvendi pensionem in summa mille et quingentorum scutorum monetae romanae*, ad formam Concordati nuper inter Nos et Sedem Apostolicam ac praedictum Carolum Emanuelem Regem initi, *super* DICTI MONASTERII *fructibus, redditibus et proventibus reservatam, et deinceps super* PRAEDICTAE COMMENDAE... *fructibus*, toties, quoties illa cessaverit, absque ullo eiusdem commendae... commendatoriorum pro tempore existentium consensu, per Nos, seu Romanum Pontificem pro tempore existentem *semper reservandam;* 3° ac pariter solvendi taxam etiam nuper dicta apostolica auctoritate impositam ".

Gli obblighi dunque imposti al commendatario sono tre: 1° sottostare a tutti i pesi, a cui era tenuto in addietro l'abate commendatario del monastero, ossia il cardinale d'Estrees, che, come risulta dalla stessa Bolla, avea durante la sua vita ottenuto in commenda il monastero medesimo; 2° pagare *la pensione di 1500 scudi romani*, che, in conformità del Concordato di pochi mesi prima, era stata *riservata sulle rendite del* MONASTERO, e che in avvenire, ogni qual volta fosse finita, sarebbe stata *riservata dal Pontefice sulle rendite della* COMMENDA, senza alcun bisogno del consenso del commendatario del tempo; 3° pagare la tassa imposta di recente dalla Sede apostolica.

**6.** 3° Dopo di ciò e prima dell'occupazione francese, la pensione, della quale si parla, rimase a disposizione della Sede apostolica; e quando avvenuta la restaurazione, il Re si vide nella necessità di servirsi delle rendite della commenda di Staffarda e dell'abazia di Casanova per costituire il dovario alla regina Maria Teresa, ne chiese il permesso al Pontefice Pio VII, che vi acconsentì con breve del 17 giugno 1816, pubblicato nei *Traité* citati, vol. IV, p. 285 e seg. In esso il Papa dice al Re: " Cum ob gravissimas praeteritorum temporum calamitates tibi praesto non sit unde huiusmodi censum (ossia, il dovario) ex integro pares, ut hunc redditibus et proventibus COMMENDAE STAFFARDAE et Abbatiae Sanctae Mariae, quae dicitur de Casanova, explere tibi liceat a Nobis enixe petis..., declarans sola te necessitate adactum esse ad poscendum. ut bonorum Ecclesiae fructus divino cultui destinatos... in alium usum, auctoritate nostra, convertere possis. Nos... concedimus ut, ad explendum pro coniuge tua, de quo nunc agitur, patrimonium, integros COMMENDAE STAF-

FARDAE *reditus adhibere valeas,* ex fructibus autem Abbatiae Sanctae Mariae, quae dicitur de Casanova, eam partem quae superest, cum eiusdem Abbatiae oneribus satisfactum est. His tamen conditionibus hoc tibi indulgemus: primum, ut cum memoratarum *Commendam* et Abbatiae redditibus fundi statim emendi sint, qui Reginae viduitati pro dignitate sustentanda inserviant, qua ratione horum fundorum fructus crescent eadem redditnum *Commendae* et Abbatiae perceptio minuatur, atque ita redditus iidem ad pristinum sacrumque usum paulatim revocentur. Secundum, ut fundi redditibus *Commendae* et Abbatiae, de quibus sermo est, empti, postquam finis ob quem empti sunt cessaverit, iisdem *Commendae* et Abbatiae adiudicentur, *earumque proprii habeantur.* Has conditiones, *quas ultro nobis proposuisti,* Tibi... acceptissimas fore non dubitamus „.

7. Tenendo davanti questi documenti se ne deduce: che nel Concordato del 1750, per avere la Santa Sede rinunciato alla più ampia facoltà riconosciutagli dal Concordato anteriore, in corrispettività di tale rinuncia, il Re le accordò a libera disposizione *una perpetua pensione fissa* di 3000 scudi sopra le due abazie di *Staffarda* e di Casanova; che, essendosi nel 1750 soppressa la mensa abaziale di Staffarda, coi beni di essa fu eretta una *commenda perpetua* dell'Ordine Mauriziano, commenda, che, dopo il 1816, pare siasi arricchita anche degli immobili acquistati coi suoi redditi per servire da dovario alla Regina; che l'Ordine commendatario non ebbe affatto facoltà di alienare o distrarre i beni della commenda; e che in fine la *pensione perpetua* di 1500 scudi imposta dal Concordato sul monastero di Staffarda venne senza alcuna modificazione trasportata sulla *commenda.* E se tutto ciò è vero, apparisce evidente con quanta poca attenzione i sopra riferiti documenti siano stati letti dalle due Corti, le quali hanno entrambe affermato che i beni di Staffarda passarono in forza della commenda in proprietà dell'Ordine. Di fatti, nella sentenza d'appello si legge " che, commutata l'abazia di Staffarda in commenda mauriziana per la Bolla pontificia del 1° ottobre 1750, *tutti i beni passarono* IN PROPRIETÀ *dell'Ordine,* cogli annessi pesi, fra cui espressamente quello di corrispondere la pensione di scudi 1500 a forma del Concordato „; e in quella della Cassazione si afferma prima, " che, avvenuta la conversione dell'abazia in commenda dell'Ordine Mauriziano, *i beni entrarono a far parte del patrimonio di quest'Ordine,* al quale fu imposto dal Sovrano di pagare la detta pensione „, e poi che " i *beni dell'antica abazia oramai*

*sono confusi nel patrimonio dell'Ordine e non formano più come prima* LA DOTE DI UN DETERMINATO BENEFICIO „.

Sicchè, in conclusione, per tutte e due le Corti, l'erigere un beneficio in commenda equivale perfettamente a trasmettere i beni al commendatario a titolo di proprietà! E la commenda non è altro che un " nome vano senza soggetto! „ (Cfr. HINSCHIUS, *Kirchenrecht*, III, 109 e segg., e gli scrittori ivi citati, nonchè NUYTZ, *Tract.*, p. 410 e seg.).

Ma quel ch'è ancora più grave si è che per la Cassazione l'erezione in commenda della mensa abaziale di Staffarda non solo ebbe per effetto di farne passare i beni in proprietà dell'Ordine Mauriziano, ma produsse anche la conseguenza di trasformare l'onere della pensione perpetua gravante su quei beni in un puro e semplice obbligo personale; mentre, se non altro, la Corte d'appello non aveva perduto di vista il principio che gli immobili si trasmettono con tutti gli oneri su di essi gravanti, quando non ne vengano espressamente liberati nell'atto della trasmissione! Ma la verità è che le due sentenze nemmeno sulle pensioni manifestano concetti precisi.

Infatti, quantunque il presupposto dei ragionamenti della sentenza d'appello consista nel riconoscere alla pensione il carattere di un diritto reale sopra determinati beni immobili, pure in essa un tal presupposto è più sottinteso che espresso, e forse anche più intuito che rilevato con sicura conoscenza. E quando nella pensione gravante sulla commenda di Staffarda non vede altro che un bene ecclesiastico esistente nella diocesi di Saluzzo, e, pel resto, si contenta di osservare che " la pensione non è un beneficio..., non corrispondendovi nessuno speciale ufficio „, non dice nulla certamente che possa servire a mettere in vista i caratteri discretivi delle pensioni dagli altri beni ecclesiastici. Nè le varie frasi usate dalla Cassazione per indicare la natura della pensione in esame, quale era secondo la Corte prima della commenda che ne produsse la metamorfosi supposta, contengono nulla di esatto e di determinato. Così quando dice che la pensione fu " un *prelevamento* sui frutti dell'abazia „ sino a quando questa rimase in vita; quando afferma che, col diventar l'abazia commenda mauriziana, la pensione cessò di essere " una *compartecipazione* ad altri attribuita sulle rendite di un beneficio per effetto di un parziale assegnamento delle rendite stesse in favore dei pensionati „; e in fine quando rileva che essa nella sua origine era stata costituita come *porzione delle rendite* dell'abazia medesima. *Prelevamento sui frutti*, *compartecipazione* e *porzione delle ren-*

*dite* sono espressioni tanto vaghe e generiche quanto quella di *bene ecclesiastico.*

Ma se queste sentenze si possono tacciare di poca precisione, qualche cosa di peggio ha fatto un commentatore di esse, l'avvocato Aristide GRANITO, il quale (nella *Cassazione unica,* 1902, nn. 23 e 24), tra l'altro, ha stranamente confuso tra pensione e commenda e, mentre le due Corti erano giunte ad una soppressione della commenda medesima, egli ha concluso il suo scritto (*loc. cit.*, p. 370) affermando che: " le commende ecclesiastiche sono generalmente da parificarsi ai beneficî, ed il conferimento di esse è una vera e propria *destinazione di beni ecclesiastici,* soggetta alle disposizioni vigenti in materia, tra le quali son comprese quelle che prescrivono, a seconda dei casi, la concessione dell'*exequatur* o del *placet* ". Quasi che si fosse questionato del conferimento della commenda di Staffarda, e non della pensione su di essa gravante!

Sicchè, dopo tutto, non par proprio che debba riescire una cosa interamente fuori di luogo, se ci facciamo in breve a richiamare lo svolgimento storico e la natura giuridica delle pensioni imposte sui beneficî ecclesiastici.

**8.** Se l'uso delle pensioni risale fino ai primi secoli della Chiesa, nell'esistenza di esse, e quindi nella loro natura giuridica, bisogna distinguere nettamente quelli stessi due periodi che s'incontrano nella vita di altri istituti patrimoniali ecclesiastici, e che si riferiscono il primo all'epoca in cui non esistevano ancora i beneficî, e il secondo a quella che fu caratterizzata dal sorgere e dall'estendersi del sistema beneficiario.

Fra gli antichissimi esempî di assegni e pensioni, contenuti in fonti del primo periodo, vogliamo prenderne in esame soltanto due, che si leggono negli atti del Concilio di Calcedonia e in una lettera di San Gregorio Magno.

Domno, vescovo di Antiochia, era stato deposto e, in sua vece era stato ordinato Massimo, il quale ai padri riuniti in Concilio (an. 451) ed ai rappresentanti dell'Imperatore che vi assistevano rivolse questa preghiera (act. 10): " Deprecor gloriosissimos iudices (ossia, i rappresentanti imperiali) et sanctam hanc et universalem Synodum, ut humanitatem exercere in Domnum, qui fuit Antiochiae episcopus, dignemini, et *statuere ei certos sumptus de ecclesia quae sub me est* ". La quale proposta fu lodata dai legati del Pontefice e venne accolta dal Concilio e dai rappresentanti dell'Imperatore, dicendosi che Domno " contentus *ali-*

*moniis* quiescat in posterum „ (Presso Mansi, VII, 270, e cfr. Hefele, *Conciliengeschichte*, II, 472, n. 4).

Essendo stati espulsi violentemente dalle loro sedi alcuni vescovi e trovandosi perciò in miseria, prima l'Imperatore e poi San Gregorio Magno (an. 591) scrissero ai vescovi dell'Illirico, raccomandando ad essi di provvedere colle rendite delle loro chiese al sostentamento dei bisognosi. E il Pontefice così si esprimeva:

“ Dinoscitur sacris apicibus (ossia, con le lettere imperiali) iussum fuisse, Episcopos, quos e propriis locis hostilitatis furor expulerat, ad eos Episcopos, qui nunc usque in locis proprii degunt, *pro substentatione ac stipendiis praesentis vitae esse iungendos*... Habemus maius horum mandatum aeterni Principis, quo ad haec terribilius peragenda compellimur, ut, non dico fratres et coepiscopos nostros sed ipsos etiam quos nobis contrarios patimur, cum oportunitas postulat, *in conferendis subsidiis necessitatum carnalium* diligamus. Oportet ergo vos ad hanc rem et coelesti primitus Principi obedientes existere, et imperialibus etiam iussionibus consentire, quatenus fratres coepiscoposque nostros, quos et captivitatis diversarumque necessitatum angustiae comprimunt, debeatis consolandos *convivendosque vobiscum in ecclesiasticis sustentationibus* libenter suscipere. Non quidem ut *per comunionem* episcopalis throni dignitas dividatur, sed ut ab ecclesia iuxta possibilitatem sufficientiae *debeant alimenta praestari*... Nullam quippe eis in vestris ecclesiis authoritatem tribuimus, sed tamen eos *vestris solatiis contineri* summopere hortamur „. *Gregorii I Registr. Epist.*. I, 43 in *M. G. H.*, I, p. 69 e seg., e cfr. ivi la nota 3 dell'Ewald).

Nè in questi due esempî, nè in molti altri che si possono vedere e nello stesso Concilio di Calcedonia e in altre epistole di San Gregorio e altrove, s'incontra mai la parola *pensio*, la quale comparisce soltanto molto più tardi, quando si fu convertito in abuso il primitivo uso degli assegni. (Cfr. Thomassin, *Vetus et nova Ecclesia disciplina circa beneficia et beneficiarios*, par. 3ª, liv. 2°, cap. 29-31; Van-Espen, *Ius eccl. universum*, par. 2ª, tit. 28ª, cap. 1 e seg.; Hinschius, *Kirchenrecht*, II, 412 e seg.). La cosa però, secondo la primitiva pratica della Chiesa, consisteva in questo, che al vescovo, capo di una circoscrizione ecclesiastica, il quale, secondo le norme del tempo, era l'amministratore e dispensiere unico di tutte le rendite esistenti in quella circoscrizione medesima che fu più tardi la diocesi, si faceva obbligo di dare una parte di tali rendite o ad un ecclesiastico, che aveva già precedentemente esercitato il suo ministerio nella stessa

chiesa e ne era stato deposto, come nel caso di Domno, o lo aveva volontariamente rassegnato, o ad ecclesiastici espulsi dalle sedi loro, come nell'altro esempio riferito, o in fine a chi rinunziava a dubbie pretese da lui vantate su di una chiesa episcopale. (Cfr. Hinschius e Van-Espen, *loc. cit.*). In tutti questi casi però l'assegno aveva sempre come suo presupposto necessario che colui, a vantaggio del quale era fatto, non avesse altri mezzi di sostentamento. Era, in sostanza, un'elemosina fatta ad un ecclesiastico povero, e perciò non era riguardata altrimenti che come un'applicazione del principio generale, il quale voleva che il soccorrere e mantenere i poveri dovesse essere uno degli scopi principali, a cui dovean servire le entrate delle chiese. E di fatti San Gregorio nella epistola citata non tralascia di ricordare che è un comandamento divino " ut, non dico fratres et coepiscopos nostros, sed ipsos etiam, quos nobis contrarios patimur, *cum oportunitas postulat*, in conferendis subsidiis necessitatum carnalium diligamus ".

A quella guisa però che quest'obbligo di soccorrere i poveri in generale non era per il vescovo un obbligo giuridico, ma soltanto morale, dell'adempimento del quale egli non avrebbe dovuto render conto ad altri tranne che a Dio; così nemmeno l'obbligo di pagare gli assegni della natura di quelli sopra ricordati potè in quell'epoca essere concepito in maniera diversa. Allora soltanto esso sarebbe stato un obbligo giuridico, quando colui, a vantaggio del quale l'assegno era fatto, o un superiore del vescovo, avessero avuto a propria disposizione un'azione per costringere questo al pagamento nel caso vi si fosse in tutto o in parte rifiutato. Ma quando vediamo che nemmeno gli ecclesiastici dipendenti direttamente dai vescovi, ed esercitanti il loro ministerio nella circoscrizione della chiesa vescovile, avevano un vero diritto a percepire uno stipendio, o a partecipare come che fosse al godimento delle rendite della chiesa nella quale servivano; diventa impossibile ammettere che un qualche vero diritto contro il vescovo o sui beni della sua chiesa fosse conferito a coloro, ai quali si promettevano assegni come quelli sopra ricordati. (Cfr. U. Stutz, *Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexander III*, Berlin, 1895, §§ 1, 2, 3). E se, fino a quando i beni ecclesiastici di ogni circoscrizione episcopale continuarono a costituire, almeno nella loro parte maggiore, una sostanza unica spettante in proprietà alla sola chiesa vescovile, e il vescovo, capo di questa, ne fu l'arbitro ed il dispensatore supremo non soggetto a controllo, l'amministrazione di lui non fu affatto, o fu solo assai limitatamente

coartata da regole giuridiche; il godimento e la ripartizione delle rendite ecclesiastiche, durante tutto quel periodo, non vennero in massima parte regolati da altre norme, che non consistessero in quei principii di carità e di fratellanza proprî del Cristianesimo, i quali comandavano di soccorrere tutti coloro che si trovavano realmente in povertà. E da questi sentimenti è in tal modo penetrata la riferita lettera di Gregorio Magno, che quasi da ogni frase di essa balza fuori il concetto, le rendite della Chiesa costituire una comunione alla quale debbono partecipare tutti i bisognosi. Invero, l'Imperatore aveva ordinato, i vescovi espulsi " esse *iungendos* „ coi vescovi in possesso delle loro sedi " pro substentatione et stipendiis praesentis vitae „; e il Pontefice richiama il precetto divino di amar tutti, anche i propri nemici, " in *conferendis* subsidiis necessitatum carnalium „, e questo conferimento chiama addirittura *convivere, communio*, e " *contineri* vestris solatiis „. È evidente perciò che, se in questo primo periodo si parlò di una *communio*, alla quale erano ammessi coloro a cui si faceva un assegno sulle rendite di una chiesa, una tal voce *communio* e le altre espressioni ad essa più o meno analoghe non furono affatto usate nel loro significato giuridico, e che ai beneficati si dettero bensì delle elemosine, ma non si attribuì un diritto personale contro il vescovo e molto meno un qualsiasi diritto reale sui beni della Chiesa. Perchè ai pensionari si conferisse un diritto vero e proprio, era prima necessario che tale fosse diventata l'aspirazione di tutti gli ecclesiastici esercitanti il loro ministerio nell'ambito della chiesa episcopale. E ciò accadde solo mediante il sistema beneficiario.

**9.** Il sorgere dei benefizi non importò soltanto il frazionamento dei beni ecclesiastici di ciascuna diocesi, ma ebbe anche la conseguenza di assoggettarne completamente l'amministrazione a norme giuridiche stabili e sicure. Poichè alla massa unica di beni, appartenente ad un unico ente proprietario ed amministrata e dispensata dalla volontà di un solo, si furono sostituiti altrettanti complessi per quanti furono i nuovi enti riconosciuti come proprietari nell'ambito della circoscrizione vescovile, e di ciascuno di tali complessi ebbe l'amministrazione l'ecclesiastico o il collegio in ciascuna chiesa funzionante, ben tosto il diritto di costoro a godere delle rendife assunse una determinata figura giuridica. E così là dove prima non s'era parlato che di *communio*, in senso vago e non giuridico, in seguito non si parlò che di *divisio*, o specializzazione, regolata da norme fisse e precise. Anzi il primo grande esempio di divisione dei beni

della Chiesa venne da parte dello Stato. La secolarizzazione, alla quale i Sovrani carolingi assoggettarono i beni stabili delle chiese franche nei secoli ottavo e nono, ebbe per effetto di farne passare una considerevole parte nelle mani dei laici, ed essa, in tutte le fonti di quel periodo, non venne altrimenti indicata che come una *divisio* dei beni della Chiesa. Nè fu soltanto una divisione effettiva dei beni di molte chiese episcopali, ma fu anche una divisione della rendita, poichè la *nona* aggiuntasi alla *decima* ecclesiastica, ossia il censo dovuto alla Chiesa dal laico che era entrato in possesso dei beni di essa, non rappresentò, nei casi in cui venne effettivamente pagata, se non una piccola parte dell'utilità economica della terra perduta dalla Chiesa, mentre la maggior parte rimase al laico.

Sono ben noti i lamenti e le proteste sollevati perciò dalla Chiesa, e sono anche ben noti i provvedimenti coi quali i Sovrani cercarono di darle almeno una parziale soddisfazione. Ma fra questi atti della podestà imperiale qui cade soltanto a proposito il richiamo di un Capitolare di Lodovico il Pio (an. 818-819), come quello, in cui, dopo ricordatasi la destinazione dei beni ecclesiastici, che son detti " vota fidelium, praetia peccatorum et patrimonia pauperum ", si fa la solenne promessa di non più assoggettarli a divisione. — (*Capitularia* ed. Boretius, I, 275 e seg.: " Quia iuxta Sanctorum Patrum traditionem novimus, res ecclesiae vota esse fidelium, praetia peccatorum et patrimonia pauperum, cuique non solum habita conservare, verum etiam multa Deo opitulante conferre optamus. Tamen, ut ab ecclesiasticis *de non dividendis rebus illius* suspicionem dudum conceptam penitus amoveremus, statuimus ut, neque nostris neque filiorum et, Deo dispensante, successorum nostrorum temporibus, qui nostram vel progenitorum voluntatem vel exemplum imitari voluerint, *ullam penitus divisionem* aut iacturam patiatur ". — Cfr. Boretius nota a p. 275 e le osservazioni a p. 387 e seg., e Roth, *Feudalität und Unterhanverband*, p. 82 e segg., 107 e seg.).

Ma se in seguito lo Stato si astenne dalle divisioni e dalle concessioni forzate dei beni ecclesiastici, questi, sia per opera dei grandi proprietari di chiese, sia per opera dello stesso clero, vennero in sempre più larga misura assoggettati ad un processo di specificazione e di divisione, il quale giuridicamente assunse la forma di concessione a titolo di *beneficium;* ossia del *beneficium* quale era prima di congiungersi col vassallaggio. (Cfr. Brunner, *Rechtsgesch.* II, 248 e segg., e U. Stutz, *Lehen und Pfründe*, nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für R. G.;* vol. XX (1899) Germ. Abtheil. p. 213-244). E quando più tardi, dopo consolidatosi il

sistema beneficiario, si volle continuare, ed anche allargare a casi nuovi, l'antica pratica di conferire ad ecclesiastici non funzionanti in una chiesa una qualche parte delle rendite di questa; poichè non si poteva più, come una volta, lasciare coloro, a cui s'intendeva di recar giovamento, nell'arbitrio degli investiti dei benefici, ma — come volevano le nuove tendenze dei tempi e la necessità delle cose — bisognava accordare ad essi un vero e proprio diritto, che limitasse effettivamente il diritto del beneficiario all'esclusivo godimento delle rendite del beneficio; così, nello stabilire la base e la figura del diritto da riconoscere nel pensionario, si prese a modello ciò che s'era già fatto per il beneficiario.

L'assegno quindi di una parte delle rendite di una chiesa ad un ecclesiastico, che non esercitava il suo ministerio nella chiesa stessa, non fu altrimenti considerato che come un nuovo caso di *divisione*, la quale in ciò solo differiva dagli altri casi ordinarî, in quanto la parte dei beni designata con essa non passava nella diretta amministrazione del destinatario, ma continuava invece ad essere amministrata dall'investito del beneficio, senza che le rendite ne spettassero più a lui. Non era in sostanza un materiale distacco di una parte di beni da tutto il complesso che costituiva il beneficio; ma era un *onus* imposto su questo, le rendite del quale perciò restavano divise. E da questa importanza più ristretta assunta in tal caso dalla *divisio* derivava che il diritto del pensionario fosse bensì anch'esso di natura reale come quello del beneficiario, ma comprendesse in sè un numero più limitato di facoltà. (Cfr. C. Gross, *Das Recht an der Pfründe. Zugleich ein Beitrag zur Ermittelung des Ursprunges des ius ad rem* (Graz, 1887), specialmente a p. 250 e seg.).

E questo modo di concepire la pensione, svolto largamente dalla dottrina, trovò, come è noto, il suo appoggio in un decretale di Innocenzo III (c. 21, X, 3, 5), ch'è una delle poche leggi canoniche che si occupino dell'istituto delle pensioni. Essendosi in una chiesa reso un posto vacante un priorato, erano stati eletti al medesimo due ecclesiastici, i quali nominarono due arbitri per far decidere la controversia sorta fra loro. E la decisione fu, che il priorato dovesse spettare ad uno dei due eletti e l'altro dovesse su quello percepire un assegno. Il lodo arbitrale fu inviato per l'approvazione al Pontefice, il quale rispose: " Nos eam (provisionem) hoc adhibito moderamine toleramus, ut ad praestationem quadraginta librarum (che costituivano l'assegno annuo) non dignitas prioratus, sed persona prioris maneat onerata, *ne forte circa proventus aliqua videatur facta* SECTIO *prioratus;*

ita quod, ipso priore defuncto, successor ipsius ad praestationem quadraginta librarum minime teneatur „. E da questa decisione si dedusse, che quando la pensione era obbligatoria per i successivi investiti del beneficio, essa gravava sul beneficio e produceva una *sectio* delle rendite di questo; mentre invece, quando era soltanto obbligatoria pel tempo in cui restava in ufficio il beneficiario, come nel caso deciso ed in altri, essa non produceva *sectio circa proventus;* ma dopo si questionò molto se generasse un puro e semplice obbligo personale dell'investito verso il pensionario, ovvero accordasse a costui anche dei diritti sopra i beni.

**10.** Volendoci restringere all'esposizione dei principî che debbono essere applicati al caso nostro, siccome questo si riferisce ad una *pensione perpetua*, e perciò al caso più caratteristico di una *sectio* non ci sarebbe strettamente bisogno di procedere ad altre indagini. (Per le *pensiones perpetuae* cfr. SCHULTE, *Lehrbuch des kathol. K.* (Giessen, 1873), pag. 558 nota 6). Però, siccome anche qualche scrittore non molto antico, seguendo i vecchi canonisti, ha ripetuto l'affermazione che la pensione ristretta nella sua durata alla vita del beneficiario, o al tempo cui tiene l'ufficio, non assicura altro al pensionario che un diritto ed un'azione personale contro l'investito, senza alcun rapporto sui beni, così non sarà inutile fermarsi un momento intorno a tal punto. Siffatta opinione del resto fu largamente confutata sin dal secolo XVI dal fossombronese GIROLAMO GIGANTE nel suo *Tractatus de pensionibus ecclesiasticis* (Venetiis, 1542); ed io non farò che riassumere i punti principali.

Nella *quaestio 51* egli si propone il seguente quesito: “ Pensionarius, cui reservata est pensio super fructibus alicuius beneficii, an habeat hypothecam super illis fructibus? „ Dopo riferite le opinioni di varî giuristi e canonisti più o meno discordi fra loro; e piuttosto propensi ad ammettere l'ipoteca solo nel caso che nel conferimento della pensione si fosse espressamente detto — come, del resto, si faceva d'ordinario — di concederla a titolo di alimenti; egli afferma che si deve ritenere che, siasi o pur no dichiarato di accordare la pensione a titolo di alimenti, “ semper *obligatio rei,* ex qua praestanda est pensio, *subintelligatur* „.

E la ragione sta in ciò, che “ quando aliqua res specialiter designatur pro praestatione alimentorum *vel alterius annuae praestationis,* tunc illa res, *ad hoc onus specialiter designata,* censetur obligata „. E questa opinione egli conferma riferendo quello che aveva osservato BARTOLO ad Dig. 33, 1, 9 e 34, 1, 2, 12: “ Quod si testator centum annua leget super tali fundo, tunc ille fundus

ad praestationem praedictam censetur expresse obligatus; quia tantum est dicere: *lego super tali fundo*, quantum dicere: *obligo talem fundum* „. Indi aggiunge: “ Et praedicta *maxime* procedunt, quando talis annua praestatio esset perpetua „; e poi conclude: “ Potest dici, quod fructus beneficii, ex quibus solvi mandatur annua pensio, et ipsum beneficium non ex eo obligati et hypothecati videantur pro solutione pensionis, quia pensio in causam alimentorum cedat, sed quia pensio sit annua praestatio ex supradictis; et ideo, sive pauperi sive diviti reservetur, idem erit prout est in legato „. Quando adunque il Gigante dice che l'obbligazione del beneficio si verifica specialmente (*maxime*) allorchè si tratta di pensione perpetua, egli viene implicitamente ad ammettere che ciò accade, se bene non in maniera così intensa, anche quando si tratta di pensione temporanea. — Nè ad una conclusione diversa si deve venire esaminando altre *quaestiones* dello stesso trattato. Così, p. es., nelle *quaestiones* 65 e 72, nelle quali si risolvono questi due casi: — “ Ecclesia, quae vacat vel quasi vacat, super cuius fructibus est apposita annua pensio, an teneatur ad illius solutionem? — “ Si fiat sequestrum fructuum beneficii contra possessorem, vigore sententiae latae contra eum, quis solvet pensionem impositam super fructibus beneficii? „; e si risponde, per il primo, che se il rettore della chiesa “ captus sit a paganis „ la pensione, durante la prigionia di lui, è dovuta dall'economo, o dal curatore; e, per il secondo, che, se si tratta delle rate di pensione scadute negli anni in cui fu fatto il sequestro, ad esse è tenuto il sequestratario, che è il legittimo amministratore del beneficio: “ Solutio enim onerum sicuti spectat ad administratorem et economum sede vacante, ita debet ad sequestrem spectare, cum maxime possessio beneficii ad ipsum transferatur „.

E, tanto nel primo quanto nel secondo caso, il Gigante non distingue affatto fra pensione perpetua e temporanea; ciò che costituisce un segno evidente che era sempre riguardata come un onere afficiente i beni, per tutto il tempo in cui durava, e non mai come un puro obbligo personale dell'investito del beneficio. La pensione — dice lo stesso scrittore nella qu. 65 — “ est *onus reale* annexum ecclesiae, et ab illius rectore intuitu ipsius ecclesiae debetur „. E se l'ipoteca fu uno dei modi con cui in passato venne concepito l'onere reale, per il concetto moderno di esso e per le azioni a cui dà luogo cfr. p. es. Nani, *Storia del diritto privato italiano*, p. 351 e seg. A buon diritto perciò il Hinschius, *K. R.* II, 415, dopo rilevata la confusione esistente circa questo punto negli scritti dei vecchi canonisti, affermava

che il diritto del pensionario alla pensione si presenta sempre come un onere reale inerente al beneficio, che obbliga l'investito a dare al pensionario una certa parte dei frutti; e ciò tanto nel caso che la pensione sia stata messa a carico del beneficiato, cioè sia stata limitata al tempo in cui resta nell'ufficio, quanto nel caso che sia stata posta a carico del beneficio, e inoltre sia che consista in una quantità determinata, o in una quota dei frutti o in una somma di danaro. Nè si può mai parlare di un obbligo personale dell'investito del beneficio, nella sua qualità di possessore ed amministratore del beneficio stesso. Ed anche a buon diritto i moderni trattatisti, come per es. il Friedberg (*Lehrbuch des k. u. ev. K. R.*, 4ª ed., p. 303 e 504 e seg.), ispirandosi allo sviluppo storico e alla natura giuridica dell'istituto della pensione, la considerano come uno dei casi di divisione del beneficio e ne trattano a punto colà, dove si discorre delle modificazioni a cui i benefici possono andar soggetti. E in fine, per quanto si riferisce più da presso al punto deciso dalla sentenza presa in esame, con piena ragione lo Scaduto (*Dir. eccl. vig. in Italia*, 2ª ed., II, p. 137, n. 287) affermava che " il pensionario ha sulle rendite del beneficio *il diritto analogo a quello del beneficiario*, e quindi, come la nomina dell'ultimo è soggetta all'*exequatur* o *placet*, così dev'esserlo anche quella del primo „. (Cfr. anche un interessante parere del Mancini riferito dal Conforti, *Manuale di polizia eccl.*, Napoli, 1888, p. 328 e seg.

**11.** Ed ora riassumiamo.

La Cassazione, per poter comprendere il breve pontificio del 1° giugno 1892 fra gli atti delle autorità ecclesiastiche non soggetti all'*exequatur* in conformità dell'eccezione stabilita dall'articolo 16 della legge sulle guarentigie, ha avuto bisogno di affermare che la pensione sulla commenda mauriziana di Staffarda, conferita con quel breve al cardinale De Ruggiero, era un bene esistente in Roma. E, per poter giungere a questa affermazione, ha fatto due cose: in primo luogo, ha soppresso l'ente giuridico commenda e ne ha attribuito i beni *in proprietà* all'Ordine Mauriziano, cogli altri beni del quale li ha fatti confondere; e in secondo luogo, ha trasformato l'onere reale della pensione gravante sui beni di Staffarda in un semplice obbligo personale dell'Ordine.

Ora, è troppo chiaro che, quando la Corte ha considerato come non più esistente l'ente giuridico commenda, sulla quale gravava la pensione, ella ha soppresso un ente, che, per quel ch'io so, non è stato mai soppresso da alcuna legge di carattere

generale (cfr. Scaduto, *op. cit.*, I, 621, n. 182); e ciò ha fatto per avere evidentemente confuso la soppressione della mensa abaziale con la erezione della medesima in commenda e l'incorporazione o aggregazione di questa all'Ordine Mauriziano; soppressione, erezione ed incorporazione rappresentanti tre atti diversi compiuti contemporaneamente dalla bolla di Benedetto XIV del 1° ottobre 1750. E quando poi la Corte ha trasformato l'onere reale della pensione, gravante prima sui beni dell'abazia e poi su quelli della commenda, in un obbligo personale dell'Ordine, è caduta in errore giuridico, il quale esisterebbe tal quale anche quando fosse vero il supposto passaggio del diritto di proprietà sui beni di Staffarda all'Ordine Mauriziano.

Se dunque la commenda esiste tuttavia e continua sempre ad essere proprietaria dei suoi beni, dei quali l'Ordine Mauriziano ha soltanto il godimento insieme all'obbligo di sottostare ai pesi su di essi gravanti; se tali beni sono situati fuori di Roma e delle sedi suburbicarie, è evidente che il breve pontificio, il quale provvede alla destinazione di quella parte delle rendite che forma la pensione, non può non andare soggetto all'*exequatur*.

L'art. 16, L. 13 maggio 1871 sulle guarentigie, dicendo che: " rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti delle autorità ecclesiastiche che riguardano la destinazione dei *beni ecclesiastici* e la provvista dei *benefizi maggiori* e *minori*, eccetto *quelli* della città di Roma e delle sedi suburbicarie ", intendeva certo di riferire di *quelli* dell'eccezione tanto ai *beni ecclesiastici* non costituenti benefizi, quanto ai *benefizi maggiori* e *minori* contemplati nella regola: e, parlando così di beni ecclesiastici e di benefizi maggiori e minori di Roma e delle sedi suburbicarie fissava come unico criterio limitativo dell'eccezione un territorio chiaramente circoscritto. Perciò, come non può dar luogo a difficoltà il determinare quali siano i benefizi della città e delle sedi suburbicarie, per esentarne gli atti di provvista dall'*exequatur*, così non deve nemmeno presentarne la determinazione dei beni ecclesiastici dello stesso territorio. E il volere, come fa la Corte, con interpretazioni artificiose cacciare fra quei beni entrate e proventi ecclesiastici, che hanno come che sia la loro origine in territorî diversi da quello tassativamente circoscritto dalla legge, e fanno parte della ricchezza prodottasi in quei territorî medesimi, allo scopo di esentare dall'*exequatur* gli atti delle autorità ecclesiastiche romane relativi alla destinazione di quei beni, parmi che sia un voler dare all'eccezione, riconosciuta dall'articolo citato, una estensione, che andrebbe ben oltre gli scopi che l'eccezione stessa si proponeva. Sicchè, in conclusione, dato pure, senza

concederlo, che il diritto del pensionario si esaurisse in una semplice pretesa obbligatoria senza alcun sostrato reale, non perchè il conferente la pensione e il gravato di essa si trovano in Roma, io crederei che, di fronte alla nostra legge, si potesse sostenere l'esenzione dell'atto del conferente dal regio *exequatur*. Se la pensione ebbe origine in un fatto che si verificò fuori del territorio che la legge ha esentato dall'*exequatur*, se l'inadempimento del gravato porterebbe ad esecuzione forzata da esperirsi fuori del territorio stesso, bisogna ritenere che anche l'atto pontificio, il quale conferisce un diritto di tale specie, deve essere reso esecutivo dall'approvazione regia. (Cfr. Scaduto, *op. cit.*, II, 744 e seg., n. 487 e seg., Scaduto, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa*, 2ª ed., Torino, 1889, p. 537 e seg).

**12.** Fin qui il chiaro professore dell'Ateneo di Parma. E noi siamo perfettamente con lui intorno alla indole giuridica delle pensioni ecclesiastiche e nel ritenere che esse costituiscono un onere *reale* sui beni del beneficio, ed una partecipazione al godimento delle rendite di esso.

Ma non crediamo che, nel caso speciale, gli atti pontifici di concessione della pensione debbano andar soggetti alla formalità del *regio exequatur*. Per le disposizioni del Concordato del 1750 *in corrispettività della rinunzia* fatta dal Pontefice, era posta a sua *libera disposizione* una perpetua pensione fissa e stabile, con pieno diritto di ordinarne il pagamento a qualunque persona avesse creduto, ancorchè non si fosse trattato di suddito del Re di Sardegna; ed in ogni caso di vacanza della pensione, gli si riconosceva il potere di conferirla *immantinente* ad altra persona, benchè forestiera. E' per i benefizi di libera collazione, di cui all'art. 7, parte prima, che fu limitata la imposizione delle pensioni a favore di sudditi del Re ed a persone a lui *grate ed accette*.

Si tratta quindi, nella specie, di pensione imposta *in corrispettivo di rinunzia* e messa *a libera disposizione* del Pontefice: tutto ciò ripugna con l'obbligo del regio exequatur. Sarebbe infatti assurdo il pretendere che per il godimento di una pensione, lasciata a piena e *libera* disposizione della Santa Sede, si dovesse ogni volta chiedere il permesso ed il beneplacito del Re o del suo Governo.

Il Concordato del 1750, in quanto esclude l'obbligo dell'*exequatur* in un caso speciale, può benissimo stare colla prescrizione generale dell'art. 16 della legge 13 maggio 1871, e questa non può intendersi che abbia abrogato quello. La disposizione generale non abroga mai quella speciale. Del resto, come abbiamo visto, il Concordato del 1750 è stato ritenuto in vigore per quanto riguarda il tema della presente controversia.

# Le fondazioni per sacro patrimonio

SOMMARIO: 1. Le fondazioni per sacro patrimonio sono esenti da soppressione — Dottrina e giurisprudenza — Parere del Consiglio di Stato 11 luglio 1891. — 2. Diritto canonico — Concilio di Trento. — 3. Disposizioni del diritto canonico tuttora in vigore. — 4. Leggi di soppressione e liquidazione dell'asse ecclesiastico — Decreti commissariali per le Marche e per l'Umbria. — 5. Disposizione sulle fondazioni per sacro patrimonio introdotta nel progetto che divenne poi la legge 7 luglio 1866: eliminazione Dichiarazione della Commissione della Camera — Legge 15 agosto 1867 — R. Decreto 16 ottobre 1861, n. 273 -- Codice civile, art. 1007 — Regolamento 5 febbraio 1891 (art. 106) sulle opere pie. — 6. La destinazione per sacro patrimonio deve derivare dalla fondazione o istituzione dell'ente — Si prescinde dalla condizione della *povertà* dell'eligendo. — 7. Giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma — Opinione del prof. SCADUTO — Poteri di apprezzamento del magistrato. — 8. Notevoli manifestazioni della giurisprudenza — Sentenza della Corte d'appello di Bologna 19 settembre 1899: massime da essa sancite. — 9. Testo della sentenza. — 10. Ricorso contro questa sentenza: motivi. — 11. Decisione della Corte di Cassazione di Roma 27 giugno 1901. — 12. Sentenza della Corte di rinvio (Ancona) 18 dicembre 1901. — 13. Altra sentenza della Corte di appello di Bologna 7 aprile 1899: massime ivi stabilite. — 14. Testo della sentenza. — 15. Ricorso per Cassazione — Gravi considerazioni a sostegno di esso — Giudizio d'interpretazione ed apprezzamento degli atti — Quando sia censurabile. — 16. Termini della disputa — Conclusioni della sentenza. 17-18. Elementi di fatto forniti dalla sentenza — Inammissibilità dell'ente di natura mìsta a sensi dell'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. — 19. Gli oratorii: oratorii pubblici ed oratorii privati — Sono esenti da soppressione — Il beneficio o cappellania istituito nell'oratorio non forma ente a sè: ma s'immedesima nell'oratorio. — 20. Beneficio ecclesiastico: erezione canonica — È un istituto complesso ed individuo — Ciò che deve comprendere la sua dotazione — Nella parte di questa destinata al mantenimento dell'investito non può ravvisarsi un'opera di beneficenza — Redditi superiori alla tassa sinodale. — 21. Beneficio patrimoniale: ha insito anche uno scopo di beneficenza — Errori e contraddizioni della sentenza. — 22. Gli enti di natura mista contemplati nell'art. 1, n. 6, della legge del 1867 — Quali siano — Amministrazione distinta — Non possono risultare dalla unione di due enti autonomi — Giurisprudenza della Cassazione di Roma. — 23. Altra censura alla sentenza della Corte di appello di Bologna 7 aprile 1899 — Il Demanio deve pagare l'intero valore degli immobili e dei censi illegalmente venduti od affrancati, e non restituire soltanto il prezzo ricavato dalla vendita o dall'affrancazione: dimostrazione. — 24. Decisione della Cassazione di Roma 9 gennaio 1902. — 25. Conclusione.

**1.** Dottrina e giurisprudenza concordemente insegnano e riconoscono che le istituzioni o fondazioni *per sacro patrimonio*. sia che si considerino nel loro scopo religioso (in quanto tendono ad accrescere il numero dei proseliti al sacerdozio), sia che si considerino nel loro scopo di beneficenza (in quanto danno modo e mezzo ai chierici di procurarsi l'educazione, l'istruzione e l'avviamento alla carriera del sacerdozio), rimangono immuni dall'applicazione delle nostre leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (1).

« Le condizioni dei tempi (così il Consiglio di Stato in un importante parere, adunanza generale, 11 luglio 1891) per quanto

(1) Così si esprime anche il TIEPOLO (*Leggi ecclesiastiche annotate*, pag. 326.

siano cangiate, non sono cangiate per modo che si debba e giovi non provvedere alla istruzione del clero, e sia buon consiglio il reciderne alla Chiesa i mezzi, quando sopratutto lo Stato, per il concetto che si è formato della sua funzione e competenza, ne ha smesso ogni cura. „.

L'istituto del sacro patrimonio *è conservato*, come sono conservati gli istituti e gli organi tutti essenziali alla Chiesa cattolica; ed è conservato, naturalmente, nelle sue forme e manifestazioni diverse, o che il titolo dell'ordinazione *in sacris* sia il beneficio, o che sia il patrimonio, o che sia una pensione, un assegno, un posto di studio ecc., per cui un terzo si incarichi del mantenimento del chierico finchè ottenga un impiego ecclesiastico.

2. Per l'antica disciplina, l'ordinazione *in sacris* non poteva aver luogo se non in rapporto ad un impiego permanente in una Chiesa determinata, assicurandosi così il mantenimento dell'ordinato. L'ordinazione si dava dunque esclusivamente *ad titulum*, ossia incardinando il chierico ad una Chiesa determinata, poichè il *titulus*, come osserva il Baronio (*Annali*, an. 112, n. 6, tom. 2), *eamdem atque Ecclesiam significationem habebat*.

Nel secolo undecimo (1) la suddetta regola fu ripristinata; ma non ne era più mantenuta la completa osservanza, perchè molti chiedevano l'ordinazione o col solo fine di appartenere allo stato ecclesiastico, o con quello di consacrarsi all'insegnamento o di sedere nei Tribunali ecclesiastici, o anche di coprire impieghi civili.

Per gli inconvenienti che da ciò derivavano, fu imposto ai Vescovi di mantenere a loro spese i chierici da loro ordinati senza un titolo certo e senza un patrimonio proprio (2).

Vi era poi il caso che un terzo (un privato o il Sovrano) s'incaricasse del mantenimento del chierico ordinando, fino a che non fosse provveduto d'impiego (3).

Nel nuovo diritto canonico, di questi vari mezzi per provvedere all'ordinazione *in sacris* del chierico, si formò una teorica complessiva, procedendosi dall'uno all'altro per eliminazione.

E così dispone il Concilio Tridentino nella Sess. XXI, cap. 2, *de reform.* (4): Nessun chierico poteva essere promosso ai Sacri

---

(1) Walter, *Manuale del dir. eccles.*, ecc., § 209.
(2) C. L. 16, 23, X *de praeb.* (III, 5).
(3) Walter, ivi.
(4) Ecco testualmente il Decreto del Concilio:
« Cum non deceat eos qui divino ministerio adscripti sunt, cum Ordinis decore mendicare, aut sordidum aliquem quaestum exercere; compertumque sit complures

Ordini se prima non fosse provato esser egli in possesso di *sufficiente beneficio* ecclesiastico, il che importa che la investitura di un beneficio ecclesiastico sufficiente costituisse *la regola.* In mancanza di beneficio poteva essere ordinato chi si fosse assicurato un *patrimonio* (che era quindi il cespite che il promovendo agli Ordini Sacri dimostrava essere destinato al suo sostentamento) o una pensione, quando però tale ordinazione era imposta al Vescovo dalla necessità o comodità delle sue Chiese, ed a patto che la pensione o i beni fossero *veri sufficienti,* e, senza licenza del Vescovo, non si potessero *alienare, estinguere* o *rinunziare.*

**3.** Queste disposizioni del diritto canonico hanno avuto vigore negli ex-Stati italiani prima dell'unificazione (1), *e l'hanno tuttavia:* trattasi, torniamo a ripeterlo, di disposizioni fondamentali della Chiesa cattolica, contro le quali non vi ha disposizione alcuna nell'attuale diritto pubblico ecclesiastico che abbia statuito, e che mantengono la loro piena osservanza.

Sono note le discussioni e le dispute che si sono fatte circa la odierna applicazione della teoria completa del diritto canonico, sia sulla realtà del reddito, che sulla legittimità della sua provenienza, sulla sufficienza e sull'essere in genere vincolato il reddito medesimo in modo da non potersene avere la libera disponibilità se non ai sensi e nei limiti delle leggi ecclesiastiche, e non potersi su di esso esperire, in detti limiti e sensi, alcuna azione creditoria.

Ma si è riconosciuto che il diritto canonico ha conservato nella materia tutto il suo vigore, mantenendosi allo istituto del patrimonio, che è istituto essenzialmente ecclesiastico, tutti i suoi caratteri giuridici.

« Le leggi regolatrici delle istituzioni regolanti la Chiesa

---

plerisque in locis ad sacros Ordines nullo fere delectu admitti, qui variis artibus ac fallaciis confingunt se beneficium ecclesiasticum, aut etiam idoneas facultates obtinere; statuit Sancta Synodus ne quis deinceps Clericus saecularis, quamvis alias sit idoneus moribus, scientia et aetate ad sacros Ordines promoveatur, nisi prius legitime constet eum beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere. Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione quod ad illius beneficiis titulum sit promotus; neque ea resignatio admittatur nisi constito quod aliunde vivere commode possit, et aliter facta resignatio nulla sit. Patrimonium vero vel pensionem obtinentes, ordinari posthac non possint, nisi illi quos Episcopus iudicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum suarum, eo quoque prius perspecto patrimonium illud vel pensionem vere ab eis obtineri, taliaque esse quae eis ad vitam sustentandam satis sint; atque illa deinceps sine licentia Episcopi alienari aut extingui aut remitti nullatenus possint, donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti, vel aliunde habeant unde vivere possint ».

(1) Ved. nel vol. I, pag. 13 e seg. lo Studio: *Il patrimonio dei chierici.*

e il culto, quali sono i patrimoni ecclesiastici, rimasero ferme, e continuano ad aver vigore anche sotto le nuove leggi „. Così la Corte di Cassazione di Firenze nella sentenza 6 giugno 1881 (1): la giurisprudenza riconosce che dette leggi fanno parte del diritto pubblico interno dello Stato (2).

" Il diritto canonico è tuttora la legge da osservarsi per tutte le controversie nascenti dalla materia beneficiaria come per tutte le questioni che concernono l'indole delle istituzioni religiose sorte sotto l'impero della legge ecclesiastica (diocesi, parrocchie, ecc.). E le leggi vigenti sia su gli enti religiosi, sia sul patrimonio ecclesiastico, aprono un largo campo alle discussioni fondate sul diritto canonico, che è sempre la legge da consultarsi nel determinare la qualità ed il carattere delle varie istituzioni religiose „. (SAREDO, *Trattato delle leggi*, § 151, p. 209 (3).

**4.** Le nostre leggi di soppressione e liquidazione dell'Asse ecclesiastico non hanno dunque disposizione alcuna contro il saco patrimonio.

Solo i due Decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per le Marche e per l'Umbria, al rispettivo articolo 2 prescrivevano che " sono soppresse... 4° le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi sono inerenti „, escludendosi con ciò dalla soppressione quello che rappresenta il *titulus patrimonii* nei limiti delle prescrizioni sinodali.

**5.** Si tentò di introdurre la identica disposizione nel progetto che divenne poi la legge 7 luglio 1866; ma fu eliminata dalla Commissione della Camera, osservandosi che " i patrimoni ecclesiastici non potevano esser compresi menomamente, per loro natura, nella classe di enti morali ecclesiastici, nè presentavano gli inconvenienti delle fondazioni colpite dalla legge „ (4).

Questo principio fu poi adottato nella legge 15 agosto 1867, nella quale non havvi espressione alcuna che concerni lo istituto in parola; e, ripetesi ancora, su di ciò non si discute, che cioè

---

(1) Jacopetti c. Landi (*Legge*, 1881, II, 483). Richiamiamo, fra le altre molte, le sentenze della Cassazione di Roma 10 maggio 1890 (questa RIVISTA, I, p. 48); 25 gennaio 1900 (*Ivi*, X, 159).

(2) Veggasi su tutto ciò lo Studio citato.

(3) Cass. di Firenze 9 maggio 1901, Sarelli c. Dainelli (questa RIVISTA, XI, pag. 429); Cass. Torino 30 dicembre 1892, Rossini c. Mongini (IVI, volume III, pag. 545); ecc.

(4) *Atti della Camera dei Deputati*, 1866, n. 390, pag. 1551.

le fondazioni per sacro patrimonio sfuggono del tutto agli effetti delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (1).

Il Decreto reale 16 ottobre 1861, n. 273, col quale furono deferite ai Prefetti speciali facoltà in materia di polizia ecclesiastica, all'art. 12 stabiliva che le attribuzioni circa le materie ivi indicate, in quelle provincie del Regno in cui, giusta il diritto in esse vigente, spettavano al Ministro per gli affari ecclesiastici, erano delegate ai Prefetti, e tra esse eravi l'approvazione delle costituzioni di patrimoni ecclesiastici.

Nell'articolo 1007 del Codice civile si fa menzione (riconoscendone così l'esistenza e la validità) del patrimonio sacro; così nella tariffa annessa alla legge sul registro (nuovo testo unico approvato col R. Decreto 20 maggio 1898, n. 212), all'art. 67, è stabilito che è dovuta la tassa fissa di L. 10 " sulle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte „. E si aggiunge: " Se il patrimonio è costituito da altre persone, saranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite per le donazioni „.

E nell'art. 106 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, per la esecuzione della legge sulle opere pie, si dichiarano espressamente esenti dal concentramento i *patrimoni sacri* (lettera *c*).

**6.** Nel beneficio patrimoniale, che si conferisce per sua fondazione come titolo di ordinazione *in sacris*, si deve tener conto essenzialmente di questo suo scopo, di questo suo carattere e di questa sua destinazione. Si prescinde anche dalla condizione della povertà dell'eligendo, giusta quanto precede; si deve prescindere dalla forma della istituzione, ossia dal rinvenirsi un beneficio o cappellania: la legge considera lo scopo che si deve raggiungere. — Può essere soggetto alla soppressione un beneficio o cappellania, come tale, per sè stesso considerato, come uno dei puri e semplici enti di manomorta che le leggi moderne non ritengono più necessari per l'esplicazione del culto; ma è pienamente conservato invece quando è destinato ad essere conferito a titolo di sacro patrimonio, come sono conservate tutte le istituzioni ritenute necessarie alla Chiesa cattolica.

Quello che si richiede è che la destinazione a sacro patrimonio derivi *dalla fondazione o istituzione dell'ente*, e non sia puramente eventuale nel senso che non essendovi la destinazione a conferimento di sacro patrimonio *nella fondazione*, tale confe-

---

(1) Studio citato, pag. 37.

rimento risulti dal semplice fatto della destinazione data dal Vescovo nel promuovere agli ordini sacri un chierico.

**7.** Così è stabilito costantemente dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Roma. Nella decisione, ad es., 5 gennaio 1877 (Finanza c. Ridolfi) (1), è rilevato essere " rimasto accettato dalla giurisprudenza che le istituzioni o lasciti che abbiano avuto *sin dalla loro fondazione* per scopo ed oggetto immediato e diretto la costituzione di patrimoni sacri, sfuggono alla soppressione per la indole propria, che non è più quella delle istituzioni per scopo di culto che sono contemplate dall' art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 " (2).

Un' applicazione di questo n. 6 dell' art. 1 della legge 15 agosto 1867 sarebbe affatto inconcepibile, inquantochè nell'elaborazione della legge suddetta si volle di proposito escludere, come si è veduto, il sacro, patrimonio da quella disposizione che riguarda enti tutt'affatto diversi.

Perciò bene lo Scaduto (3) osserva che " a tenore della giurisprudenza italiana, bisogna distinguere la fondazione per titolo di patrimonio dalla cappellania o legato con facoltà al celebratario di costituire la rendita in titolo di patrimonio: questa destinazione eventuale od occasionale non muta la natura eell'ente di culto in ente di beneficenza ".

Ciò posto, per stabilire se un beneficio o cappellania, conferito per patrimonio sacro, sia immune dalle leggi di soppressione, deve solo vedersi se *per la sua fondazione* esso sia destinato ad essere conferito per titolo di patrimonio sacro.

Caso per caso, svolgendo le sue incensurabili facoltà di apprezzamento, il magistrato di merito, tenendo presenti i suddetti principii direttivi, ai quali deve inspirare il suo convincimento e le sue decisioni, stabilirà se dagli atti di fondazione e dagli opportuni elementi di fatto, risulti che l'ente, in base all'atto della sua fondazione, sia della natura suddetta, e quindi pienamente conservato.

Tutte le quistioni circa il predominio del culto sulla beneficenza, e viceversa, sono prettamente inutili, trattandosi solo di vedere, se il beneficio o la cappellania, per il titolo di fonda-

---

(1) Studio citato, pag. 37-38, in nota.

(2) Nello stesso senso: Cass. di Roma 23 aprile 1901, Congregazione di carità di Napoli c. Fondo pel culto (vol. XI, p. 280); App. di Venezia 27 marzo 1894, Fabbriceria di S. Luca in Cremona c. Demanio e Fondo pel culto (vol. V, pag. 93).

(3) *Dir. Eccles. vigente*, pag. 495.

zione, per lo scopo cui veniva indirizzato dalla volontà del fondatore, doveva essere destinato per sacro patrimonio.

**8.** Notevoli manifestazioni della giurisprudenza si sono avute in questi ultimi tempi sulle fondazioni di patrimonio sacro, e su altre questioni che, nell'esame di tali fondazioni, si sono sollevate. La Corte di appello di Bologna nella sentenza 28 agosto-15 settembre 1899, Arcivescovo di Ravenna c. Demanio e Fondo pel culto, stabilì le seguenti massime:

" Il Vescovo ed il Parroco, rispettivamente per l'ufficio che esercitano, hanno interesse legittimo e veste per sostenere in giudizio la insopprimibilità di fondazioni, che reputano patrimoni sacri, e a rivendicarne i beni appresi dal Demanio dello Stato.

" E' rimesso a pieno arbitrio della Santa Sede, in modo insindacabile ed indipendente dalla volontà ed assenso degli eredi dei fondatori, di commutare le pie disposizioni dei fondatori medesimi, ogni volta che lo reputi richiederlo la necessità o il maggior utile della Chiesa; e ciò anche pel presunto assenso degli stessi fondatori.

" Diritto e dovere dell'esecutore testamentario quello si è di dare esecuzione alla volontà del testatore, interpretandone all'uopo la vera intenzione, con attenersi allo spirito, e non alla lettera, dalle sue disposizioni; e l'acquiescenza degli eredi all'operato dell'esecutore testamentario vale implicita approvazione e ratifica dello stesso da parte degli eredi medesimi.

" Le fondazioni per sacro patrimonio non sono colpite dalla legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed a nulla influisce che esse siano state designate col nome di *benefizi* o *cappellanie.*

" Ad un titolo di ordinazione può esserne sostituito un altro, e le leggi della Chiesa prevedono e favoriscono la sostituzione quando torni a vantaggio dell'ordinato e della Chiesa medesima, nè vietano in modo assoluto il cumulo in un solo chierico di più benefizi sotto quelle date condizioni; e perciò una fondazione per patrimonio sacro non perde il suo carattere per essere chiamati a goderne dei preti poveri e bisognosi in mancanza di chierici ordinandi.

" La natura di un ente anche ecclesiastico si desume dallo scopo suo principale e necessario: e sono quindi vere fondazioni a titolo di sacro patrimonio quelle erette collo scopo precipuo, dominante e perpetuo di rendere possibile a poveri giovani l'avviamento alla carriera sacerdotale e di assicurare loro il sostentamento anche dopo ordinati, vita loro natural durante, o finchè

non siano provvisti di beneficio, pensione o beni di fortuna sufficienti a sostenerli.

" Non viene meno il carattere di patrimonio sacro o di beneficio patrimoniale pel solo fatto che vi fu annesso l'obbligo della celebrazione di messe.

" Se, in seguito alla illegittima presa di possesso dei beni di una fondazione per sacro patrimonio, avvenga l'affrancazione di un censo per effetto ed in base alla legge 29 gennaio 1880, n. 5253, il Demanio ed il Fondo pel culto sono tenuti a restituire l'intero capitale del censo, e non il semplice prezzo ricavato dall'affrancazione „.

**9.** Giova riferire la motivazione di tale importante sentenza:

Attesochè Andrea Morigi fu Giovanni, morto in Ravenna lì 26 aprile 1795, con suo testamento 18 settembre 1790, pubblicato lo stesso giorno del suo decesso dal notaio ravennate Bartolomeo Vignuzzi, nominava sue eredi usufruttuarie la moglie Rosa e la cognata Rabatti Maddalena, ed erede fiduciario ed esecutore testamentario il Parroco *pro tempore* di San Michele in Affricisco di Ravenna; e nello stesso giorno 26 aprile 1795 dal medesimo notaio veniva pubblicato un codicillo 2 aprile 1795, col quale il Morigi, spiegando la detta fiducia, disponeva che con tutti i suoi beni, morte le eredi usufruttuarie, si facesse un patrimonio sacro a favore dei suoi parenti, e dettatene le norme opportune, soggiungeva « che se mai questo suo asse fosse maggiore di rendita di un patrimonio, sia obbligato a celebrare o far celebrare quelle messe corrispondenti al fruttato annuo del di più del patrimonio, e queste vuole che siano dette nella chiesa parrocchiale di S. Michele sua parrocchia, comprendendo, se si puote, i giorni festivi ».

Morte le eredi usufruttuarie, e resasi vacante detta chiesa parrocchiale, l'economo in *spiritualibus*, don Sante Valli, assunse, colle debite autorizzazioni civili ed ecclesiastiche, l'amministrazione del patrimonio relitto dal Morigi Andrea, che, depurato da tutte le passività, risultò composto di una casa in Ravenna in via della Pescheria, e di tanti censi per la somma capitale di scudi romani 2160. Poichè la casa aveva un reddito più che sufficente pel patrimonio sacro disposto come sopra dal Morigi, e quindi rimanevano per le messe scudi romani 2160, ed un reddito di scudi romani 129,60 circa, si sarebbe dovuto celebrare ben 864 messe annue secondo la tassa sinodale di allora; perciò parve al don Valli che tante messe non fosse possibile celebrare nella parrocchia, e così egli, interpretando la volontà del benefico testatore, pregava per iscritto l'Ordinario diocesano di commutare il suddetto legato di messe in due Cappellanie da erigersi nel modo da esso don Valli medesimo indicato. Giova riferire testualmente come il Valli esprimevasi in proposito nella sua istanza dopo esposte le disposizioni codicillari:

« Per formare un patrimonio ecclesiastico per uno dei nipoti del codicillante, sovrabbonda un capitale di scudi 2160 e conseguentemente la rendita del capitale residuale di scudi romani 2160, che non può calcolarsi minore di scudi romani 129,60, dovrebbe erogarsi nell'elemosina di numero 864 messe da celebrarsi nella chiesa di S. Michele.

« Atteso il ristretto numero dei preti di Ravenna e stante la gran quantità di legati pii da soddisfarsi in altre chiese più frequentate, è assai difficile che possa nella Chiesa di S. Michele interamente adempiersi un legato di una sì vistosa quantità di messe. Sembra perciò che, per ovviare ad una tale difficoltà, possa aver luogo la commutazione di un tal legato, convertendolo in due Cappellanie perpetue da erigersi nella Chiesa di S. Michele di giuspatronato attivo dell'Arcivescovo *pro tempore* di Ravenna, e col peso ai cappellani di celebrare in tal chiesa, e in tutti i giorni festivi dell'anno, una messa in suffragio dell'anima di Andrea Morigi ed a comodo della Chiesa suddetta... Il vantaggio che dall'erezione delle suddette Cappellanie perpetue ne risulterebbe (*sic*), perchè a titolo di sole Cappellanie si potrebbero provvedere due poveri ecclesiastici nati ed allevati in Ravenna *donec provvideantur* d'altri beni ecclesiastici, eredità, o proventi capaci del necessario sostentamento a norma del sacrosanto Concilio Tridentino e delle leggi nostre sinodali, essendo scarso il modo di essere provveduto.

« Queste sembrano giuste cause che autorizzano la conversione del detto legato in due Cappellanie perpetue; e mosso quindi da tali considerazioni il sacerdote don Sante Valli..... prega l'Eccellenza Vostra Reverendissima di commutare il detto legato in due Cappellanie da erigersi nel modo sopra indicato ».

Il concedere tale commutazione eccedendo il potere dell'Ordinario diocesano, questi richiedeva alla Sacra Congregazione la necessaria autorizzazione, e con Breve 30 marzo 1798 veniva delegata l'apostolica autorità all'Ordinario diocesano, che a sua volta, con rescritto 20 agosto 1799, rimetteva i suoi poteri delegati al suo Vicario generale. E così con atto rogato il giorno 7 settembre 1799 dal notaro e cancelliere generale arcivescovile Pietro Antonio Vignuzzi e coll'intervento del Don Valli, quale economo in *spiritualibus* della parrocchia di S. Michele ed esecutore testamentario del Morigi, procedevasi effettivamente all'erezione nella chiesa parrocchiale di S. Michele di due Cappellanie ossiano Ufficiature perpetue di messe sotto il titolo l'una di Sant'Antonio, e l'altra di Sant'Andrea, costituendo in dote alla prima un censo di scudi romani 1200 e alla seconda di scudi romani 940, più il reddito della casa in Pescheria che sarebbe rimasto, pagati gli scudi 36 dovuti come tassa sinodale dal patrimonio sacro a favore dei parenti del testatore, e detratta la spesa di amministrazione, riparazione, ecc., quali Cappellanie erano « da godersi e ritenersi da due sacerdoti, o anche da due chierici tonsurati o minoristi nominandi *ut infra*, per il loro patrimonio ecclesiastico, a titolo del quale possano essere promossi agli ordini sacri, e farsi sacerdoti secolari, e che abbiano le qualità e requisiti come si dirà più oltre ».

Nel rogito Vignuzzi si dice quindi che la erezione, fondazione e dotazione di dette due Cappellanie, ossiano Ufficiature perpetue di messe, si faceva sotto le infrascritte condizioni, pesi e riserve: « 1° Che la nomina per entrambe le Cappellanie, era per la prima volta riservata all'Arcivescovo d'allora, per le susseguenti allo stesso e alli suoi legittimi successori pel titolo di Sant'Antonio, ed al parroco *pro tempore* di S. Michele pel titolo di Sant'Andrea; 2° Che colla riserva della nomina suddetta alle due Cappellanie da farsi per la prima volta come sopra unicamente dal lodato Monsignor Arcivescovo debbano, in avvenire, i cappellani da

nominarsi *ut supra* essere chierici tonsurati e minoristi ed allevati in questa città, e borghi, e della stessa parrocchia, se ve ne saranno, poveri e bisognosi, di buoni e onesti costumi, di buona indole, e dati agli studi per incamminarsi alla via ecclesiastica, previo un esame da farsi ad arbitrio di monsignor Arcivescovo della loro sufficiente scienza, che non siano *aliunde* provveduti di patrimonio, benefizio, pensione o eredità di sufficiente annua rendita giusta la tassa sinodale, colla condizione e peso di fare celebrare le messe che qui sotto si prescriveranno, e di promoversi, pervenuti che saranno all'età canonica, agli ordini Sacri del Suddiaconato, Diaconato o Presbiterato a titolo della rispettiva loro Cappellania e coll'altra condizione, che essendo eglino, o ciascuno di loro provvisto di benefizio, pensione, eredità o beni di fortuna di sufficiente rendita annuale *ut supra* debba *ipso facto* rimaner privo, o privi delle dette loro Cappellanie, e queste *ipso iure* rimaner vacanti, e conferirsi ad altri, con dovere a sue spese fare gli atti opportuni per surrogare al vincolo del suo patrimonio ecclesiastico il benefizio o altro di cui saranno stati provvisti *et non aliter etc.*; 3° Che in caso di vacanze come sopra non vi fossero qui in Ravenna chierici aventi le suddette qualità e requisiti, possano nominarsi in loro vece sacerdoti di questa città e borghi e di detta parrocchia, se ve ne saranno, poveri e bisognosi e di ottimi e religiosi costumi ».

E fu inoltre stabilito che « i Cappellani suddetti debbano celebrare o far celebrare messe nella detta chiesa di S. Michele e all'altar maggiore e nei giorni infrascritti..... applicandole in suffragio dell'anima del defunto testatore Andrea Morigi, e a seconda della sua pia intenzione che ebbe nel formare il legato perpetuo di messe espresso nel suo codicillo, al quale legato si sono surrogate come sopra le dette due Cappellanie ». (Articolo 4).

All'uno e all'altro cappellano infatti si pose a carico la celebrazione di quattro messe settimanali. (Articolo 8).

Inoltre fu stabilito — *inter coetera* — che s'intendesse *ipso facto et iure* vacante la Cappellania di quel cappellano che senza legittima causa di malattia ed impotenza di ritrovar altri sacerdoti alla celebrazione di dette messe avesse per due settimane trascurata la celebrazione di dette messe (articolo 5); che nel caso essi cappellani, per causa di loro impotenza o legittima mancanza, facessero celebrare le dette messe *per alios*, dovessero riportare dal parroco *pro tempore* l'approvazione del sacerdote da loro sostituito, in caso diverso fosse in libertà di detto Parroco, eleggere, a tutte le loro spese, chi più gli piacerà per la celebrazione di dette messe durante l'impotenza e mancanza del Cappellano (articolo 8); che nella vacanza dell'una e dell'altra Cappellania dovesse percepirne i frutti il Parrocò *pro tempore*, giusta un calcolo di debita proporzione, coll'obbligo però di far celebrare le dette messe come sopra assegnate alla Cappellania, e che si sarebbero dovute celebrare dal Cappellano *pro tempore* (articolo 11).

Questi i fatti che hanno influenza nella decisione della causa.

Con rescritto 9 settembre 1799 dell'Ordinario, le così dette Cappellanie furono quindi erette in titolo, ribadendo ch'erano state fondate *cum onere missarum celebrandarum.*

Più tardi, con decreto pure all'Arcivescovo di Ravenna, delli 25 gennaio 1822, la famiglia Morigi, nella chiesa di S. Domenico, succeduta

a quella di S. Michele in Affricisco, fondava un'altra istituzione di patrimonio ecclesiastico, come quello disposto dall'Andrea Morigi. Per tal guisa nella detta Chiesa, alla pubblicazione della legge di soppressione 15 agosto 1867, esistevano quattro fondazioni Morigi, che nel loro complesso portavano la denominazione « Opera Pia Morigi in S. Domenico », e di tutti i beni distinti, costituenti le dotazioni delle anzidette fondazioni, prendeva senz'altro possesso il Demanio dello Stato con verbale 15 dicembre 1868.

Senonchè, in seguito alle proteste dell'amministratore dell' Opera pia, che tutte quattro le fondazioni avevano la natura di patrimonio sacro, il Regio Demanio ne dimetteva i beni e la dimissione fu fatta con verbale del 28 giugno 1870 al parroco *pro tempore* di S. Domenico, don Giuliano Berti.

Senonchè l'Intendente di finanza di Ravenna nel 14 marzo 1873 scriveva a quel Ricevitore del Registro, ordinandogli di apprendere nuovamente i beni delle due nominate Cappellanie Morigi, essendosi accertato che fossero enti di culto veri e propri, quindi soggetti alla soppressione. L'ordine fu comunicato al don Berti che con atto del 3 aprile 1873 protestò ancora, sostenendo illegittima la apprensione delle cosidette due Cappellanie, perchè — ripeteva — anch'esse dovevano servire unicamente a titolo di patrimonio sacro.

La proposta non valse, come non valsero altre pratiche del don Berti per impedire la soppressione dei due enti; anzi il Ricevitore del Registro - errando - prendeva possesso dei beni tutti delle quattro fondazioni sotto il nome « Opera pia Morigi in S. Domenico » e non soltanto delle due Cappellanie. Però, in seguito a nuove proteste e pratiche del Parroco, il Ministero decideva che la soppressione colpiva soltanto le due Cappellanie, dei cui beni veniva quindi preso nuovo possesso distintamente con verbali 9 aprile 1873 e 16 settembre 1874, mentre poi venivano dismessi i beni delle altre due fondazioni, riconosciute dalla Superiorità come patrimoni sacri.

In seguito, con verbali delli 24 ottobre 1881, 23 e 26 dicembre 1883, venivano affrancati ai termini della legge 29 gennaio 1880, numero 5353, tre delli censi costituenti la dotazione delle due cosidette Cappellanie, pel complessivo prezzo di L. 7277. 16, e infine, per insolvibilità della debitrice Elena Greco, veniva ad estinguersi, per la espropriazione dell'immobile, su cui era ipotecariamente garantito, il censo in sorte di L. 159. 60 già a debito di Gherardini Giuseppe.

Prima però che trascorresse il trentennio dalla pubblicazione della legge di soppressione, e cioè con citazione 14 agosto 1897 usciere Cavina, Sua Eminenza il Cardinale Sebastiano Galeati quale Arcivescovo di Ravenna, ed il molto Reverendo don Giuseppe Ghigi quale Parroco di S. Domenico (Parrocchia successa a quella di S. Michele Affricisco, come si disse) convenivano dinanzi al R. Tribunale di Ravenna, tanto il Regio Demanio che il Fondo pel culto in persona di quel regio Intendente per sentirsi, in via principale, condannare a restituire agli istanti nelle qualifiche di cui sopra i beni costituenti le doti delle fondazioni Morigi, o quanto meno a rappresentare il valore delle medesime, e condannare pure alla restituzione dei frutti composti sul valore stesso dal giorno della presa di possesso a quello dell'effettivo pagamento. In via subordinata: sentirsi, il Fondo pel culto, condannare all'adempimento degli

oneri di messe, gravanti le due Cappellanie di Fondazione Morigi, e per l'effetto versare nelle mani dell'istante Parroco *pro tempore* di S. Domenico, la relativa somma in ragione di L. 1.40 per ogni messa da celebrarsi, colla condanna delle Amministrazioni convenute alle spese tutte del giudizio ed onorari di avvocato, e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Il Demanio dello Stato con atti 1, 8, 12 gennaio denunciava la lite agli eredi degli affrancanti, diffidandoli che nelle ipotesi in cui il Demanio fosse condannato a restituire i censi affrancati, o a rappresentarne il valore, esso si sarebbe contro di loro rivolto per ripetere la differenza tra l'effettivo capitale dei censi e il prezzo ritrattone dall'affrancazione. Nessuno però dei detti eredi degli affrancanti intervenne nel giudizio. All'udienza di spedizione della causa, gli attori abbandonarono la domanda subordinata di cui sopra, ripeterono la principale, e, resistenti le due Amministrazioni convenute, il Tribunale di Ravenna, con sentenza 22-29 novembre 1898, provvisoriamente esecutiva, accogliendo la tesi principale degli attori, dichiarava che le due fondazioni Morigi, oggetto della lite, costituivano patrimonio sacro, e perciò erano esenti da soppressione, e condannava quindi le convenute a restituire agli attori il valore dei beni costituenti la dotazione delle stesse che determinò nella complessiva somma di L. 12,228 — limitò la restituzione dei frutti nella misura semplice, e dal giorno della domanda giudiziale, — condannò il Regio Demanio e il Fondo pel culto in tutte le spese di lite.

Da questa sentenza, notificata il 28 dicembre 1898, appellarono con atto di citazione 21 febbraio successivo il R. Demanio e il Fondo pel culto, chiedendo: il rigetto di tutte le domande avversarie; *sin minus*, dichiararsi che gli appellati non hanno diritto, quanto ai censi, che alla restituzione del prezzo di affrancazione riscosso dall'Amministrazione; in via subordinatissima, ridursi le somme da restituirsi dalle Amministrazioni al reale importo dei cespiti effettivamente appresi dal R. Demanio nell'una e l'altra delle dette due ipotesi; confermarsi l'impugnata sentenza nel capo relativo agli interessi.

La causa quindi fu discussa e spedita dinanzi a questa Corte, Sezione feriale, all'udienza 18 agosto p. p., in cui le parti rispettivamente presero le conclusioni sopra trascritte.

In diritto. — Gli attori in primo grado, ed in questo propugnarono le seguenti tesi:

1° Il patrimonio sacro ha un duplice scopo, di beneficenza e di religione, e per l'uno e per l'altro è esente dalle leggi di soppressione;

2° E' pure esente da soppressione il beneficio patrimoniale, anche se porti il nome e riveste lè forme di beneficio o di cappellania, purchè il vincolo sia necessario e principale, non eventuale ed accessorio;

3° I due titoli di ordinazione di Sant'Antonio e di Sant'Andrea sono forniti del requisito che li salva dalla soppressione, e quindi la loro dotazione deve essere restituita;

4° Nè osta a ciò l'originario scopo diretto (celebrazione di messe) cui il Morigi aveva destinata la parte delle rendite del suo asse ereditario, che fosse residuata dopo la formazione del patrimonio sacro pure da lui istituito, giacchè la natura dell'ente era stata commutata per legge (*decretum Principis*), per contratto, e posteriore osservanza, convertendolo in due patrimoni ecclesiastici, mentre gli oneri di culto an-

nessi alle due fondazioni non ne sono che un accessorio, che perciò seguir deve le loro sorti;

5° Anche per usucapione ultra trentennaria e quadrigenaria i chierici poveri di Ravenna, gli Ordinari diocesani, i parroci di S Domenico avrebbero acquisito il diritto al mantenimento dell'opera pia Morigi, nell'assetto che le fu dato col rogito Vignuzzi, dal detto rogito alla seconda presa di possesso dei beni essendo trascorsi ben settantacinque anni;

6° Gli attori, nelle rispettive loro qualità di Arcivescovo di Ravenna e di parroco di S Domenico, hanno veste a stare in giudizio per richiedere la restituzione della dotazione delle due fondazioni

Il Tribunale, colla impugnata sentenza, fece buon viso alle istanze degli attori circa alla insopprimibilità delle due fondazioni, ponendo a base del suo guidizio la tesi che esse « sebbene aventi dotazione propria, sebbene erette canonicamente e quindi enti ecclesiastici autonomi, perpetui, pure il loro scopo immediato e diretto non fu il culto, ma la costituzione di un patrimonio sacro a beneficio dei chierici poveri per avviarli alla carriera sacerdotale ».

Le tesi, ossia le eccezioni contro l'assunto avversario del Regio Demanio e del Fondo pel culto, furono invece in ambidue i gradi le sotto esposte e nell'ordine seguente:

1° La qualità di una fondazione si deve principalmente giudicare dal titolo costitutivo, originario. Ora, risalendo al titolo donde le due fondazioni in quistione promanano, cioè al codicillo di Andrea Morigi, pubblicato il 26 aprile 1796, non v'ha dubbio (e in ciò consentono gli stessi attori) che il Morigi, con le rendite che sopravanzavano del patrimonio sacro, istituì un legato di messe, della specie di quelli stati colpiti dalla legge del 15 agosto 1867, art. 1°, n. 6. Perciò le predette fondazioni, comechè dotate con quelle rendite e attèsa la loro origine, non si presentano altrimenti che come un legato di messe, la cui celebrazione fu rimessa *prout nudus minister* al parroco *pro tempore*, quindi ente di culto sopprimibile nella sua totalità;

2° Del resto, neppure alcuna innovazione nella natura della fondazione Morigi ebbe a verificarsi, con la creazione delle due Cappellanie in discorso, ma solo si diede forma più perfetta alle istituzioni del disponente, che appunto rimane un legato di messe, da applicarsi, secondo il rogito Vignuzzi, a suffragio dell'anima sua, e secondo le intenzioni del disponente medesimo.

3° Che le due Cappellanie, sempre astraendo dal titolo originario cui si devono riportare, non possono poi considerarsi istituzioni di patrimonio sacro solo perchè fu disposto che le loro rendite potessero erogarsi in titolo di ordinazione a vantaggio di chierici poveri di Ravenna, tale disposizione oltre che estranea alla volontà e ai fini del tertatore, essendo accessoria, condizionata e temporanea. D'altronde, il fatto stesso che dell'una e dell'altra Cappellania poteva essere investito anche un sacerdote, quindi persona necessariamente già provvista di patrimonio sacro, mostra come non sia affatto vero che la costituzione di patrimonio sacro fosse il fine unico, determinante delle fondazioni.

4° Nemmeno può parlarsi di istituzioni di natura mista, cioè con scopo di culto e di beneficenza, *aeque principaliter*, giacchè un fine ac-

cessorio, si traduce in un semplice onere o peso che non immuta o scindè la natura dell'ente.

5º Nè sarebbe attendibile, agli effetti di sottrarre alla legge eversiva le due Cappellanie, dato che fossero fondazioni di patrimonio sacro, la commutazione in esse dell'originario legato collo scopo di culto, fatta dall'Ordinario diocesano *Apostolica auctoritate*, perchè il Pontefice non l'autorizzò nell'orbita della sua potestà civile, e quindi la commutazione non avvenne per legge — *decretum Principis*.

6º Nemmeno può invocarsi la legge del contratto, per essersi la commutazione convenuta fra l'esecutore testamentario del Morigi e l'autorità ecclesiastica, dal momento che l'esecutore testamentario non rappresenta l'eredità, nè in lui trapassa la personalità giuridica del defunto che si trasferisce unicamente negli eredi.

7º Così è campata in aria la pretesa usucapione a favore dei chierici poveri di Ravenna; giacchè i beni destinati al culto, appartenendo alla Chiesa, non possono essere da altri usucapiti, senza dire che i beni della fondazione Morigi essendo costituiti da censi, questi, comechè semplici diritti personali, non erano passibili di usucapione per parte di terzi.

8º Nè maggior valore ha infine la pretesa *ex adverso* « osservanza posteriore », giacchè — indagando il titolo di fondazione — non poteva travisare una istituzione, per volere del testatore unicamente di culto, in un'altra di beneficenza e patrimonio sacro.

Le appellanti opposero fino la carenza di azione negli istanti, in quanto, supposto si trattasse di beni destinati a titolo di patrimonio sacro ai poveri di Ravenna, la loro rappresentanza legale per rivendicare quei beni spetterebbe esclusivamente alla Congregazione di carità del Comune.

Infine le appellanti si lagnano perchè, in ogni modo, erroneamente il Tribunale determinò il valore capitale originario dei beni, che le condannò a restituire, in L. 12228, essendo invece di L. 8299.20, quale risulta dagli atti di presa di possesso e successivi che produsse, aggiungendo inoltre che non sarebbero in ipotesi, pei censi affrancati a senso della legge 29 gennaio 1880 n. 5253, tenute a rappresentare che il prezzo di affrancazione.

Considerato che delle su esposte eccezioni delle appellanti, giova discutere precipuamente quella di carenza d'azione negli istanti, siccome pregiudizialissima.

E' *jus receptum* che anche un interesse morale, e tale certamente è quello che abbia carattere spirituale e religioso, è un legittimo interesse, che conferisce il diritto di agire in giudizio (Art. 36 Cod. proc. civile). Ora l'Ordinario diocesano, ed il parroco, rispettivamente per l'ufficio che esercitano, hanno bene un interesse eminentemente morale, e quali naturali rappresentanti l'uno della diocesi, l'altro della parrocchia da loro governate in forza propria del loro ministero, a sostenere in giudizio la insopprimibilità di fondazioni, che reputano patrimoni sacri, e a rivendicarne i beni appresi dal Demanio dello Stato, (1) quante volte, bene si intende, il patrimonio sarebbesi costituito a beneficio di chierici

(1) Sul diritto del Vescovo e del parroco a promuovere azioni giudiziarie, veggasi in questo volume, pag. 390, nota 2.

della diocesi, e che questi avessero obbligo di qualche servizio religioso nella parrocchia. Difatti una fondazione a titolo di patrimonio sacro, non ha l'esclusivo scopo della beneficenza, ma necessariamente pur l'altro tutto religioso e vuoi pur dire nettamente ecclesiastico, di facilitare ai poveri lo accesso al presbiterato, e di fornire sacerdoti alle chiese.

Del resto. quando trattasi di patrimonio a beneficio di ordinandi sacerdoti di una determinata diocesi, e poichè altro degli scopi dello stesso è pur quello religioso summentovato, sta bene che la rappresentanza dell'ente o dei beneficiati, per la legge sulle opere pie, l'abbia la Congregazione di carità, ma ciò non esclude l'abbiano anche l'Ordinario e il Parroco, e che quegli. come questi, possa stare in giudizio per duplice titolo, e in quella rappresentanza, e ciò che è più decisivo, a difesa del proprio legittimo interesse, indipendentemente dalla Congregazione di carità.

Considerato che prima di scendere all'esame della natura delle istituzioni delle Cappellanie fondate col rogito Vignuzzi 7 settembre 1799, è a discutersi delle due eccezioni, pur d'indole pregiudiziale, delle convenute Amministrazioni e cioè: delle illegalità sotto l'aspetto di vincolo contrattuale, della commutazione del legato per celebrazione di messe, disposto dal Morigi Andrea, nelle anzidette Cappellanie. e della inefficacia di fronte al Governo nazionale, succeduto al pontificio, ed agli effetti delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, della permissione ed autorizzazione impartite dalla superiore autorità apostolica alla commutazione suddetta, pel motivo addotto che non è a parificarsi il decreto di permissione, ed autorizzazione ad un *decretum Principis*, avente vigore di legge. non potendosi confondere nel Pontefice la qualità di principe o capo dello Stato quale era, e di Papa o capo spirituale della cattolicità.

Le regie Amministrazioni dimenticano, che nello ex stato pontificio, pur mantenendosi distinte nel Pontefice le due supreme autorità, civile ed ecclesiastica, tuttavia i provvedimenti dallo stesso emessi nell'esercizio delle dette autorità, e da avere esecuzione nel territorio del proprio dominio, e a riguardo dei propri sudditi, erano riconosciuti e sanzionati anche civilmente e politicamente, ed in ispecie che tali provvedimenti sortivano tutti gli effetti di un *decretum Principis*, allorchè riservati alla Santa Sede.

Ora alla stessa era appunto riservato lo arbitrio, in modo insindacabile ed indipendente dalla volontà ed assenso degli eredi dei fondatori, di commutare le pie disposizioni (*voluntates*) dei fondatori medesimi, ogni volta che reputasse richiederlo la necessità, o il maggior utile della Chiesa, e ciò anche pel presunto assenso degli stessi fondatori, che evidentemente non vollero l'impossibile, nè cosa gravosa o di difficile attuazione per la Chiesa; ed i Vescovi non essendo chiamati che ad esaminare la verità. o falsità, degli addotti motivi della commutazione. Questa la legge imperante nell'ex Stato pontificio, conforme al Concilio Tridentino Sess. XXII, c. 6, de ref. e Sess. ultima, c. 4).

Perciò torna oziosa, senza pratica importanza, di fronte al decreto pontificio, vera legge per le circostanze del tempo e del luogo in cui fu emanato, la questione se in una per valido contratto furono fondate le cosidette due Cappellanie Morigi, come pure tornano oziose le altre due questioni, se nelle stesse Cappellanie siasi trasformato il legato a scopo

di culto originariamente istituito dal Morigi, eziandio in forza dell'usucapione, e della posteriore osservanza.

Ciò posto, non si comprende nemmeno come le appellanti sostengano, che per decidere la presente controversia si debba risalire al codicillo del Morigi che quel legato disponeva, ossia determinare la natura delle due Cappellanie alla stregua del Codicillo stesso, e di conformità all'intenzione di lui che lo dettava, quasichè si potesse sopprimere, colpire di morte, un ente già morto, definire il nuovo ente non secondo la sua propria natura quale appare dalle tavole di sua fondazione, ma secondo quella dell'ente a cui fu surrogato.

Più innanzi poi si vedrà, come erroneo sia puro lo assunto, che nessuna essenziale innovazione ebbe a verificarsi nell'originario legato pio.

Ad abbondanza osservasi, che diritto e dovere dell'esecutore testamentario quello si è di dare esecuzione alla volontà del testatore, interpretandone all'uopo la vera intenzione, e ciò coll'attenersi allo spirito, e no alla lettera, delle sue disposizioni; e che in ogni caso, la acquiescenza degli eredi all'operato dell'esecutore testamentario vale implicita approvazione e ratifica dello stesso da parte degli eredi medesimi, quando, per le circostanze, pel tempo trascorso, a quella loro acquiescenza altro significato non possa darsi.

Or bene, il Morigi Andrea nel suo codicillo bensì dispose anche la celebrazione di messe, ma se mai rimanessero rendite oltre le necessarie per la costituzione del patrimonio sacro.

Egli con quel se mai — evidentemente addimostrò che non aveva un'idea precisa della consistenza della sua sostanza, che la sua intenzione, che quello che gli stava a cuore, era di provvedere al decoroso mantenimento di poveri ravennati ordinando che in principalità credeva solo a tale scopo bastassero tutte la rendite della sua sostanza, e che non era se non una ipotesi la sua, che una piccola parte delle dette rendite rimanessero disponibili dopo provveduto al patrimonio sacro.

Ma in proposito erasi ingannato, e grandemente ingannato, come lo provò la liquidazione del suo asse, e si vide nella narrativa della presente sentenza; e quindi il Don Valli, suo esecutore testamentario, interpretando la sua vera intenzione, ove in quell'inganno non fosse incorso, non esorbitò certamente dal suo mandato, implorando dall'autorità ecclesiastica, che il legato di messe fosse convertito nei due nuovi enti fondati, come nel ripetuto rogito 7 settembre 1799, nello stesso tempo che pur provvide alla celebrazione delle messe, ma quale accessorio di quegli enti, come pur si vedrà. E gli eredi del Morigi tacitamente si, ma sicuramente ebbero a ratiabire il fatto rogito, (se piace vedere nello stesso se non una convenzione) trattandosi di atto, che direttamente toccava ai loro interessi, e che per la natura sua non può essere stato loro sconosciuto, e non avendovi essi mai contraddetto nemmeno con generiche riserve — e sovratutto per avere gli eredi medesimi, ossia la famiglia Morigi, nel 1826 eretto nella stessa chiesa di S. Domenico, succeduta a quella di S. Michele in Affricisco, un altro patrimonio ecclesiastico, con che dimostrarono di seguire lo stesso concetto caritatevole da cui fu mosso il Don Valli, nell'interpretare nel modo che fece, la intenzione vera del loro parente.

Infondate le eccezioni delle appellanti sovramenzionate sotto i numeri 1, 5, 6, 7, 8: rimane a vedere quale sia la vera natura delle suddette fondazioni.

Premettesi che, per la dottrina e la giurisprudenza, il patrimonio sacro non è colpito dalla legge di soppressione 15 agosto 1867, n. 3848, non essendo esso alcuno degli enti tassativamente, notisi bene, indicati nell'articolo primo di detta legge, perchè ha essenzialmente scopo di beneficenza, e bensì anche uno scopo religioso, ma non di culto.

E che il patrimonio sacro sia fra gli enti secolari conservati, lo si desume dai progetti vari, dalle relazioni, e dalle discussioni parlamentari, che precedettero ed accompagnarono la redazione dell'articolo succitato della legge — dagli art. 902 e 1007 del Codice civile — dall'articolo 1° pure della legge vigente 17 luglio 1890 sulle Opere pie, nella sostanza conforme agli art. 1 e 2 dell'abrogata 3 agosto 1862. Nè dicasi che non può comprendersi nella categoria delle professioni l'esercizio del sacerdozio, per cui la istituzione sacra non è un ente morale che abbia per fine l'avviamento a qualche professione, nel senso dell'art. 1° della legge in vigore sulle opere pie. Per quanto sia augusto il ministero sacerdotale, esso non cessa di essere una professione, considerato sotto l'aspetto dell'utile pecuniario che ne ritrae chi lo esercita. Sono spariti i pregiudizi sociali, per cui anche nel campo del diritto e per la vecchia giurisprudenza, pareva profanare le più nobili professioni, considerandole una fonte di lucro.

Premettesi pure, che quanto è vero che i nomi non fanno le cose, perchè queste sono quello che sono, il nome di Cappellania, od altro consimile, proprio di fondazioni colpite dalla legge di soppressione, non influisce sulla vera natura dell'ente con quel nome designato, quale natura deve quindi desumersi dall'intero contesto delle tavole di fondazione.

D'altronde anche nel linguaggio dei canonisti, oltrechè nel volgare, avviene di confondere le denominazioni di beneficio, cappellania, patrimonio sacro, applicandole ad istituti diversi.

Ciò premesso, lo scopo del Don Valli, nell'implorare la conversione del legato a scopo di culto disposto dal Morigi, e cosa egli intendesse che fossero realmente le due da lui proposte fondazioni e da lui chiamate cappellanie, appare evidentissimo dal tenore della sua istanza all'Ordinario diocesano, là ove precisa e concreta il suo pensiero.

« Il vantaggio che dall'erezione delle suddette Cappellanie perpetue ne risulterebbe (dimenticò di soggiungere: è manifesto) perchè a titolo di tali Cappellanie si potrebbero provvedere due poveri ecclesiastici nati ed allevati in Ravenna, *donec provvideantur* di altri beni.... *capaci del loro sostentamento a norma del sacrosanto Concilio Tridentino e delle leggi nostre sinodali*, essendo scarso il modo di essere provveduto ». In modo più chiaro non poteva il Don Valli scolpire la natura propria del patrimonio sacro.

Nel rogito Vignuzzi 7 settembre 1799, nel proemio, le due fondazioni appellansi pure Cappellanie, ma subito appresso, nel proemio stesso, esprimesi che lo scopo loro principale, quello che ne determinò l'erezione, si fu caldeggiato dal Don Valli, dicendosi non solo che le due Cappellanie erano « da godersi e ritenersi da due sacerdoti, o anche da due chierici tonsurati o minoristi nominati *ut infra* », ma inoltre specificandosi in lettera che *dovevano* servire « per il *loro patrimonio ecclesiastico*, a titolo del quale *possano essere promossi e farsi sacerdoti secolari* ».

L'articolo poi due del rogito medesimo, che è inutile qui ripetere,

perchè trascritto nella motivazione in fatto, basta leggerlo, per convincersi che le cosidette Cappellanie furono fondate non per *potere* ma per *dovere* assolutamente servire a titolo di ordinazione sacra.

Obbiettasi dalle appellanti, che delle due istituzioni dovevano essere beneficati pure sacerdoti, anzi prima questi, che chierici poveri ordinandi, ossia costoro solo eventualmente, e transitoriamente, ed anche se ve ne fossero, e che siccome i sacerdoti sono già provvisti di patrimonio sacro, perciò nelle istituzioni medesime essere spiccato il carattere di Cappellanie vere e proprie – e si intende inoltre ecclesiastiche — onde legittimamente soppresse ed appresi i loro beni dal Regio Demanio.

Ma le appellanti si fermarono a un punto, a una frase anzi del proemio di rogito di fondazione, e non badarono alla spiegazione precisa che ne dà il successivo articolo terzo, contenente una delle condizioni essenziali della erezione, che disciplinano il conferimento del patrimonio sacro, ed è: che i primi chiamati a godere dell'istituito patrimonio fossero per lo appunto i poveri chierici, e solo in *loro mancanza* dei sacerdoti pure poveri, e quindi senza patrimonio sufficiente.

Difatti l'articolo terzo in modo esplicito dispone « che in caso di vacanza. come sopra, non vi fossero quindi in Ravenna chierici aventi le suddette qualità e requisiti, *possano* nominarsi *in loro vece* sacerdoti di questa città e borghi, e di detta parrocchia, se ve ne saranno, *poveri* e *bisognosi* e di ottimi e religiosi costumi ».

E sta bene che per le leggi della Chiesa non possono esservi sacerdoti senza beneficio sufficiente *titulum ordinationis* — in senso stretto (titolo ordinario) o senza titolo di patrimonio, di pensione, di mensa e simili (titoli straordinari); ma è pur vero che ad un titolo di ordinazione può sostituirsene un altro, e che le leggi della Chiesa prevedono e favoriscono la sostituzione quando torni a vantaggio dell'ordinato e della Chiesa medesima, nè vietano in modo assoluto il cumulo in un solo chierico di più benefizi sotto quelle date condizioni. Perciò l'essere stati eventualmente — notisi bene – chiamati anche preti a godere delle due opere pie in questione, non spoglia le stesse del carattere di patrimonio ecclesiastico, giacchè furono chiamati a goderne anche preti bensì, ma in mancanza di chierici ordinandi, e *ad instar* di questi, e cioè a titolo di ordinazione come risulta dalle parole « *in loro vece* » dell'articolo tre del rogito di fondazione. intimamente connesso col precedente art. 2. e giacchè tali preti *poveri* e *bisognosi* dovrebbero al caso lasciar vacante l'altro patrimonio, o altro qualsiasi di cui fossero in possesso. o potrebbero al caso, anche eventualmente, essere autorizzati a conservarlo. Infatti, se la norma generale canonica vieta il cumulo *personale* di benefizi in genere (Concilio Tridentino, Sess. XXIV, cap. 17 *de ref.*), norma riprodotta anche nel rogito Vignuzzi, se rispetto ai patrimoni sacri in particolare. si hanno le disposizioni del Concilio Lateranense III (c 4 *De praebed.* III, 5) e del Tridentino. Sess. XXI c. 2 *De refor.*) che disciplinano precisamente il conferimento di altro patrimonio o beneficio in sostituzione di quello stato assegnato all'atto dell'ordinazione al diacono o al prete.... *donec* (Episcopus) *in aliqua ei Ecclesia convenientia stipendia militiae clericalis assignet*, come si esprime il Lateranense, ....*donec beneficium ecclesiasticum sufficiens, sint adepti, vel aliunde habeant* unde vivere possint.... come dice il Tridentino — il Tridentino stesso però permette il cumulo personale di benefizi in ge-

nere quando anche a titolo di ordinazione, purchè *compatibili* e sia ciascuno insufficiente: « Statuit (Sancta Synodus) ut in posterum unum tantum beneficium ecclesiasticum singulis conferatur; quod quidem si ad vitam ejus, qui confertur, honeste sustentandam non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri » (*loco citato*, XXIV, c. 17, *de ref.*).

A parte coteste considerazioni, sta che i due enti furono fondati ed eretti collo scopo precipuo, dominante e perpetuo, di rendere possibile a poveri giovani l'avviamento alla carriera sacerdotale e di assicurare loro il sostentamento anche dopo ordinati, vita loro natural durante, o finchè non fossero provvisti di beneficio, pensione o beni di fortuna sufficienti a sostentarli; e sta che per le letterali disposizioni del rogito Vignuzzi art. 2 e 3 soltanto eventualmente e transitoriamente (non viceversa come pretendono le appellanti) ossia *possono*, non *devono*, essere chiamati preti poveri, dopo e in mancanza di chierici tonsurati e minoristi a fruire delle due fondazioni, mentre codesti chierici lo *devono*.

Perciò, e siccome la natura di un ente anche ecclesiastico si desume dallo scopo suo principale e necessario, dal concetto fondamentale che lo informa, ed assorbe i fini eventuali e traseunti, non puossi per alcun verso dubitare che le due fondazioni siano *enti patrimonio ecclesiastico* o più veramente *benefizi essenzialmente pàtrimoniali*, quindi non soggetti a soppressione.

E per lo stesso principio che la natura di un ente è fissata dal suo scopo principale, che ne determinò la fondazione e l'erezione, onde non viene disnaturato esso, anche se gravato di semplici oneri, che pure considerati in sè stessi ed avulsi dall'ente, avrebbero qualità di istituti a scopo di culto, ne deriva che le due Opere pie Morigi non possono non considerarsi patrimoni sacri o benefizi patrimoniali, solo perchè fu fatto obbligo ai chiamati di celebrare, o far celebrare quattro messe alla settimana nella chiesa del loro titolo come è detto nel rogito di fondazione.

Evidentemente quell'obbligo è un semplice onere, e non lo dice la Corte, ma lo direbbe lo stesso decreto di erezione 9 settembre 1799 dall'Arcivescovo di Ravenna, dato *auctoritate apostolica*, e citato dalle appellanti, in cui appunto sarebbesi ribadito le due Cappellanie essere state erette « cum *onere* missarum celebrandarum », il che riprova a sua volta, per tutte le ragioni su esposte, che trattasi di enti in veste di Cappellania, ma realmente fondati in *titulum ordinationis*, e che quindi il detto onere non è che un accessorio, che non ne immuta l'essenza. In vero anche quell'ente denominato cappellania o beneficio sfugge alla soppressione, allorchè ha impresso il carattere di *beneficio patrimoniale*, cioè sia vincolato originariamente e perpetuamente, necessariamente e principalmente, ad abilitare poveri giovani al sacerdozio, e a procurare loro anche in seguito i mezzi di sussistenza. Così la dottrina, così la giurisprudenza, la quale fermò che è *verò* beneficio, *vera cappellania* o altro ente morale, contemplato dall'art. 1 della legge 15 agosto 1867, quello, il cui vincolo per titolo di ordinazione sacra, sia fatto eventuale od accessorio, il che non si avvera nel caso concreto.

Considerato che stando così le cose, non possono nemmeno assumersi le due Opere pie quali fondazioni miste, giacchè non hanno, *aeque*

*principaliter*, uno scopo di beneficenza e insieme religioso generico, cioè, nel senso di accrescere il nùmero dei proseliti al sacerdozio, ed uno scopo di culto propriamente detto, ma questo è per occasione ed accessorio di quello.

Discusse tutte le eccezioni delle due Amministrazioni che si riferiscono alle tesi principali in merito alla controversia, rimane a conoscersi delle subordinate. Anzitutto è certo che i primi giudici errarono in fatto nell'attribuire ai beni dotalizi delle due fondazioni, quali furono appresi dal Regio Demanio, al momento dell'apprensione, il valore capitale reale di L. 12,228.20, non comprendendosi da che lo abbiamo desunto, mentre dai verbali di presa di possesso risultano di un valore bene inferiore; e di più i primi giudici non tennero neppur conto che uno dei censi di proprietà del titolo di Sant'Andrea, quello di L 159.60 a debito Elena Greco, erasi estinto per difetto di capienza dell'immobile espropriato su cui gravava, e per constatata insolvibilità della debitrice, almeno per quanto afferma il Regio Demanio. Estintosi il detto censo, per cause che si sarebbero verificate anche ove non fosse stato incamerato, per esso il Demanio nulla deve corrispondere. In questi punti gli appellati non sollevarono questione — e poichè sebbene non siasi concordato tra le parti quale effettivamente sarebbe il valore, detratto detto censo, dei beni appresi, tuttavolta esso risulterebbe dai documenti prodotti, la Corte perciò avvisa di determinarlo come infra, *però salvo errore*, oltrechè di dar atto della dichiarazione degli attori, apparendo d'altronde incontrovertibile avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie che le appellanti, come devono restituire i cespiti che tuttora detengono di pertinenza delle due fondazioni, devono pure rappresentare la sorte reale dei censi affrancati, e non il rispettivo prezzo di affrancazione.

Invero l'affrancazione seguì per effetto ed in base della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e cotesta legge è operativa esclusivamente nei riguardi del Regio Demanio, del Fondo pel culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, proprietari (art. 1). L'affrancazione non sarebbe quindi avvenuta a termini di detta legge, eccezionalmente favorevole agli obbligati alle annue prestazioni, se il Regio Demanio non si fosse impossessato delle doti delle due ripetute fondazioni. Ma la loro presa di possesso fu una illegalità, dunque giustizia ed equità vogliono, che le conseguenze dannose di cotesta illegalità che si furono appunto le consumate affrancazioni, ricadano sul Demanio, non sugli enti proprietarî. Qui non è questione di buona o mala fede, ma dell'applicazione del principio morale-giuridico, che il diritto di proprietà sulla sostanza della cosa, non può essere comunque pregiudicato dal fatto altrui anche immune da colpa, principio riconfermato a *contrariis* dal disposto dall'art. 703 del Codice civile in ordine ai frutti della cosa posseduta in buona fede, e salvo il disposto del successivo art. 1149, non però applicabile nella singolare fattispecie.

Invero codesto ultimo articolo, prevedendo il caso di chi ha venduta la cosa ricevuta in buona fede, stabilisce che esso non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, od a cedere l'azione per conseguirlo. Il legislatore, così disponendo, è chiaro che fu mosso dal concetto che in una libera contrattazione ed in genere in una vendita, il prezzo delle cose, di regola, si livella al loro valore venale al momento

della vendita: in altri termini, ebbe presente che la vendita è contratto naturalmente commutativo, e che perciò il proprietario. in generale, non può risentire un danno pecuniario sensibile dal ricevere il prezzo in luogo della cosa sua, e che anzi può risentire perfino un vantaggio, come allora che al tempo in cui riceve il prezzo della cosa, questa avesse un valore venale inferiore a quello che aveva quando fu venduta.

Invece, trattandosi di affrancazione in virtù della legge 29 gennaio 1880, nulla di tutto questo, perchè l'affrancazione, che è obbligatoria. si esegue con un prezzo eccezionale di favore, pari cioè a quindici volte la effettiva prestazione di un anno.

Perciò è un danno certo, inevitabile, quello che soffrirebbe la fondazione illegalmente soppressa, se il Regio Demanio avesse l'obbligo di riversare soltanto il prezzo di affrancazione, e danno tanto più evidente, irriducibile, se le prestazioni affrancate consistessero (come nella specie) in canoni fissi in danaro. il capitale che vi corrisponde determinato a priori all'atto di costituzione del censo, non potendo neppur andar soggetto a fluttuazioni. come se le prestazioni annue fossero in derrate o generi. Se così è, l'*aedem ratio legis* che s'invoca per l'applicazione analogica dell'art. 1149 Codice civile, anche ai casi specifici, come quello in esame, manca affatto. e quindi la Corte. *omnibus melius perpensis*, avvisa doveroso ricredersi della contraria opinione altra volta sull'argomento professata, e per quanto conforme ad una autorevole dottrina e giurisprudenza, però non indiscusse nè unanimi. Considerato che gli appellati dichiararono espressamente di accettare la impugnata sentenza nel capo che limita la condanna delle convenute alla restituzione dei frutti dal giorno della domanda giudiziale, pronuncia del resto fondata nell'art 703 del Codice civile.

Per questi motivi, ecc.

**10.** Contro questa sentenza fu proposto dalle Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto ricorso per Cassazione fondato su due motivi.

Col primo motivo si deduceva che " da tutti i fatti e documenti della causa risultava trattarsi non già della fondazione di due patrimonio sacri, ma della esistenza di due cappellanie o quanto meno di due enti autonomi a scopo di culto soppressi dall'art. 1°, n. 6, della legge 15 agosto 1867 „.

Col secondo mezzo si sosteneva che " mai le due Amministrazioni potevano dichiararsi tenute pel prezzo effettivo dei beni, ma soltanto pel prezzo ricavato dalle affrancazioni, sia perchè per l'art. 16 della legge 7 luglio 1866, pel quale anche in caso di contestazione il possesso debba prendersi, si perchè non vi furono proteste al momento della presa di possesso, e gli opponenti zittirono per 24 anni „. Si soggiungeva che la Corte di appello aveva ammessa la buona fede, e quindi doveva ritenere irresponsabili dei danni le Amministrazioni.

**11.** La Corte di Cassazione di Roma (sent. 20-27 giugno 1901)

respinse il primo motivo di ricorso, ed accolse il secondo, così ragionando:

Considerato che il primo mezzo dice violato l'art. 1° della legge 15 agosto 1867 senza giustificare tale affermazione, mentre esaminando i documenti della causa, vorrebbe dai medesimi trarre conclusioni opposte a quelle ritenute dalla Corte di merito. Invero tra la Corte di merito e le Amministrazioni ricorrenti non v'ha divergenza in ordine ai caratteri costitutivi della cappellania e del patrimonio sacro ed al fatto che questo non venne soppresso per giurisprudenza omai costante. Tutto quindi si risolve a vedere se dai titoli risulti la fondazione di una cappellania o di un sacro patrimonio, ovvero se questo o la cappellania fu lo scopo principale della fondazione.

Ora la interpretazione degli atti è rimessa al magistrato di merito, il quale è incensurabile semprechè ragioni sufficientemente il suo convincimento, e non violi i principî direttivi della interpretazione degli atti. La Corte di merito non solo ha largamente giustificato il suo convincimento con serie argomentazioni desunte dallo accurato esame del codicillo di Andrea Morigi, dalla dimanda diretta all'Ordinario Diocesano dall'erede fiduciario ed esecutore testamentario e dalle clausole tutte contenute nell'istromento del 7 settembre 1799, ma tanto si tenne strettamente a' principî che regolano la interpretazione, che le Amministrazioni ricorrenti non hanno osato neppure di negarlo. Consegue da ciò che il primo mezzo manchi di base, essendo strano pretendere che la Corte di Cassazione esamini e decida se il convincimento dei primi giudici sia esatto ovvero esatto sia quello opposto che si sostiene nel ricorso.

Considerato che maggior pregio abbia il secondo mezzo. Invero il magistrato di merito tenne conto del solo fatto che il Demanio prese possesso di beni che non appartenevano ad enti soppressi, mentre ad altre cose doveva pure attendere per emettere un giudizio conforme a legge ed a giustizia. Infatti a decidere dei beni dei quali il Demanio prese possesso non si appartenevano ad enti soppressi occorse un giudizio che non era di facile soluzione, e che venne istituito dopo lunghissimi anni, passati in silenzio da chi non poteva nè doveva ignorare che il Demanio non poteva opporsi alle affrancazioni consentite dalla legge 29 gennaio 1880. E la Corte di merito non solo non tenne conto di tutto ciò, come d'altra parte non tenne conto delle proteste alla prima e seconda presa di possesso, ma volle chiaramente escludere qualsiasi esame sulla buona fede nel Demanio, senza comprendere che soltanto dall'ammettere od escludere la buona fede dipenda la restituzione del prezzo reale o del prezzo ottenuto dalle affrancazioni. Imperocchè in tanto il Demanio prese possesso dei beni, in quanto li credeva appartenenti ad una cappellania soppressa.

Se tale credenza aveva in buona fede, il suo titolo stava nella legge del 15 agosto 1867, e si rendeva perciò applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 1149 del codice civile, pel quale chi vende la cosa ricevuta in buona fede, deve restituire quello soltanto che dalla vendita ha ricavato E se ciò dispone la legge per colui che volontariamente vende, a maggior ragione deve ritenersi pel Demanio, che alle affrancazioni non poteva negarsi perchè volute dalla suddetta legge del 1880.

Vero è che altra volta venne deciso che la legge del 1867 non costituiva pel Demanio il titolo di cui l'art. 701 del codice civile, ma per le ragioni che detta legge tassativamente escludeva dalle soppressioni alcuni beni. Escludevasi perciò il dubbio e quindi la buona fede, cosa che a priori non puossi escludere in questa causa in cui l'affermazione del patrimonio sacro mette a capo a molti titoli, i quali potevano forse giustificare il dubbio.

Ond'è che la decisione del magistrato di merito vada censurata principalmente per non aver voluto esaminare se nel Demanio sussisteva la buona fede, giacchè, come già si è detto, ammessa la buona fede, il Demanio deve restituire soltanto ciò che ha ottenuto dalle affrancazioni, mentre, ove venisse esclusa, dovrebbe il valore dei beni dei quali prese possesso.

Per questi motivi, la Corte rigetta il primo mezzo ed accoglie il secondo, ecc.

**12**. La Corte d'appello di Ancona in sede di rinvio (sentenza 7-18 dicembre 1901), ritenendo il Demanio in buona fede, lo dichiarò obbligato, giusta l'art. 1149 del Cod. civile, al pagamento del solo prezzo ricavato dall'affrancazione dei censi.

Ecco come si esprime la sentenza:

Osserva che l'appellata sentenza del Tribunale di Ravenna va ora riesaminata nella parte soltanto relativa alla determinazione del valore dei censi affrancati da restituire, essendosi già irrevocabilmente affermata l'esenzione di soppressione delle due cappellanie, ed essendo stata esclusa dallo stesso Tribunale e d'altronde non riprodotta dagli appellati, l'istanza di restituzione dei frutti composti. Come pure è accettato che non sia da restituire l'estinto censo delle L. 159.60.

Osserva che la questione pertanto da risolvere è quella solamente di ricercare e stabilire se i censi costituenti la dote di dette Cappellanie apprese dal Demanio nel 1873 e nel 1874, e posteriormente ai sensi della legge del 1880 affrancati, debbano dal Demanio stesso essere resttituiti al loro valore originario e reale, come appunto i primi giudici ritennero, ovvero al valore corrispondente al prezzo della suddetta loro affrancazione. Ed in proposito è da escludere subito ed anzitutto il concetto che l'affrancazione medesima avrebbe potuto subirla essa pure la Parrocchia se dei censi si fosse trovata in possesso, imperocchè la legge surriferita del 29 gennaio 1880 fu emanata ed ebbe effetto soltanto in confronto del Demanio, del Fondo pel culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Rimane dunque la risoluzione della questione di che trattasi, alla dipendenza esclusiva dei risultati della ricerca che convien fare sull'esistenza o meno, nella specie, della buona fede del Demanio all'atto della presa di possesso dei beni in discorso.

Osserva che gli appellati, cui incombe l'obbligo di dimostrare la mala fede del Demanio, credono riscontrarla in base ai seguenti motivi: perchè non era a dubitare menomamente circa la natura degli enti, denominati e costituiti *ab initio* come patrimoni sacri; perchè enti così denominati e costituiti aveva la giurisprudenza costante ritenuti non soggetti a soppressione; perchè dell'errore della prima presa di possesso

si era egli stesso, il Demanio, accorto ed emendato, restituendo i beni nel 1870; e perchè s'era mai sempre dal parroco protestato contro la presa di possesso con indicazione della ragione legale delle proteste medesime.

Ma tutto questo non induce a convincere della mala fede del Demanio. La prima presa di possesso avvenne non distinguendosi tra i due patrimoni sacri, veramente tali, e le due Cappellanie; ma si appresero confusamente ed in blocco, come un tutto complesso, i quattro enti costitutivi dell'opera pia Morigi. Per siffatta confusione furono complessivamente rilasciati nel 1870; ma quando poi si giunse a distinguere e si scorsero, accanto ai patrimoni, le Cappellanie, di queste si tornò a prendere possesso, di quelli si riconobbe la intangibilità. Alle riprese di possesso poi, come già si è rilevato, nessuna osservazione in contrario o protesta avvenne per parte degli interessati.

Non può trarsi quindi da tali fatti argomento di mala fede. Ma anzi l'andamento dei fatti anzidetti dimostra come il Demanio non riprese il possesso dei beni delle due cappellanie che in base a maturo esame sui titoli che le avevano costituite; locchè fa risplendere la piena buona fede.

Ed invero il titolo del Demanio era nella legge del 15 agosto 1867, che tassativamente includeva nella soppressione le cappellanie e tutti gli enti autonomi a scopo di culto senza eccettuare le cappellanie che si trovassero destinate a costituire patrimoni sacri, onde l'opinione di essersi contemplate anche le cappellanie di fondazione Morigi. Oltre a ciò, secondo le osservazioni della sentenza della Corte di Cassazione per sapere se dovevasi oppur no prendere possesso dei beni delle due cappellanie non trattavasi di risolvere una pura questione di diritto, ma di interpretare le tavole di fondazione,

Osserva che di fronte ad una interpretazione siffatta, per cui un giudizio, secondo la Cassazione stessa, non di facile soluzione, ha dovuto aver luogo, non è possibile e non è serio il parlare di mala fede nel Demanio sol perchè interpretò ed interpreta i titoli suddetti secondo la propria opinione, contrariamente all'altra opinione degli appellati.

E così, per lo stesso ordine di idee, non dimostrativo di mala fede, come gli appellati stessi sostengono, ma dimostrativo invece di buona fede può essere il fatto da essi invocato, di una serie di sentenze, che avrebbero deciso dell'esenzione da soppressione delle cappellanie-patrimoni, imperocchè le dette decisioni presuppongono appunto la questione di fatto da interpretare.

E nella specie se si consideri inoltre che il Demanio addivenne alla presa di possesso dei due enti al seguito di favorevoli pareri del Guardasigilli e del Ministro delle Finanze; che alla detta presa di possesso nessuna protesta fu sollevata, come dai relativi verbali risulta; che gli appellanti non si decisero ad agire che dopo scorsi ben ventiquattro anni; se si consideri tutto ciò può senza alcun dubbio affermarsi che nessuna prova nella specie medesima è stata offerta circa la esistenza della mala fede nel Demanio, quando ebbe a prendere il possesso delle due cappellanie.

Osserva che inesattamente si è detto che il parroco, se non protestò nell'atto di presa di possesso, pure non tralasciò di fare i suoi reclami con atti in via gerarchica; la lettera del 1873 non fu che un semplice

invito ad un migliore esame, che certamente fu fatto; e poichè nulla di nuovo fu dedotto dal Parroco, si tenne ferma la precedente risoluzione e la presa di possesso fu ultimata nel 1874.

Per tutto ciò, in base alla ragione di diritto contenuta nello articolo 1149 Cod. civile, il Demanio non può essere tenuto che alla sola restituzione del valore dei censi corrispondente al prezzo della effettuata loro affrancazione.

Erroneamente i primi giudici ritennero invece che dovesse essere il valore reale dei censi stessi; e però nei cennati sensi l'appellata sentenza deve essere riparata.

Osserva che, secondo i verbali della affrancazione, il valore dei censi da restituire risulta della cifra complessiva di L. 7596.96 ed al pagamento di tale somma a favore degli appellati, deve essere condannato il Demanio, insieme con gli interessi legali sulla somma stessa dal dì della giudiziale domanda.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

**13.** La Corte di appello di Bologna ha dovuto altra volta occuparsi dell'esame di una fondazione che, mentre dalla parte appellata si sosteneva costituire un titolo di sacro patrimonio, dall'appellante Demanio si deduceva che fosse un vero beneficio ecclesiastico. La Corte venne ad un concetto diverso da quello dei contendenti, ritenendo che si trattava di un ente di natura mista, in parte esente ed in parte soggetto a soppressione: in quella occasione la Corte affermò le seguenti massime:

" Un giudizio, nel quale si chiese che un determinato ente fosse dichiarato esente da soppressione perchè al momento della legge soppressiva non aveva ancora acquistato esistenza giuridica, non è di ostacolo alla introduzione di un nuovo giudizio per far dichiarare non soggetto a soppressione l'ente stesso perchè costituente una fondazione per sacro patrimonio.

" Costituito un ente di natura mista col doppio scopo *aeque principaliter*, di culto e di beneficenza (patrimonio sacro), si dà vita ad istituto di natura mista previsto dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e perciò soppresso nella parte riguardante il culto.

" Il Vescovo ha, per l'ufficio che esercita, legittimo interesse ed azione in giudizio per rivendicare un patrimonio sacro, illegittimamente soppresso.

" E' il Demanio, e non il Fondo pel culto, il legittimo contradittore nelle questioni che riflettono la regolarità o meno dell'atto di apprensione di beni degli enti ecclesiastici.

" Il Demanio, quando sia in buona fede, non è obbligato a pagare il vero e proprio valore degl'immobili e dei censi illegalmente appresi, ma a restituire unicamente il prezzo ricavato dalla vendita e dalle affrancazioni ".

**14.** La sentenza del 24 marzo-7 aprile 1899, (Demanio c. Card. Galeati, Arcivescovo di Ravenna) è così motivata:

Ritenuto che dal rogito Vignuzzi 10 marzo 1827, e precisamente nella parte proemiale risulta che il sacerdote Lodovico Beltrami di Ravenna aveva eretto da più anni un Oratorio inerente ad una sua casa nella via Sabionara, dedicandovi e collocandovi sopra l'altare la miracolosa immagine di Maria Vergine Santissima sotto il titolo della Pietà; colla lodevole pratica di recitarvi la sera dei sabati ed in altre feste le litanie di Maria Vergine ed altre preci, alle quali pratiche i vicini abitanti specialmente accorrevano; che di ciò soddisfatto il sacerdote Beltrami, onde rendere stabile con una più perpetua istituzione, *tanto l'Oratorio suddetto*, quanto gli atti di devozione che vi si praticavano, ed a spirituale profitto di sè stesso vivente, quanto dell'anima sua una volta passato all'altra vita, veniva nella determinazione di applicare al *medesimo Oratorio* una dotazione in beni stabili, col reddito dei quali formare un beneficio ecclesiastico, *a cui fosse nominato un povero chierico* al quale *la dotazione* servire dovesse ancora di patrimonio sacro per poter ascendere agli ordini sacri, tenendo obbligato il beneficiato alla celebrazione di un numero di messe in suffragio dell'anima sua e dei di lui predefunti, e col peso egualmente di recitare le indicate preci e lodi a Maria Vergine Santissima; che a tale effetto il sacerdote Beltrami incaricava l'ing. Francesco Urbini per giudicare quali fra i suoi beni stabili fossero capaci di questa perpetua istituzione, per sostenere coi loro redditi i pesi che andrebbero a caricarsi al beneficiato, restando inoltre libera a favore del medesimo una rendita di scudi 36 per il di lui patrimonio sacro; ed il detto ingegnere riteneva necessarie le quattro case e due botteghe nella relazione indicate, capaci di un annuo reddito di scudi 70,05, più che sufficenti per sostenere i detti pesi e per costituire il patrimonio ecclesiastico.

E premessa questa narrativa, nella parte dispositiva del detto rogito il sacerdote Beltrami erigeva e fondava *un perpetuo ecclesiastico beneficio, ossia Cappellania*, coll'obbligo di messe e funzioni ecclesiastiche nell'Oratorio di sua proprietà in via Sabionara, col titolo della Beatissima Vergine della Pietà, coll'obbligo perpetuo al cappellano ossia beneficiato che verrà nominato dopo la sua morte di celebrare per l'anima del fondatore, genitore e congiunti defunti, ogni anno messe 100 oltre a quelle che dovrà celebrare e far celebrare in numero di 6 nel giorno che si solennizzerà la festa della Beata Vergine della Pietà, e coll'obbligo pure di prestarsi a cantare le litanie e preci con quant'altro si legge nei patti di erezione di questa *cappellania beneficiale*, e col diritto al beneficiato di usufruire e godere delle quattro case, due botteghe ed un censo in detto rogito descritto, che in perpetuo cedeva, assegnava e costituiva a titolo di *dote del detto beneficio patrimoniale* della Beatissima Vergine eretto nell'indicato Oratorio. E dal fondatore sacerdote Beltrami si disponeva ancora che era a sè stesso riservata la nomina del primo beneficiato, e che successivamente dovesse eleggerlo il di lui erede, e questi defunto dovesse il diritto di giuspatronato attivo far passaggio prima nella generazione mascolina discendente dall'erede in linea retta, e, questa cessata, nella generazione femmina; e, cessata anche questa, ordinava che il diritto di nomina passasse in S. E. Monsignor Arcive-

scovo di Ravenna pro tempore. E riguardo al giuspatronato passivo chiamava al godimento di questo *beneficio* prima un chierico di anni 12 idoneo, figlio legittimo dell'erede o discendenti maschi come sopra chiamati al diritto di nomina, ed in mancanza di questi i figli maschi discendenti dalle femmine, aventi gli stessi requisiti, ed in mancanza anche di questi chiamava al beneficio un chierico in età almeno di anni 20, povero, di Ravenna o Borghi, sprovvisto di beneficio o patrimonio ecclesiastico, colla condizione nell'atto di nomina di doverlo godere *donec provideatur* colla differenza degli altri chiamati o discendenti dal suo erede, i quali potranno godere il beneficio ancorchè provvisti a sufficenza di beni con cura o senza.

Ordinava poi il sacerdote Beltrami nelle varie condizioni apposte, e che qui non occorre tutte riportare, che nel caso della nomina di un chierico estraneo alle linee dell'erede, questo chierico non dovesse essere provvisto di beni o rendite ecclesiastiche, ma sprovvisto di assegni patrimoniali, affinchè egli venisse ordinato al suddiaconato *a titolo del suo beneficio;* dichiarava infine il detto sacerdote fondatore che avendo giustamente valutate le elemosine, non solo delle 100 messe in somma di scudi 24.50, ma ancora un di più per le altre messe surricordate, e per spesa della cera e della lampada da tener accesa in occasione delle messe e delle preci e litanie, di fronte alla rendita accertata dal perito signor Urbini dei vari beni che formano la dote del beneficio, era venuto a riconoscere che il beneficiato potrà sempre godere per di lui assegno patrimoniale una annua rendita libera di scudi 36, e forse anche di più, essendosi il perito attenuto a prezzi ben discreti degli affitti dei beni assegnati.

Questa fondazione veniva approvata e canonicamente eretta con decreto 23 marzo 1827 dell'Arcivescovo di Ravenna.

Il fondatore sacerdote Beltrami moriva nel 1836, e con suo testamento 18 gennaio stesso anno lasciava erede il nipote ex sorore dottor Domenico Trenta, e nominava al beneficio il primo che sarebbe nato dal detto suo erede. Il Domenico Trenta moriva nel 1868 senza figli maschi, lasciando solo la figlia Giulia maritata con Natale Campagnoli, la quale alla morte del padre non aveva ancora avuto figli.

Il Demanio dello Stato, ritenendo il *beneficio ecclesiastico o cappellania*, fondato col rogito 10 marzo 1827, compreso negli enti soppressi dalla legge 15 agosto 1867 procedeva nel 9 dicembre 1868 alla presa di possesso dei vari beni costituenti la dotazione ed indicati nell'inventario, in quattro case civili di abitazione, una bottega e tre censi, del capitale due di L. 532, il terzo di L. 482. 20.

All'atto della presa di possesso la signora Giulia Trenta in Campagnoli, a mezzo del suo mandatario Pietro Malagola, dichiarava che essa Giulia aveva dato alla luce un figliuolo il 24 novembre 1868, che da detto giorno soltanto restava istituita la Cappellania, dovendosi però attendere il 12° anno di età del figlio perchè sia tenuto alla soddisfazioоe degli obblighi imposti dall'istitutore e perchè cessi l'usufrutto negli eredi di conformità all'istrumento di creazione, e dichiarava di riservarsi tutti i diritti che hanno i patroni sulla Cappellania giusta la legge 15 agosto 1867.

Successivamente la signora Giulia Trenta, spiegando l'accennata riserva, nel maggio 1869 presentava istanza per rivendicare a termini dell'art. 5 di detta legge i beni del *soppresso Oratorio*, ma le pratiche

non avevano seguito, sebbene, come si accenna in causa, dal Demanio fosse stata informata del tenore del Decreto ministeriale 27 luglio 1869 sulle norme per affrettare le pratiche di rivendicazione.

Invece la signora Trenta con citazione 21 dicembre 1869 conveniva avanti il Tribunale di Ravenna il Demanio dello Stato, per sentir dichiarare inapplicabile la legge 15 agosto 1867 al beneficio o cappellania ordinata dal defunto D. Lodovico Beltrami coll'accennato rogito e liberi i beni costituenti la dotazione, e per sentirsi di conseguenza ordinare la dimissione immediata del possesso dei medesimi con l'obbligo di rendere il conto come di ragione, colla condanna nei danni e spese.

Il Tribunale con sentenza 8 febbraio 1870 rigettava le istanze della signora Trenta, colla di lei condanna nelle spese del giudizio.

Il Demanio successivamente nell'11 ottobre 1872 prendeva possesso anche del piccolo Oratorio, che si dice ora non più aperto al pubblico e ridotto ad uso di abitazione, e nel 28 ottobre 1871, 5 luglio 1873, 2 gennaio 1875 e 15 settembre 1877 alienava ai pubblici incanti a vari offerenti gli immobili costituenti la dote dell'accennata fondazione, per un complessivo prezzo di L. 7700; e nel 18 aprile, 16 e 23 dicembre 1890 afirancava i censi che formavano parte della dote stessa.

Dopo 29 anni dalla soppressione dell'ente e prima che spirasse il termine per la prescrizione, S. E. il Card. Sebastiano Galeati, Arcivescovo di Ravenna, insorgeva contro detta soppressione; e con formale atto di citazione 14 agosto 1897, osservando che l'ente non era informato a scopo di culto, ma destinato a fornire di patrimonio sacro dei chierici poveri e quindi considerato dalla legge e dalla dottrina e giurisprudenza come opera di beneficenza e di religione non soggetta a soppressione, conveniva il Demanio dello Stato avanti al Tribunale di Ravenna, per sentirsi, previa dichiarazione che la fondazione surricordata è esente da soppressione, condannare a restituire all'istante i beni costituenti la dote della fondazione Beltrami o quanto meno a rappresentare il valore, ed a restituire i frutti composti sul valore della medesima dal giorno della presa di possesso a quello dell'effettivo pagamento colla condanna inoltre a tutte le spese del giudizio.

Il Demanio, tosto ricevuta detta citazione, con atto 10 gennaio 1898, denunciava la lite ai signori Masotti Giovanni, Topi Antonio e Rumini Battista, i quali avevano affrancato in base alla legge 20 gennaio 1880 i tre censi facenti parte della dotazione e li diffidava che, ove venisse il Demanio condannato a pagare e restituire i censi od a rappresentarne l'intero valore capitale, si sarebbe con azione di regresso rivolto verso essi affrancanti per ripetere la differenza tra l'effettivo capitale censi ed il minor prezzo ritratto dall'affrancazione; ma nessuna di dette persone si presentava in giudizio.

Avanti il Tribunale, il Demanio opponeva in via principale che intendimento del sacerdote Beltrami si fu quello di istituire un vero e proprio beneficio ecclesiastico e che l'applicabilità del medesimo a patrimonio sacro non fu che una modalità accessoria che non può sottrarre l'ente all'applicazione della ricordata legge; ed in via subordinata, che l'Arcivescovo era carente d'azione perchè gli interessi dei poveri erano rappresentati dalla Congregazione di carità, che il contradditorio non era regolare per non essere stato citato anche il Fondo pel culto, che ad ogni modo erano dovuti i frutti dal giorno della soppressione; e che pei

censi affrancati non dovrebbesi restituire il valore dei medesimi, ma il prezzo pagato per l'affrancazione, e per gl'immobili venduti all'asta non si dovesse che il prezzo ricavato.

Il Tribunale, con sentenza 22-26 luglio 1898, respinta ogni contraria e diversa eccezione, dichiarava che la fondazione Beltrami, di cui al rogito 10 marzo 1827 rogato Vignuzzi, costituiva patrimonio sacro e perciò era esente da soppressione, condannava il Demanio a restituire all'Arcivescovo di Ravenna i beni cos·ituenti la dote della fondazione medesima, e in difetto a pagarne il valore da determinarsi mediante perizia, e lo condannava inoltre nei frutti dal giorno della promossa domanda giudiziale e nelle spese.

Contro questa sentenza interponeva appello il Demanio, e con atto 24 settembre 1898, osservando che la sentenza era ingiusta perchè erroneamente definiva la fondazione Beltrami come patrimonio sacro, per avviare nella carriera ecclesiastica un giovane povero, mentre costituisce un vero e proprio beneficio ecclesiastico diretto principalmente a scopo di culto, e perchè, ove pure si trattasse di fondazione esente da soppressione, l'attore non potrebbe pretendere quanto ai censi che il prezzo di affrancazione riscosso dal Demanio e quanto agli immobili il prezzo ricavato dall'asta pubblica. Ciò premesso, citava il Cardinale Sebastiano Galeati, Arcivescovo di Ravenna, per sentirsi, in riforma di detta sentenza, rigettare le domande tutte proposte colla citazione 14 agosto 1897; e nel caso venisse ritenuta l'indole della fondazione quale fu ritenuta dal Tribunale, per sentirsi dichiarare non avere l'appellato diritto che alla restituzione del prezzo dei beni riscosso dal Demanio dalla affrancazione e vendita dei medesimi.

Discussa la causa avanti questa Corte all'udienza del 20 marzo 1899 i procuratori delle parti spiegavano le conclusioni più sopra riportate.

*In diritto.* Considerato che in questo grado l'appellante oppose contro le istanze dell'Arcivescovo di Ravenna una nuova eccezione di indole pregiudiziale, quella della cosa giudicata, in base alla sentenza del Tribunale di Ravenna 8 febbraio 1870 sovra accennata, e di questa eccezione occorre dapprima occuparsi.

Degli atti di quella causa non venne prodotta che la sentenza, e in questa risulta che la causa è stata promossa dalla signora Giulia Trenta in confronto del R. Demanio, che le istanze e conclusioni dell'attrice erano dirette a far dichiarare la inapplicabilità della legge 15 agosto 1867 al beneficio o cappellania eretta dal sacerdote Beltrami col rogito Vignuzzi 10 marzo 1827, ed a far dichiarare liberi i beni che ne avrebbero dovuto costituire la dotazione, con ordine al Demanio di restituire i beni appresi; e risulta dalla motivazione della sentenza che l'attrice ha spiegate in quella causa le accennate istanze solo in quanto la fondazione Beltrami, a suo dire, non poteva all'epoca dell'attivazione della ricordata legge avere esistenza giuridica, perchè non si erano ancora verificate alcune condizioni indicate nell'atto di fondazione e non era stato nominato il cappellano, si è sostenuto essere inapplicabile la legge di soppressione perchè non poteva sopprimersi ciò che ancora non esisteva; e risulta ancora che il Tribunale, distinguendo la legittima esistenza di un beneficio dalla sua effettuazione pratica, ed osservando che la prescrizione di differimento ad un tempo piu o meno lontano della nomina del primo cappellano, non poteva far ritenere come non ancora canonicamente e

perpetuamente eretto il beneficio; per questi motivi respinse le istanze dell'attrice.

Nel giudizio presente, invece, la causa del chiedere è del tutto diversa, poichè dall'attore si sostiene la inapplicabilità della legge 15 agosto 1867 in quanto la fondazione in disputa non costituisce una fondazione autonoma a scopo di culto. ma un patrimonio sacro a scopo di beneficenza, non compreso fra gli enti morali stati soppressi con detta legge; è chiaro quindi che diversa essendo fra i due giudizi la causa petendi, manca uno degli estremi indispensabili per aversi la cosa giudicata a termini dell'art. 1351 Codice civile. Nè vale il dire che se in quel giudizio la disputa fu diversa, questa però si è fatta nel presupposto che la fondazione Beltrami avesse natura esclusivamente di culto, per modo da esservi su ciò fra le parti il contratto giudiziale e che lo stesso Tribunale riconobbe che la fondazione Beltrami riuniva tutte le condizioni per costituire quell'ente morale ecclesiastico che chiamasi beneficio e come tale caduto sotto le disposizioni di detta legge. Dalla sentenza non è dato in alcun modo di rilevare che l'attrice abbia in allora nè tacitamente, nè espressamente riconosciuto che la fondazione Beltrami aveva lo scopo di culto e perciò solo era soggetta a soppressione, nè tale riconoscimento doveva essere una premessa logica e necessaria, un presupposto indispensabile, poichè ad essa non era vietato di chiedere allora la inapplicabilità della legge di soppressione, per un motivo per così dire pregiudiziale a qualsiasi altro, e questo respinto, di chiederla in seguito per un altro motivo di merito del tutto diverso. La vaga affermazione poi del Tribunale nei motivi della sentenza, che la fondazione Beltrami costituiva un beneficio ecclesiastico caduto sotto le disposizioni della legge eversiva, non può essere intesa che in relazione alla questione allora sollevata; ed ove pure si volesse ritenere abbia con ciò voluto esprimere la sua convinzione che si trattasse cioè di una fondazione esclusivamente a scopo di culto, sebbene non richiamato dalle parti, ha stabilita la vera indole e natura della fondazione e sebbene nessuna discussione si fosse in proposito dalle parti fatta, perchè non formava il tema della causa, non per questo la sua affermazione avrebbe valore onde ritenersi che esiste la cosa giudicata, per la nota regola *tantum iudicatum, quantum disputatum.*

L'eccezione pregiudiziale deve quindi respingersi.

Considerato in merito che le eccezioni ed istanze delle parti richiamano la Corte a determinare la vera natura e figura giuridica della fondazione eretta del sacerdote Beltrami col rogito 10 marzo 1827. Sostiene l'Arcivescovo di Ravenna che si tratta della istituzione di un beneficio patrimoniale, che bene spesso prende anche il nome di cappellania, avente per iscopo di fornire di patrimonio sacro in perpetuo dei chierici sprovvisti di altro titolo, onde rendere ad essi possibile di percorrere la carriera ecclesiastica, coll'onere nella persona investita di alcune opere di culto, per modo che la istituzione ha uno scopo principale di beneficenza e per ciò solo esente da soppressione, mentre i servizi religiosi e la celebrazione delle messe imposte al beneficiato restano un accessorio o modalità che necessariamente segue le sorti ed i destini dell'ente; si sostiene invece dal R Demanio che la fondazione Beltrami è una vera istituzione perpetua ed autonoma a scopo esclusivamente di culto, colpita dalla legge di soppressione, mentre l'accenno contenuto nell'atto di fon-

dazione di patrimonio sacro a favore dei chierici, non si riferisce che ad uno scopo e fine accessorio e secondario, che non può elevarsi a segno e a caratteristica della fondazione.

. Considerato che dalle deduzioni delle parti appare come esse, per venire a risultati affatto opposti, abbiano apprezzate le tavole di fondazione in modo diverso a seconda del rispettivo loro interesse; ma la Corte deve invece rettamente apprezzare le varie clausole del rogito 10 marzo 1827, piu sopra riassunte, per determinare la vera portata giuridica della fondazione, secondo la volontà del testatore.

Dalle premesse dell'atto risulta che intenzione del sacerdote Beltrami si fu quella di rendere stabile colla pia e perpetua fondazione che andava ad erigere tanto l'*Oratorio* di sua proprietà col titolo della Beatissima Vergine della Pietà, quanto gli atti di devozione e le preci che vi si praticavano, e ciò a spirituale profitto di sè stesso e dell'anima sua una volta passato ad altra vita; risulta che a tale scopo veniva nella determinazione di applicare al detto *Oratorio* una dotazione in beni stabili per formare un beneficio ecclesiastico o cappellania colla nomina di un chierico povero, onerato dall'obbligo di celebrare nell'Oratorio delle messe e di recitare le preci, e per formare ancora un patrimonio sacro a chierico povero per poter ascendere agli ordini sacri; e risulta inoltre che il sacerdote Beltrami, in precedenza all'atto di fondazione, onde vedere e stabilire con quali dei suoi beni doveva costituire una congrua dote, aveva già incaricato l'ingegnere di sua fiducia Francesco Urbini di accertare quali fra i suoi beni stabili fossero capaci di dare un reddito per sostenere i pesi delle messe e delle preci che andrebbero a caricarsi al beneficiato, e per costituire un patrimonio sacro capace di un'annua rendita netta di scudi 36.

E l'accennata sua intenzione mandava il sacerdote Beltrami ad effetto, poichè, come si legge nell'atto stesso, erigeva e fondava un perpetuo beneficio ossia cappellania, *coll'obbligo* di messe e funzioni ecclesiastiche *nell'Oratorio* di sua proprietà col titolo della Beatissima Vergine della Pietà, coll'obbligo del cappellano beneficiato da nominarsi di celebrare ogni anno cento messe oltre quelle fissate in determinati giorni a suffragio dell'anima del fondatore, genitori e congiunti, e coll'obbligo di prestarsi a cantare le litanie ed altre preci; ed assegnava in perpetuo a titolo di dote *al detto Oratorio* le quattro case, due botteghe ed un censo, nella perizia dell'ing. Urbini e nell'atto di fondazione descritte, capaci dell'annuo reddito netto complessivo di scudi 70 05, col *diritto nel beneficiato di usufruire delle rendite*, non senza dichiarare che avendo giustamente valutate le elemosine non solo delle cento messe in scudi 24.50, ma ancora un dippiù per le altre messe e per le spese della cera e lampada in occasione delle preci e delle messe, era venuto a riconoscere di fronte alla rendita accertata dall'ing. Urbini che il beneficiato poteva sempre godere, quale suo assegno patrimoniale sacro, di un'annua rendita libera di scudi 36 ed anche più.

E di fronte a tali chiare e precise disposizioni appare manifesto che duplice fu lo scopo ed il fine della fondazione, di culto e di beneficenza; e che il sacerdote Beltrami volle raggiungere l'uno colla istituzione di un vero e proprio beneficio ecclesiastico o cappellania per la celebrazione delle messe, per le preci ed altre pratiche di culto nel suo Oratorio, l'altro col ritrarre buona parte della costituita dote nella forma-

zione di un patrimonio sacro per avviare al sacerdozio i chierici chiamati dalla fondazione, ad assegnare ad essi un patrimonio di cui devono essere provvisti per giungere agli ordini sacri ; ed appare manifesto dalle clausole dell'atto che e culto e beneficenza furono dal fondatore considerati in modo egualmente principale e non già l'uno come accessorio e modalità dell'altra.

Nè regge, come si pretende dall'Arcivescovo di Ravenna, che sebbene si accenni alla fondazione di un beneficio ecclesiastico o cappellania, pur tuttavia, dovendosi la qualifica della istituzione più che dalla denominazione del fondatore desumere dai suoi caratteri intrinseci, dalle clausole dell'atto risulti come oggetto principale della fondazione sia stata la costituzione di un patrimonio sacro, e le pratiche di culto un onere a carico del beneficiato e un accessorio dell'ente principale.

Bisogna distinguere il benefizio ecclesiastico dalla fondazione di « tituli patrimonii ». Il benefizio ecclesiastico altro non è che un patrimonio avente personalità giuridica propria, con annesso ufficio di culto e come tale dalla competente autorità ecclesiastica formalmente riconosciuto. E tali caratteri intrinseci, come lo dimostrano il rogito 10 marzo 1827 ed il successivo decreto 23 stesso mese dell'Arcivescovo di Ravenna, di erezione in titolo, tutti si riscontrano nel beneficio in questione, chiamato dal fondatore anche cappellania perchè questo nome si prestava in passato a vari significati, e si applicava specialmente, come nel concreto, quando nella fondazione veniva indicato l'altare o cappella per le pratiche di culto; ed il fondatore che era sacerdote, nè poteva ignorare il vero significato della qualifica data, col disporre quanto si contiene nel detto rogito non può non aver voluto fondare un vero e proprio beneficio ecclesiastico o cappellania, tanto più che anche la forma di *ius patronato* contenuto nella fondazione è propria più specialmente di detti istituti.

Invece colla fondazione per titolo di patrimonio sacro si destina una determinata rendita che deve servire ad accrescere il numero dei proseliti al sacerdozio ed alla ordinazione dei chierici, e per quanto il fine sia ecclesiastico, non è considerato ente di culto ; e se la rendita è destinata a vantaggio di chierici poveri, come d'ordinario avviene, costituisce un'opera di beneficenza.

Ed ove si rifletta che dal fondatore, come si disse, si è diviso il rendito annuo di 70 scudi della dotazione, destinando scudi 34 al beneficio ecclesiastico o cappellania per le spese relative alle ordinate pratiche di culto, e scudi 36 per patrimonio sacro liberi da ogni onere o peso, ed a tutto favore del chierico per la sua istruzione e per essere promosso agli ordini sacri, devesi concludere che le spese di culto *costituiscono un semplice onere del beneficiato ed un accessorio del patrimonio sacro.*

Così pure non regge, come si pretende dal Demanio, che oggetto principale della fondazione fosse soltanto la istituzione del beneficio o cappellania per le opere di culto, ed il patrimonio sacro un fine secondario, una modalità della detta fondazione ; poichè se tale fosse stato l'intendimento del sacerdote Beltrami, non avrebbe divisa la dotazione per destinarne buona parte a titolo di patrimonio sacro, che volle distinta da quella del beneficio ecclesiastico, divisione e distinzione che addimostra come riguardo alla rendita destinata al beneficio, la quale

doveva per intero essere erogata nelle prescritte pratiche di culto, il beneficiato altro non fosse che un *nudus minister*, e come le rendite destinate al patrimonio sacro dovessero servire libere da ogni onere e peso a favore del beneficiato stesso. Gli altri patti e condizioni poi portati dall'atto di fondazione, e dalle parti a sostegno del rispettivo assunto invocati, non possono far andare in concetto diverso, di fronte alle disposizioni del fondatore sopra cennate, le più concludenti nella questione.

Dal Demanio si è ancora osservato che per conoscere della sopprimibilità o meno di un ente ecclesiastico, deve aversi riguardo all'essere suo al momento della pubblicazione delle leggi eversive 1), e che per le disposizioni del fondatore Beltrami, non essendo al momento dell'applicazione della legge ancora nato il figlio maschio chiamato al beneficio, la fondazione non aveva ancora servito a scopo di beneficenza, ed era rimasta una istituzione esclusivamente di culto; ma, a parte anche il vedere se in ordine a tale eccezione esista la cosa giudicata in base della sentenza surricordata 8 febbraio 1870 del Tribunale di Ravenna, per respingerla basta accennare, di conformità a quella giusta motivazione, come già prima della legge eversiva di fondazione fosse regolarmente costituita ed eretta senza dipendenza da alcuna condizione, e come non debbasi confondere la legittima esistenza di ente dalla sua effettuazione pratica; che perciò, esistendo la fondazione, tale quale fu eretta, anche all'epoca della pubblicazione della legge eversiva, anche allora doveva riconoscersi in essa il duplice scopo di culto e di beneficenza.

Pel fin qui detto quindi ritiene la Corte che col rogito 10 marzo 1827 si è dal sacerdote Beltrami costituito un *ente di natura mista* col doppio scopo, *aeque principaliter*, di culto e di beneficenza, e si è quindi dato vita ad un istituto misto previsto dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, n. 3848; e perciò il *beneficio ecclesiastico* o *cappellania* in parola per trattarsi di fondazione con carattere di perpetuità, con dotazione propria e con destinazione a scopo di culto, figurando indubbiamente fra gli enti non più riconosciuti quali enti morali, sia che lo si voglia contemplato dai nn. 1 o 5, sia dal n. 6 del detto art. 1, non potè sfuggire alla soppressione; ed invece il patrimonio sacro soppresso non fu, perchè per lo spirito dell'accennata legge, per i dottori e per la giurisprudenza, figura fra gli enti conservati.

Di conseguenza, se il Demanio giustamente nel dicembre 1868 prendeva possesso dei beni costituenti la dote del beneficio ecclesiastico o cappellania, non così rettamente agiva col prendere possesso anche di quella parte della dote che stava a rappresentare i 36 scudi di rendita destinati al patrimonio sacro.

Considerato che il Demanio dello Stato sostenne nell'ipotesi venisse la fondazione Beltrami riconosciuta anche in parte a scopo di beneficenza, essere l'Arcivescovo di Ravenna carente di azione, perchè in questo caso, per le disposizioni di legge, l'azione di rivendicazione sarebbe spettata alla Congregazione di carità, in confronto della quale. essendo in oggi già decorsi dal giorno della presa dei beni oltre 30 anni, per l'avvenuta

(1) Confr. Cass. di Roma 18 febbraio 1902 (vol. in corso, p. 240) e nota ivi.

prescrizione i beni dovrebbero considerarsi irrevocabilmente acquisiti al patrimonio dello Stato.

Ma la Corte non può far buon viso a tale eccezione. Una fondazione a titolo di patrimonio sacro non ha l'esclusivo scopo di beneficenza, ma implica sempre anche uno scopo religioso ed ecclesiastico, pel fine cui è diretta di facilitare la via al sacerdozio; non si tratta poi di una beneficenza indeterminata, ma determinata a favore di ordinandi sacerdoti di una diocesi, per cui, pur non escludendosi la Congregazione di carità, la rappresentanza dei beneficiati può sempre essere esercitata anche dal Vescovo, perchè, se l'interesse è la misura delle azioni, il Vescovo ha l'interesse religioso per l'ufficio che esercita e principalmente per le mansioni esclusive dell'ordinazione dei sacerdoti di promuovere azioni in giudizio per rivendicare un patrimonio sacro stato illegittimamente soppresso, e per mantenere in vita la volontà del pio fondatore (1); e con ragione si accenna inoltre dall'appellato Arcivescovo che nel concreto esso avrebbe sempre azione, perchè figura nel rogito di fondazione chiamato alla nomina del chierico povero, spenta la linea Trenta, e non gli può essere negato di tutelare un suo diritto in aspettativa, sotto condizione, accordando la legge azione anche per questi diritti.

Il Demanio avanti ai primi giudici oppose ancora che, onde fosse regolare il contraddittorio, l'attore avrebbe dovuto citare anche il Fondo pel culto. Il Tribunale respinse questa eccezione, e non fu in questa sede riproposta. Ad ogni modo è facile il dimostrare che il Tribunale con ragione la respinse, poichè, come è stato ripetute volte deciso, essendo il Demanio per l'avvenuta legge il successore degli enti soppressi per quanto riguarda i rispettivi patrimoni, così il Demanio deve ritenersi il legittimo contradittore nelle questioni che riflettono la regolarità o meno dell'atto di apprensione. La citazione del Fondo pel culto, atteso l'interesse che ha nella causa per essere alla detta Amministrazione passato il patrimonio degli enti soppressi, poteva solo essere opportuna, come poteva il Fondo pel culto intervenire spontaneamente, mentre invece necessaria sarebbe sempre la sua citazione nelle questioni che riflettono l'adempimento degli oneri gravanti i patrimoni degli enti soppressi.

Considerato che il Demanio da ultimo sostenne non essere tenuto in ogni dannata ipotesi che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita dei beni e dall'affrancazione dei censi da esso indicato nella complessiva somma di L. 7700, e non già il maggior valore che potessero avere al momento della presa di possesso, come si pretende dall'Arcivescovo.

Il Tribunale, senza occuparsi nei motivi della sentenza di tale eccezione, condannò il Demanio a restituire all'Arcivescovo i beni costituenti la dotazione, ed in difetto rappresentarne il valore da determinarsi mediante perizia.

In proposito si rileva non potersi dubitare, e lo ammette anche la parte contraria, che il Demanio, quale successore per legge nella proprietà dei beni costituenti le dotazioni degli enti soppressi, prese possesso dei beni in questione anche nella parte relativa al patrimonio sacro, in piena buona fede, nella convinzione che la fondazione eretta col surricordato rogito, fosse stata in ogni sua parte soppressa; solo è caduto in

(1) Veggasi nota a pag. 547.

errore nell'interpretare l'atto di fondazione e sulla portata giuridica di quelle disposizioni, ma tale errore non poteva influire per far venir mene la sua qualità di possessore di buona fede. Il Demanio poi ha proceduto alla vendita dei beni, perchè così la legge 15 agosto 1867 ordinava, e nella vendita dei beni immobili si informò al procedimento speciale da detta legge ordinato, e per l'affrancazione dei censi si uniformò alla legge speciale del 20 gennaio 1880; ed al seguito di queste vendite ed affrancazioni regolarmente avvenute, non si può più parlare di restituzione dei beni appresi: e la buona fede del Demanio, anche nel momento della vendita, sempre più appare quando si rifletta che la signora Giulia Trenta non aveva dato corso all'istanza di rivendicazione dei beni a termini dell'art. 5 della ricordata legge, e che con sentenza 8 febbraio 1870 erano state rigettate le istanze da essa Trenta spiegate colla citazione 21 dicembre 1869.

Egli è perciò che il Tribunale il quale, attesa la buona fede del possessore, aveva in base all'art. 703 del Codice civile, ordinata la restituzione dei frutti solo dalla domanda giudiziale, e non dalla presa di possesso, come aveva chiesto l'Arcivescovo, e questi tale pronuncia riconobbe giusta, non poteva, senza cadere in contraddizione, ordinare al Demanio di rappresentare il valore che avevano i beni all'atto della presa di possesso. La stessa buona fede doveva produrre i suoi effetti giuridici anche per tener obbligato il Demanio a restituire soltanto il prezzo ricavato nelle vendite. Invero, se per l'art. 439 del Codice civile il proprietario della cosa ha il diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, si ha però che per l'art. 1149 detto Codice, colui il quale ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita; e questa disposizione si basa sull'errore scusabile del possessore per modo che, attesa la sua buona fede, altra obbligazione non ha che quella di restituire ciò di cui si trova arrichito al momento della costituzione in mala fede, che nel concreto altro non è che il prezzo ricavato dalla vendita; non senza osservarsi ancora che nel determinare la misura dei diritti e delle obbligazioni che assume la pubblica Amministrazione in rapporto ai beni appresi, bisogna specialmente attendere al carattere singelare che l'accennata legge 15 agosto 1867 attribuisce alla presa di possesso dei beni, essendo gli atti della pubblica Amministrazione diretti ad eseguire la legge.

Anche in questa parte quindi occorre riformare la sentenza appellata.

Riguardo poi all'ammontare della giusta somma da restituire, si osserva che il Demanio disse in causa di aver ricavato dalla vendita degli immobili e dalla affrancazione dei censi la somma complessiva di L. 7700, ma di ciò non ha dato in causa una completa prova; senonchè basta ora l'affermare che il Demanio, per le ragioni sovraesposte, essendo stato il patrimonio sacro costituito col reddito di 36 scudi, sui 70 scudi costituenti il reddito complessivo della dotazione, è obbligato a consegnare all'attore Arcivescovo di Ravenna 36|70 parti del prezzo complessivo ricavato dalla vendita di tutti gli immobili e dalla affrancazione dei censi, salvo poi alle parti interessate provvedere, onde sia detto patrimonio regolarmente investito ed amministrato da chi, atteso il suo scopo, ne sia chiamato per legge o per le tavole di fondazione.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

**15.** Ma questa sentenza, incerta nei principii e nella motivazione, fu investita di ricorso da ambedue le parti in causa. Gravi erano le considerazioni che si deducevano dall'Arcivescovo di Ravenna per ottenerne l'annullamento. Sarà utile di riprodurle almeno in parte:

" Come la Corte Suprema di Roma osserva nella sentenza del 20-27 giugno 1901, sopra riferita pag. 555, " la interpretazione degli atti è rimessa al magistrato di merito il quale è *incensurabile, semprechè* ragioni sufficientemente il suo convincimento, e *non violi i principii direttivi della interpretazione degli atti* „.

" In altra decisione del 30 aprile 1901 (1) la Corte stessa dichiara " che se l'esame e la interpretazione di un titolo di fondazione di cappellania e la intelligenza della volontà del fondatore onde desumere l'indole della istituzione da lui messa in essere, sono demandati esclusivamente al giudice di merito, ed il giudizio di fatto all'uopo dallo stesso emesso costituisce un'estimazione incensurabile *sempre che l'apprezzamento non risulti informato ad erronei criteri giuridici;* segue che riesca vana la censura fatta alla sentenza, perchè il giudizio di fatto con essa pronunziato poggia sopra esatti principi di diritto „.

" E finalmente con altra decisione 9-22 ottobre 1902 (2) il Supremo Collegio osserva e dichiara: " Ora non puossi in verità disconoscere che un'incertezza e confusione di criteri, una deficiente, monca e talvolta contraddittoria motivazione campeggia generalmente nel ragionamento fatto dalla Corte per giungere alla conclusione che la disposizione testamentaria, intorno a cui si contende, non racchiude che un legato di messe a favore della Parrocchia.

" Se il magistrato di merito è pienamente sovrano nella intelligenza ed estimazione sì degli atti tra vivi che di ultima volontà svolgentesi interamente nel campo dei fatti, non può per altro esimersi, nel trarne le conseguenze giuridiche, dall'assegnare le ragioni del suo decidere „.

" E dopo aver notati i vari difetti della motivazione, e le contradizioni fra le varie parti della sentenza, soggiunge: " Insomma, la Corte non ebbe un chiaro concetto intorno *alla natura giuridica* della disposizione testamentaria del fu D. Filippo Coda; mancò al debito della motivazione non dando congrua ragione

(1) Economato generale dei benefizi vacanti di Bologna c. Cappellania Barbieri (questa RIVISTA, XI, pag. 174).

(2) In causa *Coda Vincenzo e Gerardo* c. *Parroci di S. Michele dei Tirreni;* Pres. PAGANO, Est. SCILLAMÀ.

del suo modo di decidere, ed avvolgendosi in proposizioni contradittorie „.

“ Il magistrato di merito deve quindi esaminare l'atto di fondazione dell'ente in disputa, per determinare qual'è la natura giuridica dell'ente medesimo, e indi desumere quale trattamento al medesimo deve farsi di fronte alle leggi eversive dell'Asse ecclasiastico.

“ In questo suo compito di esame e di apprezzamento deve però, affinchè il suo pronunziato non sia censurabile, ragionare sufficientemente il suo convincimento; non emettere proposizioni contradittorie; avere un chiaro concetto intorno alla natura giuridica della disposizione e dell'ente sottoposti al suo esame; informare i suoi apprezzamenti a' principii di diritto esatti e non erronei, e sopratutto non violare i detti principii e le disposizioni della legge.

**16**. “ Questi sono i criteri fondamentali, che la Corte regolatrice ci dà per guida ed insegnamento; ora è evidente che, di fronte ad essi, la sentenza della Corte di Bologna si presenti assolutamente insostenibile.

“ La disputa consisteva nel vedere e stabilire di quale natura fosse l'ente istituito dal sacerdote Beltrami. Da parte dell'Arcivescovo di Ravenna si sosteneva trattarsi di una fondazione per sacro patrimonio, di un beneficio patrimoniale; da parte del Demanio si sosteneva che si trattasse di un beneficio ecclesiastico o cappellania soppressa dalla legge 15 agosto 1867.

“ La sentenza elimina l'una e l'altra figura giuridica dell'ente in controversia; e riconosce in esso “ un ente di natura mista col doppio scopo *aeque principaliter* di culto e di beneficenza „ e ritiene che siasi “ dato vita ad un istituto misto previsto dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 „.

“ Ma ciò è pienamente inammissibile.

**17**. “ La sentenza premette nella esposizione del fatto che il fondatore aveva eretto da più anni un “ *Oratorio* inerente ad una sua casa dedicandovi e collocandovi sopra l'altare la miracolosa immagine di Maria Vergine Santissima, sotto il titolo della Pietà, colla lodevole pratica di recitarvi la sera dei sabati ed in altre feste le litanie di Maria Vergine, ed altre preci, alle quali pratiche i vicini abitanti specialmente accorrevano; che di ciò soddisfatto il sacerdote Beltrami, onde rendere stabile con una più perpetua istituzione tanto l'*Oratorio suddetto*, quanto gli atti di devozione che vi si praticavano, ed a spirituale profitto di sè stesso vivente, quanto dell'anima sua una volta passato all'altra vita, veniva nella determinazione di applicare *al mede-*

*simo Oratorio* una dotazione in beni stabili, col reddito dei quali formare *un beneficio ecclesiastico a cui fosse nominato un povero chierico,* al quale la dotazione servire dovesse ancora di patrimonio sacro per poter ascendere agli ordini sacri, tenendosi obbligato il beneficato alla celebrazione di un numero di messe in suffragio dell'anima sua e dei di lui predefunti e *col peso* egualmente di recitare le indicate preci e lodi a Maria Vergine Santissima „.

" Indi, dopo aver detto che il fondatore diede incarico ad un ingegnere di periziare alcuni fondi del suo patrimonio capaci " di sostenere coi loro redditi i pesi che andrebbero a caricarsi al beneficiato, restando inoltre (ossia oltre l'adempimento *dei pesi*) libera a favore del medesimo una rendita di scudi 36 per il di lui patrimonio sacro „; e che l'ingegnere eseguì lo incarico, la sentenza soggiunge che " nella parte dispositiva del rogito il fondatore erigeva un perpetuo ecclesiastico beneficio ossia Cappellania, coll'obbligo di messe e funzioni ecclesiastiche *nell'Oratorio* di sua proprietà col titolo ecc., coll'*obbligo* perpetuo al cappellano... di recitare le messe, fare le funzioni e *prestarsi* a cantare le litanie e preci, ecc..., e con quant'altro si legge nei patti di erezione di questa *Cappellania beneficiale* e col *diritto* al beneficiato di usufruire e godere delle quattro case, due botteghe ed un censo in detto rogito descritti che in perpetuo cedeva, assegnava e costituiva a titolo di *dote del detto beneficio patrimoniale...* eretto nell'indicato *Oratorio* „.

" Proseguendo nella sua esposizione, la sentenza rileva che, nella ipotesi indicata dal fondatore, doveva il chierico, sprovvisto di assegni patrimoniali, essere ordinato al suddiaconato *a titolo del suo beneficio;* che al medesimo doveva rimaner riservata una certa rendita al netto, dedotti cioè gli oneri e le spese (della cera, della lampada, ecc). E stabilisce poi in fatto che la fondazione veniva *approvata e canonicamente eretta* con Decreto arcivescovile.

**18.** " Passando poi alla esposizione delle considerazioni di diritto, la Corte di appello viene in sostanza a riprodurre ciò che ha detto già nella esposizione del fatto. Infatti, così si esprime:

" Dalle premesse dell'atto risulta che intenzione del sacerdote Beltrami si fu quella di rendere stabile colla pia e perpetua fondazione che andava ad erigere, tanto l'*Oratorio* di sua proprietà col titolo della Beatissima Vergine della Pietà, quanto gli atti di devozione e le preci che vi si praticavano;... risulta che a tale scopo veniva nella determinazione di applicare al detto *Ora-*

*torio* una dotazione in beni stabili per formare un beneficio ecclesiastico o cappellania, colla nomina di un chierico povero, *onerato* dall'obbligo di celebrare nell'Oratorio delle messe e di recitare le preci, e per formare ancora un patrimonio sacro a chierico povero per poter ascendere agli ordini sacri;... e risulta che aveva perciò incaricato l'ing. Urbini di accertare quali fra i suoi beni stabili fossero capaci di dare un reddito per sostenere i pesi delle messe e delle preci che andrebbero a caricarsi *al beneficiato*, e per costituire un patrimonio sacro capace di un'annua rendita di scudi 36. E l'accennata sua intenzione mandava il sacerdote Beltrami ad effetto, poichè, come si legge nello stesso atto, erigeva e fondava un *perpetuo beneficio* ossia *cappellania* coll'obbligo di messe e funzioni ecclesiastiche nell'Oratorio di sua proprietà... coll'obbligo nel cappellano di celebrare, ecc..., ed assegnava in perpetuo a titolo di *dote al detto Oratorio* le quattro case, due botteghe ed un censo, ecc., col diritto nel beneficiato di usufruire delle rendite, ecc. „

" Ora, come da tutti cotesti elementi di fatto possa venirsi alla conseguenza che siasi voluto istituire nello stesso tempo " un vero e proprio beneficio ecclesiastico ed una fondazione per patrimonio sacro „, ossia un istituto di culto e beneficenza, *un ente di natura mista*, ai sensi ed effetti dell'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, non si giunge neppure a concepire.

19. " Premettiamo che la sentenza ripetutamente dichiara che siasi inteso dal fondatore rendere stabile l'*Oratorio* e le preci e gli atti di devozione che ivi si partecipavano, di applicare all'Oratorio medesimo una dotazione di beni stabili, di assegnare in perpetuo *a titolo di dote al detto Oratorio* gli stabili medesimi. Ora che cosa ciò doveva importare?

" La Corte di appello parla dell'Oratorio, della intenzione di renderlo stabile con una più perpetua istituzione, della dotazione ad esso Oratorio assegnato ecc.

" Ma l'Oratorio è un ente che le nostre leggi hanno eccettuato dalla soppressione.

" In senso generico, come insegnano i canonisti, l'Oratorio è un luogo destinato e prescelto per pregare ed onorare Dio (Barbosa, lib. 2, *Jurisp. Eccles. Univers.*, cap. 8, n. 1; Ferraris *Bibliotheca*, v. *Oratorium*, n. 1, Mercanti, *Dir. Can.* vol. II, tit. IV, sez. 1ª, § 1). Nel senso stretto e particolare può essere pubblico e privato.

" L'Oratorio privato, comunque lo si consideri quale ente indirizzato ad uno scopo di culto, sfugge assolutamente alle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico; la proprietà rimane libera per

coloro che l'hanno eretto per uso proprio, e le dette leggi non lo sottopongono nè a soppressione nè a conversione dei beni immobili.

" Per l'Oratorio pubblico, ossia aperto al pubblico, le leggi suddette stabiliscono soltanto la conversione dei beni immobili.

" Ciò perchè gli Oratori aperti al pubblico, come le minori chiese, cappelle, ecc., sono in qualche modo di sussidio alla Parrocchia, e prestano qualche aiuto spirituale ai parrocchiani, quand'anche siano soltanto destinati alla celebrazione di qualche messa feriale o festiva; e perciò in alcune costituzioni sinodali vennero dichiarati succursali delle rispettive chiese parrocchiali. Così si esprime il Rivarolo, cui rimandiamo il lettore (*Il Governo della Parrocchia*, cap. III, pag. 386 e seg., 3ª edizione del 1875).

" Sono principii elementari, e troppo noti, per aver motivo di insistere in un qualsiasi più ampio svolgimento di essi.

" La sentenza, dopo aver detto che il testatore volle dar stabile vita all'Oratorio, e dotarlo mercè la istituzione di un beneficio o cappellania, non ne trae alcuna conseguenza giuridica; mentre, dato il concetto dell'Oratorio e della sua dotazione, era ben evidente a quale conclusione doveva essa venire.

" Il beneficio o la cappellania istituita nell'Oratorio non poteva, nè può considerarsi come un ente per sè stante, ed indipendente dall'Oratorio. Dovendo questo esistere e funzionare, il beneficio e la cappellania s'immedesimano nell'Oratorio, e sono i mezzi necessari perchè esso possa appunto aver vita e funzionamento.

" La sentenza della Corte di Bologna, che nulla di tutto ha tenuto presente, ci offre una prima eloquente prova che non ha avuto un concetto chiaro intorno alla natura giuridica della fondazione.

**20.** " Proseguendo, si rileva dagli stessi elementi di fatto ritenuti dalla sentenza come *unica* era la fondazione in disputa, *unica* la dotazione, *unico* lo investito al quale si attribuivano i pesi da soddisfare e doveva averla a titolo di sacro patrimonio. Unico era l'ente istituito, beneficio o cappellania, del quale doveva darsi la investitura a titolo di sacro patrimonio, rimanendo la celebrazione delle messe, la recitazione delle litanie ed altre preci, le spese della cera e della lampada, ecc., a peso o carico dell'investito stesso; ed a questo era riconosciuto il diritto di usufruire di tutte le rendite.

" Si noti inoltre che la sentenza ha dichiarato in fatto che la fondazione era stata *approvata e canonicamente eretta* con Decreto arcivescovile.

" Data questa erezione canonica, l'ente era quello, ed altro non poteva essere che quello determinato dall'atto di erezione canonica, cioè un *beneficio ecclesiastico.*

" La sentenza parla di beneficio ecclesiastico o cappellania. Lasciando anche da parte che beneficio ecclesiastico o cappellania non sono la cosa medesima, la Corte d'appello non ha compreso che, richiamando il concetto del beneficio ecclesiastico, la sua teoria era più che mai insostenibile.

" Il beneficio è *ius perpetuum percipiendorum fructuum quorumcumque ex bonis ecclesiasticis seu Deo dicatis, propter ufficium spirituale, auctoritate Ecclesiae constitutum* (Barbosa, *Ius eccles. univers.*, lib. III, cap. IV, *de benef.*, n. 8; Devoti, *Instit. can.*, lib. II, tit. 14, § 4; Mercanti, *Dir. can.*, II, pag. 112, § XIV); o è, come altri lo definiscono, *ius perpetuum habens ius percipiendi fructum annexum* (Ferraris, *Bibl. can.*, v° *Beneficium*, § 1, n. 6; Mercanti, loc. cit.).

" Quindi nel diritto canonico, seguìto dalla giurisprudenza civile, per beneficio in senso ordinario intendesi il complesso di quei beni che viene assegnato al sacerdote *propter officium*, e che deve servire al personale suo sostentamento (1); è un istituto complesso ed individuo che abbraccia l'ufficio ed il diritto alle temporalità, per adempiere gli oneri dell' ufficio, e provvedere ai personali bisogni dell'investito.

" Ora, se il fondatore parlava di riservare una annua rendita netta pel beneficiato, pel suo patrimonio sacro, mentre, tra l'altro, affermava che di tutte le rendite doveva l'investito usufruire e godere, evidentemente egli voleva intendere che, nella dotazione dell'unico ente che si istituiva, vi doveva essere, come in ogni dotazione di enti ecclesiastici, la parte riservata ai personali bisogni dello investito stesso, facendo in sostanza quello stesso che si verifica per ogni beneficio, perchè, ripetesi, per le prescrizioni generali che regolano i benefici, coi frutti di questi devesi provvedere al sostentamento degli investiti, ai pesi dei beneficî stessi, alla conservazione dei fondi e degli edifici che ne compongono la dote, ecc. (2).

" La teoria della sentenza di vedere, nella parte della dotazione riservata più specialmente per lo investito, una istitu-

---

(1) Così esprimevasi la Cassazione di Roma nella sentenza 24 gennaio 1877 (*Annali*, XI, 192); e non occorre citare altre posteriori manifestazioni della giurisprudenza.

(2) Corte d'appello di Torino, 3 febbraio 1874 (*Giurispr.* di Torino, 1874, pag. 216).

zione di beneficenza (a parte l'assurdo di ammettere che si possa distinguere quello che è stato già ritenuto come unico ente con unica dotazione in due enti e due dotazioni) porterebbe alla conseguenza che in ogni beneficio ed ente ecclesiastico si dovrebbe vedere un secondo ente, un'opera di beneficenza, nella parte della dotazione che è riservata a mantenere lo investito.

" Una istituzione per sacro patrimonio, una istituzione cioè di un ente di cui deve essere investito a titolo di sacro patrimonio un ordinando, potrà avere redditi maggiori o minori o equivalenti alla tassa sinodale del sacro patrimonio; ma ciò non potrà avere certamente influenza alcuna sulla sua natura giuridica, sulla destinazione avuta, *in limine fundationis*, allo scopo suddetto.

" La sentenza, dopo quello che si è rilevato, manifesta la più completa incertezza, e non può in verun modo sorreggersi: o ha voluto intendere, nella parte in cui parla del beneficio, che esistevano due enti, e di ciò abbiamo veduto l'assurdo; o ha voluto intendere che vi era un unico ente, ma con due scopi diversi, e ciò è ugualmente inammissibile per quello che si è detto.

**21.** " La sentenza ammette in un punto che si tratti di un *beneficio patrimoniale*. Ma questo è appunto il beneficio destinato ad essere conferito per titolo di sacro patrimonio ed ha quindi *insito* il concetto di avere anche uno scopo di beneficenza. E se ciò è indubitato, non si può venire alla conseguenza di vedere (contemplando in ispecie questo scopo di beneficenza come un fine diverso da quello di culto, e con una diversa destinazione ed erogazione delle rendite), nell'ente dichiarato già *beneficio patrimoniale*, un altro ente, e cioè un ente di *natura mista*.

" E ci sembra che nient'altro occorra per dimostrare l'assoluta insostenibilità di una sentenza che parla di enti diversi, ossia ora di Oratorio, ora di cappellania, ora di beneficio patrimoniale, ora di beneficio con pesi determinati addossati allo investito, ora di beneficio per sè stante per la parte riguardante il culto e di ente di beneficenza per la parte riguardante la rendita riservata all'investito; che parla di dotazione dell'Oratorio e tralascia indi di occuparsene, e attribuisce invece tale dotazione ad altri enti; che afferma in un punto che lo investito debba avere il godimento della intera dotazione, e poi distingue in due parti tale dotazione, facendo scomparire la figura e ragion di essere dello investito; che considera in un punto l' adempimento degli oneri e funzioni di culto come un peso del beneficiato, investito di un beneficio patrimoniale, e poi colla parte

della rendita relativa a tali oneri e funzioni dice che è formata la dotazione di un beneficio che è soppresso.

" Insomma la sentenza accenna ad enti diversi e dimostra di non conoscerne la giuridica natura; viola elementari principj di diritto e cade in continue contraddizioni.

" E ritenuto che trattavasi di beneficio *patrimoniale*, cioè di beneficio da servire per *titolo di sacro patrimonio* (che sfugge assolutamente alle leggi di soppressione, non poteva scinderne gli elementi, e considerarlo o come *un doppio ente*, o come *un ente di natura mista*.

**22.** " La teoria circa gli enti di natura mista, di cui all'articolo 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, è ben conosciuta.

" Si deve anzitutto notare che tali enti, che la legge chiama istituti di natura mista, sono chiamati al n. 6 dell' art. 1 della suddetta legge, dove si parla anche delle istituzioni con carattere di perpetuità, ecc.

" Si presenta alla semplice lettura di tale articolo 1 una considerazione intuitiva.

" Il legislatore nel 1° parla di collegiate, ricettizie, ecc.; nel 2° di canonicati, benefizi e cappellanie di patronato regio e laicale dei Capitoli cattedrali; nel n. 3° delle abazie e priorati di natura abaziale: nel n. 4° di benefizi coadiutoriali; nel n. 5° delle prelature e cappellanie ecclesiastiche o laicali; nel n. 6° delle istituzioni con carattere di perpetuità..., e degli istituti di natura mista.

" Ora, è chiaro che gli enti accennati al n. 6 non possono essere quelli già enumerati nei numeri precedenti. Se la sentenza ha detto prima che l'ente fondato era o un oratorio, o un beneficio, o una cappellania, o un beneficio patrimoniale, si trova per ciò solo nella impossibilità di scorgere poi nella fondazione stessa una istituzione di natura mista. Un ente non può essere beneficio o cappellania con dote propria, ed istituto di natura mista.

" Inoltre la legge, come è reso manifesto dalla stessa sua lettera, vuole che negli enti di natura mista vi sia per la parte riguardante la beneficenza una *distinta amministrazione*, esprimendo così il concetto che la distinzione dell'amministrazione implichi la diversità degli scopi di culto e di beneficenza, e la separazione dei patrimoni e dei redditi (1). E per quello che si è visto,

(1) Cass. di Roma 23 aprile 1901, *Congregazione di carità di Napoli c. Fondo pel culto* (vol. XI, p. 280).

questa distinzione di amministrazione di patrimoni e di redditi non si ha nè si può avere nel caso di esame.

" È giurisprudenza costantissima della Corte Suprema di Roma, che l'ente di natura mista, di cui è parola nell' 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, e nell'art. 2 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, è quello che risulta dal *concorso del duplice scopo* di beneficenza e di culto, *non già* quello che è costituito dalla *unione di due enti autonomi* „ (18 marzo 1878, Finanze c. Lo Manno, *Foro it.* 1878, I, 1230) (1).

" Ora, secondo la sentenza della Corte di Bologna, si sono escogitati *due enti*, e non già *un unico ente con duplice scopo:* dunque perciò solo si ha *violazione dell'art. 1, n. 6,* della legge 15 agosto 1867 (2).

" Nè si dica che le parole beneficio o cappellania adoperate dalla sentenza si fossero potute usare in senso improprio, per accennare ad una qualsiasi generica fondazione di culto, poichè si ha il vero beneficio, ed il beneficio ecclesiastico, come dice appunto la sentenza, la quale dichiara espressamente che di *beneficio ecclesiastico* si tratta, coi suoi " caratteri intrinseci (sono le sue parole) come lo dimostrano il rogito 10 marzo 1827, ed il successivo Decreto 23 stesso mese dell'Arcivescovo di Ravenna, *di erezione in titolo*, i quali caratteri *tutti si riscontrano nel beneficio in questione* „.

" E la sentenza espressamente dichiara che bisogna distinguere " il beneficio ecclesiastico, dalla fondazione di tituli patrimonii „.

" Il beneficio ecclesiastico (così essa si esprime) altro non è che un patrimonio *avente personalità giuridica propria*, con annesso ufficio di culto, e come tale dalla competente autorità ecclesiastica formalmente riconosciuto „.

" La sentenza trova che nel caso in esame si ha appunto tale vero e proprio beneficio ecclesiastico, eretto in titolo, coll'attribuzione anche del diritto di patronato, che meglio vale a caratterizzare tale ente.

" D'altra parte soggiunge: " Invece colla *fondazione per titolo*

---

(1) Decis. 30 maggio 1879, *Finanze* c. *Confraternita della Mercede* (*Giurisp. ital.* 1879, 666); 1° agosto 1880, *Congregazione di carità di Crema* c. *Finanze*, (*Corte Suprema*, *1880*, p. 10); ecc. E ciò è evidente guardando solo la espressione letterale della legge.

(2) « È questione di diritto, soggetta al giudizio della Corte Suprema, il decidere se una fondazione debba o no essere colpita dal disposto dell'art. 1°, n. 6, della legge 15 agosto 1867 » (Cass. Roma 29 gennaio 1879, *Finanze* c. *Crescimanno* e *Guerra; Corte Sup.* 1879, p. 96).

*di patrimonio sacro* si destina una determinata rendita che deve servire ad accrescere il numero dei proseliti al sacerdozio ed alla ordinazione dei chierici, e per quanto il fine è ecclesiastico, non è considerato ente di culto; e se la rendita è destinata a vantaggio di chierici poveri, come d'ordinario avviene, costituisce un'opera di beneficenza „.

“ Dobbiamo rilevare che è tutt'altro che esatto giuridicamente che il sacro patrimonio sia assolutamente un ente di beneficenza: esso deve definirsi come un istituto della Chiesa cattolica, ed un istituto fondamentale di essa. Come abbiamo veduto e come è ben risaputo, altro è dire che il sacro patrimonio possa essere anche considerato dal punto di vista della beneficenza, altro è dire che esso costituisca una vera e propria opera di beneficenza, ai sensi della legge sulle opere pie. Infatti si può anche prescindere, come è ben noto, dall'elemento della povertà, e la stessa sentenza non manca di riconoscerlo (1).

“ Tutto ciò premesso, è bene evidente che la sentenza parla di *beneficio ecclesiastico* da una parte, e di *fondazione per sacro patrimonio* dall'altra. Ma questi sono *due enti diversi*: quindi non è possibile per ciò solo essere di fronte all'unico ente di natura mista, giusta la legge e la giurisprudenza „.

**23.** Ma non si arrestarono qui le censure alla sentenza della Corte d'appello di Bologna; contro di essa fu proposto un altro motivo di ricorso per avere limitato l'obbligo del Demanio a restituire il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili e dall'affrancazione dei censi.

E si confutava in questa parte la sentenza col seguente ragionamento:

“ Supposto per stranissima ipotesi che possa ammettersi la esistenza dell'ente di natura mista, v'è allora la parte relativa al sacro patrimonio, la quale, come avente scopo di beneficenza, sfugge alle leggi di soppressione; il che importa che gli immobili ed il censo erano vincolati per tale parte, che non poteva essere distratta o menomata.

“ Il sacro patrimonio è inalienabile: dunque il Demanio non poteva vendere o affrancare cespiti ad esso patrimonio sacro appartenenti; nè sarebbe possibile estendere le alienazioni ed affrancazioni, disposte dalle leggi in rapporto ai beni ecclesiastici

---

(1) « Una fondazione (dice la sentenza) a titolo di patrimonio sacro non ha l'esclusivo scopo di beneficenza, ma implica sempre anche uno *scopo religioso ed ecclesiastico*, pel fine cui è diretta di facilitare la via al sacerdozio, ecc. ».

appresi per indemaniazione, ai beni di un patrimonio sacro che è, e rimaner deve intangibile.

" E' quindi applicabile pienamente l'art. 439 del Cod. civile, secondo cui " il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore „, e " se il possessore o detentore, dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale, avrà cessato per fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a ricuperarla per l'attore a proprie spese, e, non potendo, a risarcirgliene il valore „.

" Non può certamente applicarsi l'art. 1149, per il quale " chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, od a cedere l'azione per conseguirlo „.

" Ma è evidente che questo articolo non può intendersi isolatamente e senza porlo in relazione all'art. 701 del Cod. civile; in tanto si può ricevere una cosa in buona fede in quanto si è divenuti possessori di buona fede. E l'art. 701 del Codice civile definisce appunto chi è il possessore di buona fede.

" La sentenza parla della buona fede del Demanio nei seguenti termini:

" Attesochè non può dubitarsi, e lo ammette anche la parte contraria, che il Demanio, quale successore per legge nella proprietà dei beni costituenti la dotazione degli enti soppressi, prese possesso dei beni in questione anche nella parte relativa al patrimonio sacro, in piena buona fede, nella convinzione che la fondazione, eretta col surricordato rogito, fosse stata in ogni sua parte soppressa; solo è caduto in errore nell'interpretare l'atto di fondazione e sulla portata giuridica di quelle disposizioni, ma tale errore non poteva influire per far venire meno la sua *qualità di possessore di buona fede* „.

" E qui sta evidentemente l'errore di diritto. Per divenire possessore di buona fede non basta una *buona fede qualunque,* basata sull'errore d'interpretazione di un atto di fondazione. Occorre la *buona fede specifica,* di cui all'art. 701 del Codice civile, il quale così statuisce: *E' possessore di buona fede* chi possiede come proprietario *in forza di un titolo abile a trasferire il dominio,* del quale titolo ignorava i vizi „.

" Perchè il Demanio potesse dirsi possessore di buona fede occorreva quindi che avesse posseduto come proprietario *in forza di un titolo abile a trasferire il dominio.* E dove era questo titolo?

" Non nelle leggi eversive dell'asse ecclesiastico; non in quella del 20 gennaio 1880. Queste leggi, non avendo toccato i patrimoni sacri, ma avendoli pienamente conservati, non possono

costituire pel Demanio il *titolo atto a trasferire il dominio.* I patrimoni sacri erano, e sono rimasti inalienabili, ed il Demanio non poteva ad alcun titolo apprenderli.

" Sono ben note le massime di diritto in materia, costantemente sancite dalla giurisprudenza.

" La Corte di Cassazione di Roma ha sapientemente e con molte decisioni insegnato che: la buona fede, di cui all'art. 701 del Codice civile, non è la *buona fede* comunemente intesa, ma è quella che ha soltanto colui che possiede come proprietario *in forza di un titolo abile a trasferire il dominio,* e di cui ignorava i vizi; che perciò il Demanio, non avendo nelle leggi di soppressione tale titolo traslativo del dominio allorchè prende possesso di beni di enti conservati, non può ritenersi quale *possessore di buona fede*, quando, ad es., apprende, insieme ai beni di un monastero, quelli formanti la dotazione della parrocchia annessa al medesimo, o quando, insieme ai beni di canonicati soppressi di una Cattedrale, fa sua una rendita spettante al Capitolo per distribuzioni corali.

" Così decise la Corte Suprema, fra le altre, colle seguenti sentenze: 10 novembre 1896, Vitali c. Demanio (questa Rivista, VI, 689): 27 gennaio 1897, Demanio e Fondo pel culto c. Parrocchia di S. Mastiolo in S. Angelo di Montepulciano (*Corte Suprema,* 1897, II, p. 471); 5 marzo 1897, Demanio e Fondo pel culto c. Belli (questa Rivista, VII, p. 360 in nota); 8 marzo 1897, Demanio e Fondo pel culto c. Bellandi (Ivi, VII, p. 282); 19 luglio 1897, Parrocchia di S. Nicola in S. Francesco di Borgo San Sepolcro c. Demanio e Fondo pel culto (Ivi, VII, p. 56); 8 aprile 1897, Demanio e Fondo pel culto c. Capitolo cattedrale di Tricarico (Ivi, VII, p. 72).

" Le Corti di appello si uniformano pienamente ai principî di diritto proclamati dal Supremo Collegio; veggansi fra le altre sentenze: App. di Lucca, 22 novembre 1893, Parrocchia di Santa Maria dei Servi in S. Sepolcro c. Demanio e Fondo pel culto, questa Rivista, IV, p. 45); 27 aprile 1895, Intendenza di finanza di Pisa c. Tognocchi e Balestri (Ivi, V, p. 363); App. di Firenze, 17 dicembre 1895, Fondo pel culto e Demanio c. Parrocchia di S. Clemente in S. Maria dei Servi in Siena (Ivi, IV, pag. 292); App. di Lucca, 4 giugno 1897, Parrocchia di S. Maria a Montenero c. Demanio e Fondo pel culto (Ivi, VII, p. 359); Appello di Roma, 8 luglio 1899, Rori c. Fondo pel culto (Ivi, IX, p. 717).

" Nè può in alcun modo invocarsi l'errore di interpretazione od altro in cui è potuto incorrere il Demanio. Ben disse il Supremo Collegio: " Il Demanio *per errore,* al più anche per difetto di

proteste del parroco, potette credere appartenersi al Convento eziandio la porzione dei beni spettanti alla Parrocchia. Ma, come sopra si è avvertito, la buona fede, e conseguentemente l'*errore*, non fondata su titolo abile a trasferire la proprietà, *non vale* per l'art. 701 del Codice civile „.

“ Del resto, trattavasi nella specie di *un patrimonio sacro*, e non poteva esservi per parte del Demanio errore possibile, essendo troppo evidente che i sacri patrimoni sfuggono alle leggi di soppressione.

“ Nè gioverebbe il rilevare che “ anche la parte contraria ammette la buona fede del Demanio „ ; perchè la buona fede ammessa è quella generica, comune, e non quella speciale dell'art. 701 del Codice civile, senza della quale non può esservi *possessore di buona fede.*

“ Erroneamente quindi la sentenza ha qualificato il Demanio per *possessore di buona fede;* ed ha così malamente giudicato e violata la legge, quando ha ritenuto il Demanio come tale non obbligato che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili e dall'affrancazione dei censi „.

**24.** La Corte di Cassazione di Roma non fece buon viso ai due ricorsi interposti contro la predetta sentenza della Corte bolognese; ed ambedue li respinse colla decisione 19 dicembre 1901-9 gennaio 1902, così motivata:

Considerato che sol che si legga, colla necessaria ponderazione, la sentenza denunziata, si farà chiaro che la stessa altro non faccia che esaminare accuratamente tutte le clausole dell'istromento 10 marzo 1827, allo scopo di determinare quale fu la volontà del sacerdote Lodovico Beltrami. E quando da siffatto esame viene alla conclusione che il Beltrami ebbe due finalità, entrambe principali, e non già l'una accessoria dell'altra, e quando soggiunge che alle due finalità, cioè beneficio o cappellania ad uso esclusivo di culto e patrimonio sacro, assegnò patrimonio distinto, emise un giudizio di fatto che resiste a tutte le censure contenute nel ricorso del Demanio, e nel primo mezzo del ricorso dell'Amministratore apostolico della Diocesi di Ravenna, per la ragione semplicissima che il giudizio di fatto sfugge alla censura del Supremo Collegio.

L'Amministratore apostolico di Ravenna intravede tale ostacolo insormontabile, e col primo mezzo volle accennare a difetto di motivazione ed a contraddizione, limitandosi a citare gli art. 360 n. 6, 361 n. 2, e 517. nn. 2, 3 e 7 del Cod. di proc. civ. Però nel ricorso non dice in che consiste la contradizione e la imperfetta e incompleta motivazione. Basterebbe tale rilievo, per rigettare tali addebiti del tutto vaghi ed indeterminati. Senonchè il detto Amministratore, con dotta allegazione a stampa, ha cercato di giustificare la contraddizione prendendo ad esaminare periodi staccati presi in diverse parti della sentenza, senza porre mente che ove tale sistema potesse meritare il plauso del Supremo Ma-

gistrato, ne seguirebbe che quasi tutte le sentenze potrebbero dirsi contraddittorie. È tutta la sentenza che deve esaminarsi, e quando tutta si tiene presente la sentenza denunziata si fà chiaro non solo che la stessa mai si contraddisse, ma che le parole citate nell'allegazione a stampa ebbero e dovevano avere nel pensiero della Corte di merito un significato ben diverso da quello che gli attribuisce il ricorrente. Nè la Corte, colle sue considerazioni, violò qualsiasi principio di diritto; anzi ai medesimi uniformò la sua decisione che non poteva essere diversa per essere conforme alla legge, una volta che, interpretando l'istrumento suddetto, ritenne la doppia finalità, ed il patrimonio distinto.

E per queste ragioni che va rigettato il ricorso del Demanio ed il primo mezzo del ricorso dell'Amministratore apostolico di Ravenna, senza bisogno di prendere in esame tutto quanto venne dal detto Amministratore rilevato esattamente in diritto per sostenere che l'ente patrimonio sacro non venne soppresso, giacchè il Demanio nè innanzi al magistrato di merito, nè innanzi a questa Corte pensò mai di sostenere la tesi opposta.

Considerato che non abbia maggior pregio il secondo mezzo del ricorso dell'Amministratore apostolico della Diocesi di Ravenna. Questo Supremo Collegio, pur rilevando che siano gravi i fatti del lungo tempo decorso dalla presa di possesso al giudizio e la necessità nel Demanio di vendere gl'immobili perchè così disponeva la legge 15 agosto 1867, e di consentire le affrancazioni volute dalla legge 20 gennaio 1880, pure riconosce che tali fatti, di per sè soli, non basterebbero a far ritenere la buona fede che vuole la legge per rendere applicabile l'art. 1149 del Codice civile.

Si conviene che occorra non la buona fede comune, ma quella che deriva dal fatto che colui, che alienò immobili non suoi, li ebbe con titolo abile a trasferire il dominio senza conoscere i vizi di tale titolo. E ciò per la ragione che, per cogliere tutto il pensiero del legislatore in proposito, bisogna riunire le disposizioni degli articoli 701 e 1149 del Codice civile.

Però se tutto ciò è vero, non è men vero che il titolo, del quale parla il detto art. 701 del Codice civile, si riscontra nella sentenza 8 febbraio 1870. È troppo vero che tale sentenza sia estranea al Diocesano di Ravenna, ma per essa venne respinta la dimanda della erede del fondatore, e si ritenne che *jure* il Demanio poteva ritenere tutti i beni dei quali aveva preso possesso. La buona fede perciò ricavasi da tale sentenza, e se per essa, *jure* il Demanio si riteneva proprietario, non poteva esimersi dal fare quello che disponevano le leggi 15 agosto 1867 e 20 gennaio 1880, cioè vendere gl'immobili, ed affrancare i censi. E quando tale sentenza venne espressamente citata dalla Corte di merito allorchè affermò la buona fede del Demanio, è necessità conchiudere che la censura non abbia serio fondamento, mentre gli altri fatti non servono che a maggiormente giustificare la buona fede, la quale però trova la sua base nella sentenza del 1870, e per ciò soltanto si rendono applicabili le surriferite disposizioni degli articoli 701 e 1149 del Codice civile.

Per questi motivi, la Corte ecc.

**25.** La Corte di Cassazione di Roma ha creduto di trovare, come si è visto, un puro e semplice apprezzamento di fatto nella

sentenza sottoposta al suo esame; ma le forti considerazioni esposte nel ricorso convincono che vi erano annidati non pochi e gravi errori di diritto.

Per quanto riguarda l'obbligo del Demanio, la Corte Suprema, contraddicendo la decisione 20-27 giugno 1901 (pag. 555), ha ritenuto che la *buona fede*, la quale obbliga alla sola restituzione del prezzo ricavato dalla vendita della cosa alienata per errore, non è la buona fede *comune*, ma quella speciale di cui all'art. 701 del Codice civile.

# GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

## Cassazione di Roma.

18 novembre 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Baudana.

*Fondo pel culto c. Comune di Spoleto.*

**Chiesa — Cessione al Comune — Decreto reale di chiusura — Legittimità.**

**Campane — Immobili per destinazione — Chiusura della chiesa — Restituzione al Fondo pel culto.**

*È legittimo il decreto reale, con cui si ordini la chiusura di una chiesa annessa a monastero soppresso, e ceduta con questo al Comune, quando risulti che essa sia superflua al culto ed ai bisogni della popolazione.*

*Le campane, quando sono annesse al campanile di una chiesa, divengono immobili per destinazione; ma tornano ad essere mobili allorchè, essendosi chiusa definitivamente la chiesa, non possono più adoperarsi per le funzioni, e quindi dal Comune devono essere restituite al Fondo pel culto, che avevagli ceduto la chiesa stessa.*

*Fatto.* — L'Amministrazione del Fondo pel culto con atto del 31 marzo 1877 cedè al Comune di Spoleto il fabbricato ad uso dell'ex convento delle Benedettine di S. Giovanni, con chiesa annessa, orto, mobili ed arredi entrostanti (*sic*), esclusi, ivi pure si legge, tutti i mobili, gli oggetti d'arte, i libri ed altro qualora esistessero, che l'Amministrazione avrà sempre facoltà di ritirare ed esportare, ancorchè gli oggetti d'arte possano ravvisarsi immobili per destinazione.

Il Comune si obbligò: di tenere la chiesa aperta al pubblico, fino a che lo avesse creduto opportuno; di convertire il locale ceduto in uno degli usi specificati dall'art. 20 della legge 7 luglio 1866; di restituire i mobili e gli arredi sacri o di rappresentarne il valore qualora venisse chiusa la chiesa all'esercizio del culto.

E con postilla del 9 gennaio del 1878: « A più precise spiegazioni del carattere e della estensione del contratto, le parti dichiarano che la chiesa s'intende lasciata aperta al culto, con obbligo al cessionario di mantenerla in tale condizione, fino a che per disposizione del Governo ne sia autorizzata la chiusura ». E la chiusura fu definitivamente ordinata col regio decreto 10 agosto 1898.

In seguito a questo regio decreto, il Sindaco, addì 24 ottobre dello stesso anno domandò al Ministro dei culti la concessione gratuita di un quadro, dell'acquasantiera e dell'organo, per essere conservati nella civica pinacoteca.

Poscia l'economo del Comune ai 29 gennaio 1900 restituì all'Amministrazione del Fondo pel culto i mobili e gli arredi sacri, e si obbligò di restituire le due campane di bronzo.

Le quali poi, in un ai mobili ed arredi sacri, furono, ai 25 giugno di quell'anno,

vendute a Luigi Barbetti di Firenze per il prezzo complessivo di lire 212.35, da pagarsi all'atto della consegna, la quale, riguardo alle campane, non ebbe effetto pel rifiuto da partè del Comune.

Quindi le citazioni dell'acquirente Barbetti contro il Ricevitore del registro, e del Ricevitore contro il Sindaco, il quale concluse per la reièzione delle due domande.

Il pretore di Spoleto dichiarò competere al Barbetti il diritto di ottenere la consegna delle campane, condannò il Municipio di Spoleto a consegnarle o a pagarne il prezzo al Ricevitore del registro affinchè fossero da questo consegnate all'acquirente Barbetti, condannò Municipio alla rivalsa delle spese incontrate dal Barbetti e dall'Amministrazione del Fondo pel culto, ai quali riservò ogni azione per danni.

Il Municipio appellò in via principale. Incidentalmente il Barbetti se ne gravò, per non avere il pretore pronunciato la condanna ai danni, salvo a liquidarli a carico di chi di ragione.

Il Tribunale di Spoleto, senza attendere alla eccepita incostituzionalità ed inefficacia del regio decreto 10 agosto 1898, col quale fu ordinata la definitiva chiusura della chiesa, rigettò in tutte le sue parti l'appello principale del Comune, e confermò la sentenza appellata; accolse l'appello incidentale di Luigi Barbetti, e, in riparazione del capo della sentenza stessa relativa ai danni, dichiarò tenuto verso di lui tanto l'Amministrazione del Fondo pel culto quanto il Comune alla rigorosa emenda dei danni dovutigli dalla prima, per il ritardo frapposto all'adempimento dell'obbligazione, e dal secondo per l'ingiusto ed arbitrario rifiuto opposto alla consegna delle campane in questione, danni da liquidarsi in separata sede, e condannò il Comune alle spese tutte del giudizio sostenute dall'Amministrazione e dal Barbetti.

L'Amministrazione del Fondo pel culto ha ricorso per essere stata assieme al Comune condannata ai danni a causa del ritardo frapposto all'adempimento della obbligazione, mentre la stessa sentenza impugnata ammette che quel ritardo dipese dal rifiuto del Comune alla consegna delle campane « ostacolando illegalmente il legittimo diritto dell'Amministrazione e del Barbetti con perdita di tempo e di spese ».

Anche il Comune di Spoleto ha ricorso e deduce:

1° Il Tribunale ritenne che la domanda dell'Amministrazione del Fondo pel culto contro il Comune non era domanda di garantia, ma diretta e principale, per la ragione che il Barbetti la basava sul contratto di vendita 25 giugno 1900, e quella dell'Amministrazione sulla cessione del 31 marzo 1877. Ciò stante il Comune non doveva difendersi contro il Barbetti con il quale non aveva rapporti giuridici, e la vittoria di lui contro il Fondo per il culto, per causa estranea al Comune, non doveva far ricadere a carico di questo le spese della causa Barbetti;

2° Il Tribunale doveva giudicare se il Governo potesse di propria autorità ordinare la chiusura della chiesa, violando il diritto privato acquisito dal Comune di tenere aperta al culto la chiesa fino a che lo avesse creduto opportuno;

3° Il Tribunale ha errato in diritto quando ha ritenuto che la chiusura della chiesa al culto ha reso mobili le campane e fattele addivenire un arredo sacro che il Comune si era obbligato di restituire;

4° Il Tribunale non poteva condannare il Comune ai danni verso il Barbetti, che nessuna domanda aveva proposto contro il Comune nè in primo grado nè in appello, e che neppure avrebbe potuto proporre mancando tra esso e il Comune qualunque rapporto giuridico.

Il Comune di Spoleto infine sostiene doversi rigettare il ricorso dell'Amministrazione del Fondo pel culto.

*Diritto.* — Riguardo al secondo motivo, il Governo legittimamente ordinò la definitiva chiusura della chiesa col regio decreto 10 agosto 1898; e fu ben cauto, per avere da prima saputo dal Sindaco che la chiesa allora non era

aperta all'esercizio del pubblico culto; e dalle autorità giudiziaria e politica, che la chiusura provvisoria era passata senza reclami, e che la chiesa era superflua al culto e ai bisogni della popolazione. Il regio decreto fu emanato in conformità della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che soppresse le corporazioni religiose, e in ispecie dell'art. 18, che eccettua dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, mobili ed arredi sacri che si trovano, e gli edifizi inservienti all'abitazione delle religiose, fin che duri l'uso temporaneo a queste concesso; cui può aggiungersi l'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, secondo il quale la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto è fatta con r. decreto.

Del resto, non solo per virtù di legge, ma sì anche per virtù di contratto, legittima fu la chiusura della chiesa ordinata dal Governo, perchè, sebbene con la cessione del 31 marzo 1877 e 9 gennaio 1878 il Comune si obbligasse di tener aperta la chiesa al pubblico fino a che l'avesse creduto opportuno, pure le parti dichiararono che la chiesa s'intendeva lasciata aperta al culto fino a che per disposizione del Governo ne fosse autorizzata la chiusura. E il regio decreto di chiusura non fu contestato, anzi implicitamente fu riconosciuto dal Comune, quando, appunto in seguito a questo decreto e ad unanime deliberazione della civica rappresentanza, il Sindaco domandò al Ministro dei culti la concessione gratuita di un quadro, dell'acquasantiera e dell'organo esistenti in detta chiesa per essere conservati nella pinacoteca comunale.

E' vero che il Sindaco ai 10 giugno 1898 aveva provveduto alla nomina del cappellano, cui dall'economo municipale fu dopo dieci giorni consegnata la chiesa coi mobili ed arredi sacri; però fu provvedimento serotino, che restò senza effetto, perchè la chiesa non venne più aperta al culto, e per quanto ritenne in fatto il Tribunale « non fu più officiata, perchè, come non è dalle parti impugnato, i locali dell'antico monastero furono e sono tuttodì adibiti ad uso del quartiere militare in occasione del reclutamento annuale ».

Finalmente il Tribunale ritenne che le campane, giusta il contratto di cessione, non furono mai di proprietà del Comune, non potendo altrimenti considerarsi che quali arredi sacri. Veramente le campane delle chiese prima della loro annessione al campanile devono essere benedette; ma, a prescindere da ciò, basta riflettere che le campane annesse al campanile sono immobili per destinazione a norma dell'art. 414 del codice civile; ossia le campane, mobili per loro natura (art. 416 e 417 ivi) divengono immobili per destinazione del proprietario che le annette al campanile per rimanervi stabilmente. Ma la destinazione del proprietario può cessare a seconda della sua volontà diretta o indiretta, come quando distacchi l'oggetto e lo ritorni alla sua natura mobile, quando lo venda o alieni indipendentemente dal fondo o dall'edifizio, ovvero quando l'oggetto divenga inutile o non più confacente allo scopo cui egli lo aveva destinato, quando il fondo o l'edificio venga sostanzialmente trasformato, o, come dimostrò il consigliere di Stato Treilhard nei motivi esposti sui corrispondenti articolo 524, capoverso ultimo, e 525 del codice francese, quando la destinazione è cambiata. In tutte queste ipotesi cessa la destinazione, cessa la finzione legale, e l'oggetto riprende la sua natura mobile. Chiusa definitivamente la chiesa, le campane in questione non si adoperano e non possono più adoperarsi per le funzioni cui furono destinate dal proprietario, e per conseguenza, come mobili, devono essere restituite al Fondo pel culto, al quale già si restituirono senza alcuna opposizione, dopo la chiusura della chiesa, gli altri mobili ed arredi sacri, imperocchè per patto espresso il Fondo pel culto, divenuto proprietario dell'abolito monastero con chiesa annessa, ne fece cessione al Comune di

Spoleto, ma fra le parti si convenne che il Comune dovesse restituire i mobili e gli arredi sacri o di rappresentarne il valore, qualora la chiesa venisse chiusa all'esercizio del culto.

E che il Comune fosse tenuto a restituire anche le campane lo dichiarò esplicitamente il suo rappresentante, e cioè l'economo del Municipio « all'uopo autorizzato », come è scritto in fine del verbale da cui risulta la suindicata restituzione dei mobili ed arredi sacri: « Si dà atto che restano da consegnare le due campane di bronzo esistenti sul campanile della chiesa, e per le quali si provvederà in seguito alla vendita da farsi, e fin d'ora il Ricevitore (nella qualifica di rappresentante dell'Amministrazione del Fondo pel culto), si protesta creditore dei danni e spese verso il Comune di Spoleto pel caso che non venissero a suo tempo consegnate all'acquirente ».

Il Comune asserisce che il suo economo non fu all'uopo autorizzato; però la sua asserzione, se pure avesse importanza, non è mai stata in modo alcuno comprovata.

Invano si deduce che, nell'escludere dalla cessione gli oggetti d'arte, si dichiarò espressamente « anzichè possono ravvisarsi immobili per destinazione », mentre siffatta clausola non fu aggiunta per i mobili che dovevano tornare al Fondo pel culto nel caso di chiusura della chiesa. Clausola inutile, perchè ciò che deriva dalla legge non ha bisogno di essere garantito con uniformi parole, ma può essa trovare una spiegazione, a fine cioè di meglio assicurare con locuzione esplicita la restituzione di oggetti di valore, quali possono considerarsi il quadro, l'acquasantiera e l'organo, dei quali, come dianzi è stato ricordato, la civica rappresentanza domandò al Ministro dei culti la gratuita concessione allo scopo civile e patriottico, di raccogliere e conservare nella pinacoteca quanto può formare oggetto di lustro e di decoro per la città.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

---

## Cassazione di Roma.

12 novembre 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Scillamà.

*Fondo pel culto c. Cogorno e Bisso.*

**Fondo pel culto — Adempimento degli oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Forma specifica — Buona fede — Restituzione dei frutti — Domanda giudiziale.**

*Quando la controversia non cade sulla soppriminibilità od insopprimibilità dell'ente, ma soltanto sulla modalità di erogazione dei frutti, cioè se ed in quanto il Fondo pel culto sia tenuto ad erogarli all'adempimento del fine specifico della fondazione, deve nella legge di soppressione trovarsi il* titolo abile a trasferire il dominio *(art. 701 Cod. civile), che vale a costituire il Fondo pel culto quale possessore di buona fede* (1).

*E perciò, ritenuto che il Fondo pel culto sia obbligato all'adempimento in modo specifico degli oneri religiosi annessi ad una fondazione, non può essere condannato alla restituzione dei frutti dal giorno della presa di possesso, ma soltanto dal giorno della domanda giudiziale* (2).

*Fatto.* — Con testamento in data 12 agosto 1812, Antonio Preve impose alle sue eredi l'obbligo di far celebrare in perpetuo otto messe all'anno. Successivamente Chiara ed Antonietta Preve, volendo dare esecuzione a cotesta disposizione del loro autore, addivennero alla concessione di due locazioni perpetue, colla condizione che l'annua rendita dovesse essere corrisposta al rettore *pro tempore* della parrocchia di Salto, onde fosse erogata nella celebrazione delle dette messe, nell'ora più comoda alla popolazione.

---

(1) Circa l'obbligo del Fondo pel culto all'adempimento degli oneri religiosi in forma specifica, veggasi: Cass. Roma 20 gennaio 1902 (vol. in corso, p. 153) colla nota ivi.

(2) Confor. App. di Torino 17 settembre 1902 (vol. in corso, p. 426). La sentenza annullata della Corte di appello di Genova 9 dicembre 1901, venne riferita nel vol. XI, p. 704. Veggasi lo Studio pubblicato in questa dispensa (pag. 534), n. 23-25.

L'Amministrazione del Demanio con verbale 18 ottobre 1895 prese possesso di coteste rendite come costituenti la dotazione di un ente autonomo a scopo di culto.

Senonchè la Fabbriceria, con citazione 18 e 20 luglio 1900, convenne nanti al Tribunale il Demanio, il Fondo pel culto, e il parroco di Salto, chiedendo nei rapporti col Demanio, che le locazioni perpetue, di cui è caso, non dovessero essere considerate come costituenti ente autonomo a scopo di culto, e che di conseguenza fosse dichiarata nulla e come non avvenuta la presa di possesso, e nei rapporti col Fondo pel culto e col parroco, chiese che fossero condannati ad adempiere agli oneri derivanti dalle dette locazioni, col celebrare o far celebrare le messe all'ora più comoda per la popolazione a partire dalla data della soppressione con la condanna alla restituzione e pagamento di tutti i fitti arretrati, e spese.

Il Demanio sostenne trattarsi di un ente autonomo a scopo di culto. L'Amministrazione del Fondo pel culto chiese darsi atto della sua dichiarazione di esser disposta a far adempiere alla messa festiva nei limiti della rendita dotalizia, sotto deduzione delle tasse del 30 per cento e di manomorta e delle spese di amministrazione, solo però a decorrere dalla domanda. Il parroco, a sua volta, dichiarò di esser pronto a celebrare le messe, ove gliene fossero forniti i mezzi.

Il Tribunale, accogliendo per quanto di ragione le domande della Fabbriceria, dato atto della dichiarazione del parroco, condannava il Demanio dello Stato, Amministrazione del Fondo pel culto, ad adempiere all'obbligo delle messe, nei limiti della rendita, sotto deduzione della sola tassa del 5 per cento per spese di amministrazione a decorrere dalla *presa di possesso dei beni*.

Appellarono le Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto, nella parte in cui, dichiarandosi quest'ultima tenuta all'adempimento dei pesi, non fu tenuto conto della deduzione della tassa del 30 per cento e di quella di manomorta; e nella parte ancora in cui condannava l'Amministrazione medesima all'adempimento dei pesi dalla *presa di possesso.*

E la Corte genovese con l'or denunziata sentenza 28 novembre-6 dicembre 1901, in parziale riforma, dichiarò spettare all'Amministrazione il diritto di dedurre dalla rendita dotalizia eziandio la tassa del 30 per cento e quella di manomorta; confermò nel resto.

E' tale sentenza che l'Amministrazione del Demanio e del Fondo pel culto denunziano ora per annullamento a questo Supremo Collegio con ricorso affidato a due mezzi.

*1° mezzo.* — Violazione degli articoli 16 e 28 legge 7 luglio 1866, n. 3036; articolo 22 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; falsa applicazione e violazione dell'articolo 2 della stessa legge del 1867, e degli articoli 701, 686, 702, 1223 del Codice civile.

La Corte errava nello ammettere la responsabilità dell'Amministrazione dal dì della presa di possesso, anzichè dalla domanda giudiziale.

La Corte negò la buona fede per parte dell'Amministrazione nella percezione della rendita, e negò che vi fosse il titolo di cui all'art. 701 del Codice. Il primo capoverso dell'art. 2 della legge del 1867 nulla dispone che regoli i rapporti fra Fondo pel culto e i terzi aventi diritto all'adempimento di oneri nei beni degli enti sopressi; solo obbliga il Demanio ad iscrivere in favore del Fondo pel culto, in base a dati criterî, la corrispettiva rendita *con decorrenza dal dì della presa di possesso.*

Ma tutto ciò è estraneo ai terzi. La questione avrebbe dovuto esser decisa in base al citato art. 2 che devolve al Demanio tutti i beni degli enti soppressi, il che costituisce il più abile e miglior titolo di trasferimento di dominio.

Avrebbe dovuto altresì esser decisa in base alle leggi eversive, le quali disponendo che, nei casi di contestazione, il possesso dei beni dev'essere conser-

vato al Demanio e Fondo pel culto, dichiarano la legittimità del possesso da coteste Amministrazioni appreso.

Or il concetto di un possesso legittimo è inconciliabile con quello della mala fede o della colpa, causa di corrisponsione dei frutti anteriori alla domanda.

Trattandosi di adempimento di pesi religiosi, inerenti alla fondazione, era impossibile negar la buona fede del Fondo pel culto, e il suo diritto ed obbligo di erogare ai fini del suo istituto le rendite della fondazione Preve, fino alla giudiziale domanda.

*2° mezzo.* — Violazione degli articoli 360, 361 e 516 procedura civile; 11 e 28 della legge 7 luglio 1866; e 22 della legge 15 agosto 1867.

Il Tribunale pronunziò, e la Corte confermò la condanna del *Demanio dello Stato, Amministrazione del Fondo pel culto* ad adempiere all'obbligo imposto dal testamento Preve. Sembra che s'intese pronunziare la condanna solo contro il Fondo pel culto.

Ma nel caso ciò non si ritenesse, deducesi il difetto di motivazione sul punto, se solo al Fondo pel culto od anco al Demanio incombesse l'obbligo di che trattasi. Or il passaggio al Demanio dei beni degli enti soppressi è libero ed incondizionato, trasferendosi sulla rendita, iscritta a favore del Fondo pel culto, gli oneri inerenti a tali beni.

Per questi motivi, dalle ricorrenti Amministrazioni chiedesi l'annullamento della denunziata sentenza, da parte della Fabbriceria vi è contro-ricorso, con cui si confutano le argomentazioni a sostegno del ricorso.

*Diritto.* — Osserva il Supremo Collegio, sull'obbietto del primo mezzo, che tutta la questione si accentra nel determinare quale fosse la posizione giuridica del Demanio dello Stato, allorquando prese possesso dei beni dotalizî della pia fondazione Preve; se cioè, tenendosi presente il complesso delle circostanze, fosse da considerarsi come un possessore di mala fede, tenuto alla restituzione dei frutti della cosa posseduta, sin dal dì in cui ne apprese il possesso.

Suffraga alla disamina l'art. 701 del Codice, il quale espressamente definisce chi deve intendersi possessore di buona fede, nei sensi ed agli effetti di legge, prescrivendo due condizioni indispensabili ad integrarne la figura; e cioè, ch'egli possieda come proprietario, vale a dire con la coscienza di credersi lealmente divenuto tale, e così comportandosi in tutti i suoi atti; e che possieda in pari tempo, in forza di un titolo abile alla traslazione del dominio, del quale titolo, al tempo dell'acquisto, ignorava i vizî.

Senonchè cotesti perspicaci principi alla cui stregua è facile distinguere, sul campo del diritto comune, per cui essi furon dettati, la posizione del possessore di buona fede da quella, per ragione antitetica, del possessore di mala fede, non possono del pari militare in modo sì assoluto e letterale, ed attagliarsi con altrettanta precisione ad una materia di diritto singolare, qual'è quella costituita dal complesso organico delle leggi eversive del 1866 e 1867. Onde, più che malagevole, erroneo sarebbe il volere puramente e semplicemente applicare, nella specie, coteste norme direttive all'ente Stato nel prender possesso dei beni costituenti la dotazione di un ente chiesatico autonomo ed a scopo di culto per arguirne la sua posizione di buona o di mala fede, senza contemperare l'assolutezza dei criterî di diritto comune col carattere affatto singolare e di interesse sociale che le leggi speciali di soppressione attribuiscono a cotesto atto per parte del Demanio e del Fondo pel culto. Ed è perciò che non può la questione essere esaminata e risoluta con criteri ristrettivi, alla base esclusivamente dell'art. 701 del Codice, ma conviene lumeggiarla altresì col sussidio delle leggi speciali del 1866 e 1867.

Ciò premesso, il Supremo Collegio osserva che niuna contestazione venne sollevata intorno al concorso della prima delle due enunciate condizioni necessarie

ad integrare la figura del possessore di buona fede; per il che, deve ritenersi come riconosciuto ed ammesso nella pubblica Amministrazione, e per essa nei suoi legittimi rappresentanti, l'elemento subiettivo e psicologico nello apprendere il possesso dei beni del lascito Preve, vale a dire la leale credenza, nel compiere cotesto atto, di esercitare un diritto che ad essa Amministrazione si competeva per legge.

Ciò che invece la Corte, seguendo l'avversaria Fabbriceria, nega nel caso in esame al Demanio, per ritenerlo un possessore di buona fede, con facoltà di far suoi i frutti dei beni appresi, è l'elemento obbiettivo, e cioè un titolo abile e traslativo.

Ora muovendo dai criterî affatto speciali, che debbonsi tener di guida in questa materia per decidere della buona o della mala fede della pubblica Amministrazione, uopo è ammettere, nè pare che la denunziata sentenza lo impugni, che il titolo del possesso del Demanio non altrimenti si attua e risiede che nella legge istessa di soppressione, esplicantesi nell'atto formale della presa di possesso, in base a cui esso procede all'apprensione ed impossessamento dei beni dotalizî degli enti o benefizî ritenuti dalla detta legge colpiti.

Però la Corte genovese immediatamente rileva che non potevasi dall'Amministrazione ignorare l'obbligo che essa aveva di restituire i frutti dei beni, dei quali prendeva possesso in base all'articolo 2, primo capoverso, della legge 15 agosto 1867, il quale prescrive che, quanto ai beni appartenenti agli enti morali soppressi, deve il Governo iscrivere a favore del Fondo pel culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita uguale a quella dai detti beni proveniente ed accertata. La quale disposizione starebbe, secondo la Corte, ad escludere nel Demanio e nel Fondo pel culto il titolo abile richiesto dall'art. 701 a sostrato del possesso di buona fede.

Ma per tal modo ragionando, la Corte non risolveva punto la questione che era sottoposta al suo esame. La fatta osservazione, infatti, nulla di decisivo pone in essere, perocchè non influisce sui caratteri del possesso o godimento della rendita iscritta da parte del Fondo pel culto, verso i terzi, reclamanti lo adempimento di certi oneri coi proventi delle dette rendite; nè importa che esso vi sia sempre ed in tutti i casi tenuto dal dì della presa di possesso fatta dal Demanio. La designazione di cotesta decorrenza tende solo a far sì che all'obbligo del Demanio d'iscrivere la rendita con effetto dal giorno del possesso corrisponda l'onere correlativo nel Fondo pel culto d'impiegare con effetto dal giorno medesimo, alle varie finalità del suo istituto, quasi tutte d'interesse generale, quali sono determinate dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, le rendite ad esso devolute.

Ora è da por mente che nella specie la controversia non cadeva più nanti la Corte sulla sopprimibilità o insopprimibilità della fondazione Preve, non essendosi dalla Fabbriceria ulteriormente contestato che come ente autonomo a scopo di culto, con carattere di perpetuità ed avente una propria dotazione, quel legato rimaneva colpito dalla legge di soppressione; e che perciò il Demanio dello Stato aveva esplicato un suo diritto in piena conformità di legge nello apprendere il possesso di quei beni. La questione volgeva invece sopra ben altro campo; sulla modalità cioè, con cui il Fondo pel culto sarebbe stato tenuto ad adempiere agli obblighi imposti dalla pia fondazione: se in forma generica o in forma specifica. Trattavasi insomma della destinazione della rendita pubblica, sostituita alla dotazione, se ai fini generali di culto, designati dal citato articolo 28, ovvero nello adempimento dei fini specifici di culto, inerenti alla fondazione medesima soppressa, vale a dire nella celebrazione delle messe.

Era precisamente da cotesto profilo, che la Corte genovese avrebbe dovuto esaminare e decidere la questione della buona fede del Fondo pel culto nello avere erogato ai fini generali di culto

la rendita proveniente dai beni della fondazione *Preve*, di cui a buon diritto, come ente soppresso, aveva preso possesso il Demanio, fino a quando non fosse stato diffidato da una domanda od atto giudiziale ad impiegare tale rendita ai fini specifici di culto già indicati dalla fondazione soppressa.

Ora, per la risoluzione di tale questione sulla modalità dell'adempimento degli oneri, annessi alla percezione delle rendite, male a proposito la Corte invoca l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, che ha tutt'altro obbietto.

Occorreva invece esaminare se di fronte all'art. 701 del Codice, la legge di soppressione, che è ammesso colpisse anche la fondazione Preve, poteva costituire un titolo abile a dare sostrato alla buona fede del Fondo pel culto nello erogare la rendita, anzichè ai fini specifici, ai fini generali di culto.

Certo, presupposto implicito di ogni possesso di buona fede è la intrinseca viziosità del titolo su cui si basa, benchè apparentemente abile e traslativo; se tale non fosse opererebbe effettivamente il trapasso del diritto e la questione non potrebbe sorgere. Ma la legge, per sè stessa ed obbiettivamente considerata, non può mai ritenersi un titolo vizioso; ond' è che solo subiettivamente, rispetto alla possibile latitudine, alle varie intelligenze, cui essa dà luogo, può arguirsi la buona o mala fede e quindi la responsabilità della pubblica Amministrazione, nell'aver adempiuto, coi proventi della rendita Preve in un modo, anzichè in un altro, agli oneri di culto. Giova ripeterlo, la questione non cade qui sulla sostanza, cioè sulla sopprimibilità o no del legato Preve; nè sull'impiego o meno della relativa rendita ai fini di culto, inquantochè si ammette trattarsi di un ente soppresso, e non si contesta che la rendita sia stata erogata agli scopi generali, cui intende l'Amministrazione del Fondo pel culto.

La questione cade invece sulla modalità, cioè, se ed in quanto, la rendita medesima avrebbe dovuto essere impiegata nello adempimento del fine specifico della celebrazione delle messe.

Ma, ridotta così nei suoi veri termini la disputa, non può ragionevolmente negarsi al Fondo pel culto la posizione di possessore di buona fede nell'avere disposto ai fini generali della sua istituzione della rendita Preve, fino alla domanda giudiziale da parte della Fabbriceria reclamante l'adempimento degli oneri in forma specifica.

Consegue che solo da tale giorno può l'Amministrazione, messa in mora, essere tenuta alla restituzione dei frutti, e non già dal dì della presa di possesso, per parte del Demanio, dei beni costituenti la dotazione del legato Preve.

Fondata è perciò la censura rivolta col primo mezzo del ricorso alla denunziata sentenza, la quale, ritenendo il Fondo pel culto un possessore di mala fede per difetto di titolo abile, lo dichiarava tenuto a rispondere dei frutti dal dì della presa di possesso.

Osserva, sull'obbietto del secondo mezzo, che la separazione che vuolsi venga eventualmente dichiarata fra la responsabilità del Demanio e quella del Fondo pel culto, a prescindere che non essendo stata dedotta in sede di merito, non sarebbe ora proponibile in sede di Cassazione, non ha più pratica importanza dopo quanto è stato detto a proposito del primo mezzo; e quindi il secondo mezzo dev'essere dichiarato assorbito.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

21 ottobre 1902.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Mazzella.

*Ceccarelli* c. *Fondo pel culto.*

**Rivendicazione e svincolo — Legge 3 luglio 1870 — Obbligo dei patroni verso gli investiti — Benefizi annessi a Collegiate — Diritto di rivalsa del Fondo pel culto — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.**

*Per la legge del 3 luglio 1870, il principio di essere sempre tenuti i patroni a sopportare a prò degli investiti l'onere sia*

***dell'usufrutto, sia dell'assegno annuo determinato, domina recisamente la materia delle rivendicazioni e degli svincoli.***

***Trattandosi di benefizi annessi a collegiate, se il legislatore non ha voluto che l'obbligazione dei patroni si assumesse direttamente verso gli investiti, ha disposto però che il Fondo pel culto dovesse materialmente continuare il pagamento degli assegni, salvo rivalsa dai patroni, che soltanto a tale condizione sono ammessi all'esercizio del loro diritto.***

***Non sono soggetti a prescrizione quinquennale gli arretrati dell'annuo assegno pagati dal Fondo pel culto all'investito di un benefizio soppresso per conto e nell'interesse dei patroni rivendicanti*** (1).

*Sul primo mezzo.* — Si afferma con esso la violazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1870, il quale non obbliga i patroni verso gl'investiti, ma li chiama invece a garantire al Fondo per il culto l'annua corrisposta da esso pagata. Si censura del pari il principio accolto dalla sentenza di aversi per obbligati i Ceccarelli al pagamento dell'assegno, solo perchè fossero venuti a rivendicare i beni dotalizi del canonicato, mentre per l'art. 1097 del Codice civile le obbligazioni personali non derivano a titolo singolare che dalla legge del contratto, dal delitto o quasi-delitto e giammai dal fatto di avere acquistato beni stabili. Si attribuisce poi al giudicatò il difetto di motivazione, consistente nella contraddizione di ammettere per un verso che il Fondo per il culto restasse per la legge del 1870 obbligato a pagare l'assegno, e dall'altro che il peso di pagare riposasse sulla testa dei patroni, che ripigliavano i beni.

Attesochè a far ragione di siffatti attacchi, giova anzitutto ricordare che secondo il sistema accolto nell'art. 14 del decreto Valerio gl'investiti di benefizi, cappellanie ed altre fondazioni, state soppresse dal precedente art. 2, godere dovevano, in genere, vita durante dell'usufrutto dei beni dotalizi, che appartenevano ai detti istituti, e di conseguenza mantenere nelle loro mani il possesso e l'amministrazione dei medesimi. Ove poi si fosse trattato di benefizi canonicali in chiese collegiate soppresse (quale appunto è l'ipotesi della causa attuale) gli investiti percepir dovevano ai sensi dell'art. 13 del decreto, una somma annua corrispondente alla rendita netta dei beni relativi, il cui possesso era invece assunto dalla Cassa ecclesiastica. Nessun dubbio poi, che sotto l'impero di quelle disposizioni, nei casi di patronato laicale dovesse far carico ai patroni la corresponsione degli assegni concessi agli investiti, appunto perchè ricevendo essi la proprietà dei beni, era giusto che da essi si soddisfacesse quello a cui altri aveva diritto sul fruttato dei beni medesimi.

Introdottasi in seguito la legge generale di soppressione e liquidazione dell'asse ecclesiastico del 15 agosto 1867 si proclamava nell'art. 3 lo stesso principio che l'assegno agl'investiti di benefizi o cappellanie di patronato laicale dovesse gravare sui patroni che si giovassero dei diritti loro riservati dalla legge, per la già detta ragione logica e giuridica che *qui percipit fructus tenetur ad onera.* Senonchè la posteriore legge del 3 luglio 1870, volendo provvedere in modo definitivo alla sorte dei benefizi e delle cappellanie laicali, soppresse con le leggi precedenti, fra le quali era appunto il decreto Valerio, fece una doppia ipotesi, e quindi prescrisse all'art. 3 che in generale i beni costituenti le dotazioni di siffatti enti, se ancora goduti dagli investiti, rimanessero pienamente svincolati, salvo l'usufrutto spettante agli stessi; ma che potessero nondimeno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti la dotazione, *assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo, corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.* Dispose invece all'ar-

(1) Confr., circa i limiti dell'applicabilità della prescrizione quinquennale, stessa Cass. di Roma 5 aprile 1902 (vol. in corso, p. 399), e nota ivi.

ticolo 4 che trattandosi di benefizî di patronato laicale, che esistesse o *nelle collegiate soppresse*, potessero i patroni chiedere anche la immissione nei beni dotalizi, *purchè con legale e valida garantia si obbligasse a corrispondere al Fondo per il culto l'assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti.*

Ora, ponendo attenzione alla testè riferita legge del 1870 ben si scorge che il principio di essere tenuti sempre i patroni a sopportare a pro' degl'investiti l'onere sia dell'usufrutto sia dell'assegno annuo determinato, domina recisamente la materia delle rivendicazioni e degli svincoli, di cui si tratta, quantunque nella pratica attuazione abbia creduto il legislatore distinguere fra i benefizi non aderenti alle chiese collegiate, rispetto ai quali l'obbligazione dei patroni si assume direttamente verso gl'investiti; ed i benefizî annessi alle collegiate, per riguardo ai quali, se il Fondo per il culto deve materialmente continuare il pagamento degli assegni, deve in pari tempo ottenere la rivalsa dai patroni, condizione *sine qua non* dell'esercizio del diritto dei medesimi.

La ragione poi di essersi in quest'ultimo caso ricorso allo intervento del Fondo pel culto per allacciare le relazioni di diritti e di obblighi, a cui sarebbero, *re ipsa*, avvinti l'investito ed il patrono, non è certamente ascosa, ma ovvia ed eloquente, inquantochè, essendosi fra l'investito e la pubblica Amministrazione operata la debita liquidazione e posto a carico di quest'ultima il pagamento dell'annua somma, non si credette conveniente rivangare nel campo dei diritti quesiti, dare l'occasione a discordie eventuali fra il patrono e l'investito e complicare le operazioni di svincolo con lo intervento di quest'ultimo. Da ciò il provvido ritrovato della legge di sostituire da un lato il patrono nel possesso dei beni, già appresi dal Fondo pel culto, e di dare al patrono stesso il carico di sopportare l'onere dell'assegno all'investito alla pari di qualunque altro patrono; lasciare poi dall'altro al Fondo pel culto l'incarico di soddisfare come prima l'investito, ma per esserne rifatto adeguatamente dal patrono, nel cui esclusivo interesse egli è costretto a pagare.

Tuttociò la sentenza ben comprese quando, fermandosi prima ai rapporti fra l'investito ed il Fondo del culto riconobbe quest'ultimo per debitore diretto dell'investito Zenobi; e, considerando indi quelli che passavano fra l'Amministrazione suddetta ed il patrono Ceccarelli, affermò che quel debito per assegno annuo, corrisposto giusta la legge del 1870, non fosse un debito proprio, ma dei patroni per cui conto erasi dovuto pagare. In tutto ciò non vi è punto violazione dell'art. 4 della cennata legge, ma la logica e giuridica applicazione di essa; non vi è la contraddizione dei criteri nel ricorso intravveduta; nè vi è infine la violazione dell'art. 1097 del Codice civile, per avere la sentenza denunziata raccolto dal rogito di svincolo del marzo 1872 che i patroni Ceccarelli, nel garantire al Fondo per il culto la soddisfazione di ciò che all'investito spettava, avevano la coscienza d'incontrare un obbligo personale, la cui radice stava nel fatto che l'Amministrazione pagare dovesse per loro. Il mezzo deve pertanto rigettarsi.

*Sul secondo mezzo.* — Il ricorrente partendo dal principio che il Fondo del culto fu obbligato a pagare l'assegno allo Zenobi in forza del decreto Valerio, e quindi per un debito proprio, vorrebbe dedurne che, anche ammessa l'azione di rivalsa nascente dalla legge del 1870, trattisi sempre di due contratti indipendenti, e perciò se nella specie si vuole il rimborso del pagamento di date annualità di rendita, sia sempre applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2144 del Codice civ. Ritiene anche il ricorrente che nel caso non poteva considerarsi il Fondo culto come mandatario dei patroni Ceccarelli, perchè il mandato suppone che taluno compia una cosa per incarico di un'altra, e perciò

sia rimasto violato l'articolo 1737 dello stesso Codice, e sia anche stato violato l'art. 1144 intorno all'utile gestione.

Attesochè tenuto conto di ciò che nel primo mezzo si è da questo Supremo Collegio stabilito cioè che tanto pel decreto Valerio quanto per la legge del 1867 ed infine per quella del 3 luglio 1870 il criterio che determinò l'obbligazione di pagare l'assegno all'investito fu razionalmente quello che colui, cui vanno acquistati i beni per isvincolo o rivendica, debba sottostare a quell'onere, e che, se il Fondo pel culto fu mantenuto quale debitore diretto in faccia allo investito, esso, non ostante la legge del 1878, non fa che pagare per conto e nell'interesse altrui; cadono le censure sollevate con questo secondo mezzo, giacchè mentre diviene giusta l'applicazione della prescrizione trentennale ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, non potrebbe essere invocata quella di minore durata introdotta dall'art. 2144, nè potrebbe più farsi questione sia dell'articolo 1737 sul mandato, sia del 1144 sui quasi contratti.

Per siffatte considerazioni, la Corte rigetta, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)
19 luglio 1902

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Capotorti.

*Opera pia Principe d'Ascoli in Napoli* c. *Congregazione di carità di Napoli ed altri.*

**Ricorso per Cassazione — Sentenze di giurisdizioni speciali — Incompetenza od eccesso di potere — Norme del rito comune — Deposito di multa — Mancanza — Inammessibilità del ricorso.**

*I ricorsi per incompetenza o per eccesso di potere avverso le sentenze emesse da giurisdizioni speciali sono regolati dalle norme del rito comune, e perciò sono inammessibili se ai medesimi non si trovi unito il certificato del deposito di multa* (1).

Considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto regolati dalle norme del rito civile i ricorsi per incompetenza o per eccesso di potere avverso le sentenze emesse da giurisdizioni speciali, ed ha richiesto per l'ammessibilità di essi l'adempimento delle condizioni, di cui all'art. 528 del Cod. di proc. civ., una delle quali è che ai ricorsi vada unito il certificato del deposito di multa, che nella specie manca. E la ragione si trova in ciò che simili ricorsi, quantunque introdotti colla legge del 31 marzo 1877, che attribuì alla Corte di cassazione di Roma di dirimere la quistione sulla competenza dei tribunali ordinari, tutte le volte che fosse sollevata dalla pubblica Amministrazione, nonchè di regolare la competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, e risolvere i conflitti positivi e negativi fra i tribunali ordinari e le altre giurisdizioni, sono dei veri mezzi straordinari di annullamento contro sentenze diffinitive rese da magistrati nell'esercizio delle loro normali funzioni. L'indole vera di siffatti gravami fu chiaramente posta in rilievo durante la discussione della legge, e se si dubitò che essi trovassero il loro posto in una legge, che si proponeva di provvedere al regolamento della competenza ed ai conflitti d'attribuzione, fu però trovato logico ed opportuno deferire allo stesso magistrato supremo, che deve indicare il giudice adito, il conoscere dei gravami per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere, dopo che questi ha definito la controversia; ma nulla fu immutato nella essenza dei ricorsi per annullamento, i quali rimasero perciò distinti dai mezzi riguardanti il semplice regolamento di competenza e la risoluzione dei conflitti.

La differenza è obbiettiva, siccome riposta nell'intima natura degl'istituti, imperocchè la designazione del giudice, il quale dovrà decidere una controversia insorta e non ancora risoluta, segna un

(1) Confor. Cass. di Roma 4 dicembre 1901, (vol. in corso, p. 156) e nota ivi.

periodo iniziale, in cui nulla è pregiudicato; mentre la dichiarazione d'incompetenza del giudice, che ha pronunziato, trova la controversia già definita. Stante siffatta sostanziale differenza, è intuitivo che la legge non abbia voluto regolare alla medesima stregua istituti diversi, e che il richiamo degli art. 110 e 111 della proc. civ., quanto al procedimento da seguirsi, riguardi la materia dei conflitti o del regolamento di competenza, e non i ricorsi per annullamento. Quando la contestazione è tuttora aperta, il dubbio sulla competenza richiede una risoluzione preliminare, e può bastare un procedimento economico, che si svolge a cura della parte più diligente, essendo interesse comune delle parti far designare il giudice che deve conoscere della lite.

Ma quando la contestazione è stata decisa, vi ha una sentenza definitiva ed una parte soccombente, alla quale soltanto l'annullamento può giovare. Non può più trattarsi di un incidente sorto nel corso del giudizio, ma si richiede un mezzo straordinario, che deve rescindere il giudicato, e questo mezzo non può essere usato che colle condizioni che gli son proprie. Ciò è confermato dallo art. 6 della stessa legge, che a simili gravami assegna il termine di 90 giorni, con che essi restano assimilati agli altri ricorsi del procedimento giudiziario ordinario, mentre pel regolamento di competenza e per la risoluzione dei conflitti non occorrono termini, supplendovi lo interesse delle parti. Quando vi è una sentenza, è necessario ottenerne l'annullamento, perchè non diventi un giudicato irretrattabile; e perchè non è ammissibile che una sentenza resti sotto la minaccia dell'annullamento per un tempo indeterminato, sorge la necessità di un termine per ricorrere. Or la prefissione di un termine basta a richiamare le altre condizioni del ricorso, poichè prova che la legge non solo ha voluto tener distinto il ricorso per annullamento dagli altri mezzi destinati ad ottenere statuizioni sulla competenza, ma gli ha conservato i caratteri di rimedio straordinario, e che come tale è sottoposto alle condizioni stabilite dal Codice di rito giudiziario. L'articolo suddetto non parla del deposito per multa, ma non parla neanche della notificazione, e nondimeno niuno dubita o può dubitare che la notificazione del ricorso sia indispensabile per la sua ammissibilità. E' chiaro dunque che la prefissione del termine è sufficiente a porre il ricorso per incompetenza od eccesso di potere sotto le regole del diritto comune. Un argomento in contrario non può trarsi dall'incertezza, che potrebbe esservi sulla somma da depositarsi, poichè esso accenna alla possibilità di un inconveniente nella pratica, ma questo non può scuotere il sistema della legge e sarebbe in ogni caso evitato colla osservanza dei criteri stabiliti in ordine ai depositi.

Per questi motivi la Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

(Sezione penale).
3 luglio 1902.

*Pres.* Capaldo, ff. di P. — *Est.* Civiletti.

Ric. *Lo Bianco* e *Savagnone.*

**Libertà dei culti (delitti contro la) — Turbamento di funzioni religiose.**

*Commette il reato, di cui all'art. 140 del Codice penale, colui che, durante il panegirico in onore di un santo, turba con parole e con gesti la funzione ed il sacro oratore* (1).

Nell'agosto del 1901, celebrandosi nella chiesa parrocchiale di S. Ippolito in Palermo la festa in onore di S. Alfonso dei Liguori, nella folla dei fedeli taluni così detti socialisti mostrarono dapprima, durante il panegirico, un contegno provocante, che poscia, appena terminato il

(1) Confr. Cass. di Roma 10 aprile 1902, ric. Margara ed altri (vol. in corso, p. 152).

panegirico, degenerò in tumulto con fischi, contumelie all'indirizzo del santo, di guisachè, intervenuta la forza, si procedette allo arresto di varii individui e le funzioni, non poterono compiersi secondo erasi prestabilito.

Rimessi gl'imputati del disordine al giudizio del Pretore, questi, con sentenza 31 maggio 1902, assolvè taluni per non provata reità e condannò Lo Bianco Natale a 3 mesi di detenzione e a lire 500 di multa, e il Luigi Savagnone a 45 giorni di detenzione e a 433 lire di pena pecuniaria.

I condannati si gravarono in appello, e il Tribunale di Palermo, accolto il gravame, dichiarò non luogo a procedere, perchè il fatto attribuito agli appellanti non costituiva reato.

Ora contro siffatta sentenza ricorre per Cassazione il P. M., e deduce:

1° Violazione dell'art. 323, n. 3, Codice di proc. pen., in relazione al successivo art. 645, e ciò per contraddizione nei motivi, affermando ciò che in seguito esclude.

2° Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 del Cod. pen., e dell'art. 343 del Cod. di proc. penale.

Sul proposto ricorso la Corte osserva come la denunziata sentenza sia viziata nei suoi motivi, contenendo tali stridenti contraddizioni negli apprezzamenti di fatto e tali errori di diritto da meritare la censura del Supremo Collegio.

Che di vero il Tribunale, mentre in linea di fatto ammette che in occasione d'una festa religiosa vi furono taluni che, sposando idee opposte al cattolicismo, nella Chiesa di S. Ippolito, durante il panegirico, con scandalo crescente, turbarono la funzione e il sacro oratore con parole e con gesti, asserisce poi che il fatto imputato ebbe a svolgersi terminata la predica, che ritenne senza alcun legittimo motivo principio e fine della sacra funzione, per trarre la conseguenza di mancare gli estremi di cui all'art. 140 del Cod. pen, e quindi la responsabilità degli imputati.

Nè si comprende come il Tribunale nei suoi contradittorii ed erronei apprezzamenti abbia voluto premettere la polemica giornalistica, che nulla ha da vedere col reato pel quale era chiamato a pronunziare il suo sereno giudizio, poichè le teorie bene o male svolte colla stampa non autorizzano, nè scusano un procedere a vie di fatto sotto ogni riguardo riprovevole e contrario alla legge.

Sinora non si è mai dubitato che il turbare le funzioni e le cerimonie religiose costituisca reato, poichè, in tal modo non soltanto si offendono la libertà ed il sentimento religioso dei credenti riuniti a celebrare, ma si pone altresì in pericolo l'ordine pubblico, ed è appunto ciò preveduto dall'art. 140 detto Codice, dove il colpevole è maggiormente punito se abbia commesso il reato, come nel caso concreto, con violenza, con minacce o contumelie.

Il Tribunale, adunque, dopo di essersi contraddetto affermando ciò che in seguito niega nelle sue conseguenze, e non adducendo alcuna ragione per provare se realmente la sacra funzione avesse termine colla predica, circostanza che asserisce e non dimostra, ha, con ciò stesso, violato, non solo l'art. 323, n. 3, del codice di rito, ma ha proclamato una massima che urta colla disposizione contenuta nel ripetutó art. 140, e ne ha frainteso il concetto logico e giuridico che lo informa, di guisachè, nel caso concreto, poteva essere questione specifica quella di ritenere se i giudicabili erano, oppur no, tra coloro che doveano rispondere del reato loro attribuito, ma affermare e niegare ad un tempo e dire che il fatto degli avvenuti disordini non costituisce reato, è proprio enorme.

Le fatte osservazioni adunque dimostrano che il ricorso del P. M. è stato opportunamente proposto e sentenza denunziata, come mal diretta, debba annullarsi.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

20 giugno 1902.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Niutta.

*Finanze: Intendenza di Napoli* c. *Libertini*.

**Tassa di svincolo — Carattere — Tassa di trasferimento — Enti soppressi col Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 — Enti soppressi colla legge 15 agosto 1867 — *Solve et repete* — Terzo possessore — Inapplicabilità.**

*La tassa di svincolo dei beni dotalizi delle cappellanie è equiparabile alla tassa di trasferimento, e ciò senza distinzione tra gli enti contemplati nella legge 3 luglio 1870, e i simili enti soppressi colla legge 15 agosto 1867* (1).

*La regola del* solve et repete *non può trovare applicazione rispetto al terzo possessore dei beni delle cappellanie soppresse* (2).

Che debbasi ritenere privo di fondamento il primo mezzo, nessun valore potendosi attribuire alle diverse deduzioni onde il ricorrente si é sforzato dimostrare che la tassa di svincolo non sia una vera e propria imposta.

Che la detta tassa é senz'altro equiparabile alle tasse di trasferimento, essendo percepita a cagione dello svincolo onde i beni delle disciolte cappellanie, già passate nel possesso del Demanio, vengono rilasciate ai patroni come libera loro proprietà.

Che a nulla rileva la maggiore o minore analogia che essa possa avere colle tasse di successione, se le ragioni cui fu imposta debbansi rinvenire nella nuova condizione fatta ai beni in vantaggio dei patroni chiamati a recuperare la pienezza del godimento e della disponibilità.

Che neppure ha pregio la distinzione che vuolsi fare tra i benefici e cappellanie soppressi, come quella della specie, nelle provincie napolitane per virtù del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, e i simili enti che vennero soppressi colla legge del 15 agosto 1867.

Che la legge de' 3 luglio 1870, ponendo come condizione dello svincolo anche per i beni dotalizi delle cappellanie soppresse colle leggi e coi decreti emanati prima del 1867 il pagamento di una somma uguale alla doppia tassa di successione fra estranei, non potè aver dato a quest'onere in favore dello Stato un carattere diverso da quello che fu inteso dargli colla legge del 1867.

Che se poi è tassa o imposta ogni prelevamento che lo Stato faccia sulle fortune dei cittadini, risponde pienamente a cotesta nozione quello che viene prelevato sul valore dei beni che per effetto delle leggi di soppressione vanno ad accrescere le disponibilità patrimoniali di coloro in pro' de' quali avviene lo svincolo.

Che debbesi invece ritenere ben fondato il secondo mezzo del ricorso col quale si censura la sentenza per aver dichiarato applicabile indistintamente anche al terzo possessore l'obbligo del previo pagamento della tassa, laddove faccia opposizione al procedimento esecutivo iniziato dal Ricevitore su' beni da lui posseduti.

Che la Corte ha creduto di essere ciò una legittima conseguenza del privilegio attribuito allo Stato per il conseguimento della tassa di svincolo sugli immobili che vi sono soggetti a tenore dell'art. 7 della legge de' 3 luglio 1870.

Che torna però evidente di non potervi essere connessione tra l'una e l'altra cosa; imperocché se lo Stato per virtù del privilegio ha diritto di perseguire i beni che formano la garantia del credito della tassa presso qualunque possessore, non é questa una ragione per ritenere quest'ultimo come obbligato personalmente al pagamento della tassa, sicché valga anche rispetto a lui il principio

(1) Veggasi la decisione del 31 maggio 1902, che segue.

(2) Confor. Cass. di Roma, 28 maggio 1897, Facciolla c. Demanio (vol. VII, p. 576). Non può eccepirsi il privilegio del *solve et repete* contro chi non ha la qualità di patrono della cappellania soppressa. Cass. di Roma 18 ottobre 1898, Salvati c. Finanze (vol. IX, p. 93); 20 gennaio 1900, Fierozzi-Fascitelli c. Finanze (vol. X, p. 292).

stabilito dall'art. 138 del testo unico della legge di registro.

Che la disposizione di quell' articolo vieta di ricevere in giudizio opposizioni, reclami o istanze contro l'ingiunzione di pagamento, quando simili atti non sieno corredati della quietanza di pagamento della tassa che venga in questione.

Che nella specie l'opposizione non era nè poteva essere indirizzata contro l'ingiunzione, ma bensì contro il precetto notificato al Libertini come terzo possessore, il quale colla medesima sua opposizione mirava a sottrarsi all'azione reale che soltanto poteva essere spiegata contro di lui.

Che la regola del *solve et repete* non può trovar luogo rispetto al terzo possessore anche per la ragione di non potersi estendere ai terzi che eventualmente si trovino di aver acquistato i beni soggetti ad ipoteca o privilegio per garantia di credito di tassa, quelle considerazioni che hanno indotto il legislatore a stabilire una misura eccezionale per cui sia tolto l'adito a reclami ed opposizioni mal fondate, non ad altro intese che a ritardare il pagamento delle pubbliche imposte.

Che vuol essere pertanto accolto il secondo mezzo del ricorso e con ciò resta assorbita l'esame del terzo.

Per questi motivi, la Corte accoglie ecc.

---

## Cassazione di Roma.

31 maggio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Mazzella.

*Finanze: Int. di Macerata e di Roma, c. Lorenzatti e. Taddei.*

**Tassa di svincolo — *Solve et repete* — Esame del merito — Sentenza contraddittoria — Tassa di trasferimento — Norme di liquidazione — Applicabilità del privilegio del *solve et repete* — Accertamento del credito per tassa.**

*È contraddittoria la sentenza che, dopo aver ritenuto applicabile la eccezione del* solve et repete, *scenda ad esaminare il merito della opposizione.*

*La tassa di svincolo delle cappellanie, sebbene sia da considerarsi quale tassa di trasferimento, non può che solo nei limiti del possibile identificarsi con quella di registro; e perciò non è possibile estendere per la liquidazione della tassa di svincolo le norme dettate dalla legge per la liquidazione del credito per la tassa di registro* (1).

*Il privilegio del* solve et repete *suppone che l'Amministrazione non abbia omesse le garanzie volute dalla legge nell'interesse dei contribuenti; e non si ha perciò diritto all'ingiunzione e al detto privilegio se il credito per tassa non sia stato legalmente accertato.*

Considerato che col 1° mezzo vada rilevata innanzi tutto l'ultima censura, giacchè la contraddizione non solo, ma la mancanza di criterio legale, sono evidenti nella sentenza denunziata. Invero la eccezione del *solve et repete* venne proposta allo scopo di rendere inammissibile lo esame del merito della opposizione senza pagare prima la tassa, per la quale la ingiunzione venne notificata. Se ciò è vero, e non può essere diversamente, la Corte di merito che trovava giusta la detta eccezione, doveva astenersi dall'esaminare il merito del contendere. Invece non solo esaminò il merito delle opposizioni che ritenne infondate, ma tale esame fece prima di decidere se la dedotta inammissibilità allo stato doveva accogliersi perchè sorretta dalla legge.

E quando poi ritenne che ben venne proposta la inammissibilità, il magistrato di merito concluse che gli opponenti, pagando la tassa, potevano fare esaminare le loro opposizioni, dimenticando che sulle stesse aveva già giudicato. È tanto anormale tale modo di giudicare, e contraddice talmente ai più ovvii principî di logica legale, da non occorrere altro per conchiudere che la sentenza debba essere annullata. Se non che col

---

(1) Confor. Cass. di Roma, 28 giugno 1897, Demanio c. Sooccia (vol. VII; p. 572). Veggasi anche la decisione 20 giugno 1902, che precede.

ricorso si censura a ragione la sentenza denunciata per avere ritenuto applicabile in questa causa il principio del *solve et repete*. Imperocchè se è vero che la tassa di svincolo delle cappellanie disposta vuoi dal decreto Valerio del 3 gennaio 1861, vuoi dalla legge 3 luglio 1870, sia tassa di trasferimento e come tale regolata dall'articolo 123 n. 3 della legge 13 settembre 1874, non é men vero che solo nei limiti del possibile possa identificarsi colla tassa di registro, la quale ha norme precise per la liquidazione, norme che mancano nel decreto Valerio e nella detta legge del 1870. Nè è possibile estendere per la liquidazione della tassa di svincolo le norme dettate dalla legge per la liquidazione del credito per la tassa di registro, essendo le due tasse diverse per la intrinseca loro natura.

Ed è tanto vero che le norme per la liquidazione della tassa di registro siano inapplicabili per la tassa di svincolo, che coi decreti, istruzioni e circolari, si vide la necessità di dettare norme speciali per la liquidazione della tassa di svincolo.

E se tali istruzioni e decreti vennero emessi perché altre norme mancavano per la liquidazione della tassa di svincolo, dire che tali istruzioni e decreti possono essere trascurati e non eseguiti dal ricevitore, importa non solo ammettere che i ricevitori possano ribellarsi alle disposizioni emesse dai loro superiori, il che è già grave cosa, ma ammettere ancora che l'Amministrazione, per opera di un Ricevitore, possa da sé sola e senza lo intervento della parte interessata, costituirsi tale un titolo da permettersi senz'altro di andare alla esecuzione col notificare la ingiunzione. Tutto ciò é evidentemente assurdo, e la Corte di merito dopo avere ammesso e ritenuto che tutto ciò che venne disposto dai decreti, istruzioni e ministeriali non venne eseguito, doveva comprendere che senza titolo neppure la pubblica Amministrazione può spingere atti coattivi.

Nè si dica, come ha detto pure la sentenza denunziata, che la tassa era stata accettata dalle parti, che si opposero alla ingiunzione, giacchè tale affermazione contraddice ai fatti ritenuti nella sentenza stessa.

Infatti i ricorrenti non solo sostennero sempre che la tassa non doveva pagarsi prontamente, ma alla morte dell'investito; non solo sostenevano che la tassa stessa dovesse pagarsi a rate e colle dilazioni stabilite dalla legge, cosa che contrasta ancora il Ricevitore, ma che gli interessi erano dovuti soltanto dal dì della liquidazione, cosa che il Ricevitore accettò soltanto innanzi al Pretore, cioè dopochè la ingiunzione era stata notificata e le opposizioni proposte. Molto meno vale il rilievo che la liquidazione venne notificata, giacchè dopo la notifica, lo stesso Ricevitore sentì il bisogno di correggere la prima liquidazione. La seconda liquidazione che il Ricevitore fece pure di ufficio non venne mai notificata, giacché si pensò senz'altro di notificare la ingiunzione, quasi certo fosse un credito accertato senza seguire per niente le norme alle quali il Ricevitore doveva ottemperare.

Tutte queste considerazioni persuadono che il principio del *solve et repete* in questo giudizio non trovava la sua pratica applicazione.

Invero, detto principio, che é di diritto singolare, suppone che l'Amministrazione non abbia omesse tutte le garantie volute dalla legge nello interesse dei contribuenti.

E la disposizione dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo, come gli articoli 134, 135 e 136 del testo unico della legge sul registro, suppongono il credito per tassa legalmente accertato, giacche solo se il credito per tassa è accertato nei modi di legge si ha diritto alla ingiunzione ed al privilegio del *solve et repete*.

É per queste ragioni, che, senza scendere allo esame del secondo mezzo, la sentenza denunziata debba cassarsi.

Per tali motivi, la Corte cassa, ecc.

### Cassazione di Roma.

26 maggio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Pandolfini.

*Fondo pel culto c. Sbaffoni, parroco di Santa Vittoria in Matenano.*

**Cosa giudicata — Estremo dell'*eadem res* — Richiesta di rata di un assegno per spese di culto — Richiesta dell'intero assegno — Decisione della Corte di Cassazione.**

**Spese di culto — Beni della Sagrestia — Patrimonio della Parrocchia, e non della Collegiata — Bolla pontificia — Giudizio incensurabile.**

**Cassazione — Domanda nuova — Inammessibilità.**

**Sentenza — Prescrizione — Motivazione implicita.**

*L'estremo giuridico dell'*eadem res, *necessario a costituire la cosa giudicata, sussiste anche quando in due separati giudizi siasi posto in esame un obbietto, preso nel suo insieme o nella sua entità sostanziale, poco importando se le accidentalità, che da esso dipendono, possano essere state differenti, quando la loro sorte sia legata alla sorte del primo.*

*La sentenza intervenuta in un giudizio, nel quale, per stabilire se fosse o no dovuta la rata di un annuo assegno per spese di culto, si discusse dell'obbligatorietà di questo assegno, forma ostacolo di cosa giudicata nel giudizio in cui si torni a discutere di tale obbligatorietà per decidere se sia esso dovuto nella sua totalità.*

*Le spese di culto liquidate per i beni dell'ente Sagrestia sono da ritenersi di spettanza della parrocchia, e non della collegiata; e perciò riguardano il patrimonio di un ente conservato con semplice conversione, anzichè quello di un ente soppresso* (1).

*A nulla rileva che il magistrato faccia derivare la cosa giudicata dalla decisione della Corte di Cassazione, anzichè dalle sentenze emesse nel giudizio di merito, quando esso, col rigetto del ricorso, non abbia fatto che ribadire quanto erasi statuito colla sentenza denunziata.*

*Non occorre che il magistrato di merito dia risposta a quegli argomenti il cui rigetto sia la conseguenza dipendente e collegata alla tesi decisa.*

*È incensurabile il convincimento della sentenza di appello, che i beni assegnati con Bolla pontificia alle spese della fabbrica ed agli altri usi della chiesa, siano una pertinenza ed un accessorio dell'ente parrocchia, e non un accessorio dell'ente collegiata soppresso.*

*Non possono proporsi in Cassazione questioni nuove.*

*Quando per il sistema seguito dalla sentenza rimanga implicitamente e per forza respinta la eccezione di prescrizione estintiva accampata dall'Amministrazione, non si ha difetto di motivazione che dia luogo ad annullamento.*

Il Pontefice Urbano VIII, con Bolla del 1° luglio 1632 erigeva in Santa Vittoria in Matenano una chiesa collegiata alla quale annetteva la cura delle anime, attribuendola però al suo Priore, cui restavano devoluti i proventi dell'ufficio parrocchiale ed una doppia porzione sulle rendite, di cui l'ente veniva dotato, mentre anche i singoli canonici erano chiamati a fruire di esse, dovendosi prima dedurre i salari spettanti alle persone addette al coro ed alla sagrestia, e le spese del mantenimento della fabbrica e dei sacri paramenti. In seguito anche il Pontefice Pio VI, col Breve del 9 febbraio 1774 largiva a quella chiesa altri beni, già spettanti ad una Confraternita soppressa, disponendo che uno dei canonici ne tenesse l'amministrazione, e che il ricavato si impiegasse in riparazioni alla medesima ed in diversi usi del sacrario, prelevandosi il mantenimento di una maestra e le spese per il trasporto dei cadaveri.

Stettero così le cose fino a che col Decreto del 3 gennaio 1861, emanato nelle Marche dal Regio Commissario Valerio, essendo rimasta soppressa la Collegiata e conservata invece la Parrocchia passavano tutti i beni in potere della Cassa ecclesiastica, la quale procedeva a due distinte liquidazioni, comprendendo nell'una quelli concessi da Urbano VIII, e nell'altra quelli dati da Pio VI, ragion per cui, in virtù della prima era assegnata ai canonici la pensione annua di

(1) Veggasi, su questo punto, la decisione della stessa Cassazione 25 gennaio 1900, fra le stesse parti (vol. X, p. 416).

L. 854, ed al priore Monti don Serafino, il doppio in L. 1628; ed in ordine alla seconda, essendosi fissata la rendita in L. 1170.40, veniva questa corrisposta integralmente, attribuendone una parte al Comune per gli oneri della pubblica istruzione, ed il rimanente ai canonici stessi per le spese di culto.

Morto nel 1861 il priore Monti, credette la Cassa ecclesiastica poter ridurre l'assegno del successore di lui, in quanto che la Collegiata più non esisteva; ma in seguito a giudizio, rimase essa soccombente, avendo prima la Sezione d'Appello di Macerata, con sentenza del 21 luglio 1874, e quindi questa Corte Suprema, con decisione del 18 febbraio 1878, ritenuto che nella specie non si trattasse d'una parrocchia povera, ma fornita di conveniente patrimonio, sicchè non potesse la pubblica Amministrazione falcidiare la praticata liquidazione originaria.

Ma causa di litigi addiviene soprattutto l'altra liquidazione in L. 1170.40, dipendente dalla dotazione Piana; giacchè, essendo stata in essa compresa la somma di L. 266 annue per lo stipendio dell'organista, il quale era versato nelle mani del Municipio, che coll'aggiunta di altra somma manteneva ad un tempo il maestro di organo e quello della banda cittadina, non credette il Fondo per il culto, a partire dal 1892, di continuare il pagamento, ritenendo che non costituisse una spesa vera e propria di culto. Fu allora che il parroco *pro tempore*, Gualtieri, nel 1895 convenne l'Amministrazione in giudizio avanti il pretore ed indi avanti il Tribunale di Fermo affinchè restasse quell'assegno mantenuto e ne uscì vittorioso anche presso questa Corte di Cassazione, la quale, con arresto del 25 gennaio 1900, rigettava il gravame interposto dall' Amministrazione medesima per la ragione fondamentale che in genere l'assegno delle L. 1170.40 non rappresentava già un obbligo facoltativo, dipendente dalla devoluzione dei beni di un ente soppresso, ma era invece l'equo corrispettivo degli immobili convertiti di un ente conservato, e quindi non era lecito al Fondo per il culto di tornare sulla già fatta liquidazione, salvochè non venisse a scuotersi la base della medesima, che riposava nella conversione dei beni della Sagrestia.

Ma qui le cose non si arrestavano, poichè l'Amministrazione nelle more del giudizio testè ricordato, appigliandosi ad un criterio più generale e decisivo, aveva divisato che tutta la prestazione non fosse più dovuta e quindi l'aveva soppressa addirittura dal 1° gennaio 1898; nè valse ad uno dei canonici, il Pinnesi, di sollevarne reclamo, restandovi soccombente per mancanza d'azione. Senonchè, essendo già intervenuta la detta decisione di questa Corte Suprema del gennaio 1900, Don Giuseppe Sbaffoni, attuale resistente, ebbe, nella qualità di parroco, a convenire il 6 novembre di quell'anno il Fondo per il culto avanti il Tribunale di Fermo, chiedendone la condanna:

*a*) al pagamento dell'annuo assegno di L. 1170.40, diminuito di L. 159.60 pagate al Comune per lo stipendio di una maestra e per il salario di un becchino;

*b*) al pagamento degli arretrati dal 1° gennaio 1898;

*c*) al pagamento di L. 299.34 annue dal 1874 al 1877 per ritenuta della tassa del 30 per cento, che non era dovuta.

Quel Collegio accolse le dette istanze, cui fece anche buon viso la Sezione di Corte d'Appello di Macerata, con pronunziato del 3-10 ottobre 1901, d'onde il presente ricorso per annullamento, sollevato dalla Pubblica Amministrazione ed affidato ai cinque mezzi seguenti:

1° mezzo — Violazione degli articoli 1350 e 1351 Cod. civile; 517, 523, 540, 542 a 544 Proc. civile;

2° mezzo — Violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, 517 n. 2, Proc. civile;

3° mezzo — Violazione degli stessi articoli richiamati nel mezzo precedente;

4° mezzo — Violazione degli art. 2 n. 1 e 3 del Decreto Valerio del 4 gennaio 1861 sulla soppressione delle Corporazioni religiose nelle Marche; degli articoli 25 della legge 7 luglio 1866 e

2 della legge 15 agosto 7867; nonchè degli art. 673, 674, 670 e 710 del Codice civile;

5° mezzo — Nuova violazione degli articoli richiamati nei mezzi 2° e 3°.

Osserva il Supremo Collegio:

Sul primo e secondo mezzo.

Attesochè la ricorrente Amministrazione si lagna col primo di essi, d'aver la sentenza denunziata risoluta la controversia appoggiandosi all'autorità della cosa giudicata, di cui invece non si verificavano gli estremi giuridici; e col secondo di essere incorsa nel difetto di motivazione, non rispondendo alle deduzioni che il Fondo per il culto opponeva allo scopo di combattere che di cosa giudicata potesse parlarsi.

In seguito poi alla prima proposizione si pone avanti che:

*a*) mancasse la *identità delle persone* quando nel giudizio, terminato colla decisione di questa Suprema Corte del 25 gennaio 1900, il sacerdote Gualtieri aveva agito nella qualità di priore o canonico della soppressa Collegiata, mentre nell'attuale si è lo Sbaffoni presentato come parroco, *pro tempore*, della chiesa di Santa Maria Vittoria;

*b*) mancasse la *identità della cosa*, quando allora si chiesero le annualità arretrate sino dal 1892, cioè una semplice rata dell'assegno di L. 1170.39, ed oggi invece si contende dell'intiera prestazione, e per l'epoca dal 1898 in poi;

*c*) mancasse infine la *identità della causa petendi*, nel caso che ove pure si volesse ammettere d'avere la Parrocchia chiesto in ambo i giudizî per la medesima causa, non è più identica la ragione delle opposizioni che il Fondo per il culto oggi ha proposto di fronte a quelle che nel precedente piato ebbe a formulare.

In sostegno poi del secondo mezzo l'Amministrazione viene a porre in rilievo d'avere espressamente dedotto avanti la Sezione di Corte d'Appello di Macerata come nell'altro giudizio non si fosse discussa la questione se il parroco, come tale, avesse diritto all'intiero assegno fatto alla sagrestia, poichè i pagamenti in corso andavano allora a favore dei capitolari superstiti, e quindi anche del priore come capo del Collegio.

Si soggiunge anche di aver manifestato a quel Magistrato come nel cessato litigio erasi opposta al parroco Sbaffoni la mancanza di veste giuridica, in quanto la Sagrestia non era un ente autonomo, mentre al presente gli si contende il diritto a percepire l'assegno fatto alla Sagrestia, per la ragione che la liquidazione era in vantaggio della Collegiata, e questa essendo venuta meno, non ha potuto investire il parroco del diritto da lei goduto.

La sentenza intanto, secondo il ricorrente, non curava di risolvere le questioni medesime.

Tutto ciò permesso, e scendendo allo esame dei proposti appunti, viene il Supremo Collegio a rilevare quanto segue:

Non sussiste in primo luogo che alla eccezione di cosa giudicata mancasse lo estremo della identità dei contendenti, in quanto il sacerdote Gualtieri abbia allora spiegato una qualità diversa da quella che il suo successore Sbaffoni abbia allora assunto; ma sorge dal confronto degli atti che dell'unica veste di parroci di Santa Vittoria essi si avvalessero.

Nemmeno può concedersi all'Amministrazione ricorrente che la diversità della cosa caduta in disputa, renda inapplicabile l'eccezione di cui si tratta. Certamente fu allora posta in contesa quella rata parziale di somma in L. 266, che il Fondo per il culto credette trattenere, dal 1892 in poi, come non più occorrente al pagamento dell'organista; mentre ora si contrasta del pagamento della somma intera, che è stata addirittura negata a contare dal 1898 in avanti; però malamente verrebbe ad interpretarsi l'articolo 1351 Cod. civ. intorno alla medesimezza della cosa, se questa si riponesse nella identica quantità numerica, ovvero nell'identico periodo di tempo, onde fosse dovuta. L'estremo giuridico dell'*eadem res*, che non può certamente essere *a priori* definito, ma da caso a caso ricercato, potrà dirsi invece sussi-

stente quando in due separati giudizî siasi posto in esame un obbietto, preso nel suo insieme o nella sua entità sostanziale, poco importando se le accidentalità che da esso dipendono, possano essere state differenti, quando la loro sorte sia legata alla sorte del primo.

Ora, nella specie è evidente che nel primo giudizio si discusse e si fermò la massima che l'assegno delle L. 1740 era dovuto *ex-lege* e quindi se ne trasse la conseguenza che il Fondo per il culto non poteva trattenere una rata, destinata al servizio dell'organo; e parimente nel giudizio attuale si tornò a porre per base che la prestazione suddetta, appunto perchè *ex-lege* dovuta, non poteva essere nella sua continenza ritenuta. Unica pertanto fu nel suo midollo la cosa decisa, cioè il dovere di corrispondere l'assegno mentre le varianti della somma e del tempo per cui questa si pretese sono circostanze che dipendono dal punto deciso.

Attesochè non sussiste parimenti che, ai fini della cosa giudicata, si opponga la identità della *causa petendi,* in quanto l'Amministrazione soccombente abbia oggi per la prima volta sollevato la questione se, venuti a mancare i canonici, ex-componenti il Capitolo collegiale di Santa Vittoria, dovesse cessare lo assegnamento delle L. 1170.40 concesso ai medesimi, anzichè alla Parrocchia. Una siffatta disputa fu invece mossa fin d'allora, tantochè nella sentenza del Tribunale 4-8 luglio 1898 fu espressamente considerato che invano il Fondo per il culto tentava di sottrarsi al pagamento delle lire 266, sostenendo che la Collegiata di fatto si estinse, e non occorrevano più le funzioni cerimoniali. La sentenza denunziata poi, pigliando ad esame lo stesso punto di disputa, si convinse che sebbene il fatto fosse differente per le deduzioni dell'Amministrazione soccombente erano coperti dal giudicato, mentre vivi o morti che fossero i Canonici, era rimasto stabilito in seguito alle deduzioni di questo Supremo Collegio del 25 gennaio 1900, che le spese di culto liquidate per i beni dell'ente Sagrestia erano di spettanza della Parrocchia e non già della Collegiata, quindi si trattasse del patrimonio di un ente conservato con semplice conversione, anzichè di un ente soppresso.

Attesochè invano vuolsi censurare il concetto della Corte di merito, in quanto ebbe a far derivare la cosa giudicata dalla decisione di questa Corte Suprema, anzi che da quelle del magistrato di cognizione. Checchè invero possa dirsi in teoria del valore che al riguardo un arresto di rigetto possa avere, sarà sempre certo che avendo la Corte di Cassazione ribadito quanto erasi statuito colla sentenza che le era stata denunziata, venne da quel momento a fermarsi la cosa giudicata, in quanto non era più sospettabile di mutamento il pronunciato del Tribunale Fermano, sicchè l'addebito predetto si riduce ad una disputa senza pratico interesse, tanto più che la Corte di merito tenne conto di quello che dallo intero giudizio ebbe ad essere definito.

Attesochè infondato apparisce quanto si è voluto asserire col secondo mezzo, cioè che la Corte non si curò di rispondere a quanto il Fondo culto allegava per respingere l'eccezione di cosa giudicata, vale a dire alle due obbiezioni: *a*) che il Parroco, come tale, avesse diritto allo intero assegno fatto alla Sagrestia, quando i pagamenti in corso andavano allora a favore dei capitolari superstiti e quindi anche del priore; *b*) che al presente si contendesse al parroco il diritto a percepire l'assegno fatto alla Sagrestia, per la ragione che la liquidazione era in vantaggio della Collegiata. La risposta però è quella che avendo la Corte d'Appello deciso la questione principale conformemente a ciò che il Tribunale aveva fatto, ed avendo in conseguenza ammesso che il parroco, come tale, e non come priore canonico, aveva diritto all'assegno che fu fatto a vantaggio della Parrocchia, implicitamente non veniva facendo buon viso alle deduzioni di cui è parola, non occorreva che spendesse altri argomenti quando il rigetto di quelle era dipendente e collegato alla tesi decisa.

Sul terzo mezzo.

Attesochè vuolsi anche qui lamentare il difetto di mancata motivazione, in quantochè avendo la Corte dichiarato che intendeva anche prescindere dalla cosa giudicata e che discendeva dall'esame *ex-integro* della questione, veniva ad asserire seccamente, senza dimostrarlo, che la Parrocchia era annessa alla Collegiata, e che non aveva una Sagrestia distinta, mentre avrebbe dovuto ricercare se l'annessione era *æque principaliter* della Collegiata alla Parrocchia, ovvero dell'ufficio parrocchiale all'ente Capitolo collegiale.

Senonchè questo appunto si riduce ad una vaga assertiva, giacchè la sentenza ebbe a dire distesamente le ragioni del suo convincimento, dopo di che conchiuse che, come altra volta era stato giudicato (alludendo ad altra sentenza fra le stesse parti) i beni assegnati colla Bolla di Pio VI alle spese della fabbrica ed agli altri usi del sacrario dovranno considerarsi come una pertinenza ed un accessorio dell'ente Parrocchia, e non come accessorio dell'ente Collegiata, già soppresso. Il mezzo deve respingersi.

Sul quarto mezzo.

Si addebita alla sentenza di aver violato il Decreto Valerio e le leggi di soppressione del luglio 1866 ed agosto 1867 negli articoli nel mezzo citati, inquantochè se i beni erano indivisi e conglobati fra Capitolo e Parrocchia, non potevano attribuirsi tutti a quest'ultima, ma avrebbero dovuto dividersi tra la Cassa ecclesiastica per la Collegiata, ente soppresso, e la Parrocchia medesima, istituto conservato.

Attesochè la Corte di merito, pigliando a base quanto aveva deciso questa Corte Suprema in data 18 febbraio 1878 in altra causa vertita fra le stesse parti e relativa allo stesso ente Parrocchia, opinava che la rendita tutta spettava al parroco, in quantochè vi aveva egli un diritto quesito anche prima della soppressione. Però checchè abbia potuto al riguardo decidersi, è certo che nessuna domanda specifica fu allora avanzata nel senso di doversi i beni distribuire e quindi non può farsene oggi lagnanza avanti il Supremo Collegio, poichè verrebbe a sollevarsi una questione nuova. A ciò deve aggiungersi che se da tutta la sentenza traspare il concetto che l'ente Collegiata fu annesso alla Chiesa avente carattere di Parrocchia, la coerenza logica e giuridica avrebbe sempre portato alla conchiusione cui la Corte si attenne. Inopportuna quindi è la pretesa violazione delle disposizioni, cui si è fatto ricorso.

Sul quinto mezzo.

Si attacca infine la sentenza per mancata motivazione sulla eccezione di prescrizione sia in base alla legge comune, sia all'art. 21 del Decreto Valerio, mentre dal 1861 al giorno della citazione 6 novembre 1900, erano scorsi più di 40 anni e quindi non potevasi, per il decorso del quinquennio, promuovere la dichiarazione giudiziaria della soppressione della Sagrestia.

Attesochè sia pur vero che nessuna considerazione esplicita si legga nella sentenza denunziata intorno alla prescrizione estintiva che l'Amministrazione ebbe ad accampare. Però deve anche riconoscersi che implicitamente ed a forza siffatta eccezione veniva a restare disattesa per il sistema di decidere che la Corte accoglieva. Quando, infatti, dai precedenti giudicati era rimasto assodato che la Parrocchia, come ente a sè e non collettivo col Capitolo, non fu soppressa e che di conseguenza non fu provvisto alla sua esistenza in base all'art. 16 del Decreto del Commissario Valerio, ma a seconda della Bolla di Urbano VIII; quando la Sagrestia fu qualificata una pertinenza diretta ed immediata della Parrocchia e quindi caduta nel dominio del parroco; quando, al sopravvenire della legge 15 agosto 1867 fu alla Parrocchia imposta la tassa del 30 per cento e quando avvenuta la conversione dei beni, fu soddisfatto alla Parrocchia lo assegno equivalente fino all'anno 1898 in cui gli venne poi negato, sicchè nessuna ragione avrebbe avuto il parroco di far valere i suoi diritti nello stesso senso in cui fino allora gli erano stati riconosciuti, tutto ciò discusso ed am-

messo colla sentenza denunziata, portava alla necessaria conseguenza che legalmente e logicamente parlando niuna prescrizione era possibile ammettere e quindi questo punto della disputa può aversi come convenientemente, sebbene implicitamente, deciso ed il mezzo si deve rigettare.

Per queste considerazioni, la Corte rigetta ecc.

---

## Cassazione di Roma.

11 aprile 1902.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Natale.

*De Salvia c. Finanza.*

**Benefizi di patronato regio — Soppressione — Assegno agli investiti — Misura — Detrazione delle spese di amministrazione — Tassa del 30 per cento.**

*Anche per i benefizi di patronato regio soppressi è dovuto all'investito l'assegno annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, con deduzione non solo del 5 per cento per spese di amministrazione, ma anche del 30 per cento per tassa straordinaria o di trasferimento coi relativi interessi legali dal giorno della rivendicazione o da quello in cui entrò in vigore la legge di soppressione 15 agosto 1867* (1).

Attesochè tutta la somma del contendere tra i ricorrenti ex partecipanti della chiesa di S. Sabino in Canosa di Puglia ed il resistente Demanio dello Stato, si riassume nel vedere se l'annuo assegnamento, corrispondente alla media decennale della rendita netta della dotazione ordinaria, debba o no essere diminuita così del 5 per cento per spese di amministrazione, come del 30 per cento per tassa straordinaria o di trasferimento, coi relativi interessi legali del 5 per cento, dal giorno della revindicazione, o da quello in cui entrò in vigore la legge del 15 agosto 1867 per la soppressione dell'asse ecclesiastico.

Attesochè togliendo in esame le singole disposizioni della detta legge, si ha: che con l'articolo 1°, n. 2, furono soppressi, tra l'altro, i benefizi di patronato regio e laicale: che con l'art. 2 fu disposta la devoluzione dei beni al Demanio dello Stato, con obbligo d'iscriverne la rendita, dal giorno della presa di possesso, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione: che con l'art. 3 fu stabilito in pro degli investiti, dal dì della pubblicazione della legge, un assegnamento vitalizio, a carico del Fondo pel culto, o dei patroni laicali, secondo i casi, corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria: che con l'articolo 4 fu spiegato che l'iscrizione della rendita dovesse farsi con deduzione degli interessi sui crediti ipotecari legalmente esistenti; che coll'art. 5, richiamandosi per gli investiti l'art. 507 cod. civile relativo agli oneri degli usufruttuari, fu ammessa la rivendicazione dei beni di patronato laicale, pagandosi il 30 per cento, cioè un quarto contemporaneamente all'atto di rivendica, e gli altri tre quarti in tre rate annue, coi relativi interessi; e con l'art. 18, fatto salvo nell'articolo 2, fu imposta una tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio ecclesiastico.

Attesochè, considerando nel loro complesso le singole disposizioni di sopra accennate, per trarne il senso fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore (art. 3. disposizioni preliminari del cod. civ., D. I, 3, 24). sorge evidente il concetto: che nell'attuazione della grande opera di soppressione e conversione dei beni dell'asse ecclesiastico, con effetto dal giorno della pubblicazione della legge, e senza riguardo agli speciali statuti degli enti morali, lo Stato volle assicurarsi il 30 per cento su tutto il trasformato patrimonio degli enti medesimi, sia come

---

(1) E' però da avvertire che, per l'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, « gli assegni dovuti dal Fondo pel culto agli investiti o partecipanti di enti religiosi soppressi sono soggetti alla tassa straordinaria del 30 per cento soltanto sulle somme eccedenti le annue lire 500 ».

tassa di prelevazione, sia come tassa di trasferimento; lasciando agli investiti, quali usufruttuari vita durante, il residuale 70 per cento, depurato tra l'altro del 5 per cento per le spese di amministrazione, indispensabile alla conversione dei beni, ed alla conservazione e distribuzione delle rendite; nonchè degli interessi legali del 5 per cento sul capitale del 30 per cento, anticipato nel loro interesse per la rivendicazione di beni di patronato laicale.

Attesochè, riconosciuti conformi alla legge gli accennati criteri, rimangono ad esaminarsi i dubbi che si sollevano sulla considerazione che nella specie il patrono rivendicante non è un privato, cui si rilascia la quietanza pel pagamento del 30 per cento, ma è il Demanio dello Stato, che per la rivendica dei beni di regio patronato si suppone dispensato da qualsiasi pagamento, onde possa aver diritto a rimborsi verso gl'investiti.

Ogni dubbio però deve svanire quando si consideri che la legge non fece alcuna distinzione tra le rendite nette di patronato regio e di patronato laicale; che dovendo in ogni caso prelevarsi il 30 per cento in pro dell'erario dello Stato, l'assegnamento annuo in favore degli investiti non può mai eccedere il 70 per cento, depurato sempre dalle diverse gravezze; e che pel sottile congegno della multiforme amministrazione demaniale, anche in rapporto al Fondo culto, i pagamenti reciproci avvengono per via di conti e di compensazion, che non possono mutare i rispettivi rapporti verso gli investiti.

Attesochè la Corte di merito non si discostò da alcuno dei principii di sopra menzionati, quando ritenne, con incensurabile apprezzamento di fatto, e con sufficiente ed adeguato ragionamento di diritto, che il pagamento del 30 per cento avvenne, come di regola, per prelevazione in favore dell'erario dello Stato sin dal giorno della presa di possesso, sopra i beni devoluti al Demanio per virtù di legge, senza bisogno di alcuna formalità di rivendica; e che era perfettamente conforme a giustizia la liquidazione delle partite, semplici e non duplicate, per l'annuo assegno a pro degli investiti, pareggiati agli usufruttuari a vita, con la deduzione degli interessi legali sulla detta somma del 30 per cento, oltre il 5 per cento come premio delle indispensabili spese d'amministrazione.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

---

### Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

5 aprile 1902.

*Pres.* PAGANO, P. P. — *Est.* CEFALO.

*Riccardi* c. *Congregazione di carità di Pescasseroli.*

**Competenza — Spese di culto — Cappelle amministrate dalla Congrerazione di carità — Azione del parroco — Estensione e misura dell'obbligazione — Provvedimenti di trasformazione - Competenza giudiziaria.**

*È competente l'autorita giudiziaria a conoscere non solo della obbligatorietà delle spese di culto reclamate dal parroco alla Congregazione di carità amministratrice di alcune cappelle laicali, ma anche della estensione e misura della obbligazione* (1).

*La possibilità di un provvedimento di trasformazione dei detti enti di culto, da parte dell'autorità amministrativa, non fa venir meno la competenza dell'autorità giudiziaria, dovendo, finchè il provvedimento non è intervenuto, rimanere le rendite addette allo scopo contemplato nelle tavole di fondazione* (2).

*Fatto.* — Da circa un secolo esistono nel Comune di Pescasseroli sei cappelle laicali con le rendite delle quali fu costituito il patrimonio della locale Congregazione di carità, che sino al 1870 sopportò le spese di culto inerenti a

---

(1-2) La sentenza della Sezione civile nella stessa causa, riguardante la inapplicabilità della prescrizione quinquennale alle somme annuali dovute dal parroco per le dette spese di culto, è stata pubblicata in questo volume a pag. 399.

dette Cappellanie, erogando all' uopo l'annua somma di L. 1000. Pubblicata poi la legge 11 agosto 1870, sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie ed enti analoghi, la detta Congregazione ad evitarne le conseguenze, con deliberazione 19 ottobre detto anno, radiò dal suo bilancio le spese di culto sino allora soddisfatte; e tali spese, a partire dal 1871, vennero assunte dal Comune, cui per convenzione verbale la Congregazione si obbligava pagare annualmente in corrispettivo L. 1050 sotto forma di sussidio per la istruzione elementare. Ma il Demanio dello Stato non soffermandosi a tali parvenze, avendo intraveduto lo scopo vero delle Cappellanie, pretese la loro conversione, e con sentenza della Corte di appello di Aquila 4 aprile 1884 furono dichiarati soggetti a conversione gl'immobili di quattro delle sei Cappellanie in questione, perchè ritenuti enti autonomi e perpetui aventi a scopo l'esercizio del culto, e fu condannata la Congregazione a due terzi delle spese a pro del Demanio.

Passata in giudicato tale sentenza, il Demanio, nel sottoporre a conversione gli immobili, iscrisse a favore della Congregazione la relativa rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, di cui non risulta quale sia l'ammontare.

Il Comune di Pescasseroli sostenne le spese di culto delle quattro Cappellanie soppresse in modo completo dal 1871 al 1879; e dal 1880 al 1885 le soddisfece meno la retribuzione all'organista; e dal 1886 al 1891, le pagò solo in parte, omettendo, oltre la mercede dell'organista, anche i compensi dovuti ai sacerdoti per funzioni religiose, giusta il certificato del Sindaco 16 agosto 1896.

Con atto 26 aprile 1896 il sac. Ricciardi nella qualità di parroco di Pescasseroli, assumendo che un assegno di L. 933.25 dovuto alle quattro Cappelle sottoposte a conversione fu sempre pagato dalla Congregazione di carità che percepiva le rendite di tali enti fino dal 1820, e che tale assegno avesse carattere di obbligatorietà non solo per la istituzione, ma anche per la diuturnità della corrisponsione, conveniva la detta Congregazione avanti al Tribunale di Avezzano all'oggetto; 1° di sentirsi dichiarare tenuta a stanziare nei suoi bilanci, e pagare annualmente al parroco la somma di L. 933,25, quale corrispettivo degli oneri di culto e spese di mantenimento relative a detti enti; 2° sentirsi condannare a pagare ad esso istante L. 13997.45 pei 15 anni trascorsi dal 1881 al 1896, pei quali eragli dovuto l'anzidetto assegno; 3° pagare gli interessi su detta somma e le spese.

La Congregazione convenuta decise: che due delle sei Cappelle da essa amministrate essendo destinate a scopo di beneficenza, non erano gravate degli oneri di culto pretesi dal parroco; che l'attore avrebbe dovuto promuovere l'azione contro il Demanio che avea preso possesso dei beni delle quattro Cappellanie; che non vi erano titoli di fondazione dai quali si potesse desumere il carattere obbligatorio di tali spese.

Ed il Tribunale con sentenza 12 dicembre '96 dichiarò ammissibile l'azione solo per le quattro Cappellanie soggette a conversione, e pria di provvedere in merito, dispose un mezzo istruttorio per accertare nell'attore la qualità di parroco, ed in quale quantità avesse adempiuto gli oneri di culto inerenti alle Cappelle, e per accertare lo ammontare della rendita sul Gran Libro, ed in favore di chi fosse stata iscritta dopo l'avvenuta conversione.

La Congregazione si gravava di tale sentenza, specialmente perchè le spese di culto da essa pagate pel passato a solo titolo di liberalità, non poteano essere dichiarate obbligatorie, ed il possesso di esigere dette spese era affetto da vizio di precarietà, e poi eccepiva la prescrizione quinquennale delle annualità e la inammessibilità della dimanda, sia per incompetenza, almeno temporanea, dell'autorità giudiziaria, sia per carenza di diritto e di azione nell'attore, non insisteva sulla pretesa di doversi il parroco rivolgere al Demanio pel pagamento delle spese di culto.

Ed il parroco, alla sua volta, appel-

ava per incidente per veder escluso l'obbligo fattogli del Tribunale di provare lo adempimento dagli oneri di culto.

E la Corte di appello di Aquila, con sentenza 24 marzo 1899, ritenuta la giuridica obbligatorietà delle spese di culto a carico della Congregazione di carità, dichiarò allo stato non trovar luogo a deliberare sul a determinazione dello ammontare di dette spese, mandando le parti a provvedersi avanti la competente autorità amministrativa.

Ed il parroco ricorre per annullamento, deducendo col 1° mezzo del ricorso la violazione dei principi regolatori della personalità giuridica delle Cappelle, e delle norme stabilite dalla legge sul contenzioso amministrativo in relazione alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Osserva che in verità la Corte d'appello colla denunziata sentenza ha mostrato di non aver avuto esatto concetto della materia, nè delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e dell'amministrativa, onde una confusione ed una contraddizione nelle sue considerazioni.

Comincia col dire che la Congregazione di carità fu costituita nel suo patrimonio dalla riunione delle sei cappelle laicali, e ch'ebbe devoluti i beni delle stesse coll'onere delle spese di culto, disconoscendo così che le Congregazioni succedute nell'amministrazione, che pria avevano le Commissioni comunali, non erano che semplici amministratrici e non proprietarie dei beni, per cui non poteano nè appropriarsi tali beni, nè alterare lo scopo degli enti, le cui rendite dovevano erogarsi secondo la loro destinazione.

Ammette poi la competenza dell'autorità giudiziaria nella quistione che dice principale, di veder cioè, se esiste il dovere di soddisfare l'obbligazione; e dice incompetente l'autorità stessa a conoscere della quistione che chiama secondaria, riguardante la misura dell'onere, negando così che il giudice, che conosce della esistenza di una obbligazione, debba anche poter conoscere dei termini e limiti dell'obbligazione stessa.

Ammette che non siavi stato alcun provvedimento di trasformazione; e poi dice competente l'autorità amministrativa a veder la misura della riduzione delle spese di culto, in relazione agli altri pesi cui deve sopperire la Congrega per le nuove leggi, solo perchè gli assegni si fanno annualmente in sede di bilancio, compilato sotto la vigilanza dell'autorità tutoria, cui solo compete correggere gli stanziamenti. E mentre ritiene che il provvedere sulla misura dell'onere sia esplicazione della tutela e della vigilanza spettante all'autorità amministrativa, aggiunge che dopo il provvedimento emesso da questa autorità, nel caso di lesione dei diritti della parrocchia o del parroco, possa questi rivolgersi all'autorità giudiziaria per la riparazione.

Ora si trattava di vedere, se, dopo riconosciuto il diritto del parroco a domandare le rendite provenienti dalle quattro cappelle, i cui beni erano stati sottoposti a conversione, rientrasse o meno nella competenza giudiziaria lo stabilire, se le rendite si dovessero tutte integralmente al parroco, tranne le passività inerenti, ovvero si dovesse attendere prima che l'autorità amministrativa avesse emesso i suoi provvedimenti. Era dunque quistione di *proponibilità* o meno di azione, che la Corte definisce intempestività di dimanda.

E se la Corte riconosceva ch'era di competenza della autorità giudiziaria il vedere se il parroco avesse o meno diritto alle rendite, era necessità logico-giuridica riconoscere pure all'autorità stessa la competenza di stabilire i termini nei quali dovesse consistere il diritto che riconosceva, nell'avere cioè tutte le rendite o parte di esse soltanto.

Forse nel concetto della Corte, confusamente ed inesattamente espresso, ha potuto essere, che avendo la legge del 1890 dichiarato soggette a trasformazione le opere pie di culto, i lasciti e legati di culto, si dovessero attendere le risoluzioni dell'autorità amministrativa, potendo essere tali istituzioni soggette a trasformazione, e potendo l'autorità amministrativa sempre ridurle,

destinandone una parte ad opere di beneficenza.

Ma se non si dubita che il potere esecutivo sia competente in materia di trasformazione, e che la autorità amministrativa sia sempre libera di ridurre i fondi destinati al culto; è certo però che (come fu già ritenuto da questa Cassazione) fino a quando non si esplichi tale facoltà, debbono i fondi essere addetti allo scopo secondo le tavole di fondazione; dacchè nel concetto della legge del 17 luglio 1890 non fu la soppressione totale delle opere di culto, bensì la trasformazione in opere di carità di quelle opere di culto soltanto che eccedessero i bisogni della popolazione.

E nel caso non cadea in discussione il principio della trasformazione, chè anzi la Corte stessa dicea, che, non essendo ancor avvenuta alcuna trasformazione, non si potea tener conto di un evento futuro ed incerto; onde ad essere conseguente la Corte dovea, nel riconoscere al parroco il diritto ad avere le spese di culto, riconoscere poi la estensione di tale diritto, e riconoscere, che fino a quando il poter esecutivo non avesse provveduto a modificare le tavole di fondazione, avesse il parroco diritto ad avere indeminute le rendite, tranne le passività inerenti.

Se la legge del 17 luglio 1890 non ha inteso certo derogare ai principî stabiliti nella legge del 1865 all. *E;* se non era ancora avvenuto alcun provvedimento di trasformazione; se il parroco chiedea il rimborso delle spese di culto da lui fatte e le rendite relative dalla Congregazione amministratrice, se la Corte riconoscea che si trattava di quistione di obbligatorietà delle spese di culto, ch'era quistione di diritto civile e di enti di culto, e che le rendite doveano servire al culto, e che il parroco avesse diritto ad averle, doveva ammettere la piena competenza dell' autorità giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata dal parroco, e quindi ad ordinare, che le spese destinate al culto fossero pagate al parroco, salvo sempre all'autorità amministrativa il disporre diversamente, come di sua competenza. E ciò perchè la competenza dell'autorità amministrativa potea sorgere solo mercè il provvedimento di trasformazione, che nella specie non esistea, e la semplice possibilità della competenza amministrativa in materia di trasformazione, finchè non esercitata ed esplicata, non può spogliare l'autorità giudiziaria della sua competenza ordinaria nelle controversie di diritto civile relative alla materia non ancora trasformata.

Errò quindi la Corte e si contraddisse, quando riconobbe solo parzialmente la competenza giudiziaria nella specie, cioè solo per la quistione dell'obbligatorietà delle spese di culto, non pure nell'altra dipendente della estensione e misura di tale obbligazione, mentre non essendo intervenuto provvedimento alcuno amministrativo, se il buon diritto assistea il parroco, la Corte dovea riconoscerlo nella sua integrità, e condannare la Congregazione al pagamento, ed allora di conseguenza sarebbe poi stata iscritta la relativa somma nei bilanci. Ed a questo riguardo errò pure la Corte, non pensando che la iscrizione in bilancio sarebbe stata una conseguenza giuridica necessaria della sentenza ch' emetteva l'autorità giudiziaria, e che avrebbe dovuto essere eseguita.

Come cadde pure in errore e contraddizione, quando, dopo aver ritenuto che fosse di competenza del potere esecutivo il provvedere sulla ripartizione delle rendite, ammise che il parroco avesse potuto in seguito insorgere contro tale provvedimento, che l'autorità amministrativa avrebbe competentemente emesso in esplicazione di sua facoltà, rivolgendosi all'autorità giudiziaria per la riparazione dei diritti lesi.

Per le quali osservazioni deve accogliersi il primo mezzo del ricorso e quindi cassarsi la denunziata sentenza per la ritenuta incompetenza giudiziaria, lasciando alla Sezione civile di questo

Collegio Supremo lo esame del secondo mezzo del ricorso stesso, con i provvedimenti di conseguenza.

Per questi motivi la Corte, a Sezioni unite, accoglie ecc.

---

## Cassazione di Roma.

22 marzo 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Cefalo.

*Seminario vescovile di Forlì* c. *Finanza.*

**Pagamento — Ripetizione d'indebito — Debitore — Creditore.**

*Il terzo che paga per errore ha solo eccezionalmente, cioè nel caso contemplato nell'alinea dell'art. 1146 del Codice civile, il diritto alla ripetizione contro il vero debitore, anzichè contro il creditore che ha ricevuto il pagamento.*

Non si dubita che l'art. 1146 codice civile stabilisca il principio generale che accorda la ripetizione dell'indebito a chi paga per errore, contro il creditore che riceve il pagamento, in armonia al disposto delle leggi romane « quamvis debitum sibi quis recipiat, tamen si is qui dat, non debitum dat, repetitio competit »; e poi nell'alinea fa un'eccezione dicendo inammissibile la ripetizione quando chi ha ricevuto il pagamento siasi in buona fede privato del titolo e delle cautele relative al credito, nel quale caso il terzo che ha pagato ha il regresso contro il vero debitore. Ora la Corte afferma recisamente che il terzo che paga per errore abbia sempre, e non già solo eccezionalmente, il diritto alla ripetizione contro il vero debitore, e perciò anche quando non si verifichi il caso specifico previsto nell'alinea dell'articolo 1146, mettendosi così in contraddizione manifesta coll'espressione letterale della disposizione di legge. E contraddicendo pure alla ragione informatrice della disposizione, perchè se chi paga credendosi erroneamente debitore, non ha avuto la volontà di soddisfare il diritto che il creditore aveva contro altra persona, non può il creditore imputare quel pagamento a tacitazione del suo credito, epperò potendo bene agire contro il vero debitore, contro cui sempre sussiste la sua ragione creditoria, verrebbe egli ad arricchirsi col danno del terzo che ha pagato, onde l'obbligo suo alla restituzione dell'indebito; ma quando si è privato del titolo e delle cautele del credito in seguito al pagamento, allora egli non potrà più agire contro il vero debitore, e quindi per lui non può verificarsi l'arricchimento; e poichè questo si verificherebbe pel debitore vero, che non potrebbe essere più costretto al pagamento dal suo creditore, è perciò che, in questo caso solamente, può, il terzo che ha pagato, avere regresso contro di lui.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

---

## Cassazione di Roma.

9 gennaio 1902.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Mazzella.

*Demanio* c. *Card. Riboldi Arcivescovo di Ravenna.*

**Fondazione per patrimonio sacro — Beneflzio o cappellania — Duplice finalità — Giudizio di fatto — Parte assegnata per sacro patrimonio — Esenzione da soppressione — Vendita — Errore — Restituzione del prezzo — Demanio — Buona fede — Art. 701 Codice civile — Applicabilità.**

*Quando dall'esame dell'atto di fondazione di un determinato ente il magistrato di merito viene alla conclusione che il fondatore ebbe due finalità, entrambi principali, cioè beneficio o cappellania ad uso esclusivo di culto e patrimonio sacro, emette un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione* (1).

*La parte della dotazione di tale ente destinata a patrimonio sacro è esente da soppressione* (2).

*La* buona fede, *di cui all'art. 1149 del Codice civile, per la quale chi ha venduto*

(1-4) Veggasi lo studio pubblicato in questa dispensa, e specialmente a pag. 581, ove è riportato il testo della presente decisione.

*per errore è tenuto a restituire solo il prezzo ricavato dalla vendita, e non già a pagare l'intiero valore della cosa venduta, non è la buona fede* comune, *ma la buona fede di cui all'art. 701 del Codice civile, secondo cui occorre l'esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, e del quale s'ignorano i vizi* (3).

*Il* titolo abile a trasferire il dominio *può per il Demanio, che vendette i beni di un ente erroneamente soppresso, trovarsi in una sentenza resa in confronto suo e dell'erede del fondatore, con la quale si riconobbe legittima la presa di possesso dei detti beni* (4).

---

## Cassazione di Roma.

22 ottobre 1901.

*Pres.* Pagano P. P. — *Est.* Scillamà.

*Coda c. Chiesa parr. di Cava dei Tirreni*

**Fondazioni autonome a scopo di culto — Discendenti del fondatore — Diritto ed interesse a stare in giudizio — Elementi costitutivi dell'ente autonomo — Obbligo del magistrato — Sentenza — Motivazione.**

*I discendenti del fondatore hanno diritto ed interesse di sostenere che nel pio legato da esso disposto deve ravvisarsi la istituzione di un ente autonomo, onde potere, nel caso affermativo, esperire sui beni dotalizi le loro ragioni.*

*Se il magistrato di merito è pienamente sovrano nell'intelligenza ed estimazione degli atti, non può peraltro esimersi, nel trarne le conseguenze giuridiche, dall'assegnare la ragione del suo decidere.*

*E perciò, per giungere alla esclusione dell'ente autonomo a scopo di culto, deve rilevare e dimostrare, partitamente quale manchi, e perchè, degli elementi che valgono a costituire l'ente stesso.*

*Fatto.* Il sacerdote Don Filippo Coda con testamento 18 ottobre 1673, nell'istituire erede il proprio germano Fulvio, dispose altresì che taluni suoi beni determinati fossero venduti ed il prezzo ricavando fosse convertito in compra di un'annua entrata, con cui fossero celebrate tante messe per qualche sacerdote di casa Coda, ed in mancanza dai parroci e preti della Chiesa di S. Michele Arcangelo di Cava de' Tirreni per l'anima tanto di esso testatore quanto dei suoi genitori. Furono difatti venduti quei beni, ed il capitale prima dato a mutuo ipotecario, fu poi nel 1867 impiegato in acquisto di L. 440 di annua rendita pubblica a favore del pio legato di messe, con annotazione di usufrutto in capo dell'investito del tempo sacerdote Francesco Coda. Morto costui i parroci di S. Michele, deducendo che nella diocesi non esisteva alcun prete di cognome Coda chiesero ed ottennero nel 1882 dal Tribunale di Salerno, in via di giurisdizione volontaria che la rendita fosse ad essi intestata. Fu allora che Gerardo, Vincenzo, Enrico e Pietro Coda, convennero i detti parroci nanti lo stesso Tribunale per sentir dichiarare: essi *istanti unici e soli discendenti* del testatore Coda ed in forza delle leggi eversive, dichiarare svincolata in loro favore come patroni e discendenti del pio fondatore Coda, la rendita anzidetta ecc.

Dopo una sentenza interlocutoria riprodottasi la causa, il Tribunale di Salerno, con sentenza 2-22 novembre 1889 disse non giustificata la qualità negli attori di discendenti dal testatore, che la disposizione, anzichè un *legato di messe,* costituiva un legato *autonomo*, soggetto a soppressione, e quindi il Demanio aveva diritto alle tasse di svincolo, da potere però tal diritto da sperimentare in confronto ai parenti del testatore, non ritenendo provata tale qualità negli attori. Rigettò quindi la domanda di essi attori, e dichiarò allo stato di non trovar luogo a deliberare riguardo alla tassa.

Appellarono in principale i Coda, e incidentalmente, i parroci; e la Corte, dopo due interlocutorie con sentenza 22 giugno-4 luglio 1900, accolto l'appello incidentale dei parroci, dichiarò, che la disposizione in parola costituisce una legato a favore della parrocchia non soggetto a soppressione, con l'obbligo di celebrazione di messe, ed autorizzò di conseguenza l'Amministrazione del Debito pubblico ad intestare la rendita ai parroci *pro tempore.*

E' ora tale sentenza che Gerardo e

e Vincenzo Coda denunziano per annullamento in sede di Cassazione con ricorso affidato a sei mezzi.

Tale ricorso fu originariamente presentato alla Corte di Cassazione di Napoli, ma in seguito a decreto di quel Primo Presidente furono trasmessi gli atti a questo Supremo Collegio, il quale con sentenza del 27 giugno 1901, a Sezioni unite, dichiarava essere di sua competenza la cognizione del mentovato ricorso.

I Mezzo. Violazione degli articoli 360 e 517 Cod. proc. civile.

Erroneamente la Corte escluse dalla fondazione Coda la natura di ente autonomo colpito dalla legge eversiva. Concorreva il carattere della perpetuità e l'esistenza di una dotazione, con azione da parte dei preti di casa Coda, ed in mancanza, dei parroci e preti di S. Michele a costringere l'erede all'adempimento della volontà del testatore. La Corte, non ravvisando dogmaticamente la figura dell'ente autonomo ha violato l'art. 1° n. 6 della legge 15 agosto 1867, ed è venuta meno al debito della motivazione.

II. Mezzo. In ogni caso la legge del 1867 si violava quando non si riconosceva nemmeno trattarsi di una cappellania laicale.

Il patronato *attivo* e *passivo* era insito nella stessa disposizione.

III. Mezzo. Violazione dell'art. 5 Disposizioni preliminari Codice civile, 862 e seg. stesso codice. A prescindere dalla contradditorietà, contrasta colla legge il legato *cum onere*, a favore dei preti di casa Coda o dei parroci e preti di S. Michele. Non può concepirsi legato a favore di determinate persone dove la liberalità sia *alternativa* e si rivolga con varia vicenda a profitto or di una or di un'altra persona.

IV. Mezzo violazione dell'articolo 517 n. 4 Cod. proc. civile.

La sentenza è inquinata da contraddizioni. E' contradditoria l'affermazione del legato *cum onere* e l'intestazione delle rendita non a favore dei pretesi *legatari*, ma del *legato* pio; e contradditoria la esclusione dell'ente autonomo e siffatta intestazione. Si dice, che non si rinvengono lo scopo di culto e la dotazione, mentre a proposito della cappellania, si afferma che non manca la *dotazione* e *l'officio ecclesiastico*. Si nega il concorso dell'obbligatorietà e si riconosce nei parroci il diritto alla rendita quasi che un diritto possa esistere senza azione.

V. Mezzo. Violazione dell'art. 1356 Cod. civ. sulla confessione e contratto giudiziale.

I parroci avevano dichiarato in prime cure trattarsi di legato di messe, affidato alla coscienza degli eredi; non potevano poi sostenere che il legato fosse stato fatto in favore della parrocchia.

VI. Mezzo. Violazione degli articoli 360 e 517 n. 6 Cod. proc. civ., e 36 stesso codice.

Omessa motivazione intorno alla contestata discendenza dei ricorrenti.

Tale indagine non poteva ritenersi assorbita dalla qualifica data al legato, perchè occorreva stabilire chi fossero i discendenti del fondatore in confronto dei quali potessero i parroci far valere i loro diritti.

Per tali motivi chiedesi l'annullamento della denunziata sentenza; mentre dai controricorrenti parroci di S. Michele (ammessi al gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso la Corte di Cassazione di Napoli, in data del 25 febbraio 1901) se ne sostiene il ben giudicato, chiedendo la inammissibilità o il rigetto del ricorso.

*Diritto.* Sulla eccezione d'inammessibilità del ricorso, genericamente dedotta nel controricorso, e specificata all'udienza, nel senso di mancanza d'interesse da parte dei ricorrenti, osserva il Supremo Collegio, che agli effetti delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico, non può fondatamente contestarsi il diritto e l'interesse, che hanno essi ricorrenti Gerardo e Vincenzo Coda, nel sostenere doversi in quel lascito del pio fondatore ravvisare la istituzione di un ente autonomo, onde potere nel caso affermativo esperire su i beni dotalizi le loro ragioni.

Che se è vero, che la Corte, dichiarandola assorbita, lasciò insoluta la questione intorno alla discendenza di detti ricorrenti dal testatore, è vero del pari, che di tale omissione precisamente i medesimi si dolgono col sesto mezzo, come di denegata giustizia, affermando, che la proposta indagine non poteva ritenersi assorbita dalla qualifica del legato, inquantochè occorreva, anzitutto, stabilire chi fossero i discendenti del fondatore, in confronto dei quali potessero i parroci ritologicamente contendere in giudizio. Che d'altronde, l'interesse potendo essere anche eventuale, i Coda avrebbero sempre veste giuridica per promuovere, come han promosso, ricorso in Cassazione avverso la denunziata sentenza.

Onde l'eccepita inammessibilità del ricorso non ha fondamento.

Osserva in merito, che tra le varie censure, con cui dal ricorso s'investe la pronunzia della Corte napolitana, quelle contenute nel primo e nel quarto mezzo concernono vizi di mancata e di contraddittoria motivazione; onde preliminarmente s'impone l'esame comprensivo di cotesti due mezzi, perocchè, se le obbiettate censure avessero per avventura fondamento, la sentenza verrebbe per ciò solo a cadere nel nulla, senza d'uopo che il Supremo Collegio fosse chiamato all'esame delle ventilate questioni di diritto.

Ora, non puossi in verità disconoscere che un'incertezza e confusione di criterii, una deficiente, monca e talvolta contraddittoria motivazione, campeggia generalmente nel ragionamento fatto dalla Corte, per giungere alla conclusione, che la disposizione testamentaria, intorno a cui si contende, non racchiude che un legato di messe in favore della parrocchia.

Infatti, la Corte nel definire la natura della disposizione in parola, afferma assiomaticamente, ch'essa non altro « costituisca che un legato di messe, colla celebrazione in primo luogo da parte di qualche prete di casa Coda, ed in mancanza da parte dei parroci della chiesa parrocchiale o preti semplici; e quindi un legato *cum onere* a favore dei preti di casa Coda e dei parroci e preti semplici, e per essi a favore della parrocchia quale *ente conservato* ».

Ma se il magistrato di merito è pienamente sovrano nell'intelligenza ed estimazione sì degli atti tra i vivi che di ultima volontà, svolgentisi interamente nel campo dei fatti, non può peraltro esimersi, nel trarne le conseguenze giuridiche, dall'assegnare le ragioni del suo decidere; onde nella specie doveva la Corte soffermarsi a rilevare e dimostrare partitamente, quale, e perchè, degli elementi necessari a costituire l'ente autonomo nella figurata ipotesi mancava; e conseguentemente discendere ad affrontare e risolvere la questione intorno alla vera determinazione e portata giuridica del legato in parola, nei rispetti delle parti.

Senonchè, ben più grave è il vizio di contraddizione, in cui nel suo ragionare s'impiglia la Corte; imperocchè, mentre prima dogmaticamente afferma, che dalla disposizione testamentaria, di che trattasi, esulano i caratteri dell'ente autonomo, poco dopo, discorrendo dell'ipotesi della cappellania laicale, riconosce che non fan difetto gli elementi della dotazione e dell'ufficio ecclesiastico.

Nega da una parte, che concorra l'estremo della obbligatorietà dell'onere negli eredi e successori del pio testatore, ed ammette poi nei preti e nei parroci il diritto alla rendita; il che implicitamente importa un'azione in essi per la consecuzione di cotesto diritto, ed una corrispondente obbligazione da parte degli eredi o successori. Sostiene nella motivazione, che il legato fu istituito a beneficio di qualche prete della casa Coda, ed in mancanza, dei parroci e preti della chiesa di San Michele, e conseguentemente che ad essi si appartiene, e poi dichiara invece nel dispositivo, che quel lascito costituisce un legato di messe a favore della *parrocchia*.

Combatte in tutto il ragionamento trattarsi di un ente autonomo soggetto a soppressione; e nel dispositivo conclude che la rendita deve intestarsi per la *proprietà* a favore del *pio legato*.

Insomma, la Corte non ebbe un chiaro concetto intorno alla natura giuridica della disposizione testamentaria del fu Don Filippo Coda, mancò al debito della motivazione, non dando congrua ragione del suo modo di decidere, avvolgendosi in proposizioni contraddittorie; onde, per tale motivo, rimanendo impregiudicata la questione di merito, la denunziata sentenza non può sfuggire all'annullamento, senza bisogno di discendere allo esame degli altri mezzi.

Che, pertanto, accogliendosi il ricorso, deve il Supremo Collegio emettere le conseguenziali statuizioni che sono di diritto.

Per tali considerazioni la Corte, visti gli articoli 539, 540, 542 codice di procedura civile, senza attendere alla eccepita inammessibilità del ricorso, questo accoglie pel primo e quarto mezzo, in quanto attiene alla mancata e contraddittoria motivazione, cassa e rinvia ecc.

---

## Cassazione di Roma.

27 luglio 1901.

*Pres.* Caselli, P — *Est.* De Aloisio.

*Grossi c. Spada e Mensa arcivescovile di Ravenna.*

**Ente morale — Inesistenza giuridica — Eccezione — Ammissibilità — Demanio — Eccezione *de iure tertii*.**

*Colui che è convenuto, a nome di un ente morale qualsiasi, ha* iure proprio, *cioè per suo diritto di difeso, veste legittima ad eccepire la inesistenza giuridica dell'ente medesimo.*

*Non può ritenersi che tale eccezione sia* de iure tertii. *ed invocabile dal solo Demanio, a cui favore si sarebbe verificata la soppressione dell'ente.*

Il fu canonico Pier Francesco Grossi, con suo testamento 27 ottobre 1779, legò due fondi vignati di sua proprietà, posti in provincia di Forlì (territorio di Bertinoro e Meldola), alla chiesa dello Spirito Santo in Ravenna, allora ufficiata dai PP. Teatini, con l'obbligo di celebrare un anniversario con notturno e messa cantata per li di lui defunti, nell'ottava di tutti i Santi.

Soppresso nel 1797, a seguito della invasione francese, il convento dei Teatini, la chiesa dello Spirito Santo fu devoluta (così ritiene la denunziata sentenza) all'Arcivescovo di Ravenna, che fin da allora provvide all'ufficiatura della medesima nonchè alla sua rappresentanza, nominando quale presidente di essa chiesa il rettore don Mariano Roncuzzi. Costui (prosegne la sentenza), facoltizzato da rescritto del prefato Arcivescovo, che agiva quale delegato apostolico della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari, concesse in enfiteusi. mercè istromento del 23 novembre 1831, al conte Pietro Grossi i due fondi di cui sopra, per l'annuo canone di scudi 12 e di bocali 30 di vino, da pagarsi nelle mani del preside *pro tempore* della chiesa, col patto « che gli enfiteuti, senza licenza della *Chiesa direttaria*, non potessero alienare, permutare o gravare di alcuna passività od ipoteca il predio suddetto, sotto pena di caducità e devoluzione immediata alla Chiesa direttaria, oltre la rifusione dei danni e spese ».

Morto nel 1865 il conte Pietro Grossi, gli successe, come unico erede, il di lui figlio conte Cesare, il quale con rugito 17 febbraio 1879, vendè per L. 5000 ad Antonio Bargossi i ripetuti due fondi, dichiarandoli di suo pieno e libero dominio; ed in quel giorno medesimo, il Bargossi fece trascrivere il proprio acquisto all'ufficio ipotecario di Forlì.

Dopo circa 15 anni, cioè con libello 3 maggio 1894, don Mauro Spada, attuale rettore della chiesa dello Spirito Santo, convenne il detto conte Cesare Grossi avanti il Tribunale di Ravenna, assumendo « che in virtù del patto contrattuale il convenuto era decaduto *ipso iure* dal dominio utile, per l'alienazione fatta; che la chiesa direttaria non poteva più agire in rivendicazione contro il terzo acquirente Bargossi, il quale aveva usucapito, a termine di legge, l'immobile; che la chiesa era perciò in diritto, non tanto per gli art. 1151,

1165 e 1565 Codice civile e pel patto surriferito, quanto pel principio *nemo locupletari potest cum aliena iactura*, di ripetere il pagamento della somma, rappresentante il valore del fondo ». Chiedeva quindi la condanna del Grossi al pagamento, *in favore della Chiesa*, della cennata somma di L. 5000, prezzo della vendita, oltre gli interessi moratorj, le spese e i danni.

Così il Tribunale, come in grado di con sentenza 2 luglio 1900, la Corte di Bologna, fecero diritto alle domande dell'attore don Spada.

Qui giova notare che l'Arcivescovo di Ravenna, rimasto estraneo al giudizio di primo grado, intervenne spontaneamente in quello di secondo grado, sia, come disse, a norma dell' art. 49 del Codice di procedura civile, sia per completare, ove del caso, la personalità del don Spada, quale preside della chiesa dello Spirito Santo.

Ricorre per Cassazione il Grossi, deducendo tre mezzi di annullamento, col primo dei quali accusa la pronunzia di appello di omessa motivazione e di violazione degli art. 1 e 2 della legge di soppressione degli enti ecclesiastici (15 agosto 1867) e 36 del Codice di procedura, in ordine al rigetto fatto dalla Corte, della preliminare eccezione da lui proposta, *di carenza di azione* nella controparte. Con gli altri tre mezzi investe nel merito la sentenza impugnata.

*In diritto.* — Ben fondato in ragione è il *primo* dei mezzi anzidetti.

Con la sua conclusionale, il Grossi, appellante, dedusse preliminarmente *la carenza di azione* del don Spada, per manco di personalità giuridica della chiesa per cui conto questi ebbe istituito il giudizio, in quanto la chiesa in parola fu colpita di soppressione dalla citata legge del 1867. La sentenza risponde che codesta è eccezione *de iure tertii*, perché non deducibile se non dal Demanio, a cui favore l' allegata soppressione si sarebbe verificata. Or non occorrono molte parole a dimostrare quanto sia paradossale cosiffatta risposta; poiché non è chi non intenda come colui che è convenuto, a nome di un qualsiasi ente morale abbia *iure proprio*, cioè per suo diritto di difesa, veste legittima ad eccepire l'inesistenza giuridica dell'ente medesimo, in altri termini la mancanza del subbietto dell' azione proposta.

Nè qui vale il ripiego escogitato dai resistenti, che cioè la chiesa dello Spirito Santo, per le leggi eversive emanate al tempo dell'occupazione francese, era divenuta proprietà della Mensa arcivescovile di Ravenna. Imperocchè, in primo luogo, la sentenza ciò non ritiene. Essa, infatti, dice sempre *direttaria*, non la *Mensa*, ma la *Chiesa*; dice che « la *Chiesa* non poteva, per l'avvenuta usucapione, più agire in rivendicazione contro il Bargossi »; dice che « il don Spada, quale rettore ed amministratore della *chiesa*, era in diritto di promuovere la presente causa, ed aveva facoltà di rappresentare la *chiesa* in giudizio, per far salvi i diritti della stessa ». In secondo luogo, ove si ammetta che la chiesa si confuse ed assorbì nel patrimonio della Mensa, nuovamente ed egualmente innegabilile si presenta *la carenza di azione*, per avere il don Spada promosso la lite *in nome della Chiesa* (come espressamente la sentenza ritiene in fatto), ossia di un ente che mancava ormai di personalità propria, e quindi di capacità allo sperimento dell'azione privata.

Dovendosi, per tutte le discorse cose, accogliere l'accennato primo mezzo del ricorso, ed investendo esso per la sua indole pregiudiziale l' intera sentenza, inutile si rende la disamina degli altri tre mezzi attinenti al merito della controversia.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

18 luglio 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Pugliese.

*Fondo pel culto* c. *Comune di Mineo.*

**Collegiate — Soppressione *ope legis* — Demanio dello Stato — Stipulazione intorno ai diritti ed alle azioni spettanti alle Collegiate — Validità.**

*Le Collegiate furono soppresse* ope legis; *ed il Demanio dello Stato* jure, *fino dalla cessazione della loro esistenza, potè stipulare intorno ai diritti ed alle azioni spettanti* ab origine *alle Collegiate medesime, di cui era divenuto il successore, il continuatore della personalità giuridica soppressa.*

La Cassazione ha considerato *in diritto* che la impugnata decisione, dopo di aver escluso ogni efficacia alla decisione emessa nel novembre 1848 dal Consiglio di intendenza, ritenendo che avesse ben altro obbietto da quello relativo al diritto nel Fondo pel culto ad esigere la prestazione per lo cui pagamento aveva spinto la coazione del 1895, ricordava come tale esclusione di efficacia fosse stata già dichiarata dal Tribunale con sentenza ormai passata in cosa giudicata: dopo aver affermato che dallo esame del titolo del 1632 emergesse la convinzione che null'altro si fosse stipulato se non se una cessione, e vendita di parte del dazio di macino fatta dal Comune, astretto da peculiari circostanze, a favore di taluni cappellani e procuratori della chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, i quali, quest'ultima rappresentando, non potevano aver diritti e doveri diversi da quelli acquistati e trasmetterli ad altri; e dopo di avere da questa premessa tratto la conseguenza che cotesta vendita o cessione non potesse riguardare la Collegiata, dante causa del Fondo pel culto, perchè questa Collegiata venne soltanto a nascere nel 1854, ossia ventidue anni dopo la confezione della convenzione testè enunciata, rivolse *ex professo* la propria attenzione su la transazione del 19 febbraio 1892, che era stata prodotta ed invocata dall'appellante Amministrazione, in seconde cure, come fonte legittima, dalla quale potesse attingersi la dimostrazione del proprio buon diritto, avvegnachè, essendosi addivenuto fra il Demanio dello Stato e la chiesa parrocchiale, per effetto del su mentovato titolo, ad una distinzione dei beni a questo ente spettanti da quelli spettanti alla Collegiata si fosse, in via di transazione, dopo strepitoso giudizio, provveduto al mantenimento della soggiogazione in disputa a favore del Demanio ed a peso del Comune; dopo aver valutato siffatto documento, essa (la denunziata sentenza), mentre a rigore non negava che dal medesimo ben sorgesse a prò del Demanio il diritto ad esigere la prestazione, si limitava ad affermare che la transazione testè citata potesse essere invocata dalla odierna ricorrente unicamente perchè aveva avuto luogo tra l'Amministrazione e la Chiesa senza intervento della Collegiata la quale perciò, era rimasta terza ed affatto estranea all'atto. Atto che neanco poteva opporsi al Comune per la ragione che questi ripete il diritto di non essere molestato dallo istromento costitutivo, mentre l'atto di transazione, se fu indubbiamente valido (sono parole testuali) fra coloro che vi concorsero, non potè avere efficacia e creare ulteriori diritti contro quelli che non vi presenziarono nè in altro modo vi annuirono.

Evidente è l'errore di diritto che si annida in tale concetto della Corte; imperocchè non può davvero ammettersi che nel 1892, dopo cioè emanate ed eseguite le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici, potesse la Collegiata reputarsi tuttora in vita ed avente tale e tanta capacità giuridica da potere intervenire in atti relativi alla sua patrimonialità ed a segno da potersi correttamente considerare terza ed estranea nei rapporti con quelle convenzioni, alle quali essa non avesse per avventura presenziato ed annuito. La Corte d'appello ha manifestamente obliato che la Collegiata aveva *ope legis* cessato di esistere giuridicamente e che intanto il Demanio dello Stato *iure* stipular poteva

intorno ai diritti ed alle azioni spettanti *ab origine* alla Collegiata medesima, in quanto era divenuto il successore, lo erede della costei personalità soppressa. Egli era la continuazione giuridica di questa personalità, la quale per ciò solo non poteva essere mai qualificata terza ed estranea alla contrattazione del 1902.

Questo errore è quindi opportunamente rimproverato dal ricorso alla denunciata sentenza, siccome le è con pari opportunità rimproverato quello, ancora manifesto, dello aver negato efficacia nei riguardi del Comune alla transazione di sovra menzionata, obliando che questo Comune non era che un debitore della prestazione e che come tale egli, non avendo interesse ad impugnare il diritto del proprio creditore di disporre come meglio credeva delle sue ragioni creditorie, non potesse insorgere (e di fatto non era insorto) contro la convenzione del 1892.

Che, essendosi violati i precetti dell'art. 1130 Codice civile e degli articoli 1 e 2 del 15 agosto 1867, la decisione della Corte d'appello di Catania deggia venire cassata e rinviata per novello esame ad altra Corte d'appello, dinanti la quale le parti contendenti potranno far valere le ragioni e le deduzioni rispettive ai sensi di legge.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

27 giugno 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Mazzella.

*Mons. Iaffei* c. *Demanio e Fondo pel culto.*

**Fondazione per sacro patrimonio — Insopprimibilità — Giudizio di fatto — Incensurabilità — Affrancazione di censo — Legge 29 gennaio 1880 — Demanio — Buona fede Restituzione del prezzo.**

*Le fondazioni per titolo di sacro patrimonio sono esenti da soppressione* (1).

*È giudizio di fatto incensurabile il vedere se dai titoli risulti la fondazione di una cappellania o di un sacro patrimonio, ovvero se questo o la cappellania fu lo scopo principale della fondazione* (2).

*È incensurabile il giudizio d'interpretazione degli atti fatto dal magistrato di merito, sempreché dia ragione sufficiente del suo convincimento, e non violi i principii direttivi della interpretazione degli atti stessi* (3).

*Per stabilire se il Demanio sia tenuto alla restituzione del prezzo reale o del solo prezzo ottenuto dall'affrancazione, giusta la legge 29 gennaio 1880, dei censi appresi come appartenenti ad una cappellania soppressa, mentre costituivano la dote di una fondazione per sacro patrimonio, occorre esaminare se esso Demanio si trovava in buona o in mala fede* (4).

---

## Cassazione di Roma.

17 giugno 1901.

*Pres.* Pagano, P. P. — *Est.* Pugliese.

*Demanio dello Stato* c. *Congregazione del SS. Sacramento in Azzano e Barbato.*

**Demanio — Presa di possesso — Contestazione — Art. 16 della legge 7 luglio 1866 — Riscossione dei frutti — Deposito alla Cassa dei depositi e prestiti — Inammessibilità.**

*Quando in caso di contestazione il Demanio abbia preso possesso dei beni a mente dell'art. 16 della legge 7 luglio 1866, non può ordinarsi dal magistrato che le pigioni scadute e da scadere dopo la detta presa di possesso siano versate nella Cassa dei depositi e prestiti, a titolo di cautela fino all'esito del giudizio principale sulla definizione dell'indole dell'ente.*

La Cassazione ha considerato, *in diritto* che, togliendo ad esame il ricorso del Demanio, nella parte sviluppativa dell'unico motivo addotto, appaia chiaro come esso precipuamente sia indirizzato alla censura del provvedimento adottato dalla denunziata sentenza in ordine alle

---

(1-4) Veggasi lo studio pubblicato in questa dispensa, nel quale è riportato anche (pag. 554-555) il testo della presente decisione.

annualità di fitto posteriori alla data di presa di possesso (10 maggio 1898) dei beni dotalizi della cappellania Castrese Capone. E' accennato, egli è vero, anche l'errore in genere della sentenza medesima, per avere disconosciuto gli effetti giuridici di questa presa di possesso, ai fini del diritto di venir percependo i frutti del patrimonio incamerato, e nei rapporti con le prescrizioni racchiuse nell'art. 16 della legge 7 luglio 1866; ma l'accusa più concreta e meglio specificata che si muove contro il pronunziato del Tribunale civile di Napoli, è quella dello avere ordinato al Lupoli di versare le pigioni scadute dopo la data testè ricordata, e quelle da scadere in seguito, nella Cassa dei depositi e prestiti a titolo di cautela fino all'esito del giudizio principale su la definizione dell' indole dell' ente al quale ebbero ad essere *ab initio* assegnati i beni in disputa.

Ora, a prescindere dall'osservare che se col ricorso si fosse inteso di investire non solo il sovrannunciato capo di sentenza, ma anche quello che attribuisce alla Congregazione la annualità decorsa dal 10 agosto 1896 al 10 agosto 1897, la sentenza meriterebbe di venir censurata perchè avrebbe realmente disconosciuto le conseguenze legittime della immissione in possesso operata dal Demanio, è fuori dubbio che di questa censura non può andare esente per ciò che ha disposto circa le pigioni scadute e da scadere dopo la data del fatto giuridico in parola. L'art. 16 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, espressamente impone di doversi dare sempre al Demanio il possesso dei beni appartenenti a corpi od enti morali ai quali fossero applicabili la legge medesima e le precedenti, anche nel caso di contestazione e fino a quando questa non sia risoluta dal Governo o dall' autorità giudiziaria in senso contrario alle pretese del Demanio medesimo. Prescrizione speciale cotesta, che è in conseguenza del principio fondamentale della legge, cessazione degli enti, incameramento allo Stato della loro patrimonialità: questa è devoluta allo Stato fin dal momento in cui il singolo ente è considerato come non riconosciuto. E poichè il diritto di proprietà è rivelato dal fatto del possesso, questo *ope legis* segua contemporaneamente allo acquisto del diritto medesimo, nè può venire interrotto in altro modo che non sia quello di un provvedimento d'indole superiore od emanato dal competente magistrato.

Ed è naturale che, parlando la legge di possesso a favore del Demanio, abbia inteso, in conformità dei principj del Codice civile, di parlare dei frutti naturali e civili prodotti dalla cosa posseduta.

Nel caso concreto poi è da rimarcare come, tanto il giudice di prima sede, quanto quello in secondo grado, abbiano fatto allusione a giudizio pendente intorno alla definizione della fondazione Castrese Capone, mentre, in realtà, da nessun elemento viene contrastata questa pendenza di giudizio.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Roma.

**23 marzo 1901.**

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Penserini.

*Fondo pel culto e Demanio dello Stato* c. *Capitolo della Chiesa abbaziale di S. Scolastica in Subiaco.*

**Capitolo cattedrale — Prebende ai canonici — Misura — Apprezzamenti incensurabili — Spese di ufficiatura — Obbligo del Fondo pel culto — Tassa del 30 0[0 — Doppia prelevazione inammessibile — Costituzione delle prebende — Condanna del Fondo pel culto — Congregazione di monaci viventi in comune — Capitolo di canonici e beneficiati secolari — Rendite arretrate.**

*Nessuna disposizione di legge determina la misura delle prebende da costituire ai canonici ed ai beneficiati di una chiesa cattedrale; ed i criteri da adottarsi al riguardo non costituiscono che semplici apprezzamenti incensurabili dei giudici di merito.*

*Le spese relative all'ufficiatura della cattedrale ed alla conservazione dei fabbricati*

*devono continuare a sostenersi dal Fondo pel culto, e non possono porsi a carico delle dodici prebende canonicali e dei sei benefizi conservati, quando tali prebende e benefizi furono fissati in misura da comprendere soltanto ciò che doveva andare a profitto personale dell'investito.*

*La tassa del 30 per cento non può essere prelevata una seconda volta sulla somma arbitrata per le prebende e i benefizi conservati, e che è parte della rendita totale della cattedrale, sulla quale la tassa stessa è stata già prelevata.*

*Dovendosi costituire le prebende ed i benefizi della chiesa cattedrale con parte della rendita consegnata al Fondo pel culto, questa Amministrazione, e non il Demanio, deve essere condannata a tale costituzione.*

*Nella costituzione di un Capitolo di canonici e beneficiati secolari in sostituzione ad una Congregazione di monaci viventi in comune, non possono essere attribuite ai canonici e beneficiati le rendite arretrate per l'epoca precedente a tale costituzione, in cui il Capitolo non ebbe vita, nè funzionò come tale, cioè come ente autonomo.*

La Corte osserva che non v'è legge che determini la misura delle prebende da costituire ai canonici ed ai beneficiati; e tutti gli argomenti di analogia *hinc inde* addotti possono servire soltanto a dedurre i criterî da adottarsi, i quali però non potranno non essere apprezzamenti incensurabili dei giudici di merito, nè potranno qualificarsi applicazione esatta od errata di legge. E la sentenza impugnata, ciò escludendo, e fondando la risoluzione adottata su apprezzamenti di fatto, fece uso dell'equo arbitrio legittimo ed inevitabile in consimili estimazioni; e, poichè motivò esaurientemente il criterio seguito e perché non accettava quelli in contrario, non aveva il dovere di confutare ad uno ad uno tutti gli argomenti che ad altro non tendevano che a far accettare un diverso criterio, necessariamente escluso dalla dimostrazione data di quello seguito dalla Corte; nè sussiste in fatto che questo criterio fondasse sulla somma di reddito affermata dal Capitolo, e non su quella indicata dall' Amministrazione.

Non hanno quindi fondamento i *primi due mezzi* del ricorso.

Che neppure il *terzo* ed il *sesto* sono fondati; perocchè la sentenza, dopo avere ritenuto il fatto incontrastato che il tempio di Santa Scolastica rimase aperto al culto pubblico, e le spese relative di ufficiatura, non meno delle altre per conservazione dei fabbricati, furono e sono sostenute dall'Amministrazione del Fondo pel culto che vorrebbe esserne esonerata, dimostrò l' irragionevolezza della pretesa, in quanto che le prebende nella misura assegnata, gravandole delle dette spese, sarebbero divenute insufficienti al fine pel quale la misura stessa fu adottata: lo che in sostanza traducesi nella difesa della fatta estimazione, ed altro non é che un apprezzamento conseguenziale al precedente: ed é chiaro che le dodici prebende ed i sei beneficj avrebbero dovuto determinarsi in somma annua superiore a quella arbitrata, se, in luogo di andare totalmente a profitto personale avessero dovuto sulle medesime gravare le preaccennate spese; epperò il terzo mezzo in verità ha lo stesso scopo dei primi due contro la la misura determinata dalla sentenza. E neppure in questa parte difetta la motivazione, essendo pienamente dimostrata la ingiustizia della pretesa del Fondo pel culto, senza che quindi occorresse confutarne tutti gli argomenti addotti a sostenerla, necessariamente esclusi da detta dimostrazione.

Che del pari infondato è il *quarto:* perocchè sarebbe evidentemente, come ritenne la sentenza, un duplicato il prelevare la tassa del trenta per cento dalla somma arbitrata, che è parte della rendita totale sulla quale la tassa stessa fu già prelevata.

Che non così è a dire del *quinto:* poiché sfoggì alla Corte di appello che era oppugnata la solidarietà che essa pura ritenne senza addurne alcun motivo; come pure non fece attenzione che, dovendosi costituire le prebende ed i beneficj con parte della rendita consegnata al Fondo pel culto, questa Am-

ministrazione e non il Demanio dovevasi condannare a costituirle, come quella che deteneva tanto la rendita che il Demanio doveva iscrivere per gli immobili anche degli enti conservati e soggetti a conversione, quanto le annue prestazioni non apprese dal Demanio (art. 11 legge 7 luglio 1866).

Che deve rigettarsi il ricorso del Capitolo riguardo alla pretesa degli arretrati, ostandovi incensurabili apprezzamenti dei giudici di merito.

Infatti la Corte ritenne che la Congregazione degli ex-monaci non esercitò mai il ministero di Capitolo cattedrale, e fu invece il Capitolo di Sant'Andrea che da secoli e fino all'ultimo funzionò come cattedrale e senato del vescovo, almeno fino al giudicato del 1897; e conseguentemente, invocando il principio esatto in diritto canonico *beneficium propter officium*, nonchè quello che informa l'art. 6 legge 15 agosto 1867, ne concluse che il Capitolo di Santa Scolastica non aveva diritto alle rendite arretrate delle prebende, se non dal giorno dello intervento nella causa definitiva colla regiudicata del 1897. E, così giudicando, non violò le preaccennate disposizioni applicandole al fatto incensurabilmente ritenuto. Cadono pertanto tutte le censure contenute nel primo mezzo; poichè, anche nella ipotesi che gli altri motivi addotti dalla sentenza le meritassero, essa sarebbe egualmente sorretta da quello suesposto, rendendosi perciò accademico l'esame degli altri motivi delle censure ad essi relative.

Del pari la sentenza stessa, apprezzando quella del 1897, escluse la regiudicata riguardo agli arretrati, perchè questa provvide all'avvenire senza influenza sul passato, nè sulla condizione giuridica del Capitolo fino a quella data, ammesso pure che al tempo della soppressione la Congregazione religiosa costituisse il Capitolo regolare della Cattedrale di Santa Scolastica, poichè tale questione per gli arretrati non fu allora oggetto di contestazione, epperò non venne il Tribunale provocato a conoscerne, quali che fossero le espressioni adoperate nella medesima. E poichè, ciò ritenendo in fatto, la sentenza impugnata non violava le norme in diritto sulla regiudicata, così cade pure il secondo mezzo.

Nè sussiste che per la legge di soppressione si rendesse impossibile fino da allora ai Cardinali commendatari di valersi del Capitolo di Sant'Andrea perchè collegiata soppressa, poichè per l'art. 3 della legge 15 agosto 1867 dovevano gli investiti dei canonicati e benefizi della medesima continuare ad adempiere gli obblighi annessi a quel Capitolo per godere vita durante l'assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

I quali apprezzamenti incensurabili, escludendo il diritto nell'attore agli arretrati anteriori al 12 novembre 1895, assorbivano le deduzioni da lui fatte a dimostrare che non potessero le Amministrazioni convenute depositarie delle rendite ritenerle senza titolo e buona fede; perocchè, quando il convenuto è assolto dalla domanda *ob non jus actoris*, non si fa luogo alla indagine se *jure* detenga quegli la cosa dimandata.

Della contraddizione poi, se anche esistesse, di avere accordato arretrati dal 12 novembre 1895 dopo affermata la creazione di un nuovo Capitolo con la regiudicata del 1897, avrebbero potuto elevare censura le Amministrazioni condannate a pagarli, non già il Capitolo, cui a questo riguardo può rescriversi: *gaudeat impetratis*.

E cade così anche l'ultimo mezzo del ricorso.

Che per la reciproca soccombenza è il caso di compensare le spese, avvegnachè si cassi la sentenza pel quinto mezzo del ricorso delle due Amministrazioni, concernendo un punto affatto secondario e di così poco interesse che può prevedersi che il Capitolo, limitandosi ad esercitare contro la sola Amministrazione del Fondo pel culto i diritti riconosciutigli, saprà prevenire ed evitare la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio.

Per questi motivi, la Corte cassa li-

mitatamente al quinto motivo di ricorso, rinvia, ecc.

---

### Cassazione di Roma.

28 aprile 1899.

*Pres.* Caselli, P. — *Est.* Siotto.

*Mazzolani, parroco di S. Giovanni in Offaga c. Buroni.*

**Competenza — Decime — Valore indeterminabile.**

*Agli effetti della competenza è di valore indeterminabile la causa promossa pel pagamento di decima proporzionale al prodotto del fondo anno per anno* (1).

Ritenuto in fatto che la decima nella specie era proporzionale al prodotto del fondo anno per anno, la Corte di merito ben fece considerando la controversia di valore indeterminabile e quindi superiore alle lire millecinquecento (art. 87 Cod. proc. civ.): indeterminabile perchè il prodotto varia di anno in anno, e perchè la média di un decennio può dare un critèrio appena approssimativo per il decennio successivo. E non regge la distinzione che il ricorrente vorrebbe introdurre tra pensioni maturate e maturande, al fine di poter dire che delle prime, precisate nel loro quantitativo, il valore non che indeterminabile è pienamente determinato. Ma ciascun vede che le norme regolatrici della competenza sono e debbono esser fisse, nè possono farsi dipendere dal tempo nel quale sorge la controversia, a prescindere che i canoni del quinquennio, sebbene scaduti, ebbero, con apprezzamento incensurabile in questa sede, a ritenersi di valore superiore a quello determinato nella domanda. Mancherebbe poi la ragione di limitare il disposto dell'art. 87 alla controversia di valore inestimabile per indole propria, mentre il legislatore, dopo menzionate le questiòni di stato, di tutela e di diritti onorifici, soggiunse: « ed altre non simili, ma in genere di valore indeterminabile ».

E' vero che la Corte di merito avrebbe fatto meglio, sorvolando sul titolo il quale non era impugnato nella specie, poichè si disputava unicamente se la decima come sacramentale fosse abolita, ovvero come dominicale conservata dalla legge.

E' vero che non è corretta l'affermazione che il parroco chiedente la decima fosse condomino del fondo alla stessa decima vincolato. Ma questi errori commessi, vagando oltre la vera tesi della causa, non valgono ad infirmare il giudicato che con retto criterio ha definito la competenza.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

### Cassazione di Roma

16 gennaio 1900.

*Pres.* Ghiglieri, P. P. — *Est.* Rocco-Lauria.

*Montalti c. Municipio di Cesena.*

**Censo bollare — Terzo possessore del fondo — Rinnovazione del titolo — Art. 2136 del Codice civile.**

*Il terzo possessore di fondo gravato di censo bollare, divenuto con ciò stesso debitore del credito censuario, da escludere la previa escussione dell'originario debitore, deve sottostare all'obbligo di rilasciare l'atto di riconoscimento di cui nell'art. 2136 del Codice civile* (2).

Considerando che secondo il giure comune non si dubita non potersi esercitare contro il terzo possessore le azioni personali che « ex contractu » competono contro il primitivo proprietario ed i costui successori universali, e che perciò al terzo possessore non si concede chiedere il riconoscimento dell'obbligazione « ex contractu » ai fini dell'art. 2136

---

(1) Confor. stessa Cass. 6 dicembre 1890, Capitolo di Magliano Sabino c. Antonelli (vol. I, p. 600).

(2) Sul diritto del creditore del censo di avere la rinnovazione del titolo a sensi dell'art. 2136 del Codice civile, veggasi stessa Cass. di Roma 3 aprile 1895, Istituto di Fossombrone c. Carletti (vol. V, p. 339).

codice civile. Ma nella specie si versa in giure speciale.

Il censo consegnativo o constitutivo bollare, a tenore ossia della bolla Pio V negli Stati ex-pontifici, ebbe forme ed efficacia particolari. Potevasi solo costituire su d'immobile fruttifero. Chi voleva costituirlo dichiarava innanzi tutto, nel relativo istrumento, d'imporre su designato fondo un censo determinato non eccedente l'annuo frutto dello stesso, in pecunia o in genere. Indi dichiarava, mercè un capitale corrispettivo irripetibile, di vendere alla persona che questo dava l'annuo censo imposto sul fondo. Onde nella scuola rispetto al censo bollare fu notato « census non fructibus fundi sed *super fundum* ipsum imponitur »; imperocchè, valga ben rimarcarlo, il censo, prima di eseguirsi la vendita dei frutti, s'imponeva, si scriveva sul fondo, *in rem*, senza che però al censo rimanesse aggiunta una qualchè parte dominicale del fondo censito. « Per consignativum censum vero nullum jus, nec *proprietas*, nec *possessio* adquiritur in fondo ex quo debetur, sed peculiare quod jus hypothecae proximum » (Richeri, n. 3098, libro 3°).

L'imposizione quindi del censo sul fondo diveniva principale e la vendita del frutto era accessoria e diveniva tale non « propter aliud, sed propter se ».

Passato dunque ad un terzo il possesso di un fondo censito nel modo menzionato, non si verifica il passaggio di un fondo qualunque, sibbene il passaggio di un fondo in cui era infisso un censo che generava immediatamente e direttamente nel terzo possessore l'obbligo conseguenziale del pagamento dell'annua pensione.

Di qui deriva che il terzo possessore di fondo gravato di censo bollare, divenuto con ciò stesso debitore diretto del credito censuario, da escludere la previa escussione dell'originario debitore, debba sottostare all'atto di riconoscimento di cui nel ripetuto art. 2136 codice civile. Non giova obbiettare che il terzo possessore, potendo abbandonare e perdere il possesso del fondo censito, non possa eseguire un riconoscimento che nelle sue conseguenze giuridiche sorpassa anche il suo possesso. Fino a che egli trovasi nel possesso del fondo censito, riconoscendo il censo che è sul fondo « principaliter et propter se », compie atto efficace ad interrompere la prescrizione, a nulla rilevando che siavi l'obbligazione personale dell'originario debitore Se il terzo non fosse tenuto all'obbligo del riconoscimento, potrebbe impunemente prescriversi il censo col corso di trenta anni. Il riconoscimento del debitore originario non gli nuocerebbe. Ben si intende infine che stante la natura del censo bollare, il riconoscimento di un terzo possessore gioverebbe al creditore censuario verso i successivi terzi possessori.

Le Montalti in conseguenza, quali posseditrici di fondo gravato di censo bollare, debbono rilasciare l'atto di riconoscimento agli effetti dell'art. 2136 codice civile. Si assume che col regolamento Gregoriano del 1834 siasi ridotto il censo bollare ad una semplice ragione di credito.

In detto regolamento od in altri atti pontifici non esiste disposizione modificatrice del censo bollare. Il richiedere l'iscrizione dell'ipoteca per esercitare il rimedio dell'*associazione* al fondo censito, rivela che contro il terzo possessore il censo bollare sussiste con *la garantia dell'actio in rem*, in guisa d'applicarsi il mentovato rimedio. I dottori già osservarono che l'*actio in rem scripta* per il credito del censo est *proxima* all'azione ipotecaria ed anzi era di questa *fortior*, sino a reputarsi nel *motu proprio* di Pio VII del marzo 1801 una *certa* comproprietà del creditore del fondo censito. Ma, come nello stretto senso non vi è ad evidenza *condominio*, così non vi è ipoteca. Il possessore ipotecario non deve personalmente fare alcuna soluzione, dovendo rilasciare il fondo, il quale, ove non si rilasci, si espone all'incanto. Il possessore di fondo gravato di censo bollare è invece obbligato personalmente ed in maniera diretta siccome *onus* al fondo inerente, a pagare le rendite censuali. L'essersi perciò senz'altro voluto che, per ottenere l'associazione al fondo cen-

sito, debbasi iscrivere la ipoteca, non ha modificato la natura reale del censo bollare rivolta a diversa finalità. Non è fuor d'opera avvertire che, siccome i censi consegnativi o compre di annue entrate, precedenti alla bolla di Pio V e quelli non costituiti con l'espressa imposizione del censo sul fondo, hanno modi diversi, così varie sono le decisioni dei giudici circa la natura dei censi, i quali, quando non vennero costituiti secondo il tenore dell'accennata Bolla, sono semplici ragioni creditorie perseguibili con la sola azione personale.

Stando a questa guisa le cose, non rimane che, come il Tribunale con accurata sentenza fece, avvertire andar regolati i censi antichi con le norme del tempo in cui si costituirono, giusta l'art. 29 delle Disposizioni transitorie riguardanti il codice civile in vigore. Il perchè il *primo* assunto del ricorso non ha fondamento. Del *secondo* non accade occuparsi, essendosi abbandonata nel corso del giudizio, a seconda le affermazioni insindacabili dei giudici di merito, la deduzione, la quale ne costituisce la base, di non essere le ricorrenti proprietarie del fondo, limitandosi esse alle questioni denunziate col primo motivo del ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

## Cassazione di Roma

7 dicembre 1900.

*Pres.* Rocco Lauria P. ff. — *Est.* Pugliese

*Finanze* c. *Capitolo della cattedrale di Casale.*

**Demanio — Presa di possesso di beni di ente ecclesiastico — Errore — Risarcimento dei danni — Mala fede — Restituzione di somme indebitamente riscosse — Interessi.**

*Nel caso in cui il Demanio abbia per errore preso possesso dei beni di un ente ecclesiastico, non può, se non si è accertata la sua mala fede, essere condannato a titolo di risarcimento di danni, oltre alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, al pagamento degli interessi su tali somme dal dì della indebita riscossione.*

Ha considerato, in diritto, essere ben fondate le lamentanze del ricorso riflettenti la condanna della pubblica Amministrazione a rifondere i danni, come un derivato di civile responsabilità incontrata nella presa di possesso delle quote di massa capitolare, verso il resistente Capitolo. E questo fondamento ben si appalesa dal riflettere che nessuna mala fede ebbe ad essere ritenuta dalla denunciata sentenza nei riguardi del Demanio, quando quell'apprensione di beni venne compiuta. Il ragionamento speso dalla decisione della Corte di appello, che si è espressamente avuto cura di trascrivere qui innanti, su la quistione in esame non consacra alcuna parola in ordine a questo estremo di mala fede, che per la legge comune e per le speciali, eversive all'asse ecclesiastico, avrebbe dovuto essere la legittima sorgente, il vero substrato di ogni responsabilità civile, produttrice dell'obbligo di rifusione del danno.

La Corte di appello, limitandosi in ispiegare le fraintenzioni dell'appellante Amministrazione, ed in rilevare la poca felicità dell'espressione usata dalla sentenza appellata, non ha fatto che confermare, *mutatis mutandis*, i concetti di questa ultima. Ha, cioè, ammesso che un danno esiste e che responsabile di questo danno e tenuto all'obbligo di risarcirlo sia il Demanio. Ha soltanto spiegato in che questa rifazione deggia consistere, opinando cioè che essa debba concretarsi, non solo nella restituzione delle somme indebitamente riscosse, ma anche nel pagamento degli interessi su cotali somme dal dì della indebita riscossione. Ora è evidente come, per qualificare indebita la riscossione e per far derivare da siffatta qualifica l'obbligo della corrisponsione degli interessi *a die* come rappresentativi di una emenda del danno, il giudice di merito avrebbe avuto imprescindibile dovere di indagare innanti tutto se il Demanio, procedente alla immissione in possesso di una determinata quota di patrimonialità dello ente, la quale egli ha ritenuto doversi incamerare in esecuzione della legge,

abbia compiuto atto illegittimo, sia caduto in colpa. Dalla disamina e soluzione di questo quesito, dalla indagine sul se *jure fecit quod fecit* sarebbe soltanto potuto discendere un qualsiasi obbligo di risarcimento.

La dichiarazione su la esistenza di cotesto obbligo era strettamente collegata all'ammissione di colpa del Demanio, e quindi la prima non poteva sussistere senza che sussistesse questa seconda. La Cassazione non può plaudire al principio proclamato dal giudice di merito, avvegnachè sia da ritenere, anche in omaggio al *jus receptum*. che il Demanio il quale s'impossessa dei beni dell'ente, agisce sempre in esecuzione della legge abolitrice dell'ente stesso: egli non fa che esercitare un'azione, compiere un dovere, al cui esercizio è chiamato dalle leggi del 1866 e 1867. Queste leggi riconoscono la legittimità di questo possesso fino a quando l'istituto chiesastico, della cui patrimonialità si tratta, non sia stato dichiarato esente di soppressione o di conversione dall'autorità amministrativa o giudiziaria in modo definitivo. Durante qualsiasi contestazione su tale estremo, sul se sia o no soggetto alle leggi eversive il patrimonio dell'ente, il possesso preso dal Demanio in esecuzione delle leggi non può costituire fatto illecito che arrechi danno risarcibile. La denunciata decisione ha, senza accorgersene, riconosciuto essa stessa questa verità, quando ha consacrato tutta la più cospicua parte della sua motivazione in risolvere la disputa della devolvibilità o meno della massa corale, disputa impegnata dalle parti contendenti. Disputa che avrebbe dovuto far convinta la Corte di appello della mancanza assoluta di una preesistente decisione giudiziaria od amministrativa circa lo importante punto controverso. E se nessuna decisione che avesse dichiarato la esenzione della massa in parola esisteva: se precisamente dalla devoluzione, o meno, si tratta tuttora, come ha potuto la Corte medesima *eodem tempore* ritenere illecita la presa di possesso di una quota patrimoniale, la cui natura, se convertibile o meno, era tuttora *sub judice*? Come presumere in mala fede la pubblica Amministrazione e reputarla obbligata al risarcimento di danni, quando tanta controversia erasi impegnata in ordine all'indole, alla essenzialità di quel patrimonio, del quale, in obbedienza alla legge, erasi immesso in possesso del Demanio? Vi era il fatto materiale, la immissione, ma mancava assolutamente la caratteristica d'illegalità, d'illeceità, di questo fatto nei riflessi con la legge sotto la cui ombra era stato compiuto. Il Demanio, col prendere possesso si era servito di un suo diritto e non aveva fatto ingiuria ad alcuno. Egli è però che ben si appone la ricorrente Amministrazione quando ritiene che la sentenza denunciata non abbia esaminato la domanda del Capitolo cattedrale per il risarcimento dei danni, alla stregua dei criteri e delle specifiche disposizioni delle leggi riferentisi all'asse ecclesiastico. E si sarebbe anche meglio apposto se avesse fatto rimarcare come questa sentenza abbia ammesso la sussistenza dell'obbligo a risarcire il Capitolo, completamente trascurando ogni opportuna indagine, ogni conveniente motivazione intorno alla fonte dalla quale avrebbe potuto *jure* scaturire l'obbligo in parola. Nè, a mutare la convinzione del Supremo Collegio (la quale d'altronde non fa che rifermare le massime già altre volte addottate *in subiecta materia*), possono aver vigore gli obbietti messi innanti dalla parte controricorrente.

E di vero non sussiste quello del non essere state innanti alla Corte di appello invocate le disposizioni di legge che col ricorso si dicono manomesse. La indicazione della violazione di legge per naturale necessità costituisce un fatto posteriore alla sentenza, che, come supposta autrice di queste violazioni, viene denunziata alla censura del Supremo Collegio. Il ricorrente non può prevedere, prima di averne legale cognizione, quale possa, per avventura, essere il responso del giudice di merito. Solamente, quando cotesto responso è legalmente emanato, egli vien messo in grado di sapere in

quali parti, secondo lui, possa e deggia essere impugnato, sia nei rapporti con le deduzioni presentate innanti al giudice di merito, sia con i canoni di diritto.

Nel caso concreto, resistendo l'Amministrazione delle Finanze alla domanda principale del Capitolo era ovvio il concetto che avesse inteso di resistere anche alla domanda secondaria dei danni e realmente vi si oppose. Incombeva invece obbligo al giudice, che la condanna alla rifazione dei danni emetteva, di vedere se questa domanda avesse, o meno, il conveniente sostrato nella legge e nella equità.

E molto meno può reggere quello del trattarsi di meri apprezzamenti di fatto. La natura della quistione principale trattata e decisa in primo e secondo grado, l'indole delle deduzioni *hinc et inde* presentate si ribellano completamente a questo concetto.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia ecc.

---

### Cassazione di Torino

5 dicembre 1902.

*Pres.* Pinelli, P. P. — *Est.* Rigoni.

*Badini* c. *Chiara.*

**Banchi in chiesa — Turbativa di possesso — Preminenza verso l'altare maggiore — Azione di manutenzione.**

*Compete l'azione possessoria di manutenzione a chi, trovandosi nel possesso della servitù di banco o porzione di banco in chiesa, viene molestato nel predetto possesso con renderglisi più incomodo e molesto l'accesso al banco medesimo mediante la collocazione di alcune panchine laterali, o con toglierglisi, ponendo altri banchi innanzi al suo, quella preferenza o preminenza che prima godeva verso l'altare maggiore* (1).

Attesochè il cav. Giuseppe Badini e litisconsorti si lagnavano dapprima avanti il pretore di Biandrate, e poscia avanti il tribunale di Novara, di essere stati in principio del mese di febbraio 1897 dal Don Alfonso Chiara, prevosto di Carpignano Sesia, spogliati o quanto meno molestati nel possesso, in cui si trovavano, della servitù di tenere i loro banchi o porzioni di banchi nella chiesa parrocchiale del suddetto Comune, in quanto il predetto prevosto si era arbitrato, non ostante le loro opposizioni e proteste, di porre in capo alle due liste di banchi esistenti nella predetta chiesa parrocchiale tre nuovi banchi, e di porre nelle corsie laterali a ridosso dei preesistenti banchi, e così anche dei loro, dei nuovi banchi, privandoli in tal modo del possesso del diritto di preminenza e precedenza verso l'altare maggiore, in cui prima si trovavano, e rendendo a loro meno libero e più incomodo il possesso del diritto di accedere e recedere dai loro banchi, giacchè la corsia centrale della chiesa era stata ristretta, e le corsie laterali furono quasi ostruite. Quindi chiedono di essere reintegrati e mantenuti ognuno degli attori nel possesso e nel godimento dei banchi o porzioni di banchi, che rispettivamente li riguardavano, coi relativi diritti, comodità e preminenze che tali banchi o porzioni di banchi avevano prima della lamentata novità.

A giustificazione e sostegno delle loro domande avevano gli attori dedotto dei capitoli per interrogatorio e per testimoni, onde provare le circostanze di fatto superiormente indicate.

Il tribunale di Novara colla sentenza 8 marzo 1899 denunciata a questa Corte (dopo avere giustamente criticata la sentenza 2 agosto 1898 del pretore di Briandrate, in quanto aveva ritenuto che nella fattispecie non potevasi separare la questione possessoria dalla petitoria, e perciò aveva mandato alle parti di provvedersi mediante l'istituzione di un giudizio pe-

---

(1) Confr. App. Torino 20 luglio 1895, Caudana c. Santa Rosa ed altri (vol. VI, p. 58), e lunga nota ivi; Fontana A., *Le azioni possessorie ed il diritto di banco in chiesa* (vol. in corso, p. 257).

titorio) finì per non ritenere fondata nè l'azione di reintegrazione, nè quella di manutenzione proposte dagli attori, e perciò, accogliendo l'istanza subordinata del prevosto Don Chiara, assolse il medesimo dalle domande degli attori.

Attesochè il tribunale di Novara, per giungere alla suddetta decisione, non negò le surriferite circostanze di fatto invocate dagli attori a suffragio delle loro domande, ma basò la sua pronuncia specialmente sulle seguenti argomentazioni: « È pacifico tra le parti in causa che i banchi e le porzioni di banchi spettanti agli attori nella chiesa parrocchiale di Carpignano Sesia non furono spostati dall'area di quella chiesa; e perciò si trovavano all'epoca della citazione nel posto che *ab antiquo* avevano, e solo il parroco convenuto si fece lecito anteporre ai medesimi tre altri banchi, in modo che il primo banco vicino all'altare maggiore rimanesse quarto, e via di seguito; per di più non nella corsia di mezzo, ma in quelle laterali pose delle banche o banchini a ridosso ai banchi, che esistevano precedentemente, senza punto impedire l'ingresso da ambi i lati dei banchi degli attori. Infatti le novità praticate dal convenuto non andarono ad alterare punto il possesso annuale degli attori, nè toglievano il possesso di fatto ». — E più avanti: « Non trattasi più di questione di fatto della violazione del possesso, ma della estensione del possesso ». — E più avanti ancora: « Se dunque agli attori non fu manomesso nè tolto il possesso dei banchi o porzione di banco, se ai medesimi non venne menomamente manomesso o tolto il possesso di accesso o recesso, non avendo un possesso maggiore sull'area della chiesa, non furono nemmeno molestati o spogliati di tale loro possesso ».

Attesochè bastano i brani soprariferiti dalla sentenza impugnata per tosto andare convinti della patente confusione dalla medesima fatta dell'azione possessoria di reintegrazione con quella di manutenzione.

Se per l'applicazione della prima occorre lo spoglio, la privazione del possesso, per l'applicazione invece della seconda basta la molestia, l'incomodo e la restrizione del possesso stesso.

Ora non si può sul serio negare che chi trovasi nel possesso della servitù di tenere un banco o porzione di banco in chiesa non venga molestato nel predetto possesso, qualora mediante un banchino, posto lateralmente al suo banco, non gli si toglie, ma gli si rende più incomodo e molesto l'accesso al medesimo, e qualora con altri banchi posti avanti al medesimo gli si toglie quella preferenza e preminenza, che prima godeva verso l'altare maggiore. In questo caso si potrebbe anche sostenere che vi è uno spoglio.

Quindi giustamente i ricorrenti col loro secondo mezzo fanno alla denunciata sentenza l'accusa di avere violato gli articoli 694 e 695 c. c.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

---

## Cassazione di Torino.

11 luglio 1902.

*Pres.* Mussita, ff. di P. — *Est.* Taglietti.

*Opera Parrocchiale di S. Appollinare c. Ministero dell'interno.*

**Opere pie — Autorizzazione a stare in giudizio — Ricorso in Cassazione — Nuova autorizzazione — Prefissione di termine per ottenerla — Eccezione di ordine pubblico — Può essere sollevata all'udienza — Elevazione di ufficio.**

*L'autorizzazione a stare in giudizio ottenuta da una Opera pia deve essere rinnovata allorchè trattasi di proporre ricorso in Cassazione* (1).

*La mancanza di questa nuova autorizzazione non rende inammessibile il ricorso;*

---

(1-3) L'autorizzazione generica a stare in giudizio avuta da una Opera pia vale pel giudizio di primo grado e per quello di appello. Cass. di Torino 22 marzo 1898, Ospedale Albini c. Albini (vol. VIII, p. 537) e nota ivi.

*ma deve prefiggersi all'opera pia un congruo termine perentorio per provvedersi dell'autorizzazione stessa* (2).

*Il difetto di tale autorizzazione può eccepirsi anche all'udienza, ed elevarsi dal magistrato d'ufficio* (3).

Considerato che l'autorizzazione governativa è senza dubbio necessaria all'Opera ricorrente, onde possa intraprendere e sostenere una lite, a termini dell'art. 77 del Decreto Napoleonico del 30 novembre 1809, tuttora in vigore nella provincia di Parma; il che è stato riconosciuto dallo stesso avv. De Giorgi patrono della ricorrente Opera, il quale, il 16 marzo 1900, ebbe nell'interesse di essa a far domanda alla Prefettura della Provincia predetta per ottenerle l'autorizzazione a stare in giudizio contro il Ministero dell'interno e il Prefetto di Parma davanti al Tribunale di quest'ultima città nel primo grado del giudizio di cui si tratta, come risulta dal prodotto Decreto di autorizzazione in data 30 marzo 1900 del Consiglio di Prefettura di Parma.

Considerato che, se la mancanza dell'accennata autorizzazione può essere eccepita da chi è avversario dell'ente che ne abbisogna anche in questo supremo grádo della causa, essa però non rende senz'altro il ricorso inammessibile, ma essendo lasciato al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria il prefiggere termini, questa dovrà appunto stabilire un termine entro cui l'ente non autorizzato faccia constare di essersi provveduto della richiesta autorizzazione; il quale termine fisso è necessario onde non rimanga in balla di una parte il protrarre indefinitamente la decisione della controversia. In questo senso ebbero a spiegarsi la prevalente dottrina e giurisprudenza

Nè vale opporre non essere più necessaria l'autorizzazione di cui si tratta per essere già stata autorizzata l'Opera parrocchiale di S. Apollinare a sostenere il giudizio col decreto surriferito senza distinzione di grado, per cui si debba ritenere avere essa sempre, e quindi anche davanti a questo Supremo Collegio, la autorizzazione richiesta: imperocchè la autorizzazione già ottenuta per il giudizio ordinario, non può essere valevole anche per il giudizio straordinario di cassazione, come è dalla dottrina e dalla giurisprudenza stabilito.

Non può infine dirsi tardiva l'eccezione in esame, sollevata soltanto all'udienza, riguardando essa la veste legale di una parte in giudizio, per cui, come attinente all'ordine pubblico, non solo è opponibile in qualunque stato e grado della causa, ma potrebbe anche elevarsi d'ufficio.

Per questi motivi, la Corte prefigge anzitutto il termine di tre mesi dalla pubblicazione di questa sentenza alla ricorrente Opera parrocchiale di S. Apollinare di Parma per provvedersi dell'autorizzazione richiesta a senso delle suesposte considerazioni.

---

## Cassazione di Napoli.

**28 ottobre 1902.**

*Pres.* Salvati, ff. di P. — *Est.* Loffredo.

*Arciprete di S. Biagio di Amantea* c. *Abate.*

**Ruoli esecutivi — Rinnovazione dopo il trentennio — Prescrizione — Eccezione in sede di opposizione a coazione — Ammessibilità.**

*Un ruolo dei corpi morali, non rinnovato nel trentennio, perde la forza di titolo esecutivo* (1).

*La rinnovazione del ruolo dopo il trentennio non lo salva dagli effetti della prescrizione, la quale può eccepirsi anche in sede di opposizione agli atti coattivi* (2).

---

(1-2) Ugualmente la Corte di Cassazione di Roma ritenne che la rinnovazione del ruolo, dopo il trentennio, non ha alcuna efficacia; nè può interrompere la prescrizione, essendosi questa già compiuta ed estinto il diritto ad esigere: decis. 21 febbraio 1896, D'Agostino c. Fondo pel culto (vol. VI, p. 352).

Con precedente sentenza la Cassazione di Napoli decise che il difetto di rinnovazione dei ruoli nei trent'anni non fa venir meno il diritto alla riscossione delle rendite, ma fa

Considerando che, giusta le norme del codice di rito civile, l'esecuzione forzata non può avere luogo, se non in virtù di titoli, ai quali la legge attribuisce il carattere esecutivo; e non altrimenti disponevano gli articoli 535 e 641 delle vecchie leggi di procedura. Premesso ciò, se il titolo per cui s'inizia il procedimento di esecuzione abbia perduta ogni efficacia giuridica, non può cader dubbio intorno alla nullità di tutti gli atti che ne dipendono. Nè potrebbe ammettersi prova del possesso *ad exigendum* con altro titolo, perchè *in executivis* non può sostituirsi un nuovo titolo a quello già dichiarato inefficace, essendo pienamente applicabile in siffatte contingenze la massima: *quod ab initio nullum est, tractu temporis convalescere non potest.* Coteste norme, *ipsis rebus dictantibus*, non possono al certo sconoscersi nella procedura speciale dei ruoli esecutivi, quantunque essa differisca precipuamente dalla procedura comune, in quantochè alla esecuzione di sentenze, ordinanze o atti contrattuali deve sempre precedere la notificazione in copia del titolo (articolo 555 proc. civ.). In quella vece, per l'esecuzione in base al ruolo, è sufficiente indicarsene la data e specificarsi l'oggetto della domanda senza notificarsi al debitore la copia del ruolo stesso. Laddove poi se ne impugni l' efficacia e l'eccezione sia ben giustificata, il giudice adito deve di necessità dichiarare la nullità del procedimento, alla stessa guisa che nella esecuzione forzata di diritto comune, riconoscendosi l'insussistenza del titolo, cade necessariamente tutto il procedimento coattivo. Non sarà superfluo di accennare che questo Supremo Collegio non cessò mai di fare omaggio a cotesti principj di diritto giudiziario, come appare, a non dir altro, dalla sentenza del 16 marzo 1899 (*Giurisprudenza ital.*, 1899, I, 1, 684) (1), in cui dichiarò la nullità della coazione per omessa indicazione della data del ruolo, in virtù del quale procedevasi. Premesso ciò, ambo i motivi del ricorso in esame possono riassumersi nella questione, se un ruolo dei corpi morali, quando non sia stato rinnovato nel trentennio,, conservi o meno la forza di titolo esecutivo. A risolvere tale disputa, basta il considerare che tutte le azioni, così reali come personali, si prescrivono col decorrimento di anni trenta; e questa sanzione di ordine generale, sanzionata nell'art. 2168 delle vecchie leggi cod. civ., è ripetuta *de verbo ad verbum* nell'art. 2135 cod. civ. vigente. Ora che l'azione fondata sui ruoli esecutivi sia sottoposta agli effetti della lunga prescrizione, sembra fuori dubbio, se pongasi mente al *ius speciale*, che governa la materia in esame e particolarmente a quella che si attiene alla rinnovazione dei ruoli. Formò soltanto oggetto di controversia il momento iniziativo della prescrizione di essi, i modi con cui può essere interrotta ed il termine in cui può essere eccepita dai debitori; sicchè, limitata la discussione della causa in codesti confini, non sembra che la denunziata sentenza possa andar soggetta a censura.

Di fatto, il Tribunale dichiarò che il corso della prescrizione ebbe principio dalla data dell'ordinanza esecutoria dell'Intendenza, la quale fu impartita ai 31 dicembre 1827; ond'è che la impugnata sentenza rese pieno omaggio alla ministeriale del 29 novembre 1848, nella quale furono avvertite le pubbliche amministrazioni, come pure le autorità giudiziarie ed amministrative, che occorreva procedere alla interruzione della

---

solo perdere al ruolo la sua forza esecutiva: 21 dicembre 1900, Albergo dei Poveri c. Genovesi e Muggione (vol. XI, p. 699).

Secondo altra sentenza della stessa Cassazione di Napoli, può solo in sede petitoria farsi valere la prescrizione del ruolo per essere stato rinnovato dopo il trentennio: 22 luglio 1899, Ruocco c. Capitolo cattedrale di Ariano (vol. X, p. 544).

(1) Vol. IX, pag. 429.

prescrizione, prima che si fosse compito il trentennio, a contare dalla pubblicazione del ruolo.

Anche in riguardo alla teorica degli atti interruttivi il Tribunale non si allontanò dalle norme più corrette di legge. In vero, con la sovrana sanzione del 10 febbraio 1838 e con la ministeriale del 1° dicembre dello stesso anno, invocate nel ricorso, fu detto che un pagamento di annualità per banco, una quietanza per atto pubblico, un'istanza del debitore con la sua firma, avvalorata da quella dell'usciere, erano altrettanti mezzi sufficienti a prevenire la prescrizione delle partite segnate nei ruoli esecutivi. Anche le istruzioni contenute nella ministeriale del 4 marzo 1848 indicata nel secondo motivo del ricorso, avvertivano in termini generali che quando le amministrazioni creditrici conservavano atti importanti circa la prova legale dei pagamenti o di altra ricognizione del debito per parte del debitore tra la formazione del quadro e l'ultimo giorno in cui poteva compiersi la prescrizione, non faceva mestieri della rinnovazione per interromperla. E, nel caso concreto, la mensa arcipretale di S. Biagio non mancò di dedurre, con la comparsa conclusionale del 15 dicembre 1900, che il debitore Abate era èrede dell'intestatario del ruolo, il quale, con atto del 27 marzo 1868, coartato, riconobbe il debito.

Ma a cotesta deduzione giustamente non attese la denunziata sentenza con motivazione esplicita per il semplice riflesso, che la coazione del 1867 ebbe luogo, quando, fin dal 1858, erasi già verificata la prescrizione del ruolo; sicchè, ammessa questa eccezione perentoria, cade il secondo motivo del ricorso, in cui si investe la sentenza medesima per omessa motivazione. Il magistrato di merito non è tenuto ad esaminare e discutere, oltre i capi specifici di domanda, se non i principali fondamenti di difesa; e siccome in riguardo all' atto coattivo del 1867 la motivazione è implicita in tutto il contenuto della sentenza, così anche per questa parte sfugge ad ogni censura.

Considerando che la arcipretura di S. Biagio non esibì alcuno degli atti con cui avrebbe potuto arrestare il corso della prescrizione e così mantenere ancora viva l'azione nascente del ruolo esecutivo, a norma del sovrano rescritto del 10 febbraio 1838; ed altronde sembra inammissibile la massima che in sede di esecuzione non possa attaccarsi il titolo senza confondersi il possessorio col petitorio. Questo principio, applicabile alle vere e proprie azioni possessorie, non può estendersi a quella *sui generis* che si attiene ai ruoli esecutivi. Sul proposito non è chi non vegga che giustamente questo Supremo Collegio, con la sentenza del 16 marzo 1899 sopra indicata, uniformandosi alla precedente giurisprudenza (10 luglio 1877, Janigro contro Finanza; 3 giugno 1881, Fondo pel culto contro Brogna; 3 luglio 1887, Ascone contro Sandulli; 21 marzo 1895, Fondo pel culto contro Chilchiglia ed altri (*Giurisprudenza italiana*, 1895, I, 1, 475), dichiarò che la prescrizione del diritto ad esigere le annualità può eccepirsi anche in sede di opposizione a coazione promossa in virtù di ruolo esecutivo, perchè quella eccezione essendo perentoria, può sempre dedursi fino a che non vi si sia rinunziato. E' degno anzi di nota che nella citata sentenza del 21 marzo 1895 questo Supremo Collegio affermò che, se le regole della prescrizione ordinaria sono applicabili in materia di ruoli esecutivi, è indiscutibile che la rinnovazione del ruolo deve aver luogo prima che sia scaduto l' ultimo giorno del termine, non potendo un atto avere efficacia interruttiva dopo già compiuto il periodo della prescrizione. Egualmente è notevole il tratto della precedente sentenza del 10 luglio 1877 (pres. Aulisio, est. Jorio), nella quale fu detto in forma netta ed esplicita che neppure l'ordinanza prefettizia di esecuzione, laddove fosse opposta ad un quadro non rinnovato in tempo utile, potrebbe impedire al magistrato di ne-

gargli l'efficacia, quando si scorga contraria alla legge e quindi lesiva di un diritto civile.

Considerando da ultimo che l'istituto dei quadri e ruoli esecutivi, a norma dei decreti del 30 gennaio 1817 e del 2 maggio 1823, contiene non poche eccezioni, come innanzi si è visto, alle norme comuni del diritto privato e deroghe al diritto giudiziario, sia in riguardo ai provvedimenti che si attengono alle leggi di procedura specialmente sui rimedj possessorj ed a quelle di merito, sia in riguardo ai sistema delle giurisdizioni e delle prove, e per ciò stesso, nell'applicazione di questo *ius speciale*, è fuori di luogo un'interpretazione estensiva del privilegio in favore degli enti morali. Insomma, se è vero che i ruoli come i giudicati sono sottoposti alla prescrizione trentennaria, correva l'obbligo al beneficio arcipretale di S. Biagio in Amantea di rinnovare il quadro delle sue rendite e dei suo canoni nel modo stesso con cui fu per la prima volta formato in conseguenza dell'articolo 2168 leggi civili, pari all'articolo 2135 cod. civ. vigente. Posto ciò, nessuna delle violazioni giuridiche, denunziate nel primo e nel secondo motivo del ricorso, trova riscontro nella sentenza, che invece è informata ad esatti criterj di legge.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Napoli.

24 maggio 1902.

*Pres.* Santamaria, P. P — *Est.* Cianci.

*Longo ed altri* c. *Degni, Pontari ed altri.*

**Decime ed altre prestazioni — Citazione per pubblici proclami — Nullità — Censi riservativi — Prestazione convertita in danaro — Azione possessoria — Inammissibilità — Sentenza — Difetto di motivazione. Ricorso per Cassazione — Mancanza di controricorso — Esame di documenti.**

*È nulla la citazione per pubblici proclami quando vi sia difetto di affissione del proclama in luoghi pubblici o siasi omessa la designazione di alcuni fra i convenuti a cui la citazione poteva essere notificata nei modi ordinari* (1).

*I censi riservativi in danaro e le prestazioni in esso convertite prima delle leggi 8 giugno 1873 e 14 luglio 1887 sono divenuti crediti ipotecari, ed è inammissibile rispetto ad essi l'azione possessoria* (2).

*Difetta di motivazione la sentenza che abbia omesso di esaminare la natura possessoria o no della promossa azione; se vi sia cumulo di possessorio al petitorio; se il chiedere in appello il titolo ricognitivo costituisca domanda nuova inammissibile; se i convenuti siano i successori a titolo universale o particolare degli originari debitori delle prestazioni.*

*I resistenti, che non hanno prodotto controricorso, non possono ottenere dal Supremo Collegio l'esame di documenti non depositati nei termini di legge.*

---

(1) La citazione per pubblici proclami, trattandosi di commutazione di decime ed altre prestazioni, è regolata dall'art. 9 della legge 29 giugno 1879, n. 4946, che così statuisce:

« Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, la citazione sarà fatta per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla metà. Inoltre una copia del giornale sarà affissa per otto giorni nella casa comunale, ed un' altra nella cancelleria del Tribunale, e l'affissione sarà certificata vera dal sindaco e dal cancelliere rispettivamente, i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito di due copie del giornale medesimo per poterne gli interessati prendere in qualunque tempo cognizione senza spesa. Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione della sentenza ».

Con questo articolo si è derogato, come si vede, alle prescrizioni generali dell'art. 146 del Codice di proc. civ. circa le citazioni per pubblici proclami; non è così richiesta la designazione di quelli fra i convenuti a cui deve farsi la citazione nelle forme ordinarie. App. di Torino, 19 marzo 1877, Opera pia dei parroci poveri di Novara c. Pacchetta (vol. VII, p. 463) e nota ivi: App. di Palermo 30 maggio 1898, Lo Bue c. Finanze (vol. X, p. 689).

(2) Circa la natura dei censi riservativi e delle altre annue prestazioni convertite in danaro, veggasi Cass. di Napoli 8 agosto 1899, Locuratolo c. Finanze (vol. XI, p. 702) colla nota ivi.

Ritenuto in linea di fatto che i signori Andriani e Pontari con più atti di citazione in data delli 8 giugno 1894 convennero in sette gruppi dinanzi alla pretura di S. Giorgio molti cittadini di quel Comune, Grottaglie, Taranto, Carosino e Francavilla, perché non si erano presentati nello studio del notaio Caramia a stipulare il titolo ricognitivo del canone decimale dovuto sull'ex feudo di Civitella, e, non avendo pagato i canoni arretrati e l'annualità in corso, chiesero la relativa soddisfazione con le modalità indicate nel libello. D'altra parte le signore Francesca, Anna e Carolina Degni, come pure Giacinta Pappadà, con altri atti del 20 giugno 1894, fecero le stesse dimande contro non pochi altri convenuti in cinque gruppi con l'aggiunta che la sentenza da emettersi tenesse luogo di titolo di ricognizione dei rispettivi canoni.

Ritenuto che i dodici gruppi furono riuniti dal Pretore in unico giudizio, e dispose pei non comparsi la seconda citazione che non fu per tutti notificata. Intanto, dopo vari rinvii, nell'udienza del 22 aprile 1895 gli attori fecero reciproco intervento nelle rispettive cause, associandosi alle difese fondate sul comune diritto, sullo stesso titolo, e mutuandosi le rispettive ragioni; al contrario i convenuti, oppugnando le pretese degli attori, eccepirono la nullità delle citazioni, chiesero la riunione di tutte le cause per eccepire la incompetenza del Pretore, impugnarono altresì il possesso dei fondi, e subordinatamente eccepirono la prescrizione trentennale. In sussidio da ultimo chiesero si acclarasse il diritto di ciascuno attore in confronto ad ognuno dei convenuti, dopo aver dedotta la loro carenza di azione e di titolo.

Ritenuto che gli attori medesimi rinunziarono agli effetti della citazione pei non comparsi e che non furono nuovamente citati; dichiararono per altri di dedurre le loro dimande, ed in vista delle impugnative dei convenuti comparsi, loro deferirono l'interrogatorio, sia per accertare il possesso e la estensione dei fondi enunciati nel libello e successivamente rettificati, sia per accertare i pagamenti dei canoni.

Ritenuto che il Pretore pronunziò non esser luogo a deliberare per molteplici ragioni, e condannò gli attori solidalmente alle spese del giudizio a prò dei convenuti comparsi nel numero di 106, dei quali 80 assistiti dai procuratori. Destinò poi gli uscieri di tre mandamenti diversi per la notifica della sentenza a 55 che furono contumaci.

Ritenuto che la signora Francesca Degni, conseguito il gratuito patrocinio, appellò da tale sentenza, ed il gravame fu notificato per pubblici proclami nel bollettino degli annunzi legali il 19 aprile 1898; e, quantunque tutti i convenuti fossero contumaci, il Tribunale, senza disporre la nuova citazione, dichiarò riassunta la istanza contro i non pochi elencati in comparsa conclusionale dalla lettera A alla lettera L; revocò la sentenza del Pretore e dichiarò che la sentenza di secondo grado valesse quale titolo ricognitivo per il pagamento delle commutate prestazioni in favore dell'appellante in via principale e degli appellanti per adesione signori Milizia, Andriani e Pontari.

Ritenuto che contro tale sentenza il convenuto Pietro Longo ed altri 47 liticonsorti da Carosino han prodotto ricorso di annullamento fondato sui seguenti motivi:

1. e 2. Violazione degli art. 941, 35, 36, 38, 134, 145, 187, 190, 192, 360, 361 e 517 proc. civile.

3. e 4. Violazione degli art. 685 e segg., e 1562 cod. civ.; 82, 443, 71, 72, 74, 76, 189 proc. civ.; 486, 488 e 491 stesso codice.

Considerando che il Prètore, dopo la riunione delle 12 cause, usò la formola di *non esse locum* nella sentenza per compendiarvi tutti gli ostacoli, che si frapponevano ad esaminare il merito delle dimande, sia per incompetenza *ratione valoris*, sia per incertezza assoluta delle persone e dell'oggetto (art. 145 proc. civ.), sia per carenza di titolo e per altre ragioni.

Ora i ricorrenti, col 1. e 2. mezzo di annullamento, a buon diritto si dolgono che in loro contumacia il Tribunale non attese all'esame, se la citazione per pubblici proclami fu eseguita regolarmente, violando così l'art. 192 proc. civ. in cui è detto che quando la parte avrebbe avuto diritto ad opporre e fosse stata contumace, la nullità doveva essere rilevata d'ufficio. Di vero, nelle relazioni ministeriali, che accompagnarono il progetto e poi la pubblicazione del codice di rito, fu notato che il sistema delle citazioni *per edictum* fu soggetto a viva discussione, perchè le forme della citazione sono garentia di ordine pubblico e non dev'esser lecito di trasandarle per le difficoltà di citare molte persone.

Ecco perchè cotesta specie di proclami è consentita soltanto nei casi di estrema necessità, e fra le diverse cautele è stabilito che per alcuni dei convenuti la citazione deve notificarsi nei modi ordinari. Or, nel caso concreto, conoscendosi con precisione i nomi dei 150 e più dei redenti delle prestazioni in controversia, non è infondata la censura che si muove alla denunciata sentenza di non aver dichiarato la nullità dello appello, sia per difetto di affissione del proclama in luoghi pubblici, sia per la omessa designazione di alcuni fra gli appellati cui la citazione poteva essere intimata nei modi ordinari. E ciò veramente appariva necessario non solo per le irregolarità di rito rilevate dal Pretore, ma ancora perchè non essendosi la sentenza di primo grado intimata dagli uscieri destinati ai moltissimi contumaci dispersi in piccole borgate dove non perviene il giornale degli annunzi giudiziari, il sistema seguito dall'appellante signora Francesca Degni ben poteva ritenersi illegale ed insidioso, onde il 1. e 2. motivo del ricorso sembrano ben degni di accoglimento.

Considerando che non meno il 3. ed il 4. si raccomandano a speciale attenzione del Supremo Collegio. Il Pretore appena delibò la questione se la promossa azione fosse ovver no possessoria, vedendosi a ciò impedito dalla inosservanza delle forme procedurali. Intanto gli attori sostennero che l'azione era di quella indole senza badare che i censi riservativi in denaro e le prestazioni in esso convertite prima della legge degli 8 giugno 1873 e 14 luglio 1887 son divenute crediti ipotecari, e segnatamente nell'art. 22 della legge 29 giugno 1879, ciò fu espressamente detto per le rendite ex-feudali, onde sotto questo aspetto mancava veramente la occasione a ventilare la proposta questione. Ma indipendentemente da tale riflesso, se pure voglia ritenersi che le prestazioni in esame si fossero costituite posteriormente alla legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817, e che in relazione all'art. 103 delle leggi di procedura del 1819 ed all'art. 29 delle disp. transit. per l'attuazione del cod. civ. fosse stata ammissibile l'azione di manutenzione in possesso, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la quistione se la signora Degni poteva cumulare il possessorio al petitorio chiedendo la rinnovazione del titolo, e se i signori Andriani e Pontari, che avevano chiesto in primo grado le sole annualità, potevano poi in appello proporre la nuova domanda del titolo ricognitivo. Da ultimo a buon diritto i ricorrenti deducono, che se pure dall'esame degli atti fosse apparsa l'indole petitoria dell'azione e non fosse stato il caso di applicare alla causa la disposizione dell'art. 443 proc. civ., il magistrato di appello doveva indagare ed approfondire se i convenuti fossero gli stessi debitori nominati nella sentenza del regio giudice di S. Giorgio, in data 17 settembre 1819, e se fossero i loro successori a titolo universale o particolare. Senza di ciò la perizia del 31 ottobre 1851, cui fugacemente accenna la denunziate sentenza, non poteva e non potrà certamente costituire un titolo efficace a sostenere il preteso diritto degli attori.

Considerando infine che non avendo le parti intimate prodotto controricorso ai termini dell'art. 531 proc. civ, non può il Supremo Collegio scendere all'esame di qualunque documento che non passò per organo della cancelleria a co-

guizione così dell'avvocato dei ricorrenti come del Pubblico Ministero e del relatore nei congrui termini rispettivamente stabiliti negli art. 533 e seguenti proc. civ., in relazione agli articoli 291 e 293 reg. gen. giud.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

---

## Cassazione di Napoli.

25 aprile 1902.

*Pres.* SANTAMARIA, P. P. — *Est.* CIANCI.

*Truglia* c. *Demanio dello Stato.*

**Enti morali ecclesiastici — Acquisti anteriori al R. Decreto 18 maggio 1857 — Mancanza di autorizzazione — Validità dell'acquisto. Espropriazione — Confini del fondo — Sentenza di aggiudicazione — Intestazione catastale — Giudizio di fatto.**

*Gli acquisti fatti senza autorizzazione sovrana da enti morali ecclesiastici prima del R. Decreto 18 maggio 1857 divennero validi ed efficaci appena avvenuta la pubblicazione di detto Decreto* (1).

*I confini del fondo risultanti dalla sentenza di aggiudicazione non prevalgono sulla intestazione catastale; ed è giudizio di fatto incensurabile quello del magistrato di merito circa la erroneità dei confini segnati in detta sentenza di aggiudicazione.*

Considerando che nel secondo e nel terzo motivo si sostiene che la compra del fondo Zarruga, fatta dal clero ricettizio con istrumento del 20 maggio 1852, sia nulla, perchè sfornita del regio assenso, ai termini degli art. 826 e 861 LL. CC. imperanti all'epoca del contratto.

All'uopo il ricorrente allega che il R. Decreto dei 18 maggio 1857, avendo modificate quelle disposizioni, col restringere la sovrana autorizzazione ai soli enti laicali, aveva in sè il carattere innovativo, onde non potea retroagire sul passato.

In verità questo Supremo Collegio, con sentenza dei 18 dicembre 1873, in causa Fondo culto c. Sella, e con successiva sentenza dei 30 settembre 1874, dichiarò che per gli atti a titolo gratuito, precedenti al decreto del 1857 non era tolto l'obbligo di chiedere il regio placito, ma posteriormente adottò e mantenne diversa giurisprudenza, a cui razionalmente deve darsi prevalenza.

Di fatto una deroga a quel diritto di regalia non può concepirsi più solenne ed esplicita del modo, con cui venne fuori il R. Decreto del 1857, dove espressamente è detto, che ogni atto sia *inter vivos* sia *causa mortis*, in favore della Chiesa, ha pienamente effetto senza bisogno di sovrana autorizzazione.

Il concetto adunque dell'assoluta capacità degli enti ecclesiastici, a fare acquisti patrimoniali, risulta evidente da quel Decreto, con cui il capo dello Stato, compendiante in sè tutti i poteri, abdicò completamente ad un diritto inerente alla Corona. Nè si dica che in reggimento politico di quella indole, quantunque il sovrano provvedimento dei 18 maggio 1857 avesse tutti i requisiti di una legge regolarmente promulgata, pur nondimeno non potesse retroagire sugli atti precedentemente avvenuti.

A dileguare tale obbiezione, basta il por mente che, tanto le leggi del 1819, quanto il R. Decreto del 1857, non stabilivano alcun termine di rigore agli istituti ecclesiastici, per conseguire gli effetti legali di atti tra vivi o di ultima volontà.

Rimossa quindi la necessità del regio placito, siccome non era decorso il tempo utile alla ricettizia di Squillace a farne dimanda, così riesce evidente che il suo acquisto del fondo Zarruga fu pur compreso nella regia sanzione, che dispen-

---

(1) Confor. App. di Palermo 30 maggio 1898, Finanze c. D'Alì (vol. X, p. 686). Si è fatta questione se dopo il R. Decreto 1857, non occorrendo più l'autorizzazione *preventiva* per gli acquisti degli enti morali ecclesiastici, fosse invece necessaria quella *successiva*. App. di Catania 7 febbraio 1898, Arciprete di Giarre c. Sordello (vol. VIII, p. 547), e nota ivi.

sava gli enti ecclesiastici dall'ottemperare a quel diritto eminente di regalia. Insomma allo stesso modo con cui la Chiesa addiveniva capace di acquisti nel momento della regia approvazione, egualmente assumeva tale capacità dopo la solenne ed esplicita dichiarazione, circa la deroga alle leggi civili, in riguardo agli acquisti precedenti e dei quali non si era dimandata la sovrana autorizzazione: *res incidit in eum casum, a quo incipere non poterat.*

Considerando che col quarto e quinto mezzo si deduce che per effetto della sentenza di aggiudicazione del 28 febbraio 1891 fu attribuito al ricorrente Truglia lo intiero fondo Zarruga coi suoi specifici confini dietro il giudizio di espropria in danno dei signori Fiorita, eredi di Vincenzo Baldaia, che, a sua volta, nel 1854 lo aveva acquistato dai coniugi Cassari-Polito. Infine si dice che il Truglia, unendo al suo possesso, quello dei suoi danti causa, per oltre un trentennio, a ragione eccepì la più lunga prescrizione. A respingere cotesti mezzi di annullamento, il Supremo Collegio osserva che l'una e l'altra quistione in sostanza riducevansi ad una indagine di fatto; ed in codesta indagine il ricorrente indarno eccepisce che i confini del fondo risultanti dalla sentenza di aggiudicazione debbono prevalere alla intestazione catastale. In vero la legge, indicando le prove ammessibili nei giudizi civili, dove crede di introdurre prevalenze e restrizioni, lo fa espressamente.

Così, quando dichiara in termini espliciti, che le presunzioni da essa stabilite, cioè quella *juris et de jure* non ammettono la prova in contrario, non dice punto, che una presunzione *iuris* come quella dei confini di un fondo risultanti da un titolo qualsiasi, debba anteporsi ad un forte complesso di presunzioni *hominis* in guisa che sulla coscienza del giudice debbono queste su quelle preponderare, quasichè una questione di proprietà possa risolversi da congetture, circostanze indizianti, o presunzioni desunte semplicemente dalle condizioni locali e non da altre contingenze di fatti attinenti al possesso delle parti contendenti.

La legge stessa porge un esempio, circa il modo di argomentare nella ricerca del vero in casi simili, quando negli art. 546 e 547 Cod. civ. fa dipendere la proprietà esclusiva o la comunione dei muri divisorii dalla positura dei pioventi, dalla condizione degli sporti, delle mensole, dei cornicioni, dei vani e simili e da altri segni *indicationis causa* dal legislatore enunciati. Posto ciò, se il Tribunale dall'esame dei documenti ed in generale dalla istruzione della causa si convinse, che era escluso ogni dubbio circa la erroneità dei confini segnati nella sentenza di aggiudicazione del 1891 non potendo essi attribuire al deliberatario Truglia ciò che non apparteneva agli eredi Vincenzo Baldaia, debitori espropriati (art. 686 p. c.), ciascun vede che i giudici di merito sul proposito emisero un giudizio di fatto, che sfugge al sindacato del Supremo Collegio.

La denunciata sentenza invero, nel caso concreto applicò a giusto la massima: *nemo in alium transferre potest plus iuris quam ipse habet*, e conseguentemente la trascrizione del titolo esibito dal ricorrente non poteva estendersi oltre i confini del fondo già posseduto dal Baldaia e suoi eredi, e quindi non poteva vincere il titolo del 1852 esibito dal Demanio, benchè non trascritto e che riguardava un diverso appezzamento, *aliud corpus.*

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

---

## Cassazione di Palermo

**24 maggio 1902.**

*Pres.* MAJELLI, P. P. — *Est.* PITINI.

*Iacono c. Gargallo.*

**Benefizio ecclesiastico — Condizioni essenziali — Erezione di parrocchia — Ufficio di cappellano o coadiutore del parroco — Benefizio distinto — Mancanza — Nomina del cappellano o coadiutore — Licenziamento — Atto di intimo.**

*Perchè sussista un benefizio ecclesiastico occorrono due essenziali condizioni: a) una dote, un patrimonio determinato, che, divenendo bene ecclesiastico, resti conferito a vita al beneficiato: b) la erezione in titolo, ossia l'atto solenne dell'autorità ecclesiastica che dà esistenza e vita al benefizio e lo costituisce ente per sè.*

*L'ufficio di cappellano o coadiutore del parroco non forma parte integrante del benefizio parrocchiale; nè costituisce un benefizio ecclesiastico a sè, qualora, nell'istituire la parrocchia, non vi fu erezione in titolo separata e distinta, nè assegnazione di determinati beni, ma soltanto l'obbligazione personale del patrono di apprestare gli alimenti al cappellano.*

*Non esistendo il benefizio, il cappellano o coadiutore del parroco non è inamovibile ed a vita; ma può essere sempre licenziato previo atto di intimo.*

La Corte cadde in errore e violò le opposizioni di legge avanti trascritte, disgiungendo la cappellania dall'ufficio del parroco, mentre il benefizio fondato con gli atti del 1813, e canonicamente eretto, fu uno solo, la parrocchia, e questa fu dotata.

Di guisa che il cappellano coadiutore, o meglio viceparroco, è parte integrante del beneficio parrocchiale, e quindi va disciplinato dagli stessi principî che regolano i benefici, e come per essi il parroco è inamovibile e a vita, così ugualmente è il cappellano.

Attesochè la Corte di Catania rispondendo a cotesto assunto del sac. Iacono, allora appellante, osservava:

« Il Marchese non istituì che un solo beneficio parrocchiale e questo solo dotò con beni propri e questo solo fu canonicamente eretto.

« In quanto ad uno o più cappellani, egli stesso si obbligò solamente di mantenerli con quella sostentazione che a lui ed ai suoi fosse ben vista, ossia quella misura che a lui piaceva; e quindi mancando i caratteri ed i requisiti essenziali del beneficio, e cioè la dotazione di un patrimonio proprio e determinato, la canonica erezione in titolo e la canonica investitura, non può parlarsi di beneficio ».

Questa distinzione che servì di norma al giudice del merito per definire la contestazione, conforme alla domanda del convenuto appellato, trova fondamento nella legge che governa la materia. Difatti per universale dottrina dei canonisti, due essenziali condizioni occorrono onde sussistere un beneficio: *a*) una dote, un patrimonio determinato, che divenendo bene ecclesiastico resti conferito a vita al beneficiato; *b*) la erezione in titolo, ossia l'atto solenne dell'autorità chiesastica che dà esistenza e vita al beneficio e lo costituisce ente per sè.

Ecco la definizione che ne da Van Espen, uno dei più insigni scrittori di gius canonico: « Onus perpetuum percipiendorum fructuum quorumcumque ex bonis ecclesiasticis seu Deo dicatis, propter officium spirituale, ecclesiae auctoritate constitutum » (*De beneficiis*, tit. I, cap. I, n. 16). Ora nella specie in esame le onze 58 annuali e le onze 20 annue, reddito delle aggregate due cappellanie, cogli istrumenti di fondazione del 1813 furono specificatamente destinate a costituire la dote della parrocchia; e ciò con determinate cifre per la congrua del parroco, per la celebrazione di una messa giornaliera *pro populo*, pel mantenimento del culto e per quello di un sagristano.

La bolla vescovile poi del 22 ottobre dello stesso anno 1813. accordò l'erezione canonica della sola chiesa parrocchiale per come fu implorato dall'illustre e pio fondatore. « Erigimus, statuimus, eligimus et deputamus in Parochia Ecclesia sub titolo S. Angeli Custodis in dicto pheudo seu colonia Prioli, in qua volumus et mandamus reponi SS. Eucharistiae Sacramentum, Fonte Baptisimale, confessionale et alia quae ad Ecclesiam parochialem pertinent, etc. etc. ». Diversamente è da dirsi per l'ufficio di cappellano, impropriamente detto, pel quale, allorchè non esiste erezione in titolo separata e distinta dal beneficio parrocchiale, il fondatore Gargallo non solo non vi assegnò determinati beni, ma assunse semplicemente l'obbligo personale di apprestare quella sostentazione

ben vista a lui ed ai suoi successori. Ond'è evidente che trattasi di un'obbligazione non avente affatto i caratteri di un benefizio ecclesiastico.

Nè ha valore l'argomento del ricorrente che il cappellano come coadiutore del parroco, è parte integrante del beneficio parrocchiale, e non ha valore per le osservazioni che questa istessa Suprema Corte ebbe a fare con arresto 4 settembre 1895 in causa Comune Piana dei Greci ed Economato dei benefici vacanti in Sicilia, (1) quando la parrocchia, così vi si legge, ha il proprio pastore, in lui sta il beneficio curato e tutti gli altri sacerdoti che con lui cooperano alla cura delle anime, non prestano un ufficio che necessariamente deve reputarsi beneficio curato come dipendente da istituzione ecclesiastica per propria natura ed essenza: un tale ufficio, se fa difetto una speciale fondazione autonoma, è aiuto del parroco, che si attua per via di cappellani o coadiuvatori i quali, quantunque intendano a compiere collettivamente un ufficio curato, pur curati non sono, e non può quel loro ufficio elevarsi a beneficio ecclesiastico. Onde questa tal qualità acquisti non basta tener conto solamente della cura delle anime a somiglianza del pastore della chiesa parrocchiale, ma vuolsi ricercare la fondazione e gli altri tutti requisiti pei quali si imprime il carattere di beneficio ecclesiastico. Perciocchè se essi sono semplici coadiuvatori del parroco, esercitano una giurisdizione da lui delegata, e con la delegazione non si fonda un beneficio.

Nè vale l'opporre ancora che nel caso concreto il sac. Iacono fu nominato dallo Arcivescovo di Siracusa, perchè, come ben ritenne la Corte, la nomina per gli atti del 1813 non spettava a lui; ma solo fu eletto dall'Ordinario diocesano perchè il Gargallo non curò di venire alla scelta, sicchè l'Arcivescovo si sostituì allo stesso sig. Gargallo, e per ciò questi non può avere perduto i diritti che gli competono in virtù dei suoi titoli. Pertanto il sac. Iacono non ha diritto alla nomina a vita, perchè questo è un diritto proprio del beneficio ed egli non è beneficiato. Esso chiamato a prestar servizio nella chiesa parrocchiale di Priolo senza alcuna determinazione di tempo, restò, con ciò come qualunque altro incaricato di un ufficio, *ad nutum* di chi lo prescelse e lo pagava.

Il 1° mezzo deve dunque rigettarsi. L'altro motivo del ricorso allega la violazione degli art. 360 n. 6, e 361 n. 2, 517 n. 2 e 3 cod. proc. civile.

Violazione dei principî di diritto canonico che vietano il licenziamento per odio. Violazione degli articoli 1355 e seg. cod. civ. e della regola che in *judiciis quasi contrahitur*.

Si assume, ammessa in ipotesi la facoltà di potere il patrono licenziare il cappellano, nella specie il licenziamento doveva dirsi inefficace perchè determinato da ragione di odio, ragione vietata dal diritto canonico.

In ogni evento, si soggiunge, il licenziamento potea produrre il suo effetto dal giorno della pronuncia del giudice che lo avrebbe legittimato, o nella peggiore ipotesi, da quello in cui venne intimato il corrispondente atto uscerile, per modo che al sac. Iacono sarebbe spettato l'ammontare dell'assegno per i mesi decorsi sino alla prima o seconda di dette due date, avendo egli continuato sempre nel suo ufficio di cappellano.

Intanto, dice il ricorrente, la sentenza impugnata non tenne conto della deduzione relativa alla causa del licenziamento, mancando così all'obbligo di motivare.

Ed in quanto all'implorata condanna degli arretri, desunse il licenziamento dal fatto che da giugno 1893 in poi il sig. Gargallo si negò a corrispondere l'assegno al sac. Iacono.

Attesochè davanti la Corte di merito non fu sollevato l'esame sulla causa de

(1) Vol. VI, p. 104.

licenziamento, se giusta od ingiusta, e d'altronde non metterebbe conto il rilevarla.

Si discusse soltanto dalle parti contendenti sul diritto o no del patrono Gargallo a poter dare licenza al cappellano Iacono, e su questa tesi fu dato il giudizio. Onde non ha alcuna base la denunciata violazione degli art. 360, 361 per mancanza di motivazione.

Evidente però è l'errore incorso in quanto alla data del licenziamento, mentre, oltrechè per i principî generali, questo legalmente deve risultare da apposito atto; nel caso concreto l'obbligo di un atto d'intima, lo riconobbe lo stesso marchese Gargallo, il quale, pur essendosi rifiutato sin da giugno 1893 al pagamento della retribuzione, a 20 novembre dell'anno successivo 1894 curò di manifestare al sac. Iacono, con apposito dichiaratorio, la sua risoluzione di licenziarlo dall'ufficio di cappellano; e fu con esso atto che gli inibì di prestare più servizio, mettendolo in mora a non pretendere retribuzione di sorta per aver già provveduto per la nomina di altro cappellano.

Per questi motivi, ecc.

## Cassazione di Palermo

24 maggio 1902.

*Pres.* Majelli, P. P. — *Est.* Ceravolo.

*Di Mauro c. Virzi.*

**Prescrizione — Interruzione — Pagamento di una annualità di rendita — Prova testimoniale.**

*È atto interruttivo della prescrizione il pagamento anche di una sola annualità di rendita.*

*Tale pagamento, se inferiore alle lire 500, può provarsi per testimoni, anche se trattisi di annualità riferibile ad un capitale superiore a detta somma.*

Che sia atto interruttivo della prescrizione il pagamento anche di una sola annualità di rendita, quando è avvenuto infra il trentennio che vuolsi onde far valere la prescrizione anzidetta, è tanto innegabile per quanto è certo che la prescrizione ha fondamento nella desidia del creditore. Questo, facendo un atto legittimo di esercizio del suo diritto, quale nel caso in esame è il riceversi l'annualità scaduta, non può essere più imputato di negligenza, ed il debitore della rendita, che ha fatto il pagamento, senza nulla eccepire contro il titolo originario, non può chiedere che la sua quiete trentennale non venga turbata.

Rimane la questione della prova per testimoni dal Tribunale ammessa.

Ed anche per questa non vi è lesione di diritto nella sentenza investita dal ricorso, perchè, eliminata per la ragione sopra esposta l'idea del formale atto di ricognizione nel pagamento di una annualità scaduta, ed anco ritenendo detto pagamento essere un atto giuridico, e non fatto semplice, come impropriamente il tribunale lo ritenne, fondandosi al parere di alcuni scrittori, rimane sempre, nella specie in disamina, che l'annualità del 1899 pagata è di molto inferiore alle lire 500, e per ciò provabile con testimoni.

Che sia poi quell' annualità riferibile ad un capitale superiore alla detta somma, e che all'oggetto di non dichiararsi estinto con la prescrizione, venga eccepito quel pagamento, nulla rileva nel diritto. Imperciocchè le annualità di una rendita costituita producono un obbligo autonomo in ogni singola scadenza, e non si rimonta al titolo costitutivo, a meno che questo fosse controverso. Ciò si deduce da testuale disposizione dell'art. 76 cod. proc. civ., in una materia molto più importante delle prove, cioè in quella della competenza. E così essendo, autonomo era l'obbligo del reddente a pagare la annualità scaduta nel 1899, ed anche autonoma è la liberazione da lui effettuata mercè il pagamento, sia che da lui provar si voglia, e sia che dal creditore, a qualunque legittimo scopo la si riferisca.

Il pagamento da provare è adunque di somma inferiore alle lire 500, e la prova orale è bene ammessa.

Per questi motivi, ecc.

## Appello di Torino.

3 ottobre 1902.

*Pres.* Onnis, P. P. — *Est.* Bolognini.

*Comune di Usseaux c. Mensa Vescovile di Pinerolo.*

**Appello — Sindaco — Autorizzazione — Deliberazione di urgenza della Giunta — Ratifica.**

**Decime ed altre prestazioni — Sacramentalità o dominicalità — Onere della prova — A chi incomba — Presunzioni di sacramentalità — Decima corrisposta da un Comune ad una mensa vescovile — Elementi di dominicalità.**

*È regolare l'appello prodotto dal Sindaco autorizzato con deliberazione di urgenza della Giunta (essendo per scadere il termine per appellare), ratificata poi dal Consiglio comunale.*

*L'onere della prova sulla sacramentalità o dominicalità delle decime incombe a chi vuole liberarsi dalla relativa prestazione, o piuttosto a chi ne reclama il soddisfacimento?* (Non decisa) (1).

*Nel dubbio, le decime corrisposte ad un ente ecclesiastico si presumono spirituali piuttosto che dominicali* (2).

*È* dominicale *la decima corrisposta da tempo antichissimo da un Comune ad una Mensa vescovile non in contemplazione di servizi spirituali, ma quale indennizzo dei danni sofferti in occasione dell'invasione dei saraceni.*

*A meglio stabilire la natura dominicale di dette decime valgono le circostanze della continuata corrisponsione di esse nonostante che il Comune fosse passato per oltre un secolo al protestantesimo; dell'essere corrisposte da alcuni e non da tutti i Comuni della Diocesi; dell'averle sempre pagate nella stessa somma costante* (3).

Si osserva al riguardo, che se la legge comunale e provinciale all'art. 126 deferisce al Consiglio comunale il deliberare intorno alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio nell'interesse del Comune, però al successivo art. 136 si dispone che la Giunta municipale può prendere le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare. E' prescritto in tal caso, che sia data immediata comunicazione al Prefetto, e ne sia fatta relazione nella prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica.

Ora nel caso in esame dai prodotti relativi documenti risulta, che la Giunta comunale in verbale 25 agosto 1901 in via di urgenza, stantechè il termine dell'appello scadeva alli 30 dello stesso mese, ha deliberato di autorizzare il Sindaco a proporre appello dalla sentenza 18 giugno 1901 del Tribunale di Pinerolo, e che tale deliberazione fu di poi ratificata dal Consiglio comunale in adunanza 16 febbraio 1902, la cui ratifica fu dal sotto Prefetto vistata.

Impertanto per la avvenuta ratifica della deliberazione presa di urgenza dalla Giunta comunale, si deve ritenere, che il Sindaco del Comune di Usseaux sia stato regolarmente investito della potestà di appellare dalla succitata sentenza, é che regolare per ciò sia stato il proposto appello.

Ove competesse all'autorità giudiziaria di giudicare dell'urgenza o meno delle deliberazioni delle Giunte comunali, non potrebbe nella fattispecie questa Corte non rilevare che, per quanto sia vero che la sentenza del Tribunale sia stata notificata alli 30 giugno 1901, non sarebbe inverosimile, anzi quasi certo, che costretto il Comune ad attendere il giudizio dei suoi consulenti si sia trovato, alli 25 agosto, in condizione di non potere riunire straordinariamente il Con-

(1) La giurisprudenza ha ritenuto che l'onere della prova incombe a chi sostiene la dominicalità della decima. App. Torino 22 luglio 1895 e nota 2 ivi; App. Milano 23 febbraio 1897; App. Bologna 6 aprile 1897 (vol. VII, p. 223, 353, 697).

(2) Circa l'ammessibilità o meno della presunzione di sacramentalità, veggasi da ultimo Cass. di Roma 1 aprile 1902 (vol. in corso, p. 401), colla nota ivi.

(3) Veggasi, circa gli elementi di dominicalità della decima, App. di Roma 24 marzo 1902 (vol. in corso, p. 309), colla nota 2 ivi.

siglio comunale, da dover necessitare così la deliberazione in via di urgenza della Giunta municipale.

Siffatta deliberazione poi risponde alle condizioni volute dal cit. art. 136, trattandosi appunto di causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare, essendochè la sentenza appellata, essendo stata profferita il 18 giugno 1901, il relativo appello veniva a costituire materia di causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare che deve essere avvenuta, come di regola, nella sessione primaverile.

Investito impertanto il Sindaco del Comune di Usseaux della regolare autorizzazione di proporre appello contro la succitata sentenza, detto appello lo si deve dire regolarmente interposto, e la domanda fatta dalla Mensa vescovile, di essere assolta dall'osservanza del presente giudizio, deve essere respinta.

Si osserva quanto al merito che se il Comune appellante ha in prima sede contestata la continuata, costante ed oltre trentennale prestazione per parte sua alla Mensa vescovile dell'annualità di L. 327.25, in questa sede tale contestazione più non ripete; ed a ragione, perchè i documenti versati in causa dalla Mensa vescovile, unitamente alla dichiarazione 7 novembre 1901 dell'Economato dei benefizi vacanti di Torino, provano ad esuberanza che da tempo antichissimo la comunità di Usseaux, anteriormente alli 8 dicembre 1894, ha costantemente pagato alla Mensa appellata la suddetta annualità, la cui prestazione diuturna e di data antichissima, in un coi prodotti documenti, darebbe alla Mensa vescovile ragione di reclamarne il soddisfacimento.

Però il Comune propugna la sua liberazione dal relativo pagamento invocando e facendo valere le disposizioni delle legge 14 giugno 1887. Dice il Comune che la annualità di L. 327.25 dalla Mensa vescovile reclamata altro non é che l'importo di decime di natura sacramentale, che il Comune corrispondeva alla detta Mensa, e che siffatte decime essendo state dalla succitata legge abolite, più nessun obbligo ad esso Comune incombe di continuare nella relativa prestazione.

Soggiunge il Comune, che per presunzione di legge le decime, che si corrispondono al clero sono per sè di natura sacramentale, e che per conseguenza, non riuscendo la Mensa ad eliminare tale presunzione ed a provare che le decime da essa domandate siano invece di natura dominicale, si debba venire alla conclusione che, abolite dette decime per impero di legge, il Comune di Usseaux debba venire assolto dalle domande attrici.

Pur lasciando insoluta la questione assai dibattuta, se l'onere della prova sulla sacramentalità o dominicalità delle decime incomba a chi vuol liberarsi dalla relativa prestazione, o piuttosto a chi ne reclama il soddisfacimento; e pur ammettendo che nel dubbio le decime abbiansi a presumere spirituali piuttosto che temporali, la Corte dall'esame dei numerosi documenti di causa ritrae la convinzione trattarsi nella specie di decime aventi carattere dominicale, che, non colpite dalla legge del 1887, devono dal Comune di Usseaux alla Mensa vescovile essere tuttora corrisposte.

Risalendo all'origine storica delle prestazioni dalla Mensa reclamate, e ciò al fine di ricavarne la causale e determinarne la natura e l'indole, si ricava dalla *Raccolta di notizie e documenti della Chiesa Pinerolese* dal canonico D. Caffaro compilata in tempi non sospetti, per quanto si riferisce alla materia dell'odierno contendere, che il vescovo di Torino, alla prevostura di Oulx nei cui diritti e pesi in forza della Bolla Pontificia del 1748 successe il Vescovado di Pinerolo, concesse nel 1098, non che ad altre tre chiese della vallata del Chisone *cum decimis et possessionibus ad ipsas pertinentibus in integrum*, concessione stata approvata da Bolle Pontificie del 14 marzo 1148, del 1158, del 1172 e del 1183, e che tali decime erano state nifeudate alla chiesa torinese nell'anno 942 dai Conti detti poi del Delfinato, « quale indennizzo agli ecclesiastici pei

danni patiti in occasione della invasione dei saraceni ».

Siffatta verità storica trova poi a sua volta preciso riscontro nell'atto 30 giugno 1869, rogato Ciochini, col quale il Comune di Pragelato affrancava le decime da esso dovute alla Mensa vescovile, decime della stessa natura di quelle dovute dal Comune di Usseaux, ripetendo tutte le loro ragioni di essere dalla concessione come sopra fatta dal Vescovo di Torino, e come risulterebbe anche dalla sentenza 27 dicembre 1791 del Senato di Piemonte, nella quale tanto il Comune di Usseaux quanto quello di Pragelato furono dichiarati tenuti al pagamento delle decime decorse e decorrende verso la Mensa vescovile di Pinerolo sulla rata convenuta nell'unico e comune istrumento del 9 maggio 1747.

Ebbene nel suddetto atto di affrancamento si legge appunto, come pur sta scritto nella raccolta del D. Caffaro, che da tempo antichissimo il Comune di Pragelato pagava alla prevostura di Oulx delle decime in natura; che detta perpetua prestazione era quale contribuzione al temporale, come ceduta alla prevostura di Oulx dai vescovi Umberto, Rozone ed Oberto dopo l'infeudazione fattane nel 942 dai sovrani quale indennizzo alli ecclesiastici dei danni da loro patiti in occasione dell'invasione dei saraceni.

Impertanto se la storia, che fedelmente scritta deve considerarsi fonte di prova dei fatti che narra, e le pattuizioni dell'atto 30 giugno 1869 concordi affermano che le decime dalla Comunità di Usseaux dovute alla Mensa vescovile hanno per causale l'indennizzo agli ecclesiastici dei danni sofferti in occasione dell'invasione dei saraceni, è giuridicamente impossibile parlare di sacramentalità di decime, quando queste ripetono loro ragione d'essere da fatti, che per nulla hanno di riferenza a quelle prestazioni, che si corrispondono unicamente per l'amministrazione di sacramenti o per altri servizi spirituali.

Il Comune di Usseaux a contraddire alla tesi propugnata dalla Mensa ha prodotto in questa sede le Lettere Patenti del settembre 1698 del re Luigi XIV, affermando risultare dalle medesime il carattere sacramentale delle decime controverse. Dall'esame delle dette Lettere Patenti la Corte ritiene che desse non forniscano gli elementi di prova dal Comune affermati.

Col provvedimento di cui in dette Lettere Patenti, i re di Francia in sostanza *pour ramener le protestans à la foi catholique*, come ivi si legge, « et comme la vallée de Prajelat a paru mériter une attention toute particulière, tant à cause que la religion catholique y avait été entièrement abolie pendant plus d'un siécle, qu'au voisinage où elle se trouve des vallées du Piémont sous l'exercice de la religion prétendue réformée subsiste encore »; veniva nella determinazione di far costruire nove chiese ed altrettante case curate nei luoghi indicati in dette Lettere Patenti; dappoichè le decime di in allora le diceva insufficienti, non consistendo esse che nella somma di L. 1679 « sur laquelle le prévost d'Oulx prend celle de L. 750, qui sont employées, L. 300 pour la portion du curé de la Rua, pareille somme pour la portion de celui d'Usseaux, et L. 50 pour les décimes annonaires, et le prieur de Mentoulles le 929 livres restantes », decretava che alli 7 curati missionari nei luoghi ivi specificati venissero pagate lire 300 per ciascuno dai fondi dell'Economato e del Regio Tesoro, « pour affirmer par les fréquentes instructions et pour la commodité de l'administration des sacraments la foi catholique dans la Vallée ».

Tali sostanzialmente essendo le disposizioni contenute nelle prodotte Lettere Patenti, si osserva anzitutto che se è vero, come in esse sta scritto, che « pendant plus d'un siécle la religion catholique y avait été entiérement abolie »; ed ove fosse vero che le decime in questione ripetessero lor ragione d'essere dalle funzioni religiose cattoliche, non si saprebbe comprendere come il Comune di Usseaux abbia sempre continuato a pagarle anche nel lungo tempo in cui la

religione cattolica *y avait été entièrement abolie*, dappoichè se sacramentali fossero state le dette decime, mancando le funzioni religiose, le medesime dovevano necessariamente più non venire soddisfatte; mentre invece non contestando in ora il Comune che le dette decime vennero ed in ogni tempo pagate, un tal pagamento viene sempre più a maggiormente convincere della loro dominicalità.

Il provvedimento poi del re di Francia nulla ha innovato alle decime, che in allora si pagavano alla prevostura d'Oulx; e le L. 300 che in detto provvedimento si disposero a favore dei 7 nuovi curati missionari *pour affirmer par l'administration des sacraments, la foi catholique dans la Vallée,* nulla hanno che fare colle decime, che alla prevostura d'Oulx dal Comune di Usseaux erano dovute fin da tempo antichissimo, essendochè col prefato provvedimento nessuna somma viene alla prevostura assegnata. Dunque se dominicali, come sopra già si dimostrò, erano le decime, che il Comune doveva pagare alla prevostura di Oulx, tali rimasero anche dopo le Lettere Patenti di Luigi XIV, dal momento che queste di quelle si limitarono a far cenno senza portarvi immutazione qualsiasi.

A maggiormente persuadere del carattere dominicale delle decime suddette concorrono inoltre le seguenti circostanze di fatto che valgono a caratterizzare le decime. Concorre cioè la circostanza che le decime dalla Mensa reclamate furono sempre corrisposte in una somma costante; che se, come risulta anche dall'atto d'affrancamento 30 giugno 1869, tra i Comuni di Usseaux e di Pragelato e la Prevostura di Oulx sorsero contestazioni sul valore della decima, causa l'aumento dei generi decimati, però con strumento 9 maggio 1747, rog. Bernardo La Fourette, non stato prodotto in causa, ma richiamato dalla sentenza 27 dicembre 1791 del Senato di Piemonte, a siffatte contestazioni si pose termine fissando dette decime nella somma di L. 1029, di cui 730 a carico del Comune di Pragelato, e 299 a carico di quello di Usseaux, che l'avrebbe sempre pagata in misura costante.

Concorre poi anche la circostanza, che le decime in questione non sono corrisposte da tutti i Comuni della Diocesi di Pinerolo; il che parla in favore della dominicalità delle decime a carico del Comune di Usseaux, dappoichè se desse fossero d'indole sacramentale, dovrebbero estendersi a tutti i Comuni della Diocesi, siccome quelli cui spiritualmente giovano le funzioni religiose episcopali.

A tutte le sovra fatte considerazioni se si aggiunge ancora che la Giunta provinciale amministrativa di Torino in sua deliberazione 31 dicembre 1891 ha ritenuto non constare nella fattispecie che si tratti di decime sacramentali, che, come risulta dalle prodotte denuncie, i vescovi antecessori dell'attuale in tempi non sospetti hanno denunziato la suddetta annualità, come dovuta dal Comune di Usseaux per decime convenzionali, e dal Vescovo Rinaldi per affrancamento dei diritti signorili; e se si ritiene infine risultare dai prodotti certificati degli agenti delle imposte di Pinerolo e di Perosa Argentina, che dal 1° gennaio 1870 in poi la Mensa vescovile figura nei ruoli dei contribuenti per l'imposta di ricchezza mobile per l'annualità di L. 327.25 a carico del Comune di Usseaux, forza è conchiudere essere dai numerosi documenti di causa emersa chiara e convincente la prova, che il Comune di Usseaux da tempo antichissimo è tenuto a pagare alla Mensa vescovile di Pinerolo per decime la somma annua di L. 327.25; che dette decime non sono corrisposte in contemplazione di servizi religiosi, ma per motivi diversi e speciali, e per conseguenza non essendo le medesime colpite dalla legge 14 luglio 1887, che abolì solo quelle che si corrispondono per la amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali, ne viene che il Comune di Usseaux deve essere dichiarato tenuto a continuarne il pagamento a partire dall'8 dicembre 1894 in poi coi relativi interessi dalla giudiziale do-

manda, come appunto ha giudicato il Tribunale di Pinerolo, la cui appellata sentenza deve essere per ciò confermata, ecc.

Per questi motivi la Corte conferma, ecc.

---

## Appello di Venezia.

18 febbraio 1902.

*Pres.* Dei Bei P. P. — *Est.* Marinoni.

*Ditta Marico* c. *Finanze.*

**Ricchezza mobile (imposta di) — Ricorso giudiziario — Termine.**

*Il termine di sei mesi, stabilito dalla legge per ricorrere in via giudiziaria contro la decisione definitiva della Commissione centrale. va calcolato non secondo il calendario Gregoriano, ma computando il mese di trenta giorni* (1).

*In diritto:* Fa meraviglia che in una questione tanto semplice e chiara, e che si rivolse in un semplice calcolo di aritmetica, che non può ammettere discussione, si sia voluto gravarsi dalla sentenza del Tribunale, che in modo corretto e preciso aveva dimostrato che la domanda era irricevibile per la opposta compiuta prescrizione, comecchè la Corte potesse venire trascinata da fallaci ragionamenti a correggere un errore di calcolo non sussistente.

Il Tribunale non poteva certo dilungarsi a dimostrare ciò che si presenta matematicamente, e se perciò fu breve come lo comportava la questione, non si può che fargliene lode.

Infatti la risoluzione della questione è facilmente e con tutta evidenza dimostrata. Pacifico, che per gli art. 53 della legge 24 agosto 1877 n. 4025 e 118 del relativo regolamento 3 novembre 1894, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere proposto entro sei mesi dalla decisione definitiva della Commissione; pacifico sul giorno dell'avvenuta notificazione della decisione definitiva della Commissione centrale; non avendo nè la legge nè il regolamento indicato come devono essere computati i detti sei mesi era mestieri ricorrere alla legge generale.

Ora se l'art. 2133 Cod. civ. stabilisce che nelle prescrizioni che si compiono a mesi si computa sempre il mese di trenta giorni, e se il successivo articolo dispone che la prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine, la prescrizione di sei mesi si compie senz'altro in giorni 180. Ma dal 18 gennaio successivo alla notifica, non computandosi nel termine il *dies a quo*, al 17 luglio 1900, giorno della citazione, sono giorni 181; e basta fare una semplice somma per convincersene, per cui essendosi compiuta la prescrizione allo scadere dell'ultimo giorno del termine, cioè nel 16 luglio, così è evidente che l'azione fatta valere solo nel giorno successivo, 17 luglio, era prescritta. Questo disse il Tribunale e questo deve essere confermato; perchè non è vero affatto che per l'art. 2133 i sei mesi si devono calcolare di trenta giorni ciascuno e non in 180 giorni, per modo che il mese vada a scadere col giorno corrispondente del mese successivo, qualunque sia il numero dei giorni dei mesi intermedi, e così il sesto mese vada scadere col giorno 18 luglio. Tale sarebbe il computo secondo il calendario Gregoriano, che vale ed è applicato nella legge speciale sulla scadenza della cambiale, e non per la legge generale che vuole sia calcolato sempre il mese di trenta giorni e non di trentuno o vent'otto, per modo che i mesi si devono conguagliare per formare i trenta giorni, mentre computando, secondo vorrebbe l'appellante, si avrebbero dei mesi con giorni in più o meno dei trenta e con un complessivo sui sei mesi di un giorno in più, ciò che non può essere accettato senza offesa alla parola della legge.

Per questi motivi la Corte conferma la sentenza del Tribunale ecc.

---

(1) *Contra*, in materia di imposta sui fabbricati, v. Cass. Roma 17 febbraio 1900, Finanze c. Coli (*Legge* 1900, I, 544).

## Appello di Venezia.

11 dicembre 1900.

*Confraternita di carità di Bussolengo e Bacilieri c. Fondo pel culto.*

**Intervento in causa — Appello — Domande nuove — Modo di proporlo.**

**Fondazioni autonome a scopo di culto — Intervento in appello — Confraternita — Legato di beni stabili — Celebrazione di messa festiva perpetua — Esistenza di ente autonomo — Soppressione — Errori nell'apprensione dei beni — Possesso — Dichiarazioni dell'autorità — Nessuna influenza contro le leggi eversive.**

*Nel giudizio in cui si disputa fra Demanio, parroco e fabbriceria se un determinato legato costituisca una fondazione autonoma a scopo di culto ha diritto d'intervenire in appello quell'altra persona od ente (nella specie, una confraternita di carità) che ritenga di poter dimostrare che quel legato fu disposto in suo favore e che il Demanio non aveva facoltà di apprendere gli stabili legati.*

*L'interveniente in appello ha diritto di formulare nuove domande in quanto contengono il titolo e la giustificazione del suo intervento.*

*È regolare l'intervento in appello proposto nel modo indicato negli art. 201 e 204 del Cod. di proc. civile.*

*Il legato che assegna determinati beni stabili per la celebrazione di una messa festiva perpetua dà vita ad un ente morale autonomo per scopo di culto, e perciò colpito dalla legge di soppressione 15 agosto 1867* (1).

*Nè eventuali errori incorsi nell'apprensione dei beni degli enti soppressi, nè possesso materialmente mantenuto contro le leggi eversive, nè dichiarazioni di qualsiasi forma di autorità possono infirmare i principî delle leggi stesse.*

*Fatto.* — Paola Motta col suo testamento 20 ottobre 1832 disponeva: « Colla bottega e botteghino che ho sotto la casa dei Mercanti in Verona voglio una messa festiva perpetua nella chiesa dei frati in Bussolengo per la Confraternita di carità. Il parroco nominerà il cappellano. Venendo i frati sia il padre guardiano ».

Per decreto 17 settembre 1841 dell'I. R. Delegazione di Verona il parroco *pro tempore* e la Confraternita di carità, ossia la Direzione del pio istituto elemosiniero in Comune di Bussolengo, furono autorizzati ad accettare i legati in loro favore rispettivamente disposti dalla Paola Motta, poichè nel suo testamento la Motta contemplava anche il parroco di Bussolengo e la Confraternita di carità di quel luogo con altre disposizioni.

Il parroco di Bussolengo accettò il legato della messa perpetua, apprese i beni immobili e furono fedelmente adempiute le disposizioni della testatrice fino dal 20 ottobre 1833, essendo la chiesa dei frati sempre stata aperta al pubblico.

Dopo quell'epoca vennero in Bussolengo i Padri Redentoristi, i quali ufficiarono quella chiesa dei frati, e con atto 5 maggio 1856, notaio Arrigossi, don Giuseppe Turri, parroco di Bussolengo ed esecutore testamentario della Paola Motta, cedeva in piena ed assoluta proprietà alla Congregazione dei Padri Redentoristi gli immobili « bottega e botteghino » esistenti in Verona, sotto la casa dei Mercanti, coll'obbligo di una messa perpetua da celebrarsi nella chiesa dei frati in Bussolengo; ed il rappresentante del superiore provinciale di quell'Ordine accettava quegli immobili, obbligandosi alla celebrazione della messa secondo l'intenzione della testatrice.

Pubblicata la legge 15 agosto 1867, l'autorità finanziaria di Verona col verbale 10 settembre 1867, assunto in confronto del disciolto Ordine dei Padri Redentoristi, apprese i beni dell'Ordine ed insieme agli stessi gli immobili disposti dalla Motta per la celebrazione

(1) Veggasi, circa gli estremi necessari a costituire un ente autonomo a scopo di culto colpito dalla legge 15 agosto 1867, la giurisprudenza riferita nel vol. in corso, p. 234 e seg., colle note ivi.

della messa festiva, reputandoli come formanti parte del patrimonio del disciolto Ordine religioso.

Nulla giovarono contro tale apprensione i reclami del parroco e del sindaco di Bussolengo, nè i successivi ricorsi alle autorità amministrative, poichè si rifiutò sempre di restituire il capitale di L. 12,000 ricavato dalla vendita degli immobili, di cui la disposizione testamentaria della Motta, sostenendosi che per l'articolo 1, n. 6, della legge succitata il legato della Motta non poteva più aver alcun effetto e che era soppressa la fondazione collo stesso eretta.

Adita l'autorità giudiziaria, si domandò, facendo citare con atto 10 agosto 1897, usciere Zanetti, l'illustrissimo signor Intendente di finanza di Verona quale rappresentante del Fondo per il culto innanzi al Tribunale civile e penale di Verona, che il Fondo per il culto fosse obbligato a restituire alla fabbriceria della chiesa di Bussolengo il capitale di L. 12,000, ritratto dalla vendita di cui si disse sopra, o quella più precisa somma che fosse per risultare, e convertire detto capitale in un certificato nominativo sul Gran Libro del Debito pubblico per pari somma (salva liquidazione), intestato alla fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bussolengo per la messa festiva, istituita dalla Paola Motta; e che inoltre il Fondo per il culto dovesse restituire alla fabbriceria medesima l'interesse del 5 per cento su detto capitale dal 10 settembre 1867, e rifondere le spese di lite.

Comparve innanzi al Tribunale il legale rappresentante del Fondo per il culto, ed intervenuto in causa anche il regio Demanio, pure rappresentato dall'Intendente di finanza di Verona, si resistette alle domande avversarie; e con sentenza 23-28 febbraio 1899, n. 76, il Tribunale di Verona, ammesso l'intervento non contestato dal regio Demanio, rigettò siccome infondata la domanda del Parroco e della Fabbriceria di Bussolengo e condannò i soccombenti al pagamento delle spese di lite.

Contro tale sentenza fu introdotto appello, ed all'udienza del 13 corrente, in cui si fece la relazione della causa e la si discusse, intervenne la Confraternita di carità di Bussolengo, che si disse interessata nella causa, avendo sostenuto che il legato della Paola Motta — su cui si discute tra le parti attrice e convenuta — fu realmente col testamento 20 settembre 1832 disposto in di lei favore, e quindi prese le conclusioni superiormente riferite.

La parte attrice ed appellante, avendo insistito nell'appello, chiese sentenza in conformità alle sue conclusioni surriferite, non avendo presa nessuna conclusione contro la Confraternita.

La parte appellata si oppose all'intervento, e domandò sentenza nei sensi delle sue conclusioni superiormente trascritte.

*In diritto.* — Sull' intervento della Confraternita di Bussolengo in sede d'appello, si osserva che, secondo l'articolo 491 del Codice di procedura civile, nel giudizio di appello è ammesso l'intervento in causa soltanto di chi abbia diritto a formare opposizione di terzo, opposizione che — per l'articolo 510 del Codice stesso — si verifica quando una sentenza pronunciata tra altre persone pregiudichi il diritto del terzo, cioè di colui che non fu parte nella causa decisa colla sentenza di prima istanza.

La sentenza, del cui appello trattasi, pronunciata tra Bacilieri don Angelo, quale parroco e Turri Giovanni Battista, e Pinali Luciano quali fabbriceri della Chiesa parrocchiale di Bussolengo — e l'Intendente di finanza di Verona, rappresentante l'Amministrazione del Fondo per il culto ed il regio Demanio — dichiarò che i beni disposti da Paola Motta col suo testamento 20 ottobre 1832, per una messa perpetua, erano stati bene appresi dal regio Demanio per l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867; poichè con quel legato si aveva dato origine ad una fondazione autonoma con carattere di perpetuità e per oggetto di culto, fondazione non più riconosciuta come ente morale. Se tale sentenza fosse stata lasciata passare in cosa giudicata è evi-

dente che ne avrebbe sofferto pregiudizio, oltre la parte attrice, nella lite rimasta soccombente, quell'altra persona qualsiasi che avesse potuto, o ritenuto di poter dimostrare che quel legato era stato disposto in di lei favore, e che il Demanio in di lei riguardo non aveva la facoltà di apprendere gli stabili legati.

Se in ipotesi pregiudizio adunque poteva derivare da quella sentenza del Tribunale di Verona alla Confraternita di carità di Bussolengo, che in causa non si è negato sussista come ente morale — in ogni modo se ne diede sufficiente prova allegando il proprio titolo d'origine — non si può legittimamente contestarle il diritto di intervento, di fronte alle citate disposizioni di legge.

L'intervento nella forma proposta tende a far valere diritto creduto proprio della parte interveniente contro le parti in causa. Ma in generale l'interveniente si rende parte in causa per sostenervi i suoi diritti, e quindi può divenire, naturalmente, per lo stesso istituto procedurale in questione, parte avversa dell'attore o del convenuto, o dell'uno o dell'altro insieme. Nell'intervento poi in appello, limitato soltanto a coloro che hanno diritto a far opposizione di terzo, non trovasi motivo ragionevole di escludere colui che potendo far opposizione contro il giudicato (art. 510 Codice procedura civile, trovasi si può dire per l'essenza stessa del suo diritto d'opposizione nella necessità di contrastare alle domande delle parti in causa. E col diritto d'opposizione accordato dalla legge devesi pure intendere accordato il diritto di formulare nuove domande in appello, nuove domande in quanto — come nel caso in questione — contengono l'istanza dell'opponente, il titolo e la giustificazione del suo intervento.

Nè era necessario che l'interveniente presentasse la sua domanda in forma diversa da quella in cui la presentò: il Codice di procedura non prescrive che l'intervento in appello segua in modo diverso da quello regolato dagli articoli 201 e 204 del Codice di procedura civile, ed avendo la Confraternita ottemperato alle disposizioni di quegli articoli col proporre l'intervento in causa a rito sommario prima della relazione della causa, l'intervento si manifesta ammissibile. E l'assunto fatto da ultimo, senza conclusione specifica, sulla rappresentanza in giudizio della Confraternita stessa non ha fondamento, essendo che i legali rappresentanti della Confraternita rilasciarono il mandato al procuratore, che comparve all'udienza, e tale mandato non doveva per legge essere autorizzato da alcuna autorità (Cassazione di Roma 20 febbraio 1896).

Ammesso per tutto ciò l'intervento della Confraternita e riconosciuto legittima la di lei rappresentanza in giudizio, devesi esaminare il merito dell'appello e della domanda della Confraternita di carità di Bussolengo.

La disposizione testamentaria, su cui si discute fu dalla testatrice espressa nei termini, che anche qui si trascrivono:

« Colla bottega e botteghino che è sotto la casa dei Mercanti in Verona, voglio una messa festiva perpetua nella chiesa dei Frati in Bussolengo per la Confraternita di carità.

« Il parroco nominerà il cappellano. Venendo i frati, sarà il padre guardiano ».

Da questa disposizione è indubbiamente palese la intenzione della testatrice che due enti determinati della sua eredità fossero destinati stabilmente a formare un capitale per una messa perpetua.

La messa è l'atto più eminente e formale con cui si estrinseca il culto verso la Divinità per la Chiesa cattolica, e quindi la disposizione ha per scopo atto di culto, il legato che quella comprende è per oggetto di culto e con carattere di perpetuità, poichè la testatrice volle che la messa fosse festiva-perpetua. Il legato che assegna ad uno scopo permanente determinati stabili, dà origine ad una persona giuridica, ad un ente morale capace di diritti, essendo ogni ente morale la personificazione per virtù di legge di una funzione, di un ufficio o di uno scopo, come insegna la teorica delle persone giuridiche.

Ed in vero nel concreto caso, qualora si affermasse che il legato della Motta non diede vita ad una fondazione, ad una persona giuridica, si dovrebbe dimostrare che per celebrazione della voluta messa festiva perpetua erasi dalla testatrice debitamente provveduto col nominare persona che tale messa facesse celebrare; ma dal legato nulla si dispose su tale proposito, nè dal testamento risulta, ne in alcun modo si sostenne in causa, che fosse nominata persona naturale o giuridica all'uopo. Il che rende palese come dalla natura stessa del legato sorga la necessità giuridica per il conseguimento dello scopo voluto dalla testatrice di riconoscere nel medesimo una fondazione, un ente per sè stante, autonomo, che col mezzo dei suoi organi legali doveva rendere costantemente efficace la volontà della Paola Motta, facendo celebrare la messa festiva.

Così ravvisato il legato non può confondersi con un onere di culto, come se si trattasse di disposizione *sub modo* e di un legatario *cum onere*. Non vi é, riguardo alla disposizione di cui trattasi, nessuna persona beneficata col testamento, cui sia stato imposto l'obbligo di far celebrare la messa: si indicava il parroco ed i frati per la nomina del cappellano da nominarsi, secondo il senso naturale del legato, compete soltanto il diritto di esigere l'elemosina per la messa, e di costringere coll'opportuna azione giudiziaria al pagamento della stessa chi ne ha il debito cioè la fondazione.

L'indicazione poi della chiesa in cui la messa doveva celebrarsi, non ha influenza giuridica sull'indole del legato. Anche se la chiesa dei frati fu sempre aperta al pubblico, come si asserisce in causa, é ammesso in causa che essa non é punto la chiesa parrocchiale di Bussolengo: come d'altra parte la celebrazione della messa festiva in detta chiesa, non é tale ufficio che possa pareggiarsi alla « cura attuale d'anime definita dai canoni e dal Concilio Tridentino », o che rappresenti l'obbligo principale permanente di coadiuvare il parroco come la legge esige perchè i benefici possano continuare ad esistere di fronte alle leggi sull'asse ecclesiastico (art. 1, n. 4, legge 15 agosto 1867). La testatrice poi non impose nel legato nessun obbligo di coadiutorialità.

Per tutto ciò, anche se – come fu un tempo ritenuto dalla giurisprudenza – si giudichi che sono esenti dalla soppressione quelle fondazioni, e non soltanto i benefizi, le quali hanno indole coadiutoriale del parroco con cura d'anime, il legato Motta, che non fu disposto in favore della chiesa parrocchiale di Bussolengo, non può essere conservato. Ma l'intervenuta Confraternita di carità, ente morale, che le leggi eversive dell'asse ecclesiastico non soppressero, sostenne che la disposizione fu fatta in di lei favore, e che gli stabili « bottega e botteghino » che appartenevano a Paola Motta, divennero di proprietà della Confraternita, poichè la messa nel legato fu ordinata « per la Confraternita di carità » come é espressamente detto nel testamento: e concluse colla domanda che il capitale rappresentante il prezzo di quelli immobili fosse a lei assegnato.

Contro tale domanda la Corte anzitutto si riporta alle premesse considerazioni: se fosse vero che il legato fosse stato disposto a favore della Confraternita, dovrebbesi sostenere e dimostrare che la Paola Motta volle beneficare la Confraternita medesima col peso, coll'onere della messa festiva perpetua, che si tratti di legato modale: invece v'é assegnazione di enti precisati per uno scopo determinato: tutta la rendita degli stabili la testatrice vuole rivolta al fine della istituzione che essa fonda di una messa perpetua; e la sostanza, che essa vuole staccata dalla sua eredità, non può cadere a beneficio di nessun altro ente giuridico che non sia quello costituito per lo scopo voluto « la messa perpetua », che doveva assorbire tutte le rendite del legato.

Ma non é poi accettabile la domanda della Confraternita anche per riflesso che il senso naturale delle parole adoperate dalla testatrice non hanno, a parere della Corte, il significato che la

rappresentanza della Confraternita sostiene. La messa doveva celebrarsi « per la Confraternita di carità » da un cappellano eletto dal parroco o dal padre guardiano; era una messa che la testatrice ordinava a favore della Confraternita, se vuolsi la messa doveva applicarsi a vantaggio spirituale della Confraternita, ma tutto ciò è manifestamente ben lungi dal significare che la Confraternita avesse diritto di far suoi gli enti, colle rendite dei quali si doveva provvedere pel cappellano, che tale messa celebrasse. La Confraternita poteva certo esigere colla opportuna azione giudiziale che la volontà della testatrice fosse rispettata ed adempiuta; ed appunto perchè il legato le concedeva tale facoltà, non si può riconoscere che esso fosse divenuto il soggetto investito dell'obbligo di far celebrare la messa.

E' poi da rilevarsi che qualunque fosse stato il grado d'istruzione della Paola Motta e la sua attitudine ad esprimere esattamente i propri pensieri, dal suo testamento si evince che essa, per la messa perpetua da celebrarsi per la Confraternita di carità non adoperò qualsiasi parola che valesse a manifestare la sua volontà che qualche persona naturale o morale già sussistente facesse suoi gli stabili coll'obbligo di celebrazione di messa perpetua, mentre in altro punto del testamento disse: « delle mie pezze di terra in Sona il parroco di Bussolengo e la Confraternita di carità voglio eredi a favore dei poveri, a cui daranno tutti i frutti ogni anno in perpetuo ». Da questa frase apparisce che quando Motta volle che la Confraternita od il parroco assumessero degli obblighi da adempiersi colla di lei sostanza ereditaria, seppe dirlo in forma chiara e perspicua; e quando adunque non lo disse, non si può, non si deve intendere che lo abbia voluto.

La lettera stessa quindi della disposizione, posta in raffronto con altra simile della medesima testatrice, conferma il concetto formatosi dalla Corte che il legato in controversia non fu disposto a favore della Confraternita di carità.

Ritenuto adunque che col legato si istituì fondazione per scopo di culto colle qualifiche di ente giuridico autonomo perpetuo per scopo di culto, nella forma di cappellania laicale, devesi confermare pienamente la sentenza del Tribunale di Verona, dell'appello della quale trattasi in confronto del parroco e della fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bussolengo, colla quale furono respinte le domande proposte contro il Fondo per il culto ed il R. Demanio non essendo necessario occuparsi delle questioni sollevate in causa di possesso dei beni della fondazione, di prescrizione, di validità del verbale di apprensione dei beni stessi, assunto dal R. Demanio, in seguito alla legge 7 luglio 1866 e di riconoscimenti di autorità precedenti alle leggi di soppressione dell'asse ecclesiastico.

Ed invero se le leggi eversive dell'asse ecclesiastico sono indubbiamente d'ordine pubblico, se il legislatore, dal cui potere dipende la sussistenza delle persone giuridiche, che sono creazioni della legge, per motivi, l'apprezzamento dei quali non è sottoposto al giudizio dei Tribunali, tolse la personalità giuridica alle fondazioni della natura di quella di cui si tratta, i beni delle stesse si devolsero al R. Demanio (art. 2 della legge 15 agosto 1867) appena la legge di soppressione divenne esecutiva, nè eventuali errori incorsi nell'apprensione dei beni degli enti soppressi, nè possesso materialmente mantenuto contro la legge eversiva, o dichiarazioni di qualsiasi forma d'autorità possono infirmare i principî della nuova legge, o giustificare sentenze che disconoscessero il nuovo diritto pubblico, autorizzando la sussistenza di istituti di manomorta che il legislatore volle soppressi.

Ritenuto che devesi pure respingere la domanda in merito dell'intervenuta Confraternita di carità, in cui favore non furono disposti gli stabili della Motta, sussistendo del resto anche contro la Confraternita le argomentazioni suesposte, manifestandosi inconferenti i proposti interrogatori, e quindi inammissibile, quando si dichiara che per la

sua stessa natura il legato della Motta è soppresso ed i beni contemplati dal medesimo furono devoluti al Demanio dello Stato.

Ritenuto riguardo alle spese che, essendo in questo giudizio soccombenti l'appellante e l'interveniente, per il principio, sancito dall'articolo 360 Codice procedura civile, le spese stesse devono essere tassate a loro carico, dividendole per giusta metà tra di loro.

Per questi motivi, la Corte in conferma ecc.

---

## Appello di Bologna.

22 aprile 1902.

*Pres.* Petrilli, P. P. — *Est.* Marconi.

*Palmerini* c. *Palmerini.*

**Patronato — Prova dell'appartenenza — Atto di fondazione — Equipollenti — Processi di verificazione.**

**Patronato — Diritto di nomina e presentazione — Parte precipua del patronato.**

**Rivendicazione e svincolo — Giuspatronato spettante al seniore della famiglia — Ignoranza dell'atto di fondazione — Patronato esercitato collettivamente dai membri della famiglia — Rinuncia inesistente.**

*Per decidere a chi spetti il giuspatronato devesi rigorosamente attendere all'atto di fondazione; e solo nella insussistenza od ignoranza di questo, può ricorrersi ad altri mezzi di prova equipollenti* (1).

*Il giuspatronato consiste principalmente nel diritto di nomina o presentazione* (2).

*I semplici processi di verificazione delle ragioni dei presentanti come aventi giuspatronato attivo, quando avverasi vacanza del benefizio, non costituiscono prova circa l'appartenenza del patronato.*

*Stabilito nell'atto di fondazione che il giuspatronato competa al seniore della famiglia, questi non rinuncia al proprio diritto esclusivo, ed a lui soltanto spetta la rivendicazione dei beni del soppresso benefizio, se, nell'ignoranza dell'atto di fondazione, abbia permesso che collettivamente, cioè con gli altri della famiglia, si esercitasse il giuspatronato.*

Considerato che per diritto canonico, e secondo gl'insegnamenti degli scrittori e della giurisprudenza, la legge del beneficio è l'atto di fondazione, per cui allo stesso deve rigorosamente attendersi, anche per quanto dispone sul giuspatronato sia attivo che passivo, noto essendo che il patronato si costituisce e può *de jure* acquistarsi, in genere, per la somministrazione dell'area, l'edificazione e la dotazione d'una chiesa o cappella: « patronum faciunt dos, aedificatio, fundus » (Glossa in can. *Piae mentis*, 26; caus., XVI, 9, 7), ed in ispecie anche per la semplice fondazione di un beneficio (*beneficii fundatio*).

Perciò soltanto nella inesistenza, come nella ignoranza del titolo di fondazione, l'Ordinario può ricorrere ad altri mezzi di prova od amminicoli, per decidere a chi spetti il giuspatronato (De Luca, *De jure patron.*, disc. 57, I).

« Nil per Concilium Tridentinum innovatum fuit circa modum seu formam probationis, ideoque proceditur cum regulis, seu terminis generalibus juris communis, quibus attentis, ubi constat de explicito titulo fundationis vel dotationis, tunc nulla cadit quaestio circa probationem » (De Luca, *Summa patron.*, n. 50).

Sebbene poi il giuspatronato attivo sia un istituto che comprende un complesso di diritti ed obblighi, che ne costituiscono un *jus singulare*, certo si è che il diritto di nomina o presentazione,

---

(1) In mancanza dell'atto di fondazione, devesi principalmente stare alla lunga e secolare osservanza. Cass. di Roma, 28 giugno 1895, Luciani c. Saladino (vol. VI, p. 349); App. Catania, 9 aprile 1902 (vol. in corso, p. 349).

(2) Il diritto di presentazione è la più importante, ma non la sola manifestazione del patronato; esso è divisibile dagli altri diritti ed obblighi e può prescriversi separatamente da essi. Cass. di Napoli, 5 marzo 1900, Pedio c. Congregazione di S. Elisabetta di Lecce (vol. X, p. 427); Cass. di Roma, 5 maggio 1893, Lenzi c. Demanio (vol. IV, p. 422).

benchè assai più tardi degli altri riconosciuto dalla Chiesa ai pii fondatori, comechè limitante la sua libertà nella collazione dei benefizi « nobilissimam facit ac praecipuum jurispatronati partem ».

E di qui appunto la definizione più comune ed antica, che del giuspatronato leggesi in alcuni Concilii e datane dai canonisti: « potestas nominandi sive praesentandi clericum ad beneficium ecclesiasticum vacans ».

Ora prendendo in esame il rogito Monari del 16 dicembre 1622, appare fuor dubbio, che con esso il fondatore don Giovanni Antonio Palmerini, senza ambiguità o contraddizioni, dispose che l'esercizio del giuspatronato si appartenesse al seniore, in pari grado, degli eredi e successori suoi della famiglia Palmerini.

Ben vero che il primo capitolo del rogito recita: « quod dictum beneficium sit et esse debeat de jure patronatus, ipsius R. D. Joannis Antonii et ejusdem haeredum et successorum », ma soggiunge: « et ad ipsos spectet in casu vacationis ad illud praesentare *ut infra* »; e quindi il capitolo quarto, sciogliendo la detta riserva (*ut infra*), determina: « quod in casu vacationis spectet jus praesentandi ad seniorem in pari gradu dictorum de Palmerinis ». Nè dicasi che il fondatore riservò, smembrò a profitto del solo seniore il diritto di presentazione, ma volle che per tutti gli altri diritti, onorifici ed utili, come per gli oneri, il giuspatronato spettasse a tutti i membri di sua famiglia. Cotesto smembramento non risulta, anzi è escluso dall'intero contesto dei soprariferiti capitoli, che non possono assumersi disgiuntamente e dai quali invece si rileva che la mente del pio fondatore, si fu di attribuire esclusivamente al seniore, in pari grado, della famiglia, il pieno esercizio del giuspatronato, avendo più specialmente atteso, nell'attribuirglielo, al momento in cui diviene attuoso il più importante dei diritti in esso contenuti, si esplica il privilegio favorevole più geloso del patrono di fronte alla Chiesa.

Del resto la definizione o nozione dell'istituto sopra ricordata, era certo presente al Giovanni Antonio Palmerini, perchè ecclesiastico, allorchè erigeva il beneficio; ed è questo altro argomento che comprova quale veramente fu la sua volontà. Poichè quindi il rogito del 1622, sul punto in disputa, non è suscettibile d'una interpretazione diversa da quella datagli dalla Corte, soltanto in caso fosse sorta, intorno a detto punto, controversia tra i membri della famiglia Palmerini, nella circostanza di vacanza del beneficio, o in altra, e ne fosse seguito un vero e proprio giudizio in contraddittorio dinanzi l'autorità competente, e avesse allo stesso posto fine una sentenza irrevocabile, dichiarativa che il *jus praesentandi*, in base al titolo di fondazione, si apparteneva a tutti i successori, o per lo meno a quelli in pari grado, del fondatore; solo in tal caso, per virtù della cosa giudicata, per quanto tradita la *mens dicentis*, sarebbe giustificata la pretesa dell'attore ed appellato. Ma i documenti da esso prodotti sono ben lungi dal provare che in forza di giudicati, il diritto di presentare il chierico al beneficio si appartenesse a tutti i discendenti, pur soltanto agnati, e in pari grado, del Giovanni Antonio Palmerini. Difatti da quei documenti, « voti del sindico della mensa arcivescovile di Bologna e decreti arcivescovili », questo solo risulta, che all'occasione delle vacanze del 1816 e del 1844, nel mezzo tempo (notisi) non se ne avverarono altre; tutti i fratelli Palmerini presentarono il promovendo al beneficio, e che il diritto di presentarlo fu loro anche riconosciuto dall'autorità ecclesiastica, ma in base agli atti del relativo processo di verificazione o giustificazione.

Ora è ben noto che i semplici processi di verificazione delle ragioni, che possono anche non derivare da titoli scritti, dei presentanti come aventi il giuspatronato attivo, quando avverasi vacanza del beneficio, hanno nulla a che vedere con un solenne giudizio in contraddittorio.

Quei processi, e i procedimenti che ne

seguono, resi *de plano et sine strepitu judicii*, nessuna influenza quindi possono avere sui diritti che spettano a coloro che per le tavole di fondazione e per tanto *jure proprio*, specie trattandosi di giuspatronato gentilizio, sono chiamati dallo stesso fondatore all'esercizio del giuspatronato; così come nei procedimenti in materia di vera e propria giurisdizione volontaria, né si tratta di definire e regolare una relazione di diritto controversa tra due o più cittadini, nè possono comunque rimanere pregiudicati i diritti patrimoniali e personali di terzi.

Ma v'ha di più, ed è che nel 1844 e 1862-64 non constava all'autorità ecclesiastica dell'esistenza del rogito 16 dicembre 1622, tanto deducendosi dal certificato della Curia arcivescovile, prodotto dall'appellante, e faciente piena prova di ciò che dichiara, ossia che desso rogito non esiste nei fascicoli relativi alle vacanze del beneficio in discorso, avvenute appunto negli anni suddetti, ma si rinvenne nel 1868 in una cartella di miscellanea.

E deve ritenersi che ignorasse l'autorità ecclesiastica l'esistenza del ripetuto rogito anche nell'anno 1816, dal momento che negli atti della Curia riferentisi al voto e alla presentazione e alla collazione del beneficio del 1844, semplicemente si accenna ad altro processo di verificazione del 1816, ma non si fa pur motto delle tavole di fondazione.

Che queste poi sieno rimaste sconosciute, almeno dal 1816 in avanti, alla stessa famiglia dei Palmerini, si rimane convinti per le medesime ragioni onde risulta che doveva ignorarle la stessa Curia.

Perciò le presentazioni cumulative del rettore al beneficio, negli anni suindicati, si spiegano ben facilmente coll'errore in cui, al pari della Curia, versavano i seniori d'allora della famiglia, errore consistente nel falso supposto che il rogito di fondazione, che ignoravasi ove fosse, attribuisse il giuspatronato a tutti i successori, in pari grado, del fondatore.

Invero si ammette bensì che colui il quale fu dal patrono associato anche ad una sola presentazione, acquista un diritto di quasi-possesso all'esercizio del patronato attivo, « dummodo tamen actus dolo, fraude vel circumventione aut falso praesupposito non laboret » (De Luca, *Summa jurep.*, n. 79-81). Da ciò pure deriva che invano l'appellato fece ricorso, in prima istanza, alla costante osservanza del rogito del 1622 nel senso da lui propugnato, giacchè è certo che per quanto una osservanza possa essere valido mezzo di interpretare il contenuto giuridico di un atto, onde è detta osservanza interpretativa, essa presuppone necessariamente la incontrastata cognizione dell'atto, e deve rimontare al tempo in cui l'atto medesimo cominciò ad avere esecuzione. Invece nel caso concreto, la prima cumulativa presentazione al beneficio, di cui è traccia sicura negli atti, risale al 1844, e solo per induzione potendo farla risalire al 1816, per cui in ogni modo non è dato conoscere come sia stato osservato il rogito più volte menzionato nel periodo precedente di quasi due secoli.

Anzi dal decreto del vicario generale Covalupi, prodotto dall'appellante, e che è della fine del settecento, si dovrebbe dedurre che nella vacazione precedente al 1816, il *gius praesentationis* fu esercitato dal seniore, essendo stato riconosciuto patrono solo Giovanni Battista Palmerini, e che ancora nell'anteriore vacazione del 1732 con decreto definitivo del cardinale Millo, fu tale diritto riconosciuto al solo Domenico Michele Palmerini del fu Giovanni Jacopo, figlio questi di un Battista Palmerini, la quale indicazione di paternità e discendenza lascia supporre che anche i detti due ultimi antenati abbiano alla loro volta esercitato esclusivamente il diritto di presentazione, in base appunto al rogito del 1622 che allora doveva essere noto agl'interessati, e quindi venne osservato conformemente alla volontà del testatore. Bensì l'appellato osserva che nel decreto Covalupi il presentante è detto discendente e non seniore della famiglia

Palmerini; ma cotesta osservazione non infirma la deduzione più naturale che l'appellante ricavò dal detto decreto. Dopo tutto, ed in qualsiasi ipotesi, l'essersi il seniore, anche non ignorando l'atto di erezione, associato i fratelli nelle presentazioni del 1816 e del 1844, non può aver pregiudicato in verun modo il diritto spettante ai seniori nelle successive vacazioni, *ex proprio jure propriaque persona*, trattandosi di giuspatronato gentilizio. Nè l'assunto dell'appellato, come ritennero i primi giudici, meglio si sorregge, appoggiandolo alla rinuncia che il Palmerini Carlo avrebbe fatta all'esercizio esclusivo del patronato quale seniore, con l'accettazione del decreto arcivescovile del 1864, e con la compartecipazione consentita, nella nomina del chierico Demetrio, ai fratelli Geremia e Massimiliano.

In vero ed a parte ogni altra considerazione, la pretesa rinuncia, anche se fosse stata espressa, non sarebbe valida, perchè infetta di errore, e cioé emessa nella ignoranza delle disposizioni contenute nell'atto di erezione del beneficio. Che il Carlo Palmerini quelle disposizioni ignorasse quando si acquetò all'avviso della Curia che tutti i membri della famiglia Palmerini avevano il giuspatronato, e quindi presentò il Demetrio coi detti suoi fratelli, è comprovato dalla più volte comprovata attestazione della Curia che l'atto suddetto del 1622 era confuso in un incartamento di miscellanee, e che esso Carlo Palmerini ne ottenne copia solo nel 1868, per la domanda di rivendicazione, quale patrono, dei beni all'ex beneficio.

Dunque se il rogito di fondazione deve dirsi che fu irreperibile perfino al sindaco della Curia, non essendosi ritrovato nemmeno in copia nei fascicoli delle presentazioni del 1844 e 1862 e 1864, ed il Carlo solo nel 1868 potè averne cognizione, è evidente che nemmeno di tacita operativa rinuncia al suo diritto può parlarsi. E che egli, il Carlo, ignorasse l'esistenza del detto rogito, ma solo, forse per voce di tradizione, ritenesse invece che il beneficio fosse stato eretto e istituito il patronato con un testamento, lo si deduce precisamente dal tenore della sua lettera 23 luglio 1862 all'Arcivescovo, ove espone che, a norma delle disposizioni testamentarie, spettava il giuspatronato al seniore della discendenza, e che in tale qualità egli presentava il nipote Demetrio. Sono poi senza valore, anche perché impugnati dall'appellante, i privati documenti, con cui l'appellato si illuse provare che il Carlo Palmerini acquistava dal fratello Massimiliano le ragioni al medesimo asserite spettanti al giuspatronato.

Ma poi è perfino assurdo parlare di rinuncia a diritti che taluno suppone non avere, come appunto accadde nel Carlo Palmerini, il quale semplicemente invece sarebbesi acquietato ad uno stato di diritto che supponeva conforme al titolo ignorato, mentre non lo era. Dopo tutto quanto il discorso, è fuori di luogo il richiamo dell'appellato al principio che il diritto allo svincolo dei beni exbeneficiari è concesso a coloro che, alla pubblicazione della legge eversiva dell'asse ecclesiastico, fossero nell'attualità del giuspatronato.

Perciò legittimamente il Carlo Palmerini, in base all'art. 5 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, rivendicava i beni del soppresso beneficio e se ne immetteva nel possesso, come il solo che allo svincolo aveva diritto.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello, ecc.

---

## Appello di Bologna.

28 maggio 1901.

*Pres.* Costa, ff. di P. — *Est.* Melli.

*Seminario vescovile di Forlì* c. *Finanze.*

**Demanio — Pagamento di debito per un terzo (Seminario) — Azione di rivalsa contro il vero debitore — Indole di questa azione.**

**Azione *de in rem verso* — Ammessibilità — Locupletazione.**

**Prescrizione quinquennale — Interpretazione ristrettiva — Legato annuo — Ripetizione dell'indebito pagamento di annualità — Prescrizione trentennale.**

*Al Demanio che, credendo di pagare un debito proprio, ha pagato per un terzo (Seminario), e che si fa a richiedere a questi tutto ciò che ha per lui pagato, non compete nè l'azione* de in rem verso, *nè la* negotiorum gestio, *nè la* condictio indebiti *o la* condictio sine causa (1).

*Avvenuta col pagamento la estinzione del debito originario, fra il debitore e colui che ha pagato sorgono rapporti giuridici, nasce cioè un nuovo credito che dà a quegli che ha pagato azione contro il vero debitore per costringerlo alla rivals* (2).

*Per l'esercizio di questa azione, che è di esecuzione della nuova obbligazione di pagamento, basta la prova della sussistenza del credito senza che occorra stabilire anche la locupletazione* (3).

*Per l'ammessibilità dell'azione di utile versione non è necessario che si verifichi un arricchimento nello stretto senso della parola, un aumento cioè di patrimonio, bastando un semplice profitto ed un vantaggio qualunque anche morale* (4).

*È però necessario che la locupletazione della parte contro cui si procede esista ancora quando si spiega l'azione* (5).

*La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Codice civile, come di natura eccezionale, è di stretta interpretazione* (6).

*La prescrizione stessa non si applica all'azione pel pagamento delle singole annualità di un legato annuo, nè a quella per ripetere l'indebito pagamento delle annualità medesime* (7).

Ritenuto *in fatto:*

Nel giorno 15 luglio 1871, in esecuzione della legge di eversione 7 luglio 1866, si addivenne alla liquidazione della rendita dovuta dal Demanio al Seminario vescovile di Forlì sui beni di cui il Demanio medesimo per effetto della detta legge si era impossessato. Sui detti beni gravano pesi ipotecarî ad esclusivo debito del Seminario per la complessiva somma di L. 513.60 e, dovendo il Seminario provvedere per la cancellazione di tali ipoteche, così nell'atto di liquidazione fu fatta espressa riserva di una ulteriore suppletiva liquidazione, non appena fosse dimostrata la cancellazione di quelle ipoteche, e codesta liquidazione suppletiva fu fatta il 26 decembre 1873, in seguito della quale fu iscritta a favore del Seminario la rendita suppletiva annua di L. 513.60, sotto la deduzione del 30 0|0, rendita che da allora in poi fu sempre dal Seminario percepita.

A costituire l'importo delle dette lire 513 60 entrarono annue L. 302.60 a favore della Congregazione di carità di Forlì, pel pio istituto Fiorini, che, mentre dovevano essere pagate dal Seminario, furono sempre invece dal 1872 a tutto il 1891 pagate dal Demanio, indotto a ciò fare dall'essere quel legato rimasto erroneamente iscritto nei campioni.

Accortosi dell'errore, cessò dal pagamento e si rivolse al Seminario per essere rimborsato dell'indebito pagamento fatto, e non essendo riuscito ad ottenerlo coi mezzi stragiudiziali, con citazione 25 giugno 1898 convenne il Seminario, nella persona del rettore canonico don Carlo Calzolari, davanti il Tribunale di Forlì per il pagamento della somma di lire 5778.52, a cui ammontava l'importo delle pagate annualità.

Sostenne il Seminario, in ordine, che la sua rappresentanza non spettava al rettore, ma sibbene all'Ordinario diocesano, ed in merito essere destituita di fondamento la domanda attrice.

Accolta la eccezione d'ordine dalle conformi sentenze 23-24 marzo 1899 del Tribunale di Forlì e 12-14 dicembre stesso anno di questa Corte, con altra citazione 2 giugno 1900 il Demanio ri-

(1-5) Veggasi a pag. 609 la sentenza della Cassazione di Roma 22 marzo 1902, che ha annullata questa della Corte di appello di Bologna.

(6-7) Circa i limiti di applicabilità della prescrizione quinquennale, veggansi le decisioni della Cassazione di Roma 5 aprile 1902 (vol. in corso, p. 399) e nota ivi; 21 ottobre 1902 (pag. 590-591), e la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 aprile 1902, riferita oltre. La prescrizione quinquennale é applicabile ai legati di annua somma. (Appello di Catania 31 marzo 1902; pag. 354).

proponeva la lite in confronto di mons. Raimondo Jaffei, vescovo di Forlì, il quale contrastò l'azione sostenendo che mancavano gli estremi per sorreggere la proposta azione *de in rem verso*, e molto meno poi quella della *c nditio sine causa*, e *causa data cau a non secuta*, in quanto non c'era stata locupletazione, e sopratutto permanente; ma il Tribunale adito, con sentenza 13-21 dicembre dell'anno medesimo, accogliendo le istanze attrici, condannò il Seminario al pagamento delle domandate L. 5778.52 cogli interessi legali dalla domanda 2 giugno 1900 suddetto e con le spese tutte di lite.

Appellò in termini il Seminario, e la causa fu discussa all'udienza del 20 maggio 1901 nella quale i procuratori delle parti presero le conclusioni superiormente trascritte.

*In diritto* ha considerato:

Nessuna questione si fa intorno ai fatti; l'appellante esplicitamente ammette che erroneamente il Demanio dello Stato pagò due volte l'annuo legato pio Fiorini di L. 302.60 una volta ad esso appellante ed un'altra alla Congregazione di carità, mentre a pagare quest'ultima sarebbe stato tenuto esso appellante. Non ostante sostiene che egli non è tenuto a pagare, perchè per l'esercizio dell'azione *de in rem verso* spiegata dall'attore, ed unica che sarebbe a lui competente, occorre la effettiva locupletazione e la permanenza dell'utilità, e nella specie codesti estremi non si riferiscono e perchè, in ogni caso, la azione sarebbe prescritta.

Dunque la lite anche in questa sede è rimasta nell'ambito in cui si svolse in prima istanza, colla sola aggiunta della prescrizione; dovrà pertanto la Corte esaminare e decidere prima di tutto se ci siano gli estremi necessarî per lo esperimento dell'azione, e nell'affermativa se la inazione del Demanio abbia a lui nociuto nel senso che, attesa la decorrenza del termine, l'azione sia rimasta estinta per effetto della prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2144 codice civile.

Vediamolo:

I. L'azione, a cui il Demanio ricorre, è indubbiamente quella di indebito arricchimento, così detta *de in rem verso*, l'azione cioè che fondata sul noto principio di equità: *nemo potest locupletari cum aliena iactura*, compete a colui che, compiendo un affare altrui, senza però avere la coscienza di ingerirsi in un affare che non gli appartiene, credendo anzi di trattare un affare proprio, procurò ad altri un vantaggio a danno proprio e per la quale ha diritto ad essere rimborsato non di tutto quanto ha perduto, ma soltanto di quello di cui il terzo si trova arricchito *tantum quantum locupletior factus est*. *Ex adverso* non si contrasta la procedibilità in massima di codesta azione, non ostante la Corte non è d'avviso che si possa ammettere, imperocchè non è compatibile coi fatti della causa.

Invero il principio riconosciuto in molte disposizioni della legge che nessuno possa farsi ricco col danno altrui, può benissimo permettere che l'esercizio dell'utile versione possa estendersi, oltre ai casi contemplati dagli articoli 450, 1148, 1243, 1307, 1728, 1842 Codice civile, ad altri casi. Ma per poterlo fare è mestieri che colui che vuole esercitare la relativa azione si trovi coll'altra parte in relazioni rassomiglianti a quelle di un mandatario o gestor di negozio, mentre tra il Seminario di Forlì ed il Demanio nessun rapporto di simil genere esisteva.

E' pertanto ovvio il concludere che l'azione competente all'attore non è quella *de in rem verso*, la quale non è assolutamente compatibile colle domande da esso spiegate, se non chiede l'*id quantum locupletior factus est*, ma pretende che il convenuto lo rimborsi di tutto quanto ha per lui pagato.

Dalle parti, e più specialmente dall'attore, nel contrastare le eccezioni dell'appellante si sono invocate le *actiones de negotiis gestis — de condictione indebiti*, *de condictione causa data causa non secuta* e *de condictione sine*

*causa*, ma evidentemente codeste azioni non sono qui applicabili, perchè per l'indole e natura loro sono incompatibili coi fatti della causa.

E per fermo, perchè possa parlarsi della *negotiorum gestio* è mestieri che si verifichi 1 quasi contratto, è necessario cioè che taluno abbia volontariamente gerito il negozio di un altro, che lo abbia amministrato senza mandato del padrone di esso affare e che questi non si sia opposto, che il reclamante abbia agito coll'animo di recar vantaggio a quello di cui faceva l'affare e che lo abbia amministrato bene e coll'animo di obbligarlo (Legg. 6, 8, 9, 3, 4, 11 ff. *de negotiis gestis* – 40 ff. *mandat.*, articolo 1141 e seguenti c. c.). Occorre dunque che colui che la invoca dimostri di avere ben gerito l'affare di un altro, che abbia avuto di mira la *contemplatio domini* e l'*utiliter coeptum* nella gestione e può chiedere soltanto il rimborso delle spese fatte e la liberazione dalle obbligazioni assunte.

Ora il Demanio, lungi dal richiamarsi ad un quasi contratto, dall'asserire la *contemplatio domini*, di aver volontariamente voluto gerire un affare altrui, di voler chiedere soltanto il rimborso delle spese sostenute e la liberazione dalle obbligazioni assunte, afferma di aver pagato credendo di pagare un debito suo e di aver pagato ad un terzo con vantaggio del Seminario convenuto al quale chiede tutto ciò che per lui ha pagato. E' dunque evidente che non può parlarsi dell'azione *de negotiis gestis*, appunto perchè la ipotesi è assolutamente indifferente e per nulla si attaglia agli estremi indispensabili per lo esercizio di codesta azione.

Essendo così, versandosi cioè nella ipotesi accampata dal Demanio avente per oggetto di ricuperare da un terzo a cui favore ha con denari proprj pagato ciò che per lui ha pagato ed essendo risaputo che l'*actio conditio indebiti* ha luogo quando si ripete da colui cui fu pagato ciò che gli si è dato in soddisfazione di un debito che si credeva esistente, mentre in realtà non esisteva — *et quidem si quis indebitum ignorans solvit per hanc actionem vendicare potest - Sed si sciens visse non debere solvit, cessat repetitio* (Legge 1, § 1, ff. *de condictione indebiti*) che la *condictio indebiti causa data, causa non secuta* si spinge sempre contro colui che ha ricevuto, quando siasi dato qualche cosa in vista di una causa futura venuta poi meno pel fatto dell'altro *ob rem vero datur, ut aliquid sequatur, quo non sequente repetitio competit* (l. 52, ff. *de condictione indeb.*) e che la *condictio sine causa* si esperisce d'ordinario anche essa contro colui a cui fu pagato quando si ripete tutto ciò di cui altri trovisi senza causa arricchìto a danno del nostro patrimonio, *est et haec species condictionis, si quis sine causa promiserit vel si solverit quis indebitum* (Legge 1, ff. *de condictione sine causa*) manifestamente si appalesa che tutte coteste azioni non possono trovar riscontro nei fatti della causa dove, giova ripeterlo, *si tratta del pagamento di un debito di un altro creduto proprio e della ripetizione da colui, cui gravava il debito, di quello di cui si è per lui pagato.*

E' vero che, stando agli scrittori, la azione *de condictione sine causa* tende talora anch'essa ad ottenere la restituzione di una prestazione non avvenuta direttamente, nè dell'intera cosa prestata ma soltanto di ciò di cui il citato si è avvantaggiato non *ex iusta causa* e senza che vi abbia concorso la volontà di colui che ripete la riparazione, ma ciò non basta, perchè la facoltà di ripetere da colui a cui favore si è indebitamente pagato è stata data soltanto pei casi nei quali il danneggiato non contribuì a spogliarsi della cosa sua, la quale pervenne al terzo arricchito o per cause fortuite o per opera di un possessore di buona o di mala fede, mentre fu il danneggiato che volontariamente e spontaneamente si spogliò di ciò che ora ripete.

II. Ma può il Demanio pretendere di essere rivalso dal Seminario di Forlì di ciò che ha per lui pagato? In caso af-

fermativo quale sarà l'azione a lui competente, e gli elementi necessari che la sorreggono?

Ogni pagamento suppone un debito e pel principio che *solutio est praestatio eius quod in obligatione est*, è incontrovertibile che ciò che si è pagato senza essere dovuto sia ripetibile (art. 1146, 1776 codice citato).

E' la legge che ammette il diritto di ripetizione, e non potrebbe essere altrimenti di fronte alla massima che *nemo locupletari debet cum aliena iactura*.

Potrebbesi soltanto dubitare se codesta ripetizione possa farsi anche, come oggidì si pretende, contro il vero debitore, e non contro il creditore che ha ricevuto, non ostante che non si versi nella precisa ipotesi dell'alinea del citato art. 1146, non si verifichi cioè il caso che il creditore, in conseguenza del pagamento ricevuto, siasi in buona fede privato del titolo e delle cautele relative al credito.

La Corte è d'avviso che lo si possa, ed invero:

L'art. 1238 del Codice suddetto dà indubbiamente diritto ad un terzo, che non abbia interesse, di pagare, anche agendo in nome proprio, un debito non suo, ma di un altro, e questo basta per giustificare l'opinione della Corte. Perocchè non potendosi presumere una donazione, e non essendo lecito ad alcuno di avvantaggiarsi a danno di un altro è evidente l'obbligo di colui che ne ha avuto beneficio di compensare, è manifesto il diritto all'azione contro di lui, diritto che si presenta tanto più giustificato dal fatto che non potrebbe colui che ha pagato dirigersi contro il creditore, il quale ha ricevuto il pagamento del suo e nulla è perciò tenuto a restituire.

Nè potrebbe portare a contraria opinione il riflesso che nella disposizione in esame si soggiunge che il terzo può in nome proprio pagare il debito di un altro a condizione che non venga a subentrare nei diritti del creditore, perchè cotesta disposizione, lungi dal significare che il terzo che paga per un altro non abbia contro costui azione, va intesa nel senso rigoroso del significato delle parole, nel senso cioè che chi paga non ha soltanto diritto a farsi surrogare. Ed è facile convincersi che è così che va intesa la sanzione, avvegnachè se è indiscutibile che col pagamento si estingue il debito, è manifesto che non può parlarsi di surrogazione se colla estinzione del debito han cessato tutte le garanzie al medesimo inerenti. Ne deriva che se col pagamento è avvenuta l'estinzione del debito originario, fra il debitore però e colui che ha pagato, per la considerazione che le donazioni non si presumono e nessuno può a danno di un terzo arricchirsi, sorgono rapporti giuridici, nasce cioè un nuovo credito, che pel diritto che ognuno ha di ripetere il proprio, dà al terzo che ha pagato azione contro il vero debitore per costringerlo a rivalerlo di quanto ha pagato.

Adunque l'attore ha ad avere azione e codesta azione è quella di esecuzione della nuova obbligazione di pagamento, per l'esercizio della quale basta la prova della sussistenza del credito senza che occorra stabilire anche la locupletazione. Ed è chiaro che sia così, perchè essendo pacifico che il Seminario aveva l'obbligo di pagare il suo debito, ed avendo in tutta mala fede lasciato che altri pagasse per lui e che così si creasse fra esso e costui un rapporto di creditore a debitore, è intuitivo che a lui incombe l'obbligo di estinguere l'obbligazione per tal modo sorta.

Del resto se anche si volesse ammettere che l'azione competente al Demanio fosse quella dell'utile versione, dovrebbesi istessamente dire giustificato l'assunto di esso Demanio.

Invero, stando al significato letterale delle disposizioni del Codice civile che contemplano l'utile versione surricordata, e che debbonsi ritenere applicabili alla specie per regola di analogia, per l'esercizio di tale azione non è necessario che si verifichi un arricchimento nello stretto senso della parola, un aumento cioè di patrimonio, basta un semplice profitto ed un vantaggio, onde anche

un' utilità qualunque materiale od anco solo morale è sufficiente, e cotesta utilità qui è luminosamente dimostrata, dal momento che scopo e missione di un Seminario è l'allevamento, l'educazione, l'istruzione dei fanciulli per dirigerli al sacerdozio, il fatto dall'appellante ammesso di avere impiegato la somma, che avrebbe dovuto pagarsi alla Congregazione di carità di Forlì, a prendere un numero maggiore di alunni importa evidentemente una utilità, una locupletazione nel senso sovra esposto: *Si necessariam sibi rem emit, quem necessario de suo erat empturus: nam hoc ipso, quo non est pauperior factus, locupletior est* (Legge 47, § 1, ff. *de solutionibus*).

E non giova l'obbiettare, come si obbietta, che per l'esercizio dell'azione *de in rem verso* abbisogna che la locupletazione della parte contro cui si procede esista ancora quando si spiega l'azione, perocchè pure acconsentendo nella massima, dalla Corte accettata anche in parecchi giudicati precedenti, trovasi che anche cotesto estremo si verifica nella specie.

All'istituto infatti dell'utile versione, lo si è superiormente detto, basta che vi sia un vantaggio od un profitto, e che cotesto vantaggio o profitti si sia verificato. Ora sapendosi che quando la somma indebitamente avuta è stata erogata nell' interesse proprio pel conseguimento del proprio scopo, il vantaggio per tal modo conseguito permane, e non può col progresso del tempo andare perduto, avendo il Seminario, per le stesse sue affermazioni, erogato tali somme pel miglior conseguimento della sua missione, per aumentare il numero degli alunni e dei sacerdoti, è d' uopo ammettere che il profitto che ha avuto permaneva all'epoca dell' istituito giudizio e che quindi anche il secondo elemento dell' utile versione si verifica.

III. Essendo così è mestieri passare alla eccezione della prescrizione breve circa la quale la Corte ha considerato:

L'appellante, per sostenere la dedotta eccezione di prescrizione, si richiama alla sentenza della Suprema Corte di cassazione di Palermo 18 settembre 1897, facendone proprie le considerazioni del seguente tenore:

« . . . l'azione dal Demanio intentata non può aver forza di far cambiare la natura giuridica della prestazione le di cui annualità formano l'obbietto del contendere; trattasi di una rendita perpetua pagabile ad anno. Ora il legislatore mosso da un alto intento sociale ha stabilito per le annualità di congeneri prestazioni la prescrizione quinquennale onde evitare che il cumulo delle annualità arretrate venga d' un tratto a pesare sul debitore producendo la rovina dei patrimonî e delle famiglie.

« Se all'indole di una simile prestazione non può a meno di far capo il Demanio per basarvi la sua azione, egli non può sottrarsi alle conseguenze giuridiche che ne derivano, precipua quella che le annualità insolute colpisce di prescrizione quinquennale.

« Nè pel fatto solo che dal Demanio, e non dalla casa Moncada si chiede il rimborso delle annualità arretrate, la prescrizione di breve tempo deve dirsi inapplicabile.

« Sarebbe sovvertire i principî di questo istituto, sarebbe contrario ai fini che il legislatore si sarebbe proposto, se non tanto per la desidia del creditore quanto per l' arbitraria inframettenza di un estraneo, potrebbe rendersi deteriore la condizione del debitore privandolo della prescrizione quinquennale, per assoggettarlo invece alla trentennaria ».

Ma con tutto il rispetto che questa Corte professa per il Supremo Consesso non crede di poter accettare il responso, prima di tutto perchè dottrina e giurisprudenza in genere insegnano il contrario, poi perchè nella specie che ci occupa avendo il Demanio pagato per errore, credendo di pagare un debito suo, e avendo la creditrice Congregazione di carità sempre ricevuto il suo, non le pare possa parlarsi di arbitraria inframettenza di un estraneo, di desidia del creditore. Qui se vi ha persona, alla quale si possano fare appunti, sarebbe

quella del convenuto, il quale non potendo ignorare, dopo aver ricevuto dal Demanio l'equivalente in rendita pubblica, che il pagamento era a suo debito, e che quindi avrebbe dovuto lui pagare senza lasciar ad altri il farlo, fu lui dalla origine sempre in mala fede, fu dunque lui causa che perdurasse l'errore che oggi lamenta, e lamenta invano, perocchè dovrebbe sapere che *qui culpa sua damnum sentit, non intelligitur sentiri*, e quindi incolpi se stesso degli inconvenienti che deplora.

Aggiungi, qui si tratta di un legato annuo per cui la sapienza romana riconosceva la massima: *cum in annos singolus legatur, non unum legatum esse sed plura constat*. A questa prestazione dunque non poteva, anche contro la creditrice Congregazione di carità, essere applicabile la disposizione dell'art. 2144 Codice civile, perchè per siffatta ragione i pagamenti annuali vanno considerati come tanti capitali indipendenti gli uni dagli altri, per la qual cosa nello stesso modo che l'azione pel pagamento delle singole annualità si prescriverebbe in trenta anni, anche quella per ripetere l'indebito pagamento deve essere soggetta alle stesse regole. Ma vi ha di più, la sanzione in esame è disposizione tutta di eccezione, e si sa che *exceptiones sunt strictissimae interpretationis*, non possono estendersi ai casi in esse non contemplati, e nell'art. 2144 non è certamente compreso il caso che ci occupa, se assoggetta alla prescrizione di cinque anni soltanto le annualità di rendita perpetua o vitalizia, le pigioni delle case ed i fitti dei beni rustici e gli interessi delle somme dovute.

Nè potrebbe il pagamento del legato annuo dirsi compreso nell'ultima frase generica « tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi », perocchè evidentemente le sanzioni dell'art. 2144 riguardano i rapporti diretti che intercedano fra il creditore e il debitore e vogliono punire la negligenza del primo; negligenza che nella specie non si verifica

D'altronde abbiamo veduto che il terzo che paga per un altro crea con ciò un nuovo credito diverso dal primo, che costituisce altrettanti capitali quante sono le annualità pagate, i quali come ogni altro capitale vanno soggetti alla prescrizione ordinaria.

Da tutto quanto sopra si è detto riesce altresì dimostrato, che non ha importanza l'appunto che si desume dalla ragione della legge, che ebbe specialmente in mira di non aggravare troppo i debitori di annualità col cumulo eccessivo delle medesime, appunto perchè qui non è il creditore che ripete, non è dunque la incuria di costui che causò il fatto, non può quindi trovare applicazione la sanzione speciale nella quale è un terzo che ripete l'indebito.

Perciò, e ritenuto che la piena soccombenza dell'appellante porta alla necessità della rigorosa applicazione dell'articolo 370 del Codice di procedura civile, che vuole la condanna del perdente alla rifusione delle spese;

Ogni contraria istanza reietta, e respinta più specialmente la eccezione di prescrizione;

La Corte conferma in ogni sua parte la sentenza del Tribunale ecc.

---

## Appello di Bologna.

15 settembre 1899.

*Arcivescovo di Ravenna* c. *Demanio e Fondo pel culto.*

**Fondazione per sacro patrimonio — Azione del Vescovo e del parroco — Commutazione della volontà del fondatore — Santa Sede — Ufficio dell'esecutore testamentario — Insopprimibilità — Sostituzione di un titolo ordinazione ad un altro — Cumulo di benefizi — Fondazione a favore di preti poveri e bisognosi — Natura dell'ente — Scopo principale e necessario — Avviamento di giovani alla carriera sacerdotale — Obbligo della celebrazione di messe — Affrancazione di censo — Restituzione del capitale, e non del prezzo di affrancazione.**

*Il vescovo ed il parroco, rispettivamente per l'ufficio che esercitano, hanno interesse*

*legittimo e veste per sostenere in giudizio la insopprimibilità di fondazioni, che reputano patrimoni sacri, e a rivendicarne i beni appresi dal Demanio* (1).

*È rimesso a pieno arbitrio della Santa Sede, in modo insindacabile ed indipendente dalla volontà ed assenso degli eredi dei fondatori, di commutare le pie disposizioni dei fondatori medesimi, ogni volta che lo reputi richiederlo la necessità o il maggiore utile della Chiesa; e ciò anche pel presunto assenso degli stessi fondatori* (2).

*Diritto e dovere dell'esecutore testamentario quello si è di dare esecuzione alla volontà del testatore, interpretandone all'uopo la vera intenzione, con attenersi allo spirito, e non alla lettera, delle sue disposizioni; e l'acquiescenza degli eredi all'operato dell'esecutore testamentario vale implicita approvazione e ratifica dello stesso da parte degli eredi medesimi* (3).

*Le fondazioni per sacro patrimonio non sono colpite dalla legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed a nulla influisce che esse siano state designate col nome di* benefizi o cappellanie (4)

*Ad un titolo di ordinazione può esserne sostituito un altro, e le leggi della Chiesa prevedono e favoriscono la sostituzione quando torni a vantaggio dell'ordinato e della Chiesa medesima, nè vietano in modo assoluto il cumulo in un solo chierico di più benefizi sotto quelle date condizioni; e perciò una fondazione per patrimonio sacro non perde il suo carattere per essere chiamati a goderne dei preti poveri e bisognosi, in mancanza di chierici ordinandi* (5).

*La natura di un ente morale anche ecclesiastico si desume dallo scopo suo principale e necessario; e sono quindi vere fondazioni a titolo di sacro patrimonio quelle erette allo scopo precipuo, dominante e perpetuo di rendere possibile a poveri giovani l'avviamento alla carriera sacerdotale e di assicurare loro il sostentamento anche dopo ordinati, vita loro natural durante, o finchè non siano provvisti di benefizio, pensione o beni di fortuna sufficienti a sostentarli* (6).

*Non viene meno il carattere di patrimonio sacro o di benefizio patrimoniale pel solo fatto che vi fu annesso l'obbligo della celebrazione di messe* (7).

*Se, in seguito alla illegittima presa di possesso dei beni di una fondazione per sacro patrimonio, avvenga l'affrancazione di un censo per effetto ed in base alla legge 29 gennaio 1880, n. 5252, il Demanio ed il Fondo pel culto sono tenuti a restituire l'intiero capitale del censo, e non il semplice prezzo ricavato dall'affrancazione* (8).

---

## Appello di Bologna.

**7 aprile 1899.**

*Pres.* Ridolfi, P. P. — *Est.* Zamboni.

*Demanio c. Card. Galeati Arciv di Roma.*

**Fondazione per patrimonio sacro — Cosa giudicata — Inesistenza — Ente di natura mista — Soppressione parziale — Azione del Vescovo — Contraddittorio del Demanio — Restituzione del prezzo di vendita o di affrancazione — Demanio — Buona fede.**

*Il Vescovo ha, per l'ufficio che esercita, legittimo interesse ed azione in giudizio per rivendicare un patrimonio sacro, illegittimamente soppresso* (9).

*È il Demanio, e non il Fondo pel culto, il legittimo contraddittore nelle questioni che riflettono la regolarità o meno dell'atto di apprensione di beni degli enti ecclesiastici* (10).

*Il Demanio, quando sia in buona fede, non è obbligato a pagare il vero e proprio valore degli immobili e dei censi illegalmente appresi, ma a restituire unicamente il prezzo ricavato dalla vendita e dalle affrancazioni* (11).

*Un giudizio, nel quale si chiese che un determinato ente fosse dichiarato esente da soppressione perchè al momento della legge soppressiva non aveva ancora acquistato esistenza giuridica, non è di ostacolo alla introduzione di un nuovo giudizio per fare dichiarare non soggetto a soppressione l'ente stesso perchè costituente una fondazione per patrimonio sacro* (12).

*Costituito un ente di natura mista col doppio scopo,* aeque principaliter, *di culto e di beneficenza (patrimonio sacro), si da vita ad un istituto di natura mista previsto dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e perciò soppresso nella parte riguardante il culto* (13).

---

(1-8) Il testo di questa sentenza è riferito (pag. 541) nello studio pubblicato in questa dispensa; veggasi l'altra sentenza della stessa Corte di Bologna, 7 aprile 1899, che segue.

(9-13) Veggasi la precedente sentenza della stessa Corte di appello di Bologna 15 settembre 1899. Il testo della presente sentenza è riportato nello studio pubblicato a pag. 559.

## Appello di Genova.

18 luglio 1902.

*Pres.* Ferrari, P. P. — *Est.* Ottone.

*Cattaneo* c. *Amministrazione del Demanio.*

**Collegiata — Soppressione dei benefizi abbaziali e canonicali — Chiesa — Mancanza di Decreto reale — Svincolo — Ente morale inesistente — Tassa di manomorta.**

**Chiesa — Destinazione al culto pubblico — Ente conservato — Inalienabilità.**

**Corpi morali ecclesiastici — Erezione di nuovi enti.**

**Tasse indebitamente percette — Restituzione — Interessi legali — Decorrenza.**

*Soppressi i benefizi abbaziali e canonicali ed altri minori costituenti una collegiata, rimase anche soppressa la chiesa inserviente all'esercizio della istituzione, salvo che non sia stato altrimenti disposto con Decreto reale giusta l'art. 1, ult. cap., della legge 15 agosto 1867.*

*Svincolati i beni dei benefizi di detta collegiata, rimase svincolata anche la chiesa, la quale entrò come gli altri beni nel libero commercio, ed a disposizione dei patroni.*

*Il fatto che la chiesa restò aperta al culto, che non fu pagata su di essa la tassa di svincolo, e che i patroni vincolarono una annua rendita per continuare l'adempimento dei pesi religiosi, non autorizza a ritenere l'esistenza di un ente morale, da assoggettarsi a tassa di manomorta.*

*Hanno carattere di ente conservato e d'inalienabilità le sole chiese che, essendo legalmente aperte al pubblico, formano parte dell' ordinamento territoriale ecclesiastico, riconosciuto dallo Stato in servizio della comunità dei fedeli* (1).

*Le pie fondazioni possono sorgere in quanto non siano vietate dalle leggi e riportino il regio assenso.*

*Non può consentirsi la erezione di nuovi istituti ecclesiastici che appartengono a quella categoria di enti colpiti dalle leggi di soppressione.*

*Gli interessi legali sulle somme da restituirsi dalle Finanze per tasse indebitamente percette decorrono dal giorno della domanda giudiziale, e non da quello del pagamento o del reclamo amministrativo.*

La Corte osserva, che Demanio e Tribunale dissero: « sono stati soppressi dalla legge del 1867 i benefizi abbaziali e canonicali ed altri minori di fondazione Invrea, ma non la chiesa di Nostro Signore del Rimedio; non si volle privare la popolazione del benefizio dei servizi religiosi, che da tempo vi si compievano; — prova ne sia, che non fu con gli altri beni rivendicata dai patroni, non fu percetta sul valore di essa la tassa di svincolo; — con l'atto Ghersi del 1872 i patroni ancor vincolarono una rendita di L. 24,386.66 per l'adempimento dei pesi religiosi, sì che quella rendita ancor ne costituisce la dotazione; — con decreto 13 marzo 1898 fu autorizzata ad accettare un legato di 1000 rubli lasciatole da tale Anna Galleano; e poi che venne espropriata per utilità pubblica e demolita, i patroni con l'atto Cassanello del 31 marzo 1898 prestarono garanzia a favore del Demanio per la tassa di svincolo nella somma di lire 130,914, qualora eglino, che si assumevano l'obbligo di altrove ricostruirla, in realtà non la ricostruissero, — essendo destinata in perpetuo una determinata sostanza a scopo di culto in favore di una chiesa od istituzione che continua ad essere amministrata da patroni, si ha tanto che basta per ritenére la esistenza di un ente morale indifettibile, non soggetto per il suo patrimonio a tassa di successione, ma a tassa di manomorta ».

Osserva, che soppressa la fondazione Invrea, e con essa tutti i benefizi abbaziali e canonicali ed altri minori che costituivano la collegiata di N. S. del Rimedio, pur ne restò soppressa la chiesa che serviva all'esercizio della istituzione, soppresso il principale, naturalmente ne andò pur soppresso l'accessorio.

Vanamente si accennò che la chiesa fosse parrocchiale, dappoichè il Demanio non le riconobbe tale giuridica qualità,

(1) Confr. da ultimo, sul principio della incommerciabilità ed inalienabilità delle chiese, Cass. di Firenze 9 maggio 1901, Sarelli c. Dainelli (vol. XI, p. 429) e nota 2-3 ivi. Cass. di Torino 8 novembre 1900 (vol. in corso, p. 423).

non ammise che dei benefizi ivi costituiti ne fosse uno curato, tutti li volle soppressi, e tutti furono svincolati.

Neppure venne legalmente conservata al culto; tanto non fu ritenuto di pubblico interesse; ed invero il Demanio non giustificò in alcuna guisa che se ne sia fatta designazione in alcun reale decreto, che si sarebbe dovuto pubblicare nel termine fissato dall'art. 1°, ult mo cap. della legge eversiva prorogata con la successiva legge 23 agosto 1868.

Era altro dei beni dell'ente soppresso, che con quelli fu svincolato.

Se ancora *di fatto* ha servito al culto per anni parecchi, ciò ai Cattaneo e De Mari, cui spettava, ben potè essere consentito dall'ecclesiastica autorità, ma il carattere di ente conservato e d'inalienabilità non deriva dalla qualità di *res sacrae*, inserviente al culto, ma dalla legale destinazione all'uso pubblico, ed è proprio delle sole chiese che, essendo legalmente aperte al pubblico, formano, a così dire, parte dell'ordinamento territoriale ecclesiastico, riconosciuto dallo Stato in servizio della comunità dei fedeli.

E i Cattaneo e De Mari ne disposero come di cosa propria coll'atto Ghersi del 1872, ipotecandola con le pertinenze sue, — coll'atto Ghersi 1884 dividendosi i beni svincolati compresi la chiesa, — il Cattaneo ancora ne dispose come di cosa esclusivamente sua propria, quando ne stipulò e riscosse l'indennità di espropriazione.

Lo stesso Demanio lo riconobbe con pretendere una garanzia per la tassa di svincolo.

Nè importa che tale tassa sul valore della chiesa non si fosse pagata nel 1869, nel 1873, nè siasi pagata di poi; la soppressione dell'ente fu effetto della legge indipendentemente dal fatto dello svincolo e dal pagamento della tassa.

Non con fondamento di ragione ancora si sostiene che i patroni, d'accordo coll'Arcivescovo di Genova, assegnando coll'atto Ghersi del 1872 l'annua rendita di L. 24,386.66 per adempimento dei pesi a cui erano soggetti i beni dell'ente soppresso, l'abbiano ricostituito in *parte qua*, od abbiano creato altro ente soggetto a tassa di manomorta.

Non vollero, nè poterono farlo.

Non lo vollero, ed invero l'atto stesso convince che Cattaneo e De Mari provvidero soltanto a servizi religiosi in osservanza dell'art. 5 della legge, con limitare ai beni svincolati l'azione per ottenere un tale adempimento.

Non poterono farlo nè loro semplici pr vati, e nè anche più patroni, nè l'Arcivescovo di Genova, poichè è massima indiscutibile di diritto pubblico interno che gli istituti ecclesiastici, le pie fondazioni possono sorgere in quanto non siano vietate dalle leggi e non senza il regio assenso.

E i limiti segnati al potere esecutivo per il riconoscimento di tali istituti o fondazioni si hanno nelle leggi eversive, le quali gli vietano di consentire la erezione di nuovi istituti ecclesiastici, che appartengono a quelle categorie di enti, che furono soppressi come non più consentanei al diritto pubblico odierno.

Neppure nell'atto Ghersi del 1872 si contiene una destinazione perpetua di beni a scopo di culto.

I beni svincolati della pia fondazione Invrea cessarono di appartenere alla chiesa, rientrarono nel libero commercio, tanto che non è contestato, la parte del G. B. De Mari ne sia stata appresa dai suoi creditori; — parte ragguardevole dell'indennità di espropriazione fu liberamente pagata ai Cattaneo; nulla impedisce ai Cattaneo e allo stesso Arcivescovo di Genova di revocare, modificare quell'att , di convenire altrimenti per l'adempimento dei pesi della soppressa fondazione.

Il R. Decreto 13 marzo 1888, col quale la chiesa fu autorizzata ad accettare il legato dell'Anna Galleano venne emanato nel presupposto, che ne fosse legalmente conservata la destinazione all'uso pubblico, l'ente morale ancor sussistente.

Se invece l'ente non esisteva più, quel decreto cadde nel nulla.

Il Demanio non può pretendere che la fondazione soppressa risorga per applicare la tassa di manomorta.

Ne segue, che, in riforma dell'appellata sentenza, devesi ordinare all'Amministrazione di restituire ai Cattaneo la somma da loro pagata a titolo di tassa e sopratassa, con gli interessi legali non dal giorno del pagamento o da quello del reclamo amministrativo, ma dal dì della domanda giudiziale, (e con le altre somme che si fossero successivamente pagate); — perchè soltanto lite contestata *usurae currunt*; — perchè i Ricevitori del registro, in quanto liquidano e riscuotono le tasse erariali, agiscono *ministerio legis*, non si possono ritenere in mala fede, nè quindi ritiensi applicabile l'art. 1147 Cod. civ.: pure devesi condannare l'Amministrazione nelle spese del doppio giudizio poi che soccombe nella sua istanza.

Per questi motivi, la Corte, in riforma dell'appellata sentenza 21-22 giugno 1901 del Tribunale di Genova, ecc.

---

## Appello di Genova.

7 luglio 1902.

*Pres. ed Est.* Valbusa ff. di P.

*Bellagamba* c. *Bolfo*.

**Rivendicazione e svincolo — Dotazione della cappellania — Riduzione — Adempimento degli oneri religiosi — Reddito** ***netto*** **— Interessi del capitale pagato per lo svincolo.**

*Ridottasi la dotazione di una cappellania, il patrono non è tenuto all'adempimento degli obblighi religiosi originariamente prescritti se non entro i limiti del reddito* netto *dei beni da lui svincolati* (1).

*Tale reddito* netto *deve intendersi colla deduzione delle imposte e delle spese di manutenzione, e non anche degli interessi annui sul capitale pagato per lo svincolo* (2).

Intuitivi sorretti non solo dal buon senso e dall'equità, ma da strettissima giustizia sono i criteri per i quali i convenuti appellanti Bellagamba, nella veste loro di aventi causa dall'originario patrono Carlo D.r Aula, che ha svincolati i beni già costituenti la dotazione della cappellania del Santuario di N. S. del Suffragio in Recco, sostengono di non essere tenuti ad adempiere tutti gli obblighi stabiliti dal G. B. d'Aste nell'instituire quella cappellania, come l'attrice appellata Amministrazione del detto Santuario si è fatta a pretendere, bensì soltanto invece entro i limiti del reddito netto di quei beni.

Non peraltro, invero, dal fondatore della cappellania G. B. d'Aste col suo testamento 14 dicembre 1840 venne costituita la dotazione di tutti i beni immobili dei quali avea creduto di poter disporre se non appunto perchè *col ricavato*, cioè col frutto o reddito dei medesimi si provvedesse ad un sacerdote, il quale nella veste di cappellano avesse a celebrare la messa tutti i giorni nel Santuario, ad assistere ivi alle funzioni ed a prestare l'opera di confessore; e se il reddito di tutti i beni contemplati nel testamento a tali effetti egli destinava, è ben ragionevole il supporre che adeguato e necessario lo ritenesse secondo tutta la quantità di quei beni e lo intendesse altresì netto, depurato cioè dai pesi delle pubbliche imposte e dalle spese di manutenzione che lo diminuiscono.

La cosa dovuta dunque per le funzioni sacre cui veniva destinata era il reddito netto dei beni contemplati dal testamento: ma è secondo ragione, secondo i principî del diritto ed è anche nella legge sanzionato (art. 1298 Cod. civ.) che

(1-2) Sull'obbligo dell'adempimento dei pesi religiosi da parte del patrono rivendicante o svincolante, veggasi da ultimo: Cass. di Roma, 21 luglio 1902 (vol. in corso, p. 278), colla nota ivi.

La Corte di appello di Milano con sentenze del 1° e 14 giugno 1898 (vol. X, p. 553; IX, p. 733), ritenne che il patrono è obbligato all'adempimento dei pesi secondo la rendita da lui svincolata, detratti anche gl'interessi della somma pagata per tassa di svincolo.

quando la cosa dovuta perisce, vada perduta o venga in qualsivoglia modo in tutto o in parte a mancare senza colpa del debitore, la obbligazione debbasi proporzionalmente estinguere. — Ora è accertato negli atti della causa che il fondatore della cappellania G. B. d'Aste nel costituire col suo testamento la dotazione disponeva di beni non tutti suoi e che in seguito alla impugnativa della di lui madre signora Francesca Cavollo vedova d'Aste per l'esercizio dei proprî diritti, quei beni venivano ad essere ridotti ad una metà circa, come risulta dall'atto divisionale 5 aprile 1847, rogito Picasso, intervenuto tra l'erede della predetta signora e l'Amministrazione del Santuario, cui la dimezzata dotazione di beni veniva assegnata, di guisa che per tale avvenuta falcidia nei beni destinati dal fondatore alla cappellania, quelli che alla medesima rimanevano si sarebbero già manifestati insufficienti all'adempimento di tutti gli obblighi sacri prescritti e lo dichiarò poi il patrono Carlo d'Aste allorchè, procedendo coll'atto 24 luglio 1887 rogito Picasso alla nomina del cappellano, dichiarava di rimettersi alla superiorità ecclesiastica per una equitativa riduzione di suffragi e tale riduzione sembrerebbe essersi quindi anche per il fatto attuata, limitandosi la messa ai soli giorni festivi, come appunto i convenuti appellanti sostengono e deducono a prova per interrogatorî.

Non sarebbe conforme a giustizia pertanto che se la dotazione rimasta alla cappellania era divenuta insufficiente a far fronte a tutti gli oneri stabilitisi dal fondatore per modo da aver resa necessaria la riduzione dei medesimi si facessero questi rivivere, come la appellata Amministrazione vorrebbe, nella totalità loro a carico degli eredi del patrono in seguito all'operato svincolo dei beni. — La legge sulla soppressione degli enti ecclesiastici 15 agosto 1867 bensì nel lasciare ai patroni di cappellanie la facoltà di operare lo svincolo dei beni della stessa ha dichiarato *salvo l'adempimento degli inerentivi pesi si e come diritto*, ma ciò è ragionevolmente a intendersi allo stato delle cose al momento in cui lo svincolo veniva operato, non già quello per avventura diverso che avesse potuto essere secondo le originarie fondazioni e tale stato ben diverso appunto gli appellanti, con pienissimo loro diritto che non sia alterato, sostengono ed intendono di provare.

Comunque sia per essere dell'esito di tali prove, ravvisa intanto giusto la Corte di proclamare fin d'ora la massima, che gli appellanti non possono essere tenuti all'adempimento degli obblighi stati originariamente prescritti per la cappellania se non entro i limiti del reddito netto degli stabili stati svincolati dal loro autore Carlo d'Aste, per cui indispensabile si presenta la perizia da essi proposta per accertare quel reddito il quale però è a intendersi netto soltanto con la deduzione delle pubbliche imposte e delle spese di manutenzione e non anche degli interessi annui sul capitale pagato per lo svincolo che veniva ad equipararsi ad una tassa di successione e non è a confondere coi pesi inerenti ai beni svincolati.

Vanno poi ammessi entrambi i capi d'interrogatorio, non reggendo contro tale ammissione in genere l'ostacolo preteso dalla parte appellata, che la confession dell'amministratore, giusta il disposto dell'art. 1361 Cod. civ., non pregiudica gli amministrati, imperocchè quell'articolo soggiunge *se non quando fatta nei casi e modi per cui essi possano obbligare gli amministrati medesimi*, ciò che si verifica appunto nel concreto caso in cui la parte attrice ed attuale appellata si è prodotta e sta in giudizio quale riconosciuta legittima rappresentante dell'amministrato Santuario di N. S. del Suffragio in Recco.

Per questi motivi, la Corte in riforma della sentenza 15 febbraio 1899 del Tribunale civile di Genova, ecc.

---

## Appello di Firenze.

9 novembre 1901.

*Pres.* Bandini, P. P. — *Est.* Bergamaschi

*Salvadori e Baschieri c. Bettini.*

**Testamento — Sigillazione del testamento segreto — Scopo — Descrizione dei sigilli.**
**Testamento — Captazione — Estremi — Testamenti precedenti — Volontà del testatore di beneficare una determinata classe di persone (sacerdoti).**
**Testamento — Persona interposta — Corporazione religiosa soppressa — Disposizione a favore dei componenti l'associazione dei religiosi — Prova — Inammessibilità.**

*Lo scopo della sigillazione del testamento segreto non è quello di assicurare la identità del testamento, ma soltanto quello di chiuderlo in modo che nessuno possa aprirlo od alterare i sigilli appostivi; e perciò basta che di tale sigillazione sia fatta menzione, senza che occorra una minuta e specifica descrizione dei sigilli e della loro impronta.*

*La captazione è considerata dalla vigente legislazione come causa d'indegnità a succedere, che colpisce colui che con dolosi artifizi e raggiri ha indotto il testatore a disporre in proprio favore.*

*A costituire la captazione o circonvenzione non bastano le semplici suggestioni o blandizie e preghiere, ma occorrono le male arti e la frode, onde la volontà del testatore risulti maliziosamente determinata contro il suo naturale indirizzo.*

*È da escludersi la captazione nel caso in cui il testatore abbia in precedenti testamenti manifestato costantemente la intenzione di beneficare una determinata classe di persone (sacerdoti), anzichè i parenti, ed abbia appunto una persona di quella classe istituita erede nell'ultimo suo testamento.*

*Non è ammessa la prova che la disposizione testamentaria sia fatta, per mezzo di persona interposta, a favore di un convento di frati o di qualcuno dei componenti l'associazione dei religiosi* (1).

Considerato che dai verbali di consegna e di pubblicazione di testamento segreto si rileva chiaramente, per ciò che si riferisce alla contestata formalità della indicazione dei sigilli, che essi furono sufficientemente indicati e che furono trovati intatti alla apertura e pubblicazione del testamento medesimo. Infatti l'art. 783 Cod. civ. non ha voluto la descrizione minuta e specifica dell'impronta dei sigilli, ma la semplice indicazione di tale formalità, non altro essendo lo scopo della sigillazione tassativamente prescritta dal detto articolo, che questo, e cioè che il testamento non si possa aprire nè estrarre « senza rottura ed alterazione ». Conseguentemente bene e rettamente giudicarono i primi giudici, ritenendo che l'ufficio del sigillare non è quello di assicurare la identità del testamento, ma soltanto quello di chiuderlo in modo che nessuno possa aprirlo od alterare i sigilli appostivi. Ed è appunto per tale riflesso che il legislatore ha voluto che la carta in cui si contiene il testamento, o quella che serve da involto, sia sigillata con una impronta qualunque, e di tale sigillamento sia fatta menzione senza descrivere minutamente la impronta medesima, ma soltanto indicarla insieme al numero dei sigilli. Perocchè quanto alla identificazione del testamento, soccorrono le altre formalità egualmente sostanziali stabilite dalla legge, come quella della scrittura e firma della scheda da parte del testatore, e della sottoscrizione di lui in ciascun mezzo foglio, se in tutto od in parte la scheda testamentaria è scritta da altri (art. 782 Cod. civ.), nonchè la formalità della consegna della scheda medesima al notaio, eseguita in presenza di testimoni e accompagnata dalla dichiarazione del testatore che in quella carta si contiene il suo testamento, e così pure l'altra formalità dell'atto di ricevimento da scriversi dal notaio sulla carta o sull'involto contenente il testamento, e della sottoscrizione di quest'atto

(1) Veggansi, pro e contro, App. di Milano 20 marzo 1902, e nota ivi; Trib. di Busto Arsizio 29 novembre 1901; App. di Palermo 24 gennaio 1902 (vol. in corso, p. 82, 115, 193).

da parte del testatore, dei testimoni e del notaio, e della unità di contesto. Ond'è che il notaio Bicchierai, oltre all'osservanza di tutte le altre formalità stabilite dalla legge, avendo dichiarato nell'atto di ricezione del testamento segreto che l'involto ove esso si conteneva era piegato e cucito, come si è osservato di sopra, nei tre lati aperti con nastrino di seta bianco, rosso e verde, e sigillato in modo da non potersi aprire senza rottura o alterazione, con otto sigilli di ceralacca rossa, la cui impronta rappresentava uno stemma gentilizio con cimiero, ha pienamente soddisfatto al voto della legge, la quale, giova ripeterlo, non gli ha imposto di descrivere minutamente e dettagliatamente quell'impronta, ma soltanto d'indicarla.

Nè si obietti che con quella indicazione il notaio avendo accennato ad uno stemma gentilizio senza specificare che cosa in quello stemma si conteneva per assicurarne l'identità, avrebbe fatto una indicazione generica, non rispondente al voto della legge, perchè la quantità e la diversità degli stemmi gentilizi essendo innumerevole, facilmente si sarebbe potuto aprire l'involto contenente il testamento e quindi richiuderlo nuovamente sigillandolo con una impronta simile a quella genericamente indicata dal notaio, con la sostituzione o alterazione della scheda testamentaria.

Imperocchè, a prescindere dalle cose già dette circa la identificazione della scheda testamentaria che impediscono la sostituzione, l'ora defunto notaio Bicchierai non disse già che l'impronta rappresentava uno stemma gentilizio qualunque, ma un'arma sormontata da un cimiero. Conseguentemente venne con ciò a specificare un'impronta con cui era stato suggellato l'involto contenente il testamento.

E se può esser vero che di dette impronte, come quella indicata dal notaio ricevente la scheda testamentaria, ve ne possono essere delle altre simili, da poterle facilmente sostituire a quella appostavi dal testatore, previa rottura o alterazione della carta che serve da involto al testamento, certo è che la legge essendosi accontentata, per la chiusura del testamento segreto, di un'impronta qualunque, e quindi anche, ad es., di una moneta, così anche quando il notaio avesse descritto minutamente e specializzata tale moneta, come si pretende dalla difesa degli appellanti, facile sarebbe riuscito a chiunque di rompere quella impronta e sostituirvene un'altra simile, per essere infinitamente più grande il numero delle monete della stessa specie, che degli stemmi gentilizi sormontati da un cimiero.

Da tutto ciò si può ragionevolmente affermare che lo scopo della sigillazione voluto dal legislatore sia soltanto quello di chiudere il testamento in modo che non si possa aprire senza rottura o alterazione, come esso testualmente si è espresso con ripetuto art. 783 Cod. civ., e non quello della identificazione della scheda testamentaria. E se la dotta e diligente difesa degli appellanti, nel sostenere la sua tesi, anzichè sfoggiare di erudizione col tessere la storia del diritto antico e moderno circa la formalità dei sigilli, si fosse limitata alla semplice interpretazione del diritto vigente attualmente in Italia, tenendo presente le testuali parole della legge e lo spirito della medesima, si sarebbe facilmente convinta, come ne è convinta la Corte, che la indicazione fatta dal notaio Bicchierai, del numero e dell'impronta dei sigilli coi quali era stato chiuso il testamento della Salvadori vedova Nannucci, è pienamente conforme al voto della legge. E quindi la predetta eccezione di nullità per vizio di forma deve essere senz'altro respinta.

Considerato in ordine all'altra eccezione di nullità del predetto testamento per captazione, che la vigente legislazione in Italia non dichiara espressamente che i testamenti possono essere impugnati per suggestione, ma ritiene soltanto incapaci come indegni di succedere, fra gli altri, coloro che abbiano costretto la persona, della cui successione si tratta, a far testamento o a cangiarlo (art. 725 Cod. civ.). Quindi

sono indegni secondo il concetto del legislatore, non solo quelli che avessero usato violenza verso il testatore per ottenere a loro favore un atto di ultima volontà, ma anche quelli che con dolosi artifizi e raggiri avessero indotto il testatore a disporre in favor loro. In tal caso l'atto essendo viziato per difetto di libera volontà, potrebbe essere impugnato dagli eredi legittimi siccome radicalmente nullo.

Ma perché il testamento possa ritenersi viziato per difetto di libero consenso, onde poterne ottenere l'annullamento, occorre che gli artifizi e raggiri dolosi siano tali da indurre il *de cuius* a fare cosa che altrimenti non avrebbe fatto, i quali artifizi e raggiri, se possono provarsi col mezzo dei testimoni, i fatti dolosi che si deducono a prova debbono esser tali da non lasciare nell'animo del giudice alcun dubbio che l'impugnato atto di ultima volontà sia l'effetto esclusivo di quelle macchinazioni, senza delle quali il testatore avrebbe altrimenti disposto delle cose sue. In altri termini, a costituire la captazione o circonvenzione non bastano le semplici suggestioni o bladizie e preghiere, ma occorrono le male arti e la frode, onde la volontà del testatore risulti maliziosamente determinata contro il suo naturale indirizzo.

Considerato che, posti siffatti principî, riconosciuti ed ammessi costantemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza delle Corti, la pretesa captazione non risultando provata dagli atti del processo, tutta la questione si riduce a vedere se i fatti, che a tale oggetto si vogliono provare col mezzo di testimoni e di sopra capitolati, corrispondano all'assunto degli appellanti. Ora basta la semplice lettura dei medesimi per comprendere agevolmente, senza bisogno di fare un esame analitico dei singoli fatti, che nessuno di essi è sufficiente per stabilire quegli artifizi e raggiri fraudolenti onde far ritenere la nullità del testamento di cui si tratta. Anzi, vi è in atti una prova documentale perfettamente contraria alla pretesa degli appellanti. Risulta infatti da quella prova che la *de cuius*, rimasta vedova ed erede del proprio marito, non volle mai colle sostanze ereditate che costituivano tutto il suo patrimonio, essendo prima nullatenente, beneficare i propri parenti e più specialmente i suoi nipoti, odierni appellanti, perocchè con un primo testamento del 7 febbraio 1869, fatto per atto pubblico subito dopo la morte del marito, oltre ai legati a favore dei predetti suoi due fratelli, come apparisce anche nell'ultimo testamento impugnato, ed altri legati a favore di estranei, istituì erede universale il Lodovico Bertelli. Con altro testamento segreto, fatto dopo circa due anni, escludendo sempre i suoi parenti, oltre al predetto legato a favore dei due suoi fratelli ed altri a favore di estranei, istituì erede lo stesso Lodovico Bertelli, sostituendogli eventualmente l'Arciconfraternita della Misericordia di questa città. Con posteriore testamento, parimenti in forma segreta, del 10 agosto 1876, oltre al solito legato a favore dei fratelli e altri legati sempre a favore di estranei, istituì erede nel solo usufrutto, come nello impugnato testamento, il predetto Lodovico Bertelli ed erede proprietario il sacerdote Pietro Saccardi, con eventuale sostituzione del sacerdote Francesco Pacini. Di più, nel 25 gennaio 1882, fece altro testamento segreto, e dopo avere ordinato dei suffragi e disposto i soliti legati a favore dei più volte ricordati suoi fratelli ed altri a favore di estranei, e l'usufrutto a favore del predetto Lodovico Bertelli, istituì erede universale il canonico Lorenzi, sostituendogli eventualmente il canonico Zei. E finalmente con l'impugnato testamento, dopo aver disposto il solito legato a favore dei due fratelli ed un altro a favore delle donne di servizio e del sacerdote Fanelli, nonchè il legato di usufrutto sopra tutti i suoi beni, come nei testamenti precedenti, a favore del più volte rammentato Lodovico Bertelli, istituì erede proprietario universale lo stesso sacerdote Fanelli.

Da tutto ciò, e dai fatti che si vor-

rebbe provare col mezzo dei testimoni, se risulta che la vedova Nannucci fu sempre predominata da un eccessivo sentimento religioso ed ebbe una speciale predilezione pei preti, tanto che la sua casa fu sempre aperta e frequentata da ecclesiastici, con esclusione dei parenti e più specialmente dei nipoti di lei, pei quali mostrò sempre un invincibile avversione, non risulta menomamente che il sacerdote Fanelli, il quale fu l'ultimo favorito dalla *de cuius*, abbia usato degli artifizi e raggiri per far revocare i precedenti testamenti a tutto suo beneficio.

E conseguentemente, come la Nannucci spontaneamente e di sua libera volontà, appunto pei suoi sentimenti religiosi, dispose nei suoi precedenti testamenti a favore di ecclesiastici, escludendo sempre i suoi parenti, così fece con l'ultimo testamento, sostituendo nella sua eredità il Fanelli agli altri sacerdoti che prima aveva creduto di beneficare.

Considerato che neppure ha fondamento legale l'altra eccezione con la quale si pretende che la vedova Nannucci abbia voluto favorire, per mezzo del sacerdote Fanelli, un convento di frati; eccezione che gli odierni appellanti chiedono parimente di stabilire col mezzo di testimoni ed in specie con gli art. 19 e 19-*bis* del soprascritto capitolato di prova.

Ora, se è vero che l'art. 829 Cod. civ., nello stabilire in tesi generale la inammissibità di alcuna prova intesa a far ritenere che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che realmente riguardano altra persona, ha fatto eccezione soltanto nel caso in cui l'istituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di persone incapaci, tale eccezione non è applicabile al caso concreto, ed in ogni ipotesi la proposta prova testimoniale per stabilire che la vedova Nannucci soltanto apparentemente istituì erede il sacerdote Fanelli, mentre effettivamente volle beneficare un ente soppresso, non sarebbe concludente e come tale dovrebbe essere pur sempre respinta. Infatti gli appellanti Salvadori-Baschieri, per potere utilmente invocare il succitato art. 829, avrebbero dovuto provare che la terza persona, fisica o morale, che si volle beneficare per interposta persona, esisteva materialmente, ma che era giuridicamente incapace di acquistare per testamento; imperocchè per far dichiarare un ente incapace di succedere occorrerebbe dimostrare che questo ente era materialmente esistente.

Ora, è agevole il comprendere che il pretendere di fare la prova della sussistenza di un convento di frati che si vorrebbe beneficato per interposta persona dopo che una legge dello Stato lo ha dichiarato soppresso, è semplicemente assurdo.

Che poi la vedova Nannucci coll'impugnato testamento abbia voluto beneficare, per mezzo del sacerdote Fanelli, qualcuno dei componenti l'associazione dei religiosi cui alludono gli odierni appellanti, in tal caso avendosi, come ben giudicò la Corte Suprema di Roma, una unione od aggregato lecito di persone, ognuna delle quali può legalmente acquistare, godere e trasmettere beni, e non già un ente morale collettivo od una persona giuridica, la prova non potrebbe del pari essere ammessa, sia perchè sarebbe assurdo creare una persona giuridica all'unico effetto di farla dichiarare incapace di succedere per testamento e sia perchè troverebbe un insormontabile ostacolo nel ripetuto articolo 829 Cod civ.

Considerato che oltre a quanto si è detto testè, la proposta prova testimoniale dovrebbe pur sempre respingersi siccome inconcludente a dimostrare l'assunto degli appellanti. Difatti, ammessa pure, per ipotesi, l'inverosimile confessione che agli art. 19 e 19-*bis* del capitolato di prova si pretende fatta dal sacerdote Fanelli al nipote della Nannucci, Alessandro Salvadori, confessione che del resto sarebbe in perfetta contraddizione coll'altra confessione che pur si vorrebbe provare col successivo ar-

ticolo 20 del capitolato, col quale il Fanelli avrebbe detto, alludendo ad alcuni parenti poveri della testatrice: « questo è un bel prosciutto grasso (l'eredità), voi annusatelo ed io lo mangerò », ciò che starebbe a dimostrare che l'eredità era per lui e non per i frati di S. Paolino, la predetta confessione del Fanelli non avrebbe alcuna efficacia giuridica nel senso voluto dagli appellanti Salvadori-Baschieri.

Invero la fiducia che la testatrice vedova Nannucci avrebbe riposta nel sacerdote Fanelli, per beneficare terze persone pretese incapaci di succedere, non avrebbe prodotto che una mera obbligazione naturale nell'erede, affidata alla propria coscienza; quindi per renderla giuridicamente efficace ed operativa di effetti legali sarebbe stato indispensabile o che il fiduciario l'avesse effettivamente eseguita con la consegna delle sostanze ereditarie alla persona o alle persone indicategli dalla testatrice, nel qual caso si sarebbe verificata la spontanea esecuzione materiale della obbligazione naturale, oppure che la rivelazione della fiducia, spontaneamente fatta dal fiduciario, fosse accompagnata dalla promessa formale e civilmente obbligatoria di eseguirla. Solo in questi casi gli eredi legittimi avrebbero potuto impugnare di nullità l'istituzione di erede fatta a favore di incapaci per interposta persona, o essere ammessi a fare la chiesta prova.

Per questi motivi, ecc.

---

## Appello di Ancona.

**19 settembre 1900.**

*Ragnini* c. *Finanze*.

**Cappellania laicale — Patrimonio sacro — Soppressione.**

**Fondo pel culto — Adempimento degli oneri religiosi annessi alle fondazioni soppresse — Rettore della chiesa — Azione giudiziaria.**

*È soppressa la cappellania laicale anche se debba conferirsi in sacro patrimonio, quando questo non sia che il mezzo e la garanzia per assicurare l'adempimento delle opere di culto disposte e volute* (1).

*Anche i patrimoni sacri sono soppressi, quando sono costituiti con beni formanti la dote di benefizi o cappellanie e non con beni di famiglia a quello scopo ceduti al beneficato* (2).

*Il rettore della chiesa in cui venne eretta una cappellania laicale non ha azione contro il Fondo pel culto per l'adempimento delle mes e disposte dal fondatore* (3).

Il 2 novembre 1831 moriva in Ancona la marchesa Piera Agi, con testamento 24 settembre precedente nel quale, fra le altre, vi era la disposizione seguente:

« Li altri scudi 1000 della mia dote assegnatami come sopra dal mio genitore, lascio a titolo di legato per fondo capitale di una *cappellania perpetua* da erigersi nella chiesa di S. Maria degli Angeli in Ancona, all'altare ove si trova collocata la immagine di Gesù Nazzareno, addetta alla Pia Unione del Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo, ivi eretta, da servire per patrimonio sacro ad un chierico prossimo ad entrare nel suddiaconato, con obbligo al detto mio fratello Stefano di corrispondere li frutti compensativi al 6 per cento ed anno in scudi 60 effettivi romani d'argento, da paoli 10, liberi da qualsiasi peso ed imposta qualunque sino alla effettiva estinzione della sorte principale quando ad esso mio fratello e suoi piacerà, e nel caso di estinzione dovrà farne lo sborso in monete effettiva romana d'argento da paoli 10, rimossa qualunque eccezione, previo l'av-

(1-2) Veggasi, in contraddizione di queste massime, lo studio pubblicato in questa dispensa, pag. 534 e seg.

(3) Ammesso, come ammette ora la giurisprudenza, che il Fondo pel culto sia obbligato all'adempimento in modo specifico dei pesi annessi alla fondazione, non può non riconoscersi al rettore della chiesa l'azione giudiziaria per costringere il Fondo pel culto all'adempimento stesso. Cass. Roma 20 gennaio 1902 e nota ivi; App. Torino 17 settembre 1902 (vol. in corso, p. 153, 426).

viso di due mesi che dovrà far precedere al mio esecutore testamentario da nominarsi qui appresso, ed in mancanza di esso, al rettore di detta chiesa o al Vescovo di questa città *pro tempore*, qual somma dovrà investirsi nell' atto stesso della estinzione in un terreno sicuro della diocesi di Ancona, con altra persona con prendersene l'iscrizione ipotecaria, come dovrà prendersi dopo la morte del mio esecutore testamentario sopra qualche fondo contro il mio fratello suddetto per la buona regolarità.

« Dei frutti suddetti di scudi 60, ne avrà il cappellano eletto 48, con obbligo al medesimo di celebrare personalmente due messe alla settimana in detta chiesa ed all' altare suddetto in suffragio dell'anima mia e de' miei parenti... » e seguita prescrivendo i giorni in cui si dovranno celebrare.

« Degli altri scudi 12 ne andranno 6 alla sagrestia di detta chiesa per consumo degli utensili, e gli altri 6 serviranno in sollievo delle spese occorrenti per la festa del Prezioso Sangue.

« Nel caso di restituzione del capitale suddetto di scudi 1000, se mai non si potesse investire allo stesso saggio del 6 per cento, allora li scudi 6 assegnati per spese della festa andranno a favore della cappellania.

« Il cappellano eletto sarà tenuto di far celebrare le dette due messe alla settimana colla elemosina a suo carico fino a tanto che egli sarà ordinato sacerdote, il quale in seguito sarà obbligato di celebrare esso stesso personalmente in detta chiesa, come si é detto sopra, eccetto che in caso di malattia che sarà tenuto di far celebrare da altro sacerdote con l'elemosina a suo carico; e volendo il detto cappellano rinunziare a detta cappellania, sarà tenuto di dare l'avviso 6 mesi avanti al rettore della chiesa ed al capo della famiglia Agi per potersi da questa aver tempo e comodo di nominare altro cappellano, volendo io che non venga mai interrotta la celebrazione delle due messe alla settimana per qualunque caso anche inopinato che dar si potesse.

« Se per qualunque disposizione superiore la suddetta Pia Unione del Prezioso Sangue venisse trasferita in altra chiesa di questa città, allora anche la cappellania verrà ivi trasferita.

« Se poi cessasse affatto e venisse soppressa in Ancona la detta Pia Unione, in tal caso passerà la cappellania alla Chiesa di S. Giorgio Illuminatore di questa città senza alcuna variazione di quanto si è detto sopra; e soltanto li scudi 6 che si erano fissati per la spesa della festa del Prezioso Sangue, qualora il capitale non diminuisca il fruttato di 60 scudi liberi, questi si distribuiranno dall'amministratore *pro tempore* della chiesa suddetta ai poveri della nazione Armena.

« La nomina del cappellano da eleggersi spetterà esclusivamente alli due principali della famiglia Agi, ed in mancanza della linea, al Vescovo *pro tempore* di Ancona; e così dipenderà dalla stessa famiglia, ed in mancanza, dal Vescovo di permettere al cappellano di assentarsi qualche rara volta per motivi urgenti dalla celebrazione personale della messa in detta chiesa ed ottenendone il permesso dovrà mandare altro sacerdote per ivi celebrare coll'elemosina a suo carico ».

Con atto del 2 marzo 1832 fu dai patroni Pietro e Stefano marchesi Agi nominato alla cappellania il chierico Mariano Gianandrea, che con rogito della Curia vescovile 24 stesso mese ed anno, assunto dal canonico protonotario apostolico in Ancona don Gaetano Baluffi si costituì in patrimonio sacro la cappellania suddetta con promessa di conservarla, ecc.

Costituitosi il Regno italiano e pubblicato il 3 gennaio 1861 il decreto Valerio, il Ricevitore del Demanio di Ancona, appositamente delegato, con atto del 2 novembre 1884 elevò verbale di presa di possesso nominale e formazione d'inventario dei beni della cappellania Agi con l'intervento del Pretore del 2° mandamento, essendosi rifiutato di assistervi l'investito don Mariano Gianandrea; e con altro atto del 7 dicembre

1897 ne prese formale e materiale possesso in seguito alla morte di don Giandrea, avvenuta il 3 settembre precedente.

In seguito di ciò ed eseguite inutilmente le vie amministrative, monsignor Rodolfo Ragnini, quale rettore *pro tempore* della Pia Unione del Prezioso Sangue e dell' Ospizio di S. Luigi in Ancona, convenne in giudizio davanti il Tribunale di questa città l'Intendenza di finanza dello Stato, perchè, in suo confronto e contradittorio, fosse dichiarata ingiusta la presa di possesso della cappellania istituita dalla marchesa Piera Agi col surricordato testamento, e l'Amministrazione convenuta fosse condannata alla restituzione a favore di esso istante del capitale dotalizio di 1000 scudi, da vincolarsi come per legge, nonchè dei frutti percetti dal 7 dicembre 1897 all' effettivo pagamento, all' interesse sulle somme percette come per legge e alle spese, sostenendo trattarsi di cappellania laicale costituita in patrimonio sacro e quindi non caduta sotto le leggi eversive.

A questa domanda le Finanze dello Stato opposero in linea pregiudiziale la carenza di azione del don Ragnini e la prescrizione quinquennale sancita dall'art. 21 del decreto Valerio 3 gennaio 1861, ed in merito sostennero trattarsi di un ente perpetuo ed autonomo a scopo di culto colpito di soppressione dal decreto medesimo.

Il Tribunale con sua sentenza 16-23 febbraio 1900, respinte entrambe le eccezioni d'ordine, dava in merito piena ragione all' Amministrazione del Demanio, rigettando completamente la domanda del don Ragnini con la conseguenziale di lui condanna alle spese.

Da tale giudicato appellò il soccombente monsignor Ragnini con atto notificato il 10 maggio 1900, usciere Mariani, e discussasi la causa, le parti presero le conclusioni trascritte in capo alla presente, sostenendo le reciproche ragioni e tesi svolte in primo grado, con la sola differenza che in questo giudizio di appello l' Amministrazione finanziaria appellata non ripete più la eccezione di mancanza di veste giuridica nel don Ragnini di agire contro di lei in giudizio, e l'appellante aggiunse la subordinata domanda che sieno riconosciuti i diritti dei terzi, ossia dell'Ospizio di S. Luigi a pretendere lo adempimento della celebrazione delle messe e la corrisposta degli annui scudi dodici.

(*Omissis*).

..... Posto, come a ragione le parti sono d'accordo, che trattasi di una cappellania laicale in quanto manca la erezione canonica; non vi ha dubbio trattarsi di uno di quegli enti caduti sotto le leggi eversive perchè ente perpetuo, autonomo ed a scopo di culto. La perpetuità risulta chiara dalla parola delle tavole di fondazione, che chiara e costante rende a questo proposito la volontà della fondatrice; l'autonomia dalla dotazione propria all'ente assegnata con avulsione del capitale dall'asse ereditario e garanzia ipotecaria; e finalmente lo scopo del culto, dalla finalità della istituzione che si concreta sostanzialmente nella celebrazione di ben 104 messe all'anno — la più grande e più alta estrinsecazione del culto cattolico — e nella provvigione alle spese per il consumo degli utensili inerenti e per la festa del Prezioso Sangue.

Se non che a questo punto si obbietta che la cappellania Agi invece fu fondata a scopo di beneficenza, perchè fin dalle prime parole la testatrice manifestò tale sua volontà dicendo: « Lascio a titolo di legato per fondo capitale di una cappellania da erigersi, ecc..... da servire per patrimonio sacro ad un chierico prossimo ad entrare nel suddiaconato »; e perchè in effetti a patrimonio sacro servì quel capitale. Ma se queste furono le parole della fondatrice, tale certo non fu la volontà ed intenzione, come si evince da molte e molte disposizioni fatte: la nomina del cappellano e la costituzione del patrimonio sacro non era che il mezzo, la garanzia per assicurare l'adempimento delle opere di culto disposte e volute, tanto è vero

che in tutto il contesto dell'atto costitutivo della cappellania, non si ha di mira altro che in qualsiasi evento mai e poi mai sia, non solo trascurata, ma neppure interrotta la celebrazione di una soltanto delle messe poste a carico del nominando anche prima che sia nominato: senza tener calcolo che non si parla affatto che *povero* debba essere il chierico da chiamarsi a cappellano, e che da lui si pretenda un corrispettivo che assorbe quasi tutto il frutto del capitale; 104 messe contro 48 scudi. Mentre poi non si è tenuto presente che furono soppressi pure i patrimoni sacri, quando erano costituiti con beni formanti la dote di benefizi o cappellanie e non con beni di famiglia a quello scopo ceduti al beneficato.

La cappellania Agi, quindi, laicale, ente perpetuo, autonomo ed a scopo di culto, fu soppressa prima col decreto Valerio, poi con le leggi 1866, 1867, ed a buon diritto il Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, ne prese possesso, neppure essendo tenuto (come si vorrebbe con domanda subordinata — pur discutibile perchè non domanda nuova — dall'appellante) a corrispondere il capitale o le rendite necessarie per le messe a favore dell'Ospizio o della Pia Unione, pel quale oggetto, trattandosi di cappellania laicale, con solo patronato attivo soppressa, non ha monsignor Ragnini alcun diritto ed azione; e non può con tale mezzo, come pretenderebbe, eludendo nei loro fini economico-sociali le leggi eversive, far rientrare in possesso della chiesa ciò che per le medesime ha dovuto cedere.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

---

## Appello di Ancona.

(Sede di rinvio)

18 dicembre 1901.

*Pres.* Ferro-Luzzi, P. P. — *Est.* De Rossi.

*Card. Riboldi, Arcivescovo di Ravenna c. Demanio e Fondo pel culto.*

**Fondazioni per patrimonio sacro — Censi illegalmente appresi — Affrancazione — Demanio — Restituzione del prezzo — Buona fede.**

*Il Demanio che in buona fede fece luogo all'affrancazione, giusta la legge 29 gennaio 1880, dei censi da esso appresi come appartenenti ad una cappellania soppressa, mentre costituivano la dote di una fondazione per sacro patrimonio, è obbligato, a sensi dell'art. 1149 del Codice civile, alla restituzione del solo prezzo ricavato dall'affrancazione* (1).

---

## Appello di Catania

29 dicembre 1902.

*Pres. ed Est.* Perretti, ff. di P.

*Sindaco di Lentini c. Vasta.*

**Prestazioni di culto — Comune — Patronato sulla chiesa parrocchiale — Obbligatorietà dell'assegno — Diritto d'ingerenza — Azione del parroco.**

*È obbligatoria pel Comune la prestazione annua da lui assegnata, quale patrono, alla Chiesa parrocchiale per spese di culto; e non può quindi cessarne la corrisponsione, specie se già vi fu costretto da un giudicato.*

*Pel diritto di ingerenza che compete come accessorio del patronato, il Comune può continuare a fare esigere ed erogare l'annua prestazione da un tesoriere da lui designato; ed il parroco non ha diritto di chiedere che il pagamento sia fatto a lui direttamente.*

*Egli ha però azione verso il Comune per costringerlo a corrispondere la prestazione nelle mani del tesoriere predetto.*

*In fatto e in diritto.* — Che la prestazione di annuali onze sessanta fin dal 1818 assegnate dal Comune di Lentini a favore di quella Madrice chiesa di S. Alfio per le spese di culto, a più

---

(1) Confr. lo studio pubblicato in questa dispensa (pag. 544 e seg.); ivi è riferita anche (pag. 556) il testo della presente sentenza.

riprese formò materia di giudiziali vertenze fra l'un ente e l'altro.

L'assegno anzidetto fu un surrogato della percentuale che quella Madrice chiesa percepiva *ab antiquo* su i provventi delle civiche gabelle poscia abolite; percentuale già attribuitale dallo antico Senato civico di Lentini, siccome patrono della chiesa medesima e obbligato perciò di provvedere al mantenimento di essa in buono stato di funzioni e di decoro.

E nel modo stesso che alla riscossione e alla regolare e corretta erogazione della suddetta percentuale suoleva il Senato preporre un tesoriere nobile, quale organo di esercizio della relativa sorveglianza che come a patrono competevagli; così pure posteriori rappresentanze municipali usarono sempre nominarlo, per lo incasso e per la erogativa amministrazione del già determinato assegno di annue onze 60, a prò della chiesa su ripetuta.

Questa di cotale assegno non paga, adiva nel 1825 il Consiglio d'Intendenza della valle di Siracusa, chiedendo si dichiarasse tenuto il Comune a corrisponderle il due per cento su tutti i rami d'introito, secondo il loro importo a tutto il 1812. Alla quale implorazione contrapponevasi dal Comune la seguente: « Che si dichiari di non avere la chiesa suddetta altro diritto contro il Comune pel mantenimento di essa e pel culto divino, che in soli ducati 180 annui (onze 60), assegnatile per tali oggetti negli stati discussi, dietro che per le disposizioni parlamentari vennero meno i dazi su riferiti ».

Ed il prementovato Consiglio, in seduta ordinaria del 22 aprile 1826, rigettava la domanda della chiesa, salvi i di lei diritti a ripetere le onze 60 annuali e i relativi arretri.

Per libello 19 febbraio 1876 il parroco della chiesa in parola, il tesoriere nobile ed il di costui sostituto, procuratore della stessa, tutti e tre di conserva convennero il Comune nella persona del suo Sindaco avanti il tribunale di Siracusa, onde astringerlo al pagamento di lire 1765, ad essa chiesa dovute per lo assegno di cui sopra e precisamente lire 235 a saldo dell'annualità relativa al 1873, lire 765 (onze 60) per l'annualità del 1874, ed altrettante per quella del 1875.

E la loro *petitio*, come nel mentovato libello introduttivo, così pure nella conclusionale di udienza, fu formulata nei seguenti termini:

« Piaccia al Tribunale, senza tener conto delle contrarie domande, eccezioni e difese, che dirà inammissibili o rigetterà, condannare il convenuto a pagare e corrispondere all'attore barone Perrotta come tesoriere nobile della Madrice chiesa dei Lentini, ovvero all'altro attore Leonardi nella qualità di parroco, e subordinatamente all'altro attore nella qualità di procuratore di detta Madrice, la somma di L. 1765, cogl'interessi al 5 0l0 da oggi fino all'effettivo pagamento.

Al bisogno ritenere ed occorrendo dichiarare, che il Municipio di Lentini ha l'obbligo di corrispondere alla Madrice chiesa dei Lentini, per sacro culto, la rendita annua di L. 765. Condannare il convenuto alle spese ».

Di rimando da parte del Comune si concluse:

« Piaccia al Tribunale dire inammissibili o per lo meno rigettare, o con qualsiasi altra statuizione respingere le domande, eccezioni e difese contrarie, per manco di titolo ed azione; ed in linea riconvenzionale condannare il parroco a restituire la somma di L. 5100 indebitamente riscossa ».

In base a siffatta contestazione della lite, il Tribunale anzidetto, con sua sentenza 18 luglio 1876, la quale ha già fatto passaggio in autorità di cosa giudicata, decise come appresso: « Respinta ogni eccezione e domanda riconvenzionale del convenuto Sindaco del Comune di Lentini, dichiara che il Comune suddetto si ha l'obbligo di corrispondere all'ex collegiata Madrice chiesa di Lentini, per culto sacro, la rendita di L. 765 annue; quindi condanna il convenuto Sindaco in prò degli attori nel nome, a

pagare la somma di L. 1765 per arretri dello assegno di cui è parola, nonchè agl' interessi legali dal dì della domanda, ed alle spese del giudizio etc. ».

Evidentemente in tutto ciò non puossi non riconoscere un solenne giudicato circa alla obbligatorietà e perpetuità della prestazione annua di cui sopra; concetti che si rinsaldiscono ognora più, quando vogliasi aver riguardo agli elementi nei quali la ragione del decidere fu da quel Collegio giudicante riscontrata; val dire, benefizi parrocchiali espressamente conservati dalla leggè 15 agosto 1867, con tutti i beni dotalizî ed assegnati al mantenimento di essi; fondamentale carattere di parrocchialità inerente alla Madrice chiesa di S. Alfio in Lentini; e patronato comunale sulla stessa; donde promanava carattere di vera e propria dotazione allo assegno del quale fu disposto.

In rapporto a cotesto patronato vi ha dunque giudicato implicito nella su riferita sentenza 18 luglio 1876, una volta che la affermatavi perduranza del patronato medesimo costituisce in essa la precipua *ratio decidendi*. — E poichè al patrono mal si può contendere la facoltà d'invigilare, o direttamente o per mezzo di altri, alla buona amministrazione dei beni da lui assegnati; nulla di anormale si può scorgere nell' ingerenza del tesoriere nobile di cui innanzi si è fatto menzione.

E sul proposito non è superfluo notare, come nell'anzidetto libello iniziale, 19 febbraio 1876, si trovi appieno riconosciuta da parte del parroco, la legittimità della ingerenza in parola, sì perchè in primo luogo vi è domandato che il pagamento andasse fatto al tesoriere nobile, e sì perchè in uno dei suoi preamboli si legge: « Il Comune che paga quella rendita annua, per antica usanza elige un amministratore col titolo di tesoriere nobile, il quale esige le annue L. 765, che corrisponde agli amministratori della Madrice chiesa, onde provvedere al sacro culto ».

Ed ora alla causa attuale, sostanzialmente relativa alla scaduta e non pagata annualità, 1 settembre 1899-31 agosto 1900, ma riproducente, riguardo alla sussistenza del diritto a riscuotere, la questione fondamentale già risolta dal giudicato 18 luglio 1876; con l'aggiunta di altra attinente all' ingerenza del tesoriere nobile nell'esazione ed erogazione delle somme provenienti dall'assegno di cui sopra.

In ordine all'annualità suddetta dunque, per libello 24 ottobre reiterato a 16 novembre 1900, l'attuale parroco di Lentini, signor Vasta, convenne il Comune innanzi al Tribunale civile di Siracusa, dove in coerenza alla *petitio* nel libello medesimo contenuta, furono prese per conto di esso attore, le seguenti conclusioni: « Piaccia al Tribunale senza soffermarsi alle contrarie domande, eccezioni e difese, che respingerà, dichiarare tenuto il Municipio di Lentini, in favore della Madrice chiesa di Lentini, al pagamento della rendita annuale di L. 765, per mantenimento del sacro culto: che il parroco della Madrice chiesa di Lentini ha diritto di esigere da parte del Municipio di Lentini la rendita per mantenimento del sacro culto, ed il Municipio l'obbligo di pagarla nelle di lui mani; e di conseguenza condannare il Sindaco del Municipio di Lentini, in favore dell'arcidiacono Emanuele Vasta, parroco della Madrice chiesa di Lentini, al pagamento di L. 765 per l'annualità scaduta e non pagata il 31 agosto 1900, agl' interessi legali dal dì della domanda ed alle spese del giudizio ».

Da parte del Comune oppugnaronsi tutte le su espresse implorazioni, deducendo trattarsi non già di assegno obbligatorio e perpetuo, ma semplicemente temporaneo e facultativo, a seconda delle mutabili condizioni economiche, e della Chiesa e del Comune; e che dopo tutto, non al parroco, bensì al tesoriere nobile competesse la facoltà di riscuotere ed erogare le analoghe somme.

L'adito Collegio, per sua sentenza 7-19 dicembre 1901, accolse appieno le domande dell'attore suddetto, e quanto al merito e quanto alle spese; donde l'attuale gravame del Comune, fondato sulle

identiche eccezioni già dedotte in prima sede, e che sostanzialmente si concretano in questi due motivi: 1. Perchè lo assegno delle annue L. 765 non è obbligatorio, pel Comune, nè perpetuo; 2. Perchè se fosse tuttora dovuto, ne competerebbe la riscossione e l'amministrazione, non già al parroco, ma al tesoriere nobile nominato dal Municipio.

Per tutta confutazione del primo motivo è bastevole quanto si è già innanzi esposto e messo in risalto relativamente al giudicato 18 luglio 1876 contro il quale oramai pel Comune non vi ha schermo che valga.

La pretesa analogia, tra l'assegno largito alla chiesa come sopra e le pensioni alimentarie, non esiste, giacchè, pur volendosi quell'assegno considerare qual pretta liberalità, resta sempre vero che le donazioni, una volta consentite, hanno pur esse virtù giuridica obbligatoria, permanente ed irretrattabile pel donatore. A suffragare invece il secondo motivo militano argomenti non pochi nè di lieve portata

In generale i documenti che riguardano l'assegno e il tesoriere nobile chiamato a farne l'incasso e la graduale erogazione in favore e per conto della chiesa, parlano sempre di chiesa Madrice; il che indubbiamente significa chiesa parrocchiale.

Dunque, non meno indubbiamente, il patronato del Comune, e l'accessorio suo diritto di ingerenza per mezzo del tesoriere nobile, riguardo allo assegno; alla chiesa parrocchiale, e non mica al già aggregatovi Collegio canonicale, sono da riferirsi. E poi senza stridente contraddizione non si può (come fa nella specie il parroco Vasta) da un lato invocare siccome cosa giudicata la sentenza 18 luglio 1876, e dall'altro misconoscere il fondamentale concetto di essa, e cioè che il patronato spettante al Comune riferiscasi precisamente alla chiesa parrocchiale e non già alla collegiata soppressa.

Il giudicato in parola, esplicitamente nella parte motiva, e per inscindibile implicito nella dispositiva, ritenne sufficente pel Comune il diritto di patronato sul beneficio parrocchiale; il che (lo si è già detto) costituì nel giudicato medesimo la più perspicua ragione di decidere, in ordine alla permanente obbligatorietà della prestazione in controversia. Or, intimamente connesso ed inerente al diritto di patronato è l'altro, accessorio, di sorvegliare al buon governo delle assegnate corrisponsioni; sorveglianza che può essere dal patrono esercitata o direttamente o per mezzo di altri, come si ammette anche da parte del parroco Vasta, là dove con la comparsa conclusionale dice: « Il diritto ad eligere un tesoriere speciale per la chiesa fu sempre e dapertutto un accessorio del patronato; giacchè il patrono di una chiesa, o di qualunque altro beneficio, ha il diritto di invigilare sull'adempimento degli oneri a quello imposti, e sulla conservazione della dote beneficiaria; e non potendo esercitare direttamente da sè una tale sorveglianza, ha la facoltà di delegarla a chi gli aggrada ».

Nella specie la documentata secolare osservanza fa piena fede, che un tesoriere nobile designato dal Comune, sempre (ò da sè stesso o per alcun suo sostituto, sovente scelto fra i canonici della stessa chiesa parrocchiale) esercitò la incombenza così d'introitare, come di erogare pei meglio ravvisati bisogni di quella, lo assegno annuo del quale è disputa; d'onde la legittima conseguenza che debba altrettanto andar praticato oggidì in futuro, giusta la modalità con che l'assegno ebbe luogo.

E all'identica conseguenza si perverrebbe ammettendo che desso apparteneva in origine anzichè alla parrocchia, alla soppressa collegiata; perocchè se in virtù del giudicato del 1876, il beneficio parrocchiale acquisisce come proprio l'assegno in parola, non può conseguirlo che con la modalità ond'era, nell'ammessa ipotesi, accompagnato rispetto al Collegio dei canonici.

Tutto questo non importa però che il parroco fosse, nel concreto caso, carente di azione. Egli ha legittimo interesse a che il Comune adempia al pagamento

nelle mani del tesoriere nobile, onde questi abbia in pronto le somme destinate ad erogarsi pel sacro culto nella Madrice chiesa, della quale esso parroco ha il governo, e la giuridica rappresentanza: e si sa che lo interesse è la misura delle azioni giudiziali. Laonde è solo il caso di aggiungere al pagamento ordinato dai primi giudici la semplice modalità riguardante la persona chiamata ad incassarlo; e non mica il caso di rigetto della domanda del parroco su ripetuto.

E si noti che quello del tesoriere nobile è un ufficio autonomo, organo del patronato, e funzionante da intermediario fra Chiesa e Comune. É tenuto a spendere in favore e per conto della prima tutto il pecuniario assegno annuale di cui sopra, prese col parroco le opportune intelligenze quanto allo scopo ed all'obbietto di ciascuna erogazione. Ed ove per avventura il Municipio ommettesse nell'avvenire la nomina di detto tesoriere, ciò al certo potrassi ben interpretare come abbandono della modalità sulla quale ha finora tanto vivamente insistito, e potrà il parroco essere, dal giudice competente, senz'altro autorizzato a fare direttamente l'incasso dell'annua prestazione dal Comune dovutagli.

Per questi motivi, la Corte ecc.

---

## Appello di Catania

18 luglio 1902.

*Pres.* Bruno, P. P. — *Est.* Adami.

*Chiesa di Gravina* c. *Saporito.*

**Enfiteusi — Laudemio — Patto non eccedente la cinquantesima parte del prezzo.**

*Per diritto romano e per le disposizioni del Codice civile delle Due Sicilie, non poteva esigersi per diritto di laudemio al di là della cinquantesima parte del prezzo* (1).

. . . Mancando l'atto primitivo della costituzione dell'enfiteusi, non può ben rilevarsi in quale proporzione venne allora il laudemio stabilito, non riuscendo attendibile quanto assunse sul riguardo il sac. Corsaro, cioè che essendosi il sac. Giuffrida Mario, nel ricognitorio del 1851 obbligato all'esatto adempimento di tutti quei patti dominicali contenuti ed espressati nelle citate concessioni, come siano di avocare, di caducità, di consecuzione di decimo o siano laudemii, di preferenza etc., da ciò ne derivi che il laudemio venne originariamente determinato in un decimo del prezzo.

Ciò è una induzione che chiaramente non riesce dimostrata, ed anche ammesso in ipotesi che lo fosse, non spiegherebbe ai dì di oggi alcun valore giuridico.

Nell'anno 1698 quando l'originario atto enfiteutico venne stipulato, vigeva in Italia e quindi anche in Sicilia il diritto romano, e l'Imperatore Giustiniano con la legge 3 Cod. *de jure emphyteutico*, volendo porre un freno all'avidità dei padroni diretti che pretendevano delle grosse somme di denaro per prestare il loro consenso nelle alienazioni dei fondi enfiteutici, e degli annessi miglioramenti prescrisse severamente che per diritto di laudemio non si potesse esigere al di là della cinquantesima parte del prezzo.

Tale disposizione venne ripetuta nell'art. 1697 del codice delle Due Sicilie del 1819, ove leggesi:

« Non si esiggerà dal padrone diretto in occasione di vendita o di altra alienazione delle migliorie veruna somma a titolo di laudemio, se non quando siasi espressamente convenuto, ma non potrà pattuirsi più della cinquantesima parte del prezzo ».

Nulla prescrive sul riguardo il vigente Codice del Regno d'Italia, però all'articolo 29 delle disposizioni transitorie di esso codice viene sancito che le rendite,

---

(1) Veggasi, nello stesso senso, la sentenza della stessa Corte di appello, 10 maggio 1901, riportata di seguito. Diversamente aveva deciso la Corte di Catania colla sentenza 23 dicembre 1899, Collegiata di Catania c. Patti (vol. X, p. 578): veggasi nota ivi.

le prestazioni e tutti gli oneri gravitanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censi ed altro costituite sotto le leggi anteriori, vanno regolate nelle leggi medesime.

Quindi dovendo applicare nella specie sia quanto veniva disposto sul riguardo dal diritto romano, imperante all'epoca del primitivo contratto, sia dalle disposizioni del Codice delle Due Sicilie imperante all'epoca della rinnovazione del titolo, altro non compete per laudemio al sac. Corsaro nel nome che la cinquanquantesima parte del prezzo di acquisto della signora Saporito, cioè L. 639.53.

Per questi motivi, la Corte ecc.

---

### Appello di Catania

10 maggio 1901.

*Pres* Bruno, P. P. — *Est.* Randazzo.

*Chiesa di Regalbuto c. Perna.*

**Enfiteusi — Laudemio — Patto non eccedente la cinquantesima parte del prezzo — Misura del laudemio — Prezzo di vendita — Valore del fondo.**

*Il patto per laudemio non poteva eccedere la cinquantesima parte del prezzo* (1).

*Il laudemio va calcolato sul prezzo di vendita e non sul valore del fondo* (2).

Dedussero in prime cure i rappresentanti la Chiesa Madre di Regalbuto e vogliono sostenere in appello che il laudemio è dovuto giusta il patto in una annualità di canone, e non nella cinquantesima del prezzo, e cioè perchè nel loro titolo si legge « habeat et consequi debeat ius laudimi scilicet tantummodo jus census praedicti » e non è dubbio che per il patto contrattuale venne stabilito il laudemio in un' annualità di canone, però l'esame a farsi si è quello se mai nel 1789 potevasi stipulare patto per laudemio eccedente la cinquantesima parte del prezzo. Se tale patto possa avere efficacia sotto lo impero delle nuove leggi quando le alienazioni che han dato luogo al laudemio sono avvenute imperando le nuove leggi.

In proposito non è a dissimulare come la presente quistione ha agitato ed agita ancora scuola e giurisprudenza che militano in diverse opinioni e di grave peso le ragioni che si assegnano dall' una e dall'altra parte in sostegno del loro assunto — stando però ai principii della scienza non può farsi a meno di abbracciare la teorica della proibizione del patto che nella misura eccede la cinquantesima parte del prezzo e qui allo esame dei precedenti legislativi, che meglio di ogni altro valgano a spiegare lo intendimento del legislatore.

L'Imperatore Giustiniano, ispirato ad abbattere tutti i soprusi che si venivano a commettere dai padroni verso gli enfiteuti, fu il primo che nel suo Cod. leg. *de jure emphyteutico* sanzionò « et ne avaritia tenti domini magnam molem pecuniarum propter hoc effiagitent, quod usque ad praesens tempus perpetrari cognovimus, non amplius eis liceat pro subscriptione sua, vel depositione, nisi quinquagesimam partem pretii accipere ».

Adunque il patto eccedente la cinquantesima venne proscritto come condannato da avarizia: e pertanto dopo quella legge scritta per tutte le regioni ove estendevasi la potenza di quel monarca, e poi ricevuta con quella autorità che ha sempre spiegato la sapienza romana, nei paesi ove fu conservata, non era possibile contravenire alla stessa.

Vero è che in prosieguo di tempo molte consuetudini si affacciavano in molte regioni di Europa stabilendo diverse misure nel laudemio per quanto gli scrittori delle leggi abrogate opinarono che quella legge cadde in disuso, perchè ammortizzata dalle consuetudini, ed è vero ancora che varie si furono le pattuizioni intorno alla quantità del laudemio dopo quella legge, ma ciò non

---

(1) Veggasi, in senso conforme, la sentenza della stessa Corte di appello 18 luglio 1902. che precede.

(2) Confr. stessa Corte di appello di Catania 23 giugno 1897, Eberle c. Fondo pel culto (vol. VII, p. 719), e nota ivi.

può servire che a stabilire un avviso che certamente non può prevalere alla volontà del legislatore, che in modo imperativo proibì la esazione del laudemio in una misura più della cinquantesima. Ora tra il seguire la volontà del legislatore e l'abuso popolare vi corre un abisso, poichè il primo fondato su principii razionali ispirati al bene generale e l'altro invece sopra particolari interessi.

Ed ancora in prosieguo di tempo non si lasciò di vedere sempre di mal occhio la esazione di un laudemio di più della cinquantesima parte del prezzo e col dispaccio 17 ottobre 1772 si venne a stabilire la misura del laudemio non più della cinquantesima parte del prezzo.

Qui si potrebbe opporre che quella sanzione non ebbe vigore in Sicilia che venne dettata nello interesse di una particolare amministrazione, ma ciò però le può valere a potere ritenere che quel dispaccio non ebbe forza legislativa in Sicilia, pure non può mettersi in dubbio che vale a svelare la volontà del legislatore a volere seguire la osservanza scrupolosa della cennata leg. 3 cod. *de jure emphyteutico*.

Il codice civile delle Due Sicilie taglia poi corto ad ogni disquisizione, e difatti comminò sulle orme delle precedenti legislazioni e sull'assunto sanzionò così all'art. 1647.

« Non si esiggerà dal padrone diretto in occasione di vendita od altra alienazione delle migliorie, veruna somma a titolo di laudemio, se non quando siasi espressamente convenuto, ma non potrà trattarsi più della cinquantesima parte del prezzo ».

Ora tutte queste leggi posteriori a quella di Giustiniano valgano a rilevare un principio certo cioè non potersi stabilire un laudemio più della cinquantesima del prezzo per come volle il legislatore romano, molto più che le alienazioni danti luogo al laudemio essendo avvenute sotto lo impero delle nuove leggi, non può farsi a meno di riconoscere che il fatto del laudemio dev'essere rispettato anche in rispondenza delle nuove leggi che hanno riprodotto la disposizione della legge 3, *De jure emphyteutico* e le altre analoghe leggi, e se il Tribunale tanto ritenne si uniformò ai veri dettami di giustizia e per questa parte la sentenza deve confermarsi.

Ed ancora non giusta si è la pretesa dei rappresentanti la Chiesa Madre di Regalbuto, pretendendo che il laudemio si dovesse accordare sullo intiero valore del fondo, mentre all'incontro trattandosi di vendita di migliorie, la quantità del laudemio va calcolata sul prezzo di vendita.

Per questi motivi, la Corte conferma ecc.

---

## Appello di Catania.

**20 marzo 1899.**

*Arcivescovo di Catania* c. *Collegio Cutelli e C.*

**Opere pie — Amministrazione di un Collegio educativo — Diritto conferito al Vescovo *pro tempore* di farvi parte — Trasmessibilità — Prescrizione — Vacanze della diocesi — Mancato esercizio del diritto da parte del Vicario capitolare — Azione del Vescovo — Estinzione.**

*Il diritto conferito al Vescovo* pro tempore *dalle tavole di fondazione di far parte della deputazione di un Collegio educativo non è a considerarsi come un diritto puramente onorifico e relativo a cosa fuori di commercio; e quindi non è intrasmessibile, inalienabile, e come tale non suscettivo di prescrizione* (1).

*Se per il corso di un trentennio non siasi nè dal Vescovo* pro tempore, *nè dal Vicario capitolare durante la vacanza della diocesi, esercitato il diritto di partecipare all'amministrazione di un ente morale, non può tale diritto essere più reclamato dal Vescovo successore, essendosi estinto per prescrizione* (2).

(1-2) Queste massime sono evidentemente inammessibili. La prescrizione, dice l'articolo 2105 del Codice civile, « è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da una *obbligazione* ». Anche

*In fatto.* — È antefatto della causa la fondazione in questa città di un collegio educativo, per munificenza del conte G. Mario Cutelli, di cui prese nome.

La volontà espressa dal fondatore con suo testamento del 25 aprile 1653 non ebbe attuazione per più di un secolo, perchè fu con Decreto Reale del 9 giugno 1779 che venne approvato lo statuto fondamentale.

La fondazione, la direzione, l'amministrazione, l'ammissione dei collegiali, tutto insomma fu affidato al Vescovo di questa Diocesi *pro tempore*, e ciò a tenore delle tavole di fondazione, e dello statuto fondamentale.

Speravasi che l'ideale del testatore, quale quello di istituire un collegio sul tipo di Salamanca, si fosse realizzato, ma ben presto ne vennero le delusioni; donde, sulle lamentanze pervenute al Real Governo, il Viglietto Sovrano del 1789, che dettò delle prescrizioni utili ad eccitare lo zelo e l'attività degli amministratori del tempo, e la sovrana risoluzione del 6 agosto 1791, per la quale ai fidecommissari testamentari altri due se ne aggiunsero.

E la vigilanza governativa andò oltre, perché per decreto del 1819, e rescritto del 12 luglio 1823, monsignor Vescovo veniva dispensato dalla presidenza del Collegio, la quale veniva affidata allo Intendente. La quale cosa durò per volere del cessato Governo Borbonico.

Sino ai rivolgimenti del 1860, anzi, con decreto ministeriale del 17 febbraio 1861 fu riconfermata, attribuendo la presidenza della deputazione del collegio al Governatore della Provincia, succeduto all'Intendente, rimanendo il Vescovo soltanto compartecipante alla amministrazione.

Sin d'allora l'Arcivescovo del tempo, monsignor Rigano, non prese parte all'amministrazione del collegio, e morto lui, ai 30 marzo 1861, fu sempre assente il rappresentante della Diocesi, e poi monsignor Dusmet che prese possesso del vescovato nel marzo del 1867.

Intanto ordinatamente funzionava la deputazione del collegio, ed a meglio coordinare il servizio, una commissione governativa rimaneggiava il regolamento interno nel 1864, apportandovi come capitale riforma l'assoluta esclusione dell'Arcivescovo anche come membro dell'amministrazione.

Ciò era una manifesta decadenza del Vescovo, della quale non si curò quello *pro tempore*, e quel regolamento venne approvato con decreto 6 dicembre 1866.

Successe al Dusmet, monsignor Giuseppe Francica Nava, il quale ha promosso l'odierno giudizio.

Egli con citazione del 29 settembre 1896 e del 18 marzo 1897, si è proposto di rivendicare all'Arcivescovo di Catania tutti i poteri conferitigli dal fondatore conte Mario Cutelli, insorgendo contro tutte le governative disposizioni, che grado a grado li ridussero e li annientarono.

Citò quindi avanti questo Tribunale civile il rappresentante del collegio, il prefetto, e per essere l'amministrazione disciolta si contestò la lite col regio commissario sig. Poggi; citò ben pure il sindaco di questa città, quale uno dei fidecommissari, e chiese una sequela di dichiarazioni e di ordini all'oggetto di ripristinare il suo dominio sul collegio.

Intervennero ben trentacinque persone nel giudizio, e vantandosi discendenti del fondatore appoggiarono in principale le domande dell'attore, e subordinata-

---

ammesso che la definizione della prescrizione estintiva, data dal Codice civile, sia difettosa nel senso che parli della liberazione delle sole *obbligazioni*, e non anche degli oneri reali (Pugliese, *Tratt. della prescriz. estintiva*, n. 13 e seg.), non per questo possono approvarsi le due massime surriferite. I principii della prescrizione, come dichiarò la Corte Suprema di Roma (decis. 11 marzo 1902; p. 237), si applicano esclusivamente ai rapporti di diritto privato; non possono quindi avere luogo quando trattasi di diritti pubblici, quale è quello di far parte dell'amministrazione di un pubblico istituto di beneficenza e di educazione.

mente che a loro ritornassero i beni di potazione dell' istituto.

Il sindaco si rimise alla giustizia, ma il collegio, dopo avere eccepita la incompetenza dell'autorità giudiziaria, dedusse la prescrizione trentennale contro la domanda del vescovo ed in merito contese la estensione dei pretesi diritti.

Così contestata la causa ne venne la sentenza del tribunale del 21 e 30 marzo 1898; colla quale, ritenuta la propria competenza, fu dichiarato prescritto il diritto dell'Arcivescovo, rigettata la di lui domanda insieme a quella degli intervenienti.

Ora è avverso questa sentenza l'appello di monsignor Francica Nava, con atto del 1° luglio 1898, e la contraddizione si svolge tra le medesime parti di prima istanza, compresi gli intervenienti, che aderiscono all' appello senza altro.

*Diritto.* — Attesochè la odierna contestazione si riassume in tre quesiti, due preliminari, cioè prescrittibilità e prescrizione del diritto, l'altro di merito, cioè estensione del diritto medesimo.

Attesochè l'abile difesa di monsignor Arcivescovo combatte a tutta oltranza la prescrittibilità del suo diritto. Oppose che trattasi di un diritto fuori commercio; onorifico, che ha il suo fondamento nella fiducia del testatore verso l' investito, non trasmessibile da persona a persona, inalienabile, e perchè tale non suscettivo di privata proprietà; quindi imprescrittibile ai sensi dell'art. 2113 del codice.

Attesochè prima di vagliare il carattere vero e proprio del diritto vantato, giova diradare un confusionismo di principj e di teorie, che si vogliono applicati alla fattispecie; avvegnachè finora è noto che la incommerciabilità di cui all'art. 2113 si riferisce alle cose, giammai ai diritti — perchè diritto sopra cose fuori di commercio non può esistere.

Questo opinamento è comportato dallo insegnamento classico che ci ha tramandato la sapienza romana, appunto nella divisione delle cose. Talune sono di diritto divino, altre di diritto umano, e queste pubbliche o private, e delle divine ed umane pubbliche *nullius in bonis est.*

Tra le cose pertinenti alla universalità, distinse Marciano quelle comuni *et illa sunt: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris;* e tra le divine le cose sante, i luoghi sacri che, secondo Ulpiano, distinguevansi dal sacrario.

Da ciò un postulato, che fu accolto da tutte le posteriori legislazioni, cioè che la incommerciabilità non dipende dalla potenzialità di alienare o meno la cosa, ma dalla natura della cosa stessa, perchè insuscettiva di apprensione, ovvero dall'uso cui è destinata; donde le cose universalmente comuni; donde la demanialità dei beni presso le persone giuridiche, Stato, Provincia, Comune in rappresentanza della universalità degli utenti.

Ne consegue che dire imprescrittibile il diritto del Vescovo, perchè inalienabile, quasi che dalla inalienabilità dipendesse il carattere della incommerciabilità della cosa, è trarre una conseguenza da una premessa inesatta.

Attesochè la difesa dell' Arcivescovo ripiglia l'argomento dal punto di vista delle cose immateriali, che costituiscono diritti, dei quali, essa difesa dice, ve ne sono fuori commercio, e tra i quali non sono compresi soltanto *i diritti personalissimi*, ma altresì *quel complesso di cose e di attribuzioni non commerciabili.*

A prescindere dalla intelligenza dei diritti personali se siano a distinguersi, come fa la sullodata difesa, col superlativo per denotare le facoltà naturali dell'uomo, e col positivo per denotare le facoltà civili del cittadino, certa cosa si è che in quanto si fa ricorso a quella che fu pure divisione di cose presso i romani, cioè corporali ed incorporali, per dedurne che vi possono essere cose incorporali incommerciabili, nessun prò ne può venire all'Arcivescovo. Quella divisione non è passata nelle moderne legislazioni; avvegnachè i codici moderni

non divisero le cose, ma distinsero i beni, e tutti quelli che presso i romani erano corporali si compresero nella distinzione dei beni mobili ed immobili, e tutti quelli che erano incorporabili si compresero nella categoria dei diritti inerenti a detti beni, donde i beni mobili ed immobili non solo per la loro natura, ma per l'oggetto cui si riferiscono.

Ora questa riferenza, qualora fosse a cosa fuori commercio, qualificherebbe il bene (diritto) incommerciabile, ed imprescrittibile. Ciò posto, il diritto dell'Arcivescovo, per essere incommerciabile, dovrebbe riferirsi a cosa fuori commercio, ma quel diritto si riferisce all'amministrazione del patrimonio di un ente, la qual cosa per la sua natura od uso non può dirsi pel diritto vantato.

Attesochè la difesa dell'Arcivescovo parrebbe confondere i due concetti di trasmessibilità e di alienabilità, per conchiuderne che il diritto vantato, non potendo formare oggetto di contratto, deve dirsi fuori commercio.

A vero dire il primo concetto è sempre compreso nel secondo, poichè alienando si trasmette, ma la trasmessibilità può sussistere indipendentemente.

I feudi quando erano inalienabili, ma ereditari si trasmettevano, della stessa maniera che i beni gravanti di fidecommesso non si potevano alienare, perchè dovevano trasmettersi.

Ora può dirsi intrasmessibile il diritto del Vescovo perchè inalienabile? Egli stesso non può crederlo, inquantochè oggi è attore appunto per la trasmessibilità del vantato diritto che dal primo investito sarebbe pervenuto a lui, così che senza tale trasmessibilità la contestazione odierna non avrebbe fondamento.

Attesochè quello ch'è certo si è che esiste una categoria di diritti civili o politici, astrazion fatta da quelli naturali, la quale categoria di diritti costituisce il patrimonio giuridico del cittadino. Cotesti diritti non si possono vendere od ipotecare, come sarebbe, a dire del Tribunale, la tutela, e si potrebbe aggiungere, in linea d'esempio, l'elettorato e la eleggibilità, ma non per questo cessano di appartenerci.

Di cotesti diritti se ne ha il pieno godimento, e come sono suscettivi di appartenenza individuale, ed esercitabili sotto l'egida della legge, così possono essere possibili di decadimento e di estinzione.

Attesochè in questa categoria di diritti rientra quello vantato dal Vescovo. Esso costituisce un ufficio eminentemente di ragione civile, avente per obbietto la tutela dell'ente-collegio. Questo diritto di dirigere e di amministrare un Ente è tanto suscettivo di appartenenza privata, anche a giudizio del Vescovo, quanto egli ne pretende vantare lo esclusivo possesso; ora questo diritto della stessa maniera ch'è suscettivo di godimento e di manutenzione, *pariter* lo è di decadimento e di estinzione.

Attesochè non è un diritto onorifico, come vuolsi sostenere, ritenendolo conferito alla persona.

Si osserva in proposito che altro è il diritto onorifico, ch'è qualificativo della persona, altro quello, che se può onorare per la ispirata fiducia, non costituisce preminenza e dignità speciali di sorta. Cotesta fiducia verso un esecutore testamentario, non può al certo cambiare la natura del diritto che gli si conferisce.

Nè fu conferito alla persona del vescovo. Peggio se lo fosse stato, perchè in tal caso essendo la persona fiduciata l'Arcivescovo del tempo, nulla potrebbe oggi vantare il successore del primo investito, in applicazione della regola di Paolo: *in omnibus causis id observatur; ut ubi personae conditio locum facit beneficio, ibi, deficente ea, beneficium deficiat*, perchè, secondo Modestino, quei privilegi, *quae personae sunt, ab heredem non transeant.*

Attesochè verità di fatto è anche questa che quel diritto fu conferito al Vescovo *pro tempore*, e giova sin da ora fermare, al Vescovo per la carica, quale prima dignità ecclesiastica della Diocesi; in altri termini a chi rappresenti cotesta dignità.

Per ultimo cotesto diritto, come non si riferisce a cosa fuori commercio, ma a funzione relativa ad un istituto di pubblico interesse, così non poteva essere sottratto all'impero della legge, donde lungi di essere immutabile è variabilissimo, e sottoposto a tutte le evoluzioni legislative. Da qui tutte le modificazioni già subite sotto il cessato governo; da qui l'influenza della legge sulle opere pie, che fa caso di decadimento il non esercizio del diritto; e se il decadimento è possibile a danno dello investito, stante la permanenza dell'Ente, quel diritto deve essere suscettivo di possesso altrui, e quindi per ogni verso prescrittibile.

Attesochè venendo all'esame del secondo quesito, cioè la prescrizione trentennale, ben fece il Tribunale nel ritenerla avverata.

È costante in punto di fatto che l'Arcivescovo di Catania, monsignor Felice Regano, l'ultima volta che prese parte alle sedute della deputazione del Collegio si fu nel 12 marzo 1861.

D'allora in poi, nessuno in rappresentanza del Vescovo intervenne. Ben vero fu assiduo monsignor Benedetto Dusmet, nella qualità di abate cassinese, ma cessò d'intervenire appena fu Vescovo. Così talvolta il Prefetto si faceva rappresentare nella deputazione da un consigliere di Prefettura, il Sindaco da un assessore, giammai fu rappresentato il Vescovo. Ciò risulta dal registro intitolato *Portafoglio Cutelliano* che è stato prodotto. Ora questo fatto significa appunto l'abbandono del diritto; ed essendo indiscutibile che i diritti nella stessa maniera che si acquistano si perdono, ed ogni cosa *statim nostra esse desinit* da quando vi è abbandono, così il diritto del Vescovo abbandonato che fu dal 1861, era già estinto per la prescrizione, quando apparve l'atto introduttivo del presente giudizio 29 settembre 1896.

Attesochè l'abbandono è più significativo a partire dal 1864, epoca in cui venne compilato il nuovo regolamento dell'Istituto, che escluse ogni diritto del Vescovo di compartecipazione alla amministrazione.

Da questa data e per questo fatto vi è negazione del diritto, e sin d'allora il Vescovo avrebbe dovuto insorgere contro quella esclusione, ed invece acquietossi — di talchè o dal 1861 pel volontario abbandono, o dal 1864, per la negazione al Vescovo del diritto, e pel conseguente fatto del trasferimento di esso diritto in altri, la prescrizione trentennale, alla detta data 29 settembre 1896 si era sempre avverata.

Punto ha importanza che quel regolamento sia stato approvato con decreto del 6 dicembre 1896, perchè lo stato di fatto ebbe principio nel detto anno 1864, ed era questo fatto che nuoceva al diritto del Vescovo.

Attesochè pertanto non ha valore l'argomento del Vescovo, che il *dies a quo* della prescrizione dovrebbe cominciare a decorrere dalla data di detto decreto, perchè in antecedenza era sempre nel possesso giuridico del suo diritto.

In materia di prescrizione è prevalente il fatto contro il diritto. Ed invero · *Is qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur*, ma cotesto diritto comincia appunto a pericolare dal momento che un fatto contrario lo esclude, e si estingue dal momento che si compiono i trenta anni senza alcun atto utile in difesa del minacciato diritto.

E se vuolsi nella specie concorrono ambo gli estremi della usucapione, cioè l'abbandono e l'occupazione altrui, segnatamente dallo stato di fatto del 1864, cioè quando escluso il Vescovo venne da altri sostituito. Dappoichè s'egli è vero che *sine possessione usucapio contingere potest*, questa possessione è un fatto compiuto contro il Vescovo nel 1864, donde la teoria di Ulpiano trova nella specie intera applicazione, cioè STATIM *nostra esse desinit, et occupantis* STATIM *fit.*

Attesochè il Vescovo ritiene che per altre ragioni la prescrizione non può essere decorribile dal 1861, ma dal 1867, epoca in cui l'abate Dusmet divenne arcivescovo di Catania: e ciò perchè

trattasi di diritto personale esercitabile dal solo Vescovo, e quindi nemmeno dal Vicario capitolare, specie durante la sede vacante, che per giunta non era munito di *Regio Exequatur*.

Attesochè si è considerato già che il diritto conferito dal testatore non lo fu alla persona del Vescovo, ma alla carica vescovile — cioè Vescovo rappresentante la prima dignità ecclesiastica della diocesi. Ciò significa evidentemente la frase *Vescovo pro tempore;* ed allora ne consegue che trattavasi di un diritto esercitabile da chi rappresentasse cotesta prima dignità, e non essendo dubbio che, in sede vacante, quella dignità si riassume nella persona del Vicario capitolare, così costui poteva esercitare quel diritto.

Si è considerato del pari che quel diritto si concretava in una funzione meramente di ragion civile, ed allora per l'esercizio di quel diritto al Vicario capitolare non erano di ostacolo tutte le incompatibilità canoniche che si sono escogitate dalla difesa del Vescovo.

Quell'ufficio non aveva relazioni di sorta colle funzioni vere e proprie del Vescovo, nè colle sue preminenze episcopali, sicchè il Vicario capitolare in buona pace del diritto canonico, delle decretali, e delle risoluzioni dei Concilii, poteva bene eseguire la volonta benefica del conte Cutelli. Nè gli faceva impaccio il difetto di *regio exequatur*, perchè questo ha riguardo a tutti altri fini politici, concerne la temporalità dei beni, e non ha nulla di comune con l'esercizio di un diritto privato per nulla riferibile al patrimonio ed alla giurisdizione vescovile. Ne consegue che le regole di diritto canonico non trovano applicabilità nella specie, come non è affatto applicabile la regola *contra non valentem agere non currit praescriptio*.

Attesochè, per le su esposte ragioni, nessuna importanza si ha quel rilievo della difesa del Vescovo, cioè che la Commissione del 1864, incaricata della compilazione del nuovo regolamento, ebbe a spiegare il non intervento del Vescovo a causa della sede vacante.

Ciò può significare un semplice opinamento, insuscettivo però di conseguenze giuridiche, perchè non annulla il fatto del non intervento, anzi lo ribadisce. E dire che il non intervento non fu volontario, ma perchè non invitato, ciò a nulla approda, perchè il non invito è una vera assertiva, perchè a mantenere vivo il diritto occorreva la vigilanza e non la desidia del Vescovo, appunto perchè il non invito, significando disconoscimento del diritto, massime dal 1864 in poi, doveva eccitare ad intervenire per salvaguardare il diritto medesimo.

Attesochè, sotto ogni aspetto il tribunale ben fece a dichiarare prescritto il preteso diritto del Vescovo; e di conseguenza l'appello deve essere respinto.

Che di conseguenza è inutile ogni esame di merito, e per le stesse ragioni di cui sopra l'appello adesivo agli intervenienti va parimente respinto.

Per questi motivi, la Corte respinge l'appello ecc.

---

## Tribunale di Roma.

24 marzo 1902.

*Fondo pel culto c. Masi.*

**Competenza — Tassa indebitamente pagata dal domino diretto (Fondo pel culto) — Errore catastale — Azione di rimborso contro l'enfiteuta — Controversia d'imposta — Competenza del Pretore.**

*Non è controversia d'imposta sottratta alla competenza del Pretore quella promossa dal domino diretto (Fondo pel culto) contro l'enfiteuta per rimborso di tassa indebitamente pagata per errore catastale* (1).

(1) Nella sentenza del 18-20 marzo 1901, Fondo pel culto c. Bernabei, la Corte di Cassazione di Roma si esprimeva nei seguenti termini:

« La Corte osserva che la domanda dell'Amministrazione è diretta non già a fare ordinare dall'autorità giudiziaria la rettifica dell'intestazione catastale, ma ad ottenere un documento che constati egualmente che per patto del contratto enfiteutico debba il canone

*Fatto.* — L'Amministrazione generale del Fondo per il culto, con atto del 26 aprile 1899, citò in giudizio davanti al Pretore di Marino, per l'udienza del 10 maggio successivo il signor Salvatore Masi per sentirlo condannare con sentenza provvisoriamente eseguibile:

1° A somministrarle a proprie spese nel termine di giorni otto dalla pronunzia della sentenza un nuovo documento necessario per rettificare l'errata intestazione catastale del terreno a Campovecchio, territorio di Grottaferrata in mappa n. 837-874, sez. 1ª, a riportare a sua colonia l'estimo di lire 57.46;

2° Al pagamento di L. 250.47 ed interessi al 5 0|0 dalla citazione, dovutele in rimborso di imposte indebitamente pagate sul diretto dominio del fondo suddetto dal 20 luglio 1875 al 31 dicembre 1898, ed a quello delle spese del giudizio.

La causa dopo diversi rinvii fu trattata alla udienza del 12 luglio 1899. A detta udienza il rappresentante dell'Amministrazione del Fondo culto in tesi sostenne che il Pretore dovesse dichiarare la propria competenza, e in ipotesi qualora il Pretore ritenesse la propria incompetenza, ordinasse il rinvio delle parti davanti l'autorità giudiziaria competente. Il Masi eccepì l'incompetenza del Pretore adito in quanto che la contestazione sottoposta al suo esame rifletteva le imposte. In merito poi impugnò il debito.

Il Pretore il dì 6 settembre 1899 (registrata a Marino il dì 11 settembre 1899, n. 101, vol. 47, f. 98 atti giudiziari a debito) pronunziò sentenza con cui dichiarò la propria incompetenza e condannò l'Amministrazione attrice nelle spese del giudizio.

Questa con atto del 1° luglio 1901 appellò da detta sentenza e citò il Masi a comparire all'udienza di questo Tribunale del 19 luglio detto per sentire, in riparazione dell'appellata sentenza, dichiarare la competenza del Pretore adito a decidere sulla causa da lei promossa con l'atto di citazione 26 aprile 1899, colla condanna dell'appellato nelle spese tutte del doppio giudizio.

La causa fu discussa all'udienza del 10 marzo corrente, e i procuratori delle parti spiegarono le conclusioni gia riportate.

*Diritto.* — Ritenuto che l'appellante con l'atto introduttivo del giudizio domandò l'assegnazione di un termine all'appellato a rilasciarle l'atto necessario a correggere la intestazione catastale dell'enfiteutico fondo denominato Campovecchio posto in territorio di Grottaferrata riportato al catasto di Marino in sez. 1ª, n. 837-874|1-2 e la condanna del Masi al pagamento di lire 250.47 e frutti, dovutele per rimborso di imposte gravanti il dominio diretto di detto fondo.

Il convenuto eccepì la incompetenza della Pretura adìta allegando che trattandosi nel caso di imposte per l'art. 71 e 72 del Codice di procedura civile, la cognizione della causa spettava al Tribunale e non al Pretore; in ogni caso impugnò il debito delle imposte come inesistente e non dovute le imposte.

Ritenuto sulla eccezione d'incompetenza, che a questo Collegio non sembra fondata.

Infatti, nel caso, si tratta di rimborso di tassa per errore catastale pagata dal domino diretto, mentre, per quanto l'appellante sostiene, devono far carico all'enfiteuta.

Niun dubbio che il domino diretto, che

convenuto essere libero da qualsiasi onere d'imposta; e stia perciò a carico dell'enfiteuta il pagamento integrale della imposta gravante il fondo; documento da servire all'Amministrazione istante per ottenere in via amministrativa la rettifica successiva.

« Ed è pure in conseguenza ed esecuzione del patto stesso che l'Amministrazione chiede il rimborso della imposta pagata da essa, e che secondo il patto sta a carico dell'enfiteuta.

« Onde è chiaro che nè l'una nè l'altra parte della domanda involge questione d'imposta, agendosi invece puramente e semplicemente per l'esecuzione di un patto del contratto, ed è quindi competente per materia il Pretore ».

ha pagato le tasse, ha diritto a reclamare il pagato come indebito, fino a che non siasi proceduto alla correzione catastale, e per ottenere tale rimborso deve adire il magistrato competente a seconda della somma pagata

E, rientrando questa nella competenza del Pretore, egli doveva ritener la causa e deciderla nel merito.

Nè si dica che nel caso si tratta di tasse e che la cognizione del giudizio è devoluta al Tribunale e non al Pretore.

La legge ha voluto sottrarre alla cognizione dei Pretori le questioni contro la Finanza dello Stato per causa d'imposte; ma quì non si tratta di questione con la Finanza dello Stato, ma di questione tra privati per interessi loro particolari e non di ordine pubblico quali sono le imposte. Infatti l'appellante sostiene che il canone gli è dovuto libero ed immune da qualunque tassa, imposizione o balzello; che col pagamento della tassa per errore catastale a lei intestato il canone viene ad essere diminuito. Ma se ciò non può mettersi in dubbio, è chiaro che, chiedendo il rimborso di quanto per tassa sul dominio diretto ha dovuto pagare, ha sollevato una questione che riguarda la quantità del canone dovutogli e non la legittimità o meno della tassa di cui si chiede rimborso, e quindi la causa pel suo valore rientrava nella competenza del Pretore adìto.

Non merita poi esser presa in considerazione l'altra eccezione, perchè dovendo il canone, per quanto sostiene l'appellante, esser pagato libero ed immune da qualunque detrazione, è obbligo del convenuto pagare il canone nella misura convenuta, salvo a lui far valere, ove e come di ragione, il suo diritto e ottenere la cancellazione di una tassa che sostiene non dovuta.

Ritenuto che le spese, tanto del primo che del presente giudizio, devono porsi a carico dell'appellato perchè resta soccombente.

Per questi motivi, il Tribunale revoca, ecc.

---

## Tribunale di Perugia.

**30 agosto 1900.**

*Pres.* ed *Est.* Cudillo, P.

*Marzialetti ed altri* c. *Subeconomo di Orvieto ed Intendenza di finanza di Perugia.*

**Rivendicazione e svincolo — Qualità di patrono — Impugnativa — Prova — Fatto negativo — Demanio — Economato dei benefizi vacanti — Possesso immediato dei beni — Esistenza dell'investito — Prescrizione quinquennale.**

**Benefizio coadiutoriale — Condizioni necessarie — Obbligo generico di aiutare nei divini uffici — Mancanza dell'obbligo della residenza e dell'adempimento personale dei pesi — Benefizio semplice — Diritto dei patroni alla rivendicazione dei beni.**

**Economato dei benefizi vacanti — Diritto di vigilanza e tutela — Enti soppressi — Esistenza del beneficiato avente diritto ad usufrutto.**

*Incombe al convenuto che impugna la qualità di patroni negli attori in giudizio l'onere di provare che costoro non hanno tale qualità.*

*Quando la negativa di un fatto contiene implicitamente od espressamente l'affermazione del contrario, l'onere della prova incombe sempre al negante; e quando trattasi dell'esistenza di un fatto che è assistito dalla presunzione di verità, occorre che la presunzione stessa venga distrutta da una chiara ed indubitata prova della impugnativa.*

*Al solo Demanio e non ad altra Amministrazione (Economato) o privato compete di opporre a chi, quale patrono, domanda la consegna dei beni dell'ente soppresso, la mancanza in lui della qualità di patrono.*

*Per la legge del 15 agosto 1867 e per quella del 3 luglio 1870, possono i patroni, anche durante la vita dell'investito, conseguire il possesso dei beni costituenti la dotazione dei benefizi e cappellanie soppressi.*

*La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 21 del Decreto commissariale Pepoli, è sancita esclusivamente nei rapporti del Demanio dello Stato coi patroni ed aventi diritto alla rivendicazione; e non si applica*

*all'azione da costoro promossa contro il subeconomo dei benefizi vacanti* (1).

*Perchè un benefizio possa dirsi rivestire il carattere di* coadiutoriale *occorre che l'obbligo di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura delle anime comprenda le funzioni principali e più importanti annesse agli uffizi propri del parroco, e che l'obbligo di attendervi sia attuale e permanente* (2).

*Non ha carattere* coadiutoriale *il benefizio eretto nella chiesa parrocchiale, a cui fu genericamente annesso l'obbligo di* aiutare nei divini uffici e in ogni altro servizio della chiesa, *senza alcuna designazione delle precipue funzioni del parroco, e senza l'obbligo della residenza ed il vincolo dell'adempimento personale* (3).

*Un tale benefizio come semplice è soggetto a soppressione, ed i beni di esso possono essere rivendicati dai patroni, a cui incombe però l'adempimento dei pesi nei modi prescritti dalla fondazione* (4).

*Il subeconomo dei benefizi vacanti ha l'incarico di vegliare sul patrimonio degli enti soppressi e il diritto di promuovere le azioni per l'adempimento dei pesi annessi alla fondazione; ma tale diritto di vigilanza e tutela allora può essere da lui esercitato quando il beneficiario avente diritto all'usufrutto dei beni abbia cessato di esistere o sia decaduto dall'investitura* (5).

*Fatto.* Il priore Don Francesco Tozzi di Baschi, disponendo delle cose sue pel tempo in cui avrebbe cessato di vivere, con testamento del 7 settembre 1669 a rogito del notaio Fioravanti, fatte varie disposizioni, istituiva sua erede donna Oliva Tozzi, figlia del predefunto suo fratello Agostino, ed imponeva alla medesima di far costruire nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Baschi una cappella sotto il titolo di S. Sisto, conferendole il diritto di nominare due cappellani perpetui, eleggendoli fra i più prossimi parenti di esso testatore, o in difetto fra i sacerdoti di Baschi, uno dei quali doveva essere tenuto a celebrare nella detta cappella, per l'anima di esso testatore e suoi, messe 50 all'anno, e fosse inoltre obbligato a fare la scuola pubblica in Baschi, e l'altro a celebrare 150 messe l'anno, e tutti e due *ad aiutare nei divini uffici* e ad *ogni altro servizio della detta chiesa;* a celebrare in ogni anno la festa di S. Sisto ed un anniversario per l'anima di esso fondatore, con obbligo altresì di mantenere la detta cappella di tutto il necessario all'esercizio del culto.

Per il caso di morte della erede istituita, volle il testatore che il diritto di nomina dei due cappellani si esercitasse dai più prossimi parenti della casa o del sangue di esso testatore, eleggendo i cappellani fra i parenti più prossimi del testatore, e in difetto scegliendoli fra i sacerdoti di Baschi, ed in mancanza anche fra i chierici, i quali innanzi di essere ordinati sacerdoti dovevano esser tenuti a far celebrare le messe, a tenere la scuola ed a compiere tutti gli altri uffizi di culto nella chiesa in cui doveva la cappella essere eretta.

Apertasi la successione, la erede isti-

---

(1) La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 21 del Decreto commissariale PEPOLI, riguarda « qualsiasi azione per fare dichiarare le comunità, gli stabilimenti, i corpi ed enti morali *non colpiti* dalle disposizioni del decreto ». Nulla ha che vedere coll'azione che i patroni, nel presupposto contrario, cioè che invece l'ente *sia colpito* dalle disposizioni di quel decreto, intendono promuovere per la rivendicazione e lo svincolo dei beni dotalizi.

Per l'esercizio di questi diritti di fronte al Demanio, e trattandosi di benefizi e cappellanie soppressi con leggi anteriori a quella del 1867, venne assegnato un termine speciale dalla legge 19 dicembre 1895, n. 695 (vol. VI, p. 69).

(2-3) Confr., circa i caratteri del *benefizio coadiutoriale*, App. di Genova 27 novembre 1900, Fabbriceria di S. M. Assunta in Sestri Ponente c. Demanio (vol. XI, p. 78-79) e nota 1 ivi.

(4) Per ciò che si riferisce all'obbligo dei patroni all'adempimento dei pesi, veggasi (pag. 660) la sentenza della Corte di appello di Genova 7 luglio 1902, colla nota ivi.

(5) Il diritto di vigilanza attribuito agli Economati non può estendersi al patrimonio degli enti soppressi: esso riguarda i benefizi pieni e quelle altre istituzioni contemplate nell'art. 7 del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64 (vol. IX, p. 372).

tuita attese alla costruzione della cappella e la compì nel termine prefissole.

Indi a sua diligenza provocò il decreto dell'Ordinario, che riconobbe ed approvò canonicamente la cappellania sotto l'invocazione di S. Sisto, conforme riconobbe ed approvò eziandio le nomine dei cappellani dalla erede presentati, e sanzionò gli onori e gli oneri che giusta il testamento erano stati imposti agli investiti.

Per lunghissima serie di anni dalla sua fondazione, il diritto di patronato attivo della cappellania fu regolarmente esercitato dalla famiglia del testatore fino al 1853. Sopraggiunte più tardi nel Regno d'Italia le leggi di soppressione degli enti morali, e morto nel 1873 l'investito don Angelo Gaddi, l'Economato dei benefizi vacanti, ritenendo che la cappellania di S. Sisto come sopra istituita dal priore Tozzi, fosse da annoverarsi fra quelle che per la indole impressale dal fondatore erano state sottratte alla legge generale della soppressione, costituendo, conforme fu creduto un beneficio curato, prese possesso dei beni dotalizi della Cappellania.

Senonchè la signora Adelaide Tozzi in Caporali, nel 30 agosto 1894, allegando il suo diritto di patronato sulla cappellania di S. Sisto, si fece a chiedere all'Intendenza, per sè e per le altre compatrone Elfrida Tozzi, Tozzi Bernardina e Tozzi Vincenza, lo svincolo dei beni costituenti la dotazione della cappellania, dicendosi pronta a pagare la relativa tassa prescritta. Assumendo la qualifica di discendenti dalla famiglia Mancini, si unirono alle richiedenti lo svincolo anche la signora Chiara Leonelli, Formanelli Ulderico e Antonio, la signora Caprini Vincenza, nella loro qualifica di discendenti della famiglia Mancini.

Nel 6 giugno 1898 in Todi fu redatto l'atto di svincolo, coll'intervento del Ricevitore del Demanio e dei signori Marzialetti Roberto, Domenico Cosciali, Luca Bartella in proprio e nell'interesse dei nepoti Elena, Claudio, Giuseppe e Teresa Bartella fu Bernardino, ed Elfrida Tozzi, e tutti accettarono lo svincolo pagando contestualmente all'atto una prima rata della tassa relativa in lire 1529,84, liquidata in lire 3502,23, obbligandosi di pagare in tre rate annuali le residue lire 2625,67, nonchè di rilevare l'Amministrazione demaniale da ogni danno e molestia che potesse eventualmente derivarle da altri aventi diritto al detto patronato.

Senonchè essendosi l'Economato dei benefici vacanti rifiutato a fare ai suddetti patroni affrancanti la consegna dei beni, con atto del 25 agosto 1898, per l'usciere Leggerini addetto alla Pretura di Orvieto, ne reclamarono il rilascio.

È a notarsi che poco appresso all'eseguito svincolo, e così con atto del 23 giugno stesso anno 1898, l'Economato aveva dato in affitto i beni costituenti la dotazione della cappella agli stessi affrancanti, onde i medesimi nel cennato atto per il rilascio dichiararono che essendo cessata in loro la qualifica di possessori precari, per essere stata assorbita dall'altra di proprietari, doveva di conseguenza ritenersi indebito il pagamento di lire 300 pagate a titolo di parziale corrisposta e quindi ne chiedevano la restituzione. Ma l'Economato, persistendo nel sostenere che la Cappellania di S. Sisto fosse a riguardarsi come beneficio a cui andava annesso l'obbligo della cura delle anime, e che pertanto non era stato compreso fra gli enti colpiti da soppressione, si rifiutò a fare la consegna dei beni.

Si fu per questo che il signor Marzialetti Roberto, ammesso al gratuito patrocinio, con citazione del 28 giugno e 5 luglio 1899, convenne in giudizio davanti questo Tribunale tanto il subeconomo di Orvieto nella persona del cav. Salvatori Domenico, quanto l'Intendente di finanza di Perugia, allo effetto che, previa dichiarazione che la cappellania di S. Sisto come beneficio semplice e non già curato fosse un ente soppresso, venisse al subeconomo assegnato un perentorio termine per dimettere a favore di esso Marzialetti e degli altri affrancanti il possesso dei beni delle cappellania di un valore in complesso di lire

11,674,29 e fosse altresì condannato alla restituzione delle L. 300 percette indebitamente come corrisposta parziale di affitto, ai danni e alle spese, con dichiarazione che qualora non venisse l'ente dichiarato soppresso, fosse il subeconomo condannato alla restituzione delle lire 1521,84 dal Marzialetti ed altri affrancanti pagate in conto della tassa di svincolo, all'emenda dei danni e alle spese.

E acciò il giudizio si svolgesse anche in confronto degli altri infrascritti patroni svincolanti, il Marzialetti ve li citò a comparire con atti del 26-28 e 29 ottobre 1899.

Contestata fra le parti la lite, nell'interesse del subeconomo si dedusse preliminarmente che gli attori e gli altri citati in causa non avevano provata la loro condizione giuridica di patroni chiamati dal fondatore all'esercizio del gius patronato, ossia la qualità di parenti più prossimi del priore don Francesco Tozzi, e che in difetto di tale dimostrazione, a cui non poteva supplire la qualità di affrancanti, la loro azione di rivendicazione non poteva avere adito in giudizio.

Anche in via preliminare dedussero inoltre che siccome ai sensi del decreto Commissariale per la provincia dell'Umbria dell'11 dicembre 1830 e delle successive leggi di soppressione i patroni affrancanti non possono, durante la vita degl'investiti del patronato passivo, conseguire il possesso dei beni degli enti che quelle leggi dichiararono soppressi, e che essendo nel caso tutt'ora vivente uno dei cappellani, così gli istanti non han diritto di chiedere la consegna dei beni costituenti la dotazione della cappellania di cui si tratta.

In merito con vari argomenti il subeconomato sostenne che la cappellania Tozzi fosse a considerarsi non altrimenti che un beneficio avente cura d'anime e quindi annoverato fra quelli che le dette leggi vollero a scopo di culto, con eccezione di favore, conservati.

Nell'interesse degli istanti e degli altri chiamati in causa si ribatterono le sollevati eccezioni e s'insistette perchè, in conformità delle spiegate dimande, fosse dichiarato in esse parti il diritto allo svincolo dei beni della cappellania, ordinando all'Economato di fare, in un termine a prefiggersi, la riconsegna dei beni che ne costituivano la dotazione, con la condanna dell'Economato stesso al risarcimento dei danni, alla restituzione delle rate di affitto indebitamente percepite ed alle spese del giudizio.

Nei rapporti dell'Amministrazione demaniale, per il caso non fosse dichiarata la soppressione della cappellania, fosse la detta Amministrazione condannata a restituire le L. 1529,84 pagate dal Marzialetti per conto della tassa di svincolo.

Nell'interesse dell'Intendente di finanza per l'Amministrazione demaniale si dedusse preliminarmente la eccezione di prescrizione quinquennale sancita dall'articolo 21 del Decreto commissariale 11 dicembre 1860.

In ogni caso sostenne che la cappellania di S. Sisto, istituita dal priore Tozzi nella Chiesa parrocchiale di Baschi, come quella che è a considerarsi non altrimenti che come beneficio semplice non avente cura di anime, rimase, con gli altri enti contemplati dal cennato Decreto, colpita dalla soppressione e doversi perciò riconoscere nei patroni istanti il diritto allo svincolo dei beni.

Da parte del Fondo culto si dichiarò che quell'Amministrazione non aveva alcun interesse vero e proprio, e quindi fu chiesto che nei suoi riguardi fosse rigettata qualsiasi domanda fosse proposta, ovvero fosse messa fuori causa. Il tutto conforme risulta dalle conclusioni che le parti spiegarono nel rispettivo interesse nei termini riferiti di sopra.

*Diritto*. Attesochè la eccezione preliminare con cui da parte dell'Economato dei benefizi vacanti s'impugna negli istanti e negli altri chiamati in causa la qualifica di patroni della cappellania di S. Sisto istituita dal priore don Francesco Tozzi nella Chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Baschi, si appalesa priva di fondamento.

Infatti mediante il certificato rilasciato

dall'autorità amministrativa del Comune di Baschi rimane comprovato che Marzialetti Roberto fu Terenzio discende per linea femminile da Francesca Tozzi, sorella del fondatore della cappellania, passando per discendenza da Alippa Angela in Fedeli Bernardino, quindi in Mancini Antonio, da cui derivò la di lui madre Fermanelli Rosa e gli altri Fermanelli, Ulderico ed Antonio, pure concorsi allo svincolo dei beni della cappellania.

Che del pari mediante l'albero genealogico in linea maschile al ramo Tozzi e femminile al ramo Bartella, prodotto dall'Amministrazione demaniale in forma autentica, risulta che gli altri istanti ed intervenuti in giudizio, Adele ed Elfrida Tozzi, sono figlie di Tommaso Tozzi discendente da Vincenzo Tozzi, proveniente dalla linea mascolina del fondatore don Francesco Tozzi; che Luca Bartella è figlio di Pietro Bartella e di Domenica Tozzi, discendente dal ramo femminile del detto fondatore, che anche Brocchi Matilde, Elena, Claudio, Giuseppe, Teresa e Bernardino Brocchi discendono per ramo femminile dalla famiglia Tozzi, essendo figli di Bartella Bernardino, e, in fine, che Cosciali Domenica è altra discendente, per rami diversi, dalla famiglia del fondatore.

Che a far disconoscere la condizione giuridica delle persone dianzi enumerate non giova al subeconomato il rilevare che nell'albero genealogico prodotto dall'Amministrazione demaniale non vedansi nominate nè la donna Oliva Tozzi nipote del fondatore e da lui in vari modi gratificata e istituita erede, nè gli altri parenti più prossimi in pro' dei quali il testatore dispose dei legati e fece altre liberalità, per inferirne la irregolarità dell'albero genealogico e la insufficienza della prova della qualità di aventi diritto al patronato, perciocchè il rilievo allora sarebbe apparso di qualche valore, quando in quell'atto non figurassero come discendenti dalla famiglia Tozzi le persone che nel presente giudizio hanno assunto la qualifica di patroni della cappellania allo effetto della rivendicazione dei beni della dotazione, ma una volta che i pretendenti alla devoluzione dei beni si trovano nell'albero genealogico e nel certificato dell'autorità municipale di Baschi indicati come discendenti della famiglia del testatore, il rilievo del subeconomato non vale a togliere la forza probante dell'albero genealogico.

E qui giova osservare che quando anche nel caso gli istanti non avessero sufficientemente giustificata la loro qualifica di patroni all'effetto di promuovere l'azione intentata, l'onere della prova del contrario doveva gravare al subeconomato, pel principio che quando la negativa di un fatto contiene implicitamente od espressamente l'affermazione del contrario, l'onere della prova incombe sempre al negante. Voet ad Pand, lib. 22, tit. 3, col. 775, n. 10, de prob. et praes; Menochius, de praes. vol. 2, lib. 6. Ed è poi innegabile la massima che non basta asserire il contrario quando trattasi dell'esistenza di un fatto che è assistito dalla presunzione di verità, ma occorre che la presunzione stessa venga distrutta da una chiara ed indubitata prova dell'impugnativa. Ubi negatio est causa intentionis, sive agentis, sive excipientis, ei qui negat incumbit onus probandi. l. 8, D. de verb. *obligat.*

Nel caso la presunzione di verità risulta sia dalle designazioni dei discussi documenti, sia dal fatto che il Demanio nel procedere allo svincolo ritenne giustificata nei rivendicanti la qualifica di patroni. Inopportuno quindi il richiamo fatto agli attori ed agli altri intervenuti a giustificare la qualità di appartenenti alla discendenza del fondatore, perchè doveva bastare, fino a prova contraria, la dimostrazione che essi ne diedero mediante l'albero genealogico ed il certificato prodotto negli atti della causa.

Del resto la fondazione Tozzi non essendo altrimenti a riguardarsi che come una cappellania di patronato laicale, colpita, come appresso si dirà, dalle leggi di soppressione, il Demanio soltanto, nella cui proprietà e possesso, giusta i termini generali ed assoluti dalla legge, passarono a titolo universale i beni di

qualunque specie appartenenti agli enti morali soppressi (fra i quali sono comprese le cappellanie) e non già l'Economato, che detiene i beni, poteva opporre a coloro che ne domandavano la consegna, la mancanza della qualità di patrono. Nelle questioni di sopprimibilità agli effetti delle leggi eversive legittimo contradittore è il Demanio dello Stato, stante che il giudizio nei suoi effetti è sostanzialmente diretto a rivendicare i beni dell'ente soppresso; e poichè il diritto di rivendicazione ha per fondamento il gius-patronato la questione pregiudiziale circa la pertinenza di tale diritto non poteva aver luogo se non fra il Demanio e i rivendicanti. Ora nel caso che ne occupa il Demanio, allorchè procedette allo svincolo, non pure riconobbe la qualità di patroni negli istanti, ma non la oppugna neanche nel presente giudizio, in cui, anzi, sostenendo la soppressione della cappellania, fa adesione alla domanda per la riconsegna dei beni. Di qui più evidente la inammissibilità della pregiudiziale del subeconomato.

Attesochè senza ragione egualmente da parte del subeconomato si sostiene che a sensi del decreto Commissariale per l'Umbria dell'11 decembre 1860 e delle altre leggi che vennero in seguito a dichiarare la soppressione degli enti morali in esso contemplati, non possono i patroni, durante la vita dell'investito, conseguire il possesso dei beni che costituivano la dotazione della cappellania Tozzi.

Che infatti la legge del 1867 all'art. 5 e quella del 1870 al capov. 1° dell'art. 3 relativamente alle cappellanie soppresse attribuiscono ai patroni laici di cotesti enti la facoltà di conseguire nei modi e termini di legge ivi prescritti la proprietà e il godimento dei beni che ne costituivano la dotazione, considerandoli come pertinenza patrimoniale dei fondatori e dei loro aventi causa, salvo, come si dirà in appresso, l'adempimento degli oneri imposti dalla fondazione per gli scopi della stessa. Che se il Decreto commissariale prescrisse all'art. 4 che la Cassa ecclesiastica non poteva esser tenuta alla dimissione dei beni che alla estinzione totale dei provvisti delle rispettive corporazioni ed altri enti, quella disposizione fu derogata dall'art. 3 della legge 3 luglio 1870, la quale, riferendosi alle leggi precedentemente emanate, dichiarò che i beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie soppresse col decreto 11 dicembre 1860, ancora goduti dagli investiti, rimanevano pienamente svincolati e potevano i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti la dotazione delle cappellanie, assicurando preventivamente agl' investiti l'assegno annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

Attesochè poi la prescrizione quinquennale che in relazione all'art. 21 del Decreto commissariale 11 dicembre 1860 si eccepiva da parte dell'Intendenza di finanza è applicabile unicamente alle azioni dirette a far dichiarare non colpiti da quelle disposizioni gli enti morali ivi contemplati. Essa quindi è sancita esclusivamente nei rapporti del Demanio dello Stato coi patroni ed aventi diritto alla rivendicazione e non può competere che soltanto ai detti patroni nei rapporti coll'Amministrazione demaniale. Quindi poichè la controversia circa la conservazione o soppressione della cappellania ai sensi del cennato Decreto agitasi fra il subeconomato ed i patroni istanti per la rivendicazione, mentre il Demanio per conto suo con conclusioni specifiche fa adesione alla dimanda per la dichiarazione di soppressione e per lo svincolo dei beni, così la eccezione di prescrizione dell'Amministrazione demaniale sollevata non essendo operativa nei rapporti col subeconomato, il Tribunale ritiene che non sia il caso di dichiararla.

Atteso in merito, poste così da banda le eccezioni pregiudiziali, che il Decreto commissariale 11 dicembre 1860, all'articolo secondo dichiara, con gli altri enti morali ivi indicati, soppresse anche le cappellanie ecclesiastiche e laicali non aventi attualmente cura di anime. Pertanto lo assunto del Marzialetti e degli

altri consorti di lite consistendo nel sostenere che la cappellania di S. Sisto istituita dal priore don Francesco Tozzi nella Chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Baschi sia non altrimenti a riguardarsi che come un benefizio semplice e come tale a ritenersi colpito dalle leggi di soppressione al pari degli altri enti morali in essa contemplati, così è che a risolvere giustamente la controversia è mestieri, esaminando le tavole di fondazione, considerare gli oneri imposti dal fondatore al beneficiario, in se stessi e in relazione agli uffici parrocchiali, onde possa vedersi se a riguardo della detta cappellania concorrono gli estremi capaci ad imprimerle il carattere di cappellania coadiutoriale che il subeconomato volle attribuirle.

Atteso al quale proposito che conforme venne già riferito nella esposizione storica della causa, il priore don Francesco Tozzi, dopo di avere istituita erede universale la nipote *ex fratre* donna Oliva Tozzi, imponeva alla medesima di far costruire nella Chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Baschi una cappella sotto l'invocazione di S. Sisto, conferendo a lei e dopo di lei ai più prossimi parenti della casa o del sangue, il diritto di nomina di due cappellani da eleggersi fra i parenti di esso testatore e in difetto fra i sacerdoti del paese. Quanto agli oneri degli investiti disponeva che « dovessero in ogni anno celebrare nella cappella da erigersi un numero determinato di messe per l'anima sua; che uno di essi dovesse fare la scuola pubblica in Baschi, ed entrambi fossero tenuti ad aiutare nei divini uffici e ad ogni altro servizio della detta chiesa; a celebrare ogni anno la festa di S. Sisto ad un anniversario per l'anima di esso fondatore, infine a mantenere la chiesa di tutto il necessario all'esercizio del culto ».

Attesochè ben ponderate le riferite disposizioni il Collegio ritiene che in esse punto non si riscontrino i caratteri di una cappellania a cui andasse annesso l'obbligo di coadiuvare il parroco, estremo richiesto dal Decreto abolitivo per farla andare immune dalla soppressione.

Perchè un beneficio possa dirsi rivestire il carattere di coadiutoriale occorre secondo lo spirito delle leggi eversive, dichiarato dal consenso unanime della giurisprudenza, che l'obbligo di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura delle anime comprenda le funzioni principali e più importanti annesse agli uffizi propri del parroco, e che l'obbligo di attendervi sia attuale e permanente. Ora nelle tavole di fondazione non si riscontra una espressa dichiarazione da cui arguirsi possa alla cura di anime attuale e all'obbligazione permanente di coadiuvare il parroco, stante che la natura degli oneri imposti ai beneficiari dal fondatore sono a considerarsi comuni con gli altri sacerdoti, essendo talmente indeterminati come uffici propri ed esclusivi del parroco, da non potervisi intravedere il concetto della cura di anime nel senso e per gli effetti della disposizione di legge in esame. Se il legislatore ha eccettuato dalla soppressione non pure, ma anche dalla conversione i beni delle cappellanie coadiutoriali al parroco, ciò ha fatto per la considerazione che il beneficiario che supplisce il rettore, nella cura esercita la più gravosa fra le missioni del sacerdozio, ed intanto ha decretato a riguardo di siffatti enti la immunità dalla soppressione in quanto concorra l'estremo che vi sia annesso l'obbligo di assistere permanentemente il parroco negli uffizi più importanti del culto; che sia, in altri termini, il cappellano gravato dei doveri più precipui fra quelli che formano il complesso delle attribuzioni del parroco, al punto che il vantaggio che le popolazioni vengono a ritrarre dall'aiuto del cappellano possa quasi equipararsi a quello che deriva dall'ufficio parrocchiale. Onde agli effetti delle leggi di soppressione fu ritenuto, seguendo il concetto laico a preferenza delle massime ecclesiastiche, che la precipuità delle funzioni parrocchiali deve essere la norma che vale ad imprimere ad un beneficio il carattere di coadiuto-

riale, e che tale precipuità consista nell'amministrazione dei sacramenti più importanti e nel disimpegno delle mansioni più delicate e più gravose; così è a dire: del sacramento del matrimonio, in cui la necessità di adattare il sermone al livello morale delle diverse classi di persone che si presentano per celebrarlo richiede un senso di delicatezza squisito ed una coltura che non sempre si ritrovano in tutti gli ecclesiastici; dell'assistenza ai moribondi, ufficio importante, e, per giunta, più faticoso, perchè viene esercitato in qualunque ora, non esclusa la notte; dell'ascoltare la confessione, compito, la cui importanza morale e politica, per l'influenza che esercita sulle coscienze, è superiore a quanti altri mai; della predicazione, la quale richiede vaste e positive cognizioni ed arte oratoria non comune; dell'insegnamento della dottrina cristiana, che, quando si volesse insegnarla davvero e spiegarla coscenziosamente nei suoi lati etici ai fanciulli ed agli adulti, richiede capacità didattica e coltura elevata. Ora il fondatore Tozzi nessuna specificazione fece di tali obblighi per i cappellani del beneficio di S. Sisto; nessun vincolo fissò fra il rettore della parrocchia ed i cappellani, non avendo neppur nominato il parroco, ma conforme si ricava dal contesto della disposizione, esattamente riferita, si espresse così: « e tutti e due (i cappellani) fossero obbligati ad aiutare nei diversi uffici e ad ogni altro servizio della chiesa »; espressioni che punto non includono il concetto della coadiutorietà; perchè i *divini uffici*, di cui parlò il fondatore possono essere quelli comuni a chiunque sia insignito della dignità sacerdotale. Ed errerebbe grandemente chi obbiettasse che nella dizione generica « aiutare nei divini uffici e a tutti i servizi della chiesa » comprendansi le più precipue funzioni del parroco; dappoichè intendimento della legge nel dichiarare la immunità della soppressione delle cappellanie coadiutoriali essendo stato quello di volere che tale qualifica risultasse dalla espressa designazione pegli obblighi che valgono a caratterizzarla, non é lecito procedere per via di presunzioni; fatto specialmente riflesso, come or ora si rilevava, che il testatore con la dizione, di cui si servì, ben potette riferirsi ai tanti e svariati altri uffici ecclesiastici ed a tanti altri atti puramente sacramentali o rituali, che, non essendo propri degli uffici del parroco e non richiedendo nè delicatezza di sentimenti nè elevatezza d'istruzione, soglionsi disimpegnare da qualunque sacerdote.

Che a viemeglio dimostrare il difetto dei caratteri veri e propri di beneficio coadiutoriale nell'ente, di cui trattasi, non vuolsi dimenticare che nella ricerca degli estremi della collaborazione o coadiutoria, agli effetti della soppressione, bisogna tener conto di un altro essenziale elemento, quello dell'obbligo residenziale nel cappellano e del vincolo dell'adempimento personale, con divieto di far soddisfare da altri le funzioni attinenti agli uffici propri del parroco. Intanto nell'atto di fondazione della cappellania, della cui indole si disputa, nessun obbligo fu fatto ai beneficiari in ordine alla residenza e nessun vincolo fu imposto che vietasse loro di farsi supplire nell'adempimento degli oneri. Vero é che il fondatore volle che i cappellani fossero scelti fra i sacerdoti del luogo, ma questa disposizione non equivale all'obbligo di abitare stabilmente nella contrada in cui fu istituita la cappellania e di non allontanarsene, e tanto meno equivale al divieto di farsi supplire nell'ufficio di coadiutori. Di qui altro argomento per escludere l'indole di beneficio curato in quello istituito da don Francesco Tozzi.

Ma quel che più efficacemente soccorre a fare allontanare il concetto della coadiuvazione alla cura ne vien porto dal fatto salientissimo che lo stesso don Angelo Gatti, beneficiario della cappellania, e che, deve presumersi, era interessato a sostenere l'indole coadiutoriale, nella occasione che ricorse contro la deliberazione della locale autorità amministrativa con cui era stato, in base all'articolo 25 della legge comunale escluso dalla carica di consigliere comunale

sotto l'addotto motivo della incompatibilità derivante dalla sua qualità di ecclesiastico addetto alla cura di anime della cappellania Tozzi, dichiarò invece e sostenne, nel reclamo prodotto alla Corte di appello di Perugia, di non rivestire la qualità di coadiutore per essere semplice sacerdote, neppure abilitato alla confessione; nel quale assunto fu assecondato dalla Corte, conforme risulta dalla sentenza 1° marzo 1881, che decise sul reclamo; in appoggio del quale erano stati esibiti alla Corte il certificato della Cancelleria vescovile e dell'arciprete, attestanti che il Gaddi non era addetto alla cura delle anime nella cappellania di cui era beneficiario.

Laonde, per le cose fin qui discorse, non potendosi nell'obbligo che il testatore fece ai cappellani, *di aiutare ai divini uffici e ad ogni altro servizio della chiesa*, ravvisare quella coadiuvazione valida ed efficace nell'esercizio della maggior parte degli uffici di cura d'anime, e delle più precipue fra le funzioni parrocchiali, vuolsi di conseguenza dichiarare che la fondazione del priore Tozzi fosse non altrimenti che un mero beneficio semplice, e come tale colpito dalla legge di soppressione in esame.

Attesochè, tutto ciò veduto e stabilito, la questione che ora il Tribunale è chiamato a risolvere consiste nel definire se, soppressa la cappellania di S. Sisto e rivendicandone i patroni la dotazione, siano essi tenuti, e con quali garentie, allo adempimento dei pesi inerenti alla fondazione.

Atteso a tale riguardo che l'art. 14 del Decreto commissariale stabilisce che i provvisti delle cappellanie ecclesiastiche e laicali e delle altre fondazioni in esso, all'art. 20, contemplate godranno dell'usufrutto dei beni componenti la dote delle medesime, purchè continuino ad adempierne i doveri.

Che la locuzione chiara ed indistinta di siffatta disposizione non lascia adito al dubbio che i patroni non possano conseguire la proprietà ed il possesso dei beni che compongono la dotazione degli enti soppressi se non previo l'adempimento dei pesi annessi, nei modi prescritti dalla fondazione.

La disposizione nulla aggiunge da cui arguire si possa che l'obbligo di tale adempimento debba soggiacere ad eccezione o limitazione qualsiasi, e non fa che soltanto il caso del cumulo dei benefizi, o della decadenza del provvisto, pongasi per annullamento della investitura, o per altra ragione, secondo le discipline canoniche. La disposizione è assoluta, e s'informa non pure allo intendimento che il legislatore ebbe di promuovere, in omaggio alla volontà dei fondatori, l'incremento del culto in quelle chiese e parrocchie in cui i fondatori istituirono messe od altre funzioni, ma altresì al rispetto dovuto al diritto dei terzi che fossero interessati a volere che quelle funzioni ed uffizi fossero per via di azione giuridica adempiuti; concetto cotesto seguito anche dalle altre leggi abolitive del 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870, le quali ugualmente, sebbene con qualche variante di modalità nella esecuzione, sancirono l'obbligo nei patroni all'osservanza degli oneri inerenti ai benefici soppressi.

Deriva di conseguenza da ciò che i patroni della cappellania di S. Sisto fondata da don Francesco Tozzi sono tenuti ad adempiere agli oneri della fondazione, in conformità del disposto dall'art. 14 dal più volte menzionato Decreto commissariale per l'Umbria.

Senonchè, non essendo nel presente giudizio intervenuto a far valere il suo diritto all'usufrutto don Diomede Bernardi, che, come risulta dall'atto di presa di possesso da parte del subeconomato, si trovava, al sopraggiungere del decreto abolitivo, investito della cappellania, il provvedimento per la dichiarazione del relativo diritto nel beneficiario non può emanare che in confronto di costui.

E' bensì vero che il subeconomo ha dallo Stato l'incarico di vegliare sul patrimonio degli enti soppressi e in conseguenza, che gli competa il diritto di promuovere le azioni per l'adempimento dei pesi annessi alle fondazion, poichè esso ha veste per tutelare le funzioni

che sono istituite per l'esercizio delle pratiche religiose nelle chiese e nelle parrocchie che sono enti morali riconosciuti dalle leggi civili; ma il suo diritto di vigilanza e di tutela allora può e deve esercitarlo, quando il beneficiario avente diritto all'usufrutto dei beni, e così ad una prestazione economica, abbia cessato di esistere, o sia decaduto dalla investitura. Ma poichè, conforme lo stesso subeconomato deduce, esiste ed è al possesso del beneficio il cappellano don Diomede Bernardi, non può disconoscersi la necessità del suo intervento nel giudizio, in cui è mestieri che altresì intervenga il Comune di Baschi, interessato, evidentemente, a far determinare ed a farsi assegnare i mezzi occorrenti per mantenere, giusta la volontà espressa dal fondatore, la scuola pubblica nel Comune.

Che in conseguenza pur decidendosi, con la presente sentenza la principale e più grave questione circa la soppressione della cappellania, vuolsi riserbare di provvedere a riguardo della liquidazione ed assegnazione dell'usufrutto spettante all'investito, nel contraddittorio col medesimo e col Comune. Sarà nel loro confronto che potrà discutersi la questione di fatto, se il provvisto siasi trovato, al pubblicarsi del Decreto abolitivo, al possesso del beneficio, o fosse decaduto dalla investitura come farebbe supporre la sua assenza in giudizio; potrà allora pure vedersi se abbia adempiuto ai doveri di beneficiario e liquidarsi la sua quota di usufrutto, nonchè avvisare al mezzo più idoneo a garantire l'osservanza degli oneri da parte dei patroni, e provvedere alla determinazione dello assegno per mantenere la scuola pubblica in Baschi, distaccando la somma occorrente dalle rendite della cappellania.

Che inammissibile, stante le deliberazioni addottate con la presente sentenza, si appalesa lo sperimento della prova testimoniale a cui il subeconomato chiedeva di essere abilitato per dimostrare l'indole coadiutoriale della cappellania, per essere i fatti articolati divenuti per la presente pronunzia non influenti.

Che non è luogo a dichiarazione di diritto al risarcimento per la quale i rivendicanti spiegarono analoghe conclusioni, tutto dovendo risolversi nell'*id quod interest*, ossia nel rendiconto da parte del subeconomo e nella restituzione delle corrisposte di affitto indebitamente percette dal Marzialetti Roberto e dal Bartella Luca; rendiconto in cui il subeconomato dovrà giustificare di fronte ai patroni e all'investito l'erogazione delle rendite della cappellania, dal dì della presa di possesso in poi.

Che la pronunzia sulle spese va, con gli altri provvedimenti definitivi, riserbata.

Per questi motivi, il Tribunale ecc.

# GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

## Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

*Decisione del 12 dicembre 1902.*

*Pres.* Bonasi P. — *Est.* Perla.

*Lovati c. Ministero di grazia e giustizia.*

**Sequestro di temporalità — Misura di repressione — Parroco — Dissidio fra contadini ed affittuari.**

*È giustificato il sequestro di temporalità per misura di repressione inflitto ad un parroco che, eccitando gli animi, abbia contribuito ad acuire un grave dissidio fra i contadini e gli affittuari dei fondi, degenerato in violenze e tumulti.*

Attesochè la difesa del ricorrente alla pubblica udienza dichiarò di non insistere sul motivo, con cui si disconosceva nel Governo il potere di disporre sequestri di temporalità per misura di repressione e s'impugnava la legalità della forma in cui si suole esercitare tale di-

ritto; onde tutta la controversia si residua al solo apprezzamento delle ragioni di fatto che provocarono il sequestro nel caso in esame.

Attesochè la difesa del Ministero ha prodotto non solo la nota del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, in base a cui fu ordinato il sequestro, ma altresì i particolareggiati rapporti del Procuratore del Re e del Sotto-prefetto di Monza e quello del tenente dei carabinieri, non che una rimostranza del parroco e una istanza di parecchi cittadini chiedenti la revoca del sequestro e i relativi rapporti degli uffici economali: complesso di elementi più che bastevoli per giudicare con cognizione di causa sulla convenienza e giustizia del provvedimento. D'altronde il decreto nella parte motiva formulò categoricamente l'incolpazione col rilevare, che il Lovati, eccitando gli animi de' contadini di Arcore e Bernate a scopo partigiano, contribuì ad acuire i dissidii, da cui originarono i tumulti verificatisi in quelle località ne' giorni 1 e 2 agosto 1901; onde il provvedimento che lo stesso parroco produsse in copia legale insieme al ricorso conteneva tali considerazioni da dargli la perfetta conoscenza degli addebiti, contro i quali poteva preparare a tempo ogni mezzo di difesa da far valere in questa sede, così come fece col procurarsi l'esibita attestazione favorevole del Sindaco e della Giunta comunale di Arcore; e in tale stato di cose non crede la Sezione che sia il caso di secondare la richiesta di novelli mezzi istruttori.

Attesochè dalle informazioni fornite dalle mentovate autorità giudiziarie ed amministrative risulta indubbiamente, che il parroco Lovati ebbe parte, con contegno non sempre corretto e giustificabile, nell'agitazione agraria, che turbò gravemente l'ordine pubblico nella frazione di Bernate nell'agosto del 1901.

Attesochè, a prescindere che secondo le informazioni delle dette autorità egli sarebbe stato organizzatore o consigliere dello sciopero de' contadini avvenuto in quella località e che specialmente dalle concordi dichiarazioni del sottoprefetto e del tenente dei carabinieri emerge che fin dal giorno, quando non era sorta ancora alcuna agitazione fra i contadini, egli abbia preso l'iniziativa di raccogliere costoro e di chiedere poi a loro nome a' proprietari un aumento di mercede e che abbia esercitato tale ingerenza rappresentandone per lettere e oralmente le richieste, è notevole che, degenerato quel movimento in violenze e tumulti, egli siasi presentato al detto ufficiale pretendendo la liberazione degli arrestati e nel giorno seguente non esitò a recarsi dal sotto-prefetto a protestare contro l'arma per essersi negata di mettere in libertà i detenuti, che vennero di poi ritenuti colpevoli e condannati a pene non lievi.

Attesochè a tali particolareggiati rilievi non si oppongono se non le prodotte attestazioni e i rapporti degli uffici economali. Ma senza togliere credito alle dichiarazioni del Sindaco e della Giunta di Arcore e di ragguardevoli cittadini e proprietari di vaste tenute in in quella contrada, il loro valore si riduce a termini molto scarsi in relazione ai fatti specifici che sono obietto della vertenza, quando si consideri che da una parte l'attestazione di quelle autorità municipali non potrebbe avere efficacia come atto di notorietà in rapporto a fatti svoltisi non nel proprio Comune, ma in Bernate, che, pur dipendendo ecclesiasticamente da Arcora, civilmente costituisce una frazione di altro Comune, cioè di Valate Milanese; e d'altra parte la dichiarazione sottoscritta da' cennati proprietari e cittadini abitanti in Arcore, se può attestare in genere dell'opera conciliante spiegata dal parroco nelle controversie che riguardavano parte di essi, non esclude che ne' rapporti col fittuario Novo, che furono origine dello sciopero e della sommossa, abbia spinto lo zelo troppo oltre, assumendo un contegno non perfettamente consono al proprio carattere ecclesiastico e all'indole ed a' doveri del proprio ministero. E però, anche mettendo da parte l'altro addebito che il Procuratore del Re gli

fa di prestarsi alla celebrazione di matrimoni religiosi delle vedove prima dei dieci mesi prescritti dal Codice civile (e che non potrebbe essere preso ora in alcuna considerazione come un motivo estraneo a quelli che determinarono il provvedimento) ed anche ammesso, come dice l'ufficio subeconomale, che non possa fondatamente imputarsi al parroco di avere di proposito eccitato gli animi dei contadini a scopo partigiano, tuttavia, per l'insieme dei fatti e per la parte che in essi ebbe certamente il Lovati, non può ritenersi che manchi di ogni giustificazione l'ordinato sequestro delle temporalità.

Attesochè, a spiegare tuttavia la differenza di contegno serbato dal Lovati in Arcore e in Bernate, non è fuor di proposito il rilevare che tanto il subeconomo, quanto il sotto-prefetto nei loro rapporti concordano nel ritenere che il parroco ne' deplorati fatti avvenuti in Bernate sia stato spinto dalle suggestioni del coadiutore: il che, se non toglie ogni sua responsabilità, in qualche modo l'attenua.

Attesochè, in tale stato di cose, questo Collegio, apprezzando come giudice di merito la convenienza e i limiti del provvedimento, reputa che costituisca misura di repressione proporzionata alla causa il circoscrivere gli effetti del decreto al solo tempo decorso finora.

Attesochè la controversia non ha dato luogo a spese giudiziali ripetibili.

La Sezione, pronunciando come di ragione sul ricorso di Giuseppe Lovati, parroco di Arcore, ritiene valido il sequestro del beneficio parrocchiale ordinato con R. Decreto 2 settembre 1901, mantenendone fermi gli effetti sino alla data della pubblicazione della presente decisione, e dichiara sciolto da tale momento il sequestro medesimo, rimanendo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti il provvedere alla esecuzione di tale pronuncia.

---

## Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

*Decisione del 16 maggio 1902.*

*Pres.* Bonasi, P. — *Est.* Raccioppi.

*Comune di Pavia c. Ospedale di S. Matteo in Pavia.*

**Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Notificazione — Firma della persona a cui il ricorso venne intimato — Irregolarità — Sanatoria.**

*Non è irricevibile il ricorso, se la notifica fatta dall'usciere manca della firma della persona a cui il ricorso stesso fu intimato.*

*Trattasi al più di una irregolarità cui si può riparare colla rinnovazione della notifica, e che è sanata colla comparsa in giudizio* (1).

Ritenuto che occorre esaminare innanzi tutto l'eccezione pregiudiziale della improcedibilità del ricorso prodotta dal controricorrente Ospedale contro il ricorso del comune di Pavia.

Considerato che la eccezione non è attendibile. Essa denunzia che la notifica del ricorso fatta dall'usciere manca della firma della persona a cui il ricorso venne intimato, epperò irricevibile l'atto perchè inefficace la notificazione.

L'obbligo della firma, di cui si tratta, non è prescritto a pena di nullità nell'art. 3 del regolamento di procedura 17 ottobre 1889, n. 6516, dinanzi alla IV Sezione; sarebbe tutto al più una irregolarità dell'atto di notifica, la quale potrebbe essere utilmente rinnovata in congruo termine, giusta l'art. 13 del regolamento suddetto; rinnovazione che, nel presente caso, addiventa inutile, perchè la parte intimata è comparsa in giudizio, mostrando col fatto di aver ricevuto l'atto e sanando la irregolarità ai sensi dell'ultimo alinea del ricordato articolo 13.

Per questi motivi, la Sezione dichiara ricevibile il ricorso, ecc.

---

(1) Confr. decis. 23 maggio 1902 (vol. in corso, p. 369).

## Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

*Decisione del 4 aprile 1902.*

*Pres.* Bonasi, P. — *Est.* Di Fratta.

*Ministero del Tesoro c. Pio Monte dei morti in Meta.*

**Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Rimborso delle spese anticipate dallo Stato — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità — Enti obbligati in precedenza — Prova — Confraternite — Comuni.**

*L'art. 2144 del Codice civile, nell'ultimo capoverso, accenna evidentemente alla esistenza di un cespite che frutti alla sua volta altre somme o sia, comunque, sorgente di altre attività periodiche; e questi frutti o attività periodiche colpisce colla prescrizione quinquennale indipendentemente dal titolo o dal cespite onde hanno origine* (1).

*Non è quindi applicabile la prescrizione quinquennale all'azione promossa dall'Erario per rimborso di spese da esso anticipate pel servizio degli indigenti inabili al lavoro* (2).

*L'ente, che vuole sottrarsi al rimborso di tali spese, deve provare che esistono altri enti che siano obbligati a sostenerle di preferenza.*

*Le Confraternite sono tenute al rimborso a preferenza dei Comuni.*

Attesochè l'art. 2144 del Codice civile, disponendo nell'ultimo capoverso che si prescrivono col decorso di cinque anni « gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o periodi più brevi », accenni evidentemente alla esistenza di un cespite che frutti a sua volta altre somme, o sia, comunque, sorgente di altre attività periodiche, e questi frutti o attività periodiche colpisca colla prescrizione quinquennale indipendentemente dal titolo o dal cespite onde hanno origine.

Attesochè nella specie si tratti non di frutti o attività periodiche, ma di spese anticipate dall'Erario per un servizio pubblico, quale è quello degli indigenti inabili al lavoro, spese che sono altresì variabili nella misura, e possono talvolta mancare, tal'altra ricadere su di un ente più che su di un altro, e quindi sia per la cosa in sè, sia per le modalità che lo accompagnano o possono accompagnarlo, non verificandosi punto la ipotesi preveduta dall'art. 2144 del Codice civile, male ha fatto la Giunta provinciale amministrativa di Napoli ad applicare al caso concreto la citata disposizione.

Attesochè non abbiano fondamento gli altri motivi di reclamo dedotti innanzi la Giunta medesima dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso e dalla Congrega dell'Immacolata. Infatti dalla ordinanza dell'Intendente di finanza di Napoli espressamente risulta, secondo notizie avute dalla prefettura, che non esistono in Meta ospizi di mendicità, o altri istituti simili o altre opere pie che si dovessero escutere prima delle due confraternite, e però, se queste credevano che tali istituti realmente esistevano, esse dovevano darne la prova, ma non potevano pretendere che l'Intendenza ne provasse la inesistenza, facesse cioè una prova negativa.

Similmente le somme richieste dall'Intendenza alle due confraternite erano quelle che il regio commissario, nella verifica eseguita nel 1890, aveva indicate come disponibili, secondo che risulta dai verbali in atti, e poichè nessuna variazione era stata in seguito notificata nel tempo e nei modi stabiliti dal regio decreto 12 gennaio 1890, numero 6594, la richiesta medesima deve ritenersi legittima.

Finalmente è infondata la pretesa che il pagamento si sarebbe dovuto porre a carico del Comune. Ai termini dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, il Comune di origine è chiamato per ultimo, cioè quando manchi o sia insufficiente il concorso degli altri enti

(1-2). Confr. Cass. di Roma 5 aprile 1902 (vol. in corso, p. 399), e nota ivi; 21 ottobre 1902 (pag. 590-591); App. di Bologna, 28 maggio 1901 (pag. 650).

nello stesso articolo indicati, e nella specie anche il Comune di Meta è stato chiamato a contribuire, ma per la sola parte di credito rimasta scoperta dopo che furono invertite tutte le rendite delle due confraternite.

Per questi motivi, la Sezione annulla ecc.

---

## Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

*Parere del 31 gennaio 1902.*

**Donazione — Corpi morali — Decreto reale di accettazione — Necessità dell'atto pubblico.**

*Per rendere perfetta ed irretrattabile una donazione fatta allo Stato o ad un ente morale non è sufficiente il Decreto reale che ne autorizza l'accettazione, ma occorre inoltre l'atto pubblico di cui all'art. 1057 del Codice civile.*

Che quanto al quesito proposto dal Ministero sulla equivalenza del Decreto reale di accettazione all'atto pubblico richiesto dal Codice civile per l'accettazione delle donazioni, se a primo aspetto può sembrare logica la risposta affermativa, meglio approfondita però la questione, non si può a meno di rispondere negativamente.

Che se non può disconoscersi al Decreto reale che autorizza l'accettazione il carattere di atto pubblico, non è men vero che il Decreto sovrano autorizzante l'accettazione non si può riguardare come un vero e proprio atto di accettazione, il quale si concreta in un atto diverso e susseguente che deve compiersi dalla pubblica Amministrazione dopo che sia autorizzata ad accettare il dono.

Che a convincere del contrario non potrebbe valere l'affermata assurdità di pretendere un atto speciale e separato di accettazione autorizzata, dovendosi distinguere lo Stato persona giuridica che accetta la donazione, dallo Stato ente politico che l'autorizza.

Che dovendosi la donazione in esame per divenire perfetta ed irretrattabile accettare dallo Stato come persona giuridica, e cioè con quelle stesse forme che il diritto privato prescrive per tutti i cittadini, non è dubbio che l'atto pubblico necessario per accettarla non possa essere il Decreto reale che l'autorizza, ma debba invece ricercarsi in quell'atto che è contemplato dall'art. 1057 del Codice civile, in un atto pubblico ufficiale allo scopo di accertare la dichiarazione formale di accettazione del dono.

---

## Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

*Decisione del 25 ottobre 1901.*

*Pres.* Giorgi, P. — *Est.* Vanni.

*Confraternite di Collescipoli* c. *Ministero dell'interno* e *Congregazione di carità di Collescipoli.*

**Opere pie** — *Trasformazione e concentramento* **Provvedimenti aventi scopi diversi — Applicabilità dell'uno e dell'altro.**

**Confraternite — Trasformazione — Esercizio privato del culto — Leggi 17 e 20 luglio 1890 — Diversità degli scopi.**

Trasformazione *e* concentramento *sono provvedimenti che hanno intenti diversi; ed è indifferente l'applicare l'uno o l'altro, non dovendosi seguire un ordine di precedenza* (1).

*L'esercizio in privato del culto non basta a sottrarre le confraternite dalla trasformazione e dal concentramento ordinati dalla legge 17 luglio 1890* (2)

*Fra la legge generale fondamentale del 17 luglio 1890 e quella del 20 luglio, speciale per Roma, non corrono ragioni di affinità; e perciò non è lecito argomentare da quest'ultima per trarre norme d'interpretazione della prima* (3)

*La diversità degli scopi* (*caritativi e di culto*) *non rende impossibile la trasformazione di una confraternita* (4).

---

(1-4) Riportiamo per intero questa decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, della quale abbiamo già riferita la massima a pag. 376.

Sulla trasformazione delle confraternite, veggasi decis. 13 settembre 1901, ric. Confraternita di Fossombrone (vol. XI, p. 607). Vegansi inoltre : Schanzer C., *La trasfor-*

Attesochè sia innanzi tutto da riunire i quattro ricorsi, mantenendoli nello stato in cui furono costituiti dall'unica decisione della Cassazione e dall'unico atto di riassunzione delle cause avanti a questo Collegio, più non essendovi, invero, ragione di altrettante pronuncie, quando tutte le decisioni interlocutorie che si sono susseguite non hanno introdotto negli elementi del decidere nessuna sostanziale diversità, per cui possa riuscire opportuno il far corrispondere a ciascun ricorso una decisione separata.

Attesochè quanto alla questione che due delle confraternite ricorrenti hanno sollevata del non potersi il concentramento decretare prima della trasformazione, sia carente di ogni sostegno. Non lo ha in genere, perchè trasformazione e concentramento, per rispondere ad intenti diversi, sono dalla legge divisati in guisa indipendente, ed allorquando si voglia l'una e l'altro applicare, torna indifferente, nella specialità del caso, dare all'una o all'altro la precedenza; e come può l'una seguire senza l'altro e viceversa, così non è detto che, a pena di illegittimità, debba attendersi nell'applicarli all'ordine successorio formulato nei ricorsi di cui si tratta. Ma indipendentemente da ciò, certo è che nel reale decreto del 7 febbraio 1895 venne disposto, anche per le confraternite di S. Giovanni Decollato e del Carmine, il concentramento; e tutto, quindi, si ridurrebbe ad una eccezione di vizio *formale*, in quanto del concentramento si sarebbe parlato nell'art. 4 e della trasformazione negli articoli 1 e 2, eccezione che non trova nel sistema della legge 17 luglio 1890 su le istituzioni pubbliche di beneficenza verun suffragio, nessuna disposizione prestandosi a costringere il potere esecutivo ad osservare nei suoi decreti un determinato processo logico, anzichè un altro. Il vero è che l'atto reale anzidetto fu simultaneamente di trasformazione e concentrazione.

Attesochè la decisione della Corte di Cassazione formi stato su i seguenti punti:

*a*) tutti e quattro gli istituti in causa sono cònfraternite, cioè appartengono agli enti di ragion pubblica che vanno sotto tale denominazione.

*b*) il fine di culto o di beneficenza nulla rileva; bisogna solo esaminare se concorrano le condizioni di trasformazione e di concentramento volute dal legislatore.

Veramente, finchè la disputa fu ristretta alla questione di cui alla lettera *b*), neppure si pensò da questo Collegio a sollevare un dubbio di competenza, laonde ciò che veramente è sopravvenuto d'importante sull'esito della causa è la definizione della quistione di cui alla lettera *a*). Or non è dubbio che il magistrato regolatore della competenza abbia ritenuto concorrenti nei sodalizi in causa i suindicati caratteri, dovendosi ciò argomentare:

1° Da qualche espressione della decisione e dall'insieme dei suoi motivi; 2° e più anche dalla dichiarazione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, imperocchè, se di confraternite non si fosse trattato, nel senso del diritto canonico e del diritto ecclesiastico italiano e più in particolare della già citata legge del 17 luglio 1890, tale dichiarazione d'incompetenza o non avrebbe avuto luogo, o avrebbe avuto per base una ben diversa motivazione. Sul dubbio, quindi, espressamente sottopostole circa la natura e gli scopi degli istituti, la Corte di Cassazione di Roma ha risposto, che trattasi di confraternite con scopi di tal sorta da rientrare nelle disposizioni di trasformazione e di concentramento dettate dalla legge anzidetta, purchè ne ricorrano le condizioni che circondano quali altrettanti limiti legali la trasfor-

---

*mazione delle confraternite nel diritto italiano* (Roma, Tip. Capaccini, 1899); Cagnetta-D'Agostino-Caponetti, *Enciclopedia giuridica delle opere pie*, v. *Confraternite*, p. 248.

mabilità e concentrabilità. Sarebbe opera del tutto superflua il dimostrare dopo ciò come i documenti acquisiti alla causa corroborino l'avviso della Corte di Cassazione.

Attesochè da ciò ne scenda altresì diminuita assai l'importanza dell'eccezione consistente nel carattere privato delle pratiche religiose, a cui le quattro confraternite adempiono. Invero tale eccezione non ha più consistenza alcuna sul presupposto di un culto privato a cagione dell'indole privata degli istituti, ma merita ricordo solamente alla stregua dell'altro concetto, che, cioè, l'esercizio in privato del culto possa bastare a sottrarre le confraternite dalla trasformazione e dal concentramento ordinati dalla legge del 17 luglio 1890. Ora, in primo luogo ciò non è, perocchè, se nonostante tale modalità di esercizio si rimane sempre di fronte a vere e proprie confraternite, nessuna influenza giuridica può l'esercizio medesimo spiegare, anzi dovrà dirsi che tanto meno apparisca alla popolazione necessario un culto, dal quale essa rimane esclusa. Giova poi aggiungere come neanche oggidì tutte le funzioni religiose vennero celebrate dalle quattro confraternite nei loro oratorî a porte chiuse; vi hanno solennità in cui gli oratorî sono in ogni anno aperti al pubblico; e del resto, tutto il complesso degli atti e la circostanza che quegli oratorî hanno l'ingresso su la pubblica via, persuadono che trattasi di oratorî pubblici, non di privati. Ond'è che, se essi restano quasi sempre chiusi al popolo, senza che consti di qualsiasi doglianza da parte di questo, altra illazione non può trarsene se non quella che la loro ufficiatura pubblica è in fatto quasi nulla e che il corpo dei fedeli rinviene altrove quanto gli torna sufficiente ai suoi bisogni religiosi.

Attesochè identiche siano le condizioni o limiti di trasformabilità, laddove si tratti di confraternite aventi fini caritativi commisti a quelli di culto, o di confraternite che attendono a sole opere di culto, nell'una o nell'altra ipotesi domandandosi, per assoggettarle alla trasformazione, che il fine loro sia venuto a mancare o che più non corrisponda ad un interesse pubblico o che sia divenuto superfluo, perchè in altro modo si rinvenga ad esso pienamente e stabilmente provveduto (articolo 70 legge suddetta, messo in relazione con il n. 2 dell'articolo 91). Ond'è che nonostante che gli atti acquisiti alla causa convincano che si è piuttosto di fronte ad istituti misti che ad istituti di mero culto, può il magistrato esimersi dal confutare la contraria tesi delle ricorrenti confraternite. E dal momento che queste medesime si sono fatte (per intento, come già è stato visto, non conseguibile) a sostenere che pel modo di esercizio rimane dalle funzioni loro di culto del tutto esclusa la popolazione, ciò importa nella più assoluta delle formule che trattasi di funzioni non necessarie al popolo; dal che ancora, che trattasi di funzioni le quali, almeno di presente, non corrispondono ad un interesse pubblico. Ma se ciò è, si versa appunto in una delle ipotesi di trasformabilità testuali nell'articolo 70 della legge; e l'esercizio privato del culto, non solamente non include eccezione alla regola (punto il n. 2 dell'articolo 91 non distinguendo), ma elimina la più remota possibilità giuridica di applicazione della seguente regola, che è la sola moderatamente restrittiva accolta dal legislatore: « In quanto gli istituti di cui al n. 2 (cioè appunto le confraternite, le confraterie, ecc.) provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di essere conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto » (penultimo capoverso del citato art. 91).

Attesochè non altro governo può farsi della tesi, che la diligenza del patrocinatore delle confraternite escogitò ed acutamente formulò, quando si avvide che la pura e semplice distinzione fra oneri di culto ed oneri di beneficenza, il puro e semplice assunto affermativo

dei primi, negativo dei secondi, non avrebbero spiegato influenza a favore di quei sodalizi. Giova aggiungere, che ogni argomento tratto da paralleli fra la legge generale e fondamentale del 17 luglio 1890 e quella del 20 stesso mese, con la quale furono, per finalità speciali, assoggettati alla indemaniazione i beni delle confraternite e confraterie romane, riesce fuor di proposito, non correndo fra l'una e l'altra legge quella affinità che il difensore delle confraternite ha supposto. E, del resto, se la giurisprudenza formatasi relativamente all'articolo 1° della legge del 20 luglio 1890 ammaestra di alcun che, valgono senza meno le due proposizioni seguenti:

1° La legge speciale per Roma non era applicabile che alle vere e proprie confraternite. E' ciò da aversi per costante anche rispetto alla legge del 17 luglio 1890 (di cui qui non importa neppur ricordare la disposizione estensiva, scritta nel n. 3 del suo articolo 91). Intanto, che nella specie si abbiano vere confraternite è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione romana;

2° La diversità di scopi (caritativi e di culto) poteva in qualche particolarità di casi legittimare esclusioni dalla indemaniazione sancita dalla legge del 20 luglio 1890; ma nei rapporti di quella del 17 del mese stesso ciò non è possibile, perchè gli scopi di culto e di beneficenza vi si rinvengono espressamente contemplati, e sotto le condizioni prima enunciate nella parte dell' articolo 70 assolutamente equiparati agli effetti della trasformabilità (citato n. 2 dell'articolo 91).

Attesochè, mettendo ora da banda l'assunto delle ricorrenti, tutti i documenti di causa convincano che la massima parte, almeno, di quelle finalità che potrebbero qualificarsi di beneficenza sono venute in fatto a mancare come espressione dell' attività degli istituti; epperò, anche sotto tale aspetto, la decretata trasformazione di quegli scopi e il concentramento dei patrimonii, così come è stato ordinato, è del tutto consono alla legge.

Attesochè nessuna spesa sia stata dal Ministero dell'interno sostenuta per questa causa.

Attesochè la condanna a rifondere alla Congregazione di carità resistente quelle che essa ha incontrate non possa gravare in proprio su i rappresentanti delle confraternite, i quali, nel tentare l'estrema difesa delle sostanze di quelle, adempirono un dovere di carica, non potendo al certo dirsi temerarii i loro ricorsi; ond'è che se a ciò avesse mirato l'anzidetta Congrega con la formula in questa parte alquanto incerta delle conclusioni, risultanti dalla memoria a stampa depositata il 16 settembre 1896, non sarebbe da secondarne menomamente l'istanza.

Per questi motivi, la Sezione respinge i ricorsi, ecc.

---

## Consiglio di Stato.

(Sezione Interni)

*Parere del 24 aprile 1900.*

**Prestazioni di culto — Stanziamento nel bilancio comunale da tempo immemorabile — Nessuna obbligatorietà pel Comune — Passaggio della spesa nelle facoltative — Prescrizione estintiva.**

*Le spese di culto, ancorchè stanziate da epoca immemorabile, non acquistano carattere di obbligatorietà, e possono quindi dai Comuni e dall'autorità tutoria essere mantenute, cancellate o variate a seconda dei bisogni del bilancio e delle prescrizioni della legge nei casi in cui sia o meno ecceduto il limite legale della sovraimposta* (1).

*Anche quando una prestazione di culto avesse dovuto ritenersi di indole obbligatoria, la iscrizione di essa fra le spese facoltative continuata in bilancio per più di un trentennio, ed in misura più volte variata senza opposizione, induce la prescrizione estintiva a favore del Comune e trasforma la prestazione in oblazione puramente facoltativa* (2).

---

(1) Intorno alle prestazioni di culto ed agli effetti del possesso immemoriale, veggasi la giurisprudenza riferita nel vol. IX, p. 117, colla nota ivi; veggansi pure lo studio *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (vol. V, p. 1-26); Cass. Roma, 7 luglio 1900,

..... La Sezione ha considerato:

Che non a proposito, per imprimere alla prestazione in esame il carattere di spesa obbligatoria, si invoca la giurisprudenza di questo Consiglio, la quale, come risulta anche dal recentissimo parere di questa Sezione del gennaio del corrente anno sul ricorso del Comune di S. Arsenio, è invece in questi ultimi tempi prevalente nel senso che le spese di culto, ancorchè stanziate da epoca immemorabile, non acquistano carattere di obbligatorietà e possono quindi dai Comuni e dall'autorità tutoria essere mantenute, cancellate o variate a seconda dei bisogni del bilancio e delle prescrizioni della legge nei casi in cui sia o meno ecceduto il limite legale della sovrimposta;

Che infatti l'art. 175 della legge comunale e provinciale non comprende fra le spese obbligatorie quelle del culto, e solo per eccezione ed in via transitoria l'art. 299 dichiara obbligatorie pei Comuni le spese necessarie per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, quando però sia dimostrato l'insufficenza di altri mezzi per provvedervi;

Che non potendosi per conseguenza la prestazione reclamata dalla Fabbriceria riguardare come obbligatoria per virtù di legge, a farla ritenere tale occorrerebbe la esibizione di un titolo speciale risultante da convenzione o da concessione che nella specie non si produce;

Che a fondare la presunzione della esistenza di un titolo ad esigere, e perciò l'obbligo nel Comune di continuare incondizionatamente lo stanziamento di tale contributo, non può giovare il fatto che esso sia stato da oltre trent'anni elargito alla Fabbriceria, essendo notorio che il compimento di atti facoltativi per un tempo anche lunghissimo non può far decorrere alcuna prescrizione;

Che molto meno si potrebbe invocare dalla fabbriceria la prescrizione trentennale per consacrare nella spesa il carattere obbligatorio, quando si pensi che dal 1861 in poi quel contributo fu sempre inscritto in bilancio fra le spese facoltative e che fu per tre volte variato nella misura dal Consiglio comunale, essendo stato ridotto da L. 347,67, quale era nel 1864 e precedente, a sole L. 200 nel bilancio nel 1865, e, sebbene dal 1866 al 1882 fosse stato aumentato fino a L. 300, nuovamente ridotto a L. 200 nel bilancio del 1883 fino all'attuale, senza che la fabbriceria ne facesse reclamo;

Che a menomare il valore di queste circostanze non vale richiamarsi al lungo tempo anteriormente trascorso in cui il contributo fu inscritto in bilancio fra le spese ordinarie, perchè risulta dalla nota numero 14364-2343, rimessa dall'I. R. Delegato austriaco di Mantova al Commissario distrettuale di Asola in data 24 giugno 1838, esibita in atti, che quel contributo ebbe sempre carattere facoltativo, in quanto l'I. R. Delegato, sull'affermazione del commissario distrettuale che *ab immemorabili* il Comune di Asola contribuisse alla fabbriceria le L. 402,30 per le feste votive, permetteva la continuazione di tale prestazione;

Che nessun argomento di convinzione si può ricavare a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente fabbriceria e suffragata dal parere del Ministero, dal fatto che non si conosce la ragione del mutamento avvenuto nell'iscrizione della somma nel bilancio del 1861 dalle spese ordinarie in quelle facoltative, essendo ovvio ritenere che tale mutamento sia appunto avvenuto, come rettamente osservava il Comune nelle sue deduzioni, a solenne constatazione del suo carattere di puro favore ed a scanso di qualunque eventuale pretesa di diritto;

---

Trionfi c. Comune di Roio e Cass. Napoli 16 settembre 1899, Municipio di Trani c. Vescovo di Trani (vol. X, p. 404-405, 422), colle note relative; Cass. Roma 21 febbraio 1902 (vol. in corso p. 292).

Confr. inoltre, circa la obbligatorietà delle spese di culto, Cons. di Stato, IV Sez., 7 dicembre 1900, Parroco di Russi (vol. XI, p. 347); Cass. di Roma 27 gennaio 1902 (vol. in corso, p. 297).

Che, a negare efficacia alla iscrizione del contributo fra le spese facoltative del bilancio, male a proposito il Ministero di grazia e giustizia nel suo parere del 4 aprile corrente anno, allegato in atti, invoca in tema di obbligazioni, snaturandolo, il principio che il debitore non può creare titoli a sè stesso, e per ciò non può da solo mutare il titolo e la causa della prestazione, trasformandola da obbligatoria ed assoluta, quale prima risultava, in facoltativa e condizionata; perchè se è vero che a tenore dell'articolo 2118, comma 1°, del codice civile, nessuno può cangiare riguardo a sè medesimo la causa ed il principio del suo possesso, ciò che riguarda esclusivamente la materia dei diritti reali, non è men vero che, secondo lo stesso articolo 2118 comma 2°, in materia di obbligazioni, ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che si può colla prescrizione conseguire la liberazione della obbligazione, e per conseguenza anche dalle modalità più gravi dell'obbligazione stessa;

Che perciò, quand'anche nella peggiore ipotesi la prestazione in controversia fosse stata obbligatoria, la iscrizione di essa fra le spese facoltative continuata in bilancio per più di un trentennio e più volte in questo lungo periodo sensibilmente variata nella misura, senza opposizione da parte della fabbriceria, avrebbe per effetto della prescrizione estintiva liberato il Comune di Asola dall'obbligo di pagarla, trasformandola in oblazione puramente facoltativa, e condizionata allo stato patrimoniale della ricorrente;

Che ad ogni modo vertendo, la questione sopra un diritto preteso dalla fabbriceria e negato dal Comune, resta alla ricorrente aperto l'adito per sperimentare le sue ragioni davanti alla competente autorità giudiziaria.

Per queste considerazioni:

La Sezione è di parere che il ricorso della fabbriceria di Asola non meriti di essere accolto.

---

## Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

*Parere del 17 marzo 1899.*

Ric. *Comune di Gallio.*

**Parroco — Supplemento di congrua corrisposto dal Comune — Pagamento della imposta di ricchezza mobile — Liberalità de Comune.**

*È inammissibile, perchè costituente una liberalità, la spesa con cui un Comune intende liberare un parroco dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile dovuta sul supplemento di congrua corrisposto dal Comune stesso.*

Considerato che, prescindendo dall'esaminare lo stato finanziario del Comune, il quale raggiunge appunto co'la sua sovrimposta il limite legale, ma è gravato da debiti i cui interessi assorbono quasi tutta la sovrimposta medesima; prescindendo dal rilevare che non sono ancora otto anni che il Comune aumentava di L. 100 la congrua al parroco, e che spende intorno a L. 3000 per il culto, e pur convenendo che misera sia la condizione del basso clero onde il Governo cerca pur ora di migliorarla; tutto ciò però non autorizza una violazione di legge.

Considerato che il nuovo aggravio che il Comune vorrebbe assumersi non è corrispettivo di un servizio che al parroco sia stato commesso, ma è un puro atto di liberalità verso di lui.

Considerato che la legge dichiara debitore della tassa di ricchezza mobile colui che gode il reddito e non chi lo corrisponde.

Che nemmeno potrebbe applicarsi al parroco l'eccezione che fu consentita ai Comuni, i quali vollero assumersi la tassa sugli stipendi ai propri impiegati; ciò che si risolveva in aumento degli stipendi medesimi, poichè il parroco non è un impiegato.

Per questi motivi, la Sezione è di avviso che il ricorso, di cui si tratta, non possa essere accolto.

---

**COMMISS. CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE**

*Decisione 30 giugno 1902, n. 87,865.*

*Ric. don Quintili Ruffino.*

**Ricchezza mobile — Assegni agli economi spirituali corrisposti dal Fondo pel culto — Esenzione dall'imposta.**

*Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli assegni che, in base alla legge 30 dicembre 1900, n. 454, vengono dall'Amministrazione del Fondo pel culto pagati agli economi spirituali delle parrocchie vacanti* (1).

Ritenuto in fatto che l'agente accertò a Quintili Ruffino, con decorrenza dal 1° gennaio 1902, il reddito di lire 360 per assegno ad esso Quintili dovuto quale economo spirituale in S. Maria in Marnacchia. — Nell'avviso di accertamento l'agente indicò esistere un altro reddito di concorrenza di lire 750 in categ. *C*.

Che reclamò il Quintili deducendo, che la legge del 30 dicembre 1900 dichiarò espressamente il detto assegno esente da ogni imposta.

Che la Commissione di primo grado rigettò il reclamo, ritenendo la tassabilità nei rapporti con la Finanza dell'assegno ai sensi dell'art. 3 della legge 24 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile, e che l'esenzione disposta dalla legge 30 dicembre 1900 aveva efficacia nei rapporti fra le parti, onde il reclamante avrebbe avuto diritto al rimborso dell'imposta verso il debitore dell'assegno.

Che appellò il Quintili, insistendo nel suo reclamo; ma la Commissione provinciale rigettò l'appello e confermò la decisione di primo grado.

Che ricorre lo stesso Quintili, deducendo ancora l'intassabilità dell'assegno a sensi della legge del 1900.

Attesochè non possa dubitarsi che la legge citata dichiari esenti gli assegni corrisposti dal Fondo per il culto agli economi spirituali.

Che la normale citata dall'agente non fa al caso, perchè essa contempla gli assegni pagati dagli economi generali, e non l'assegno di cui si tratta, che viene corrisposto dal Fondo pel culto.

Per questi motivi, la Commissione accoglie il ricorso, ecc.

# Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

**Archivi capitolari. Conservazione e riordinamento. Inchiesta.** — (Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti agli Economi generali dei benefizi vacanti 18 ottobre 1902).

Il Ministero della pubblica istruzione fin dallo scorso anno, nel richiamare la mia attenzione sullo stato di abbandono nel quale trovasi la maggior parte degli archivi capitolari del Regno, proponeva di nominare d'accordo una Commissione d'inchiesta a fine di studiare e suggerire come meglio provvedere alla conservazione dei manoscritti, delle pergamene e degli altri documenti di valore storico o artistico in essi contenuti, e a renderli di facile accesso agli studiosi.

Accolta la proposta dell'inchiesta, si è d'accordo stabilito di affidare l'incarico della medesima agli Economati ed all'Istituto storico italiano, il cui presidente, l'on. senatore Pasquale Villari, ha assicurato

(1) Giustamente. La legge 30 dicembre 1900 (riferita nel vol. XI, p. 253) statuisce che « gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa ».

che l'Istituto, plaudendo all'opera nobilissima che il Governo si propone di compiere, darà volentieri la propria collaborazione, ed a tal fine impartirà le necessarie istruzioni alle RR. Deputazioni ed alle Società di storia patria regionali, invitandole a coadiuvare a suo tempo gli ufficiali degli Economati che saranno incaricati dell'inchiesta.

Pertanto questo Ministero prega la S. V. Ill.ma di voler dare gli opportuni ordini ai subeconomi dipendenti, affinchè ciascuno nell'ambito del proprio distretto giurisdizionale, proceda, d'intesa coi delegati dell'Istituto anzidetto e coi rappresentanti dei Capitoli, ad una diligente ispezione sullo stato di custodia e conservazione degli atti e documenti contenuti nei rispettivi archivi, ed in ispecie di quelli di valore storico o artistico, e poi riferisca separatamente per ciascun ente, notando, se esista un regolare inventario, e se, con quali limitazioni, l'archivio sia accessibile agli studiosi.

Nel comunicare poi i rapporti dei subeconomi vorrà la S. V. rassegnare, volta per volta, proposte concrete circa quanto occorresse per la conservazione ed il riordinamento di ciascun archivio, affinchè questo Ministero possa fare le opportune comunicazioni a quello dell'istruzione pubblica.

---

**Bollo e registro.** *Pagamento di laudemi di passaggio. Natura della ricevuta.* (Circolare del Ministero delle Finanze, 30 novembre 1902).

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che presso qualche ufficio del Registro prevale ancora il concetto di ritenere quali ricevute ordinarie, e quindi esenti da registrazione obbligatoria entro termine fisso, le quietanze per pagamento di laudemi di passaggio di fondi enfiteutici.

Sul proposito è da osservare che l'art. 13 del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con regio Decreto 4 luglio 1897, dopo aver definito nel terzo comma che cosa s'intende per ricevuta ordinaria, agli effetti della tassa di bollo, dichiara nell'ottavo comma che non sono considerate come ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni *risultanti da precedenti convenzioni scritte* o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti o simili.

L'obbligo del laudemio ha radice nel titolo di concessione dell'enfiteusi e la relativa quietanza, riferendosi a convenzione scritta, è perciò di quelle che non sono da considerarsi come ricevute ordinarie.

E' vero che il richiamato comma ottavo fa eccezione per le *ricevute di frutti, canoni, affitti e simili*, ma tali prestazioni hanno il carattere di debiti che si rinnovano a brevi scadenze periodiche e con esse non vanno confusi i laudemi di passaggio, dovuti soltanto in caso di trasferimento degli immobili enfiteutici.

Le ricevute di laudemi non sono adunque a considerarsi, sia nei rapporti del bollo che in quello del registro, come ricevute ordinarie e restano soggette a registrazione nel termine di 20 giorni dalla loro data.

Ben s'intende poi, per quanto riguarda il bollo, che le ricevute in parola, quando siano rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri corpi amministrativi od enti morali, e vengono staccate da registri a madre e figlia o redatti sopra moduli a stampa, dovranno assoggettarsi alla tassa di soli centesimi 10 a' sensi dell'art. 20, n. 9, della citata legge 4 luglio 1897.

---

**Validità** *dei biglietti di andata e ritorno pei giorni festivi e le feste ecclesiastiche patronali* (Modificazioni agli art. 4 e 5 dell'alleg. n 4 delle vigenti tariffe. Disposizioni della Direzione generale delle ferrovie 23 dicembre 1902).

Art. 4. — Validità ordinaria dei biglietti. — La durata ordinaria della validità dei biglietti di andata e ritorno è stabilita come appresso:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Zona | — | Distanze fino a | 100 chilom. | 1 giorno |
| 2ª » | — | » da 101 a | 200 » | 2 giorni |
| 3ª » | — | » da 201 a | 300 » | 3 » |
| 4ª » | — | » oltre | 300 » | 4 » |

Art. 5. — Proroghe ordinarie della validità dei biglietti. — Nella ricorrenza dei giorni festivi la validità dei biglietti è prorogata come segue, senza che in nessun caso venga diminuita la durata della validità ordinaria di cui all'art. 4.

Quali giorni festivi sono considerati tutti quelli come tali riconosciuti dallo Stato, cioè:

I giorni di domenica; primo giorno dell'anno; giorno dell'Epifania; dell'Ascensione di N. S. G. C.; della Concezione della B. V. M.; della Natività della B. V. M.; giorno dell'Assunzione della B. V. M.; del SS. Corpo di Cristo; dei Beati Apostoli Pietro e Paolo; 20 settembre; di Ognissanti; di Natale.

Le feste patronali dei singoli luoghi possono pure, volta per volta, a richiesta dei rispettivi Municipi, essere considerate come giorni festivi.

I biglietti distribuiti il giorno precedente non festivo e nello stesso giorno festivo valgono per il ritorno fino a tutto il giorno susseguente al festivo.

Quando ricorrono due giorni festivi consecutivi, i biglietti distribuiti il giorno precedente e nei due giorni festivi valgono per il ritorno fino a tutto il giorno susseguente ai festivi.

Quando fra due giorni festivi intercedono uno o due giorni feriali, i biglietti distribuiti a cominciare dal giorno precedente il primo festivo valgono per il ritorno fino a tutto il giorno susseguente il secondo.

Per la festa della Pasqua di Resurrezione i biglietti distribuiti il il venerdì che la precede e nei seguenti giorni di sabato, domenica e lunedì, valgono per il ritorno fino a tutto il martedì successivo.

Per la festa di Natale i biglietti distribuiti nei giorni 23, 24, 25 e 26 dicembre, valgono per il ritorno fino a tutto il 27 successivo. Se il giorno 23 od il 27 cadono in domenica, il prolungamento della validità è esteso nel primo caso ai biglietti distribuiti il 22 e nel secondo a tutto il 28.

Per la festa di Capo d'anno i biglietti distribuiti nei giorni 30 e 31 dicembre e 1º gennaio valgono per il ritorno a tutto il 2 gennaio.

Se il giorno 30 dicembre od il gennaio cadono in domenica. il prolungamento della validità è esteso nel primo caso ai biglietti distribuiti il 29 dicembre, e nel secondo a tutto il 3 gennaio.

# INDICE DEGLI STUDI TEORICO-PRATICI

# INDICE ALFABETICO-ANALITICO

## A



## B



## C

# D

## E

## F

G



I



L

## M



## O



## P

## Q



## R

## S

## T



## V

# TAVOLA CRONOLOGICA

## delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

*Avv.* G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1903 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.